BIBL.CA DI SCIENZE
MOD.NE N.RO 48.
FRAT.LLI BOCCA
EDIT.RI

STORIA DELL'INQUISIZIONE

ENRICO CARLO LEA L. D.

STORIA DELL'INQUISIZIONE

FONDAZIONE E PROCEDURA

TRADUZIONE ITALIANA DELLA SIGNORINA

PIA CREMONINI

(Unica versione autorizzata dall'Autore)

preceduta da una Istoriografia dell'Inquisizione della Traduttrice

MILANO TORINO ROMA
FRATELLI BOCCA EDITORI

Depositario per la Sicilia: ORAZIO FIORENZA - PALERMO.
Deposito per Napoli e Provincia: SOCIETÀ COMMERCIALE LIBRARIA - NAPOLI

1910

INDICE

PREFAZIONE DELL'AUTORE

La storia dell'Inquisizione si divide, in modo naturalissimo, in due grandi parti, ciascuna delle quali puossi considerare come un tutto a parte. Il limite che separa l'una dall'altra, è la Riforma. Occorre tuttavia fare eccezione per la Spagna, in cui l'Inquisizione Nuova venne fondata da Ferdinando ed Isabella. In quest'opera, mi sono sforzato di offrire un quadro imparziale di tale istituzione nel primo periodo della sua esistenza. Per ciò che riguarda la seconda parte, ho già raccolto, in proposito, molto materiale, del quale spero un giorno di potermi servire onde condurre a termine anche la storia del secondo periodo.

L'Inquisizione non fu un organismo concepito ed imposto arbitrariamente al mondo cristiano, dall'ambizione oppure dal fanatismo della Chiesa. Piuttosto si deve dire che essa fu il prodotto di una evoluzione naturale, direi quasi necessaria, delle varie forze che trovaronsi in azione nel secolo XIII.

Non è possibile apprezzarne convenientemente, nè le modalità dello sviluppo, nè gli effetti che ne derivarono, senza esaminare, innanzi tutto, con una certa attenzione, le idee che dirigevano le anime intorno all'epoca in cui si venne lentamente elaborando la civiltà moderna. A questo scopo, abbiamo creduto di dover passare in rassegna quasi tutti i movimenti intellettuali e spirituali che si verificarono sulla fine del Medio-evo e di procedere ad una specie di inchiesta intorno alle condizioni della società, durante talune fasi di questo periodo.

Sin dagli inizî de' miei studî storici, mi sono rapidamente formato la convinzione che il fondamento più sicuro delle nostre cognizioni intorno ad una data epoca storica, non è altro che lo studio della di lei legislazione, come quella che rivela le sue aspirazioni ed insieme i mezzi giudicati più efficaci per mandarle ad effetto. Gli è perciò che ho esposto minutamente l'origine e lo sviluppo della procedura inquisitoriale, convinto come sono, che solo in tal modo possiamo comprendere le operazioni del Sant'Ufficio e l'influenza che lo stesso ha esercitato sulle generazioni posteriori. Mi è parso che i risultati così ottenuti permettessero di illustrare molti punti che sin qui furono mal compresi. Se fui indotto a conclusioni diverse da quelle che comunemente vengono accettate, prego il lettore a credere che questo nuovo ordine di idee rappresenta il risultato di uno studio coscienzioso di tutte le fonti originali che ho potuto avere fra mano.

Non vi è opera storica che meriti d'esser scritta o d'esser letta, la quale non ponga capo ad una conclusione morale; ma, perchè sia veramente utile, tale moralità deve scaturire spontaneamente nello spirito del lettore, e non essergli imposta. Questa cosa si verifica sopratutto nella storia che si occupa di un argomento il quale suscitò le passioni più ardenti, dando la stura, alternativamente, ai più elevati ed ai più bassi istinti.

Nel mio racconto, non mi sono fermato a far della morale, ma se gli avvenimenti da me narrati non vennero presentati in modo tale che ne scaturisse una lezione, riconosco d'aver fallito lo scopo.

Non mi resta che esprimere i sentimenti della mia gratitudine ai numerosi amici e corrispondenti i quali mi furono larghi del loro aiuto nel riunire i materiali svariatissimi, ed in gran parte inediti, di cui mi son servito per quest'opera.

Ed innanzi tutto, pago il debito della riconoscenza alla memoria di un perfetto gentleman, quale fu il defunto Giorgio P. Marsh, il quale, per lunghi anni, rappresentò degnamente gli Stati Uniti alla Corte italiana. Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ma la premura sempre gentile con cui ha assecondato ognora le mie ricerche in Italia, merita la mia più viva gratitudine.

Al prof. Carlo Molinier, dell'università di Tolosa, debbo l'espressione di una particolare riconoscenza, per la prontezza con cui sempre divise meco le cognizioni incomparabili da lui possedute sulla Inquisizione nella Linguadoca.

Agli archivi di Firenze ebbi a lodarmi del signor Francis Filippo Nast, del prof. Felice Tocco e del dott. Giuseppe Papaleoni; agli archivi di Napoli, venni amabilmente assecondato dal direttore, cav. Minieri Riccio, e dal cav. Leopoldo Ovary; agli archivi di Venezia, il cav. Teodoro Toderini ed il sig. Bartolomeo Cecchetti mi furono larghi del loro concorso; agli archivi di Bruxelles, trovai la collaborazione preziosa del sig. Carlo Rahlenbeck. A Parigi, il sig. L. Sandret fece, per conto mio, uno spoglio accuratissimo delle ricche collezioni manoscritte, particolarmente di quelle della Biblioteca Nazionale.

Allorquando un lavoratore come son io, è separato per migliaia di leghe di mare dai grandi depositi letterari del vecchio mondo, gli tornano assolutamente necessarie delle collaborazioni come quelle delle quali io ho potuto trar profitto. Mi reputo veramente fortunato d'aver trovato aiuti così efficaci e così costantemente devoti.

Se il tempo vorrà che io possa condurre a termine l'opera mia, spero non mi mancherà l'occasione di riconoscere gli obblighi da me contratti verso molti altri dotti dei due emisferi, ai quali vado debitore di non pochi materiali inediti riguardanti la storia ulteriore del Sant'Ufficio.

Filadelfia (Stati Uniti).

STORIA DELLA STORIA DELL'INQUISIZIONE

Mille novecento anni or sono, nasceva in Galilea Gesù di Nazaret. Durante il suo pubblico ministero, predicò la fratellanza universale, l'universale amore, la tolleranza. Condannò l'odio e la persecuzione e disse: " chi ammazzerà di spada, di spada perirà. Non colla spada si deve diffondere il mio regno, giacchè esso non è di questo mondo. Chi odia il proprio fratello odia Dio stesso che è il Padre di tutti. Misericordia io voglio, non sacrifizio ".

Sessanta discepoli e dodici apostoli, lui morto, ne raccolsero la eredità di idee e di affetti, e si divisero per convertire al maestro tutti i popoli della terra. Mai risposero alla persecuzione colla persecuzione, all'insulto coll'insulto, e l'esempio della loro vita di carità, fu più efficace delle loro parole sulle menti e sui cuori dei pagani. Fondarono una Chiesa, la quale doveva essere l'incarnazione pratica di Gesù, delle sue dottrine, della sua vita umile e mansueta, della restaurazione da lui compiuta della pace universale tanto sospirata.

Fin dai primi tempi della di lei esistenza, si manifestarono nel suo seno divergenze di opinioni. Chi studia oggi le opere dei Padri apostolici, rimane meravigliato per l'ardimento grande di cui essi diedero segno. Che se poi scende più giù fino ad Origene, la sua meraviglia non fa che crescere, ed è costretto a chiedersi perchè

oggi si condannino dottrine che un tempo erano ammesse da padri e rettori della Chiesa.

È certo che S. Paolo, fin dall'epoca sua, manifestò una profonda avversione per coloro che " corrompevano la dottrina „. Ma egli si accontentava di una punizione religiosa, scomunicandoli dal resto dei fedeli. Non si sognava nemmeno di applicare a costoro delle pene corporali. In esso però, riscontrasi già l'orrore che più tardi doveva esser ispirato dall'eresia. Altrettanto si può dire degli altri libri del Nuovo Testamento, particolarmente del Vangelo secondo Giovanni.

Frattanto, la Chiesa si abituava a considerarsi quale erede delle promesse fatte da Dio al popolo di Israele; poco a poco ne addottò i libri sacri, che finì per considerare come suoi proprî, come sua eredità legittima, e col Vecchio Testamento, ereditò pure quel mondo di idee, quel mondo di norme regolative della pubblica amministrazione e della vita pratica degli individui, che furono proprie di quell'antica letteratura, e che avevano fatto versare, un tempo, fiumi di sangue umano. Malgrado questo, i cristiani respingevano con orrore l'idea di uccidere i dissidenti. La terra era allora irrorata da un capo all'altro dell'Impero romano di sangue cristiano. Lo Stato li perseguitava a morte, e lo spettacolo quotidiano che feriva i loro occhi era tale, da far loro abborrire simili metodi. Il numero stesso delle apostasie, li induceva ad un benigno compatimento, come lo dimostra il rilassarsi della disciplina riguardante la riammissione dei *Relapsi*.

Ma coll'*Editto di tolleranza* del 313, Costantino poneva definitivamente termine alle persecuzioni religiose, rispettando la coscienza dei sudditi. Il Cristianesimo entrava allora in un'êra di pace definitiva.

Pace però non era. Da perseguitato, esso incominciò, allora, a farsi persecutore. Lo seppero i rimasugli delle antiche sètte dissidenti, quali i Marcioniti, i Manichei, e le nuove sètte che ripullulavano continuamente sul tronco del Cristianesimo. Al Concilio

di Nicea, si minacciarono di morte coloro che ritenessero o leggessero gli scritti di Ario. In sèguito, si ebbero le legislazioni di Costanzo, di Valentiniano, di Teodosio e di Giustiniano, che rinnovarono contro gli eretici le severe sanzioni della legge, le quali un tempo eran state fulminate contro i cristiani in genere. Caso strano; quel Cristianesimo che già aveva tanto sofferto per le persecuzioni dello Stato, quel Cristianesimo che aveva reclamato per sè la libertà di professare la propria religione, ed aveva scritto tante apocalissi onde predire la rovina totale dello Stato persecutore, una volta assunto a religione dello Stato, dimenticava le sofferenze passate, e reclamava per gli eretici quelle pene che un tempo avevano colpito lui stesso. In tal guisa, la Chiesa e lo Stato innalzavano al grado di dogma religioso la repressione dell'eresia. S. Giovanni Grisostomo e S. Agostino, i maggiori dottori del tempo loro, aderirono a quest'ordine di idee e respinsero la pena di morte solo per un ultimo resto di pudore.

Ma non senza lotte si verificò il cambiamento. Allorquando l'eresiarca spagnuolo, Priscilliano, e tre suoi compagni furono giustiziati a Treviri, S. Martino fece sentire le proteste di una coscienza indignata, e con lui S. Ambrogio. Pochi anni dopo, però, papa Leone Magno approvava in termini energici questo trattamento fatto subire agli eretici.

Del resto, bisogna notare che, in Occidente, e prima del mille, l'eresia non fu quasi neppur sentita. Ma l'eresia catara fece scoppiare feroce la repressione sanguinosa. Sin dal 1022 si accesero dei roghi per gli eretici. Il papato onnipossente, incarnazione delle forze brute di quell'epoca di ferro che non conosceva pietà, e che all'inferno del mondo futuro cercava di creare un corrispettivo nel mondo presente per coloro, i quali, secondo le idèe allora correnti, avrebbero meritato quello futuro, gravava come una cappa di piombo sullo Stato civile, e gradatamente riuscì ad asservirselo allo scopo di reprimere l'eresia. Gradatamente pure, sorse il processo inquisitoriale, il quale, nel secolo decimoterzo

era già totalmente armato del suo arsenale di guerra, pronto alla distruzione dei dissidenti in religione, distruzione che doveva servire, non di rado, anche all'appagamento di passioni tutt'altro chè scusabili.

Il passo dal Vangelo agli *Autos-de-fé* era enorme, ma si fece. Allora scomparve quell'ultimo resto di pudore evangelico che aveva trattenuto S. Agostino dal consigliare la pena di morte per l'eretico. Costui venne, da quel momento, considerato come il peggiore nemico dell'umana società, perchè nemico di Dio di cui perturbava, colle sue dottrine, il dominio sugli uomini, e la pena di morte fu considerata come l'unica soddisfazione che la società umana e divina insieme, potessero pigliarsi contro i perturbatori del mondo di idee allora in voga. Furonvi dottori i quali eressero degli elaborati sistemi per dimostrare come, non solo la morte, ma una morte raffinata, fosse l'unica pena che meritavasi l'eresia. Fra questi è doloroso dover citare una delle menti più chiare che abbiano onorato la filosofia, S. Tommaso d'Aquino, il quale, nella sua *Summa theologica*, scrive: " L'eresia è uno di quei peccati che rendon meritevole colui che ne è infetto, non solamente di venir separato dal resto della società mediante la scomunica, ma anche di *essere escluso dal mondo colla morte...* Se l'eretico s'ostina nel proprio errore, la Chiesa, disperando ormai della sua salute, ha il dovere di provvedere alla salute degli altri col reciderlo dal di lei seno, mediante una sentenza di scomunica; indi deve abbandonarlo al braccio secolare *perchè colla morte lo tolga da questo mondo* ".

Circa il pensiero degli eretici, sappiamo ben poco, perchè i loro scritti sistematicamente si abbruciavano, così che quasi nulla possediamo. Alcune poche sirventesi dei trovatori del secolo XIII, sono gli unici avanzi di una letteratura la quale doveva esprimere il grido di abbominazione che dagli onesti dovette erompere di fronte al quadro sanguinoso delle crociate albigesi.

Dapprima, il mondo subì passivamente — quasi versasse in uno stato di stupore — le atrocità dell'Inquisizione. Ma poi, il mondo

si risvegliò. Ed allora, grida di orrore si sollevarono per ogni parte d'Europa. Tutto si restrinse, però, a qualche canzone popolare contro questo ó quel vescovo, contro questo o quell'inquisitore più barbaro degli altri. In generale, quasi tutta la letteratura concernente la repressione delll'eresia, emana dagli inquisitori stessi, quali, per citarne alcuni, Bernardo Gui, Nicola Eymeric, Bernardo da Como, Giacomo Simancas, Luigi Paramo.

E venne la Riforma del secolo XVI. Lutero aveva iniziato un'opera piuttosto di critica e di demolizione delle istituzioni medioevali della Chiesa, che non di ricostruzione. Era naturale che l'Inquisizione non isfuggisse agli attacchi dei Riformati. Essi l'attaccarono quindi, e colla virulenza loro naturale. I tempi della formidabile Inquisizione, i tempi in cui una critica mossa agli inquisitori poteva condurre al rogo sotto la tremenda accusa di ostacolare il Santo tribunale nell'esercizio delle sue funzioni, non eran più. Centinaia di roghi erano stati accesi per tutte le città dell'Europa, e migliaia di vittime, spesso innocenti, furono mietute dalla spietata ortodossia trionfante. La Riforma rappresentava una reazione, e, come tale, non poteva fare a meno di essere virulenta. È il momento dell'attacco senza pietà, della polemica per partito preso, passionata. Ma l'epoca della storia scientifica di una istituzione che aveva inondato di sangue le belle contrade d'Europa portando ovunque lo sterminio, la desolazione, la fame, lo spopolamento, non era ancor sorta. Agli attacchi dei Protestanti, la Chiesa ortodossa oppose una serie di apologie, destinate a giustificare, ad ogni costo, quello che gli annali della stessa avrebbero dovuto vergognarsi di registrare.

La trattazione scientifica della storia dell'Inquisizione non incomincia che col 1692. In quell'anno, comparve un volume in foglio, di più di 800 pagine. Portava questo titolo curioso: *Philippi Alimborch historia Inquisitionis..., cui subjungitur liber sententiarum Inquisitionis Tholosanae, ab anno Christi 1307 ad annum 1323.* Il Limborch, un ministro protestante della setta dissidente dei Re-

monstranti, dedicava il suo libro all'arcivescovo di Canterbury, primate della Chiesa anglicana. Dichiarò di voler stare, nella sua narrazione, esclusivamente alle bolle dei papi, agli scritti ed agli atti degli inquisitori, e mantenne veramente la promessa. Dapprima, infatti, dà una storia generale dell'Inquisizione, a partire dalle sue origini, per seguirne poi lo sviluppo nei varî paesi cattolici; indi descrive il personale del formidabile tribunale, i delitti di costui competenza, il metodo di procedura, i supplizi. Ancor oggi, questa parte del suo libro ha un valore, quantunque la parte per noi più preziosa, sia quella che contiene il *Liber sentenciarum* dell'Inquisizione di Tolosa, documento inedito di un valore inestimabile, del quale sembra che l'originale siasi smarrito. Egli non ne indica la provenienza e si limita a dire che il possessore dello stesso, gli aveva benignamente concesso lo spazio di quattro anni per copiarlo e studiarlo.

Questo *Liber*, pubblicato dal Limborch, fu il punto di partenza di tutte le ricerche veramente scientifiche intorno all'Inquisizione, che si fecero nella Francia Meridionale, dove quella fu tanto in vigore.

L'opera del Limborch venne ripresa dalla maggior parte di quegli autori che, nel secolo XVIII, si occuparono dell'Inquisizione. Fra questi basti nominare l'inglese Baker, che, nel 1736, si limitò ad aggiungervi taluni aneddoti ed esempi terrificanti, e l'opera del quale, nel 1741, si tradusse in tedesco.

Quasi contemporaneamente al Limborch, un prete francese, certo Jacques Marsollier, canonico di Uzes, pubblicava la sua *Histoire de l'Inquisition*. Egli riconosce il diritto dei vescovi e dei principi civili a reprimere l'eresia, conformemente alla dottrina del Deuteronomio, degli Apostoli e della Chiesa, ma denuncia pure con forza, gli abusi della corte di Roma e condanna l'Inquisizione come se si trattasse di una istituzione in sè odiosa, ed incapace di ottenere l'effetto che pretendeva conseguire. Questo libro, che è piuttosto una dissertazione canonica, mette a nudo le cru-

deltà del Sant'Uffizio, illustrandole con terrificanti figure intercalate nel testo.

Dice bene Paul Frédéric: " ... questo libro è un segno dei tempi. Senza tuttavia abbandonare i diritti della Chiesa cattolica in materia di eresia, getta completamente a mare l'Inquisizione „. Il libro fu ristampato ed ampliato, nel 1769, da un altro prete, l'abate Goujot, il quale vi aggiunse un *Discours sur quelques auteurs qui ont traité du Tribunal de l'Inquisition.* Il volume del Limborch viene in esso criticato conformemente allo spirito cattolico, ma con sufficiente indipendenza.

Il citato libro fu l'ispiratore di tutte le opere sull'Inquisizione scritte, si può dire, fino al secolo decimonono. Influì sull'*Histoire de Languedoc* dei benedettini Dom Vaissete e Dom Devic; influì ancor più su quella campagna meravigliosa intrapresa da Voltaire e dagli Enciclopedisti in favore della tolleranza religiosa, che meritò non poco apprezzamento frammezzo a tanta rettorica ed a tanta violenza di linguaggio.

Dopo il Limborch, e già nel secolo decimonono, il primo autore originale che scrivesse dell'Inquisizione, fu il Llorente, canonico della chiesa primaziale di Toledo, segretario del Sant'Uffizio a Madrid e molto addentro negli archivi dell'Inquisizione.

Nel 1812-13 egli pubblicava a Madrid due volumi di documenti concernenti l'Inquisizione di Spagna che, fino a quel momento, era riuscita a mantenersi colà, e dieci anni dopo, dava alle stampe la sua grande opera *Storia critica dell'Inquisizione di Spagna.*

Egli si occupa *ex professo* dell'Inquisizione spagnuola, ma interessantissimi sono i primi capitoli dell'opera sua in cui tenta di abbozzare le origini ed i primi sviluppi dell'Inquisizione papale in Occidente, fino al cader del secolo XV. Lo studio dell'Inquisizione di Spagna, interessantissimo sotto ogni riguardo, esamina il Sant'Uffizio spagnuolo dalla sua prima organizzazione sotto Ferdinando ed Isabella, fino alla sua soppressione a Cadice. Nella di lui qualità di segretario del Sant'Uffizio, aveva a propria disposizione un ma-

teriale ricchissimo di archivio, e vi attinse a piene mani. L'opera sua può esser stata un poco affrettata, ma ingiusto è il male che se ne è detto. Infatti, non si è ancora riusciti a darne una confutazione seria. Tradotta in quasi tutte le lingue, quest'opera produsse un'impressione enorme, e l'autore viene riguardato con occhio torvo dagli scrittori delle storie ecclesiastiche ufficiali.

Con ciò non si deve credere che la storia dell'Inquisizione entrasse definitivamente nel periodo della trattazione rigorosamente scientifica e spassionata. Giuseppe De Maistre, nel suo volume *Lettres à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole* (Paris, 1822), con quella prosopea che gli è propria, tenta di dare una confutazione del libro del Llorente, difendendo a spada tratta l'uso del rogo in materie religiose, ma la sua pubblicazione non ha altro valore eccettuato il valor letterario, in cui profonde i tesori di una gonfia letteratura.

Ben diversa fu la confutazione tentata dallo scrittore cattolico Hefele, *Der Cardinal Ximenes und die Kirchlichen Zustaende Spanies in 15 Jahrhundert* (1851). A questo bisogna aggiungere il libro del Rodrigo, *Historia verdadera de la Inquisicion* (3 vol., Madrid, 1876-1877).

Col perfezionarsi degli studi storici, e col rendersi più accessibili gli archivi pubblici, particolarmente in sèguito al grandioso progetto del Bonaparte, le storie dell'Inquisizione, più o meno scientifiche ed affrettate, si andarono moltiplicando presso tutte le nazioni. L' interesse che annettevasi all' argomento, era troppo giustificato; esso infatti, tratteggiava uno dei mezzi più potenti che mai la Chiesa avesse avuto a sua disposizione nella repressione dell'eresia, e di cui si servì senza misericordia.

Di un metodo rigorosamente scientifico fece uso l'Hahn nella sua *Geschichte der Ketzer*, e così pure il dott. Schmidt nella di lui *Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois*; il quale fu il vero precursore del Lea. Ma in generale, si sentiva ancor troppo il carattere rettorico, artifiziale e passionato. Difettava uno studio

serio dei documenti. I dotti se n'accorsero e si diedero a tutt'uomo a farne raccolta, a vagliarli, a classificarli; studiarono le bolle papali, le cronache del tempo, gli scrittori ecclesiastici, gli scrittori inquisitoriali; interrogarono amici ed avversari dell'Inquisizione, vittime e persecutori. Nomineremo fra questi studiosi W. Moll di Amsterdam, il quale, nuovo materiale mise in luce risguardante la repressione dell'eresia nell'Olanda; A. Duverger, che fece altrettanto per la storia dell'Inquisizione negli altri Paesi Bassi; Gaschard, famoso archivista belga che, fin dal 1848, aveva prodotto altri documenti concernenti pure l'Inquisizione dei Paesi Bassi, analizzando i tesori documentarî contenuti negli archivi del regno a Bruxelles; Alessandro Henne, il quale documentava mirabilmente nello stesso senso la sua grande *Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique*; ed altri molti, a cui ritengo inutile qui accennare non potendomi diffondere sulle loro opere.

In tempi ancor più recenti, in Francia, la storia dell'Inquisizione fu studiata accuratamente sulle fonti originali dal canonico Douais, ora vescovo di Beauvais, che ha pubblicato, a questo proposito, varî libri interessantissimi, quali *Les Albigeois, leurs origines et l'action de l'Église au XII siècle* (1879), e la *Pratica Inquisitionis* del famoso inquisitore Bernardo Gui (1886). Il Molinier di Tolosa, quasi contemporaneamente al Douais, nella sua dissertazione sull'*Inquisition dans le Midi de la France au XIII et au XIV siècle* (Paris, 1880), analizzava le fonti, fino allora quasi sconosciute, che, in copie od in originali, ci vennero conservate nella Biblioteca Nazionale di Parigi, nonchè in quelle di Carcassona, di Tolosa e di Clermont, e negli archivî della Haute-Garonne. La sua opera molto interessa, perchè, servendosi di tutto questo cumulo di documenti, ci trasporta in pieno secolo XIII, facendoci rivivere la vita di quei tempi turbolenti, ricolmi di inenarrabili sofferenze. Interessantissimo è pure il libro di Giulio Havet, *L'Hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au XIII siècle*, in cui si può dire che l'autore affronti un terreno quasi vergine.

In Germania, basta citare i nomi del Dieckhoff, che si è occupato dei Valdesi; dell'Herzog, del Müller, dell'Haupt, del Lechler e del Buddensieg sui Vicleffiti; dello Schottmüller, del Prutz e del Gmelin sui Templari; del Lechler, del Gottschick, del Loserth, dell'Hoefler, del Bezold e del Preger, e di altri moltissimi sugli Hussiti e sulle varie sètte della Boemia. Manca, però, una vera e propria storia generale, di cui soltanto si possiede alcune serie di articoli di rivista, memorie accademiche e documenti inediti pubblicati a casaccio. Una raccolta documentaria sistematica, è quella fatta dall'illustre Doellinger, e pubblicata, dopo la sua morte, dal prof. Reusch di Bonn in due volumi, raccolta che certamente renderà importantissimi servigi ai futuri storici dell'Inquisizione.

In Ispagna, i dotti si occuparono esclusivamente della loro terribile Inquisizione nazionale, e possedevano certo un soggetto importante. Nomineremo solo Menendez y Pelayo, *Heterodoxos espanoles* (Madrid, 1880), e Melgares Marin, *Procedimientos de la Inquisicion* (2 vol., Madrid, 1886).

In Italia pure, lo studio dell' Inquisizione ha avuto valorosi cultori. Emilio Comba e Felice Tocco di Firenze, scrissero eccellenti lavori sui Valdesi e sugli eretici italiani del Medio evo. Pasquale Villari ci ha trasportati di nuovo ai tempi della Rinascenza colla sua storia sul Savonarola e sul Macchiavelli. Il Patetta colle sue *Ordalie*, ci ha dato un ottimo studio sul diritto del Medio evo, in cui occupa una parte tanto importante il processo inquisitoriale. Nè dobbiamo omettere l' opera di Filippo de Boni, *L'Inquisizione e i Calabro-Valdesi* (Milano, 1864), e neppure quella del Lombardo, *Jean-Louis Paschale et les martyrs de Calabre* (Ginevra, 1881). Ambedue attingono a fonti inedite del secolo XVI.

L'Inghilterra non ebbe una vera e propria Inquisizione, e quindi manca quasi assolutamente di documenti inquisitoriali. Ma le eresie ed i dissensi religiosi di cui nemmeno essa andò esente, furono studiati profondamente e con vero metodo, in questi ultimi anni.

Tuttavia, una vera e propria storia dell'Inquisizione mancava ancora, sebbene si possedessero delle eccellenti monografie. Questa storia doveva darcela l'America. Nell'agosto del 1887, Enrico Carlo Lea pubblicava i tre grossi volumi della sua *History of the Inquisition of the Middle-ages.* Aveva 63 anni. Nato e cresciuto frammezzo agli affari, senz'aver mai frequentato università od istituti, assai cagionevole anche di salute, sembra quasi impossibile egli abbia potuto scrivere ciò che ha scritto, e con quella competenza che ormai tutti gli riconoscono. Morto il 24 ottobre del 1909, ha lasciato tal mole di lavori, da far pensare che ormai, riguardo all'Inquisizione, non esistano più misteri, avendo essa trovato il suo storico immortale.

La prima impressione prodotta fra i dotti d'Europa da questa opera colossale del Lea, fu quella della diffidenza, troppo giusta, anche perchè l'autore era fra noi completamente sconosciuto. Aveva lavorato nel silenzio, ed era noto soltanto alle legazioni ed alle ambascierie, nonchè ad un esercito di copisti che per lui trascrivevano, a pagamento, tutti i documenti che capitavano loro sottomano nei varî archivi d'Europa, e che egli poi riordinava e classificava con un metòdo rigorosamente scientifico.

Ma calmato lo sbalordimento, l'opera del Lea incominciò ad esser apprezzata. Il primo a riconoscerne i meriti incontestabili, fu il Molinier che la dichiarò opera magistrale. In sèguito, le lodi si andarono moltiplicando con un crescendo continuo. Anche uno scrittore cattolico, il Vacandard, economo del Liceo di Rouennon, non può far a meno di lodare, sia l'erudizione quanto il carattere imparziale dei volumi del Lea, pur credendo suo dovere di fare, qua e là, delle riserve che, a nostro modo di vedere, sono ingiustificate.

Oltre la *Storia dell'Inquisizione nel Medio evo*, che è quella la quale cominciamo ora a presentare, e di cui questo non è che il primo volume, il Lea ha pure scritto una magnifica *Storia dell'Inquisizione di Spagna*, in quattro grossi volumi, che vide la

luce nel 1906-7. Analizzarla, sarebbe impossibile nei brevi limiti di una prefazione. Basti il dire che, come la *Storia dell'Inquisizione nel Medio evo*, essa esaurisce l'argomento ed è tale, da immortalare l'autore. Uscì dapprincipio in una serie di monografie, e solo qualche anno prima della di lui morte, l'autore credette bene rimaneggiarla, ampliarla e pubblicarla.

Dopo l'opera meravigliosa del Lea, crediamo inutile, anche per non dilungarci soverchiamente, accennare alle pubblicazioni contemporanee, o di poco posteriori, che vennero alla luce nelle varie parti d'Europa. Le costruzioni del Lea son di quelle che non crollano, e le susseguenti scoperte di documenti, potranno mai distruggere il significato di quelli che egli ci presentò. Aumenteranno il valore delle sue conclusioni, ma non riusciranno mai ad atterrarlo.

Del materiale di questa prefazione, io sono debitrice, in massima parte, alla gentilezza del prof. Augusto Michieli dell'Istituto Tecnico di Treviso, il quale, pregatone dal prof. Battaini, si è servito dell'influenza personale di cui gode presso varî studiosi, per fornirmi il materiale bibliografico che mi occorreva. A lui rendo qui le più sentite grazie.

Molto debbo pure alla prefazione bibliografica apposta da Paul Frédéric alla traduzione francese dell'opera capitale del Lea, fatta dal dotto Salomone Reinach con una pazienza da eroe.

E chiudo questa mia, già fin troppo lunga, con una pagina della prefazione suaccennata del Frédéric.

" Riassumendo; dapprima, e per tutto il corso del Medio evo, l'istoriografia dell'Inquisizione è passata attraverso ad una fase completamente laudativa che è rappresentata dal tempo in cui gli inquisitori, od i loro correligionarî, erano i soli che ne parlassero. Colla Riforma si inizia il periodo delle polemiche violenti, sì prò che contro. *L'Historia Inquisitionis* del Limborch, colla sua raccolta delle sentenze tolosane pubblicate *in extenso*, e *La storia critica dell'Inquisizione di Spagna* (1817) del Llorente, preludiano lentamente ad un'epoca nuova; quella dello studio scientifico dei

documenti, studio che trionfa particolarmente a partire dal 1880 e permette di scrivere, alfine, dei libri imparziali e saldamente appoggiati a prove, fra i quali quello del Lea rimane un modello difficile a superare, se non ad eguagliarsi.

" Dobbiamo dire, con ciò, che sia definitivamente chiuso il ciclo delle invettive e delle apologie? Eh no, sarebbe pretender troppo. Io vado or ora sfogliando un'opera che per i lettori di buona fede, può essere classica: *Cours d'apologétique chrétienne* del Padre gesuita W. Devivier. È alla sua quindicesima edizione e fu approvata nientemeno che da sei cardinali e da trentadue tra arcivescovi e vescovi; fu pur tradotta in molte lingue. L'autore vi fa l'apologia dell'Inquisizione, servendosi press'a poco di quegli stessi argomenti di cui si serviva il De Maistre, dal quale toglie le citazioni che fa; esso accumula candidamente le più grottesche testimonianze. M. Bourgoing, ambasciatore in Ispagna, non esita ad affermare, nel suo *Tableau de l'Espagne moderne*: " Allo scopo di rendere omaggio alla verità, io confesso che l'Inquisizione, al giorno d'oggi, si potrebbe citare quale un modello di equità „; e conclude trionfalmente: " Gli è che, essendo penetrati di queste verità Teodosio Magno, Giustiniano, Carlo Magno, Ottone Magno, Luigi XI, tutti i principi e tutti i popoli civili, col punire l'eresia e l'apostasia, non hanno creduto affatto di violare la libertà di coscienza „. Tale è ancor oggi la dottrina che viene presentata all'accettazione di milioni di cattolici in tutte le lingue d'Europa, come se si trattasse di una verità storica e dogmatica.

Malgrado ciò, la scienza continua la sua marcia, a passo lento, sì, ma sicuro.

Salorino (Canton Ticino), 13 gennaio 1909.

PIA CREMONINI.

Capitolo I.

La Chiesa.

Sulla fine del secolo XII, la Chiesa era minacciata da una crisi pericolosa. Però gli avvenimenti degli ultimi centocinquant'anni l'avevano resa padrona del mondo cristiano. La storia non conosce esempio di un trionfo più completo dell'intelligenza sulla forza bruta. In un'epoca di perturbazioni e di lotte, i fieri guerrieri furono costretti a piegare il capo dinanzi a sacerdoti che non disponevano di alcuna forza materiale e la potenza dei quali, null'altro fondamento aveva all'infuori delle coscienze. Ma tale impero era assoluto. La salute eterna di ciascun cristiano, dipendeva dalla sua obbedienza alla Chiesa, dalla premura con cui impugnava le armi per difenderla. Trattandosi di secoli in cui la fede era uno dei fattori che determinava la condotta degli uomini, tale credenza diede la stura ad un dispotismo spirituale che pose tutte le cose a disposizione di coloro che lo esercitavano.

Un tale risultato, non si era potuto ottenere se non a costo di una organizzazione centralizzata, che a poco a poco si era ita sviluppando nella gerarchia ecclesiastica. Più non esisteva l'antica indipendenza dell'episcopato. La supremazia della sede di Roma s'era andata consolidando, e s'era fatta ognor più forte ed esigente, fino al punto di radunare nelle sue mani la giurisdizione universale, di piegare ai suoi desiderî tutte le volontà dei vescovi. Giusto od ingiusto, ragionevole o meno, il comando del papa doveva essere ossequiato; contro il rappresentante di S. Pietro non eravi appello.

Il vescovo, pur essendo costituito in una sfera più stretta ed essendo sempre soggetto al papa, disponeva, almeno in teoria, di una autorità egualmente assoluta. L'umile ministro dell'altare, era lo strumento, mediante il quale i decreti papali e vescovili venivano messi in vigore frammezzo al popolo; poichè la salute di tutti gli uomini dipendeva da coloro che potevano, a loro talento, amministrare, oppure rifiutare i sacramenti.

Responsabile in tal guisa del destino del genere umano, la Chiesa doveva trovarsi in possesso dei poteri e dell'organizzazione necessaria al conseguimento d'un còmpito così elevato. Per quanto riguarda la regola interiore delle coscienze, essa aveva istituito la confessione auricolare, la quale, all'epoca di cui parliamo, era divenuta l'appannaggio quasi esclusivo del sacerdozio. Quando ciò non bastava per mantenere i fedeli sulla buona strada, la Chiesa poteva fare ricorso a quei tribunali spirituali che si erano iti costituendo intorno ad ogni sede vescovile, con una giurisdizione mal definita e suscettibile di una estensione quasi illimitata. Oltre alla sorveglianza delle questioni di fede e di disciplina, di matrimonio, d'eredità e d'usura, che loro appartenevano per consenso universale, vi erano relativamente ben poche questioni umane che non implicassero qualche caso di coscienza e, per ciò, l'intervento di un'autorità spirituale, tanto più che i contratti, generalmente, venivano confermati con giuramento.

L'igiene delle anime esigeva una continua inchiesta sulle aberrazioni, reali o solamente possibili, di ciascheduna pecorella del gregge. Si può facilmente immaginare l'enorme influenza che la possibilità di intervenire in tutti gli affari privati veniva assicurando alla Chiesa.

Il più umile sacerdote non solo disponeva di un potere sovrannaturale che lo innalzava al di sopra dell'umanità, ma la stessa sua persona ed i medesimi suoi beni erano egualmente inviolabili. Qualunque delitto avesse egli commesso, nulla poteva saperne la giustizia laica, ed il potere laico non poteva punirnelo. L'ecclesiastico non poteva venir giudicato se non dai tribunali ecclesiastici, i quali non dovevano pronunciare pena di morte. D'altra parte, rimaneva sempre aperta la via dell'appello da codesti tribunali alla giurisdizione suprema di Roma e tale diritto d'appello, troppo spesso equivaleva a quello di immunità. Dallo stesso privilegio era protetta la proprietà ecclesiastica: di questa, la Chiesa

era stata arricchita dalla pietà delle successive generazioni, ed abbracciava buona parte dei territori più fecondi di tutta Europa. Inoltre, i diritti padronali annessi a tali dominî presupponevano sovente una estesissima giurisdizione temporale, la quale veniva a conferire a chi ne usufruiva quei diritti sulle persone di cui erano investiti i signori feudali.

L'abisso che già esisteva fra il mondo dei laici e quello del clero, venne a mille doppi ampliato dall'obbligo assoluto del celibato, imposto a tutti i ministri dell'altare. Rimesso in onore verso la metà del secolo XI e reso obbligatorio dopo una lotta ostinata di cent'anni, il celibato dei preti era fatto per separare nettamente costoro da tutto il resto del popolo, conservava intatte le vaste proprietà della Chiesa e metteva al suo servizio una innumerevole armata le di cui aspirazioni ed ambizioni non conoscevano confini. Colui che entrava ai servigi della Chiesa, non era più considerato come un cittadino. Egli veniva affrancato da tutte le cure e da tutti gli impacci della famiglia. La Chiesa era per lui una nuova patria, ed i di lei interessi erano i suoi interessi. In compenso di quanto abbandonavano, tutti i servi della Chiesa si vedevano assicurato il domani, erano affrancati da ogni preoccupazione materiale, e tutto ciò, a condizione che perseverassero nell'obbedienza.

Di più, la Chiesa offriva la sola carriera che rimanesse aperta a persona di ogni condizione e classe sociale. La società era allora divisa per classi in forza del sistema feudale, e l'avanzamento, il passaggio, cioè, dall'una all'altra classe, era quasi impossibile. Invece, nella Chiesa, se i vantaggi del sangue potevano rendere più facile l'accesso alle cariche più elevate, l'ingegno e l'energia vi trovavano pure la loro ricompensa indipendentemente dalla bassezza dei natali. I papi Urbano II ed Adriano IV erano di umilissima prosapia, Alessandro V era un mendicante, Gregorio VII era figlio di un boscaiolo, Benedetto XII di un fornaio, Nicolò V di un povero medico, Sisto IV di un contadino, Urbano VI e Giovanni XXII di ciabattini, Benedetto XI e Sisto V di poveri pastori. In realtà, gli annali della gerarchia ecclesiastica, sono ripieni di nomi di personaggi i quali, usciti dalle classi più umili della società, salirono alle cariche più elevate.

In tal guisa, la Chiesa ringiovaniva continuamente per il continuo affluire di un sempre nuovo sangue. Mentre le corone e gli

scettri regali cadevano sovente in mani incapaci, deboli e degenerate, la Chiesa attirava al suo servizio l'inesauribile tesoro di vigore di coloro a cui non rimaneva aperto nessun altro campo di attività. Il carattere del sacerdozio era indelebile; perpetui i voti che il prete pronunciava; i monaci, una volta ammessi a far parte della comunità del convento, non potevano più abbandonare il proprio ordine, se non per entrare in un ordine di regole più severe. In tal modo la Chiesa militante si poteva considerare come un'immensa armata accampata in terra cristiana, con avamposti collocati ovunque, sottomessa alla disciplina più efficace che possa immaginarsi, combattendo per lo stesso ideale; ogni soldato era armato della corazza dell'inviolabilità, e munito di armi formidabili, le quali andavano a colpire, non i corpi, ma le anime. Cosa non poteva fare, cosa non poteva osare il comandante in capo di una tale armata, gli ordini del quale venivano accolti come si accoglierebbero gli oracoli di Dio, dal Portogallo alla Palestina, dalla Sicilia all'Islanda?

" I principi, dice Giovanni di Salisbury, tengono il loro potere dalla Chiesa e sono i servitori del sacerdozio „.

" L'ultimo tra i preti vale assai più di un re, esclama Onorio di Autun; principi e popoli sono sudditi del clero, lo splendore del quale sorpassa il loro splendore, come lo splendore del sole sorpassa quello della luna „. Papa Innocenzo III, a sua volta dichiarava che il potere sacerdotale era superiore al potere civile come l'anima dell'uomo è superiore al corpo, e riassumeva l'alto concetto in cui teneva la sua propria dignità col proclamarsi da sè stesso Vicario del Cristo, Unto del Signore, collocato a metà strada fra Dio e l'uomo, inferiore a Dio, ma superiore all'uomo; egli diceva di sè stesso di essere " colui che giudica tutti, ma non viene giudicato da nessuno „.

I dottori del medio-evo hanno ammesso universalmente che il papa regnava da sovrano sopra tutta quanta la terra, sui pagani e sugli infedeli come sui cristiani (1). Quantunque la potenza che

---

(1) Johann. Saresberiensis, Polycrat., lib. IV, cap. III. — Honor. August. Summ. glor. de Apost. cap. V, VIII. — Innocenzo PP. III, Regest. de negot. Rom. Imp. XVIII; Ejusdem, Serm. de Sanctis, VII; Sermo de diversis, III. — Eymerici, Direct. inquisit., Ed. Venet. 1607, pag. 353.

veniva così fieramente rivendicata non abbia mancato di esser causa di molti malanni, non per questo si può dire che non sia stata un bene per l'umanità, in quell'epoca rozza, l'esistenza di una forza morale che non proveniva, nè dalla nascita, nè dal valore delle armi, di una forza morale che potesse richiamare re e nobili all'obbedienza delle leggi divine, malgrado che tale richiamo uscisse dalla bocca di un figlio di contadini. Si vide, così, papa Urbano II, francese di oscurissimi natali, osare di scomunicar il proprio re Filippo I, reo di delitto di adulterio, facendo in tal modo prevalere l'ordine morale e l'eterna giustizia, in un'epoca in cui, al potere assoluto, sembrava che tutto avesse ad esser lecito.

Però, per affermare in tal modo il proprio dominio, la Chiesa aveva dovuto sottostare a molti sacrifici. Nello svolgersi della lotta che consacrò la supremazia del potere spirituale sul temporale, le virtù cristiane dell'umiltà, della carità e dell'abnegazione, vennero in gran parte scomparendo. Le popolazioni non si sentivano più attratte da quanto di grazioso e d'amabile si trova nel cristianesimo; la loro sottomissione era acquistata colla promessa della salute eterna, prezzo della fede e dell'obbedienza, oppure veniva imposta sia colla minaccia dell'eterna perdizione, sia col timore più immediato della persecuzione. Se la Chiesa, isolandosi completamente dalla società civile, si era assicurata i servizi di una milizia intieramente devota alla sua causa, aveva, d'altra parte, dato la stura ad un grande antagonismo fra lei ed il popolo. In pratica non era più vero che la Chiesa fosse costituita dall'insieme dei cristiani; questo insieme si trovava diviso in due grandi classi essenzialmente distinte, quella cioè dei pastori e quella delle pecore; e le pecore, sovente, erano costrette a pensare che non si vegliasse sopra di loro, se non per averne una lana più abbondante.

I vantaggi temporali che la carriera ecclesiastica prometteva all'ambizione degli uomini, attirava nelle file della Chiesa molte persone astute, gli scopi delle quali erano tutt'altro che scopi spirituali. Costoro si preoccupavano meno della salute delle anime che delle immunità della Chiesa, dei suoi privilegi e dell'incremento del suo temporale dominio. Le cariche più elevate, gene-

ralmente erano appannaggi di molti uomini curanti assai più dei beni del mondo che non delle virtù pròprie del cristiano.

Dato lo stato della società nei primi secoli del medio-evo, tutto questo si presenta come inevitabile. Per esercitare in maniera irreprensibile un'autorità terribile qual'era quella rivendicata ed acquistata dalla Chiesa, sarebbe occorso esser angeli. L'avanzamento, nella carriera sacerdotale, era regolato da abitudini che provocavano e favorivano l'assenza di scrupoli. Per ben comprendere le cause che spinsero numerose popolazioni allo scisma ed all'eresia, da cui risultarono guerre, persecuzioni, e la fondazione dell'inquisizione, è necessario gettare uno sguardo sugli uomini che rappresentavano la Chiesa dinanzi al popolo, e l'uso che costoro facevano, sì in bene che in male, del dispotismo spirituale che aveva finito per rassodarsi a loro profitto. Posto in mani sagge e pie, questo dispotismo avrebbe potuto elevare in modo singolare lo stato morale e materiale dell'europea civiltà; posto invece nelle mani di sacerdoti egoisti o depravati, poteva divenire — come divenne in realtà — lo strumento di una universale oppressione che spinse intere nazioni fino alla disperazione.

Per ciò che riguarda le modalità dell'elezione all'episcopato, non si può dire che in quell'epoca tale elezione fosse basata sopra regole invariabili. Teoricamente, si stava al modo antico dell'elezione fatta dal clero, annuente il popolo della diocesi; ma in pratica, il corpo elettorale era costituito dai canonici delle cattedrali, mentre la necessità della riconferma del re, del signore feudale mezzo indipendente e del papa, faceva sì, che spesso l'elezione non rappresentasse se non una vana formalità, in cui vinceva, a seconda delle circostanze, il potere del re o del papa. Sempre più frequenti si facevano i casi di candidati coartati che sporgevano appello a Roma, come si farebbe con un tribunale supremo, di guisa che, l'influenza della Santa Sede venne ad aumentare a tal punto, che in molti casi essa sola faceva le elezioni.

Nel concilio di Laterano del 1139, Innocenzo III applicò alla Chiesa il sistema feudale, dichiarando che tutte le dignità ecclesiastiche erano ricevute e tenute quali feudi del papa. Ma qualunque fosse la regola a cui ci si conformava, evidentemente era impossibile ottenere che gli eletti avessero maggior valore della media degli elettori. Allorquando i cardinali entravano in conclave, dovevano prestare giuramento con questa formola: « Chiamo Dio

in testimonio che darò il mio voto a colui che stimerò degno di esser scelto secondo la volontà di Dio „. Ora questo giuramento era notoriamente inefficace ad assicurare l'elezione di pontefici degni di servire quali vicari della divinità. Così, dal più umile parroco di campagna, ai più altolocati prelati, tutte le graduazioni della gerarchia correvano pericolo di venir occupate da uomini ambiziosi, egoisti e mondani. Perfino i più esigenti amici della Chiesa, dovevano dichiararsi contenti quando il potere veniva a cadere in mani meno indegne. Pier Damiani, chiedendo a Gregorio VI di confermare l'elezione di un vescovo di Bossombrone, riconosceva che, prima di esercitare l'episcopato, avrebbe dovuto sottomettersi ad una penitenza, ma aggiungeva che in tutta la diocesi non esisteva un solo ecclesiastico che non avesse qualche lato debole; tutti erano egoisti, ambiziosi, troppo avidi di avanzare per curarsi di rendersene degni, desiderosi ardentemente del potere, ma assolutamente incuranti dei doveri che lo stesso impone (1).

Sotto l'influsso di queste circostanze, la simonia, con tutti i malanni che ne sono la naturale conseguenza, era quasi universale; codesti malanni si facevano sentire ovunque, tanto sugli elettori che sugli eletti. Durante l'inutile guerra intrapresa da Gregorio VII e dai suoi successori contro questo vizio che tutto corrompeva, il numero dei vescovi che vennero denunziati si può considerare come l'indice più sicuro della profondità e della generalità del male. Come ebbe a dichiarare Innocenzo III, codesta malattia della Chiesa non era possibile estirparla nè colla dolcezza, nè col fuoco; Pietro Cantore, morto in odore di santità, fa con elogi la storia di un certo cardinal Martino il quale, officiando alla corte di Roma durante le solennità del Natale, rifiutò un regalo di venti libbre offertogli dal cancelliere papale, adducendo la ragione che quel denaro era notoriamente il prodotto della simonia e della rapina.

Come prova irrefutabile della virtù di Pietro, cardinale del titolo di S. Grisogono, già vescovo di Meaux, si diceva che, nel

---

(1) Gratiani, P. I. Dist. LXII. — Concil. lateran. IV, cap. XXIII-XXV. — Isambert, Anciennes Loix françaises, I, 145. — P. Damiani, lib. I, ep. II.

corso di una sola elezione, egli aveva rifiutato di lasciarsi comprare al prezzo di cinquecento marchi d'argento.

Nè meno disposti a batter cassa col diritto di conferma loro riconosciuto, erano i principi temporali. Ben pochi di essi seguivano l'esempio di Filippo Augusto, il quale, resasi vacante l'abbazia di S. Dionigi, e sollecitandolo segretamente il prevosto, l'economo ed il cellerario dell'abbazia, inviandogli ciascuno un dono di cinquecento libbre, si portò tranquillamente all'abbazia, scelse un semplice monaco che trovò nascosto in un canto, gli conferì la dignità, e, per dippiù gli regalò le mille cinquecento libbre donategli dai tre candidati. Il concilio di Rouen, nel 1050, si lagna amaramente dell'abitudine perniciosa in forza di che vi erano uomini ambiziosi, i quali, con tutti i mezzi possibili, accumulavano ricchezze, allo scopo di ottenere, con ciò, dal principe e dai suoi cortigiani le sedi vescovili che occupavano. Ma il concilio denunzia il male, senza additare alcun rimedio.

Quel concilio non doveva occuparsi direttamente se non dei duchi di Normandia, ma il re di Francia, che in quell'epoca era Enrico I, notoriamente era un venditore di vescovadi. Aveva dato principio al suo regno con un editto col quale proibiva la compra e vendita di ogni promozione sotto pena di confisca del denaro usato e del benefizio; s'era vantato di non voler accettar nulla per l'esercizio del suo diritto di conferma, avendogli Dio donato la corona, senza fargliela pagare, e riprendeva severamente i prelati sulla generalità di un vizio che divorava allora il cuore stesso della Chiesa. Ma, col decorrere del tempo, si uniformò all'uso stabilito: e per dimostrarlo, basterà un solo esempio.

Un certo Elinando, chierico di basso rango e di istruzione insufficiente, era riescito a trovare dei protettori alla corte di Edoardo il Confessore, in cui si presentavano frequenti occasioni di arricchire. Mandato in missione alla corte di Enrico, concluse con esso un mercato, mediante il quale egli doveva essere investito del primo vescovado che si sarebbe reso vacante; quel vescovado fu quello di Laone. Il successore di Enrico, Filippo I, era noto come il più venale fra gli uomini; mediante analoga transazione e coll'aiuto del denaro procuratosi col vescovado di Laone, Elinando acquistò il vescovado di Reims. Gli esempi di scandali simili si potrebbero moltiplicare indefinitamente, e si può facil-

mente comprendere quanto fosse disastrosa per la morale della Chiesa l'influenza esercitata da tali scandali (1).

Anche quando l'avanzamento ecclesiastico non avveniva a prezzo di denaro, l'effetto che se ne otteneva, era egualmente deplorevole. Il nipotismo non era che una forma di corruzione. " Se, dice Pietro Cantore, coloro che furono promossi in causa di brighe di famiglia fossero tutti costretti a dimettersi, nella Chiesa avverebbe una crisi spaventosa ".

Altri motivi ancora più vili esercitavano continuamente la loro influenza. Filippo I, in punizione del suo adulterio con Bertranda d'Angiò, fu nominalmente spogliato del diritto di confermare i vescovi; ma fra questi, non se ne trovò uno solo che osasse impedirgli l'uso di tale diritto. Verso l'anno 1100, l'arcivescovo di Tours si era reso meritevole dei favori del re, col lasciar credere di considerare come nulla la scomunica che gravava sopra di lui; in breve, reclamò una ricompensa chiedendo venisse conferita ad un giovane da lui amato la sede vacante di Orleans. I vizi di questo favorito erano così notorî (il vescovo precedente di Tours l'aveva protetto per le medesime ragioni), che gli era stato appiccicato il nomignolo di *Flora* ed al suo indirizzo si cantavano per le vie delle canzoni d'amore. Quelli fra i membri del clero di Orleans che minacciarono di protestare, accusati falsamente, vennero esiliati, e gli altri, non contenti di accondiscendere ai desideri del loro augusto padrone, colsero occasione dal fatto che l'elezione era avvenuta il giorno della festa degli Innocenti, per scrivere:

" ELIGIMUS PUERUM, PUERORUM FESTA COLENTES,
NON NOSTRUM MOREM, SED REGIS JUSSA SEQUENTES " (2).

---

(1) Innocen. III P. P., Regest. I, 261. — P. Cantore, Verb. abbrev. cap. IV. — Alex. P. P. III, Epist. 395. — Caesar. Heisterb. Dial. Mirac. Dist. VI, c. 5. — Concil. Rotomag. ann. 1050, c. 2. — Rodolphi Glabri, Hist. lib. IV, c. 5. — Guibert. Noviogent. De vita sua, lib. III, c. 2. — Joann. Saresberiens., Polycrat., lib. VII, c. 19. — Histor. Monast. Andaginens. c. 81. — Ruperti Tuitens. Chron. S. Laurent. c. 28, 45. — Hist. Mon. S. Laur. Leodiens. lib. V, c. 62, 121-3. — Chron. Cornel. Zantfliet, ann. 1305.

Una storia assai affine a quella di Filippo si narra del cancelliere Roggero di Sicilia, e dei tre candidati alla sede di Avellino. Joann. Saresberiens, ubi supra.

(2) P. Cantor. Verb. abbrev. cap. XXXVI. — Chron. Turon. ann. 1097. — Ivon. Carnotens. lib. I, epp. LXVI, LXVII.

In un simile ambiente, invano gli uomini superiori che di tanto in tanto facevano la loro comparsa, quali Fulberto di Chartres, Ildeberto di Mans, Ivone di Chartres, Lanfranco, Anselmo, San Brunone, San Bernardo, San Norberto, facevano tutti gli sforzi per ristabilire il rispetto della religione e della morale. L'andazzo contrario era troppo forte; non rimaneva loro altro a fare che protestare e fornire degli esempi che ben pochi eran coloro che si davano la briga di seguire. In quell'epoca di violenza, la voce degli umili non aveva molte speranze di esser ascoltata, e le dignità andavano ad abbellire le spalle di coloro che più di tutti erano abili nell'intrigo, e le di cui tendenze bellicose promettevano un appoggio efficace alle loro Chiese ed ai loro vassalli.

Sarebbe assai interessante studiare questo carattere militare dei prelati del medio-evo. Le ricche abbazie e i vescovadi potenti, in gran parte venivan considerati come appannaggio dei cadetti di case nobili. Grazie alle forme di elezione che andiamo esponendo, i titolari di queste elevate funzioni venivano scelti fra uomini forniti di spirito bellicoso, assai più che fra gli addetti esclusivi della religione. Quando la scomunica si trovava impotente a disarmare dei bellicosi vassalli o dei vicini che invadevano il territorio, interveniva il braccio secolare, rappresentato dal vescovo stesso, ed il contadino che subiva il saccheggio, non era in grado di poter distinguere le rapine prodotte dal barone feudale, da quelle prodotte dal rappresentante di Gesù Cristo.

Gauthier, vescovo di Strasbourg, aveva dichiarato guerra ai suoi borghigiani, perchè costoro si rifiutavano di aiutarlo ad intervenire in una questione che esisteva fra il vescovo di Metz ed un suo nobile. Siccome i borghigiani subivano con indifferenza la scomunica loro lanciata, il vescovo Gauthier li attaccò vigorosamente; costoro si posero allora sotto il comando di Rodolfo di Hasbourgh e finirono per battere completamente il loro vescovo, dopo una guerra che desolò tutta l'Alsazia. Fu precisamente in quella guerra che Rodolfo si acquistò quella nomea che più tardi gli valse l'elevazione al trono imperiale.

Le cronache del tempo sono ripiene di incidenti di questo genere. Prelati o baroni erano egualmente turbolenti, egualmente mondani, ed i baroni non erano più scrupolosi di devastare i beni della Chiesa, di quello che lo fossero per i beni dei laici. Il pio Goffredo di Buglione, poco tempo prima di quella crociata che gli

procurò il trono di Gerusalemme, mise a ferro ed a fuoco i ricchi dominî dell'abbazìa di Saint-Tron, la quale venne ridotta all'estrema miseria. Il popolo, schiacciato da questi conflitti, considerava come nemici tanto i baroni, quanto i preti; i preti erano ancora più formidabili, imperocchè la loro collera minacciava, non solo i corpi, ma anche le anime dei loro nemici. Questo si verificava sopratutto in Germania, dove i prelati erano insieme principi e sacerdoti e laddove una grande casa religiosa, com'era l'abbazia di San Gallo, governò anche nel temporale i cantoni di San Gallo e di Appenzello fino a che, questi ultimi riescirono a scuotere il giogo con una guerra lunga e disastrosa. Lo storico di questa abbazia allude con orgoglio alle virtù guerriere di molti abati. Parlando di Ulrico III, morto nel 1117, egli fa notare che costui, rotto alle battaglie, trovò finalmente la pace nella morte. Tutto questo derivava necessariamente dalla riunione in una sola persona, dei caratteri del signore feudale e del prelato cristiano. Quantunque i più vivaci esempi si verificassero in Germania, pure se ne trovavano ovunque.

Nel 1224, i vescovi di Coutances, d'Avrances, e di Lisieux si ritrassero dall'armata di Luigi VIII a Tours, dopo aver chiesto che il re, in sèguito ad aver aperto e condotto a termine un'inchiesta giuridica, stabilisse se i vescovi di Normandia fossero tenuti al servizio personale nelle armate del re; se veramente erano tenuti a farlo, si impegnavano a far ritorno ed a pagare un'ammenda per la loro diserzione. Nel 1225, il vescovo di Auxerre ottenne di esser esentato dal servizio militare per un solo anno, portando la ragione della sua malferma salute ed obbligandosi a pagare un'indennità di seicento libbre. Nel 1272, vediamo dei vescovi agli stipendi di Filippo l'Ardito, e nel 1303 e 1304, Filippo il Bello non si fece alcun scrupolo di convocare i vescovi ed il clero per la sua campagna contro i Fiamminghi.

Allorquando erano in ballo i loro proprî interessi, i vescovi, per estrarre dal fodero la spada, si facevano pregare ancor meno. Geroch di Reichersperg si scaglia con violenza contro quei prelati i quali, per il loro carattere bellicoso, non fanno altro che suscitar guerre ingiuste, attaccano pacifiche città e si dilettano di massacri, non accordando quartiere a nessuno, non facendo prigionieri, non risparmiando nè chierici nè laici, e spendendo le rendite della chiesa, non nel mantenimento dei poveri, ma in quello dei soldati.

Un prelato di tal specie era Lupold, vescovo di Worms. Andò tant'oltre nel disprezzo della vita umana, che suo fratello gli parlò così: " Monsignore, noi laici ci sentiamo scandalizzati parecchio dal vostro esempio. Prima di esser fatto vescovo, voi temevate ancor un poco Iddio, ma ora non lo temete affatto „. Al che il vescovo Lupold rispose: " Fratel mio, quando amendue saremo all'inferno, se lo vorrete, ci scambieremo il posto „. Nelle guerre che infierirono tra Filippo ed Ottone IV, Lupold condusse le sue truppe in soccorso del primo, e quando i suoi soldati esitavano a saccheggiare le chiese, ei rispondeva loro esser cosa ben fatta il lasciare in pace le ossa dei morti.

È nota la storia di Riccardo d'Inghilterra e di Filippo di Dreux, il bellicoso vescovo di Beauvais, che in guerra aveva addimostrato altrettanta abilità quanto crudeltà; costui, fatto prigione dal conte Giovanni, si lagnò a Celestino III, come se la sua prigionia fosse una violazione dei privilegi ecclesiastici. Il papa Celestino, dopo aver biasimato la passione che quel vescovo aveva per la guerra, intercedette per ottenere la sua liberazione. Allora il re Riccardo inviò al papa la cotta di maglie del vescovo, ponendogli la questione che sta nella Scrittura riguardo a Giacobbe: " Sappiatemi dire se questa è veramente la veste del figliuol vostro „; al che il pontefice rispose ritirando la sua dimanda. Poco tempo dopo, Teodoro, marchese di Monferrato, vinse e fece prigioniero Aymone, vescovo di Vercelli. Il cardinale Tagliaferro, legato del papa in Aragona, si trovava allora a Ginevra; informato del sacrilegio commesso da Teodoro, gli inviò una lettera minacciosa; il marchese rispose in quel medesimo modo con cui aveva risposto re Riccardo, inviando, per dippiù, al vescovo la spada di Aymone ancora macchiata di sangue. Però, quel prode marchese, non se la sentiva di lottare col legato papale; non solo, quindi, rimise in libertà il vescovo, ma gli fece altresì cessione della fortezza che era stata occasione della guerra. Ancor più istruttivo è il caso del vescovo di Verona, il quale, nel 1265, fu fatto prigioniero, alla testa delle sue schiere, dalle truppe di Manfredo di Sicilia. Quantunque il papa Urbano IV spiegasse allora una grande attività per provocare la crociata che doveva privare Manfredo del regno e della vita, ebbe l'audacia di reclamare che quel vescovo venisse rimesso in libertà, dicendo a Manfredo che se temeva Iddio, rinviasse immediatamente il suo prigioniero. Manfredo rispose in

modo umilissimo, ma evasivo; allora Clemente IV, in quel tempo eletto papa, sollecitò l'intervento di Giacomo di Aragona. Costui seppe così bene interporsi, che Manfredo offerse la libertà al vescovo, a condizione che giurasse di non portar più le armi contro di lui. Anche questa condizione non venne accettata senza difficoltà. Se il carattere serviva così unicamente a conferire l'impunità agli atti di violenza, si comprende di leggieri come i prelati fossero così poco disposti ad astenersene (1).

Era tale l'impressione che codesti vescovi turbolenti producevano sui loro contemporanei, che in breve sorse, fra le anime pie, una credenza generale, secondo la quale nessun prelato poteva entrare nel regno dei cieli. Ovunque si raccontava la storia di Geffroi di Peronne, priore di Clairvaux, il quale era stato nominato vescovo di Tournai; S. Bernardo ed Eugenio III lo esortavano ad accettare, ma egli si gettò colla faccia contro terra gridando: " se

(1) Chron. Senonens. lib. V, cap. XIII, XV. — Chron. S. Trudon. lib. V. — Fulbert Carnotens Epist. 112. Metzleri, De viris illustr. S. Gallens. lib. II, cap. 28, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 53, 54, 56, 57, 60. — Martene, Collect. Ampliss. I, 1188-9. — Vaissette, Hist. Gen. de Languedo c. tom. IV, pag. 7 (ed. 1742). — Preuves des libertes de l'eglise Gallicane, II, II, 226 (Paris, 1651). Gerhohi Reichersberg. Exposit. in Psalm. LXIV, cap. 34. — Ejusdem, lib. de aedificio Dei, cap. 5. — Caesar. Heisterbac. Dial. Mirac. Distin. II, cap. 9. Matt. Paris. Hist. Angl. ann. 1196. — Rog. Hovedend. ann. 1197. — Benedicti, Gesta Henrici II, ann. 1188. — Baggiolini, Dolcino e i Patari, pag. 53 (Novara, 1838). — Martene, Thesaur. II, 90-93, 99, 100, 150, 151, 192.

Un anonimo del secolo XIII, che faceva parte del clero, descrive in tal guisa i prelati del tempo suo:

Episcopi cornuti
conticuere muti;
ad praedam sunt parati
et indecenter coronati,
pro virga ferunt lanceam
pro infula galeam.
sicut fortes incedunt
et a Deo discedunt.
ut leones feroces
et ut aquilae veloces,
ut apri frendentes
exacuere dentes.

Carmina Burana, pag. 15 (Breslau, 1883).

mi cacciate, posso diventare un monaco vagabondo, ma un vescovo mai „. Venuto a morte, prima di morire, promise ad un amico di fare ritorno per dargli qualche schiarimento sulla sua condizione nell'altro mondo. Apparve, diffatti, a codesto amico, in un momento in cui questi se ne stava in orazione dinanzi all'altare. Gli annunciò di trovarsi nel novero degli eletti; ma, aggiunse, la Trinità gli aveva rivelato che qualora avesse accettato di esser fatto vescovo, sarebbe andato senz'altro dannato. Pietro di Blois, che narra questo fatto, e Pietro il Cantore, che lo ripete, provarono l'uno e l'altro di prestarvi fede col rifiutare recisamente dei vescovadi; poco tempo dopo, un ecclesiastico parigino ebbe a dichiarare che crederebbe volentieri a tutto, fuorchè a questo, che cioè un vescovo tedesco potesse andar salvo, imperocchè codesti prelati portavano due spade, quella dello spirito e quella della carne.

Cesare di Heisterbach spiega questo fenomeno colla scarsezza di uomini veramente degni dell'episcopato e la spaventevole moltitudine dei vescovi cattivi; dice altresì che le tribolazioni alle quali gli stessi andavano soggetti, erano la conseguenza del fatto che la mano di Dio, nella loro elezione, era per nulla visibile. Nulla di più vivace del linguaggio di cui fece uso Luigi VIII nella descrizione che fa dei vizi e del lusso dei vescovi; invano fece appello ad Alessandro III, supplicandolo di approfittare del suo trionfo su Federico Barbarossa per intraprendere la riforma della Chiesa (1).

Le testimonianze di quei tempi non lasciano alcun dubbio sulle abitudini rapaci e violente che costituivano allora la caratteristica dei principi della Chiesa. Il solo tribunale dinanzi al quale potessero venir citati, era quello di Roma. Ma per portarvi le proprie querele, occorreva davvero aver il coraggio della disperazione, e quando pure questo coraggio si trovava, in linea generale, i colpevoli ne andavano impuniti per la difficoltà in cui versavano gli accusatori di formulare delle accuse, per la lunghezza della procedura e la notoria venalità della curia di Roma.

Allorquando un pontefice energico ed incorruttibile, come fu In-

(1) P. Cantor, Verb. abbrev. cap. LIV. — Pet. Blesens. Epist. CCXL. — Caesar. Heisterb. Dial. Miracul. Dist. II, c. 28; Dist. VI, c. 20. — Varior. ad Alex. PP. III Epist. XXI (Migne, Patrol. CC. 1379). — Pet. Blesens. Tract. quales sunt P. II, IV.

nocenzo III, occupava il trono papale, le vittime avevano qualche probabilità di essere ascoltate; il numero dei processi intentati contro vescovi, di cui è parola nelle sue lettere, stanno a provare quanto il male fosse esteso e radicato. Tuttavia, anche sotto Innocenzo III le lungaggini della procedura e l'evidente esitazione di cui Roma dava segno nel condannare, erano altrettanti motivi per stornare gli accusatori riguardo ad intraprese che potevano riuscir funeste a loro stessi.

Così, nel 1198, Gerardo di Rougemont, arcivescovo di Besançon, dal capitolo della sua cattedrale venne accusato di spergiuro, di simonia e d'incesto. Avendo appellato a Roma, i suoi accusatori non osarono sostenere l'accusa, quantunque non andassero fino al punto da ritirarla, ed il papa Innocenzo, citando l'esempio della donna adultera, rinviò l'arcivescovo, consigliandolo di non peccar più. Allora accadde una lunga serie di scandali, fino al punto che la religione, nella diocesi di Besançon, divenne per tutti oggetto di scherno. Gerardo continuò a convivere con una sua parente, l'abbadessa di Remiremont, e con altre concubine, una delle quali era una monaca, e l'altra la figlia di un prete; nessuna chiesa poteva esser consacrata, nessun benefizio poteva esser conferito senza il pagamento di una grossa somma; le esazioni dell'arcivescovo ridussero i membri del clero alla vita dei contadini, esposti al disprezzo dei loro parrocchiani; invece i monaci e le monache che erano in grado di fornir denaro all'arcivescovo, venivano autorizzati ad abbandonare il convento e passare a matrimonio. Finalmente, nel 1211, venne tentato contro costui uno sforzo novello. Dopo più di un anno, si ottenne una sentenza che lo sottoponeva alla purgazione canonica, e cioè che occorreva trovar due vescovi e tre abbati i quali lo scolpassero sotto il sigillo del giuramento. I negoziati rivestiti del carattere del giuramento incominciarono subito e durarono fino al 1214. Finalmente, i cittadini, venuti a corto di pazienza, si sollevarono, e cacciarono l'arcivescovo, il quale si ritirò nell'abbazia di Bellevaux, ove morì nel 1225.

Maheu di Lorena, vescovo di Toul, era un prelato del medesimo stampo. Consacrato nel 1200, si addimostrò tanto rapace che, due anni dopo, il suo capitolo chiese a papa Innocenzo che fosse deposto, portando la ragione che Maheu aveva già ridotto da mille libbre a trenta le rendite della sede vescovile. Ma occorse attendere fino al 1210 l'allontanamento del vescovo, il quale venne prece-

duto da una serie di inchieste e d'appelli, intersecati da atti di violenza. Egli era interamente dedito all'orgia ed ai piaceri della caccia; sua concubina favorita era la sua propria figlia, natagli da una religiosa di Epinal. Malgrado i suoi delitti, riescì a conservare un grosso benefizio, in qualità di gran prevosto di S. Diè. Nel 1217 fece assassinare il proprio successore Renaud di Senlis; poco dopo, suo zio Tibaldo, duca di Lorena, lo incontrò per caso e lo ammazzò. Pare che la giustizia ordinaria si addimostrasse impotente contro un tal uomo.

Non senza analogie col precedente è il caso del vescovo di Vence. Papa Celestino III l'aveva sospeso e chiamato a Roma a render conto de' suoi delitti, ma il vescovo fece il sordo e continuò ad esercitare le sue funzioni. Quando Innocenzo divenne papa, nel 1198, scomunicò il vercovo di Vence, ma anche questa misura rimase senza effetto. Finalmente, nel 1204, Innocenzo ordinò perentoriamente all'arcivescovo di Embrun di procedere ad un'inchiesta e di deporre il vescovo recalcitrante, qualora le accuse portate contro di lui risultassero vere. In quel frattempo, la diocesi si era ridotta ad una condizione compassionevole; le chiese cadevano in rovina ed il servizio divino non era più celebrato che in alcune poche parrocchie.

A Narbonne, quartiere generale dell'eresia, l'arcivescovo Berengario II, figlio naturale di Raimondo Berengario, conte di Barcellona, non occupava la sua sede; preferiva vivere in Aragona, ove possedeva una ricca abbazia ed il vescovado di Lerida; egli non aveva mai visitato la sua provincia. Quantunque ne ritraesse grosse rendite, tanto per vie regolari, quanto colla vendita di vescovadi e benefizi, nel 1204 non l'aveva ancor veduta, pur essendo stato consacrato nel 1190. I titolari delle dignità che egli andava vendendo, erano quasi sempre degli uomini dissoluti in sommo grado. Le condizioni della provincia erano addirittura spaventose, tanto per la cattiva condotta del clero, quanto per l'ardimento degli eretici e la violenza dei partiti. Sin dal 1200, Innocenzo III invitò Berengario a venire a rendergli conto della sua amministrazione. Nel 1204, nuovo tentativo, rinnovato ancora negli anni susseguenti, ma indarno, giacchè l'arcivescovo non lasciava di guadagnar tempo, coll'appellare dal legato al papa. Finalmente, nel 1210, Innocenzo ordinò di nuovo al suo legato di procedere ad inchieste sul conto degli arcivescovi di Narbonne e di Auch, e di mandare ad esecu-

zione senza appello le misure prescritte dai canoni. Tuttavia, prima che Berengario venisse deposto dalla sua sede, bisognò attendere fino al 1217. Ed è probabile che se la sarebbe ancor cavata senza danno, se il legato stesso, Arnaldo di Citeaux, non avesse appetita la sua successione, la quale, infatti, gli pervenne. Possiamo prestar fede senza esitare ad uno scrittore del secolo XIII, quando ci dice come la procedura che conduceva alla deposizione di un prelato era così lunga e difficile, che perfino i più colpevoli si ritenevano al sicuro dal castigo (1).

Anche quando l'enormità dei delitti era tale da non render necessario l'intervento del papa, l'episcopato si disonorava con mille oppressioni ed esazioni che si consumavano abbastanza al sicuro dalle leggi perchè le vittime non avessero a loro disposizione alcun mezzo per ottenere giustizia. Un racconto, fra i tanti che si potrebbero fare, dimostra fino a qual punto il possesso di un vescovado fosse considerato come lucroso. Un vescovo, già avanzato in età, convocò i suoi nipoti ed altri parenti, acciocchè andassero fra loro d'accordo per trovargli un successore. Costoro designarono uno di loro e fecero pure dei grossi prestiti, che eran ritenuti necessari per comperare la nomina. Per disgrazia, il vescovo eletto venne a morire prima di esser entrato in possesso del vescovado e, sul suo letto di morte, dovette subire i violenti rimprocci dei suoi parenti rovinati, i quali si vedevano nella impossibilità di rimborsare il capitale preso a prestito per acquistare la loro parte d'episcopato.

S. Bernardo ci dice che venivano eletti a vescovi dei giovanotti

(1) Innocent. PP. III. Regest. I, 277; XIV, 125; XVI, 63, 158. — II, 34; VII, 84. — III, 24; VII, 75, 76; VIII, 106; IX, 66; X, 68; XV, 93. Cfr. pure II, 236; VI, 216; X, 182, 194; XI, 142; XII, 24, 25; XV, 186, 235; XVI, 12. — Gollut, Republique Sequanoise (ed. Duvernoy, Arbois, 1846, pag. 80, 1724). — La porte du Theil (Académie des inscriptions, notices des MSS. III, 617 sgg.). — Opusc. Tripartiti P. III, cap. IV (Fasciculi Rer. Expetendarum et fugiendarum, II, 225, ed. 1690).

Nel maggio 1212, si dice che il legato Arnaud era stato eletto arcivescovo di Narbonne (Innocent. PP. III, Regest. XV, 93, 101); ma nel necrologio dell'abbazia di Saint-Just di Narbonne, Berengario, all'epoca della sua morte, viene ancora qualificato col titolo di arcivescovo (Chron. de Saint-Just, Vaissete, ed. Privat. VIII, 218.

in un'età in cui di null'altro si preoccupavano che di sfuggire alla sferza dei loro maestri; ma codesti giovani non tardavano troppo a divenire insolenti, a vendere l'altare ed a vuotare le tasche dei fedeli.

Adempiendo in tal guisa alle loro funzioni, i vescovi null'altro facevano che imitare l'esempio che veniva loro dato dal papato, il quale, sia direttamente, che per mezzo dei suoi agenti, diventava, a forza di esazioni, il terrore delle chiese cristiane. Arnold, arcivescovo di Treves dal 1169 al 1183, si rese popolarissimo proteggendo il suo popolo contro le esigenze dei nunzi papali; ogni qualvolta veniva informato del loro avvicinarsi, egli stesso andava loro incontro e, mediante ricchi donativi, otteneva che si dirigessero alla volta di un'altra diocesi, con grande profitto della sua greggia.

Nel 1160, i Templari si lamentarono ad Alessandro III che gli sforzi che essi andavano facendo in favore di Terra Santa, erano seriamente intralciati dalle estorsioni dei legati e dei nunzi del papa, i quali non si accontentavano dell'alloggio e del vitto, cose a cui avevano diritto, ma esigevano denaro. Il papa accordò graziosamente ai Templari l'esenzione da questo peso, eccettuato il caso in cui il legato fosse un cardinale.

Il peggio era quando veniva il papa in persona. Clemente V, dopo esser stato consacrato a Lione, fece viaggio da questa città a Bordeaux; strada facendo, egli ed il suo seguito spillarono così sfrontatamente le chiese, che, dopo la sua partenza da Bourges, l'arcivescovo di quella città, Gilles, completamente rovinato, dovette presentarsi tutti i giorni a' suoi canonici per chieder loro una parte del vitto che veniva loro dato. La residenza del papa, nel ricco priorato di Grammont, impoverì in tal guisa quella casa che il priore, disperando di poter ridar sesto a' suoi affari, diede le sue dimissioni ed il suo successore fu costretto ad imporre gravissime tasse sopra tutte le case dell'ordine.

L'Inghilterra, dopo l'ignominiosa sottomissione di re Giovanni, fu particolarmente taglieggiata dalle estorsioni pontificali. Ricchi benefizi erano attribuiti a stranieri, che non pensavano affatto alla residenza, di guisa che, le somme annuali che in tal modo venivano tratte dalla grand'isola, erano valutate a 70.000 marchi, e cioè il triplo delle rendite della corona.

Ogni protesta, ogni resistenza, veniva soffocata con scomuniche.

Al concilio generale di Lione, tenuto nel 1245, fu presentata una petizione in nome della chiesa inglese, in cui questi abusi venivano denunziati in termini piuttosto energici che rispettosi. Servì a nulla. Dieci anni più tardi il legato del papa, Rustand, chiese in nome di Alessandro IV un enorme sussidio; la parte dovuta pagare dall'Abbazia di S. Albano raggiunse la somma di seicento marchi. Fu allora che Fulk, vescovo di Londra, dichiarò che si lascierebbe decapitare, e Walter di Worcester che si lascierebbe imprigionare, piuttosto che sottomettersi a simili esorbitanze; ma la loro resistenza fu vinta. Si fecero comparire dei pretesi debiti fatti con banche italiane, allo scopo di ottenere i fondi che eran necessari per l'intrapresa di taluni affari portati davanti alla curia di Roma. Per rendere più credibili queste fiabe, Roma non lasciò di minacciare la scomunica. Quando Roberto Grossatesta di Lincoln s'accorse che gli sforzi che egli andava facendo per riformare il suo clero eran resi frustranei dagli appelli a Roma, in cui i colpevoli potevano sempre comperare l'impunità, si recò a far visita ad Innocenzo IV, colla speranza di ottenere talune riforme. Avendo totalmente mancato il suo scopo, gridò al cospetto del papa: " o Dio oro, Dio oro, quante cose tu sei capace di fare, sopratutto alla corte di Roma! „

Quest'abuso degli appelli era di antica data e, dal tempo di Carlo il Calvo in cui furono istituiti, tutti si lagnavano che andassero esercitando sul clero una influenza demoralizzatrice. Eranvi dei prelati come Ildeberto di Mans i quali, cercando con tutta lealtà dei rimedi alla corruzione del clero, constatavano che i loro sforzi riescivano inutili, e non avevano paura di lamentarsene. Però i loro lamenti non ottenevano gran che, quantunque, di tanto in tanto, qualche papa onesto, come Innocenzo III, acconsentisse ad annullare qualche lettera di remissione scritta ignorando le cause, o permettesse a qualche prelato di agire vigorosamente senza diritto di appello. Il biografo di Innocenzo III lo loda sopratutto per aver rifiutato ciò che allora passava sotto il nome di *propinae*, doni o regali fatti ai papi per ottenere delle lettere. Altri papi, più astuti, procuravano di neutralizzare gli effetti delle loro lettere senza per questo diminuire i proventi delle loro cancellerie. Allorquando Luca, il santo arcivescovo di Gran, venne rinchiuso in prigione dall'usurpatore Ladislas, nel 1172, si rifiutò di far uso di lettere di liberazione ottenute da Alessandro III,

dicendo che non voleva esser debitore della sua libertà alla simonia (1).

Non è solo con procedimenti funesti che la giurisdizione di Roma causava incalcolabili malanni al mondo cristiano. In un'epoca in cui le corti feudali erano strettamente territoriali oppure anche locali, in un'epoca in cui le funzioni giudiziarie dei vescovi erano limitate alle loro proprie diocesi, di guisa che ognuno poteva sapere dinanzi a chi avrebbe dovuto portare la propria responsabilità, la giurisdizione universale di Roma dava adito, in modo affatto naturale, ad abusi della peggior specie. Il papa, nella sua qualità di giudice supremo, poteva delegare a chi gli piacesse una parte della sua autorità, di quell'autorità che era riconosciuta ovunque; inoltre, la cancelleria papale non era troppo oculata nella scelta degli individui a cui affidar lettere che li autorizzassero ad esercitare le funzioni giudiziarie e ad assicurarsi l'esecuzione delle loro sentenze mediante la scomunica. Se dobbiamo prestar fede alle testimonianze contemporanee, queste lettere venivano apertamente vendute dalla cancelleria romana a coloro che meglio erano in grado di pagarle. L'Europa era totalmente solcata da una moltitudine di persone munite di armi le più formidabili, delle quali sapevano servirsi senza alcun scrupolo per far denaro. D'altra parte, i vescovi non si credevano in colpa se affermavano la loro giurisdizione più limitata, e, nella confusione conseguente, era troppo facile imbattersi in avventurieri di professione i quali pretendessero di essere in possesso di tali poteri delegati e di servirsene per interessi i più vili.

Codeste lettere davano, a coloro che ne erano in possesso o pretendevano di esserlo, carta bianca per commettere delle ingiustizie,

(1) P. Cantor, Verba abbrev. cap. 71. — S. Bern. Tract. de mor. et off. episcop. c. VII, n. 25. — Gesta Treviror. Archiep. cap. 92. — Prutz, Malteser Urkunden und Registen, München, 1883, pag. 38. — Guillel. Nangiac. Contin. ann. 1305. — Hist. Prior. Grandimont. (Martene Ampliss. Coll. VI, 122, 135-137). Matt. Paris, Hist. Angl. ann. 1245, 1248, 1250, 1252, 1255, 1256. — Hincmari Epist. XXXII, 20. — Hildeberti Cenoman. Epist. lib. II, n. 41, 47. — S. Bernardi. de consideratione, lib. I, c. 4. — Innocent. PP. III Gesta XLI. — Ejusdem, Regest. I, 330; II, 265; V, 33, 34; X, 188. — Gregor. PP. IX. Bull. Desiderantes plurimum (Potthast, Regesta, I, 673). — Chron. Augustan. ann. 1260. — Stephani Tornacens. ep. 43. — Gualt. Mapes, de Nugis Curialium Dist. II, cap. VII.

esercitare delle vendette ed arricchirsi. Per soprappiù, si incominciò a fabbricarne. Il ricorrere a Roma per accertarne l'autenticità, era assai difficile. Lucio III, verso il 1185, ordinò di fare ricerche e punire una banda di falsari che lavoravano in Inghilterra, l'industria lucrosa della quale aveva nociuto parecchio al rispetto che ispiravano i rescritti della santa sede. Celestino III parla dei falsari di lettere pontificie che erano stati recentemente scoperti nel cuore stesso di Roma; il suo successore Innocenzo III, salendo al trono, scoprì un altro opificio del medesimo genere in piena attività. Quantunque avesse preso delle misure per chiudere quell'officina, il commercio di brevi falsi era troppo proficuo perchè la vigilanza di un papa onesto potesse porre un termine alla fabbrica di brevi falsi. Fino agli ultimi giorni del suo pontificato, la caccia ai brevi fraudolenti fu una delle sue costanti preoccupazioni.

Verso la medesima epoca, Stefano, vescovo di Tournai, scoprì nella sua stessa città vescovile un nido di falsari che avevano inventato uno strumento ingegnoso per la fabbrica di sigilli papali. Agli occhi del popolo, però, poco importava che i brevi fossero autentici oppure apocrifi; toccasse, o meno, la cancelleria romana dei diritti, i dolori e le oppressioni erano sempre le medesime (1).

In tal guisa, la curia romana era oggetto di terrore per tutti quelli che con lei avevano a che fare. Ildeberto di Mans dipinge

---

(1) Can. 43, Extra Lib. I, tit. III.. — Petri Exoniens. Summula Exigendi Confessionis (Harduin. VII, 1126). — Concil. Herbipolens. ann. 1187 c. 37. — Concil. apud Campinacum ann. 1238 c. I, 2, 7. — Concil. apud Castrum Gonterii, ann. 1253 can. unic. — C. Nugariolens, ann. 1290 c. 3. — C. Avenionens. ann. 1326 c. 49; ann. 1337 c. 59. — C. Bituricens, ann. 1336 c. 5. — C. Vaurens, ann. 1368 c. 10, 11. — Lucii PP. III Ep. 252. — Innocent. PP. III, Regest. Lib. I, ep. 235, 349, 405, 456, 536, 540; II, 29; III, 37; VI, 120, 233, 234; VII, 26; X, 15, 79, 93; XI, 144, 161, 275; XV, 218, 223; Suppl. 234. — Berger, Registre d'Innocent. IV, pp. LXXVI-LXXVII, n. 2591, 3214, 3812, 4086. — Theiner, Vet. Monument. Hibern. et Scotor. n. 196, p. 75. — De Reiffemberg, chron. de Ph. Mouskes, I, CCXXV.

Compilat. II, tit. IX, c. 1, 2. — Celestino, PP. III, Decret. XXXVIII (Migne Patrol. Tom. CCVI, p. 1252).

Allorquando questo annuale flagello, noto sotto il nome di bolla *In coena domini*, divenne abitudine, i falsari di lettere papali vennero inclusi in questi anatemi fino alla soppressione di questa bolla avvenuta nel 1773.

gli officiali della curia romana in atto di vendere la giustizia, di ritardare con mille pretesti le decisioni, e, finalmente, dimentichi dei loro impegni quando non eravi più denaro per corromperli. " Erano di sasso per comprendere, di legno per giudicare, di fuoco per irritarsi, di ferro per perdonare; volpi per ingannare, tori per l'orgoglio e minotauri per il loro appetito divoratore „. Un secolo più tardi, Roberto Grossatesta diceva chiaro e tondo ad Innocenzo IV ed ai cardinali suoi, che la curia era la fonte di ogni ignominia, il che era causa che il sacerdozio fosse una vergogna ed un obbrobrio per la cristianità. Un secolo e mezzo dopo, coloro che maggiormente conoscevano la curia romana, dichiaravano apertamente come la stessa non avesse mutato (1).

Se tale era l'esempio che veniva dato dalla testa della Chiesa, sarebbe a meravigliarsi che molti vescovi non approfittassero di tutte le occasioni per fare la tosatura delle loro pecore. Pietro Cantore, testimonio perfettamente degno di fede, dichiara netto netto che essi non sono pescatori di anime, ma di denaro, e che, per vuotare le tasche dei poveri, hanno al loro servizio mille ingegnose frodi. " Essi possiedono, dic'egli, tre ami per accalappiare la loro preda nel più profondo delle acque, il confessore, incaricato della cura delle anime; il diacono, l'arcidiacono ed altri preti, che fanno gli interessi del prelato, con mezzi onesti o meno; e finalmente il curato di campagna, il quale vien scelto in ragione dell'abilità di cui è fornito per spogliare i poveri e consegnare le spoglie al suo padrone „. Sovente queste funzioni erano messe in mostra ed il diritto di tormentare e spogliare il popolo era venduto al maggior offerente. Tutti costoro erano oggetto di un odio generale, del quale fanno testimonianza molti aneddoti. Un ecclesiastico aveva perduto al gioco tutti i suoi beni, fatta eccezione di cinque soldi; pazzo di rabbia, gridò che cederebbe volontieri quanto ancora gli restava a colui che gli insegnasse il modo di offendere Dio nella maniera più grave. Uno di coloro che assistevano al gioco venne giudicato degno di ricevere la somma per aver detto: " Se volete offender Dio più di tutti gli altri peccatori, fa-

(1) Fascic. Rerum expetendarum et fugiendarum II. 7, 254-255 (ed. 1690).

tevi funzionario o collettore vescovile „. “ In altri tempi, continua Pietro Cantore, nell'appropriarsi i beni dei ricchi e dei poveri, si metteva una certa qual decenza; ma ora tutto si fa pubblicamente ed apertamente, col mezzo di un cumulo di frodi e di procedimenti e di estorsioni affatto nuovi „. “ I funzionari dei prelati non solo sono sanguisughe che succhiano per esser poi staccate, ma sono i filtri del vino delle loro rapine, che conservano in sè stessi la feccia del peccato „ (1).

Questa esplosione di onesta indignazione sta a provare che lo strumento principale di esazione e di oppressione era la funzione giudiziaria dell'episcopato. È vero che grosse rendite provenivano dalla vendita dei benefizi e dall'estorsione di diritti per ogni genere di atti officiali; è pur vero che non pochi prelati non arrossivano di trarre immondo profitto dall'immoralità tanto diffusa fra il clero dei celibatari esigendo un tributo che si chiamava *cullagiim*, pagato il quale, il prete poteva vivere in pace colla sua concubina. Ma è pur certo che la giurisdizione spirituale era, per i prelati, la fonte dei loro maggiori profitti e per il popolo la causa della più grande miseria. Negli stessi tribunali laici, le ammende che venivano esatte in sèguito a processi, costituivano una parte importante delle rendite dei signori; un'ampia messe da raccogliere, esisteva con maggior ragione nei tribunali ecclesiastici che abbracciavano tutta la giurisprudenza spirituale e gran parte della giurisprudenza temporale. Così, come dice Pietro Cantore, il sacramento del matrimonio diveniva, per i laici, oggetto di scherno, in sèguito alla venalità dei funzionari vescovili, che facevano e disfacevano le unioni per riempirsi le tasche. Il pretesto alla dissoluzione del matrimonio veniva naturalmente ricercato nell'arsenale complicato delle leggi relative ai gradi proibiti di consanguineità.

Un'altra fonte feconda di estorsioni era la scomunica. Chi aveva la disgrazia di resistere ad un'ingiusta esigenza, veniva scomunicato, ed in sèguito, doveva pagare, non solo ciò che a torto gli era stato chiesto, ma anche un'ammenda perchè potesse essere assolto dalla scomunica. Ogni ritardo posto nell'obbedire agli or-

(1) P. Cantor, Verb. abbrev. c. 24. — Cf. Petri Blessensis, ep. 23; Johann. Saresberiens. Polycrat. Lib. VII, c. 21, Lib. VIII, c. 17.

dini della corte dell'officialità, portava seco la scomunica e tutte le conseguenti estorsioni.

Ove riuscisse utile ad alcuni il sollevare delle difficoltà, non si lasciava passare occasione di farlo, con grave detrimento del povero popolo. Allorquando un prete veniva investito di un benefizio, gli si faceva giurare di non chiudere occhio sopra nessuna colpa commessa dai suoi parrocchiani, ma che si adoprerebbe in modo che i colpevoli sarebbero stati ricercati e costretti a pagare l'ammenda; doveva pure adoperarsi a che, litigi o querele non venissero accomodate amichevolmente. Quantunque esistesse una decretale che tutti i giuramenti prestati a questo scopo eran nulli, i vescovi continuarono ad esigerli. Come esempio di questi abusi, si racconta la storia di un fanciullo il quale, sollazzandosi, uccise a caso con una freccia uno de' suoi compagni di gioco. Essendo il padre dell'uccisore uomo facoltoso, vi fu chi si oppose a che si accomodasse amichevolmente col padre della vittima. Probabilmente, Pietro di Blois, arcidiacono di Bath, non aveva torto quando descriveva gli ordinarî vescovili come altrettante vipere di iniquità, che sorpassavano in malizia tutti i serpenti e tutti i basilischi, come pastori, non di pecore, ma di lupi, dediti completamente alla malizia ed alla rapina (1).

La venalità dei tribunali vescovili era inoltre una delle cause più efficaci di miseria per il popolo, e perciò, di ostilità da parte della Chiesa. Il carattere dei dibattimenti giuridici e quello degli avvocati chiamati a patrocinare dinanzi a codesti tribunali, si riconosce chiaramente dallo studio di una riforma tentata nel 1231, dal concilio di Rouen. Si voleva allora esigere dagli avvocati di obbligarsi con giuramento a non rubare l'incarto della parte avversaria, a non produrre documenti falsi o false testimonianze. I giudici si trovavano all'altezza della loro professione. Non retrocedevano dinanzi a nessuna estorsione pur di spillare fino all'ultimo quattrino dalla tasca dei querelanti, e quando le frodi si rendevano troppo palesi, si facevano sostituire da persone loro subor-

(1) Concil. Juliobonens. ann. 1080 c. 3, 5. — Concil. Bremens. ann. 1266. — Fadmer, Hist. Novor. Lib. IV. — Concil. Malfitan. ann. 1284 c. 5. — P. Cantor, Ver. abbrev. c. 24, 79. — Innocent. PP. III, Reg. X, 85; XII, 37. — Pet. Blesensis epist. 209.

dinate che lavoravano per conto di essi. Avvenne che l'abbazia di Andres ebbe lite colla casa madre di Charroux; questa fece sapere all'abbazia che poteva scommettere davanti a qualunque tribunale cento marchi d'argento contro dieci della parte avversaria; ed infatti, dopo dieci anni di lite, compresi tre appelli a Roma, l'abbazia di Andres si trovò gravata di un debito enorme di 1400 libbre di Parigi, oltre il fatto che le particolarità della procedura, stavano a denotare la più vergognosa corruzione. La corte di Roma dava alle altre l'esempio, e la sua reputazione, sotto questo riguardo, si riflette nell'elogio fatto a papa Eugenio III; gli si fa una gloria d'aver respinto un supplicante che voleva portare un affare davanti a lui mediante l'offerta di un marco d'oro (1).

Un'altra specie di oppressione si ispirava a motivi più elevati e dava migliori risultati, ma non pesava in modo meno terribile sulla massa del popolo. Gli è press'a poco a quest'epoca che venne introducendosi l'uso di innalzare delle chiese e delle abbazie magnifiche, ornate di invetriate e di decorazioni le più sontuose. Senza dubbio, codesti edifici erano l'espressione di una fede ardente, ma erano inoltre altrettante manifestazioni dell'orgoglio dei prelati che presiedevano alla loro costruzione. Ammirando questi illustri monumenti, non dobbiamo dimenticare i terribili sforzi ed i dolori che gli stessi costarono ai servi ed ai contadini. Pietro Cantore afferma che si edificavano a costo di esazioni sui poveri, coi beneficî odiosi dell'usura, coll'aiuto delle menzogne e delle frodi praticate dai *quaestuarii* ossia venditori di indulgenze; aggiunge che le grandi somme di denaro che vennero sborsate in quegli edifici sarebbero state assai più utilmente spese nel riscattare gli schiavi e nel sollevare le miserie dei poveri (2).

Nulla faceva sperare che prelati com'eran quelli che occupavano allora le sedi della Chiesa, si dedicassero all'esercizio dei veri doveri della loro funzione. Primo fra questi doveri, era la predicazione, la diffusione degli insegnamenti della fede e della morale

---

(1) Concil. Rotomag. ann. 1231 c. 48. — P. Cantor Verb. abbrev. c. 23. — Innocent. PP. III Reg. I, 376. — Chron. Andres. Monast. — Narrat. Restaur. Abbat. S. Mart. Tornacens. c. 113, 114. — Joann. Saresberiens, Polycr. Lib. V, c. 15. — Cf. Lib. VI, c. 24.

(2) P. Cantor, Verb. abbrev. c. 86.

tra i fedeli. In realtà, l'ufficio di predicatore era avanti tutto una funzione vescovile; il vescovo era il solo uomo della diocesi che fosse autorizzato ad esercitarla; il parroco di campagna non aveva l'educazione che è necessaria e le regole non gli permettevano di predicare senza un permesso speciale del suo superiore. Ma i prelati turbolenti e bellicosi di quell'epoca pensavano a tutt'altro e, d'altra parte, non erano addatti alla predicazione. Nel 1031, il concilio di Limoges espresse il desiderio che si predicasse al popolo, non solo nella chiesa vescovile, ma anche in altre chiese, quando la volontà di Dio ispirasse, a questo scopo, qualche dottore competente. Ma la Chiesa si conservò passiva fino a quando la diffusione dell' eresia le fece conoscere l'imprudenza che commetteva trascurando una fonte così efficace di influenza. Nel 1209, il concilio di Avignone ordinò ai vescovi di predicare più spesso e con maggior diligenza che non avessero fatto per il passato; allorquando se ne presentasse l'occasione, occorreva affidare quel còmpito ad alcune persone " oneste e discrete ". Nel 1215, il grande concilio di Laterano ammise che i vescovi, sopraccarichi com'erano di bisogni pressanti, non avevano sovente il tempo di predicare essi stessi; chiese che cercassero e pagassero col loro denaro degli uomini che fossero incaricati di visitare le parrocchie e di edificare il popolo, tanto colla parola, quanto coll'esempio. Simili esortazioni non ottennero che ben poco effetto; il campo della predicazione si trovò quasi totalmente abbandonato agli eretici, fino al momento in cui i frati predicatori diedero principio all'opera loro, con grande malcontento dei vescovi.

L'inquisitore trovatore Izarn non esitò a dichiarare che l'inquisizione non si sarebbe mai diffusa se vi fossero stati dei buoni predicatori per opporsi all'eresia e che, senza i domenicani non se ne sarebbe mai venuti a capo (1).

Il clero inferiore non poteva esser fornito di un valore morale superiore a quello di cui erano forniti i vescovi. I benefizî si trovavano, nella maggior parte, a disposizione dei vescovi, quantunque la collazione di molti altri dipendesse dai signori laici; eranvi

(1) Concil. Lemovicens. ann. 1031. — Concil. Avenionens. ann. 1209 c. 1. — Concil. Later. ann. 1215 c. 10. — Millot, Hist. Litt. des Troubadours, II, 61.

delle corporazioni religiose le quali possedevano dei diritti particolari di patronato e molti di essi colmavano in via di cooptazione i vuoti che si venivano producendo. Tuttavia, qualunque fosse il potere da cui dipendeva la collazione, in pratica, i risultati erano press'a poco identici. Tutti, in quell'epoca, si lamentavano che i benefizî venissero apertamente venduti o dati per favore, senza fare alcuna inchiesta sulle qualità od attitudini del supplicante. Il medesimo S. Bernardo, nel 1151, sollecitava un prevosto in favore di un giovane senza valore alcuno, il quale era nipote del suo amico, il vescovo di Auxerre; riflettendovi sopra, ebbe qualche scrupolo e ritirò la sua dimanda, cosa che potè fare altrettanto più facilmente, in quanto che il suo amico, morendo, non aveva lasciato meno di *sette chiese* al suo amatissimo nipote.

Nello stesso anno egli rifiutò al conte Tibaldo di Champagne un benefizio che questo potente personaggio aveva chiesto per suo figlio, il quale non era ancora che un fanciullo; ma la dimanda rivolta a S. Bernardo, sta a provare quanto allora si fosse abituati a dare per favore i benefizî, quando non venissero venduti.

Per vero, la legge canonica era ribocçante di ammirabili precetti riguardanti le virtù e le attitudini che si dovevano esigere dai candidati; ma in pratica, questi precetti rimanevano lettera morta. Il papa Alessandro III fu un giorno indignato nell'apprendere che il vescovo di Coventry aveva l'abitudine di dare delle chiese a fanciulli inferiori all'età di dieci anni; ma quanto egli osò fare, fu di ordinare che le cure venissero affidate a vicari competenti fino al momento in cui i titolari avessero raggiunto l'età richiesta, che fissò egli stesso a quattordici anni. Altri papi, più caritatevoli, ridussero a sette anni l'età necessaria per il possesso di beneficî semplici o di prebende.

Per ciò che riguarda gli abusi di patronato, nessuno poteva aspettarsi che la curia romana vi ponesse un termine, conciossiachè ne era essa stessa infetta. L'esercito dei compiacenti e dei parassiti che la rodevano, erano in continuo agguato di ricchi benefizî in tutti i paesi d'Europa, ed i papi non lasciavano di scrivere continuamente ai vescovi ed ai capitoli delle cattedrali, chiedendo dei posti per i loro amici (1).

---

(1) S. Bernardi Epp. 271, 274, 276. — Can. 2, 3, extra Lib. I, tit. XIII. — Thomassin, Discip. de l'eglise. P. IV, Lib. II, c. 39. — Gaufridi Vosiensis

Un tale sistema non poteva mancare di condurre all'abuso della pluralità dei benefizi con tutti gli inconvenienti che ne sono le naturali conseguenze. Papi e concilii riformatori, invano pubblicarono delle costituzioni per interdire un tale accumularsi di benefizî, invano gli indignati moralisti ne denunziarono gli scandali, egualmente perniciosi alle anime, alle rendite temporali ed alla stima della Chiesa. Interdette dal diritto canonico, le pluralità dei benefizî, come tutti gli abusi, erano una fonte di profitti per la curia romana, sempre pronta ad accordare delle dispense, allorquando i detentori della pluralità dei benefizî temevano che volesse intromettersi nei loro affari. Poteva pure servire quale eccellente arma politica, come avvenne allorquando Innocenzo IV, nel 1246, ruppe la minacciosa coalizzazione dei nobili francesi mediante un abile uso di queste dispense.

Infatti, eranvi dei sapienti dottori in teologia, i quali sostenevano la legalità di quest'abuso; così fece, per esempio, verso il 1238, in una pubblica discussione, il cancelliere dell'università di Parigi, maestro Filippo, il quale pur era un notorio pluralista. Sul suo letto di morte, l'amico Guglielmo di Auvergne, vescovo di Parigi, lo esortò ad abbandonare tutti i suoi benefizî uno solo eccettuato, promettendogli di indennizzarlo di questo sacrifizio, nel caso che avesse a ristabilirsi in salute. Filippo rifiutò, adducendo la ragione, diceva egli, che voleva sapere con certezza se la pluralità dei benefizî portava seco l'eterna dannazione. La curiosità dello scolastico fu soddisfatta. Poco tempo dopo la sua morte, mentre il buon vescovo stava tutto intento alle sue orazioni, apparve un'ombra, che gli si annunziò per l'anima del cancelliere, e gli dichiarò di essere per sempre dannato (1).

---

chron. ann. 1181. — Concil. Turon. ann. 1231 c. 16. — Concil. Lugdun. ann. 1274 c. 12. — P. Cantor, Verb. abbrev. c. 55, 60, 61. — Innocent. PP. III Regest. XI, 142. — Anche un papa della tempra di Innocenzo III non si faceva alcuno scrupolo di introdurre i suoi clienti nelle chiese di tutta la cristianità. I suoi registri sono riboccanti di missive di questo genere.

(1) Concil. Later. III, ann. 1179 c. 13, 14; IV, ann. 1215 c. 29. — Innocent. PP. III, Regest. I, 82, 191, 471. — P. Cantor, Verb. abbrev. c. 31, 32, 34, 80. Hon. PP. III, Ep. ad archiep. Bituricens. ann. 1219. — Urbani PP. V, Costit. 1367 (Harduin, Concil. VII, 1767). — Isambert, Anc. Loix franc. I. 252. — Matt. Paris Hist. Angl. ann. 1246 (ed. 1644 p. 483). — Wadding, Annal. Minor. ann, 1228, n. 8. — D'Argentré, Collect. Judicior. de Nov. Error. I, 1, 143.

Fatte poche eccezioni, era impossibile che un clero così reclutato e sottomesso ad influenze di tal genere, non fosse un flagello per coloro che dovevano subire la sua direzione spirituale. Un benefizio acquistato a peso d'oro in contanti, era considerato come un capitale che occorreva sfruttare il meglio possibile mediante estorsioni ed altre astuzie, e riducendo ad un *minimum* i doveri che erano proprî del pastore cristiano.

Una delle fonti più feconde di malcontento e di lamenti, era la questione delle decime. Questa forma oppressiva di tassazione, aggravata dalla rapacità di coloro che le riscuotevano, già da lungo tempo dava adito a molte turbolenze. Essa costituì il più grande ostacolo incontrato da Carlo Magno nella conversione dei Sassoni, e vedremo che, nel secolo XIII, questa istituzione fu la causa di una crociata implacabile contro i Frisoni. In certe località, la resistenza del popolo fu tale, che il mancato pagamento delle decime venne considerato come eresia. Ovunque noi scorgiamo che la questione delle decime mette in rotta il pastore col suo gregge, e suscita interminabili litigi fra coloro che si dichiarano autorizzati a trarne profitto. Donde tutto un ramo del diritto canonico destinato a regolare queste contestazioni. Carlyle afferma che, al momento in cui scoppiò la rivoluzione francese, non erano pendenti dinanzi ai tribunali meno di sessantamila affari riguardanti le decime. In altri tempi, delle decime si facevano quattro parti, una per il vescovo, un'altra per il parroco della parrocchia in cui erano state riscosse, la terza per la fabbriceria della chiesa e la quarta per i poveri. Ma, all'epoca, in cui ci troviamo, la sete dei beni di questa terra era tale, che vescovo e prete pigliavano ciascuno quanto più potevano, lasciando ben poco alla Chiesa e nulla affatto ai poveri (1).

La corrispondenza della cancelleria papale sotto Innocenzo IV, conservata nel registro officiale, comprende, per i tre primi mesi del 1245, 332 lettere, il quinto delle quali riguarda le dispense concesse a 65 individui che vengono autorizzati a conservare più benefizi (Berger, Registres d'Innocent IV, tom. I). Un buon numero di altre comprendono un certo numero di dispense del diritto canonico, e stanno a dimostrare quale fonte inesauribile di denaro fossero per la curia romana i vizî del clero. Per ciò che riguarda la rapacia con cui si disputavano in precedenza i benefizi di coloro che stavano per morire cfr. ibidem, n. 1611.

(1) Clement. PP. IV, Epist. 456 (Martene Thesaur. II, 461). — Alcuini

Quella parte della decima che il prete riesciva a conservare per sè stesso, ben di rado poteva bastare a' suoi bisogni, tanto più che sovente viveva in modo assai disordinato e si trovava esposto di continuo alla rapacia de' superiori. Di guisa che, quella forma di simonia che consiste nella vendita de' sacramenti divenne ben presto generale. La confessione, che allora si incominciò a rendere obbligatoria e della quale il prete aveva il monopolio, apriva un vasto campo ad estorsioni di ogni genere. È vero; vi furono confessori che tassavano bassamente il sacramento della penitenza ed assolvevano da ogni peccato mediante il pagamento di un pollo od anche di un boccale di vino; ma ve n'erano altri che si addimostravano assai più esigenti.

Narra un contemporaneo che Einhardt, prete di Soest, riprese severamente un suo parrocchiano perchè, a mo' di preparazione alla pasqua, confessò di aver peccato di incontinenza in tempo di quaresima; esigette da lui la somma di diciotto denari, prezzo di diciotto messe da celebrarsi per la salvezza dell'anima sua. Un altro venne a dire ad Einhardt che, durante la quaresima s'era astenuto dall'usare con sua moglie; venne tosto colpito da un'ammenda identica, prezzo di diciotto messe, perchè aveva lasciato passare l'occasione di generare, com'era suo dovere, un figlio. Quei due parrocchiani, per trovare il denaro necessario onde pagare l'ammenda sacramentale, furono costretti a vendere le loro raccolte prima che fossero giunte a maturità. Caso volle che sul mercato s'incontrassero e facessero il paragone delle note o conti loro rilasciati dal prete. Portarono i loro lamenti al decano ed al capitolo di S. Patroclo e la questione fece rumore, con grave scandalo dei fedeli. Ma la carriera lucrosa di prete Einhardt non venne interrotta per simili bazzeccole.

Epist. I, ad Arnon. Salisburg. (Pez, Thesaur. II, 1, 4). — Decreti P. II, Caus. XIII. Gratiani, Comment. in Q. I, c. I; Caus. XVII, Q. I, c. 42, 45-47, 56, 57; Caus. XVI, Q. VII, c. 1-8. — Extra Lib. III, tit. XXX. — Concil. Rotomag. ann. 1189 c. 23. — Concil. Wigorn. ann. 1240 c. 44, 45. — Concil. Mertonens. ann. 1300. — Concil. apud Pennam Fidelem ann. 1302 c. 7. — Concil. Maghfeldens. ann. 1332. — Concil. Londin. ann. 1342 c. 4, 5. — Concil. Nimociens, ann. 1298 c. 16. — Concil. Nicosiens. ann. 1340 c. 1. — Concil. Marciac. ann. 1326 c. 30. — Concil. Vaurens. ann. 1368 c. 68-70. — Gerhohi Reichersperg Lib. de ædificio Dei c. 46.

Tutte le funzioni sacerdotali dovevano produrre delle rendite. Un prete si rifiutava di celebrare un matrimonio oppure di presenziare alle esequie se non veniva pagata anticipatamente la somma che ne richiedeva; la stessa Eucarestia non veniva amministrata a chi la chiedeva, se non si offriva ciò che passava sotto il nome di *oblatio*. Per farsi un'idea della gravità di quest'ultimo fatto, occorre collocarsi nella condizione di spirito di codesti uomini, i quali tutti credevano, senza riserva alcuna, nella transustanziazione. Pietro Cantore ha dunque ragione quando dice che i preti del suo tempo sono peggiori di Giuda Iscariota, il quale vendette il corpo del Signore per trenta denari, giacchè essi lo vendono tutti i giorni.... per un solo denaro.

Inoltre, non eran pochi i preti i quali trasgredivano la regola, secondo la quale (fatte poche eccezioni di indole affatto particolare) si proibisce di celebrare più di una messa al giorno ; coloro che volevano apparentemente conformarvisi, escogitarono una combinazione assai ingegnosa ; ripetendo *l'introito*, dividevano la messa in una mezza dozzina di parti e ricevano per ciascuna un'oblazione (1).

Se, ad ogni momento della sua esistenza, il fedele era così sottomesso ad esazioni, l'avidità del clero non si arrestava nemmeno al suo letto di morte ; persino il suo cadavere aveva un valore mercantile per i sozzi vampiri che se lo disputavano. Gli ultimi sacramenti, indispensabili alla salute dell'anima, venivano assai spesso rifiutati dal prete se non ne riceveva in cambio qualche oggetto appartenente al moribondo, come, per esempio, le lenzuola del letto. Ma è probabile che quest'abuso non fosse troppo frequente. Assai più diffusa era l'abitudine di tirare in ballo e sfruttare i terrori del giudizio per estorcere dei legati destinati ad usi pii. È cosa nota che gran parte dei beni della Chiesa sono stati accumulati in questo modo ; sin dal IX secolo, a tale ri-

---

(1) Cæsar. Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. III, c. 40, 41. — Hist. Monast. S. Laur. Leodiens. Lib. V, c. 39. — Innocent. PP. III, Reg. I, 220: II, 104. — P. Cantor, Verb. abbrev. c. 27-29, 38-40. — Grandjean, Registre de Benoit XI, n. 975. — Concil. Later. IV, ann. 1215 c. 63-66. — Concil. Rotomag. ann. 1231 c. 14. — Teulet, Layettes, II, 306, n. 2428. — Const. Provin. S. Edmund. Cantuar. ann. 1236 c. 8. — Syn. Wigorn. ann. 1240 c. 16, 26, 29. — Concil. Turon. ann. 1239 c. 4, 17.

guardo si levarono delle lamentele. Nell'811, Carlo Magno avendo convocato i concilii provinciali di tutto il suo impero, chiese ai prelati se potevano veramente pretendere di aver rinunciato al mondo, quando non lasciavano intentato alcun mezzo per arricchire, promettendo il cielo e minacciando l'inferno per ottenere che i semplici e gli ignoranti diseredassero i loro eredi naturali, dandoli così, in sèguito, in braccio alla povertà, che li avrebbe indotti al furto ed al delitto. A simile questione, il concilio di Chalons, dell' 813, rispose con un canone che proibiva queste pratiche richiamando alla mente del clero come la Chiesa aveva l'obbligo di soccorrere i poveri e non di spogliarli di ciò che loro apparteneva. Il concilio di Tours rispose che aveva fatto un'inchiesta e non aveva potuto scoprire alcuno che si lamentasse di esser stato diseredato. Il concilio di Reims conservò sulla faccenda un silenzio prudente, e quello di Mayence si obbligò a far restituire a coloro che vi avevano diritto, i beni di cui erano stati in quel modo privati. L'effetto di questo intervento durò poco; la Chiesa continuò a batter cassa servendosi dei terrori dei morenti e, per finire, verso il 1170, Alessandro III decise che nessuno potesse fare un testamento valido senza la presenza del parroco della propria parrocchia. In alcuni luoghi, il notaio che redigeva un testamento senza la presenza del prete, veniva scomunicato, ed al corpo del testatore veniva negata la sepoltura ecclesiastica. Per giustificare tali abusi, si citava qualche volta la necessità di impedire che un eretico lasciasse per testamento i suoi beni ad altri eretici; ma la vacuità di questo argomento rimane dimostrata dal fatto, che la regola in questione venne promulgata a varie riprese in paesi nei quali l'eresia era affatto sconosciuta. Era pure lamento abbastanza comune che vi fossero dei parroci i quali, talvolta, devolvevano a proprio profitto i legati che erano istituiti a beneficio di pie fondazioni (1).

---

(1) Syn. Andegav. ann. 1294 c. 3. — Capit. Car. mag. II, ann. 811 c. 5. — Concil. Cabillon. II, ann. 813 c. 6. Concil. Turonens. III, ann. 813 c. 51. — Concil. Remens. ann. 813. — Concil. Mogunt. ann. 813 c. 6. — Can. 10, Extra Lib. III, tit. XXVI. — Concil. Narbon. ann. 1227 c. 5. — Concil. Tolos. ann. 1228 c. 5; ann. 1229 c. 16. — Concil. Rotomag. ann. 1231 c. 23. — Concil. Arelatens. ann. 1234 c. 21; ann. 1275 c. 8. — Constit. Prov. S. Edmund. Cantuar. ann. 1236 c. 33. — Concil. Albiens. ann. 1254 c. 11. — Concil. an-

Anche dopo morte, la Chiesa non abbandonava il suo diritto di controllo ed i benefizî che ne risultavano. Era uso assai generale di legare delle somme considerevoli all'esercizio di pratiche, mediante le quali la Chiesa aveva la pretesa di raddolcire i tormenti del purgatorio ; nè meno comune era l'offerta da farsi al momento delle esequie. Ne risultava che l'ufficio stesso di custodire i cadaveri diveniva una sorgente di importanti guadagni, e la parrocchia in cui il peccatore era vissuto od era morto, pretendeva di vantare un diritto sulle sue spoglie mortali. Accadeva che, all'ultimo momento, qualche monastero ottenesse dal morente che il suo corpo venisse affidato alle sue cure ; questo costituiva una grave usurpazione dei diritti della parrocchia e dava adito a litigi scandalosi in forza delle tasse previste per i funerali e la recita delle messe. A partire dal secolo V, papa Leone Magno non esitò a condannare in termini severissimi la rapacia dei monasteri, i quali invitavano la gente ad entrare nel loro ritiro, colla speranza di ricavar profitto delle loro liberalità, con danno del prete della parrocchia, che veniva così frustrato nelle sue legittime aspettative. Leone prescrisse, perciò, un compromesso, stando al quale, la metà dei beni in tal guisa acquistati da un convento, doveva esser devoluta alla chiesa del defunto, anche se fosse stato introdotto nel convento solo dopo la sua morte. Le chiese parrocchiali finirono per reclamare i cadaveri dei loro parrocchiani come si trattasse di proprietà inalienabile, rifiutando ai moribondi il diritto di scegliersi il luogo della loro sepoltura. Per porre un termine a questi abusivi reclami, occorsero molte decisioni di papi; ma le decisioni di Roma concedevano sempre alla chiesa una parte della somma — il quarto, il terzo, oppure la metà — che il defunto aveva riservato per la salute dell'anima sua. Eranvi località in cui la chiesa parrocchiale pretendeva di avere il diritto di possedere alcune somme al momento della morte del parrocchiano; occorse che, nel 1240, il concilio di Worcester decidesse che, nel caso in cui la vedova e gli orfani, per pagare quella tassa, fossero costretti ad andar mendicando, la chiesa dovesse

degav. ann. 1266; 1300. — Respons. Episc. Carcasson. ann. 1275 (Martene, Thesaur. I, 1151). — Concil. Nemausiens. ann. 1284 c. 8. — Concil. Reatinens. ann. 1303 c. 8. — Concil. Cameracens. ann. 1317.

accontentarsi caritatevolmente del terzo della sostanza lasciata dal morto, abbandonando gli altri due terzi alla famiglia. A Lisbona, gli ultimi conforti della religione venivano rifiutati a coloro i quali non lasciassero alla chiesa una parte dei loro beni, che generalmente era fissata nel terzo degli stessi. Altri costumi locali attribuivano al prete la proprietà della bara sulla quale il cadavere veniva portato alla chiesa. In Navarra, la legge regolava il valore del dono che gli indigenti erano in obbligo di offrire alla chiesa per la messa funebre; quando si trattava di un contadino, egli era obbligato a donare due misure di grano. Nel caso di un *caballero*, l'offerta doveva essere di un cavallo da guerra, di un'armatura completa e di qualche gioiello. Accadeva sovente che questa tassa onerosa venisse pagata dal re, come omaggio alla memoria di qualche prode guerriero. L'importanza di queste imposizioni la si può desumere dal fatto che, nel 1372, Carlo II di Navarra pagò al guardiano del convento francescano di Pamplona trenta libbre, per riscattare il cavallo, l'armatura e gli altri oggetti offerti alla chiesa all'epoca dei funerali di Masen Seguin di Radostal.

Collo svilupparsi degli ordini mendicanti e mediante l'enorme preponderanza che essi acquistarono nello spirito popolare, la rivalità fra questi ultimi ed il clero secolare per il possesso dei cadaveri si fece sempre più vivace, dando la stura a scandali dei quale avremo ad occuparci più avanti (1).

Per ciò che riguarda i buoni costumi, le relazioni fra il clero ed il popolo erano di natura particolarmente delicata. Mi occupo a lungo di quest'argomento in altra mia opera, per cui non è necessario mi fermi a lungo qui. All'epoca in cui ci troviamo, il celibato obbligatorio dei preti era divenuto generale nelle parti

---

(1) Decreti II, Caus. XIII, Q. 2. Can. 1-10, Sexto Lib. III, tit. XXVIII. — Anon Zwetlens, H,st. Rom. Pont. n. 155 (Pez, Thesaur. I, III, 383). — Narrat. Restaur. Abb. S. Mart. Tornacens. c. 86-89. — Syn. Wirgorn. ann. 1240 c. 50. — Ripoll, Bull. Ord. Praed. VII, 5. — Grandjean, Registre de Benoit XI, n. 974. — Innoc. PP. III Reg. VII, 165. — G. B. de Lagreze, La Navarre, T. II, p. 165. — Concil. Avenion. ann. 1326 c. 27; ann. 1237 c. 32. — Teulet, Layettes, II, 306, n. 2428. — Concil. Nimociens. ann. 1296 c. 17. — Constit. Joann. arch. Nicosiens. ann. 1321 c. 10. — Concil. Vaurens. ann. 1368 c. 63, 64.

più importanti della Chiesa latina. Ma il rassodarsi di questa costrizione non andò accompagnato, come pretendevano i promotori della riforma, dal dono della castità in coloro che ne erano oggetto. Privi delle legittime soddisfazioni che il matrimonio assicura agli istinti naturali dell'uomo, i sacerdoti, in luogo di una sola donna, tenevano ora una concubina, ora un certo numero di donne di servizio. A questo riguardo loro fornivano delle facilità particolari le funzioni di sacerdote e di confessore. E ciò era così universalmente noto, che un uomo il quale si confessasse di un illecito amore, non doveva nominare la sua complice, nel timore che il confessore non abusasse della notizia così avuta per assicurarsi a sua volta gli stessi favori. Non appena la Chiesa riescì ad interdire il matrimonio a' suoi ministri, noi la troviamo ovunque ed incessantemente occupata nel còmpito, in apparenza chimerico, di costringerli anche alla castità. L'epoca di cui parliamo non era molto scrupolosa riguardo alla virtù delle donne; tuttavia, lo spettacolo d'un clero che faceva professione di purezza ascetica come condizione essenziale dell'esercizio delle sue funzioni, e, in pratica, era più cinicamente depravato degli stessi laici, non era fatto per rialzarlo nella stima del popolo; d'altra parte, i casi individuali in cui la pace e l'onore delle famiglia si trovavano sacrificati alla lussuria del pastore tendevano naturalmente a risvegliare dei sentimenti di odio. Circa i delitti ancor peggiori, questi erano assai frequenti, e ciò non soltanto nei monasteri in cui le donne erano rigorosamente escluse; per dippiù, restavano quasi sempre impuniti.

Una delle non meno funeste conseguenze del preteso ascetismo che era imposto al clero, fu la creazione di un falso concetto della moralità, concetto che produsse mali infiniti al mondo dei laici come alla Chiesa. Dal momento che il prete non violava apertamente i canoni ammogliandosi, rimaneva sottinteso che gli si poteva perdonare tutto. Papa Alessandro II, che tanto si affannò per ristabilire la regola del celibato, nel 1064, decise che un prete di Orange, il quale aveva commesso adulterio colla moglie del padre suo, non dovesse venir privato della comunione, nel timore di spingerlo alla disperazione; e, tenendo conto della fragilità della carne, venne autorizzato a rimanere negli ordini, ma solamente nei gradi inferiori. Due anni dopo, lo stesso papa ridusse caritatevolmente la pena imposta ad un prete di Padova che aveva commesso incesto con sua madre ed abbandonò al vescovo la cura

di decidere se dovesse essere conservato nel sacerdozio. Sarebbe difficile esagerare i disastrosi effetti che esempi di questo genere producevano sul popolo (1).

E tuttavia, pare che la causa più efficace della demoralizzazione del clero e dell'ostilità che si andava accentuando fra lo stesso ed il mondo laico, debba ricercarsi nell'inviolabilità personale e nella immunità da ogni giurisdizione secolare che la Chiesa riescì a stabilire come principio riconosciuto di diritto pubblico. Infatti, se, in un'epoca di violenze, si rendeva necessario per l'indipendenza ed anche per la sicurezza dei sacerdoti che essi fossero sottomessi ad una giurisdizione speciale, i cattivi effetti di questa istituzione non tardarono a farsi sentire in due modi. Da una parte la facilità colla quale un ecclesiastico otteneva un decreto di abbandono mediante la *purgazione canonica* e la relativa dolcezza delle pene in caso di condanna, liberavano, fino ad un certo punto abbastanza grande, i preti dal timore delle leggi. Dall'altra, questa promessa di relativa impunità, attirava nelle file della Chiesa gran numero di uomini indegni, i quali, senza abbandonare le loro mondane ambizioni, si facevano ammettere nei gradi inferiori della gerarchia e godevano della irresponsabilità che gli stessi conferivano a chi ne era rivestito, con grave detrimento della buona reputazione del sacerdozio e di tutti coloro che con esso lui vivevano in buona armonia.

L'intervento di Innocenzo III in favore di Waldemaro, vescovo di Scleswig, dimostra come la Chiesa, affermando i suoi privilegi, ponesse la sua egida protettrice sopra coloro che sarebbero stati meritevoli di tutt'altra indulgenza. Waldemaro era figlio naturale di Canuto V, re di Danimarca, ed era stato capo di una insurrezione armata contro Waldemaro II, il re che allora regnava. Domata l'insurrezione, egli venne gettato in prigione. Innocenzo chiese che venisse rilasciato in libertà, adducendo che era stato incarcerato violando le immunità della Chiesa. Com'era naturale, Waldemaro esitò ad esporre così il suo regno ad una nuova insurrezione. Innocenzo acconsentì a diminuire le sue pretensioni; il ve-

---

(1) Cæsar. Heisterbac. Dial. Mir. Dist. III, cap. 27. — P. Cantor, Verb. abbrev. c. 138. — Löwenfeld, Epist. Pontif. Rom. ined., n. 92, 114 (Lipsiae, 1885). — Cf. la mia History of the sacerdotal celibacy.

scovo doveva essere condotto in Ungheria, e rimesso in libertà in questo paese, garentendo il papa che non avrebbe più tentato alcuna insurrezione. Ma ben presto si pentì delle concessioni fatte ed avocò la causa a Roma. Quivi, sebbene il vescovo fosse nato d'un doppio adulterio, e perciò fosse ineleggibile agli ordini sacri, quantunque gli inviati danesi accusassero il vescovo di spergiuro, di adulterio, di apostasia e di lapidazione, Innocenzo, in nome delle libertà della Chiesa, gli restituì il suo vescovado ed il suo patrimonio, collo speciale privilegio di farsi sostituire da un delegato, qualora temesse che la sua residenza mettesse in pericolo la sua sicurezza personale. Pregato di decidere se la polizia laica potesse arrestare e tradurre dinanzi ai tribunali vescovili un chierico colto in flagrante delitto, Innocenzo rispose ciò non potersi fare che dietro ordine di un vescovo — il che equivaleva ad accordare l'impunità.

Un corpo sacerdotale al quale si assicurava, con tanta condiscendenza, il privilegio di fare il male, presto o tardi doveva venir considerato come un flagello della civile società; ed allorquando, poco a poco, attraverso il mondo cristiano potè stabilirsi il dominio della legge, i tribunali ordinarî riscontrarono nelle immunità del clero un ostacolo assai più grave di quello che riscontrassero nelle pretensioni dei signori feudali. Infatti, allorquando si arrestava un malfattore, prima cura di costui era, d'ordinario, di stabilire che egli faceva parte del clero, che portava la tonsura e non rientrava nell'orbita dei tribunali laici; d'altra parte, lo zelo pei diritti ecclesiastici, e fors'anche la cupidigia, eccitavano sempre gli officiali vescovili a sostenere simili reclami e chiedere che il prevenuto fosse rimesso in libertà. La Chiesa divenne così responsabile degli eccessi di una grande quantità di delinquenti, non solamente chierici, che si servivano della loro immunità per danneggiare nel peggior modo la società laica e commettervi ogni sorta di misfatti (1).

---

(1) Stephani Tornac. Ep. XII. — Innocent. PP. III, Regest. VI, 183; VIII, 192-193; X, 209-210, 215; XV, 202. Per il resto della vita di Waldemaro di Slewick, cfr. Regest. XI, 10, 173; XII, 63; XIII, 158; XV, 3; Supplement, 187, 224, 228, 243. Cfr. Arnold Lubecens, VI, 18; VII, 12, 13; e Vaissette, Hist. Gen. de Languedoc, IV, (ed. 1742). Per ciò che riguarda le particolarità della immunità del clero, cfr. Lea, Studies on the church history, 2ª ed. 1883.

L'immunità che andava unita alla proprietà ecclesiastica dava origine ad abusi non meno scandalosi. Nelle cause civili, il chierico, foss'egli attore o convenuto, aveva il diritto di esser giudicato dai tribunali ecclesiastici, i quali, com'è naturale, si pronunziavano in suo favore, anche allorquando fossero incorruttibili, di guisa che diveniva quasi impossibile ad un laico l'ottenere giustizia in confronto di un chierico. C'erano dei chierici i quali procuravano a dei laici delle lettere di credito di un valore dubbioso e le facevano valere dinanzi ai tribunali spirituali. Speculazione proibita, questa, in realtà, dai concilii, ma troppo proficua perchè la si potesse sopprimere.

Un altro abuso che eccitava lamenti vivissimi, consisteva nello stancare i disgraziati laici, citandoli a rispondere simultaneamente, nella medesima causa, dinanzi a parecchi tribunali spirituali; ciaschedun tribunale faceva pesare la pena della scomunica, evitabile solo mediante pagamento di grosse ammende, su tutti coloro che venivano a trovarsi così, sebbene senza loro colpa, in istato di contumacia, e questo accadeva sovente senza nemmeno curarsi di esaminare se le parti erano state citate. Per poter apprezzare convenientemente le sofferenze e le persecuzioni che venivano in tal guisa inflitte alla società laica, dobbiamo rammentare che l'istruzione e la conoscenza degli affari erano allora un privilegio quasi esclusivo della casta sacerdotale, l'intelligenza aguzzata della quale poteva tirare i più grandi vantaggi dall'ignoranza e dall'impotenza in cui eventualmente dibattevansi i suoi avversari (1).

Gli ordini monastici costituivano una casta troppo numerosa e troppo importante per non condividere pienamente, tanto in bene che in male, le responsabilità della Chiesa. Per quanto grandi potessero essere i servigi che rendevano alla religione ed alla civiltà, essi erano troppo particolarmente esposti alle influenze degradanti di quell'epoca e le loro virtù ne erano troppo impregnate. Nel secolo in cui ci troviamo, essi ottennero a poco a poco di andare esenti dalla giurisdizione vescovile e di essere collocati direttamente sotto la giurisdizione di Roma. Questa fu una causa efficace

(1) Concil. ap. Campinacum, ann. 1238 c. 1, 6.

ed inevitabile della rapida decadenza dei conventi. Riccardo, arcivescovo di Canterbury, si lamentava amaramente con Alessandro III della rilassatezza che in tal guisa veniva introdotta nei monasteri; ma i suoi lamenti rimasero senza effetto. Queste misure abbassavano l'episcopato, ma aumentavano, per via diretta ed indiretta, l'autorità della santa sede, assicurandole degli alleati potenti nelle sue lotte coi vescovi; inoltre, ciò era una sorgente di provventi, se dobbiamo prestar fede all'abate di Malmesbury, il quale si vantava di essersi sottratto alla giurisdizione del vescovo di Salisbury pagando a Roma un'oncia d'oro all'anno.

In troppi casi, le abbazie divennero così dei veri focolari di turbolenze e di corruzione; i conventi femminili avevano l'aspetto di altrettanti lupanari ed i monasteri maschili quello di castelli feudali, dai quali i monaci guerreggiavano contro i loro vicini con altrettanta ferocia quanto quella dei più turbolenti baroni. Inoltre, siccome non eravi, com'è naturale, successione ereditaria, non era infrequente il caso in cui la morte di un abate divenisse il segnale di una fiera querela per la nomina del suo successore, producendo delle lotte intestine e provocando degli interventi dal di fuori. Per una contesa di questo genere scoppiata nel 1182, la ricca abbazia di St. Tron venne unita ai vescovadi di Metz e di Liegi, la città e l'abbazia furono abbruciate e gli abitanti passati a fil di spada. Le turbolenze continuarono sino alla fine del secolo e quando, mediante una transazione pecuniaria, fu loro posto un termine provvisorio, i miseri vassalli ed i servi furono ridotti alla più squallida miseria, costretti com'erano a trovare i fondi che eran necessari per acquistare la nomina di un monaco ambizioso.

Non tutti i monasteri avevano però obliati i doveri per cui avevano ricevuto dai fedeli copiose donazioni. Verissimo. Durante la fame del 1197, quantunque il monastero di Heisterbach fosse ancor povero, l'abate Gebhardt nutrì talvolta fino a mille cinquecento persone al giorno; la casa madre di Hemenrode si mostrò ancor più liberale e mantenne tutti i poveri del distretto fino al tempo della mietitura. Alla stessa epoca un'abbazia cisterciense, in Westfalia, sacrificò le sue mandre, e diede in pegno perfino i suoi libri ed i suoi vasi sacri per nutrire gli affamati dai quali si trovava assediata. Fa piacere constatare che le grosse spese fatte dai monasteri in quelle circostanze, vennero sempre compensate da nuove donazioni per parte dei fedeli. È bene citare

degli esempi di simil genere per riabilitare, fino ad un certo punto, l'istituzione monastica; ma bisogna pur riconoscere, che dalle abbazie derivava assai più male che bene (1).

Ciò non deve recar meraviglia qualora si pensi al modo con cui gli ordini erano reclutati. Cesario di Heisterbach, quantunque fosse un ammiratore entusiasta della regola cisterciense, pure afferma come cosa sicura che i giovani i quali venivano allevati nei conventi diventavano cattivi monaci e sovente perfino apostati. Quanto a coloro che pronunziavano i voti in età più avanzata, i motivi della loro risoluzione erano la malattia, la povertà, la schiavitù, l'infamia, il pericolo di morte, il timore dell'inferno, od il desiderio del cielo, motivi tutti assai egoisti, da cui non era da attendersi gran cosa. Cesario aggiunge che i delinquenti sfuggivano sovente al meritato castigo facendosi ammettere nei monasteri, i quali divenivano così una specie di stabilimenti penitenziarî o prigioni. E cita, a questo proposito, il caso di un barone masnadiero che, nel 1209, condannato a morte dal conte palatino Enrico, venne salvato da Daniele, abate di Schonau, a condizione che entrasse nell'ordine cisterciense. Il concilio di Palencia, nel 1129, prescrisse formalmente che tutti coloro che avessero rapito donne, tutti coloro che avessero assalito dei chierici, dei pellegrini, dei monaci, dei viaggiatori e dei mercanti, venissero esiliati, oppure *rinchiusi nei conventi*.

Un'altra classe non certo più degna di stima dei monaci, era costituita da coloro i quali, sotto l'impulso di un subitaneo rimorso, s'allontanavano da una vita tutta piena di delitti e di violenze, per andarsi a seppellire in un chiostro, quando si trovavano ancora nel pieno possesso della loro forza fisica e tormentati da passioni violenti. Le cronache sono riboccanti di esempi d'uomini energici, che mai avevano appreso a frenare i loro brutali istinti, i quali,

---

(1) Varior. ad Alex. PP. III. Epist. XCV (Migne, Patrol. CC. 1457 (Cfr. Pet. Blesens, Epist. XC. — Innocent. III, Regest. I, 386, 476, 483, 499; V, 159; VIII, 12; IX, 209; XIII, 132; XV, 105. — Pet. Cantor. Verb. abbrev. c. 44. — Gerhol. Lib. de Aedificio Dei, c. 33; Ejusdem, Exposit. in Psalm. LXIV, c. 35. — Chron. S. Prudon. Lib. III, IV, V. — Hist. Vezeliacens. Libb. II-IV. — Chron. Senoniers Libb. IV, V. — Caeser. Heisterbach. Dial. Mirac. Dist. IV, c. 65-67. Chi voglia notizie più particolareggiate sull'immoralità che dominava allora nei conventi veda Lea, History of celibacy.

sotto l'abito del monaco, facevano meravigliare il mondo colla loro ferocia ed i loro eccessi. Nel 1071 Arnoldo III di Fiandra cadde a Montcassel difendendo i suoi dominî contro suo zio Roberto il Frisone. Gerbaldo, il cavaliere che aveva ucciso il suo signore, venne preso da rimorsi e partì per Roma, ove si presentò a Gregorio VII, chiedendogli che gli recidesse le mani in punizione del suo misfatto. Gregorio acconsentì ed ordinò al suo cuoco di procedere all'amputazione; tuttavia lo fece segretamente avvertire che se Gerbaldo al lampo della scure avesse ritirate le mani, doveva colpire senza pietà, ma che, se il penitente non si ritirava, dovesse annunziargli la grazia. Gerbaldo non si ritrasse. Il papa gli dichiarò allora che le sue mani più non gli appartenevano, ma che appartenevano a Dio, e l'inviò a Cluny sotto la direzione del santo abate Ugo. Là, il fiero guerriero terminò pacificamente i suoi giorni. Ma accadeva troppo spesso che queste anime indomite, una volta passato l'eccesso del rimorso, ripigliassero le loro vecchie abitudini di violenza, con grave detrimento della pace interiore dei chiostri e della sicurezza dei loro vicini (1).

Fra le miste moltitudini che ingombravano i conventi, era impossibile mantenere quella comunità di beni che formava l'essenza della regola di S. Benedetto.

Gregorio il Grande, essendo abate di S. Andrea, rifiutò le ultime consolazioni della religione ad un frate moribondo, e mantenne la costui anima in purgatorio per lo spazio di sessanta giorni, per il motivo che nelle sue vesti si erano trovate tre monete d'oro. Più tardi, tuttavia, i buoni monaci di S. Andrea di Vienna credettero necessario adottare una costituzione che scacciava, come sacrilego e ladro, ogni frate che venisse sorpreso a rubare vesti in dormitorio, oppure bicchieri o piatti in refettorio, minacciando di appellare all'intervento del vescovo nel caso che lo scandalo avesse a ripetersi. Nell'abbazia di St. Tron, verso il 1200, ogni monaco aveva, dietro la sedia che occupava in refettorio, un cassetto chiuso a chiave: ivi rinchiudeva con ogni cura la sua salvietta, il suo cucchiaio, il suo piatto ed il suo bicchiere, allo scopo di sottrarre la di lui roba alle mani de' suoi commensali. Peggio

(1) Caesar. Heisterbac. Dial. Mir. Dist. I, c. 3, 24, 31. — Hist. Monast. Andaginensi, c. 34. Concil. Palentin. ann. 1129 c. XII (Harduin, VI, II, 2054).

ancora avveniva in dormitorio. Coloro che erano in grado di procurarsi qualche armadio, vi rinchiudevano, allorchè si levavano da letto, le loro vesti da notte; ma coloro che non erano in grado di acquistarsi simili comodi avevano a lamentare continuamente dei furti (1).

La già cattiva reputazione dei monaci veniva ancora aggravata dal gran numero di girovaghi, di *sarabaitae* e di *stertzer*, vagabondi e mendicanti, barbuti e tonsurati, i quali, coll'abito del monaco, penetravano nei posti più reconditi del mondo cristiano, vivendo di elemosine o di frodi, vendendo false reliquie e falsi miracoli. La Chiesa aveva patito di questo flagello fin dal primo sorgere del monachismo nel IV secolo e continuò a soffrirne. Quantunque fra questi perpetui vagabondi vi fossero uomini di vita santa ed irreprensibile, eran tutti divenuti oggetto d'orrore. Erano sovente sorpresi a commettere dei delitti e venivano massacrati senza misericordia. Facendo uno sforzo vano per sopprimere questo male, sui primordî del secolo XIII, il sinodo di Colonia proibì formalmente di dare ospitalità ad un monaco qualunque, in tutta l'estensione di quella grande provincia (2).

È certo che non mancarono mai dei serî tentativi di ristabilire la scossa disciplina. Uno dopo l'altro, i varî conventi erano oggetto di riforme; ma la rilassatezza non tardava a ricomparire. Vi fu chi sudò sette camicie nell'escogitare regole nuove e più severe, come quella dei Premostratesi, dei Certosini e dei Cistercensi, scopo delle quali era quello di scoraggiare tutte le vocazioni incerte; ma grado grado che un nuovo ordine diventava famoso per la sua santità, la liberalità dei fedeli lo ricolmava di beni temporali e, coll'opulenza, vi entrava pure la corruzione. Si davano anche dei casi non rari in cui l'umile eremitaggio fondato da alcuni anacoreti, esclusivo pensiero dei quali era quello di assi-

(1) Greg. PP. I, Dial. IV, 55. — D'Achery, Spicil. II, 382. — Chron. S. Trudon. Lib. VI.

(2) Augustin. De op. Monach. II, 3. — Cassiani, de coenob. Instit. II, 3. — Hieron. epist. XXXIX; CXXV, 16. — Regula S. Benedicti c. I. — S. Isidori Hispal., De eccles. offic. II, XVI, 3, 7. — Ludov. Pii, De reform. eccles. c. 100. — Smaragd. Comment. in regul. Bened. c. 1. — Ripoll, Bull. Ordin. FF. Praedic. 1, 38. — Caes. Heisterbac., Dial. Mirac. Dist. VI, c. 20. — Catal. Varior. Heretic. (Bibliot. Max. Patrum. ed. 1618, t. XIII, p. 309).

curarsi la salute mortificando la loro carne ed evitando la tentazione, entrasse in possesso delle reliquie di qualche santo, i di cui poteri miracolosi attiravano folle di pellegrini e di ammalati in cerca di sollievo. Allora piovevano le offerte, il modesto ritiro degli eremiti si tramutava in un magnifico edifizio e ben presto le severe virtù del fondatore non eran più che un ricordo, frammezzo ad una schiera di monaci dediti ad una vita facile, indolenti nel fare il bene ed attivi soltanto quando si trattava di fare il male.

Poche comunità addimostrarono la saggezza dei primi che occuparono il celebre priorato di Grammont, quando non era ancor divenuto la testa di un ordine potente. Allorchè, nel 1124, morto il fondatore e primo priore S. Stefano di Thiern, incominciò a dar prove della sua santità risanando un cavaliere paralitico e restituendo la vista ad un cieco, i suoi candidati e compagni si impaurirono all'idea dell'opulenza e della notorietà mondana dalla quale, loro malgrado, si trovavano minacciati. Il successore di Stefano, il priore Pietro di Limoges, si recò alla sua tomba, e gli rivolse queste parole piene di rimproveri: " O servitore di Dio, tu ci hai mostrata la strada della povertà ed hai fatto tutto il possibile per guidarvi i nostri passi. Ma ora tu vuoi allontanarci dalla via retta e stretta della salute per incamminarci sulla via larga dell'eterna perdizione. Hai predicato la solitudine ed ora vuoi convertire la nostra solitudine in una piazza di mercato e di fiera. Crediamo già abbastanza alla tua santità. Cessa dunque dall'operare miracoli per dimostrarla, giacchè tu distruggeresti pure la nostra umiltà. Non esser geloso della tua propria gloria, sino al punto da trascurare la nostra salute; noi l'esigiamo da te, l'attendiamo dalla tua carità. Se ti comporti diversamente, noi dichiariamo, in nome dell'obbedienza che t'abbiamo giurata, che dissepelliremo le tue ossa e le getteremo sulla spiaggia del mare ". Questa strana mescolanza di preghiere e di minaccie, produsse l'effetto desiderato e S. Stefano, fino all'epoca della sua canonizzazione, desistette dall'operare miracoli così dannosi per le anime dei suoi successori. La sua canonizzazione, che avvenne nel 1189, fu il primo atto officiale del priore Girard, il quale la chiese a Clemente III, e siccome Girard era stato eletto contro due concorrenti che vennero messi in disparte dall'autorità pontificia dopo dissensi che avevano quasi ruinato il monastero, così noi scorgiamo che le passioni e le ambizioni mondane avevano allora

invaso il santo ritiro di Grammont e producevano, là come altrove, i loro funesti effetti (1).

Di fronte al fallimento, debitamente constatato, di tutti gli sforzi parziali fatti per riformare gli ordini monastici, abbiamo appena bisogno della testimonianza formale del venerabile Gilberto, abate di Gembloux, il quale, verso il 1190, confessa con vergogna che il monachismo rappresenta un'oppressione ed uno scandalo, *un argomento di scherno e di rimprovero per parte di tutti i cristiani* (2).

Una religione in tal modo sfruttata da preti e monaci, era divenuta necessariamente al tutto diversa da quella che era stata insegnata da Gesù e da S. Paolo. Non debbo qui occuparmi di storia delle dottrine, ma devo richiamare brevemente alla memoria del lettore taluni cambiamenti verificatisi nelle dottrine e nelle pratiche, perchè meglio si riesca a cogliere le relazioni fra il clero ed il popolo e per venire a spiegar meglio la rivolta religiosa che si produsse nei secoli XII e XIII.

La dottrina della giustificazione per mezzo delle opere, alla quale la Chiesa era debitrice della maggior parte della sua potenza e della sua ricchezza, collo svilupparsi, aveva privato la religione di una parte della sua essenziale vitalità, sostituendo gli elementi essenziali con un formalismo gretto ed insignificante. Non veramente che gli uomini fossero divenuti indifferenti ai destini delle anime loro, no. Che anzi, si verificava precisamente il contrario; non vi è epoca, forse, in cui i terrori dell'inferno, la beatitudine della salute, gli sforzi incessanti del demonio, ecc., abbiano occupato un posto maggiore nelle preoccupazioni della vita quotidiana. Ma la religione, sotto molti riguardi, era divenuta un feti-

(1) Brevis Hist. Prior. Grandimont. — Stephani Tornacens. epist. 115, 152, 153, 156, 162. Il timore del priore Pietro che il convento venisse convertito in una casa di commercio, si trova magnificamente confermato dai lamenti del concilio di Beziers, secondo i quali non poche case religiose avevano presa l'abitudine di vendere il loro vino al minuto nei recinti stessi del chiostro attirando i clienti coll'ammettere in quei luoghi dei giocatori, dei prestidigitatori e delle pubbliche prostitute. Concil. Biterrens. ann. 1233, c. 23.

(2) Giberti Gemblac, Epist. V, VI.

cismo. I dottori insegnavano ancora che le opere pie e caritatevoli, per essere efficaci, dovevano andar accompagnate da un ritorno del cuore verso il bene, dal pentimento, da un sincero desiderio di ricercare il Cristo ed una vita migliore; ma, in un'epoca tanto grossolana e di costumi tanto brutali, era molto più facile al peccatore inquieto il ricorrere a pratiche che erano così generali a lui d'intorno, il credere che l'assoluzione si potesse ottenere mediante la ripetizione di un certo numero di *Pater Noster* e di *Ave*, unitamente al sacramento magico della penitenza. Inoltre, se il penitente stesso non avesse voluto sottomettersi a tali pratiche, poteva incaricarne degli amici, i di cui meriti, in tal modo acquisiti, erano trasferiti a lui quasi per mezzo di un sacro sortilegio. Quando si dava il caso di un insieme di persone che, preparandosi a ricevere la pasqua, ricevevano in blocco la confessione, ossia l'assoluzione — cosa che i preti negligenti e frettolosi non si facevano scrupolo di fare — il sacramento della penitenza non era più che un magico incanto, in cui la condizione o disposizione interna dell'anima era cosa quasi indifferente (1).

Ancor più utile alla Chiesa, ed egualmente distruttiva della sua influenza sulla fede e la morale, era la credenza, allora assai diffusa, che le postume liberalità mediante le quali un peccatore fondava un convento od arricchiva una cattedrale, potevano compensare una lunga vita di crudeltà e di rapine; che il prestare servizio per alcune settimane contro i nemici del papa potesse cancellare i peccati di un uomo il quale pigliasse la croce per sterminare i suoi fratelli cristiani. L'uso, o meglio l'abuso delle indulgenze, sarebbe un oggetto meritevole di un lungo studio: dobbiamo accontentarci qui di indicarne gli elementi, in vista delle frequenti allusioni che saremo costretti a farvi più avanti (2).

In origine, l'indulgenza era semplicemente la remissione di una penitenza, la sostituzione di qualche opera pia — come sarebbe una liberalità verso la Chiesa — ad enormi periodi di penitenza che i penitenzieri eran soliti imporre per il riscatto di qualche

---

(1) Petri Exoniens. Summ. Exigendi. Confess. ann. 1287 (Harduin, VII, 1128). — Caesar. Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. III, c. 45. — Martene, Ampliss. Coll. I, 357.

(2) Ciò che segue non si trova nel testo inglese, ed è stato fornito alla traduttrice dall'autore in foglio manoscritto.

colpa individuale. Allorquando Guido, arcivescovo di Milano, s'impose nel 1059, una penitenza di un secolo, per espiare una ribellione contro la Santa Sede, riscattandola poi, col pagamento di una somma annuale, si trattava veramente di un'indulgenza. L'indulgenza plenaria, ossia remissione di tutti i peccati, ha per prototipo la promessa fatta da Urbano II, al concilio di Clermont, nel 1095, allorquando, per infiammare l'entusiasmo della cristianità per la prima crociata, dichiarò che il pellegrinaggio armato in Terra Santa terrebbe luogo di penitenza per tutti i peccati che i pellegrini avrebbero confessati e di cui si sarebbero pentiti. La avidità colla quale quest'offerta del papa venne accolta, sta a dimostrare quanto fosse apprezzato un favore che liberava dal timore dell'inferno senza rattristare tutta la vita colle austerità della penitenza. La semplicità di queste formole venne a scomparire nel secolo XII, epoca in cui gli scolastici elaborarono la teoria sacramentale ed in cui la credenza nel purgatorio divenne generale. Nel perdono dei peccati si fece distinzione della remissione della colpa, dalla remissione della pena; l'assoluzione data dal prete conferiva la prima, che salvava dall'inferno, mentre il compimento della penitenza, oppure il riscatto della stessa mediante un'indulgenza, conferiva la seconda, che rendeva esenti dal purgatorio. Finalmente vennero le speculazioni di Alessandro di Hales, riprese poi da Alberto Magno e da S. Tommaso d'Aquino, conformemente alle quali la fonte delle indulgenze era il tesoro dei meriti di Gesù e dei santi, che la Chiesa poteva offrire a Dio invece della penitenza dovuta dal peccatore. Un'indulgenza plenaria contiene una particella di questo tesoro, sufficiente per cancellare la pena; una indulgenza parziale precisa il numero di giorni o di anni e la penitenza di cui la stessa è l'equivalente. Lo sviluppo definitivo di quest'opinione fu, che il tesoro potesse venir offerto per via di intercessione per le anime del purgatorio, che verrebbero così trasferite in paradiso. Questa dottrina venne lungamente discussa nelle scuole, allorquando Sisto IV, nel 1476, ne fece per la prima volta l'applicazione pratica; dopo qualche esitazione, fu ben presto accettata da tutti i teologi. Un cambiamento importante si verificò nel diritto di accordare indulgenze. Finchè non furono altro che un riscatto della penitenza, il prete era autorizzato a conferirle a' suoi penitenti; i vescovi e perfino gli abati potevano pubblicare delle indulgenze universali, che avevano corso nelle loro provincie.

Il concilio di Laterano, del 1216, fece tutto il possibile per porre un termine agli abusi che si andavano moltiplicando, privando pur completamente di questo diritto gli abati e restringendo il potere dei vescovi al dono di indulgenze di un anno all'epoca della dedica della Chiesa; in ogni altra occasione, la massima durata delle indulgenze conferite era di quaranta giorni. Ma quando l'indulgenza divenne un pagamento fatto a Dio e tratto dal tesoro inesauribile dei meriti di Gesù, si pensò che questo tesoro doveva avere un tesoriere, il quale fu naturalmente il papa. Egli divenne così il dispensatore unico delle indulgenze, funzione, questa, che accrebbe di molto la sua autorità e ridusse i vescovi al semplice grado di delegati del pontefice. Dal punto di vista del temporale, ne risultava per il papato un vantaggio ancor maggiore: la facoltà cioè di raccogliere eserciti per sterminare i suoi nemici e dilatare i suoi dominii; giacchè la promessa di una indulgenza plenaria da meritarsi mediante una crociata, attirava sotto le sue bandiere migliaia e migliaia di campioni (1).

I crociati avevano per giunta un altro incoraggiamento, il quale consisteva in questo, che coloro i quali pigliavano la croce rimanevano *ipso facto* affrancati dalla giurisdizione temporale e non dipendevano più, come i chierici, se non dai tribunali ecclesiastici. Allorquando un crociato veniva messo in istato d'accusa, il giudice ecclesiastico lo strappava al tribunale laico colla minaccia della scomunica, e, se veniva realmente convinto di qualche delitto enorme, come sarebbe l'omicidio, si accontentava di strappargli la croce e trattarlo con quella medesima indulgenza con cui si trattava un ecclesiastico. Questo nuovo abuso finì per essere ammesso nella giurisprudenza laica; si comprende di leggieri l'attrattiva che tale privilegio esercitava sugli avventurieri senza scrupoli, i quali costituivano una parte così grande degli eserciti papali. Allorquando, nel 1246, coloro che avevano preso la croce in Francia si rendevano colpevoli di un cumulo di furti, di violazioni e d'as-

(1) Damiani, Opusc. V. — Concil. Claromon. ann. 1095, c. 2. — Alex. de Ales Summae, P. IV, q. XXII, m. I, art. 1, 2; m. 5, 6. — Albert. M. In IV sentent. d. XX, art. 16. — S. Th. Aquin. in IV Sent. Dist. XX, Q. 3; Dist. XIV, Q. II, ad 3; Quest. Quodl. II; art. 16. — Lea's, History of auricolar confession and Indulgences, III, 345, sq. — Concil. Lateran. IV, c. 60, 62, cap. 12, extra Lib. V, tit. XXXI.

sassinii, S. Luigi fu costretto ad appellare ad Innocenzo IV, ed il papa rispose ammonendo il legato, che simili malfattori non si dovevano proteggere (1).

Il papato offerse ricompense ancor maggiori allorchè l'ambizione ed il rancore personale del pontefice erano in questione. Quando Innocenzo IV, dopo la morte di Federico II, predicò una crociata diretta contro Corrado IV, accordò a coloro che vi prendessero parte una remissione di peccati ancor più abbondante che non fosse quella annessa ad un viaggio in Terra Santa, e dichiarò che il padre e la madre di chi prendeva la croce godrebbero della divina indulgenza. Quando un crociato non voleva o non poteva mantenere il suo voto, poteva riscattarsene pagando una somma che veniva stabilita conformemente al suo valore militare presunto. La corte romana si procurava in tal modo molto denaro, il quale doveva esser erogato — almeno così si pretendeva — a profitto della santa causa.

Questo lucroso sistema non lasciò di svilupparsi fino a che non venne ad essere adoperato nelle più piccole questioncelle dei papi, in quanto padroni del patrimonio di S. Pietro. Se Alessandro IV ne fece uso con successo contro Ezzelino da Romano, il secolo seguente vide ricorrervi Giovanni XXII, non solamente per fare la guerra ad antagonisti formidabili come Matteo Visconti ed il marchese di Montefeltro, ma anche quando volle ricondurre all'obbedienza i cittadini rivoltosi di piccole località, come Osimo e Recanati nella Marca di Ancona, o lo stesso popolo turbolento di Roma. Il metodo ingegnoso, che consisteva nell'accordare delle indulgenze a coloro che prendessero la croce, poi ad esentarli dal servizio a peso d'oro, aveva finito per apparire troppo complicato, e l'acquisto della salute venne semplificato fino al punto da essere ridotto ad un diretto pagamento. Così papa Giovanni trovò mezzo di sovvenire alle spese delle sue guerre private distribuendo al mondo cristiano il *Tesoro della salute* ed ordinando ai vescovi di stabilire ovunque delle bussole acciocchè i fedeli potessero venire in aiuto delle chiese, pur salvando le loro anime. I vescovi, i quali miravano con rincrescimento i denari dei loro parrocchiani

(1) Concil. Turon. ann. 1236, c. 1. — Etablissements de S. Louis, Lib. I, c. 84. — Berger, Les registres d'Innocent IV, n. 2230.

scomparire nelle fauci insaziabili della Santa Sede, si provarono a resistere, ma invano. Non si trovavano più indipendenti e le deboli barriere che procuravano di innalzare, erano ben presto atterrate (1).

Un sistema ancor più demoralizzante consisteva nell'invio, per parte di una chiesa oppure di un ospedale bisognosi di fondi, di *quaestuarii* ossia mercatanti d'indulgenze, muniti talvolta di reliquie. Costoro, quasi sempre, non avevano altro fardello eccettuate lettere pontificie o vescovili, colle quali venivano autorizzati a rimettere i peccati dietro un contributo portato all'opera. Quantunque la redazione di codeste lettere fosse saggia e prudente, pure le stesse erano abbastanza ambigue perchè coloro che le portavano si credessero lecito di promettere, non solo la salute dei vivi, ma anche la liberazione dei dannati rinchiusi nell'inferno, e tutto mediante il pagamento di qualche moneta. Fin dal 1215, il concilio lateranese levò con dolore la voce contro queste pratiche e proibì di asportare reliquie dalle chiese; ma l'abuso era troppo inveterato e troppo utile perchè potesse venir soppresso facilmente. Vescovi e papi, bisognosi di denaro, emettevano continuamente delle lettere di tal genere, ed il mestiere di mercanti di indulgenze divenne una professione regolare, da cui, com'era da aspettarsi, i più impudenti eran quelli che meglio riescivano. Noi prestiamo fede volontieri al pseudo Pietro di Pilichdorf, quando confessa con tristezza, che l'indiscreta, ma lucrativa " rimessa „ di indulgenze ad ogni sorta di gente in seno alla Chiesa stessa indeboliva la fede di molti cattolici. Nel 1261, il concilio di Mayence non trova parole sufficienti per denunziare quella peste che erano i mercanti di indulgenze, la baratteria dei quali eccita l'odio della gente; essi ingannano i fedeli ad un punto tale, che costoro tralasciano di confessarsi, col pretesto d'aver già comperato la remissione dei peccati. Ma tutti questi lamenti furono inutili e l'abuso continuò la sua strada, senza nessun impedimento, fin quando venne il giorno in cui eccitò quella indignazione che trovò il suo più eloquente interprete in Lutero.

(1) Matt. Paris, Hist. Angl. ann. 1251 (p. 553, ediz. 1644). — Chron. Turon. ann. 1226. — Joannis PP. XXII, Regest. IV, 73, 74, 76, 77, 95, 97, 99. — Baluz, et Mansi, Miscell. III, 242. — Concil. Ravenn. ann. 1314, c. 20.

Furonvi concilii posteriori a quello di Mayence che denunziarono in termini non meno energici le menzogne e le frodi di codesti apportatori di salute, i quali esercitarono la loro fiorente industria fino all'epoca della riforma. Tassoni ha espresso molto bene la convinzione popolare che questa vendita rappresentasse una sicura risorsa della Chiesa per mandare ad effetto i suoi temporali disegni:

> Le cose de la guerra andavan zoppe;
> I Bolognesi richiedean denari
> Al papa, ed egli rispondeva coppe,
> E mandava indulgenze per gli altari (1).

La vendita delle indulgenze viene a caratterizzare esattamente ciò che si potrebbe chiamare col nome di *sacerdotalismo*, caratteristica distintiva della religione del medio evo. Il fedele non si trovava in diretta relazione col suo Creatore, ed assai di rado colla Vergine ed i santi intercessori. Il prete pretendeva di essere rivestito di un potere sovrannaturale, e s'interponeva quale mediatore necessario tra Dio e l'uomo; accordando oppure rifiutando i sacramenti, poteva decidere della sorte delle anime; celebrando la messa poteva diminuire ossia abbreviare le pene del purgatorio; le decisioni che dava nel confessionale, determinavano la vera portata del peccato stesso. Gli istrumenti di dominio di cui disponeva — eucaristia, reliquie, acqua benedetta, santo crisma, esorcismo, preghiera — divennero quasi altrettanti feticci, forniti di un potere particolare che non dipendeva nè dalla condizione morale o spirituale di colui che ne usava, nè dalla condizione di quelli pei quali venivano usati. Agli occhi del volgo, i riti della religione non erano quasi altro che altrettante formole magiche, le quali, mediante una certa qual misteriosa efficacia, servivano gli

(1) Concil. Lateran. IV, c. 62. — P. de Pilichdorf, contr. Waldenses c. XXX. — Concil. Biterrens. ann. 1246, c. 5. — Concil. Cenomanens. ann. 1248. — Concil. Burdegalens. ann. 1255, c. 2. — Concil. Vien. ann. 1311 (Clementin. Lib. V, tit. IX, c. 2). — Concil. Remens. ann. 1303. — Concil. Carnotens. ann. 1325, c. 18. — Martene, Thesaur. IV, 858. — Martene, Ampliss. Collect. VII, 197, ecc. — Concil. Moguntin. ann. 1261, c. 48. — La secchia rapita, XII, 1. — Per la repressione di tutti questi abusi dopo la riforma, vedi c. I, 2 in septimo, III, 15.

interessi temporali oppure spirituali di coloro per cui erano chiamati ad agire.

Mille aneddoti ed incidenti di quest'epoca stanno a dimostrare come il feticismo di cui parliamo si trovasse profondamente radicato nello spirito del popolo per mezzo di quelli i quali traevano loro interesse nel maneggio dei feticci. Un cronista del secolo XII narra piamente che, allorquando, nell'887, le reliquie di S. Martino di Tours vennero trasportate ad Auxerre, dove erano state trasferite per sottrarle ai Normanni, due storpii di Touraine, che si guadagnavano abbondantemente il pane mendicando, tennero consiglio e decisero di abbandonare il paese il più presto possibile, per timore che le ossa del santo non li guarissero dalla loro lucrosa malattia. Per loro disgrazia, i mezzi di locomozione di cui disponevano erano insufficienti, di guisa che le reliquie arrivarono in Touraine prima che costoro avessero potuto uscire dal paese, e furono quindi guariti loro malgrado.

L'ardore col quale principi e repubbliche si disputavano il possesso di miracolose reliquie, la violenza e la frode di cui facevano uso ovunque, sia per procurarsene delle nuove, sia per conservare il possesso delle vecchie, costituiscono un capitolo curioso della storia dell'umana credulità e stanno a dimostrare fino a qual punto si pensasse che la virtù miracolosa risiedesse nella reliquia stessa, senza badare ai delitti di cui era stata occasione per il possesso, nè alla disposizione di spirito del possessore.

Ciò avvenne nel caso che stiamo per accennare: Ingelger d'Angiò fu costretto a reclamare dai cittadini di Auxerre le ossa di S. Martino mettendosi alla testa di un esercito, giacchè i mezzi pacifici erano riesciti vani; nel 1177 assistiamo allo spettacolo di un certo Martino, canonico della chiesa di Bomigny in Brettagna, il quale ruba il corpo di S. Petrocco dalla chiesa in cui era deposto per metterlo nell'abbazia di Saint-Mevennes, la quale non volle restituirlo fino a che vi fu costretta dall'intervento del re Enrico II. Due anni dopo la presa di Costantinopoli, nel 1206, i capi veneti forzarono le porte di S. Sofia, ne tolsero il ritratto della Vergine, presunta opera di S. Luca, e lo conservarono malgrado la scomunica e l'interdetto lanciati contro di loro dal patriarca, e confermati dal legato del papa. Un mercatante di Croninga, nel corso del suo viaggio, appetì ardentemente il braccio di S. Giovanni Battista, che apparteneva ad un ospedale, e l'ottenne corrompendo

a prezzo d'oro la servente del guardiano, che lo eccitò a rubarlo. Divenuto a sua volta possessore, il mercante fece costruire una casa ed incastrò segretamente la reliquia in un pilastro. Con tale protezione egli divenne ricchissimo. Ma, un bel giorno, essendo scoppiato un incendio, si rifiutò di pigliare le misure necessarie per salvare la sua casa, dicendo che la stessa era ben assicurata. La casa non abbruciò, ma la curiosità popolare era stata eccitata in modo tale dalla risposta del mercatante, che fu costretto a rivelare l'esistenza del suo feticcio. Il popolo allora glielo strappò colla forza e lo depose in una chiesa, in cui il braccio di S. Giovanni fece non pochi miracoli, ma lo sfortunato mercatante fu rovinato. Simili superstizioni erano ancora più grossolane di quelle dei romani, i quali evocavano sul campo la divinità tutelare della città ch'essi assediavano; d'altra parte, l'abitudine, divenuta tanto generale, di portare sopra sè stessi amuleti e reliquie, era identica all'uso analogo dei pagani. Perfino le immagini ed i ritratti dei santi e dei martiri possedevano delle virtù miracolose. Si diceva che bastasse gettar l'occhio sopra un'immagine di S. Cristoforo, per essere preservati, per tutto il resto del giorno, da ogni pericolo di malattia oppure di morte subitanea:

" CHRISTOPHORI SANCTI SPECIEM QUICUMQUE TUETUR
ILLO NAMQUE DIE NULLO LANGUORE TENETUR ".

Una immagine gigantesca del santo si trovava sovente dipinta sulle pareti esterne della chiesa per preservare il popolo. L'abitudine di sorteggiare il santo del quale si volesse assicurare il patronato, cerimonia che si compieva ai piedi dell'altare, è un'altra manifestazione della cieca superstizione di quei tempi (1).

L'eucaristia era pure un feticcio assai efficace. Al tempo della persecuzione contro gli eretici delle provincie renane, diretta dall'inquisitore Corrado di Marburg, nel 1233, un condannato si rifiutò ostinatamente di abbruciare, per quanti sforzi facessero gli zelanti

---

(1) Gesta Consulum andegavens. III, 23. — Roger Hoveden, ann. 1177. — Innocent. PP. III, Regest. IX, 243. — Cesar. Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. VII, c. 53. — Muratori, Antiq. Medii aevi, Dissert. LVIII. — Anon. Passaviens. adv. Waldens. c. 5 (Mag. Bibl. Pat. XIII, 301).

esecutori, fino a che, essendo stato avvisato un prete, costui portò un'ostia consacrata sulla pira di legno che all'istante s'infiammò. L'incanto che proteggeva l'eretico rimase rotto da un incanto maggiore ed il miserabile non tardò ad essere ridotto in cenere.

Un'accolta di quei medesimi eretici possedeva un'immagine di Satana che dava degli oracoli; un bel giorno un prete entrò nella sala e trasse di sotto alle vesti un ciborio contenente un'ostia; sull'istante Satana si confessò vinto e cadde a terra. Poco tempo dopo, S. Pietro martire fece uso dello stesso mezzo per vincere l'impostura di un eretico di Milano. All'appello di costui, un demonio appariva in una chiesa eterodossa sotto l'aspetto della vergine tutta risplendente di luce, tenendo fra le braccia il bambino. Sembrò che a questa testimonianza in favore dell'eresia non si potesse rispondere, fino a che S. Pietro vi pose un termine presentando al demonio un'ostia: " Se, diss'egli, siete veramente la Madre di Dio, adorate vostro Figlio „. Sull'istante il demonio scomparve in un vortice di fiamme, lasciando dietro di sè un odore insopportabile.

Il pane consacrato, veniva considerato dal popolo come se possedesse la magica efficacia di una potenza incomparabile. Sui castighi inflitti a coloro i quali ne avevano voluto fare uso sacrilego correvano molti racconti. Un prete conservò in bocca un'ostia, allo scopo di servirsene per vincere la virtù di una donna della quale era innamorato; ammalò di terribile allucinazione, perchè credette di essersi gonfiato in modo tale, da non poter più passare per una porta; ed allorquando seppellì l'oggetto sacro nel suo giardino, l'ostia si convertì in un piccolo crocefisso, portante un uomo di carne che gettava sangue. Una donna conservò l'ostia che avrebbe dovuto inghiottire e se la mise in seno per fermare un'epidemia che si era manifestata fra le sue api; in breve i pii insetti le costruirono intorno una completa cappella, con muro, finestre, tetto e torre, e nell'interno, un altare sul quale deposero rispettosamente l'ostia. Un'altra donna, volendo preservare i suoi cavoli dai danni prodotti dai bruchi, ridusse in polvere un'ostia e ne sparse le bricciole sui suoi legumi; venne immediatamente colpita da paralisi incurabile. Evidentemente, queste pratiche feticiste erano viste di mal occhio dalla Chiesa, ma erano la conseguenza diretta dell'insegnamento ortodosso. Così deve pur dirsi dell'acqua in cui il prete si lavava le mani dopo aver toccato l'ostia; le si

attribuivano delle virtù soprannaturali, ma se ne proibiva l'uso, come quello che pareva contaminato da stregoneria (1).

La potenza di queste formole magiche non implicava, giova ripeterlo, alcun sentimento di devozione in coloro che ne facevano uso. Così, per comprovare la potenza di S. Tommaso di Canterbury, si narrava la storia di una dama la quale lo invocava in ogni occasione ed aveva abituato il suo uccello favorito a ripetere: *Sancte Thoma, adjuva me.* Un bel giorno, un falco lo ghermì e seco lo trasportò; ma non appena l'uccello ebbe pronunziato la frase a cui era stato abituato, il falco cadde morto e l'uccello se ne ritornò incolume presso la sua padrona. In realtà, l'uso dei talismani supponeva così poco la santità, che eranvi dei cattivi preti i quali si servivano della messa come di mezzo per operare incanti e malefizii, maledicendo internamente ai loro nemici nell'atto che compievano i riti, fiduciosi che questa maledizione portasse seco, in un modo o nell'altro, la perdita di coloro contro i quali venivano scagliate. Si arrivava fino al punto di ricorrere alla celebrazione della messa per rendere più efficaci certe pratiche ancor più antiche di superstizione. Celebrando dieci messe sopra un'immagine di cera rappresentante un nemico, si credeva che egli avesse certo a morire nello spazio di dieci giorni (2).

La stessa confessione poteva servire, per forza magica, ad impedire la scoperta di un delitto. Siccome i demoni erano naturalmente a giorno di tutti i delitti che si commettevano e potevano rivelarli per mezzo di coloro che si trovavano in loro possesso, così i demoniaci servivano sovente in qualità di *detectives* nel caso di persone su cui pesasse qualche sospetto. Ma quando i delitti venivano confessati con tutta la contrizione che si potesse desiderare, l'assoluzione data dal prete li cancellava per sempre dalla memoria dei demoni, i quali negavano d'averne mai saputo nulla. Questa credenza, che era allora famigliare fra gli accusati, ispirava sovente la loro difesa; conciossiachè, anche quando il demonio

(1) Hartzheim, Concil. German. III, 543. — Campana, Storia di S. Pietro Martire, Lib. II, c. 3. — Caesar. Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. IX, c. 6, 8, 24, 25.

(2) Caesar Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. X, c. 56. — Witaldi Abb. Corbeiens. Epist. 157. — P. Cantor. Verb. abbrev. c. 29.

avesse rivelato una colpa, il colpevole poteva tosto andar a confessarsi, poi presentarsi con fiducia dinanzi al giudice e sfidarlo ad ottenere una nuova denuncia.

Gli esempi di tal genere si potrebbero moltiplicare all'infinito, ma ciò non servirebbe che a stancare il lettore. Quelli che ho già citato basteranno, probabilmente, a far testimonianza dell'avvilimento in cui allora versava il cristianesimo, sovrappostosi ad un fondo di paganesimo e governato da un corpo sacerdotale del quale adesso ed allora si conosceva l'indegnità (1).

Il quadro da me tracciato delle relazioni che passavano fra la Chiesa ed il popolo, apparirà forse un po' troppo denso. Non tutti i papi rassomigliavano ad Innocenzo IV ed a Giovanni XXII; non tutti i vescovi erano crudeli e lussuriosi; non tutti i preti si proponevano di spogliare gli uomini e disonorarne le mogli. In molte sedi vescovili ed in molte abbazie, e senza dubbio anche in migliaia di parrocchie, eranvi prelati e pastori che si sforzavano sinceramente di compiere l'opera di Dio, di illuminare le anime ottenebrate delle loro pecorelle con quella particella di luce evangelica che la superstizione di quell'epoca permetteva di diffondere. E tuttavia il male appariva assai più del bene; gli umili operai passavano inosservati, mentre l'orgoglio, la crudeltà, la lussuria e la cupidigia degli altri, esercitava un'influenza ampia e profonda. Agli uomini d'allora che erano forniti di maggior comprendonio e di più elevate aspirazioni, la Chiesa veniva ad apparire quale io sono venuta dipingendola, e la sua bruttura morale deve essere presente al nostro spirito, qualora noi vogliamo comprendere i moti che agitarono allora il mondo cristiano.

Il testimone più autorevole che possediamo sulla Chiesa del secolo XII, S. Bernardo, non si stancò mai di denunziare i vizi che a quel tempo imperavano ovunque. Allorquando la fornicazione, l'adulterio e l'incesto non avevano più attrattive per i sensi intorpiditi, si discendeva ancor più basso sulle vie della depravazione. Invano — è S. Bernardo che parla — le città della pianura venivano distrutte dal fuoco vendicatore del cielo; il nemico del

(1) Caesar Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. III, c. 2, 3, 6; Dist. V, c. 3.

genere umano ha sparso ovunque i loro avanzi e le loro ceneri maledette hanno contaminato la Chiesa. La Chiesa rimane povera, spogliata e miserabile, trascurata da tutti e quasi esangue. I suoi figli non pensano a vestirla, ma a spogliarla; non la proteggono, ma la distruggono; non la difendono, ma l'espongono a maggiori sbaragli; invece di istituire, prostituiscono; invece di nutrire le gregge, le sgozzano e se ne nutrono. Essi reclamano il prezzo del peccato, ma non pensano al peccatore. " Potete additarmi un sol vescovo, gridava egli, il quale non procuri di vuotare le tasche delle sue gregge, piuttosto che guarirle dai loro vizi? „. Un contemporaneo di S. Bernardo, Potho di Pruhm, si abbandonava ai medesimi lamenti nel 1152. " La Chiesa, dic'egli, corre a precipizio e non vi è una sola mano che si elevi per sostenerla; non vi è un sol prete che sia degno d'imporsi come mediatore fra Dio e gli uomini e d'avvicinarsi al divin trono per chiedere la grazia dall'alto „ (1).

Il legato del papa, cardinale Enrico d'Albano, nella sua lettera enciclica del 1188 ai prelati della Germania, si esprime con non minore energia. " Il trionfo del principe delle tenebre è imminente per la depravazione del clero, per la sua lussuria, per la sua golosità, per il suo disprezzo circa i digiuni; i preti non fanno altro che accumulare benefizî, vanno a caccia, allevano falconi, giuocano, fanno i commercianti, litigano fra loro, e, peggio ancora, dànno l'esempio dell'incontinenza, il che eccita la collera di Dio e reca scandalo al popolo „.

Pietro Cantore, press'a poco nel medesimo tempo, descrive la Chiesa come " se fosse ricolma fino alla bocca di tutte le immondizie temporali „; per l'avarizia, per la trascuratezza de' suoi doveri, essa è peggiore della società laica e nulla vi è di più dannoso per lei, di questa constatazione. Gilberto di Gembleux si esprime in modo analogo. " La maggior parte dei prelati entrano nella Chiesa, non per elezione, ma per corruzione e per il favore di principi; vi si introducono non per nutrire gli altri, ma per es-

(1) S. Bernar. Sermo de conversione, c. 19, 20. — Ejusdem, serm. 77 in Cantica c. I; Cfr. Ejusdem, serm. 33 in Cantica c. 16; tract. de moribus et offic. episcop. c. VII, n. 25, 27, 28. — De consideratione Lib. III, c. 4, 5. — Pothon. Prumiens. de statu domus Dei Lib. I.

serne nutriti; non per servire, ma per esser serviti; non per seminare, ma per mietere; non per lavorare, ma per oziare; non per proteggere le pecore contro i lupi, ma per sbranar le pecore stesse con ferocia maggiore di quella degli stessi lupi „. S. Ildegardo, nelle sue profezie, sposa la causa del popolo contro il clero: " I prelati sono i rapitori delle chiese; la loro avidità consuma tutto ciò che tocca. Le loro oppressioni ci riducono alla miseria e ci avviliscono, avvilendoli..... È egli conveniente che uomini i quali portano la tonsura siano a capo di soldati e abbiano a loro disposizione armi in maggior quantità dei laici? È egli conveniente che un chierico sia soldato, ed un soldato chierico?..... Dio non ha comandato che uno di noi dovesse avere la tunica ed il mantello e l'altro dovesse andarsene nudo; invece, ha comandato che all'uno fosse donata la tunica ed all'altro il mantello. Lasciate adunque che i laici possiedano il mantello per soddisfare alle necessità del mondo; ma che il clero abbia la tunica, per non mancare di ciò che è indispensabile „ (1).

Uno degli argomenti principali per cui venne convocato il grande concilio lateranese del 1215, era il desiderio di correggere i vizi del clero. A questo scopo, si addottarono numerosi canoni, in vista di sopprimere i principali abusi, ma le decisioni del concilio rimasero lettera morta. Gli abusi erano radicati troppo profondamente. Quattr'anni più tardi, Onorio III, in una enciclica indirizzata a tutti i prelati del mondo cristiano, dice di aver aspettato fino a quel tempo per vedere gli effetti del concilio, ma gli pare che i mali della Chiesa, invece di diminuire, aumentino. " I ministri dell'altare, peggiori delle bestie che si ravvoltolano nel brago dei loro letamai, si gloriano, come Sodoma, della loro ignominia. Sono pietre d'inciampo e flagelli per i fedeli. Molti prelati consumano i beni che sono affidati alla loro custodia e dissipano sulle pubbliche piazze le risorse del santuario; fanno avanzare in dignità gli indegni, dilapidano le rendite della chiesa a profitto dei malvagi e trasformano le chiese in altrettante conventicole ad uso delle loro famiglie. Monaci e monache rigettano il giogo, spezzano le catene e diventano degni di disprezzo come i letamai. Gli è per

(1) Codex Diplom. vienn. n. 163. — P. Cantor, Verb. abbrev. c. 57, 59. — Guiberti Abbat. Gemblacens, epist. I. — S. Hildegardae, Revelat. Vis. X, c. 16.

ciò che l'eresia è in fiore. Ognuno di voi cinga la sua spada e non faccia grazia nè al fratel suo nè al più prossimo parente „.

Quale fu il risultato di questa virulenta esortazione? Possiamo farcene un'idea dalla descrizione che Roberto Grossatesta, vescovo di Lincoln, fece della Chiesa nel 1250, alla presenza di Innocenzo IV e de' suoi cardinali. È inutile fermarsi a riportare le particolarità; ma la conclusione è questa, che il clero è una macchia per tutta la terra, che i preti sono anticristi e demoni rivestiti delle parvenze di angeli della luce, che trasformano la casa della preghiera in una spelonca di ladroni. Allorquando l'inquisitore di Passau, verso il 1260, tentò di spiegarsi la resistenza dell'eresia, della quale invano si sforzava di trionfare, fece, a questo scopo, un catalogo di delitti che erano comuni fra il clero — lista orribile per le particolarità di dettaglio che egli si compiace di riportare. Una Chiesa simile a quella che egli descrive, non poteva fare a meno di essere un flagello politico, sociale e morale ad un tempo (1).

Tali sono, intorno alla questione che ci occupa, le testimonianze degli ecclesiastici. Se vogliamo ora sapere con qual occhio il clero fosse visto dai laici, richiamiamoci avanti tutto alla mente una osservazione di Guglielmo di Puy-Laurens, secondo la quale si era soliti dire: " preferirei essere un prete che fare questo o quello „. È vero che i preti nutrivano il medesimo disprezzo per i monaci, conciossiachè Emeric, abate d'Anchin, attesta che un chierico non avrebbe mai acconsentito a fare comunella con un uomo che avesse visto sotto l'abito nero del benedettino. Ma preti e monaci erano egualmente e generalmente detestati dal popolo. Walter von der Vogelweick riassume come segue il sentimento del popolo sull'insieme del corpo ecclesiastico, dal papa al semplice curato:

" La cattedra di S. Pietro è ora occupata come allorquando vi sedeva il mago Gerberto; quest'ultimo si preparò un posto nell'inferno per sè solo, mentre il papa attuale vi conduce tutta la cristianità. Perchè i castighi del cielo vengono differiti? O Si-

---

(1) Honor. PP. III, Epist. ad Archiep. Bituricens. (Martene Collect. Ampliss. I, 1149-1151; Thesaur. Anecdot. I, 875, 877). — Fascic. Rer. expetendarum et dugiendarum, II, 251 (ed. 1690). — W. Preger, Beiträge zur Geschichte der Waldesier, München, 1875, pp. 64-67.

gnore, e fino a quando dormirai? L'opera tua è inceppata per ogni verso, la tua parola viene contraddetta, il tuo tesoriere si ruba le ricchezze che hai accumulato, i tuoi ministri rubano ed assassinano, e lupo è colui che fa da pastore della tua greggia „ (1).

All'altra estremità dell'Europa, i lamenti non sono minori; ecco in qual modo, seguendo tanti altri, parlerà degli alti dignitari della Chiesa, dei chierici e dei monaci, il trovatore Raimondo da Connet, facendo eco alle invettive del poeta Walther:

“ Vedo il papa venir meno a tutti i suoi doveri; vuole arricchire, e non si cura dei poveri, i quali non possono pervenire fino a lui. Egli si propone soltanto di ammassar tesori, di farsi servire, di assidersi sopra stoffe ornate d'oro. Perciò, da buon trafficante, si dedica al commercio; a prezzo di sonante denaro distribuisce vescovadi a gente della sua corte, ed a noi non fa che inviare collettori, muniti di commendatizie di questua, i quali ci vendono dei perdoni a prezzo di frumento e di denaro..... I cardinali non valgono certo maggiormente; tutti dicono che dal mattino alla sera essi non fanno altro che concludere ignobili mercati. Volete un vescovado? volete un'abbazia? Presto, accorrete a portar loro del denaro; vi daranno in cambio un cappello rosso od una croce vescovile. Se nulla sapete di quanto un prete dovrebbe sapere, eh! che importa? Dotto od ignorante, potete ottenere grosse rendite. Ma guardatevi sopratutto dall'esser moderato nelle vostre generosità, giacchè questo vi impedirebbe di riescire. Quanto ai vescovi non lasciano di sbucciare fino al midollo i loro curati ben pasciuti di rendite, vendendo loro delle lettere suggellate col loro suggello. Dio sa se sarebbe tempo di por termine a queste abitudini. Ma fanno peggio ancora; a prezzo di denaro conferiscono la tonsura al primo capitato e recano così pregiudizio a tutti, non soltanto a noi, che diventiamo le vittime di codest'uomo, ma anche ai tribunali temporali, i quali vengono a perdere ogni diritto sopra di lui..... Vi giuro che fra poco tempo vi saranno più chierici e preti che non bifolchi. Ognuno cade e dà cattivo esempio. Costoro vendono, a chi più paga, i sacramenti e le messe. Quando confes-

(1) Guillel. Pod. Laurent. Chronic. Proem. — Narrat. Restaur. Abbat. S. Martini Tornacens. c. 38. — Panniers Walthers von der Vogelweide sämmtliche Gedichte, n. 110, p. 118, cfr. n. 85, 111-113.

sano dei bravi laici, che non hanno commesso alcuna colpa, impongono loro enormi penitenze; ma si guardano bene dal fare altrettanto per le concubine dei preti..... Certo, chi volesse giudicare dalle apparenze, i monaci si obbligano a voti e pratiche assai severe e rigide. Ma esaminateli più davvicino; in verità, vivono due volte meglio di quello che vivessero prima di esser monaci, quand'erano ancora sotto il tetto dei padri loro. Fanno come i mendicanti i quali, sotto le apparenze del loro abito, ingannano il mondo e si nutrono a sue spese. Ecco il motivo per cui tanti pezzenti e fannulloni vanno a rinchiudersi nei conventi; alla vigilia non avevano pane da mettere sotto i denti; il giorno dopo, il loro abito ridicolo loro ha procurato grasse rendite, prodotto di mille burle che portano nel loro sacco „.

Era inevitabile che una simile religione generasse l'eresia, che un clero, secolare e regolare come questo, provocasse alla rivolta. Non dobbiamo meravigliarci se non di questo, che cioè la rivolta abbia tanto tardato a scoppiare e non sia stata maggiormente generale (1).

(1) Da " La gesta de fra Peyre Cardinal „ Raynouard, Lexique Roman, I, 464. Cfr. pure pp. 446, 451. Il cardinale era di nobile famiglia, e godeva di molta considerazione alla corte dei re di Aragona e di Tolosa; era nato nel 1206, e si crede che vivesse fino al 1306. Non era un eretico, quantunque "los fals clerques reprendia molt „ (Miquel de la Tor, Vie de Peire Cardinal, apud Meyer, Anciens textes p. 100). V. pure la sua sirventese " un sirventes vuelh far dels autz glotos „ (Raynouard, Lexique Roman, I, 447).

CAPITOLO II.

L'eresia.

La Chiesa, che abbiamo visto così infedele al suo ideale e così trascurata nei suoi doveri, quasi all'improvviso si trovò minacciata da nuovi malanni nel seno stesso della sua potenza. Un nuovo nemico sorse contro di lei, precisamente quando era giunta ormai a trionfare de' suoi rivali temporali, re ed imperatori; quel nuovo nemico che spuntava così d'un subito sul suo orizzonte, era la coscienza dell'umanità, che si risvegliava. Al fulgore fuggitivo della civiltà carolingia, successe la crassa ignoranza del secolo X; ma nel secolo XI, quell'ignoranza aveva incominciato a diminuire di fronte ai primi bagliori della rinascenza intellettuale. A partire dai primordii del secolo XII, quel movimento si andò sempre meglio pronunciando e già lasciava intravvedere la promessa di quel ricco sviluppo che dell'Europa doveva fare la patria dell'arte e della scienza, dell'erudizione e dell'alta cultura. Lo spirito umano si ristagnava, ma tale ristagnamento non poteva effettuarsi senza risvegliare, al tempo stesso, il dubbio e la critica. Allorquando gli uomini tornarono a ragionare ed a proporsi delle questioni da sciogliere, anche sopra argomenti interdetti alla loro curiosità, era impossibile non avessero ad accorgersi della stridente contraddizione che passa fra l'insegnamento della Chiesa e le sue azioni, fra la teoria e la pratica; era impossibile non avessero ad accorgersi delle divergenze profonde che passano fra la religione ed il rituale, fra la condotta dei preti e dei frati ed i voti dagli stessi emessi. Il cieco rispetto che molte e successive generazioni avevano addi-

mostrato per le affermazioni della Chiesa, incominciava a spezzarsi. Un libro come il *Sic et non* di Abelardo, in cui venivano poste spietatamente in vista le contraddizioni della tradizione e delle decretali, non solamente era l'indice di una irrequietezza intellettuale che stava a presagire la rivolta, ma era pure una sorgente feconda di pericoli per l'avvenire, una sorgente che era dovuta allo svegliarsi dello spirito di discussione. Fu invano che, per ordine della curia romana, Graziano, nella sua famosa *Concordantia discordantium Canonum*, fece tutto il possibile per dimostrare che le contraddizioni potevano venire dissipate, che la legge canonica non era un ammasso confuso di regole dettate per rispondere a bisogni temporanei, ma un corpo armonico di leggi spirituali. La fatale parola era stata pronunziata, e gli sforzi dei glossatori, dei Maestri delle Sentenze, dei dottori Angelici e della folla innumerevole dei teologi scolastici e degli interpreti del diritto canonico, con tutte le risorse della loro dialettica, non riuscivano più a restituire allo spirito umano la sua fiducia d'altre volte, incrollabile e placida, nella divina ispirazione della Chiesa militante. Quantunque gli assalitori fossero pochi, ed i loro attacchi non fossero continui ed intermittenti, il numero dei difensori e l'energia con cui intrapresero la difesa, sta a dinotare che Roma aveva piena coscienza del pericolo che correva; lo spirito d'indagine si era scosso finalmente dal suo lungo letargo.

Codesto spirito ricevette un impulso potente dalla scuola di Toledo, nella quale, studiosi avventurieri andavano a ricercare, allo scopo di dissetarsene, la scienza araba, greca ed ebraica. Fu nelle dense tenebre del secolo X, che papa Silvestro II, il quale allora si chiamava ancora Gerbert d'Aurillac, si era acquistato una sinistra fama di mago, semplicemente perchè si diceva avesse studiato le scienze proibite in quel centro d'attività intellettuale. Verso la metà del secolo XII, Roberto di Retines, per condiscendenza verso Pietro il Venerabile di Cluny, lasciò riposare per alquanto tempo i suoi studii di astronomia e di geometria, per tradurre il Corano e facilitare in tal modo, al suo patrono, il còmpito di confutare gli errori dell'Islam. Le opere di Aristotele e di Tolomeo, di Abubekr, di Avicenna, d'Alfarabi, e, più tardi, quelle di Averroé, vennero tradotte in latino e copiate con zelo incredibile nei paesi cristiani. Le stesse crociate portarono dall'oriente degli avanzi del pensiero antico, che vennero accolti con non minore entusiasmo.

Fra i tesori che furono così rimessi in circolazione, havvi l'astrologia giudiziaria, che fu quella che meglio acuì la curiosità e provocò studii numerosissimi; è vero; ma la prova che non si trascuravano, per l'astrologia giudiziaria, altri argomenti più degni, e si comprendevano appieno i pericoli che all'ortodossia provenivano da quel genere di studii, sta in questo, che in varie riprese l'università di Parigi proibì la lettura delle opere di Aristotele.

Ancor più gravida di minacce per la Chiesa fu la rinascenza del diritto civile romano. Tanto ammettendo, quanto non ammettendo che tale rinascenza sia stata prodotta dalla scoperta delle Pandette fatta ad Amalfi, è un fatto storico incontestabile che questo studio venne proseguito in tutti i grandi centri di cultura, a partire dalla metà del secolo XII. Gli uomini s'accorsero, con loro grande meraviglia, che esisteva un sistema di giurisprudenza fornito di una semplicità e di una rettitudine meravigliosa, incommensurabilmente superiore alla lorda confusione delle leggi canoniche e sopratutto alla barbarie dei costumi feudali. Questo sistema basava la sua autorità sull'idea della giustizia immutabile, che era rappresentata dal sovrano, e non sopra un canone od una decretale, sopra le parole di un papa o di un concilio, od anche sulla sacra scrittura. La perspicacia di S. Bernardo non andava errata allorquando, a partire dal 1149, si addimostrava assai inquieta della condizione in cui versava la Chiesa, e si lamentava che i tribunali facessero eco molto più alle leggi di Giustiniano, che non a quelle di Dio (1).

Per comprendere appieno l'effetto di questo movimento intellettuale sui pensieri e sui sentimenti del popolo, dobbiamo figurarci uno stato sociale che, sotto tanti riguardi, differiva intieramente dal nostro. Non si deve dire soltanto che nei paesi civili, delle solide istituzioni abbiano reso gli uomini più docili alle leggi e migliorato i costumi, no; la diffusione dell'intelligenza ed il progresso mentale delle generazioni, hanno reso forte il controllo della

---

(1) Pelayo, Heterodoxos españoles I, 405 (Madrid, 1880). — Petri Venerab. Opp. pp. 650 sqq. (ed. Migne). — F. Francisci, Pipini chron. c. 16. — Rigor. de gesta Philip. Aug. ann. 1210. — Concilio Paris. ann. 1210. — Greg. PP. IX, Bull. cum salutem, 29 apr. 1231. — S. Bernar. De consideratione Lib. I, c. 4.
Per ciò che riguarda il religioso rispetto che Aristotele ispirò agli scolastici del secolo XII, V. Il Metalogicus, Lib. II, c. 16 di Giovanni di Salisbury.

ragione ed hanno diminuito l'influenza perniciosa di ciò che è puramente emozionale ed impulsivo. E tuttavia, anche in epoche alla nostra assai vicine, come, ad esempio, durante il corso della rivoluzione francese, abbiamo visto che un popolo può ancora lasciarsi cogliere dalla frenesia, e che la ragione può ancora rimanere detronizzata dalla passione. Codesta follia del regno del Terrore fornisce un' idea abbastanza esatta delle violenti emozioni a cui andavano soggette, tanto in bene quanto in male, le popolazioni del medio-evo. Da ciò, quei contrasti stridenti i quali fanno sì che quel periodo della storia umana sia tanto pittoresco e riscattano la miserabile mediocrità della sua vita quotidiana con splendide esplosioni dell'entusiasmo il più nobile ed anche colle vergognose azioni della più selvaggia brutalità. Ancor poco abituata a contenersi, la vigorosa vitalità di quei tempi si manifestava in tutta la sua grandezza come in tutta la bassezza, ora con vendette crudeli riguardo ad avversarii senza difesa, ora offrendo sè stessa, e con gioia, quasi in sacrifizio all'umanità. Fremiti di una delirante emozione correvano dall'uno all'altro paese, svegliando le popolazioni dalla loro letargia, per ispirar loro tentativi ciecamente eroici ed irriflessivi, come le crociate che fecero biancheggiare le sabbie della Palestina delle ossa di cristiani, come i selvaggi eccessi dei Flagellanti, come le corse vagabonde e senza scopo dei Pastorali.

Nella parte più riposta della miseria incurabile che opprimeva la massa del popolo, esisteva un sentimento continuo di inquietudine, la convinzione che stava per venire l'Anticristo, che la fine del mondo ed il giudizio finale erano vicini. Date le condizioni deplorevoli in cui versava la società, dilaniata da guerre incessanti e calpestata dal tallone ferrato del feudalismo, la comune degli uomini aveva veramente ragione di credere che il regno dell'Anticristo fosse imminente; egli doveva salutare con gioia ogni cangiamento di regime che potesse migliorare la propria condizione, ma che non era in grado di rendere peggiore. Inoltre, il mondo invisibile colle sue attrattive misteriose ed il fascino orribile che esercitava, era continuamente presente allo spirito di tutti come una realtà. Gli uomini si sentivano ognora come circondati da demonii, pronti a tormentarli con malattie, a divorare i loro campi già non abbondanti di frumento o le loro vigne, ad ingannare le loro anime per condurle alla perdizione; d'altra parte, ognuno sentiva di avere presso di sè degli angeli e dei santi pronti

ad accorrere al soccorso, i quali porgevano orecchio alle sue preghiere, intercedevano per lui al Trono della Grazia, al quale egli non aveva il coraggio di rivolgersi direttamente. Gli è frammezzo ad una popolazione così facilmente impressionabile, così suscettibile alle più violenti emozioni, così superstiziosa, che si svegliava lentamente all'aurora del giorno intellettuale, che l'ortodossia e l'eresia, e cioè le forze conservatrici e progressiste, andavano ad ingaggiare la loro battaglia, in cui nè l'una, nè l'altra poteva riportare una vittoria decisiva.

Un fatto degno di nota, presagio della nuova forma che la moderna civiltà doveva rivestire, è questo, che le eresie, le quali sembravano destinate a scombussolare la Chiesa fin dalle fondamenta, non furono, come in altri tempi, delle pure e semplici sottigliezze speculative, messe innanzi dall'erudizione dei teologi, nel corso dell'evoluzione cui andò soggetta la dottrina cristiana ancora in formazione. Non avremo qui a studiare degli uomini come Ario o Priscilliano, come Nestorio od Eutiche, dotti e prelati della Chiesa, che la Chiesa riempirono col clamore delle loro dotte controversie. Perchè fossero ancor possibili delle discussioni di tal genere, l'organizzazione gerarchica era troppo perfetta, il dogma teologico troppo solidamente pietrificato; e se vi furono scolastici i quali s'allontanarono o parvero allontanarsi dall'ortodossia, come Berengario di Tours, Abelardo, Gilberto della Poretta, Pietro Lombardo, Follmar von Trieffenstein, le loro opinioni personali rimasero presto schiacciate sotto il peso della pesante macchina di cui la Chiesa faceva funzionare gli ingranaggi. Aggiungete che, fatte ben poche eccezioni, quelle che diedero ansa all'eresia non furono le classi dirigenti. A partire fin dall'epoca dell'impero romano, Chiesa e Stato avevano contratto una reciproca alleanza allo scopo di mantenere il popolo nello stato di sommissione; quantunque ci fossero dei monarchi i quali avevano dei motivi di comprimere le pretensioni ecclesiastiche, come Giovanni d'Inghilterra o l'imperatore Federico II, essi non ebbero mai il coraggio di denunziare il contratto sul quale poggiavano le loro stesse prerogative. In linea generale, prima che gli uomini di sangue nobile acconsentissero a pigliarvi parte, era necessario che l'eresia si fosse disseminata in tutta la massa complessa del popolo. È quanto avvenne nella Linguadoca ed in Lombardia. I colpi che misero veramente a repentaglio la gerarchia ecclesiastica, furono portati da uomini oscuri, che ope-

ravano fra i poveri e gli oppressi, i quali, nella loro miseria e nella degradazione in cui versavano, si accorsero che la Chiesa era venuta meno alla sua missione, vuoi per la leggerezza dei suoi ministri, vuoi per errori dottrinarii. A quella guisa che in altri tempi il Cristo si era rivolto alle pecorelle sperdute d'Israele, trascurate e disprezzate dai rabbini, gli eresiarchi facevano le loro reclute fra le vittime eterne della società feudale.

Le eresie, a cui quelle povere vittime dovevano porgere orecchio, si dividono naturalmente in due classi: da una parte, quella dei settarii che conservavano fermamente tutti quei punti che sono essenziali al cristianesimo, ma vi aggiungevano la loro avversione per il sacerdozio, che costituisce la loro tesi principale; dall'altra, i manichei.

Passando in rassegna le vicissitudini di queste dottrine, non dobbiamo dimenticare che la fonte delle nostre conoscenze è costituita sempre, o quasi sempre, dagli scritti degli avversarii dell'eresia. Fatta eccezione di alcuni trattatelli valdesi e di un solo rituale dei Catari, la letteratura degli eretici è perita quasi completamente. Siamo ridotti a conoscere le loro opinioni dalla confutazione che ne è stata fatta, quando la stessa si proponeva di eccitare l'odio popolare contro gli eretici; non possiamo apprendere la storia delle loro lotte e della loro rovina altro che da coloro che li hanno sterminati senza pietà. Non dirò in loro lode una sola parola che non si trovi fondata sulle confessioni o sulle stesse accuse dei loro nemici, e se respingo alcune accuse che vennero loro mosse, gli è perchè l'esagerazione, cosciente od incosciente, poco importa, diviene così manifesta, che riesce impossibile attribuire un qualunque valore storico a propositi di quel genere. È permesso, in linea generale, concepire *a priori* qualche stima per uomini che si addimostrarono pronti a subire la persecuzione e ad affrontare la morte per ciò che essi ritenevano esser la verità. Aggiungo che, dato lo stato di corruzione in cui versava allora la Chiesa, è inammissibile, checchè ne abbiano detto i controversisti ortodossi, che degli uomini siano usciti dalla Chiesa, colla minaccia di terribili rappresaglie, semplicemente per poter soddisfare liberamente i loro disordinati appetiti.

Infatti, come già abbiamo veduto, le più elevate autorità della Chiesa stessa ammettevano che i suoi scandali erano la causa, se non la giustificazione, dell'eresia. Un inquisitore che contribuì pa-

recchio a sopprimerla, enumera, fra le varie ragioni del suo successo, la vita depravata del clero, l'ignoranza, gli errori e la frivolezza della di lei predicazione, il suo disprezzo pei sacramenti e l'odio che generalmente ispirava ai fedeli. Un altro ci assicura che gli argomenti favoriti degli eretici erano tratti dall'orgoglio, dalla cupidigia, dalla licenza dei chierici e dei prelati. Tutto questo, dice Lucas, vescovo di Tuy, che lavorò coraggiosamente alla confutazione dell'eresia, veniva ancor più esagerato dalle narrazioni piene di falsità di miracoli, che facevano apparire i riti della Chiesa e le debolezze de' suoi ministri sotto una luce assai fosca; ma se le cose stavan così, codeste narrazioni di miracoli erano assai superflue, giacchè gli eretici non potevano inventare di disonorante per la Chiesa, più di ciò che offriva la stessa realtà quale ci viene attestata dagli stessi campioni della chiesa medesima. Veramente, esistono ben pochi controversisti che possiedano quella franchezza che spiega l'autore di quel trattato, il quale porta il nome di Pietro Pilichdorf. Rispondendo agli argomenti degli eretici, che accusavano i sacerdoti cattolici di essere scostumati, usurai, ubbriaconi, giocatori, e falsarii, egli dice arditamente: " Ebbene? Non per questo cessano di esser preti ed il peggiore dei preti è ancora migliore del migliore dei laici. Forse che Giuda Iscariota, per il fatto di essere apostolo, non valeva assai più di Natanaele, quantunque fosse meno onesto? „. L'inquisitore e trovatore Izarn, allorchè diceva che nessun fedele si convertirebbe all'eresia dei Catari e dei Valdesi, qualora avesse presso di sè un buon pastore, non faceva che enunciare una verità ammessa universalmente (1).

Le eresie antisacerdotali erano dirette contro gli abusi, tanto dottrinarii quanto pratici, servendosi dei quali, il clero aveva fatto tutto il possibile per stabilire il suo dominio sulle anime. Tutte

---

(1) Reinerii, contra Waldenses c. 3. — Tractatus de modo procedendi contra haereticos (MSS bibl. Nat. Coll. Doat. XXX, 185 sqq.). — Lucae Tudensis, de altera Vita, Lib. III c. 7-10. — P. de Pilichdorf. contra Waldenses c. 16. — Passaviens. Anon (Preger, Beiträge, pp. 64-67). — Raynouard, Lexique Roman, V. 471.

codeste eresie avevano comune il principio, tenuto già ab antico dal Donatismo, ed ora rinnovato, che, cioè, i sacramenti rimangono macchiati, quando vengono amministrati da mani impure, di guisa che un sacerdote, il quale viva in istato di peccato mortale, è incapace, con ciò stesso, di amministrare i sacramenti. Dato il grado di moralità dominante nel clero di allora, questo principio equivaleva all'esclusione della grande maggioranza dei preti e costituiva, nelle mani degli eretici, un' arma altrettanto più terribile, in quanto sembra che la Santa Sede se ne sia servita nella sua lotta contro il matrimonio del clero. Nel 1059, il sinodo di Roma, sotto l'impulso di papa Nicolò II, aveva emanato un canone col quale proibiva ai fedeli di assistere alle messe celebrate da preti che convivessero pubblicamente con una donna od una concubina. Equivaleva ad un invito alle pecorelle a giudicare dei loro pastori. Quel canone restò lettera morta durante lo spazio di quindici anni; ma, nel 1074, papa Gregorio VII lo rinnovò e lo mise in vigore. Ne derivò una confusione spaventosa, imperocchè i preti casti costituivano delle rarissime eccezioni. La lotta ingaggiata a questo proposito fu così violenta, che, nel 1077, a Cambrai, i preti ammogliati o che vivevano in pubblico concubinaggio, abbruciarono vivo un povero disgraziato che sosteneva fermamente l'ortodossia dei rescritti papali. Gli ordini di Gregorio vennero rinnovati da Innocenzo II al concilio di Reims del 1131 ed al concilio Lateranese del 1139; Graziano li introdusse nel diritto canonico, nel quale ancor oggi sussistono. Quantunque Urbano II avesse fatto ogni sforzo per stabilire non esser questa che una questione di disciplina, e che la virtù dei sacramenti restava intatta anche se amministrati da sacerdoti colpevoli, riesciva assai difficile il convincere il popolo della bontà di una distinzione tanto sottile. È certo che un dotto teologo, quale fu Geroch di Reichersperg, poteva dichiarare che egli, alle messe dette da preti concubinarii, non prestava maggiore attenzione di quella che avrebbe prestato alle messe dette da preti pagani; e che con ciò non ledeva di un capello la sua ortodossia; ma per intelligenze meno salde nella loro fede, simile questione veniva a presentare delle difficoltà assolutamente inestricabili. Albero, prete di Mercke presso Colonia, insegnò, poco dopo, che la consacrazione dell'ostia fatta da mani colpevoli era imperfetta, e fu costretto a ritrattarsi in presenza della testimonianza unanime dei Padri della Chiesa che avevano

sostenuto l'opinione contraria; ed allora egli emise la teoria che i sacramenti amministrati in tal modo potevano tornar utili solo a coloro che vi si accostavano senza conoscer la perversità del prete officiante, mentre erano perfettamente vani per i morti e per coloro che conoscevano l'indegnità del prete. Anche questo era eretico. Albero si offrì a dimostrare l'ortodossia della sua dottrina col passare per la prova del fuoco; ma la sua offerta non venne accettata, dicendo, e non senza parvenza di ragione, che in tal modo la stregoneria sarebbe venuta ad assicurare il trionfo delle dottrine false.

Tale questione continuò a turbare la Chiesa fino a che, nel 1230, papa Gregorio IX risolse di porvi un termine, decidendo: *a)* che ogni prete il quale versi in istato di peccato mortale, per quanto lo riguarda personalmente, è sospeso fino a che non siasi pentito e si sia fatto assolvere; *b)* che gli uffici che egli compie sono validi perchè non è sospeso per ciò che riguarda gli altri, a meno che il suo peccato non divenga notorio mediante una confessione od una sentenza giudiziaria, o mediante una prova così completa, per cui sia assolutamente impossibile ogni dubbio. Com' è naturale, era inammissibile che la Chiesa facesse dipendere la virtù dei sacramenti dalla virtù del prete; ma le sottili distinzioni alle quali si arrestò Gregorio IX, stanno a provare quanto simile questione turbasse le anime dei fedeli e con quale facilità gli eretici potessero dire a sè stessi che la transustanziazione non avveniva, se il sacramento era operato da mani indegne. Anche facendo astrazione dagli ordini di Gregorio e di Innocenzo, da noi riportati più sopra, per le anime pie e riflessive esisteva fatalmente una dolorosa incompatibilità fra i poteri terribili dalla Chiesa affidati ai suoi ministri, ed i delitti di ogni genere che disonoravano la maggior parte di questi ultimi. Inevitabilmente l'errore, se pure esisteva, doveva essere tenace. Lo troviamo ancora additato nel 1396 da Giovanni di Varennes, prete del Remots, il quale venne costretto a ritrattarsi. Alfonso di Spina dichiarava, ancora nel 1458, che questo errore era comune ai Valdesi, ai Wickleffiti ed agli Ussiti (1).

---

(1) Concil. Rom. ann. 1059, can. 3. — Lambert. Hersfeld., ann. 1074. — Gregor PP. VII. Epist. Extrav. 4; regist. Lib. IV epist. 20. — Concil. Remens.

È pregio dell'opera il menzionar qui talune eresie antisacerdotali che appartengono a data più antica, le quali, sebbene siano rivestite di un carattere locale e temporaneo, pure stanno a dimostrare quanto il basso popolo fosse disposto a rivoltarsi alla Chiesa, quale contagioso entusiasmo poteva sollevare un demagogo un poco ardito, per potersi rendere interprete dei sentimenti d'inquietudine e di malcontento che allora dominavano. Verso il 1108, nelle isole zelandesi, apparve un predicatore chiamato Tanchelm, oratore facondo e molto abile; pare fosse un monaco apostata. Insegnava che tutte le dignità gerarchiche erano nulle, a partire da quella del papa, fino a quella dello scaccino di chiesa, che l'eucarestia rimaneva macchiata se amministrata da mani indegne, e che non si dovevano pagare le decime. Il popolo gli prestava avidamente ascolto. Dopo aver diffuso la sua eresia nelle Fiandre, trovò ad Anversa quel centro di propaganda che meglio gli conveniva. Quantunque quella città fosse già assai popolosa e ricca, grazie al suo commercio, non aveva che un sol prete, il quale, tutto dedito ad una relazione incestuosa con delle sue parenti, non provava nelle sue funzioni alcun gusto o piacere. Una popolazione così priva di istruzione ortodossa, costituiva una preda assai facile per un tentatore; essa seguì Tanchelm ed ebbe per lui una tale venerazione, che l'acqua in cui si bagnava, veniva conservata e distribuita come una reliquia. Levò con somma facilità una piccola armata di 3000 uomini, e postosi alla testa di questo esercito, estese il suo dominio sul paese; non fuvvi nè duca nè vescovo che osasse opporgli resistenza. Si possono rigettare come invenzioni di preti spaventati alcuni racconti che circolavano sul conto suo, come ad esempio quello che egli pretendesse di essere un Dio ed eguale a Gesù Cristo, che egli celebrasse il suo matrimonio con Maria Vergine, ecc. D'altra parte, Tanchelm stesso non si può

---

ann. 1131 c. 5. — Concil. Lateran, II, an. 1139, c. 7. — c. 5, 6, Decret. I, XXXII; c. 15; I, LXXXI. — Gerhohi, Dial. de different. cleri. Cfr. Ejusdem, Lib. cont. duas haereses c. 3, 6; Dialogus de clericis saecul et regul. — Anon. Libell. Advers. Error. Alberonis (Martene, Ampliss. Collect, IX, 1251-1270). — Can. 10 extra Lib. III tit. II. — D'Argentre, Collect. Judic. de novis Erroribus, I, II, 154. — Fortalicium fidei, fol. 62b (ed. 1494). — L'importanza che si dette nel secolo XII a questa questione viene a risultare dal gran numero di canoni che le sono dedicati da Graziano.

considerare come un eretico, giacchè lo troviamo in compagnia di altri pellegrini e suoi partigiani a Roma allo scopo di ottenere che la vasta diocesi di Utrecht venisse divisa ed una parte della stessa aggregata al vescovado di Terouane. Di ritorno da Roma nel 1112, quando giunse a Colonia, egli ed i suoi amici vennero imprigionati dall'arcivescovo di quella città, il quale, l'anno dopo, convocò un concilio per giudicarli. Alcuni si salvarono assoggettandosi alla prova dell'acqua, altri riescirono a fuggire. Tre di questi ultimi vennero ripresi ed abbruciati vivi a Bonn, avendo preferito una morte orribile alla ritrattazione che da loro si esigeva. Talchem riescì ad arrivare sano e salvo a Bruges. Ma l'anatema dal quale era stato colpito nuoceva parecchio al suo credito ed il clero di Bruges ottenne senza difficoltà ch'ei venisse cacciato da quella città. Anversa gli si conservava fedele; quivi continuò il suo apostolato fino al 1115. In quell'anno, trovandosi in barca con diversi amici, uno zelante sacerdote lo colpì piamente alla testa ed inviò l'anima sua a raggiungere il di lui amico Satanasso. Ma quell'omicidio non bastò a sopprimere gli effetti del suo insegnamento, e l'eresia che aveva fondato continuò a fiorire. Invano il vescovo aggiunse dodici vicarii all'unico parroco che si trovava ad Anversa, nella chiesa di S. Michele; la grande maggioranza del popolo non venne ricondotta all'ortodossia se non nel 1126, epoca in cui S. Norberto, l'ardente asceta, fondatore dell'ordine dei Premostratesi, si prese cura della città e nuovamente l'evangelizzò con tutto l'ardore della sua eloquenza. S. Norberto innalzò nuove chiese e vi collocò dei discepoli, zelanti come lui; fra gli antichi eretici, anche i più ostinati non poterono rifiutarsi di obbedire a pastori, la parola e l'esempio dei quali si univano per attestare il loro amore per una popolazione così lungamente trascurata. Le ostie che già da più di quindici anni erano state nascoste negli angoli delle case, furono riportate in chiesa dai fedeli pentiti, e l'eresia venne così a scomparire senza lasciare traccia alcuna (1).

(1) Hartzheim, Concil. German. III, 763-766. — Meyeri, Annal. Flandriae, Lib. IV, ann. 1113-1115. — Igeberti Gemblacens. Contin. Valcelens. ann. 1115. — P. Abaelardi, Introduct. ad theolog. Lib. II, cap. 4. — Trithem. Chron. Hirsaug. ann. 1127. — Vit. S. Norbert. Archtep. Magdeburg. c. III, n. 79, 80.

Poco tempo dopo, Eonio di Etoile diffuse nella Brettagna una eresia assai affine a questa; ma stavolta l'eresiarca era incontestabilmente un pazzo. Nato da nobili genitori, si era acquistata reputazione di santità, vivendo come un eremita nella solitudine, finchè un giorno, colpito dalle parole: *Per eum qui venturus est judicare vivos et mortuos*, s'immaginò di essere il figlio di Dio. In breve, la follia essendo contagiosa, si trovò seguìto da una truppa di adoratori, aiutato dai quali, si diede a saccheggiare le chiese di tutti i loro tesori male acquistati e li distribuì ai poveri. L'eresia divenne abbastanza formidabile perchè il cardinale legato Alberico, di Ostia, credesse esser dover suo quello di predicare contro la stessa a Nantes nel 1145, e perchè Ugo, arcivescovo di Rouen, ne traesse argomento d'una noiosa polemica. L'argomento più convincente, però, fu l'invio di un corpo di truppe contro gli eretici, molti dei quali, rifiutando ostinatamente di ritrattarsi, vennero abbruciati vivi ad Alet. Eonio si ritrasse per qualche tempo nell'Aquitania; ma, verso il 1148, ebbe l'audacia di fare la sua comparsa nella Champagna. Sansone, arcivescovo di Reims, lo fece prendere unitamente ai suoi compagni e lo condusse ad Eugenio III al concilio di Rouen. Là, diede prove così manifeste della sua pazzia, che venne caritatevolmente affidato alla custodia di Suggero, abate di S. Dionigi, ove poco tempo dopo venne a morte. Fra i suoi discepoli, ve ne furono non pochi che continuarono a credere in lui e l'ostinazione dei quali venne punita col rogo (1).

Le eresie che, verso quella stessa epoca, presero voga nel mezzogiorno della Francia, ove le condizioni sociali si trovavano particolarmente favorevoli alla loro propaganda, si addimostrarono ben altrimenti durevoli e formidabili per la Chiesa. La popolazione

---

(1) Sigebert. Gemblac. Cont. Gemblac. ann. 1146. — Ejusdem. Cont. Praemon. ann. 1148. — Roberti de Monte, chron. ann. 1148. — Guilliel. de Newburg. Lib. I, c. 19. — Otton. Frising. de Gest. Frider. 1, Lib. I, c. 54-55. — Hugon, Rothomag. contr. Haeret. Lib. III, c. 6. — Schmidt, Histoire des Cathares, 1, 49. — Chi voglia stare alla versione di Pietro Cantor, nel verbum abbreviatum, Eonio sarebbe stato messo in prigione da Sansone, arcivescovo di Reims e ridotto a pane ed acqua sino alla morte (Mignes), Patrol. t. CCV, p. 595.

di quella contrada differiva intieramente da quella del nord. Sur un fondo etnico ligure ed ibero, Greci, Fenici, Romani e Goti avevano deposti degli strati successivi, e gli invasori franchi del V secolo non erano mai riesciti a stabilirvisi in modo stabile e duraturo. Gli elementi arabi stessi, in quello strano miscuglio di razza, non facevano difetto, e questo faceva sì che il cittadino di Narbona e di Marsiglia differisse profondamente dal parigino — tanto differisse, quanto la lingua d'Oca differisce dalla lingua d'Oil. Il vincolo feudale che univa il conte di Tolosa, od il marchese di Provenza, od il duca di Aquitania, al re di Parigi od all'imperatore, era un vincolo debolissimo. Quando il feudo di Aquitania da Eleonora venne portato in dote ad Enrico II, le pretensioni rivali dell'Inghilterra e della Francia preservarono l'indipendenza dei grandi feudatarî del mezzogiorno, provocando in tal modo delle rivalità, di cui le crociate albigesi fecero apparire le gravi conseguenze.

Il contrasto fra le civiltà non era meno marcato del contrasto fra razze. Non eravi parte d'Europa in cui la cultura ed il lusso avessero fatto quei progressi che fecero nel mezzogiorno della Francia. La cavalleria e la poesia erano assiduamente coltivate dai nobili, ed anche nelle città, le quali si erano conquistate già un'ampia porzione di libertà e che s'erano arricchite col commercio, i cittadini potevano vantarsi di aver raggiunto un livello di educazione e d'istruzione, di cui l'equivalente non esisteva altrove, per lo meno all'est dei Pirenei. Non eravi paese d'Europa in cui il clero fosse più trascurato ne' suoi doveri e più disprezzato dal popolo. Nobili e prelati avevano delle convinzioni religiose assai fluttuanti, di guisa che, ovunque, regnava una relativa libertà sulla questione di fede. Non c'era paese della cristianità in cui, come in questo, l'ebreo fosse ricolmo di privilegi. Era eguale al cristiano nel diritto di possedere la terra in allodio-franco; era ammesso alle pubbliche funzioni, e le capacità amministrative di cui era fornito lo facevano ricercato in tale qualità dal prelato, come dal nobile; le sue sinagoghe erano fiorenti e la scuola ebraica di Narbona rinomata per tutto Israele. Date queste condizioni, coloro che conservavano delle convinzioni religiose non erano rattenuti dall'appagare il desiderio che potessero avere di criticare i vizî della Chiesa, o di procurare di collocare al suo posto qualche cosa che meglio rispondesse alle loro aspirazioni,

nè dai pregiudizî dell'ambiente, nè dal timore della persecuzione (1).

Fu frammezzo ad una popolazione tanto disposta a riceverla, che venne predicata la prima eresia antisacerdotale a Vallonise verso il 1106, da Pietro di Bruys, originario della diocesi di Embrun. I prelati di Embrun, di Gap e di Die, fecero quanto stava in loro potere per arrestare i progressi del male, ma invano; finirono per rivolgersi al re, e Pietro, cacciato dal paese, si rifugiò in Guascogna. Continuò a predicarvi apertamente le sue idee e con successo considerevole. Si narra che una volta, per addimostrare quant'egli disprezzasse quegli oggetti che fra i preti erano in tanto onore, fece fare una catasta di croci benedette, vi diede il fuoco e sul braciere fece cuocere della carne. Col tempo, però, la persecuzione si risvegliò, e Pietro, fatto prigioniero nel 1126, venne abbruciato vivo a Saint-Gilles.

Il suo insegnamento, ossia la sua dottrina, era semplicemente antisacerdotale; fino ad un certo punto, si potrebbe considerare

---

(1) Saige, Les juifs du Languedoc, P. I, c. 2; P. II, c. 2 (Paris, 1881). Nella seconda parte del secolo XII, Beniamino di Tudela descrive con ammirazione la ricchezza e la cultura intellettuale dei giudei nelle città della Linguadoca da lui attraversata. Di Narbona dice che la stessa si poteva considerare come il modello della legge, come il paese dal quale la legge si andava irradiando per tutti gli altri paesi; quivi dimoravano i dotti, gli uomini illustri e degni di ammirazione, il primo dei quali porta il nome di Kalonymus, ed è figlio del grande e venerabile Teodosio, di felice memoria, il quale discendeva in linea retta da Davide. Egli occupa grandi proprietà dei principi del paese e di nulla teme. (Ben. Tudela, Itin. Montano Interprete, Antvero, 1575, p. 14). Le stesse cause si trovavano in azione in Ispagna, dove i fedeli si lagnavano che non venisse loro permesso di perseguitare i Giudei (Luca Tudense, De altera vita, Lib. III, c. 3). Il lavoro intrapreso dai missionarii fra gli schiavi che erano soggetti ai Giudei era costosissimo, perchè il vescovo della diocesi in cui si trovasse lo schiavo doveva pagare al padrone un prezzo esagerato per ogni schiavo che si convertisse al cristianesimo, il quale in tal modo doveva venire rimesso in libertà (si sa che gli ebrei non potevano tenere schiave persone cristiane). Essi erano pure affrancati dalla tassa oppressiva della decima (Innocenzo III, Regest. VIII, 150; IX, 150). Fino verso la fine del secolo XIII, troviamo ancora nella Linguadoca dei Giudei proprietari. Cfr. MSS. Bibl. Nat. Coll. Doat., t. XXXVII, fol. 20, 146, 148, 149, 151, 152.

Per ciò che riguarda l'indipendenza dei comuni, V. l'ed. de Guillelm. de Tudela fatta dal Faurtel, Introd. p. LX, e seg. e Mazure Hatoulet, Fors de Bearn, p. XLIII.

come una rinascenza degli errori di Claudio da Torino. Il battesimo dei bambini, egli diceva, è perfettamente inutile, poichè la fede di un altro non può riescir utile a chi non è ancora in grado di servirsi della fede sua propria, proposizione questa eminentemente pericolosa e che traeva seco innumerevoli conseguenze. Per la stessa ragione, le offerte, le elemosine, le messe, le preghiere ed altre opere buone fatte in suffragio dei defunti, sono intieramente superflue, perchè ognuno verrà giudicato conformemente a' suoi meriti. Le chiese sono inutili e dovrebbero venir distrutte, perchè la preghiera cristiana ha nulla a che vedere coi luoghi consacrati; Dio porge orecchio alle preghiere di coloro che ne sono degni, tanto se lo si invoca in una chiesa, quanto se lo si invoca in una taverna, tanto se lo si invoca in un tempio, quanto se lo si invoca in un mercato, davanti all'altare. o davanti alla stalla. La chiesa di Dio non consiste in una grande quantità di pietre unite e connesse fra loro, ma nella riunione e nell'armonia dei fedeli fra loro. Quanto alla croce, è assurdo rivolgere delle preghiere ad un oggetto inanimato, ed è assai più proficuo il distruggere codesti emblemi i quali non fanno che ricordare continuamente il supplizio crudele a cui venne assoggettato Gesù.

L'errore più grave commesso da Pietro, fu la condanna della eucarestia. In quell'epoca il dogma della transustanziazione non era ancora immutabilmente fissato nello spirito di tutti i fedeli e Pietro de Bruys, a questo riguardo, andò assai più lungi di Berengario di Tours: " O popoli! gridava egli, non prestate fede ai vescovi, ai preti, al clero, i quali in tutto questo, come in tante altre cose, fanno di tutto per ingannarvi sull'ufficio dell'altare, oppure hanno la menzognera pretensione di fabbricare il corpo di Cristo per poi distribuirvelo per la salute delle anime vostre. È evidente che costoro mentiscono, giacchè il corpo di Cristo non è stato fatto che una sola volta dal Cristo stesso durante l'ultima cena, che ha preceduto la passione e non venne dato ai suoi discepoli se non una sol volta. D'allora in poi, non fu più fatto, e non fu più distribuito „ (1).

---

(1) Jonae. Aureliens. De cultu immaginum. — Petri Venerabilis, Tractatus contra Petrobrusianos. — B. Abaelardi, Introd. ad Theolog. Lib. II, c. 4. — Alphonsi a Castro, Advers. Haereses Lib. III, p. 168 (ed. 1571). — Fisquet, La France Pontificale, Embrum, p. 848.

Per convincere un tal uomo, non eravi altro argomento che valesse, eccettuato il rogo. Ma anche questo non bastò a sopprimere l'eresia. Apertamente od in segreto, i Pietrobrusiani continuarono a diffondere le sue dottrine e, cinque o sei anni dopo la sua morte, Pietro il Venerabile, abate di Cluny, considerava ancora quest' eresia tanto formidabile, che credette esser cosa buona opporle un trattato, al quale noi andiamo debitori di ciò che sappiamo. Tale trattato è dedicato ai vescovi di Embrum, d'Arles, di Die e di Gap, che vi vengono esortati a moltiplicare i loro sforzi per la soppressione di codesti errori, facendo, qualora occorresse, appello anche alla forza delle armi del potere civile.

Pietro venne sostituito da un eresiarca ancor più formidabile di lui. Le origini di Enrico, monaco di Losanna, sono poco note; abbandonò il convento di quella città in circostanze che più tardi gli furono rinfacciate da S. Bernardo, ma che potevano anche non esser altro che la primitiva ebullizione di quello spirito di riforma di cui finì per rimaner vittima. In sèguito, forse verso il 1116, lo ritroviamo nel Mans. Quivi le sue austerità gli conciliarono la venerazione universale, ed egli se ne servì per attaccare il clero. Le dottrine da lui professate in quell'epoca ci sono poco note, ma sappiamo che rifiutava l'invocazione dei santi e che, d'altra parte, l'effetto della sua eloquenza era tale, che le donne, infiammate dalle sue parole, abbandonavano i loro gioielli e le loro vesti di lusso, ed i giovani sposavano delle meretrici per riabilitarle. Insegnando in tal modo l'ascetismo e la carità, Enrico flagellava con tanta asprezza i vizî della Chiesa, che il clero di tutta quella diocesi, senza l'intervento dei nobili, sarebbe rimasto distrutto. Il famoso Pildeberto, vescovo di Mans, quando Enrico aveva dato principio alle sue predicazioni, si trovava a Roma; di ritorno in diocesi, confutò l'eresia in un pubblico contradditorio e costrinse Enrico a far fagotto, ma senza poterlo punire. Comparve in sèguito a Poitiers ed a Bordeaux; poi lo perdiamo di vista, fino a che lo ritroviamo prigioniero dell'arcivescovo di Arles, che lo condusse al cospetto di Innòcenzo II al concilio di Pisa, nel 1134. Venne convinto di eresia e condannato alla prigione. Qualche tempo dopo fu rimesso in libertà e rinviato al suo convento, da dove uscì nuovamente coll'intenzione di entrare nell'ordine severo dei Cisterciensi di Chiaravalle. Ignoriamo quali motivi lo inducessero a ripigliare la sua missione di eresiarca, ma lo incontriamo daccapo

e più ardito di prima, adottando, in sostanza, i principî dei Pietrobursiani, rigettando l'eucaristia, rifiutando ogni rispetto al clero, condannando le decime, le offerte e tutte le altre fonti di proventi ecclesiastici, dichiarando finalmente che non era necessario pregare nelle chiese.

Il teatro della sua nuova attività fu il mezzodì della Francia, ove le ceneri non ancora raffreddate del Pietrobursianismo erano pronte a riaccendersi. Il suo successo fu immenso. S. Bernardo, nel 1147, descrive in termini disperati la condizione del cattolicismo nei vasti dominî del conte di Tolosa: " Le chiese sono senza fedeli, i fedeli senza sacerdoti, i sacerdoti senza il rispetto che è loro dovuto, ed i cristiani senza Cristo. Le chiese vengono considerate come sinagoghe, il santuario del Signore non è più venerato; i sacramenti non vengono più considerati come sacri; le feste si celebrano senza solennità; gli uomini se ne muoiono nei peccati e le anime loro sono inviate al cospetto del terribile tribunale senza esser state purificate nella penitenza, nè fortificate nella santa comunione. I figliuoli del Cristo sono esclusi dalla vita, poichè viene loro rifiutato il battesimo. La voce d'un solo eretico impone silenzio a tutte quelle voci di apostoli e profeti che si erano uniti per convocare tutte le nazioni nella chiesa del Cristo ".

I prelati del mezzogiorno della Francia, impotenti ad arrestare il progredire dell'eresia, imploravano soccorso. Ma i nobili non volevano prestar loro aiuto, perchè, come il popolo, detestavano il clero, ed erano contenti che le dottrine di Enrico fornissero loro un pretesto per spogliare ed opprimere la Chiesa. Alberico, legato del papa, venne invitato ad intervenire ed ottenne da S. Bernardo di essere accompagnato a Goffredo, vescovo di Chartres, e ad altri uomini distinti. Quantunque S. Bernardo fosse ammalato, l'imminenza della rovina della Chiesa risvegliò tutto il suo zelo, e senza esitare s'incaricò di quella missione. Lo stato dell'opinione popolare e l'ardimento col quale la stessa osava manifestarsi, apparvero chiaramente, non appena il legato venne accolto in Albi; gli abitanti gli andarono incontro, in segno di disprezzo, con asini e tamburri, e quando furono da lui convocati per ascoltare la messa, trenta uomini soltanto risposero all'appello. Tuttavia, se dobbiamo prestar fede ai racconti de' suoi discepoli, il successo ottenuto da S. Bernardo fu prodigioso. La fama che godeva l'aveva preceduto e s'accrebbe ancor più in grazia ai miracoli quotidiani che gli

venivano attribuiti, non meno che grazie la sua eloquenza carezzevole e la sua abilità dialettica. Gli uomini accorrevano in folla per ascoltarlo e ne uscivano convertiti. S. Bernardo arrivò ad Albi due giorni dopo che il legato vi aveva subito il miserabile scacco, e la cattedrale bastò appena a contenere la folla di gente che vi si pigiava. Ponendo termine al suo sermone, egli scongiurò gli uditori con queste parole: " Fate penitenza, o voi tutti che siete contaminati. Ritornate alla Chiesa, ed acciocchè noi sappiamo quali siano coloro che si pentono, ogni penitente alzi la mano destra „. Tutte le mani si alzarono. Un giorno, dopo aver predicato al cospetto di un'immensa accolta di popolo, era giunto il momento di salire a cavallo per andarsene, allorquando un eretico indurito, credendo di confonderlo, gli gridò: " Signor abate, il nostro eretico, del quale voi pensate tanto male, non possiede un cavallo così grasso e focoso come il vostro „. — " Amico mio, rispose il santo, non lo nego. Il cavallo si nutre ed ingrassa da sè stesso, perchè non è che un bruto che la natura ha abbandonato a' suoi appetiti e può soddisfarli senza offendere Dio. Ma dinanzi al tribunale di Dio, tuo padrone, tu ed io non verremo giudicati secondo il collo del nostro cavallo, ma ognuno secondo il proprio collo. Guarda, dunque, e vedi se è più grasso di quello del tuo maestro e se hai ragione di biasimarmi „. Detto questo, buttò indietro il suo cappuccio e lasciò scorgere il suo collo, allungato e magro per le sue austerità e le macerazioni, con grande confusione degli increduli. Se non riescì ad operare conversioni a Verfeil, ove cento cavalieri si rifiutarono di porgergli ascolto, ebbe almeno la soddisfazione di maledirli, ciò che, ci si assicura, fu la causa per cui tutti perirono.

S. Bernardo invitò Enrico ad un abboccamento, che l'eretico, prudente, rifiutò, sia per timore dell'eloquenza del suo avversario, sia perchè non gli sembrava che la sua persona si trovasse troppo al sicuro. Comunque fosse, il rifiuto di Enrico gli fece perder credito agli occhi di molti nobili, che, fino a quel momento, l'avevano protetto; da allora fu costretto a nascondersi. L'ortodossia riprese coraggio, e, l'anno seguente, essendosi scoperto il suo rifugio, venne condotto dinanzi al vescovo. Sulla sua fine nulla sappiamo, ma si ritiene morisse in prigione (1).

---

(1) S. Bernardi, Epist. 241, 242. — Gesta Pontif. Cenomanens. (D. Bouquet, t. XII, p. 547-551, 556). — Hildebert. Cenomanens. Epist. 23, 24. — S. Ber-

Non sentiamo più parlare degli Enrichiani, come di una setta ben definita; tuttavia, nel 1151, una giovane, miracolosamente ispirata dalla Vergine Maria, si credette ne avesse convertito un gran numero, ed è probabile continuasse ad esisterne nella Linguadoca, dove, nella seguente generazione, fornirono delle reclute ai Valdesi. Esistono taluni indizî che starebbero a dimostrare come, in regioni lontanissime le une dalle altre, sussistessero ancora dei piccoli gruppi di settarî che derivavano dall'eresia Enrichiana, il che starebbe ad indicare come, nonostante la persecuzione, la tendenza antisacerdotale continuasse a manifestarsi. All'epoca della missione di S. Bernardo, in Linguadoca, Evervin, prevosto di Steinfeld, gli scrisse per sollecitare il suo aiuto contro alcuni eretici scoperti da poco a Colonia, senza dubbio Manichei ed Enrichiani, i quali si erano traditi colle loro discordie intestine. Codesti Enrichiani si vantavano che loro setta fosse sparsa per tutta la cristianità ed enumeravano i loro martiri. Furono pure probabilmente degli Enrichiani coloro che turbarono Perigord sotto un capo chiamato Pons, la di cui autorità e santità apparenti, gli conciliarono numerosi aderenti, compresi non pochi nobili, sacerdoti, monaci e religiose. Oltre ai principî antisacerdotali dei quali abbiamo già parlato, codesti entusiasti, prevenendo S. Francesco, proclamavano che la povertà doveva considerarsi come essenziale alla salute e si rifiutavano di ricevere denaro. L'emozione da essi sollevata ha lasciato tracce nelle leggende che attorno a loro si vennero formando. Cercavano ardentemente la persecuzione, e chiedevano a gran voce di esser condotti dinanzi ai tribunali; però, malgrado il loro desiderio, non potevano venir uccisi, perchè il loro maestro Satana li liberava dalle catene e dalla prigione. Nulla sappiamo circa il destino di Pons e de' suoi discepoli; ma il numero e l'attività di costoro, stanno a dimostrare abbastanza chiaramente il sentimento d'inquietudine ed il bisogno di una riforma che allora si faceva sentire un poco ovunque (1).

---

nardi Vita Prim. Lib. III, c. 6; Lib. VII, p. III, ad calcem; Lib. VII, c. 17. — Guill. de Podio-Laurent, c. 1. — Alberic. Trium Font. Chron. ann. 1148.

(1) Matt. Paris, Hist. Angl. ann. 1151. — S. Bernardi, Epist. 472. — Hereberti Monachi, Epist. (D. Bouquet, XII, 550-551).

L'eresia di Arnaldo da Brescia si propose uno scopo assai più limitato. Allievo di Abelardo, venne accusato di condividere gli errori del suo maestro, e gli furono attribuite delle teorie scorrette per ciò che riguarda il battesimo dei bambini e l'eucaristia. Qualunque abbiano potuto essere le sue aberrazioni teologiche, il suo vero delitto, agli occhi della Chiesa, fu l'energia con cui flagellava i vizi del clero, eccitando i laici a riprendere possesso dei beni e dei privilegi che la Chiesa aveva usurpato. Profondamente convinto che i mali della cristianità derivavano dalle tendenze mondane del corpo ecclesiastico, insegnò che la Chiesa non doveva avere nè beni temporali, nè giurisdizione, ma che doveva restringersi severamente alle sue funzioni spirituali. Di virtù austera e che imponeva il rispetto, senza macchia nella sua vita ascetica, iniziato a tutta la scienza delle scuole e dotato, per dippiù, d'una eloquenza persuasiva, divenne il terrore della gerarchia, e trovò fra i laici degli uditori altrettanto meglio disposti a seguirlo, in quanto che la sua dottrina soddisfaceva alle loro aspirazioni temporali non meno che ai loro desiderî di riforma spirituale. Il secondo concilio Lateranese del 1139 si sforzò di soffocare la rivolta che egli aveva fatto serpeggiare per le città lombarde, condannandolo ed imponendogli il silenzio ; ma egli si rifiutò di obbedire, e l'anno seguente, Innocenzo II, approvando i decreti del concilio di Sens, lo incluse nella condanna pronunziata contro Abelardo; ordinò che costoro venissero cacciati in prigione ed abbruciati i loro scritti. Arnaldo s'era rifugiato in Francia ; costretto a fuggirsene, se n'andò in Isvizzera ; quivi lo ritroviamo a Costanza ove spiegava un'attività infaticabile ; poi lo ritroviamo, sempre egualmente attivo, a Zurigo, perseguitato dall'infaticabile vigilanza di S. Bernardo. Se dobbiamo prestar fede a quest'ultimo, le conquiste che Arnaldo fece nella Svizzera furono rapide, perchè " i suoi denti erano come altrettante frecce e la sua lingua era come una spada affilata „. Dopo la morte di Innocenzo II, ritornò a Roma, ove sembra si riconciliasse con Eugenio III nel 1145 o 1146. Il nuovo papa, stanco ben presto delle turbolenze di una città che aveva esaurita l'energia de' suoi predecessori, abbandonò Roma e si rifugiò in Francia. In questi avvenimenti si è creduto generalmente che Arnaldo occupasse un posto importante. Invano S. Bernardo rivolse delle rimostranze ai Romani, invano fece appello all'imperatore Corrado, esortandolo a ristabilire colla forza il po-

tere pontificio. Contemporaneamente, Corrado trattava con disdegno gli inviati della repubblica romana, che lo invitavano a venire a pigliar l'impero dell'Italia, protestando che il loro scopo era quello di ristabilire il potere imperiale quale era quello esistito al tempo dei Cesari. Quando fece ritorno in Italia nel 1148, Eugenio pronunziò a Brescia la condanna di Arnaldo e minacciò di privare dei loro benefizi i membri del clero romano che continuassero a sostenere quest'ultimo. Ma i romani si mostrarono fermissimi ed il papa non potè entrare in città se non a condizione di permettere che anche Arnaldo vi risiedesse.

Dopo la morte di Corrado III, avvenuta nel 1152, Eugenio III si affrettò a guadagnarsi l'appoggio del nuovo re dei Romani, Federico Barbarossa, insinuando che Arnaldo ed i suoi partigiani cospiravano per eleggere un altro imperatore e far sì che l'impero fosse romano di fatto come lo era di nome. Sembrava a Federico che il favore del papa gli fosse necessario per assicurarsi la corona. Ciecamente dimentico dell'antagonismo irreconciliabile fra il potere temporale ed il potere spirituale, unì la sua causa a quella del pontefice; giurò di sottomettere a lui la città ribelle e di fargli restituire quei territori di cui era stato spogliato. Dal canto suo, Eugenio promise d'incoronare Federico, non appena invaderebbe l'Italia e di usare senza economia l'artiglieria della scomunica contro i nemici dell'imperatore.

Il dominio del popolaccio di Roma non fu moderato e pacifico. Durante parecchie sommosse i palazzi dei nobili e dei cardinali erano stati saccheggiati, e maltrattati i loro possessori. Finalmente, nel 1154, all'epoca di una sommossa popolare, il cardinale di S^ta^ Pudenziana venne ucciso. Adriano IV, l'abile inglese che allor allora era salito sul trono dei papi, colse a volo l'occasione e lanciò l'interdetto sulla capitale della cristianità fino a che non venisse espulso Arnaldo. Il popolaccio, spaventato di esser privato de' sacramenti, proprio all'avvicinarsi del tempo pasquale, abbandonò immediatamente Arnaldo, che fu costretto a ritirarsi in un castello della campagna romana, presso un signore suo amico. L'anno seguente, Federico venne a Roma, dopo aver concluso con Adriano una convenzione che imponeva il sacrifizio di Arnaldo. I suoi protettori, messi alle strette di consegnarlo, obbedirono. La chiesa fece tutto il possibile per sottrarsi alle responsabilità della sua propria vendetta ; ma non si può quasi dubitare che Arnaldo non

sia stato condannato regolarmente come eretico da un tribunale spirituale, il quale era il solo competente in materia, poichè egli era ordinato. In sèguito, fu consegnato al braccio secolare. Gli venne offerta la grazia, a condizione che ritrattasse i suoi errori, ma vi si rifiutò ostinatamente e passò gli ultimi suoi momenti in silenziose preghiere. La sua rassegnazione commosse fino alle lacrime i di lui stessi carnefici; gli si usò la carità di appiccarlo prima di abbrucciarlo, indi si gettarono le sue ceneri nel Tevere per impedire che il popolo di Roma se le conservasse come reliquie e lo onorasse come un martire. Si dice che Federico Barbarossa si pentisse, ma troppo tardi, d'aver sacrificato quello sventurato: poco tempo dopo, ebbe assai ragione di lamentare la perdita di un alleato che gli avrebbe potuto risparmiare l'umiliazione amara della sua capitolazione dinanzi al papa Alessandro III (1).

Sebbene l'influenza immediata di Arnaldo da Brescia sia stata di breve durata, la sua carriera fu importante in quanto è la manifestazione dei sentimenti d'impazienza che eransi risvegliati fra gli intellettuali, per le invasioni e le corruzioni della Chiesa. Arnaldo fallì nella sua intrapresa; perì per non aver tenuto debito conto delle forze coalizzate contro di lui; ma il suo sacrifizio non fu interamente inutile. La sua dottrina lasciò tracce profonde nello spirito del popolo, e per secoli i suoi successori si tennero cara in segreto la di lui dottrina e la di lui memoria. La curia romana sapeva benissimo ciò che si facesse quando gettava le ceneri di Arnaldo nel Tevere, temendo anticipatamente gli effetti della venerazione che il popolo sentiva per il suo martire. Sotto il nome di " *Poveri* ", si formarono delle associazioni segrete di arnaldisti,

(1) S. Bernardi, Epist. 189, 195, 196, 243, 244. — Gualt. Mapes de nugis curialium Dist. I. c. XXIV. — Otton. Frisigens. de Gestis Frid. I, Lib. I, c. 27, Lib. II, c. 20. — Harduin. Concil. VI, II, 1224. — Martene, Ampliss. Coll. II, 554-558. — Guntheri Ligurin. Lib. III, 262-348. — Gesta di Federico I in Italia, descritte in versi latini da un anonimo contemporaneo, Roma, 1887, pp. 31-5. — Gerhohi Reichersperg. De investigat. Antichristi, I. — Baronii, Annal. ann. 1148, n. 38. — Jaffe, Regesta, N. 6445. — Vit. Adriani, PP. III (Muratori, III, 441, 442). — Sächische Weltchronik, n. 301. — Cantù, Eretici d'Italia, 1, 61-63. — Tocco, L'eresia nel medioevo, pp. 242-243. — Comba, La Riforma in Italia, 1, 193, 194. — Bonghi, Arnaldo da Brescia, Città di Castello, 1885.

le quali adottarono il principio che i sacramenti non potevano essere amministrati che da mani virtuose. Nel 1184, gli Arnaldisti vennero condannati dal papa Lucio III al così detto concilio di Verona; verso il 1190, Bonaccorsi vi fece allusione, e fino al secolo XVI il loro nome si riscontra nei cataloghi di eresie che furono proscritte da una successione di editti e di bolle. Tuttavia, abbiamo una prova dell'oblio in cui erano caduti, in un passo del famoso glossatore Giovanni Andrea, morto nel 1348 ; egli fa osservare che il nome della setta si deve *forse* spiegare derivandolo da quello d'una persona che l'avrebbe fondata.

Allorquando Pietro Waldo di Lione si provò a far prevalere in modo più pacifico le medesime idee, ed i suoi partigiani divennero i " poveri di Lione ", i loro confratelli italiani si dichiararono pronti a cooperare coi nuovi riformatori. Quantunque fra le due scuole vi fossero delle divergenze di lieve importanza, la loro analogia era tale, che si fusero e la Chiesa li incluse tutti nella medesima condanna. Una setta similissima a quella venne designata col nome di Umiliati; era composta di laici ambulanti, i quali predicavano ed ascoltavano le confessioni, con grande scandalo del clero, ma senza essere eretici propriamente detti (1).

Ben altrimenti importante e duraturo per i suoi risultati, fu il movimento antisacerdotale di cui, nella seconda metà del secolo XII, Pietro Waldo fu l'involontario iniziatore. Egli era un ricco mer-

---

(1) Lucii PP. III, Epist. 171. — Bonacursi, Vita haeretic. (D'Achery, t. I, 214, 215). — Constit. generales Frid. II, ann. 1220, & 5. — Ejusdem, Constit. Ravennat. ann. 1232. — Contrad. Uspergens. ann. 1210. — Pauli Aemilii, de rebus gest. franc. Lib. VI, p. 316 (ed. 1569). — Nicolai PP. III Bull. Noverit. universitas, 5 marzo 1280. — Julii PP. II, Bull. Consueverunt, 1 marzo 1511. — Innocent. PP. III, Regest. 11, 228. — Johann. Andreae, gloss. super cap. Excommunicamus (Eymerici, Direct. Inquisit. p. 182). — Venne pure obliato il titolo di poveri di Lione, giacchè, secondo l'osservazione del D'Andrea, " la povertà non è per sè stessa un delitto ".

Le divergenze che passano tra i valdesi francesi ed i valdesi italiani si trovano esposte in una lettera di questi ultimi ai loro confratelli di Germania, in sèguito ad una conferenza tenuta a Bergamo nel 1218. È stata scoperta da Wilh. Preger nella Biblioteca reale di Monaco e pubblicata nei suoi Beiträege zur Geschich. der Waldesiei. im Mittelalter, Münich, 1875.

cante, sprovvisto di istruzione, ma cupido di conoscere le verità della scrittura. A tale scopo, fece tradurre a sue spese il Nuovo Testamento ed una collezione di estratti di scritti dei padri della Chiesa, noti sotto il nome di Sentenze. Li studiò con ardore, li mandò a memoria e si formò la convinzione che in nessun luogo la vita apostolica era stata osservata quale venne insegnata da Gesù. Vago della perfezione evangelica, lasciò che sua moglie scegliesse tra i suoi beni immobili ed i beni mobili. Essa prescelse i primi; allora egli vendette i suoi mobili, pose le sue due figlie nell'abbazia di Fontevrault e distribuì tutto il resto de' suoi averi ai poveri, che allora pativano la fame. Si narra che andasse a mendicare del pane presso un suo amico, il quale promise di fornirgli il necessario per tutta la vita e che sua moglie, essendone stata informata, si rivolgesse all'arcivescovo che ordinò al Waldo di non accettare il suo pane altro che da lei. Da quel momento, egli passò la sua vita nel predicare il Vangelo per le vie e per le strade della campagna, suscitando fra i due sessi numerosi imitatori che inviò quali missionarî nelle vicine città. Costoro entravano nelle case, annunziando il Vangelo agli abitanti: predicavano nelle chiese, discorrevano sulle pubbliche piazze, trovando ovunque degli uditori tanto più zelanti, in quanto il clero, come abbiamo già detto, trascurava già da lungo tempo la predicazione. Seguendo l'uso del tempo, addottarono, in breve, una foggia di vestire loro particolare, composta, sull'esempio degli apostoli, dei sandali con una specie di placca, da cui venne loro il nome di " calzati ", di insabbatati od anche di zaptati, quantunque essi stessi si designassero coll'appellativo di *li poure de Lyon* e cioè " i poveri di Lione " (1).

---

(1) Chron. Canon. Laudunens., ann. 1173 (Bouquet XIII, 680). — Stephan. de Borbone, s. Bellavilla, Lib. de sept. donis spiritus, P. IV, Tit. VII, c. 3 (D'Argentre, Coll. Judicior. de nov. Error. I, I, 85 sqq.). — Richard. Cluniacens. Vit. Alex. PP. III (Muratori, 111, 447). — David Augustens. Tract. de Pauper. de Lugd. (Martene, Thesaurus, V, 1778). — Monetae, Adversus Cath. et Waldens. Lib. V. c. 1 & 4. — Pet. Sarnens. c. 2. — Passaviens. Anon. ap. Gretser (Magn. Bibl, Pat. ed. 1618, T. XIII, p. 300). — Petri de Pilichdorf, Contr. Haeres, Waldens. c. 1. — Pegnae, Comment. 39, in Eymerici Direct. Inquis. p. 280.

Ritengo che non ci sia più oggi alcuno il quale si senta di poter difendere

Uomini zelanti, sì, ma ignoranti, i quali si dedicavano in tal guisa all'istruzione religiosa del popolo, non potevano mancare di cadere in errori, che un teologo avrebbe potuto assai facilmente denunziare. D'altra parte codesti predicatori improvvisati, chiamando i fedeli alla penitenza ed esortandoli a lavorare per la loro salute, non risparmiavano naturalmente i vizî ed i delitti del clero. Ben presto contro i nuovi evangelisti si levarono dei lamenti; Giovanni dalle Bellemani, arcivescovo di Lione, li chiamò a sè e proibì loro di predicare. Essi disobbedirono e vennero scomunicati. Pietro Waldo appellò allora al papa, probabilmente Alessandro III, il quale approvò il suo voto di povertà e l'autorizzò a predicare colla licenza dei sacerdoti, restrizione che per qualche tempo venne

---

la pretesa affacciata dai Valdesi di discendere dalla Chiesa primitiva per l'intermediario dei Leonisti e di Claudio da Torino. Cfr. Ed. Montet, Hist. Litt. des Vaudois, Paris, 1885, p. 32; prof. Emilio Comba, in Riv. crist. giugno 1882, p, 200, 206, e Riforma in Italia, 1, 233. — Bernardo Gui, Practica, MSS. — Bibl. Nat. Coll. Doat. t. XXX, 185 sq. seguendo Riccardo di Cluny e Stefano di Borbone, fa risalire gli inizii di Pietro Valdo al 1170; il canone di Leone dà la data del 1173.

Quando e dove morisse Pietro Valdo non è noto. I suoi seguaci francesi venerarono la sua memoria, e quella del suo aiutante Vivet, affermando, come punto di dottrina, che gli stessi erano in paradiso; la sezione lombarda della setta si accontentava di ammettere che poteva darsi benissimo che gli stessi si trovassero nel novero degli eletti che avevano fatto pace con Dio prima di venire a morte; questa divergenza di vedute corse il rischio di produrre uno scisma alla conferenza di Bergamo del 1218 (W. Preger, Beitr. zur Gesch. der Wald. p. 58).

La letteratura valdese, sotto l'influenza di Valdo, conservò assai a lungo il gusto delle sentenze improntate ai padri. L'esegesi di queste sentenze e delle conseguenti citazioni bibliche manca assolutamente di originalità. Così, il versetto del Cantico dei Cantici (II, 15): " pigliate le volpi, le piccole volpi che rovinano le vigne " veniva comunemente spiegato nel medio-evo col rassomigliare le volpi agli eretici e la vigna alla Chiesa. Nelle bolle papali, mediante le quali si esorta l'inquisizione a raddoppiare di attività, gli eretici hanno sovente il titolo di volpi che mettono a soqquadro la vigna del Signore. Qualora noi dovessimo attenderci una qualche marca di originalità nell'interpretazione che i valdesi davano dei passi scritturali, uno di quei passi in cui doveva certamente rivelarsi questa originalità, avrebbe dovuto essere certamente questo, eppure i Valdesi citano Angelomus, Bruno e Bernard precisamente per dimostrare che le volpi sono gli eretici e la vigna è la Chiesa.

osservata e poi trascurata. I poveri non lasciavano di metter fuori delle dottrine sempre più pericolose e di attaccare il clero con sempre crescente vivacità. Tuttavia, ancora nel 1179 si presentarono al concilio di Laterano, sottomisero alla sua approvazione la loro versione delle scritture e sollecitarono per avere l'autorizzazione a predicare. Gualtiero Mapes, che si trovava presente, mette in canzonatura la loro semplicità ignorante e si felicita dell'abilità con cui egli confutò le loro dottrine, quando venne a far parte della commissione delegata all'esame delle loro idee teologiche. Ma non per questo lasciò di rendere omaggio alla loro santa povertà, allo zelo col quale imitavano gli apostoli e seguivano il Cristo. Ancora una volta chiesero a Roma l'autorizzazione di fondare un ordine di predicatori; ma Lucio III vi si rifiutò, allegando i loro sandali, le loro cappe da monaci ed il fatto che le loro comitive ambulanti erano composte di ambedue i sessi. In sèguito, irritato dalla loro ostinazione, li condannò al concilio di Verona del 1184. Essi rifiutarono di rinunziare alla loro missione, od anche di considerarsi come separati dalla Chiesa. Quantunque venissero nuovamente condannati in un concilio tenuto a Narbonne, essi acconsentirono, verso il 1190, ad accettare le sorti di una discussione nella cattedrale di Narbonne, avendo per arbitro Raimondo di Daventer. Si comprende che la sentenza fu loro sfavorevole; ma quel colloquio fu interessante perchè sta a dimostrare quanto, già fin d'allora, si fossero allontanati dall'ortodossia cattolica. I sei punti sui quali vertè la discussione, furono i seguenti: 1° ch'essi rifiutavano di obbedire all'autorità del papa e dei prelati; 2° che tutti, compresi i laici, hanno il diritto di predicare; 3° che, seguendo gli apostoli, si deve obbedire piuttosto a Dio che agli uomini; 4° che anche le donne possono predicare; 5° che le messe, le preghiere e le elemosine fatte per i fedeli defunti a nulla servono; vi si aggiungeva che alcuni di loro negavano il purgatorio; 6° che la preghiera fatta da letto, in una camera od in una stalla, è efficace quanto quella fatta in chiesa. Tutto ciò era, in primo luogo, una ribellione contro il clero assai più che un'eresia propriamente detta; ma veniamo a sapere, verso quella stessa epoca, e per mezzo del " dottore universale ", Alain de l'Isle, il quale, dietro preghiera di Lucio III, scrisse un trattato per confutarli, che essi erano pronti a spingere i loro principî fino alle conseguenze estreme,

e che professavano inoltre non poche dottrine che erano aliene dalla dottrina cattolica (1).

I Valdesi ritenevano fosse necessario obbedire ai prelati buoni, a coloro che conducevano una vita veramente apostolica, ma che soli codesti prelati irriprovevoli avessero diritto di legare e slegare. Tale dottrina arrecava un colpo mortale a tutta quanta l'organizzazione della Chiesa. Qualora, infatti, si ammetta esser il merito e non l'ordinazione che conferisca il potere di consecrare e di benedire, ciò potrebb'esser fatto da ogni uomo che tenesse una vita esemplare; e siccome i Valdesi pretendevano tutti di condurre una vita irriprovevole, ne conseguiva che tutti, quantunque fossero laici, potevano esercitare ogni funzione del sacerdozio. Ne risultava pure che le azioni rituali, compiute dai preti cattivi, erano nulle, conclusione che dapprima i Valdesi di Francia esitarono ad accettare, mentre i Valdesi d'Italia l'accettarono senza esitare affatto. L'idea che la confessione fatta ad un laico fosse efficace quanto quella fatta ad un sacerdote, costituiva un serio attentato contro il sacramento della penitenza, quantunque il quarto concilio lateranese, a quell'epoca, non avesse ancor reso obbligatoria la confessione sacerdotale; Alain medesimo ammette che, mancando il prete, la confessione fatta ad un laico possa bastare. Il sistema delle indulgenze costituiva un'altra invenzione sacerdotale che i Valdesi rigettavano completamente. Facevano professione di tre regole essenziali di moralità, che divennero tre caratteristiche della loro setta. Ogni bugia è un peccato mortale; ogni giuramento, anche se emesso dinanzi ad un tribunale, è proibito; l'effusione del sangue umano non è mai permessa, nè sotto forma di guerra, nè sotto forma di esecuzione di sentenze giudiziarie. Quest'ultimo principio implicava la non resistenza e riduceva il pericolo presentato dall'eresia valdese agli inconvenienti dell'influenza morale che la stessa poteva arrivare ad esercitare. Ancor più tardi, nel 1217, un contemporaneo ben informato ci accerta che i quattro principali errori dei Val-

---

(1) Chron. Canon. Laudunens. ann. 1177 (Bouquet, XIII, 682). — Stephani de Borbone, l. c. — Richard Clun. l. c. David Augustens. l. c. — Monetae, l. c. — Gualt Mapes de Nugis Curialium, Dist. I, c. XXXI. — Lucii PP. III, Epist. 171. — Conrad. Usperg. ann. 1210. — Bernardi Fontis Calidi adv. Waldenses Liber.

desi consistevano nel portare dei sandali dietro l'esempio degli apostoli, nel proibire il giuramento e l'omicidio e nell'insegnare che ogni membro della setta, purchè porti dei sandali, potrebbe, in caso di necessità, consacrare l'eucarestia (1).

Tutto ciò, non era che l'effetto di un desiderio ingenuo e sincero di obbedire ai comandi del Cristo e di far sì che il Vangelo fosse un modello efficace per la condotta della vita quotidiana. Ma qualora tali principî fossero stati addottati universalmente, avrebbero ridotto la Chiesa alla povertà dei tempi apostolici ed avrebbero dato di frego alla maggior parte delle differenze che esistevano fra i sacerdoti ed i laici. Quei settarî erano ispirati da quello spirito che forma i veri missionarî ; senza limiti era il loro zelo di proselitismo; viaggiavano di paese in paese, insegnando le loro dottrine e trovando ovunque accoglienza cordiale, particolarmente nelle classi basse, sempre pronte ad abbracciare un'opinione che promettesse loro di affrancarli dai vizî e dalla tirannia del clero. Ci vien detto che molti dei principali apostoli valdesi portassero seco diversi costumi, per travestirsi ora da ciabattino, ora da barbiere, ora da contadino, e quantunque lo scopo di tutti questi travestimenti potesse esser quello di sfuggire al fiuto della polizia, vi si può scorgere l'indicazione delle classi sociali alle quali, di preferenza, si rivolgevano i propagandisti valdesi.

I poveri di Lione andarono moltiplicandosi per tutta Europa con una rapidità incredibile; la Chiesa incominciò ad allarmarsene seriamente, e non senza ragione, giacchè un antico documento della

---

(1) Alani de Insulis, contra Haereticos, Lib. II. — Disputat. inter cathol. et Paterin. (Martene, Thesaur. V, 1754). — Rescript. pauper. Lomabar. 21, 22 (W. Preger, Beiträege, p. 60, 61). — Eymerici, Direct. Inquisit. p. II, q. 14 (p. 278, 279). — Petri Sarnati, Hist. albigens., c. 2. — Nel 1321, un uomo ed una donna vennero tradotti dinanzi all'inquisizione di Tolosa, e si rifiutarono ambedue di prestare giuramento; si scusarono col dire non solamente che il giuramento era peccato, in sè stesso, ma che l'uomo, qualora lo prestasse, correva pericolo di cadere ammalato, e la donna di abortire (Lib. Sentent. Inquis. Tolosan. ed. Limborch, p. 289).

Durante la persecuzione iniziata contro i Valdesi del Piemonte, in sulla fine del secolo XIV, una delle domande che gli inquisitori rivolgevano agli accusati, era quella che riguardava la credenza intorno alla validità dei sacramenti amministrati dai preti che si trovassero in istato di peccato mortale. — Processus contra Valdenses (Archivio storico italiano, 1865, n. 39, p. 48).

setta pretende che fin dai tempi di Waldo od immediatamente dopo, i concilî dei Valdesi riunissero, in media, 700 membri presenti.

Poco dopo l'abboccamento di Narbonne, il segnale della persecuzione venne dato da Alfonso II di Aragona; l'editto da lui pubblicato, a questo proposito, è rimasto memorabile, come quello che, nel mondo moderno, è il primo documento di una legislazione profana contro l'eresia (eccettuate le assise di Clarendon). I Valdesi, e tutti gli altri eretici che siano stati condannati dalla Chiesa, vi sono considerati come pubblici nemici e vien loro intimato di abbandonare i dominî del principe al più tardi il giorno dopo la festa di Ognissanti. Chiunque darà loro ricovero, chiunque porgerà ascolto alle loro predicazioni, chiunque fornirà loro da mangiare, sarà passibile delle pene comminate contro i traditori, pene, che comprendevano la confisca di tutti i beni del reo. Questo decreto dovette esser pubblicato da tutti i sacerdoti, e tutte le domeniche; ogni ufficiale dello Stato era obbligato ad assicurarne l'esecuzione. Ogni eretico, che non fosse partito tre giorni dopo il termine fissato dalla legge, poteva essere spogliato dal primo che capitasse; ogni torto che gli venisse fatto, ad eccezione della mutilazione e della morte, verrebbe considerato non come un delitto, ma come un titolo al favore reale. L'atrocità di questi decreti che mettevano l'eretico fuori della legge, condannandolo senza ascoltarlo ed esponendolo senza processo alla cupidigia ed alla malignità del primo capitato, venne ancor sorpassata, tre anni dopo, da Pietro II, figlio d'Alfonso. In un concilio nazionale, tenuto a Gerone nel 1197, egli rinnovò la legislazione di suo padre, aggiungendovi, per gli eretici induriti, la pena del rogo. Se un nobile si rifiutasse di espellere dalle sue terre codesti nemici della Chiesa, si dava ordine ai funzionarî ed al popolo delle diocesi di andarlo a prendere nel suo castello feudale, senza che incorressero in alcuna responsabilità per i danni che avessero potuto arrecare. Ogni individuo che rifiutasse di unirsi alla spedizione, sarebbe passibile di un'ammenda di venti monete d'oro. Finalmente, tutti i funzionarî dovevano, nello spazio di otto giorni, presentarsi dinanzi al vescovo od a chi lo rappresentasse, e giurare di far osservare la nuova legge (1).

---

(1) Rivista cristiana, marzo 1887, p. 92. — Pegnae, Comment. 39 in Eymerici Direct. p. 281. — Stephan. de Borbon. l. c. — Concil. Gerundens. ann. 1197 (Aguirre, V, 102, 103). — Marca Hispanica, p. 1384.

Il carattere di questa legislazione sta a rilevare lo spirito col quale la Chiesa e lo Stato si preparavano ad affrontare il movimento intellettuale di quell'epoca. Per quanto i Valdesi potessero apparire inoffensivi, venivano considerati come nemici pericolosissimi, che andavano perseguitati senza pietà. Nel mezzogiorno della Francia, stavano per essere sterminati come gli Albigesi, quantunque la differenza che passava fra queste due sette fosse notoria. I documenti dell'inquisizione fanno continua parola dell'" eresia e del waldesianismo ", designando col primo di questi termini il catarismo, che veniva considerato come l'eresia per eccellenza. Gli stessi Valdesi consideravano i catari quali eretici, che dovevano essere combattuti colla persuasione, quantunque la persecuzione che sostenevano in comune, li obbligasse ad unirsi sovente a loro (1).

In una setta diffusa sopra territorî così vasti, che si estendevano dall'Aragona alla Boemia, in una setta che comprendeva sopratutto dei poveri ed illetterati, era inevitabile si andassero producendo delle divergenze d'organizzazione e di dottrina, e che lo sviluppo indipendente delle comunità seguisse un cammino disuguale. I lavori di Dieckhoff, di Herzog e sopratutto di Montet, hanno oggi provato che i primitivi Valdesi non erano dei protestanti nel significato moderno della parola, e che, nonostante le persecuzioni, molti di loro continuarono a considerarsi quali membri della Chiesa romana, con una persistenza che sta a dinotare la realtà degli abusi che li indussero dapprima allo scisma, eppoi all'eresia. Secondo altri, però, lo spirito di ribellione venne a maturare assai più presto, ed è perciò che ci diviene impossibile, in considerazione dei limiti che ci siamo imposti, di presentare un quadro preciso e completo di una dottrina che differiva tanto notevolmente a seconda dei tempi e dei luoghi.

Per esempio: a partire dal secolo XIII, un inquisitore pratico del suo mestiere, preparando delle istruzioni per l'esame dei Valdesi, ammette che costoro non credono alla presenza del corpo e del sangue di Cristo nell'eucarestia; nel 1332 sappiamo, infatti,

---

(1) V. Le sentenze di Pietro Cella in Doat XXII. — Montet. Hist. Litt. des Vaudois, pp. 116 sq.

che questa incredulità era professata dai Valdesi della Savoia. Ma, precisamente in quest'epoca, Bernardo Gui ci assicura che i Valdesi credevano nella transustanziazione, ed il Montet ha provato collo studio dei loro scritti successivi, che in realtà, a questo proposito, hanno mutato di opinione. L'inquisitore che abbruciò i Valdesi di Mayence, nel 1392, dice che negavano la transustanziazione, ma aggiungevano che se questo miracolo fosse possibile, non si produrrebbe nelle mani di un prete indegno. La medesima fluttuazione di idee si riscontrava in ciò che riguarda le dottrine sul purgatorio, sull'intercessione dei santi, sull'invocazione della Vergine, ecc. L'antisacerdotalismo che caratterizzava questa setta nelle sue origini, tendeva, naturalmente, a svilupparsi, a sopprimere tutti i mediatori interposti dalla Chiesa fra l'uomo e Dio, quantunque questo progresso non sia mai stato uniforme. Così i Valdesi che vennero abbruciati a Strasburgo nel 1212, rigettavano ogni distinzione fra clero e laicato. In quella vece, verso la stessa epoca, le comunità lombarde eleggevano dei ministri, sia a vita, sia per un tempo determinato. I Valdesi francesi e lombardi ammettevano in quell'epoca, che l'eucaristia non potesse essere amministrata da altri che da un prete il quale avesse debitamente ricevuto l'ordinazione, quantunque si trovassero discordi sulla questione di sapere se era indispensabile che non versasse in istato di peccato mortale. Bernardo di Gui fa parola di tre ordini fra i Valdesi, diaconato, presbiterato ed episcopato: il Montet ha scoperto un manoscritto del 1404 in cui esiste una formola di ordinazione valdese; e quando l'Unione dei fratelli della Boemia venne organizzata nel 1467, essa fece ricorso al vescovo valdese, Stefano, per consacrare i suoi primi vescovi. Tuttavia, le tendenze antisacerdotali divennero così forti che la differenza fra preti e laici in gran parte andò perduta ed il " potere delle chiavi „ venne rigettato per completo. Verso il 1400, la Nobla Leyczon dichiara che tutti i papi, i cardinali, i vescovi e gli abati, dall'epoca di S. Silvestro, non si trovavano in condizione di rimettere un solo peccato mortale, perchè il potere del perdono non appartiene che a Dio. Una volta ammesso che l'anima del fedele conversi direttamente con Dio, tutto il meccanismo delle indulgenze e delle così dette opere pie rimaneva ad un tratto soppresso. È vero che vana è la fede senza le opere; ma le buone opere, dicevano i Valdesi, consistono nella pietà, nel pentimento, nella carità e nella giustizia, non nei

pellegrinaggi, negli esercizî puramente formali, in fondazioni di chiese, in onori resi ai santi (1).

Il sistema valdese veniva in tal guisa a creare una organizzazione ecclesiastica semplicissima e che tendeva a semplificarsi sempre più. La distinzione fra clero e laicato era ridotta ai minimi termini. I laici potevano ricevere delle confessioni, battezzare e predicare. In talune comunità, al giovedì santo, si vedeva ogni capo di famiglia amministrare la comunione, consacrando gli elementi e distribuendoli egli stesso. Eravi, però, un clero organizzato, i membri del quale, noti sotto il nome di Perfetti o di Majorales, ammaestravano i fedeli e convertivano gli increduli. Costoro rinunziavano ad ogni proprietà e si separavano dalle loro mogli; altri avevano osservato fin dai loro più teneri anni la più stretta castità. Questi preti percorrevano i paesi ricevendo confessioni e reclutando aderenti; venivano mantenuti colle contribuzioni volontarie dei lavoratori. I Valdesi di Pomerania credevano che ogni sette anni due dei loro preti venissero trasportati alle porte del paradiso per apprendervi la sapienza divina. Una differenza assai marcata fra loro ed i laici consisteva in questo, che, nei processi dell'inquisizione, questi ultimi potevano cedere al timore e prestare il giuramento, mentre i Perfetti dovevano morire

---

(1) Tract. de paup. de Lugd. (Martene, Thesaur. V, 1792). — Wadding, Annal. Min. ann. 1332, n. 6. — Bern. Guidon. Practica P. V. (Doat, XXX). — Montet, Hist. Litt. pp. 38, 44, 45, 89, 142. — Haupt, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1885, p. 551. — Pet. Coelest. (Preger, Beiträge, pp. 68, 69). — Kaltner, Konrad von Marburg, pp. 69-71. — Rescript. paup. Lombard. && 4, 5, 17, 19, 22, 23. — Nobla Lyczon, 409-413; cfr. Montet, pp. 49, 50, 103, 104, 143. — Passaviens, anc. c. 5 (Mag. Bibl. Pat. XIII, 300). — Disput. inter. cath. et Pater. (Martene, Thesaur. V, 1754). — David Augustens. (ibid. p. 1778). — Lucae Tudens, de altera vita, Lib. I, c. 4-7. — Tract. de modo procedendi contra Haeret. (Doat, XXX). — Index error. Waldens. (Mag. Bibl. Pat. XIII, 340). — P. Pilichdorf, contra Waldens. c. 34. — Lib. senten. inquis. Tolos. pp. 200. 201. — Nobla Leyczon, pp. 17-34, 387-405, 416-423.

E con tutto ciò riesciva impossibile resistere al contagio della superstizione. I Valdesi della Pomerania, nel 1394, credevano che se un uomo venisse a morte nello spazio inferiore ad un anno dopo essersi confessato e dopo aver ricevuto l'assoluzione, andava direttamente in Paradiso. Il semplice fatto del conversare con un ministro salvava dalla dannazione per un anno. Era pur noto un caso di un legato di otto marchi destinato a delle preghiere per un morto. Wattembach, Sitzungsberichte der preuss. akad. 1886, pp. 51, 52.

piuttosto che venir meno al precetto di non prestare alcun giuramento. Gli inquisitori, pur lamentandosi dell'astuzia con cui gli eretici tenevano in iscacco i loro interrogatorî, riconoscevano che tutti apparivano desiderosi di salvare i loro parenti ed i loro amici più che di salvare sè stessi (1).

Con questa tendenza a restaurare la semplicità evangelica, la dottrina religiosa dei Valdesi doveva essere sopratutto morale. Ad un povero disgraziato, tradotto dinanzi all'inquisizione di Tolosa, essendo stato chiesto cosa gli avessero insegnato i suoi maestri, rispose, che gli avevano insegnato " come egli non doveva mai fare nè dire nulla che fosse male, che non doveva mai fare agli altri ciò che non avrebbe voluto fosse fatto a sè stesso, che non doveva nè mentire nè giurare ", formola semplicissima, questo è certo, ma che in pratica lascia un poco a desiderare. Una risposta analoga venne data al monaco celestino, Pietro, nella campagna inquisitoriale da lui intrapresa fra i Valdesi della Pomerania nel 1394.

Una Chiesa che sia perseguitata, è quasi necessariamente una Chiesa pura e gli uomini che, durante quei lunghi e tristi secoli furono costretti a nascondersi, avendo continuamente dinanzi agli occhi la prospettiva del rogo, se volevano spargere ciò che essi consideravano esser le verità dell'insegnamento di Gesù Cristo, non potevano essere capaci di macchiare la loro alta e santa missione coi vizî ignobili che vengono loro attribuiti da taluni fanatici. In realtà, i persecutori ufficiali dei Valdesi hanno sempre riconosciuto che la loro apparente condotta era degna di ogni elogio e più di uno fra loro ha deplorato il contrasto che offriva la vita pura degli eretici, paragonata alla vita scandalosa del clero ortodosso. Un inquisitore che li conobbe assai bene li descrisse così: " codesti eretici si fanno distinguere per i loro costumi e per il loro linguaggio, giacchè sono modesti e temperati. Non fanno alcuna pompa o vanità nelle loro vesti che non sono nè di lusso, nè troppo care. Non sono dediti al commercio, per timore di essere obbligati a mentire, ed a spergiurare, ma vivono come operai, del la-

(1) Passaviens, Anon. c. 5. — Bernard. Guidon. Practica P. V. — David Augustens. (Martene, Thesaur. V, 1786). — Steph. de Borbone, L. c. Wattenbach, ubi supra. — Lib. sentt. inq. Tolos. p. 352.

voro delle loro mani. Coloro che li ammaestrano, sono ciabattini. Non accumulano ricchezze, ma si accontentano del necessario. Non abusano nè del cibo nè delle bevande. Non frequentano nè le osterie nè i balli, nè gli altri luoghi di vanità. Sanno contenere la loro collera. Son sempre dediti al lavoro; siccome volta a volta apprendono ed insegnano, così hanno poco tempo da dedicare alla preghiera. Si riconoscono ancora alla precisione ed alla moderazione del loro linguaggio; evitano le sdolcinature e le adulazioni, le calunnie, i propositi licenziosi, le bugie ed i giuramenti. Non dicono nemmeno mai *vere* o *certe*, pensando che queste parole equivalgono ad un giuramento „. Tale è la testimonianza officiale, di fronte alla quale noi possiamo veramente respingere, senza benefizio d'inventario, i racconti che vennero messi in circolazione fra il popolo per eccitarlo all'odio contro i Valdesi. Venivano accusati di abbominazioni sessuali, mentre il solo rimprovero di questo genere che potesse loro esser fatto, era quello di portare l'ascetismo fino all'esagerazione, cosa che era comune fra i primitivi cristiani. I Valdesi sostenevano, infatti, che il commercio sessuale, anche nel matrimonio, non era legittimo se non quando aveva per iscopo la procreazione. Un inquisitore dichiara di non prestar fede alle accuse d'orribili eccessi sessuali lanciate contro i Valdesi; imperocchè, dic'egli, a tale proposito non è mai riescito a raccogliere una testimonianza che fosse degna di fede. Altrettanto si verifica nelle procedure dirette contro gli eretici, fino a che, nei secoli XIV e XV, gli inquisitori del Piemonte e della Provenza trovarono esser utile alla loro causa l'estorcere alle loro infelici vittime delle confessioni che stavano a denotare vizî mostruosi (1).

---

(1) Wattenbach, Sitzungsberichte der preuss. Akad. 1886, p. 51. — Lib. sentent. inquis. Tolos. p. 367. — Anon. Passaviens. c. 7, 8. — Refutat. error. Wal. (Mag. Bibl. Pat. XIII. 336). — David Augustens. (Martene, Thesaur. V, 1771-1772). — Archivio storico italiano, 1865, n. 38, pp. 39-40. — Rorengo, memorie storiche, Torino, 1649, pag. 12. — Anche verso la fine del secolo XIV, nelle procedure inquisitoriali del celestino Pietro, che si estesero dalla Stiria alla Pomerania, non si riscontra alcuna allusione a pratiche immorali (Preger, Beiträge, pp. 68-72; Wattenbach, ubi supra).

Per ciò che riguarda le tendenze ascetiche dei Valdesi, che ammettevano i voti di castità, e consideravano come un incesto la seduzione di una monaca, V. Montet, pp. 97, 98, 108, 110. Per ciò che riguarda il digiuno, v. ibid. p. 99.

Veniva loro altresì rimproverato di dissimulare ipocritamente le loro credenze col mostrarsi esatti nell'andare a messa ed a confessarsi; ma forse che ciò non è scusabile in persone che si sentivano spiate e traccheggiate e che, per lo meno nei primi tempi, non avevano altro mezzo per ricevere quei sacramenti che consideravano come essenziali alla loro salute? Venivano messi in ridicolo per l'umiltà della loro esistenza; infatti, costoro eran tutti contadini, operai, gente povera e disprezzata di cui la Chiesa si preoccupava pochissimo, e quando se ne preoccupava, avveniva per trarre loro di tasca del denaro allorchè erano ortodossi, ed abbruciarli quando non lo erano.

Ma il delitto, che si potrebbe considerare come il delitto per eccellenza dei Valdesi, era il loro amore ed il loro rispetto per la sacra scrittura, congiunto allo zelo ardente con cui lavoravano a fare proseliti. L'inquisitore di Passaü ci apprende che possedevano delle traduzioni complete della Bibbia in lingua volgare, che la Chiesa si studiò invano di sopprimere e che essi studiavano con una assiduità incredibile. Quell'inquisitore conosceva un contadino che poteva recitare a memoria tutto il libro di Giobbe senza sbagliare una sola parola; molti fra i Valdesi sapevano a memoria tutto il Nuovo Testamento, e, malgrado la loro semplicità, quando si trattava di discussioni, erano degli avversari formidabili. Per ciò che riguarda il loro spirito di proselitismo, egli racconta la storia di un Valdese il quale, in una fredda notte d'inverno, attraversò a nuoto il torrente Ips nella speranza di riescire a convertir un cattolico. Tutti, uomini e donne, giovani e vecchi, s'occupavano incessantemente ad apprendere ed insegnare. Dopo una dura giornata di fatiche, passavano la notte ad istruirsi; non avevano paura di penetrare nei lazzaretti per portare la salute ai lebbrosi; un discepolo, dopo aver passato dieci giorni nello studio, andava già alla ricerca di un discepolo da istruire. " Imparate, diceva egli, una sola parola al giorno, ed al termine di un anno ne saprete già trecento, e sarete in grado di raggiungere il vostro scopo „. È certo che se mai esisteva un popolo che temeva Dio, codesto popolo era costituito da questi infelici messi al bando dello Stato e della Chiesa, le parole d'ordine dei quali erano le seguenti: Ecco che cosa dice S. Paolo: " Non mentire „; Ecco che cosa dice S. Giacomo: " Non giurare „; Ecco che cosa dice S. Pietro: " Non rendere male per male, ma fa del bene a chi ti vuol male „.

La Nobla Leyczon, in merito a ciò, non dice più di quello che ne dicessero gli stessi inquisitori, quand'essa dichiara che il segno col quale un Valdese veniva designato per la morte, non era altro che il suo amore per Gesù ed il suo zelo nel seguire i comandamenti di Dio.

È un fatto, che in mezzo alla licenza universale del medio-evo, la virtù ascetica veniva facilmente considerata come un indice di eresia. Verso il 1220, un chierico di Spira, il quale per la sua austerità venne più tardi spinto ad entrare nell'ordine dei francescani, mancò poco non venisse abbruciato come eretico perchè colla sua predicazione aveva spinto talune donne a sagrificare gli ornamenti delle loro *toilettes* ed a votarsi ad una vita di umiltà ; per salvarlo, fu necessario l'intervento di Corrado, che più tardi fu vescovo di Hildesheim (1).

La convinzione profonda dei Valdesi si manifesta nell'entusiasmo col quale migliaia degli stessi accettarono con gioia la prigione, la tortura ed il rogo, piuttosto che far ritorno ad una religione che essi consideravano come corrotta. Nel corso delle mie indagini, mi sono imbattuto in un caso capitato nel 1320, quello di una povera donna di Damiers che si sottomise all'orribile sentenza pronunziata contro gli eretici, semplicemente per non aver voluto prestare giuramento. A tutte le interrogazioni che le vennero mosse sugli articoli di fede, rispose con una ortodossia impeccabile ; ma quando le si offrì di lasciarle la vita, purchè giurasse sui santi Vangeli, essa si rifiutò di caricare l'anima sua di un peccato e si lasciò condannare per eresia (2).

Le diverse sette antisacerdotali erano ben lungi dall'essere fra loro d'accordo, ma accanto a quelle di cui ci siamo or ora occupati, le altre hanno troppo poca importanza e sono troppo poco

(1) Lib. sentent. inquis. Tolos. p. 367. — Anon. Passaviens. c. 1, 3, 7. 8. — Refutat. error. Waldens. (Mag. Bibl. Pat. XIII, 336). — David. Augustens. (Marne, Thesaur. V, 1771, 1772, 1782, 1794). — P. Pilichdorf, contra error. Waldens. c. 1. — Innocent, PP. III, Regest. 11, 141. — La Nobla Leyczon, 368-373. — Frat. Jordani, Chron. (Analecta Franciscana, T. I, p. 4. Quaracchi, 1885).

(2) MSS. Bibl. Nat. Coll. Moreau, 1274, fol. 72.

note per intrattenervici sopra. I Passagli o Circoncisi erano cristiani giudaizzanti, i quali tentarono di sfuggire al dominio di Roma facendo ricorso alla legge antica e negando l'eguaglianza del Cristo e di Dio. I Giuseppini erano ancor più oscuri ed i loro errori pare consistessero sopratutto in eccessi di ascetismo ed in aberrazioni sessuali. I Siscidentes erano virtualmente identici ai Valdesi, e la sola differenza che passava fra loro e questi ultimi, consisteva nel modo di amministrare l'eucaristia. Gli Ordibarii od Ortlibenses, discepoli di Ortlieb di Strasburgo, che fiorivano verso il 1216, erano pure assai affini ai Valdesi, ma professavano degli errori di dottrina sui quali noi dovremo ritornare più tardi. I Runcarii sembra siano stati gli intermediarî fra i Poveri di Lione e gli Albigesi o Manichei; l'esistenza di questa setta era il risultato quasi necessario del bisogno di stabilire un legame fra gli interessi comuni e le comuni sofferenze dei due rami principali dell'eresia (1).

(1) Bonacursi, Vit. Haereticorum (D'Achery I, 211, 212). — Lucii PP. III, Epist. 171. — Muratori, Antiquit. Dissert. LX. — Constit. Gener. Frid. II, ann. 1220, & 5. — Lucae Tudens. de altera vita, Lib. c. 3. — Anon. Passaviens. contra Waldens. c. 6. — P. Pilichdorf, contra Wladens. c. 12. — Hoffman, Geschichte der Inquisition, 11, 371. — Schmidt, Hist. des Cathares, 11, 284. — Ch. Molinier, Études sur quelques mss. des Bibliothèques d'Italie, Paris, 1887, p. 21.

Il Molinier, in una dotta memoria (Mémoires de l'Acad. de Toulouse, 1888), ha passate in rassegna tutte le informazioni da noi esposte in riguardo dei Passagii ed ha concluso che gli stessi erano una setta dei Catari.

CAPITOLO III.

I Catari.

I moti varii di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, costituivano il risultato naturale dell'antisacerdotalismo, il quale faceva ogni sforzo per ricondurre la Chiesa alla semplicità dei tempi apostolici. Ma il sentimento religioso di quest'epoca presenta un carattere singolarissimo, ed è questo, che la più formidabile ostilità che siasi mai sollevata contro Roma si trovava basata sopra una credenza che solo a gran stento si può considerare come cristiana, e che tale ibrida dottrina siasi diffusa in così breve tempo, abbia così ostinatamente resistito a tutti gli sforzi fatti per atterrarla, e sia riescita, per un momento, a minacciare sul serio l'esistenza stessa del cattolicismo. La spiegazione di questo fatto, si trova probabilmente nella seduzione che viene esercitata dalla dottrina dualistica — l'antagonismo, cioè, fra gli eterni principii del bene e del male —, sullo spirito di coloro che considerano l'esistenza del male come incompatibile colla supremazia di un Dio infinitamente buono ed infinitamente perfetto e potente. Aggiungete al dualismo la dottrina della trasmigrazione, che suppone delle ricompense e dei castighi, e le sofferenze degli uomini verranno ad apparire sufficientemente giustificate; ed in un'epoca, come quella dei secoli XI e XII, in cui tali sofferenze avevano raggiunto il loro stadio acuto ed erano universali, si concepisce facilmente quanti fossero coloro che si sentivano disposti a sciogliere in tal modo il problema del male. Tuttavia, quest'ordine di considerazioni non spiegano ancora perchè

il manicheismo dei Catari, dei Paterini o degli Albigesi non fu semplicemente un dogma speculativo insegnato nelle scuole, ma una fede che suscitò un fanatismo entusiasta, il quale giunse fino al punto che i fedeli non indietreggiavano dinanzi a nessun sacrifizio pur di propagarla e salivano serenamente il rogo divampante. La convinzione, altrettanto profonda, quanto diffusa, della vanità del cristianesimo sacerdotale, del suo venir meno e della sua prossima distruzione completa, a profitto della nuova religione, può aver contribuito, in gran parte, ad alimentare questo fervore disinteressato acceso dal neo-dualismo fra la classe dei poveri e degli analfabeti.

Fra tutte le eresie colle quali la Chiesa primitiva ebbe a lottare, non ve ne fu una che sollevasse timori ed avversioni le quali uguagliassero quelle suscitate dal manicheismo. Manete fu tanto abile nel mescolare al dualismo mazdeiano (della Persia) non solamente degli elementi tratti dal cristianesimo, ma anche degli elementi gnostici e buddistici, che la sua dottrina trovò degli aderenti fra tutte le classi, alte e basse, fra gli intellettuali delle scuole come fra i braccianti. La Chiesa si accorse per istinto di trovarsi alla presenza della più pericolosa fra le rivali e, non appena potè disporre delle risorse che lo Stato aveva fra mano, perseguitò senza pietà il manicheismo. Fra i numerosi editti degli imperatori, tanto cristiani quanto pagani, diretti contro la libertà di pensiero, quelli che si proponevano di combattere il manicheimo furono i più severi ed i più crudeli. La persecuzione raggiunse lo scopo che si proponeva di raggiungere, dopo una lotta prolungata, sopprimendo ogni manifestazione esteriore del manicheismo nei limiti dell'impero, quantunque tale dottrina sussistesse a lungo in segreto, perfino nell'impero occidentale. Nell'oriente, si ritirò apertamente sulle frontiere, non senza conservarsi, però, nascostamente in relazione coi settarii sparsi attraverso le varie provincie dell'impero, non esclusa la stessa Costantinopoli. Abbandonando il culto di Manete, i Manichei adottarono come loro capi due altri loro dottori, Paolo e Giovanni di Samosata, il primo dei quali diede all'eresia il nome di *Paolicianismo*. Sotto l'imperatore Costante, nel 633, un certo Costantino perfezionò la dottrina, che si sostenne malgrado le spaventevoli persecuzioni cui andò incontro, e che affrontò con quello stesso eroismo che caratterizzò più tardi i Manichei di occidente.

Cacciati talvolta al di là delle frontiere, sulle terre dei Saraceni, poi riaffollati verso l'impero, i Pauliciani condussero per un certo tempo una esistenza indipendente, fra le montagne dell'Armenia e guerreggiarono oscuramente contro i Bizantini. Nei secoli VIII e IX, Leone Isaurico, Michele Curopalate, Leone l'Armeno e l'imperatrice reggente Teodora tentarono invano di sterminarli, e finalmente, nella seconda metà del secolo X, Giovanni Zimisceno usò verso di loro della tolleranza e ne trasportò un gran numero nella Tracia, ove si moltiplicarono con grande rapidità, addimostrandosi egualmente atti alla guerra come al commercio. Nel 1115, vediamo l'imperatore Alessio Comneno passare l'estate a Filippopoli ed intrattenersi amichevolmente a discutere di teologia cogli eretici, molti dei quali, se dobbiamo prestar fede a sua figlia, si convertirono (1). Quasi immediatamente dopo il trasporto dei Manichei in Europa, fatto dal Zimisceno, constatiamo novelle tracce della loro eresia in Europa, il che sta a provare l'attività del loro spirito di proselitismo, il quale non si era affievolito nel corso dei secoli.

In quanto ha di essenziale, la dottrina dei Paoliciani era identica a quella degli Albigesi. Il dualismo semplice o Mazdeismo con-

---

(1) Mosaic. et roman. Legg. Coll. tit. XV, 83 (Hugo, 1465). — Const. 11, 12, cod. I, V. — P. Siculi, Hist. de Manichaeis. — Zonarae, Annal. t. III, pp. 126, 241, 242 (ed. 1557). — Findlay's Hist. of Greece, 2 ed. III, 65.

I Bogomili (amici di Dio), altra setta manichea, il solo nome della quale tradisce una origine slava o bulgara, sono stati considerati come se fossero il punto d'unione tra i Pauliciani ed i Catari. Per quanto abbiano potuto esercitare una qualche influenza sul dualismo mitigato da una parte di questi ultimi eretici, si tratta di un errore. Il loro capo, Demetrio, venne abbruciato vivo da Alessio Comneno nel 1118, dopo una lunga serie di inchieste che fanno assai più onore allo zelo di questo principe che non alla sua buona fede. Continuarono a godere di una relativa tolleranza fino al secolo XIII, in cui vennero a scomparire. V. Anna Comneno, Aleyiados, Lib. XV. — Georgii Cedreni, Hist. Comp. sub ann. 20 Const. — Zonarae, Annal. t. III, p. 238. — Balsamon. Schol. in Nono canon, tit. X, c. 8. — Schmidt, Hist. des Cathares, I, 13-15; II, 265.

Verso la metà del secolo XI, Psellus descrive un'altra setta di Manichei, detta degli Euchiti, i quali credevano in un padre che governasse le regioni sopramondane, avendo affidato la custodia dei cieli al più giovane dei suoi figli e la terra al più adulto. Quest'ultimo era adorato sotto il nome di Satanaki (Pselli, de operat. Daemon. Dia).

sidera l'universo come il prodotto delle energie creatrici di Ormazd e di Ahriman, ognuno dei quali fa quanto è in suo potere per neutralizzare gli sforzi dell'altro; donde una guerra interminabile fra il bene ed il male, che domina la natura e la vita. Questa dottrina tenta di spiegare l'esistenza del male ed invita al tempo stesso gli uomini a venire in aiuto di Hormazd, servendo la causa del bene colle buone parole, coi buoni pensieri e colle buone azioni. Traviato dalle speculazioni gnostiche, Manete modificò questa teoria identificando lo spirito col bene e la materia col male, concezione, questa, forse più raffinata e più filosofica, ma che induceva necessariamente al pessimismo ed agli eccessi dell'ascetismo, giacchè l'anima non poteva compiere il suo dovere se non a costo di opprimere o sopprimere la carne. Così, troviamo nella dottrina Paoliciana due principii fra loro eguali, Dio e Satana, il primo dei quali è il creatore del mondo invisibile, spirituale ed eterno, mentre il secondo ha creato e governa il mondo della materia e del tempo. Satana è il Jeova dell'Antico Testamento; i profeti ed i patriarchi sono altrettanti briganti, e perciò tutta la Scrittura che è anteriore agli Evangeli va rifiutata. Solo il Nuovo Testamento merita il nome di Sacra Scrittura, ma il Cristo non era un uomo. Egli non era che un fantasma, un'apparizione. Figlio di Dio, parve nascesse dalla Vergine Maria; ma, in realtà, discese dal cielo per abolire il culto di Satana. La trasmigrazione delle anime assicura la ricompensa ai buoni ed il castigo ai cattivi. I sacramenti vengono dichiarati nulli; i sacerdoti e gli anziani della Chiesa non sono che altrettanti istitutori senza autorità alcuna sui fedeli. Ecco i principii noti del Paolicianismo, e la loro identità con quelli del Catarismo è troppo evidente perchè possiamo accettare la teoria dello Schmidt, secondo la quale le origini dei Catari dovrebbero esser rintracciate fra i sogni dei conventi della Bulgaria. Un'altra prova che non ammette replica del legame che esiste fra il Catarismo ed il Manicheismo, sta nelle vesti sacre che fra i Catari venivano portate dai *perfetti*. Quest'abitudine deriva in modo evidente da quella dei Mazdeani, presso i quali il *Kosti* ed il *Sadere* costituivano il costume essenziale di ogni credente (1). Fra i Catari, colui che portava la sacra veste era conosciuto dagli inquisitori sotto il nome di *Haereticus indutus* o *vestitus*, e

(1) J. Darmesteter, Zend-avesta, t. II, p. 243.

solo per questo veniva considerato come iniziato a tutti i misteri della setta (1).

Il Catarismo costituiva, dunque, una forma di credenza essenzialmente antisacerdotale. Rifiutava come inutile ogni meccanismo della Chiesa. Per lui la Chiesa romana era la sinagoga di Satana, in cui era impossibile di ottenere la salute. Perciò, rigettava i sacramenti, i sacrifizii dell'altare, l'intercessione della Vergine e dei santi, il Purgatorio, le reliquie, le immagini, le croci, l'acqua benedetta, le indulgenze, e, in genere, tutte le pratiche, per mezzo delle quali i preti pretendevano assicurare ai fedeli la salute. Non condannavano meno le decime e le sacre offerte, che rende-

(1) Siculi, op. cit., Concil. Bracarense I, ann. 563. — Bleek's Avesta III, 4. — Haug's Essays, 2 ed. pp. 244, 249, 286, 367. Yajnavalkya, 1, 37.

Per quanto può riguardare le dottrine analoghe dei Catari, V. Radulf. Ardent. T. 1. p. 11. Gom. XIX. Ermengaudi, contra haeretic. opusc. — Epist. Leodiens. ad Lucium PP. III (Martene, Ampliss. Coll. 1, 776, 778). — Ecberti Schonaug. Serm. contra Cath. serm. I, VIII, XI. — Gregorius episc. Fanens. Disput. catholici contra haeretic. — Monetae, advers. Catheros, Lib. I, c. 1. — Arch. de l'inq. de Carcas. (coll. Doat, XXXII, f. 93). — Rainerii Saccon. Summa. — Caesar. Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. V, c. 21. — Lib. sent. inq. Tolos. pp. 92, 93, 249 (Limborch). — Lib. Confess. inq. Albiens. (MSS. Bibl. Nat. fonos latin 11847). — Trithem. chron. Hirsaug. ann. 1163.

In un trattato polemico MS contro i Catari, che si può datare colla fine del secolo XIII, l'autore dichiara, secondo il Moneta, che le obbiezioni che i Catari facevano all'Antico Testamento ed alla sua autorità sono fondate su quattro ordini di argomenti: 1) la contraddizione evidente tra l'Antico ed il Nuovo Testamento; 2) le variazioni alle quali Dio stesso va soggetto secondo la Scrittura; 3) la crudeltà del Dio della Scrittura; 4) le falsità che vengono attribuite a Dio. Un solo esempio basterà a dare un'idea delle ragioni che gli eretici facevano valere in appoggio del loro sentimento. Essi citavano il c. III, v. 22 della Genesi: " Ecco che Adamo è divenuto come uno di noi ". Ora, Dio disse questo di Adamo dopo il peccato, e deve aver detto il vero oppure no. Se aveva detto il vero, allora Adamo era divenuto simile a Dio; ma Adamo, dopo la caduta, era divenuto peccatore, e cioè era il male; se non disse il vero, Egli ha mentito. Con ciò Egli ha peccato, e quindi è cattivo. A questa logica il polemista ortodosso si accontenta di rispondere che Dio ha parlato in senso ironico. I ragionamenti attribuiti ai Catari in tutto il trattato da noi citato stanno a provare che gli stessi conoscevano perfettamente la Scrittura e l'uso che ne facevano sta a spiegare il perchè la Chiesa abbia proibito ai fedeli laici la lettura della Bibbia. — Archiv. de l'inquis. de Carcassonne, Coll. Doat, XXXVI, 91 (V. Appendice).

Pure il rituale cataro pubblicato dal Cunitz cita Isaia e Salomone (Beiträge zu den theolog. Wissenschaften, B. IV, 1852, pp. 16, 26).

vano così proficua per il clero l'opera di salute di cui s'incaricava. Tuttavia, la chiesa catara, in quanto voleva essere la chiesa del Cristo, rivendicava a sè stessa il potere di legare e sciogliere concesso da Cristo ai suoi discepoli; il *Consolamentum* o *Battesimo dello spirito* cancellava tutti i peccati, ma le preghiere non erano fornite di alcuna efficacia qualora il peccatore persistesse nel male.

Quantunque i Catari traducessero la Scrittura in lingua volgare, conservavano il latino per le loro preghiere, le quali, perciò, restavano inintelligibili per la maggior parte dei fedeli. Per compiere il servizio semplicissimo del culto eravi una classe di sacerdoti consacrati. D'altra parte, il rapido sviluppo delle comunità ed il loro zelo di proselitismo resero ben presto necessaria una organizzazione ed una gerarchia. La massa dei Catari si chiamava semplicemente col nome di " Cristiani „ ; al di sopra della massa, e scelti dai Perfetti, stavano il vescovo, il *Filius major*, il *Filius minor*, ed il diacono. Ogni dignitario di uno dei tre ordini più elevati, aveva un diacono per aiutarlo e, al bisogno, sostituirlo; le funzioni di tutti erano press'a poco identiche, sebbene i *Filii* fossero usati di preferenza nel visitare i membri della chiesa. Il *Filius major* veniva eletto dalla congregazione e le promozioni alla dignità di vescovo avvenivano quando si producevano delle vacanze. L'ordinazione veniva conferita mediante l'imposizione delle mani o *Consolamentum*, che era qualche cosa che equivaleva al battesimo e costituiva il rito necessario per essere ammessi a far parte della chiesa. Siccome la credenza che i sacramenti rimanessero viziati quando non venissero amministrati da mani pure produceva non poca inquietudine tra i fedeli, accadde assai di frequente che si conferisse il *Consolamentum* in due o tre riprese diverse. Si riconosceva generalmente, ma non universalmente, che il prete costituito nei gradi inferiori non potesse consacrare il suo superiore, ed è per ciò che, in non poche città, eranvi due vescovi, di guisa che, se l'uno moriva, per consacrare il suo successore, non si era costretti a far ricorso ad un *Filius major* (1).

---

(1) Tract. de modo procedendi contra Haereticos (MSS. Bibl. Nat. Coll. Doat, XXX, fol. 185 sqq.). — Rainerii Saccon. Summa. — E. Cunitz in Beiträge zu den theol. Wissenschaften, B. IV, pp. 30, 36, 85, 1852.

Nella sua semplicità, il rituale cataro era severo. L'eucaristia cattolica era stata sostituita dalla benedizione del pane, che avveniva tutti i giorni a tavola. Il più anziano prendeva allora fra le mani il pane ed il vino, mentre gli altri recitavano l'orazione domenicale. Poi l'anziano diceva: " La grazia del Signor Gesù Cristo sia con voi "; spezzava il pane e lo distribuiva agli assistenti. Quel pane benedetto era oggetto di una reverenza al tutto speciale per parte di un gran numero di Catari, che erano semplicemente, almeno nella grande maggioranza, dei credenti o *credentes,* senza essere interamente aggregati alla chiesa come i *perfetti*. Capitava loro sovente di conservare per interi anni un pezzetto di pane consacrato e di mangiarne di quando in quando qualche bricciola. Prima di mangiare o di bere, il Cataro recitava sempre un preghiera; quando un Perfetto assisteva al pasto, i convitati recitavano il *benedicite* nel momento in cui egli toccava per la prima volta un alimento od una bevanda, a cui egli rispondeva: " *Diaus vos benesiga* ". Ogni mese tenevasi una cerimonia di confessione, alla quale prendeva parte tutta la riunione dei fedeli. La grande cerimonia era il *Consolamentum* o *Cossolament*, che riuniva le anime dei fedeli allo Spirito Santo e che, come il battesimo cristiano, rimetteva tutti i peccati. Consisteva nell'imposizione delle mani e poteva esser compiuta da qualunque Perfetto, anche da una donna, a condizione, però, che colui il quale la faceva non versasse in istato di peccato mortale. Per l'adempimento del rito, era necessario il concorso di due officianti. Questo modo di ammettere i fedeli nella chiesa era chiamato dagli inquisitori col nome di *hereticatio*; in generale non vi si sottometteva se non al momento della morte, probabilmente per il timore che ispiravano le persecuzioni; ma il *credens* si legava sovente con un impegno chiamato *La covenansa*, colla quale si obbligava a subire il *consolamentum* nei suoi momenti estremi. Questo impegno era tale, che doveva essere mandato ad effetto anche se il moribondo avesse perduto l'uso della favella o fosse incapace di rispondere. La forma del rito era semplice, quantunque venisse in generale preceduta da un periodo di preparazione che comprendeva un lungo digiuno. L'officiante chiedeva al postulante: " Fratello, desideri tu di entrare nella nostra fede? ". Il neofita, dopo molte genuflessioni e benedizioni, rispondeva: " Prega Dio per questo peccatore, acciocchè mi conduca ad una buona fine e faccia di me un buon

cristiano „. L'officiante replicava: " Sia pregato Dio di fare di te un buon cristiano e di condurti ad una buona fine. Doni tu tutto te stesso a Dio ed al Vangelo? „. Dietro risposta affermativa del postulante, gli si chiedeva ancora: " Prometti tu per l'avvenire di non mangiare nè carne, nè uova, nè formaggio, nè alcun cibo che non sia acquatico o vegetale, che non mentirai, che non giurerai, che non commetterai impurità, che non andrai solo quando potrai avere un compagno, che non abbandonerai la fede per timore del fuoco o di qualunque altro supplizio? „. Una volta fatte queste promesse, gli assistenti si inginocchiavano, mentre il ministro poneva sulla testa del postulante il vangelo di S. Giovanni e recitava il testo: " In principio era il Verbo, ecc. „; poi lo circondava di una veste sacra, e gli assistenti si davano il bacio di pace — gli uomini si baciavano, ed alle donne si accontentavano di toccare il gomito.

Questa cerimonia veniva considerata come un simbolo dell'abbandono dello spirito del male e del ritorno dell'anima a Dio, colla risoluzione di condurre una vita pura e senza macchia. Quando si trattava di un individuo ammogliato, era una condizione indispensabile l'assenso precedente del suo congiunto. Nei casi in cui l'*Haeretication* avesse luogo sul letto di morte, era generalmente susseguita dall'*endura* o *privation*. L'officiante chiedeva al neofita se desiderava di essere un confessore od un martire; se voleva essere un martire, mentre si recitavano certe preghiere gli veniva posto in bocca un guanciale od una salvietta (che i Catari tedeschi chiamavano col nome di *untertuch*). Se desiderava essere confessore, se ne stava per tre giorni senza mangiare, ricevendo solo un poco d'acqua per estinguere la sete. Se sopravviveva, nell'uno e nell'altro caso, diveniva un *perfetto*. Tale *endura* era talvolta usata per suicidarsi, giacchè, fra i Catari, la morte volontaria era assai frequente. La tortura in fin di vita li liberava dai tormenti dell'altro mondo e la morte volontaria mediante privazione degli alimenti, od assumendo un vetro infranto od anche il veleno o coll'aprirsi le vene nel bagno, non era affatto rara. D'altra parte, quando un uomo era moribondo, i suoi parenti credevano di compiere un'opera di carità accelerando la sua fine.

La cerimonia, nota ai settarii sotto il nome di *melioramentum* e chiamata *veneration* dagli inquisitori, era pure importante, come quella che forniva a questi ultimi una prova certa dell'eresia.

Quando un *credens* si avvicinava ad un ministro oppure pigliava da lui congedo, s'inginocchiava tre volte dicendo *benedicite*, al che il ministro rispondeva: *Diaus vos benesiga*. Quello era considerato come un segno di rispetto diretto allo Spirito Santo che si riteneva risiedesse nel ministro; se ne parla assai frequente nelle procedure, giacchè equivale alla condanna sicura di coloro ai quali quest'atto si potesse attribuire (1).

---

(1) Rainerii Saccon. Summa. — Lib. confess. inq. Albiens. (MSS. Bibl. Nat. fonds latin, 11847). — Coll. Boat, XXII, 208, 209; XXIV, 174; XXVI, 197, 259, 272. — Lib. sent. inquis. tolos. pp. 10, 33, 37, 70, 71, 76, 84, 94, 125, 126, 137, 139, 143, 160, 173, 179, 199. — Bernard. Guidon. Practica P. IV, V (MSS. Bibl. Nat. Doat. T. XXX). — Landulf. Senior, Hist. Mediol. II, 27. Anon. Passaviens. contra Waldens. c. 7. — Processus contra Valdenses, (Archivio storico italiano, 1865, n. 39, p. 57). La descrizione della ereticazione quale ci viene fornita da Rainerio Saccone, e quale noi l'abbiamo riprodotta nel testo, viene a trovarsi riconfermata nelle sue particolarità di dettaglio dalle deposizioni dei testimonii comparsi dinanzi all'inquisizione di Tolosa; da ciò viene ad apparire che la stessa si trovava identica in tutte le chiese. — Doat, XXII, 224, 237 sqq.; XXIII, 272, 344; XXIV, 71. — Cfr. pure Vaissette, Prove, 386, e Cunitz, Beiträge zu den theolog. Wissenschaften, 1852, B. IV, pp. 12-14, 21-28, 33, 60.

La pratica dell'Endura fra i Catari della Linguadoca, è stata studiata da Carlo Molinier, con tutto il corredo della sua solita erudizione (Annales de la Fac. des Lettres de Bordeaux, 1881, n. 3). Non sempre veniva ristretta allo spazio di tre giorni. Basterà un solo esempio per dimostrare quanto fosse rigorosa. Bianca, madre di Vital Gilber, volle che il suo nipotino, allora ammalato, venisse consolato e proibì a sua madre Guglielmina di dargli il latte, motivo per cui il fanciullo morì (Lib. sent. Inquis. tolos. p. 104). La teoria del Molinier, secondo il quale questa pratica risaliva ad una data relativamente recente, si trova riconfermata dall'assenza di ogni allusione a questo riguardo nel rituale cataro pubblicato dal Cunitz; d'altra parte, l'anonimo di Passau e le testimonianze raccolte nel corso dei processi piemontesi del 1388 (Archivio storico, ubi supra) stanno a provare che questa costumanza vigeva anche fuori della Linguadoca.

Le sentenze di Pietro Cella (Doat, XXI, 295) fanno parola di un caso in cui il consolamentum venne amministrato ad un paziente che non aveva più l'uso dei sensi, e che in sèguito ricuperò la salute. Vi si parla altresì di alcune giovani che vennero perfezionate assai per tempo e portarono le vesti consacrate per periodi che erano ristretti a due o tre anni (ibid. 241, 244).

Allorquando, nel 1239, Roberto le Bougre abbruciò 183 Catari a Mont-Wimer, il loro capo, noto sotto il nome di arcivescovo De Moranis, amministrò loro il consolamentum mentre stavano per salire il rogo, con queste parole: " voi,

Tutte queste pratiche, unitamente ai precetti contenuti nella formola dell'*Haeretication*, stanno a dimostrare la forte tendenza ascetica del Catarismo. Rappresentava una conseguenza inevitabile del particolare dualismo che ne costituiva il fondo. Siccome tutta la materia era opera di Satana, e, perciò, cattiva, lo spirito aveva iniziato contro la stessa una lotta perenne, ed il Cataro, nelle sue orazioni, chiedeva a Dio di non risparmiare la sua carne, fatta di corruzione, ma di avere pietà dell'anima sua che vi era dentro imprigionata (*No aias merce de la carn nada de corruptio, mais aias merce de l'esperit pausat en carcer*). Perciò occorreva evitare tutto ciò che tendesse alla riproduzione della vita animale. Per mortificare i loro sensi, i Catari, tre giorni per settimana, non mangiavano che pane ed acqua, eccettuato solo il caso in cui si trovassero in viaggio; inoltre, durante l'anno, dovevano osservare tre digiuni di quaranta giorni ciascuno. Il matrimonio era egualmente proibito, eccezion fatta di un piccolo numero di settarii fra i, quali era permesso ad uomini vergini di congiungersi a donne vergini, a condizione che cessassero ogni commercio carnale non appena loro nascesse un bambino. I dualisti mitigati o moderati, restringevano la proibizione del matrimonio ai *perfetti* e lo permettevano ai semplici credenti. Fra i più rigidi, il matrimonio carnale veniva sostituito dall'unione spirituale dell'anima con Dio, effettuata col rito del *consolamentum*. Per i Catari, non eravi dubbio che il commercio sessuale non fosse stato il peccato originale di Adamo ed Eva, il frutto proibito per mezzo del quale Satana ha continuato ad esercitare il suo impero sugli uomini. In una confessione ottenuta dinanzi al tribunale dell'inquisizione di Tolosa nel 1310, si parla di uno dei dottori dell'eresia, il quale non avrebbe toccato una donna per tutto l'oro del mondo; in un altro caso, una donna racconta che suo padre, prima di essere stato iniziato coll'*Haeretication*, le ordinò di non toccarlo mai più; ed infatti, essa rispettò questa sua proibizione perfino sul letto di morte. L'ascetismo era così spinto, che si proibiva tutto ciò che fosse il risultato della generazione animale, la carne, le ova ed il latte;

---

da me in tal modo assolti, sarete tutti salvi. Io solo, solo io, sono dannato perchè non ho alcun superiore che possa assolvermi „ (Alb. Trium. font. ann. 1239).

l'unica eccezione che si facesse, era quella del pesce (1). La condanna del matrimonio e dell'uso della carne, unitamente alla proibizione dei sacramenti, costituiva le principali caratteristiche esteriori del Catarismo, che designavano i suoi fedeli alla repressione. Nel 1229, due fra i più influenti Catari toscani, Pietro ed Andrea, abiurarono pubblicamente a Perugia alla presenza di Gregorio IX; due giorni dopo, attestarono solennemente la sincerità della loro conversione col mangiare della carne al cospetto di una riunione di vescovi, il che diede luogo alla redazione di un processo verbale del fatto (2).

Col decorrere del tempo, una setta che aveva un dominio così esteso, non poteva fare a meno di suddividersi. Fra i Catari italiani troviamo, da una parte, i *Concorrezenses* (di Concorrenzo in Lombardia, vicino a Monza); dall'altra, i *Bajolenses* (di Bagnolo in Piemonte), i quali facevano professione di una forma modificata del dualismo, secondo il quale Satana era inferiore a Dio, che gli avrebbe permesso di creare il mondo e di formare l'uomo. I *Concorrezenses* insegnavano che Satana fece penetrare nel corpo di Adamo un angelo, il quale aveva peccato leggermente, e rinnovarono così la vecchia eresia del Traducianismo, affermando che

---

(1) Infallantemente perchè il pesce si riproduce sine coitu.

(2) S. Bernar. Serm. LXVI, in cantica c. 3-7. — Ecberti Schonaug. serm. I, V, VI, contra Catharos. — Bonacursi, Vita Haeretic. — Gregor. Fanens. Disput. Cathol. contra Haereticos c. 1, 2, 11, 14. — Monetae, advers. Catharos Lib. I, c. 1. — Cunitz (Beiträge zu den theolog. Wissenschaften, 1852, p. 14). — Radulf., Coggeshall. Chron. Anglic. (D. Bouquet, XVIII, 92, 93). — Ervervini Steinfeldens, Epist. ad S. Bernar. c. 3. — Concil. Lombariens. ann. 1165. — Radulf Ardent. T. I, P. II, Homil. XIX. — Ermengaudi, contra haeretic. opusc. — Bonacursus, contra Catharos (Baluz. et Mansi, II, 581-586). — Alani, de insulis, contra Paereticos, Lib. I. — Monet. advers. Catharos, Lib. IV, c. VII, 83. — Rainerii Saccon. Summa. — Lib. Sentt. Inquis. Tolosan. pp. 111, 115. — Coll. Doat. T. XXX, f. 185 sqq.; XXXII, f. 93 sqq. — Stephan. de Borbone (D'Argentre, Coll. Judic. de novis error. I, 1, 91). — Archiv. fior. Prov. S. Maria Novella, 26 giugno, 1229.

Nei primi tempi dell'inquisizione, un certo Jean Tisseur, citato dinanzi al tribunale di Tolosa, si difese dicendo: " io non sono eretico, perchè ho moglie, dormo con lei, ho dei figli, mangio carne, dico bugie, giuro e sono un fedele cristiano „ (Guillel. Pelisso, Chron. ed. Molinier, Ann. 1880, p. 17). V. pure le sentenze di Pietro Cella, Coll. Doat XX. XXI, 223.

tutte le anime umane derivano da questo spirito. Invece i *Bajolenses* sostenevano che tutte le anime umane erano state create da Dio prima del mondo, e che all'epoca della creazione di esso avevano peccato. Queste speculazioni diedero la stura ad un mito nel quale Satana veniva rappresentato come il maggiordomo del cielo, incaricato di raccogliere le lodi e le salmodie che gli angeli ogni giorno dovevano offrire a Dio. Desiderando di divenire l'eguale del Signore, Satana mutò destinazione ad una parte delle lodi angeliche, che conservò per sè stesso; ma avendo Dio scoperto la frode, sostituì Satana con Michele, e scacciò il colpevole con tutti i suoi complici. Allora Satana fece in parte scomparire l'acqua che copriva la terra e creò Adamo ed Eva. Per lo spazio di trent'anni fece sforzi inutili per infondere loro delle anime, fino a che, finalmente, riescì ad attirare dal cielo due angeli che erano favorevoli alla sua causa, e che passarono successivamente per i corpi di Enoch, di Noè, di Abramo, di tutti i profeti, cercando invano la loro salute. Finalmente, sotto le spoglie di Simeone ed Anna all'epoca della venuta del Cristo (1), riescirono a condurre a termine l'opera della loro redenzione e vennero autorizzati a ritornare in cielo. Anche le anime umane sono altrettanti spiriti, che passano attraverso ad un periodo di prove.

Questa credenza era così diffusa fra i Catari, che li condusse ad una dottrina sulla trasmigrazione delle anime assai affine a quella del Buddismo, quantunque venisse modificata dalla credenza che la missione terrena del Cristo si fosse proposta di riconquistare questi spiriti decaduti. Finchè l'anima non avesse raggiunto quella perfezione che era reputata necessaria per risalire al suo creatore, era obbligata, come nella *Moksha* od assorbimento in Brama degli Indiani, era obbligata ad andar soggetta a successive esistenze. Ma siccome l'anima, in espiazione dei suoi peccati, poteva risiedere nelle forme animali inferiori, si giunse in modo al tutto naturale, come nel Buddismo e nel Bramanesimo, alla proibizione di uccidere qualunque essere vivente, all'infuori dei rettili e dei pesci. I Catari che vennero impiccati a Goslar nel 1052 rifiutarono, anche di fronte al patibolo, di uccidere un pollo; nel

(1) Luca, III, 25-38.

secolo XIII, questa prova veniva considerata come un mezzo sicuro per riconoscere l'eresia (1).

In seno alla setta, eranvi alcuni pochi spiriti filosofici, i quali seppero sbrogliarsi da tutto quel cumulo di vane speculazioni, e prevennero, in molti punti, le teorie del razionalismo moderno. Agli occhi di costoro, la natura veniva ad occupare il posto di Satana; Dio, dopo aver creato il mondo, ne aveva abbandonato il governo alla natura, potenza creatrice e regolatrice di tutte le cose. Anche la produzione delle specie individuali, dicevano, non rappresenta un atto della provvidenza divina, ma un effetto del corso della natura; un moderno direbbe che rappresenta un prodotto dell'evoluzione. Codesti naturalisti, come amavano chiamarsi da loro stessi, negavano la realtà dei miracoli; spiegavano quelli che vengono narrati negli Evangeli mediante un'esegesi che non è guari più inverosimile di quella dell'ortodossia, e sostenevano esser inutile pregar Dio per ottenere un tempo favorevole, giacchè il controllo degli elementi non appartiene che alla natura. Scrissero molto, ed un loro avversario cattolico riconosceva l'attrattiva che veniva esercitata dai loro scritti, in particolare da quello che portava il titolo *Perpendiculum scientiarum* (il filo a piombo delle scienze); aggiungeva che quel libro produceva un'impressione profonda sui suoi lettori per la strana mescolanza che vi si riscontrava di idee filosofiche e di testi della Scrittura felicemente scelti e combinati (2).

Prima di mettere in ridicolo la dottrina del dualismo, dobbiamo rammentarci quanto le anime ardenti e sensibili si sentono trasportate verso spiegazioni di questo genere, per il semplice fatto

---

(1) Rainerii Sacon. Summa. — Tocco, L'eresia nel medio evo, p. 75. — Gregor. Fanens, Disput. c. IV. — Monetae, adv. Catharos Lib. I, c. 1, 2, 4, 6. — Alani de insulis, contra haereticos, Lib. I. — Ecberti Schonaug. Serm. I, XIII, contra Catharos. — Ermengaudi, contra haereticos opusc. c. 14. — Millot, Hist. Litt. des troubadours, 11, 64. — Lib. sentt. inq. Tolos. p. 84. — Gest. Episcop. Leodiens. Lib. II, c. 60, 61. — Stephan. de Borbone (D'Argentre, Coll. Judic. de novis error, I, 1, 90). — Muratori, Antiq. Ital. Diss. LX.

Fra i primitivi cristiani esisteva una forte tendenza ad adottare la dottrina della transmigrazione, come quella che pareva spiegasse l'apparente ingiustizia dei giudizii di Dio. Cfr. Hieron. Epist. CXXX ad Demetriadem, 16.

(2) Luca Tudens, De altera vita, Lib. III, c. 2.

che esse sentono profondamente le imperfezioni della natura umana, il contrasto che esiste fra la stessa e l'ideale che se ne formano. Fu così che, verso il 1560, lo zelante riformatore Flaccio Illirico si avvicinò parecchio ai miti Catari e diede la stura ad un'ardente controversia, sostenendo che il peccato originale non era un'accidentalità, ma la sostanza stessa dell'uomo. Aggiungeva che l'immagine originale di Dio era scomparsa completamente e senza speranza di ritorno all'epoca della caduta, che si era metamorfosizzata in un'immagine di Satana, come una trasformazione del bene assoluto nel male assoluto. I suoi amici Musaeus e Judex lo avvertirono, e con ragione, che questa teoria conduceva dritto dritto al manicheismo (1).

Anche l'ascetismo ortodosso si avvicinava parecchio al manicheismo, per il fatto che denunziava la carne, che considerava come antagonista e nemica dell' anima. San Francesco d'Assisi scrisse: " Sonvi molti i quali, allorchè commettono qualche peccato o ricevono qualche danno, se la pigliano col loro nemico o col loro prossimo. La cosa non dovrebbe andare così, giacchè ciascuno ha in suo potere il proprio nemico; lo strumento di ogni peccato è il corpo. Benedetto è il servitore che mantiene in ischiavitù questo nemico e se ne sta in guardia contro i suoi attentati; quando si comporta in tal guisa, non esiste nemico visibile che possa arrivare fino a lui „. In altro passo San Francesco dichiara che il suo corpo è il suo proprio nemico, il nemico suo più crudele che egli abbia e che l'abbandonerebbe volontieri al diavolo (2).

Per chi voglia stare al domenicano Tauler, capo dei mistici tedeschi del secolo XIV, l'uomo, in sè stesso, non è che un ammasso d'impurità, un essere nato dal male e dalla materia corrotta, degno di ispirare orrore; e questa opinione si trovava pienamente condivisa da coloro stessi fra i discendenti di Tauler che maggiormente riboccavano di carità e d'amore.

Gian-Giacomo Olier, fondatore del grande seminario teologico di S. Sulpizio, nel suo orrore per la carne quale fonte di peccato, va tanto lontano quanto Manete e Budda. Egli si esprime in tal

(1) Cfr. Herzog, Abriss der gesammten Kirchengeschichte, 111, 313.
(2) S. Francisci, Admonit. ad fratres n. 9. — Ejusd. Apoph. XXVII.

guisa nel suo Catechismo del cristiano per la vita interiore, che, se non vado errato, viene ancora usato a San Sulpizio: " Non mi meraviglio più se voi dite esser necessario odiare la propria carne, che bisogna aver orrore di sè medesimi e che l'uomo nel suo stato attuale deve esser maledetto... In verità, non vi è specie di mali e di malanni che non debbano ricadere sopra di lui in causa della sua carne " (1). Con dottrine di questo genere, il chiedersi se Dio o Satana possa considerarsi quale creatore di un essere così abbominevole come l'uomo, quale corona della creazione, è veramente una questione di parole. Senza dubbio, questo creatore non può essere un Dio benefico, il principio del bene.

In tali tendenze nulla eravi che potesse attirare le anime credenti. In realtà, più che altro, ripugnavano, e, per assicurar loro una diffusione così pronta, occorreva proprio tutto il malcontento eccitato dalla corruzione e dalla tirannia della Chiesa. Quantunque l'ascetismo di cui esse facevano una legge fosse totalmente irrealizzabile per la grande maggioranza degli uomini, la morale che le stesse insegnavano era veramente qualche cosa di meraviglioso. In generale, le sue prescrizioni morali venivano seguite e gli ortodossi riconoscevano, non senza una nube di rincrescimento e di vergogna, il contrasto che esisteva, sotto questo rapporto, fra gli eretici ed i fedeli. Infatti la condanna del matrimonio, l'idea che la relazioni d'un uomo con una donna fossero altrettanto colpevoli quanto lo era l'incesto, insomma tutte queste esagerazioni, diedero ansa alla voce pubblica che l'incesto venisse contemporaneamente autorizzato e praticato. Si narravano storie straordinarie di orgie notturne in cui ad un tratto si spegnevano i lumi per dar ansa alla più vergognosa promiscuità sessuale; si narrava che quando da queste promiscuità sessuali ne veniva a nascere un bambino, lo si faceva passare attraverso alle fiamme fino a che fosse spirato e che il corpo di quel bambino serviva poi a fabbricare delle ostie infernali, dotate di un potere tale, che chiunque ne avesse ricevuta una, diveniva poi incapace di abbandonare la setta. Esiste un numero stragrande di simili narrazioni, ed una diversa dall'altra; esse servivano efficacemente ad eccitare la

(1) Jundt, Les amis de Dieu, Paris, 1879, p. 77, 229. — Cfr. Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 206.

rabbia popolare contro gli eretici; ma non bisogna dimenticare che gli inquisitori, e cioè coloro che maggiormente si trovavano in grado di conoscere la verità, hanno sempre ammesso che questi racconti di promiscuità sessuale, non erano che invenzioni senza fondamento. Ho letto parecchie centinaia di procedure e di sentenze senza trovarvi la minima allusione ad eccessi di tal genere, eccettuato qualche cosa in talune inchieste fatte, nel 1387, da Fra Antonio Secco nelle vallate delle Alpi. In generale, gli inquisitori non perdevano il loro tempo nel ricercare testimonianze circa delitti che essi sapevano esser immaginari. " Se li interrogate, dice S. Bernardo, non vi è nulla che sia più cristiano di cotesti eretici; quanto al loro modo di conversare, nulla vi può essere di meno riprensibile e le loro azioni sono in accordo colle loro parole. Per ciò che riguarda la loro morale, non ingannano nessuno, non opprimono nessuno, non colpiscono nessuno; le loro guancie sono pallide causa i lunghi digiuni, non mangiano il pane dell'ozio, si nutrono col lavoro delle loro mani ". Quest'ultima asserzione, sopratutto, non è che troppo vera, giacchè i Catari erano, per la maggior parte, dei bravi contadini, dei laboriosi operai, che sentivano il male che dominava intorno a loro ed accoglievano con gioia la speranza di un cangiamento. I teologi che li combattevano, li trattavano da ignoranti e rozzi, e, in Francia, erano conosciuti sotto il nome di *texerant* (tessitori), perchè l'eresia si era sopratutto sviluppata fra quegli umili operai, i quali, per le loro monotone occupazioni avevano, più che qualunque altro ceto operaio, del tempo a loro disposizione per poter riflettere. Del resto, se la massa dei Catari era ignorante, aveva, per istruirsi, dei teologi esperimentati, ed una ricca letteratura popolare, che sgraziatamente andò totalmente perduta, eccezion fatta di una traduzione catara del Nuovo Testamento e di un breve rituale. La conoscenza profonda che essi avevano della Scrittura, ci viene attestata da Luca, vescovo di Duy, il quale pone in guardia i cristiani dal conversare coi Catari, a meno che non siano versatissimi nello studio della legge divina e capaci di rispondere agli argomenti dei loro avversari. Per quanto sappiamo, la severa moralità dei catari non fu mai attaccata; un secolo dopo S. Bernardo, la stessa testimonianza veniva resa alla virtù di coloro che furono perseguitati a Firenze verso la metà del secolo XIII. La formola di confessione di cui essi facevano uso nelle loro riunioni, dimostra

con quale severità si sapesse prevenire o reprimere perfino la leggerezza dei pensieri e delle parole (1).

Ciò che più di tutto faceva paura era il loro spirito di proselitismo, che non poteva venir arrestato da nessuna fatica, da nessun pericolo. I loro missionari percorrevano da un capo all'altro l'Europa, se n'andavano ovunque portando la parola della salute, fino ai piedi dei roghi in cui vedevano abbruciare i loro fratelli. Esteriormente, si dicevano cattolici, ed adempivano ai loro doveri religiosi con uno zelo esemplare, fino al giorno in cui, essendosi acquistata la confidenza dei loro vicini, potevano in segreto dar opera a convertirli. Lungo le strade che percorrevano, distribuivano dei piccoli scritti di propaganda e non si facevano alcun scrupolo di invocare in loro soccorso le superstizioni dell'ortodossia; così, i loro scritti promettevano delle indulgenze a coloro che li leggessero e li facessero circolare; così, ancora, pretendevano di essere inviati direttamente da Gesù Cristo, e di viaggiare portati sulle spalle dagli angeli. Ci si dice, che molti preti cattolici rimasero corrotti dalla lettura di quei foglietti volanti, riuniti

(1) Processus contra Valdenses (Archivio storico italiano, 1865, n. 38, 39). — Summa contr. haereticos fratris Jacobi de capitis (Ch. Molinier, Études, p. 161). — S. Bernardi Serm. in cantica LXV, c. 5; LXVI, c. 1. — Gregor. Fanens, Disputat. c. 17. — Anon. Passaviens. contra Valdenses, c. 7. — Radulf. Coggeshall. Chron. Anglic. (D. Bouquet, XVIII, 93). — Concil. Remens. ann. 1157, c. 1. — Ecberti Schonaug. contra Catharos serm. I, c. 1. — Cunitz, op. cit., 1852, B. IV, pp. 4, 12-14. — Lucae Tudens, op. cit. Lib. II, c. 9; Lib. III, c. 5. — Lami, Antichità toscane, pp. 550.

Fin dal 1178, i Catari è probabile che fossero in possesso di traduzioni nella lingua d'allora del Nuovo Testamento; vediamo precisamente in quell'epoca il cardinal legato discutere a Tolosa con due vescovi catari, dei quali egli mette in ridicolo l'ignoranza loro in fatto di lingua latina, mentre che, d'altra parte, pare che essi fossero assai a giorno della Scrittura. Roger. Hoveden, Annal. ann. 1178. V. pure Molinier, Annales de la faculté des lettres de Bordeaux, 1883, n. 3.

L'abate Gioachino rende testimonianza delle virtù esterne dei Catari della Calabria e del credito portato alla loro causa dalla corruzione del clero. Cfr. Tocco, L'eresia nel medioevo, p. 403.

La storiella delle ostie fabbricate coi cadaveri dei bambini nati illegittimamente era assai sparsa e veniva attribuita a varie sette. Nel secolo XI, Psellus (de oper. daemon.) narra altrettanto degli Euchiti; più tardi la si trova nel novero delle accuse che il popolo muoveva ai Templari ed ai fraticelli.

dai pastori che poi li portavano ai loro curati per farseli leggere. Questo dà un concetto ben triste dell'intelligenza del clero in quell'epoca. Ma i Catari di Moncoul, in Francia, si servirono di un modo di agire ancor più degno di biasimo. Fabbricarono un'immagine della Vergine, un'immagine deforme e contratta, dicendo che il Cristo, per mostrare la sua umiltà aveva scelto per madre una donna così brutta. Poi si misero ad operare miracoli coll'aiuto di quell'immagine, fingendo di essere ammalati e di ricuperare per suo mezzo la salute; finalmente quell'immagine divenne così celebre, che se ne fecero molte copie, le quali vennero collocate in varie chiese ed oratori, finchè gli eretici confessarono la loro frode, con grande confusione dei fedeli. Qualche cosa di analogo venne fatto con un crocefisso al quale mancava il braccio superiore, e dove i piedi del Cristo erano rotti e trattenuti solo da tre chiodi. Questo nuovo tipo venne imitato ed il giorno in cui si seppe che era stato inventato per metterlo in derisione, divenne oggetto di scandalo. Nella provincia di Leone, come vedremo più avanti, avvennero delle frodi ancor più ardite, e che furono coronate di successo (1).

Lo zelo per la fede, che eccitava sino alla follia gli sforzi dei missionari, si manifestava ancora nell'osservanza rigida dei precetti dettati al neofita, quando veniva ammesso a far parte della cerchia dei *perfetti*. Sotto questo rapporto accadeva dei Catari ciò che accadeva dei Valdesi. L'inquisizione si lamentava della difficoltà che incontrava per ottenere qualche confessione dal semplice *Credens*, il quale colla sua rustica finezza, eludeva l'abilità degli inquisitori; invece riesciva facile scoprire i *perfetti*, i quali si rifiutavano di mentire e di prestare giuramento. Un membro del Santo Ufficio consigliava ai suoi colleghi di non rivolger mai quale prima domanda ad un sospetto, questa: " Sei tu Cataro? „ Imperocchè la risposta sarebbe stata la seguente: " sì „, e non sarebbe stato possibile ottenerne altro. Invece, se si esorta il *perfetto*, in nome del suo Dio, a dire tutto ciò che lo riguarda, egli racconterà intera la sua vita, senza dire bugia alcuna. Allorchè si pensa che questa fran-

(1) Ecberti Schonaug. contra Catharos, serm. I, c. 2. — Caesar Heisterbac, Dial. Mirac. Dist. V. c. 18. — Lucae Tudens. op. cit. Lib. II, c. 9; Lib. III, cap. 9, 18.

chezza conduceva dritto dritto al rogo, riesce veramente curioso il constatare come l'inquisitore non si dava l'aria di dubitare, nemmeno per un momento, della superiorità morale che veniva così attestata dalle sue vittime (1).

Assai difficilmente possiamo riescire a farci un'idea di ciò che costituisse propriamente, nella religione dei Catari, la fonte del loro entusiasmo e del loro zelo per il martirio; ma è cosa certa che nessun'altra credenza può contare una serie più lunga di adepti i quali cerchino la morte nella sua forma più orribile, piuttosto che acconsentire all'apostasia. Se è vero che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa, il manicheismo dovrebb'essere oggi la religione dominante dell'Europa. Nella prima persecuzione di cui siasi conservato il ricordo, quella d'Orléans, verso il 1017, tredici Catari sopra quindici rimasero incrollabili al cospetto del rogo acceso; rifiutarono di ritrattarsi, quantunque venisse loro offerto il perdono, e la loro fermezza commosse a meraviglia gli spettatori. Allorquando, verso il 1040, vennero scoperti gli eretici di Monforte e l'arcivescovo di Milano, Eriberto, chiamò a sè il loro capo Gerardo, costui si affrettò a presentarsi, ed espose spontaneamente le sue credenze, dichiarandosi felice dell'occasione che gli si offriva per suggellare col sangue la sua fede. I Catari che vennero abbruciati a Colonia nel 1163, produssero una profonda impressione per il coraggio ilare con cui sopportarono la loro pena orribile. Si narra che mentre agonizzavano, il loro capo Arnold, già bruciato a mezzo, sciogliesse uno de' suoi bracci e lo stendesse sui suoi discepoli dicendo colla più grande calma: " Durate costanti nella vostra fede, giacchè oggi sarete con S. Lorenzo ". Di questo gruppo di eretici faceva parte una giovane donzella di meravigliosa bellezza, che mosse a pietà gli esecutori. Venne ritirata di mezzo alle fiamme, e le si promise di trovarle un marito o di collocarla in un convento. Ella parve volesse accettare, e se ne stette tranquilla finchè tutti i suoi compagni furono morti, poi chiese ai suoi guardiani che le additassero il seduttore delle anime. Costoro le indicarono il corpo di Arnold. Allora si sciolse da essi, e, coprendosi col velo la faccia, si slanciò

(1) Anon. Passav. c. 6. — Processus contra Valdenses (Archiv. storico italiano, 1865, n. 39, p. 57).

sui resti fumanti del suo maestro per scendere con lui all'inferno, portata dalle medesime fiamme dalle quali era stato egli portato. Coloro che, verso quest'epoca, vennero denunziati ad Oxford, rifiutarono ogni offerta di perdono, ripetendo le parole di Cristo: " Beati coloro che sono perseguitati per la giustizia, giacchè il regno dei cieli loro appartiene „. Colpiti da una sentenza che loro infliggeva una morte lenta ed ignominiosa, s'incamminarono allegramente al supplizio, preceduti dal loro capo Gerardo, e cantando: " Benedetti siete voi dal Signore, perchè gli uomini vi oltraggiano „. Durante la crociata albigese, all'epoca della presa del castello di Minerva, i crociati offrirono ai loro prigionieri l'alternativa della ritrattazione o del rogo; coloro che diedero la preferenza al rogo, furono non meno di 180, ed il monaco che ci narra quest'episodio, fa tranquillamente osservare: " Senza dubbio tutti questi martiri del diavolo passarono dalle fiamme temporali alle fiamme eterne „. Un inquisitore esperimentato del secolo XIV dice che i Catari, quando non facevano la loro sincera conversione nelle mani del Sant'Uffizio, erano sempre pronti a morire per la loro fede, a differenza dei Valdesi, i quali, per salvarsi, non si peritavano di fingersi convertiti. Gli scrittori ortodossi pongono una gran cura nel dirci che lo zelo indurito di codesti miserabili nulla aveva di comune colla costanza dei martiri cristiani, ma che era semplicemente effetto della durezza di cuore loro ispirata da Satana; l'imperatore Federico II attribuisce loro a delitto quell'ostinazione, la quale faceva sì che quelli i quali sopravvivevano, non si sentissero spaventati od emendati dall'orrore dei castighi che venivano inflitti ai colpevoli (1).

---

(1) Radulphi Glabri, Lib. III, c. 8. — Landulf. Senior, Mediolan. Hist. 11, 27. — Caesar Heisterbac. op. cit. Dist. V, c. 19. — Trithem. Chron. Hirsaug. ann. 1163. — Guill. de Newburg, Hist. Vnglic. Lib. II, c. 13. — Guill. Nangiac. ann. 1210. — Chron. Turon. ann. 1210. — Radulf. Coggeshall, op. cit. (D. Bouquet, XVIII, 93). — Bernar. Guidon. Practica P. IV (Doat, XXX). — S. Bernard. Serm. in cant. LXV, c. 13. — Lucae Tudens. op. cit. Lib. III, c. 21. — Constit. Sicular. Lib. I, tit. I.

La storiella della giovane di Colonia viene a rivestire un carattere alquanto mistico sotto la penna del Moneta, il quale ne colloca il teatro nella Lombardia (Cantù, Eretici d'Italia, I, 88); ma questo non fa altro se non confermare l'universalità dell'omaggio tributato alla costanza degli eretici.

Appariva abbastanza naturale che questi Manichei venissero accusati di adorare il diavolo. Ad uomini, che erano abituati alle pratiche correnti dell'ortodossia, all'acquisto di tutto ciò che si potessero desiderare col mezzo della preghiera, del denaro e delle opere pie, sembrava necessario che i Manichei, i quali consideravano tutte le cose materiali come opera di Satana, l'invocassero per ottenerne vantaggi temporali. Così il contadino non poteva chiedere a Dio un abbondante raccolto, ma se voleva questo favore, doveva sollecitarlo dal diavolo, il quale, per conto suo, era colui che creava il grano. A dir vero, esisteva una setta, quella detta dei Luciferiani, che si credeva comunemente adorasse Satana, considerandolo come fratello di Dio, ingiustamente esiliato dal cielo, e dispensatore dei beni terreni; ma codesti settarii, come vedremo più avanti, avevano molta affinità coi loro fratelli dello Spirito-Libero, i quali, a loro volta, probabilmente discendevano dagli Ortlibenses. Non si può provare in alcun modo che i Catari abbiano mai esitato nella loro fiducia in Gesù Cristo, nè che siano stati ispirati da altro bene, eccettuata l'unione con Dio (1).

Ecco qual'era la credenza, la di cui rapida diffusione per tutto il Mezzogiorno dell' Europa colmò la Chiesa di un terrore troppo giustificato. Qualunque sia l'orrore che ci possa venir ispirato dai mezzi che vennero adoperati per combatterla, qualunque possa essere la pietà che dobbiamo sentire per coloro i quali morirono vittime delle loro convinzioni, riconosciamo, senza esitazione alcuna, che, date quelle circostanze, la causa dell'ortodossia non era altro che la causa della civiltà e del progresso. Se il Catarismo fosse divenuto la religione dominante, od anche soltanto l'eguale del cattolicismo, nessun dubbio che la di lui influenza sarebbe stata disastrosa. L'ascetismo di cui faceva professione riguardo alle relazioni sessuali, qualora fosse divenuto generale, avrebbe condotto inevitabilmente all'estinzione della specie; e siccome tale risultato implica un manifesto assurdo, è probabile che al matrimonio si sarebbero venute sostituendo le unioni libere, conducenti alla distruzione della famiglia, piuttosto che rassegnarsi alla scomparsa

(1) Radulf. Coggeshall, l. cit. — Pauli Carnotens, Aganon. Lib. VI, c. 111. — Campana, Storia di S. Pietro Martire, Lib. II, c. 2, p. 57. — Fragm. adv. haer. (Mag. bibl. Pat. XIII, 341). — Cfr. Trithem. Chron. Hirsaug. ann. 1315

del genere umano ed al rivolgersi di tutte le anime esiliate verso il loro creatore. Col condannare in genere l'universo visibile e la materia quali opere di Satana, il Catarismo erigeva a peccato ogni sforzo che venisse fatto per il miglioramento delle condizioni di vita degli uomini. Così, se questa credenza fosse riuscita a conquistare la grande maggioranza dei fedeli, avrebbe sortito l'effetto di ricondurre l'Europa alla barbarie dei tempi primitivi. Non si trattava solo di una rivolta contro la Chiesa, ma dell'abdicazione dell'uomo dinanzi alla natura. Un'intrapresa di tal genere era destinata alla condanna fin dal principio, e noi duriamo fatica a capacitarci come sia riescita a perdurare così a lungo, con tanta ostinazione, anche di fronte ad una Chiesa che aveva dato tanti motivi per farsi odiare e disprezzare. Infallantemente, l'esaltazione prodotta dalla persecuzione ha potuto contribuire alla persistenza del Catarismo fra gli entusiasti ed i malcontenti; ma è necessario ripetere che se esso avesse prevalso, conservando la sua purezza primitiva, sarebbe perito semplicemente per il solo effetto dei suoi errori fondamentali. Inoltre, ne sarebbe sortita una classe sacerdotale non meno privilegiata del clero cattolico, e questa classe non avrebbe tardato a risentire gli effetti corruttori dell'umana ambizione, fonte inesauribile di ingiustizia e di oppressione.

Probabilmente, il terreno era stato preparato dalla sopravvivenza locale e parziale dell'antico manicheismo. Nel 563, il concilio di Braga in Ispagna si credette in obbligo di lanciare l'anatema, con una serie di diciasette canoni, sopra i dogmi dei Manichei. Nei primi tempi del secolo VIII, quando un vescovo veniva consacrato per una suburbicaria, gli si ricordava l'avvertimento di non ammettere agli ordini alcun africano, giacchè l'esperienza aveva provato che molti di essi erano Manichei. Muratori ha dato alle stampe in latino un anatema, diretto contro le dottrine manichee: esso risale press'a poco all'anno 800 e sta a provare come in quell'epoca queste dottrine, in Occidente, erano perseguitate. Fu verso il 970, come abbiamo detto, che Giovanni Zimisceno trasportò i Pauliciani in Tracia, da dove si sparsero con grande rapidità per tutta la penisola dei Balcani. I crociati, sotto la guida di Boemondo di Taranto, arrivando in Macedonia (1097), appresero che la città di Pelagonia era interamente abitata da eretici; si fermarono quindi nel loro pellegrinaggio per Terra Santa tutto il tempo che fu necessario onde prendere quella città, raderla al

suolo, e passarne gli abitanti a fil di spada. In Dalmazia, i Paoliciani fondarono il porto di Dugunthiars (Trau), che divenne la sede di uno dei loro principali vescovadi; al tempo di Innocenzo III, li troviamo in gran numero in tutti i paesi slavi della penisola, convertendo gran numero di abitanti ed impensierendo assai il papa. Anche quando i Catari divennero numerosissimi nell'Europa Occidentale, essi non dimenticarono mai che il quartier generale della loro setta si trovava sulla sponda destra dell'Adriatico. Fu quivi che, sotto l'influenza dei Bogomili, sorse quella forma del dualismo che fu nota col nome di Concorrenzanismo; era altresì ai vescovi di questa regione che i Catari sottoponevano volontieri le difficoltà d'ordine teologico che sorgevano fra loro (1).

Pochissimo tempo dopo che i Manichei furono stabiliti nella Bulgaria, l'influenza dei loro missionari si fece sentire in Occidente. E' vero: intorno a quest'epoca non abbiamo che documenti poverissimi e per lo più dobbiamo accontentarci di una informazione accidentale. Ma quando vediamo che Gerberto d'Aurillac, eletto vescovo di Reims nel 991, in una professione di fede da lui fatta, fu costretto a dichiarare che Satana era cattivo di sua spontanea volontà, che l'Antico ed il Nuovo Testamento erano forniti di un'autorità eguale, che il matrimonio e l'uso della carne erano permessi, siamo autorizzati a concludere come le dottrine paoliciane fossero già penetrate verso il nord fino alla Champagne. Pare, infatti, che in questo paese esistesse fino *ab antiquo* un centro di Catarismo, giacchè nell'anno 1000, un contadino chiamato Leutard, del villaggio di Vertus, venne convinto di insegnare dottrine antisacerdotali, che erano evidentemente di origine manichea; aggiungasi come si gettò egli stesso in un pozzo, non appena i suoi argomenti vennero confutati dal vescovo Liburnio. Il castello di Mont-Wimer, posto nelle vicinanze di Virtu, ebbe fama per un lasso di tempo assai lungo di essere un centro di eresia. Verso la stessa epoca, ritroviamo una vaga testimonianza riguardo ad

---

(1) Concil. Bracarens. I, ann. 563. c. I-XVII. Cfr. C. Bracarens. II, ann. 572, c. LVII. — Lib. Diurn. Roman. Pontiff. c. III, tit. 9, n. 3. — Muratori, anecdota Ambrosiana, 11, 112. — Guill. Tyrti, Lib. II, c. 13. — Innoc. PP. 111, Reg. II, 176; III, 3; V, 103, 110; VI, 140, 141, 212. — V. pure la curiosa lettera di un patarino in Matt. Paris, Hist. angl. ann. 1243 (ed. 1644, p. 413).

un grammatico di Ravenna, chiamato Vilgardus, il quale, ispirato dai demonii sotto la forma di Virgilio, di Orazio e di Giovenale, pretendeva innalzare i poeti latini al grado di guide infallibili ed insegnò molte cose contrarie alla fede. La sua eresia era probabilmente manichea; certo non poteva essere semplicemente un culto cieco degli autori classici, giacchè quel secolo era troppo ignorante perchè un tal culto diventasse popolare; ora sappiamo che Vilgardus ebbe numerosi discepoli in tutte le città d'Italia e che dopo la condanna del loro maestro fatta da Pietro, arcivescovo di Ravenna, vennero abbruciati o massacrati. La medesima eresia si diffuse nella Sardegna e nella Spagna, dove venne soppressa con rigore estremo (1).

Poco tempo dopo, i Catari fecero la loro comparsa in Aquitania, ove fecero i loro proseliti. Di là, l'eresia si diffuse segretamente attraverso alla Francia meridionale. La si scoprì perfino ad Orléans, nel 1017, in circostanze che risvegliarono l'attenzione generale. Il contagio vi era stato portato da una donna venuta dall'Italia, la quale aveva convertito molti membri del clero locale. Nel loro zelo di neofiti, essi inviarono degli emissarii, e questa loro imprudenza fu quella che li fece scoprire. Non appena si seppe di questi avvenimenti, il re Roberto il Pio si recò in tutta fretta ad Orléans colla regina Costanza e convocò un concilio di vescovi allo scopo di deliberare quali risoluzioni fossero da prendersi. Gli eretici, interrogati, confessarono la loro fede e si dichiararono pronti a morire piuttosto che rinunziarvi. Il sentimento popolare era tanto vivamente eccitato contro di loro, che Roberto collocò la regina alla porta della chiesa in cui si teneva l'adunanza, onde evitare che gli eretici venissero fatti a pezzi dalla folla nel momento in cui sarebbero stati introdotti; ma Costanza condivideva il furore dei suoi sudditi e quando gli accusati passarono, essa ne colpì uno

---

(1) Gerberti, Epist. 187. — Radulphi Glabri, Lib. II, c. 11 12. — Epist. Leodiens. Ad Lucium PP. II (Martene, Ampliss. Coll. I, 776-8).

I formularii del secolo X stanno a dimostrare che i vescovi, all'epoca della loro consecrazione, erano obbligati a subire un esame, nel corso del quale erano obbligati a fare una professione di fede, che abbracciava tutti gli articoli del Credo (Martene, de antiq. Ritibus ecclesiae, Lib. I, c. VIII, art. II, art. VI). Similmente una eguale professione di fede era richiesta dai papi all'epoca della loro installazione (Lib. Diurn. c. 11, tit. 9).

con una canna e gli cavò un occhio; costui era stato suo confessore. Gli eretici vennero condotti fuori delle mura della città, e là, ai piedi d'un rogo acceso, vennero invitati a ritrattarsi; preferirono morire, e la loro coraggiosa fine meravigliò tutti quelli che erano presenti. Coloro che furono da essi convertiti, vennero ricercati ed abbruciati senza misericordia. Nel 1205, a Liegi, si scoperse un nuovo focolare di eresia; ma questi settarii furono meno ostinati, e col ritrattarsi ottennero la grazia.

Verso la stessa epoca, ne troviamo altri in Lombardia, al castello di Monforte, presso Asti; vennero perseguitati senza misericordia dai signori e dai vescovi del vicinato, e tutti quelli che furono presi, vennero abbruciati. Verso l'anno 1040, Eriberto, arcivescovo di Milano, durante un viaggio di visita fatto nella sua provincia, fu ad Asti, e sentendo parlare di questi eretici, gli punse voglia di vederli. Si presentarono a lui senza esitare, compreso il loro dottore Gerardo e la contessa di Monforte, che a loro si era unita; tutti confessarono arditamente la loro fede e da Eriberto vennero condotti a Milano, colla speranza di convertirli. Ben lungi dal farlo, essi si sforzarono di diffondere la loro eresia fra la folla che accorreva a vederli in prigione, fino a che il popolazzo, infuriato, malgrado la volontà dell'arcivescovo, li trasse di prigione ed offrì loro la scelta tra la croce ed il rogo. Pochi cedettero; la maggior parte, coprendosi il viso colle mani, si slanciò nelle fiamme. Nel 1045, ne ritroviamo a Chalons; il vescovo Rogers si rivolse al vescovo di Liegi, Wazo, chiedendogli cosa dovesse fare e se non fosse il caso di invocare il braccio secolare per impedire che il lievito dell'eresia corrompesse tutto il popolo. Il buon Wazo rispose doversi lasciare a Dio la cura della cosa, " perchè coloro che il mondo oggi considera come zizzania, venuto il tempo della messe, Dio s'incaricherà di separarli dal buon grano ". " Quelli, aggiungeva, che noi consideriamo come nemici di Dio, da lui possono essere messi al di sopra di noi in cielo ". Wazo, infatti, aveva udito che gli eretici si rivelavano in linea generale, dal loro pallore e che, figurandosi che ogni uomo pallido avesse ad essere un eretico, gli ufficiali giudiziarii avevano già messo a morte gran numero di buoni cattolici. Questa esperienza lo rendeva prudente per l'avvenire.

Fin dal 1052, l'eresia aveva guadagnato l'Allemagna, ove il pio imperatore, Enrico il Nero, fece appiccare moltissimi eretici a

Goslar. Durante tutto il resto del secolo, sentiamo parlar poco di essi, quantunque se ne parli a Tolosa nel 1056 ed a Beziers nel 1062; verso il 1200, sappiamo che l'eresia aveva infetto tutta la diocesi di Agen (1).

Nel secolo XII, il male si andò sviluppando nel nord della Francia. Il conte Giovanni di Soisson passava per un protettore di eretici; tuttavia il vescovo di Soisson, Lisiard, ne colse parecchi e diede il primo esempio di ciò che in sèguito doveva quasi divenir regola, l'uso delle ordalie per stabilire la colpevolezza degli eretici. Uno degli accusati, gettato nell'acqua che era stata esorcizzata, rimase a galla; il vescovo, molto imbarazzato, lo tenne in prigione durante il tempo in cui doveva recarsi al concilio di Beauvais, nel 1114, a consultare gli altri vescovi. Ma il popolazzo non divideva gli scrupoli di quel prelato. Temendo di vedersi sfuggire la preda, assalì la prigione ed abbruciò tutti gli accusati durante l'assenza del vescovo; manifestazione di zelo pio che il cronista s'affretta a narrare facendone ampii elogi.

Verso la stessa epoca, un nuovo centro di Catarismo venne scoperto nelle Fiandre. L'eresiarca, chiamato alla presenza del vescovo di Cambrai, cercò per nulla di nascondere il suo delitto; venne rinchiuso in una capanna, alla quale fu poi dato il fuoco, e vi morì pregando. In questo caso, il popolazzo doveva essere piut-

(1) Ademari S. Cibardi, Hist. Lib. III, c. 49, 50. — Pauli Carnot, Vet. Aganon, Lib. VI, c. 3. — Fragm. Hist. Aquit. et fragm. Hist. Franc. (Pithoei, Hist. Franc. scriptt. XI, pp. 82, 84). — Radulf. Glabri, Hist. III, 8, IV, 2. — Gesta Syn. Aurel. circa 1017 (D'Achery, I, 604-6). — Chron. S. Petri Vivi. — Syn. Atreb. ann. 1025 (Labbe e Coleti XI, 1177, 1178; Hartzheim, concil. Germ. III, 68). — Landulf. Sen. Mediol. Hist. II, 27. — Gest. episc. Leodiens. c. 60, 61, — Hermann. Contract. ann. 1052. — Lambert. Hersfeldens., annal. ann. 1053. — Schmidt, Hist. des Cathares, 1, 37. — Radulf. Ardent. T. I, P. II; hom. 19.

Il lamento del vescovo Wazo che il pallore venisse considerato come un indizio di eresia non era ai suoi tempi un'assoluta novità. Nel IV secolo si riteneva che lo stesso rivelasse con certezza assoluta l'ascetismo gnostico e manicheo dei Priscilliani (Sulpizio Severo, Dial. III, c. XI), e S. Girolamo ci afferma che gli ortodossi che fossero pallidi per i loro digiuni e le loro macerazioni venivano segnati a dito come se fossero Manichei (Hieron. Epist. ad Eustoc. c. 5). Fino alla fine del secolo XII, il pallore continuò ad esser considerato come un sintomo di Catarismo (P. Cantor, Verb. Abbrev. c. 78).

tosto favorevole al condannato, giacchè permise ai suoi amici di raccoglierne le ceneri, ed in quell'occasione si venne a scoprire che egli aveva molti partigiani, sopratutto fra i tessitori. Quando, verso la stessa epoca, noi vediamo il papa Pasquale II avvertire il vescovo di Costanza che gli eretici convertiti vanno accolti amichevolmente, ne concludiamo che il Catarismo era già penetrato anche nella Svizzera (1).

Man mano si progredisce in questo secolo, le manifestazioni dell'eresia si fanno sempre più numerose. Se ne constatano nel 1144 a Liegi, nel 1153 nell'Artois, nel 1157 a Reims, nel 1163 a Vezelay, in cui avvenne, nel medesimo tempo, un tentativo assai significante di rigettare la giurisdizione temporale dell'abbazia di Santa Maddalena. Il Catarismo compare nel 1170 a Besançon; nel 1180 lo si trova di nuovo a Reims. Quest'ultimo episodio presenta delle particolarità pittoresche che ci furono conservate da uno degli attori del dramma, Gervaso di Tilbury, che in quell'epoca era giovane e canonico di Reims. Mentre egli, un dopo pranzo, passeggiava a cavallo colla scorta del suo arcivescovo Guglielmo, la sua attenzione venne attirata da una bella ragazza che lavorava sola soletta in una vigna. Le fece immediatamente delle proposte, ma essa lo respinse dicendo che, se a lui avesse porto ascolto, sarebbe andata irrevocabilmente dannata. Una virtù tanto severa, era indizio manifesto di eresia; l'arcivescovo fece immediatamente trarre in prigione quella ragazza, come sospetta di Catarismo. Filippo di Fiandra aveva allor allora diretto contro i Catari una persecuzione implacabile. Interrogata dall'arcivescovo, l'accusata fece il nome della donna che l'aveva istruita, e questa, arrestata a sua volta, diede prova di una tale famigliarità colla Scrittura, di una tale abilità nella difesa della sua fede, che svanì ogni dubbio che essa non fosse ispirata da Satana stesso. Sconcertati, i teologi inviarono la causa al giorno dopo; le due accusate rifiutarono ostinatamente di cedere, sia alle minaccie, che alle lusinghe, ed all'unanimità vennero condannate ad essere arse vive. Allora, la più vecchia delle due donne si mise a ridere e disse: " Giudici ingiusti e stupidi, credete voi dunque di abbruciarmi

(1) Guibert. Noviogent. de vita sua, Lib. III, c. 17. — Schmidt, op. cit. 1, 47. — Martene, Thesaurus, 1, 336.

nelle vostre fiamme? Non temo la vostra sentenza, non temo il vostro rogo „. Sì dicendo, trasse di sotto alle vesti un gomitolo di filo e lo lanciò fuori dalla finestra, tenendo con una mano l'un dei capi. Nel medesimo tempo si mise a gridare: " piglialo „. Il gomitolo si sollevò in aria; la vecchia lo seguì dalla finestra e scomparve... La giovane rimase e, senza mormorare, subì il supplizio del fuoco.

Anche in Brettagna, il Catarismo fece la sua apparizione nel 1208 a Nantes ed a San Malò (1).

Nelle Fiandre l'eresia gettò radici profonde fra gli operai dediti alle industrie, che rendevano allora le città di quella regione altrettanti centri di opulenza e di progresso. Nel 1162, Enrico, arcivescovo di Reims, durante una visita fatta alla Fiandra che costituiva una parte della sua provincia, vi trovò il Manicheismo pericolosamente sviluppato. In quell'epoca le disposizioni del diritto canonico riguardo all'eresia erano ancora confuse ed incerte; l'arcivescovo permise, quindi, agli eretici da lui fatti prigionieri, d'appellare al papa Alessandro III, che allora si trovava in Touraine. Il papa inclinò per la clemenza, con grave scandalo dell'arcivescovo e di suo fratello Luigi VII, il quale consigliava misure rigorose ed affermava che gli accusati avevano offerto la somma allora enorme di seicento marchi per esser rimessi in libertà. Stando così le cose, ciò vuol dire che l'eresia aveva già conquistato le classi elevate della società. Malgrado l'umanità del papa, la persecuzione incominciò con tale violenza, che molti eretici dovettero abbandonare il paese; li troveremo più tardi a Colonia. Vent'anni dopo, il male non aveva fatto che aggravarsi, e Filippo I, conte di Fiandra, che più tardi doveva andare a morire per la fede in Palestina, perseguitava con zelo gli eretici, d'accordo in ciò con Guglielmo, arcivescovo di Reims. Ci si dice che ve n'erano in tutte le classi della società; eranvi dei nobili e dei contadini, dei chierici, dei soldati, degli operai, delle ragazze, delle donne maritate,

---

(1) Epist. Leodiens. ad Lucium PP. II (Martene Ampliss. Coll. 1, 776, 778). — Alex. PP. III Epist. 2 (ibid. II, 628). — Concil. Remens. ann. 1157. — Hist. Monast. Vezeliacens. Lib. IV, ann. 1167. — Caesar Heisterbac. o. c. V, c. 18. — Redulf, Coggeshall. ubi supra. — Innoc. PP. III, Regest. IX, 208.

delle vedove; moltissimi furono abbruciati, senza che con ciò si potesse riescire a porre un argine al contagio (1).

Le popolazioni tedesche andarono relativamente immuni, quantunque la vicinanza dei paesi renani e della Francia producesse dei casi isolati di contagio. Verso il 1100, si ha sentore a Treves di alcuni eretici che pare siano rimasti impuniti, quantunque due di essi fossero preti; nel 1200 e nella stessa città se ne trovano otto altri, che furono abbruciati. Nel 1145, a Colonia venne denunziato tutto un gruppo di eretici. Alcuni furono sottoposti a giudizio, ma, durante il processo, la popolazione si impadronì dei prigionieri ed immediatamente li abbruciò. A Colonia, ed in quest'epoca, dev'essere esistita una chiesa Catara, giacchè uno dei martiri veniva chiamato dagli altri col titolo di martire. Nel 1163, si scopersero a Colonia otto uomini e tre donne, i quali, cacciati dalla persecuzione che infieriva allora nelle Fiandre, si erano rifugiati in un granaio. Siccome avevano relazione con nessuno e non frequentavano le chiese, i loro vicini cattolici conclusero trattarsi di eretici, li presero e li condussero al cospetto del vescovo. Quivi confessarono la loro fede e con gioia si lasciarono abbruciare. Altri, press'a poco alla stessa epoca, salirono il rogo a Bonn; ma il martirologio dell'eresia nella Germania del secolo XII si arresta qui. In realtà, accorrevano dei missionarii dall'Ungheria, dall'Italia e dalla Francia; ne incontriamo in Isvizzera, in Baviera, in Svezia, perfino in Sassonia; ma non riescivano ad operare che ben poche conversioni (2).

L'eresia non fu guari più fortunata in Inghilterra. Poco tempo dopo le persecuzioni di Fiandra, nel 1166, si venne a scoprire che trenta contadini, uomini e donne, probabilmente fiamminghi, cacciati per il loro zelo da Enrico di Reims, avevano varcato il mare e facevano di tutto per propagare i loro errori. Non riescirono a convertire che una sola persona, una donna, che si ritrattò quando

---

(1) Alex. PP. III, Epist. 118, 122. — Varior. ad Alex. PP. III, Epist. n. 16. — Annal. Aquicinctens. Monast. ann. 1182, 1183. — Guill. Mangiac. ann. 1183.

(2) Hist. Trevirens. (D'Achery, II, 221, 222). — Alberic. Trium font. chron. ann. 1200. — Evervini Steinfeld, Epist. (S. Bern. Epist. 472). — Trithem. chron. Hirsaug. ann. 1163. — Ecberti Schonaug. Contra Cathar. serm. VIII. — Schmidt, I, 94-96.

le si fece il processo. Gli altri restarono incrollabili, quando Enrico II, allora impegnato nella sua lotta con Becket e desideroso di provare la sua fedeltà alla Chiesa, convocò ad Oxford un concilio di vescovi, di cui egli assunse la presidenza, allo scopo di illuminarsi sulle credenze degli accusati. Costoro confessarono completamente le loro credenze e vennero condannati alla pena del bastone, ad esser marchiati col ferro rovente e ad esser espulsi dal paese. L'importanza attribuita da Enrico II a questo fatto, si trova attestata da ciò che, ben presto, alle assise di Clarendon, proibì con uno speciale articolo di dare ospitalità ad eretici, sotto pena di vedersi distrutta la casa; contemporaneamente fece obbligo a tutti gli sheriffs (officiali civili dei conti) di giurare che avrebbero osservato questa legge e farebbero prestare giuramento nel medesimo senso a tutti gli intendenti dei baroni, a tutti i cavalieri e possessori di terre franche. Dopo la fine dell'impero romano, era la prima volta che si inseriva nel catalogo degli statuti una legge contro l'eresia. Ho già segnalato in varie riprese il coraggio eroico col quale i condannati subivano le loro pene. Nudi fino alla cintola, battuti da terribili colpi, marcati col ferro rovente, furono cacciati nel cuore dell'inverno alla campagna, dove, siccome nessuno voleva ospitarli, l'uno dopo l'altro perivano miserabilmente. L'Inghilterra non era molto ospitaliera per l'eresia, e durante molto tempo in quel paese non ne riscontriamo più alcuna traccia. Verso la fine del secolo, alcuni eretici vennero denunciati nella provincia di York, e nei primi anni del secolo seguente se ne scopersero alcuni a Londra. Uno di questi ultimi venne abbruciato. Ma, nonostante tutti questi casi isolati, si può ben dire che l'ortodossia dell'Inghilterra rimase intatta fino a che comparve Wickliffe (1).

L'Italia, attraverso la quale l'eresia bulgara aveva raggiunto l'occidente, ne era naturalmente rimasta infetta. Milano era il centro dell'eresia; da là partivano i missionarii, e là convenivano ad istruirsi i pellegrini venuti dai regni occidentali; di là, in fine, ebbe origine la denominazione sinistra di Paterini, sotto

(1) Guill. de Newburg Hist. Anglic. Lib. II, c. 13. — Matt. Paris, Hist. Anglic. ann. 1166 (p. 74). — Radulf. de Diceto, ann. 1166. — Radulf. Coggeshall (D. Bouquet, XVIII, 92). — Assize of Clarendon, art. 21. — Petri Blesens, epist. 113. — Schmidt, 1, 99.

la quale i Catari vennero in breve conosciuti da tutti i popoli dell'Europa (1).

I papi, impegnati com'erano in una guerra a morte coll'impero e costretti sovente ad abbandonare l'Italia, prestarono ben poca attenzione agli eretici durante la prima metà del secolo XII, in cui, tuttavia, noi sappiamo che i loro errori andavano facendo numerosi adepti. Nel 1125, ad Orvieto, questi riescirono perfino ad impadronirsi per un certo tempo del potere; ma dopo una lotta sanguinosa, i cattolici li costrinsero ad abbandonarlo. Nel 1150, la campagna venne ripresa da Diotesalvi di Firenze e da Gherardo da Massano; essendo il vescovo riescito a farli espellere, vennero sostituiti da due donne, Milita di Montemeano e Giulitta di Firenze, la pietà e la carità delle quali, attirarono loro la stima del clero e la simpatia del popolo, fino a che, nel 1163, si venne a scoprire che erano i capi di un gruppo di eretici. Molti di quel gruppo furono impiccati od abbruciati, altri esiliati. Poco tempo dopo, però, Pietro Lombardo assunse la direzione del movimento e costituì una numerosa comunità, che comprendeva molti nobili.

---

(1) La nomenclatura dell'eresia è quant'altra mai estesa. I settarii si chiamano di per sè stessi Catari, ossia puri. Il nome di Patarini pare che abbia avuto origine a Milano verso la metà del secolo XI, durante le guerre civili sorte dagli sforzi fatti dai papi onde imporre il celibato al clero ammogliato di Milano. Nei dialetti romanzi, Pat significa " vecchia stoffa di lino "; i tappezzieri erano chiamati Patari in Lombardia, ed il quartiere da loro abitato a Milano ancora nel secolo XVIII era chiamato Pattaria o Contrada dei Pattari. Anche oggi ci sono in non poche città italiane dei quartieri e delle vie che portano questo nome (Schmidt, II, 279). Durante le questioni sorte nel secolo XI, i papisti tenevano delle segrete adunanze nella Pattaria, ed i loro avversarii li chiamavano con disprezzo Patarini, nome che essi stessi finirono coll'accettare (Arnulf. Mediolanens., Lib. III, c. 11; Lib. IV, c. 6, 11. — Landulf. Jun. c. 1. — Willelmi Clusiens. Vita Benedicti abbat. Clusiens. c. 33. — Benzon, Comm. de reb. Henrici IV, Lib. VII, c. 2). Siccome la condanna del matrimonio del clero fatta dai papi veniva considerata come manichea, e siccome i papisti erano sostenuti da eretici nascosti, discepoli di Gherardo di Monforte, questo appellativo venne trasferito in maniera abbastanza naturale ai Catari della Lombardia, di dove si sparse per tutta Europa. In Italia, il nome di Catari, corrotto in quello di Gazzari, venne pure usato, e finì per designare gli eretici; i funzionarii dell'inquisizione erano designati col nomignolo di Cazzagazzari (cacciatori di Catari) ed accettarono essi stessi questo nomignolo (Muratori, Antiq. Disser. LX, t. XII, p. 510, 616). Il nome di Ca-

Verso la fine del secolo, San Pietro di Parenzo meritò di essere canonizzato in riconoscenza delle severe misure di repressione da lui prese contro gli eretici e delle quali essi si vendicarono coll'assassinarlo (1199).

Invano Lucio III, sostenuto da Federico Barbarossa, pubblicò, nel 1184, durante il concilio di Verona, l'editto più severo che fino a quel tempo fosse mai stato emanato contro l'eresia. Egli vi racconta con indignazione che a Rimini, il popolo impedì al podestà di prestare il giuramento che da lui si esigeva; per la qual cosa i Paterini, che erano stati cacciati dalla città, si affrettarono a farvi ritorno ed a dimorarvi senza che alcuno recasse loro molestia. Il papa minacciò di lanciare l'interdetto sopra Rimini se in capo a trenta giorni non vi si fosse applicato il suo editto.

Questi episodii si possono considerare come altrettanti esempi della lotta che si verificava allora in molte città d'Italia. L'estrema divisione politica di quel paese rendeva quasi impossibili delle misure generali di repressione. Soppressa in una città, l'eresia prendeva ben tosto a fiorire in un'altra, pronta a fornire, una volta

tari è sopravvissuto nel tedesco Ketzer, che significa eretico. In causa della loro origine, venivano pure chiamati coi nomi di Bulgari, Bugari, Bulgri, Bugres (Matt. Paris, ann. 1238), nome che ha conservato un significato infame in Inghilterra, in Francia, ed in Italia. Abbiamo visto come in Francia portassero altresì il nome di Texerant o Textores, perchè la maggior parte era costituita da tessitori che avevano abbracciata la causa dell'eresia (cfr. Doat, XXIII, 209-210). Il termine di Speronistae, che venne pure loro applicato, derivava dal nome di Roberto di Sperone, vescovo dei Catari francesi in Italia (Schmidt, II, 282). I crociati che in oriente si imbatterono nei Pauliciani, introdussero questo nome sotto la forma corrotta di Publicani o Popelicans. Altre designazioni locali eran quelle di Piphili o Pifres (Ecbert Schon. serm. I, c. 1), Telonarii o Deonarii (D'Achery, II, 560), e finalmente di Boni Homines o Bonshommes. Il termine di Albigenses, derivato dal nome di Albi, ove gli eretici si trovavano assai numerosi, venne primamente usato da Geoffroy de Vigeois nel 1181 (Gaufridi Vosens. Chron. ann. 1181) e divenne poi generale al tempo delle crociate intraprese contro Raimondo di Tolosa.

Le varie sette nelle quali i Catari si dividevano erano note sotto il nome particolare di Albanenses, Concorrezenses, Bajolenses, ecc. (Rainerii Saccon. Summa. Cfr. Muratori, Dissert. LX).

Nel linguaggio officiale dell'inquisizione del secolo XIII, eretico era sempre sinonimo di Cataro, mentre che i Valdesi vengono specialmente designati con il loro nome. L'accusato era interrogato super facto haeresis vel Valdesiae.

passata la tempesta, dei nuovi missionarii e dei nuovi martiri. Dalle Alpi al patrimonio di San Pietro, tutta la parte settentrionale della penisola era quasi tutta cosparsa di nidi di eretici; se ne trovavano perfino al sud, nella Calabria.

Allorquando Innocenzo III, nel 1198, salì al trono pontificio, iniziò tosto una guerra attiva contro l'eresia. L'ostinazione dei settarii si manifestò chiaramente nella lotta che in quell'occasione scoppiò a Viterbo, città soggetta alla giurisdizione temporale del papa, come lo era alla sua giurisdizione spirituale. Nel marzo 1199, Innocenzo, spaventato del progredire dell'eresia, scrisse agli abitanti di Viterbo per rinnovare e rendere ancor più gravi le pene lanciate contro coloro che ricevessero o proteggessero gli eretici. Tuttavia, nel 1205, nelle elezioni municipali di quell'anno, gli eretici la vinsero, e posero alla testa della città uno scomunicato. L'indignazione del papa toccò il colmo. " Se, disse egli agli abitanti di Viterbo, gli elementi cospirassero insieme per distruggervi, senza riguardo a sesso o ad età, abbandonando la vostra memoria ad una vergogna eterna, il castigo si troverebbe ancor inferiore ai vostri delitti ". Ordinò che la nuova municipalità venisse deposta, che nessuno tenesse conto dei suoi comandi, che il vescovo, il quale era stato cacciato, fosse ripreso, che le leggi contro l'eresia venissero rinforzate; nel caso poi, in cui, nello spazio di quindici giorni, l'ordine non fosse ancor stato stabilito, gli abitanti delle città e dei paesi vicini dovevano prendere le armi e trattare Viterbo come si trattavano allora le città ribelli. L'effetto di queste minacce fu di breve durata. Due anni dopo, nel febbraio 1207, si verificarono nuove turbolenze e soltanto nel giugno dello stesso anno, quando Innocenzo stesso sen venne a Viterbo ed i Paterini tutti presero la fuga al suo avvicinarsi, la città potè essere purificata, demolendo tutte le case degli eretici e confiscandone i beni. Nel settembre, completò queste misure rivolgendo un decreto a tutti i fedeli del patrimonio di S. Pietro, col quale faceva obbligo a tutti i comuni di inscrivere nelle loro leggi locali nuove misure contro gli eretici ed a tutti i funzionarii imponeva di prestar giuramento, sotto le pene più severe, di vegliare all'esecuzione di tali leggi. Le sevizie più o meno crudeli usate a Milano, Ferrara, Verona, Rimini, Firenze, Prato, Faenza, Piacenza e Treviso, stanno a dimostrare quanto quel malanno fosse esteso, quanto fosse divenuto difficile il com-

batterlo e quale incoraggiamento ricevesse ovunque, negli scandali dati dal clero (1).

Ma la lotta doveva essere terribile sopratutto nel mezzogiorno della Francia. Quivi, come abbiamo già visto, molto più che altrove, il terreno era favorevole allo sviluppo dell'eresia. Fin dagli inizii del secolo XII, la resistenza si affermò apertamente ad Albi, dove il vescovo Sicard, aiutato dall'abate di Castres, tentò di gettare in prigione degli eretici ostinati e ne venne impedito dal popolo. Amelio di Tolosa, press'a poco alla stessa epoca, tentava un metodo assai più dolce col chiamare nella città il famoso Roberto d'Arbrissel, la cui predicazione ci viene assicurato provocasse numerose conversioni. Nel 1119, Callisto II presiedette, a Tolosa, un concilio che condannò l'eresia manichea, ma dovette accontentarsi di lanciare contro gli eretici la pena della scomunica. È abbastanza degno d'osservazione che, allorquando Innocenzo II, cacciato da Roma dall'antipapa Pier Leone, vagava per la Francia e sen venne a tenere un grande concilio a Reims nel 1131, in quel concilio non si prese nessuna misura per la repressione dell'eresia; ma, una volta ritornato alla sua sede di Roma, il papa comprese la necessità dell'azione. Al secondo concilio generale Laterano, del 1139, lanciò un interdetto che è per noi interessante, come quello che rappresenta il primo appello, per ordine di tempo, fatto al braccio secolare. Non solamente i Catari dovevano essere esclusi dalla Chiesa, ma veniva dato ordine alle autorità laiche di pigliare delle misure contro di loro e contro i loro protettori. La medesima politica fu adottata nel 1148 dal concilio di Reims, che proibì a chiunque di ricevere sulle proprie terre gli eretici domiciliati in Guascogna, in Provenza od altrove, di dar loro asilo, nemmeno se fossero di passaggio, sotto pena di scomunica e di interdetto (2).

---

(1) Schmidt, I, 63-5. — Muratori, Antiq. Diss. LX (pag. 462-3). — Pfugh-Harttung, Acta Pontiff. Roman. inedd. T. III, n. 353. — Raynal. Annal. ann. 1199, n. 23-5; ann. 1205, n. 67; 1207, n. 3. — Lami, Antichità toscane, p. 491. — Innoc. PP. III, Regest. I, 298; II, 1, 50; V, 33; VII, 37; VIII, 85, 105; IX, 7, 8, 18, 19, 166-9, 204, 213, 258; X, 54, 105, 130; XV, 189; Gesta CXXIII.

(2) Schmidt, I, 38. — Chron. episcop. Albigens. (D'Achery, 111, 572). — Udalr. Babenb. cod. II, 303. — Concil. Tolos. ann. 1119, c. 3. — Concil. Later. II, ann. 1139, c. 23. — Concil. Remens. ann. 1148 c. 18.

Quando Alessandro II fu esiliato da Roma da Federico Barbarossa, l'antipapa Vittore venne in Francia e convocò, nel 1163, un grande concilio a Tours. Fu un'assemblea imponente, che comprendeva diciassette cardinali, centoventiquattro vescovi (tra gli altri Tomaso Becket), e centinaia di abati, senza tener conto di una folla di altri ecclesiastici e laici. Il concilio, dopo aver debitamente anatemizzato il papa rivale, espresse il suo orrore per l'eresia che, nata nel Tolosano, si era sparsa come un cancro per tutta la Guascogna, infettando ovunque il gregge dei fedeli. Si prescrisse ai vescovi di quei paesi di lanciare l'anatema contro tutti coloro che permettessero agli eretici di dimorare sulle loro terre o che con loro entrassero in relazioni commerciali di compra e vendita; banditi così da tutta la società umana, essi sarebbero stati costretti ad abbandonare i loro errori. Tutti i principi avevano ordine di gettare gli eretici in prigione e di confiscarne i beni. Due anni dopo, la conferenza di Lombers (presso Albi) dimostrò quanto il papa si illudesse credendosi di poter mettere gli eretici in quarantena. Fuvvi una pubblica discussione fra i rappresentanti dell'ortodossia ed i Bonshommes, alla presenza di Pons, arcivescovo di Narbonne, di parecchi vescovi e dei più potenti signori del paese, tra gli altri Costanza, sorella del re Luigi VII, e moglie di Raimondo di Tolosa, Trencavel di Beziers, Sicard di Leutrec, ecc. Quasi tutta la popolazione di Lombers e d'Albi aveva risposto all'appello ed il colloquio veniva certamente considerato come un grande affare di interesse pubblico. Gli arbitri erano stati scelti di comune accordo tra le parti. Conosciamo a mezzo di parecchie fonti ortodosse come si svolgesse quel pubblico contraddittorio, ma il solo interesse che ci presenta quell'incidente, è quello di dimostrare che l'eresia non si trovava già più sotto la volta delle chiese locali, che dopo la violenza la ragione incominciava ad avere la parola, che gli eretici non sentivano verun scrupolo a dichiararsi tali e che i teologi cattolici erano costretti ad accettare le condizioni che loro imponevano gli avversarii, obbligandosi a non citare, come autorità, altro che i testi del Nuovo Testamento. L'impotenza della Chiesa si manifestava ancora in questo fatto, che, cioè, la riunione, dopo la sconfitta dei dottori eretici, dovette accontentarsi di ordinare ai nobili di Lombers di rifiutare la loro protezione ai Catari. L'anno dopo, in un concilio tenuto a Cabestaing, Pons di Narbonne ebbe la sterile soddisfazione di confermare le

conclusioni della conferenza di Lombers. La demoralizzazione era divenuta tale, che quando alcuni monaci cisterciensi abbandonarono il loro monastero di Villemagne, presso Agde, e pubblicamente si ammogliarono, Pons fu impotente a punirli, e dovette invocare, probabilmente senza risultato alcuno, l'intervento di Alessandro III (1).

La Chiesa si trovava evidentemente impotente. Condannare le dottrine degli eretici senza poterli toccare personalmente, equivaleva a confessare di non possedere alcuna organizzazione che fosse capace di lottare contro una opposizione così formidabile. I nobili, alla pari del popolo, non eran punto disposti a divenire suoi istrumenti, e, senza il loro concorso, gli anatemi che essa lanciava rimanevano naturalmente lettera morta. I Catari se n'accorsero e, due anni dopo il colloquio di Lombers, nel 1167, osarono tenere un concilio a Saint-Felix-de-Caraman, presso Tolosa. Il loro più alto dignitario, il vescovo Niceta, venne da Costantinopoli per presiederlo; arrivarono altresì dei delegati dalla Lombardia. In quella riunione, la chiesa Catara di Francia si fortificò contro il dualismo influenzato dei Concorrezani; furono eletti dei vescovi alle sedi vacanti di Tolosa, di Val-d'Aran, di Carcassona, d'Albi e della Francia al nord della Loira. Quest'ultimo fu Roberto di Sperone, più tardi rifugiatosi in Lombardia, ove diede il suo nome alla setta degli Speronisti. Vennero nominati dei commissarii per appianare una questione di confini fra le diocesi di Tolosa e di Carcassona. Insomma, gli affari furon trattati come se si fosse trattato di una Chiesa stabilita ed indipendente, che si considerava destinata a sostituire quella di Roma. Fondata, così, sull'affetto ed il rispetto del popolo, che Roma aveva perduto, la chiesa Catara era in diritto di aspirare allora alla supremazia (2).

I progressi da essa fatti nei dieci anni che susseguirono, erano tali da giustificare le più alte speranze. Raimondo di Tolosa, il quale si poteva considerare come una potenza indipendente, almeno

---

(1) Concil. Tuton. ann. 1163, c. 4. — Concil. Bombartense ann. 1165 (Harduin VI, 11, 1643-51). — Roger de Hoveden, ann. 1176. — D. Vaissette, Hist. Gen. de Languedoc, III, 4. — Löwenfeld, epist. pont. roman. inedd. n. 247 (Lipsiae, 1885).

(2) D. Bouquet. XIV, 448-50. — D. Vaissette, III, 537.

virtualmente, si alleò con Federico Barbarossa, riconobbe l'antipapa Vittore ed i suoi successori e non fece alcun conto di Alessandro III, che precisamente in quel tempo la Francia aveva riconosciuto come legittimo papa. La Chiesa, indebolita dallo scisma, non poteva opporre se non ostacoli assai deboli allo sviluppo dell'eresia. Ma, nel 1177, Alessandro III la vinse, e ricevette la sottomissione di Federico. Raimondo seguì necessariamente l'esempio del suo sovrano, giacchè una gran parte de' suoi dominii dipendeva dall'impero, e s'accorse allora, ad un tratto, esser suo dovere porre un argine ai progressi dell'eresia. Malgrado la potenza di cui disponeva, si accorse che il còmpito che gli incombeva superava di troppo i mezzi di cui poteva disporre. I borghesi delle città sotto il suo dominio, indipendenti ed indisciplinati, erano in grande maggioranza Catari. Non pochi de' suoi cavalieri e de' suoi signori erano apertamente, o di nascosto, protettori dell'eresia; il basso popolo sprezzava il clero e teneva in alto onore gli eretici. Quando predicava un eretico, il popolo si affollava per ascoltarlo; allorchè predicava un cattolico, cosa del resto abbastanza rara, gli si chiedeva, schernendolo, con quale diritto predicasse la parola di Dio. Raimondo, che si trovava coinvolto in guerre incessanti con potenti vassalli e con vicini ancor più potenti, come il re d'Aragona ed il re d'Inghilterra, evidentemente non poteva dar mano a sterminare più della metà de' suoi sudditi. Che egli fosse sincero nel desiderio che diceva di avere di sterminare l'eresia, può essere dubbio; ma è certo che la condizione in cui versava, era quant'altra mai delicata, perchè rappresenta un' immagine anticipata delle terribili difficoltà che dovevano più tardi pesare sopra suo figlio e suo nipote, e condurre la casa di Tolosa alla sua estrema rovina.

Deciso a salvare almeno le apparenze, Raimondo invocò l'aiuto del re Luigi VII, e, ricordandosi dell'influenza di S. Bernardo, il quale durante la generazione precedente aveva potentemente contribuito alla soppressione dell'eresia, si rivolse al suo successore, Enrico di Chiaravalle, superiore dell'ordine cisterciense. Nell'appello rivoltogli, descrive a colori foschi le condizioni dell'ortodossia nei suoi dominii. Il clero s'era lasciato sedurre; le chiese si trovavano abbandonate e minacciavano rovina; i sacramenti erano disprezzati; il dualismo la vinceva sul trinitarianismo. Malgrado la sua impazienza di divenire il ministro della divina vendetta, ei

si sentiva impotente, perchè i principali suoi sudditi si erano dati in braccio all'eresia, e così pure aveva fatto la parte migliore del suo popolo. Le pene spirituali non ispiravano più alcun timore e nulla si poteva più ottenere eccettuato che colla forza. Se il re si fosse compiaciuto di venire, ben volontieri Raimondo prometteva di condurlo in persona per tutto il paese e di designargli egli stesso gli eretici che dovevano essere puniti (1).

Enrico II, re d'Inghilterra, il quale nella sua qualità di duca di Aquitania si trovava interessatissimo nella faccenda, aveva allor allora concluso la pace col re di Francia. I due monarchi trattarono fra loro coll'intenzione di riunire le loro forze e marciare di comune accordo in soccorso di Raimondo. Dal canto suo, l'abate di Chiaravalle scrisse ad Alessandro III, eccitandolo a fare il suo dovere ed a domare l'eresia, come era riescito a sopprimere lo scisma. Il minimo che il papa possa fare, diceva egli, è di intimare al suo legato, il cardinale Pietro di S. Grisogono, di restare in Francia e d'attaccare gli eretici. In breve, però, lo zelo dei due re si raffreddò parecchio, ed invece di mettersi in campagna coi loro eserciti, si accontentarono di inviare una missione composta del cardinal legato, degli arcivescovi di Narbonne e di Bourges, di Enrico di Chiaravalle, ed altri prelati, ingiungendo al tempo stesso, al conte di Tolosa, al visconte di Turenne e ad altri nobili di assecondare gli sforzi dei missionarii (2).

Qualora Raimondo fosse stato sincero, non era certo il concorso che gli mancava. I re avevano risolto di lasciare agire la spada spirituale e Raimondo era troppo abile per esaurire le sue forze in una lotta contro i suoi sudditi, molto più che allora si andava tramando contro di lui una lega assai minacciosa, per istigazione di Alfonso d'Aragona, fra i nobili di Narbonne, di Nîmes, di Montpellier e di Carcassonne. Pur concedendo la sua protezione ai prelati missionarii, non si sognò mai di sguainare la spada per facilitare la loro intrapresa. Quando entrarono in Tolosa, gli eretici si accalcarono loro d'intorno, li fischiarono, li trattarono di ipocriti e di apostati. Enrico di Chiaravalle si consola di questa poco bella

(1) Roger. Hoveden, Annal. ann. 1178. — D. Vaissette, III, 46-7.

(2) Benedict. Petroburg. Vit. Henrici II, ann. 1178. — Alex. PP. III, Epist. 395 (D. Bouquet, XV, 959-960).

accoglienza, facendo osservare che, se egli ed i suoi compagni fossero arrivati tre anni più tardi a Tolosa, non un solo cattolico si sarebbe presentato per riceverli.

Vennero compilate e consegnate ai missionari delle interminabili liste di eretici; capolista figurava Pietro Mauran, vecchio ricchissimo ed influentissimo; costui era tanto rispettato dai suoi correligionarii, che il popolo lo chiamava col nome di S. Giovanni Battista. Lo si scelse per dare un esempio. In sèguito ad una procedura abbastanza singolare, rimase convinto di eresia; ma allora, per poter salvare i suoi beni che eran minacciati di confisca, acconsentì a ritrattarsi ed a fare la penitenza che gli verrebbe imposta. Denudato fino alla cintola, percosso da due parti a gran colpi di disciplina dal vescovo e dall'abate di S. Sernin, fu fatto passare attraverso ad una folla immensa fino all'altare della cattedrale di S. Stefano; quivi giunto, ebbe ordine di intraprendere un pellegrinaggio in Terra Santa, di lasciarsi bastonare tutti i giorni per le vie di Tolosa, finchè fosse giunto il momento della partenza, di restituire alla Chiesa tutte le terre ecclesiastiche da lui occupate e tutto il denaro acquistato coll'usura, ed infine di pagare al conte cinquecento lire d'argento quale riscatto dei beni che gli venivano rilasciati.

Queste misure energiche produssero l'effetto desiderato. Una grande quantità di Catari si affrettò a fare la pace colla Chiesa; ma la prova della poca sincerità di queste conversioni sta in ciò, che Mauran, di ritorno dalla Palestina, venne eletto dai suoi concittadini capitoul, e la sua famiglia fu sempre e risolutamente ostile al cattolicismo. Nel 1234, un vecchio chiamato Mauran fu condannato come *perfetto*, e, nel 1235, un altro Mauran, il quale pure era capitoul, fu scomunicato per aver fatto opposizione all'introduzione degli inquisitori. La multa enorme a cui venne costretto il primo Mauran in favore del conte di Tolosa, era precisamente quanto occorreva per eccitare lo zelo religioso di quest'ultimo; ma anche quest'offa non era sufficiente per indurlo a tentare l'impossibile. Allorchè il legato volle confondere due eresiarchi, Raimondo di Baimiac e Bernardo Raimondo, vescovi Catari di Val d'Aran e di Tolosa, per indurli a presentarsi fu costretto a munirli di un salvacondotto ed in sèguito fu costretto ad accontentarsi di scomunicarli. Un poco più tardi, all'epoca di un'inchiesta contro il potente Roggero Trencavel, visconte di Beziers, reo d'aver impri-

gionato il vescovo di Albi, il legato non potè ottenere una completa soddisfazione; scomunicò Roggero, ma non ci si dice che il prelato prigioniero fosse rimesso in libertà. La missione tanto pomposamente organizzata fece ritorno in Francia, e noi siamo disposti a credere ai cronisti di quell'epoca, quando affermano che la stessa aveva ottenuto quasi nulla. È vero che era riuscita ad indurre Raimondo di Tolosa ed i suoi nobili a lanciare un editto di esilio contro tutti gli eretici; ma quell'editto rimase lettera morta (1).

Nel settembre di quello stesso anno 1178, Alessandro III convocò il terzo concilio lateranese. La lettera di convocazione contiene una sinistra allusione alla zizzania che soffoca il buon grano e che va sradicata. Allorquando, nel 1179, il concilio potè radunarsi, egli deplorò vivamente la perversità dei Paterini, i quali per la Guascogna, l'Albigeois ed il Tolosano seducevano pubblicamente i fedeli; raccomandò al potere civile di servirsi della forza per costringere costoro a pensare alla loro salute eterna; lanciò, come di consueto, l'anatema sugli eretici, sopra coloro che dessero loro asilo od accordassero loro protezione, e fra gli eretici annoverò i Cotereaux, i Brabançons, gli Aragonesi, i Navarresi, i Baschi ed i Triaverdini, dei quali ci occuperemo più avanti. Indi si decise ad un passo assai più grave indicendo una crociata contro i nemici della Chiesa, — primo esempio dell'uso di quest'arma formidabile contro i cristiani e punto di partenza di una pratica che pose ai servigi della Chiesa e di questioncelle private, una milizia guerresca sempre pronta ad esser mobilizzata. A coloro che impugnassero le armi per la santa causa, venne concessa un'indulgenza di due anni; la Chiesa accordava loro la sua protezione e prometteva la salute eterna a coloro che per lei morissero. Fra i guerrieri di quei tempi, turbolenti e carichi di delitti di ogni ge-

---

(1) Roger Hovedens, Annal. ann. 1178. — Schmidt, I, 78. — Martene, Thesaur. I, 992. — Rob. de Monte, Chron. ann. 1178. — Benedicti Petroburg. Vit. Henrici II, ann. 1178.

Roggero Trencavel non era eretico (V. Vaissete, III, 49), ma il modo con cui trattò il vescovo di Albi sta a dimostrare in modo quanto mai luminoso il discredito in cui la Chiesa era caduta, perfino fra grandi signori cattolici e fra i fedeli.

nere, non era difficile assoldare senza spesa un esercito, purchè si facessero promesse di questo genere (1).

Pons, arcivescovo di Narbonne, non appena fu di ritòrno dal concilio, si affrettò a pubblicare quel decreto, con tutti gli anatemi e gli interdetti che vi erano compresi e lo estese a tutti coloro che estorcevano nuovi pedaggi ai viaggiatori — abuso assai diffuso, questo, fra i signori feudali e che, nelle questioni albigesi noi vedremo ricomparire di continuo. Enrico di Chiaravalle aveva rifiutato la sede vescovile di Tolosa, resasi vacante poco tempo dopo la visita fatta a quella città nel 1178; quella sede si era resa troppo difficile; però egli aveva accettato il titolo di cardinale d'Albano e ben presto venne inviato a predicare e guidare la crociata in qualità di legato del papa. La sua eloquenza lo pose in grado di assoldare forze assai considerevoli, alla testa delle quali, nel 1181, si gettò sui dominii dei visconte di Beziers, e cinse d'assedio la fortezza di Lavaur, nella quale si era rifugiata, unitamente ai principali Paterini, la viscontessa Adelaide, figlia di Raimondo di Tolosa. Si narra che Lavaur venne presa con un miracolo, e che nelle varie parti della Francia, delle ostie che davano sangue annunziarono la vittoria delle armi cristiane. Rogers di Beziers si affrettò a sottomettersi, giurando di non protegger mai più l'eresia. Raimondo di Baimiac e Bernardo Raimondo, vescovi Catari stati presi, rinunziarono all'eresia e vennero ricompensati colle grasse prebende di due chiese di Tolosa. Molti altri eretici si sottomisero pure, ma ritornarono all'errore non appena fu passata la bufera. I crociati, i quali non si erano impegnati al servizio se non per un tempo alquanto breve, si sbandarono e l'anno dopo il cardinale legato fece ritorno a Roma; in realtà, aveva fatto ben poco; non aveva fatto altro che esasperare vieppiù il paese eretico colle devastazioni commesse dalle sue truppe. Sembra che Raimondo di Tolosa, impegnato allora in una guerra all'ultimo sangue col re d'Aragona, rimanesse totalmente estraneo a quel conflitto, senza parteggiare nè per l'una nè per l'altra parte (2).

(1) Concil. Lateran. III, ann. 1179, c. 27.

(2) Gaufridi Vosiens. Chron. ann. 1181. — Roberti Autissiodor. Chron. ann. 1181. — Alberic. Triumfont. Chron. ann. 1181. — Guill. Nangiac, ann. 1181. — Chron. Turon. ann. 1181. — D. Vaissete, III, 57. — Guill. de Pod. — Laurent. c. 2.

I Coteraux ed i Brabançons che erano stati denunziati unitamente ai Paterini dal concilio lateranese, meritano di esser presi un momento in considerazione. Li incontreremo continuamente sul nostro cammino, e l'averli sostenuti, fu per Raimondo di Tolosa un delitto che gli procurò per parte della Chiesa quasi altrettanta ostilità quanto quella cui incorse per l'accusa d'aver protetto gli eretici. Costoro erano filibustieri, predecessori di quelle terribili compagnie franche che, sopratutto durante il secolo XIV, divennero il terrore di tutti i pacifici abitanti e causarono mali incalcolabili alla civiltà. La grande varietà di nomi sotto i quali erano noti, Brabançons, Hainautiers, Catalani, Aragonesi, Navarresi, Baschi ecc., sta a dimostrare quanto quel malanno si fosse diffuso, e come ogni provincia accusasse le provincie finitime della formazione di codeste bande esecrate. Le designazioni più comuni di *brigandi*, *pilardi*, *ruptarii*, *mainataf*, *mesnie*, ecc., indicano abbastanza quali fossero le loro occupazioni; e perciò che riguarda gli altri nomi, come quelli di *cotarelli*, *palearii*, *triaverdini*, *asperes*, *vales*, hanno dato parecchio da fare alla fantasia degli etimologisti. Codeste bande venivano reclutate tra i fannulloni, i viziosi, i contadini, gli schiavi fuggitivi, i proscritti, i delinquenti sfuggiti alle galere, i preti ed i monaci indegni, e, in genere, tra la feccia della società che veniva fatta risalire alla superficie dalle continue agitazioni e turbolenze di quell'epoca. Radunati ed organizzati in truppe più o meno numerose, vivevano alle spalle dei paesi in cui passavano e si ponevano al soldo dei signori che promettessero loro paga o saccheggio, ogni qualvolta costoro avessero bisogno di una forza militare che dovesse stare sotto le armi per un tempo più lungo di quello che la legge prescriveva pei vassalli. I cronisti di quell'epoca riempiono le loro pagine di lamenti per le devastazioni di queste masnade; gli annalisti ecclesiastici insistono sul fatto che i loro delitti pesavano ancor più sulle chiese e sui monasteri che non sui castelli dei signori e le capanne dei contadini. Si pigliavano giuoco dei preti che qualificavano per *cantanti*, ed uno dei loro selvaggi piaceri, consisteva nel batterli fino alla morte, pregandoli, per ischerno, della loro intercessione. “ Canta per noi, o cantore, canta per noi „. Ponevano il colmo ai loro sacrilegii collo spargere per terra le ostie consacrate, calpestandole, dopo aver vuotato i ciborii. Il popolo li teneva non soltanto in conto di eretici, ma di atei. Nel 1181, il vescovo Stefano

di Tournai descrisse in termini assai vivaci il terrore da cui fu preso, quando, incaricato di una missione dal re, attraverso il Tolosano, da poco messo a sacco per la guerra fra il conte di Tolosa ed il re d'Aragona, passando per quelle vaste solitudini, non scorse che chiese rovinate, villaggi abbandonati, ecc., in cui temeva continuamente di essere assalito dai briganti, e peggio ancora dalle terribili bande dei *Cotereaux*. Probabilmente, fu in conseguenza della crociata decretata contro di loro, e contemporaneamente contro i Paterini, che venne intrapresa una campagna concorde, poco tempo dopo, contro i banditi del mezzogiorno della Francia. Furono respinti fino a Chateaudun, dove, nel luglio 1183, toccarono una sanguinosa disfatta, in cui, secondo alcuni, perdettero seimila uomini, e secondo altri, diecimila cinquecento. I vincitori si divisero, oltre ad un enorme bottino, anche cinquecento prostitute, che accompagnavano i briganti. I difensori dell'ordine, quantunque avessero preso il nome di *pacierri*, non diedero alcun segno di pietà. Quindici giorni dopo quella battaglia, venne fatto prigioniero un capitano di stradiotti con 1500 uomini, che vennero impiccati fino all'ultimo; press'a poco alla stessa epoca vennero fatti prigionieri altri 80 uomini, che furono abbacinati.

Malgrado questa severa repressione, il male continuò a sevire. Le cause che lo producevano non si erano conservate meno attive ed i servizii dei mercenarii senza scrupoli nè religione continuarono ad essere indispensabili ai grandi signori feudali, impegnati com'erano in guerre interminabili coi loro vicini (1).

La vanità della crociata del 1181 sembra avesse scoraggiato per un certo tempo la Chiesa. Per un quarto di secolo l'eresia godette una relativa libertà di svilupparsi nella Guascogna, nella Linguadoca e nella Provenza. Infatti, un decreto di Papa Lucio III, dato a Verona nel 1184, rappresenta il primo tentativo di organizzare un'inquisizione; ma non ebbe effetto immediato. Nel 1195,

---

(1) Stephani Tornacens. Epist. 92. — Gaufridi Vosiens. Chron. ann. 1183. — Gualt. Mapes de nugis curialium Dist. I, c. XXIX. — Goill. Nangiac. ann. 1183. — Ejusd. Philippidos Lib. I, 726-45. — Grandes Chroniques, ann. 1183. — Du Canges, vv. Cotarellus, Palearii.

un altro legato papale, Michele, tenne un concilio provinciale a Montpellier, in cui ordinò che si eseguissero i canoni del concilio lateranese contro gli eretici ed i briganti, i beni dei quali dovevano esser confiscati, e le loro persone dovevano esser ridotte in schiavitù (1); ma tutti questi esempi non poterono trionfare dell'indifferenza dei nobili, i quali si facevano per nulla premura di sterminare una parte dei loro sudditi onde compiacere una gerarchia di cui gli ordini non ispiravano loro un rispetto maggiore di quello che avessero per gli eretici. Può anche darsi che la presa di Gerusalemme, compiuta dagli infedeli nel 1186, dirigesse verso la Palestina tutto il fervore religioso allora disponibile, nulla lasciando per il servizio della fede in Europa. Comunque sia, fino al momento in cui la vigorosa diplomazia di Innocenzo III, dopo aver tentato invano rimedii meno severi, organizzò contro l'eresia una guerra di sterminio, non si potè intraprendere alcuna seria persecuzione.

Durante la tregua, i *poveri di Lione* erano stati costretti a fare causa comune coi Catari; lo zelo di proselitismo, che un tempo era stato tanto efficace, malgrado qualunque persecuzione, aveva tratto profitto dalle misure repressive per andarsi esercitando con sempre maggiore intensità, senza nulla temere da parte di un clero scoraggiato e trascurato ne' suoi doveri. Gli eretici predicavano e facevano continue conversioni, mentre i preti si reputavano fortunati se riescivano a strappare una parte delle loro decime e delle loro rendite alla rapacia dei nobili ed alla ostile indifferenza dei loro parrocchiani. Innocenzo III ammise come un fatto indiscutibile questa umiliante verità, che gli eretici andavano insegnando e predicando pubblicamente senza che si pigliasse alcuna misura per porre loro un argine. Guglielmo di Tudela dice che gli eretici erano in possesso dell'Albigeois, del Carcassais e del Lauraguais, e che tutta la regione che si trova tra Beziers e Bordeaux ne era infetta. Gautier Mapes afferma che in Brettagna non ve n'erano, ma che abbondavano invece nell'Anjou, e che in Aquitania ed in Borgogna il loro numero era indefinito. Secondo Guglielmo di Puy-Laurens, Satana regnava indisturbato sulla maggior parte della

(1) Lucii PP. III, Epist. 171. — Concil. Mospeliens. ann. 1195.

Francia meridionale; il clero si trovava così disprezzato, che i preti nascondevano la tonsura, ed i vescovi eran costretti ad ammettere agli ordini chiunque si presentasse; tutto il paese, come se fosse colpito da maledizione, non produceva che spine, cardi, rapitori, banditi, ladri, assassini, adulteri ed usurai. Cesario di Heisterbach dichiara che gli errori degli Albigesi si diffusero tanto rapidamente, che in breve ebbero conquistato un migliaio di città e crede che, qualora non fossero stati combattuti colla spada dei fedeli, tutta Europa, in breve, ne sarebbe stata infetta. Un inquisitore tedesco pretende che in Lombardia, in Provenza ed in altre regioni, esistessero più scuole di eresia che scuole di teologia ortodossa; che gli eretici discutevano pubblicamente e convocavano il popolo ad ascoltare le loro discussioni; che andavano predicando sui pubblici mercati e sulle pubbliche piazze, nei campi, nelle case, e che nessuno aveva il coraggio di opporsi, dato il numero e la potenza dei loro protettori. Come abbiamo già visto, erano organizzati regolarmente per diocesi; avevano i loro istituti di educazione per le donne come per gli uomini, ed una volta si assistette allo spettacolo di tutto un convento di monache le quali abbracciarono il Catarismo, senza abbandonare nè la casa nè l'abito del loro ordine (1).

Tale era la condizione a cui la Chiesa era stata ridotta dalla corruzione. Preoccupata, più che altro, d'accrescere il suo potere temporale, aveva quasi totalmente abbandonato le sue funzioni spirituali, ed il suo impero, basato sopra fondamenti spirituali, crollava col crollare di questi. Nella storia religiosa della Chiesa sonvi poche crisi che siano state più pericolose di quella affrontata da Lottario Conti, quando, all'età di trentott'anni, indossò la tiara. Nel suo sermone di consacrazione, egli annunziò che uno dei principali suoi doveri sarebbe stato la distruzione dell'eresia; e rimase fedele a questo suo impegno fino alla fine, frammezzo a conflitti

(0) Innocent. PP. III Serm. de temp. XII. — Guill. de Tudela c. 11. — Gualt. Mapes de nugis curialium Dist. I, c. XXX. — Guill. de Pod. — Laurent. Proem.; cfr. c. 3, 4. — Caesar Heisterbac. Dist. V, c. 21, — Stephani Tornacens, Epist. 92. — Anon. Passaviens. (Bibl. Mag. Pat. XIII, 299). — Schmidt. I, 200.

interminabili con imperatori e re. Fortunatamente ei possedeva le qualità che erano necessarie per guidare la barca assai avariata di Pietro fra tante burrasche e fra tanti scogli; e la condusse, se non sempre saggiamente, almeno con un coraggio perseverante e con una fiducia incrollabile, che gli permisero di portare a compimento la sua ardua missione (1).

(1) Innocent. PP. III, Serm. de Diversis III.

CAPITOLO IV.

Le Crociate Albigesi.

Verso la fine del secolo XII, la Chiesa riconosceva di essere responsabile dei pericoli della condizione in cui versava, e che gli allarmanti progressi dell'eresia si trovavano per lo meno incoraggiati dalla trascuratezza e dalla corruzione del suo clero.

Innocenzo III, nel discorso col quale inaugurava il concilio lateranese, non esitò a fare ai padri quivi radunati la seguente dichiarazione: " La corruzione del popolo ha la sua principale radice nella corruzione del clero. Da questa derivano i mali del cristianesimo; la fede illanguidisce, la religione si cancella, la libertà vien posta in ceppi, la giustizia vien calpestata, si vanno moltiplicando gli eretici, gli scismatici pigliano ardimento, gli increduli si fortificano, i turchi riescono vincitori „. Dopo il vano tentativo fatto da questo concilio per colpire il malanno alla radice, Onorio III, confessando lo scacco subìto, non faceva che ripetere quanto già aveva asserito Innocenzo. Si trattava di una verità che nessuno osava revocare in dubbio.

E tuttavia, nel 1204, quando i legati inviati da Innocenzo presso gli Albigesi invocarono il suo intervento contro alcuni prelati che non avevano potuto far rientrare nell'ordine, ed i costumi infami dei quali costituivano uno scandalo perenne pei fedeli ed un argomento irresistibile in bocca agli eretici, Innocenzo, seccamente ingiunse loro di occuparsi della loro missione senza lasciarsi distogliere da affari di minore importanza. Questa risposta sta ad indicare chiaramente quale fosse la politica della Chiesa. Perfino il

coraggio di un Innocenzo, arretrava davanti all'impresa di vuotare le stalle d'Augias; sembrava assai più facile schiacciare la rivolta col ferro e col fuoco (1).

Abbiamo già visto con quale prontezza e con quale concatenamento di idee Innocenzo si accingesse all'impresa di sopprimere l'eresia in Italia; oltr'Alpe, non si addimostrò nè meno attivo, nè meno energico, e bisogna rendergli questa giustizia, fece, cioè, sempre tutto il possibile per procedere equamente, allo scopo di non confondere gli innocenti coi colpevoli. Da lungo tempo i Nivernesi erano conosciuti in una delle regioni più profondamente infette dall'eresia. Abbiamo già accennato alle turbolenze suscitate a Vezelay nel 1167 dal Catarismo e la severa repressione che pose un termine alle manifestazioni dell'eresia senza estirparne i germi. Verso la fine del secolo, il vescovo Ugo d'Auxerre si meritò il soprannome di *Martello degli eretici* per l'energia con cui intraprese le sue persecuzioni, e per il successo dal quale furono coronate; e quantunque fosse parimente celebre per la sua avidità, per il suo disprezzo del diritto, per la tirannia da lui esercitata nella sua diocesi, e l'ardore con cui rovinava coloro dei quali avesse a lagnarsi, tuttavia parve che il suo zelo per la fede dovesse ricoprire la moltitudine de' suoi delitti. Non aveva certo bisogno che Innocenzo III, colle proprie esortazioni lo eccitasse a liberare la sua diocesi dall'eresia. Usando implacabilmente della confisca, dell'esilio, del rogo, fece quanto stava in di lui potere per sterminare l'eresia; ma il male era troppo profondo e ricompariva continuamente. L'autore principale della propaganda era un anacoreta, chiamato Jeriic, il quale se ne viveva in un sotterraneo nelle vicinanze di Corbigny; grazie agli sforzi di Folco di Neully, si riescì finalmente a sorprendervelo e ad abbruciarvelo. Ma il Catarismo non faceva proseliti soltanto fra i poveri e gli umili. Nel 1199 il decano di Nevers e l'abate di S. Martino di Nevers fecero appello ad Innocenzo, lamentandosi di essere perse-

(1) Innocent. PP. III, Serm, de diversis, VI; regest. VII, 165, X, 54. — Honor. PP. III, Epist. ad Archiepisc. Bituricens. (Martene, Ampl. Coll. I, 1149-51).

Nel 1250, Roberto Grossatesta, vescovo di Lincoln, diceva ad Innocenzo a Lione che la corruzione del clero era la causa di tutte le eresie che affliggevano allora la Chiesa (Fascic. rer. expet. et fugien. II, 251, ed. 1690).

guitati; la risposta del papa sta a dimostrare, al tempo stesso, il suo desiderio di accordar loro di difendersi e la complicazione della procedura ecclesiastica in quell'epoca. Nel 1201, il vescovo Ugo fu assai più fortunato con un colpevole di eguale importanza, il cavaliere Everardo di Chateauneuf, al quale il conte Hervey di Nevers aveva affidato l'amministrazione de' suoi dominî. Il legato Ottaviano raccolse un concilio a Parigi, forte di un buon numero di vescovi e di dottori in teologia, per giudicare Everardo; venne condannato, principalmente per la testimonianza del vescovo Ugo stesso, consegnato al braccio secolare ed abbruciato vivo. Però gli fu concessa una dilazione perchè avesse agio di rendere i conti della sua gestione al conte Hervey.

Suo nipote, Thierry, il quale pur era un eretico indurito, si rifugiò a Tolosa, dove, cinque anni dopo, lo ritroviamo rivestito della dignità di vescovo albigese, ed i vescovi albigesi si stimarono fortunati di avere per complice un nobile francese. La Charité era un focolare di eresia particolarmente attivo nel Nivernese. Dal 1202 al 1208, vediamo i cittadini di quella città fare sovente ricorso ad Innocenzo III, perchè la giustizia pontificia si addimostrasse un poco più clemente di quella dei tribunali del paese; le decisioni del papa, infatti, stanno a dinotare uno sforzo degno di lode per impedire che si commettesse l'ingiustizia. Ma tutto fu inutile e la Charité fu una delle prime città in cui, nel 1233, si reputò necessario inviare un inquisitore. A Troyes, nel 1200, otto Catari, fra i quali si contavano tre donne, furono abbruciati vivi; altri ne vennero abbruciati a Braisne, nel 1204, fra i quali il più famoso pittore che allora avesse la Francia, Nicolò (1).

Nel 1199 un altro pericolo minacciava la chiesa di Metz, in cui alcuni settarî valdesi furono trovati in possesso della traduzione francese del Nuovo Testamento, del Salterio, del Libro di Giobbe, e di altre parti della Scrittura che essi studiavano con ardore e si rifiutavano di rimettere ai preti della parocchia; spingevano il

---

(1) Roberti Autissiodor. Chron. ann. 1198-1201. — Hist. episcopp. Autissiodor. (D. Bouquet, XVIII, 725-6, 729). — Petri Sarnens. Hist. Albig. c. 3. — Innocen. PP. III, Regest. II, 63, 99; V, 36; VI, 63, 239; IX, 110; X, 206. — Potthast, n. 9152. — Alberic. Trium Font. chron. ann. 1200. — Chron. Can. Laudunens. ann. 1204 (D. Bouquet, XVIII, 713).

loro ardire fino ad affermare che essi conoscevano la Sacra Scrittura assai meglio dei pastori e che avevano il diritto di andar a cercare una consolazione a questa Scrittura. Il caso era quant'altri mai imbarazzante, imperocchè la Chiesa non aveva ancora formalmente proibito al popolo la lettura della Bibbia e quei poveri bersagliati non erano accusati con precisione di alcuna eresia. Si rivolsero ad Innocenzo. Il papa rispose che nel desiderio di comprendere la Scrittura, non eravi nulla che fosse meritevole di biasimo, ma che la profondità di questi scritti era tale, che anche i più dotti si sentivano sovente impotenti a scrutarla a fondo, perciò questa lettura sorpassava di molto l'intelligenza dei semplici. Si esortava il popolo di Metz a rinunziare ad una pretensione condannabile ed a tributare ai suoi pastori quel rispetto che era loro dovuto. Tale avviso era accompagnato da una minaccia chiarissima nel caso in cui non venisse accettato. Siccome gli abitanti di Metz non cessarono, per questo, di leggere la Bibbia, l'abate di Citeaux e due altri ecclesiastici vennero inviati a Metz onde porre un termine a quello stato di cose. La prova che non riescirono troppo nel loro intento, sta in questo, che nel 1230 un eretico abbruciato a Reims fu trovato in possesso di una traduzione francese della Bibbia e nel 1231, gli eretici di Trevisi ne possedevano delle versioni tedesche (1).

Ciò che maggiormente preoccupava la corte di Roma, era, naturalmente, l'esistenza, nel mezzogiorno della Francia, di una vera cittadella dell'eresia. Raimondo VI di Tolosa, precisamente nel gennaio 1195, ed in età di 38 anni, era succeduto a suo padre, ed era il più potente feudatario della monarchia, indipendente quasi come un sovrano. Il possesso del ducato di Narbonne, gli conferiva la dignità di primo Pari laico della Francia. Con autorità più o meno diretta, era pur sovrano del marchesato di Provenza, del contado venosino, dei contadi di Saint-Gilles, Foix, Comminges e Rodez, come dei contadi dell'Albigeois, di Gevaudan, di Velay, di Rouergue, di Quercy e di Agenois. Perfino in Italia veniva celebrato come il conte più potente che si trovasse in Europa,

(1) Regest. II, 141, 142, 235. — Gest. Trevir. c. 104. Revue de l'Histoire des religions, mars 1889, p. 245.

giacchè noverava fra i suoi vassalli quattordici conti, ed i trovadori assicuravano che era eguale agli imperatori:

CAR IL VAL TAN QÙ EN LA SOA VALOR
AURÌ ASSATZ AD UN EMPERADOR.

Anche dopo il sacrifizio della maggior parte de' domini di casa sua, Raimondo VII, alla splendida corte tenuta il giorno di Natale 1214, conferì le insegne del cavalierato a duecento nobili. In forza delle sue alleanze matrimoniali, Raimondo VII era strettamente legato colle case reali di Castiglia, di Aragona, di Navarra, di Francia e d'Inghilterra. Sposò, in quarte nozze (1196), Giovanna d'Inghilterra, allo scopo di poter concludere un trattato favorevole con suo fratello Riccardo, sbarazzandosi in tal modo dell'ostilità di un uomo formidabilissimo, che, per la sua qualità di duca di Aquitania, aveva dato tanto filo da torcere a suo padre. Ma tale trattato con Riccardo offese Filippo Augusto, cosa che, più tardi, ebbe per Raimondo delle assai tristi conseguenze. Press'a poco a quella stessa epoca, colla morte di Alfonso II di Aragona, di cui i vasti dominî e le pretensioni ancor più vaste sulla Francia meridionale avevano a varie riprese minacciato la casa di Tolosa di completa rovina, venne liberato da un nemico ereditario. Col successore di Alfonso, Pietro II, Raimondo strinse relazioni amichevolissime, che vennero maggiormente cementate, nel 1200, mediante il suo matrimonio con Eleonora, sorella di Pietro, e nel 1205 mediante il fidanzamento del suo giovane figlio Raimondo VII colla figlia ancor giovanissima del re d'Aragona. Quando si effettuò quel fidanzamento, Filippo Augusto gli diede segni di un'amicizia tale, che costituiva o sembrava costituire, un pegno maggiore di pace e di prosperità per il suo regno.

Postosi, così, al sicuro dal pericolo di esterne aggressioni, Raimondo si curava ben poco della scomunica che era stata fulminata contro di lui nel 1195 da Celestino III, in sèguito ad un attentato fatto contro i diritti dell'abbazia di Saint-Gilles. Innocenzo III levò questa scomunica, ma non lo fece senza avvertire il principe, che ebbe il torto di non tener conto dell'avvertimento. Sebbene non fosse egli stesso eretico, la sua indifferenza per le questioni religiose lo rendeva tollerante verso quelli fra i suoi sudditi che si schieravano per l'eresia. La maggior parte dei baroni era eretica;

gli altri si sentivano favorevolmente disposti verso una credenza che, respingendo le pretensioni della Chiesa, permetteva di spogliarla od almeno di affrancarsi dalle sue esigenze. Questi stessi motivi influivano senza dubbio sopra Raimondo. Allorquando, nel 1195, il concilio di Montpellier fulminò la scomunica contro tutti quei principi che trascuravano di applicare i canoni del concilio lateranese contro gli eretici e contro i mercenarî, egli non vi prestò alcuna attenzione. In realtà, perchè Raimondo acconsentisse a provocare i suoi vassalli, a devastare i suoi proprî domini, e ad incorrere nelle aggressioni de' suoi vicini che stavano alle vedette, semplicemente per ristabilire l'unità religiosa e far sì che i suoi sudditi fossero più obbedienti ad una Chiesa nota soltanto per la sua rapina e la sua corruzione, sarebbe stata necessaria una dose assai maggiore di fanatismo di quella che egli possedeva. Per il corso quasi totale di una generazione aveva regnato la tolleranza; dopo una lunga sequela di guerre il paese godeva dei benefizî della pace, ed i principî più elementari della prudenza, consigliavano al principe di seguire la via tracciatagli da suo padre. Frammezzo ad un ambiente che era dei più allegri e dei più colti d'Europa, amante delle belle donne, protettore dei poeti, alquanto irresoluto nelle sue decisioni, adorato, però, da' suoi sudditi, nulla poteva sembrargli più assurdo dell'implacabile persecuzione che Roma pretendeva avesse ad essere il primo de' suoi doveri (1).

Le condizioni in cui versava la Chiesa ne' costui dominî, era veramente tale da eccitare l'indignazione di un papa della tempra di Innocenzo III. Un cronista ci assicura che, sopra parecchie migliaia di abitanti, pochissimi erano i cattolici; quantunque ciò possa essere alquanto esagerato, si è già visto, nel capitolo precedente, con quale rapidità l'eresia si fosse andata sviluppando. Le condizioni in cui versava allora il vescovado di Tolosa, basterebbero a dimostrare quale discredito pesasse allora sulla Chiesa e quanto i suoi interessi temporali avessero sentito il contraccolpo della rovina a cui era andato soggetto il suo prestigio spirituale. Il di lui vescovo Folcrando, morto nel 1200, non sapendo in qual

(1) Villani, Cronica, dib. V, c. 90. — Diez, Leben und Werke der Troubadours, 424. — Guid. Pod. Laur. c. 47. — Vaissete, ed. Privat. VIII, 558. — Petri Sarnensis, Hist. Albigens. c. 1. — Vaissete, ed. 1730, III, 101.

modo provvedere altrimenti, viveva in uno stato di povertà veramente apostolica. Le sue decime erano state confiscate dai signori e dai monasteri; i preti delle parrocchie avevano posto le mani sulle sue primizie; le scarse rendite che ancor gli restavano provenivano da un piccolo numero di poderi e da un forno sul quale percepiva alcuni diritti feudali. Spinto dalla miseria, intentò un processo contro il suo stesso capitolo, per ottenere le rendite di una sola prebenda che gli permettessero di vivere. Quando faceva la visita alle parrocchie, era costretto a chiedere una scorta ai signori del paese per cui doveva passare. Morto Fulcrando, il suo posto, per quanto fosse ben poco invidiabile, fu oggetto di una scandalosa contestazione, che venne definita in favore di Raimondo di Rabastens, arcidiacono di Agen. Questo vescovo, più povero ancora del suo predecessore, per aumentare le sue rendite, ricorse alla simonia; ma una volta venduto od impegnato quanto ancor rimaneva del vescovado di Tolosa, allo scopo di pagare le spese di un processo da lui intentato contro uno de' suoi vassalli, Raimondo di Beaupuy, venne deposto dalla sua dignità assegnandogli una rendita di trenta lire tolosane, appena sufficienti per toglierlo alla mendicità, e per compagnia, gli fu data una malvagia donna di servizio. Il suo successore, Folco di Marsiglia, trovatore distinto che aveva rinunziato al mondo ed era divenuto abate di Floreges, narra, che quando prese possesso del vescovado, fu costretto egli stesso ad abbeverare le sue mule, perchè non eravi alcuno che volesse darsi la briga di condurle all'abbeveratoio, il quale si trovava in prossimità della Garonna. Questo Folco, allora tanto miserabile, era uomo dotato di un temperamento ardente e vendicativo; un giorno doveva devastare tutta la sua diocesi col ferro e col fuoco (1).

---

(1) Guill. Nangiac. ann. 1207. — Vaissete, III, 128, 132. — Guill. Pod. Laur. c. 6, 7. — Regest. VIII, 115-6. — Sulla condizione delle altre sedi, come Carcassona, Vence, Agde, Ausch, Narbonne, Bordeaux, V. Regest. I, 194; III, 24; VI, 216; VII, 84; VIII, 76; XVI, 5.

Per ciò che può riguardare la biografia di Folco o Folchetto di Marsiglia, il quale, dopo esser stato il favorito di Raimondo V, divenne il più mortale nemico di Raimondo VI, v. Paolo Meyer, ap. Vaissete ed. Priv. VII, 444. Dante lo colloca nell'inferno di Venere, in compagnia di Cunizza, sorella corrotta di Ezzelino da Romano (Paradiso, IX). Di lui si narra che, predicando

Il male andò aumentando continuamente, sì che era facile prevedere il momento in cui la Chiesa romana avrebbe perduto totalmente le provincie mediterranee della Francia. A lode degli eretici, però, bisogna dire che lo spirito di persecuzione era loro perfettamente estraneo. È certo che l'ingordigia dei signori spogliava in poco tempo gli ecclesiastici dei loro beni e delle rispettive rendite; coloro che in tal modo mettevano le mani sulla proprietà della Chiesa non erano certo molto scrupolosi nello spogliare i monaci intriganti ed i preti mondani, il numero dei quali, a dir vero, andava diminuendo continuamente; ma i Catari, quantunque ritenessero di essere la Chiesa dell'avvenire, pare pensassero mai ad estendere il loro dominio spirituale colla forza. Paghi di fare delle conversioni e di predicare al popolo, se ne vivevano in perfetta pace coi loro vicini, gli ortodossi. Questa condizione di cose, agli occhi della Chiesa era intollerabile. Essa ha sempre pensato che un potere civile, tollerando le altre credenze, perseguita la sua. In forza della legge che presiede alla propria esistenza, essa non può indursi ad ammettere il pensiero di condividere con altri il dominio delle anime. Questa volta, poi, il caso era ancor più grave, giacchè quella tolleranza di cui si lamentava, minacciava di condurre essa stessa in rovina, di guisa che, si vedeva costretta a pigliare le più rigorose misure, non soltanto in forza dei doveri che attribuiva a sè stessa, ma anche in forza di un istinto naturale di conservazione.

Innocenzo, consacrato papa il 22 febbraio 1198, il 1° aprile scrisse una lettera al vescovo di Auch per deplorare i progressi dell'eresia ed i pericoli del suo trionfo che egli prevedeva. Venne dato ordine a questo prelato ed a' suoi confratelli, di far uso, col maggior rigore, delle censure ecclesiastiche e, in caso di bisogno, di invocare l'intervento dei principi e del popolo. Non solamente

---

un giorno contro gli eretici, li paragonò ai lupi, ed i fedeli li paragonò ai montoni. Un eretico al quale Simone di Monfort aveva fatto strappare gli occhi, tagliare il naso e le labbra, si levò e disse: " avete voi mai visto un lupo a trattare in tal modo una pecora? „ Al che Folco rispose che Monfort era un buon cane, che assai opportunamente aveva morso il lupo. Si narra di lui un altro aneddoto meno doloroso; avendo incontrato un povero che era eretico, gli fece l'elemosina, dicendo che la sua elemosina andava alla povertà non all'eresia. Chabaneau, ap. Vaissete, ed. priv. X, 292.

occorre punire gli eretici, ma bisogna insevire anche contro coloro che vivono in relazione cogli stessi e sono sospetti di avere con essi delle relazioni. Evidentemente, i prelati non potevano corrispondere a queste esortazioni, altro che col confessare la loro impotenza. Innocenzo si aspettava questa risposta, e si affrettò a prendere l'iniziativa. Il 21 aprile, inviò in Francia due commissarî, Rainier e Gui, muniti di lettere rivolte ai prelati, ai principi, ai signori ed a tutto il popolo. Stando a quelle lettere, costoro dovevano prendere immediatamente tutte le misure che fossero reputate utili per allontanare dalla Chiesa il pericolo di cui la minacciava il continuo incremento dei Catari e dei Valdesi, i quali andavano corrompendo il popolo colle loro opere simulate di carità e di giustizia. Gli eretici che non avessero voluto far ritorno alla fede, dovevano esser esiliati e spogliati dai loro beni; qualora le autorità temporali si fossero rifiutate a procedere a queste esecuzioni, o dessero segno di trascuratezza, dovevano esser colpite dall'interdetto; invece, quando avessero obbedito fedelmente, dovevano essere ricompensate colla concessione delle indulgenze annesse ad un pellegrinaggio a Roma od a S. Giacomo di Compostella. Tutti quelli che si trovavano in relazione con eretici sarebbero puniti con quella stessa pena che si infliggeva agli eretici stessi. Fu soltanto sei mesi più tardi che Rainier venne autorizzato dal papa a troncare la sorgente del male col riformare le chiese e col ristabilire la disciplina; evidentemente il papa voleva, avanti tutto, la repressione.

Nel luglio del 1199, i poteri di cui il Rainier era fornito, vennero ancora aumentati e ricevette il titolo di legato, in forza del quale occorreva fosse obbedito e rispettato come il papa in persona. In questo frattempo, Guglielmo, signore di Montpellier, chiese gli venisse inviato un legato, perchè lo aiutasse a sopprimere l'eresia. Quantunque Guglielmo fosse un buon cattolico, pure, questo suo zelo era dovuto a tutt'altra causa; intendeva ottenere la legittimazione dei figli che aveva avuto da un'altra donna, senza che fosse legale il suo divorzio dalla prima moglie. Innocenzo rifiutò il contratto e lo zelo di Guglielmo si raffreddò parecchio. Verso la stessa epoca il legato mostrò delle velleità di riforma denunziando due colpevoli altolocati, gli arcivescovi cioè di Narbonne e di Auch, l'immoralità e la trascuratezza dei quali, aveva ridotto la Chiesa delle loro provincie ad una condizione di cose deplorevole; ma

siccome, prima che i colpevoli fossero cacciati dai loro seggi la procedura durò la bellezza di dieci o dodici anni, così non si può parlare di una riforma generale (1).

Si può anche dire che, per lo meno durante quello spazio di tempo, gli sforzi intermittenti fatti per purificare la Chiesa, non fecero che aggravare la situazione già fin troppo tesa; conciossiachè i prelati, furiosi di vedere tanta autorità nelle mani dei rappresentanti di Roma, si rifiutarono di associarsi energicamente alla campagna contro l'eresia. Vi fu un momento in cui si temette facessero causa comune cogli eretici contro la Santa Sede, allo scopo di proteggere essi stessi ed il loro clero contro le invasioni di Roma.

Rainier, nell'estate del 1202, cadde ammalato. Venne sostituito da Pietro di Castelnau e Raoul, monaci cisterciensi di Fontfroide, i quali, a costo di pene infinite e minacciando la città dell'ira reale, riescirono a strappare ai magistrati di Tolosa il giuramento di abiurare l'eresia e di espellere gli eretici; in ricambio giurarono che nessun attentato verrebbe portato contro le immunità e le libertà di Tolosa. Ma appena essi se ne furono partiti, i tolosani si dimenticarono delle promesse fatte. I monaci, incoraggiati da ciò che reputavano essere un successo, fecero quanto stava in loro per impegnare anche Raimondo. Vi riuscirono, ma sottoscrivendo a condizioni tali che stanno a dimostrare quanto il loro còmpito fosse difficile. Quando chiesero all'arcivescovo di Narbonne di accompagnarli dal conte di Tolosa, questo prelato si accontentò di rifiutarsi; negò loro ogni assistenza, e soltanto con grande difficoltà ottennero che li fornisse di cavalli per il viaggio. Il vescovo di Béziers, pure da loro sollecitato, si rifiutò di accompagnarli. Lo pregarono di convocare i consoli di Béziers perchè abiurassero l'eresia e giurassero di difendere la Chiesa; il vescovo fece nulla di nulla, anzi, agli inviati del papa creò difficoltà di ogni genere, e, quantunque per accontentarli avesse loro promesso di scomunicare in contumacia i magistrati, pure ne fece poi nulla. Tuttavia, l'eresia era così florida a Béziers, che il visconte dovette autorizzare i canonici a fortificare la chiesa di S. Pietro, temendo

(1) Regest. I, 92, 93, 94, 165, 395; II, 122, 123, 298; III, 24; V, 96; VII, 17, 76; VIII, 75, 106; IX, 66; X, 68; XIV, 32; XVI, 5. — Vaissete, IV, 117.

che gli eretici se ne impadronissero colla forza. Il vescovo di Béziers, probabilmente era rimasto spaventato di quanto era toccato al suo vicino, Berengario, vescovo di Carcassona, il quale, avendo minacciato il suo gregge dei rigori ecclesiastici, fu cacciato dalla città, segregato dal consorzio umano, e venne comminata una grossa multa a tutti coloro che continuassero ad avere qualche relazione con lui (1).

L'audacia degli eretici sfidava gli sforzi di Innocenzo. Esclarmonda, sorella del conte di Foix, venne ereticata in compagnia di altre cinque dame di alto lignaggio, in un' assemblea pubblica di Catari, alla quale assistevano molti nobili e cavalieri. Si fece osservazione che il conte fu il solo che non desse ai ministri il saluto secondo la moda degli eretici, detto *venerazione*. Pietro d'Aragona presiedette ad una grande discussione pubblica tenuta a Carcassona, in cui i legati e molti dottori eretici argomentarono senza risultato alcuno, gli uni contro gli altri. La situazione appariva così disperata, dice Innocenzo, che per purificare il paese e prepararlo all'avvenimento di una nuova razza, sarebbe stato necessario un diluvio (2).

Decisosi a tentare uno sforzo estremo e violento, il papa nominò legato con pieni poteri l' " Abate degli Abati „ Arnaldo di Citeaux, superiore del grand' ordine dei Cisterciensi, uomo energico, implacabile, pieno di zelo per la causa dell'ortodossia e dotato di una rara perseveranza. Sul finire del maggio 1204, Innocenzo conferì poteri straordinarii ad una commissione composta di Arnaldo e dei monaci di Fontfroide. I prelati delle provincie infette furono oggetto di severe riprensioni e ricevettero l'ordine di obbedire in tutto e per tutto ai legati, sotto pena della collera della Santa Sede. Ovunque si trovassero eretici, i legati erano autorizzati " a distruggere quanto meritava di essere distrutto, a piantare quanto meritava di essere piantato „. Si veniva così a sopprimere d'un sol

(1) Petri Sarnens, c. 1, 17. — Vaissete, 111, 129, 134-5; Preuves, 197. — Regest. VI, 242-3.

(2) Petri Sarnens., c. 3. — Vaissete, 111, 133, 135. — Guill. de Tudela, IV. — Cito il poema che passa sotto il nome di Guglielmo di Tudela secondo l'edizione del Fauriel (1837). Una versione metrica fatta da Mary Lafois apparve nel 1868; in seguito, Paul Meyer ne ha dato un'edizione critica con un abbondante apparatus.

colpo l'indipendenza delle chiese locali; Roma proclamava la dittatura.

D'altra parte, Innocenzo sapeva benissimo che le censure ecclesiastiche erano divenute impotenti; non pensò, quindi, che a far uso della forza. Conformemente alle istruzioni date ai legati, ogni eretico che volesse mantenersi impenitente, doveva esser consegnato al braccio secolare, proscritta la sua persona, confiscati i suoi beni; inoltre, a Filippo Augusto ed a suo figlio Luigi Cuor di leone, perchè lavorassero a sopprimere l'eresia, occorreva offrire la remissione di tutt' i peccati, come se avessero intrapreso una crociata in Terra Santa. Le medesime promesse venivano fatte a tutti i signori, e perfino le classi più turbolenti della società erano eccitate dalla doppia prospettiva di un saccheggio abbondante e di una completa assoluzione. Infatti, in forza di una clausola speciale, i legati erano autorizzati a rimettere tutte le pene spirituali a cui potessero andare incontro coloro, i quali, perseguitando gli eretici, si fossero permessi atti di violenza contro le persone. Nel medesimo tempo, Innocenzo scrisse a Filippo Augusto, esortandolo a sguainare la spada per uccidere i lupi rapaci che menavano strage nell'ovile del Signore. Se non poteva andarvi egli stesso in persona, non importava; bastava mandasse suo figlio o qualche capo esperimentato; ma era necessario acconsentisse ad esercitare il potere che a questo scopo aveva ricevuto dal Cielo. Il papa gli riconosceva il diritto di conquistare ed appropriarsi tutti i possedimenti di quei nobili che si rifiutassero di prestargli man forte nella lotta ingaggiata contro l'eresia (1).

Innocenzo aveva giocato l'ultima carta, e l'aveva già perduta. Meno allora che mai, i prelati, spogliati di ogni autorità, si sentivano disposti ad assecondare i legati. Filippo Augusto, da parte sua, rimaneva insensibile ai vantaggi spirituali e temporali che gli si facevano brillare agli occhi. Aveva già avuto il benefizio di un' indulgenza per una crociata in Terra Santa da lui intrapresa, e probabilmente si era accorto che il risultato non equiparava i sacrifizii fatti; invece, le recenti conquiste fatte in Normandia, nell'Anjou, nel Poitou, ed in Aquitania, a spese del re Giovanni d'Inghilterra, esigevano tutta la sua attenzione e potevano correr

(1) Regest. VII, 76, 77, 79, 165.

serio pericolo, qualora egli fosse per crearsi nuove inimicizie col tentare nuove conquiste. E per ciò si astenne dal rispondere all'appello del papa.

Pietro di Castelnau si perdette d'animo, e supplicò il papa a permettergli di rientrare nella sua abbazia; il papa si rifiutò di accondiscendere a questo desiderio, assicurando Pietro che Dio l'avrebbe ricompensato a seconda de' suoi sforzi e non dei successi dai quali potessero esser coronati. Nel febbraio 1205 rivolse un secondo appello a Filippo Augusto, ma anche questo andò a vuoto. Nel giugno seguente, Innocenzo si rivolse a Pietro d'Aragona, concedendogli tutti i territorii che riescisse a conquistare sugli eretici; un anno dopo giunse fino a promettergli i beni di questi ultimi. L'unico risultato ottenuto con tutti questi negoziati fu, che Pietro s'impadronì del castello di Escure, il quale apparteneva al papato, ma era stato occupato dai Catari. È vero che l'aspetto delle cose parve mutarsi a Tolosa, per l'esumazione avvenuta delle ossa di alcuni uomini convinti di eresia; ma questa vittoria di ben piccolo momento fu presto annullata da un atto della municipalità. Costei emanava una legge colla quale si proibiva di intentare dei processi ai morti che non fossero stati accusati quando erano in vita, a meno che non fossero stati eretici sul loro letto di morte (1).

Un giorno, durante una disputa, in cui i dottori catari ebbero, come di solito, la vittoria, il vescovo Folco di Tolosa chiese a Pons della Rodelle, cavaliere noto per prudenza e per ortodossia, perchè non cacciasse da' suoi dominii coloro che erano palesemente in errore. " E come farlo? rispose il cavaliere; siamo stati con loro allevati, fra loro abbiamo parenti e vediamo che conducono vita onesta ". Lo zelo dogmatico si trovava impotente a trasformare tanti buoni sentimenti in odio feroce e noi ben volontieri prestiamo fede al monaco di Vaux-Cernay, quando ci dice che i signori del paese proteggevano tutti gli eretici, li amavano sinceramente e ne pigliavano le difese contro Dio e contro la Chiesa (1).

---

(1) Regest. VII, 210, 212; VIII, 94, 97; IX, 103. — Havet, L'hérésie et le bras seculier (Bibl. de l'école des chartes, 1880, 582).

(2) Guill. de Podio Laur. c. 8. — Pet. Sarnens, c. 1.

Allorchè tutto sembrava perduto, un avvenimento imprevisto venne a risvegliare lo zelo e le speranze degli ortodossi. Nel 1206, sulla metà dell'estate, i tre legati si incontrarono a Montpellier e decisero di abbandonare l'opera loro. Caso volle che un prelato spagnuolo, Diego de Azevedo vescovo di Osima, arrivasse allora a Montpellier, di ritorno da Roma. Aveva supplicato invano Innocenzo di permettergli di rinunziare al suo vescovado onde dedicare tutto il resto della sua vita alla predicazione fra gli infedeli. Venuto a conoscenza della decisione dei legati, fece tutto il possibile perchè vi rinunziassero; suggerì loro l'idea di rimandare il loro splendido seguito e tutta la pompa mondana da cui si trovavano circondati, per andare al popolo a piedi nudi e poveri com' erano gli apostoli. I legati finirono per accettare, ma chiesero che una persona autorizzata incominciasse dal darne loro l'esempio. Diego si offrì di accingersi egli pel primo all'impresa. Rinviò i suoi servitori, e non conservò presso di sè altro che il suo sottopriore Domingo di Guzman, il quale già sulla strada da Osima e Roma aveva convertito un eretico a Tolosa. Arnaldo se ne ritornò a Citeaux per tenervi un capitolo generale dell'ordine e fare una scelta di missionarii; mentre i due altri legati, con Diego e Domenico, davano principio alla loro nuova campagna a Caraman. Là, per lo spazio di otto giorni, disputarono cogli eresiarchi Beaudoil e Thierry (abbiamo visto che quest'ultimo, alcuni anni prima, era stato espulso dal Nivernese). Ci si assicura che riescirono a convertire tutto il basso popolo, ma che i signori del castello non vollero concedere l'espulsione dei due dottori catari (1).

L'autunno intero e l'intero inverno vennero occupati in colloquii di tal genere. Allo spuntar della primavera del 1207, Arnaldo aveva tenuto il suo capitolo ed aveva reclutato per l'opera sua buon numero di missionarii, fra gli altri una dozzina di abati. Discesero in barca la Saona fino al Rodano, e, senza cavalli e senza scorta, ritornarono sul teatro della loro passata attività. Là giunti, si separarono, ed a gruppi di due o tre, andando a piedi nudi, si misero a predicare per le città e pei villaggi. Per tre mesi, errarono così alla ventura, come veri evangelisti, trovando sul loro cammino migliaia di eretici e pochissimi fedeli. Le conversioni

---

(1) Pet. Sarnens, c. 3.

furono rare ed ebbero per risultato di eccitare i missionarii eretici a rinnovare i loro sforzi. La dolcezza e la tolleranza dei Catari vengono attestate in modo formale dal fatto che ognuno dei monaci inviati dal papa non corse alcun serio pericolo. E tuttavia, erano uomini che venivano ad invocare l'appoggio dei più potenti sovrani della cristianità per sterminare col ferro e col fuoco i Catari. Di tanto in tanto i monaci ebbero a lagnarsi di qualche insulto, ma non furono mai minacciati di violenze, eccettuato forse Pietro di Castelnau, il quale, a Béziers, sembra avesse eccitata una particolare avversione. Malgrado i poteri straordinarii di cui i prelati erano rivestiti, furono costretti a rivolgersi ad Innocenzo allo scopo di poter conferire il diritto di predicare in pubblico a coloro che ne fossero stimati degni. Ciò sta a dimostrare con qual cura gelosa la Chiesa di allora intendesse di restringere il privilegio della predicazione. Ma la risposta favorevole del papa al legato, fu uno degli avvenimenti più importanti del secolo, poichè dava l'impulso a quel movimento da cui doveva scaturire il grand'ordine di S. Domenico (1).

Pietro di Castelnau abbandonò i suoi colleghi e si recò in visita nella Provenza per stabilirvi la pace fra i nobili, sperando vederli poi uniti come un sol uomo per espellere gli eretici. Raimondo di Tolosa, però, si rifiutò di deporre le armi, ed il monaco intrepido lo scomunicò e lanciò l'interdetto sui suoi dominii. Egli finì col rinfacciargli in termini amarissimi gli spergiuri ed altri delitti di cui erasi reso colpevole. Raimondo subì tutti quei rimproveri con calma, mentre Pietro si rivolgeva ad Innocenzo per ottenere la riconferma della sua sentenza. In quell'epoca Raimondo era divenuto il centro di tutto l'odio dei papisti, i quali gli attribuivano a delitto di non perseguitare i suoi sudditi eretici, quantunque vi si fosse impegnato, a varie riprese, con giuramento. Sebbene apparentemente rimanesse ortodosso, tuttavia era accusato di appartenere segretamente all'eresia. Dicevasi che si facesse continuamente accompagnare da alcuni *perfetti*, vestito come tutti gli altri mortali, e che nelle sue valigie tenesse sempre un

(1) Pet. Sarnens, c. 3, 5. — Rob. Autissiodor. ann. 1207. — Guil. Nangiac ann. 1207. — Guill. de Podio Laur. c. 8. — Concil. Narb. ann. 1208. — Reg II, 185.

Nuovo Testamento onde poter esser *ereticato* in caso di morte improvvisa. Dicevasi pure che Raimondo avesse dichiarato di preferire la sorte del povero eretico storpiato il quale viveva nella miseria a Castres, all'essere re od imperatore ortodosso; che sapeva benissimo come un giorno o l'altro verrebbe deposto a causa dei *bonshommes*, ma che per essi era pronto a subire anche la pena di morte. Tutte queste dicerie ed altre ancora, accompagnate dai racconti esagerati sulle crapule del conte, erano sparse dallo zelo dei monaci, onde riescire a renderlo odioso; ma non è affatto provato che la sua indifferenza religiosa siasi lasciata trascinare verso l'eresia, nè che la missione dei legati sia stata intralciata dalla sua volontà. Questi ultimi erano perfettamente liberi di ridurre alla ragione gli eretici colla persuasione; quanto non riescivano a perdonare a Raimondo, era il suo rifiuto nel compiacerli fino al punto di mettere il paese a fuoco ed a sangue (1).

Innocenzo si affrettò a confermare la sentenza del suo legato con una lettera indirizzata a Raimondo, in data 29 maggio 1207. Codesta lettera era l'espressione appassionata degli odii che, per lunga serie di anni passati in isforzi inutili, eransi andati accumulando contro Raimondo. Il papa lo minacciava della vendetta di Dio in questo e nell'altro mondo. Non si può levare, diceva, l'interdetto e la scomunica, finchè egli non abbia dato piena soddisfazione; se le cose tardassero a ritornare al loro posto, Raimondo verrebbe certamente privato di taluni territorii che egli teneva dalla Chiesa, e, qualora ciò non bastasse, i principi cristiani sarebbero invitati dal papa a ripartirsi i suoi dominii, perchè questi potessero per sempre esser liberati dall'eresia. Le considerazioni che il papa metteva innanzi per giustificare delle misure così gravi, non erano che la ripetizione di antichi lamenti; lo stato di cose di cui si doleva nella Linguadoca, già da due generazioni, era divenuto una condizione di cose tanto normale, che la tolleranza si poteva quasi considerare come parte del diritto pubblico del paese. Innocenzo rimproverava pure a Raimondo di aver continuato a guerreggiare anche dopo che i legati gli avevano intimato di fare la pace; d'aver rifiutato di sospendere le operazioni di guerra in giorno di festa; di non aver mantenuto il giu-

(1) Petri Sarnens. c. 3, 4, 15. (Reg. X, 69).

ramento da lui prestato di sbarazzare cioè il paese dagli eretici; di aver insultato la religione cristiana affidando delle pubbliche cariche ad ebrei; d'aver spogliato la Chiesa e maltrattato alcuni vescovi; d'aver continuato a servirsi delle bande di mercenari e d'aver aumentato i pedaggi. È lecito credere che queste lunghe requisitorie contenessero tutte le accuse che, in qualunqne misura, gli si potevano muovere (1).

Il papa aspettò qualche tempo per vedere gli effetti delle sue minaccie e degli sforzi dei missionarii. Quegli effetti si ridussero a zero. In realtà, Raimondo concluse la pace coi nobili di Provenza, e venne assolto dalla scomunica; ma continuò ad addimostrarsi indifferente alle questioni religiose, mentre gli abati cistercensi, scoraggiati dall'ostinazione degli eretici, abbandonavano ad uno ad uno la partita e ritornavano ai loro monasteri. Il legato Raoul morì; Arnaldo di Citeaux venne chiamato altrove per affari importanti; anche il vescovo Azevedo morì precisamente quando ormai si disponeva a ritornare in Ispagna. Ma Azevedo aveva lasciato in Francia l'ardente Domenico, il quale faceva ogni possibile per riunire attorno a sè degli uomini zelanti, primo nucleo del futuro ordine dei predicatori, e Pietro di Castelnau rimase a rappresentare Roma fino a che Raoul fosse stato sostituto col vescovo di Conserans.

Tutti i rimedii erano stati provati invano, fatta eccezione della violenza; fu allora che Innocenzo ricorse a questo mezzo estremo coll'energia della disperazione. Per accaparrarsi Filippo Augusto, si addimostrò indulgente riguardo alle complicazioni d'ordine coniugale provocate da Ingenburga di Danimarca ed Agnese di Pomerania. Inoltre, si rivolse a tutti i fedeli della Francia ed inviò delle missive particolari ai più potenti signori. Queste lettere, spedite il 17 novembre 1207, dipingevano in tono patetico il progredire dell'eresia, l'insuccesso di tutti gli sforzi tentati per ricondurre gli eretici alla ragione, per spaventarli colle minacce, o per guadagnarli colle buone. Non rimaneva più altro che far ricorso alla forza delle armi; tutti coloro che avrebbero corrisposto al suo appello, avrebbero acquistato le indulgenze che erano annesse alle crociate in Terra Santa. La Chiesa prendeva sotto la sua prote-

(1) Regesto X, 69.

zione i dominii di coloro che combatterebbero per lei ed abbandonava loro fin dapprincipio le terre che strapperebbero agli eretici. Tutti quelli che fossero creditori di qualche cosa dai nuovi crociati, erano obbligati a differire i loro piati senza poter esigere interessi supplementari, ed il clero che impugnasse le armi, veniva autorizzato a dare in pegno le sue rendite per lo spazio di due anni (1).

Quest'appello appassionato non sortì migliore effetto dei precedenti. Già da anni Innocenzo andava eccitando l'ardore guerriero dell'Europa in favore del regno latino di Costantinopoli, e per qualche tempo parve che quell'ardore guerriero fosse esaurito. Filippo Augusto rispose freddamente, come le relazioni che allora aveva coll'Inghilterra, non gli permettessero di lasciare che le sue forze se ne andassero divise, ma che, quando gli si potesse assicurare una tregua di due anni, non farebbe opposizione perchè i suoi baroni intraprendessero una crociata, e come fosse pronto a venire in aiuto alla stessa per un anno, con un dono quotidiano di cinquanta lire.

Le cose si trovavano a questo punto, allorchè un avvenimento imprevisto venne a mutarne l'aspetto. L'assassinio del legato Pietro di Castelnau fece correre un brivido di orrore per tutta la cristianità, come accadde trent'anni prima per la morte di Becket. I racconti di questo tragico episodio sono tanto disparati e contradditorii, che oggi riesce impossibile ricostrurlo nelle sue minute particolarità. Sappiamo che Pietro aveva singolarmente irritato Raimondo coll'agrezza del suo linguaggio; che il conte, impaurito dal pericolo da cui si trovava minacciato per il nuovo appello ad una crociata, aveva invitato i legati ad un abboccamento a Saint-Gilles, promettendo fin d'allora di diportarsi quale figlio sottomesso e docile della Chiesa; che nel corso di quella conferenza sorsero delle difficoltà, perchè le esigenze dei legati sorpassavano di troppo ciò che Raimondo era pronto a conceder loro. Della catastrofe, abbiamo una versione provenzale, secondo la quale Pietro s'impegnò in una disputa religiosa vivacissima, con uno dei gentiluomini della Corte, il quale estrasse il pugnale e l'uccise; il conte fu estremamente addolorato di questo avvenimento ed avrebbe

(1) Pet. Sarn. c. 3, 6, 7. — Regest. X, 149, 176; XI, 11.

fatto prontamente giustizia se quel gentiluomo non avesse trovato modo di fuggirsene e nascondersi presso alcuni suoi amici a Beaucaire. Un' altra versione perfettamente diversa fu prontamente portata a Roma dai vescovi di Conserans e di Tolosa, desiderosi di eccitare la collera di Innocenzo contro Raimondo. Secondo loro, dopo lunghe ed infruttuose deliberazioni, i legati avrebbero annunziato la loro intenzione di ritirarsi; allora il conte li avrebbe minacciati di morte, aggiungendo che li inseguirebbe per terra e per mare. L'abate di Saint-Gilles e gli abitanti di quella città, impotenti ad ammansare la collera del conte, diedero una scorta ai legati, i quali poterono così raggiungere il Rodano e passarono la notte sulle rive del fiume. La mattina seguente, 16 gennaio 1208, mentre si accingevano ad attraversare il fiume, due stranieri si avvicinarono ai legati ed uno di essi con un colpo di lancia passò da parte a parte Pietro, il quale, rivolgendosi al suo assassino, dissegli: " Possa Iddio perdonarti come ti perdono io „. Raimondo, invece di punir l'assassino, l'aveva protetto e ricompensato fino al punto di ammetterlo alla sua tavola. Si aggiungeva che Pietro, morto martire, si sarebbe certamente rivelato con miracoli, qualora l'incredulità del popolo non l'avesse impedito. La qual cosa non è certo fatta per confermare la tradizione papale. È ben possibile che un principe fiero e potente, esasperato dai continui rimproveri e dalle continue minacce, siasi lasciato sfuggire qualche espressione irata, che un servitore troppo zelante si sarebbe affrettato ad eseguire, ed è pur certo che Raimondo non riescì mai a purgarsi totalmente dal sospetto di complicità; ma, d'altra parte, non mancano indizii che starebbero a dimostrare come lo stesso Innocenzo non prestasse troppa fede alla colpevolezza del conte (1).

Questo delitto forniva alla Chiesa un vantaggio reale, un vantaggio di cui Innocenzo si affrettò a trarre profitto. Il 10 marzo, inviò lettere a tutti i prelati delle provincie infette, ordinando che in tutte le chiese, nei giorni di domenica e nelle feste, gli uccisori ed i loro protettori, compreso Raimondo, venissero scomunicati

(1) Vaissete, ed. priv. VIII, 557. — Hist. du Compte de Toulouse (Vaissete, III, priv. 3, 4). — Guill. de Pod. Laur. c. 9. — Pet. Sarn. c. 9. — Rob. Autissiodor. ann. 1209. — Guill. Nangiac. ann. 1208. — Regest. XI, 26; XII, 106. — Guillel. de Tudela, V.

" al suono delle campane, con libro e torcie " ed ogni luogo macchiato della loro presenza, venisse dichiarato interdetto. Tutti i vassalli di Raimondo vennero sciolti dal giuramento di fedeltà, ed i suoi dominii furono abbandonati a qualunque cattolico volesse impadronirsene. Qualora egli chiedesse perdono, la prima testimonianza del suo pentimento doveva consistere nello sterminio degli eretici. Quelle stesse lettere furono inviate a Filippo ed ai suoi baroni; il papa lo supplicava eloquentemente a pigliare la croce per la salute della Chiesa; si avviarono alcuni negoziati per trattare ed imporre una tregua di due anni tra la Francia e l'Inghilterra; insomma non si trascurò nessun sforzo onde trasformare in zelo sanguinario l'orrore che giustamente era stato svegliato dall'uccisione sacrilega del legato.

Arnaldo de Citeaux si affrettò a radunare un capitolo generale del suo ordine, e si decise all'unanimità di predicare la crociata; in breve, nugoli di monaci si diffusero ovunque ad infiammare le passioni del popolo, offrendo la salute eterna ai futuri crociati in tutte le chiese e soprattutto sulle pubbliche piazze dell'Europa (1).

In tal modo scoppiò l'incendio che da tanto tempo covava sotto la cenere.

Per apprezzare giustamente il valore di queste ebollizioni popolari nel medio-evo, dobbiamo rammentarci quanto i popoli di quei tempi fossero accessibili alle emozioni contagiose ed agli entusiasmi di cui il nostro secolo non ha più conservato che il ricordo. Mentre si andava predicando questa crociata, vi furono delle città e delle borgate della Germania che si popolarono di donne, le quali, non potendo prendere la croce per soddisfare il loro ardore religioso, si spogliavano dei loro abbigliamenti e nude se ne andavano per le strade delle città e delle campagne. Un sintomo ancor più eloquente della malattia mentale di quell'epoca si riscontra nella crociata dei fanciulli che desolò migliaia di case. Furonvi vaste estensioni di territorio, in cui si videro folle di fanciulli mettersi in cammino, senza capi nè guide, per andare alla ricerca di Terra Santa; quando veniva loro chiesto cosa facessero, rispondevano che se ne andavano a Gerusalemme. Invano i genitori chiudevano

---

(1) Regest. XI, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Archives nationales de France, I, 430, n. 2. — Hist. du C. de Toul. (Vaissete, III, priv. 4).

a chiave in casa i loro figliuoli; essi riescivano a fuggire e scomparivano. Il piccolo numero di coloro che fecero ritorno non potè fornire alcuna spiegazione del desiderio frenetico che li aveva trasportati.

Non bisogna pur dimenticare le ragioni d'ordine meno elevato che attiravano all'ombra delle bandiere della croce dei miserabili i quali non cercavano altro che il saccheggio e la crapula, o che desideravano di assicurarsi l'immunità che la qualità di crociati loro conferiva. Ne riscontriamo un esempio nel caso di un briccone che prese la croce per non pagare un debito fatto alla fiera di Lilla e che in tal modo era sul punto di fuggirsene, quando venne arrestato e consegnato al suo creditore. Per questo tentativo portato contro l'immunità promessa dal papa, l'arcivescovo di Reims scomunicò la contessa Matilde di Fiandra, e lanciò l'interdetto sopra tutto il paese, onde costringere alla liberazione di quella cattiva paga. Gui, conte d'Alvernia, aveva commesso un delitto imperdonabile rinchiudendo in prigione suo fratello, vescovo di Clermont; scomunicato, ottenne la completa assoluzione, non appena manifestò l'intenzione di unirsi all'armata del Signore. Non è necessario insistervi sopra; si indovina assai facilmente di quali reclute un'armata di tal genere era destinata ad ingrossarsi (1).

Ma eranvi ancora altri motivi che contribuivano a rendere popolare la crociata. Tra il nord ed il mezzogiorno della Francia esisteva un antagonismo di razza che era andato crescendo per le gelosie delle popolazioni del nord ed il desiderio di completare la conquista franca, tante volte incominciata e non mai potuta condurre a termine. I vantaggi spirituali annessi ad una spedizione di questo genere, erano i medesimi che si trovavano annessi ad una spedizione in Terra Santa, infinitamente più costosi e pericolosi: giammai il paradiso fu così a buon prezzo. Tutte queste circostanze assicuravano la riuscita della spedizione. È più che dubbioso che Filippo Augusto vi prendesse parte direttamente; ma lasciò perfettamente liberi i suoi baroni di servire, pur approfittando delle circostanze per regolare l'affare del suo divorzio. La condizione minacciosa delle sue relazioni col re Giovanni e

(1) Albert. Studens. Chron. ann. 1212. — Chronik des Jacob V. Königshofen (Chron. der deutschen städte IX, 649). — Regest. XI, 234; XV, 199.

coll'imperatore Ottone, fu il pretesto da lui invocato per non intervenire personalmente. Tuttavia avvertì il Papa che i territori di Raimondo non verrèbbero confiscati da nessuno, prima che Raimondo fosse stato convinto di eresia — cosa che non era ancora stata fatta — e che una volta pronunziata la condanna, il proclamarne la pena era affare che spettava al sovrano e non alla Santa Sede. Ciò si trovava in perfetto accordo colle leggi allora esistenti, giacchè, nella giurisprudenza europea, non erasi ancora introdotto il principio che il *sospetto di eresia* annullasse tutti i diritti, principio che il caso di Raimondo contribuì parecchio a stabilire, giacchè la Chiesa lo spogliò di tutti i suoi dominii senza processo di sorta, e soltanto in sèguito decise che era decaduto; il re non potè far altro che accomodarvisi. Ma coloro che erano allora chiamati a prendere la croce non eran persone da lasciarsi intimorire da scrupoli legali. Primi a prenderla furono alcuni fra i più grandi signori del tempo, come il duca di Borgogna, i conti di Nevers, di Saint-Pol, d'Auxerre, di Montfort, di Genève, di Poitiers, di Forez, con un sèguito numeroso di vescovi. Più tardi arrivarono numerosi contingenti di forze dalla Germania, sotto gli ordini del duca d'Austria, e di Sassonia, dei conti di Bar, di Juliers, e di Berg. Altri ne vennero da Brema come dalla Lombardia; è pure fatta menzione di alcuni signori slavi, i quali abbandonarono il centro primitivo del catarismo per recarsi a combatterlo sul teatro del suo ulteriore sviluppo. Eranvi grandi speranze: salute per i credenti, gloria cavalleresca per i guerrieri, bottino per tutti; e l'armata della croce, raccolta fra la cavalleria e la feccia d'Europa, prometteva di troncare definitivamente la questione, che, da tre generazioni, sfidava tutti gli sforzi dell'ortodossia (1).

Mentre la tempesta andava addensandosi sull'orizzonte, Raimondo fece quant'era possibile per scongiurarla. Riconoscendo la gravità della situazione creatagli dall'uccisione del legato, pur di

(1) Guill. Briton. Philippidos VIII, 490-529. — Regest. XI, 156, 157, 158, 159, 180, 181, 182, 231, 234. — Vaissete, III, priv. 4, 96. — Vaissete, ed. privat. VIII, 559, 563. — Pet. Sarn. c. 10, 14. — Guill. de Tudela, VIII, LVI, CLIV. — Alber. Studens. Chron. ann. 1210. — Caesar Heistyrbac. op. c. Dist. V, c. 21. — Reinerii Monach. Leodiens, Chron. ann. 1210, 1213. — Chron. Ègelhusii (Leibnitz, script. rer. Brunsv. II, 1113).

conservare i suoi possessi, era pronto a sacrificare il suo onore ed i suoi sudditi. S'affrettò a far visita a suo zio Filippo Augusto, che lo ricevette amichevolmente e lo consigliò a sottomettersi, ma gli proibì d'invocare l'intervento dell'imperatore Ottone. Raimondo, che era vassallo dell'imperatore per le terre che possedeva al di là del Reno, non tenne conto della proibizione del re. Commise un grave fallo, giacchè nulla ottenne da Ottone, e si alienò Filippo. Venuto, poi, a sapere che Arnaldo stava per tenere un Concilio ad Aubenas, vi si recò in tutta fretta in compagnia di suo nipote, il giovane Raimondo Roger, visconte di Béziers, e fece ogni sforzo per dimostrare la sua innocenza e concludere la pace. Freddamente non lo si volle ascoltare e gli si disse di rivolgersi a Roma. Il visconte di Béziers consigliava la resistenza; ma il coraggio di Raimondo non si trovava all'altezza delle circostanze. Zio e nipote vennero fra loro a diverbio; il giovane incominciò la guerra contro lo zio Raimondo, mentre quest'ultimo inviava ambasciatori a Roma, per chiedere le condizioni della pace e sollecitare l'invio di nuovi legati, giacchè gli antichi erano troppo mal disposti contro di lui. Innocenzo impose che, per attestare la sua buona fede, consegnasse nelle mani della Chiesa sette fortezze, scelte fra le più importanti; quando avesse fatto questo, si acconsentirebbe a porgergli ascolto, e ad assolverlo, qualora riescisse a provare la sua innocenza. Raimondo accettò tali condizioni e fece le migliori accoglienze a Milone ed a Teodosio, i nuovi rappresentanti della Chiesa; costoro a loro volta, lo trattarono con tanta apparente amicizia, che quando Milone morì ad Arler, il conte ne fu afflittissimo e credette d'aver perduto un protettore. Egli non sapeva che i legati avevano ricevuto istruzioni segrete da Innocenzo, secondo le quali dovevano addormentare Raimondo con belle promesse, staccarlo dagli eretici e poi, quando la crociata avesse avuto ragione dei Catari, trattarlo come avrebbero giudicato meglio (1).

Raimondo rimase perfettamente ingannato da simile politica subdola e crudele. I sette castelli furono rimessi nelle mani di Teodosio; ciò contribuiva a rendere assai più debole la resistenza; i consoli di Avignone, di Nîmes e di Saint-Gilles giurarono di

---

(1) Guill. de Pod. Laur. c. 13. — Vaissete, 111, Pr. 4, 5. — Reg. XI, 232.

rifiutare obbedienza nel caso che il conte non si sottomettesse senza riserva alcuna ai futuri ordini del papa; indi Raimondo si riconciliò colla Chiesa, sottomettendosi alla più umiliante cerimonia. Il nuovo legato Milone, accompagnato da una ventina di arcivescovi e vescovi, si recò a Saint-Gilles, teatro del presunto delitto, e là, il 18 giugno 1209, si misero tutti dinanzi all'entrata maggiore della Chiesa; Raimondo, nudo fino alla cintola, comparve davanti a loro come un penitente, e sulle reliquie di Saint-Gilles giurò di obbedire in ogni cosa alla Chiesa. Allora il legato, presa fra mano una stola, gliela mise al collo a guisa di capestro, e lo fece entrare nella Chiesa. Giunto all'altare, venne dichiarato assolto. La folla, che si era radunata per assistere all'umiliazione del conte, era così grande che fu impossibile tornare indietro per uscire dalla porta. Si fece discendere Raimondo nella cripta in cui era seppellito Pietro di Castelnau, dicendo che l'anima di quest'ultimo avrebbe avuto la soddisfazione di assistere all'umiliazione del suo nemico, il quale venne fatto girare lungo la tomba colle spalle insanguinate...

Dal punto di vista teologico, le condizioni poste per l'assoluzione di Raimondo non erano eccessive, quantunque la Chiesa sapesse perfettamente che egli non poteva mantenerle. S'impegnò ad estirpare l'eresia, ed espellere tutti gli ebrei che occupassero pubbliche cariche ed a licenziare i suoi mercenari; doveva restituire alle Chiese i beni di cui erano state spogliate, rendere sicure le strade, abolire i pedaggi arbitrarii ed osservare strettamente la tregua di Dio (1).

Ciò che Raimondo aveva guadagnato a costo di tanti sacrifizii, era il privilegio di unirsi alla crociata ed assistere alla conquista del suo paese. Quattro giorni dopo la sua assoluzione, ricevette solennemente la croce dalle mani del legato Milone e pronunciò questo giuramento: " Nel nome di Dio, io, Raimondo, duca di Narbonne, conte di Tolosa, e marchese di Provenza, giuro, colla mano sui vangeli, che quando i principi crociati arriveranno sui miei dominii, obbedirò loro in tutto e per tutto, non solamente per ciò che riguarda la loro sicurezza, ma anche riguardo a tutti quegli altri punti sopra i quali crederanno di dover darmi degli

(1) Pet. Sarn. c. 11, 12. — Reg. XII, post epistt. 85, 107.

ordini per il bene loro e dell'esercito „. Infatti, nel luglio 1209, Innocenzo, fedele alla sua politica di doppiezza, scrisse a Raimondo per felicitarsi seco lui della sua sottomissione, assicurandolo che gliene sarebbero derivati dei vantaggi spirituali e temporali; ma il medesimo corriere, portava pure una lettera a Milone esortandolo a continuare come aveva incominciato, ed il legato, udendo dire più tardi che il conte era partito per Roma, pregava il suo padrone di non guastargli le ova nel paniere. " Quanto al conte di Tolosa, scriveva questo nemico di ogni verità e di ogni giustizia, è venuto a farle visita onde ottenere la restituzione dei castelli che ha consegnato nelle mie mani, e siccome si vanta di riescire nel suo intento, non si lasci commuovere da' suoi propositi, abili solamente nella maldicenza, ma faccia sì che di giorno in giorno, come veramente ei merita, senta ognor più pesante la mano della Chiesa. Dopo avermi dato almeno quindici ostaggi quali pegni del suo giuramento, ha già commesso uno spergiuro. Perciò è evidente che ha perduto ogni diritto sopra Melgueil, come riguardo a tutte la sette fortezze che sono in mano mia. Queste fortezze, d'altra parte, essendo tanto formidabili, coll'aiuto dei baroni e del popolo, i quali son devoti alla causa della Chiesa, riescirà facile, per noi che le occupiamo, cacciarlo dal paese che ha macchiato colla sua viltà „. Il furbo, che scriveva quella lettera, era, secondo il povero Raimondo, suo amico e suo protettore.

L'effetto dell'odio di Milone si fece prontamente sentire. Gli venne ritirata quell'assoluzione che gli era costata tanto cara; ancora una volta fu scomunicato, si lanciò l'interdetto sopra tutti i suoi dominii, col pretesto che durante i sessanta giorni in cui aveva fatto la campagna in unione coi crociati, non aveva mantenuto la promessa, impossibile a mantenersi, di espellere gli eretici. La città di Tolosa venne colpita da un anatema speciale per non aver consegnato ai crociati tutti quei cittadini che erano eretici. È vero bensì che più tardi fu concesso a Raimondo una nuova dilazione, fino al giorno di Ognissanti, onde potesse mantenere gli impegni assuntisi; ma era evidentemente condannato in anticipazione e soltanto la sua completa rovina poteva appagare gli implacabili legati (1).

(1) Reg. ubi supra; XII, 89, 90, 106, 107.

In quel frattempo, i crociati si erano radunati in numero tale, che mai — dice con gioia l'abate di Citeaux — erasi visto nel mondo cristiano un esercito così numeroso; si parla, e forse senza esagerare, di 20.000 cavalieri e di più che 200.000 fanti; tale esercito era composto di villani e di contadini, ma non erano numerati due forti contingenti di ausiliarii che provenivano dall'ovest. I legati furono autorizzati a levare sugli ecclesiastici del regno tutte le somme che avessero reputate necessarie, assicurandone il pagamento colla minaccia della scomunica. Anche le rendite dei laici erano sottomesse all'arbitrio dei legati, con questa sola riserva, che gli stessi non potevano essere costretti a pagare senza l'assentimento dei loro signori. Disponendo così di tutte le ricchezze della Francia, alle quali si aggiungeva il tesoro inesauribile delle indulgenze, potevano assai facilmente mantenere una formidabile armata, che, non appena entrò in campo, venne arringata in questi termini dal vicario di Dio: " Avanti, avanti, valenti soldati del Cristo! Correte ad affrontare i precursori dell'Anticristo e atterrate i ministri del vecchio serpente! Forse fino ad oggi avete combattuto per una gloria passeggera; combattete ora per la gloria eterna. Avete combattuto per il mondo; combattete ora per Dio. Non vi esortiamo a rendere a Dio questo grande servizio promettendovi una ricompensa terrena, no, ma per conquistare il regno di Cristo, che vi promettiamo con tutta sicurezza „ (1).

Infiammati da queste parole, i crociati si riunirono a Lione verso il 24 giugno del 1209; anche Raimondo si diresse alla volta di quella città, per rendere completa la sua vergogna col servire di guida agli invasori de' suoi Stati. Quale pegno della propria buona fede, aveva offerto come ostaggio il suo proprio figlio. Raimondo

---

(1) Reg. XI, 230; XII, 97, 98, 99. — Guill. Tudens. XIII. — Vaissete, 111, Pr. 10. Un esempio degno di nota del modo con cui l'ortodossia falsifica e sfigura la storia ci è stato fornito da Leone XIII, il quale, in una enciclica, ha descritto gli Albigesi, dipingendoli come una setta religiosa che mirava a distruggere la Chiesa colla forza delle armi; la Chiesa, dice il papa, venne salvata non dalle armi, ma dall'intercessione della Vergine, guadagnata alla causa della Chiesa dall'invenzione domenicana del Rosario. Leonis XIII, PP. Epist. Encycl. Supremi apostolatus, 1° sett. 1883 (Acta, 111, 282).

ebbe amichevole accoglienza a Valenza; indi, sotto il supremo comando di Arnoldo, condusse i crociati contro suo nipote, visconte di Béziers. Costui, dopo aver offerto invano di sottomettersi al legato, s'era affrettato a porre i suoi forti in istato da poter difendersi ed a levar truppe per tener testa all'invasione (5).

Occorre por mente che questa guerra, la quale dapprincipio era religiosa, incominciava già ad assumere il carattere di una guerra nazionale. La sottomissione di Raimondo, e l'offerta di sottomissione fatta dal visconte di Béziers, toglievano già alla Chiesa ogni plausibile pretesto per ulteriori ostilità, ma gli abitanti del nord erano impazienti di completare la conquista incominciata sette secoli prima da Clodoveo, e quelle del mezzogiorno, sì cattolici che eretici, erano unanimemente decisi ad opporre resistenza, malgrado i pegni numerosi che dapprincipio i signori e le città avevano acconsentito a dare. Fra coloro che difendevano il paese, si parlava per nulla di questioni religiose, ed assai raramente si accenna a soccorsi prestati dagli ortodossi ai crociati, mentre se si fosse trattato di una guerra puramente religiosa, gli ortodossi avrebbero dovuto salutare i crociati come liberatori che venivano ad affrancarli dalla servitù dei Catari. La ragione è questa che, da una parte, il catarismo non era mai stato tirannico, e dall'altra, il mezzogiorno della Francia offriva, in quell'epoca, lo spettacolo quasi unico nel medioevo, di un paese in cui regnasse la tolleranza ed in cui l'istinto della solidarietà etnica si trovasse più sviluppato del fanatismo religioso. Si spiega in tal modo il disgusto che la pusillanimità di Raimondo ispirava a' suoi sudditi; essi lo esortavano continuamente alla resistenza e, tanto lui, quanto a suo figlio, testimoniarono una fedeltà a tutta prova che perdurò fino all'estinzione completa della casa di Tolosa.

Raimondo Roger di Béziers aveva fortificato la propria capitale; poi, con grande scoraggiamento del suo popolo, si mise al sicuro nella fortezza più forte di Carcassona. Reginaldo, vescovo di Béziers, si trovava al campo crociato, e quando arrivarono sotto le mura della sua città, si fece autorizzare dal legato ad offrirle tutta l'immunità purchè acconsentisse a consegnare od espellere gli eretici di cui egli possedeva il catalogo. Ma quando l'arcivescovo

---

(1) Pet. Sarn. c. 15. — Guill. de Tudela, XI, XIV. — Vaissete, 111, Pr. 7.

entrò in città e fece queste proposte ai principali abitanti, vennero respinte all'unanimità. Cattolici e Catari erano troppo buoni cittadini per tradirsi gli uni cogli altri. Risposero che preferivano difendersi fino all'ultimo sangue, anche se fossero costretti a mangiare i loro figliuoli. Questa inattesa dichiarazione ricolmò il legato di un tal furore, che giurò di distruggere la città col ferro e col fuoco, di non badare nè a sesso nè ad età, e di non lasciare che pietra sopra pietra. Mentre i capi dell'esercito andavano deliberando sul prossimo attacco, una folla di individui che seguiva il campo — i legati ci assicurano che erano sforniti d'armi, ma erano ispirati da Dio — si slanciò contro le mura e le atterrò, all'insaputa dei suoi capi e senz'aver ricevuto alcun ordine. Venne poi l'esercito, ed il giuramento del legato fu mandato ad effetto; ne seguì un massacro tale, che simile non si riscontra in tutta la storia dell'Europa. Dai fanciulli che ancora vagivano nella culla ai vecchi cadenti, non uno venne risparmiato. Si dice che sette mila uomini venissero massacrati nella chiesa di Maria Maddalena in cui avevano cercato un rifugio. I legati medesimi fecero risalire fino a venti mila il numero dei morti, mentre cronisti meno degni di fede dànno una cifra quattro o cinque volte maggiore. Un contemporaneo, fervente cisterciense, ci dice che fu chiesto al legato Arnaldo se si dovevano risparmiare i cattolici. Il rappresentante del papa temette che gli eretici potessero fuggire, col farsi passare per cattolici, e diede questa selvaggia risposta: " Uccideteli tutti, Dio saprà ben riconoscere i suoi „ (1). Nel macello e nel saccheggio che segnarono quella nera giornata di luglio, la città venne incendiata, ed il sole del tramonto illuminò un ammasso di rovine fumanti e di cadaveri anneriti — olocausto ad una divinità di perdono e d'amore che i Catari avevano buone ragioni di considerare come il Principio del Male.

Agli occhi degli ortodossi, tutta questa bella faccenda costituiva una prova evidente della protezione che Dio accordava alle loro armi. D'altronde non mancarono altri miracoli per riconfermarli in questa loro opinione. Sebbene avessero stupidamente distrutto

(1) La verità di questa frase è stata contestata, ma risponde benissimo alle condizioni dello spirito di allora (V. versione francese di quest'opera, pag. 173, nota del traduttore, signor Salomone Reinach).

tutti i mulini all'intorno, nel campo il pane fu sempre abbondante ed a buon prezzo; trenta pani si vendevano per un denaro. Si osservò ancora, per tutto il tempo in cui durò la campagna, e lo si prese come un incoraggiamento del cielo, che al di sopra dell'armata non fu mai visto volare alcun corvo, od avoltoio, e nemmeno alcun altro uccello (1).

Anche i piccoli gruppi di crociati che si erano messi in cammino per unirsi al corpo principale dell'esercito, non furono meno favoriti dalle circostanze. Uno di quei corpi, comandato dal Visconte di Turenna e da Gui d'Auvergne, aveva preso, dopo un breve assedio, il castello quasi inespugnabile di Chasseneuil. La guarnigione aveva patteggiato e potè uscire in piena libertà, ma gli abitanti furono abbandonati alla mercè dei vincitori. Si offrì loro la scelta tra la conversione ed il rogo. Ed avendo essi perseverato nei loro errori, furon tutti abbruciati; esempio, questo, che in quella campagna si seguì generalmente. Un'altra schiera, comandata dal vescovo di Puy, aveva taglieggiato Caussade e Saint-Antonin; fu rimproverato a quel vescovo di amar troppo il denaro e di avere mal a proposito lasciato in vita degli eretici. Il paese versava in tale stato di terrore che, allorquando un fuggiasco arrivò al castello di Villemur, annunziando come i crociati si avvicinavano ed avrebbero trattato quella fortezza alla stregua di tutte le altre, nella notte, gli abitanti l'abbandonarono, dopo avervi appiccato essi stessi il fuoco. Le fortezze che si arresero senza colpo ferire o che vennero trovate evacuate dagli abitanti, quantunque ivi si fossero accumulate delle provvigioni abbondanti e dei mezzi di difesa, furono innumerevoli. Un paese alpestre, tutto irto di fortezze, che sarebbe riescito facilissimo difendere per anni ed anni, fu occupato dopo due mesi di campagna. La popolosa città di Narbonne, pur di salvarsi, addottò leggi estremamente severe contro gli eretici, pagò una somma considerevole per calmare i crociati e diede in pegno un certo numero di castelli (2).

---

(1) Reg. VII, 108. — Pet. Sarn. c. 16. — Vaissete, 111, 168; Pr. 10, 11. — Guill. de Pod. Laur. c. 13. — Guill. de Tudela, XVI-XVIII-XXV. — Roberti Autissiodor, Chron. ann. 1209. — Caesar Eisterbac. O. c. V, 21.

(2) Guill. de Tudela, XIII, XIV. — Vaissete, 111, 169, 170; Pr. 9, 10.

Senza fermarsi sulle rovine di Béziers, i crociati, sempre condotti da Raimondo, si diressero rapidamente verso Carcassona, piazza considerevole, in cui Raimondo Rogers si era deciso ad aspettarli. I crociati arrivarono sotto le mura di Carcassona, soltanto dopo nove giorni dalla presa di Béziers, e subito diedero mano all'assedio. Il sobborgo esteriore, che era appena in istato di difesa, fu preso ed abbruciato dopo una disperata resistenza. Il secondo sobborgo, che era ben fortificato, non venne evacuato ed abbruciato dagli assediati se non dopo una lunga lotta, in cui, da una parte e dall'altra, si misero in uso tutte le arti della guerra. Restava ancora la città, di cui sembrava assai difficile la conquista. Stando ad una vecchia leggenda, Carlo Magno invano l'aveva assediata per lo spazio di ben sette anni e se n'era impadronito solo per miracolo. Venne offerto di trattare col visconte; avrebbe potuto allontanarsi con undici persone di sua scelta a condizione che la città ed i suoi abitanti fossero abbandonati alla discrezione dei crociati. Il visconte rifiutò con virile indignazione. Ma la posizione si faceva sempre più insostenibile; la città rigurgitava di rifugiati accorsi dai paesi vicini, l'estate era stata asciutta, e siccome fu esaurita la provvista d'acqua, si produsse in breve un'epidemia che tutti i giorni mieteva numerose vittime. Desiderosissimo di una pace onorevole, Raimondo Roger si lasciò indurre a recarsi nel campo nemico, ove, a tradimento venne fatto prigioniero; pochi giorni dopo, si dice che morisse di dissenteria, quantunque riguardo a questa morte, tornata molto opportuna, corressero delle voci assai diverse. Privati del loro capo, gli abitanti si perdettero di coraggio; onde evitare la distruzione completa della città, acconsentirono ad abbandonare tutti i loro beni e vennero autorizzati a partirsene senz'alcun bagaglio eccettuato quello dei loro peccati; gli uomini in pantaloni, e le donne in camicia. La città fu occupata senza resistenza. Questa volta non si parlò della religione dei vinti, e non si pensò neppure ad abbruciare un solo eretico (1).

---

(1) Reg. XII, 108; XV, 212. — Pet. Sarn. c. 17. — Vaissete, III, Pr. 11-18. — Guill. de Tudela, XXIV, XXXIII, XL. — Guill. Nangiac. ann. 1209. — Guill. de Po. Laur. c. 14. — A. Molinier, apud. Vaissete, ed. priv. VI, 296.

D. Vaissete (III, 172) narra, seguendo Cesario di Eisterbac, che 450 abi-

L'assedio di Carcassona ci mette di fronte, per la prima volta, a due uomini di cui, in sèguito, avremo ad occuparci più a lungo, Pietro II d'Aragona e Simone di Montfort. Costoro rappresentano in modo tanto tipico gli opposti elementi di questo grandioso conflitto, che crediamo far cosa utile arrestarci alquanto á considerare due tali potenti nature.

Pietro era il sovrano di Béziers, unito al giovane visconte coi legami della più stretta amicizia. Per quanto avesse rifiutato di aiutarlo, non appena fu consapevole del sacco di Béziers, si affrettò verso Carcassona, per offrire la propria mediazione in favore del suo vassallo. Tali sforzi riescirono vani; ma, a partire da quel momento, egli non doveva più disinteressarsi degli avvenimenti.

Per tutta Europa, Pietro veniva considerato come il modello dei cavalieri del Mezzodì. Di eroica statura, era riguardato come maestro in tutte le arti della cavalleria, ed in tutte le battaglie si trovava sempre in prima fila; quando si combattè la terribile giornata di Las Navas di Tolosa, che ridusse in frantumi la potenza dei Mori in Ispagna, fra tanti re e signori, egli venne proclamato il più valente. Altrettanto galante quant'era prode, anche in quell'epoca di morale assai facile, passava per licenziosissimo. Era liberale fino alla prodigalità, amante delle pompe e degli spettacoli, pieno di cortesia con tutti, magnanimo verso i proprî nemici. Trovatore come suo padre Alfonso II, le sue canzoni eran tanto più applaudite, in quanto egli era il generoso patrono degli altri poeti, suoi rivali. Inoltre, possedeva uno zelo religioso tanto ardente, che si gloriava del soprannome di *el Catolico.* Manifestò questo zelo, non solo col feroce editto emanato contro i Valdesi, editto del quale abbiamo parlato nel capitolo precedente, ma anche con un atto straordinario di devozione verso la Santa Sede. Nel 1089, un suo antenato, Sancio I, aveva posto il regno d'Aragona sotto la protezione speciale dei papi, dai quali i suoi successori dovevano riceverlo all'epoca della loro incoronazione

---

tanti di Carcassona si rifiutarono di abiurare, che quattrocento vennero perciò abbruciati e gli altri impiccati. Il silenzio dei contemporanei, un poco meglio informati, fa sì che questa informazione sia alquanto dubbia, tanto più che Cesario dice che quest'avvenimento accadde in una città da lui chiamata col nome di Pulchravallis (Dial. Mirac. dist. V, c. 21).

ed ai quali dovevano pagare un tributo annuo di 500 *mancus*. Nel 1204, Pietro II risolvette di compiere in persona quest'atto di feudalità. Accompagnato da un magnifico sèguito, inalberò le vele alla volta di Roma, dove prestò il giuramento di obbedienza nelle mani di Innocenzo, impegnandosi, inoltre, a perseguitare l'eresia. Ricevette una corona di pane non fermentato, ed il papa medesimo gli diede lo scettro, il mantello e le altre insegne della dignità reale. Egli s'affrettò a deporre il tutto, con segni grandissimi di profondo rispetto, sull'altare di S. Pietro, al quale fece offerta del suo regno, accettando in cambio una spada dalle mani di Innocenzo, sottoponendo i suoi dominî ad un tributo annuo e rinunciando a tutti i diritti di patronato fino a quel tempo esercitati sulle chiese e sui benefizi ecclesiastici. In ricambio di quanto sacrificava, fu felice di ricevere il titolo di primo *alferez* o alfiere della Chiesa, ed il privilegio, per i suoi successori, di essere incoronati dall'arcivescovo di Taragona nella sua cattedrale. Tuttavia i nobili aragonesi pensavano che tutti questi onori non erano adeguati alle pesanti tasse che la stravaganza del loro re aveva reso necessario imporre; nè si lamentavano meno della rinuncia da lui fatta ad ogni patronato ed alla collazione dei benefizi. Il risultato del loro malumore si concretò nella coalizione nota sotto il nome di la *Union*, che, per parecchie generazioni, costituì un pericolo ed una minaccia per i suoi successori. La vita pubblica di Pietro rassomiglia assai meno a quella di un monarca che a quella di un eroe da romanzo cavalleresco. Con queste disposizioni era assai difficile che non partecipasse alle guerre albigesi, in cui, d'altra parte, aveva un interesse diretto, in forza dei diritti che vantava sulla Provenza, sopra Montpellier, Bearn, Roussillon, la Guascogna, Comminges e Béziers (1).

Ben diverso carattere, carattere serio e sodo possedeva Montfort, il quale erasi distinto, come di solito, all'assedio di Carcassona. Fu

---

(1) Reg. VII, 229; XV, 212; XVI, 87. — Fran. Tarafae de reg. Hisp. — Löwenfeld, Epistt. Pontif. ined. p. 63. — Lafuente, Hist. de Esp. V, 492-5. — Mariana, Hist. de Esp. XII, 2. — L. Marinaei Siculi de reb. Hisp. Lib. X. — Diez, Leben und Werke der Troubadours, 424. — Vaissete, 111, 124. — Gest. Com. Barcen. c. 24.

il primo a montare all'assalto del sobborgo esterno; e quando venne respinto l'attacco contro il secondo sobborgo, siccome un crociato era rimasto nel fossato con una coscia spezzata, Montfort, seguito da un solo scudiero, tornò indietro sotto una fitta pioggia di giavellotti, e riescì a ricondur seco il compagno. Figlio cadetto del conte d'Evreux, discendente dal normanno Rollon, per parte di sua madre era conte di Leicester, e col suo coraggio nella guerra e la sua prudenza nei consigli, erasi conquistata una precoce rinomea. Pio fino al bigottismo, non lasciava passare un sol giorno senza udir la messa, e la sincera affezione che gli portava sua moglie, Alice di Montmorency, sembra provare come la reputazione di castità che possedeva — virtù allora tanto rara — non fosse immeritata. Nel 1201 aveva preso parte alla crociata di Baldovino di Fiandra. Durante il lungo soggiorno di Venezia, quando i crociati vendettero i loro servigi ai veneziani, e si incaricarono della distruzione di Zara, solo Montfort vi si rifiutò, dicendo che era venuto per combattere gli infedeli e non per fare la guerra ai cristiani. Abbandonò, pertanto, l'esercito, andò nelle Puglie e di là, con un piccolo numero di amici, si recò in Palestina, dove servì con onore la causa della croce. Se Montfort fosse rimasto coi crociati fino alla presa di Costantinopoli, è certo che nella storia della Francia e dell'Inghilterra si sarebbe prodotto qualche cambiamento. Senza dubbio, egli e suo figlio, Simone di Leicester, avrebbero fondato in Grecia ed in Tessaglia dei principati, ed avrebbero consumato la loro vita in oscuri e presto dimenticati conflitti. Quando si predicò la crociata contro gli Albigesi, uno degli abati cisterciensi che si dedicò con ardore a questo còmpito, era Gui di Vaux-Cernay, il quale erasi trovato con Montfort a Venezia all'epoca della crociata. Per sua istigazione, il duca di Borgogna prese la croce.

Gui era latore di lettere indirizzate dal duca al Montfort, nelle quali gli si facevano magnifiche promesse, purchè volesse mettersi in campo. Arrivato al castello di Montfort, a Rochefort, Gui trovò il conte nel suo oratorio e gli espose quale fosse lo scopo della di lui missione. Dapprima Montfort esitò, poi, prendendo un salterio, l'aperse a caso, e pose il dito sopra un versetto che pregò l'abate di tradurgli. Il versetto era così concepito: " Giacchè Egli ti affidò a' suoi angeli, acciocchè ti custodiscano in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani, acciocchè il tuo piede non

vada ad urtare contro la pietra „ (1). L'incoraggiamento divino era palese. Montfort prese la croce che non doveva più deporre. Vedremo come il brillante valore del cavaliere catalano fosse impotente di fronte al riflessivo coraggio del normanno, che si considerava quale uno strumento nelle mani di Dio (2).

Presa Carcassona, parve ai crociati di aver condotto a termine la loro missione; per lo meno avevano servito per lo spazio di quaranta giorni, il che bastava per meritare l'indulgenza promessa, ed erano impazienti di ritornare alle loro case. Il legato sosteneva, naturalmente, che il territorio conquistato occorreva occupare ed organizzare in modo tale, che l'eresia non potesse più piantarvi le sue radici. Venne offerto prima al duca di Borgogna, poi ai conti di Nevers e di Saint-Pol; ma costoro erano troppo prudenti per cedere alla tentazione e, per poterlo rifiutare, addussero la scusa che il visconte di Béziers era stato già punito con sufficiente durezza. Allora due vescovi e quattro cavalieri, aventi alla testa Arnoldo, furono designati per scegliere colui al quale dovesse appartenere il territorio confiscato; " sotto l'ispirazione dello Spirito Santo „, ed all'unanimità, quei sette giudici scelsero il Montfort. Conoscendo la sua perspicacia, abbiamo ragione di credere come il primo rifiuto da lui opposto fosse sincero. Non riuscendo a nulla colle preghiere, il legato finì per dargli un ordine formale in nome della Santa Sede. Montfort accettò, ma a condizione che la Santa Sede s'impegnasse ad aiutarlo nelle innumerevoli difficoltà in cui prevedeva si sarebbe incontrato. La promessa fu fatta senza che nessuno avesse intenzione di mantenerla. Il conte di Nevers, il quale aveva avuto questione col duca di Borgogna, si era ritirato subito dopo la presa di Carcassona, e venne seguito dalla maggior parte dei crociati. Il duca si fermò un po' più a lungo, ma non tardò neppur lui a riguadagnare le sue terre. Montfort rimase con circa 4500 uomini, la maggior parte borgognoni e tedeschi, ai quali fu costretto pagare doppio soldo (3).

---

(1) Psal. XCI, 11, 12.

(2) Pet. Sarn. c. 16-18. — Joan. Iperii. Chron. ann. 1201. —. Geoff. de Willehardouin, c. 55. — Alber. Trium Fon. ann. 1202. — Guill. de Tudela, XXXV.

(3) Pet. Sarn. c. 17 bis. — Vaissete, III, Pr. 19. — Reg. XII, 108. — Pierre

La condizione di Montfort era assai pericolosa. Nell'agosto, ancor sotto l'impressione delle recenti vittorie, i legati avevano tenuto un concilio ad Avignone, in cui i vescovi ricevettero ordine di esigere da tutti i cavalieri, nobili e magistrati delle loro diocesi, il giuramento di sterminare l'eresia. Egual giuramento era stato imposto a Montpellier e ad altre città, che tremavano pensando alla sorte a cui era andata soggetta Béziers. Ma gli impegni estorti in tal modo colla paura, non erano che vane formalità e l'omaggio che Montfort ricevette dai suoi nuovi vassalli, non era molto serio. È vero che stabilì le sue frontiere d'accordo con Raimondo, il quale promise di dare suo figlio alla figlia di Montfort, e prese il titolo di visconte di Béziers e di Carcassona. Ma Pietro d'Aragona si rifiutò di accettare il suo omaggio, incoraggiò segretamente i signori che continuavano a resistere nei loro castelli e promise di accorrere in loro aiuto il più presto che gli fosse possibile. Alcuni castelli che già si erano sottomessi, si ribellarono; altri antecedentemente occupati dai crociati, furono ripresi dai loro antichi padroni. Poco a poco il paese si scuoteva dal primo terrore. Ebbe principio una guerra spicciolata; si fecero prigioniere delle piccole schiere che militavano al soldo del Montfort, e ben presto la sua autorità non oltrepassò realmente la punta della sua lancia. Un giorno riescì soltanto con grave stento ad impedire che la guarnigione di Carcassona sgombrasse la città. Quel posto sembrava tanto pericoloso, che quando Montfort partì per stringere l'assedio a Termes, gli fu quasi impossibile trovare un solo cavaliere che volesse assumerne il comando in sua assenza.

Malgrado queste difficoltà, riescì a sottomettersi altri castelli, a ristabilire il suo dominio sui paesi albigesi e ad estenderlo sul contado di Foix. Si preoccupava, inoltre, di conciliarsi il favore di Innocenzo, che doveva confermarlo nella sua nuova dignità e dal quale si attendeva dei soccorsi per l'avvenire. Tutte le decime e le primizie dovevano esser pagate regolarmente alle chiese; chiunque rimanesse scomunicato per lo spazio di quaranta giorni, sarebbe colpito da una grossa multa, in proporzione de' suoi beni;

---

de Vaux-Cernay ci assicura che il Montfort non potè conservare appresso di sè se non trenta cavalieri, cosa che viene ad apparire come una manifesta esagerazione.

Roma, in ricambio dei tesori di indulgenze che aveva prodigato, riceverebbe un tributo annuo di tre denari per ogni famiglia, levato sopra un paese che era stato allor allora orribilmente devastato; inoltre, il conte stesso, prometteva di pagare un tributo annuo.

Innocenzo rispose a Montfort nel novembre, esprimendo la sua gioia per il successo miracoloso che aveva permesso di strappare cinquecento città e castelli alle unghie dell'eresia. Accettava ben volentieri il tributo offerto e riconfermava i diritti del Montfort sopra Béziers e sopra Albi, giurando di lavorare senza tregua a sterminare l'eresia. Ma siccôme probabilmente era poco cognito dei pericoli che minacciavano Montfort, si scusò di non potergli venire in aiuto, col dire che dalla Palestina gli venivano numerose missive in cui si lamentava che le risorse destinate a quel paese lontano, fossero distolte dallo scopo loro precipuo per sottomettere degli eretici in paese cristiano. Quindi si limitò ad interessare alla causa di Montfort l'imperatore Ottone, i re d'Aragona e di Castiglia, e parecchie città e signori dai quali non si poteva aspettare molto aiuto. Gli arcivescovi di tutta la regione infetta ricevettero ordine di chiedere al loro clero una parte delle sue rendite; le truppe di Montfort furono esortate a portar pazienza ed a non reclamare il loro soldo prima della prossima Pasqua. Queste istruzioni ed esortazioni del papà correvano serio pericolo di rimanere lettera morta. Un' idea di Innocenzo, assai più feconda, fu quella di esentare tutti i crociati da ogni pagamento d'interesse sulle somme che avessero prese a prestito. Ma la misura più pratica, consistette nel dar ordine a tutti gli abati ed ai prelati delle diocesi di Narbona, di Béziers, di Tolosa e di Albi, di confiscare, a profitto di Montfort, tutti i depositi che gli eretici induriti avessero posto nelle loro mani. Questo ci fornisce un quadro delle relazioni amichevoli e della fiducia che prima regnavano, nella Francia meridionale, fra gli eretici ed il clero ortodosso; e sta pure a dimostrarci quanto valessero a Roma gli scrupoli della più volgare onestà (1).

---

(1) Concil. Aven. ann. 1209. — D'Achery, Spicil. I, 706. — Pet. Sarn. c. 20-26, 34. — Vaissete, 111, Pr. 20. — Guill. de Tudela, XXXVI. — Regest. XII,

La situazione del Montfort, verso la primavera del 1210, si era alquanto migliorata grazie all'arrivo di nuove bande di pellegrini (era questo il nome che si davano gli avventurieri delle guerre albigesi). Siccome la durata del servizio promesso da costoro era brevissima, Montfort risolse di approfittarne onde riconquistare tutto il terreno perduto, ed anche più. Non ci occuperemo delle particolarità di quelle numerose campagne, coronate generalmente dalla presa di qualche castello, la cui guarnigione veniva sgozzata ed in cui, i non combattenti, erano costretti a scegliere fra la sottomissione a Roma ed il rogo. Centinaia di oscuri entusiasti preferirono il martirio. Lavaur, Minerva, Casser, Termes sono altrettanti nomi che rievocano alla mente tutte le torture che l'uomo può infliggere ad un altro uomo, quanto può osare e soffrire per la gloria di Dio. Allorchè avvenne la capitolazione di Minerva, Roberto Mauvoisin, il compagno più fedele di Montfort, protestò contro la clausola colla quale si risparmiavano gli eretici che si ritrattassero, ed Arnoldo rispose che poteva starsene tranquillo perchè del resto le conversioni sarebbero state senza dubbio poco numerose. Arnoldo aveva ragione. Eccettuato tre donne, i vinti rifiutarono all'unanimità di comperar la vita a prezzo dell'apostasia e risparmiarono ai vincitori la pena di condurli sul rogo col gettarsi da sè stessi con gioia tra le fiamme. Se il barbaro zelo dei pellegrini si manifestò talvolta in modo assai eccentrico, come quando abbacinarono i monaci di Bolbonne e tagliarono loro le orecchie ed il naso, per spiegarci questi orrori, non possiamo dimenticare l'ambiente nel quale la Chiesa andava a reclutare i suoi campioni e l'immunità che essa concedeva ai loro delitti, tanto in questo mondo quanto nell'altro (1).

108, 109, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 132, 136, 137; XIII, 86. — Teulet, Layettes, I, 340, n. 899.

Mediante uno sforzo di esegesi abbastanza curioso, i domenicani riuscirono a formarsi la convinzione che la lettera di Innocenzo III, colla quale confermava al Montfort il possesso di Albi, rappresentava un'approvazione del loro ordine e la prova che il Montfort ne faceva parte (Ripoll, Bullar. ord. FF. Praedicat. T. VII, p. 1).

(1) Guill. de Pod. Laur. c. 17, 18. — Guill. Nangiac. ann. 1210. — Rob. Autissiodor. Chron. ann. 1211. — Vaissete, 111, Pr. 29, 35. — Guill. de Tudela, XLIX, LXVIII, — LXXI, — LXXXIV. — Regest. XVI, 41. — Chron. Turon. ann. 1210. — Pet. Sarn. c. 37, 52, 53. — Teulet, Layettes, I, 371, n. 968.

Raimondo si riteneva sicuro d'essersi abilmente salvato sacrificando suo nipote di Béziers. Gli avvenimenti non tardarono a disingannarlo. Arnoldo di Citeaux aveva giurato la di lui rovina e Montfort era impaziente non meno di ristabilire l'ortodossia che di ampliare i suoi dominii. Già nell'autunno del 1209, il legato aveva chiesto ai cittadini di Tolosa di consegnare a' suoi inviati, sotto pena di scomunica e d'interdetto, tutti coloro che questi ultimi reclamassero come eretici. Quei di Tolosa protestarono che fra loro non eranvi eretici, che coloro i quali venissero designati erano pronti a provare la loro innocenza, e finalmente che Raimondo V aveva, dietro loro stessa istanza, promulgato delle leggi contro gli eretici, in forza delle quali essi ne avevano abbruciato un gran numero e continuavano ad abbruciare tutti quelli che man mano venivano scoprendo. Sporsero, quindi, appello al papa. Nel medesimo tempo, Montfort aveva fatto sapere a Raimondo che qualora non soddisfacesse le esigenze del legato, egli lo attaccherebbe e lo costringerebbe ad obbedire. Raimondo replicò che voleva trattare direttamente col papa ed appellò immediatamente a Filippo Augusto ed all'imperatore Ottone, dai quali non ebbe che buone parole. Rivoltosi a Roma, dapprima ottenne assai più, giacchè la sua influenza morale era molto forte. Egli non era mai stato convinto dei delitti di cui veniva accusato; non era mai stato giudicato; aveva sempre professato obbedienza alla Chiesa, dichiarandosi pronto a provare la propria innocenza, conformemente alla procedura di quei tempi, colla *purgazione canonica*; si era sottomesso a severe penitenze come se fosse stato condannato, venne assolto come uno a cui fosse stato perdonato, inoltre, aveva reso servigi fedeli combattendo i suoi antichi amici ed aveva offerto tutte le riparazioni possibili alle chiese che aveva spogliato. Affermava arditamente la propria innocenza, chiedeva dei giudici e reclamava la restituzione de' suoi castelli.

Parve, dapprima, che Innocenzo rimanesse tocco dal quadro dei torti fatti a Raimondo e della sua imminente rovina; ma questa impressione fu di breve durata ed il papa fece ben presto ritorno alla politica di doppiezza che fino a quel momento gli era riescita così favorevole. Prima stabilì che i cittadini di Tolosa si erano abbastanza giustificati ed ordinò che venisse tolta la scomunica che pesava sopra di loro. Quanto a Raimondo, inviò istruzioni agli arcivescovi di Narbonne e di Arles, perchè riunis-

sero un consiglio di prelati e di nobili, in seno al quale Raimondo potesse essere giudicato secondo la sua richiesta. Qualora in quella riunione si trovasse uno che avesse il coraggio di affermare come Raimondo fosse eretico e responsabile dell'uccisione di Pietro di Castelnau, si sentirebbero ambedue le parti e si darebbe un giudizio che verrebbe trasmesso a Roma, la quale dovrebbe dare la decisione finale; se invece non si presentasse alcun accusatore formale, si darebbe a Raimondo una conveniente penitenza, dopo la quale verrebbe dichiarato buon cattolico ed otterrebbe la restituzione de' suoi castelli.

Apparentemente, ciò era abbastanza leale, ma l'intenzione fraudolenta trasparisce da una lettera scritta in quel medesimo tempo dal papa al legato Arnoldo. Innocenzo si felicitava caldamente col legato di quanto aveva fatto fino a quel momento, e gli spiegava come, se il nuovo affare fosse apparentemente affidato ad un nuovo commissario, Teodosio, *ciò avveniva unicamente per meglio adescare Raimondo*; il legato, scriveva il papa, dev'esser l'amo, di cui Teodosio non è che l'esca. Per addormentare viemmeglio Raimondo, il papa, quando gli accordò l'ultima udienza, gli fece dono di un ricco mantello e di un anello che si trasse direttamente dal suo dito (1).

Il ritorno del conte ricolmò di gioia gli abitanti di Tolosa; l'interdetto era levato e ben presto dovevano esser sciolte tutte le difficoltà pendenti. Il legato Arnaldo, uniformandosi, senza por tempo in mezzo, alle istruzioni papali, divenne ad un tratto affettuoso e cordiale. Accompagnato dal Montfort, si recò a far visita a Raimondo, ed a Tolosa fu accolto magnificamente; si dice che Raimondo si lasciasse persuadere a cedere la cittadella della città, il *Castello Narbonese*, come residenza del legato, che lo consegnò al Montfort; per riprenderlo, più tardi, si dovette spendere la vita di un migliaio d'uomini. Arnoldo, prima di dar corso alle lettere del papa e levare l'interdetto, aveva voluto che i cittadini di Tolosa pagassero un tributo di mille lire tolosane; quando ebbero pagato la metà della somma, concesse alla città la sua benedi-

(1) Vaissete, 111, Pr. 20, 23, 232-3. — Pet. Sarn. c. 33, 34. — Guill. de Tudela XL, XLII, XLIII. — Regest. XII, 152, 153, 154, 155, 156, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176. — Teulet, Layettes, I, 368, n. 968.

zione; ma siccome tardavano a pagare l'altra metà, rinnovò l'interdetto, ed in sèguito, gli sfortunati abitanti durarono non poca fatica a farlo levare (1).

Un contemporaneo, fanatico ortodosso, narra che Teodosio raggiunse a Tolosa il legato, allo scopo di accordarsi seco lui sul modo migliore di ingannare Raimondo. Si trattava di andare a caccia di un pretesto onde mandar a vuoto la promessa di Innocenzo, giacchè prevedevasi che Raimondo sarebbe riescito a purgarsi, e la conseguenza di quella purgazione sarebbe stata la rovina della fede. Il mezzo che sembrava più semplice per raggiungere questo scopo, consisteva nel dire che Raimondo non aveva effettuato il còmpito impossibile statogli imposto, di far cioè scomparire l'eresia dal suo territorio. Ma era necessario celare l'apparenza di una slealtà troppo grossolana. A tre mesi di data, gli si assegnò un giorno per comparire a Saint-Gilles ed offrire la sua *purgazione* per ciò che riguardava l'accusa di eresia e quella di complicità nell'uccisione del legato; vi si aggiungeva un avvertimento pieno di minacce sulla sua lentezza nello sterminare l'eresia. Giunto il giorno fissato, nel settembre 1210, un gran numero di prelati e di nobili si radunò a Saint-Gilles, e Raimondo si presentò in compagnia de' suoi testimonii, o persone che con lui dovevano giurare, sperando di poter per sempre riconciliarsi colla Chiesa. Vana aspettativa. Lo si rese avvertito che la sua giustificazione non verrebbe ammessa e che si sarebbe reso palesamente reo di spergiuro qualora non avesse mantenuto la promessa fatta a varie riprese sotto il sigillo del giuramento; il suo giuramento rimaneva senza valore negli affari secondarii, e perciò non poteva venir accettato quando si trattava di accuse così gravi come quelle di eresia e di uccisione di un legato; i giuramenti, poi, de' suoi testimonii, non avevano un valore maggiore del suo.

Un uomo fornito di carattere più fermo, di fronte ad una così abbominevole doppiezza, avrebbe dato libero sfogo alla sua indignazione; ma Raimondo, schiacciato sotto l'improvvisa rovina delle sue illusioni, si accontentò di prorompere in lacrime, circostanza che i suoi giudici notarono come prova maggiore della sua perversità. Quasi subito si rinnovò contro di lui quella scomunica

---

(1) Vaissete, III, Pr. 24-5, 234. — Guill. Tudela, XLIV. — Teulet, loc. cit.

che egli si era tanto adoperato a far levare. Semplicemente *pro forma*, però, lo si rese avvertito che, qualora avesse sterminato l'eresia, e col resto della sua condotta si fosse mostrato degno di pietà, verrebbero mandate ad effetto le decisioni del papa in suo favore. Evidentemente, il Provenzale non era all'altezza dell'astuzia degli italiani i quali, per così dire, lo menavano pel naso. La prova che Innocenzo approvava questa crudele commedia, ci viene fornita da una lettera da lui rivolta a Raimondo nel dicembre del 1210; ivi esprimeva il suo dispiacere che Raimondo non avesse ancora mantenuta la promessa fatta di sterminare gli eretici e lo avvertiva come, qualora non la mantenesse, i suoi dominii verrebbero lasciati in balìa dei crociati. Col medesimo corriere, il Montfort riceveva una lettera del papa, in cui si lagnava che la tassa di tre denari per famiglia, rendesse assai poco, prova, questa, che Innocenzo non perdeva di vista i benefizii pecuniarii della persecuzione. Le esortazioni rivolte simultaneamente ai conti di Tolosa, di Comminges e di Foix, nonchè a Gastone di Bearn, obbligandoli a prestare valido appoggio a Montfort sotto pena di esser considerati come fautori dell'eresia, dimostrano fino a qual punto, nello spirito del papa, tutte le questioni venissero sciolte *a priori* ed irrevocabilmente decisa fosse l'opera di spogliazione (1).

Raimondo, finalmente, si avvedeva di ciò che qualunque uomo appena appena previdente avrebbe potuto convincersi fin da principio, e cioè, che i legati volevano la sua completa rovina. Qualora i nobili di Linguadoca fossero stati concordi, egli avrebbe potuto resistere con probabilità di successo ai continui attacchi dei crociati; ma i primi si lasciavano divorare ad uno ad uno, mentre Raimondo, loro capo naturale, si lasciava adescare dalle speranze di riconciliazione che lo mantenevano in una perfetta inazione. Frattanto, non poteva nemmeno pensare che gli fossero restituiti i suoi castelli; doveva fare quanto stava in lui per prepararsi ad una guerra divenuta inevitabile. A tale scopo, e per riunire attorno a sè tutti i suoi sudditi, rese pubblica la lista delle condizioni che si diceva gli fossero state imposte in una conferenza tenuta ad Arles, nel febbraio del 1211. Tali condizioni one-

(1) Pet. Sarn. c. 39. — Regest. XIII, 188, 189; XVI, 39. — Guill. de Tudela, LVIII. — Teulet, I, 360, n. 948.

rose e degradanti tanto per lui quanto per il popolo, avrebbero posto tutto il paese e tutta la popolazione alla mercè dei legati e di Montfort, avrebbero bollato tutti gli abitanti sì cattolici che eretici, sì nobili che villani, con un marchio infame di servitù e costringerebbero Raimondo ad esiliarsi da sè stesso, per tutto il resto della sua vita, in Terra Santa. Fossero reali, o meno, queste esigenze, la pubblicazione delle stesse per parte del conte fece scoppiare l'indignazione del popolo, il quale si riunì attorno al suo sovrano, pronto ad opporre resistenza a qualunque costo (1).

I negoziati ulteriori aperti da Raimondo allo scopo di evitare una completa rottura, sembrerebbero provare come l'*ultimatum* da lui rivelato sia apocrifo. Nel dicembre 1210, lo ritroviamo a Narbonne per conferire coi legati, Montfort e Pietro d'Aragona; gli si fecer proposte inaccettabili. Pietro acconsentì a ricevere l'omaggio del Montfort per Béziers. Poco tempo dopo, ebbe luogo a Montpellier una nuova riunione, egualmente infeconda per Raimondo, ma non per il Montfort, il quale vi concluse un trattato con Pietro e ricevette da lui in ostaggio il suo giovane figlio Giaimo. Nella primavera del 1211, Raimondo si recò ancora a trovare Montfort, allora occupato all'assedio di Lavaur, e permise ai crociati di ricevere delle provvigioni da Tolosa, quantunque avesse fatto invano tutto il possibile per impedire la partenza di un contingente di truppe che i Tolosani mandavano agli assedianti. Quasi subito dopo la presa di Lavaur, il 3 maggio 1211, Montfort invase il territorio di Raimondo e prese alcuni dei suoi castelli; pare che tutto ciò accadesse senza che fosse intervenuta alcuna dichiarazione di guerra. Raimondo, allora, fece un ultimo e miserabile sforzo onde avere la pace; offrì al legato ed al Montfort tutti i suoi possedimenti, come pegno dell'adempimento di tutte le promesse che gli si sarebbero imposte; eccettuava soltanto per Tolosa, e si riservava la vita ed i diritti di successione per i suoi

(1) La sola autorità che esista per questo straordinario documento è quella del pseudo Guglielmo Tudela (LIX, LX, LXI), seguìto dallo storico del conte di Tolosa (Vaissete, 111, Pr. 30; cfr. p. 204 del testo, p. 561 in nota, ed Hardouin, VI, 1998). Quantunque i moderni l'abbiano generalmente accettato, non mi sento di considerarlo come autentico; mi pare che Raimondo abbia fabbricato questo testo per provocare la collera dei suoi sudditi.

figli. Tali umilianti offerte furono respinte con disdegno. Raimondo erasi avvilito in modo tale, che si cessava di scorgere in lui un elemento di qualche importanza nella situazione che intendevasi regolare. D'altra parte era atteso fra breve il conte di Bar con numeroso esercito di crociati, i servigi dei quali dovevano esser usati il meglio possibile nei quaranta giorni in cui sarebbero stati disponibili. L'assedio di Tolosa venne deciso.

Non appena i cittadini di Tolosa seppero che si voleva attaccare la città, mandarono ai crociati una deputazione per chiedere di esser risparmiati, facendo valere la loro riconciliazione colla Chiesa e come avessero preso parte all'assedio di Lavaur. Si rispose loro che verrebbero assediati se non consegnavano Raimondo e non si distoglievano da ogni sudditanza a suo riguardo. Rifiutarono all'unanimità, dimenticarono tutte le loro intestine discordie e si accinsero come un sol uomo alla resistenza. Un indizio della forza notevole delle istituzioni repubblicane, sta in ciò, che l'assedio di Tolosa fu il primo scacco serio che provarono i crociati. La città si trovava ben fortificata, e munita di una forte guarnigione; i conti di Foix e di Comminges avevano risposto all'appello del loro sovrano. Gli abitanti lasciarono aperte le porte della città e fecero delle breccie nelle mura onde rendere più facili le furiose sortite della guarnigione, la quale inflisse perdite considerevoli agli assedianti. Costoro, nel cuore della notte del 29 giugno, si ritirarono, abbandonando i loro feriti ed i loro ammalati e senz'aver fatto altro che devastare in modo orribile la circostante campagna. Case, vigne, frutteti, donne e fanciulli, tutto fu annientato dal loro furore. Montfort abbandonò il teatro della sua sconfitta per andare a portar i suoi saccheggi nel paese di Foix.

Questo sforzo virile dei Tolosani per respingere un' ingiusta aggressione, venne naturalmente interpretato come una complicità colpevole coll'eresia. Innocenzo scomunicò nuovamente Raimondo e la sua capitale per aver " perseguitato „ Montfort ed i crociati (1). Incoraggiato dal successo, Raimondo prese allora l'offensiva, ma

(1) Guill. de Pod. Laur. c. 16, 17. — Pet. Sarn. c. 43, 47, 49, 53, 54, 55. — Vaissete, 111, Pr. 234. Vaissete, 111, Pr. 38-40, 234-5. — Guill. de Pod. Laur. c. 18. — Guill. de Tudela, LXXX, — LXXXIII. — Teulet, Lavettes, I, 370, n. 968; 372, n. 975.

senza ottenere successi degni di nota. L'assedio di Castelnaudary terminò con uno scacco, ed i combattimenti che ne seguirono furono generalmente favorevoli a Montfort, le qualità militari del quale, si rivelarono meravigliosamente nella situazione difficile in cui versava. Per tutto il mondo cristiano si continuava a predicare la crociata e le truppe del Montfort si trovavano assai sovente rinforzate dall'arrivo di bande di *pellegrini* che accorrevano a prestare il loro servizio di quaranta giorni. Però, questi rinforzi erano irregolari, e l'esercito, che oggi era numerosissimo, domani poteva trovarsi ridotto ad un pugno d'uomini. Ma i suoi avversarii, quantunque fossero assai superiori, non si azzardavano mai a dare una battaglia decisiva; era, più che altro, una guerra di assedii e di devastazioni, condotta da una parte e dall'altra con barbara ferocia. Molte volte i prigionieri venivano impiccati, abbacinati o mutilati. Gli odii andavano aumentando man mano che Montfort dilatava i suoi dominii e che le frontiere di Raimondo si andavano restringendo. La defezione di Baldovino, fratello naturale di Raimondo, che costui aveva sempre avuto in sospetto e che, preso a Montferrand, aveva fatto causa comune coi crociati prima dell'assedio di Tolosa, portò alla causa nazionale un colpo assai sentito; il risentimento dei meridionali scoppiò quando Baldovino, nel 1214, venne proditoriamente consegnato a Raimondo, il quale lo fece immediatamente appiccare, permettendogli a mala pena di ricevere i conforti della religione (1).

Sugli inizii del 1212, l'abate di Vaux-Cernay ricevette, unitamente al vescovo di Carcassona, la ricompensa dello zelo spiegato in favore dei crociati, ed il legato Arnoldo ottenne il grande arcivescovado di Narbonne, colla morte o colla deposizione del trascurato Berengario. Tale dignità ecclesiastica non gli sembrava sufficiente; chiese il titolo di duca con grande dispiacere del Montfort il quale, sebbene fosse devotissimo della Chiesa, tuttavia non aveva alcuna intenzione di cederle i suoi dominii temporali. Probabilmente si deve al raffreddamento prodotto da questo fatto, la causa che suggerì ad Arnoldo l'idea di favorire un' altra crociata, predicata dietro richiesta di Alfonso IX di Castiglia, allora minacciato da un ritorno offensivo dei Mori, forti di nuovi con-

(1) Pet. Sarn. c. 75. — Guill. de Pod. Laur. c. 23.

tingenti venuti dall'Africa. Quantunque il Montfort avesse bisogno di tutte le sue forze, il nuovo arcivescovo di Narbonne passò in Ispagna alla testa di un gruppo numeroso di crociati onde raggiungere l'esercito dei re d'Aragona, di Castiglia e di Navarra. Quando, dopo la presa di Calatrava, il contingente francese si dichiarò stanco del servizio e si rifiutò di andare più lungi, l'infaticabile Arnoldo se ne rimase con quei pochi che acconsentirono a rimanere seco lui, ed ebbe la sua parte di gloria nella famosa giornata di Las Navas di Tolosa in cui, una croce apparsa in cielo, incoraggiò i cristiani, ed in cui si dice perissero cento mila Mori (1).

La primavera e l'autunno del 1212 furono testimonii di grandi successi del Montfort; il territorio di Raimondo era ridotto a Montauban ed a Tolosa, e quest'ultima città, ripiena di fuggiaschi, si trovava realmente assediata, perchè i signori dei vicini castelli spingevano le loro incursioni fino alle sue porte. Montfort fece chiedere a Roma, dai Legati, la riconferma pontificia delle sue nuove conquiste. Pare che allora Innocenzo incominciasse ad accorgersi dello scandalo provocato dalle vittorie della sua politica; si ricordò che Raimondo, quantunque avesse sempre reclamato dei giudici, non venne nè ascoltato nè condannato, e tuttavia era stato punito colla perdita di quasi tutti i suoi dominii. Il papa restò molto sorpreso. " È vero, rispose, che il conte si è addimostrato colpevolissimo verso la Chiesa, e che perciò venne scomunicato ed i suoi possedimenti furono abbandonati al primo che li occupò; ma la perdita della maggior parte degli stessi aveva servito di castigo e non bisognava dimenticare che questo principe, sospetto di eresia e dell'uccisione del Legato, non era mai stato condannato ". Innocenzo fingeva di ignorare il perchè non si era mai obbedito a' suoi ordini, dicendo che Raimondo doveva avere la possibilità di giustificarsi. Mancando qualunque processo verbale e qualunque condanna, i suoi dominii non si potevano attribuire ad un altro. Era cosa indispensabile procedere in modo regolare, senza che la Chiesa potesse venir accusata di frode continuando a conservare i castelli che le erano stati consegnati come pegno.

---

(1) Pet. Sarn. c. 60. — Vaissete, III, 271-2. — Rod. Tolet. de reb. Hispan. VIII, 2, 6, 11. — Rod. Santii, Hist. Hispàn. III, 35.

Finalmente, Innocenzo ordinò ai suoi Legati di stendergli un rapporto completo e veridico. Un'altra lettera del medesimo tenore, inviata a Teodisio ed al vescovo di Riez, ordinava loro di non trascurare i doveri, come si diceva avessero fatto fino a quel momento. Allusione certa al loro rifiuto circa il permettere a Raimondo di giustificarsi conformemente alle forme previste. Nel medesimo tempo, Innocenzo teneva una lunga corrispondenza riguardo alla imposta sulle famiglie, ed accettava da Montfort un dono di mille marchi; cosa, questa, che non manca di gettare una luce assai triste sul carattere del papa, nella sua qualità di giudice onesto ed imparziale (1).

Teodisio ed il vescovo di Riez risposero con una bugia. Pretendevano di avere, a varie riprese, invitato Raimondo a presentare le sue giustificazioni; ma costui aveva trascurato di riparare a' suoi torti verso alcuni prelati ed alcune chiese! Accusa assai singolare, per le occupazioni abbastanza stringenti che Montfort aveva dato a Raimondo. Tuttavia, per dar a vedere che tenevano conto delle istruzioni del papa, convocarono un concilio ad Avignone. Ma sembra che Avignone fosse una città malsana, perchè un gran numero di prelati si rifiutarono di intervenirvi, e Teodisio fu preso da una assai opportuna malattia che rese necessario differire il concilio. Un altro concilio si convocò allora a Lavaur, piazza forte poco lontana da Tolosa e che si trovava in potere del Montfort. Dietro domanda di Pietro d'Aragona, Montfort concesse una tregua di otto giorni acciocchè la riunione potesse tenersi senza inconvenienti (2).

Fiero della sua recente vittoria di Las Navas, Pietro era allora un campione della fede che non dovevasi trattare con disdegno, e finalmente si presentò nella sua qualità di protettore di Raimondo e de' suoi proprii vassalli. Gli interessi che egli aveva nel paese, erano troppo considerevoli perchè potesse assistere indifferente allo stabilirsi di una potenza tanto formidabile com'era quella del Montfort. I feudi conquistati si popolavano di francesi; a Pamiers si era tenuto da poco un congresso per organizzare le istituzioni della contrada sopra una base francese; tutto sem-

(1) Pet. Sarn. c. 59-60. — Regest. XV, 102, 103, 167-76.
(2) Pet. Sarn. c. 66. — Regest. XVI, 39.

brava presagire una modificazione completa portata alla anteriore condizione delle cose. Pietro aveva già spedito un'ambasciata al papa per lagnarsi del modo di agire dei Legati, da lui giudicato arbitrario, ingiusto e contrario ai veri interessi della religione. Veniva a Tolosa colla ferma risoluzione di intercedere in favore di suo cognato. Assumendo questa posizione, egli affermava la supremazia della Casa di Aragona sopra quella di Tolosa, contro la quale l'Aragona, in passato, aveva sostenuto tante inutili lotte (1).

Gli inviati di Pietro ottennero da Innocenzo un ordine indirizzato a Montfort, per cui, questi doveva restituire tutti i territorii conquistati a coloro che non erano eretici, e delle istruzioni colle quali si proibiva ad Arnoldo di paralizzare la crociata contro i Saraceni, prolungando, con promesse di indulgenze, la guerra nel Tolosano. Tale intervento di Innocenzo, che veniva ad aggiungersi a quello di Pietro, produsse profonda impressione. Tutta la gerarchia ecclesiastica della Linguadoca fu convocata per tener testa alla crisi. Quando, nel gennaio 1213, il concilio si radunò a Lavaur, re Pietro presentò una petizione, colla quale chiedeva pietà assai più che giustizia, per i signori che erano stati spogliati dai loro beni. Produsse un atto di cessione formale firmato da Raimondo e da suo figlio, e controfirmato dalla città di Tolosa, nonchè degli atti analoghi di Gastone di Bearn, dei conti di Foix e di Comminges, in forza dei quali, costoro gli cedevano tutti i loro territorii, tutti i loro diritti e giurisdizioni, con facoltà di disporne come meglio gli piacesse per obbligarli ad obbedire ai voleri del papa, caso si mostrassero ricalcitranti. Chiedeva che venissero loro restituiti i territorii riconquistati non appena essi avessero riparato i torti che avevano arrecato alla Chiesa; se Raimondo non poteva esser giudicato, Pietro proponeva che abdicasse in favore del suo giovane figlio, che il padre dovesse recarsi co' suoi cavalieri in Ispagna od in Palestina per servire contro gli infedeli, ed il figlio dovesse rimanere sotto tutela finchè si fosse dimostrato degno della fiducia della Chiesa. Queste, infatti, erano le proposte che Pietro d'Aragona aveva già comunicato ad Innocenzo (2).

(1) Pet. Sarn. c. 65. — Regest. XV, 212. — A. Molinier, (Vaissete, ed. Priv. VI, 407).

(2) Regest. XV, 212; XVI, 42, 47.

Non poteva darsi una sottomissione più completa, non si potevano fornire garanzie più sicure ed assolute. Una volta accettate, queste clausole significavano lo sterminio sicuro degli eretici. Ma i prelati che si trovavano riuniti a Lavaur, cedevano all'impero delle loro passioni, delle loro ambizioni e dei loro odii, si lamentavano dei mali che avevano sofferto ed inflitto, temevano sopratutto le rappresaglie, e questo timore li rendeva sordi ad ogni proposta in cui entrasse qualche idea di conciliazione. Per la loro prosperità, per la loro sicurezza personale, era necessario che la Casa di Tolosa scomparisse. Teodisio ed il vescovo di Riez presiedettero in qualità di Legati; i prelati del paese avevano per capo l'intrattabile Arnoldo di Narbonne. Vennero osservate tutte le debite forme. I Legati, i quali funzionavano da giudici, chiesero ai prelati, che funzionavano da assessori, se Raimondo dovesse essere ammesso a scolparsi. La risposta, data per iscritto, fu negativa, non solo, come già era stato detto, perchè Raimondo era spergiuro, ma perchè aveva commesso nuovi delitti nel corso dell'ultima guerra, uccidendo dei crociati che l'attaccavano. Si aggiungeva che la scomunica che pesava sopra di lui non poteva essere levata da altri fuorchè dal papa. Trincerandosi dietro questa risposta, i prelati resero noto a Raimondo non poter egli andare più lontano senza un'autorizzazione papale, e quando Raimondo si rivolse alla loro pietà e chiese, supplicando, un abboccamento, gli si fece sapere freddamente che sarebbe fatica e denaro sprecato per parte di ambedue i partiti. Rimaneva l'appello del re Pietro. I prelati si incaricarono di rispondervi senza il concorso dei Legati, in modo da poter dire che gli affari di Raimondo lo riguardavano per nulla, dal momento che egli stesso li aveva posti fra le mani dei Legati; d'altra parte, i suoi stessi eccessi, l'avevano reso indegno di pietà. Quanto ai tre altri signori in questione, si fece una lunga esposizione dei loro delitti, e sopratutto del delitto da essi commesso difendendosi contro i crociati; furono avvertiti che, se non davano soddisfazione alla Chiesa e non ottenevano da lei l'assoluzione, non si acconsentirebbe mai a prestar loro ascolto; ma si guardarono bene dall'indicare in qual modo si sarebbe potuto ottenere l'assoluzione e non si degnarono di prendere in considerazione le garanzie offerte dal re di Aragona, chè anzi, non vi si fece neppure allusione. Inoltre, Arnoldo di Narbonne, nella sua qualità di Legato, scrisse al re una lettera violenta, minacciandolo di scomunica

perchè teneva relazioni con persone scomunicate e sospette di eresia. Pietro avèva chiesto una tregua che si prolungasse fino a Pentecoste od almeno fino a Pasqua; venne rifiutata col pretesto che la stessa avrebbe recato nocumento al successo della crociata, che in Francia si continuava a predicare con uno zelo molto addatto a gettare il dubbio sulla sincerità degli ordini contrarii di Innocenzo (1).

Tutta questa procedura costituiva tale una parodia della giustizia, che si ebbe timore di vederla annullata dal papa per la potente intercessione di re Pietro. Teodisio e molti vescovi furono inviati a Roma coi documenti, allo scopo di servirsi della loro influenza personale. I prelati del concilio rivolsero un indirizzo al papa, scongiurandolo a non interrompere ciò che si era iniziato sotto così buoni auspicii, ma a portare la scure fino alle radici dell'albero onde abbatterlo per sempre. Dipingevano Raimondo coi più tetri colori. Lo sforzo da lui fatto per ottenere l'aiuto dell'imperatore Ottone, il soccorso ricevuto una volta da Savary di Mauleon, luogotenente del re Giovanni in Aquitania, furono rimessi sul tappeto per eccitare l'odio del papa, imperocchè, l'uno e l'altro di quei monarchi erano allora in lotta con Roma. Si diceva perfino che Raimondo avesse implorato l'aiuto del sultano del Marocco, col pericolo di distruggere tutta la cristianità. Temendo ancora che simili calunnie non bastassero, i vescovi di ogni parte del territorio in questione colmarono Innocenzo di loro missive, assicurandolo che la pace e la prosperità avrebbero seguìto ovunque i passi dei crociati, che la religione e la sicurezza sarebbero ristabilite nei paesi i quali poco prima erano preda dei saccheggi dei banditi e degli eretici, che se, con un ultimo sforzo, si distruggesse la città di Tolosa colla genìa maledetta di Sodoma e di Gomorra che abitava dentro le sue mura, i fedeli avrebbero potuto godere una nuova terra promessa; ma che, se Raimondo rialzasse la testa, ricomincerebbe il caos ed allora sarebbe stato assai meglio per la Chiesa cercare rifugio tra i pagani. In tutto ciò, non si faceva alcuna allusione alle garanzie offerte da re Pietro, e costui, nel marzo 1213, fu costretto a trasmettere direttamente a Roma, copia degli atti

(1) Regest. XVI, 39, 42, 43. — Pet. Sarn. c. 66.

di cessione acconsentita dai signori incriminati, debitamente autenticati dall'arcivescovo di Tarragona e da' suoi suffraganei (1).

Teodisio ed i suoi colleghi trovarono che, il realizzare il còmpito ch'essi si erano proposti di effettuare era assai più duro di quanto avessero preveduto. Innocenzo aveva solennemente dichiarato che Raimondo doveva essere ammesso a giustificarsi e come la sua condanna non potesse essere che il risultato di un processo. Ora gli si chiedeva che sconfessasse le proprie parole. D'altra parte, il rifiuto di istituire un processo, gli faceva comprendere come le accuse, che con tanto accanimento si erano portate contro Raimondo, mancavano di prove. Tuttavia, finì per cedere, quantunque il ritardo nell'emanare la sua decisione (21 maggio 1213) stia a dinotare lo sforzo che gli era costata. Le lettere che Innocenzo rivolse allora a' suoi Legati non sono arrivate fino a noi; forse, ciò che le fece scartare da' suoi *Regesta*, fu uno scrupolo troppo legittimo. Scrisse una lettera severa a Pietro d'Aragona, ordinandogli di rinunciare a proteggere gli eretici, sotto pena di essere esposto egli stesso alla minaccia di una nuova crociata. Gli ordini pontificii che Pietro aveva ricevuto, circa la restituzione di dominii appartenenti a persone che non erano eretiche, furono annullati col pretesto che trattavasi di un malinteso, ed i signori di Foix, Comminges e Navarra, vennero abbandonati in balìa di Arnoldo di Narbonne. La città di Tolosa avrebbe potuto farsi perdonare a condizione che consegnasse tutti coloro che sarebbero stati indicati dal vescovo Folco, il quale era un fanatico intransigente; non si doveva osservare alcuna tregua, alcun trattato, od alcun altro impegno preso cogli eretici. Quanto a Raimondo, il silenzio assoluto che a suo riguardo veniva conservato, era molto più significante di tutti i moniti più severi. Egli era semplicemente ignorato, come se nelle gravissime questioni che allora si dibattevano, avesse cessato completamente di esistere (2).

In attesa delle decisioni di Roma, in Francia si era ripreso con vigore a predicare la crociata; Luigi Cuor-di-Leone, figlio di Filippo Augusto, aveva preso la croce in compagnia di un gran numero

---

(1) Regest. XVI, 40, 41, 43, 44, 45, 46. 47.
(2) Pet. Sarn. c. 66, 70. — Regest. XVI, 48.

de' suoi baroni, e già si nutriva fiducia di unire forze schiaccianti, allorchè Filippo Augusto, meditando un'invasione in Inghilterra, troncò tutti i preparativi che si trovavano in opposizione a' suoi proprii ordini. D'altra parte, re Pietro si era sempre più accostato a Raimondo ed ai signori scomunicati; i magistrati di Tolosa gli avevano prestato giuramento di fedeltà. Possedendo un comando del papa, fece le viste di volerne tener conto, ma intanto continuava febbrilmente i suoi preparativi di guerra. Una delle misure che ci dànno un'idea esatta dell'uomo e del suo tempo, fu il passo da lui fatto presso Innocenzo III, onde ottenere la rinnovazione delle bolle di Urbano (1095), che poneva il suo regno sotto la protezione speciale della Santa Sede, col privilegio di non poter essere messo sotto interdetto da nessuno, eccettuato il papa in persona. Una *Sirventese* di un anonimo trovatore, mostra con quale ansietà Pietro era atteso nella Linguadoca. Gli si rimprovera d'aver troppo tardato, lo si supplica di venire, come un buon re, a prendersi la rivincita di Carcassais ed a porre un termine all'insolenza dei Francesi, che Dio confonda! (1).

Una rottura si rendeva inevitabile. La dichiarazione di guerra da parte di Pietro, giunse al Montfort in un momento in cui disponeva di pochissime truppe ed in cui i rinforzi che attendeva dalla Francia, non giungevano; un Legato, inviato da Innocenzo per predicare la crociata di Terra Santa, rivolgeva verso la Palestina tutte le energie che si trovavano allora disponibili. Pietro aveva lasciato i suoi luogotenenti a Tolosa ed aveva fatto ritorno in Ispagna onde farvi una nuova leva di soldati. Passò i Pirenei col suo nuovo esercito e venne accolto con entusiasmo da tutti quelli che si erano precedentemente sottomessi a Montfort. S'avanzò verso il castello di Muret, posto a dieci miglia da Tolosa, in cui Montfort aveva lasciato una debole guarnigione e vi fu ben presto raggiunto dai conti di Tolosa, di Foix e di Comminges. Le loro forze riunite costituivano un esercito considerevole, sebbene fosse molto minore alla cifra di 100.000 uomini, come hanno preteso

(1) Pet. Sarn. c. 66-8. — Reg. XVI, 87. — Raynouard, Lexique Rom. I, 512-3.

i panegiristi di Montfort (1). Pietro aveva condotto seco dalla Spagna circa mille cavalieri; i tre conti, spogliati della maggior parte dei loro dominii, non poterono certo fornirne una quantità troppo superiore, e la massa del loro esercito era composta dalla milizia di Tolosa, fantaccini che non possedevano alcuna esperienza della guerra.

L'assedio di Muret incominciò il 12 settembre 1213. Ne venne immediatamente avvertito Montfort, che trovavasi lontano venticinque miglia di là, a Fanjeaux, con un piccolo esercito composto di sette vescovi e tre abati inviati da Arnoldo di Narbonne onde trattare con Pietro. Malgrado la disuguaglianza delle forze, egli non esitò punto a marciare innanzi con quelle poche truppe che potè riunire in tutta fretta. Dapprima, rinviò a Carcassona la contessa Alice, che l'accompagnava; costei si adoperò a far sì che alcuni gruppi di crociati che già si allontanavano, andassero a raggiungere suo marito. A Bolbonne, presso Verdun, ove Montfort si fermò per assistere alla messa, il sagrestano Morin, che più tardi fu abate di Ramiers, si meravigliava come un pugno d'uomini avesse il coraggio d'andare a combattere un guerriero così rinomato com'era il re d'Aragona. Per tutta risposta, Montfort trasse di tasca una lettera di re Pietro, che era riescito ad intercettare, in cui assicurava una dama di Tolosa che, per di lei amore, veniva per scacciare i Francesi dal suo paese. Siccome Morin dimandava cosa volesse dire con ciò, Montfort rispose: " Che voglio dire? Dio mi aiuta tanto, che io temo ben poco un uomo, il quale, per amore d'una donna, viene a disfare l'opera di Dio ". Il normanno, pieno di fiducia nel cielo, non aveva alcun timore di non riescire ad aver ragione del cavalleresco e galante spagnuolo.

Il giorno dopo, Montfort fece la sua entrata in Muret, che solo in parte era assediata; il nemico non vi si oppose, sperando di far prigioniero il capo dei crociati. I vescovi tentarono inutilmente di trattare con Pietro. La mattina dopo, 13 settembre, i crociati, che sommavano forse ad un migliaio di cavalieri, si precipitarono all'attacco. Passando dinanzi al vescovo di Comminges, costui li assicurò che farebbe loro testimonianza il giorno del giu-

---

(1) Pet. Sarn. c. 69, 70. — Vaissete, III, nota XVII. — A. Molinier (Vaissete, ed. Priv. VII, 256).

dizio e che, chiunque di loro cadesse in battaglia, non dovrebbe affrontare le fiamme del purgatorio per i delitti che aveva confessato, o di cui avesse intenzione di confessarsi più tardi. I prelati ed i monaci si riunirono insieme nella chiesa ove pregarono Dio per il trionfo de' suoi guerrieri; si pretende che S. Domenico si trovasse in mezzo a loro e che la vittoria del Montfort fosse dovuta specialmente alla sua devozione per il rosario, di cui egli era l'iniziatore, e che praticava con costante assiduità.

Siccome Montfort si allontanava nella direzione opposta, gli assedianti credettero dapprima che volesse fuggirsene e che abbandonasse la città; ma furono ben presto sorpresi nel vedere com'egli non avesse fatto altro che delle evoluzioni per poterli attaccare sopra un terreno uguale. Il conte Raimondo consigliò di attendere l'attacco dietro una cinta di carri e di esaurire i crociati con una grandine di proiettili; ma i fieri Catalani rigettarono quel consiglio come frutto della pusillanimità. I cavalieri, in massa confusa, si precipitarono in avanti, lasciando che i fantaccini continuassero l'assedio. Bravo cavaliere più che abile generale, Pietro galoppava all'avanguardia, allorchè si incontrò con due squadroni di crociati, fra i quali si trovavano due famosi cavalieri, Alain de Roucy e Fiorenzo di Ville. Costoro lo riconobbero, irruppero sopra di lui, lo rovesciarono da cavallo e l'uccisero. La confusione che derivò da quest'avvenimento imprevisto, si cambiò in panico, quando il Montfort, alla testa di un terzo squadrone, caricò i Catalani di fianco. Costoro si diedero alla fuga, incalzati davvicino dai Francesi, che li massacravano senza pietà, e che, abbandonando poi l'inseguimento, si precipitarono all'improvviso sul campo, in cui la fanteria ignorava la sconfitta della cavalleria. La carneficina fu spaventevole; gli sfortunati che riescirono a fuggire, si salvarono in direzione della Garonne, ma molti, volendo attraversare il fiume, annegarono. Ci si assicura che i crociati non perdettero in tutto venti uomini, che i loro avversarii ebbero da quindici a ventimila morti, e tutti, in una vittoria così miracolosa, riconobbero la mano di Dio, tanto più, che l'ultima domenica d'agosto, a Roma si era tenuta una grande processione seguìta da un digiuno di due giorni, onde domandare al cielo il trionfo delle armi cattoliche. Tuttavia il re Jaimo ci dice che la morte di suo padre, la quale ebbe per conseguenza la sconfitta di tutto l'esercito, non fu l'effetto di un miracolo, ma del vizio favorito del re d'Aragona. I nobili albigesi, per entrare

nelle sue grazie, avevano messo a di lui disposizione le loro mogli e le loro figlie; il mattino in cui avvenne la battaglia, era così spossato dagli eccessi sessuali, che durante la celebrazione della messa non poteva star dritto (1).

Colle poche truppe di cui disponeva, Montfort si trovava nell'impossibilità di trarre da quella battaglia tutti i vantaggi che avrebbe potuto trarne; così le conseguenze immediate della sua vittoria furono poco sensibili. I cittadini di Tolosa desideravano la pace, ma allorchè il loro vescovo Folco chiese cento ostaggi, si rifiutarono di darne più di sessanta, e quando il vescovo accettò quella cifra, essi ritirarono la loro proposta. Montfort fece un'incursione sanguinosa nel paese di Foix e comparve dinanzi alle porte di Tolosa, ma ben presto fu costretto a starsene sulla difensiva. Narbonne, davanti alla quale si presentò in via pacifica, si rifiutò di accoglierlo; così gli accadde a Montpellier, e fu costretto a tollerare in silenzio questi due affronti. La sua condizione fu criticissima per tutto l'inverno del 1214, ma allora le cose presero una piega al tutto diversa. La proibizione di predicare la crociata in Francia era stata levata, e per dopo Pasqua venne annunziato l'arrivo di 100.000 nuovi pellegrini. Inoltre, arrivò con pieni poteri del papa, un nuovo Legato, il cardinale Pietro di Benevento, e ricevette la sottomissione dei conti di Tolosa, di Foix e di Comminges, di Aimerico, visconte di Narbonne, e della stessa città di Tolosa. Tutti promisero di scacciare gli eretici e di soddisfare a tutte le esigenze della Chiesa, fornendo tutte le garanzie che loro verrebbero chieste. Raimondo giunse perfino a metter tutti i suoi dominii nelle mani del Legato, e s'impegnò, quando ne ricevesse

(1) Pet. Sarn. c. 70-3. — Guill. de Pod. Laur. c. 21-22. — Guill. Nangiac. ann. 1213. — Vaissete, 111, Pr. 53-4. — Guill. de Tudela, CXXXV-CXL. — Zurita Añales de Aragon, Lib. II, c. 63. — De gestis Com. Carcenon. ann. 1213. — Bernardo d'Esclot, Cronica del rey en Pere, c. 6. — Campana, Storia di S. Pietro Martire, p. 44. — Comentarios del rey en Jacme c. 8 (Mariana, IV, 267-8).

Lo stesso D. Giacomo, allora in età di sei anni, era ostaggio nelle mani del Montfort, e, se i cronisti catalani dicono il vero, non potè ricuperare la libertà se non con grande fatica, anche dopo che Innocenzo III ebbe ordinato che venisse rimesso in libertà. — L. Marinaei Siculi, de reb. Hispan. Lib. X. — Regest. XVI, 171.

ordine, ed andarsene in Inghilterra od anche altrove, finchè arrivasse il giorno in cui potesse presentarsi a Roma. Ritornato a Tolosa, quivi visse con suo figlio come un semplice cittadino, nella casa di David di Roaix. Allorquando Roma ebbe ottenuto tutto ciò che chiedeva, il legato Pietro diede l'assoluzione a tutti i penitenti e li dichiarò riconciliati colla Chiesa.

Il paese aveva sperato che la sua sottomissione avesse per effetto la pace, ma venne crudelmente disilluso. Tutto questo non fu che un nuovo atto della crudele commedia che già da lungo tempo Innocenzo ed i suoi agenti andavano rappresentando. Il Legato non aveva voluto far altro che arrestare l'ardore di Montfort in un momento in cui sembrava più debole de' suoi avversarii, e, nel medesimo tempo, ingannare le provincie minacciate, tenendole a bada fino all'arrivo del nuovo contingente di pellegrini. Il cronista monacale ammirava questa pia frode così abilmente architettata, e coronata da tanto successo. L'esclamazione entusiasta da lui emessa: " Oh pia frode del Legato! oh pietà fraudolenta! " ci fornisce la chiave dei segreti della diplomazia italiana nei suoi rapporti cogli Albigesi (1).

Sebbene Filippo Augusto si trovasse in guerra col re Giovanni d'Inghilterra e coll'imperatore Ottone, le orde dei crociati, impazienti di bottino e di indulgenze, irruppero come un torrente sulle sfortunate provincie del mezzogiorno. La loro prima operazione, fu la presa di Mauriac: è in tale presa che noi, durante il racconto di tutta questa guerra, troviamo fatta menzione per la prima volta dei Valdesi. Fra i prigionieri, furono scoperti sette di questi settarii; confessarono arditamente al cospetto del Legato le loro credenze, e con gran gioia vennero abbruciati. Montfort, colla sua solita abilità, si servì de' rinforzi che gli capitavano per estendere la sua autorità sull'Agenois, il Quercy, il Limosino, il Rovergue ed il Perigo. Vinta ogni resistenza, il Legato, nel giugno 1215, convocò una riunione di prelati a Montpellier. I cittadini non vollero permettere a Montfort di entrare in città, quantunque egli dirigesse la discussione dalla casa dei templari, posta fuori delle mura, in cui abitava; un

(1) Pet. Sarn. c. 74-8. — Regest. XVI, 167, 170, 171, 172. — Guill. de Pod. Laur. c. 24, 25. — Vaissete, 111, 260-2; Pr. 289-42. — Teulet, Lavettes, I, 399-402, n. 1068-9, 1073.

giorno, che segretamente era stato introdotto nell'assemblea, il popolo se n'accorse e si preparava ad assalirlo, quando fu fatto scomparire, facendolo passare per viuzze infrequentate. Il concilio depose Raimondo, ed elesse Montfort a succedergli; Innocenzo, consultato per mezzo di un'ambasciata, diede il suo assenso. Dichiarò che Raimondo veniva deposto come reo del delitto di eresia; sua moglie doveva ricevere un assegno ed una pensione di cento cinquanta marchi, che le erano garantiti sul castello di Beaucaire. La decisione definitiva, riguardo al territorio conquistato, sarebbe stata presa nel novembre seguente dal concilio generale di Laterano; fino a quell'epoca, il paese era affidato alla custodia del Montfort, che i vescovi dovevano aiutare ed al quale gli abitanti dovevano obbedire. Una piccola parte delle rendite verrebbe devoluta al mantenimento di Raimondo.

Il vescovo Folco fece ritorno a Tolosa, di cui era il vero padrone, sotto la protezione del Legato, il quale continuava a tenere Tolosa e Narbonne; si trattava di sottrarre queste città all'avidità di Luigi Cuor-di-Leone, che aveva preso la croce tre anni prima, e di cui si aspettava l'arrivo. I *Faidits*, come si chiamavano i signori ed i cavalieri che venivano spodestati, erano graziosamente autorizzati a cercarsi un mestiere nel paese, onde vivere, a condizione che penetrassero mai in castelli o città murate, e viaggiassero sempre a cavallo di un ronzino con un solo sperone, e senza portar armi (1).

La vittoria di Bouvines aveva liberato la Francia dai gravi pericoli che la minacciavano, e l'erede della corona si trovava ormai libero di compiere il suo voto. Luigi arrivò con una compagnia nobile e galante; egli ed i suoi cavalieri si acquistarono assai facilmente il perdono dei loro peccati, durante il pacifico pellegrinaggio di quaranta giorni. I timori che aveva suscitato la sua venuta, ben presto scomparvero. Non si mostrò affatto disposto a reclamare per la corona, le conquiste fatte nel corso delle precedenti crociate; si approfittò della sua presenza per assicurare al Montfort un'investitura temporanea e per ottenere l'ordine di sman-

(1) Pet. Sarn. c. 80, 81, 82. — Harduin. Concil. VII, II, 2052. — Innocen. PP. III, Rubricella. — Teulet, Layettes, I, 410-16, n. 1099. 1113-16. — Guill. de Pod. Laur. c. 24, 25.

tellare i due principali centri di malcontento, Tolosa e Narbonne. Gui, fratello del Montfort, prese possesso di Tolosa, e si occupò di farne radere al suolo le mura. L'arcivescovo Arnoldo, meno preoccupato degli interessi della religione, che delle sue pretese al titolo di duca, protestò, ma invano, contro la smantellamento di Narbonne. Consegnando a Montfort i dominii di Raimondo, Innocenzo aveva fatto eccezione del contado di Melgueil, sul quale la Chiesa vantava dei diritti; vendette questo contado al vescovo di Maguelonne, che dovette pagare la somma enorme di 33.000 marchi, oltre alle gratificazioni volute dal personale della corte pontificia. La corona reclamò nella sua qualità di erede eventuale del conte di Tolosa, ma la vendita era definitiva e, fino alla rivoluzione, i vescovi di Maguelonne e di Montpellier ebbero la soddisfazione di potersi intitolare conti di Melgueil. Questa non era che una piccola parte dell'immenso bottino, ed Innocenzo avrebbe agito con assai maggiore dignità se vi avesse rinunziato (1).

I due Raimondo, dicesi si fossero ritirati alla corte d'Inghilterra, dove il re Giovanni avrebbe loro dato diecimila marchi, in premio dell'omaggio senza valore che essi gli avevano reso. Forse l'autorizzazione data dal re di Francia a suo figlio di intraprendere una crociata e di accordare al Montfort l'investitura delle terre che venivano in tal modo poste sotto la sovranità inglese, si deve a questo passo impolitico di Raimondo (2). Tuttavia le umiliazioni inflitte dall'estero e le rivolte interiori, fecero sì che Giovanni non potesse intervenire, nè come alleato, nè come sovrano, e Raimondo fu costretto ad attendere pazientemente che si radunasse il grande concilio il quale doveva decidere della sua sorte. Almeno là, avrebbe avuto qualche probabilità di essere ascoltato e d'invocare la giustizia che con tanta ostinazione gli era stata rifiutata.

Nell'aprile del 1213, il papa aveva lanciato l'ordine di convocazione del dodicesimo concilio ecumenico, in cui si doveva deliberare circa la conquista di Terrasanta, riguardo alla riforma della Chiesa e dei suoi abusi, riguardo all'estirpazione delle eresie ed alla pacificazione delle anime. Già da qualche tempo si era formulato questo programma e si erano concessi due anni e mezzo di tempo ai pre-

(1) Pet. Sarn. c. 82. — Vaissete, 111, 269; Pr. 56.
(2) Radulph. Coggeshall. ann. 1213.

lati perchè potessero prepararsi a rispondervi. La convocazione avvenne nel giorno fissato, e cioè il primo novembre del 1215, e l'ambizione di Innocenzo fu giustamente solleticata quando potè inaugurare e presiedere la più augusta assemblea che la cristianità latina avesse mai tenuto. L'occupazione di Costantinopoli, operata dai Francesi, aveva permesso, in questa circostanza, di riunire i rappresentanti delle chiese orientali ed occidentali; i patriarchi di Costantinopoli e di Gerusalemme figuravano al concilio quali umili servitori di S. Pietro. Ogni monarca vi aveva il proprio rappresentante, incaricato di vegliare sui suoi interessi personali; i più dotti teologi vi erano convenuti per dare, occorrendo, il loro parere sulle questioni della fede e del diritto canonico. I principi della Chiesa vi assistevano in numero assai maggiore di quello di qualunque concilio precedente. Oltre ai patriarchi, si contavano 71 primati e metropolitani, 412 vescovi, più di 800 abati e priori e gli innumerevoli delegati dei prelati che non avevano potuto intervenire in persona (1). Due secoli dovevano passare prima che l'Europa potesse far sfoggio della sua forza collettiva in un'assemblea com'era quella che riempiva allora l'immensa basilica di Costantino. È certo un contrassegno meraviglioso del servizio che la Chiesa ha reso col controbilanciare le tendenze centrifughe del popolo, la riunione di un simile consiglio federale del cristianesimo dietro semplice convocazione del papa di Roma; nessun'altra potenza sarebbe stata in grado di fare altrettanto. Se fosse mancato un potere centrale che si manifestava in modo così meraviglioso, i destini della civiltà moderna sarebbero stati assai diversi.

I conti di Tolosa, di Foix e di Comminges erano giunti a Roma prima dell'inaugurazione del concilio. Vi furono presto raggiunti dal giovane Raimondo, il quale, per sfuggire agli emissari del Montfort, aveva dovuto passare dall'Inghilterra in Francia e traversare il paese travestito da servitore di un mercante. In una serie di colloquii avuti con Innocenzo, perorarono così la loro causa da produrre sul suo spirito una certa impressione. Si dice che fossero assecondati in questa faccenda da Arnoldo di Narbonne, irritato per la questione che aveva col conte di Montfort; ma gli altri prelati, per i quali ciò era quasi una questione di vita o di morte,

(1) Chron. Fossae novae, ann. 1215.

denunziarono Raimondo con tanta violenza, e tracciarono un quadro così spaventoso della catastrofe che minacciava la religione, che Innocenzo, dopo un breve periodo di esitazione, risolvette di farne nulla. Montfort aveva inviato a rappresentarlo suo fratello Gui. Non appena il concilio si trovò riunito, i due partiti difesero ognuno la propria causa. La decisione dei padri fu pronta, e, com'era da prevedersi, favorevole al campione della Chiesa. La sentenza, emanata da Innocenzo il 15 dicembre 1215, ricordava gli sforzi fatti dalla Chiesa per liberare la provincia di Narbonne dall'eresia, e vantava la pace e la tranquillità che erano state la conseguenza del successo di quegli sforzi. Ammetteva che Raimondo si era reso colpevole di eresia e di spogliazione, motivo per cui veniva privato dal potere del quale aveva abusato, e veniva condannato a viversene altrove in penitenza de' suoi peccati, colla promessa di una rendita di 400 marchi finchè si mostrerebbe obbediente. Sua moglie doveva conservare i dominii della sua dote, o riceverne l'equivalente. Tutti i territorii conquistati dai crociati, Tolosa compresa, centro dell'eresia, e Montauban, venivano destinati a Montfort, lodato come lo strumento principale del trionfo della fede. Quelli, fra gli altri possessi di Raimondo che non erano stati peranco conquistati, sarebbero conservati dalla Chiesa, per essere rimessi, in tutto, od in parte, al giovane Raimondo, quando fosse sortito di minorità, purchè si mostrasse degno di esserne investito. Riguardo al conte Raimondo, il giudizio era inappellabile; ormai la Chiesa non lo chiamava più che col nome di " già conte ", *quondam Comes*. Altre decisioni, riguardanti il paese di Foix e di Comminges, arrestarono, in quella direzione, i progressi delle armi di Montfort, sebbene fossero assai meno favorevoli ai nobili del paese, di quanto apparisse a prima vista (1).

Il tribunale supremo della Chiesa aveva parlato. Ma questo tribunale aveva perduto una parte del proprio impero sulle anime, e la sentenza da lui pronunziata, invece di appianare ogni questione, non fu che il segnale di una rivolta. Nel mezzogiorno della Francia, si era stati fiduciosi nella riparazione di una lunga serie di in-

---

(1) Guill. de Tudela, CXLII-CLII. — Vaissete, III, 280-1; Pr. 57-63. — Teulet, Layettes, I, 420, n. 1132. — Pet. Sarn. c. 83. — D'Achery, I, 707. — Molinier, L'ensevelissement du comte de Toulouse, Angers, 1885, p. 6.

giustizie; quando questa speranza fu delusa, lo spirito nazionale, esaltato fino all'entusiasmo, non scorse la salute, eccettuato che nella resistenza armata. Se Montfort aveva pensato che le sue conquiste si trovassero confermate in modo duraturo dalla voce dei padri del concilio lateranese e dall'accettazione dell'omaggio che egli erasi affrettato di profondere a Filippo Augusto, mostrava con ciò di conoscere ben poco il temperamento degli uomini coi quali aveva a che fare. Tuttavia, in Francia, era l'eroe del momento, ed il viaggio da lui intrapreso per recarsi ad offrire la sua alleanza, non fu che una sequela continua di trionfi. Le popolazioni si affollavano sul suo passaggio per vedere davvicino il campione della Chiesa; il clero indiceva solenni processioni per dargli il benvenuto in ogni città per cui passasse, e si reputavano fortunati coloro che potessero anche solo toccare il lembo delle sue vesti (1).

Il giovane Raimondo, che a quell'epoca era un adolescente di diciotto primavere, indurito dalla sorte avversa di parecchi anni, aveva modi attraenti e nobili che, ci si dice, produssero sopra Innocenzo un'impressione favorevolissima. Il papa lo congedò colla sua benedizione ed un buon consiglio: non impadronirsi dei beni altrui, ma difendere i proprii (*res de l'altrui non pregas; lo teu, se degun lo te vol hostar, deffendas*). Il giovane si affrettò a seguire il consiglio pontificio, ma l'intese a modo suo. La parte della propria eredità che gli era stata riservata sotto la salvaguardia della Chiesa, era situata ad oriente del Rodano; padre e figlio, di ritorno dall'Italia, si recarono colà nel 1216, in cerca di una base d'operazione. Poco tempo dopo, il vecchio Raimondo si recò in Ispagna onde assoldarvi truppe. I cittadini di Marsiglia, di Avignone, di Tarrascona insorsero come un sol uomo all'appello del loro signore e chiesero di essere condotti contro i Francesi, indifferenti alle folgori della Chiesa, pronti a sacrificare i loro beni e le loro vite. In questo dramma grandioso, sono ormai le città ed i cittadini che occupano il primo posto; la battaglia s'impegna fra i comuni mezzo repubblicani, che lottano per la loro esistenza, e la dura feudalità del nord. La questione religiosa venne posta in seconda linea, tanto più volentieri, in quanto le questioni religiose erano allora confuse in sommo grado. All'assedio del castello di Beaucaire, quando

(1) Pet. Sarn. c. 83.

fu necessario innalzare delle trincee contro l'esercito di soccorso inviato da Montfort, il cappellano di Raimondo promise la salute a chiunque si recasse a lavorare sugli spalti, ed il popolo della città si accinse immantinente al lavoro per ottenere le indulgenze promesse. Apparentemente, non si pensava affatto che Raimondo ed i suoi fossero scomunicati; evidentemente le indulgenze conservavano ancora il loro vecchio credito, qualunque fosse la mano che le distribuisse (1).

Trovatosi di fronte a questo nuovo pericolo, Montfort mise in campo la sua solita attività. Ma la fortuna l'aveva abbandonato, e gli storici della Chiesa hanno emesso l'opinione che fosse effetto della scomunica lanciata contro di lui da Arnoldo di Narbonne, al quale aveva recato torto nella famosa questione insorta per il titolo di duca. Montfort non vi aveva posto alcuna attenzione, non aveva nemmeno tralasciato di ascoltare la messa, mentre pur dava prova di un così profondo rispetto per le censure della Chiesa quando venivano dirette contro i suoi avversarii. Obbligato ad abbandonare Beaucaire dopo lotte accanite, marciò pieno di collera sopra Tolosa, che si preparava a richiamare il suo antico signore. Riescì ad appiccare il fuoco a molti quartieri della città, ma i cittadini si barricarono nelle vie, ed opposero alle sue truppe una resistenza palmo per palmo. Si finì per venire a patti; Montfort diede parola di risparmiare la città, purchè pagasse l'enorme indennità di 30.000 marchi; ma distrusse quanto restava ancora delle fortificazioni, colmò il fossato e tolse le armi agli abitanti. Malgrado la scomunica che pesava sopra di lui, egli si trovava ancora efficacemente coadiuvato dalla Chiesa. Innocenzo III moriva il 20 luglio 1216; il suo successore, Onorio III, ne ereditò la politica, ed il nuovo Legato, il cardinal Bertrando di S. Giovanni e di S. Paolo, era, se possibile, ancor più deciso de' suoi predecessori a soffocare a qualunque costo la ribellione contro Roma. Si era già dato principio alla predicazione della crociata. Sul principio del 1217, Montfort attraversò il Rodano e si avanzò sui territorii lasciati al giovane Raimondo, alla testa di un esercito di crociati e di un piccolo contingente fornito dai re di Francia.

(1) Guill. de Tudela, CLIII-VIII. — Guill. de Pod. Laur. c. 27-8. — Vaissete, III, Pr. 64-66. — Pet. Sarn. c. 83.

Subitamente venne richiamato indietro dalla novella che Tolosa si era ribellata, che Raimondo VI, alla testa di truppe ausiliarie spagnuole, vi era stato accolto con gioia, che Foix e Comminges, unitamente a tutti i nobili del paese, si erano riuniti a Tolosa per salutare il loro capo, e finalmente che la contessa di Montfort versava in grave pericolo nel castello narbonese, la cittadella posta fuori della città, in cui Montfort aveva lasciato una guarnigione. Abbandonate le proprie conquiste, ritornò sui suoi passi. Nel settembre del 1217, incominciò il secondo assedio dell'eroica città, i di cui borghesi mostrarono la risoluzione incrollabile di sottrarsi al giogo dello straniero, o meglio il coraggio della disperazione, se si deve credere che il cardinal Legato desse ordine ai crociati di uccidere tutti gli abitanti senza distinzione di età nè di sesso. Siccome la città era senza mura, uomini e donne lavorarono giorno e notte a costruire ripari. Invano Onorio scrisse delle lettere pie, o di minacce e di esortazioni ai re d'Aragona e di Francia, al giovane Raimondo, al conte di Foix, ai cittadini di Tolosa, di Avignone e di Marsiglia. Invano la predicazione della crociata, diretta con zelo infaticabile, conduceva continuamente agli assedianti sempre nuovi rinforzi. L'assedio si protrasse per nove lunghi mesi, interrotto da assalti furiosi, e da sortite ancor più furiose, con intervalli di inazione nei momenti in cui i crociati vedevano diminuire le loro forze. Gui, fratello del Montfort, e il suo figlio primogenito Amauri, furono gravemente feriti. Le noie del generale venivano aumentate per le piccinerie del Legato, che gli rimproverava il suo insuccesso, lo accusava di ignoranza e di mollezza. Il giorno susseguente alla festa di S. Giovanni (1218), Montfort, stanco e scoraggiato, sorvegliava la ricostruzione delle sue macchine dopo aver respinto una sortita, allorchè una pietra lanciata da un mangano — maneggiato, si dice, dalle donne di Tolosa, almeno secondo la tradizione, — lo colpì mortalmente. L'elmo rimase spezzato ed egli non proferì più parola. Grande fu il dolore dei fedeli per tutta Europa quando si sparse la notizia che il glorioso campione di Cristo, il nuovo Maccabeo, il sostegno della fede, era caduto come un martire per la causa della religione. Venne sepolto ad Haute-Bruyère, paese dipendente dal monastero di Dol, ed i miracoli operati sulla sua tomba, dimostrarono quanto la sua vita e la sua morte fossero cosa gradita a Dio. Non mancarono, però, coloro i quali attribuirono la sua subitanea rovina, avvenuta nel momento stesso in cui

i suoi successi sembravano assicurati per sempre, al fatto che aveva trascurato di perseguitare l'eresia, spinto dall'ardore di appagare la sua ambizione (1).

Se fosse necessaria una prova maggiore, che stesse a dimostrare le eminenti capacità di cui il Montfort era fornito, la si troverebbe nella rapida rovina di tutto ciò che egli aveva fondato, rovina avvenuta non appena il suo potere cadde nelle mani del di lui figlio e successore Amauri. Ancora durante l'assedio, il suo prestigio era tale, che il potente Giordano de l'Isle-Jourdain gli fece la sua sottomissione, come aveva fatto col duca di Narbonne e col conte di Tolosa, dandogli in ostaggio Geraud, conte d'Armagnac e di Fezensac, Roger, visconte di Fezensaquet ed altri nobili; si aggiunga che nel febbraio 1218, i cittadini di Narbonne, impauriti, avevano rinunziato al loro contegno di ribelli. La morte del Montfort venne considerata come il segnale della liberazione. Dove le guarnigioni francesi non erano troppo forti, il popolo si sollevò, massacrò gli invasori e richiamò gli antichi capi. Onorio poteva riconoscere a suo beneplacito Amauri come successore dell'autorità di suo padre, mettere al bando della società i due Raimondi, accordare a Filippo Augusto la ventesima delle rendite ecclesiastiche per indurlo ad una nuova crociata, e promettere indulgenze plenarie a tutti quelli che vi partecipassero. Invano Luigi Cuor-di-Leone, accompagnato dal cardinal legato Bertrando, conduceva nel mezzogiorno un bell'esercito di *pellegrini* che contava fra le sue file trentatre conti e venti vescovi. Quell'esercito riescì ad avanzarsi fin sotto le mura di Tolosa, ma il terzo assedio non fu più fortunato dei precedenti e Luigi fu costretto a ritirarsi senza gloria, e senz'aver terminato altre imprese, eccettuato il massacro di Marmanda, in cui 5000 uomini, donne e fanciulli, furono

---

(1) Pet. Sarn. c. 83-6. — Guill. de Pod. Laur. c. 28-30. — Vaissete, III, 271-2; Pr. 66-93. — Guill. de Tudela, CLVIII-CCV. — Raynald. Annal. ann. 1217, n. 52, 55 62; ann. 1218, n. 55. — Martene, Ampliss. Coll. I, 1129. — Annal. Waverliens. ann. 1218. — Bernardi Iterii, Chron. ann. 1218. — Chron. Lemovicens. ann. 1218. — Guill. Nangiac. ann. 1218. — Chron. Turon. ann. 1218. — Robert. Autissiodor, Chron. ann. 1218. — Chron. S. Taurin. Ebroicens. ann. 1218. — Chron. Joan. Iperii ann. 1218. — Chron. Laudunens. ann. 1218. — Chron. S. Petri Vivi (Senon. Append. ann. 1218). — Alberici Trium Font. Chron. ann. 1218.

passati a fil di spada. L'orribile crudeltà dei crociati, la loro brutale lussuria che non risparmiava nè la vita degli uomini, nè l'onore delle donne, contribuirono potentemente ad infiammare alla resistenza. Tutte le fortezze che si trovavano ancora in mano ai Francesi vennero gradatamente riprese e ben poche tra le famiglie fondate dagli invasori poterono metter radici salde in paese. Nel 1220, un nuovo legato, Corrado, si provò a fondare un ordine militare che portava il nome di Cavalieri della fede di Gesù, ma servì a nulla. La sentenza di scomunica e di diseredazione fulminata dal papa nel 1221 rimase perfettamente vana; e allorchè, in quello stesso anno, Luigi intraprese una nuova crociata, e ricevette da Onorio la ventesima delle rendite della Chiesa per coprirne le spese, rivolse l'esercito raccolto a tale scopo contro i possessi inglesi e s'impadronì della Rochelle, malgrado le proteste del re e del papa (1).

Sul principio del 1222, Amauri, ridotto alla disperazione, offerse a Filippo Augusto di abbandonargli tutti i suoi possedimenti e tutti i suoi diritti; pregò anche papa Onorio di appoggiare la sua proposta. Onorio scrisse al re di Francia, in data 14 maggio, che questo era ormai il solo mezzo di salvare la Chiesa. Gli eretici che si erano nascosti nelle grotte e nelle regioni montagnose quando la dominazione francese pesava sul paese, erano ritornati in folla non appena gli invasori furono partiti; l'odio generale che pesava sugli stranieri favoriva anche la loro propaganda religiosa. Infatti, la Chiesa era divenuta una nemica nazionale e noi prestiamo fede volontieri ad Onorio quando descrive la condizione deplorevole dell'ortodossia nella Linguadoca. L'eresia vi era apertamente praticata ed insegnata; i vescovi eretici pigliavano coraggio di fronte ai vescovi cattolici ed eravi a temere che tutto quanto il paese avesse in breve ad esser preso dal contagio.

---

(1) Teulet, Layettes, I, 454, n. 1271; pp. 461-2, n. 1279-80; p. 466, n. 1301, p. 475, n. 1331; p. 511, n. 1435; p. 518, n. 1656. — Vaissete, 111, 307, 316-17, 568; Pr. 98-102. — Raynal. Annal. ann. 1218, n. 54-57; ann. 1221, n. 44, 45. — Archives Nationales de France J. 430, n. 15, 16. — Guill. de Pod. Laur. c. 31-33. — Guill. Nangiac. ann. 1219-1220. — Bernardi Iterii, Chron. ann. 1219. — Rob. Autissiodor. Chron. ann. 1219. — Chron. Laudunens. ann. 1219. — Chron. Andrens. ann. 1219. — Alberici Trium Font. Chron. ann. 1219. — Martene, Thes. I, 884. — Rymer, Foedera, I, 229.

Malgrado tutti questi argomenti, accompagnati dall'offerta della ventesima delle rendite ecclesiastiche e delle indulgenze illimitate per una crociata, Filippo, alla proposta del papa fece il sordo; ed allorquando Amauri avanzò le medesime proposte a Thibaut di Champagne, il re rispose a quest'ultimo, che era ricorso a lui per consiglio, in termini che equivalevano ad un rifiuto. Qualora egli avesse voluto accingersi all'impresa a suo rischio e pericolo, il re gli augurava buona fortuna, ma non poteva aiutarlo, nè liberarlo dai suoi obblighi di vassallo, causa i rapporti tesi in cui si trovava allora coll'Inghilterra. Nel giugno venne la volta del giovane Raimondo; egli appellava a Filippo, suo signore e parente, implorando la sua pietà e supplicandolo umilissimamente di intervenire per riconciliarlo colla Chiesa allontanando in tal modo da lui l'incapacità d'ereditare, alla quale si trovava sottomesso (1).

Questo passo deve esser stato provocato dalla condizione di salute in cui versava Raimondo VI, il quale, infatti, moriva poco dopo, nell'agosto del 1222. Nel 1218 Raimondo dettava il suo testamento, in forza del quale faceva dei legati pii ai cavalieri del Tempio e dell'Ospedale di Tolosa, manifestava l'intenzione di entrare in quest'ordine ed esprimeva il desiderio di essere sepolto fra i suoi monaci. La mattina stessa in cui morì, si era recato per ben due volte a pregare nella chiesa di Daurade, ma la sua agonia fu breve, ed allorquando l'abate di Saint-Sernin venne a portargli i conforti della religione, egli aveva già perduto la favella. Un ospedaliere che si trovava presente, gettò sopra di lui il suo mantello colla croce, per assicurare alla sua casa il privilegio di dar sepoltura al conte; ma uno zelante parrocchiano di Saint-Sernin strappò il mantello e circa il corpo del moribondo si fece una questione ributtante, giacchè l'abate urlava che il cadavere spettava a lui, siccome era morto nella sua parrocchia. Finì per far sollevare il popolo, a cui ordinò di non permettere che il corpo venisse portato via. Tale questione, suscitatasi sul corpo del conte di Tolosa, divenne ancor più ributtante perchè la Chiesa non volle permettere la sepoltura ecclesiastica di colui che essa considerava come suo nemico. Il corpo restò senza sepol-

(1) Vaissete, 111, 319; Pr. 275, 276. — Raynald. Annal. ann. 1222, n. 44-47. — Guill. de Pod. Laur. c. 47. — Teulet, Layettes, I, 546, n. 1537.

tura, malgrado gli sforzi reiterati di Raimondo VII, fatti dopo la sua riconciliazione, per assicurare il riposo dell'anima di suo padre. Invano nel 1227 un' inchiesta ordinata da Innocenzo IV raccolse le testimonianze di centoventi persone onde dimostrare che Raimondo VI era stato il più piò ed il più caritatevole degli uomini, come il servitore più obbediente della Chiesa. I suoi resti mortali si trovarono per un secolo e mezzo alla mercè dei topi nella casa degli ospitalieri e quando, pezzo per pezzo, furono scomparsi, il cranio venne ancora conservato come oggetto di curiosità, per lo meno fino alla fine del secolo XVII (1).

Dopo la morte di suo padre, Raimondo VII continuò i suoi favori ed Amauri fu ancora costretto, nel dicembre, ad offrire i suoi diritti a Filippo Augusto, che rifiutò nuovamente di accettarli. Nel maggio del 1223, si nutrì qualche speranza che il re di Francia fosse per abbracciare la Croce. Il legato Corrado di Porto, coi vescovi di Nîmes, d'Agde, e di Lodeve, gli scrisse da Béziers, insistendo sulle condizioni deplorevoli del paese, in cui città e castelli aprivano tutt' i giorni le porte agli eretici. Si intavolarono allora dei negoziati con Raimondo, e le cose arrivarono al punto che Onorio scrisse al suo legato di prendersi a cuore gli interessi del vescovo di Viviers, non appena gli accordi fossero conclusi come s'attendeva. Infatti, in vista dei progressi incessanti dell'eresia e dell'indifferenza di Filippo Augusto, sembrava che le basi di una pacificazione dovessero ricercarsi altrove. Occorre dire che l'attività dell'antipapa bulgaro aveva infiammato in modo particolare l'ardore dei Catari: eretici provenienti dalla Linguadoca andavano a fargli visita, e ritornavano ricolmi dello zelo di missionarii; il suo rappresentante, Bartolomeo, vescovo di Carcassona, il quale, sull'esempio dei papi romani, si faceva egli stesso chiamare servo dei servi della fede, operava, per la propaganda della propria fede, degli sforzi che trovavansi coronati di successo. Tra Raimondo ed Amauri si conclusero delle tregue; poi il legato convocò un concilio a Sens, il 6 luglio 1223, dal quale si nutriva fiducia dovesse uscire la pacificazione. Il concilio venne trasferito a Parigi, perchè Filippo Augusto desiderava di prendervi

(1) Guill. de Pod. Laur. c. 34. — Vaissete, III, 306, 321-4. — Molinier, L'Ensevelissement de Raimond, VI.

parte; anche il re doveva annettervi una grande importanza, giacchè lo si vide raggiungere in tutta fretta Parigi, malgrado la febbre che lo tormentava. Morì, strada facendo, a Meudon, il 14 luglio. Le speranze di Raimondo si videro in tal guisa spezzate. La morte di Filippo Augusto rendeva inutile il concilio, e mutava in un istante la faccia delle cose.

Quantunque Filippo Augusto addimostrasse la simpatia che aveva per Raimondo, lasciandogli per testamento 30.000 lire, si era però astenuto, per prudenza, da ogni passo che potesse apparire compromettente ed aveva fermamente rifiutàto le proposte di Amauri. Tuttavia, la sagacia di cui era fornito, gli permise di intravedere che, lui morto, il clero avrebbe fatto uso di tutte le sue forze onde spingere suo figlio Luigi ad una crociata e che il regno sarebbe stato abbandonato nelle mani di una donna e di un fanciullo. E fu senza dubbio a prevenire un pericolo come questo, che dimostrò tanta insistenza per prender parte ad un concilio, malgrado le cattive condizioni in cui versava. Le sue previsioni non tardarono ad avverarsi. Il giorno stesso della sua incoronazione, Luigi promise al legato di intraprendere la crociata; Onorio pure, dal canto proprio, fece del suo meglio per stimolarlo, e, nel febbraio 1224, Luigi accettò da Amauri la cessione condizionata di tutti i suoi diritti sulla Linguadoca (2). Raimondo si trovava ormai di fronte all'avversario più formidabile che potesse avere, il re di Francia (2).

La situazione si presentava piena di pericoli nuovi ed inattesi. Non era ancor trascorso un mese dacchè Amauri, ridotto nelle più gravi strettezze, era stato costretto ad abbandonare alcuni castelli che conservava tuttora, riscattando le guarnigioni con una parte del danaro che Filippo Augusto gli aveva consegnato. Indi aveva dato l'addio per sempre a quel paese del quale egli e suo padre erano stati il flagello. Ed ora, invece di questo nemico, esaurito da una lunga lotta, Raimondo si trovava di fronte ad un giovane

---

(1) Vaissete, 111, Pr. 276, 282. — Teulet, Layettes, I, 561, n. 1577. — Raynal. Annal. ann. 1222, n. 48. — Matt. Paris, ann. 1223, p. 219.

(2) Alberici Trium Font. Chron. ann. 1223. — Guill. de Pod, Laur. c. 34. — Vaissete, 111, Pr. 290. — Raynald. Annal. ann. 1223, n. 41-45. — Teulet, Layettes, II, 24, n. 1631.

ardente, che disponeva di tutte le risorse accumulate da Filippo Augusto durante il suo lungo regno, impaziente altresì di vendicare lo scacco subìto cinque anni prima sotto le mura di Tolosa. A partire dal mese di febbraio, scrisse ai cittadini di Narbonne, felicitandoli per la loro lealtà e promettendo di condurre una crociata nel paese tre settimane dopo Pasqua, onde restituire alla corona tutti i territori che la casa di Tolosa aveva perduto. Frattanto Luigi non voleva essere ingannato. Egli esigette, come condizione per la sua partenza, che la Chiesa assicurasse al suo regno la pace esterna ed interna, che venisse predicata una crociata alla quale andassero annesse le stesse indulgenze che erano annesse alla crociata in Terra Santa, che quelli, fra i suoi vassalli, i quali a lui non si unissero, fossero scomunicati, che l'arcivescovo di Bourges fosse nominato legato invece del cardinal di Porto, che i territorii di Raimondo, dei suoi alleati e di tutti coloro che facessero opposizione alla crociata, gli fossero attribuiti già prima di principiare la guerra, che ricevesse dalla Chiesa un sussidio di 60.000 lire parigine all'anno, e che finalmente, potesse esser libero di ritornare o di rimanere a suo piacimento (1).

Luigi sperava che tali condizioni sarebbero state accettate e continuò i suoi preparativi di guerra, mentre Raimondo faceva sforzi disperati per scongiurare la tempesta che si addensava sull'orizzonte. Enrico III d'Inghilterra si interpose presso Onorio, e Raimondo venne incoraggiato a fare offerte di obbedienza a Roma col mezzo di ambasciatori, le liberalità dei quali, parvero produrre un'impressione favorevolissima sugli officiali della Curia. Onorio rispose con una lettera amabile, promettendo di inviare Romano, cardinale di Sant'Angelo, in qualità di legato, per accomodare le faccende; poi fece sapere a re Luigi che Federico II faceva delle offerte così vantaggiose per la conquista di Terra Santa che era necessario subordinare tutto a questo grande disegno e che non si poteva autorizzare la vendita delle indulgenze per un altro scopo. Il papa aggiungeva che se il re di Francia continuasse a minacciare Raimondo, costui non tarderebbe a sottomettersi. Nel medesimo tempo inviava istruzioni ad Aroldo di Narbonne, ordi-

(1) Vaissete, 111, Pr. 285, 291-3. — Gesta Ludovici VIII, ann. 1224.

nandogli di agire presso Raimondo, d'accordo cogli altri prelati, onde ottenere che egli offrisse condizioni accettabili.

Luigi, giustamente indignato di questa diplomazia a doppia faccia, protestò pubblicamente che in tale questione se ne lavava le mani, e fece sapere al papa che la Curia romana poteva accomodarsi a piacer suo con Raimondo, che egli non si curava affatto delle questioni di teologia, ma che i suoi diritti dovevano essere rispettati e non permetterebbe si levassero nuovi sussidii. Ad un parlamento tenuto a Parigi il 5 maggio 1224, il legato annullò le indulgenze concesse contro gli Albigesi e riconobbe che Raimondo era un buon cattolico; d'altra parte, Luigi fece una dichiarazione che dimostra fino a qual punto fosse irritato del modo di procedere della Chiesa a suo riguardo. Tuttavia, i suoi preparativi militari non andarono perduti; se ne servì per strappare ad Enrico III una parte considerevole dei possedimenti che l'Inghilterra conservava nel territorio francese (1).

La tempesta sembrava scongiurata. Non si trattava più se non di andar d'accordo sui termini della pacificazione; ora Raimondo si era trovato troppo sull'orlo della rovina per addimostrarsi difficile. Il 2 giugno, festa di Pentecoste, raggiunse Arnoldo ed i vescovi a Montpellier, in compagnia de' suoi principali vassalli; dichiarò che osserverebbe e conserverebbe in tutta l'estensione dei suoi dominii, la fede cattolica; che ne espellerebbe gli eretici designati dalla Chiesa; che confischerebbe i loro beni e li punirebbe corporalmente; che assicurerebbe la pace, e scioglierebbe le bande di mercenarii; che restituirebbe alle chiese tutti i loro diritti e privilegi; che pagherebbe 20.000 marchi per ricompensare le perdite subìte dalla Chiesa stessa allo scopo di indennizzare Amauri, a condizione, però, che quest'ultimo rinunziasse alle sue pretese, e consegnasse perciò tutti i documenti che sarebbero necessarii. Quando ciò non bastasse, egli era pronto a sottomettersi intieramente alla Chiesa, fatta eccezione de' suoi doveri di sudditanza riguardo al re. Tali proposte erano controfirmate dal conte di Foix e dal

(1) Rymer, Foedera I, 271. — Vaissete, III, 339-40; Pr. 283. — Raynald. Annal. ann. 1224, n. 40. — Gesta Ludovici VIII, ann. 1224. — Chron. Turon. ann. 1224. — Guill. Nangiac. ann. 1224. — Epist. Seculi, T. I, n. 249 (Monument. Hist. German.).

visconte di Béziers. Per dimostrare la sua sincerità, Raimondo ricollocava Teodisio, il vecchio nemico di suo padre, sulla sede vescovile di Agde, che l'ex-legato aveva ottenuto e da dove era stato scacciato e restituì, inoltre, ad alcune chiese, varie proprietà.

Le offerte di Raimondo vennero trasmesse a Roma, per esservi approvate dal papa. La prima risposta data da Onorio, lasciava sperare che l'approvazione sarebbe venuta. Si convenne che il 20 agosto si radunasse un concilio per ratificarla. Ma appena questo fu radunato a Montpellier, Amauri rivolse un appello disperato ai vescovi, supplicandoli di non lasciarsi sfuggire i frutti della vittoria. Il re di Francia, diceva, era sul punto di prendersi a cuore la sua causa, l'abbandono della quale sarebbe uno scandalo ed una umiliazione per la Chiesa universale. Malgrado quest'appello, i vescovi accettarono i giuramenti di Raimondo e de' suoi vassalli alle condizioni fissate precedentemente, colla riserva che si attenderebbe la decisione del papa per ciò che riguardava l'indennizzo dovuto ad Amauri e che tutti gli ordini ulteriori della Chiesa verrebbero ossequiati, senza pregiudizio della sovranità del re e dell'imperatore. Raimondo promise tutto, e diede dei pegni (1).

Cosa poteva ancor esigere la Chiesa? Raimondo aveva trionfato di lei e di tutti i crociati che essa aveva scatenato contro di lui; tuttavia, egli offriva una sottomissione così completa, come quella che si sarebbe potuto esigere da suo padre ne' suoi più tristi momenti. Precisamente in quell'epoca, a Castel-Sarrasin si disputava fra alcuni preti cattolici ed alcuni ministri catari, novella prova che l'eresia aveva fiducia nella sua causa e che se si voleva arrestarne i progressi, occorreva cercare un terreno di comune intesa. Non meno significativo fu il concilio cataro tenuto poco tempo dopo a Pieussan, dove, col consenso di Guillabert di Castres, vescovo eretico di Tolosa, il nuovo vescovado di Rases venne costituito con una parte di quelli di Tolosa e di Carcasses.

Tuttavia non si era ancor giunti alla fine delle vicissitudini e delle sorprese. Nell'ottobre, quando gli inviati di Raimondo arri-

(1) Vaissete, III, Pr. 284, 296. — Vaissete, ed. Priv. VIII, 804. — Baluz. Concil. Narb. pp. 60-63. — Gesta Ludovici VIII, ann. 1224. — Concil. Montispessulan. ann. 1224 (Harduin VII. 131-3). — Grandes Chroniques, ann. 1224. — Guill. Nangiac. ann. 1224.

varono a Roma per ottenere la conferma papale, si trovarono in presenza di Gui di Montfort, incaricato dal re di Francia di opporsi. Molti vescovi della Linguadoca temevano che la pace li costringesse a restituire i beni usurpati fra le turbolenze, ed erano perciò interessati a pretendere che Raimondo fosse eretico per lo meno in cuor suo. Onorio tergiversò fino dal principio del 1225; rinviò allora il cardinal Romano in Francia, fornito dei pieni poteri di un legato e con istruzione di minacciare Raimondo e far concludere una tregua tra la Francia e l'Inghilterra, allo scopo di rendere a Luigi tutta la sua libertà. Scrisse al re nel medesimo senso, e ad Amauri inviò del danaro con parole di incoraggiamento. La descrizione che egli fa in una sua lettera, della Linguadoca, *paese di ferro e di rame, la ruggine del quale non si poteva togliere nemmeno col fuoco,* dimostra abbastanza chiaramente a quale partito avesse ormai deciso di appigliarsi (1).

Dopo parecchie conferenze con Luigi ed i principali signori e vescovi, nel novembre del 1225 il legato convocò un concilio nazionale a Bourges. Raimondo vi comparve chiedendo umilmente l'assoluzione e la riconciliazione; offriva nuovamente di giustificarsi, di sottomettersi a tutte le riparazioni che la Chiesa potesse da lui esigere, di ristabilire sulle sue terre la sicurezza e l'obbedienza a Roma. Quanto all'eresia, non soltanto si impegnava ad estirparla, ma pregava caldamente di visitare ad una ad una le sue città, di indagare le credenze del popolo, assicurando che tutti i delinquenti verrebbero severamente puniti e che ogni città ricalcitrante sarebbe ricondotta alla ragione. Egli stesso, poi, era pronto a dar piena ed intera soddisfazione per ogni colpa di cui gli si potesse far carico ed a sottomettersi ad un esame circa la sua ortodossia e le sue credenze. D'altra parte, Amauri mostrava i decreti del papa Innocenzo coi quali si condannava Raimondo VI e si attribuivan le sue terre a Simone di Montfort coll'approvazione di Filippo Augusto. Dopo lunghe discussioni avvenute in seno al concilio, il legato decise che ciascun arcivescovo deliberasse separatamente co' suoi suffraganei e gli rimettesse poi per iscritto il

(1) Vaissete, III, Pr. 284-5. — Schmidt, I, 291. — Coll. Doat, XXIII, 269-70. — Rymer, Foed. I, 273, 274, 281. — Raynal. Annal. ann. 1225, n. 28-34. — Teulet, Layettes, II, 47, n. 1694.

risultato della rispettiva deliberazione, che verrebbe indi sottoposto al re ed al papa. Tuttociò doveva farsi nel più assoluto silenzio, sotto pena di scomunica (1).

Un episodio della procedura del concilio di Bourges sta a dimostrare in modo evidente il carattere delle relazioni che intercedevano tra Roma e le chiese locali, come quello dell'istituzione cattolica verso la quale gli eretici erano invitati a fare ritorno, sotto l'impressione della dolce minaccia del rogo e della forca. Quando furono ultimati i lavori che apparentemente avevano fatto sì che il concilio si radunasse, il legato permise ai delegati dei varii capitoli di ritornarsene ognuno alle case proprie, ma ritenne presso di sè i vescovi. I delegati che erano stati rinviati, subodorarono una frode; dopo essersi consultati, deputarono al legato degli incaricati di tutti i capitoli metropolitani, allo scopo di dirgli che, per quanto loro constava, egli era in possesso di certe lettere speciali della Curia romana, la quale reclamava in perpetuo per il papa le rendite di due prebende di ciascun capitolo vescovile od abbaziale e di una prebenda in ciascuna chiesa conventuale. Lo scongiuravano, in nome di Dio, di non produrre un tale scandalo, assicurandolo che il re ed i suoi baroni avrebbero resistito a costo della loro vita e della loro dignità e che questo poteva produrre la rovina della Chiesa. Messo in tal modo colle spalle al muro, il legato fu costretto a mostrare le sue lettere ed emise l'opinione che, qualora venissero concesse le domande pontificie, con ciò si libererebbe la Chiesa romana dallo scandalo della cupidigia, ponendo termine alla necessità in cui versava di sollecitare e di ricevere dei regali. Fu allora che il delegato di Lione

---

(1) Chron. Turon. ann. 1225. — Matt. Paris, ann. 1225, pp. 227-9.

Un poetastro dell'epoca, descrivendo il concilio, dipinge in modo enfatico la sconfitta di Raimondo:

" Et s'i vint li quens de st. Gille,
Ki n'i fist vallant une tille
De sa besougne, quant vint là,
Qu'es cumeniies s'en r'ala.
Ausi com il i fu venus,
Voire plus, s'il pot estre plus ".

Chronique de Philippe Mousket, 25385-90.

rispose tranquillamente come non avesse alcun desiderio di mancare di amicizia alla corte romana e che ben volentieri acconsentiva a sedurli; altri asserirono che la sorgente della cupidigia non sarebbe mai venuta meno, che queste nuove ricchezze non avrebbero fatto altro che eccitare maggiormente l'avarizia dei romani, non avrebbero fatto altro che provocare litigi minacciosi per l'esistenza stessa della città; altri, finalmente, obbiettarono che le rendite le quali in tal modo verrebbero assicurate alla Curia, superiori alle rendite stesse della corona, renderebbero i membri della Curia così ricchi, che la giustizia diverrebbe più che mai costosa; inoltre, chiaro appariva che i numerosi funzionarii ai quali il papa affiderebbe l'incarico di riscuotere le rendite, si abbandonerebbero ad esazioni infinite ed eserciterebbero tale un controllo sulle elezioni dei capitoli, che finirebbero per mettere tutto nella stretta dipendenza di Roma. Terminarono dichiarando al legato esser nell'interesse stesso di Roma l'abbandonare quel progetto, giacchè, se l'oppressione si facesse universale, produrrebbe una rivolta non meno generale. Il legato, impotente a tener testa all'uragano, acconsentì a sopprimere le lettere in questione, aggiungendo che le disapprovava, ma non aveva avuto occasione di fornire spiegazioni, perchè gli erano pervenute solamente dopo il suo arrivo in Francia. Una proposta non meno audace, mediante la quale la Curia romana nutriva fiducia di ottenere il controllo di tutte le abbazie del regno, abortì in sèguito all'accanita opposizione fatta dagli arcivescovi. L'eresia aveva ben ragione di credersi giustificata se si teneva in disparte da una simile Chiesa! (1).

---

(1) Chron. Turon. ann. 1225. — Matt. Paris ann. 1226, pp. 227-8. — È probabile che i cronisti abbiano talvolta esagerato un poco, giacchè le lettere di Onorio non esigono se non una prebenda in ciascuna cattedrale e chiesa collegiale (Martene, Thes. I, 929). — D'altra parte, le esigenze di Roma non vennero se non rimandate, giacchè, nel 1380, Carlo il Savio si lagnava che quasi tutti i beneficii di Francia appartenessero a dei cardinali, i quali ne portavano le rendite in Italia, di guisa che le chiese cadevano in rovina, le abbazie erano deserte, gli orfanotrofi e gli ospedali non servivano più all'uso al quale avrebbero dovuto servire, il servizio divino era cessato in molti luoghi e le terre della Chiesa rimanevano incolte. Per rimediare a questi abusi, confiscò tutte le rendite di cui si è fatto parola, ed ordinò che venissero adibite al conseguimento di quei fini per i quali erano state donate alla Chiesa (ibid. I, 1612).

Nessuno sapeva a quali conclusioni fossero pervenuti i conciliaboli tenuti dagli arcivescovi, ma il risultato finale non poteva esser dubbio, dal momento che il papa ed il re erano egualmente decisi ad intervenire. Per colmo di sfortuna da parte di Raimondo, la morte gli strappava Arnoldo, arcivescovo di Narbonne, che si era proclamato suo dichiarato-amico; ebbe a successore uno dei suoi più ardenti nemici, Pietro Amiel. Si diceva apertamente che una pace onorevole per la Chiesa non era possibile finchè si sostenesse Raimondo e che la decima delle rendite era stata offerta per lo spazio di cinque anni a Luigi, se voleva intraprendere la guerra santa. Ma il re, malgrado la sua leggerezza e la sua cupidigia, esitava a misurarsi col patriottismo esaltato del mezzogiorno, finchè versasse in uno stato di ostilità coll'Inghilterra. Esigeva quindi che Onorio intimasse ad Enrico III di non molestare il territorio francese per tutto il tempo che durerebbe la crociata. Quando Enrico ricevette le lettere del papa, si preparava con ardore ad accorrere in aiuto di Riccardo di Cornovaglia, suo fratello; ma i suoi consiglieri lo spinsero a non impedire che Luigi si ingolfasse in una intrapresa così difficile e costosa; uno di essi, Guglielmo Pierrepont, che era ritenuto quale valente astrologo, predisse con sicurezza che Luigi andava a perdervi la vita od a subire un disastro. Intanto arrivavano notizie di Riccardo che dipingeva come buone le sue condizioni; l'inquietudine di Enrico si calmò, e quantunque poco tempo prima avesse stretto alleanza con Raimondo, fece al papa le promesse che questi da lui voleva. Per assicurare ancor più efficacemente il successo della crociata, la Chiesa proibì tutte le guerre private fino a che la crociata fosse terminata (1).

All'epoca in cui siamo pervenuti, la questione religiosa non era più che un pretesto per vendere delle indulgenze e per levare delle tasse ecclesiastiche. Se Raimondo non aveva ancor perseguitato attivamente i suoi sudditi eretici, ciò dipendeva perchè non lo poteva fare senza esser pazzo, trovandosi esposto a continue aggressioni esterne, e quindi non gli era facile staccare dalla sua causa un gran numero d'uomini, l'appoggio dei quali eragli indispensabile. Ad-

(1) Matt. Paris, ann. 1226, p. 229. — Vaissete, 111, 349. — Rymer, Foed. I, 281. — Martene, Collect. Nova, p. 104; Thesaur. I, 931.

dimostratosi prontissimo a prendere le misure necessarie qualora queste fossero state il prezzo di una riconciliazione colla Chiesa, aveva anche esortato il legato ad organizzare l'inquisizione sui suoi dominii. Frammezzo alle turbolenze che agitavano il mezzogiorno, i Domenicani avevano potuto aumentare la loro potenza e stabilirsi sulle terre di Raimondo; quando i loro rivali in persecuzione, i Francescani, erano venuti a Tolosa, li avevano accolti cordialmente e li avevano aiutati a stabilirvisi. Quello stesso anno 1225 vide arrivare in Francia Sant'Antonio da Padova, il nome del quale, dopo quello di S. Francesco, è il più venerato che abbia l'ordine di S. Francesco. Antonio veniva a predicare contro l'eresia; nel Tolosano la sua predicazione suscitò una tale tempestà di persecuzione, che gli valse il soprannome di *martello infaticabile degli eretici*. La guerra che si intraprendeva, era, assai più che tutte le guerre precedenti, una guerra di razze; tutta la potenza del nord, condotta dal re e dalla Chiesa, stava per dilagare sulle esaurite provincie di cui Raimondo era il sovrano. Nessuna meraviglia se egli fece quanto poteva onde sottrarsi ad ogni costo al vicino pericolo; giacchè sapeva benissimo che doveva essere solo ad affrontarlo. È bensì vero, che gli restava fedele il suo più potente vassallo, il conte di Foix; ma il secondo in potenza, il conte di Comminges, concluse una pace separata e condusse la guerra a fianco del re di Francia. Il conte di Provenza entrò nella coalizione, mentre Giaimo d'Aragona e Numes Sancho di Russillon, per le minaccie di Luigi, proibivano ai loro sudditi di prestar soccorso agli eretici (1).

L'organizzazione della crociata proseguiva con grande vigore. In un parlamento, tenuto a Parigi il 29 gennaio 1226, i signori rivolsero un indirizzo al re, nel quale gli promettevano il loro concorso sino alla fine. Luigi prese la croce alla condizione di poterla deporre quando gli piacesse, ed il suo esempio venne subito imitato da quasi tutti i vescovi e baroni, quantunque molti di loro ci si dica lo seguissero loro malgrado, considerando cosa abusiva l'attaccare un cristiano fedele, il quale, al concilio di Bourges, aveva offerto tutte le soddisfazioni immaginabili. Amauri e suo zio Gui

(1) Waddingi, Annal. Min., ann. 1225, n. 14. — Vaissete, 111, Pr. 305, 318. — Teulet, Layettes, II, 75, n. 1758; p. 79, n. 1768; p. 90, n. 1794.

rinunziarono a tutti i loro diritti in favore della corona; la crociata fu predicata per tutto il regno, con le offerte abituali di indulgenze, ed il legato garantì che la decima ecclesiastica offerta per lo spazio di cinque anni risalirebbe per lo meno a cento mila lire annue. Il solo punto oscuro che presentavasi all'orizzonte era l'aver scoperto che papa Onorio aveva inviato delle lettere e dei legati ai baroni del Poitou e dell'Aquitania, ordinando loro di far ritorno nello spazio di un mese alla sudditanza dell'Inghilterra, malgrado i giuramenti che avessero potuto prestare in senso contrario. Questo singolare tradimento non si può spiegare se non coll' invio di persuasivi regali fatti al papa per parte di Raimondo e di Enrico III. Luigi si affrettò a ricorrere al medesimo procedimento, e mediante la sua liberalità verso Onorio, ottenne la soppressione delle lettere pontificie. Vinta questa difficoltà, il 29 marzo si tenne un'altra riunione, ove Luigi ordinò ai suoi vassalli di riunirsi il 17 maggio a Bourges, provveduti del loro equipaggiamento completo ed in condizioni da poter rimanere nel mezzogiorno tutto il tempo che sarebbevi rimasto egli stesso.

Il limite della durata del servizio a quaranta giorni, che tante volte aveva strappato al Montfort il frutto delle sue vittorie, non doveva ostacolare una definitiva conquista (1).

Giunto il giorno fissato, la cavalleria del regno si raccolse attorno al re a Bourges; ma prima di partire dovevansi ancor regolare parecchie questioni. Un numero stragrande di abati e di delegati dei capitoli si assiepavano alla porta del re, supplicandolo di non ridurre in schiavitù la Chiesa nazionale coll'esigere la decima che le era stata concessa e promettendo, d'altra parte, di soddisfare ampiamente al bisogno in cui si trovava di denaro. Il re si mostrò intrattabile, ed i delegati se ne ritornarono maledicendo in cuor loro e il re e la crociata. Il legato era affaccendato per rinviare i fanciulli, le donne, i vecchi, i mendicanti e gli infermi, che avevano presa la croce. Obbligava questi ultimi a dichiarare sotto giuramento la somma di denaro che possedevano; di questa somma, egli ne conservava la maggior parte, e li congedava dopo averli assolti dal loro voto, mezzo indiretto

(1) Vaissete, III, Pr. 300, 308-14. — Teulet, Layettes, II, 68-9, n. 1742-3. — Matt. Paris. ann. 1226, p. 229. — Chron. Turon. ann. 1225, 1226.

per vendere delle indulgenze, che divenne assai comune e fu fecondo di ingenti somme in contanti. Luigi si dedicava ad un commercio non meno fecondo a spese dei crociati, i quali, dovendogli i loro servigi, erano poco ambiziosi della gloria e dei pericoli della spedizione; li mandava liberi pur che pagassero delle grosse ammende. Forzò così il conte della Marche a rinviare a Raimondo la sua giovane figlia Giovanna, fidanzata al figlio del conte e destinata, come vedremo, ad un matrimonio assai più elevato. Gran numero di signori narbonesi affluivano a Bourges, affrettandosi a dimostrare la loro lealtà rendendo omaggio al re e, più ancora, a consigliarlo di non passare per il loro paese, che era rovinato della guerra, ma di dirigersi verso Avignone seguendo il Rodano, avviso poco disinteressato che Luigi accettò (1).

Luigi se ne partì da Lione alla testa di un magnifico esercito, di cui la sola cavalleria si dice ammontasse al numero di 50.000 uomini. Il terrore lo precedeva; molti tra i vassalli e le città di Raimondo si affrettarono a sottomettersi (2) e la causa del conte appariva disperata già prima che principiassero le ostilità. Tuttavia quando l'esercito arrivò dinanzi ad Avignone, e Luigi si dispose ad attraversare la città, gli abitanti, giustamente spaventati, chiusero le porte, offrendo al re di lasciarlo passare liberamente attorno alle loro mura. Il re preferì assediarla, sebbene quella città fosse un feudo dell'impero. Essa, rimasta scomunicata per lo spazio di dieci anni, veniva considerata come un nido di Valdesi; onde il cardinal legato, Romano, ordinò ai crociati di estirparne l'eresia colla forza delle armi. Il còmpito non era facile. Dal 10 giugno fin quasi al 10 settembre, i cittadini resistettero col coraggio della disperazione, infliggendo gravi perdite agli assedianti. Raimondo aveva devastato il paese tutt'intorno, e da buon guardiano ne arrestava i convogli di viveri. Scoppiò un'epidemia e nugoli di mosche trasportarono l'infezione dai morti ai vivi. Nel campo era entrata anche la discordia. Pietro Mauclerc di Brettagna odiava Luigi perchè si era opposto al suo matrimonio con Giovanna di Fiandra, dalla

(1) Chron. Turon. ann. 1226. — Teulet, Layettes, II, 72, n. 1751.

(2) Nimes, Narbonne, Carcassone, Albi, Béziers, Marseilles, Castres, Poylaurens, Avignon.

quale egli aveva ottenuto dal papa il divorzio, e formò una lega con Thibaut di Champagne ed il conte della Marche, che erano sospetti di intelligenze col nemico. Thibaut, dopo quaranta giorni di servizio, abbandonò l'esercito senza chiedere alcun permesso, se ne ritornò in Champagne e si pose a fortificare i suoi castelli. La crociata, così brillantemente incominciata, era sul punto di rinunciare alla sua prima seria intrapresa, allorchè gli Avignonesi, ridotti all'estremo, fecero l'inattesa offerta di capitolare. Date le abitudini di quei tempi e le costumanze dei tempi, le condizioni che furono loro imposte non eran dure. Si convenne che dessero soddisfazione al re ed alla Chiesa e pagassero un tributo considerevole; le mura della loro città vennero atterrate, e trecento case fortificate della città vennero smantellate. Il legato impose loro un nuovo vescovo, Nicola di Corbia, che dettò delle leggi per la soppressione dell'eresia. Questa sottomissione di Avignone arrivò in buon punto per Luigi; alcuni giorni dopo avvenne una piena della Duranza che avrebbe infallantemente inondato il campo (1).

Abbandonata Avignone, Luigi si diresse verso l'ovest, ricevendo ovunque la sottomissione di città e di signori, fino alla distanza di poche leghe da Tolosa. Sembrava che per rendere completa la rovina di Raimondo ed il successo della crociata non rimanesse più altro a fare che ridurre questo ostinato focolare dell'eresia, quando ad un tratto Luigi se ne allontanò per rivolgersi nuovamente al nord. Nessun cronista ha fornito una spiegazione adeguata di tale movimento imprevisto, imputabile, certamente, alle cattive condizioni sanitarie dell'esercito, e fors'anche ai primi avvertimenti della malattia che, l'8 novembre, a Montpensier, poneva fine alla vita errante del re, avverando la profezia di Merlino: *in ventris monte morietur Leo pacificus*, e non senza che si accusasse il conte Tibaut di Champagna per sospetto di avvelenamento. Tutta l'Europa vide in questa ritirata dei crociati il risultato dei disastri militari che si

(1) Matt. Paris, ann. 1226. — Teulet, Layettes, II, 71, 78, 81, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 648-9. — Guill. de Pod. Laur. c. 35. — Vaissete, 111, 354, 364. — Chron. Turon. ann. 1226. — Guill. Nangiac. ann. 1226. — Gesta Ludovici VIII, ann. 1226.

La città di Agen pare che restasse fedele a Raimondo (Teulet, Layettes, II, 82).

cercava di nascondere. Luigi aveva deciso di far ritorno l'anno seguente, e nelle piazze sottomesse aveva lasciato delle guarnigioni sotto il comando supremo di Umberto di Beaujeu, con Guido di Montfort in qualità di luogotenente. Le imprese di questi capitani furono ben meschine e si accontentarono di abbruciare un gran numero di eretici, senza dubbio per conservare alla guerra il suo carattere sacro (1).

Salvato quasi per miracolo da una rovina che pareva inevitabile, Raimondo non perdè tempo e riconquistò una parte delle sue terre. La morte di Luigi aveva creato una situazione affatto nuova, e, per qualche tempo almeno, nulla eravi a temere. È vero che Luigi IX (S. Luigi), che allora si trovava in età di tredici anni, venne subito incoronato a Reims e la reggenza fu affidata a sua madre, Bianca di Castiglia, ma i grandi baroni recalcitravano e la cospirazione, sorta sotto le mura di Avignone, sussisteva ancora. La Brettagna, la Champagna e la Marche, nelle funzioni che accompagnarono l'incoronazione, si tennero ostentatamente da parte, tardarono ad offrire il loro omaggio ed annodarono degli intrighi coll'Inghilterra. Tuttavia, a partire dal principio del 1227, fra i coalizzati sorse la disunione, e la reggenza, un po' coi favori ed un poco colle minaccie, riuscì, l'un dopo l'altro, a ricondurli al dovere; brevi tregue vennero concluse con Enrico III ed il visconte di Thouars, e così furono scongiurati i pericoli immediati.

Gregorio IX, salito al trono pontificio il 19 marzo 1227, prese sotto la sua protezione la reggente e suo figlio, per il fatto che essi si erano impegnati contro l'eresia; ma i soccorsi che di tanto in tanto la Francia inviava a Beaujeu non avevano evidentemente altro scopo all'infuori di quello di giustificare la percezione delle decime ecclesiastiche. Le quattro grandi provincie di Reims, di Rouen, di Sens e di Tours si erano rifiutate di pagare; per costringerle ad obbedire fu necessario che il legato autorizzasse la reggente ad impadronirsi dei beni delle chiese.

Raimondo continuava la lotta con un vario avvicendarsi di vittorie e di sconfitte. Il concilio di Narbonne, tenuto nella quaresima del 1227, scomunicò coloro che non avevano osservato i loro

(1) Gesta Ludovici VIII, ann. 1226. — Matt. Paris, ann. 1226. — Chron. Turon. ann. 1226. — Guill. de Pod. Lauren. c. 36, 38. — Alberti Studens. Chron. ann. 1226. — Vaissete, III, 163.

giuramenti di fedeltà prestati a Luigi, prova, questa, che il popolo se n'era ritornato alla sua antica sudditanza ovunque avesse potuto farlo senza pericolo. Ordinando ai vescovi di ricercare severamente gli eretici ed alle autorità laiche di punirli, lo stesso concilio attestava che, perfino sulle terre occupate dai francesi, il rigore della persecuzione si era molto rilassato (1).

Nel 1227 la guerra continuò senz'alcun risultato decisivo. Beaujeu, assecondato da Pietro Amiel di Narbonne e da Folco di Tolosa, dopo un assedio disperato, s'impadronì del castello di Beceds, massacrandone la guarnigione, ed abbruciando il diacono eretico Geraldo della Motta ed i suoi compagni. Il castellano, Pagano di Beceda, divenne un *faidit* ed un capo di eretici, che, a sua volta, non doveva essere abbruciato se non nel 1233. Raimondo riprese Castel-Sarrasin, ma non potè impedire ai crociati di devastare il paese fin sotto alle mura di Tolosa. L'anno seguente trovò i due partiti disposti alla pace. La reggente Bianca aveva molte ragioni di desiderarla. I nobili dell'Aquitania corrispondevano con Enrico III, il quale non aveva ancora rinunziato alla speranza di riconquistare i vasti territorii strappati da Filippo Augusto alla corona d'Inghilterra. I grandi baroni litigavano tra loro e conservavano una parte del regno in uno stato di guerra perenne. Il pagamento della decima ecclesiastica si rendeva sempre più difficile. D'altra parte, Raimondo e la sua famiglia non avevano mai cessato di supplicare che venisse loro accordata la pace, ed eravi qualche speranza di assicurare alla corona la ricca eredità della casa di Tolosa, per il fatto che Raimondo non aveva che una figlia, Giovanna, la quale non era ancora maritata. Un'unione tra quest'ereditiera ed uno dei giovani fratelli di S. Luigi, con diritto di successione sulle terre del conte, poteva assicurare pacificamente

(1) Chron. Turon. ann. 1226, 1227. — Martene, Ampliss. Coll. I. 1210-13. — Potthast, Regesta, 7897, 7920. — Vaissete, III, Pr. 323-5. — Guill. Nangiac. ann. 1227. — Guill. de Pod. Laur. c. 38. — Matt. Paris, ann. 1228. — Martene, Thesaur. I, 940. — Concil. Narbon. ann. 1227, can. 13-17. — Vaissete, ed. Priv. VIII, 265.

Alcune lettere dell'arcivescovo di Sens e del vescovo di Chartres nel 1227, promettevano di pagare al re un sussidio per la crociata contro gli Albigesi; esse ci sono state conservate negli Archives Nationales de France, J. 428, n. 8.

i medesimi vantaggi politici di una crociata. Quanto agli effetti religiosi, con diritto potevansi attendere dalla pietà sincera di Raimondo, il quale tante volte erasi dichiarato pronto a perseguire gli eretici.

Gregorio IX si reputava fortunatissimo di por fine ad una guerra incominciata vent'anni prima da Innocenzo. Nel marzo 1228 scrisse a Luigi IX, esortandolo a concludere la pace, seguendo il consiglio del legato, il quale, per aiutarlo, aveva pieni poteri. Le prime proposte vennero fatte a Raimondo dal legato coll'intermediario dell'abate di Grandselve. Il progetto di matrimonio costituiva il perno dei negoziati; questo è quanto rimane provato da un'altra lettera pontificia del 25 giugno, colla quale si autorizzava Romano a togliere l'ostacolo della consanguineità, qualora l'unione di Giovanna con uno dei fratelli del re, potesse procurare la pace. Un'altra missiva del 21 ottobre, colla quale si annunziava ai prelati di Francia la rinnovazione delle indulgenze per la crociata, parrebbe dimostrare che Raimondo nicchiava ad accettare le condizioni offerte; si rendeva quindi necessario esercitare della pressione sulla sua volontà. Per meglio riescirvi, le truppe francesi commisero orribili devastazioni sui suoi dominii. Finalmente, nel dicembre 1228, Raimondo autorizzò l'abate di Grandselve ad accettare tutte le proposte di Thibaud di Champagne, che faceva da mediatore. Una conferenza si tenne a Meaux, in cui figuravano anche i consoli di Tolosa, ed i preliminari furono firmati nel gennaio del 1229.

Il 12 aprile seguente, festa del giovedì santo, segnò la fine, di questa lunga guerra. Dinanzi all'entrata maggiore di Nôtre-Dâme di Parigi, Raimondo si avvicinò umilmente al legato e lo supplicò che fosse riconciliato colla Chiesa; a piedi nudi ed in camicia, venne condotto come un penitente verso l'altare, ricevette l'assoluzione alla presenza dei dignitarii della Chiesa e dello Stato ed ottenne che gli levasse la scomunica che pesava sopra di lui e sopra i suoi compagni. Fatto questo, si costituì prigioniero al Louvre, rimanendovi come ostaggio finchè si consegnassero nelle mani del re sua figlia Giovanna e cinque dei suoi castelli, e si demolissero cinquecento tese delle mura di Tolosa (1).

---

(1) Bernard. Guidon. Vit. Greg. PP. IX (Muratori, S. R. I, 111, 570-1. — Guill. de Pod. Laur. c. 38, 39. — Teulet, Layettes, II, 144, n. 1980. — Pot-

Queste condizioni erano dure ed umilianti. Nel manifesto reale che rendeva palese il significato del trattato, Raimondo veniva dipinto come se agisse in conformità degli ordini del legato, come se dal re e dalla Chiesa implorasse, non giustizia, ma pietà. Giurò di perseguitare con tutte le sue forze gli eretici, i loro fautori e coloro che dessero loro asilo, senza risparmiare i suoi parenti più prossimi, i sudditi ed i suoi vassalli. Tutti dovevano esser puniti nel più breve spazio di tempo possibile, e per scoprirli occorreva fondare una inquisizione, della quale il legato avesse a regolare la forma. Per sovvenire ai bisogni di quel tribunale, Raimondo acconsentiva a dare la ricompensa di due marchi per ogni *perfetto* che fosse preso durante i due primi anni e di due marchi a testa passato questo tempo. Per quanto riguardava gli altri eretici, prometteva di sottomettersi per completo a ciò che fosse per ordinare il legato od il papa. I suoi Balii od officiali locali, dovevano esser tutti buoni cattolici, senza che un'ombra di sospetto pesasse su di loro. Difenderebbe la Chiesa con tutti i suoi membri ed i suoi privilegi; confermerebbe le censure ecclesiastiche confiscando i beni di chiunque rimanesse scomunicato per lo spazio di un anno intero; restituirebbe tutti i beni ecclesiastici usurpati a partire dal principio delle turbolenze e pagherebbe una indennità di diecimila marchi d'argento per i beni personali che erano stati distrutti; per l'avvenire esigerebbe il pagamento delle decime; a titolo d'ammenda speciale, verserebbe cinquemila marchi a cinque case religiose che verrebbero designate; più di sei mila marchi si destinebbero a fortificare taluni castelli che il re doveva occupare a titolo di garanzia per la Chiesa, ed ancora tre o quattromila marchi verrebbero pagati per lo spazio di dieci anni, per mantenere a Tolosa due dottori di teologia, due decretalisti, cinque maestri di grammatica e di belle arti. La di lui penitenza doveva consistere nel prendere la croce subito dopo la sua assoluzione e nello spazio di due anni andare in Palestina, ove doveva servire per cinque anni. Nonostante avvisi reiterati, Raimondo non compì mai questa penitenza, e quando, finalmente, nel 1247, fece dei preparativi di partenza, la morte lo

thast, Regesta 8150, 8216, 8267. — Raynald. Annal. ann. 1228, n. 20-4. — Martene, Thesaur. I, 943. — Vaissete, 111, 377-8; Pr. 326-9, 335.

fermò per sempre nel suo paese. Il popolo doveva prestare un giuramento, da rinnovarsi ogni cinque anni, secondo il quale si impegnava a perseguitare energicamente gli eretici, i loro fautori e quelli che li ricevessero in casa loro, nonchè a prestare tutto il suo concorso alla Chiesa ed al re nella campagna intrapresa contro l'eresia.

Assicurati così gli interessi della Chiesa e della religione, il matrimonio di Giovanna con uno dei fratelli del re venne considerato come un favore speciale fatto a Raimondo. Si riconosceva facilmente che egli fosse decaduto da tutti i suoi dominii, ma il re gli concedeva graziosamente il territorio dell'antico vescovado di Tolosa, che, dopo la sua morte, doveva passare a sua figlia ed a suo genero, di guisa che l'eredità rimaneva in tal modo assicurata alla famiglia reale. Agen le Rourgue, le Quercy — fatta eccezione di Cahors — ed una parte dell'Albigese furono egualmente attribuite a Raimondo, ed alla sua morte, in mancanza di eredi legittimi, dovevano passare a sua figlia; ma il re conservava per sè stesso i vari territori compresi tra il ducato di Narbonne ed i contadi del Velay, del Gevaudan, di Viviers e di Lodeve. Il marchesato di Provenza, dipendenza dell'impero al di là del Rodano, venne dato alla Chiesa. Così Raimondo perdeva i due terzi de' suoi dominii. Inoltre, era obbligato ad atterrare le fortificazioni di Tolosa e di trenta altri castelli, senz' avere il diritto di erigerne delle nuove; doveva consegnare al re otto altre piazze forti per dieci anni e pagare annualmente per lo spazio di cinque anni 1500 marchi per il mantenimento delle stesse; piglierebbe energiche misure onde ridurre all'obbedienza i vassalli recalcitranti, sopratutto il conte di Foix, che, trovandosi così abbandonato, acconsentì, quello stesso anno, ad una pace umiliante. Si proclamò un'amnistia generale e furono riammessi nell'uso dei loro diritti i *faidits* o cavalieri spossessati, fatta eccezione, si capisce, di tutti coloro che fossero eretici. Raimondo s'impegnò ancora ad assicurare la pace pubblica, a cacciare per sempre i *routiers* che, da mezzo secolo, erano oggetto di un odio particolare per parte della Chiesa. Tutte queste condizioni dovevano essere accettate sotto il sigillo del giuramento dai vassalli di Raimondo e dal popolo, che si obbligava ad assicurarne l'esecuzione; d'altra parte, se, dopo un avviso, e nello spazio di quaranta giorni, continuasse ad esser recidivo anche sopra un punto solo, tutti i

territori che gli eran stati concessi dovevano esser restituiti al re, i suoi sudditi esser liberati da ogni giuramento di fedeltà a suo riguardo e ricadeva egli stesso, come prima, nelle condizioni di uno scomunicato (1).

I diritti che in tal modo il re si attribuiva sui territori di cui disponeva, provenivano, da una parte, dalle conquiste di suo padre, e dalle cessioni fatte da Amauri il quale, pochi giorni dopo il trattato, ne firmò un terzo, col quale abbandonava tutto senza riserva alcuna e si affidava alla bontà del re per non rimanere spogliato completamente. Come ricompensa ottenne che gli conferisse il titolo di contestabile di Francia, titolo che l'anno dopo divenne vacante per la morte di Matteo di Montmorency. Nel 1237 commise la follia di rinnovare le sue pretese: assunse il titolo di duca di Narbonne, fece un vano tentativo per impadronirsi del Delfinato in nome dei diritti di sua moglie ed invase il contado di Melgueil. Gregorio IX, furioso per questo tentativo, gli ordinò di fare penitenza unendosi alla crociata che stava allora per partire per Terra Santa. Amauri obbedì e Gregorio decise che dopo la sua partenza gli fosse versata una somma di tre mila marchi sui fondi ammassati per le somme sborsate dai crociati che si erano riscattati dai loro voti, ciò che era divenuto, in quell'epoca, un metodo assai facile e lucroso di vendere indulgenze. Il pagamento di questa somma era assegnato sulla provincia di Cens e sui dominii di Amauri stesso. Partito nel 1238, Amauri fu perseguitato dalla sua cattiva stella; nel 1241 lo troviamo prigioniero dei Saraceni e Gregorio IX intervenne di nuovo per riscattarlo, a prezzo di 4000 marchi, sui medesimi fondi. Moriva lo stesso anno ad Otranto, di ritorno dalla Palestina, terminando in tal modo un'esistenza contrassegnata dalle più strane vicissitudini e da una sfortuna quasi continua (2)

(1) Harduin, Concil. VII, 165-72. — Vaissete, III, 375; Pr. 329-35, 340-3. — Teulet, Layettes, II, 147-52, n. 1991-4; pp. 154-57, n. 1998-99, 2003-4. — Guil. de Pod. Laur. c. 47.

(2) Martene, Ampliss. Coll. I, 1225. — Vaissete, III, 375, 412. — Teulet, Layettes, II, 155, n. 2000. — Raynald, Annal. ann. 1237, n. 31. — Rob. de Mont. Chron. ann. 1238. — Potthast, Regesta 10469, 10516-17, 10563, 10579, 10666, 10670, 10996. — Cfr. Berger, Les registres d'Innoc. IV, n. 2763-69.

Per ciò che riguarda le somme levate in Inghilterra, durante l'anno 1230, vendendo ai crociati l'esenzione dai loro voti, V. Matt. Paris, ann. 1234, p. 276.

La casa di Tolosa era caduta di fatto dalla sua potenza, appoggiata su possedimenti più vasti di quelli della corona stessa, ridotta ad una condizione in cui cessava assolutamente di essere temibile, quantunque Gregorio IX e Federico II, nel 1234, dietro domande reiterate di Luigi IX, le avesse restituito il marchesato di Provenza, probabilmente come ricompensa per lo zelo addimostrato nel perseguitare gli eretici. Raimondo non occupava più il primo posto tra i sei Pari laici di Francia, ma era decaduto fino al quarto posto. Il trattato di Bari gli ottenne veramente il risultato che se ne sperava. Giovanna di Tolosa ed il suo sposo presunto, Alfonso, fratello di Luigi, nel 1229 avevano nove anni. Il loro matrimonio venne differito fino al 1237, e quando Raimondo, nel 1249, cessava la sua vita tribolata, essi ereditarono i suoi possessi. Nel 1271 l'uno e l'altro morirono senza eredi; allora Filippo III si impadronì, non solo del contado di Tolosa, ma anche di tutti gli altri territori dei quali Giovanna aveva creduto di poter disporre per testamento, poggiando così la sovranità della corona sull'intero mezzogiorno della Francia e mettendo il paese in istato di sopportare le rudi prove della guerra dei cent'anni. È lecito chiedersi se, frammezzo alle convulsioni di questa guerra, la casa di Tolosa non avrebbe potuto rendersi indipendente e creare un regno, la popolazione del quale fosse singolarmente omogenea. Se la cosa non si effettuò, la causa sta nel fanatismo provocato dall'eresia dei Catari, la quale permise che i Capeto, coll'aiuto del papato, potessero annientare nel secolo XIII la casa di Tolosa.

Se una monarchia indebolita com'era quella di Francia, sotto la minorità di Luigi IX potè imporre a Raimondo delle condizioni tanto gravose, tanto umilianti, ciò avvenne perchè la questione religiosa l'aveva ridotto ad un isolamento irrimediabile, malgrado la fedeltà dei suoi sudditi e l'onorevole resistenza da lui opposta ad una lunga serie di attacchi. L'anatema della Chiesa, sospeso sulla sua testa, paralizzava i suoi mezzi e gli gravava come una maledizione perennemente attiva. Secondo il diritto pubblico di quell'epoca, egli si trovava isolato dalla legge; anche quando si difendeva commetteva un delitto; ed il solo mezzo che avesse a sua disposizione per poter rientrare in società, era quello di riconciliarsi colla Chiesa. La stanchezza e lo scoramento finirono per trionfare del suo coraggio. E tuttavia, Bernardo di Gui ha ragione di asserire come il solo articolo del trattato che assicurava il trapasso

di Tolosa alla famiglia reale avrebbe potuto passare per una condizione assai dura, anche quando Raimondo fosse stato fatto prigioniero dal re colle armi in mano sul campo di battaglia (1).

Molte ragioni si sarebbe potuto avanzare per giustificar Raimondo, qualora egli credesse averne bisogno. Nato nel 1197, era ancora fanciullo quando si scatenò l'uragano sulla testa di suo padre. Giunto all'uso della ragione, dovette mirare il suo paese calpestato dalla feroce cavalleria del nord, che conduceva contro di lui delle orde erranti, avide di bottino e di indulgenze. Per vent'anni, le infelici popolazioni che gli erano rimaste fedeli non avevano conosciuto il riposo. Nel corso dell'ultima crociata, fu quasi un miracolo se vennero sottratte ad una distruzione completa e l'avvenire si presentava tinto dei più foschi colori, giacchè la Chiesa poteva sempre rovesciare sul mezzogiorno nuovi eserciti di predoni, nobilitati dalla croce. Quantunque gli fosse impossibile essere il figlio devoto di una Chiesa che l'aveva trattato come può trattare il figlio una matrigna senza cuore, egli non era eretico. Se si sentiva disposto a tollerare ne' suoi sudditi l'eresia, piuttosto che decimarli, era lecito chiedere, d'altra parte, se questa tolleranza doveva essere acquistata a costo della salute di tutto un popolo. Egli era costretto a scegliere tra due politiche, l'una delle quali esigeva un sacrifizio parziale e l'altra un sacrifizio totale. La prima, evidentemente, era la più ragionevole, ed andava d'accordo col suo istinto naturale della conservazione. Una volta presa la risoluzione, gli si mantenne fedele e lavorò con coscienza ad estirpare l'eresia, quantunque più di una volta dovesse intervenire allorquando il rigore eccessivo dell'inquisizione minacciava di suscitare delle turbolenze. Insomma, Raimondo non era che un figlio del suo tempo; se avesse avuto un valore maggiore di quello che aveva l'ambiente in cui viveva, avrebbe potuto immortalarsi col martirio, e il popolo non ne avrebbe tratto alcun profitto.

La battaglia della tolleranza contro la superstizione era stata data e perduta. Dopo un avvertimento tanto eloquente qual' era quello della rovina dei due Raimondo, non eravi pericolo che altre potenze tentassero la prova di un'indulgenza mal collocata riguardo

(1) Bern. Guid. Vit. Greg. PP. IX (Muratori S. R. I., III, 572).

agli eretici. La Chiesa, avendo chiamato in suo soccorso lo Stato, si affrettò ad approfittare della comune vittoria e l'inquisizione cominciò ben presto l'opera sua fra coloro che per tanto tempo l'avevano tenuta in iscacco. Può destar meraviglia che l'Europa sia stata unanime nel considerare come necessario e legittimo un tale abuso di potere, malgrado i vizi e la corruzione dei corpi ecclesiastici. Ma ciò è un fatto, e questo fatto sta a denotare un così strano pervertimento della religione del Cristo, che si rende indispensabile studiare alquanto minutamente l'evoluzione che sola la rese possibile.

CAPITOLO V.

La Persecuzione.

Non sempre la Chiesa ritenne che il primo dovere della sua organizzazione debba consistere nel combattere i dissidenti colla violenza e nell'imporre loro il silenzio ad ogni costo. Nella semplicità dei tempi apostolici, i membri delle sue comunità si trovavano fra loro uniti coi vincoli dell'amore; lo spirito con cui era regolata la loro disciplina è manifesto da S. Paolo nella sua lettera ai Galati: " Miei fratelli, se qualcuno di voi viene a cadere in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con ispirito di dolcezza, ed abbi cura di te stesso, per tema che tu stesso non sia tentato.

" Aiutatevi l'un l'altro a portare il vostro fardello e così adempirete la legge di Cristo " (1).

Cristo aveva comandato a' suoi discepoli di perdonare ai loro fratelli settanta volte sette volte, ed al tempo in cui scriveva S. Paolo il suo insegnamento era ancora troppo recente per venir sepolto sotto un cumulo di pratiche e di dottrine capaci, colla lettera che uccide, di soffocare lo spirito che vivifica. Al fervore dei fedeli bastavano i grandi principî del cristianesimo. La teologia dogmatica colla sua complessità e colle sue metafisiche sottigliezze peranco non esisteva. Dovevasi ancor creare perfino il suo vocabolario, e gli innumerevoli articoli di fede che essa contiene

---

(1) S. Paolo, Ad. Galat. VI, 1. 2.

occorreva fossero ancor tratti per induzione dalle espressioni sfuggite a scrittori che si erano occupati di tutt'altri argomenti, oppure dovevansi ancora costituire mediante l'interpretazione letterale delle poetiche metafore che sono contenute nella sacra scrittura.

Si prova un inesprimibile sollievo nell'uscire da questioni quasi totalmente inaccessibili ad intelletti umani, per far ritorno alle parole del buon senso rivolte da S. Paolo a Timoteo: " Conformemente alla preghiera che ti feci quando partii per la Macedonia, di restare ad Efeso, ti prego ancora d'avvertire alcuni di non insegnare una dottrina diversa e di non star attaccati a favole ed a genealogie interminabili, le quali non fanno altro che ingenerare delle discussioni, invece di formare l'edifizio di Dio, che consiste nella fede. Conciossiachè, lo scopo del comandamento è la verità che procede da un cuor puro, da una buona coscienza e da una fede sincera „ (1). S. Paolo denunzia coloro che si compiacciono di queste vane querele, come quelli che " pretendono di essere dottori della legge, quando non capiscono nemmeno ciò che si dicono nè le cose che enunciano come certe „ (2), ed al suo discepolo prediletto dà il seguente precetto: " rigetta le questioni stolte e che sono senza istruzione, ben sapendo che le stesse non fanno altro che produrre delle contestazioni „ (3). Nella Chiesa, il partito degli Ebioniti, sopra questo punto, era d'accordo con S. Paolo e la sua scuola: " La religione pura e senza macchia, al cospetto di Dio, nostro Signore, consiste nel visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e nel preservare sè stessi immuni dalle contaminazioni del mondo „ (4).

Tuttavia, il seme che doveva produrre una messe tanto abbondante di cattiverie e di miserie, era già stato sparso. Lo stesso S. Paolo non vuol tollerare che ci si allontani dagli insegnamenti da lui dati: " Se qualcuno viene ad annunziarvi un vangelo diverso da quello che vi ho annunziato io, anche se fosse un angelo del paradiso, sia anatema „ (5). In altro luogo S. Paolo si vanta di

(1) S. Paolo, Ad Tim. I, 1, 4, 5.
(2) Ibid. 1, 7.
(3) II Ad Tim. II, 23.
(4) Jac. Epist. I, 27.
(5) Paolo, Ad Galatas, I, 8.

consegnare a Satana un certo Imeneo ed Alessandro " acciocchè apprendano a non bestemmiar più „ (1). Il rapido svilupparsi dell'intolleranza pare che si venga manifestando nell'Apocalisse e nelle minacce che la stessa rivolge agli apostati ed agli eretici delle sette chiese (Cfr. II, III). La teologia non avrebbe potuto formarsi senza porre un cumulo di questioni che negli evangeli non erano ancor state sciolte. Qua e là sorsero dei controversisti, i quali, nel calore della discussione, esagerarono la gravità delle questioni pendenti, fino ad attribuir loro un'importanza vitale per la stessa esistenza del cristianesimo. Gli uomini, in tutta buona fede, credettero che i loro avversari non fossero cristiani, semplicemente perchè, in alcune questioni secondarie di rituale o di disciplina, oppure in merito a qualche particolarità dogmatica che solo gli spiriti abituati alla dialettica avrebbero potuto afferrare, differivano dal loro modo di vedere. Allorquando Quintilla cominciò ad insegnare che l'acqua non era necessaria per amministrare il battesimo, Tertulliano proclamò che tra lei e lui non eravi più nulla di comune, che non avevano in comune nè Dio, nè il Cristo. L'eresia donatista, che fu causa di effetti tanto deplorevoli, venne provocata dalla questione dell'eleggibilità di un solo vescovo. Quando Eutiche, nello zelo da lui spiegato contro Nestorio, fu indotto a confondere in certo qual modo le due nature di Cristo, pensando che non faceva altro che sostenere la dottrina del suo amico Cirillo, si trovò subitamente convinto di sostenere un'eresia condannabile, quall'era il nestorianismo; mentre il modo con cui si difese contro la rettorica serrata di Eusebio di Dorilea sta a dimostrare come egli non fosse capace di comprendere la distinzione sottile che passa tra *substantia* e *subsistentia*, fatale inganno che costò la vita a migliaia di persone. Così, durante i primi sei secoli, mentre la umana curiosità andava indagando i problemi infiniti della vita di questo mondo e della vita futura, nuove questioni continuamente sorgevano ed erano oggetto di accanite discussioni. Coloro, i quali occupavano dei posti altissimi in seno alla Chiesa e si trovavano in grado di dar forza di legge alle loro opinioni, erano necessariamente ortodossi; coloro che si trovavano più deboli, venivano qualificati di eterodossi, e col de-

---

(1) I Ad Tim. I, 20.

correre dei secoli la distinzione tra fedeli ed eretici si fece sempre più netta (1).

Ciò che eccitava queste funeste passioni non era solamente l'*odium theologicum*, l'orgoglio dell'opinione individuale e lo zelo per la purezza della fede. La ricchezza e la potenza dell'autorità avevano delle attrattive anche per il vescovo e per il prete, e quanto più la Chiesa potè col tempo svilupparsi, tanto più la sua ricchezza e la sua potenza vennero a dipendere dall'obbedienza della greggia. Quel teorico ardito che avesse avuto il coraggio di mettere in dubbio l'esattezza dogmatica del suo superiore ecclesiastico, era considerato come un sedizioso della peggior specie, e se riesciva a farsi dei discepoli, raccoglieva il nucleo di una rivolta che poteva trasmutarsi in rivoluzione, ed ogni mezzo, buono o cattivo, era lecito pur di sopprimere un sedizioso di quel genere a tutti i costi; con tutti i mezzi possibili. Se i settari erano abbastanza numerosi per formare una società particolare, il separarli dalla comunità della Chiesa a nulla serviva; le censure ecclesiastiche si trovavano impotenti di fronte all'esaltazione delle convinzioni. Ne derivò che quei settari furono oggetto di un'animosità assai più feroce di quella di cui fossero oggetto i peggiori delinquenti. Per quanto triviale potesse essere la causa prima di uno scisma, per quanto la fede di quegli scismatici potesse esser pura ed ardente, il semplice fatto di aver rifiutato a piegar la testa dinanzi all'autorità diveniva un delitto, di fronte al quale tutti i peccati apparivano insignificanti; diventava un fatto che paralizzava, per così dire, tutte le virtù e tutte la pietà di cui i colpevoli potessero, d'altra parte, dare l'esempio. Lo stesso Agostino, nell'ardore entusiasta con cui i donatisti subivano e ricercavano perfino il martirio, vedeva nulla che potesse mitigare alquanto il suo odio. Se avessero portato il Cristo nel loro cuore, la loro abnegazione sarebbe stata degna di elogio; ma agivano sotto l'impulso di Satana, come i porci del Vangelo, che lo spirito impuro spinse ad affogare nel lago. Perfino il martirio sopportato nel nome di Cristo, non poteva salvare gli eretici o gli scismatici dalle fiamme eterne in cui dovevano arrostire in compagnia di Satana e degli angeli suoi (2).

(1) Tertull., de Baptismo, c. 15. — Concil. Chalced. act. 1.

(2) Augustini, Epist. 85 ad Bonif. c. III, & 12. — Cfr. Cypriani, de unitate ecclesiae. — C. 3 Extra, V, 7.

Eppure lo spirito di persecuzione ripugnava troppo allo spirito di Gesù, perchè potesse trionfare senza una lotta di cui si trova traccia negli scritti dei primi padri. Tertulliano difende caldamente la libertà di coscienza; l'imporre colla forza la religione, secondo lui, è cosa contraria alla religione; nessuno desidera di ricevere degli omaggi per forza, e Dio stesso non può amare se non quelli che vengono dal cuore de' suoi fedeli. Tuttavia, quando l'energia combattiva di quest'uomo si trovò eccitata dalle dispute cogli gnostici, non gli riescì difficile scoprire nel *Deuteronomio* e nei *Numeri* dei testi normali in appoggio della massima che l'ostinazione deve esser vinta, non dalla persuasione, ma dalla violenza. S. Cipriano dice che è nostro dovere sforzarci di diventar frumento, lasciando a Dio la zizzania, e qualifica di presunzione sacrilega lo spirito che usurpa la funzione di Dio per voler separare e distruggere la zizzania; e tuttavia anche Cipriano non esitava a dichiarare esser fuori della Chiesa tutti coloro che differivano dalle sue vedute, votandoli alla eterna perdizione, sola forma di persecuzione che in quell'epoca fosse possibile. Infatti, era cosa al tutto naturale che una Chiesa, la quale versava ancora in uno stato di persecuzione, perorasse la causa della tolleranza, ed il fatto che, anche allora, lo spirito di intolleranza tendeva a far suo corso, avrebbe potuto bastare per avvertire il mondo di ciò che era da aspettarsi dalla Chiesa, il giorno in cui avesse avuto in mano il potere materiale di imporre i suoi dogmi ai ricalcitranti. E tuttavia Lattanzio, l'ultimo dei padri della Chiesa perseguitata, per ordine di tempo, dice ancora che la fede non si deve imporre colla violenza, che tra la morte e la pietà nulla vi è di comune. Ed aggiunge che non si può costringere nessuno a rimanere per forza in seno alla Chiesa, perchè chiunque manchi di pietà è inutile a Dio (1).

Il trionfo dell'intolleranza sarebbe stato inevitabile il giorno in cui il Cristianesimo divenisse religione dello Stato, eppure i progressi dell'intolleranza furono lenti, prova della contraddizione che esisteva tra lo spirito di persecuzione e lo spirito del vangelo. Ma non appena l'ortodossia venne definita dal concilio di

---

(1) Tertull. Apolog. c. XXIV; lib. ad Scapulam II; adv. gnosticos scorpiaces, II, III. — Cypriani, Epist. 54 ad Maximum; de unit. eccl.; Epist. 4 ad Pomponium, c. 4, 5. — Firm. Lactant. Div. inst. V, 20.

Nicea, Costantino si servì dell'autorità dello Stato per stabilire l'uniformità di dottrina. Tutti i sacerdoti eretici e scismatici furono privati di ogni immunità e privilegio concessi al clero e dovettero assoggettarsi a tutti i pesi dello Stato; i loro luoghi di riunione vennero confiscati a profitto della Chiesa ed interdette le loro assemblee, tanto pubbliche che private. È quanto mai istruttivo il constatare come queste prescrizioni furono tutte eseguite con energia sempre vigile in un'epoca in cui i templi pagani e le loro cerimonie erano ancora ovunque tollerate nell'impero. Tuttavia, quando i dottori della Chiesa credettero esser loro dovere l'impedire la diffusione di dottrine che sembrassero perniciose alla religione, esitavano ancora a spingere l'intolleranza fino alle conclusioni estreme ed a stabilire l'uniformità a prezzo dell'effusione del sangue umano, quantunque l'imperatore Giuliano avesse dichiarato di non aver mai visto bestie più selvaggie e crudeli verso gli uomini come la maggior parte dei cristiani lo era l'uno rispetto all'altro. Costantino prescrisse, sotto pena di morte, che si consegnassero tutte le copie dei libri di Ario che la gente possedesse, ma non sembra che perciò sia stato condannato alcuno. Finalmente, stanco delle dispute incessanti, l'imperatore ordinò a S. Atanasio di ammettere tutti i cristiani, senza distinzione di setta, a frequentare la Chiesa. Ma gli sforzi fatti dal sovrano pacificatore furono impotenti contro la tempesta crescente delle lotte dogmatiche. Nel 370, si dice che Valente mandasse a morte ottanta ecclesiastici ortodossi i quali eransi con lui lagnati della violenza degli Ariani, ma questa non fu una esecuzione giudiziaria, bensì l'effetto di un ordine segreto dato al prefetto Modesto che riescì ad attirar quegli ecclesiastici sopra una nave e poi li fece abbruciare in mare (1).

Nel 385 si dà il primo esempio di una esecuzione capitale per delitto di eresia, e l'errore suscitato da quella esecuzione sta a provare che la stessa venne considerata come una detestabile novità. Le speculazioni gnostiche e manichee attribuite a Prassiliano svegliarono quell'avversione particolare che la Chiesa ha sempre dimostrato per questo genere di speculazioni; ma quando venne

---

(1) Lib. XVI, cod. Theod. tit. V, ll. 1, 2. — Sozomen. H. E. I, 21; II, 20, 22, 30; III, 5. — Socrat. H. E. I, 9; IV, 16. — Ammian. Marcel. XXII, 5.

giudicato a Treviri dal tiranno Massimo, messo alla tortura e finalmente ucciso con sei suoi discepoli, mentre gli altri venivano relegati in un'isola al di là della Brettagna, per tutto l'impero di occidente fu uno scoppio di indignazione. Dei due vescovi che avevano perseguitato Priscilliano, Itacio ed Idacio, l'uno venne espulso dalla sua sede, e l'altro diede le sue dimissioni. S. Martino di Tours, che fece quanto potè per evitare quella mostruosità, si rifiutò di comunicare non solo con quei due vescovi, ma anche con coloro che con essi avessero relazioni. Se finì per cedere, in parte per ottenere la grazia di alcuni uomini in favore dei quali aveva intercesso presso Massimo, ed in parte anche per impedire che il tiranno perseguitasse i Priscilliani di Spagna (dove, come più tardi i Catari, erano riconosciuti per il pallore del loro volto), rimase immerso in un profondo dolore, malgrado la visita consolatrice di un angelo, e si accorse che per un certo lasso di tempo aveva perduto la facoltà di espellere i demoni e di guarire gli ammalati (1).

Se la Chiesa ripugnava ancora a versare il sangue, non esitava già più a servirsi senza scrupolo di tutti gli altri mezzi di cui poteva disporre per il trionfo dell'ortodossia. In sui primordi del V secolo, S. Giovanni Grisostomo insegna che l'eresia va soppressa, che occorre ridurre gli eretici al silenzio ed impedir loro di corrompere gli altri, e finalmente che le loro conventicole debbono esser distrutte; aggiunge, però, che non si può loro applicare la pena

(1) Sup Sev. Hist. Sacrae II, 46-51; ejusdem, Dial. III, 11-13. — Prosp. Aquit. Chron. ann. 385-6. — S. Martino di Tours non era in grado di prevedere che sarebbe venuto un giorno in cui un papa avrebbe citato l'assassinio di Priscilliano come un esempio da seguirsi nel caso di Lutero; nonostante la scomunica che S. Ambrogio inflisse a Massimo, lo stesso papa non si vergognò di annoverarlo fra i veteres et pii imperatores (Epist. Adriani PP. VI, 15 nov. 1522, apud Luther, opp. T. II, fol. 538a).

La pubblicazione dei trattati di Priscilliano, fatta da Schepss (Priscilliani quae supersunt, Vienna, 1889) pare che stia a provare che la sua pretesa eresia non era se non un'invenzione calunniosa dei suoi nemici Itazio ed Idacio, e che il suo supplizio fu altrettanto più abbominevole in quanto non era affatto giustificato. Ma lo stesso Priscilliano sta a denotare le implacabili acrimonie delle polemiche teologiche di allora; giacchè, nella sua difesa, accusa Itazio di magia, e di stregoneria e dichiara che dovrebbe essere messo a morte — sed etiam gladio persequendus est (ibid. p. 24).

di morte. Verso la stessa epoca, S. Agostino supplica il prefetto d'Africa di non mettere a morte i Donatisti, poichè preferirebbe morir egli stesso che esser causa della morte di un altro. Eppure S. Agostino approvò certe leggi imperiali che esiliavano i Donatisti, infliggevano loro delle multe, li privavano delle rispettive chiese e del diritto di far testamento; li consolava col dir loro che Dio non voleva che morissero in lotta con l'unità cattolica. Il costringere un uomo ad abbandonare il male per fare ritorno al bene, non era oppressione, ma carità, diceva egli, e quando i disgraziati scismatici rispondevano che a nessuno si doveva imporre la fede, dichiarava che questo era vero come principio di massima, ma che il peccato e l'infedeltà son meritevoli di un castigo (1).

Poco a poco, gli scrupoli venivano messi da banda, e gli uomini trovavano facilmente degli argomenti speciosi per giustificare la libertà con cui davano sfogo alle loro passioni. Allorquando Vigilanzio, coll'impugnare il culto della religione, eccitò la collera dell'ardente S. Girolamo, costui espresse la sua meraviglia perchè il vescovo di quel temerario eretico non ne avesse distrutto il corpo per salvarne l'anima e sostenne non potersi qualificare per crudeltà la pietà e lo zelo per la gloria di Dio; infatti, egli dimostra in altro luogo, come il rigore non sia che la forma più sincera della carità, poichè il castigo temporale può evitare l'eterna dannazione. Erano appena passati sessantadue anni dacchè l'esecuzione capitale di Priscilliano e de' suoi seguaci aveva destato tanto orrore; nel 447 codesta eresia sembrava risorgere a nuova vita, e fu allora che Leone I non si accontentò più di giustificare l'atto del tiranno Massimo, ma dichiarò che il lasciare in vita i partigiani d'una così detestabile eresia, equivaleva a distruggere ogni legge divina ed umana. Il passo decisivo era fatto e la Chiesa aveva finito per ingolfarsi definitivamente, e ad ogni costo nell'estirpazione dell'eresia. Riesce impossibile non attribuire all'influenza della Chiesa i successivi editti, mediante i quali, a partire dall'epoca di Teodosio il grande, il persistere nell'eresia era punito colla morte (2).

---

(1) Chrysostomi in Matthaeum homil. XLVI, c. 2. Cfr. Homil. de anathemate c. 4. — August. epist. 100 ad Donatum c. 2; epist. 139 ad Marcellinum; epist. 105 c. 13; Enchirid. c. 72; contra Litt. Petiliani, Lib. II, c. 83.

(2) Hieronim. epist. 109 ad Ripar.; Comment. in Naum c. 9. — Leonis PP. I,

Un impulso possente allo sviluppo del quale noi andiamo indicando gli stadî progressivi, si può riscontrare nella responsabilità nuova che veniva a gravare sulla Chiesa per il fatto delle strette relazioni dalla stessa contratte collo stato. Quando essa s'accorse d'aver acquistato influenza bastevole sul monarca, per ottenere da lui degli editti coi quali si condannassero gli eretici all'esilio, alla deportazione, ai lavori forzati nelle miniere e perfino alla morte, s'accorse pure che Dio aveva posto fra le sue mani una potenza che doveva esser posta in azione, invece di negligerla. Nel medesimo tempo, servendosi di quella incoerenza che è propria degli uomini, poteva dichiarare che essa non era responsabile dell'esecuzione delle leggi, e che le sue mani non erano macchiate di sangue umano. Perfino il vescovo Itacio, nel caso di Priscilliano e de' suoi compagni, si era ritirato dall'ufficio di accusatore, ed aveva esposto, per coprire questa bisogna, un laico. Come vedremo più avanti, sotterfugi di questo genere erano comuni all'inquisizione, ma in ogni caso non erano, evidentemente, sinceri. Frammezzo al numero enorme di editti imperiali, coi quali si infliggevano agli eretici tutti i vari generi di inabilità legali e di punizioni, gli ecclesiastici più ardenti potevano andar a rintracciare la prova che lo stato considerava come suo primo dovere quello di conservare fra i suoi sudditi l'integrità della fede. E tuttavia, non appena lo stato o qualcuno de' suoi funzionari si addimostrasse esitante nel perseguitare applicando ferocemente le leggi, l'uomo di Chiesa si faceva innanzi a costringervelo col pungolo. Fu così che la Chiesa d'Africa invocò parecchie volte l'intervento del potere laico per estirpare l'eresia dei Donatisti; Leone Magno fece grandi premure all'imperatrice Pulcheria, perchè desse opera in tutti i modi ad estirpare gli Eutichiani; Pelagio I, eccitando Narsete a distruggere l'eresia colla forza, fu costretto a calmare i suoi scrupoli di soldato col dire che il prevenire come il punire il male, non era persecuzione, ma amore. I principi erano obbligati, non solo ad esser essi stessi ortodossi, ma a conservare nei loro sudditi l'integrità della fede, esercitando contro gli eretici la pienezza dei

---

Epist. 15 ad Turribium. — Lib. XVI cod. Theod., tit. V, ll. 9, 15, 34, 36, 51, 56, 64. — Constt. 11, 12 cod. lib. I, tit. V. — Novell. Theod. II, tit. VI. — Pauli Diacon. Histor. Lib. XVI. — Basilii con Lib. I, tit. 1-33.

loro poteri: ecco la dottrina, formolata da S. Isidoro di Siviglia, che divenne generale nella Chiesa.

Quanto fossero abbondanti i risultati deplorevoli che scaturivano da una dottrina come questa, continuamente ripetuta, lo dimostra tutta quanta la storia della Chiesa anche dell'epoca anteriore a quella di cui ci occupiamo. L'una dopo l'altra le eresie si succedevano e venivano sterminate senza pietà; finalmente, il concilio di Costantinopoli, che si tenne sotto il patriarca Michele Oxèsta, introdusse la pena del fuoco, colla quale si dovevano punire i Bogomili.

Occorre però dire che, quando se ne presentasse loro l'occasione, gli eretici non esitavano ad approfittare delle lezioni pratiche fatte loro dagli avversari. La persecuzione a cui soggiacquero i cattolici per parte dei Vandali Ariani d'Africa, fu perfettamente degna dell'ortodossia, e quando re Unnerico succedette a suo padre sul trono, e l'imperatore Frenone ebbe respinte le proposte di mutua tolleranza da lui fattegli, il suo barbaro zelo si lasciò trasportare ai più orribili eccessi. Anche sotto Enrico, re dei Visigoti, infierì in Aquitania una breve, ma feroce persecuzione ariana contro i cattolici. E tuttavia, in linea generale, si può dire che gli ariani Goti e Borgognoni diedero un esempio di tolleranza assai degno di esser imitato, e, se si eccettua un passeggero scoppio di crudeltà verificatosi in Ispagna sotto Leovigildo, verso il 585, seguìto da turbolenze di carattere piuttosto politico che religioso, possiamo dire che la loro conversione al cattolicismo si verificò con ben poche crudeltà da una parte e dall'altra. Tuttavia i monarchi cattolici posteriori promulgarono delle leggi che punivano coll'esilio e colla confisca ogni deviazione dalla linea della stretta ortodossia; ed è degno di nota che questo è l'unico esempio di simil genere che ci venga dato dalla legislazione barbarica. La dinastia cattolica dei Merovingi di Francia pare non si sia mai presa la briga di inquietare i suoi sudditi ariani, i quali, pure, erano assai numerosi nella Borgogna e nell'Aquitania. La conversione di questi ultimi avvenne gradualmente e, a quanto pare, in modo assolutamente pacifico (1).

---

(1) Cod. eccl. Afric. c. 67, 93. — August. Epist. 185 ad Bonif. c. 7. — Ejusd. contra Cresconium lib. III, c. 47. — Possidii, Vita August. c. 12. —

Fino a quel tempo la Chiesa latina aveva preso ben poca parte attiva nelle persecuzioni, e questo si deve al fatto che lo spirito degli occidentali, in ciò ben diverso da quello degli orientali, non era portato ad escogitare e ad adottare dottrine eretiche. Colla caduta dell' impero occidentale, la Chiesa latina si accinse ad un'impresa che per molto tempo l'assorbì tutta, e per la quale si meritò la riconoscenza del mondo, — la conversione cioè, e la civilizzazione dei barbari. I suoi nuovi convertiti non erano uomini da sprecare il loro tempo in astruse speculazioni; essi accettavano la fede che veniva loro insegnata, si adagiavano, in linea generale, alla disciplina che trovavano già stabilita, e, nonostante la loro brutalità ed il loro spirito irrequieto, davano ai custodi dell'ortodossia ben pochi motivi di timore. Date queste circostanze, lo spirito di persecuzione andava estinguendosi. Claudio di Tours, che, spinto dal suo zelo iconoclasta, distrusse tutte le immagini esistenti nella sua diocesi, potè sfuggire ad ogni castigo. A Felice di Urgel venne perdonato il suo adopanismo; malgrado le sue tergiversazioni venne riammesso nella Chiesa, e, quantunque non fosse reintegrato nella sua sede vescovile, potè tuttavia rimanersene per lo spazio di quindici o venti anni a Lione senza, a quanto pare, che avesse a subire alcuna vessazione; vi sostenne, in segreto, le sue dottrine, e fra le sue carte, esaminate dopo la di lui morte, si riscontrò una dichiarazione eretica. Quando l'arcivescovo Leidrad convertì ventimila seguaci di Felice, non si dice per nulla che per far ciò si servisse della violenza; anzi, il primo tra questi, Clipando, arcivescovo di Toledo, conservò la sua sede principale, quantunque esista nulla che stia a dimostrare aver egli rinunziato a' suoi errori. Nel caso del monaco Gottschale, che disseminò ampiamente la sua eresia, predestinaziona per tutto attraverso l'Italia, la Dalmazia, l'Austria e la Baviera, senza che nulla stia a rivelare aver egli incontrato opposizione alcuna. Rabano di Magonza convocò finalmente

---

Leonis PP. I, Epist. 60. — Pelagii PP. I, Epist. 1, 2. — Isidori Hisp. Flens. sententt. lib. III, c. LI, 33-6. — Balsamon. in Photbi Nono canon tit. IX, c. 25. — Victor Vitens. de persecutione vandalica lib. LII. — Victor Tunens. chron. ann. 479. — Sidon. Apollin. Epistt. VII, 6. — Isidori, Hist. de regg. Gother. c. 50. — Pelayo, Heterodoxos españoles, 1, 195 sqq. — Legg. Wisig. lib. XII, tit. II, l. 2; tit. III, ll. 1, 2. (cfr. Fuero Juzgo eod. loc.).

un concilio, nel quale la sua dottrina venne condannata alla presenza di Louis le Germanique. Ma a quel concilio non si parlò neppure di punire l'eretico; in quella vece, il concilio s'accontentò di inviarlo al di lui vescovo, Inemaro di Reims, il quale, col permesso di Carlo il Calvo, nel concilio di Chiersy dell'849 lo dichiarò eretico ostinato. In quell'epoca si era così poco disposti ad infliggere punizioni corporali agli eretici, quantunque le teorie di Gottschalc mettessero la scure alla radice della dottrina sulla potenza mediatrice della Chiesa, che il concilio, ordinando fosse battuto con verghe, si prese la cura di indicare trattarsi semplicemente di una disciplina prevista dal concilio di Agde per quei monaci che violassero la regola benedettina viaggiando senza esser provvisti delle lettere commendatizie dei loro vescovi; e se il monaco venne gettato in prigione, ci si dice che ciò fu semplicemente per impedirgli di continuare a contaminar gli altri colla sua falsa dottrina. La legislazione Carolingea era estremamente moderata riguardo agli eretici, giacchè si accontentava semplicemente di classificarli coi pagani, così pure riguardo agli Ebrei, e così alle altre persone infami, sottoponendole a talune incapacità legali (1).

Nel secolo X, l'Europa occidentale era immersa in uno stato di profonda acquiescenza, fatto tutt'altro che per essere favorevole allo sviluppo dell'eresia, giacchè questa presuppone sempre una certa intensità di attività mentale. La Chiesa dominava senza rivali sulle assopite coscienze, aveva deposto le armi arrugginite della persecuzione e ne aveva dimenticato il maneggio. Allorquando, nel 1018, il vescovo Burchard compose la sua collezione di diritto canonico, fece neppure un' allusione alle opi-

(1) Mag. Bibl. Pat. IX, II, 875. — Chron. Turonens. ann. 878. — Concil. Ratisbon. ann. 792. — C. Francfortiens. ann. 794. — C. Romanum ann. 799. — C. Aquisgran. ann. 799. — Alcuini epist. 108, 117. — Agobardi, lib. adv. Felicem. 5, 6. — Nic. Anton. Bibl. vet. Hispan. lib. VI, c. II, n. 42-3 (cfr. Pelayo, Heter. esp. I, 297, 673 sqq.). — Hincmari Remens., de Praedestinat. II, c. 2. — Annal. Bertin. ann. 849. — Concil. Carisiacens. ann. 849 (cfr. Agathens C., ann. 506, c. 38). — Cap. Car. Mag. ann. 789 c. 44. — Capitul add. III, c. 90.

Per la poca gravità delle incapacità legali che gravano sui giudei all'epoca carolingia, v. Reginaldo Lane Poole, " Illustrations of the History of medieval thought „, London, 1884, p. 47.

nioni eretiche ed ai castighi di cui erano passibili; solo si accontentò di riportare alcune regole, ormai cadute in disuso, promulgate nel 305 dal concilio di Elvira, e riguardanti gli apostati che facessero ritorno all'idolatria. Perfino l'introdursi della dottrina della transustanziazione venne accolto con una sottomissione passiva e quasi apatica, e fu solamente due secoli dopo Gottschale, che Berengario di Tours osò revocarla in dubbio; ma costui non aveva vocazione per il martirio, e, in sèguito ad una pressione moderata, cedette e si ritrattò. La fede assai più ardente dei Catari, i quali nel secolo XI incominciarono a scuotere le acque stagnanti dell'ortodossia, richiedeva energiche misure, ma anche con questi settarii la Chiesa stentò a decidersi per le misure estreme. Si trattava per lei di un'opera totalmente nuova dinanzi alla quale esitava; temeva di cadere in contraddizione co' suoi proprii insegnamenti che raccomandavano la carità, e per svegliarla dalla sua inazione era davvero necessario spuntasse sull'orizzonte il fanatismo popolare. La persecuzione di Orléans del 1017 fu opera di Roberto il Pio, non della Chiesa; i roghi che, poco tempo dopo, accesero a Milano, lo furono in contraddizione con la volontà dell'arcivescovo. La Chiesa si trovava così poco preparata a questi nuovi e terribili doveri che, allorquando verso il 1045, a Châlons si scoprirono alcuni Manichei, il vèscovo Royer si rivolse al vescovo Wazo di Liegi per sapere come dovesse comportarsi e se dovesse consegnarli al braccio secolare perchè venissero puniti; ed il buon Wazo rispose che le vite di quegli eretici non si dovevano sacrificare dalla spada temporale, perchè Dio, loro Creatore e loro Salvatore, loro concedeva pazienza e pietà; ed il canonico Anselmo, che scrisse una biografia di Wazo, condanna vivamente le esecuzioni avvenute a Goslar nel 1052 sòtto Enrico III, dicendo che se Wazo si fosse trovato presente, vi si sarebbe opposto, come fece S. Martino nel caso di Priscilliano. Di uguale mitezza fece mostra S. Simone, arcivescovo di Colonia, verso il 1060, quando alcuni dei suoi fedeli avendo rifiutato, malgrado le sue ingiunzioni, di rinunziare all'uso del latte, delle uova e del formaggio durante la quaresima, egli finì per accondiscendere ai loro desiderii, aggiungendo che coloro i quali erano saldi nella fede, non potevano andar soggetti a lesione spirituale, semplicemente per una diversità nel cibo. Ancora, nel 1144, la Chiesa di Liegi si congratulava

seco stessa di esser riescita, la Dio mercè, a strappare dalle mani del popolo che voleva abbruciarli, la maggior parte dei Catari, convinti di eresia e perciò condannati. Coloro che la Chiesa riescì in tal guisa a salvare, vennero alloggiati nelle case religiose della città, in attesa della decisione di papa Lucio II, al quale si era fatto ricorso per sapere quale dovesse essere la loro sorte (1).

È perfettamente inutile ritornare qui sui casi particolari riferiti già in uno dei precedenti capitoli, casi che stanno a denotare quanto, in quest'epoca, la Chiesa fosse ancora titubante circa il contegno da adottare di fronte all'eresia. Una politica precisa non esisteva ancora, non esisteva ancora una regola fissa, e gli eretici continuavano sempre ad esser trattati ora con rigore, ed ora con clemenza, a seconda del temperamento del prelato col quale avevano a che fare. Teodwino, che succedette a Wazo sulla sede vescovile di Liegi, nel 1050 scrisse ad Enrico I, re di Francia, esortandolo a punire, anche senza ascoltarli, i seguaci di Berengario di Tours. Queste incertezze, queste alternative fra il rigore e la clemenza, hanno impresso traccie profonde nelle osservazioni ispirate a S. Bernardo dagli avvenimenti accaduti a Colonia nel 1145, quando il popolazzo, in un eccesso di zelo, prese ed abbruciò vivi i Catari che gli capitarono sottomano, senza badare alla resistenza opposta dalle autorità ecclesiastiche. Egli sostiene che gli eretici debbono essere convertiti assai più colla ragione, che non colla forza, e che quando non si riesce a convertirli, bisogna evitare d'avere con essi un qualunque commercio; approva lo zelo del popolo di Colonia, ma non ne approva gli atti, imperocchè la fede vuol diffondersi colla persuasione e non colla violenza; ammette, però, che il potere secolare ha il diritto di vendicare le ingiurie che l'eresia fa a Dio, e dimenticando il pericolo al quale si espone colui che voglia erigersi a vindice della collera divina, cita queste parole di S. Paolo: " conciossiachè non invano egli cinge la spada; imperocchè egli è il ministro di Dio, è il suo vendicatore, per punire colui che fa il male „ (Rom., XIII, 4).

Quando, nel 1162, Alessandro III si rifiutò di giudicare i Catari

---

(1) Burchardi, Decret. lib. XIX, c. 133-4. — Gesta episcopp. Leodiens lib. II, c. 60, 61. — Hist. Andaginens. Monast. c. 18. — Martene, Ampliss. Coll. I, 876-8.

che gli erano stati deferiti dall'arcivescovo di Reims, dicendo esser assai meglio perdonare a dei colpevoli, che far morire degli innocenti, inclinava evidentemente alla pietà. Anche verso la fine del secolo XII, Pietro Cantore osava sostenere che l'apostolo comandava di evitare gli eretici, ma non di ucciderli ed insisteva sull'incoerenza che si commetteva col punire tanto severamente le minime deviazioni dalla fede, quando si lasciavano impuniti i più gravi peccati e la più grossolana immoralità (1).

Questa esitazione e questa incertezza si estendeva pure alla natura delle punizioni che potevano esser reputate proprie dell'eresia. Abbiamo fatto cenno di parecchi casi di eretici abbruciati vivi, mentre altri non erano condannati che alla prigione; e prima che a tale riguardo si potessero avere delle regole fisse, passò molt'acqua sotto i ponti. Ancora nel 1163, allorquando Alessandro III, nel concilio di Tours, fece quant'era in suo potere per opporre un argine al dilagare minaccioso del Manicheismo nella Linguadoca, si accontentò di raccomandare ai principi secolari di gettare in prigione gli eretici e di confiscarne i beni; e tuttavia, in quello stesso anno, i Catari scoperti a Colonia, vennero condannati al rogo da giudici appositamente eletti. Nel 1157, il castigo inflitto dal concilio di Reims consisteva nell'apporre il marchio rovente sulla faccia dei delinquenti; la stessa pena venne sancità dal concilio di Oxford nel 1166. In epoca ancor più recente, e cioè nel 1199, le prime misure prese da Innocenzo III contro gli Albigesi consistevano unicamente nell'esilio e nella confisca; nessuna allusione vi è fatta di misure più gravi, da infliggersi per obbligo dell'autorità civile, e l'esecuzione delle stesse per parte di quest'autorità viene ricompensata con quelle stesse indulgenze che sono annesse ad un pellegrinaggio a Roma od a Compostella. Coll'ingigantire della lotta, incrudeliva pure la repressione, e tuttavia, Simone di Montfort, nell'editto promulgato a Damiers il 1° dicembre 1212, mentre spinge la persecuzione fino all'estremo e ne fa un dovere per tutti, non condanna gli eretici al rogo, quantunque in quello stesso anno ne venissero bruciati ottanta a Strasburgo. Abbiamo già visto come nel suo

(1) Dom. Bouquet, XI, 497-8. — Bernar. Serm. in cant. LXIV, c. 8; LXVI, c. 12. — Alex. PP. III, Epist. 118, 122. — Pet. Cantor, Verb. abbrev. c. 78, 80.

editto del 1197, Pietro d'Aragona avesse il triste onore di introdurre per la prima volta nel codice questa barbara forma di punizione, ma il suo esempio non venne imitato che assai lentamente. Ottone IV, nella sua costituzione del 1210, mette semplicemente gli eretici al bando dall' impero, ordina che vengano confiscati i loro beni e che siano rase al suolo le loro case. Federico II, nel suo famoso statuto del 22 novembre 1220, col quale la persecuzione degli eretici entrò a far parte del diritto pubblico europeo, si accontentava di minacciarli di confisca che fossero posti fuori della legge, cosa che equivaleva alla pena di morte, poichè abbandonava la vita dell'eretico in balìa del primo venuto. Nella sua costituzione del marzo 1224, egli andò più lungi ancora, e decise che gli eretici venissero messi a morte, sia col fuoco, che col taglio della lingua, a beneplacito del giudice (1); egual decisione

(1) Concil. Turon. ann. 1164, c. 4. — Trithem. chron. Hirsaug. ann. 1163. c. 4. — Trithem. chron. Hirsaug. ann. 1163. — Concil. Remens. ann. 1157, c. 1. — Guill. de Newburg, Hist. Angl. II, 15. — Innoc. III, Regest. I, 94, 165. — Contre le franc alleu sans titre, Paris, 1629, pp. 215, sqq. — H. Mutii, chron. lib. XIX ann. 1212. — Böhmer, Regesta imperii V, 110. — Muratori, Ant. Ital. Diss. LX (T. XII, p. 447). — Hist. Diplom. Frid. II, T. II, pp. 6-8, 422-3; IV, 301; V, 201. — Constit. Sicular. lib. I, tit. I. — Treuga Henrici (Bëhlau, Nove constit. Dom. Alberti, Weimar, 1858, p. 78, cfr. Böhmer, Regest. V, 700. — Sachsenspiegel, II, XIII. — Schwabenspiegel, c. 116, n. 29; c. 351, n, 3 (ed. Senckemb.). — Archivio di Venezia, codice X Brera n. 277. — El Fuero real de España, lib. IV, tit. I, lev. I. — Isambert, anc. Loi française I, 230-33, 257. — Harduin, Concil. VII, 203-8. — Établissements, lib. I, ch. 85. — Livres de Justice et de plet, liv. I, tit. III, 87. — Beaumanoir, Côut. du Beauvois XI, 2, XXX, II. — 2 Henry IV, c. 15 (cfr. Pike, History of crime in England, I, 343-4, 489).

È vero che Bracton (de legibus Angliae, lib. III, tract. II, cap. 9, & 2) ed Horne (Myrror of Justice, c. 1, & 4, c. 11, & 22, c. IV, & 14) descrivono ambedue la punizione del rogo come una punizione che veniva inflitta all'apostasia, all'eresia ed alla stregoneria; il primo fa perfino allusione ad un caso in cui un chierico che abbracciò il giudaismo venne abbruciato da un concilio tenuto ad Oxford; ma questa pena non occupava un posto regolare nel diritto comune e non vi figurava che sotto l'influenza dei giureconsulti, tutti compresi del diritto romano, i quali volevano completare l'opera loro assimilando il tradimento commesso in rapporto a Dio al tradimento commesso in rapporto al sovrano. Il silenzio di Britton (c. VIII) e di Della Fleta (lib. I, c. 21), sta a provare che questa questione non era fornita di una vera importanza pratica.

stava nella pratica di quel tempo in Germania, quanto alla punizione. Fu solamente nel 1231, e nelle sue costituzioni per la Sicilia, che Federico II rese obbligatoria la pena del rogo. Quest'uso rimase in vigore solamente nei possedimenti napoletani dell'imperatore, e l'editto di Ravenna del marzo 1232, pur infliggendo agli eretici la pena di morte, non ne stabiliva, però, le modalità; in quella vece, l'editto di Cremona del maggio 1238, rese generale la legge siciliana, ed in tal guisa, per tutto l'impero, agli eretici venne applicata la pena del rogo. La medesima legge troviamo pure più tardi incorporata nel *Sachsenspiegel* e nel *Schwabenspiegel,* ossia nelle raccolte di leggi municipali della Germania del nord e del sud. In Venezia, e nel 1249, il doge prima di entrare in carica, giurava di abbruciare tutti gli eretici. Nel 1255, Alfonso il Saggio di Castiglia decretò il rogo per tutti i fedeli che apostatassero dal cristianesimo per convertirsi all'Islanismo od al Guidaismo. In Francia, la legislazione adottata, tanto da S. Luigi, che da Raimondo di Tolosa per mandare ad effetto le disposizioni del trattato del 1229, è abbastanza muta sulle modalità della pena, quantunque in quell'epoca, l'uso del rogo fosse generale, e solamente nel 1270, quando furono emanati gli *Établissements* di S. Luigi, noi troviamo un articolo formale col quale si condannavano gli eretici alla pena del rogo, facendo così entrare questa pena nella legislazione del paese, sebbene il modo con cui il Beaumanoir vi fa allusione stia a provare che si trattava di un uso ammesso già da molti anni. L'Inghilterra, che andò immune per tanto tempo da eresia, fu pure l'ultima ad adottare la pena del rogo, e ciò avvenne solamente quando la sollevazione dei Lollardi destò timori, tanto per la Chiesa, quanto per lo Stato; fu allora e cioè nel 1401, che venne ammesso a far parte dello statuto l'articolo " *de haeretico comburendo* ".

La pratica di mandare al rogo gli eretici non fu dunque una creazione della legge positiva, sibbene una pratica generale e spontanea che il legislatore trasse dall'abitudine popolare di allora, per introdurla anche teoricamente e consacrarla nel codice. In uno dei capitoli precedenti ne abbiamo già visti numerosi esempi. Ma ancora nel 1219, a Troges, un povero pazzo che si era ficcato in testa di essere lo Spirito Santo, fu preso dal popolo, legato in un canestro di vimini, circondato di materie combustibili e prontamente incenerito. Determinare a qual data

si debba far risalire questa punizione, non è cosa facile; probabilmente la sua origine occorre ricercarla nella legislazione pagana di Diocleziano, che stabiliva queste punizioni per il Manicheismo (1). Gli spaventosi generi di morte, ai quali erano sottoposti i cristiani nelle epoche di persecuzione, sembravan suggerire, per non dire che sembravan giustificare, l'applicazione di supplizi analoghi agli eretici; la giurisprudenza imperiale condannava talvolta al rogo i fattucchieri, e Gregorio Magno parla di un caso in cui uno di questi infelici venne tratto al rogo dallo zelo religioso del popolo. Siccome l'eresia era considerata come il maggiore dei delitti, il desiderio comune, tanto ai laici, che al clero, di far sì che la punizione fosse ad un tempo terribile e strepitosa onde servisse di esempio, trovava nel rogo lo strumento che meglio faceva al caso suo. D'altra parte, col sistema di esegesi che era allora in voga, non riuscì difficile scoprire nella scrittura un'allusione alla pena del fuoco. Diffatti, nel Vangelo di S. Giovanni si legge: " Chiunque non rimane in me, viene reciso come i sermenti della vigna, che gli uomini raccolgono e gettano nel fuoco perchè abbrucino ". Ioh., XV, 6. L'interpretazione letterale delle metafore scritturali fu sempre una fonte troppo abbondante e troppo frequente di errori perchè noi possiamo meravigliarci che questo versetto si applicasse tanto a sproposito. Un commento autorevole del decreto di Lucio III nel 1184, col quale si ordinava che gli eretici venissero deferiti al braccio secolare per esser puniti, cita il testo di S. Giovanni e la giurisprudenza imperiale e ne conchiude in aria di trionfo che la morte prodotta col fuoco è la pena che meglio si addice agli eretici, conformemente, non solo alla legge divina, ma anche alla legge umana ed alla pratica universale. Nè bisogna credere che gli eretici, prima di essere abbruciati, fossero pietosamente strangolati, no; gli autori che hanno scritto sui doveri dell'Inquisizione, dichiarano che il colpevole occorre sia abbruciato vivo, al cospetto di tutto il popolo; anzi, aggiungono, anche un'intera città, qualora sia ricettacolo di eretici, si può dare alle fiamme (2).

---

(1) Cfr. Seeck.

(2) Caesar Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. V, c. 33. — Mosaic. et Roman. Leg. Collact. tit. XV, & 3 (Hugo, 1465). — Const. 3, cod. IX, 18. — Cassiodor.

La Chiesa, durante i secoli XI e XII, per quali potessero essere i suoi scrupoli riguardo al contegno che a lei spettasse tenere di fronte all'eresia, non nutrì, però, mai alcun dubbio riguardo al contegno che era considerato come doveroso da parte dello Stato. C'era un uso antichissimo ed assai ragionevole, basato sopra un'idea di convenienza, che proibiva a qualunque ecclesiastico di pigliar parte a giudizii ai quali andasse connessa la pena di morte oppure quella della mutilazione; proibiva pure che si trovassero presenti nella sala della tortura, in cui i pazienti dovevano esser posti sul cavalletto. Questa sensibilità od avversione per il sangue, che dir si voglia, non venne meno, anzi venne esagerata nelle epoche in cui la persecuzione attinse le tinte più feroci e sanguinarie. Mentre nella Linguadoca si massacravano migliaia di persone, il concilio Lateranese del 1216, richiamava in vigore gli antichi canoni coi quali si proibiva alle persone addette al clero di pronunziare sentenze, alle quali andasse annesso un qualunque spargimento di sangue, di assistere all'esecuzione delle stesse, o di praticare la chirurgia che richiedesse l'uso del fuoco oppure dei ferri chirurgici, e nel 1255 il concilio di Bordeaux, proibiva di scrivere o dettare lettere che facessero parola di un qualunque giudizio di sangue.

La polluzione che scaturiva dall'effusione del sangue umano era sentita così fortemente che se, anche per caso, in una Chiesa od in un cimitero si fosse versato del sangue umano, quei luoghi non potevano più servire a nessun uso ecclesiastico, se non dopo che se ne fosse fatta la purificazione, e questo sentimento si spinse tant'oltre che i sacerdoti dovettero proibire ai giudici di amministrare la giustizia nelle Chiese, temendo che i casi che erano chiamati a giudicare non portassero come conseguenza l'obbligo di infliggere qualche castigo corporale. Qualora questo timore di partecipare all'atto con cui si infliggevano dei tormenti fosse stato sincero, è certo che meriterebbe tutto il nostro rispetto; ma non era se non un'astuzia per sgravarsi dalla responsabilità ine-

---

Variar. IV, XXII, XXIII. — Greg. PP. I, Dial. 1, 4. — Gloss. Hostiensis in c. Ad abolendam, n. 11, 13 (Eymerici, Direct. Inquis. pp. 149-50); cfr. Gloss. Joann. Andreae (ib. id. p. 170-1). — Repertorium Inquisitorum v. Comburi (ed. Valent, 1904; ed. Venet. 1588, pp. 127-8).

rente a taluni atti. Nei processi per eresia, il tribunale ecclesiastico non pronunziava mai una sentenza che richiedesse l'effusione del sangue. Stabiliva puramente e semplicemente che l'accusato era un eretico e lo rilasciava, e cioè, lo abbandonava al braccio secolare, facendo giurare a questo di trattarlo con dolcezza, di risparmiare la sua vita e di non versare il suo sangue, ma quel giuramento che veniva richiesto non era che un giuramento ipocrita. Chi desiderasse sapere quale valore avesse questo appello alla dolcezza, basterebbe pensare alla teoria della Chiesa intorno ai doveri del potere temporale, giacchè gli inquisitori innalzarono al grado di legge colui il quale si suppoueva commettesse un delitto paragonabile a quello di eresia e cadeva sotto le medesime sanzioni colui il quale si permettesse di manifestare anche un solo dubbio sulla legittimità delle persecuzioni in questioni di coscienza (1).

Le istruzioni di Leone e di Pelagio vennero rinnovellate non appena l'eresia ebbe fatti progressi allarmanti. Fin dagli inizii del secolo XII, Onorio d'Autun dichiarava esser necessario far uso della spada temporale verso coloro i quali, ribelli alla parola di Dio, si rifiutassero ostinatamente di dar ascolto a quella della Chiesa. Nelle raccolte di canoni del diritto canonico, fatte da Ivone e da Graziano, poco numerose sono le allusioni alla condotta della Chiesa riguardo agli eretici, ma in quella vece sono abbondanti le citazioni che stanno a dimostrare il dovere che incombe al potere civile di estirpare l'eresia e di obbedire perciò ai comandi della Chiesa. A questa dottrina ecclesiastica, secondo la quale gli era stata affidata la spada acciocchè colpisse i nemici di Cristo, aggiunse la sua imperiale sanzione allorquando portò in campo questo motivo nel 1159 per giustificare la lotta in cui si era ingolfato contro Alessandro III e l'aiuto da lui prestato all'antipapa Vittore IV. Il secondo concilio Lateranese, tenuto nel 1139, stabilisce che tutti i principi debbono costringere gli eretici all'obbedienza; il terzo concilio, pure Lateranese, tenuto

(1) Concil Antissiodor. ann. 578, c. 33. — Matiscon. c. 11, ann. 585, c. 19. — C. Tolet XI, ann. 675, c. 6. — C. 30 Decreti P. II. Caus. XXIII, quaest. 8. — C. Later. IV, ann. 1215, c. 18. — C. Burdegalens, ann. 1255, c. 10. — C. Budens, ann. 1268, c. 11. — C. Nugaroliens, ann. 1303, c. 13. — C. Baiocens., ann. 1300, c. 34. — Lib. sentt. inquis. Tolos. p. 208. — Bernard. Guidonis, Practica (MSS. Bibl. Nat. Coll. Doat. T. XXX, fol. 1, sqq.

nel 1179, dichiara untuosamente che la Chiesa non è bramosa di sangue, ma che reclama il concorso delle leggi secolari, giacchè gli uomini, pur di sfuggire ai castighi corporali, si indurranno a chiedere i rimedii dell'anima. Abbiamo visto come dapprincipio queste untuose esortazioni ottenessero ben poco effetto; e disperando di ottenere volontariamente la collaborazione dei principi temporali, la Chiesa fece più tardi un passo innanzi e rivendicò a sè stessa la responsabilità delle punizioni, tanto materiali quanto spirituali, che potessero esser reputate necessarie per estirpare l'eresia. Il decreto emanato da Lucio III al cosidetto concilio di Verona, tenuto nel 1184, vuole che tutti i sovrani abbiano a giurare, alla presenza dei loro vescovi, di appoggiare efficacemente e pienamente le leggi sì ecclesiastici, che civili contro l'eresia. Ogni rifiuto, come ogni trascuratezza nell'applicazione delle stesse, doveva esser colpito da scomunica, da decadenza, da incapacità ad esercitare l'autorità di cui erano investiti, mentre nel caso si trattasse di intere città, queste dovevano essere separate da ogni commercio con tutte le altre (1).

In tal guisa la Chiesa faceva ogni sforzo per far entrare i principi temporali sulla via della persecuzione. Non voleva sentir parlare di pietà, non voleva sentir parlare di convenienza. La corona del monarca tenevasi stretta allo zelo con cui si applicava all'estirpazione dell'eresia, alla cura con cui si mostrava senza misericordia nell'applicazione delle leggi riguardanti l'eresia. Ogni esitazione a perseguitare portava seco la scomunica, e qualora questo mezzo riescisse inefficace, la Chiesa abbandonava i suoi dominii al primo capitato, e perchè potesse riescire a rovesciarlo di trono, lo riforniva di armi. La questione che venne posta all'epoca delle crociate albigesi fu questa, se, cioè, questo nuovo modo di concepire il principio d'autorità dovesse divenire la legge universale dell'Europa. I dominii di Raimondo vennero abbandonati a tutti gli eccessi di una guerra fanatica, semplicemente perchè questo

(1) Hon. Augustod. Summ. Glor. de apost. c. 5. — Ivon, Decret. IX, 70-79. — Gratiani, Decret. P. II, Caus. XXIII, q. 5. — Radevic., de gest. Frid. I, lib. II, c. 56. — Concil. Later. II, ann. 1139, c. 23. — Concil. Lateran. III, ann. 1179, c. 27 (cfr. C. Tolosan, ann. 1119, c. 3; C. Remens, ann. 1148, c. 18; C. Turonens, ann. 1163, c. 4). — Lucii PP. III, Epist. 171.

principe non trattava con abbastanza severità gli eretici che vi si trovavano, ed i territorii che suo figlio potè conservare furono considerati come frutto di una novella investitura ricevuta dalla corona. Il trionfo del nuovo principio diveniva, in tal guisa, completo, nè in sèguito venne più revocato in dubbio.

Quel principio venne applicato dalle classi più elevate alle più basse; la Chiesa faceva toccar con mano a tutti i dignitarii che le cariche che essi occupavano non erano se non altrettante funzioni, facenti parte di una universale teocrazia, in cui tutti gli interessi si trovavano subordinati al grande dovere di conservare immacolata l'integrità della fede. L'egemonia dell'Europa aveva la sua sede nel sacro impero romano, in cui l'imperatore, all'atto dell'incoronazione, veniva ammesso agli ordini inferiori del sacerdozio cattolico ed obbligato a lanciare l'anatema contro ogni eresia che potesse spuntare contro la Chiesa cattolica. Consegnandogli l'anello, il papa gli diceva che lo stesso era un simbolo del dovere che gli incombeva di distruggere l'eresia; cingendogli la spada, gli diceva che la stessa era destinata a colpire i nemici della Chiesa. Federico II ebbe a dichiarare aver egli ricevuto la dignità imperiale per sostenere e propagare la fede. Nella bolla con cui Clemente VI riconosceva Carlo IV, quando incominciò ad enumerare i doveri dell'imperatore, tale enumerazione principiò da quello di propagare la fede ed estirpare l'eresia; ed allorquando l'imperatore Wenceslao trascurò di reprimere l'eresia di Wickleffo, questa negligenza venne considerata come un motivo sufficiente per giustificare la sua deposizione. Infatti, i teologi d'allora sostenevano che l'unica ragione per cui l'impero era stato trasferito dai Greci ai Tedeschi, consisteva nell'interesse che aveva la Chiesa di aver a sua disposizione un mezzo efficace per i suoi fini. I principii che vennero applicati al caso di Raimondo di Tolosa entrarono a far parte del diritto canonico, ed ogni sovrano, principe o signore, dovette per forza convincersi che i suoi dominii sarebbero stati continuamente esposti alla spogliazione qualora, dopo esserne stato avvertito, esitasse a perseguitar l'eresia. Alla stessa regola disciplinare andavano pure soggetti i funzionarii dei gradi inferiori della gerarchia sociale. Secondo il concilio di Tolosa del 1229, ogni balivo che si addimostrasse poco zelante nel perseguitare l'eresia doveva essere spogliato de' suoi beni ed essere dichiarato incapace di venir eletto alle pubbliche cariche. Nel 1244,

il concilio di Narbonne ebbe a dichiarare come nel caso che una persona rivestita di una giurisdizione temporale si addimostrasse pigra nel sopprimere l'eresia, verrebbe considerata come complice degli eretici, e come tale passibile delle medesime pene di cui erano passibili costoro; questa disposizione era pur estesa a coloro che si lasciassero sfuggire una buona occasione di impadronirsi della persona di un eretico, od anche di venire in aiuto a coloro che lavoravano per impadronirsene. Dall'imperatore all'infimo tra i contadini, a tutti veniva imposto il dovere di perseguitare gli eretici, colla minaccia di tutte le sanzioni spirituali e temporali che la Chiesa aveva a sua disposizione. Non solo i legislatori erano costretti ad emettere leggi che punissero gli eretici, ma dovevano anche far sì che le stesse venissero rigorosamente applicate: nel diritto canonico ogni rilassamento di persecuzione veniva considerato come complicità di eresia, e costringeva il reo a scolparsi (1).

Tacitamente od espressamente, questi principii entravano a far parte del diritto pubblico europeo. Federico II li accettò e li incastonò nei crudeli editti da lui emanati contro l'eresia; da qui passarono nelle compilazioni di diritto civile e feudale, e perfino

---

(1) Bömer, Regest. imp. V, 86. — Innocent. PP. III, Regest. de negot. rom. imp. 189. — Muratori, Ant. Ital. Diss. III. — Hartzheim, Concil. Germ. III, 540. — Cod. epist. Rodolphi I, auct. II, pp(37*a*-7 (Lipsiae, 1806). — Theod. Vrie, Hist. Concil. Constant. Lib. III, Dist. 8; Lib. VII, Dist. 7. — Thom. Aquin., de principum regimine, Lib. I, c. XIV; Lib. III, c. X, XIII, XVIII. Lib. V, extra, tit. VII, c. 13, 83. — Concil. Tolos. ann. 1229, c. 5. — Concil. Tolos. ann. 1229, c. 5. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 17, 16. — Zanchini, de hereticis, c. V. — Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, XI, 27. — V. pure il sermone del vescovo di Lodi all'epoca della condanna di Huss (von der Hardt, III, 5).

Il dovere che incombeva ai principi ed a tutti i funzionarii di sterminare l'eresia, sotto pena di essere perseguitati per delitto di eresia essi stessi, si trova esposto con precisione nella Summa de casibus conscientiae (lib. II, tit. LVIII, art. 4) di Astesanus, l'opera del quale, scritta nel 1317, rimane pur sempre la più alta autorità che si possieda sopratutto pei tempi anteriori alla Riforma.

Il trattato De principum regimine, quantunque non sia intieramente di S. Tommaso, espone con autorità la teoria degli ecclesiastici intorno ai doveri del governo temporale, V. Poole, Illustration of the History of medieval thought, p. 240,

nelle raccolte di leggi locali. Così negli statuti della città di Verona noi vediamo che, nel 1228, quando il podestà entrava in carica, giurava di cacciare dalla città tutti gli eretici; nello *Schwabenspiegel*, codice che fu in vigore per tutta la parte meridionale della Germania, si dice che quando un sovrano trascuri a perseguitare l'eresia, deve essere spogliato di tutti i suoi possedimenti e che, qualora non faccia abbruciare tutti quelli che dai tribunali ecclesiastici gli vengono denunciati come eretici, come eretico dev'esser punito egli stesso. La Chiesa vigilava a che questa legislazione non rimanesse lettera morta. Volle che gli atroci decreti di Federico II venissero letti e commentati nella grande cattedra di diritto di Bologna, come se si fosse trattato di un capitolo essenziale di giurisprudenza non solo, ma volle che venissero incorporati nel diritto canonico. Vedremo più avanti come i papi abbiano ordinato a varie riprese che quegli editti fossero trascritti nella legislazione delle città e degli stati; ed anzi l'inquisitore era incaricato di imporne l'esecuzione a tutti i funzionarii, sotto pena di scomunica per coloro che trascurassero di compiere quest'opera buona. Perfino la scomunica, la quale annullava le facoltà e le competenze di un magistrato, non era sufficiente per esonerarlo dal dovere di punire gli eretici, quando ne venisse richiesto dal vescovo oppure dall'inquisitore. Di fronte a questo stato di cose, appare evidente che, allorquando gli inquisitori imploravano la clemenza delle autorità civili, nel momento in cui consegnavano loro delle vittime destinate al rogo, ciò non era se non una pura e semplice formalità, scaturita dal desiderio che avevano gli ecclesiastici di non pigliar parte apertamente all'esecuzione di sentenze capitali, come potremo facilmente veder in sèguito. Non invano si erano fatte entrare nei codici le leggi più feroci contro gli eretici, obbligando i funzionarii pubblici ad effettuarle sotto pena di essere considerati essi stessi come eretici. Coll'andar del tempo si venne ad accettare con maggiore facilità la responsabilità delle proprie azioni, come quando, nel febbraio 1418, il concilio di Costanza stabilì che tutti coloro, i quali pigliassero le difese degli Ussiti, oppure considerassero Giovanni Hus o Girolamo da Praga come santi, venissero trattati come si trattavano gli eretici relapsi e fossero abbruciati vivi “ *puniantur ad ignem* „. L'ammettere, come fanno taluni apologisti moderni, che l'esortazione alla clemenza fosse sincera, e

che la responsabilità della morte dell'eretico ricadesse tutta sul magistrato secolare e non sull'inquisizione, equivale a falsificare completamente la storia. Possiamo facilmente figurarci il sorriso di sorpresa con cui Gregorio IX, oppure Gregorio XI, avrebbero prestato ascolto alla dialettica del conte Giuseppe de Maistre, colla quale egli si sforzava di dimostrare essere un errore il supporre che un sacerdote cattolico avesse mai potuto essere, in qualunque maniera e sotto qualunque titolo, l'istrumento della morte di uno de' suoi fratelli (1).

Così a tutti i cristiani si insegnava, non solo esser loro stretto dovere contribuire allo sterminio degli eretici, ma venivano spinti

(1) Post. Const. 4, cod. Lib. I, tit. V. — Post. Libb. Feudorum. — Lib. juris civilis Veronae, c. 156. — Schwabenspiegel, ed. Senckenb. c. 351; ed. Schilteri, c. 308. — Potthast, Regesta, n. 6593. — Innocen, PP. IV, Bull. Cum adversus, 5 giugno 1252; Bull. Ad aures, 2 aprile 1253; 31 ott. 1243; 7 lugl. 1254. — Bull. Cum fratres, 9 maggio 1252. — Urbani IV, Bull. Licet ex omnibus, 1262, & 12. — Wadding, Annales Min. ann. 1258, n. 7; ann. 1260, n. 1; ann. 1261, n. 3. — c. 6 sexto V, 2, c. 1, 2 in septimo v. 3. — Von der Hardt, T. IV, p. 1519. — Campana, Vita di S. Pietro Martire, p. 124. — De Maistre, Lettres a un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole, ed. 1864, pp. 17-18, 28, 34.

Uno scrittore del secolo XIII aveva presentato la stessa tesi con una forza assai maggiore di quella con cui l'ha presentata il De Maistre. " Il nostro papa, dic'egli, non uccide, nè comanda che venga ucciso un solo uomo; ma la legge stessa uccide coloro che il papa permette che vengano uccisi, anzi essi stessi si uccidono, facendo quelle cose per le quali devono esser messi a morte „. — Greg. Fanens, Disput. Cathol. et Patar. (Martene, Thesaur. V, 1741). " Papa noster non occidit. nec praecipit aliquem occidi, sed lex occidit quos papa permittit occidi, et ipsi se occidunt qui faciunt ea unde debeant occidi „.

Di una verità storica ancor maggiore è l'asserzione emessa da un domenicano fanatico, nel 1782; costui, dopo aver citato il Deuteronomio, XIII, 6-10, dichiara che il comando di uccidere senza misericordia tutti coloro che allontanano i fedeli dalla vera religione è quasi alla lettera la legge della santa inquisizione; poi, si fa a provare con passi tolti alla Scrittura, che Iddio si diletta in modo particolare della pena del fuoco, come quello che è veramente il mezzo adattato a purificare il frumento distruggendo la zizzania (Lob. und Ehrenrede auf die heilige inquisition, Wien, 1782, pp. 19-21).

L'appello alla clemenza, divenuto più tardi una vile ipocrisia, venne inaugurato in buona fede da Innocenzo III nel caso di chierici colpevoli di falso, che fossero stati degradati e consegnati al braccio secolare, c. 27, extra, v. 40.

senza scrupolo alcuno a denunziarli alle autorità, non badando a considerazioni di nessun genere, nè umane nè divine. Non eravi scusa che tenesse; i vincoli del sangue non scusavano colui che nascondesse un eretico. Il figlio era costretto a denunziare il padre suo, ed il marito diveniva colpevole se non consegnava ad una morte atroce la moglie sua. Ogni umano legame rimaneva spezzato dal delitto di eresia; si insegnava ai fanciulli ad abbandonare i loro genitori; perfino il sacramento del matrimonio non era sufficiente per tener unita una moglie ortodossa ad un marito miscredente. Nè più rispettati erano gli impegni privati. Innocenzo III ebbe a dichiarare che, secondo i canoni, era regola antica " non esser obbligati a mantenere la data parola a colui che non la mantiene verso Dio ". Quindi, in delitto di eresia, non esisteva giuramento di segretezza che tenesse, giacchè colui che vuole mantenersi fedele ad un eretico, con ciò stesso diviene infedele a Dio. L'apostasia è il più grave dei delitti, dice il vescovo Lucas di Tuv; perciò se alcuno s'è impegnato con giuramento a conservare il segreto in merito ad una così orribile perversità, deve rivelare l'eresia e fare la debita penitenza per il peccato di violazione di giuramento, sicuro che, dal momento che la carità può coprire una moltitudine di peccati, egli verrà trattato con indulgenza, in vista del suo zelo (1).

In tal modo l'esitazione che nei secoli XI e XII la Chiesa sentiva ancora, per ciò che riguarda la condotta che doveva tenere riguardo agli eretici, scomparve completamente nel secolo XIII, quando si trovò impegnata in una lotta all'ultimo sangue coi settarii. Allora non si fece più parola di moderazione e, eccettuato la formola tecnica con cui si raccomandava la pietà, non tentò nemmeno di celare la propria responsabilità. San Raimondo di Pennafort, compilatore delle decretali di Gregorio IX, che fu la persona più autorevole del tempo suo, pose il principio secondo il quale l'eretico deve esser punito colla scomunica e colla confisca, e, nel caso che queste misure non fossero sufficienti, con tutti i rigori di cui dispone il braccio secolare. Colui che dubita

(1) Urbani PP. II, epist. 256. — Zanchini, de Haereticis, c. XVIII. — Innoc, PP. III, Regest. XI, 26. — Lucae Tudens, de altera vita, II, 9.

della sua fede va considerato come un eretico, e così pure deve dirsi dello scismatico il quale, pur ammettendo tutti i dogmi della religione, rifiuta alla Chiesa di Roma quell'obbedienza che le è dovuta. Tanto gli uni, quanto gli altri devono esser a forza spinti nell'ovile romano, e, per giustificare l'atto con cui si mandava a morte coloro che rimanevano ostinati, si faceva appello a quanto accadde a Korah, Dathan ed Abiram (1).

San Tommaso d'Aquino, l'alta autorità del quale sembra buttare nell'ombra quella de' suoi predecessori, e che ridusse il diritto canonico e la dogmatica nelle file serrate di un sistema che perdura tutt'ora, fissa le regole con impeccabile precisione. Gli eretici, egli dice, non vanno tollerati. La carità della Chiesa concede loro di esser avvertiti due volte, dopo di che, qualora rimangano ostinati, debbono esser consegnati al braccio secolare, acciocchè colla morte vengano allontanati dal mondo dell'umana società. Questo, secondo lui, sta a dimostrare la sovrabbondante carità della Chiesa, conciossiachè, il corrompere la fede dalla quale dipende la salute dell'anima, è un delitto assai più grave di battere moneta falsa, come quella che serve solamente alla vita materiale; perciò, se i falsi monetarii vengono giustamente condannati a morte, con maggior ragione alla stessa pena si può condannare un eretico, non appena risulta convinto del suo delitto. La Chiesa, nella sua grande misericordia, è sempre pronta a stringersi al seno l'eretico, anche se è ricaduto molte volte, e ad indicargli una penitenza per mezzo della quale possa far opere meritorie per la vita eterna; ma la carità che usa agli uni non deve riescire di detrimento agli altri. Perciò, trattandosi della prima volta, l'eretico che si pente e si ritratta verrà ricevuto a penitenza e verrà lasciato in vita;

(1) S. Raymundi, Summae, lib. I, tit. V, && 2, 4, 8; tit, VI, & 1. — Tale continuò ad essere la dottrina della Chiesa. Zanghino Ugolini, nella enumerazione da lui fatta delle varie eresie, comprende anche la negligenza nell'osservare le decretali papali, la quale veniva a costituire un evidente disprezzo del potere delle chiavi (Tract. de Haeret. c. 11). Quest'opera autorizzata venne ristampata a Roma nel 1568 a spese di Pio V, con aggiunto un commento del card. Campeggio, e venne poi ristampata con nuove aggiunte dal Simanca nel 1579. Le citazioni da me fatte sono estratte da una copia del secolo XV, conservata nella Bibl. Nat. fonds latin, 12532.

ma se viene a ricadere, quantunque possa esser nuovamente ammesso a far penitenza per la salute dell'anima sua, non andrà esente dalla pena di morte. Tale è l'espressione chiara e formale della politica della Chiesa, che divenne, in tali questioni, là norma inalterabile della sua condotta (1).

Nè essa si accontentava di esercitare la sua autorità sui vivi; gli effetti della sua collera dovevano ricadere perfino sui morti. Pareva cosa intollerabile che uno, il quale era riescito a dissimulare la sua iniquità ed era morto munito dei sacramenti, potesse dormire il suo sonno estremo in terra consacrata, ed usufruire la sua parte delle preghiere dei fedeli. Non solamente egli era riescito a sfuggire al castigo dovuto a' suoi peccati, ma i suoi beni, che avrebbero dovuto esser confiscati in favore della Chiesa e dello Stato, erano passati ingiustamente a' suoi eredi, e dovevano esser loro ripresi. Ed è per ciò che esistevano delle eccellenti ragioni per fare dei processi postumi. In epoca anteriore della storia della Chiesa si era posta sovente la questione, se, cioè, la scomunica, unitamente alle pene spaventose che le erano annesse in questo mondo e nell'altro, potesse venir fulminata contro le anime dei trapassati. Fin dai tempi di S. Cipriano, divenne generale l'abitudine di scomunicare i morti, e, verso il 332, S. Giovanni Grisostomo aveva dovuto levare la voce contro l'eccessiva frequenza di sentenze di questo genere, nelle quali egli scorgeva una indiscreta ingerenza nei giudizii di Dio. Nel 432, Leone I entrò nell'ordine di idee di S. Giovanni Grisostomo, le quali furono pure confermate da Gelasio I e da un concilio romano verso la fine del secolo V. Ma la questione venne posta sul tappeto al quinto concilio ecumenico, radunato a Costantinopoli nel 553; si trattava di sapere se la Chiesa aveva l'autorità di lanciare l'anatema contro Teodoreto di Cyrus, Ibas di Edessa e Teodoro da Mopsuestia, i quali già da un secolo dormivano il sonno della tomba. Molti padri di quel concilio ne erano assai dubbiosi, allorquando Eutichio, uomo assai versato nelle sante scritture, richiamò alla mente dei padri che il pio re Giosia non solo aveva mandato a morte i sacerdoti del paganesimo, ma aveva dissotterrato gli avanzi di coloro

(1) S. Thom. Aquin. Summae, sec. O, XI, art. 3, 4.

che già da tempo erano morti. Quest'argomento apparve irrefutabile, e l'anatema venne pronunziato nonostante tutte le proteste di papa Vigilio, che si rifiutò assolutamente di lasciarsi convincere. L'ingenuità di Eutichio, il quale fino a quel momento era rimasto oscuro, venne ricompensata col patriarcato di Costantinopoli e Vigilio venne costretto, con rigorose misure, a sottoscrivere all'anatema. Nel 618, il concilio di Siviglia negò la facoltà di condannare i morti; ma nel 680, il sesto concilio ecumenico, tenuto a Costantinopoli, usò colla più grande libertà dell'anatema contro tutti coloro che, vivi o morti, considerava come eretici. Nell'897, Stefano VII si credette autorizzato a dissotterrare il corpo del suo predecessore, papa Formoso, morto già da sette mesi, a tirarlo per i piedi ed a farlo sedere in un sinodo che aveva convocato allo scopo di giudicare il defunto, e, dopo averlo condannato, fece tagliare due dita dalla mano destra del cadavere e lo fece gettare nel Tevere, da dove venne poi ritirato a caso e nuovamente seppellito. Tuttavia, l'anno seguente, un nuovo papa, Giovanni IX, annullò tutta quella procedura e fece dichiarare da un sinodo che nessuno poteva essere condannato dopo morto, conciossiachè ogni accusato doveva avere il diritto di potersi difendere. Ma tutto questo non potè impedire che Sergio III, nel 905, facesse nuovamente disseppellire il corpo di Formoso, lo facesse rivestire di abiti pontificali (1), lo ponesse a sedere sopra un trono, e dopo una condanna ancor più solenne, lo facesse decapitare, ordinasse di troncargli altre tre dita, e poscia lo facesse nuovamente gettar nel Tevere. Ma tale iniquità nel modo di procedere, apparve palese, allorquando i resti fluttuanti del povero papa vennero tratti nuovamente a riva da un pescatore, e, essendo portati alla chiesa di S. Pietro, le statue dei santi si piegavano al suo passaggio.

Press'a poco nell'anno 1100, S. Ivone di Chartres, il primo canonista de' suoi tempi, decise senza esitare che il potere posseduto dalla Chiesa di legare e di sciogliere era strettamente limitato alle cose di questo mondo; dal momento che i morti non avevano più nulla a che fare colla giustizia umana, non potevano esser condan-

(1) Quest'ultimo episodio è stato contestato con buone ragioni (Duchesne, Revue de Litt. rel. 1896, I, p. 491).

nati e non si poteva rifiutare la sepoltura a coloro che non erano stati giudicati in vita. E tuttavia, siccome le eresie si andavano moltiplicando e la loro ostinazione pareva fatta apposta per giustificare le atroci odiosità che andavano suscitando, gli ecclesiastici fremevano al pensiero che le ossa degli eretici potessero maculare il recinto consacrato della chiesa e del cimitero, e che, allorquando recitavano le preghiere per i morti, potessero intercedere, sebbene involontariamente, anche per quei delinquenti. Non riesciva difficile trovare modo di riconoscerli. Il concilio di Verona del 1184, nonchè parecchi papi e concilii susseguenti, scomunicarono ripetutamente e formalmente tutti gli eretici. Ciò posto, era vecchia regola della Chiesa che chiunque fosse stato scomunicato e non avesse chiesta l'assoluzione, nello spazio di un anno, era irremissibilmente condannato. Quindi, tutti gli eretici i quali fossero morti senza confessarsi e senza ritrattarsi dai loro errori si erano condannati da sè stessi e non potevano affacciare alcun diritto ad esser seppelliti in terra consacrata. Quantunque non potessero essere scomunicati, per il fatto che lo erano già *ipso facto*, potevano, però, esser colpiti da anatema. Qualora, per errore, avessero già ricevuta la sepoltura ecclesiastica, con ciò stesso erano già stati seppelliti come cristiani, ma non appena si fosse venuti a conoscenza dei loro errori, bisognava disseppellirli ed abbruciarli; l'inchiesta che si faceva per poter stabilire la loro colpevolezza consisteva semplicemente in un esame dei fatti, e non in una condanna, e le pene venivano a scaturire da sè stesse. Lo sforzo necessario per stabilire questa regola, appare da una lettera di Innocenzo III, in data del 1207, all'abate ed ai monaci di S. Ippolito di Faenza, i quali, nonostante l'ordine del legato, si erano rifiutati di esumare il corpo di un eretico, un certo Ottone, seppellito nel loro cimitero, e di osservare l'interdetto che per questa disobbedienza era stato scagliato contro di loro, ed Innocenzo si trovò costretto, per ridurli all'obbedienza, a minacciarli delle più energiche misure. Tuttavia, col decorrer del tempo, quel principio divenne di uso generale; si ammise essere un peccato grave il concedere la sepoltura ecclesiastica ad un eretico oppure ad un protettore di eretici, peccato che il colpevole, anche se involontario, non poteva farsi perdonare se non a condizione di esumare i corpi colle sue proprie mani, mentre la tomba doveva rimanere per sempre chiusa. Vedremo più avanti come i processi

intentati ai morti costituirono una parte importante dei doveri che erano imposti all'inquisizione (1).

L'influenza esercitata da queste dottrine e da queste pratiche nella vita e nella politica del tempo, viene ad apparire fino all'evidenza nella vita dell'imperatore Federico II. Mezzo italiano per nascita e completamente italiano per educazione, egli fu filosofo e libero pensatore. Le accuse di Gregorio IX, secondo le quali egli sarebbe stato segretamente un discepolo di Maometto, e la tradizione, secondo la quale egli, in privato, avrebbe detto che Mosè, Cristo e Maometto erano tre impostori, si trovano fra loro in contraddizione, ma stanno a dimostrare che egli dava in certo qual modo ansa ad accuse di questo genere. E tuttavia costui, che, al dire di Gregorio IX, non si accostava mai ai sacramenti se non per far testimonianza del disprezzo in cui teneva la scomunica, era un uomo di Stato troppo oculato per non comprendere che non poteva regnare sopra un popolo cristiano senza dar segni di esser animato da un gran zelo per l'esterminio dell'eresia. Ottenne di venir coronato in S. Pietro il 22 novembre 1220, a prezzo di un editto che è rimasto memorabile nella storia delle persecuzioni religiose; nel corso delle sacre funzioni, Onorio interruppe per un momento la messa solenne, per scagliare l'anatema contro tutte le eresie e tutti gli eretici, non esclusi i re che colle

---

(1) Cyprian.. epist. 1. — Chrysostomi, homil. de anatemate. — Leonis PP. I, epist. 108, c. 2. — Gelasii PP. I, Epist. 4, 11. — Concil. Rom. II, ann. 494. — Evagrii H. E. lib. IV, c. 38. — Vigilii, Constit. de tribus capitulis. — Facundi, Epist. in defens. Trium capitt. — Concil. Constant. II, ann. 553, Collat. VII. — Concil. Hispal. II, ann. 618, c. 5. — Concil. Constant. III, ann. 680, T. XII. — Jaffe, Regest. 303. — Synod. Roman. ann. 898, c. 1. — Chron. Turon. (Martene, Ampl. Coll. V, 978-80). — Ivon. Carnotens. Epist. 96; ejusd. Panorm. lib. V, c. 115-123. — Lucii PP. III, Epist. 171. — Lib. V extra, tit. VII, c. 13. — Gratiani, Decret. II, caus. XI, 0, 111, c. 36, 37, 38. — F. Pegnae, Comment. in Eymerici Direc. inquis. p. 95. — Innoc. PP. III, Regest. IX, 213. — Lib. III extra tit. XXVIII, c. 12. — Lib. V in sexto tit. I, c. 2. — Eymeric. Direct. inquis. p. 104.

Per ciò che può riguardare gli argomenti pro e contro queste questioni, V. Estevan de Avila, De censuris ecclesiasticis, Lugduni, 1609, p. 37-40. Quando uno scomunicato morto deve venir assolto, ci dice esser perfettamente inutile venga esumato, per sottoporlo alla flagellazione, conciossiachè basta percuotere la tomba.

loro leggi ponevano inciampo alla distruzione degli stessi. All'ufficio in tal modo accettato, Federico si addimostrò sempre fedele, e forse lo fece tanto più volentieri, in quanto erasi accorto esser necessaria una riforma religiosa ed ecclesiastica, e sognava una specie di califfato, per mezzo del quale raccogliere nelle sue mani la spada temporale e la spada spirituale. Comunque possa essere, le lunghe questioni che egli ebbe col papato, che durarono per tutto il tempo della sua vita, non fecero che renderlo ognor più implacabile cogli eretici; e precisamente quando giunse il momento in cui Gregorio IX lavorava alla fondazione dell'inquisizione, noi riscontriamo che Federico ebbe l'audacia di esortarlo ad usare di tutto il suo zelo per la difesa della fede, citando la sua propria condotta come un esempio da seguirsi (1).

L'orribile crudeltà ed il barbaro zelo con cui per tanti secoli si inflissero spaventose miserie all'umanità in nome di Cristo, sono state spiegate o giustificate in tanti modi. Da una parte, fanatici del libero pensiero, non han saputo scorgervi nulla all'infuori della sete del sangue o dell'appetito egoista di dominio. Furonvi filosofi che ne hanno ricercato l'origine esclusivamente nella dottrina della salute, conformemente alla quale pareva che coloro i quali erano rivestiti dell'autorità, avessero il dovere di perseguitare i ricalcitranti ed impedirli di indurre altre anime alla perdizione, e ciò nel loro stesso interesse. Secondo altri, tutto rimane spiegato, qualora si ammetta una sopravvivenza del concetto antichissimo della solidarietà esistente fra i membri di una stessa tribù, concetto che si sarebbe venuto trasformando in quello di solidarietà tra tutti i membri della cristianità, che faceva ricadere su tutti, una parte del peccato commesso contro Dio, qualora essi trascurassero di punire severissimamente il peccatore. Ma perchè di questo fenomeno si possa dare una spiegazione unica, i motivi che inducono gli uomini all'azione son troppo complessi, anche quando si tratti di individui, mentre qui, e questo aggrava la situazione, noi abbiamo a che fare colla Chiesa, presa nel signi-

---

(1) Hist. Diplom. Frider. II, Introd. pp. CDLXXXVIII, CDXCVI; II, 6-8, 42-3; IV, 409-11, 435-6; V, 459-60. — Fazelli, de reb. Siculis decad. II, lib. VIII. — Alberic. T. Font. ann. 1228. — Raynald. Annal. ann. 1220, n. 23. — Richard de S. Germano, chron. ann. 1233.

ficato più ampio della parola, e cioè con tutta la cristianità in quanto è composta di clero e di laicato. Nessun dubbio che il popolo fosse altrettanto desideroso quanto il clero di inviare gli eretici al rogo. Nessun dubbio che anche uomini forniti delle migliori qualità di cuore, di elevata intelligenza, animati dallo zelo più puro per il bene, professanti una religione fondata sulla carità e sull'amore, non si addimostrassero feroci quando si trattasse di eresia e non siano stati pronti a schiacciarla infliggendo le più crudeli torture. Domenico e Francesco, Bonaventura e Tommaso d'Aquino, Innocenzo III e S. Luigi, ognuno a modo proprio, furono altrettante figure tipiche, di cui l'umanità, in qualunque epoca, può andar fiera; eppure nessuno di costoro ha risparmiato il sangue degli eretici, più di quanto Ezzelino da Romano risparmiasse il sangue de' suoi nemici. Costoro non eran mossi nè dalla sete dell'oro nè da quella del sangue, e nemmeno dall'ambizione dell'autorità di cui potessero essere investiti, ma semplicemente dal sentimento di ciò che essi reputavano essere il loro dovere. In questo modo di agire furono gli interpreti dell'opinione pubblica quale era ed è stata, si può dire, dal secolo XIII al secolo XVII. Per ben comprenderlo, dobbiamo compenetrarci di uno stadio di civiltà sotto tanti riguardi diversa dalla nostra. Più forti erano le passioni, più ardenti le convinzioni, più evidenti i vizii e le virtù di quello che lo possano essere al tempo nostro. Inoltre quelli eran tempi di crudeltà senza rimorsi. Dominava ovunque lo spirito militare; gli uomini si erano abituati ad affidarsi assai più alla forza materiale che non a quella della persuasione, ed in linea generale rimiravano con indifferenza le sofferenze dei loro simili. Si conosceva appena quello spirito industriale che tanto ha contribuito a mitigare i costumi e le idee dei tempi moderni (1). Non abbiamo che a por mente alle enormità della legislazione penale

(1) John Fisque ha fatto vedere il contrasto che passa tra lo spirito militare e lo spirito industriale ed ha messo in luce la teoria della responsabilità collettiva nella sua opera mirabile, Excursions of an evolutionist, Essay, VIII, e IX.

La teoria della solidarietà si trova pure espressa in modo chiaro in questa osservazione di Zanghino: " Quia in omnes fert injuriam, quod in divinam religionem committatur „ (Tract. de haeres, c. XI).

del medio-evo, per vedere quanto negli uomini di quei tempi facesse difetto il sentimento della pietà, nelle relazioni che avevano gli uni cogli altri. Passare alla ruota, gettare in una caldaia d'acqua bollente, abbruciar vivi, seppellir vivi, scorticar vivi, squartare; ecco i mezzi ordinarii mediante i quali i penalisti di allora si sforzavano di impedire collo spavento, che si moltiplicassero i delitti; quegli esempi orribili eran fatti per commuovere dei popoli assai difficili a commuoversi. Stando ad una legge anglo-sassone, se una schiava era convinta di furto, ottanta altre schiave erano obbligate a portare ognuna tre fasci di legna, sui quali la colpevole doveva essere abbruciata, mentre ognuna di quelle schiave doveva pagare una multa. Nel medio-evo, in tutta l'Inghilterra il rogo era la pena comune per ogni attentato commesso contro la vita del signore feudale. Nei costumi di Arques, concessi nel 1231 dall'abate di S. Bertin, si dice che, qualora un ladro abbia per complice una sua concubina, questa deve essere seppellita viva; nel caso che fosse incinta, si deve attendere a seppellirla fino a che si fosse sgravata. Federico II, il più illuminato dei sovrani del suo tempo, fece abbruciare vivi alla sua presenza alcuni ribelli fatti prigionieri e si dice che per farli arrostire più lentamente, li facesse rinchiudere in casse di piombo.

Nel 1261, S. Luigi aboliva per umanità un costume della Touraine, in forza del quale quel servo che avesse rubato del pane oppure una bottiglia di vino al suo padrone, veniva punito coll'amputazione di un membro. Nella Frigia, l'incendiario che commettesse questo delitto nottetempo, veniva abbruciato vivo; e secondo l'antica legge germanica, l'assassino e l'incendiario dovevano aver rotte le membra per mezzo della ruota. In Francia le donne assai di frequente erano abbruciate oppure seppellite vive per delitti ordinarii; i Giudei venivano sospesi per i piedi a due cani selvaggi ed i falsi monetarii buttati in una caldaia d'acqua bollente. A Milano l'ingegnosità italiana inventò mille artifizii per rendere variate le torture e farle durare più a lungo e ciò per delinquenti d'ogni genere. La *Carolina*, ossia codice penale di Carlo V, pubblicato nel 1530, è un vergognoso repertorio di supplizii, in cui vien fatta parola di abbacinati, di mutilati, di scarnificati con tenaglie roventi, di abbruciati vivi e di spezzamenti delle ossa sulla ruota. In Inghilterra gli avvelenatori continuarono fino al 1542 ad essere gettati in una caldaia d'acqua

bollente, come ne fa fede il caso di Ruse e di Margherita Davie; il delitto di alto tradimento era punito coll'impiccagione e lo squartamento, il tradimento domestico, invece, col rogo, punizione che, nel 1726, venne ancora inflitta a Tuburn, a Caterina Haves, che aveva assassinato suo marito. Secondo la legge di Cristiano V di Danimarca, promulgata nel 1683, i bestemmiatori venivano decapitati dopo aver subìto il taglio della lingua. Ancor più recentemente nel 1706, nell'Annover venne abbruciato vivo un pastore chiamato Zaccaria Giorgio Flagge per aver battuto moneta falsa. Evidentemente la pietà che arriva fino alla tenerezza, risale ad una data recentissima. In generale, i legislatori dei tempi passati si presero così poco a cuore le sofferenze umane, che in Inghilterra il tagliare premeditatamente la lingua d'un uomo, o lo strappargli gli occhi, non furono azioni qualificate di *fellonia* se non nel secolo XV, mentre sotto altri punti di vista il diritto penale era così severo che durante il regno di Elisabetta, si qualificava ancora di fellonia il furto di un nido di falconi: ed ancor più recentemente, nel 1833, un fanciullo di nove anni venne condannato ad essere appiccato per aver spezzato un piccolo quadro e per aver rubato per quattro soldi di colori (1).

---

(1) Ademari S. Gibardi, Hist. lib. III, c. 36. — Dooms of Aethelstan, III, VI. (Thorpe, 1, 219). — Bracton. lib. III, tract. I, c. 6. — Legg. Villae de Arkes 826. (D'Achery, 111, 608). — Hist. Diplom. Frider. II, Intr. p. CXCVI; IV. 444. — Godefrid. S. Pantal. Annal. ann. 1233. — Fazelli, de reb. Siculis decad. II, lib. VIII, p. 442. — Isambert, Anc. Loix Frac. 1, 295. — Legg. Opstalbom. 3, 4. — Treuga Henrici c. 1224 (Böhlau, Nove Constit. Dom. Alberti, Weimar, 1858, pp. 76-77). — Registre criminel du Châtelet de Paris, Passim (Paris, 1861). — Beaumoir, Coutumes du Beauvoisis, c. 30, n. 12. — Antiqua Ducum mediol. Decreta, pp. 187-88 (Mediolani; 1654). — Legg. Capital. Caroli V, c. 103-197 (Goldast. Constitt. imp. 111, 537-55). — London, Athenaeum, 15 marz. 1873, p. 338. — R. Christian. V. Iur. Danic. art. 7. — Willenburgii, de Except. et poenis cleric. p. 41 (Jenae, 1740). — 5 Henry IV, c. 5. — Description of Britaine, lib. III, c. 6) Holinshed's Chronicles, ed. 1577, 1, 106). — London Athenaeum, 1885, n. 3024, p. 466.

Tuttavia, mi pare che a partire dal secolo XIII debbasi notare un aumento sensibile nella severità delle punizioni, e tale aumento io inclino ad attribuirlo all'influenza esercitata dall'inquisizione sulla giurisprudenza penale dell'Europa.

Inoltre, i popoli abituati in tal maniera alla più barbara crudeltà, consideravano la propagazione dell'eresia non solo come un delitto, ma come il peggiore di tutti i delitti. L'eresia, dice il vescovo Luca di Tuy, giustifica da sè stessa, per comparazione, l'infedeltà dei Giudei; la sua macchia purifica l'immonda follia di Maometto; la sua ignominia fa apparir caste perfino Sodoma e Gomorra. Quanto vi ha di peggio in qualunque altro delitto, diviene innocuo comparato alla turpitudine dell'eresia. S. Tommaso d'Aquino dimostra con meno arte oratoria, sì, ma con non minore enfasi, e colla sua solita logica implacabile, che l'eresia separa l'uomo da Dio, assai più che non tutti gli altri delitti, e che perciò, è il delitto per antonomasia che va punito con maggior durezza di quella colla quale si puniscono tutti gli altri delitti. Di tutti i generi di infedeltà, quello dell'eresia è il peggiore. Lo spirito sacerdotale divenne tanto sensibile riguardo ad un qualunque sospetto di eresia, che Stefano Palecz di Praga, in un discorso tenuto al cospetto del concilio di Costanza, ebbe a dichiarare che se una credenza era cattolica su mille punti, ed era eretica in uno soltanto, quest'unico punto era sufficiente per rendere eretica tutta quanta la credenza. Perciò colui che, convinto della verità di un'eresia, si dava attorno a propagarla, veniva considerato come un demonio, che cercava di acquistar anime per perderle unitamente alla sua, e non eravi ortodosso il quale mettesse in dubbio che egli non fosse lo strumento diretto ed efficace di Satana nella sua eterna lotta con Dio. Il numero di costoro si può facilmente immaginare, quando si ponga mente che non eravi eretico zelante il quale non procurasse di fare dei proseliti. Non si riesce a comprendere l'intensità dell'odio che veniva in tal guisa suscitato, se non ci si fa un' idea adeguata dell'impero esercitato sulle anime dalla spaventosa escatologia medioevale, con tutto il suo minaccioso arsenale di supplizii terribili che dovevan durare per sempre (1).

Che questo concetto dell'eresia e del dovere di sopprimerla non fosse penetrato ad un tratto nella Chiesa e nei popoli del medio-

---

(1) Luca Tudens. de altera vita, lib. III, c. 15. — T. Aquin. Summ. sec. O, X, 3, 6. — Von der Hardt, T. I, P. XVI, p. 829. — Nic. Eymerici Direct. Inquis. Praefat...

evo, noi l'abbiamo già scorto nell'esitazione che caratterizza i passi che su questa strada si vanno facendo nei secoli XI e XII; questo sta a dimostrare che il concetto di solidarietà, della responsabilità collettiva dinanzi a Dio, non basta da sè solo, a spiegare gli eccessi dello spirito di persecuzione, pur avendo contribuito parecchio a produrli. È certo che le masse ne subivano l'influenza quando irrompevano a strappare dalle mani dei sacerdoti gli eretici, ma quest'ordine di considerazioni non facevano altrettanta presa sullo spirito delle persone più colte del clero. Siccome le eresie andavano crescendo di continuo, divenendo sempre più minacciose, ed i mezzi dolci non facevano che aggravare maggiormente il malanno, gli spiriti più zelanti ed illuminati cominciarono ad impensierirsene, e, contemplando la spaventosa possibilità del futuro, quando la Chiesa di Dio sarebbe stata rovesciata dalle conventicole di Satana, il fanatismo sorse e crebbe in modo inevitabile. Allorquando giunse il momento in cui tutto questo parve verificarsi, quando popolo e pastori s'accorsero che la Chiesa militante, se voleva prevalere contro le legioni dell'inferno, doveva lottare senza misericordia, allora non vi fu vero credente il quale non pensasse essere misericordia il lottare col fuoco e colla spada contro gli emissarii di Satana. Dio aveva miracolosamente preparato la Chiesa a questa lotta. Essa si era acquistata la supremazia sui principi temporali e poteva far calcolo sulla loro obbedienza. Aveva piena autorità sulla spada della carne, e con ciò si accrebbe la sua responsabilità. Era responsabile, non solo del presente, ma anche delle anime di innumerevoli generazioni che dovevano ancor nascere. Di fronte alle terribili conseguenze che ne sarebbero derivate, qualora essa non avesse compiuto il suo dovere, cos'erano le sofferenze di alcune migliaia di miserabili induriti, i quali, sordi alle sollecitazioni del pentimento, andavano a raggiungere il loro maestro, il demonio, alcuni anni prima del termine fissato?

Dobbiamo rammentarci altresì del carattere rivestito dal cristianesimo nello sviluppo graduale della sua teologia, e l'influenza che perciò esercitò sopra coloro che guidavano la politica della Chiesa. Costoro sapevano che Cristo aveva detto: " Io non sono venuto per distruggere, ma per completare ", Matt., V, 17. Sapevan pure dalla sacra scrittura che Jeova era un Dio il quale si dilettava dello sterminio de' suoi nemici. Leggevano di Saul, re d'Israele, il

quale venne punito da Dio per aver risparmiata la vita di Agag, re di Amaleck, e del profeta Samuele che mise a morte Agag, al cospetto dell'eterno; del massacro generale degli idolatri Cananei, ordinato ed eseguito senza pietà alcuna; di Elia il quale ricevette l'ordine di uccidere quattrocentocinquanta sacerdoti di Baal; e non potevano capacitarsi che la clemenza verso coloro che rinnegavano la fede vera potesse essere altra cosa se non un atto di disobbedienza verso Dio. Di più, Jeova era un Dio il quale non poteva esser placato che con un cumulo di vittime. La stessa dottrina della Redenzione partiva dal concetto che il genere umano non poteva esser salvato se non a prezzo del più orribile dei sacrifizii che lo spirito umano possa concepire, quello di un membro della Santissima Trinità. Il cristiano adorava un Dio, il quale si era assoggettato al più doloroso ed al più umiliante dei sacrifizii, ed in tutto il mondo cristiano, la salute delle anime dipendeva dal ripetersi quotidianamente di questo sacrifizio nella messa. Ad anime plasmate da credenze di questo genere, poteva apparire benissimo che le più crudeli punizioni che venivano inflitte ai nemici della Chiesa di Dio fossero nulla in sè e che il sangue delle vittime fosse un'offerta accettevole per colui che aveva ordinato agli Ebrei di massacrare i Cananei senza distinzione di sesso e di età.

Queste tendenze avevano subìto un'ulteriore esagerazione per lo svilupparsi dell'ascetismo. Tutta quanta l'agiologia della Chiesa insegnava che la vita di quaggiù era un nulla, era qualche cosa degna di disprezzo, che bisognava conquistare il cielo col disprezzare i piaceri dell'esistenza, col sopprimere tutte le affezioni umane. La macerazione e la mortificazione rappresentavano le vie più sicure per pervenire al paradiso, ed il peccato doveva essere compensato con una penitenza subìta volontariamente. Da un lato, le pratiche dei zelanti, quali la stretta osservanza del celibato, il digiuno, la solitudine, costituivano altrettanti incentivi diretti alla pazzia, come lo provano la epidemia di ossessione diabolica e di suicidio che si verificarono tanto frequentemente negli stabilimenti monastici che avevano una regola più delle altre severa (1); e senza voler affer-

---

(1) Galton, Inquiries into Human Faculty, pp. 66-68. — Caesar Heisterbac. Dial. Mirac. Dist. IV.

A partire dal secolo IV si potè osservare come le tendenze verso l'asce-

mare che un uomo come S. Pietro martire fosse un mattoide, è impossibile leggere i racconti che ci vengon fatti circa i suoi accessi di ascetismo, come digiuni, vigilie, fustigazioni, ecc. senza riconoscere in essi la prova dei sintomi di una morbida intellettualità che poteva fare assai facilmente di lui un monomaniaco quando i suoi sentimenti venissero a trovarsi eccitati da qualche questione religiosa. Da un altro lato, coloro che riescivano in tal modo a domare le loro violenti passioni, e con procedimenti tanto crudeli arrivavano ad imporre il silenzio alla loro carne ribelle, non erano in grado di sentire fortemente le sofferenze di coloro che erano abbandonati a Satana e che potevano salvarsi dalle fiamme eterne col salire al rogo. Qualora, per caso, i loro cuori fossero ancora stati capaci di compassione ed avessero sofferto alla vista dell'agonia delle loro vittime, reprimendo delle emozioni nate dalla debolezza umana, erano sicuri di far opera da asceti e da penitenti. Comunque fosse, la vita non veniva considerata che come un punto infinitesimale di fronte all'eternità e tutti gli interessi umani si riducevano ad un bel nulla, di fronte all'imperioso dovere di mettere in salvo la greggia impedendo alle pecore infette di comunicare alle altre il loro male. La stessa carità non poteva esimersi dal ricorrere ai mezzi estremi pur di adempiere al còmpito di salute che le era stato affidato (1).

Che gli uomini i quali servivano di strumento all'inquisizione fossero sinceri e profondamente convinti di lavorare per la maggior gloria di Dio, la è cosa che rimane provata, fra altro, dall'abitudine invalsa di incoraggiarli all'opera coll'elargir loro delle indulgenze, uguali a quelle che erano inerenti ad un pellegrinaggio in Terra Santa. Tolta la soddisfazione d'aver compiuto il proprio dovere, all'esistenza laboriosa e faticosa di costoro non rimaneva altra ricompensa all'infuori di questa, ed essi se ne accontentavano assai facilmente.

---

tismo esercitassero un'influenza funesta sugli spiriti; S. Girolamo ebbe il buon senso di osservare che alcuni casi di questo genere reclamavano un medico assai più che un prete (Hieron. Epist. CXXV, c. 16).

(1) Martene, Thesaur. V, 1817, 1820. — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex omnibus 20 marz. 1262, & 13. — Clem. PP. IV Bull. Prae cunctis mentis, 23 feb. 1266 (Archiv. de l'inquisit. de Carcas. Doat. XXXII, 32).

Qualora volessimo vedere in qual modo la crudeltà verso gli eretici potesse andare unita, nelle stesse anime, ad un amore grandissimo per gli uomini, basterebbe studiare la vita di un monaco domenicano, fra Giovanni Schio da Vicenza. Commosso profondamente dalle tristi condizioni in cui versava allora la parte settentrionale dell'Italia, straziata da discordie non solo tra città e città, tra nobili e borghesi, ma anche tra i membri della stessa famiglia, guelfi gli uni, ghibellini gli altri, egli si dedicò completamente alla missione di apostolo di pace. A Bologna nel 1233, la sua eloquenza riuscì ad ottenere che i due grandi partiti in cui allora era scissa la città deponessero le armi, e spinse quelli che il giorno prima erano ancora fra loro nemici accaniti, a giurarsi il perdono delle reciproche offese in un delirio di gioconda riconciliazione. L'entusiasmo da lui eccitato fu tale, che i magistrati sottomisero alla sua approvazione gli statuti della città e lo autorizzarono a modificarli a piacer suo. Nè minor successo ottenne a Padova, Treviso, Feltre e Belluno. I signori da Camino, Romano, Conigliano, San Bonifacio, le repubbliche di Brescia, Vicenza, Verona e Mantova lo elessero arbitro delle loro divergenze. Nella pianura di Paquara, vicino a Verona, egli convocò in una grande assemblea le varie popolazioni lombarde, e quella moltitudine innumerevole, trascinata dal suo fervore, come se si trattasse di una voce discesa dal cielo, proclamò una pace generale. E tuttavia, costui che in tal maniera si addimostrava degno discepolo del grande maestro del divino amore, quand'ebbe in mano le redini del governo di Verona, non esitò nemmeno un momento a far abbruciare sulla pubblica piazza sessanta uomini e donne appartenenti alle principali famiglie della città che erano stati condannati come eretici, e venti anni dopo, fa nuovamente la sua apparizione alla testa di un forte nerbo di bolognesi nella crociata predicata da Alessandro IV contro Ezzelino da Romano (1).

Data l'esistenza di questo spirito di fanatismo, che animava anche le persone altrimenti ricolme di carità e di amore, nessuna

(1) Sutter, Johann. von Vicenza, pp. 62, 98, 110, 122 (Döllinger, I, B. 1891. — Chron. Veronens. ann. 1233 (Muratori, S. R. I, VIII, 626, 627).

meraviglia che venisse loro insegnato, ed essi credessero, che la compassione per le sofferenze degli eretici fosse, non solo una debolezza, ma un peccato. Sarebbe stato loro assai più facile simpatizzare per Satana ed i suoi demonii che si dibattono nei tormenti senza fine dell'inferno. Se un Dio giusto ed onnipotente sapeva trarre una vendetta atroce di quelle tra le sue creature che l'avessero offeso, non spettava all'uomo il revocare in dubbio la divina equità; egli non doveva far altro che seguire umilmente l'esempio del suo Creatore, e giubilare quando gli si presentava l'occasione di imitarlo. Cinque secoli prima, Gregorio Magno aveva sostenuto che la beatitudine degli eletti in cielo non sarebbe perfetta qualora non si trovassero in grado di volgere i loro sguardi attraverso l'abisso e godere dell'agonia dei loro fratelli, divorati dal fuoco eterno dell'inferno. Questa idea della beatitudine degli eletti era assai popolare e la Chiesa non permise che divenisse antiquata. Pier Lombardo, il grande " Maestro delle sentenze ", le *Sentenze* del quale, pubblicate verso la metà del secolo XII, furono considerate nelle scuole come la più alta autorità che allora si possedesse, cita ed approva S. Gregorio ed insiste sulla beatitudine che deve essere prodotta negli eletti dall'ineffabile miseria dei dannati (1). La mistica tenerezza di cui S. Bonaventura fu fornito, non gli impedì di farsi eco a questa spaventosa esplosione di odio. In un'epoca in cui tutti gli uomini di pensiero erano allevati con sentimenti di questo genere, che, a loro volta, si facevano un dovere di diffondere fra il popolo, nessuna meraviglia che anche le persone meglio fornite di carità non si sentissero stornate, nei più crudeli rigori della giustizia, da alcun sentimento di pietà per le vittime. L'implacabile sterminio degli eretici rappresentava un'opera che non poteva fare a meno di ricolmare di gioia le anime rette, tanto se rappresentavano la parte di semplici spettatori, quanto se la loro coscienza ed il posto che occupavano, imponevan

(1) Greg. PP. I, Homil. in evang. XL, 8. — Pet. Lombard. Sententt. lib. IV, Dist. 50, §§ 6, 7. — In appoggio della sua tesi, Pietro Lombardo cita pure un passo di S. Girolamo che non ha del tutto questo significato (Hieron. Comment. in Isaiam, lib. XVIII, c. LXVI, vers. 24). — S. Bonaventurae, Pharetrae, IV, 50. — S. Thom. Aquin. contra Impugnan. Rel. c. I, XVI, §§ 2, 3.

loro il dovere più elevato di pigliar parte attiva alla persecuzione. Se tuttavia, rimaneva ancora qualche scrupolo, la teologia scolastica lo distruggeva ben tosto col dimostrare come la persecuzione fosse un'opera di carità eminentemente proficua a coloro che erano raggiunti dalla giustizia della Chiesa.
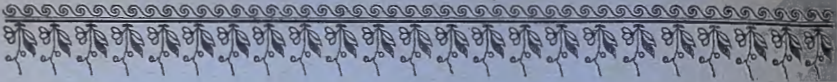
È bensì vero che non tutti i papi rassomigliarono ad Innocenzo III, nè tutti gli inquisitori a fra Giovanni. L'egoismo e l'interesse non han mai cessato di trovarsi in ballo, in quelle, come in tutte le altre umane faccende, e perfino le azioni dei migliori, sono state infallantemente ispirate, sebbene forse inconsciamente, dall'orgoglio ed all'ambizione, nonchè dal sentimento del dovere verso Dio e verso gli uomini. La ribellione religiosa minacciava seriamente i possessi temporali della Chiesa ed i privilegii de' suoi membri, ed il desiderio di conservare questi privilegii spiega, almeno in parte, la resistenza opposta ad ogni innovazione. Per quanto questo desiderio potesse essere egoista, non bisogna dimenticare che nel secolo XIII la potenza e la ricchezza della Chiesa e della gerarchia ecclesiastica, era già da lungo tempo riconosciuta dal diritto pubblico dell'Europa. I capi della Chiesa erano costretti a considerare come un loro dovere sacro quello di conservare i diritti che avevano ereditato, contro l'audacia di nemici di cui le dottrine tendevano a rovesciare ciò che essi reputavano essere la base dell'ordine sociale. Nonostante tutta la simpatia che noi possiamo sentire per l'orribile martirio dei Valdesi e dei Catari, siamo pure costretti a riconoscere che il modo con cui furono trattati era inevitabile, ma, per essere giusti, dobbiamo deplorare tanto l'acciecamento dei persecutori quanto le sofferenze dei perseguitati.

Raramente l'uomo spinge i suoi principii sino alle loro estreme applicazioni pratiche, ed i persecutori del secolo XIII fecero all'umanità ed al buon senso una concessione che parve dover essere fatale alla teoria dalla quale dicevano di volersi lasciare ispirare. Per essere coerenti con sè stessi e coi loro principii, essi avrebbero dovuto portare il loro implacabile proselitismo, fatto a mano armata, fra tutte le popolazioni non cristiane che il caso sottometteva al loro potere; ma se ne astennero. Gli infedeli che non avevano mai ricevuto la fede, come sarebbero stati i Giudei ed i Saraceni, non vennero costretti ad abbracciare il cristianesimo. Anche i loro figliuoli non potevano venir battezzati senza il con-

senso dei loro genitori, perchè questo sembrava contrario alla giustizia naturale, nonchè pericoloso per la purezza della fede. Perchè la Chiesa potesse avere giurisdizione sui miscredenti, era necessario che costoro fossero stati un tempo uniti alla Chiesa per mezzo del battesimo (1).

---

(1) S. Thom. Aquin. Summ. sec. sec. Q, X, art. 8, 12. — Zanchini, de haer. c. 11.

CAPITOLO VI.

Gli ordini Mendicanti.

La violenza non era certamente lo strumento più adattato perchè la Chiesa potesse riconquistare il terreno perduto, e per il quale aveva impegnata la lotta. I dignitari che la governavano confidavano quasi esclusivamente nella forza, e riescirono a schiacciare la ribellione aperta servendosi con molta abilità della superstizione popolare e dell'ambizione dei principi; verissimo. Ma per far sì che questo successo fosse duraturo, per risvegliare nuovamente la fiducia e riconquistare il rispetto dei popoli, occorreva qualche cosa d'altro, che non poteva esser fornito da una gerarchia mondana ed ambiziosa. Negli ordini più bassi della gerarchia ecclesiastica eranvi uomini i quali vedevano assai più lungi ed aspiravano a qualche cosa di più alto; costoro scorgevano le deficienze fatali dell'edificio ecclesiastico, e, pur standosene nella loro umile sfera, procuravano di portarvi quel soccorso immediato che le circostanze e la gravità del momento richiedevano. Essi lavoravano assai più che non studiassero, e l'edificio dell'ecclesiastica gerarchia dovette la propria salute a costoro piuttosto che agli Innocenzo ed ai Montfort. L'entusiasmo con cui le folle rispondevano al loro appello sta a dimostrare quanto nelle stesse si sentisse intenso il bisogno di una Chiesa che fosse un riflesso più fedele dei precetti del suo divin Fondatore.

Infatti, non è lecito supporre che la corruzione la quale dominava tutto il corpo ecclesiastico passasse inosservata ed irriprovata

nella schiera degli ortodossi veramente pii, e che non si facessero degli sforzi per ottenere una riforma; ne furono, infatti, tentati da coloro stessi che si sarebbero arretrati al solo pensiero di un'aperta ribellione od anche di una segreta dissidenza. La libertà di parola di cui fecero mostra S. Bernardo, Geroch di Reichersberg e Pietro Cantore sta a dimostrare che in certi ambienti, d'altra parte assai ortodossi, si sentivano profondamente e si criticavano severamente le sregolatezze di sacerdoti e prelati. Allorquando Pietro Waldo si impose la missione di evangelizzare la Chiesa, egli non pensava affatto di distruggere od anche di diminuire menomamente l'ordine esistente di cose, e venne costretto allo scisma dall'ostinazione de' suoi discepoli nel voler ricorrere direttamente alle scritture, e dall'orrore naturale che al conservatorismo veniva ispirato da ogni entusiasmo che potesse divenire pericoloso. In sulla fine del secolo XII apparve un altro apostolo, la breve vita pubblica del quale, potè far sperare, per un certo tempo, che clero e popolo si sarebbero indotti, senza far ricorso a violenze, a stabilire delle riforme e che queste riforme avrebbero finalmente attuate le belle promesse che la Chiesa aveva fatto all'umanità.

Folco di Neuilly era un oscuro sacerdote, assai poco versato nelle scienze e nell'educazione scientifica di quei tempi, sprezzatore della dialettica che era allora in voga nelle scuole, ma animato da convinzioni profonde che gli fecero abbandonare la cura delle anime per dedicarsi per completo ai doveri assai più difficili della propaganda. Indotto dallo zelo che dimostrava di possedere, Pietro Cantore gli ottenne da Innocenzo III la licenza di predicare in pubblico, ma sulle prime il successo non corrispose alle aspettative. Egli non era ancora riescito a scoprire il segreto di penetrare nel cuore de' suoi uditori; ma l'esperienza e l'abitudine glielo fecero in breve trovare e la leggenda spiega i suoi subitanei trionfi oratorii con una rivelazione che egli avrebbe ricevuto da Dio, accompagnata dal dono dei miracoli. Si dice che restituisse l'udito ai sordi, la vista ai ciechi, la salute agli infermi, ma ciò egli faceva quando gli paresse opportuno, e si rifiutava assai di sovente di operare delle guarigioni, col dire che il tempo propizio non era ancora arrivato e che il restituire la salute a questo od a quello che ne lo richiedevano non sarebbe stato per loro altro che un'occasione per ricadere nei peccati. Quantunque

fosse conosciuto popolarmente sotto il titolo di *le Saint Homme*, non aveva nessuna di quelle qualità che caratterizzano l'asceta, ed in un'epoca in cui l'uso delle macerazioni passava generalmente come segno indispensabile della santità, si constatava, non senza meraviglia, che egli mangiava assai volontieri ciò che gli veniva offerto e che non osservava le vigilie. Infatti era assai irascibile, abbandonava volontieri agli artigli di satana coloro che si rifiutassero di porgergli ascolto, i quali, così dicevasi, con ciò eran presto colpiti dalla divina vendetta. Migliaia di peccatori si riunivano per ascoltarlo e si convertivano ad una vita migliore, quantunque ben pochi fra gli stessi perseverassero nelle vie della giustizia, e riesciva così bene a strappare le donne alla mala vita, per dedicarle alla vita monacale, che a Parigi venne fondato il convento di S. Antonio appositamente per ospitarle. Anche molti Càtari furono convertiti dalla sua parola alla fede, ed in grazia de' suoi sforzi Terrico, il noto eresiarca nivernese, venne scoperto nel suo sotterraneo di Corbigny e consegnato alle fiamme. Si addimostrava particolarmente severo contro la licenza del clero, ed a Lisieux lo irritò talmente colle sue invettive, che questo riescì a gettarlo in prigione ed a caricarlo di catene; ma egli aveva il dono dei miracoli, onde riescì a liberarsene e se ne andò senza molestia alcuna da quella città. Qualche cosa di simile gli accadde a Caen, dove i rappresentanti di Riccardo d'Inghilterra riescirono ad impadronirsi della sua persona, credendo con ciò di far cosa grata al loro padrone, offeso dalla rude franchezza del predicatore. Folco ammonì Riccardo che doveva affrettarsi a dar marito alle sue tre figlie; qualora non l'avesse fatto, gli sarebbe capitata qualche disgrazia, e quando il re rispose che Folco era un mentitore, giacchè sapeva benissimo non aver egli figlie, l'apostolo rispose aver Riccardo tre figlie, la prima delle quali si chiamava Orgoglio, la seconda Avarizia e la terza Libidine. Ma Riccardo aveva troppo spirito per lasciarsi abbattere da una guerra di parole; radunò la sua corte, e, dopo aver ripetuto solennemente le parole di Folco, aggiunse: " il mio orgoglio lo dono ai templari, la mia avarizia ai cistercensi e la mia libidine a tutti i prelati in genere ".

La stima che Folco godeva presso il pubblico ebbe a risentirne alquanto per colpa del suo associato Pietro Roissi, il quale, mentre andava inculcando agli altri la povertà, non feceva chè ammassare

grandi ricchezze, ottenendo un canonicato a Chartres, e più tardi diventando cancelliere. Avrebbe però potuto compiere grandi cose, qualora papa Innocenzo III, assai più preoccupato di riconquistare Terra Santa che di operare un risveglio nelle anime, non lo avesse pregato vivamente, nel 1198, di incaricarsi di predicare la crociata. Egli accettò e vi si dedicò col suo solito zelo. Se Baldovino di Fiandra ed altri principi presero la croce, lo si deve alla sua eloquenza; si dice che di sua mano imponesse la croce a più di due mila pellegrini, dando la preferenza ai poveri, perchè era convinto che i ricchi non ne fossero degni, e si può affermare che l'impero latino di Costantinopoli, il quale fu il risultato ultimo della crociata, sia opera sua. A torto, certamente, la maldicenza pretende che egli conservasse per sè una parte delle enormi somme che erano state raccolte dalla sua eloquenza; certo si è che i cristiani di Palestina non furono mai così opportunamente soccorsi come quando, grazie a Folco, ricevettero il denaro che era necessario per ricostruire le mura di Tiro e di Tolemaide, rovesciate da poco da un terribile terremoto. Quando i crociati, che egli si proponeva di accompagnare, erano sulle mosse per partire, morì a Neuilly, nel maggio del 1202, lasciando ai pellegrini quanto possedeva. Se avesse vissuto più a lungo e non fosse stato allontanato dalla sua vera missione, è probabile che avrebbe ottenuto ben maggiori successi (1).

Assolutamente diverso da Folco fu Duran de Jesca, catalano. Nonostante tutti gli editti di persecuzione emanati da Alfonso e da Pietro, l'eresia valdese aveva buttato profonde radici nell'Aragona. Duran ne era uno dei capi e prese parte alla disputa di Pamiers nel 1207, tra i Valdesi da una parte ed i vescovi di Osma, di Tolosa, e di Conserans dall'altra, alla presenza del conte di Foix.

---

(1) Chron. Laudunen. ann. 1198. — Ottonis de S. Blasio, chron. (Urstisius I, 223, sqq.). — Joann. de Flissi curia (D. Bouquet, XVIII, 800). — Rob. Autissider. Chron. ann. 1198, 1202. — Rog. Hoveden, Annal. ann. 1198, 1202. — Rigord, de gest. Philip. August. ann. 1195, 1198. — Guill. Brit. de gest. Philip. August. ann. 1195. — Grandes Chroniques. ann. 1195, 1198. — Jacob. Vitriens. Hist. Occident. c. 8. — Radulph. de Coggeshall. ann. 1198, 1201. — Chron, Cluniac. ann. 1198. — Chron. Leodiens. ann. 1198, 1199. — Alberic. T. Font. Chron. ann. 1198. — Geoff. de Villehardouin, c. 1. — Annal. Aquicinctin. Monast. ann. 1198. — Joan. Iperii, Chron. ann. 1201-2.

È pure probabile che vi pigliasse parte S. Domenico, e siccome questi due uomini hanno comuni non pochi tratti del loro carattere, siamo quasi tentati di credere che la conversione di Duran fosse dovuta all'eloquenza di S. Domenico. Certo si è che tale conversione fu l'unico risultato di quella conferenza. Duran era un uomo troppo zelante per accontentarsi di pensare solamente alla propria salvezza, ed era, perciò, naturale che si dedicasse pure alla salute delle anime altrui. Non solo scrisse vari trattati contro l'eresia, ma concepì l'idea di fondare un ordine religioso che fosse modello di povertà e di abnegazione, e dedito esclusivamente alla predicazione ed all'opera di missionario, allo scopo di combattere gli eretici con quelle stesse armi che loro eran tornate tanto utili per staccare anime dalla Chiesa, da una Chiesa troppo ricca e troppo mondana. Ripiena l'anima di questa ispirazione, si accinse all'impresa incominciando fra i suoi antichi correligionari, e, tanto in Italia che in Ispagna, ne ricondusse non pochi alla Chiesa, guadagnandoli alla sua idea. A Milano cento Catari accettarono di fare ritorno in seno alla Chiesa, purchè venisse loro restituito un edificio da loro stessi costruito, per servire ad uso di scuola, e che l'arcivescovo aveva fatto demolire. Duran, accompagnato da tre amici, si presentò ad Innocenzo III, il quale si dichiarò soddisfatto della sua professione di fede ed approvò il suo piano d'azione. La maggior parte di coloro che a lui si erano uniti eran persone del clero che già avevano distribuito ai poveri ogni loro avere. Rinunciando al mondo essi si decisero di vivere nella più stretta castità, di dormire su duri tavolacci, eccettuato solo il caso di malattia, di pregare sette volte al giorno e di osservare digiuni speciali oltre quelli già prescritti dalla Chiesa. L'assoluta povertà doveva far parte della regola; non si dovevano dare alcun pensiero del domani; dovevano rifiutare ogni regalo d'oro o d'argento ed in fatto di cibo e di vestito non potevano accettare nulla all'infuori dello stretto necessario. Venne adottato un vestito bianco o grigio, con sandali, per distinguersi dai Valdesi. Coloro tra essi che, più degli altri, fossero versati nelle scienze, dovevano dedicare il loro tempo alla predicazione ed alla conversione degli eretici, impegnandosi a non denunziare pubblicamente i vizi del clero. I laici che non avessero ricevuto l'istruzione sufficiente per dedicarsi a questo ministero, dovevano dedicarsi al lavoro manuale, vivere ritirati nelle case loro, pagare alla Chiesa

le decime, le primizie, le oblazioni che la stessa reclamasse. Inoltre, uno dei doveri essenziali del nuovo Ordine doveva essere la cura dei poveri, ed un ricco laico della diocesi d'Elne propose di innalzare, secondo la loro intenzione, un ospedale di cinquanta letti, di erigere una chiesa e di distribuire agli sventurati delle vesti. Dovevano eleggersi da loro stessi il superiore, senza sottrarsi in nessun modo alla giurisdizione dei prelati (1).

In questa istituzione dei *Pauperes catholici*, o poveri cattolici, come essi stessi si chiamarono, in opposizione ai *Pauperes de Lugduno*, o Valdesi, stava il germe di quanto venne più tardi concepito ed effettuato da S. Domenico e da S. Francesco. In essa stava l'origine, od almeno precorrerà i grandi Ordini Mendicanti; fu il germe di quell'idea feconda che produsse poi effetti tanto meravigliosi. Se non è verosimile che S. Francesco, in Italia, prendesse la sua idea da Duran, è più che probabile che S. Domenico, in Francia, dove era certamente informato di questo movimento, fosse condotto dall'esempio dei poveri cattolici al suo grande progetto dei Padri Predicatori, che con quello presenta tante affinità. Eppure, quantunque gli inizi di Duran si trovassero assai meglio favoriti di quelli di S. Domenico e di S. Francesco, tuttavia il suo progetto si mostrò infecondo sin dapprincipio. Già nel 1209 egli era riescito a fondare delle comunità nell'Aragona, a Béziers, a Narbonne, a Uzes, a Carcassona ed a Nimes, ma i prelati della Linguadoca eran sospettosi di ogni intrapresa di questo genere, e apertamente od occultamente le erano ostili. Si cavillò sulla riconciliazione degli eretici convertiti; si lamentò che le conversioni non fossero sincere, che i convertiti venissero meno al rispetto dovuto alla Chiesa ed alle sue prescrizioni. Già si faceva parola di una crociata; sembrava assai più facile lo schiacciare che il persuadere, e fra le passioni tumultuose e violente di quei tempi i metodi umili e dolci di Duran e dei suoi frati apparivano ridicolaggini. Invano egli faceva appello ad Innocenzo. Invano il papa, che considerava il suo progetto con quella lucidezza di mente propria ad un uomo di stato cristiano, lo assicurava della pontificia protezione, e scriveva lettere ai prelati comandando

(1) Pet. Sarnens. c. 6. — Guill. de Pod. Laur. c. 8. — Innoc. PP. III, Regest. XI, 196, 197; XII. 1ʟ.

loro di favorire i *Poveri cattolici*, loro ricordando che le pecorelle erranti dovevansi riconquistare all'ovile, che le anime dovevano venir prese colla dolcezza e la carità, ed imponendo loro di non insistere sopra quisquiglie. Invano arrivò sino al punto di concedere a Duran che i membri laici della sua società non potessero venir costretti ad impugnare le armi contro cristiani, nè a prestare giuramento in questioni profane, fintanto che tale astensione fosse conciliabile colla giustizia ed i diritti dei sovrani. Le passioni e gli odii da Innocenzo scatenati sulla Linguadoca, avevano preso il sopravvento in modo tale, che egli non si trovava più in grado di contenerle, e nel cozzo di quelle passioni la voce dei *Poveri cattolici* veniva soffocata. Dopo il 1212 non si sente quasi più parlare di loro. Troviamo solo che nel 1237 Gregorio IX ordinò al provinciale dei Domenicani di Tarragona di riformarli e di far loro adottare una delle regole monastiche allora esistenti. Un ordine di Innocenzo IV, del 1247, rivolto all'arcivescovo di Narbonne ed al vescovo di Elne, proibisce ai *Poveri cattolici* la predicazione, prova questa, che allorquando essi vollero dedicarsi alla missione per la quale erano stati fondati, venne loro imposto il silenzio. Lo sviluppo della conseguenze di un disegno che era proprio di Duran era un còmpito riservato ad altre mani (1).

Ben diversi furono i risultati ottenuti da Domingo de Guzman, che la Chiesa latina venera come il più grande ed il più fortunato de' suoi campioni.

> " Della fede christiana santo atleta,
> Benigno a' suoi, et a' nemici crudo.
> E negli sterpi eretici percosse
> L'impeto suo più vivamente quivi
> Dove le resistenze eran più grosse ".
> *Paradiso*, XII.

Nato a Calaruega, città della vecchia Castiglia, nel 1170, da una famiglia che i suoi frati amavano affermare discendesse dalla famiglia reale, la sua santità era tale, che andò a riflettersi

(1) Innoc. PP. III, Regest. XI, 98; XII, 67, 69; XIII, 63, 78, 94; XV, 90, 91, 92, 93, 96, 137, 146. — Ripoll. Bull. ord. FF. Praedic. 1, 96. — Berger, Registres d'Innocent. IV, n. 2752.

anche sulla di lui madre, santa Juana de Aga, e perfino il padre suo stette quasi per esser collocato nel novero dei santi. Ambedue i suoi genitori vennero seppelliti nel convento di San Pedro de Gumiel, allorquando, verso il 1320, l'infante Juan Manuel di Castiglia ottenne che il corpo di Juana andasse ad arricchire il reliquiario del convento domenicano di S. Pablo de Peñafiel, da lui fondato: fu allora che frate Geronymo Orozco, abate di Gumiel, trasferì prudentemente i resti mortali di Don Felice di Guzman in luogo sconosciuto, allo scopo di sottrarli ad un inutile aumento di venerazione. Perfino il fonte battesimale, in forma di conchiglia, nel quale S. Domenico era stato battezzato, non andò esente dagli eccessi della devozione spagnuola. Nel 1605 Filippo III lo fece trasportare con molta pompa da Calaruega a Valladolid. Di là, più tardi, venne trasportato al convento reale di S. Domingo a Madrid, dove servì fino al giorno d'oggi per il battesimo dei figli della famiglia reale (1).

Dieci anni di studi fatti all'università di Valencia, fecero di Domenico un compìto teologo e gli fornirono tutte quelle armi necessarie all'opera di apostolato cui doveva dedicare la sua vita. Ammesso a far parte del capitolo di Osma, in breve divenne sottopriore, ed è in questa qualità che noi l'abbiamo visto accompagnare il suo vescovo, allorquando, dopo il 1203, compì parecchi viaggi di missione nella Linguadoca. Ci raccontano i biografi di Domenico che tutta la sua vita d'apostolato venne determinata da un incidente del suo primo viaggio, giacchè, sceso onde pernottare in casa di un eretico di Tolosa, consumò tutta la notte nel convertirlo. Questo successo, unitamente alla vista dell'ampiezza raggiunta dall'eresia, decise della sua vocazione, facendo sì che egli dedicasse tutta la sua vita all'estirpazione dell'eresia. Allorquando, nel 1206, il vescovo Diego rinviò il suo sèguito e si fermò per evangelizzare il paese, non volle presso di sè nessuno eccettuato Domenico; quando Diego fece ritorno in Spagna per morirvi, Domenico restò e continuò a fare della Linguadoca il teatro della sua attività (2).

---

(1) Bremond, de Guzmana stirpe S. Dominici, Romae, 1740, pp. 11, 12, 127, 133, 288.

(2) Bern. Guidon. Tract. Magistr. Ord. Praedic. ann. 1203-6. — Nic. de Trivetti, Chron. ann. 1203-9.

La leggenda che si è venuta formando attorno alla sua persona, ce lo rappresenta come uno dei principali strumenti che contribuirono alla rovina dell'eresia albigese. Senza dubbio egli fece quanto un uomo zelante da solo poteva fare per una causa alla quale aveva interamente dedicato sè stesso, ma, storicamente parlando, la sua influenza fu quasi impercettibile. Il monaco di Vaux-Cernay lo nomina una volta soltanto, come compagno del vescovo Diego, ed il titolo che gli concede di *vir totius sanctitatis* non è che una delle formole del galateo ecclesiastico di quei tempi. Che egli facesse parte del numero dei predicatori autorizzati nel 1207 dai legati col permesso di papa Innocenzo, rimane dimostrato da un'assoluzione da lui data e che ci è stata conservata, nella quale egli s'intitola da sè stesso canonico di Osma e *praedicator minimus*; ma la posizione modesta da lui occupata, apparisce dal fatto che tale assoluzione viene sottomessa all'approvazione del legato Arnoldo, dall'autorità del quale Domenico deriva la sua. Questo documento, unitamente ad una dispensa concessa ad un borghese della città di Tolosa di albergare in casa sua un eretico, sono le uniche testimonianze esistenti tutt'ora della di lui attività apostolica. Eppure il suo genio di organizzatore si era già manifestato nella fondazione del monastero di Prouille. Uno dei mezzi più efficaci di cui si servissero gli eretici per diffondere le loro dottrine, era l'erezione di stabilimenti in cui le fanciulle povere di buona famiglia ricevevano gratuitamente una buona educazione. Verso il 1206, ed allo scopo di combattere gli eretici nel loro proprio campo, Domenico concepì l'idea di una istituzione analoga per cattolici e coll'aiuto di Folco di Tolosa, riescì ad effettuarla. Prouille divenne un convento grande e ricco, che potè vantarsi di essere la culla del grande Ordine Domenicano (1).

Negli otto anni che susseguirono, noi ignoriamo affatto la vita di S. Domenico. Lavorò senza dubbio instancabilmente secondo la sua missione, guadagnando, se non delle anime, per lo meno una grande abilità nelle controversie, la conoscenza degli uomini,

(1) Pet. Sarnens, c. 7. — Innocent. PP. III, Regest. XX, 185. — Paramo, de orig. offic. S. Inquis. lib. II, tit. I, c. 2, & 6, 7. — Nic. de Trivetti, Chron. ann. 1205. — Chron. Magistr. Ord. Praed. c. 1. — Bern. Guid. Hist. Fund. Conven. (Martene Ampl. Coll. VI, 439).

la forza che è il frutto della concentrazione di tutte le energie di un individuo sulla missione impostagli dalla sua coscienza; ma nel tumulto selvaggio della crociata, non riscontriamo alcuna traccia di serii risultati da lui ottenuti. Possiamo arditamente relegare nel mondo delle favole la tradizione, secondo la quale egli avrebbe rifiutato successivamente i vescovadi di Béziers, di Conserans e di Comminges, nonchè la leggenda di miracoli che avrebbe operato invano frammezzo ai Catari induriti. Viene nuovamente ad apparire sulla scena della storia, dopo che la battaglia di Muret ebbe ridotto in frantumi le speranze del conte di Tolosa, quando la causa dell'ortodossia apparve trionfante, ed ampiamente aperto il campo delle conversioni. Nel 1214 egli compiva il suo quarantacinquesimo anno di età e si trovava nel pieno vigore della sua forza virile, ma nulla aveva ancor fatto che potesse far presagire quanto stava per compiere. Una volta spogliate dalle loro supercostruzioni d'indole soprannaturale, le testimonianze che possediamo a suo riguardo ce lo additano come un uomo riflessivo, risoluto, fornito di convinzioni profonde ed inalterabili, riboccante di zelo per la propagazione della fede, ma pieno di bontà e fornito di qualità che lo rendevano amabile. Un segno espressivo dell'impressione da lui prodotta sui suoi contemporanei sta in ciò, che quasi tutti i miracoli che gli vengono attribuiti, sono rivestiti di un carattere benefico; tali sarebbero le risurrezioni di morti, le guarigioni di malattie, le conversioni di eretici, ottenute, non colle minaccie di castighi, ma col provare che egli parlava in nome di Dio. Esagerato può essere quanto ci si racconta delle sue abituali austerità, ma nessuno che sia appena appena a giorno delle volontarie macerazioni dell'agiologia, esiterà a riconoscere che Domenico fosse con sè stesso severo tanto, quanto lo era con gli altri, quantunque noi non siamo obbligati a credere, contrariamente a quanto vuole la leggenda, che il sant'uomo, essendo ancora fanciullo, scendesse continuamente da letto perchè, nell'ascetismo suo prematuro, preferisse la mortificazione d'un letto di tavole al lusso d'un morbido letto. Così pure nella tavolozza che ci viene dipinta circa le sue incessanti flagellazioni, le sue instancabili veglie dalle quali usciva estenuato e solo quando la natura lo esigeva imperiosamente, circa il suo coricarsi sopra una panca od in un canto della chiesa, ove aveva passata la notte in orazione, circa le sue ininterrotte orazioni, i suoi sovrumani digiuni,

in tutto ciò, dico, non possiamo scorger altro che una innocente esagerazione della verità. Così pure nelle leggende che portano alle stelle la sua illimitata carità ed il suo illimitato amore per il prossimo havvi molto di vero; così ci si dice che, essendo ancora studente, avrebbe venduto tutti i suoi libri, durante una carestia, per venire in aiuto delle enormi miserie dalle quali si trovava circondato, e, se Dio non l'avesse impedito, avrebbe venduto sè stesso, pur di riscattare dalla schiavitù dei Mori uno schiavo, la sorella del quale viveva nel più completo cordoglio. Siano o no veri, questi racconti ci rivelano per lo meno assai chiaramente l'ideale che i suoi immediati discepoli credettero aver egli realizzato (1).

I pochi anni che Domenico passò ancora su questa terra, furono testimoni del rapido maturare dei frutti da lui seminati durante il periodo della sua umile e laboriosa oscurità. Nel 1214, Pietro Cella, ricco cittadino di Tolosa, risolvette di unirsi a Domenico e perchè avesse un punto di partenza per il suo apostolato, gli regalò una bella casa posta nelle vicinanze di Chateau-Narbonnais, che per più di un secolo rimase la sede dell'Inquisizione. Attorno a lui si raccolsero pure alcune altre anime piene di zelo ed i frati incominciarono a condurre vita monacale. Folco, il fanatico vescovo di Tolosa, assegnò loro la sesta parte delle decime, perchè potessero provvedersi di libri e degli altri strumenti di lavoro necessari alla loro istruzione ed a quella degli altri, ed acciocchè li destinassero sopratutto alla predicazione, che formava lo scopo primario della comunità. In quell'epoca, il tentativo fatto da Duran di Uesca era fallito, e Domenico, che dovette saperlo, scoperse senz'altro quali fossero le cause dell'insuccesso ed i mezzi per ovviarvi. È però degno di nota che nel suo

---

(1) Lacordaire, Vie de S. Dominique, p. 124. — Nic. de Trivetti, Chron. ann. 1203. — Jac. de Voragine, Leggenda aurea, ed. 1480, fol. 886, 90ª.

Siccome S. Francesco aveva ricevute le stigmate, i domenicani, dal canto loro, pretendevano che S. Domenico avesse ricevuto un favore consimile. Quando venne aperta la sua tomba, essi raccontano, ne esalò un profumo di paradiso, che imbalsamò l'aria di tutto il paese all'intorno, ed in modo tale che coloro i quali avevano toccate le sue sante reliquie conservarono le mani profumate per lo spazio di alcuni anni. — Prediche del Beato fra Giordano da Rivalta. Firenze, 1831, I, 47.

progetto primitivo non si faccia veruna parola dell'uso della forza. Gli eretici della Linguadoca cadevano senza difesa ai piedi del Montfort, facile preda degli spogliatori, ma il progetto di Domenico contemplava esclusivamente la loro conversione pacifica, che veniva considerata come il compimento dei doveri di istruzione e di esortazione che da tanto tempo la Chiesa aveva completamente trascurato (1).

Tutti gli sguardi erano allora rivolti al concilio Lateranese che doveva decidere della sorte della Francia Meridionale. Nel suo viaggio a Roma, Folco di Tolosa condusse seco Domenico, onde ottenere alla novella comunità l'approvazione del romano pontefice. La tradizione ci dice che Innocenzo esitava a concederla; la recente esperienza fatta con Duran di Uesca non gli faceva sperare troppo bene dalle iniziative degli entusiasti; il concilio aveva proibito la creazione di nuovi ordini monastici ed aveva deciso che, per l'avvenire, lo zelo religioso avesse ad accontentarsi delle comunità già esistenti. Ma gli scrupoli che Innocenzo provava nel dare la sua approvazione al nuovo Ordine, vennero dissipati da un sogno da lui fatto, in cui vide che la basilica lateranese pendeva da un lato e stava per cadere, mentre un uomo, nel quale potè riconoscere l'umile Domenico, la sosteneva sulle sue robuste spalle. Reso in tal modo edotto che l'edificio della Chiesa doveva essere sorretto da quell'uomo del quale egli non aveva saputo apprezzare lo zelo, Innocenzo diede la sua approvazione al progetto di S. Domenico, a condizione che Domenico ed i suoi frati adottassero la regola di qualche ordine anteriore (2).

Domenico ritornò in Francia, ed appena di ritorno radunò a Prouille tutti i suoi frati. Costoro erano allora in numero di sedici, capitati dai punti più diversi dell'orizzonte, dalla Castiglia, dalla Navarra, dalla Normandia, dalla Linguadoca, dall'Inghilterra e dalla Germania, curiosa illustrazione del modo in cui la Chiesa sapeva allora porre da parte le influenze della nazionalità. Quella piccola schiera di anime devote, incuranti di sè

(1) Nic. de Trivetti, Chron. ann. 1215. — Bern. Guid. Tract. de Mag. Ord. Praed. (Martene Ampl. Coll. VI, 400). — Hist. Ord. Praed. c. 1 (Ibid., 332).

(2) Nic. de Trivetti, l. c. — Chron. Mag. Ord. Praed. c. 1, — Bern. Guid., l. c. — Concil. Later IV, c. XIII. — Harduin, Concil. VII, 83.

stesse, adottò la regola dei Canonici Regolari di S. Agostino, di cui S. Domenico faceva parte, e si elesse ad abate Matteo il Gallo. Fu il primo e l'ultimo che portasse questo titolo, poichè, man mano che l'Ordine s'andava sviluppando, s'andava pure modificando per ciò, che riguardava la sua organizzazione, allo scopo di assicurarsi ad un tempo una maggior unità ed una maggior libertà di azione. Venne diviso per provincie, ognuna delle quali era posta sotto la direzione di un priore provinciale. Al di sopra di tutti i priori stava il generale. Le cariche erano elettive e vi erano delle regole per le particolari riunioni o capitoli, sì provinciali che generali. Ciascun fratello, o frate, doveva obbedire assolutamente al suo superiore. Simile ad un soldato in servizio attivo, poteva essere inviato in missione ad ogni momento, purchè lo richiedesse l'interesse della religione o dell'ordine. In realtà, essi si consideravano come soldati di Cristo, non come quegli altri monaci, che si dedicano ad un genere di vita contemplativa, ma come persone destinate a mescolarsi col mondo, esercitate in tutte le arti della persuasione, abili teologi ed oratori, pronti, insomma, ad osar tutto ed a tutto soffrire nell'interesse della Chiesa militante. Per ciò che riguarda il nome di *Padri predicatori*, sotto il quale divennero tanto famosi, esso fu il risultato di un caso fortuito. Durante il concilio Lateranese, mentre Domenico si trovava a Roma, papa Innocenzo ebbe occasione di indirizzargli una nota, ed ordinò al suo segretario di darvi principio così: " A frate Domenico ed ai suoi compagni „; poi correggendosi, disse: " al frate Domenico ed ai predicatori che si trovano con lui „; finalmente, ancora, dopo nuova riflessione: " a Maestro Domenico ed ai frati predicatori „. L'espressione piacque loro assai, e da quel momento incominciarono a chiamarsi col nome di Frati Predicatori (1).

Apparirà strano, però, che la povertà non entrasse in origine nel progetto dell'ordine. Il primo impulso a fondare l'ordine gli era venuto dalla donazione della proprietà di Cella e dalla parte avuta nelle decime offerte dal vescovo Folco; ma non appena l'Ordine si trovò organizzato, Domenico non si fece alcuno scrupolo di

(1) Hist. Ord. Praed. c. 1, 2, 3. — Chron. Mag. Praed. c. 1. — Bern. Guid. Tract. de Mag. Ord. Praed. (Martene Ampl. Coll. VI, 332-4, 400).

accettare da Folco tre chiese, una in Tolosa, una in Pamiers, ed una a Puylaurens. Gli storici dell'Ordine si sforzano di dare una spiegazione di questo fenomeno col dire che i suoi fondatori desideravano che la povertà fosse un elemento costitutivo del loro Ordine, ma arretrarono dinanzi all'idea che un progetto tanto nuovo non ponesse un ostacolo alla confermazione pontificia. Siccome Innocenzo aveva già dato la sua approvazione al voto di povertà contenuto nel progetto di Duran di Uesca, così appare evidente la futilità di questa scusa e noi abbiamo il diritto di revocare in dubbio le leggende secondo le quali Domenico avrebbe proibito rigorosamente a' suoi frati l'uso del denaro. Comunque sia, è certo che, sin dal 1217, troviamo i frati in questione cogli agenti del vescovo Folco, per ciò che riguarda le decime, in quanto che, pretendevano che, anche quelle chiese le quali non noveravano più di una mezza dozzina di comunicanti, fossero considerate come chiese parrocchiali e sottomesse alla percezione di questa tassa. Più tardi soltanto, quando il successo dei Francescani ebbe dimostrato quanto fosse potente l'attrattiva della povertà, il principio della stessa venne addottato dai Domenicani nel capitolo generale del 1220. Venne, finalmente, a far parte delle costituzioni dell'Ordine adottate dal capitolo del 1228, il quale proibì si acquistassero terre e rendite, proibì ai predicatori di chiedere denaro, e collocò fra le offese gravi il fatto di un frate che conservasse presso di sè qualcuna delle cose che era proibito di ricevere. Ben presto l'Ordine si emancipò da queste restrizioni, ma in ciò Domenico stesso diede l'esempio di una estrema severità, e quando venne a morte in Bologna, nel 1221, giaceva sul letto del Padre Moneta, giacchè egli non possedeva un letto, e persino portava delle vesti del Moneta, giacchè le sue eran troppo logore e non ne aveva altre per potersi cambiare; allorquando, nel 1220, la regola venne adottata, quei beni che non erano assolutamente indispensabili ai bisogni dell'Ordine vennero trasferiti al convento di Prouille, cui abbiamo più sopra accennato (1).

---

(1) Bern. Guid. Tract. de Ord. Praed. (Martene Ampl. Coll. VI, 400, 402-3).— Ejusd. Hist. Fund. Convent. Praed. (Ibid. 446-7). — Hist. Ord. Praed. c. 9. — Nic. de Trivetti, Chron. ann. 1220, 1228. — Chron. Mag. Ord. Praed. c. 9. — Const. Pract. ann. 1228, dist. I, c. 22; II, 26, 34 (Archiv für Literatur und Kirchengeschichte, 1886, pp. 209, 222, 225).

Ormai, all'Ordine ed alle sue regole non mancava più che la riconferma pontificia. Innocenzo moriva, prima che Domenico potesse recarsi a Roma per ottenere tale approvazione; ma il suo successore, Onorio III, entrò perfettamente nel suo ordine di idee ed il 21 dicembre 1216 l'approvazione veniva concessa. Ritornato a Tolosa nel 1217, Domenico non indugiò ad inviare i suoi discepoli qua e là come missionari. La vita conventuale, coi suoi corsi e ricorsi di sterili pratiche liturgiche ed i suoi ozi, non era fatta per loro. Essi erano il lievito che doveva fermentare il Cristianesimo, erano i soldati di Cristo, che dovevano andare a piantar la bandiera della salute fino agli estremi limiti della terra, e per loro non eravi sosta nè riposo. Il piccolo numero di frati sembrava una schiera assolutamente inadeguata al còmpito che si proponeva di raggiungere, ma Domenico non esitava mai. Alcuni vennero inviati nella Spagna, altri a Parigi, altri a Bologna, mentre Domenico stesso se ne partiva alla volta di Roma, dove, col favore della corte pontificia, il suo entusiasmo si trovò ricompensato da una abbondante messe di discepoli. Coloro che si erano recati a Parigi, vi furono accolti calorosamente, e venne loro concessa la casa di S. Giacomo, dove fondarono il famoso convento dei Giacobini, che durò fino alla soppressione dell'Ordine fatta dalla rivoluzione. Lo stato di esaltazione mentale nel quale versavano quei laici e quegli ecclesiastici che si affrettarono ad andarsi a schierare sotto le bandiere dell'Ordine, si rivela nella storia delle persecuzioni che i primi frati di S. Giacomo ebbero a sopportare da parte dello spirito maligno. Spaventose o sensuali visioni gravavano continuamente sopra di loro, di guisa che furono costretti a vegliarsi per turno durante la notte, l'un l'altro. Non pochi fra essi furono oggetto di diaboliche ossessioni e divennero pazzi. Loro unico rifugio era la Santa Vergine, ed alla graziosa assistenza che Essa prestò loro nelle prove, si deve attribuire l'usanza domenicana di cantare la “ *Salve Regina* ” dopo finita Compieta, pio esercizio nel corso del quale essi la videro assai sovente librarsi al di sopra di loro in un globo di luce. Gli uomini che versavano in simile condizione di spirito, erano prontissimi a tutto soffrire ed a tutto far soffrire agli altri nella speranza di avere la salute eterna (1).

(1) Nic. de Trivetti, Chron. ann. 1215, 1217, 1218. — Chron. Mag. Ord. Praed. c. 2. — Hist. Ord. Praed. c. 1, 5. — Bern. Guid. Tract. de Mag. Ord. Praed. (Martene Ampl. Coll. VI, 401). — Hist. Convent. Paris. Frat. Praed. (ob. 549-50).

Non occorre ch'io segua più minutamente i meravigliosi progressi fatti dall'Ordine in tutti i paesi d'Europa. Già fin dal 1221, quando Domenico, nella sua qualità di generale dell'Ordine, tenne in Bologna il secondo capitolo generale, nel 1221, e cioè quattro anni dopo che i sedici suoi discepoli si erano separati a Tolosa, l'Ordine contava sessanta conventi, ed era suddiviso in otto provincie, la Spagna, la Provenza, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Ungheria, la Lombardia e la Romagna. La morte di Domenico avvenne in quello stesso anno, ma la di lui opera si era ormai consolidata ed il suo scomparire dal teatro della lotta non produsse alcun turbamento nella macchina potente da lui costrutta e messa in movimento. In tutti i paesi, le più forti intelligenze di quel tempo vestivano lo scapolare dei Domenicani, ed ovunque essi si acquistavano il rispetto e la venerazione del pubblico. I servigi che rendevano al papato, vennero perfettamente riconosciuti, così che i Domenicani furono chiamati a coprire le cariche più elevate della curia. Nel 1243, il dotto Ugo di Vienna venne fatto cardinale e fu il primo cardinale domenicano, e nel 1276, i Domenicani ebbero la consolazione di vedere il loro confratello Pietro di Tarantasia innalzato al soglio pontificio, col nome di Innocenzo V. Tuttavia la canonizzazione di S. Domenico andava per le lunghe; il che starebbe a dimostrare che l'impressione da lui prodotta sui suoi contemporanei fosse meno profonda di quello che ci vorrebbero far credere i suoi discepoli. Morto nel 1221, la bolla che lo notava nel catalogo dei santi, non veniva promulgata se non il 3 luglio 1234. Il suo grande collega, o rivale, Francesco, morto nel 1226, venne canonizzato appena due anni dopo la sua morte, e cioè nel 1228; il giovane francescano Antonio da Padova, morto nel 1231, venne canonizzato nel 1233; e quando il domenicano Pietro martire, rimase trucidato il 12 aprile 1252, il processo di beatificazione incominciato nel 31 agosto di quello stesso anno, fu condotto a termine il 25 marzo del 1253; e cioè di dodici mesi dopo la sua morte. Il fatto dell'esser scorsi tredici anni tra la morte e la canonizzazione di S. Domenico, sta a dimostrare che i suoi meriti non vennero riconosciuti che assai lentamente (1).

---

(1) Bern. Guid. Tract. de Mag. (Martene, VI, 403-4). — Ejusd. Hist. Conven. Praed. (Ib. 458). — Nic. de Trivetti, Chron. ann. 1221, 1243, 1276. — Hist.

Se, finalmente, i Francescani furono strettamente assomigliati ai Domenicani, ciò avvenne per le eccessive richieste che da ogni parte eran fatte circa l'opera sì degli uni che degli altri, giacchè, in origine, lo scopo che era proprio a ciascheduno di questi Ordini era altrettanto diverso quanto lo era il carattere di ognuno dei loro fondatori. Se S. Domenico fu il tipo dell'apostolo attivo e pratico, S. Francesco fu l'ideale dell'asceta contemplativo, modificato da un amore senza confini e da una sconfinata carità per il suo prossimo.

Nato nel 1182, Giovanni Bernardone era figlio d'un ricco negoziante di Assisi, che incominciò coll'iniziarlo alla sua azienda. Avendo accompagnato suo padre durante un viaggio in Francia, il giovane fece ritorno in patria con una buona conoscenza della lingua francese, motivo per cui i suoi amici incominciarono a chiamarlo col nome di *Francesco*, nome che egli poi adottò. Giunto all'età di venti anni fu preso da una pericolosa malattia, che mise fine ad un tratto ad una gioventù dissipata, e pose capo alla sua conversione; da quell'epoca si dedicò tutto ad opere di carità, che gli valsero, forse non senza un fondo di ragione, la taccia di alquanto squilibrato. Volendo restaurare la chiesa di S. Damiano che minacciava rovina, sottrasse una certa quantità di merce a suo padre, e la vendette a Foligno unitamente al cavallo con cui ve l'aveva portata. Suo padre, esasperato perchè il figlio voleva seguire il piacer suo e fare i proprî comodi, lo tradusse al cospetto del vescovo della città acciocchè lo costringesse a rinunziare ad ogni pretesa sull'eredità paterna; Francesco lo fece assai volentieri, e per rendere più completa la sua rinuncia, si spogliò di tutte le vesti, ad eccezione di una camicia di crine che portava sulla nuda pelle per penitenza. Il che indusse il vescovo a fargli dono di un mantello usato da contadino, per coprire le sue nudità (1).

Ord. Praed c. 7. — Mag. Bull. Roman. I, 73, 74, 77, 94. — Una statistica dell'Ordine domenicano, fatta nel 1337, dietro domanda di Benedetto XII, dimostra che l'Ordine constava allora di quasi dodici mila membri. Prer, Vorarbeiten zu einer Geschichte der deutschen Mustik (Zeitschrift für die hist. theol. 1860, p. 12).

(1) Bonaventurae, Vit. S. Franc. c. I, c. II, n. 1-4.

Con ciò Francesco si dava ad una vita di vagabonda mendicità, di cui seppe così bene servirsi, che ne ritrasse quant'era necessario per restaurare quattro chiese le quali minacciavano rovina. Non si dava alcun pensiero, eccettuato quello di lavorare per la salute dell'anima sua, sia coll'esercizio della povertà, che col dedicarsi ad atti di carità e di amore, sopratutto alla cura dei lebbrosi; senonchè la fama della sua santità si diffuse molto e rapidamente, ed il Beato Bernardo di Quintavalle chiese di unirsi a lui. Il solitario asceta, dapprima si addimostrò restìo nell'accondiscendere ad avere compagni, e per poter conoscere quale fosse a questo riguardo la volontà di Dio, aprì, a caso, per tre volte i Vangeli e il suo dito cadde sopra questi tre versetti, che divennero la regola fondamentale del grand'Ordine francescano:

" E Gesù gli disse: se vuoi esser perfetto, va e vendi quanto possiedi, e distribuiscilo ai poveri, ed avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi " (Matt., XIX, 21).

" Guardate di non rassomigliare loro affatto, giacchè il Padre vostro, assai tempo prima che voi lo chiediate, sa di che cosa voi abbiate bisogno " (Matt., VI, 8).

" Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno di voi vuol venire dietro di me, rinunzi a sè stesso, prenda la sua croce e mi segua " (Matt., XVI, 24).

Francesco obbedì alla voce di Dio che gli parlava in tal guisa ed accettò di avere dei compagni. In breve, altri vennero ad aggiungersi al primo, ed il piccolo gruppo fu presto composto di otto persone. Allora Francesco annunziò esser venuto per essi il tempo di evangelizzare il mondo, ed a due a due li inviò verso i quattro punti cardinali. Quando nuovamente si riunirono, la piccola comitiva si era accresciuta di quattro altri, ed allora Francesco, per poterli governare, dettò una regola, e, chi voglia seguire la leggenda francescana, i dodici si recarono a Roma, all'epoca del concilio lateranese, onde ottenere dal papa la sua approvazione. Quando Francesco si presentò al papa, vestito dell'abito del mendicante, il papa, indignato, ordinò che venisse messo alla porta, ma la leggenda ci dice che, durante la notte, ebbe una visione nella quale gli venne imposto di far ritornare quel mendicante. Fra i consiglieri papali regnava grande perplessità, ma l'eloquenza e la gravità di Francesco la vinsero, e finalmente la regola ebbe

l'approvazione papale ed i suoi confratelli ebbero il permesso di andare in giro a predicare la parola di Dio (1).

Essi si trovavano ancora indecisi se dovessero dedicarsi esclusivamente alla vita contemplativa degli anacoreti, oppure lanciarsi nel vortice immenso dell'evangelizzazione che s'apriva dinanzi a loro. Si ritrassero a Spoleto e tennero lungamente consiglio senza poter addivenire ad una conclusione risolutiva, fino a che una divina rivelazione, che noi possiamo assai facilmente credere potesse insinuarsi senza difficoltà in uno spirito com'era quello di S. Francesco, venne a porre un termine a tutte le loro dubbiezze, e i Francescani, in luogo di andarsene a morire in qualche solingo eremitaggio, diventarono una delle più potenti organizzazioni della cristianità, quantunque la solinga capanna in cui si rinchiusero appena furono di ritorno ad Assisi, fosse ben lungi dal far presagire il loro futuro splendore. La rapidità con cui l'Ordine potè crescere, si può misurare dal fatto che, allorquando, nel 1221, Francesco convocò il primo capitolo generale, il numero dei frati che vi presero parte sembra ascendesse da tre a cinque mila, e fra questi un cardinale e parecchi vescovi; e quando nel capitolo generale del 1260, tenuto sotto S. Bonaventura, si procedette ad una novella ripartizione dell'Ordine, esso venne diviso in trentatrè provincie ed in tre vicariati, composti in tutto di cento ottanta custodi. La importanza di questa organizzazione si può comprendere dall'esempio dell' Inghilterra che formava allora una provincia divisa in sette custodi, contenenti, nel 1256, quarantanove case con 1242 frati, come ci è dato apprendere da altra fonte. In quell'epoca, l'Ordine era riuscito a penetrare fino negli angoli più remoti di quello che

(1) S. Bonaventurae, c. II, c. III.

Infallantemente questo racconto è stato abbellito colla conoscenza dei risultati che vennero ottenuti più tardi, ed adattato inconsciamente alle tappe successive di una organizzazione religiosa che venne a concretarsi solo lentamente. In origine non si pretendeva certamente che i frati avessero ad abbandonare le loro occupazioni ordinarie. Si esigeva da loro che avessero a lavorare, ognuno secondo il suo mestiere, guadagnandosi in tal modo la vita, e non vivendo di elemosine, se non in caso di assoluta necessità. V. la Prima regola, tale e quale è stata ricostituita da Karl Müller, Die Anfänge des Minoritenordens, Freiburg, i. B., 1885, p. 186.

allora si era soliti chiamare col nome di mondo civile, e perfino nelle regioni finitime (1).

I Minoriti, come, nella loro umiltà, si chiamavano da sè stessi, nei loro inizi, differivano in modo tale da qualunque altra organizzazione già esistente in seno alla Chiesa, che allorquando, nel 1219, S. Francesco fece loro intraprendere il primo viaggio di missione e li inviò ad evangelizzare l'Europa, quelli che vennero inviati nella Germania ed in Ungheria, furono considerati come eretici, maltrattati e cacciati. In Francia vennero scambiati per Catari, perchè la loro austerità li faceva rassomigliare parecchio con quei missionari Catari che portavano il nome di *perfetti*. Venne loro chiesto se, per avventura, fossero Albigesi, ed essi non sapendo che cosa questa parola volesse significare, non seppero rispondere, ed il sospetto che pesava sopra di loro, non venne a cadere, se non dopo che le autorità ebbero consultato papa Onorio III. Cinque fra essi nella Spagna subirono il martirio. Alla loro regola, Innocenzo non aveva dato se non un'approvazione verbale; lui morto, per preservare quei frati dalle persecuzioni. era necessario qualche cosa di più positivo e formale. Ecco, perciò, che Francesco compilò una nuova regola, più concisa e meno rigida della prima e la sottopose all'approvazione di papa Onorio. Il papa fece qualche obbiezione a certe clausole, ma poi le diede la sua approvazione; Francesco, però, si rifiutò di modificare le clausole incriminate, dicendo che le stesse non erano opera sua, ma del Cristo, e che non si doveva portare alterazione nelle parole di Gesù. I suoi discepoli ne dedussero che la loro regola era stata il frutto di una rivelazione divina. Questa credenza passò nelle tradizioni dell'Ordine, e da quell'epoca la regola si è conservata senza cambiamenti nella lettera, quantunque, come sappiamo, lo spirito della stessa, più d'una volta sia andato soggetto a modificazioni, prodotte dall'ingegnosità dei casuistici pontificii (2).

---

(1) Bonav. Vita Franc. c. IV, n. 10. — Frat. Jordan. Chron. (Analect. Franciscana I, 6. Quaracchi, 1885). — Waddingi, Annal. ann. 1260, n. 14. — Th. de Eccleston, de adventu Minorum, Coll. 2.

(2) Frat, Jordani Chron. (Analect. Francisc. I, 3). — S. Franc. Colloq. IX. — Liber Conformitatum, lib. I, fruct. 9 (ed. 1513, fol. 77[a]). — Potthast, Regesta, n. 7108.

Le date e le minuzie delle regole successive redatte da Francesco sono

Questa regola è abbastanza semplice; si può dire che è semplicemente un breve commento fatto al giuramento che ogni frate in particolare è in dovere di fare, di vivere in conformità del Vangelo, nell'obbedienza, nella castità e senza nulla possedere in proprio. Coloro che postulassero per venir ammessi a far parte dell'Ordine, dovevano incominciare dal vendere tutti i loro beni e distribuirli ai poveri, e qualora ciò fosse impossibile, bastava la buona volontà di farlo. Ogni frate poteva avere due vesti, ma dovevano essere di stoffa grossolana, ed era necessario ricucirle e rattopparle finchè fosse possibile. L'uso delle calzature era permesso solo a coloro che non potessero assolutamente farne senza. Tutti dovevano andare a piedi, e solo ne erano esentati in caso di malattia o di necessità. A nessuno era permesso accettar denaro, nè direttamente nè da parte di terzi, e ne erano eccettuati solo i ministri (col qual nome venivano designati i padri provinciali), i quali potevano accettar denaro, allo scopo di curar gli ammalati e comprar vesti, soprattutto in quei paesi in cui ciò fosse reso necessario dalla rigidezza del clima. Tutti coloro che potevano erano severamente obbligati a lavorare, ma la mercede non doveva esser accettata in denaro, sibbene in oggetti che fossero necessarii sia ai lavoratori, che ai loro fratelli. La clausola, colla quale si imponeva la povertà assoluta, generò più tardi, come vedremo, uno scisma nell'Ordine, e quindi è pregio dell'opera il riprodurla testualmente: " I frati non devono possedere nulla in proprio, nè case, nè terreni, nè alcun'altra cosa, ma devono vivere nel mondo, come se fossero degli stranieri e dei pellegrini, chiedendo con fiducia l'elemosina. Nè devono vergognarsi di ciò fare, perchè per noi il Signore si è fatto povero nel mondo. Ciò che di voi, carissimi fratelli, ha fatto gli eredi ed i re del regno dei cieli, è la povertà colla perfezione che le va annessa. Possedendo questa, nulla avete a desiderare sotto la volta celeste „. Il capo dell'Ordine o ministro generale, veniva eletto dai ministri provinciali, i

---

oscurissime. La questione è stata assai abilmente discussa da Karl Müller, op. cit., ed in modo ancor più accurato, P. Sabatier vi ha gettato sopra una luce al tutto nuova nella edizione da lui fatta dello Speculum perfectionis (Paris, 1898) e nel suo saggio " De l'autenticité de la légende de S. François dite des trois compagnons „, Paris, 1901.

quali avevano altresì la facoltà di deporlo dalla sua carica, quando ciò fosse richiesto dal bene comune. Le autorizzazioni a predicare, dovevano esser concesse dal generale, ma nessun padre poteva predicare in una diocesi senza il consenso del vescovo (1).

Ecco tutto: in queste regole c'è nulla che possa far prevedere l'immensità dei risultati che se ne sono ottenuti col conformarvisi. Se i Francescani fecero presa nel mondo, accaparrandosene l'affezione, fu in causa dello spirito che il fondatore seppe infondere tanto nella regola, quanto nei frati. Dacchè Gesù venne sulla terra, non esiste creatura umana la quale più di Francesco abbia saputo incarnare in sè stessa l'ideale del cristianesimo. Frammezzo alle stranezze del suo ascetismo, che sovente raggiungono i limiti della follìa, si vedono brillare in tutta la loro luce l'amore e l'umiltà del cristiano con cui si dedica totalmente ai miseri ed agli abbandonati, a quei poveri paria della società, ai quali, specialmente in quei tempi, ben pochi pensavano. La Chiesa, tutta assorta negli interessi di questa terra, aveva posto da parte quel cumulo di doveri, sul quale si trovava basato il suo impero sulle anime, e per richiamare l'umanità al sentimento de' suoi obblighi, era necessaria tutta l'esagerazione del sacrifizio di sè stesso insegnato da Francesco. Così, per esempio, fra tutte le miserie di quell'epoca di miserie, la più orribile era quella del lebbroso, povero infelice colpito da Dio con una malattia ributtante, incurabile e contagiosa, al quale era proibito ogni commercio colla società, e che, allorquando si faceva ardito ad uscire dal lazzaretto per chiedere l'elemosina, era costretto a segnalare il suo passaggio battendo l'un con l'altro dei bastoni, acciocchè la gente, avvertita in tempo dal rumore potesse ritrarsi ed evitare il contatto del pestifero. La carità e l'amore di Francesco si rivolsero di preferenza a questi uomini che allora erano i membri più miserabili ed abborriti dell'uman genere. Ed il suo amore e la sua carità eran senza limiti. Voleva che i suoi frati seguissero il di lui esempio, ed allorquando un nobile od un villano chiedeva di esser ammesso nell'Ordine, gli era reso noto che l'obbligo più eminente al quale doveva sottomettersi, era quello di servire umilmente i lebbrosi negli ospedali nei quali si trovavano ricoverati. Fran-

(1) B. Francisci Reg. II.

cesco non esitava a dormire nei lazzaretti, a toccare le piaghe pericolose degli ammalati, ad applicar loro degli empiastri, a portare soccorso ai dolori del corpo, come alle miserie dell'anima. Pur di poter venire in aiuto ai lebbrosi, egli non esitò a diminuire il rigore di quella regola che proibiva di ricevere elemosine in denaro. Tuttavia, la sua umiltà lo persuase a proibire a' suoi discepoli di portare in pubblico quelli che egli era solito chiamare col nome di " fratelli cristiani ". Avendo una volta frà Giacomo condotto alla chiesa un lebbroso orribilmente divorato dal suo male, Francesco ne lo biasimò, poi rimproverando a sè stesso quell'atto che il povero ammalato avrebbe potuto considerare come un atto di disprezzo, chiese a frà Pietro di Catania, allora ministro generale dell'Ordine, di confermare la penitenza che erasi imposto da sè stesso. Pietro, il quale troppo lo venerava per rifiutargli alcunchè, vi diede il suo assenso, ed allora Francesco annunziò che avrebbe mangiato nel medesimo piatto in cui avrebbe mangiato il lebbroso. Al pasto seguente, il lebbroso si assise a tavola ed i frati rimasero terrificati nel vedere che il medesimo piatto doveva servire a Francesco ed all'ammalato, giacchè il lebbroso immergeva le sue dita grondanti sangue e pus nel cibo che doveva condividere col santo (1).

Chi volesse prestar fede senza esitare a simili narrazioni andrebbe forse un poco troppo in là, ma ciò poco importa. Se le stesse non sono che altrettante leggende, anche solo l'esistenza di tali leggende sta a dimostrare l'impressione prodotta da Francesco sui suoi discepoli, ed è assai difficile esagerare il valore di un ideale di questo genere, in un'epoca così dura e crudele come fu quella. Noi sappiamo con sicurezza che i Francescani furono sempre i primi quando si trattava di curare gli ammalati, sappiamo che essi hanno lavorato negli ospedali in tempo di pestilenza, e che alla loro intelligente devozione siamo debitori dei progressi fatti dall'arte medica, per piccoli che possano essere, in quell'epoca di folte tenebre. Ci si dice, inoltre, che l'amore di Francesco si estendeva tanto sulle bestie quanto sugli uomini, sugli insetti, sugli uccelli, sulle belve, che egli era solito chiamare col nome di suoi fratelli e sorelle, e che non si stancava mai di cu-

(1) Lib. Conformitatum, lib. II, fruct. 5, fol. 1550.

rare. Tutte le storie esistenti sul conto suo e de' suoi discepoli immediati, sono veramente riboccanti di tenerezza e di abnegazione; ovunque si trova fatto parola della perfezione, dell'umiltà e della pazienza, del dominio esercitato da lui e da essi sulle passioni, di una instancabile tendenza, di un instancabile sforzo per reprimere tutto ciò che costituisce l'imperfezione dell'umana natura, e per tradurre in pratica il modello offerto da Gesù per il governo interiore dell'uomo. Considerata sotto questo punto di vista, perfino la semi-bestemmia contenuta nel *Libro delle conformità di Cristo e di Francesco*, perde alquanto del suo carattere grottesco. È vero; possiamo sorridere dell'assurdità di talune comparazioni che sono contenute in questo libro, e possono apparire singolarmente stridenti, allorchè ci vengono presentate spoglie di tutto ciò che ne smorza le tinte nell'*Alcorano dei Cordellieri*. Possiamo dubitare dell'autenticità delle stigmate, per imporre le quali alla credenza di una generazione indurita, occorsero tanti miracoli e tante bolle papali. Possiamo ritenere che Satana siasi addimostrato meno maligno del consueto nel volersi inutilmente ostinare a tentare od a spaventare il santo sotto la forma, ora di un leone ed ora di un dragone. Ma, nonostante tutte le stridenti assurdità che sono contenute nel culto di S. Francesco, dobbiamo riconoscere l'impressione profonda esercitata dalle sue virtù sui suoi discepoli, perfino nel racconto della visione in cui il trono celeste, destinato a Lucifero e da lui perduto, apparve vuoto, in attesa che Francesco andasse ad occuparlo (1).

---

(1) Bonav. Vit. Franc., c. 8. — Lib. conformitat., lib. I, fruct. 1. fol. 13ª; lib. III, fruct. 3, fol. 210ª. — Thom. Eccleston, De adventu Minorum, Coll. XII. — Alex. PP. IV, Bull. Quia Longum, ann. 1259. — Wadding, ann. 1256, n. 19. — Mag. Bull. Roman. I, 79, 108. — Potthast, Regest., n. 10308. — V. pure l'eloquente elogio reso ai Francescani dal Brewer nella prefazione da lui apposta ai Monumenta Franciscana.

Nel 1496, l'università di Parigi condannò come scandalosi e quasi eretici i tentativi fatti dai Francescani per rassomigliare il loro patrono a Gesù (D'Argentre, Coll. Judic. de nov. error. I, II, 318).

Allorquando i Domenicani reclamarono per S. Caterina da Siena gli onori delle stigmate, Sisto IV, nel 1475, pubblicò una bolla colla quale proibiva che venisse rappresentata in tal guisa, giacchè le stigmate erano riservate esclusivamente a S. Francesco (Martene, Ampl. Coll. VI, 1386). Non erano ancora state volgarizzate dal La Cadiere e da Louise Lateau.

All'orgoglio ed alla crudeltà del suo tempo, egli oppose l'umiltà e la pazienza. " La perfezione della contentezza, egli era solito dire, consiste, non già nell'operare dei miracoli, nel guarire degli ammalati, nel cacciare i demonii, nel risuscitare i morti; nemmeno nella scienza e nella conoscenza di tutte le cose, nè nell'eloquenza che converte gli uomini, ma nella pazienza con cui si sopportano le disgrazie, le ingiurie, le ingiustizie e le umiliazioni ". Ben lungi dall'insuperbirsi delle sue virtù, riconosce umilmente di non aver egli stesso vissuto conformemente alla regola, e si scusa col parlare della sua debolezza e della sua ignoranza. I successori di Francesco spinsero fino ai limiti estremi dell'assurdo questa passione dell'umiltà. Questo rimane dimostrato da Giacomo Benedettone, maggiormente noto sotto il nome di Jacopone da Todi, autore dello *Stabat Mater*, avvocato di genio ed attivo, il quale, schiantato dalla morte di una moglie che amava tenerissimamente, si fece ammettere nell'Ordine, e per lo spazio di dieci anni si finse pazzo, onde godere devotamente dei cattivi trattamenti e degli insulti di ogni genere di cui, perciò, era oggetto (1).

L'obbedienza veniva insegnata ed inculcata fino alla più completa rinunzia della propria volontà, e molte delle leggende che ci si narrano, stanno a dimostrarci fino a qual punto i discepoli primitivi si assoggettassero l'uno all'altro e tutti al loro superiore. Allorquando, nel 1224, i Francescani furoro invitati per la prima volta in Inghilterra, Gregorio, ministro provinciale per la Francia, chiese a fra Guglielmo d'Esseby se volesse recarvisi. Guglielmo rispose di non sapere se lo volesse o no, perchè la di lui volontà non era sua, ma del ministro, e che, perciò, egli desiderava tutto ciò che il ministro voleva che egli desiderasse. Qualche cosa che rassomiglia a questa leggenda, ci viene raccontato colla data del 1222, circa due frati di Salzburg. Quest'obbedienza cieca, fece sì che regnasse nell'Ordine una disciplina per cui ne aumentò immensamente l'importanza di fronte alla Chiesa, quando giunse il momento in cui lo stesso divenne uno strumento in mano del papato. S. Francesco raccomandava caldissimamente a' suoi frati sopratutto un'intiera devozione a Roma, e nel secolo XIII i Fran-

(1) S. Francisci, de perfecta Laetitia; ejusd. Epist. XI, XV. — Waddingi, Annal., ann. 1298, n. 24-40' — Cantù, Eretici d'Italia, I, 128.

cescani furono un esercito il quale occupò quel medesimo posto che nel secolo XVI venne occupato dai Gesuiti (1).

Francesco non si era affatto ficcato in testa che i suoi frati dovessere vivere nella mendicità e nell'ozio, ed abbiamo visto che la regola poneva chiaramente come a sua base l'obbligo del lavoro. Questa prescrizione venne seguìta dai più stretti aderenti. Così, il terzo dei discepoli del maestro, il beato Giles, si guadagnò il pane della vita coi più penosi lavori, come sarebbe il trasporto del legname, e sempre osservò il precetto di non accettare alcuna ricompensa in denaro, sibbene in oggetti indispensabili. Quando aveva guadagnato più che non fosse necessario per la sua magra sussistenza quotidiana, il dippiù lo dava in elemosina e per il domani si metteva nelle mani di Dio. In un'epoca in cui la distinzione fra le classi appariva tanto rigida, era cosa bella il vedere persone che col loro esempio ed il loro sacrifizio dimostravano la dignità del lavoro manuale essere una parte della dottrina cristiana. Quando S. Bonaventura, nel 1273, venne fatto cardinale, si trovava già da diciassette anni alla testa di ciò che in quell'epoca si poteva considerare come la più potente organizzazione del mondo cristiano, eppure i messi che gli furono spediti per annunziargli la sua nomina, lo trovarono occupato a risciacquare i piatti che dovevano servire per il pasto frugale del convento. Non solo, ma si rifiutò di riceverli, finchè non avesse condotto a termine la sua occupazione, ed in quel frattempo il cappello cardinalizio venne sospeso ad un ramoscello d'albero (2).

Così possiamo ben dire che lo scopo di S. Francesco e dei suoi seguaci fosse quello di tradurre in pratica la semplicità del Cristo e degli apostoli, ed in questo proposito in nessun caso si rivelava con tanto fervore, come nell'ardore con cui praticavano la povertà. Essi dicevano che Gesù ed i suoi discepoli nulla avevano posseduto in proprio, e che, perciò, il perfetto cristiano, se vuol seguire il loro esempio deve spogliarsi di tutto. Poteva benissimo avere il suo pane quotidiano, le sue vesti, un tetto, i libri necessari a' suoi

(1) Lib. Conform., lib. I, fruct. 8, fol. 47. — Thom. de Ecclest., Coll. I. — Frat. Jordani, Chron. c. 27 (Analecta franciscana, 10). — S. Francis., Collat. Monasticae, Collat. 20.

(2) Waddingi, Ann. ann. 1262, n. 3, 4, 8; ann. 1273, n. 12.

bisogni religiosi, ma era rigorosamente proibita ogni altro genere di proprietà, ed agli occhi del cristiano che voleva mettersi nelle mani di Dio, ogni pensiero pel domani doveva apparire come un peccato. Come protesta contro l'avarizia e la mondanità della Chiesa, queste dottrine avevano un grandissimo valore, ma vennero spinte fino alla esagerazione stravagante di considerare la povertà come un bene in sè stessa, anzi come il più grande di tutti i beni. " Fratelli, diceva S. Francesco, sappiate che la povertà è il sentiero per eccellenza che conduce alla salute, la madre dell'umiltà, la radice della perfezione..... Colui che vuole sforzarsi di raggiungere la perfezione della povertà, deve, non solo rinunziare alla sapienza di questo mondo, ma alla conoscenza della letteratura, di guisa che, spogliato di quanto possiede, possa presentarsi nudo agli abbracci del crocefisso..... Fate, perciò, come i mendicanti e costruitevi una piccola capanna in cui vivere, considerandovici non come a casa vostra, ma come stranieri o pellegrini che passano un certo tempo in casa altrui ". Assai strana è la preghiera da lui rivolta al Cristo per ottenere il dono della povertà. Ei la chiama la Signora Povertà, la regina delle virtù, per la quale il Cristo è venuto sulla terra, allo scopo di farla sua sposa e generare da lei tutti i figli della perfezione. Essa gli restò attaccata con un'incrollabile fedeltà e nelle sue braccia morì sulla croce. Essa sola è in possesso del sigillo con cui contrassegnare gli eletti che scelgono la via della perfezione. " Concedimi, o Gesù, di non possedere mai sotto la cappa del cielo alcunchè in proprio, e di sostenere poveramente la mia carne servendomi dell'altrui ". A questo desiderio smodato della povertà, Francesco rimase fedele sino alla fine, e sul suo letto di morte si spogliò interamente prima di morire senza nulla possedere. La povertà era la pietra angolare sulla quale egli innalzò l'edificio del suo Ordine, e, come vedremo più avanti, gli sforzi fatti per mantenere questa perfezione sovrumana diedero luogo ad uno scisma che fornì all'inquisizione una folla di vittime, l'eresia delle quali consisteva nel seguire in tutta esattezza le prescrizioni del loro maestro (1).

Con tutto ciò, però, l'animo di Francesco era per natura troppo

(1) S. Francisci, Collat. Mon. Coll. 5. — Ejusd. Pro paupert obtinenda, oratio. — Lib. Conform., lib. III, fruct. 4, fol. 215ª.

buono perchè potesse lasciarsi prendere dalla malinconia, e l'allegria era virtù che egli non si stancava mai di predicare ai suoi discepoli. Considerava la melanconia come una delle armi più formidabili di satana; l'allegria invece, come la riconoscenza del cristiano per le benedizioni che Iddio aveva diffuso sulle sue creature. Nei primi tempi dell'Ordine, questa fu una delle caratteristiche distintive de' suoi frati. Nella narrazione semplice e tranquilla fattaci da Eccleston circa la loro venuta in Inghilterra nel 1224, quando nove altri frati sbarcarono a Douvres senza sapere cosa avrebbero fatto il giorno dopo, si rimane commossi dinanzi allo spettacolo del loro zelo, della loro fiducia, della loro pazienza, del loro invincibile buon umore frammezzo alle privazioni ed alle disillusioni, della loro instancabile attività nel portare soccorso ai bisogni spirituali e corporali dei figliuoli abbandonati della Chiesa. Uomini di questo genere non potevano mancare di essere veri apostoli e se l'Ordine avesse continuato per la via tracciatagli dal suo fondatore, avrebbe reso all'umanità dei servizii incalcolabili (1).

Gli Ordini mendicanti rappresentano una innovazione della vecchia concezione monastica, che segna un nuovo punto di partenza della stessa. Nella sua essenza, il monachismo rappresentava lo sforzo egoistico fatto dall'individuo per assicurarsi la salute eterna, ripudiando tutti i doveri e tutte le responsabilità della vita. Vi fu un tempo in cui i monaci si meritarono la riconoscenza dell'umanità, uscendo dai loro ritiri per portare nei paesi ancor barbari, la face della civiltà e del cristianesimo; questo è verissimo. Tali furono S. Colombano, S. Gallo, S. Willibrodo, e tutti i loro compagni. Ma quel tempo era ormai assai lontano, e, da secoli, il monachismo era caduto in uno stato ancor peggiore del suo primitivo egoismo. I mendicanti comparvero nel Cristianesimo come una nuova rivelazione; essi erano uomini disposti ad abbandonare quanto rende dolce la vita, per imitare gli Apostoli, risvegliando il sentimento morale dell'umanità addormentato, istruendo gli ignoranti, portando a tutti la salute, convertendo i peccatori e gli increduli, insomma, facendo gratuitamente ciò che la Chiesa non faceva se non a prezzo di mille privilegi e d'immense ricchezze, e che anzi,

(1) S. Francis., colloq. 27. — Th. de Ecclest. de advent. Min. Coll. I, 2.

ciò malgrado, trascurava. Attraversando a piedi nudi tutta l'Europa, sotto i calori d'un sole ardente od al soffio di venti agghiacciati, respingendo le elemosine date in denaro ed accettando con riconoscenza un più grossolano nutrimento, sovente sopportando con silenziosa rassegnazione la fame, non pensando all'indomani, ma preoccupandosi incessantemente di strappar anime a satana, di innalzare gli uomini al dì sopra delle cure sordide della vita materiale quotidiana, di accorrere in aiuto delle loro infermità, e di portare alle anime brancicanti nelle tenebre il lampo della luce celeste, ecco l'aspetto sotto il quale i primi Domenicani ed i primi Francescani si offrirono agli occhi degli uomini, abituati a non vedere nel prete se non un uomo mondano, avido, sensuale, dedito totalmente alla soddisfazione de' suoi brutali appetiti. Nessuna meraviglia che una apparizione cosiffatta abbia tanto contribuito a restituire al popolo la fede nel Cristianesimo, scossa già da tanto tempo e assai profondamente, ed abbia diffuso per tutto il mondo cristiano la speranza di una prossima rigenerazione della Chiesa, speranza che sapeva ispirare la pazienza di fronte alle sue vessazioni e che, senza dubbio, impedì una generale ribellione la quale avrebbe portato una profonda modificazione nel carattere della moderna civiltà.

Nessuna meraviglia, inoltre, che l'amore e la venerazione del popolo seguisse ovunque i passi dei Mendicanti; nessuna meraviglia che la carità popolare li ricolmasse di doni, arrischiando così di rendere vano il loro voto di povertà; nessuna meraviglia che gli uomini, animati da zelo sincero, siansi affrettati ad unirsi ad essi. Le intelligenze più nobili e pure potevano scorgere benissimo nella vita di un monaco mendicante la concretizzazione delle loro più elevate aspirazioni. Ogni qualvolta, nel secolo XIII, uno s'innalza al di sopra de' suoi simili, si è quasi sicuri di trovarlo ascritto a qualche Ordine mendicante. Raimondo di Pennaforte, Alessandro di Ales, Alberto Magno, S. Tommaso d'Aquino, S. Bonaventura, Roggero Bacone, Duns Scoto, sono altrettanti nomi che dicono abbastanza quanto le più elevate intelligenze si sentissero indotte allora a cercare il loro ideale in seno agli ordini di S. Domenico o di S. Francesco. È inutile il dire che ve lo ricercarono senza trovarlo, ma la loro presenza in questi Ordini sta a dimostrare fino all'evidenza l'impressione che i Mendicanti esercitarono sugli spiriti più elevati di quel tempo, mentre spiegano pure l'enorme

influenza che questi Ordini seppero rapidamente conquistarsi. Anche Dante non può fare a meno di pagar loro il tributo della sua ammirazione :

L'un fu tutto serafico in ardore,
L'altro per sapienza in terra fue
Di cherubica luce uno splendore.
Paradiso, XI.

Il genio organizzatore di S. Francesco e di S. Domenico apparisce pure da un' altra istituzione di grandissima importanza, quella del Terz'ordine, mediante il quale, i laici, pur senza rinunziare al mondo, potevano ascriversi alle diverse confraternite, aiutarle nei loro lavori, pigliar parte alla loro gloria, ed aggiungere alcunchè alla loro influenza, stimolando ed utilizzando nello stesso tempo, lo zelo della comunità. Si hanno tracce di un Ordine di *Crucigeri* o portatori della croce, composti di laici che erano stati organizzati per la difesa della Chiesa, il quale pretendeva di risalire fino ai tempi dell'imperatrice Elena, madre di Costantino, e che venne restaurato nel 1215 dal concilio Lateranese; ma nulla sta a provare come esercitasse una certa attività e rendesse dei servizi. Francesco era poco versato nella dialettica e nella rettorica, ma possedeva una eloquenza che parlava ai cuori; predicando, un giorno, al popolo, produsse un'impressione così profonda che tutti gli abitanti di quella città, uomini, donne e fanciulli lo supplicarono di ammetterli nel suo Ordine. Evidentemente, ciò era impossibile, ed egli allora pensò di dettare una regola che permettesse alle persone di ambedue i sessi, senza abbandonare il mondo, di assoggettarsi ad una disciplina salutare, e di unirsi all'Ordine dei frati, il quale, a sua volta, prometteva loro di prenderli sotto la sua protezione. Di tutti gli impegni restrittivi che questa regola imponeva a' suoi aderenti, il più significativo è quello per cui si assoggettavano a non portare le armi se non nel caso che si trattasse di difendere la Chiesa di Roma, la fede cristiana o la patria loro. Il progetto e la regola vennero approvati dal papa nel 1221, ed il nome officiale assunto dalla novella organizzazione fu quello di " Fratelli e sorelle della penitenza ", ma divenne poi popolare sotto il nome di Terz'ordine dei minori, o francescani. Col titolo più aggressivo di *Militia Jesu Christi*, ossia soldati di Cristo, S. Domenico buttò le fondamenta di un'associazione affine a quella del Terz'ordine francescano, pure composta di laici ed annessa al suo

Ordine. L'idea fu estremamente feconda. Permise, fino ad un certo punto, di riorganizzare la Chiesa, atterrando una parte delle barriere che separavano i laici dal clero. Apportò una forza enorme ai mendicanti, aggiungendo loro intere moltitudini di uomini seri e ripieni di zelo, nonchè la clientela di coloro, i quali, per motivi meno elevati, desiderassero di ottenere la loro protezione, e godere del beneficio della loro influenza. Tipi dell' una e dell' altra categoria di terziari, se ne possono trovare nella casa reale della Francia, giacchè S. Luigi e Caterina de' Medici appartennero l'uno e l'altra al Terz'ordine di S. Francesco (1).

Per poter comprendere appieno la grandezza e l'importanza di questi moti, è necessario por mente al carattere facilmente impressionabile dei popoli di allora ed alla prontezza con cui cedevano all'influsso di emozioni contagiose. Quando ci si racconta che il francescano Bertoldo di Ratisbona predicò frequentemente a masse di popolo composte di sessantamila persone, possiamo vedere in ciò la spaventevole potenza che raccoglievano nelle loro mani coloro i quali potevano parlare a masse così facilmente dominabili e tanto ciecamente desiderose di sfuggire alla vita miserabile che costituiva la sorte loro. In qual modo si risvegliassero le anime addormentate, è quanto viene dimostrato dai flutti successivi di entusiasmo che, verso la metà di quel secolo, sconvolsero una dopo l'altra le varie parti dell'Europa. Gli spiriti, che fino a quel momento si erano conservati muti, senza direttiva, incominciarono a chiedersi l'un l'altro se una vita di brutali sofferenze e senza speranze fosse veramente quanto poteva aspettarsi dalle belle promesse del Vangelo. La Chiesa non aveva tentato alcuno sforzo serio per riformare sè stessa; essa era pur sempre rapace, cupida, licenziosa, ed un desiderio strano di qualche cosa di nuovo — nessuno sapeva veramente che si desiderasse — incominciò ad infiltrarsi nei cuori degli uomini, a diffondersi come un'epidemia di villaggio in villaggio, indi di paese in paese. In Francia ed in Germania si assistette ad una novella crociata di fanciulli, salutata

(1) Philip. Bergomat., Supplem. Chron. Lib. XIII, ann. 1215. — Bonav., Vit. S. Franc., c. IV, n. 5; c. XI. — Regula Fratrum sororumque de Poenitentia. — Potthast, Regest., n. 6736, 7503, 13073. — Chron. Mag. ord. Praed., c. 2, 9. — Raynal. Annal., ann. 1233, n. 40. — Nic. PP. IV, Aull. Supra Montem, ann. 1289.

da Gregorio IX col dire che essi davano una meritata lezione a quelli che erano maggiori di età, i quali troppo poco si preoccupavano di difendere dagli infedeli la culla dell'umanità (1).

Ma la più formidabile e significante manifestazione di questa irrequietudine universale, di questo contagioso entusiasmo fu la sollevazione dei contadini — la prima di quelle bande erranti che si resero poi note sotto il nome di *pastorali*. La disperata ed irrimediabile miseria delle inferiori classi della società, nell'epoca dolorosa di cui ci andiamo presentemente occupando, probabilmente non è mai stata sorpassata in nessun'epoca della storia del mondo. La massima terribile del diritto feudale, che, cioè, per il villano oppresso dal suo signore, non vi fosse appello ad altri che a Dio, — *mes par notre usage n'a-il entre toi et ton vilein juge fors Deu* — riassumeva in una sola frase lo stato di abbiezione e di impotenza della maggior parte del popolo, e giammai, forse, l'umana degradazione si rivelò sotto una forma più odiosa che nel troppo famoso *jus primae noctis,* ossia *droit de marquette.* L'amara malignità del trovatore Rotebœuf ci dice che satana considerava l'anima del villano come troppo degna di disprezzo per esser ricevuta nell'inferno; ma per lei non c'era posto nemmeno in paradiso, di guisa che, dopo una vita di miseria passata su questa terra, nemmeno nel mondo futuro poteva trovar requie. È degno di nota che la Chiesa, la quale, predicando l'umana fratellanza, avrebbe dovuto servire da mediatrice tra il villano ed il suo signore, e meritarsi in tal guisa la gratitudine del povero servo della gleba, costui fu sempre, in quella vece, l'oggetto speciale del suo odio e delle sue aggressioni durante i brevi saturnali dei miseri, che, per un momento, riescivano a spezzare i loro ferri (2).

Subitamente, avvicinandosi la Pasqua del 1251, fece la sua apparizione un predicatore misterioso, noto sotto il nome "*L'Ungherese*", di età piuttosto avanzata; il solo suo aspetto esterno faceva spavento ed eccitava nel medesimo tempo stesso la venerazione del popolo. Si asseriva come in una mano, che teneva sempre chiusa,

---

(1) Chron. August., ann. 1250. — Matt. Paris, ann. 1252.

(2) Pierre de Fontaines, Conseil, ch. XXI, art. 8. — Le grand d'Aussy, Fabliaux, II, 112-3. — L'esistenza del diritto "de Marquette" è stata contestata ma senza solide ragioni. Le autorità in proposito si trovano in Lea's, "Sacerdotal celibacy", 2ª ed., p. 353.

avesse uno scritto rilasciatogli dalla Beata Vergine Maria in persona, che conteneva le di lei istruzioni. Eranvi di quelli i quali pretendevano di sapere che costui, in gioventù, era stato apostata ed aveva abbandonato Cristo per Maometto; affermavano pure come avesse bevuto a larghi sorsi alle fonti avvelenate della magia a Toledo, e che da satana aveva ricevuto la missione di trascinare verso l'oriente i popoli disarmati dell'Europa, in modo che la cristianità potesse essere preda facile del sultano di Babilonia. Ricordandosi della crociata dei bambini, il popolo concludeva che costui, servendosi dei segreti della sua arte magica, aveva allora spopolato tante case, spingendo intere legioni di fanciulli verso la morte che era loro riservata dalla fame e dal freddo. Alto della persona e pallido di carnagione, dotato di quella eloquenza che incanta le moltitudini, parlando con egual facilità il francese, il tedesco, il latino, come se fosse nativo di quei rispettivi paesi, il nuovo apostolo si mise in cammino, predicando ovunque passasse, di città in città contro la nobiltà dei ricchi e dei potenti, i quali lasciavano che Terra Santa se ne rimanesse nelle mani dei Turchi e che il buon re Luigi IX languisse nella sua prigione d'Egitto. Dio si era stancato dell'egoismo e dell'ambizione dei nobili, ed aveva fatto appello ai poveri ed agli umili, a coloro che erano senz'armi e senza capitani, per salvare i luoghi santi ed il pio re. Tali suoi discorsi erano assai bene accolti, ma gli applausi scoppiavano fragorosi quando si attaccava alle calcagna del clero. Gli Ordini mendicanti erano composti di vagabondi e di ipocriti; i Cisterciensi erano avidi di oro e di terre; i Benedettini, orgogliosi e ghiottoni; i canonici tutti dediti ai loro interessi materiali, ed all'appagamento degli appetiti della carne; i vescovi ed i loro impiegati di curia non facevano altro che estorcere denaro, e, purchè riescissero, non si peritavano di far ricorso alle frodi. Quanto a Roma, l'oratore non trovava parole bastanti per stigmatizzare la corte papale. Il popolo, che odiava e disprezzava illimitatamente il clero, ascoltava col massimo interesse questi discorsi, e si univa con ardore ad un movimento che prometteva, sia pure in un modo qualunque, di por capo in una riforma. I pastori abbandonavano al monte le loro mandre, i contadini abbandonavano i loro lavori, sordi agli ordini dei padroni, e si precipitavano senz'armi dietro l'Ungherese, senza pensare al domani, senza chiedere chi avrebbe loro dato da vivere.

Non mancarono quelli, i quali, occupando posti un poco più elevati, trasportati dall'entusiasmo generale e contagioso, andavano farneticando che Dio avrebbe operato dei miracoli in favore dei poveri e degli oppressi, dal momento che i grandi della terra non erano riesciti a far nulla in loro favore. Perfino la regina Bianca, contenta di ogni speranza che le si offrisse allo scopo di poter salvare il figliuol suo prigioniero in Egitto, fu, per un certo tempo, favorevole al movimento. Il quale s'accrebbe e divenne talmente generale che quelle truppe vagabonde finirono per arrivare alla cifra di centomila uomini, con cinquanta bandiere quali emblemi di prossima vittoria. Naturalmente, riesciva impossibile che una sollevazione di questo genere non chiamasse a sè altro che i pacifici e gli umili. Non appena ebbe assunte proporzioni tali da assicurare l'immunità a coloro che vi partecipassero, attirò inevitabilmente a sè tutti gli elementi di disordine che si agitavano nei bassifondi della società di quei tempi, quei *ruptarii* e quei *ribaldi* che avevano occupato un posto tanto vasto nelle guerre albigesi. Costoro accorsero immediatamente da tutte le parti, portando seco coltelli e pugnali, spade e scuri, imprimendo a quell'immensa processione una fisonomia ancor più minacciosa. È facile ammettere che si commettessero non poche violenze, giacchè i torti che le classi superiori avevano colle inferiori eran troppo evidenti, perchè in tempo di torbidi, non gridassero sanguinose vendette.

Costoro, l'11 giugno 1251, fecero la loro entrata in Orleans, nonostante la proibizione loro fatta dal vescovo di quella città, ma con piena soddisfazione del popolo, quantunque i cittadini più ricchi si fossero prudentemente rinchiusi nelle loro case. La cosa sarebbe passata liscia, se uno studente dell'università, dalla testa troppo calda, non avesse interrotto la predica dell' Ungherese, tacciandolo d'impostore; lo studente venne immediatamente trucidato da uno dei presenti. Ne seguì un tumulto indescrivibile, durante il quale i *pastorali* si volsero arrabbiati contro il clero di Orleans, forzando le case dei preti e bruciando i loro libri, uccidendone un gran numero, annegandone altri nella Loira; e ciò che è anche più significativo, ci si dice che il popolo, quando non approvava, se ne stava spettatore passivo. Il vescovo e tutti coloro che poterono sottrarsi al furore della moltitudine, fuggirono di nottetempo e lanciarono l'interdetto sulla città per punire la connivenza dei cittadini.

Appena queste notizie arrivarono all'orecchio della regina Bianca, questa gridò: " Dio sa che io pensava come costoro stessero per riconquistare Terra Santa con tutta semplicità di cuore, ed in tutta santità. Ma dal momento che non sono se non altrettanti impostori, vengano scomunicati e distrutti „. Ed infatti furoro scomunicati, ma prima che si potesse rendere pubblico l'anatema, essi avevano raggiunto la città di Bourges, dove, durante un tumulto, l'Ungherese venne trucidato, ed i suoi seguaci si divisero e presero a scorrazzare per il paese. Le autorità, rinvenendo dal loro momentaneo stupore, si misero implacabilmente a dar loro la caccia e li uccisero, come si fa coi cani idrofobi. Taluni emissari che erano riesciti a sbarcare in Inghilterra, sollevando cinque o seicento contadini, subirono la stessa sorte; si diceva che il luogotenente diretto dell'Ungherese fosse stato preso in una barca sulla Garonna, precisamente quando si disponeva alla fuga, e che nelle sue tasche si ritrovarono, unitamente ad alcune polveri magiche, anche delle lettere scritte in caratteri arabici e caldei, colle quali il sultano di Babilonia gli prometteva il suo aiuto.

La natura quasi religiosa di queste sollevazioni, è comprovata dal contegno tenuto dai loro capi, i quali esercitavano le funzioni di vescovi, benedicendo il popolo, aspergendolo di acqua benedetta, e celebrando perfino i matrimoni. L'alto concetto in cui, ovunque, il popolo teneva i pastorali, era attribuito sopratutto alla lotta da loro ingaggiata col clero, prova novella della profondità degli odii popolari contro la Chiesa ed insieme giustificazione dell'opinione manifestata dai prelati più elevati della Chiesa, che cioè, dal tempo di Maometto non era esistito pericolo più grave di questo che minacciasse la cristianità (1).

Come manifestazione della commozione popolare, più notevole ancora fu la prima apparizione dei Flagellanti. Nel 1259, d'un tratto, senza che nessuno ne sapesse il perchè, tutta la popolazione di Perugia venne presa da una specie di furore di penitenza, senza

(1) Matt. Paris, ann. 1251 (pp. 550-2). — Guill. Nangiac., ann. 1251. — Amalrici Augerii, Vit. Pont., ann. 1251. — Bern. Guid., Flor. Chron. Bouquet, XXI, 697).

Un movimento consimile e non meno straordinario si produsse nel 1309 (Chron. Corn. Zanfliet, ann. 1309). — Grandes chroniques, V, 245-6. — Amal. Auger,. Vit. Pont., ann. 1320.

che alcuno, prete o frate, soffiasse nel fuoco. Il malanno si diffuse colla rapidità del lampo, ed in breve tutta la parte settentrionale dell'Italia si trovò percorsa da diecine di migliaia di penitenti. Nobili e contadini, giovani e vecchi, perfino i fanciulli di cinque anni, si posero solennemente in processione due a due, nudi fino alla cintola, piangendo ed implorando la misericordia di Dio, percuotendosi da sè stessi con coreggie di cuoio, fino a far spicciare il sangue dalle carni. Le donne, per conservare la decenza, si infliggevano questa punizione nelle case loro, ma gli uomini marciavano giorno e notte per le città, durante i crudi freddi dell'inverno, preceduti da preti con croci e bandiere che li conducevano alle chiese, dove si prostravano dinanzi agli altari. Uno scrittore contemporaneo ci racconta che le pianure e le montagne facevano eco alle voci dei peccatori che invocavano Dio, e che la musica e le canzoni amorose erano cessate ovunque. Una febbre generale di pentimento si era impossessata del popolo. Gli usurai ed i ladri facevano restituzione dei loro illeciti guadagni; i delinquenti facevano pubblica confessione dei loro delitti ed abbandonavano le vie del vizio; si aprivano le porte delle prigioni, lasciandone sfuggire i prigionieri; gli omicidi costituivansi da sè stessi in ginocchio, ai parenti delle loro vittime, i quali li abbracciavano piangendo; si ponevano in oblìo le vecchie inimicizie e si permetteva agli esiliati di far ritorno in patria. Ovunque scorgevasi l'azione della grazia divina, e gli uomini sembravano consumarsi nelle spire di un fuoco celeste. Quella commozione raggiunse le provincie renane, e, per la Germania, si spinse fino alla Boemia; ma tutte le vaghe speranze sorte sul suo cammino, in breve sfumarono, giacchè, con quella stessa rapidità con cui era nata, scomparve, e venne, per dippiù, denunziata come eretica. Per allontanare i Flagellanti dalla città di Milano, Uberto Pallavicino fece ricorso a mezzi efficaci; giacchè, non appena seppe del loro avvicinarsi, lungo la strada per la quale dovevano passare, fece inalzare trecento patiboli, ed a quella vista, quegli infelici deviarono dal loro cammino (1).

(1) Monach. Paduan., lib. III, ann. 1260. — Chron. F. Franc. Pipini, ann. 1260. — Gest. Trevir. Archiep., c. 268. — Closener's, Chronik (chron. der deutschen städte, VIII, 73, 104). — Lami, Antichità Toscane, p. 617. — Verri, storia di Milano, I, 264.

Gli è in mezzo a popolazioni soggette a tempeste morali di questo genere, continuamente in cerca di un miglioramento qualunque alla dura sorte, che gli Ordini mendicanti concentrarono a loro pro' la potente esaltazione religiosa di quei tempi. Il loro svilupparsi con una rapidità che non ha esempi nella storia, era cosa assolutamente inevitabile.

Tutto li favoriva. La corte pontificia, in breve, si accorse di aver in essi uno strumento assai più efficace di quelli che le si erano presentati per lo passato, allo scopo di sottomettere all'autorità diretta della Santa Sede la Chiesa ed il popolo in tutte le provincie della cristianità; nonchè per rompere l'indipendenza dei prelati locali e per combattere i nemici temporali del papato, attirando il popolo a mettersi direttamente in rapporti col successore di S. Pietro. Vennero loro concessi dei privilegi e delle esenzioni di ogni genere, e finalmente, con una serie di bolle, in data dal 1240 al 1244, Gregorio IX ed Innocenzo IV li resero completamente indipendenti dall'organizzazione ecclesiastica ordinaria. Una regola, in onore nella Chiesa fin dai tempi antichi, esigeva che non si potesse togliere una scomunica se non da colui che l'aveva lanciata, ma, in favore dei Mendicanti, venne modificata. Non solo fu imposto ai vescovi di accordare l'assoluzione a qualunque domenicano o francescano che fosse per chiederla, eccettuati taluni casi così gravi che soltanto la Santa Sede poteva risolvere, ma vennero autorizzati i priori ed i ministri di ciascun Ordine ad assolvere i loro frati da ogni censura nella quale potessero essere incorsi. Questi provvedimenti straordinarii avevano per effetto di sottrarli per completo alla giurisdizione ecclesiastica comune; i membri di ciascun Ordine divenivan così responsabili soltanto di fronte ai loro superiori, e nell'azione incessante da essi esercitata da un capo all'altro dell'Europa, poterono ormai minare il potere e l'influenza delle gerarchie locali, per sostituirvi l'onnipotenza di Roma, di cui essi erano i rappresentanti immediati. Tuttavia questa posizione indipendente venne raggiunta gradatamente. Brevi papali del 1229 e del 1234, comandavano loro di rispettare ed obbedire i loro vescovi, autorizzando i vescovi a condannare i frati che abusassero dei privilegi di predicatori, a scopo di lucro; questo sta a dimostrare che i vescovi, fin dapprincipio, avevano incominciato a lamentarsi dell'invasione, e che Roma non si trovava ancora preparata a renderli indipendenti dalla gerarchia; ma

una volta adottata la politica contraria, questa venne spinta fino alle sue conseguenze estreme, ed il ciclo della legislazione, riguardante gli Ordini, fu completato da Bonifacio VIII, nel 1295 e 1296, mediante una serie di bolle che affrancavano formalmente i mendicanti dalla giurisdizione vescovile, conciossiachè, gli statuti degli Ordini dovevano essere le sole leggi che loro potessero applicarsi, malgrado ogni contraria disposizione del diritto canonico. In quella stessa epoca, mediante una riconferma della bolla *Virtute conspicuos*, conosciuta più generalmente sotto il nome di *Mare magnum*, il papa codificò e confermò i privilegi concessi ai mendicanti dai suoi predecessori (1).

In tal guisa, la Santa Sede si trovava provvista di un esercito tutto suo, reclutato tra i fedeli e mantenuto dagli stessi, invulnerabile, e dedito esclusivamente al di lei servizio. Affinchè l'utilità di questo esercito permanente non andasse soggetta a limiti, Gregorio IX, nel 1241, concedette ai frati di vivere tranquillamente anche in terra di scomunicati, e di chiedere ed accettare dagli stessi quanto occorresse al loro sostentamento. Così poterono penetrare perfino nei dominii di quelli che erano ostili al papato, e fungere

---

(1) Potthast, Regest., n. 8324, 8326, 9775, 10905, 11169, 11296, 11319, 11399, 11415. — Ripoll., I, 99, — Matt. Paris, ann. 1234 (pp. 274-6). — Wadding, Annal., ann. 1295, n. 18. — Mag. Bull. Roman., I, 173. — Ripoll., II, 40.

L'essersi sottratti gli Ordini mendicanti ad ogni giurisdizione, che non fosse quella dei loro proprî Ordini, fu una fonte di turbolenze infinite per tutta la cristianità. Così, allorquando, nel 1435, i legati del concilio di Basilea si recarono a Brünn per vedere di venire ad un accordo cogli Hussiti, vennero chiamati a Vienna per imporre silenzio ad un francescano, i sermoni violenti del quale scandalizzavano i fedeli, ma si trovarono grandemente imbarazzati a fargli ammettere che, nella loro qualità di rappresentanti di un concilio generale, essi avevano il diritto di comandargli. Di ritorno a Brünn trovarono tutta la popolazione in subbuglio; il provinciale dei Domenicani era riescito a sedurre una religiosa del suo Ordine, e quella donna era rimasta incinta senza che venisse presa alcuna misura contro il provinciale. Le precauzioni che i legati si credettero in dovere di prendere prima di procedere in questa faccenda, dimostrà quanto essi stessi reputassero difficile il còmpito loro. Tuttavia finirono col condannare il colpevole ad essere deposto e buttato in prigione per tutto il resto della sua vita a pane ed acqua. Ma non si ha alcuna traccia che questa sentenza venisse eseguita; pare che, alla pari di tante altre, rimanesse lettera morta. Aegidii Carlerii, Liber de Legationibus (Monum. Concil. Gener. saec. XV, T. I, pp. 544-8, 553, 555, 557, 563-6, 572, 577, 587, 590, 595).

da segreti emissarii. Mai il genio dell'uomo sarebbe riescito ad arruolare un esercito più efficace, imperocchè, i monaci, non soltanto erano riboccanti di zelo e profondamente convinti, ma quella rinomea di superiore santità che li seguiva ovunque, attirava verso loro le simpatie e l'appoggio del popolo, mentre lor dava un vantaggio enorme negli eventuali conflitti in cui potessero trovarsi impigliati colle locali autorità (1).

L'efficacia di quest'esercito, quando venne in conflitto coi nemici temporali della Santa Sede, si trovò messa assai fortemente alla prova nella lunga lotta che si combattè fra il papato e l'imperatore Federico II, l'avversario più formidabile nel quale la potenza di Roma siasi mai imbattuta. Fin dal 1829, tutti i Francescani furono esiliati dal Regno di Napoli, perchè erano considerati quali emissari del papa, facendo tutto il possibile per allontanare i sudditi dell'imperatore dal mantenere i loro doveri riguardo allo stesso. Nel 1234, li vediamo in Inghilterra, tutti intenti a far denaro, per metter il papa in istato di continuare la lotta coll'imperatore, servendosi, a questo scopo, della persuasione e delle minaccie, e con un successo tale, da riescire a ricavare da quella isola delle somme enormi, riducendo molti alla più squallida miseria. Allorquando nelle feste di Pasqua del 1239, papa Gregorio fulminò la scomunica contro l'imperatore, la comunicò ai priori Francescani unitamente ad una lunga e dettagliata esposizione dei torti dell'imperatore, ordinando loro di pubblicarla al suono delle campane tutte le domeniche e tutti i giorni festivi. Era il mezzo più efficace che si potesse immaginare per sollevare l'opinione pubblica contro l'imperatore, e Federico rispose con un nuovo editto di espulsione. Allorquando Federico venne deposto nel concilio di Lione del 1244, chi furono coloro che vennero incaricati di rendere pubblica la sentenza nei pubblici ritrovi, con pro-

(1) Potthast, n. 11040, 11041. — L'utilità dei Mendicanti, quali istrumenti del dominio papale, viene ad apparire chiaramente nella condanna del francescano Jean Sarrazin, convinto dall'università di Parigi, nel 1429, d'aver insegnato pubblicamente che tutta quanta la giurisdizione della Chiesa deriva dal papato. Venne costretto a riconoscere che tale giurisdizione venne da Dio concessa in differenti gradi alla gerarchia, e che l'autorità dei concilii riposava, non sul papato, ma sullo Spirito Santo e sulla Chiesa (D'Argentre: Coll. Judic. de nov. err. I, II, 227).

messa di un'indulgenza di quaranta giorni per tutti quelli che l'ascoltassero, e la remissione plenaria dei peccati a tutti quei frati che per ciò avessero sofferto persecuzione? Furono i padri Domenicani. Poco tempo dopo, li vediamo occupar quel posto che nell'Inghilterra giacobina occuparono i Gesuiti, e cioè il posto di emissari segreti, allo scopo di eccitare complotti e fomentare delle turbolenze. Federico II aveva già dichiarato che la congiura ordita contro la sua vita nel 1244 era stata opera dei Francescani, ai quali era stato affidato l'incarico di predicare una crociata contro di lui nei suoi stessi dominii, dando ansa ai di lui nemici ed annunziando prossima la sua morte. Allorquando nel 1246, quale risultato degli intrighi papali, Enrico Naspre di Turingia venne eletto a re dei Romani, invece del deposto Federico, Innocenzo IV inviò una breve circolare ai Francescani, coll'istruzione di non lasciarsi sfuggir occasione, sia pubblica che privata, per sostenere la causa del nuovo eletto, promettendo la remissione dei loro peccati a tutti coloro che accorressero prontamente in suo aiuto. Sappiamo ancora che nel 1248 i frati di ambedue gli Ordini furono inviati quali emissari segreti per seminare la discordia fra i sudditi di Federico. Il quale se ne lamentò amaramente, perchè aveva sempre amato e protetto i Mendicanti, e rispose a questa perfidia con atti di selvaggia ferocia. Il domenicano Simone da Montesarculo, fatto prigioniero, venne sottoposto a diciotto ore di successive torture, e Federico fece sapere a suo cognato, conte di Caserta, che ogni frate il quale fosse colto in flagrante delitto di combattere la sua politica, verrebbe, non più esiliato, come per l'innanzi, ma bruciato vivo. Non per questo i Mendicanti desistettero dal predicare la crociata contro Federico e, dopo la sua morte, contro suo figlio Corrado; e possiamo ritenere non esser totalmente improbabile quanto ci si dice di Ezzelino da Romano, vicario imperiale della Marca di Treviso, che cioè, durante tutti i trent'anni del suo governo, mise a morte sessanta francescani (1).

Trattandosi di comunicare al popolo degli ordini pontifici, op-

---

(1) Rich. de S. Germano, Chron. ann. 1229, 1239. — Potthast, Reg. n. 10725, 13360. — Ripoll. I, 158, 172. — Hist. Dipl. Erid. II, t. VI, pp. 405, 699-701, 710-11. — Vaddingi, Annal. ann. 1246, n. 4; ann. 1253, n. 35-6. — Martene, Ampl. Coll. II, 1192. — Barbarano de' Mironi, Hist. Eccl. di Vicenza II, 73.

pure di assicurarne l'esecuzione, poco a poco i Mendicanti si sostituirono ai vescovi. Trattandosi pure di seguire le traccie di qualche fuggitivo, essi costituivano quasi una rete invisibile di polizia, diffusa per tutta Europa e pronta ad ogni genere di servizi. Già prima d'allora, allorchè perveniva a Roma qualche rapporto intorno ad abusi oppure sulla condotta di qualche prelato, si era soliti costituire una commissione composta di due o tre vescovi od abati di quella regione, con incarico di procedere ad un'inchiesta, di redigere un rapporto o di riformare, senza por tempo in mezzo, le chiese od i monasteri che trascurassero di osservare la disciplina. Man mano questo stato di cose cambiò, ed i soli Mendicanti vennero incaricati dell'adempimento di questi uffici, i quali facevano sì che l'autorità papale si facesse sentire in modo formidabile e diretto presso tutti i palazzi vescovili e presso tutte le abbazie dell'Europa. Si lamentarono varie volte di questo aumento di lavoro che veniva loro imposto, e fu anche loro promesso un sollievo, ma essi erano troppo utili perchè venissero dispensati dall'ufficio di assoggettare tutta la Chiesa alla Santa Sede. Se l'adempimento di questi doveri fosse sgradevole ed anche pericoloso, lo dimostra un fatto palpabile che sta pure a dimostrare quanto poco la condizione della Chiesa, nella metà del secolo XIII, fosse mutata da ciò che era nei secoli precedenti. Il grande arcivescovado elettorale di Treves nel 1259 era ambito da due concorrenti i quali, con grande profitto della curia romana, sostennero per lo spazio di due anni la loro causa, ognuno per conto proprio, a Roma, fino a che Alessandro IV pose termine alla questione col metterli ambedue da un canto. Il decano di Metz, Enrico di Fistigen, con un pretesto qualunque si recò a Roma, e, promettendo di pagare gli enormi debiti contratti dai due ambiziosi rivali, ottenne da Alessandro di essere nominato arcivescovo. Di ritorno in diocesi, il *pallium* venne tenuto quale pegno per gli enormi debiti che si era assunto di pagare, ma egli, senza attendere il pallio, si diede ad esercitare le funzioni di arcivescovo, consacrò il suo suffraganeo di Metz e diede principio ad una serie di spedizioni militari, durante le quali saccheggiò l'abbazia di S. Matthias e mancò poco non ne abbruciasse vivi gli sfortunati monaci. Questi misfatti, unitamente all'aver trascurato di pagare i debiti assuntisi, fecero sì che Urbano IV, nel 1261, si decidesse di incaricare i vescovi di Worms e di Spira, unitamente all'abate di Rodenkir, perchè facessero un'inchiesta sul-

l'arcivescovo, accusato di simonia, di spergiuro, di omicidio, di sacrilegio e di altri peccati. Ma l'arcivescovo li pagò profumatamente e non si fece nulla di nulla. In sèguito, nel 1262, Urbano si rivolse per la medesima questione a due Francescani, della provincia di Treves, Guglielmo e Roric, i quali avevano l'incarico di aprire un'inchiesta ed informarlo, sotto comminazione di scomunica. Questa minaccia mise in moto tutti i Francescani di quella provincia. Il padre guardiano dei Francescani ed il priore dei Domenicani, più prudenti che docili, proibirono ai due disgraziati commissari di esercitare le loro funzioni, sotto pena di esser gettati in prigione. Costoro si reputarono anche troppo fortunati di potersi rifugiare sani e salvi in Metz, fuggendo da Treves. Il provinciale dei Francescani ebbe l'audacia di inviare dei delegati a Roma, chiedendo che l'inchiesta fosse rimandata a tempo indeterminato, oppure affidata ad altri. Vennero uditi in pieno concistorio, alla presenza di Urbano stesso e di Bonaventura, generale dell'Ordine, ed il papa rispose amaramente: " Se io avessi inviato due vescovadi ai due vostri confratelli, essi si sarebbero affrettati avidamente ad accettare. Non vi rifiuterete di fare quanto è richiesto dall'onore della Chiesa e di Dio „. Non vale la pena di seguire minutamente le varie tappe di questa triste questione che durò fino al 1272 e lo sviluppo della quale venne contrassegnato da tutte le varietà della frode, del falso, del furto e dell'oltraggio. Basti il dire che, quando Guglielmo e Roric furono costretti a sobbarcarsi all'impresa, pare facessero il loro dovere con indipendenza e fedeltà, e nel corso del processo, la curia di Roma riuscì ad estorcere a quella diocesi disgraziata la somma enorme di trentatrè mila marchi, cosa che non impedì all'arcivescovo Enrico, nel 1273, di assistere all'incoronazione di Rodolfo di Hasburgo, con uno splendido equipaggio di milleottocento armigeri (1).

Si comprende facilmente come tutto questo cumulo di funzioni affidate agli Ordini mendicanti abbia potuto produrre dell'attrito tra questi nuovi Ordini e la vecchia organizzazione ecclesiastica che essi andavano sostituendo. E tuttavia ciò non fu che uno dei

(1) Potthast, Reg. n. 7380, 8027, 8028, 10343, 10363, 10364, 10365, 10804, 10807, 10906, 10956, 10964, 11008, 11159. — Martene, Thes V, 1812. — Hist. Dipl. Frid. II, 11, T. III, p. 416. — Gest. Archiep. Trev. c. 190-271.

più piccoli motivi i quali determinarono l'antagonismo che in breve si manifestò tra queste due manifestazioni della vita ecclesiastica di quei tempi. Una causa di discordia ben più grave fu il posto conferito ai Mendicanti nell'opera della predicazione e della confessione. Abbiamo visto con quanta cura gelosa il primo di questi diritti, e cioè quello di predicare, fosse stato riservato ai vescovi, e fino a qual punto questi avessero trascurato tale dovere fino al momento in cui, nella scena della Chiesa, fa la sua apparizione S. Domenico, il quale si propose come scopo primario, appunto ciò che i vescovi tanto trascuravano e che papa Onorio III additava come uno dei più urgenti bisogni del tempo. Nè la chiesa si trovava meglio preparata ad osservare il dovere del confessionale, che il concilio lateranese aveva reso obbligatorio, e del quale aveva conferito il privilegio al clero. Neghittosi e sensuali, i sacerdoti di quel tempo, unicamente impegnati ad aumentare le loro rendite, trascuravano la cura delle anime dei loro parrocchiani mentre non si facevano alcuno scrupolo di opporsi a qualunque intrusione che potesse comechessia diminuire i loro benefici. Nella popolosa città di Montpellier, non esisteva che una chiesa in cui si amministrasse il sacramento della penitenza, e nel 1213 i consoli della città patrocinarono dinanzi ad Innocenzo III la causa delle anime abbandonate a sè stesse, chiedendo per altre quattro o cinque chiese della città il diritto di ascoltare le confessioni. Non più tardi del 1247, Ypres, che pure contava duecento mila abitanti, non aveva se non quattro chiese parrocchiali. Se la Chiesa militante voleva fare il suo dovere, se voleva riconquistarsi la venerazione dei popoli, doveva assolutamente rimediare a questi malanni (1).

I primi sforzi fatti da S. Domenico, si trovavano basati sui poteri concessi ai legati della Linguadoca di accordare delle patenti di predicazione, le quali, naturalmente, non dipendevano affatto dal beneplacito dei vescovi; ma, nella regola del 1228, venne specificato come non fosse permesso a nessun frate di predicare senza averne prima ottenuta la licenza dal vescovo del luogo, e che, in ogni caso, gli era proibito di levare la voce contro i vizi del clero

(1) Martene, Ampliss. Coll. I, 1146-9. — Innoc. PP. III, reg. XV, 240. — Borger, Registres d'Innocent IV, n. 2712.

secolare. S. Francesco addimostrava la più umile venerazione per il clero officiale; ebbe a dichiarare che qualora avesse ad incontrarsi in un prete ed in un angelo, prima bacierebbe la mano al prete eppoi direbbe all'angelo: "abbi pazienza un momento, giacchè queste mani ch'io bacio maneggiano il Verbo di vita ed hanno qualche cosa di superumano"; e nella sua regola provvide a che nessun frate avesse a predicare in una diocesi contro la volontà del vescovo della stessa. I vescovi, in particolare, non erano punto disposti a tollerare degli intrusi nelle loro diocesi, motivo per cui Onorio III accondiscese a pregarli di permettere ai Domenicani di predicare, pur provvedendo per avere sufficienza di predicatori nelle file del clero secolare, col favorire gli studi di teologia. L'intrusione dei Mendicanti nelle funzioni di predicatori nelle chiese parrocchiali ebbe principio col privilegio concesso ai monaci di poter ovunque celebrare la messa sopra un altare portatile. Questa decisione sulle prime incontrò un poco di resistenza, ma poi finì per esser vinta; e quando Gregorio IX, nel 1227, contrassegnò la sua assunzione al trono pontificio col concedere ai due Ordini il permesso di confessare, predicare, e dare l'assoluzione in tutti i luoghi, i frati erranti, nonostanti le proibizioni contenute nelle loro regole, invasero poco a poco tutte le parrocchie, e si incaricarono di tutti i doveri inerenti alla cura delle anime, con grave dispiacere del clero locale, il quale aveva sempre difeso con cura gelosa quel diritto dal quale traeva la maggior parte della sua influenza e delle sue rendite. Le lamentele furono forti e reiterate, e qualche volta venne loro prestato ascolto, ma quasi sempre si rispose loro con una conferma categorica dell'innovazione (1).

---

(1) Const. Frat. Praed. ann. 1228, Dist. II, c. 32, 33 (Archiv für Litt. und Kirchengeschichte, 1886, p. 224). — Innoc. PP. III, Reg. IX, 185. — S. Franc. orat. XXII. — Ejusd. Reg. sec. c. 9. — Stheph. de Borbone (D'Argentre, Coll. Judic, de nov. err. I, 1, 90-1). — Bern. Guid. (Martene, Ampl. Coll. VI, 530). — Potthast, Regest n. 6508, 6542, 6654, 6660, 7325, 7467, 7468, 7480, 7890, 10316, 10332, 10386, 10629, 10630, 10657, 10990, 10999, 11006, 11299, 15355, 16926, 16933. — Martene, Thes I, 954. — Conc. Narb. ann. 1227, c. 19. — Baluz. Conc. Narb. app. pp. 156-9.

Non vi furono molti prelati come Roberto Grossatesta, vescovo di Lincoln, il quale scrisse a Giordano e ad Elia, i generali dei due Ordini, per pregarli

Il conflitto tra i frati e le autorità locali, veniva ad essere ancor più accentuato dal fatto che, ovunque, i laici facevano agli intrusi le migliori accoglienze e davano loro la preferenza sui loro curati. Il fervore con cui predicavano e la reputazione di santità che godevano, attirava la folla ai loro sermoni ed ai loro confessionali. L'educazione e l'esperienza facevano sì che essi fossero dei direttori spirituali di gran lunga superiori ai membri indolenti del clero secolare loro rivale, ed il popolo prese a credere che le penitenze che essi imponevano, fossero assai più sante di quelle imposte dal clero secolare, e più efficace l'assoluzione dei peccati che essi davano. Se il clero secolare spargeva la voce che questo era dovuto all'eccessiva indulgenza con cui essi trattavano i penitenti, essi rispondevano, non senza ragione, che i laici davano loro la preferenza, tanto per loro, quanto per le loro donne, sulla generalità dei preti ubbriaconi e lascivi che occupavano le parrocchie. Non appena un frate arrivava in un paese, vi erigeva per un giorno il suo altare portatile. La sua predicazione era attraente; i penitenti si affollavano attorno al suo confessionale; allora egli vi prolungava il suo soggiorno e vi fissava la sua dimora. Se il paese era popoloso, altri monaci in breve venivano a raggiungerlo. I doni delle anime caritatevoli incominciavano ad affluire. Si erigeva una modesta cappella, poi un piccolo chiostro, finalmente tutto un cumulo di edifici che finivano per ecclissare la chiesa parrocchiale, ed a spese della stessa si riempiva di fedeli. Ma eravi di peggio: gli ammalati, sul loro letto di morte, vestivano il saio dei mendicanti, lasciavano il loro corpo ai frati e facevano loro dono dei proprii beni; donde un rinnovarsi e rinvelenirsi continuo di questioni le quali facevano pensare alla ridda dei vampiri sui cadaveri. Nel 1247, a Pamplona, molti cadaveri rimasero lungamente insepolti, per la questione vivissima che allora si dibatteva tra i canonici ed i Francescani, e quando si accordarono di dividere le spoglie, si combinò che i preti della parrocchia dovessero riceverne delle porzioni che variavano tra la metà ed il quarto; ma questa transazione non fece che dar la

---

di inviargli alcuni frati, perchè, diceva egli, la sua diocesi era troppo grande ed aveva bisogno di ausiliarii che lo aiutassero nella predicazione e nella confessione. — Fasc. rer. expet. et fugiend. II, 334-5 (ed. 1690).

stura a nuove questioni. Ogniqualvolta si producesse un aperto conflitto, il papa, quantunque desiderasse di evitare lo scandalo, decideva quasi sempre in favore dei monaci ed il clero se ne stava spettatore, tra lo spaventato e l'adirato, dello spodestamento progressivo di cui era vittima, tanto nella venerazione del popolo, quanto negli utili materiali che da quella venerazione gli derivavano. Allorquando, nel 1268, in Olanda e nella Gueldria avvenne una sollevazione popolare contro la tirannia, ed i ribelli, incoraggiati dal primo successo, formularono tutto un programma di riforme sociali, essi proposero di uccidere tutti i nobili, tutti i prelati e tutti i monaci, ma di risparmiare i Mendicanti e quei pochi parroci che erano reputati necessarii all'amministrazione dei sacramenti. A dir vero, il clero fece qualche debole sforzo per porsi all'altezza della sua missione ed emulare i nuovi venuti, ma le abitudini di vita che s'era fatte, eran troppo forti perchè riescisse a mutar rotta. Era inevitabile che l'antagonismo sorto fra il vecchio ed il nuovo ordine di cose dovesse tosto nascere, tanto più che si trovava corroborato dal dovere sentito dai frati di denunziare pubblicamente i vizii e la corruzione del clero. Fin dal secolo precedente, il clero secolare si era lamentato amaramente dell'impulso dato al monachismo colla fondazione e lo sviluppo dell'Ordine cisterciense. Aveva spinto la sua audacia fino a portare vivacissimi lamenti dinanzi al concilio lateranese del 1179, asserendo come i parroci corressero pericolo di cadere nella più estrema indigenza. Stavolta, l'irruzione dei monaci era, non solo nuova, ma anche assai più pericolosa, ed era impossibile che il clero secolare vi si sottomettesse senza fare gli ultimi sforzi dettati dal bisogno della propria conservazione. Una lotta per la conservazione della supremazia tra le chiese locali da una parte, ed il papato colla sua nuova milizia dall'altra, si rendeva inevitabile, ed il partito conservatore addimostrò la propria abilità nella scelta del campo di battaglia (1).

(1) Brev. Hist. Ord. Praed. (Martene, Ampl. Coll. VI, 357). — Extrav. Commun. lib. III, rit. VI, c. 8. — Concil. Nimociens, ann. 1298, c. 17. — Const. Joann. arch. Nicos. ann. 1321, c. 10. — C. Avenion. ann. 1326, c. 27; ann. 1337, c. 32. — C. Vaurers ann. 1368, c. 63, 64. — Epist. sæc. XIII, T. I, n. 437 (Monum. Germ. Hist.). — Berger, Les registres d'Innocent IV, n. 1875-8, 3252-5,

In quel tempo, il centro della teologia scolastica era l'università di Parigi. Di carattere cosmopolita, poco a poco erasi imposta al rispetto di tutta Europa, con una lunga serie di illustri insegnanti, i quali preparavano generazioni di studiosi di tutti i paesi, ed era considerata come il baluardo dell'ortodossia. In ogni vescovado si trovava rappresentata da antichi allievi che si rivolgevano verso di lei coll'affetto figliale che è dovuto all'*alma mater*. Aveva fatto buon viso ai primi missionarii di Domenico, quando vennero a Parigi per fondarvi una casa dell'Ordine ed aveva ammesso i Domenicani a far parte del suo corpo insegnante. Quando, tutto ad un tratto sorse una questione, e la futilità dei motivi che la fecero sorgere, sta a dimostrare la tensione di animi che già da lungo tempo esisteva tra il clero secolare e gli Ordini Mendicanti. L'università era sempre stata gelosa dei suoi privilegi, il più piccolo dei quali, non era certo rappresentato dalla giurisdizione che essa esercitava sopra coloro che la frequentavano. Durante una sommossa, uno de' suoi studenti rimase ucciso ed altri parecchi furono feriti dalle guardie della città di Parigi, e la riparazione offerta venne giudicata insufficiente. L'università chiuse le sue porte, ma i professori domenicani, Bonushomo ed Elia, continuarono le loro lezioni. Per punire codesta contumacia, venne loro imposto di cessare dalle lezioni, ed agli studenti si proibì di recarsi ad ascoltarle. Essi sporsero appello al papa, ma questo appello non venne accolto; e quando l'università ebbe ripreso i suoi corsi, fu loro imposto di giurare che avrebbero osservato gli statuti, salvo il caso in cui gli stessi venissero a trovarsi in

---

3413. — Ripoll. I, 25, 132-33, 153-4; II, 61, 173; VII, 18. — Matt. Paris, ann. 1234, p. 276; ann. 1235, pp. 286-7; ann. 1255, p. 616. — Potthast, Regest. n. 8786ᵃ, 8787-9, 10052. — Tritham. Annal. Hirsaug. ann. 1268. — Concil. Biterrens. ann. 1233, c. 9. — C. Arelatens. ann. 1234, c. 2. — Albiens. ann. 1254, c. 17, 18. — S. Bonav., Libell. Apologet. Quæst. I. — Abbat. Joachimi Concordiæ, V, 49.

Le minute particolarità delle stomachevoli questioni insorte a proposito dei morti e dei moribondi, ci vengono presentate in maniera assai piccante in un tentativo di mediazione fatto da Bonifacio VIII, nel 1303, tra il clero di Roma ed i Mendicanti (Ripoll. II, 70). I litigi continui che insorgevano a questo riguardo, costituivano una delle principali lamentele della setta spirituale dei Francescani (Hist. Tribulationum, in Archiv für Litteratur und Kirchengeschichte, 1886, p. 297).

conflitto colla loro regola. Essi si rifiutarono, e solo a condizione che fossero loro concessi due professori di teologia, si dissero pronti ad accondiscendere. Dopo quindici giorni di inutili trattative, vennero espulsi dall'università. I provinciali di ambedue gli Ordini che si trovavano a Parigi, si occuparono della questione e ricorsero a Roma, ed Innocenzo IV chiese all'università di rinunziare alle sue pretese (1).

Il guanto era gettato e l'università non volle accontentarsi di mezze misure. Era decisa a ridurre i Mendicanti alla condizione degli altri Ordini religiosi e sperava di meritarsi la riconoscenza degli altri vescovi e del clero spogliandoli dei privilegi che li rendevano tanto pericolosi. A questo scopo, era necessario accaparrarsi il favore di Roma, e siccome ciò non era che questione di denaro, gli studenti si quotarono entusiasticamente, economizzando sulle loro rendite, e riescirono a costituire il fondo che era necessario per poter patteggiare con successo colla curia. Il capo del partito della resistenza, Guglielmo di Saint-Amour, apprezzato tanto come predicatore che come professore, uomo erudito, eloquente, ed inflessibile nelle sue opinioni, fu inviato in delegazione alla Santa Sede, ove trovò Innocenzo IV dispostissimo ad udirlo sostenere che le regole degli Ordini Mendicanti eran fatte appositamente per condurre le anime alla perdizione. Il papa era sempre stato l'amico dei monaci, ne aveva confermato ed anche ampliato i privilegi, ma attraversava in quel momento un periodo di malumore a loro riguardo. I Domenicani hanno asserito che questa sua cattiva disposizione d'animo verso di loro derivava dal fatto che essi avevano segretamente ammesso a far parte del loro Ordine un cugino del papa, che costui amava molto e che avrebbe voluto spingere nel mondo; parlavano pure della malevolenza di un altro cugino, che a Genova avrebbe voluto costruire un palazzo fortificato il quale dominasse tutta la città e che ne era stato impedito dal rifiuto dei Domenicani di vendergli un appezzamento di

(1) Alex. PP. Bull. Quasi Lignum Vitæ. — Waddingi, Annal. ann. 1255, n. 2. — Dupin, Bibl. des auteurs eccl., T. X, ch. VII.

Per ciò che riguarda l'esenzione dalla giurisdizione civile che era concessa agli studenti, V. Berger, Registres d'Innocent IV, n. 1515. — Molinier, (Guill. Bernard de Gaillac, Paris, 1884, pp. 26 sqq.) ci fornisce un ottimo resoconto dell'insegnamento dei Domenicani a quell'epoca.

terreno necessario perchè egli potesse erigere la sua costruzione. Ed infatti lo spirito di Innocenzo deve aver subìto abbastanza profondamente l'influenza degli argomenti di Guglielmo di Saint-Amour. Infatti, nel luglio e nell'agosto 1254, Innocenzo aveva pubblicato non pochi Brevi in favore dei Mendicanti e contro l'università. Il 21 novembre di quello stesso anno, promulgò la bolla *Etsi Animarum*, conosciuta fra i Mendicanti sotto l'appellativo di bolla " terribile ", colla quale proibiva ai membri di tutti gli Ordini religiosi di ammettere nelle loro chiese, in giorno di festa od in giorno feriale, i parrocchiani di altre chiese; non potevano confessare senza un'autorizzazione speciale dei preti della parrocchia, nelle loro stesse chiese non potevano predicare prima della messa per non allontanare i parrocchiani dalle chiese e non dovevano predicare nelle chiese parrocchiali che loro non appartenessero, quando vi predicassero i vescovi, oppure dei delegati dai vescovi (1).

In realtà questa bolla era quant'altre mai terribile, perchè demoliva con un sol colpo tutto l'edificio eretto a costo di tante fatiche e di tante pene. Per far fronte ad un simile disastro, i Domenicani non si accontentarono di mettere innanzi i più illustri rappresentanti del loro Ordine; arrivarono fino ad appellare al cielo. Venne imposto ad ogni frate di recitare tutti i giorni, dopo il mattutino, sette salmi e le litanie della Vergine e di S. Domenico. Mentre un frate era tutto intento a questo pio esercizio, gli apparve in visione la Vergine in atto di patrocinare la causa dei Domenicani dinanzi al Figliuol suo, al quale diceva: " Ascoltali, figliuol mio, ascoltali ". E Gesù li ascoltò realmente, conciossiachè, quantunque ci sia permesso dubitare della leggenda domenicana, secondo la quale Innocenzo sarebbe stato colpito da paralisi il giorno in cui firmò il *crudelissimum edictum*, è certo che venne a morte sedici giorni dopo, il 7 dicembre di quell'anno, e si narra che un pio romano vide allora in sogno l'anima di Innocenzo affi-

---

(1) Waddingi, Annal. ann. 1254, n. 4, 6; ann. 1255, n. 3. — Brev. Hist. ord. Praed. (Martene, Ampl. Coll. VI, 356-7). — Potthast, Regest. n. 15562. — Matt. Paris, ann. 1253, p. 590.

Guglielmo di S. Amour era un pluralista di benefizî. Non pago di un canonicato a Beauvais e di una chiesa con cura d'anime, ottenne nel 1247 da Innocenzo la dispensa necessaria per tenere un'altra cura. Berger, Les registres d'Innocent IV, n. 3188.

data a due santi irritati, Domenico e Francesco. Inoltre il cardinal d'Albano, il quale, per astio contro i due Ordini, aveva consigliato al papa le misure rigorose di cui abbiamo fatto cenno, ebbe l'imprudenza di vantarsi di aver abbassato i Mendicanti di fronte ai vescovi, aggiungendo che sperava di riescire un giorno a porli al di sotto dei preti più umili. In quello stesso giorno una trave della sua casa cedette; egli cadde e si ruppe il collo. Sarebbe forse ingiusto accusare i Domenicani d'aver aiutato la natura in queste catastrofi; ma per quanto possa apparir strano che siano riesciti a forza di preghiere ad ammazzare un papa ed un cardinale, essi constatano non senza orgoglio che la frase " guardatevi dalle litanie domenicane, perchè operano dei miracoli ", dopo quegli avvenimenti divenne un proverbio popolare (1).

La morte di Innocenzo fu la salvezza degli Ordini Mendicanti. Se il suo successore potè esser eletto nello spazio di soli quattordici giorni, fu per l'abilità del prefetto di Roma, il quale, avendo ben poca fiducia nell'operazione dello Spirito Santo, mise a razione i padri del conclave, i quali, in vista della magra pietanza, si accordarono nell'elezione di Alessandro IV. Il nuovo papa era in modo particolare favorevole agli Ordini Mendicanti. Quando Giovanni da Parma, generale dei Francescani, gli si presentò colla preghiera d'uso che si degnasse eleggere un cardinale quale " protettore " dell'Ordine, Alessandro si rifiutò di eleggerlo, dicendo che, finchè egli sarebbe in vita, l'Ordine non avrebbe avuto bisogno di avere altro protettore eccettuato di lui stesso; e l'aver egli eletto il domenicano Raimondo di Pennafort ed il francescano Ruffino a cappellani pontifici, sta a dimostrare fino a qual punto egli subisse la loro influenza. Il 31 dicembre, dieci giorni appena dopo la sua elezione, rivolse delle lettere ai due Ordini per pregarli dei loro suffragi e della loro intercessione presso Dio, ed in quello stesso giorno pubblicò un'enciclica colla quale revocava la terribile bolla di Innocenzo, dichiarandola nulla (2).

Di fronte ad un giudice di simil genere, la causa dell'università era evidentemente perduta. Il 14 aprile 1258, uscì la bolla

(1) Waddingi, Annal. ann. 1254, n. 3; ann. 1255, n. 5. Brevis Historia (Martene, VI, 357). — Martene, Thes. I, 1059.
(2) Waddingi, Annal. ann. 1254, n. 20; ann. 1255, n. 1. — Ripoll. I, 266-7.

Quasi lignum vitae, che decideva la questione in favore dei Domenicani. Tuttavia, Guglielmo di Saint-Amour, di ritorno a Parigi, risolvette di continuare la lotta. Egli ed i suoi amici, dall'alto delle loro cattedre, presero a tuonare contro i Mendicanti. Non ne facevano apertamente il nome, ma li designavano coi nomi più trasparenti, paragonandoli ora ai farisei ed ora ai pubblicani, ed ora a quegli uomini, annunziati dai profeti, che avrebbero dovuto dar principio al regno dell'anticristo. Un nuovo ed imprevisto pericolo minacciava la Chiesa in quegli ultimi tempi. Satana si era accorto che non riesciva a guadagnar nulla coll'inviare degli eretici facili a lasciarsi confondere, e si faceva allora rappresentare dal pallido cavallo dell'Apocalisse, il quale era incarnato negli ipocriti e falsi fratelli, che, sotto le parvenze della santità, turbavano la Chiesa. La persecuzione intrapresa da quegli ipocriti, sarebbe stata assai più disastrosa di tutte le persecuzioni antecedenti. Egli si servì pure di un'altra arma che gli capitò fra mano. Nel 1254 venne in luce un'opera che portava il titolo di " Introduzione al Vangelo eterno „; ne veniva attribuita la paternità a Giovanni da Parma, generale dei Francescani. Avremo occasione di riparlare di quest'opera; per ora ci basti il dire che, in realtà, tra i Francescani esisteva una forte tendenza al misticismo il quale allora incominciava a farsi sentire, e che questa tendenza, era rappresentata da una porzione notevole degli stessi. Gli scritti dell'abate Gioachino da Flora, che allora venivano richiamati in vita ed erano commentati con ardore, e sviluppati, predicevano che nel 1260 sarebbe accaduta la rovina dello stato di cose allora esistente nella Chiesa e nello stato civile, ed un nuovo Vangelo si sarebbe sostituito a quello del Cristo; il monachismo poi, avrebbe soppiantato la gerarchia ecclesiastica. L' " Introduzione al Vangelo eterno „ attirò l'attenzione universale ed offrì il destro a Guglielmo di Saint-Amour di attaccare sopra un terreno troppo propizio per esser negletto.

L'università resisteva sempre ed Alessandro invano fulminava bolle su bolle contro i ricalcitranti, minacciandoli di varie pene, e finalmente invano ricorreva al braccio secolare, coll'appellare all'intervento di S. Luigi. Il clero di Parigi, troppo lieto di cogliere l'occasione che gli si presentava per aumentare la momentanea impopolarità in cui erano caduti i Mendicanti, li dileggiava dall'alto dei pulpiti, ed osò attaccarli perfino nelle loro persone con colpi e minaccie, di guisa che si giunse al punto che i monaci

non osavano quasi più mostrarsi in pubblico per mendicarvi il loro pane quotidiano. La controversia divenne sempre più rabbiosa, giacchè l'indomito Guglielmo di Saint-Amour, ben lungi dall'impaurirsi delle minaccie del papa che aveva chiesto di gettarlo in prigione, pubblicò una dissertazione dal titolo: " *De periculis novissimorum temporum* ", in cui esponeva arditamente tutti gli argomenti contenuti ne' suoi discorsi contro gli Ordini Mendicanti. Vi dimostrava che il papa non ha alcun diritto di non tener conto degli ordini dei profeti e degli apostoli e che questi rimarrebbero convinti di errore, qualora venisse rovesciato l'ordine stabilito dalla Chiesa col permettere a degli ipocriti vagabondi, a dei falsi profeti di predicare e ricevere le confessioni. Coloro che vivono questuando non sono se non degli adulatori, dei mentitori, dei calunniatori, dei ladri e dei nemici della giustizia. Chiunque afferma che il Cristo fu un mendicante, gli nega la qualità di Messia, e non è altri che un eresiarca il quale distrugge le fondamenta della fede cristiana. Un uomo che sia sano e robusto di corpo, commette un sacrilegio se riceve dai poveri delle elemosine per suo uso personale, e se la Chiesa ha permesso tutto questo ai monaci, è caduta in un errore dal quale deve riscattarsi. È dovere dei vescovi spazzare dalle loro diocesi questi ipocriti; essi ne hanno il potere, e se trascurano di farlo, sono responsabili del sangue di coloro che potessero perire in causa di questa trascuratezza. A questi attacchi virulenti risposero S. Tommaso d'Aquino e S. Bonaventura. Nel suo trattato " *Contra impugnantes religionem* ", il primo dimostrò, con una logica scolastica addirittura raffinata, che i frati avevano il diritto di insegnare, di predicare, di ascoltare le confessioni e di vivere senza lavorare; così pure confutò le accuse portate contro la loro moralità e contro l'influenza che esercitavano, dimostrando non esservi alcuna ragione per assimilarli ai precursori dell'anticristo. Fece pure di tutto per far valere che essi avevano il diritto di opporsi ai loro diffamatori, di chiamare in loro difesa i tribunali, e, in caso di necessità, di difendere le loro persone col ricorrere alle armi, e di punire quelli che li perseguitavano. Una volta ammesse le sue premesse, questa sua logica portava al di là di ogni conclusione che potesse desiderarsi, ed in quell'occasione, il successo non gli mancò. Anche S. Bonaventura, nel suo *De paupertate Christi*, sostenne che l'esempio dato da Cristo era un argomento decisivo in favore della povertà e

della mendicità; col suo *Libellus apologeticus* e col suo *Tractatus quia fratres minores praedicent* portò la guerra nello stesso campo nemico, denunziando con un vigore eguagliato solo dalla franchezza, i difetti, le mancanze, i peccati, la corruzione e l'avvilimento del clero secolare. Gli eretici potevano sentirsi giustificati nel vedere i due grandi partiti della Chiesa dirsi reciprocamente delle grandi verità; ed i fedeli avevano tutte le ragioni di chiedersi se, tanto l'uno che l'altro di questi partiti, fosse in grado di condurli alla salute.

Eppure questa guerra di parole non porse il destro ad una soluzione definitiva. Non appena venne in luce il libro del Saint-Amour, S. Luigi si affrettò a sottometterne alcune copie all'esame del papa Alessandro. Dal canto suo, l'università spedì Guglielmo a capo di una delegazione per chiedere a Roma la condanna del " Vangèlo eterno ". Alberto Magno e Bonaventura si presentarono per difendere i loro rispettivi Ordini ed alla presenza del concistoro avvenne una discussione vivacissima. Il " Vangelo eterno " e la sua Introduzione, furono condannati con riguardo da una commissione speciale riunita ad Anagni nel luglio del 1255, ma la bolla *Romanus pontifex* del 5 ottobre 1256 dichiarò che il libro di Saint-Amour era menzognero, scandaloso, ingannatore, malvagio ed esecrabile. Fu ordinato che venisse abbruciato dinanzi alla curia ed all'università; entro otto giorni se ne dovevano consegnare tutti gli esemplari esistenti perchè fossero distrutti e chiunque avesse l'ardire di difenderne le dottrine era dichiarato ribelle. I messaggeri di San Luigi e dell'università, furono costretti a sottoscrivere una dichiarazione colla quale dichiaravano di accettare questa sentenza, di riconoscere, cioè, il diritto che avevano i Mendicanti di predicare, di confessare e di vivere di elemosinare senza obbligo di lavorare. Solo Guglielmo si rifiutò di firmare. Inoltre, Alessandro comandò a tutti i professori e predicatori di astenersi dall'insultare i Mendicanti e di ritrattare quanto di ingiurioso fosse loro sfuggito di bocca contro gli stessi, il tutto sotto pena di perdere i loro benefizi. Quest'ultimo ordine non venne eseguito se non assai imperfettamente (1).

---

(1) Ripoll. I, 289, 291, 296, 298, 301, 306, 308, 311, 312, 320, 322, 324, 333, 334, 336, 542, 345, 350. — Matt. Paris, ann. 1255, pp. 611, 616. — Waddingi, Annal. ann. 1255, n. 4; ann. 1256, 20-37. — Fascic. Rer. expet. II, 18, sqq.

La vittoria dei Mendicanti era completa. L'università, sebbene di mala voglia, si sottometteva alla potenza irresistibile del papato, e solo Guglielmo di Saint-Amour rimase inespugnabile, rifiutandosi di nulla riconoscere, di nulla concedere. Aveva giurato di sopportare i mandati della Chiesa, ma si rifiutò sempre di ritrattarsi come avevano fatto i suoi compagni. Nell'agosto del 1257, nel momento in cui stava per far ritorno in Francia, papa Alessandro gli proibì di rientrarvi e gli proibì pure per sempre di insegnare, e tale era il terrore che egli ispirava, che il papa scrisse espressamente a S. Luigi, pregandolo di chiudere al teologo inflessibile ogni accesso alla Francia. Il che non impedì, però, a Guglielmo di intrattenere una corrispondenza continua co' suoi antichi colleghi e di fomentare in seno all'università di Parigi uno stato continuo di inquietudine. Invano Alessandro proibì che si avesse con lui alcuna relazione. Quantunque ai Mendicanti fosse stato nuovamente permesso l'insegnamento, pure erano sempre oggetto di epigrammi e satire umoristiche, che venivano sparsi ovunque allo scopo di metterli in ridicolo; la domenica delle palme del 1259, il bidello dell'università, Guillot di Piccardia, interruppe la predica di San Tommaso d'Aquino col pubblicare un libello scandaloso contro i Mendicanti. Col decorrer del tempo, però, gli odii si assopirono, e l'ultimo atto della questione è contenuto in una lettera di papa Alessandro, in data 3 dicembre 1260, in cui si autorizza il vescovo di Parigi a dare l'assoluzione a coloro che avessero conservato copia del libro di Guglielmo, a condizione, però, che la consegnassero perchè venisse abbruciata, e pare che il numero di questi ribelli fosse assai grande. Guglielmo di Saint-Amour viveva ancora in esilio. Clemente IV, salito al trono pontificio nel 1264, gli permise di fare ritorno a Parigi, e nel 1266, Guglielmo inviò al papa un altro libro sullo stesso argomento. Clemente si era affrettato a testimoniare la benevolenza che nutriva per gli Ordini Mendicanti, con una bolla che, espressamente, confermava la loro indipendenza dai vescovi, e, com'era inevitabile, rigettò il libro di Guglielmo, come quello che, alla pari del precedente, era infetto del medesimo ve-

---

ed. 1690. — Mag. Bull. Rom. I, 112. — D'Argentre, Coll. Judic. de nov. err. I, 1, 170 sqq. — Guill. Nanggiac. Gest. S. Lud. ann. 1255. — Grandes Chroniques, IV, 373-4. — Ber. Guid. Flor. chron. (Bouquet, XXI, 698).

leno. Guglielmo venne a morte nel 1272, senza essersi mai ritrattato, ed ebbe onorevole sepoltura nel suo villaggio nativo di Saint-Amour, nonostante che anche allora, dai buoni Domenicani e dai Francescani, fosse considerato come eretico (1).

Le ceneri della controversia vennero riaccese nel 1269 da un anonimo francescano che attaccò violentemente il libro di Guglielmo. Geraldo di Abbeville, il quale, alla pari di S. Tommaso, S. Bonaventura, e Roberto di Sorbonne, era considerato come uno dei quattro maggiori teologi del suo tempo, rispose per le rime con una denunzia della dottrina sulla povertà ed una difesa del principio di proprietà. S. Bonaventura replicò colla sua *Apologia pauperum*, panegirico eloquente della povertà, e gli annalisti francescani raccontano con gioia che Geraldo, atterrato dalla logica stringente del suo avversario, e dalla vendetta di Dio, perdette il ben dell'intelletto, divenne paralitico e morì in modo orribile, colpito dalla lebbra (2).

Quantunque potessero ancora darsi dei casi di tal genere, pure la battaglia era vinta. Le aggressioni dei Mendicanti avevano sollevato contro di loro una ostilità generale e profonda in tutte le file del clero, il quale non aveva solo a temere per i suoi privilegi e per le sue ricchezze, come per la sua autorità sul popolo, ma comprendeva altresì che la nuova pontificia milizia lo andava assoggettando a Roma in modo tale, da minacciare quel poco di

---

(1) Ripoll. I, 346, 348, 349. 352-3, 372, 375-9. — Waddingi, Annal. ann. 1256, n. 38; ann. 1257, n. 1-4, 6; ann. 1259, n. 3-6; ann. 1260, n. 10. — Clem. PP. IV, Bull. Virtute Conspicuus, ann. 1265. — Dupin, Bib. des autours eccl. T. X, ch. VII.

Allorquando, nel 1632, venne pubblicata una edizione delle opere di Guglielmo a Costanza, i Domenicani ebbero bastante influenza su Luigi XIII, per ottenerne la soppressione. Tutti gli esemplari vennero sequestrati; chiunque fosse stato trovato in possesso di un esemplare era passibile d'una multa di 3000 lire, ed ogni libraio che ne mettesse in vendita anche una sola copia incorreva nella pena di morte (Mosheim, de Beghardis, p. 27). L'opera Pericula novissimorum temporum, tuttavia, era stata ristampata, con due sermoni del S. Amore, nell'Antilogia Papae, a Basilea, 1555, da Wolfang di Weissenburg, e venne poi nuovamente ristampata a Londra nel 1688, ed incorporata nell'edizione fatta dal Brown del " Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum ", nel 1690.

(2) Bonav. Apol. Pauperum, resp. I, c. 1. — Waddingi, ann. 1269, n. 6-8.

indipendenza che ancora gli restava. Quindi, quando questi nuovi arrivati non si peritarono di ingaggiare la lotta colla potente e rispettata università di Parigi — questo sole risplendente, come la chiamava papa Alessandro, che spandeva sul mondo la luce della dottrina pura, questo corpo dal seno del quale nasce la nobile famiglia dei dottori, che illuminano la cristianità e sostengono la fede cattolica, si può ben pensare che avessero trovato degli avversarii degni di loro. Ogni mezzo venne posto in opera, cultura ed ingegno, culto per le istituzioni stabilite, favore popolare, il diritto di cui da lungo tempo quella facoltà godeva di regolare da sè stessa le sue interne questioni, ecc.; eppure, tutti i mezzi furono vani di fronte alla pertinacia dei Mendicanti sorretti dal favore del papa, mai venuto loro meno. Se l'università di Parigi, quantunque fosse sostenuta dalle generali simpatie di tutti i prelati del mondo cristiano, nella lotta aveva avuta la peggio, potevasi nutrire ben poca speranza che altri potesse riescire; era giuocoforza inchinarsi dinanzi a codesti intrusi cui il papa, proibendo ai vescovi di dichiararsi per l'università, era solito chiamare " fiale d'oro, ripiene di soavi profumi „ (1).

E tuttavia, la spasmodica resistenza continuava, quantunque non potesse più nutrire alcuna speranza di successo. Nel 1268, una bolla di Clemente IV proibiva agli arcivescovi ed ai vescovi di *interpretare* i privilegi concessi ai Mendicanti, e ciò sta a dimostrare che l'ostilità continuava ancora e non si lasciava sfuggire occasione per riaffermarsi. Perfino nelle parti più lontane della Spagna, l'*hermandad* dei vescovi a degli abati di Leone e della Gallizia, nel 1283, stabilisce uno degli oggetti della confederazione consistere nella resistenza da opporsi alle usurpazioni dei Domenicani e dei Francescani ed ai danni che gli stessi infliggevano continuamente tanto ai monasteri quanto al clero secolare. Quest'ultimo, talvolta, faceva tutto il possibile per impedire lo stabilirsi di nuove case di Mendicanti o per costringerli a ritirarsi con vessazioni continue, ma non riesciva ad altro che a tirarsi addosso l'ira pontificia. Un barlume di speranza la ebbe quando salì al trono pontificio il saggio e dotto Giovanni XXI, ma la sua lotta coi Mendicanti fu fatale per la sua vita, com'era già avvenuto ad

(1) Ripoll. I, 338.

Innocenzo IV. Dopo otto mesi di pontificato, crollò il tetto del suo palazzo ed i pii cronisti dei due Ordini, colpirono la sua memoria, trattandolo da eretico e da mago. Verso il 1284, l'interpretazione data ad alcune nuove concessioni di Martino IV risvegliò l'antagonismo. Tutta la Chiesa gallicana ne fu commossa. Per studiare la questione, nel 1287, l'arcivescovo di Reims convocò un concilio provinciale. Descrisse in modo patetico gli inutili sforzi tentati dal clero per dare alla questione una soluzione pacifica, le insopportabili testardaggini dei monaci, gli intollerabili insulti lanciati tanto contro il clero, quanto contro i laici, e la necessità di un appello a Roma. Si sapeva che le spese di un tale appello erano gravi, ma tutti i vescovi acconsentirono a cedere il cinque per cento delle loro rendite per coprirle, mentre gli abati, i priori, i decani, i capitoli e le chiese parrocchiali della provincia, sacrificavano l'uno per cento delle loro rendite al medesimo scopo. Il pio francescano Salimbene ci apprende che in tal guisa si raccolse la somma di mille lire tornesi, colle quali si riescì a comprare papa Onorio IV. Il venerdì santo del 1287, egli doveva pubblicare una bolla, con cui ritirava ai Mendicanti il diritto di predicare e di confessare. Essi si trovavano ridotti all'ultima disperazione, ma, questa volta, quelle che prevalsero furono le preghiere dei Francescani, a quella guisa che le preci dei Domenicani avevano riportata la vittoria ai tempi di Innocenzo IV. Nella notte del mercoledì, la mano di Dio si aggravò su Onorio, il quale moriva il giovedì, ed anche questa volta gli Ordini eran salvi. Ma la lotta continuò fino a che Bonifacio VIII, nel 1298, ritirò la bolla di Martino IV, senza per questo riescire a restituir la pace alla Chiesa, col porre un termine alla questione. Nè più fortunato fu Benedetto XI, il quale ebbe a lagnarsi che tale questione fosse come l'idra della favola, la quale metteva fuori sette teste per ognuna di quelle che venivano tagliate. Nel 1323, Giovanni XXII dichiarò eretica la dottrina di Giovanni di Poilly, la quale affermava che la confessione fatta ai frati era nulla perchè, secondo lui, ognuno aveva il dovere di confessarsi nella propria parrocchia. Nel 1351 il clero, in vista di un nuovo attacco, riprese animo. Può darsi benissimo che l'abnegazione di cui diedero segno i Mendicanti nel tempo in cui infierì la peste nera, quando venticinque milioni di esseri umani vennero strappati dal morbo inesorabile (i preti abbandonavano tutti il loro posto, ed i frati, solo i frati si

prendevano cura degli ammalati e consolavano i morenti), può darsi benissimo che tale abnegazione producesse l'effetto di ingrandire ancor più il credito di cui godevano fra il popolo, aumentando maggiormente la loro testardaggine e l'antagonismo che già esisteva. Comunque possa essere, una grande deputazione, composta di cardinali, di vescovi, e di un gran numero di preti, si recò da Clemente VI per chiedere l'abolizione degli Ordini, od almeno che venissero loro limitati i privilegi, che venisse proibito ai frati di predicare, di ascoltare le confessioni, e di percepire le tasse dei funerali, quelle tasse che li arricchivano enormemente a spese del clero secolare. I Mendicanti non si degnarono nemmeno di rispondere, ma Clemente rispose per essi, dicendo che, ben lungi dall'esser inutili alla Chiesa, come pretendevano i petizionari, le rendevano servigi incomparabili. " E se, egli continuava, voi li costringete al silenzio, di chi vi servirete per predicare al popolo? Di quali argomenti gli parlerete? Se gli parlate di umiltà, voi siete gli uomini più orgogliosi che esistano sulla faccia della terra; siete arroganti e pieni di vanità. Se gli parlate di povertà, voi siete di un'avidità tale che tutti i benefizi dell'universo non sarebbero sufficienti per rendervi paghi. Gli parlerete di castità, ma a questo proposito amo meglio tacermi, giacchè Dio solo sa ciò che ognuno fa, e moltissimi di voi sono tutti dediti alla lussuria. Voi odiate i Mendicanti e chiudete loro le portè in faccia, per tema che essi non siano testimoni del genere di vita che voi tenete quando andate dissipando i vostri beni temporali con parassiti e buffóni. Non dovete lamentarvi se i Mendicanti ricevono qualche bene temporale da quei morenti che essi assistono, e che voi avreste fuggito, o quando si servono del denaro così ricevuto per innalzare edifici in cui tutto è stabilito con ordine per la gloria di Dio e della Chiesa, invece di consumarlo in piaceri ed in gozzoviglie. Accusate i Mendicanti perchè non siete capaci di rassomigliar loro, voi, la maggior parte dei quali, conduce un'esistenza al tutto vana e mondana ". Dopo una simile filippica, uscita dalla bocca di un papa, che S. Brigida credette di dover denunziare per l'amore ai piaceri della carne, altro non rimaneva che tacersi e fare buon viso ad avversa fortuna. Ma così non la intesero i prelati, giacchè, alcuni anni dopo, Riccardo, arcivescovo di Armagh, tenne a Londra una serie di sermoni contro i Mendicanti, i quali, a loro volta, l'accusarono di eresia dinanzi ad Innocenzo VI. Nel

1357, egli si difese con un discorso in cui si permise di malmenarli senza scrupoli, ma l'esame della sua questione andò per le lunghe, ed egli morì in Avignone nel 1360, prima che la stessa avesse avuto una soluzione. Così, nel 1373, il padre guardiano dei Francescani di Siracusa, chiese a Gregorio XI una copia autentica della bolla di Giovanni XXII contro gli errori di Giovanni di Poilly, per il motivo che il clero siciliano contestava ai Mendicanti il diritto di confessare. Nel 1386, il concilio di Salzbourgh denunziò in termini violenti gli scandali prodotti in quasi tutte le parrocchie dall'intrusione di questi frati erranti, i quali gettavano ovunque il pomo della discordia e davano l'esempio di una condotta assai cattiva; poi decise che per l'avvenire non potessero nè predicare, nè confessare senza il permesso del vescovo e l'invito espresso del pastore. Nel 1393, Corrado II, arcivescovo di Magonza, cessò un istante dal perseguitare i Valdesi, per dichiarare, in un editto, che i Mendicanti non eran che lupi camuffati da pecore e proibir loro di ascoltar le confessioni. D'altra parte. un Francescano, Maitre Jean de Gorelle, nel 1408, sostenne pubblicamente che i curati non eran capaci nè di predicare, nè di confessare, e che questa doppia missione era propria ed esclusiva dei frati, proposizione che l'università di Parigi si affrettò a costringerlo di ritrattare (1).

---

(1) Clem. PP. IV, Bull. Providentia, ann. 1268. X Memorial historico Español, 1851, T. IV, p. 96. — Ripoll. I, 341, 344. Ptol. Lucen. Hist. Eccl. lib. XXIII, c. 21, 24-5. — Henr. Steronis, Annal. ann. 1237, 1299. — Annal. Domin. Colmariens ann. 1277. — Waddingi, Annal. ann. 1291, n. 97; ann. 1304, n. 32. — Concil. Valent. ann. 1255. — Concil. Raven. ann. 1259. — Martene, Ampl. Coll. II, 1291. — Concil. Remens. ann. 1287. — Salimbene, Chronica, pp. 371, 378-9. — Guill. Nangiac. ann. 1298; ejusd. Contin. ann. 1351. — Rev. S. Brigitt. lib. VI, c. 63; cfr. lib. I, c. 41. — c. 2, Extrav. commun. III, VI. — c. 1, ejusd. V, 7. — Ripoll. II, 92-3. — P. de Herenthals, Vit. Joann. XXII, ann. 1233. — Martene, Thes. I, 1368. — c. 2, Extrav. commun. V, 111. — Alph. de Spina, Fortalicium fidei, fol. 61ª (ed. 1494). — Hecker, Epidemics of te middle ages, p. 30 (Babingten's transl.). — Fascic. rer. expet. et fugiend. II, 466 (ed. 1690). — Theiner. Monument. Hibern. et Scotor. n. 634, p. 313. — Cosentino, Archivio storico siciliano, 1886, p. 336. — Concil. Salisburg. ann. 1386, c. 8. — Gudeni, cod. Dipl. III, 603. — D'Argentre, Coll. Judic. de nov. err. I, II, 178.

A Montpellier, durante la peste nera, di centoquaranta domenicani solo sette sopravvissero; a Marsiglia, di 160, non uno sfuggì al morbo. La mortalità nell'Ordine dei Francescani, fu stimata a 124-434 persone, cosa che appare evidentemente esagerata. Hoffman, Geschichte der Inquisition, II, 374-5.

Sembrava che la questione volesse durare eternamente. Nel 1409, i Mendicanti ebbero a lamentarsi che il clero li trattasse come si tratterebbero dei ladri e che andasse insistendo perchè tutte le confessioni che venivano loro fatte, fossero rifatte ai varî preti delle singole parocchie, rinnovando in tal guisa l'errore di Giovanni di Poilly, condannato da Giovanni XXII, Francescano egli stesso; Alessandro V rispose alle loro lamentele colla bolla *Regnans in excelsis*, colla quale minacciava delle pene annesse all' eresia tutti coloro che sostenessero dottrine di questo genere, oppure che sostenessero come il parrocchiano, prima di confessarsi ai frati, dovesse chiedere il permesso al suo parroco. Per tutto il tempo in cui durò il gran scisma, il papato cessò di essere un oggetto di terrore. L'università di Parigi riprese arditamente la questione, ed istigata da Giovanni Gersone, si rifiutò di ricevere questa bolla, obbligò i Domenicani ed i Carmelitani a rinnegarla pubblicamente, rinunziando con ciò ai benefizi che la stessa loro veniva a conferire, ed espulse i Francescani e gli Agostiniani i quali si rifiutarono di fare altrettanto. Gersone non esitò a predicare in pubblico contro la bolla, in un sermone nel quale enumerò i quattro persecutori della Chiesa, che sarebbero stati, secondo lui, i tiranni, gli eretici, i Mendicanti e l'anticristo. Questo paragone non era certamente un complimento, e quindi non poteva pacificare gli spiriti agitati, ma pare che la cosa venisse posta per qualche tempo a dormire in vista delle altre grandi questioni che vennero agitate nei concilî di Costanza e di Basilea, quantunque quest'ultima assemblea si pronunziasse contro i Mendicanti sopra varî punti, condannando la credenza popolare secondo cui, chiunque fosse venuto a morire rivestito dell'abito francescano, non avrebbe dovuto stare in purgatorio più di un anno, giacchè annualmente S. Francesco vi faceva una visita e traeva secolui al cielo tutti quelli che erano stati suoi seguaci.

Quando il papato riescì a riconquistare la sua forza perduta per un momento, la mise nuovamente tutta a disposizione dei Mendicanti. Nel 1446, Eugenio IV pubblicò una nuova bolla, *Gregis nobis crediti*, che condannava le dottrine di Giovanni di Poilly, e nel 1453, fu seguìta da una nuova bolla di Nicolò V, *Provisionis nostrae*, che tendeva al medesimo scopo. Nel 1456, quest'ultima venne notificata all'università di Parigi, che la denunziò come surretizia, nemica della pace e distruttiva della gerarchica subordinazione.

La lotta si continuò da Callisto III, il quale, trovandosi di fronte all'università che si rifiutava d'ammettere fra i suoi membri quei frati che non rinunziassero a valersi di queste bolle, appellò invano al re Luigi XI, per avere l'intervento del braccio secolare; l'università persistette nei suoi propositi. È bensì vero che nel 1458 un prete di Valladolid, che rifiutava ai Mendicanti il diritto di esercitare le funzioni sacerdotali, fu costretto a ritrattarsi pubblicamente nella sua chiesa, ma le turbolenze continuavano, dando la stura, nella Germania, a scandali tali, che gli arcivescovi di Magonza e di Treviri, messisi d'accordo con molti altri vescovi e col duca di Baviera, furono costretti ad appellare alla Santa Sede. Venne allora nominata una commissione di due cardinali e di due vescovi, allo scopo di regolare i termini di un compromesso, che venne accettato dalle due parti ed approvato, verso il 1480, da Sisto IV. I preti non dovevano insegnare che gli Ordini fossero un semenzaio di eresie; i frati non dovevano insegnare che i parrocchiani non avevano bisogno di ascoltare la messa nelle loro chiese parrocchiali la domenica e gli altri giorni festivi, o confessarsi dai loro curati nel tempo pasquale, senza che con ciò essi frati venissero privati del diritto di ascoltare le confessioni e di dare l'assoluzione. Preti e frati, poi, dovevano egualmente astenersi dal fare qualunque pressione sui laici, per ciò che riguardava la scelta della sepoltura; nè l'una nè l'altra parte doveva più ingiuriarsi nei sermoni. Questo compromesso venne inserito nel diritto canonico, il che sta a dimostrare l'importanza che vi si annetteva, quale istrumento di una pace duratura, buono per tutta la cristianità latina. La sua efficacia si potè scorgere nel 1484 quando a Parigi vennero condannate le eresie di Giovanni Lallier, giacchè fra i costui errori che vennero condannati, si annoverò pure il fatto d'aver richiamata in vita la dottrina di Giovanni de Poilly, e d'aver detto che Giovanni XXII non aveva il diritto di dichiararla eretica. Tuttavia, ancora nel 1515, al concilio lateranese i vescovi fecero uno sforzo risoluto per ottenere la revoca dei privilegi speciali concessi in passato ai Mendicanti. Ottennero promessa di esser soddisfatti, col rifiutarsi di pigliar parte alla votazione, ma Leone X trasse le cose in lungo, e l'anno seguente venne concluso un nuovo compromesso, i termini del quale dimostrano quanto disprezzo i Mendicanti avessero avuto per le autorità vescovili. D'altra parte, è lecito concludere che

anche stavolta i Mendicanti perdettero ben poco, giacchè nel 1519, in una lettera indirizzata ad Alberto, cardinale arcivescovo di Mainz, si lamenta che " il mondo è oppresso dalla tirannia dei Mendicanti, i quali, pur essendo dei satelliti della sede di Roma, sono tanto numerosi e potenti da far paura al papa stesso ed ai principi. Secondo loro, quando il papa loro viene in aiuto, è più che Dio; ma quando reca loro qualche dispiacere, non ha maggiore autorità di quella che potrebbe avere un sogno " (1).

Occorre riconoscere che, tanto i Domenicani quanto i Francescani erano molto degenerati dallo spirito del loro fondatore. Non appena gli Ordini avevano incominciato a diffondersi, i loro conventi presero a formicolare di falsi frati, sdegnosi dei voti di povertà, i quali presero a servirsi della predicazione per fare sordidi guadagni, e fin dal 1233 Gregorio IX si trovò costretto a richiamare severamente al capitolo generale dei Domenicani che la povertà la quale professata dall'Ordine, doveva essere sincera e non finta. L'essersi i papi serviti continuamente ed ampiamente dei frati come di altrettanti emissari politici, li fece necessariamente fuorviare dalle loro funzioni spirituali, attirò fra di essi degli uomini ambiziosi ed irrequieti, e finalmente riescì ad imprimere a quelle istituzioni un carattere mondano, perfettamente alieno dalla primitiva concezione. Inoltre, i frati si trovavano in modo particolare esposti alle tentazioni. Vagabondi di professione, non eran oggetto di alcuna sorveglianza e non eran sottomessi ad altri fuorchè alla giurisdizione diretta dei loro superiori ed alle leggi dell'Ordine, motivo per cui esageravano e rendevano più che mai pericolosa l'immunità la quale era comune a tutti gli ecclesiastici (2).

Per ciò stesso che aspirava ad un ideale quasi sovrumano, la " religione serafica " dei Francescani si trovava esposta in modo particolare alla reazione dell'umana imperfezione. Questa condizione di cose ebbe a manifestarsi finó dai tempi di S. Francesco,

(1) D'Argentre, Coll. Judic. de nov. err. I, II, 180-4, 242, 251, 340, 347, 352, 354, 356. — Religieux de S. Denis, Hist. de Charles VI, lib. XXIX, ch. 10. — Gersoni, Sermo contra Bullam Mendicantium. — Alph. de Spina, Fortalicium fidei, fol. 61 (ed. 1494). — C. extrav. I, 9. — Ripol. III, 206, 256, 268. — Wadding, ann. 1457, n. 61. — H. Agrippae, Epist. II, 49. — Raynald. Annal. ann. 1515, n. 1. — Concil. Later. sess. XI. — (Harduin, IX, 1832). — Erasmi, Epist. 10, lib. XII (ed. 1642, pp. 575-6).

(2) Potthast, Regest. n. 8326, 9172, 11299. — Martene, Thes. V, 1815, 1820.

il quale diede le sue dimissioni da generale dell'Ordine, appunto per gli abusi che miravano ad infiltrarvisi, e si offerse in sèguito di riprendere le sue funzioni, a condizione che i frati volessero camminare per le vie che egli aveva loro tracciate. Era inevitabile che tra coloro i quali aderivano coscienziosamente alla regola ed alle sue austerità ed i mondani che non iscorgevano nell'Ordine se non uno strumento per appagare le loro ambizioni, avessero a sorgere degli attriti. E non era necessario che S. Francesco fosse fornito di uno spirito profetico, perchè sul suo letto di morte, potesse predire gli scandali vicini, le lotte intestine e la persecuzione di coloro che non avrebbero acconsentito a chinare la testa dinanzi all'errore, presentimento che noi vedremo pienamente avverato, non meno di un'altra predizione del fondatore, secondo la quale sarebbe venuto il giorno in cui l'Ordine si sarebbe disonorato in modo tale che i suoi membri avrebbero avuto vergogna di comparire in pubblico.

Il suo successore Elia, diede all'ordine un impulso potente, ma in senso inverso a quello del suo fondatore. Ritenuto come l'uomo politico più abile e più astuto che possedesse allora l'Italia, egli accrebbe in modo notevole l'influenza e l'attività dei Francescani, fino a che, gli strappi alla regola fattisi troppo frequenti, scandalizzarono in modo tale i frati più rigidi, che costoro costrinsero Gregorio IX a destituire frate Elia, il quale passò allora nel partito di Federico II e venne scomunicato. Col diffondersi dell' Ordine, non era proprio della natura umana il respingere a lungo le ricchezze che da tutte le parti affluivano all'Ordine, ed allora si ricorse alle sottigliezze della dialettica per conciliare il possesso di un'immensa fortuna con la rinunzia ad ogni proprietà, come era prescritto nella regola. Le umilissime capanne nelle quali S. Francesco aveva comandato si abitasse, divennero magnifici palazzi che si andarono elevando ovunque per tutte le città, quasi sfida alle cattedrali ed alle più sontuose abbazie del vicinato. Nel 1257, S. Bonaventura, il quale succedeva a Giovanni da Parma nella qualità di generale dell'Ordine, sospese per un istante la sua polemica con Guglielmo di St. Amour, per rivolgere un'enciclica a' suoi provinciali, in cui deplorava il disprezzo e l'odio che pesava universalmente sull'Ordine, disprezzo ed odio che egli attribuiva alla smoderatezza con cui quest'ultimo si dava alla caccia delle ricchezze; all'ozio di molti dei suoi membri che si abban-

donavano a tutti i vizi; agli eccessi dei frati erranti, i quali opprimevano coloro che li accoglievano e lasciavano ovunque ben più ricordi scandalosi che non esempi di virtù; alla mendicità importuna che li caratterizzava, la quale rendeva i frati questuanti peggiori del masnadiero che assalta alla strada; alla costruzione di magnifici palazzi, che rovinava i loro amici e provocava gli attacchi dei loro nemici; all'indegnità di molti fra quelli che si dedicavano al ministero della predicazione e della confessione; alla caccia accanita da loro data ai legati ed ai funerali, argomento di grave dispiacere per il clero, ed in genere ad una certa qual stranezza di vita che doveva portare necessariamente ad un raffreddamento della carità. Da ciò appare evidente che gli attacchi del St. Amour ed i lamenti del clero non erano assolutamente destituiti di fondamento, ma questa severa filippica non produsse alcun effetto, e dieci anni dopo, S. Bonaventura si trovò costretto a rinnovarla caricando ancor più le tinte. Questa volta espresse in termini energici il disgusto profondo che gl'ispirava l'audace sfrontatezza di taluni frati, i quali, nei loro sermoni rivolti ai laici, attaccavano i vizi del clero, provocando in tal modo degli scandali, e soffiano nel fuoco delle questioni e degli odi, e terminava così il suo dire: " È menzogna vile ed ignobile il far professione di povertà assoluta, quando nulla si rifiuta; l'andare mendicando al di fuori come poveri, e vivere in casa quali signori ". Vani furono i rimproveri di S. Bonaventura, e la lotta continuò in seno all'Ordine, fino a che riescì a far rigettare come eretici i membri suoi migliori e più rigidi, più fedeli alla regola, come avremo campo di vedere quando narreremo la storia dei Francescani spirituali e dei *fraticelli*. Un secolo dopo, ambedue gli Ordini egualmente rallentavano le briglie ai loro mondani appetiti. S. Brigida, nelle sue rivelazioni, le quali furono dalla Chiesa approvate come ispirate, dichiara che costoro, " a malgrado del voto di povertà da loro emesso, hanno ammassato grandi ricchezze, che l'unico scopo che si propongono di raggiungere è quello di andarle sempre aumentando, che si vestono riccamente quanto i vescovi, e che molti di loro fanno mostra di tali e tanti ornamenti e pietre preziose, come non ne portano i più ricchi tra i laici " (1).

(1) S. Franc. Coll. Monast. Coll. XXI, XXV. — Ejusd. Proph. XIV, XV. — Ejusd. Epist. 6, 7. — Pet. Rodulphi, Hist. Rel. lib. I, fol. 177-8. — Th. de

Tale fu lo sviluppo degli Ordini Mendicanti e delle loro complesse relazioni colla Chiesa. Ma tale attività fu troppo grande perchè potesse limitarsi alla difesa della Santa Sede ed al rinascimento religiosò, per il quale, durante un certo spazio di tempo seppero riguadagnare a Roma la venerazione dei popoli. Uno degli oggetti collaterali, a cui essi dedicarono una parte delle loro energie, fu il lavoro delle missioni ed in questo campo, fornirono un esempio degno di imitazione ai loro successori, i gesuiti dei secoli XVI e XVII. Frammezzo alle incessanti fatiche di S. Francesco, occupano un luogo di prim'ordine gli sforzi da lui fatti per la conversione degli infedeli. Si propose di recarsi al Marocco colla speranza di riescire a convertire il re Miramolino, e già aveva toccato la Spagna, quando una malattia lo costrinse a retrocedere. Tredici anni dopo la sua conversione, fece un viaggio in Siria dove si proponeva di convertire il sultano di Babilonia, quantunque allora l'Europa si trovasse in guerra coi Turchi. Caduto prigioniero appena ebbe raggiunto gli avamposti nemici, carico di catene, venne condotto in compagnia de' suoi amici, al cospetto del sultano, ove si dichiarò pronto a sostenere la prova del fuoco per la verità della sua fede; gli vennero fatti magnifici regali, che egli si degnò di accettare, e fu rimesso in libertà autorizzandolo a ritirarsi. I suoi discepoli seguirono il di lui esempio. Non eravi nè distanza di luoghi, nè minaccia di pericoli che potesse stornarli dal loro còmpito di acquistare nuove anime al cristianesimo, ed in queste ardue imprese esisteva una nobile emulazione tra Francescani e Domenicani, giacchè anche S. Domenico aveva concepito il progetto di un vasto sistema di missioni col quale terminare la sua vita. Fin dal 1225, noi vediamo missionari dei due Ordini lavorare al Marocco. Nel 1223, alcuni francescani vennero deputati alla conversione di Miramolino, del sultano di Damasco, del califfo e dei popoli dell'Asia in genere. Nel 1237, i Giacobiti dell'oriente furono ricondotti all'unità cattolica dallo zelo dei Domenicani, i quali lavorarono pure fra i Nestoriani, i Georgiani, i Greci ed altri scismatici del Levante. Le stesse indul-

---

Ecclest. de adv. Min. Coll. XII. — Waddingi, Annal. ann. 1253, n. 30. — S. Bonav. Opp. ed. 1584, T. I, pp. 485-6. — Matt. Paris. ann. 1243 (p. 414). — S. Brigittae, Revel. lib. IV, c. 33.

genze che erano annesse alle crociate, vennero offerte a coloro che si associassero a queste pericolose campagne, in cui le privazioni e la diversità di clima non erano i soli nemici formidabili. Ci si racconta che novanta domenicani subirono il martirio fra i Cumani dell'Ungheria orientale, allorquando le orde di Gengis-Kan si rovesciarono su quella regione. Dopo che i Tartari si furono ritirati, i Domenicani fecero ritorno e convertirono i Cumani in massa, non senza allargare la cerchia delle loro fatiche fra i Catari della Bosnia e della Dalmazia, dove molti di essi vennero uccisi, e dove due dei loro conventi furono abbruciati dagli eretici. Possiamo formarci un'idea dell'estensione delle missioni francescane da una bolla di Alessandro IV, del 1258, rivolta a tutti i fratelli che si trovano nei paesi dei Saraceni, dei Pagani, dei Greci, dei Bulgari, dei Cumani, degli Etiopi, dei Siri, degli Iberi, degli Alani, dei Catari, dei Goti, dei Zicori, dei Russi, dei Giacobiti, dei Nubiani, dei Nestoriani, dei Georgiani, degli Armeni, degli Indiani, dei Moscoviti, dei Tartari, degli Ungheresi, come pure ai missionari che si sono recati a confortare i cristiani prigionieri dei Turchi; per quanto la geografia di questa enumerazione possa apparire singolare, lascia però in noi l'impressione che l'energia e lo spirito di sacrifizio dei frati abbracciava un teatro d'azione vastissimo. Fra i Tartari, ottennero dapprincipio successi incoraggianti. Il medesimo gran Kan si fece battezzare ed il numero di coloro che si convertirono fu tale che, occorse necessariamente un vescovo per poterli organizzare in comunità; ma in breve il Kan divenne apostata, ed i missionari pagarono colla loro vita e con quella di molti convertiti il delitto di apostasia consumato dal Kan. Quanto la missione da loro intrapresa nell'Armenia riescisse efficace appare dal fatto che il re Haito rinunziò al trono di Armenia, e si fece ammettere nell'Ordine col nome di fra Giovanni, quantunque le vicissitudini della sua vita restante, non fossero tali da incoraggiare i suoi successori ad imitare il suo esempio. Tuttavia, non fu il solo francescano di sangue reale, giacchè S. Luigi di Tolosa, figlio di Carlo il Zoppo di Napoli e di Provenza, rifiutò la corona offertagli dal padre suo per entrare nell'Ordine francescano. Forse meno degni di fede sono i racconti che ci fanno i Domenicani riguardo ad otto missionari del loro Ordine, i quali, nel 1316, riescirono a penetrare nell'impero di prete Janni in Abissinia, dove avrebbero fondato una Chiesa così salda nella

fede, che, mezzo secolo dopo, vi si potè organizzare l'inquisizione, avente per inquisitore frate Filippo, figlio di uno dei regali vassalli di prete Janni. Lo zelo dal quale era animato, lo indusse ad attaccare colle armi spirituali e temporali un altro re del paese che era bigamo e dal quale venne proditoriamente messo a morte il 4 novembre 1366; il suo martirio e la sua santità furono attestati da numerosi miracoli. Comunque possa essere, i Francescani fanno menzione, non senza un'ombra di legittimo orgoglio, di alcuni membri del loro Ordine, i quali accompagnarono Cristoforo Colombo nel suo secondo viaggio di scoperta, impazienti com'erano di dar subito principio alla conversione del nuovo mondo (1).

Ma il campo che era tutto proprio dell'attività dei Mendicanti, e che ci riguarda più davvicino, fu quello della conversione degli eretici e della loro persecuzione, per la quale si servirono dell'Inquisizione, che fecero loro propria. Era inevitabile che la stessa dovesse ricadere nelle loro mani, non appena l'impotenza di cui erano colpiti gli antichi tribunali ecclesiastici rendesse necessaria una nuova organizzazione. Infatti, lo scoprire un eretico e portare la prova della sua reità, non riesciva facile. A ciò si richiedeva un'educazione speciale, che era precisamente quella che gli Ordini si sforzavano di dare ai loro adepti allo scopo di prepararli alla predicazione ed alla conversione dei peccatori. Senza affezioni di luogo natìo, soldati della Croce sempre pronti a marciare, al primo segnale alla volta di qualunque punto del mondo, la devozione particolare con cui servivano la Santa Sede, faceva di

---

(1) Bon. Vit. Franc. c. 9. — Lacordaire, Vie de S. Dominique, pp. 182-3. — Potthast, Reg. n. 7429, 7490, 7537, 7550, 9130, 9139, 9141, 10350, 10383, 10421, 11297 — Raynald. Ann. ann. 1233, n. 22, 23; ann. 1237, n. 88. — Hist. Ord. Praed. c. 8 (Martene, Ampliss. Coll. VI, 338). — Chron. Mag. Ord. Praed. c. 3 (ib. 350-1). — Waddingi, Annal. ann. 1258, n. 1; ann. 1278, n. 10, 11, 12; ann. 1294, n. 2; ann. 1238, n. 3, 36; ann. 1289, n. 1; ann. 1294, n. 10-12; ann. 1492, n. 2; ann. 1493, n. 2-8. — Rodulphii, Hist. Seraph. rel. lib. I, fol. 120. — Paramo, de orig. off. S. inquis., p. 238.

Nel 1246, Innocenzo IV ricevette una lettera graziosissima da Melih-el-Mansur Nassi, sovrano di Edessa, colla quale lo stesso gli manifestava il dispiacere che provava per il fatto che l'ignoranza della lingua gli impedisse di impegnarsi in discussioni teologiche con i Domenicani inviati per convincerlo. — Berger, Registres d'Innocent IV, n. 3031.

essi degli ausiliari indispensabili nell'organizzazione di quell'Inquisizione pontificia destinata a sostituirsi, poco a poco, alla giurisdizione dei vescovi e ridurre le chiese locali alla soggezione.

È parte integrante della tradizione romana che San Domenico fosse il fondatore dell'Inquisizione ed il primo inquisitore generale. La è cosa che venne affermata da tutti gli storici dell'Ordine e da tutti i panegiristi dell'Inquisizione; ha ricevuto la sanzione pontificia colla bolla *Invictarum* di Sisto V e, per mettere la cosa fuori di discussione, si cita una bolla di Innocenzo III, che conferisce a San Domenico le funzioni di inquisitore generale. Eppure possiamo dire che non esiste tradizione della Chiesa la quale, più di questa, sia fondata sopra basi fragili. Che S. Domenico consacrasse gli anni migliori della sua vita a combattere gli eretici, nessun dubbio, e non è meno certo che, allorquando un eretico non cedeva alle ragioni della persuasione, San Domenico, alla pari di tutti gli altri missionari di quel tempo, non si faceva alcuno scrupolo di andare allegramente ad occupar il suo posto appiè del rogo sul quale bruciava la vittima; ma in tutto ciò, non faceva che confondersi con centinaia di altri fanatici, e non si è reso affatto colpevole di alcun particolare tentativo per organizzare sistematicamente la repressione. Infatti, fin dal 1215, epoca in cui buttò le prime basi del suo Ordine, si occupò esclusivamente dello stesso e dovette abbandonare il suo vecchio sogno di andare a finire i suoi giorni in una lontana opera di missione, in Persia. Vedremo più sotto, come solamente dieci anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1221, si possa parlare dell'Inquisizione pontificia come di una istituzione regolare. La parte preponderante che vi presero i successori di Francesco, spiega, fino ad un certo punto, la leggenda che si venne formando attorno al suo nome, leggenda che si può con tutta sicurezza considerare come entusiastica dichiarazione di uno storico dell'Ordine, secondo il quale, più di centomila eretici sarebbero stati convertiti dalla dottrina, dai meriti e dai miracoli del santo (1).

---

(1) Campana, Vita di S. Piero Martire, p. 257. — Juan de Mats, Santoral de San Domingo y San Francisco, fol. 13. — Zurita, Anales de Aragon, lib. II, c. 63. — Ricchinii, Proem. ad Monetam, Diss. I, p. XXXI. — Paramo, de orig. off. S. inquis. lib. II, tit. II, c. 1. — Pegnae, Comment. in Eymeric,

Nè meno esagerata e leggendaria è la gloria esclusiva rivendicata dall'Ordine di avere, cioè, pel primo e da solo organizzata l'Inquisizione ed il suo ordinario funzionamento. Le bolle di Gregorio IX che vengono portate per suffragare questa gloria non sono altro che altrettanti ordini individuali rivolti a taluni provinciali domenicani, di inviare in missione dei frati ben preparati a predicare contro l'eresia, ad interrogare gli eretici, a perseguitarne i fautori. Talvolta vennero mandati dei Domenicani in certe provincie per procedere contro gli eretici con lettere commendatizie ai vescovi, in cui il Papa li pregava a tenerlo per iscusato di questa intrusione, citando l'abilità di cui i frati erano forniti per convincere i delinquenti e parlando del peso opprimente delle altre funzioni da cui i vescovi erano aggravati, funzioni le quali non permettevano ai vescovi di dedicare il tempo che era necessario a queste faccende. Il fatto è questo; Roma non ha mai affidato formalmente ai Domenicani le funzioni di inquisitori, a quella guisa che, propriamente parlando, non eravi mai stata una decisione formale che stabilisse l'Inquisizione. Siccome l'Inquisizione, nello sforzo fatto per trovare qualche mezzo più adattato a scoprire gli eretici che si nascondevano, andava sempre più assumendo la forma concreta di una organizzazione, i Domenicani furono lo strumento più adatto alla bisogna per conoscere gli eretici, e ciò tanto più, in quanto essi professavano essere loro primo dovere il predicare e convertire. Man mano che la conversione passava in seconda linea, siccome il primato spettava alla questione della persecuzione, i Francescani furono egualmente utili, e divisero coi Domenicani l'onore ed il peso reale dell'organizzazione

---

p. 461. — Chron. Mag. Ord. Praed. c. 2 (Martene, Ampl. Coll. VI, 348). — Monteiro, Historia da Santo Inquisiçao, P. I, liv. I, c. XXV, XLVIII.

Fa piacere ed è un sintomo interessante del raddolcimento di costumi verificatosi nel secolo XIX, il vedere il dotto e zelante domenicano Lacordaire, scrivere la vita di S. Domenico, per provare che S. Domenico non potè partecipare alle crudeltà dell'inquisizione. Ora, cent'anni prima. un altro domenicano, di lui non meno dotto, il Ricchini, aveva reclamato per il santo l'onore di averla fondata. Tuttavia, a partire dall'epoca di Lacordaire, si è verificata una specie di rivoluzione, e l'abate Douais non esita ad affermare, basandosi sull'autorità di Sisto IV, che S. Domenico avrebbe in tal modo avuta una delegazione pontificia per l'inquisizione dopo l'anno 1209 (Sources de l'Histoire de l'Inquisition, revue des questions Historiques, 1 ott. 1881, p. 400).

inquisitoriale. Infatti, ogni qualvolta ciò potesse esser richiesto dalle circostanze, il papa non si esitò a confidare le funzioni di inquisitori a qualunque persona del clero. Fin dal 1258 a due canonici di Lodeve venne dato dal papa il titolo di inquisitori di Albi, e vedremo più avanti che alla fine del secolo XIV, Pietro il Celestino adempiva con feroce energia alle sue funzioni di inquitore pontificio, dal mar Baltico fino alla Stiria (1).

È, tuttavia, cosa certa che i primi inquisitori, propriamente detti, furono dei Domenicani. Allorquando, conformemente all'accordo intervenuto tra Raimondo di Tolosa e S. Luigi, si incominciò seriamente ad estirpare l'eresia nei paesi albigesi ed a questo scopo apparve insufficiente l'organizzazione vescovile, coloro che vennero inviati a lavorare sotto l'alta direzione dei vescovi, furono dei frati domenicani. Nella Francia settentrionale, queste funzioni si andarono poco a poco concentrando nelle mani dei Domenicani esclusivamente. Fin dal 1232 in Aragona vennero raccomandati all'arcivescovo di Tarragona per le loro attitudini alle ricerche; e nel 1249 l'istituzione dell'Inquisizione venne loro formalmente affidata. In breve essi divisero coi Francescani il Mezzogiorno della Francia, in cui i Domenicani avevano a loro avocate le parti occidentali, mentre che il Venosino, la Provenza, Forcalquier ed i paesi sottoposti all'impero, esistenti nelle provincie di Arles, di Aix e d'Embrun furono abbandonate ai Francescani. Per ciò che riguarda l'Italia, dopo non poca confusione sgorgata dai conflitti esistenti tra i due Ordini, nel 1254 Innocenzo IV assegnò ai Domenicani la Lombardia, la Romagna, la Marca Trevisana e Genova, mentre la parte centrale della penisola veniva affidata ai Francescani; in quel tempo, in Napoli, l'Inquisizione non era ancora stata introdotta. Però, questa ripartizione non venne sempre strettamente osservata, giacchè si dànno dei casi in cui noi troviamo gli inquisitori francescani a Milano, in Romagna e nella Marca Trevisana. In Germania ed in Austria, come vedremo più

---

(1) Greg. PP. IX, Bull. Ille Humani Generis, 22 aprile 1233. — Potthast, Regesta, n. 9143, 9152, 9153, 9155, 9386, 9388, 9995, 10362. — Innocent PP. IV, Bull. inter alia, 20 ott. 1248 (Baluz. e Mansi, I, 208). — Archives de l'inquisition de Carcassone (Coll. Doat, XXXI, fol. 21). — Archives de l'evechè d'Albi (ib. XXXI, 255).

avanti, l'Inquisizione non riescì mai a mettere radici profonde, ma per quel tanto che vi potè essere organizzata, fu rimessa nelle mani dei Domenicani, ed i Francescani operarono solamente nella Dalmazia ed in Boemia (1).

Si danno dei casi in cui i due Ordini lavorarono di comune accordo. Nel 1237 il francescano Stefano di Saint-Thibery venne associato a Tolosa al domenicano Guglielmo Arnaldo, nella speranza che la reputazione di relativa dolcezza di cui godevano i Francescani, attenuasse alquanto l'avversione che il popolo nutriva per la nuova istituzione. Nell'aprile 1238, Gregorio IX designò i provinciali dei due ordini nell'Aragona come inquisitori in questo regno, ed in quello stesso anno addottò la medesima misura per la Navarra. Nel 1255 il guardiano francescano di Parigi fu posto, in un col priore domenicano, alla testa dell'Inquisizione di Francia; nel 1267 troviamo che ambedue gli Ordini fornivano degli inquisitori per la Borgogna e per la Lorena, e nel 1311, vien fatta parola di due domenicani e di un francescano i quali esercitavano, di comune accordo, l'inquisizione nella provincia di Ravenna. Parve però assai più saggio il definire con esattezza le singole giurisdizioni dei due Ordini, allo scopo di prevenire delle minacciose esplosioni di una gelosia che non faceva altro che aumentare continuamente. L'odio che li divideva, aveva incominciato a rivelarsi assai presto, e da una parte e dall'altra, si faceva tutto il possibile per appagarlo, con un'assenza tale di scrupoli, che costituiva per la Chiesa un grave scandalo ed un perenne pericolo. Per esempio, nel 1266, scoppiò una vivace questione tra i Domenicani di Marsiglia e l'inquisitore francescano di quella città. La discordia tra i due Ordini si diffuse attraverso la Provenza fino a Forcalquier, ad Avignone, ad Arles, a Beaucaire, a Montpellier ed a Carcassona, e dappertutto predicavano pubblicamente gli uni contro gli altri, insultandosi reciprocamente nel modo più basso che possa

(1) Concil. Narb. ann. 1235. — Concil. Bierrens. ann. 1233; ann. 1246. — Concil. Albiens. ann. 1254, c. 17, 18. — Martene, Thes. V, 1806, 1808-10, 1817, 1919-20. — Ripoll. I, 38. — Aguirre, Concil. Hisp. VI, 155-6. — Raynal. Annal. ann. 1233, n. 40, 59, sqq. — Waddingi, Annales. ann. 1246, n. 2; ann. 1254, n. 7, 8; ann. 1257, n. 17; ann. 1259, n. 3; ann. 1277, n. 10; ann. 1286, n. 4; ann. 1288, n. 14-16. — Rodulph. Hist. Seraph. Rel. lin. I; fol. 1260. — Potthast, Reg. n. 9386, 9388, 9762, 9766, 9993, 10052, 11246, 15304, 15330, 15360.

darsi. Non pochi Brevi di papa Clemente IV stanno a dimostrare com'egli fosse costretto ad intervenire, ed ordinò che per l'avvenire gli inquisitori non dovessero servirsi dei poteri di cui erano forniti per perseguitarsi l'un l'altro, qualunque potesse essere l'apparente colpevolezza di una delle due parti, prova, questa, che sovente, nel corso di questa lotta, si fece uso delle armi più terribili che la Santa Sede avesse a sua disposizione. Ma non è detto che questa buona gente siasi conformata strettamente a tale proibizione, giacchè, dopo due secoli, nel 1479, Sisto IV si trovò ancora costretto a proibire agli inquisitori di chiamare in giudizio i membri dell'Ordine rivale. La cura gelosa colla quale essi difendevano i loro confini territoriali, viene rilevata ancora dalla disputa insorta nel 1290 a proposito della Marca Trevisana. Questa, era territorio domenicano, ma per lo spazio di parecchi anni, le funzioni di inquisitore, a Treviso, furono coperte dal francescano Filippo Bonaccorso. Allorquando, nel 1289, egli accettò il vescovado di Trento, i Domenicani si aspettavano che l'ufficio di Treviso venisse loro restituito, e si indignarono assai allorquando venne affidato ad un altro francescano, fra Bonajuncta. L'inquisitore domenicano della Lombardia, fra Pagano, ed il suo vicario, fra Viviano, andarono tanto lungi nella loro resistenza, che a Verona scoppiarono serii disordini, e fu necessario che Nicolò IV intervenisse nel 1291 e punisse i colpevoli col privarli per sempre delle loro funzioni. Il vedere in tal guisa i loro persecutori perseguitarsi a vicenda l'un l'altro, deve esser stato certamente per gli eretici, fonte di gran gioia, od almeno deve aver arrecato loro almeno qualche consolazione. L'irritazione e l'ostilità esistente tra i due Ordini era così profonda, che Clemente IV credette necessario decretare come tra i loro rispettivi dominii dovesse passare la distanza almeno di tre mila piedi, regola che diede la stura a tutta una serie di questioni, l'una più intricata dell'altra. E questionavano sul diritto di precedenza nelle processioni e negli onori, diritto che Martino V finì per concedere ai Domenicani nel 1423. Vedremo più innanzi quale posto importante, questa rivalità tra i due Ordini magni della Chiesa occidentale, occupasse nello sviluppo della Chiesa del medio-evo (1).

(1) Mss. Bib. Nat. Coll. Doat, XXI, 143; XXXII, 15. — Matt. Paris, Hist. Angl. ann. 1043 (pag. 414). — Guill. Pod. Laur. c. 43. — Rayn. ann. 1238,

Nel mondo tutto dedito agli affari del secolo XIII, non esisteva, come avremo campo di vedere in sèguito, una potenza più attiva, tanto per il bene quanto per il male, di quella degli Ordini Mendicanti. Presi nel loro complesso, forse la somma del bene la vinse sulla somma del male, perchè codesti monaci hanno certamente contribuito a ritardare una rivoluzione per la quale l'Europa non era ancora matura. Quantunque l'abnegazione di cui diedero prova fin da principio fosse una qualità troppo rara e troppo fragile per poter a lungo rimaner intatta, e quantunque abbastanza rapidamente siano ricaduti al livello di tutta la società di quell'epoca, si può accertare però che il loro lavoro ed i loro sforzi non furono completamente sterili. Essi richiamarono allo spirito degli uomini alcune verità obliate del Vangelo, e loro appresero a contemplare da un punto di vista più elevato i doveri che essi hanno verso i loro simili. La tradizione leggendaria dell'uno e dell'altro Ordine, contiene un racconto che sta a dimostrare fino a qual punto il pubblico apprezzasse e glorificasse i servigi che rendevano. Ci si dice che mentre S. Domenico e S. Francesco erano in attesa dell'approvazione di papa Innocenzo III, un sant'uomo ebbe una visione in cui vide il Cristo in atto di vibrare tre freccie per distruggere il mondo. La Vergine gliene chiedeva il motivo, ed egli rispose; " Il mondo è pieno di avarizia, di orgoglio e di lussuria; l'ho tollerato fin troppo e con

---

n. 51. — Harduin, Concil. VII, 1319. — Paramo, de orig. inquis.. p. 244. — Wadding, Annal. ann. 1238, n. 6, 7; ann. 1266, n. 8; ann. 1277, n. 10; ann. 1291, n. 14. — Potthast, 16134. — Sixti PP. IV, Bull. Sacri Praedicatorum, 26 lugl. 1479. — Martene, Thes. II, 346, 353, 359, 451. — Ripoll. II, 82, 164, 617, 695.

Le turbolenze di Marsiglia stanno a dimostrare il favoritismo di cui godettero sempre i Mendicanti. Due chierici, che i Domenicani avevano indotto a deporre il falso contro l'inquisitore, vennero puniti colla prigione perpetua, colla degradazione e coll'incapacità a coprire qualunque benefizio; il vescovo che aveva loro porto orecchio venne sospeso dall'esercizio delle sue funzioni e della sua giurisdizione, ma i frati che avevano subornato lo spergiuro ed erano stati causa di tanto male, vennero mandati assolti in seguito alle scuse umilianti da essi presentate, e rinviati in un'altra provincia (Martene, ub. sup.). Si è discusso parecchio se fra Filippo Bonaccorso fosse un francescano, oppure un domenicano. Il Wadding., loc, cit., ha stampata una bolla del 1277, in cui ha il titolo di francescano; ma un'altra bolla della collezione Doat (T. XXXII, fol. 155) afferma che egli fu un domenicano.

queste freccie voglio ora distruggerlo. „ La Vergine gli si inginocchiò allora dinanzi, e si pose ad intercedere per gli uomini, ma invano; essa rivelò a suo Figlio che egli aveva due fedeli servitori i quali avrebbero ricondotto il mondo sotto il suo dominio, sotto la sua legge. Allora il Cristo espresse il desiderio di vedere questi suoi campioni; essa gli additò Domenico e Francesco, ed Egli ne fu pago e depose la sua collera. Il pio autore di questa narrazione, era certo ben lungi dal prevedere che nel 1627 Urbano VIII sarebbe stato costretto a privare i frati Mendicanti di Cordova della loro più cara immunità per sottoporli alla giurisdizione vescovile, sperando così di riescire ad impedire loro di sedurre le cosidette figliuole spirituali, abusando delle facilità che loro offriva quotidianamente il confessionale (1).

(1) Anon. Cartus. de rel. orig. c. 309 (Martene, Ampl. Coll. VI, 68). — Lib. Conform. lib. I, fruct. II, fol. 160. — Mss. Bibl. Bodleian. arch. S. 130.

CAPITOLO VII.

Fondazione dell'Inquisizione.

L'organizzazione graduale dell'Inquisizione fu semplicemente il risultato del lavorìo di evoluzione scaturiente dal cozzo delle forze sociali che siamo venuti fin qui descrivendo. Le crociate albigesi avevano posto fine alla resistenza aperta, ma non per questo gli eretici cessarono dall'esser meno numerosi, e riesciva tanto più difficile scoprirli, in quanto che avevano minore ardire di mostrarsi tali in pubblico. Il trionfo ottenuto dalla forza materiale non aveva fatto altro che aumentare la responsabilità della Chiesa, mentre l'imperfezione dei mezzi di cui disponeva per liberarsi da tale responsabilità, si rilevò nell'enorme dilatazione dell'eresia durante il secolo XII. Abbiamo visto con quanta confusione e con quanta incertezza i prelati procurassero di corrispondere agli appelli che venivano fatti continuamente al loro zelo. Quando si sospetta che esista qualche delitto nascosto, i mezzi per riescire a scovarlo e punirlo sono tre; primo la ricerca e la scoperta del reo, secondo la prova della sua colpevolezza, terzo il suo castigo. Ora, fra tutti i delitti, il più difficile a scoprirsi ed a provarsi era quello di eresia, e quando il progredire di essa veniva a costituire un serio pericolo, gli ecclesiastici, ai quali incombeva l'obbligo dì sopprimerla, si trovavano egualmente imbarazzati in questi tre stadii successivi della procedura.

Immersi, per la maggior parte, nella molteplicità degli affari ai quali andava unito lo sviluppo dei loro materiali interessi, i vescovi aspettavano che la voce popolare venisse loro additando

un uomo od un gruppo d'uomini come infetti di eresia. Una volta assicuratisi delle persone di coloro che erano sospetti, riesciva assai facile avere delle prove esterne e palpabili circa la loro colpevolezza, giacchè, se si eccettua il caso in cui il numero troppo grande dei rei rendesse impossibile la repressione, i settarii sapevano uniformarsi strettamente alle pratiche dell'ortodossia, e la generalità dei funzionari vescovili, assai poco versati nella teologia, si trovava assai frequentemente nell'impossibilità di riescire a strappare delle confessioni di reità ad uomini abituati alla riflessione e dotati di uno spirito assai più sveglio che non fosse lo spirito loro. Per fortuna, in quei tempi non si conosceva ancora l'uso giudiziario della tortura, e l'uso delle ordalie che aveva comunemente sostituito la tortura nelle epoche barbare, basta a dimostrare fino a qual punto il clero si sentisse impotente ad esercitare delle funzioni che erano per lui tanto nuove. Anche S. Bernardo approvava questo espediente e, nel 1157, il concilio di Reims ne fece una regola per tutti quei casi in cui vi fosse sospetto di eresia. Però, taluni tra i più illuminati ecclesiastici del tempo la rimiravano con un scetticismo troppo legittimo, e Pietro Cantore cita varii esempi per dimostrarne l'ingiustizia. Una povera donna, accusata di appartenere alla setta catara, venne condannata a morire di fame, fino a che, confessandosi ad un decano, si protestò innocente, e ricevette da lui il consiglio di sottoporsi all'ordalia del ferro rovente; la poveretta acconsentì, ma non ne ottenne altro frutto eccettuato quello di esser abbruciata due volte, una dal ferro rovente e l'altra dal rogo. Un buon cattolico, che era caduto in sospetto semplicemente per la sua povertà e per la sua macilenza, ricevette da un'accolta di vescovi l'ordine di sottomettersi alla stessa ordalia, egli si rifiutò di acconsentirvi a meno che i vescovi non gli dimostrassero non esser peccato mortale il tentare in tal modo Dio. Questa delicatezza di coscienza parve bastasse a dimostrare la sua colpevolezza, di guisa che, senza ulteriori indagini, venne abbandonato al braccio secolare e bruciato vivo. Però, grado grado che andavasi studiando il Diritto romano, tale procedura poco a poco cadde nel discredito della Chiesa e papa Innocenzo III, più degli altri valente canonista, la proibì formalmente nel 1212, quando Enrico di Vehringen, vescovo di Strasburgo, se ne servì per convincere un gran numero di eretici; nel 1215 il concilio lateranese, seguendo l'esempio di Alessandro III

e di Lucio III, proibì ad ogni ecclesiastico di pigliar parte a qualunque ordalia. Quanto fosse grande l'imbarazzo degli ignoranti prelati, una volta che venne loro impedito di far ricorso al giudizio di Dio per scoprire i rei, apparisce chiaro da un espediente che, nel 1170, fu addottato dal buon vescovo di Besançon, allorchè la pace religiosa della sua diocesi si trovò turbata da alcuni eretici che operavano dei miracoli. Ci si dice che fosse un uomo assai colto, e tuttavia per risolvere i dubbi che poteva nutrire sul carattere santo, o meno, dei forestieri che venivano nella sua diocesi, invocò il concorso di un ecclesiastico, assai versato nelle arti della negromanzia, e gli ordinò di ricercare la verità interrogando Satana stesso. Quel furbacchione, trovò modo di ingannare il diavolo stesso, e riescì ad averne delle confidenze, sì che venne a sapere come gli stranieri da poco arrivati fossero suoi servitori; vennero immediatamente spogliati dei satanici amuleti che portavano indosso per loro difesa, ed il popolaccio, che aveva incominciato a sostenerli, li precipitò senza misericordia nelle fiamme (1).

Quando non ricorreva a mezzi d'informazione soprannaturali, la procedura trovavasi di fronte ad un malanno così diffuso ed a delinquenti tanto numerosi, che, per esser efficace, diveniva troppo complessa ed incerta. Nel 1204, Gui, arcivescovo di Reims, radunò a convegno il conte Roberto, cugino di Filippo Augusto, la contessa Jolanda e molti altri laici ed ecclesiastici per giudicare alcuni eretici che erano stati scoperti a Rennes, ed il risultato fu che tutti quei poveri infelici vennero condannati alle fiamme. Nel 1201, quando il cavaliere Everardo di Chateauneuf venne accusato di esser reo di catarismo dal vescovo Ugo di Nevers, per giudicarlo a Parigi, il legato Ottaviano raccolse un tribunale composto di arcivescovi, vescovi e professori di Università, i quali lo condannarono. Tutto questo era reso ancor più complicato dalla giurisdizione suprema ed universale di Roma, la

(1) S. Bernardi, Sermo LXVI in cant. c. 12. — Hist. Vizeliacens. Lib. IV. — Concil. Remens. ann. 1137, c. 1. — Caesar Heisterbac, Dial. Mirac. III, 16, 17; V, 18. — Guibert. Noviogent. de vita sua, Lib. III, c. 18. — P. Cantor. Verb. abbrev. c. 78. — Innoc. PP. III, Regest. XIV, 138. — Alex. PP. III, Epist. 74. — C. 8 extra v. XXXIV. — C. Later IV, c. 18.

quale faceva sì che coloro che erano ricchi, o per la loro intelligenza ne erano in grado, potessero protrarre indefinitamente la procedura, od anche uscirne illesi. Così, nel 1211, un canonico di Langres, accusato di eresia, venne chiamato dal suo vescovo al cospetto di un concilio di teologi appositamente raccolto per esaminarlo. Quantunque avesse deposta una cauzione e giurato di comparire, venuto il giorno della comparsa non si presentò, e dopo tre giorni di attesa venne condannato in contumacia. Ma egli spiegò poi la sua assenza comparendo improvvisamente a Roma e dicendo a papa Innocenzo di esser stato costretto a prestar giuramento ed a depositare una cauzione, dopo l'appello a Roma da lui interposto. Il papa lo rinviò all'arcivescovo di Sens, al vescovo di Nevers, ed a maestro Roberto di Corzon, incaricati di sottoporlo ad un esame, dal punto di vista dell'ortodossia. Due anni dopo, nel 1213, lo ritroviamo a Roma, dove spiega di aver avuto timore di presentarsi all'ora convenuta dinanzi a' suoi giudici, per il motivo che le passioni popolari contro gli eretici si trovavano così eccitate che, non solamente si abbruciavano gli eretici, ma anche i sospetti, e perciò invocava la protezione del papa ed il permesso di fare la sua purgazione canonica in Roma. Innocenzo lo rinviò, con ordine ai prelati di fornirlo di un salvacondotto e di vegliare sulla sua sicurezza personale fino a che fosse stato deciso il suo caso. Poco importa il sapere se venne riscontrato innocente oppure colpevole, se venne assolto oppure condannato. Il caso di questo canonico, dimostra a sufficienza come il sistema che vigeva allora, impedisse ogni efficace repressione dell'eresia (1).

Anche dopo esser giunti a stabilire la colpevolezza dell'accusato, l'incertezza continuava per ciò che riguarda i vari gradi della pena. Nel caso dei Catari che confessarono a Liegi nel 1144 e che si durò poi fatica a salvare dal furore della folla, le autorità ecclesiastiche si rivolsero a Lucio III per sapere cosa bisognasse farne dei colpevoli. Coloro che nel 1162 vennero fatti prigionieri nelle Fiandra, furono inviati ad Alessandro III, il quale si trovava allora in Francia, per essere giudicati, ma il papa li rinviò all' arcivescovo di Reims. Guglielmo, abate di Vezelai, go-

(1) Chron. Laudun can. ann. 1204 (D. Bouquet, XVIII, 713). — Chronol. Robert Autissiodor. ann. 1201. — Innoc. PP. III, Reg. XIV, 15; XVI, 17.

deva del privilegio della giurisdizione, ma allorquando, nel 1167, ebbe in sua mano alcuni eretici rei confessi, si trovò tanto imbarazzato che si rivolse alla moltitudine adunata chiedendo quale castigo si dovesse loro infliggere, e la sentenza venne tosto pronunziata col grido unanime di " al rogo, al rogo „, sentenza la quale venne immediatamente eseguita, nonostante che uno di quei poveri disgraziati si ritrattasse, motivo per cui venne sottomesso alla prova dell'acqua, che gli si rivelò contraria, poi pubblicamente bastonato ed esiliato, sebbene il popolo reclamasse con alte grida che anch'egli fosse abbruciato. Nel 1114 il vescovo di Reims avendo potuto convincere di eresia alcuni eretici mediante la prova dell'acqua, per ciò che riguarda la pena che si doveva loro infliggere volle consultare il concilio di Beauvais, ma il popolo, durante la sua assenza, temendo che i vescovi si inducessero a benevolenza, ruppe le porte della prigione ed abbruciò gli eretici (1).

Non si può dire veramente che la Chiesa fosse al tutto sprovvista di una organizzazione adatta ad assicurare codesta repressione dell'eresia, che essa annoverava fra i suoi doveri. Sui primordi della rinascenza carolingia, le istruzioni date da papa Zaccaria a S. Bonifacio dimostrano come la sola procedura che fosse ammessa in quell'epoca, consistesse nel convocare un concilio ed inviare i colpevoli a Roma perchè vi fossero definitivamente giudicati. La politica civilizzatrice di Carlo Magno si servì di tutti i mezzi giudicati opportuni per sostenere l'ordine e la sicurezza dell'impero, ed in questo sistema di governo, i vescovi occupavano un posto assai importante. In unione ai funzionari civili era stato loro ordinato di proibire severamente tutte le pratiche superstiziose e quelle altre pratiche che si potessero considerare come altrettante sopravvivenze del paganesimo; di percorrere continuamente le loro diocesi, facendo delle inchieste sopra tutti i delitti detestati da Dio, ed in tal guisa riuscirono a concentrare nelle loro mani una porzione considerevole di giurisdizione, quantunque, a questo proposito, rimanessero pure sempre alle dipendenze dello Stato. Durante le turbolenze che seguirono la divisione dell'impero, quando sulle rovine della monarchia si andava sempre meglio sviluppando

(1) Martene, Ampl. Coll. I, 776-8. — Alex. PP. III, Epist. 118, 122; Varior. ad Alex. III, Epist. 16. — Hist. Vizeliacens. Lib. IV. — Guibert. Noviogent. l. c.

il sistema feudale, poco a poco i vescovi si sbarazzarono da ogni dipendenza dalla corona, e, per dippiù, acquistarono dei diritti e dei poteri che si ampliavano assai nell'amministrazione del diritto canonico, giudicato allora di gran lunga superiore al diritto civile o municipale, invece di dipendere dallo stesso. E così vennero lentamente a costituirsi i tribunali spirituali che erano annessi ad ogni vescovado ed esercitavano giurisdizione esclusiva sopra un'estensione di territorio che andavasi sempre più ampliando. Com'è naturale, erano di loro competenza e non potevano venir giudicati che da loro, tutti gli errori in materia di fede (1).

L'organizzazione ed il funzionamento di codesti tribunali ricevettero un impulso potente, verso la metà del secolo XII, dallo studio del Diritto romano. Infatti, gli ecclesiastici erano allora riesciti talmente a concentrare nelle loro mani il monopolio dell'istruzione, che dapprincipio, eccettuato il clero, eran ben pochi coloro che fossero in grado di penetrare i misteri del codice e del digesto. Ancora nella seconda metà del secolo XIII, Roggero Bacone si lagnava che un avvocato civile, anche senza possedere alcun rudimento del diritto canonico e della teologia, avesse assai maggiore probabilità di fare carriera che non un teologo, e con amarezza scriveva che la Chiesa si trovava governata esclusivamente da avvocati, con grave detrimento del popolo cristiano. Così, molto tempo prima che le corti feudali e signorili sentissero l'influenza della giurisprudenza romana, questa era riescita a modificare profondamente i principii e le modalità della procedura ecclesiastica. Il vecchio arcidiacono era costretto, non senza malavoglia, ad inchinarsi dinanzi al giudice vescovile, noto sotto il nome di officiale od ordinario, il quale generalmente era un dottore *utriusque juris*, dottore in diritto civile e diritto canonico; e l'effetto di questa trasformazione non tardò a farsi sentire, elevando la giurisprudenza ecclesiastica ad una grande altezza al di sopra della

(1) Hartzheim, Concil. Gen. I, 76, 85-6. — Cap. Car. Mag. ann. 769, c. 6, Cap. II, ann. 813, c. 1. — Gratiani, Decret. P. I, Dist. X.

Ho già detto altrove quale fosse, grazie alle false decretali, la giurisdizione spirituale della Chiesa, ed in qual modo la stessa si andasse sviluppando frammezzo all'anarchia che fu la caratteristica della fine dell'impero carolingio. Cfr. Lea's “ Studies in the church history ”, 2ª ed. pp. 81-7, 326-39.

barbarie del diritto feudale e del diritto consuetudinario. Inoltre codesti tribunali vescovili furono in breve frequentati da una folla di avvocati clericali, lo zelo dei quali, per i loro clienti, oltrepassava i limiti della discrezione, fornendo i primi esempi medioevali della professione dell'avvocatura (1).

Seguendo le pedate della legislazione civile, alla procedura penale rimanevano aperte tre vie di azione: *l'accusa*, *la denunzia* e *la ricerca*. Coll'accusa, era l'accusatore che si dichiarava formalmente responsabile, ed in caso non riescisse a provare l'accusa, andava soggetto alla legge del taglione. La denunzia era costituita dall'atto officiale emesso dal funzionario pubblico, come sarebbe stato il *testis synodalis* o l'arcidiacono, il quale convocava la corte, ossia il tribunale ecclesiastico, e chiedeva si istruisse il processo contro rei da lui conosciuti in virtù delle sue funzioni. Colla *ricerca*, l'Ordinario citava colui che era sospetto di eresia, ed in caso di bisogno gli infliggeva la prigione preventiva; l'accusa, o *capitula inquisitionis*, gli veniva comunicata, ed in sèguito, veniva interrogato in proposito, con questa riserva, che, posteriormente e per aggravare la condizione dell'accusato, non si poteva introdurre alcun elemento estraneo all'accusa. Se non era possibile indurre l'accusato a fare delle confessioni, l'Ordinario passava all'audizione dei testimoni, e quantunque l'esame delle testimonianze non venisse fatto alla presenza dell'accusato, a quest'ultimo si comunicavano i nomi ed il tenore delle deposizioni, ed egli, dal canto suo, poteva citare dei testimoni a lui favorevoli, mentre al suo avvocato era lasciata piena libertà di difenderlo con argomenti, con eccezioni, con appelli. Finalmente, l'Ordinario pronunziava la sentenza; se la colpa non appariva certa, imponeva la purgazione canonica (*purgatio canonica*) ossia il giuramento di essere innocente, giuramento che veniva prestato, oltrechè dall'accusato, da un certo numero di suoi pari, maggiore o minore a seconda della natura e della gravità dell'accusa o

(1) S. Bernardi, de consideratione, Lib. I, c. 4. — Rogeri Bacon, opp. tert. c. XXIV. — Pet. Blessens. Epist. 202. — Concil. Rotomag. ann. 1231, c. 48. — Per ciò che riguarda la rapidità colla quale la Chiesa riescì ad assimilarsi il Diritto romano, V. la collezione delle decretali di Alessandro III, Post. Concil. Lateran.

dei sospetti di reità. In tutti i casi di convinzione risultante da un processo inquisitoriale, la pena era assai minore che non quando si trattasse di un'accusa formale o di una denunzia. Si riconosceva il pericolo inerente ad una procedura in cui il giudice era ad un tempo anche l'accusatore; uno doveva, in linea generale, esser riconosciuto come colpevole anche prima che l'Ordinario passasse a procedere contro di lui e non era sufficiente che la sua reità fosse affermata da un piccolo gruppo di persone, o da persone che avessero con lui inimicizia personale, oppure da persone immeritevoli di fede. Giunti al punto di affrontare lo studio dei metodi nuovi che l'Inquisizione stava per inaugurare sopra fondamenta di questo genere, è importante rievocare il ricordo di queste norme della giurisdizione vescovile (1).

Teoricamente parlando, esisteva un sistema generale completo di inquisizione o d'inchiesta permanente per la scoperta di tutti i delitti, compreso quello di eresia, e siccome l'inquisizione fu un frutto dell'applicazione di questo sistema, così è pregio dell'opera arrestarci un momento ad esaminarlo. L'idea di una ricerca sistematica di coloro che facessero degli strappi alla legge, era egualmente famigliare tanto alla giurisprudenza profana, quanto alla giurisprudenza ecclesiastica. In Diritto romano, quantunque non esistesse il pubblico ministero, pure il governatore od il proconsole era incaricato della ricerca dei colpevoli per punirli, e nel 202, Settimio Severo aveva fatto sì che la persecuzione dei cristiani costituisse un capitolo speciale di questa inquisizione officiale. I *missi dominici* di Carlo Magno erano altrettanti funzionari incaricati di percorrere da un capo all'altro l'impero, allo scopo di pigliare informazioni su tutti i casi di disordine, di delitto, d'ingiustizia, ed erano investiti di una giurisdizione che abbracciava tanto i laici quanto gli ecclesiastici. Tenevano le loro adunanze quattro volte all'anno, raccoglievano le lamentele e le accuse ed avevano autorità, tanto per risarcire i torti, quanto per punire i rei, a qualunque ordine sociale appartenessero. Fino a che l'autorità reale fu in grado di affermarsi, questa istituzione venne mantenuta dai successori di Carlo Magno; dopo la rivoluzione capetingia, non

(1) Fournier, Les officialités du moyen-âge, Paris, pp. 256. sqq., 273-4. — Cap. 19, 21 & 1, 2 extra v. I.

appena la dinastia potè disporre di una giurisdizione che potesse esercitarsi anche al di là degli stretti limiti del suo feudale dominio, adottò un analogo sistema di *inquisitori*, allo scopo di poter controllare gli atti dei funzionari ed assicurare l'applicazione della legge. Il medesimo concetto apparisce nei giustizieri dell'Inghilterra, e ciò, per lo meno, a partire dalle assise di Clarendon del 1166, allorquando, utilizzando l'organizzazione anglo-sassone, aprirono un'inchiesta per ogni centuria e decuria, inchiesta intrapresa da uomini di legge abitanti nel vicinato, allo scopo di scoprire e punire tutti coloro che si fossero pubblicamente resi sospetti di qualche delitto; con ciò diedero origine al sistema del *grand-jury*, che si può considerare come il prototipo dell'inquisizione pontificia, a' suoi inizii. Dello stesso carattere parteciparono pure gli " Inquisitori e Manifestatori " che noi troviamo in Verona nel 1228 e che venivano impiegati dallo Stato per scoprire e punire i bestemmiatori; ma l'analogia viene a manifestarsi ancor più evidente nel caso dei *Jurados* della Sardegna nel secolo XIV, i quali erano abitanti di ciascun distretto, con giuramento speciale, che avevano la missione di fare ricerca dei delitti, di assicurarsi della persona dei delinquenti e di trascinarli dinanzi ai tribunali per esservi giudicati (1).

La Chiesa fece suo, in modo al tutto naturale, questo sistema. Abbiamo appena visto che Carlo Magno ordinò a' suoi vescovi di percorrer diligentemente le loro diocesi, facendo ricerca di tutti i delitti, di qualunque specie, e collo svilupparsi della ecclesiastica giurisdizione, questo dovere inquisitoriale andò sempre aumentando e si organizzò, per lo meno, nominalmente. Già sugli inizii del decimo secolo, per quanto si trovi falsamente attribuita a papa

---

(1) Fr. 13, Dig. I (Ulpian.). — Allard, Histoire des persécutions, Paris, 1885, p. 111. — Capit. Car. Mag. I, ann. 802; III, ann. 810; III, ann. 812. — Capit. Lud. Pii V, VI, ann. 819; ann. 823, c. 28; Cap. Wormatien. ann. 829. — Car. Calv. Capit. apud Carisiacum. ann. 857; Edict. Pistens. ann. 864. — Carolomanni Capit. ann. 885. — Guill. Nangiac. Gest. S. Lud. ann. 1255 (D. Bouquet, XX, 394, 400). — Ducange, v. Inquisitores. — Les olim, T. III, pp. 169, 181. 211, 231, 358, 471, 501, 522, 529, 616. — Assisae de Clarendon, & I (Stubbs's, Select Charters, p. 137, cfr. p. 25). — Stubbs's, Constitutional history, I, 99, 100, 313, 530, 695-6. — Lib. Juris civilis Veronae c. 171 (ed. 1728, p. 130). — Carta de Logu c. XVI (ed. 1805, pp. 30-2).

Eutichione, noi troviamo una pratica che in sèguito venne imitata dall'Inquisizione. Non appena un vescovo perveniva in una parrocchia per la visita pastorale, tutta quanta la popolazione era obbligata a radunarsi per un sinodo locale. Fra coloro che erano convenuti, il vescovo sceglieva alcuni uomini di matura età e riconosciuti universalmente come persone di specchiata onestà, i quali giuravano sulle reliquie dei santi di rivelare, senza timore alcuno o connivenza, quanto sapevano o sarebbero venuti a sapere, in sèguito, circa qualunque delitto sul quale fosse necessario far luce. Codesti *testes synodales*, o testimonii sinodali, che dir si voglia, divennero, in sèguito e per lo meno teoreticamente, una vera istituzione della Chiesa, e, per guidare i vescovi nelle loro indagini, vennero redatti dei lunghi formulari di interrogatori, allo scopo che, alla perspicacia dell'inquisizione, non potesse sfuggire alcuna prevaricazione o peccato. Ma questi provvedimenti prudenti e ben organizzati, rimasero lettera morta, per la trascuranza dei vescovi, come appare dalla sorpresa manifestatasi subitamente allorquando, nel 1246, Roberto Grossatesta, il vescovo riformatore di Lincoln, dietro suggerimento dei Francescani, ordinò di intraprendere un'inchiesta generale sulla moralità degli abitanti della sua diocesi, che era assai estesa. Gli arcidiaconi cd i decani radunarono i nobili ed i contadini, e, dopo aver loro fatto prestare giuramento, li esaminarono conformemente alle prescrizioni canoniche; ma dall'inchiesta vennero in luce tali scandali, che il re Enrico III si trovò costretto ad intervenire ed ordinò ai balivi di troncarla (1).

In tal guisa la Chiesa si trovava in possesso di una organizzazione assai adatta per la scoperta e l'esame degli eretici. Ciò di cui difettava ancora eran gli uomini capaci di farla funzionare, ed il progresso dell'eresia, fino alla data delle crociate

---

(1) Reginon, de eccl. discipl. Lib. II, c. 1-3. — Burchardi, Decret. Lib. I, c. 91-4. — Gratiani, Decret. P. II, c. XXXV, O. VI, c. 7. — C. 7 extra II, XXI. — Matt. Paris, ann. 1246 (ed. 1644, p. 480). — Sugli sforzi continui ed inutili fatti dalla Chiesa, per mettere in pratica il sistema dei testes Synodales, V. Benedetto XIV, De synodo Dioecesana, Lib. IV, c. 14. Non più tardi del 1590 S. Torribio nel suo synodo diocesano di Lima ne dirigeva la pratica e stabiliva quali ne fossero i doveri. Syn. Limiens, ann. 1590, c. 13 (Haroldus, Curia Limata, Romae, 1673, p. 290).

Albigesi. sta a dimostrare quanto i vescovi, assorbiti negl'intenti di aumentare sempre più le loro rendite, spingessero la loro trascuratezza fino all'estremo nel fare il rispettivo dovere. Molti dei papi che susseguirono si sforzarono invano di eccitare il loro zelo, man mano che l'audacia dei settari andava aumentando. Di mezzo all'accolta dei prelati che, nel 1184, presero parte alla conferenza di Verona tra Lucio III e Federico Barbarossa, dietro preghiera dell'imperatore e col consenso dei vescovi, il papa promulgò un decreto, che, qualora fosse stato strettamente messo in pratica, avrebbe portato alla fondazione di una inquisizione vescovile, invece di una inquisizione pontificia. Oltre al giuramento di aiutare la Chiesa nel perseguitare gli eretici, giuramento che doveva esser prestato per iscritto dai sovrani, era ordinato a tutti gli arcivescovi ed a tutti i vescovi di visitare una o due volte all'anno, sia di persona che col mezzo dei loro arcidiaconi o di altri membri del clero a ciò idonei, ciascuna parrocchia che fosse anche minimamente sospetta di eresia, ed obbligare due o tre persone che godessero buona reputazione, od anche, in caso di bisogno, tutti gli abitanti della stessa, a prestare giuramento di denunziare qualunque persona sospetta di eresia, o che pigliasse parte a riunioni segrete, o vivesse in modo diverso da quello con cui viveva la generalità dei fedeli. Il prelato doveva chiamare a sè coloro che gli venivano così designati, e qualora non fossero riesciti a scolparsi, doveva punirli come meglio gli sembrassero meritevoli a seconda delle costumanze locali. Similmente, coloro i quali, per superstizione, si rifiutassero di prestare il giuramento che da loro si richiedeva, venivano *ipso facto* condannati e puniti come eretici. Gli eretici ostinati i quali si rifiutassero di abiurare e di far ritorno alla Chiesa dopo una penitenza conveniente, e coloro i quali, dopo aver abiurato, fossero ricaduti nell'errore, dovevano esser consegnati al braccio secolare perchè dallo stesso ricevessero il meritato castigo. In tutto questo non eravi nulla di organicamente nuovo, giacchè non si trattava che di rimettere in vigore delle istituzioni già esistenti e di richiamare i vescovi all'adempimento del loro dovere, ma un passo importante venne fatto allorquando il papa soppresse, in materia di eresia, tutte le esenzioni dalla giurisdizione vescovile, sottomettendo ai vescovi perfino gli ordini monastici che godevano del privilegio di dipendere direttamente da Roma. Inoltre, i fautori di eresia erano dichiarati

incapaci sia di fungere da avvocati o da testimoni, sia di coprire qualunque pubblica carica (1).

Abbiamo già visto come questo sforzo fallisse completamente dinanzi all'inerzia della gerarchia. La ragione sta in ciò, che, in vista dell'indifferenza generale che aveva colpito l'autorità civile, anche se la gerarchia avesse fatto mostra di molto zelo, questo sarebbe riescito vano. Quando il vescovo di Castellano scrisse a Lucio III per informarlo che i Catari facevano molti proseliti a Venezia e chiese istruzioni, il papa, per tutta risposta, gli disse esser suo dovere imporre delle penitenze a coloro che fosse possibile riconquistare alla Chiesa e di esigere dagli stessi la promessa scritta mediante la quale, in caso di ricaduta, si sarebbero sottomessi alla confisca di tutti i loro beni. Per ciò che riguardava gli ostinati, egli era in obbligo di scomunicarli pubblicamente e procurare di persuadere il doge ed il popolo a non avere cogli stessi alcuna dimestichezza, a perseguitarli, a distribuire i loro beni ai fedeli. Questo non era certo fatto per infondere coraggio, e le armi arrugginivano tra le mani inerti dei vescovi, mentre gli eretici crescevano continuamente e si moltiplicavano in modo tale, che Roma si vide costretta, se non voleva esser sbalzata di trono, a far ricorso alle armi dei fedeli. Non poteva evitare l'alternativa, ma riconobbe che anche il trionfo dell'armi crociate sarebbe stato relativamente un trionfo da nulla, qualora mancasse di un sistema organizzato di persecuzione. Così, mentre il Montfort e le sue bande tenevano occupati gli eretici sul campo di battaglia, nel 1209 si riunì un concilio ad Avignone, sotto la presidenza di Ugo, legato del papa, e decretò una serie di norme e di misure le quali, in sostanza, non erano altro che la riconferma di quelle che, venticinque anni prima, erano state emanate da Lucio III, giacchè la principale modificazione portata alle stesse, consisteva nel fatto che in ciascuna parrocchia ai preti si univano dei laici, nella qualità di testimoni sinodali od inquisitori locali dell'eresia. Questo rimaneggiamento portato nel sistema, confermato dal concilio di Montpellier del 1215, diede la stura a numerose persecuzioni ed all'erezione di molti roghi. Gli ordini di Lucio III vennero ripetuti nello stesso spirito, quando nel 1215 si radunò il concilio latera-

(1) Lucii PP. III, Epist. 171.

nese per consolidare le conquiste che sembravano assicurate alla Chiesa. Qualora questo fosse stato tradotto in pratica, e qualora si fosse deciso che qualunque vescovo che trascurasse il suo dovere sarebbe stato deposto e sostituito con altro vescovo più capace di confondere l'eresia, sembrava non fosse necessario pigliare altri provvedimenti, nè che fossero necessari o consigliabili altri mezzi (1).

Queste disposizioni del supremo consesso della cristianità rimasero senza effetto come quelle dei suoi predecessori. Di tanto in tanto faceva la sua comparsa qualche fanatico, come Folco di Tolosa od Enrico di Strasburgo, i quali lavorarono strenuamente per la soppressione dell'eresia, ma la maggior parte dei prelati si conservava indifferente come per il passato, e non si ha alcuna traccia di una qualsiasi azione metodica rivolta a far passare l'inquisizione periodica dalla teoria alla pratica, com'era tanto fortemente inculcato. Il concilio di Narbonne, tenuto nel 1227, impose assolutamente a tutti i vescovi di designare in ciascuna parrocchia dei testimoni sinodali, i quali avessero a ricercare gli eretici e gli altri delinquenti e denunziarli ai funzionari vescovili, ma i buoni prelati di quell'assemblea, contenti di aver fatta questa vigororosa manifestazione, si separarono, e lasciarono che le cose continuassero nel loro andazzo. Non abbiamo punto bisogno che un contemporaneo, Luca di Tuy, ci venga a dire che la maggior parte dei vescovi restava indifferente in materia di eresie, mentre altri prelati trovava modo di sfruttarle per aumentare le loro rendite; quando per ciò venivano rimproverati, rispondevano: " in qual modo possiamo noi condannare persone che non sono nè convinte del loro delitto, nè lo hanno confessato? ". Miglior successo non l'ottenne il concilio di Béziers, tenuto nel 1234, quando ordinava ai parroci delle singole parrocchie di redigere dei cataloghi di persone sospette e sottoporle ad una severa sorveglianza (2).

I papi avevano fatto quanto stava in loro per riescire a vin-

---

(1) Concilii Aven. ann. 1209, c. 2. — Concil. Montispessulan. ann. 1215, c. 46. — Collect. Lipsiens, tit. LIV, c. 2 (Friedberg, Quinque compilationes antiquae, p. 204). — Douais, Les sources de l'histoire de l'inquisition (Revue des questions historiques, 1 oct. 1881, p. 401). — C. Later. IV, c. 2.

(2) Concil. Narb. ann. 1227, c. 14. — Lucae Tudens, de altera vita, c. 19. — Concil. Biterrens, ann. 1234, c. 5.

cere l'indifferenza dei vescovi, coll'organizzare una specie di inquisizione legatina, per quanto la stessa funzionasse in modo irregolare ed intermittente. Man mano che, sotto l'influenza del sistema di Gregorio VII, la giurisdizione papale erasi andata estendendo, il legato divenne uno strumento utilissimo perchè la potenza papale si facesse sentire in modo diretto nelle faccende interne delle diocesi. Nella loro qualità di rappresentanti diretti e plenipotenziari del Vicario di Dio, essi portavano seco ed esercitavano l'autorità suprema della Santa Sede fino nelle parti più remote della cristianità. Che un giorno divenissero istrumenti per eccitare la persecuzione languente, era cosa inevitabile. Abbiamo già visto il posto da essi occupato nelle questioni albigesi, a partire dai tempi di Enrico di Citeaux a quelli del Cardinal Romano. In mancanza di un metodo sistematico di procedura venivano usati anche in casi speciali per illuminare l'ignoranza dei prelati locali, come avvenne allorquando, nel 1224, Onorio III ordinò a Corrado, vescovo di Hildesheim, di tradurre dinanzi al legato Cinthio, cardinale di Porto, per esser da lui giudicato, il prevosto di S. Maria di Gosslar, Enrico Minneke, da lui messo in prigione, come sospetto di eresia. Ma l'esempio più rimarchevole dell'azione del legato congiunta a quella del vescovo, testimonianza dell'incertezza regnante ancora sul posto che doveva esser occupato dall'Inquisizione, lo si ha a Tolosa, dopo il trattato di Parigi, firmato nel 1229. Esso sta a dimostrare quanto fossero crudeli le idee da cui era animata la nascente Inquisizione. Il conte di Tolosa, dopo essersi riconciliato colla Chiesa, nel luglio di quell'anno, faceva ritorno nei suoi stati in compagnia del cardinal legato Romano, il quale vi si recava per dirigere in persona il mantenimento del trattato e rinviare le bande armate di " pellegrini „ che si vendicarono delle loro speranze deluse col distruggere i raccolti e piombare, in tal modo, il paese nella fame. Nel settembre di quello stesso anno si radunava un concilio a Tolosa, composto di tutti i prelati della Linguadoca e di molti baroni che godevano maggior influenza. Quel concilio emanava un canone col quale ordinava nuovamente a tutti gli arcivescovi, vescovi ed abati indipendenti di mettere in pratica il sistema dei testimoni sinodali, ai quali incombeva il dovere di ricercare costantemente gli eretici e di esaminare tutte le case sospette, tutte le sale sotterranee e tutte le stanze degli appartamenti più alti, ma non esiste alcuna

traccia che possa indicarci come quest'ordine fosse eseguito od ottenesse alcun pratico risultato. Però, sotto l'impulso del legato e di Folco vescovo di Tolosa, il concilio stesso divenne un tribunale di inquisizione. Si scoprì un Perfetto Cataro, Guglielmo di Solier, il quale, essendosi convertito, venne ripristinato ne' suoi diritti, acciocchè facesse testimonianza contro i suoi antichi fratelli, mentre il vescovo Folco, dal canto suo, faceva tutti gli sforzi possibili per avere altri testimoni. Tutti i vescovi che si trovavano presenti fecero del loro meglio per interrogarli ed in sèguito inviarono a Folco le testimonianze raccolte, redatte per iscritto, ed in tal modo ci si dice che si provvide in breve tempo ad una cosa di prima necessità. Si venne a scoprire che gli eretici si erano mutuamente giurato il segreto, e che da loro riesciva quasi impossibile trarne alcunchè, ma alcuni fra i più timidi si presentarono per fare delle confessioni volontarie e naturalmente ognuno di loro, conformemente alle leggi in vigore a quell'epoca, per esser riconciliato, dovette raccontare quanto sapeva intorno agli altri eretici. Si raccolse così un certo numero di testimonianze, che il legato esaminò per poter decidere sulla sorte degli accusati, e con quest' importante incartamento abbandonò Tolosa per recarsi a Montpellier. Un numero piccolissimo di accusati, più degli altri coraggioso, volle difendersi seguendo le vie giudiziarie e chiese che venisse agli stessi comunicato il nome dei testimoni, seguendo, per ciò, il legato fino a Montpellier; ma egli, col pretesto che si volevano uccidere i denunziatori, deluse con abilità le richieste degli accusati, presentando loro una lista conglobata di tutti i testimoni, di modo che, quei poveri disgraziati, furono costretti a sottomettersi senza potersi difendere. In sèguito, il legato si recò a tenere un altro concilio ad Oranges, e di là inviò a Folco le sentenze, che vennero comunicate agli accusati, riuniti a tale scopo nella chiesa di S. Giacomo. Tutto l'incarto dell'inquisizione fu in sèguito spedito a Roma dal legato, nel timore che qualora venisse a cadere in mani vendicative, non desse luogo a violenze contro le persone dei testimoni; ed infatti, un certo numero di essi, sui quali nulla pesava eccettuato un sospetto, furono messi a morte (1)

(1) Potthast, n. 7260. — Concil. Tolos. ann. 1229, c. 1, 2. — Guill. de Pod. Laur. c. 40, — Guill. Pelisso, Chron. ed. Molinier, p. 18.

Tutto questo dimostra quanto l'Inquisizione vescovile e legatina, anche quando venisse a trovarsi nelle mani migliori, fosse qualche cosa di terribilmente incomodo a maneggiarsi, e quanto la sua procedura fosse irregolare e dubbiosa. Negli anni che susseguirono, troviamo alcuni pochi esempi che stanno a denotare l'uso dei testimonii sinodali; essi ci sono forniti dal concilio di Arles, tenuto nel 1234, da quello di Tours tenuto nel 1239, da quello di Béziers tenuto nel 1246, da quello di Albi tenuto nel 1254, come pure che da una lettera di Alfonso di Poitiers, in data del 1257, colla quale esorta i suoi vescovi a mettere in esercizio l'istituzione di questi testimonii, conformemente ai canoni del concilio di Tolosa. In quella stessa epoca, ci imbattiamo anche in un esempio dell'Inquisizione legatina. Nel 1237, gli inquisitori di Tolosa agivano coi poteri di legati, quali vice-delegati del legato Giovanni di Vienna; ed in quello stesso anno, quando gli abitanti di Montpellier chiesero l'intervento del papa per far fronte ai progressi dell'eresia, siccome il loro vescovo si addimostrava trascurato, il papa inviò Giovanni da Vienna, con l'ordine di procedere severamente. I diritti del vescovo vennero pure posti da parte nel 1239, quando papa Gregorio IX prescrisse agli inquisitori di Tolosa di obbedire alle istruzioni che egli aveva dato al suo legato. Eppure col decorrere del tempo, perfino il ricordo di queste funzioni legatine disparve in modo tale che nel 1351, la signoria di Firenze chiese al legato papale di ritirare un'accusa di eresia che egli aveva formulata in odio dall'abate dei Camaldolesi, perchè la Repubblica non aveva mai permesso che i suoi cittadini venissero giudicati per un'accusa di questo genere, da altri eccettuato i soli inquisitori, e, non più tardi del 1257, quando gli inquisitori della Linguadoca si lamentarono dello zelo inquisitoriale del legato Zoen, vescovo di Avignone, Alessandro IV si affrettò a decidere che il suo legato non aveva alcun potere, per agire in tal modo, al di fuori della sua diocesi (1).

---

(1) Concil. Arelatens. ann. 1234, c. 5. — Concil. Turon. ann. 1239, c. 1, — Concil. Biterrens, ann. 1246, c. 1. — Concil. Albiens, ann. 1264, c. 1. — Archives de l'inq. de Carcasson. (Coll. Boat, XXX. 250). — Vaissete, III, Pr. pp. 385-6. — Raynal, Annal. ann. 1237, n. 32. — Archives de Frances, J, 430, n. 19-20. — Archivio di Firenze, Riformagioni, classe V, fol. 80. Archives de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 239).

L'opinione pubblica delle classi dirigenti dell'Europa chiedeva che l'eresia venisse sterminata ad ogni costo, e tuttavia colla soppressione della resistenza aperta, lo scopo pareva più che mai lontano dall'esser raggiunto. Tanto il vescovo che il legato, evidentemente, erano impari al còmpito che si proponevano di raggiungere, di scovare, cioè, gli eretici che si nascondevano sotto il manto dell'ortodossia; e quando, a caso, un nido di eretici veniva scoperto, in generale, l'Ordinario non possedeva nè la scienza, nè il tatto che sarebbe stato necessario per strappare una confessione a gente che pretendeva di trovarsi in perfetto accordo con quanto Roma insegnava. Quando mancassero atti di aperta ostilità contro Roma, era assai difficile raggiungere i pensieri segreti dei settarii. Per arrivare a questo scopo, occorrevano persone che possedessero un'educazione speciale e fossero dedite in modo particolare all'investigazione delle coscienze. Siccome questa nenecessità diveniva ogni giorno più evidente, così due nuovi fattori vennero a contribuire alla soluzione di una questione da tanto tempo discussa.

Il primo di questi fattori, è costituito dall'organizzazione degli Ordini Mendicanti, i quali possedevano delle speciali attitudini ad un lavoro per cui i tribunali vescovili non ne avevano nessuna, e l'istituzione di questi Ordini apparve effetto di un intervento particolare della Provvidenza, desiderosa di fornire alla Chiesa di Cristo l'istrumento che le era necessario e che ancora le mancava. Una volta riconosciuta la necessità di tribunali speciali e permanenti, destinati esclusivamente alla repressione ed all'estirpazione dell'eresia, pareva affatto naturale che gli stessi fossero sottratti totalmente all'influenza delle gelosie e delle inimicizie locali, le quali potevano indurre alla perdita dell'innocente, se non fossero sottratti all'influenza del favoritismo locale, che poteva venir tirato in campo per proteggere i colpevoli. Qualora, oltre a questa sottrazione alle influenze locali, gli esaminatori ed i giudici fossero stati uomini forniti perciò di una particolare educazione, allo scopo di rinvenire e convertire gli eretici; qualora, inoltre, essi avessero con voti irrevocabili, rinunziato al mondo; qualora, finalmente, si fosse trattato di persone sottratte alla tentazione di arricchirsi, e morte agli allettamenti dei piaceri mondani, allora pareva dovesse esistere ogni immaginabile garanzia che desse affidamento come essi avrebbero compiuto il loro dovere in modo

equo e rigoroso, che cioè, da una parte, la fede sarebbe stata salvaguardata e protetta, e dall'altra non si sarebbero commesse oppressioni o crudeltà inutili, dettate da interessi personali o da sete di vendicare delle personali ingiurie. L'illimitata popolarità di cui i monaci godevano, assicurava loro, per parte delle popolazioni, un concorso ben altrimenti premuroso di quello che poteva attendersi dall'azione dei vescovi, la posizione dei quali, in linea generale, si trovava in istato di conflitto tanto col loro gregge, quanto coi potenti baroni e signori, l'appoggio dei quali si rendeva indispensabile. È certo che gli Ordini Mendicanti tributavano una devozione illimitata alla Santa Sede, e facevano sì che l'Inquisizione divenisse uno strumento potentissimo per diffondere l'influenza di Roma e distruggere quell'ultimo rimasuglio di indipendenza che ancora rimaneva alle chiese locali, ma se quest'ordine di considerazioni influì parecchio in sèguito allo sviluppo della loro azione, non è guari probabile che avessero ispirato l'istituzione nei suoi inizii. In tal modo, agli occhi del pubblico del secolo XIII, l'organizzazione dell'Inquisizione, e l'esser la stessa stata affidata ai figli di S. Domenico e di S. Francesco, parve rappresentasse un rimedio naturale e quasi inevitabile ai gravi malanni dai quali quell'epoca si trovava fortemente tormentata. Sembrava quasi che essa fosse uno sviluppo inevitabile dei bisogni del tempo e degli istrumenti che si potevano avere sottomano.

L'altro fattore che si presentava come fecondo di successo alla Chiesa nel còmpito di persecuzione che si era prefisso, veniva rappresentato dalla legislazione civile contro l'eresia, che allor allora incominciava a delinearsi con forme abbastanza precise. Abbiamo gia visto come, nel secolo XII, l'Inghilterra e l'Aragona avessero emanato contro gli eretici alcuni editti isolati, l'importanza storica dei quali consiste in questo, che stanno a testimoniare l'assenza di una legislazione penale anteriore. Federico Barbarossa non prese alcuna misura efficace per assicurare il successo pratico alle regole emanate da Lucio III a Verona nel 1184, quantunque tali regole fossero rivestite dell'imperiale sanzione. Il corpo delle leggi ordinarie, che venne adottato da Simone di Montfort a Pamiers nel 1212, scomparve, com'è naturale, collo scomparire della sua breve dominazione. Per ciò che riguarda gli eretici, vi fu, è vero, qualche tentativo di legislazione, come sarebbe quello fatto dall'imperatore Enrico VI, nel 1194, quando prescrisse che si con-

fiscassero i loro beni, si infliggessero loro delle pene personali severe, si radessero al suolo le loro case, si imponessero delle gravose multe alle comunità od agli individui che non si curassero di arrestarli; e questo venne virtualmente ripetuto nel 1210 da Ottone IV; ma ciò sta a dimostrare che tutto questo era stato obliato. Ed infatti, quei pochi editti appartenenti a tale epoca e che sono pervenuti fino a noi, attestano come allora il modo di diportarsi del braccio secolare di fronte all'eresia, fosse capriccioso ed irregolare. Così, nel 1217, Nûñez Sancho di Rosellon stabilì che gli eretici dovessero esser messi al bando della legge, e nel 1228, Giacomo I re d'Aragona, seguì il suo esempio, dimostrando con ciò, che non si trattava di qualche cosa di ordinario, ma di cosa veramente nuova. D'altra parte, gli statuti del 1220 della città di Pinerolo si accontentano di infliggere una multa di dieci soldi a chiunque dia scientemente alloggio ad un valdese. Luigi VIII di Francia, pochi giorni prima di morire, emise un'ordinanza colla quale puniva il medesimo delitto colla confisca di tutti i beni del reo e colla privazione di tutti i diritti, mentre i regii funzionarii ricevevano l'ordine dalle competenti autorità ecclesiastiche di punire immediatamente tutti coloro che fossero convinti di eresia. Gli statuti che si trovavano in vigore a Firenze nel 1227, attestavano che il vescovo dovesse agire di comune accordo colle autorità in tutte le cause intentate per eresia, cosa, questa, che poneva un limite serio all'autonomia dei tribunali vescovili. Nel 1228, a Milano, e dietro istanza del legato papale Goffredo, furono adottate nuove leggi, in conformità delle quali tutti gli eretici dovevano esser esiliati dal territorio della Repubblica, rase al suolo le loro case, confiscati i loro beni, messe al bando della legge le persone, ed a coloro che dessero loro asilo dovevano esser imposte delle multe più o meno gravi. Una inquisizione mista di laici e di ecclesiastici era istituita per la ricerca degli eretici, i quali, una volta scovati, si dovevano interrogare e giudicare dall'arcivescovo e dal podestà; quest'ultimo era obbligato a mandare a morte, nello spazio di dieci giorni dalla sentenza, tutti coloro che rimanessero convinti di eresia. Ancora, nel 1231, in Germania fu necessaria una decisione di re Arrigo VII per stabilire a chi andassero devoluti i beni confiscati agli eretici, e si convenne che i beni allodiali potessero esser trasmessi ai loro eredi, la qual cosa, come

vedremo in sèguito, si trovava in contraddizione colla legislazione dei tempi susseguenti (1).

Per poter mettere in azione un sistema comprensivo di persecuzione, era evidente esser necessario vincere la tendenza centrifuga della legislazione medioevale, la quale trova la sua più alta espressione nella libera Navarra, dove ogni città di una certa importanza aveva il suo speciale *Fuero,* dove quasi ogni casa ed ogni famiglia aveva le sue particolari attitudini. Innocenzo III, nel concilio lateranese del 1215, lavorò a tutta possa per vedere di assicurare l'uniformità mediante una serie di regolamenti severi i quali definissero il contegno che doveva esser tenuto dalla Chiesa di fronte agli eretici, ed i doveri dell'autorità civile, che doveva sterminarli sotto pena di pagarne il fio, e questo divenne un capitolo indiscutibile del diritto canonico, ma in mancanza di ogni attiva cooperazione da parte dei laici, per un certo tempo codeste prescrizioni non poterono far a meno di rimanere lettera morta, almeno praticamente. Il particolarismo degli statuti locali, come il ridurre le popolazioni alla mercè degli emissarii che il papato avesse creduto bene di accreditare presso le stesse, era riservato al nemico accanito della Chiesa, Federico II, il quale li introdusse nella maggior parte dell'Europa. Egli aveva bisogno di trovarsi nelle grazie di Onorìo III per assicurare la sua incoronazione, avvenuta nel 1220, e quando si verificò l'inevitabile rottura, fu ancora nel suo interesse il non alludere all'accusa di eresia tanto frequentemente lanciata contro di lui, col rivelare uno zelo affatto particolare nel perseguitare gli eretici, quantunque, se fosse stato libero delle sue azioni, infallantemente la sua filosofica indifferenza l'avrebbe portato ad esser tollerante di ogni e qualunque credenza che non mettesse in pericolo l'obbedienza dovuta al sovrano (2).

In una serie di editti datati tra il 1220 ed il 1239 egli promulgava un codice completo ed implacabile di persecuzione, basato sui canoni del concilio lateranese. Coloro che fossero semplice-

---

(1) Lami, Antichità toscane, pp. 484, 504, 524. — Muratori, Ant. It. diss. LX (T. XII, p. 447). — D'Achery, Spicilegium III, 588, 598. — Charvaz, Origine dei Valdesi, Torino, 1838, App. n. XXII. — Isambert, Anc. Loix Franc. I, 228. — Corio, Hist. Mil. ann. 1228-9. — Hist. Dipl. Frid. II, T. III, p. 466.

(2) De Lagreze, La Navarre francaise, I, XXI; II, 6. — Concil. Later. IV, c. 3 (C. 13 extra v. VII).

mente sospetti di eresia, dovevano, dietro ordine della Chiesa, sottomettersi alla purgazione canonica, sotto pena di esser privati di tutti i loro diritti civili ed esser posti al bando dell'impero; coloro, poi, che avessero perseverato in questa condizione per lo spazio di un anno, dovevano esser condannati come eretici. Tutti costoro erano posti fuori della legge, qualunque fosse la setta alla quale appartenessero, e non appena venivano condannati come tali dalla Chiesa, senza por tempo in mezzo dovevano esser consegnati al braccio secolare ed abbruciati vivi. Qualore il timore della morte li inducesse a ritrattarsi, occorreva passassero il resto della loro vita in prigione ed assoggettarvisi alla penitenza. Se ricadevano nei loro errori, dimostrando in tal modo che la loro conversione non era stata sincera, verrebbero messi a morte. Tutti i beni degli eretici dovevansi confiscare ed i loro eredi naturali venir spogliati, i loro discendenti poi, fino alla seconda generazione, erano dichiarati incapaci di occupare qualunque carica o dignità, a meno che non si meritassero la condonazione di questa pena col denunziare il loro padre o qualche altro eretico. Tutti i " *credentes* ", fautori, difensori, protettori od avvocati di eretici, subivano la pena dell'esilio a vita; i loro beni dovevano esser confiscati, ed i loro discendenti andavano soggetti alle medesime incapacità dei discendenti degli eretici. Coloro che sostenessero gli errori degli eretici, dovevano esser trattati come se fossero eretici, a meno che, dopo esser stati avvertiti, non mutassero condotta. Le case degli eretici e di coloro che concedevano loro ospitalità, dovevano esser rase al suolo, per non esser mai più costruite. Quantunque dinanzi ad un tribunale, la testimonianza portata da un eretico non avesse alcun valore, si faceva però eccezione per colui che testimoniasse contro un altro eretico. Qualunque funzionario o magistrato, presente o futuro, doveva prestare giuramento di adoperarsi a distruggere coloro che gli venissero indicati dalla Chiesa come eretici, sotto pena di perdere l'impiego. I dominii di qualche signore temporale il quale, invitato dalla Chiesa, trascurasse di espellere gli eretici dai suoi dominii, se questa sua trascuranza raggiungeva lo spazio di un anno, questi dominii potevano venir occupati dal primo cattolico che ne avesse volontà, il quale, dopo averne espulsi gli eretici, era libero di conservarseli in pace senza pregiudizio dei diritti del sovrano, a condizione che costui non vi avesse fatto opposizione. Allorquando venne formata

l'Inquisizione pontificia, Federico si affrettò, nel 1232, a mettere tutta l'organizzazione dello Stato al servizio degli inquisitori, i quali vennero autorizzati a far intervenire i funzionarii per arrestare coloro che fossero additati come eretici ed a conservarli in prigione fino a che si pronunciasse la sentenza, che doveva esser seguita immediatamente dall'esecuzione capitale per tutti i colpevoli (1).

Codesta legislazione veramente diabolica, si ebbe dalla Chiesa un'accoglienza festosa, e, in ciò ben più felice delle legislazioni precedenti, non rimase lettera morta. L'éditto di incoronazione del 1220 venne spedito da Onorio III all'università di Bologna per esservi letto e commentato nel corso di diritto pratico. Fu perciò incorporato nella compilazione autorizzata dei costumi feudali e le più severe prescrizioni, da quel momento, ebbero forza di legge. Tutti gli editti di Federico II vennero in sèguito promulgati dai papi successivi in una serie di bolle, colle quali si ordinava a tutti gli Stati, a tutte le città, di inscrivere nei loro locali statuti codeste leggi perchè vi avessero vigore perenne. Il vegliare a che questa iscrizione si effettuasse doveva ormai essere uno dei doveri degli inquisitori, i quali erano obbligati altresì ad esigere dai magistrati e dai funzionarii il giuramento di conformarsi a questi editti, sotto pena di incorrere nella scomunica. Nel 1222, quando i magistrati di Rieti adottarono delle leggi in contraddizione con quelle di Federico II, papa Onorio prescrisse che i rei fossero im-

(1) Hist. Dipl. Frid. II, T. II, pp. 4-6, 422; T. IV, pp. 6-8, 299-302; T. V. pp. 201, 279-80. — L'editto di incoronazione, che fu la base di tutta quanta la legislazione posteriore contro l'eresia, venne redatto dalla curia pontificia ed inviato, quindici giorni prima che si compiesse la ceremonia, al vescovo legato di Tusculm, con l'ordine di chiedere ed ottenere la firma imperiale e di rinviare il documento, acciocchè potesse essere pubblicato, in nome dell'imperatore, nella chiesa di S. Pietro (Raynald, ann. 1220, n. 19. — Hist. Dipl. I, II, 880). Per gli ecclesiastici di quei tempi era cosa al tutto naturale che la Chiesa fosse in obligo di eccitare i principi temporali a seguire le vie più rigorose che fosse dato immaginare. Mediante gli editti di Federico II, l'eretico veniva posto al bando della legge, e fu infallantemente questo che permise all'inquisizione di stabilire il principio, che l'eretico poteva esser preso e spogliato senza riguardo a tempo od a persona, e che lo spogliatore poteva appropriarsi i suoi beni a condizione, s'intende, che non fosse egli stesso un funzionario del sant'uffizio (Tract. de inquisitione, Doat, XXXVI).

mediatamente destituiti dalle loro cariche; nel 1227, il popolo di Rimini credette di poter opporre resistenza, ma fu costretto a sottomettersi; nel 1255 alcune città lombarde che si mostravano titubanti, ricevettero la visita di inquisitori di Innocenzo IV, e furono, in breve, ricondotte sulla buona strada; nel 1254 la città di Asti accettò gli editti come parte integrante della sua legislazione locale; Como seguì il suo esempio il 10 settembre 1255; e perfino nel 1355, nella rassegna fatta allora delle leggi che governavano la città di Firenze, troviamo che anche là, quegli editti erano in onore. Finalmente vennero incorporati nelle ultime appendici del *Corpns Juris canonici* e, nominalmente almeno, si possono considerare come ancora in vigore (1).

In tal modo la maggior parte dell'Europa, che si estende dalla Sicilia al mare del Nord, si trovava posta sotto questo regime. I paesi occidentali si affrettarono a seguire un così bell'esempio. Contemporaneamente al trattato di Parigi del 1229, comparve un'ordinanza in nome del re Luigi IX, allora ancora minorenne, colla quale prometteva alla Chiesa, nella lotta da lei ingaggiata coll'eresia, il concorso dei regii funzionarii. Nei territorii che restavano ancora sotto il dominio del conte Raimondo, le titubanze della politica da lui seguita diedero luogo a non poche lamentele, fino a che, nel 1234, col consenso dei suoi prelati e baroni, fu costretto a promulgare uno statuto redatto dal fanatico Raimondo della Fauga di Tolosa, che abbracciava tutti gli articoli pratici della legislazione di Federico, e decretava la confisca contro chiunque si rifiutasse, malgrado un appello della Chiesa, di aiutare ad imprigionare gli eretici. Nelle compilazioni e nelle opere giu-

---

(1) Hist. Dipl. Fed. II, T. II, p. 7. — Post. libb. Feudorum. — Post. Const. IV, XIX, cod. I, V. — Innoc. PP. IV, Bull. Cum Adversus, 1243, 1252, 1254; Bull. Ortodoxae, 27 aprile, 14 magg. 1252. — Alex. PP. IV, Bull. Cum Adversus, 1268. — Ejusd. Bull. Cupientes, 1260, — Clem. PP. IV, Bull. Cum Adversus, 1265. — Waddingi, Annal. Min. ann. 1261, n. 3; ann. 1289, n. 20. — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, 1262 & 12. — Epist. Saeculi XIII, n. 191 (Mon. hist. Germ.). — Eymerici, Directorium inq. ed. Pegnae, 1607, p. 392. — Innoc. PP. IV, Bull. ad Aures, 2 apr. 1253. — Sclopis, Antica legislazione del Piemonte, p. 440. — Bernard. Comens, Lucerna inq. s. v. Executio, n. 3. — Archivio di Firenze, Riformagioni, classe II, Dist. I, n. 14. — Potthast, n. 7672. — C. 2 in Septimo, v. 3.

ridiche dell'ultima parte del secolo XIII, noi vediamo che questo sistema era riescito ad imporsi come legge vigente ed in modo perfetto per tutta la contrada, e nel 1315, Luigi Hutin fece circolare per tutta quanta la Francia gli editti dell'imperatore Federico (1).

In Aragona, D. Giacomo I promulgò un editto col quale proibiva a tutti gli eretici di por piede ne' suoi Stati; ciò avvenne certo in causa del gran numero di fuggitivi che la crociata di Luigi VIII cacciava dalla Linguadoca. Questo accadeva nel 1226. Nel 1234, in unione co' suoi prelati, egli formulò una serie di leggi, mediante le quali fondava un'Inquisizione vescovile fornita del carattere più severo che si possa immaginare ed a cui gli ufficiali della corona dovevano prestare il loro appoggio; negli statuti di tale Inquisizione, si trova fatta menzione, per la prima volta, circa la proibizione per i laici di leggere la Bibbia in lingua volgare. Tutti coloro che fossero in possesso di qualche libro dell'Antico o del Nuovo Testamento in " *Romancio* ", erano obbligati, nello spazio di otto giorni, a portarli ai loro vescovi perchè venissero abbruciati, sotto pena di essere tenuti come sospetti di eresia. Così, ad eccezione del resto della Spagna e delle nazioni del Nord, in cui l'eresia non era mai riescita a piantare profondamente le sue radici, tutti gli Stati cristiani si asservivano alla Chiesa, allo scopo di estirpare l'eresia. E quando l'Inquisizione fu finalmente stabilita in modo definitivo, uno dei principali doveri degli inquisitori fu quello di mantenere questa legislazione, e la loro vigilanza doveva far sì che la stessa avesse il suo pieno ed implacabile effetto (2).

Pure in quel tempo, lo zelo o la gelosia furono causa che in varii punti d'Italia si facessero tentativi per fondare un'Inquisizione civile. Era quella un'epoca di transizione. Nel 1231, a Roma, Gre-

---

(1) Isambert, Anc. Loix Franc. I, 230-33; III, 126. — Harduin, Concil VII, 203-8. — Guill. de Pod. Laur. c. 42. — Établissements, liv. I, ch. 85, 123. — Liv. de Justice et de Plet, liv. I, tit. III, & 7.

(2) Archiv. Nat. de France, J. 436, n. 4. — Martene, Ampl. Coll. VII, 123-4. — Bern. Guid. Pract. P. IV (Coll. Doat, XXX). — Clem. PP. IV, Bull. Prae Cunctis, 23 febb. 1266.

Nel 1229 il Concilio di Tolosa aveva già proibito ai laici di possedere una copia qualunque della scrittura, anche in latino (Concil. Tol. ann. 1229, c. 14).

gorio IX formulò una serie di regole che vennero pubblicate dal senatore Annibaldo, in nome del popolo romano. In forza di queste regole, il senatore era obbligato a gettare in prigione tutti coloro che fossero designati come eretici, tanto se il denunziante fosse un inquisitore, quanto se fosse semplicemente un buon cattolico, ed era costretto a far eseguire la sentenza otto giorni dopo esser stata pronunziata. I beni degli eretici dovevano essere confiscati, e degli stessi un terzo andava erogato a favore di colui che l'avesse denunziato, un terzo a favore del senatore medesimo ed un terzo doveva servire per riparazioni alle mure della città. Ogni casa che avesse ospitato un eretico, doveva esser rasa al suolo, ed il terreno sul quale era fabbricata sarebbe convertito in un letamaio. I " *credentes* „ venivano trattati come si trattavano gli eretici, i fautori, i protettori, ecc., dovevano, cioè, esser spogliati della terza parte dei loro beni, e questa venir erogata per la costruzione delle mura di difesa della città. Una multa di venti lire veniva imposta ad ogni persona che non denunziasse un eretico, dell'eresia del quale fosse consapevole, ed il senatore che trascurasse di far eseguire la legge, doveva esser colpito con una multa di duecento marchi e dall'incapacità di esercitare qualunque pubblica funzione. Per avere un saggio dell'enormità di queste multe, dobbiamo pensare alla grande miseria dalla quale allora era afflitta l'Italia, miseria che ci viene descritta da uno scrittore di quei tempi, allo squallore della vita quotidiana, alla scarsità dei metalli preziosi, attestata dalla mancanza di ornamenti d'oro e d'argento nelle vesti di quell'epoca. Non ancora contento d'aver promulgato delle regole locali tanto severe, Gregorio IX ne inviò copia agli arcivescovi ed ai principi di tutta Europa, con ordine di metterle in pratica nei loro rispettivi dominii, e per un dato tempo, le stesse servirono di base alle procedure inquisitoriali. In Roma, la caccia agli eretici fu quanto mai feconda ed i fedeli cristiani di quella città, poterono appagare la loro vista collo spettacolo di un numero considerevole di eretici abbruciati sul rogo, mentre Gregorio, incoraggiato dal successo così ottenuto, pubblicava una decretale, che fu il fondamento di tutta la legislazione inquisitoriale dei tempi posteriori, stando alla quale, gli eretici che come tali fossero condannati, dovevano esser abbandonati al braccio secolare per ricevere dallo stesso un esemplare castigo, mentre coloro che facessero ritorno alla Chiesa,

venivano condannati alla prigionia perpetua, e chiunque fosse a conoscenza di qualche fatto di eresia, era obbligato, sotto pena di scomunica, a denunziarlo alle autorità ecclesiastiche (1).

In quello stesso tempo, Federico II, il quale desiderava che Roma vantasse pochissima autorità nei suoi dominii di Napoli, affidò ivi l'opera della persecuzione degli eretici agli officiali reali. Nelle sue costituzioni siciliane, promulgate nel 1231, diede ordine a' suoi rappresentanti di fare " diligente ricerca di quegli eretici che camminassero nelle tenebre „. Per quanto il sospetto che pesava sopra loro potesse esser debole, tutti dovevano essere arrestati ed esaminati dagli ecclesiastici e coloro che in qualunque grado non si allontanassero dall'eresia dovevano, qualora rimanessero ostinati, sottostare al martirio del fuoco, al quale sembrava aspirassero, mentre chiunque avesse l'ardire di intercedere per loro avrebbe provato il peso della collera imperiale. Quando si ponga mente che questa legislazione derivava da un libero pensatore, si comprende assai facilmente quale dovesse essere allora la pressione dell'opinione pubblica, a cui Federico non aveva il coraggio di opporre resistenza. Nè egli lasciò che questa sua legislazione rimanesse lettera morta. Un certo numero di esecuzioni ebbero subito effetto, e due anni più tardi, noi riscontriamo che egli scrisse a Gregorio IX, deplorando come gli esempi da lui dati non fossero stati sufficienti, giacchè l'eresia rialzava ognora la testa, ed annunziava di aver ordinato al giudice di ciascun distretto di ricominciare la caccia all'eretico d'accordo con alcuni prelati e con tutta l'attività possibile; i vescovi dovevano percorrere da un capo all'altro le loro diocesi, accompagnati, quando occorresse, da giudici designati per questa bisogna; in ogni provincia, la Corte Generale, teneva due sessioni all'anno, nelle quali l'eresia veniva punita come gli altri delitti. E tuttavia Gregorio IX, ben lungi dal felicitare Federico per questa sua sistematica persecuzione, gli rispose che faceva mostra di un falso zelo nel punire persone che erano suoi nemici

---

(1) Raynald, Annal. ann. 1231, n. 13, 18. — Ripoll. I, 38. — Ricobald Ferrar. Hist. impp. ann. 1234. — Paramo, de orig. off. inq., p. 177. — Richardi di S. Germano, Chron. ann. 1231. — C. 15 extra v. VII. (In questo canone noluerent è evidentemente in errore e sta per " voluerint „). — Hartzheim, Concil. Germ. III, 540.

personali, e che dava al rogo un numero assai maggiore di buoni cattolici, che non di eretici (1).

Frammezzo a questo cumulo di sforzi confusi ed irregolari fatti dalla Chiesa per estirpare l'eresia, era inevitabile che la Santa Sede intervenisse e facesse quanto stava in lei per riescire a stabilir un sistema uniforme col quale effettuare questo còmpito gravissimo che si era addossata. Infatti, dobbiamo solo meravigliarci che l'abbia protratto per tanto tempo e che infine l'abbia tentato con grande incertezza e timidezza.

Nel 1226 venne fatto uno sforzo serio per porre un argine al rapido dilagare del Catarismo in Firenze, coll'arrestare il vescovo eretico Filippo Paternon, la diocesi del quale si estendeva da Pisa ad Arezzo. Costui venne giudicato in conformità degli statuti di Firenze, dal vescovo e dal podestà di comune accordo, ma egli interruppe il processo coll'abiurare, motivo per cui venne rimesso in libertà; in breve però ricadde nei medesimi errori e divenne ancor più odioso agli ortodossi. Nel 1227, un eretico convertito si lagnava di questa apostasia a Gregorio IX ed il pontefice, che era salitò al trono allor allora, si affrettò a rimediare al male col procedere ad un'inchiesta, la quale si può considerare come il primo esempio di una inquisizione pontificia. Eppure, quella inchiesta non apparve eccessivamente lesiva a' diritti di Firenze, quantunque la chiesa di quella città venisse a cadere direttamente sotto il controllo papale. La lettera, che porta la data del 20 giugno 1227, autorizza semplicemente Giovanni di Salerno, priore della casa domenicana di S. Maria Novella, in unione con uno de' suoi frati e col canonico Bernardo, a procedere per vie giudiziarie contro il Paternon ed i suoi fautori ed a costringerli ad abiurare; se costoro rimanessero ostinati nei loro errori, dovevano agire in conformità dei canoni del concilio lateranese, e, in caso di necessità, invocare in loro aiuto i preti ed i laici delle diocesi di Firenze e di Fiesole. Così, mentre il papa non si faceva alcuno scrupolo di invadere la giurisdizione del vescovo di Firenze, d'altra parte, per dirigere la procedura inquisitoriale, non poteva appellare

(1) Const. Sicul. Lib. I, tit. I. — Hist. Dipl. Frid. II, T. IV, pp. 435, 444. — Rich. de S. Germano, Chron. ann. 1233. — Giannone, Istoria Civile di Napoli, Lib. XVII, c. 6; XIX, c. 5.

ad altra legislazione eccettuata quella emanata dal concilio lateranese. Non sappiamo cosa facessero i commissari papali circa gli eretici di ordine inferiore. Quanto al vescovo Paternon, essi riescirono a catturarlo ed a gettarlo in prigione, ma venne liberato colla violenza dai suoi amici e scomparve lasciando il proprio vescovado al suo successore Torsello (1).

Fra Giovanni rimase investito del suo mandato pontificio fino alla di lui morte, avvenuta nel 1230, dopo la quale gli venne dato un successore nella persona di un altro domenicano, Aldobrandino Cavalcanti. Ma la giurisdizione di codesti inquisitori era ancora qualche cosa di indeterminato, giacchè, nel giugno del 1229, ci si dice che l'abate di S. Miniato conducesse al cospetto di Gregorio IX, in Perugia, due eresiarchi, Andrea e Pietro, i quali furono costretti ad abiurare pubblicamente alla presenza della corte pontificia, e nel 1234, a parecchie riprese, vediamo che Gregorio IX intervenne in persona, ricevendo cauzione dagli accusati ed inviando istruzioni particolari all'inquisitore allora in carica. Tuttavia, l'Inquisizione andava continuamente assumendo una forma sua propria, giacchè, poco tempo dopo si scoprirono numerosi eretici, alcuni dei quali vennero consegnati al rogo, e gli atti del loro processo furono conservati nell'archivio di Santa Maria Novella. Eppure, ancor non si pensava a fondare un'istituzione permanente; ciò rimane provato, nel 1233, dagli statuti di persecuzione, redatti dal vescovo Ardingho, approvati da Gregorio, ed iscritti, dietro suo ordine, nel libro degli statuti di Firenze. In questi, il vescovo appare ancora quale rappresentante della Chiesa nella sua opera di persecuzione, e non si riscontra alcuna allusione all'opera di appositi inquisitori. Il podestà è obbligato ad arrestare chiunque gli venga designato dal vescovo ed a punirlo nel corso degli otto giorni susseguenti alla condanna pronunziata dal vescovo; vi sono pure contenuti altri articoli che portano l'impronta degli editti di Federico II. Pare che fra Aldobrandino avesse assai più fiducia nella predicazione che non nella persecuzione violenta; infatti, nei documenti che portano la sua firma, non vi si qualifica affatto come inquisitore, e bisogna rico-

(1) Lami, Antichità toscane, pp. 493-4, 509-10, 546.

noscere che gli sforzi da lui fatti furono impotenti ad impedire la diffusione dell'eresia, come quelli fatti dal vescovo Ardingho. Nel 1235, quando andava maturando il progetto di una inquisizione organizzata per tutta Europa, Gregorio nominò il provinciale domenicano di Roma quale inquisitore per la sua vasta provincia, che abbracciava la Sicilia e la Toscana, ma parve che questo territorio fosse troppo vasto, e, verso il 1240, troviamo che la città di Firenze era sotto la sorveglianza di fra Ruggiero Calcagni. Costui, era uomo quant'altri mai fornito delle doti necessarie ad estendere le prerogative della carica che copriva ed a renderle efficaci; ma non fu prima del 1243 che egli prese il titolo di *Inquisitor domini papae in Tuscia*, ed in una sentenza da lui emanata nel 1245, ha cura di intitolarsi inquisitore del vescovo Ardingho e del papa e si serve della commissione vescovile ricevuta, come di mandato per agire. Nella procedura di quest'epoca si presenta evidente il carattere ancora rudimentario dell'Inquisizione. Una confessione del 1244 porta soltanto i nomi di due frati, giacchè l'inquisitore non si era trovato presente. Nel 1245 si hanno delle sentenze firmate dal solo Ruggiero, mentre altri processi di quell'anno, stanno a dimostrare che egli agiva di comune accordo con Ardingho. Infatti, si può dire che egli riescì a dare una forma tutta sua propria all'Inquisizione in Firenze solo nel 1243, quando, per la prima volta, aprì il suo tribunale indipendente in S. Maria Novella, assumendo, in qualità di assessori, due o tre frati distinti di quel convento, e servendosi dei pubblici notai per raccogliere in iscritto le deposizioni verbali (1).

Ecco un'idea abbastanza esatta dello sviluppo graduale preso dall'Inquisizione. Non si trattava di una istituzione maturamente concepita e metodicamente stabilita; essa non rappresentava se non il prodotto lento e graduale di una evoluzione causata dagli elementi di cui allora si poteva disporre onde arrivare allo scopo che si proponeva di raggiungere. Infatti, allorquando Gregorio,

---

(1) Lami, op. c. 311, 519-22, 528, 531, 543-4, 546-7, 554, 557, 559. — Archiv. di Firenze, Prov. S. Maria Novella, 1227, 20 giugno; 1229, 24 giugno, 1235, 25 agosto. — Ughelli, Italia Sacra, III, 146-7. — Ripoll. I, 69, 71.

riconosciuta la futilità delle speranze che si potevano fondare sullo zelo dei vescovi, cercò di mettere a contributo la legislazione civile allora esistente, contro l'eresia, i frati predicatori furono gli istrumenti che più degli altri si prestarono comodamente per poter mandare ad effetto i suoi disegni. Vedremo più avanti come l'esperienza, primamente fatta a Firenze, venne ritentata in Aragona, nella Linguadoca ed in Germania, ed il successo analogo dal quale essi furono coronati, suggerirà, come conseguenza naturale, una organizzazione permanente e generale dell'Inquisizione.

Si è detto e ripetuto per un certo tempo che l'Inquisizione venne fondata il 20 aprile 1233, data di due bolle di Gregorio IX colle quali attribuiva ai Domenicani la funzione speciale di perseguitare l'eresia, ma il tono apologetico col quale si rivolge ai prelati, sta a dimostrare che egli li riteneva ben poco disposti a tollerare queste invasioni nella loro giurisdizione, mentre il carattere di cui son fornite le sue istruzioni prova che egli non riesciva a formarsi un'idea precisa delle conseguenze alle quali questa innovazione avrebbe portato. Infatti, sembra che l'oggetto che il papa avesse direttamente di mira, fosse assai più la punizione dei preti e di altri ecclesiastici, i quali, secondo lamentele allora assai diffuse, favorivano gli eretici coll'insegnar loro ad eludere le questioni, a nascondere le loro credenze ed a fingersi ortodossi, che non gli eretici direttamente. Dopo aver parlato della necessità di sottomettere l'eresia, e della istituzione divina dei frati predicatori che si votavano all'impresa di diffondere la buona semente estirpando la cattiva, rivolgendosi ai vescovi Gregorio IX continuava così: " Vedendo che siete già immersi in un mare di cure, sì che vi rimane appena il tempo di respirare sotto la pressione delle inquietudini che vi accasciano, noi abbiamo pensato esser cosa buona il dividere il vostro fardello, acciocchè possa venir portato con minore fatica. Abbiamo perciò stabilito di mandare dei frati predicatori contro gli eretici della Francia e delle provincie vicine, e vi supplichiamo ed esortiamo, in nome della venerazione che provate per la Santa Sede, a riceverli amichevolmente, a trattarli bene, ad assecondarli colla vostra benevolenza, coi vostri consigli, col vostro appoggio, acciocchè possano efficacemente condurre a termine il còmpito loro affidato ". L'altra bolla è rivolta " ai priori ed ai frati dell'Ordine dei predicatori, inquisitori ", ed in essa, dopo aver alluso ai figli della perdizione che

difendono l'eresia, continua così: " in qualunque luogo, perciò, voi predichiate, siete autorizzati — nel caso che, dopo esserne stati avvertiti, non cessassero dal difendere gli eretici — siete autorizzati a privare per sempre i chierici dei loro benefizi ecclesiastici ed a procedere contro di loro in quel modo con cui procedereste contro tutti gli altri, e senza appello, invocando, qualora ciò si rendesse necessario, l'aiuto del braccio secolare, e disarmando la loro resistenza, qualora fosse necessario, col mezzo delle censure ecclesiastiche senza appello.

Questo esperimento di rivestire tutti i predicatori domenicani dell'autorità di legati e del diritto di condannare senz'appello, era veramente qualche cosa di imprudente. Ciò non poteva far altro che esasperare il clero, come vedremo più tardi, allorchè esporremo le questioni insorte in Germania, e Gregorio, in breve, si trovò costretto ad adottare un espediente più pratico. Poco tempo dopo aver pubblicate le bolle dell'aprile 1233, ordinò al priore provinciale di Tolosa di designare alcuni frati abbastanza dotti per poter predicare la crociata in quella diocesi e per procedere contro gli eretici in conformità dei recenti statuti. Quantunque in punto a questo vi fosse ancora una certa qual confusione di poteri, pure Gregorio aveva finalmente scoperto il sistema che rimase poi sempre il fondamento dell'Inquisizione, la scelta, cioè, fatta dal provinciale, di taluni frati preparati alla loro missione, che dovevano esercitare, dentro i limiti della loro provincia, l'autorità loro delegata dalla Santa Sede, allo scopo di ricercare ed esaminare gli eretici sul delitto di eresia. Conformemente alle decisioni contenute in questa bolla, il provinciale scelse i frati Pietro Cella e Guglielmo Arnaud, dei quali, in altro capitolo, esporremo gli sforzi fatti. In tal modo l'Inquisizione, in quanto sistema organizzato, si poteva considerare come fondata, quantunque sia cosa degna di nota che quei primi inquisitori, nei documenti officiali tuttora esistenti, dicono di esser investiti dell'autorità di legati, e non dell'autorità pontificia, affermando di agire in nome della prima e non in nome della seconda. Che non si avesse allora l'idea di fondare un'istituzione generale e permanente, è dimostrato dal fatto che l'arcivescovo di Sens, per esempio, si lamentò fortemente dell'intrusione degli inquisitori nella sua provincia, al che Gregorio rispose con un breve in data 4 febbraio 1234, col quale revoca le commissioni date a questo

riguardo ed insinua che l'arcivescovo potrebbe per l'avvenire fare appello all'aiuto dei Domenicani, qualora ritenesse che la costoro grande esperienza nella lotta cogli eretici fosse tale da poter servire a' suoi disegni (1).

Ciò dimostra evidentemente che allora non si aveva ancora alcuna idea di sostituire le funzioni episcopali. Verso la stessa epoca noi riscontriamo che Gregorio scrisse ai vescovi della Narbona minacciandoli della sua collera se non si pigliassero cura di infliggere agli eretici il meritato castigo, ma in quella lettera non fa alcuna allusione al nuovo mezzo dell'Inquisizione, e non più tardi del 1° ottobre 1234, Pietro Amiel, arcivescovo di Narbona, fece prestare giuramento a tutti i fedeli di denunziare tutti gli eretici, sia a lui in persona, che ai suoi subalterni, come se ignorasse ancora l'esistenza di appositi inquisitori. Anche quando questi ultimi ebbero ricevuto uno speciale mandato di agire, i loro doveri e le loro funzioni, i loro poteri e le loro responsabilità rimasero perfettamente indecise ed indeterminate. Siccome non si vedeva in essi se non altrettanti ausiliari dei vescovi nell'esercizio della loro antica giurisdizione vescovile contro l'eresia, ne derivava naturalmente che ai vescovi si sottoponessero tutti gli affari di questo genere, man mano che si presentavano. È vero bensì che non pochi punti della questione riguardante il modo con cui gli eretici dovevano essere trattati, erano stati risolti, non solamente dagli statuti romani di Gregorio IX nel 1231, ma anche dal concilio di Tolosa del 1229, e da quelli di Béziers e di Arles del 1234, i quali si erano occupati quasi esclusivamente del modo migliore da adottarsi per eccitare ed organizzare l'inquisizione vescovile; tuttavia si presentavano continuamente sempre nuove difficoltà particolari nella pratica e si sentiva il bisogno ur-

---

(1) Potthast, n. 9263; cfr. n. 9386, 9388. — Guill. de Pod. Laur. c. 43. — Coll. Doat, XXI, 143, 153. — Ripoll. I, 66.

Guglielmo Arnaud affermava in generale di sè stesso di agire in nome del legato, e qualche volta altresì quale delegato nelle sue funzioni del provinciale domenicano. In molte sentenze da lui emanate in riguardo dei signori del Niort, nel febbraio e nel marzo del 1236, agì di comune accordo coll'arcidiacono di Carcassona, l'uno e l'altro con legittima autorità. In quell'epoca, evidentemente, non c'era ancora organizzazione fissa (Coll. Doat, XXI. 160, 163, 165, 166).

gente di avere un codice per rendere più efficace la persecuzione. L'aver sospesa per lo spazio di alcuni anni l'inquisizione, dietro domanda del conte Raimondo, ritardò di molto questa codificazione, ma quando, nel 1241, il Sant'Ufficio riprese l'esercizio delle sue funzioni, la necessità di possedere un simil codice divenne urgentissima, e generalmente si cadde d'accordo che il codice atteso dovesse esser emanato dall'autorità dei vescovi. Alcune sentenze pronunziate nel 1241 da Guglielmo Arnaud ci dimostrano non solo che il vescovo Raimondo di Tolosa vi figurava come assessore, ma anche che si era chiesto in particolare il consiglio dell'arcivescovo di Narbonne. Era evidente esser necessario stabilire in modo definitivo i principii generali che dovevano ispirare l'inquisizione, ed a questo scopo, nel 1243 oppure 1244, venne radunato a Narbonne un grande concilio delle tre vaste provincie di Narbonne, Arles ed Aix, ed in seno allo stesso si discusse e si adottò quella lunga serie di canoni i quali dovevano costituire la base dell'azione inquisitoriale. Vennero indirizzati ai " nostri cari e fedeli figliuoli in Gesù Cristo, i frati predicatori ed inquisitori ", e più discretamente i vescovi si esprimevano in tal modo: " Noi vi scriviamo tutto questo, non perchè desideriamo legarvi col nostro consiglio, giacchè non sarebbe conveniente porre dei limiti all'autorità accordata alla vostra discrezione con forme e regole diverse da quelle della Santa Sede, ma perchè desideriamo aiutare il vostro attaccamento, in conformità delle istruzioni che riceviamo dalla Santa Sede, dal momento che voi, che portate i pesi i quali dovrebbero esser portati da noi, avete diritto di venire caritatevolmente assecondati colla nostra assistenza ed il nostro consiglio "; eppure, malgrado tutto questo, il tono generale del documento è quello di un comando assoluto, tanto nella definizione della giurisdizione, quanto nelle istruzioni particolari che riguardano il modo con cui si dovevano trattare gli eretici. È cosa altamente significativa che, pur abbandonando ad altri la cura del loro gregge, quei buoni pastori amassero riservare a sè stessi l'utile che si poteva trarre dalla persecuzione, giacchè, rivolgendosi ai nuovi funzionari, essi dicono loro: " Voi dovete astenervi dal trarre partito dalle pene pecuniarie ed ammende che sarete per imporre, tanto per l'onore del vostro Ordine, quanto perchè rimarreste troppo assorbiti dalle vostre occupazioni, sì che non avreste più tempo per dedicarvi all'opera vostra ".

Mentre i vescovi avevano così tutta la cura di assicurare i loro interessi materiali, venivano rinunziando ad una cosa altrimenti ben importante, il diritto, cioè, di giudicare e di far eseguire le sentenze da loro emanate. Tutte le sentenze che vennero pronunziate durante questo tempo, furono pronunziate in nome degli inquisitori, quantunque, dato il caso che il vescovo od altro personaggio notevole vi pigliasse parte, come accadeva assai sovente, gli si conferiva il titolo di assessore (1).

Il trasferimento dell'antica giurisdizione vescovile in materia di eresia all'inquisizione rendeva necessariamente delicatissime le relazioni tra i vescovi e gli inquisitori, e la nuova istituzione non poteva stabilirsi se non a costo di numerosi attriti, che rivelano gli ondeggiamenti della politica adottata, in varie epoche, per regolare e precisare le loro mutue relazioni. Ciò è degno di particolare menzione nello sviluppo dell' Inquisizione nei vari paesi d'Europa. In Italia, l'indipendenza dell'episcopato era stata distrutta già da lungo tempo, e non poteva più opporsi in alcun modo efficacemente alle usurpazioni che l'Inquisizione andava commettendo sulla sua giurisdizione. D'altronde, in Germania, i principi-vescovi rimiravano con gelosia codesti intrusi e non permettevano mai che ponessero piede stabile nei loro paesi. In Francia, e sopratutto nella Linguadoca, quantunque i prelati godessero di una indipendenza maggiore che non in Italia, la diffusione dell' eresia richiedeva un'attività ed una vigilanza le quali superavano di gran lunga le loro forze, e si videro costretti a sacrificare una parte delle loro prerogative, pur di sfuggire al dovere assai più penoso di adempiere integralmente alle loro funzioni. Tuttavia non vi si rassegnarono senza una lotta della quale si possono riscontrare traccie negli sforzi successivi, tentati per stabilire un *modus vivendi* tra i rispettivi tribunali.

Abbiamo visto or ora come gli inquisitori, fin dapprincipio, si permisero di pronunciare le sentenze in loro nome, senza fare alcuna menzione dei vescovi. Codesta usurpazione commessa sulla giuris-

---

(1) Vaissete, III, Pr. 364, 370-1. — Concil. Tolos. ann. 1229. — Concil. Bit. ann. 1234. — Concil. Arelatens. ann. 1234. — Concil. Narb. ann. 1244. — Coll. Doat, XXI, 143, 155, 158.

dizione vescovile, per esser duratura, costituiva una innovazione troppo palese; infatti, noi vediamo quasi subito che il cardinal Albano, per l'intermediario dell'arcivescovo di Narbonne, prescriveva agli inquisitori di non condannare alcun eretico e di non imporre penitenze senza fare appello al concorso dei vescovi. Quest'ordine si dovette ripetere e rendere più assoluto, e la questione venne decisa in questo senso nel 1246 dal concilio di Béziers, dove i vescovi abbandonarono la percezione di quelle multe che dovevano servire a coprir le spese dell'Inquisizione e formularono una serie di istruzioni dettagliate le quali sarebbero usate dagli inquisitori, " cedendo di buon grado alle pie domande che voi umilmente ci avete rivolte ". Per qualche tempo ancora, i papi continuarono a considerare i vescovi come responsabili dell'estirpazione dell'eresia nelle loro diocesi, e perciò come la vera fonte della giurisdizione. Nel 1245 Innocenzo IV, permettendo agli inquisitori di mutare o modificare le sentenze emanate, specificava ciò doversi fare d'accordo coi vescovi. Nel 1246 comandò al vescovo di Agen di dar diligentemente la caccia all'eresia, conformemente alle norme fissate dal cardinal legato d'Albano e coi medesimi poteri dell'inquisitore per ciò che riguardava il dono delle indulgenze. Nel 1247 trattò i vescovi quali giudici naturali dell'eresia, ed ordinò loro di lavorare senza posa alla conversione dei peccatori prima di pronunziare delle sentenze di morte, di prigione perpetua o di pellegrinaggi d'oltre mare; anche quando si trattasse di eretici ostinati, dovevano diligentemente conferire con l'inquisitore, od altre persone discrete, per sapere se la salvezza del peccatore e l'interesse della fede richiedessero che si pronunziasse la sentenza, oppure si dovesse differirla. A dispetto di tutte queste istruzioni, le sentenze di Bernardo di Caux, dal 1246 al 1248, non portano alcuna traccia di un intervento di vescovi. Evidentemente la gelosia e l'antagonismo facevano il loro corso. Nel 1248 il concilio di Valenza dovette obbligare i vescovi a pubblicare ed osservare le sentenze degli inquisitori, sotto pena di vedersi proibiti l'ingresso nelle loro chiese, il che attesta come i vescovi non venissero consultati quando si trattava di dare qualche sentenza e non erano disposti a renderle eseguibili. Nel 1249 troviamo che l'arcivescovo di Narbona si lagna col papa perchè l'inquisitore Pierre Durant ed i suoi colleghi avevano assolto, a sua insaputa, il cavaliere Pietro di Cugunham, il quale

era stato convinto di eresia, motivo per cui Innocenzo annullò immediatamente il processo dell'inquisitore. Pare, infatti, che la facoltà di graziare venisse considerata come una prerogativa particolare della Santa Sede, e riscontriamo in quell'epoca parecchi esempi in cui questa facoltà viene conferita da Innocenzo ad alcuni vescovi, con o senza ingiunzione di esercitarla d'accordo cogli inquisitori. Finalmente, tale questione fu regolata adottando il principio di riservare, in ciascuna sentenza, il diritto di modificare, di aggravare, di attenuare e di abrogare la stessa conforme alla volontà del superiore (1).

Dal momento che, ancora nel 1246, gli inquisitori attendevano dai vescovi le spese necessarie al loro mantenimento, con ciò stesso si riconoscevano, almeno in teoria, quali semplici funzionarii aggiunti dei tribunali vescovili. Inoltre, i vescovi dovevano costruire le prigioni in cui rinchiudere coloro che si convertissero, e quantunque riescissero a sottrarsi a quest'obbligo, del quale in loro vece dovette incaricarsi il re, pure, il concilio di Albi, tenuto nel 1254 dal legato del papa, Zoen di Avignone, ammise che le prigioni dovessero stare sotto la sorveglianza dei vescovi. Lo stesso concilio formulò una serie di istruzioni particolareggiate sul modo con cui si dovevano trattare gli eretici, istruzioni che segnano l'ultima manifestazione del potere vescovile in queste materie, giacchè tutti i regolamenti posteriori partirono dalla Santa Sede. Anche un persecutore così esperimentato quale fu Bernardo di Caux, che nelle sue sentenze poneva completamente da parte la giurisdizione vescovile, riconosceva, nel

(1) Vaissete, III, 452. — Concil. Biter. ann. 1246. — Berger, Les registres d'Innoc. IV, n. 2043, 3867, 3868. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 68, 74, 75, 77, 80, 152, 182). — Potthast, n. 12744, 15805. — MSS. Bib. Nat. fonds lat. n. 9992. — Concil. Valent. ann. 1248, c. 10. — Baluz. Concil. Narb. app., p. 100.

Il sistema addottato dai concilii della Linguadoca si fece generale. Nel 1248, Innocenzo IV ordinò all'arcivescovo ed all'inquisitore di Narbona d'inviare una copia delle regole di procedura che seguivano, al provinciale della Spagna ed a Raimondo di Pennafort, perchè venissero seguite nella penisola (Baluz. et Mansi I, 208); i loro canoni sono frequentemente citati nei manuali dell'Inquisizione del medio-evo.

1248, di essere subordinato ai vescovi, col sollecitare il consiglio di Guglielmo di Narbona, al che l'arcivescovo rispose, non solo col dargli dei consigli relativi a taluni casi speciali, ma col dargli pure delle istruzioni generali. Infatti, nel 1250 e nel 1251 questo arcivescovo si occupò attivamente, per conto proprio, dell'Inquisizione e punì varii eretici senza l'intervento degli inquisitori pontificii, ed un breve di Innocenzo IV, in data del 1251, fa allusione ad un progetto, poscia abbandonato, di rimettere tutte le faccende di questo genere nelle mani dei vescovi. Non ostante tutti questi indizii di reazione, le usurpazioni continuavano a guadagnar terreno, a prezzo di lotte che le informazioni frammentarie le quali noi possediamo, ci permettono solamente di intravvedere, ma l'intensità loro deve essersi accresciuta per l' ostilità sorta tra il clero secolare ed i Mendicanti. Parrebbe di scorgere un tentativo, per assicurare la loro autorità in pericolo, nella proposizione fatta nel 1252 dai vescovi di Tolosa, di Albi, di Agen e Carpentras, di concedere cioè tutti i poteri di inquisitori a quei Domenicani che venissero designati dai commissari di Alfonso di Poitiers, coll'unica riserva che in tutte le sentenze verrebbe chiesto il loro assenso, promettendo, però, di osservare in tutti i casi le norme stabilite dall'Inquisizione. Tale questione riguardante l' intervento dei vescovi nelle sentenze da emanarsi dall'Inquisizione aveva, evidentemente, eccitato assai gli animi, e fu oggetto di lunghe contestazioni coronate di diverso successo. Se le istruzioni pontificie anteriori che riconoscevano questo diritto di intervento non fossero state trattate con disprezzo, nel 1254, Innocenzo IV non si sarebbe sentito obbligato a rinnovare la proibizione di pronunziare sentenze di morte, o di prigione perenne, senza che i vescovi fossero stati consultati, e nel 1255 non si sarebbe sentito costretto ad ordinare che i vescovi e l'inquisitore interpretassero di concerto tutti i punti oscuri che si trovavano nelle leggi emanate contro l'eresia ed imponessero pure delle pene leggiere, consistenti nella privazione dei beni e delle cariche che, per avventura, gli eretici coprissero. Questo riconoscimento della giurisdizione vescovile, fu annullato da Alessandro IV, il quale, dopo varî tentennamenti, rese l'Inquisizione assolutamente indipendente, affrancandola dall'obbligo di consultare i vescovi, anche nel caso che si trattasse di eretici ostinati e convinti dei loro delitti. Ciò avveniva nel 1257. Questo egli ripeteva poi nel 1260. Ma allora si produsse una rea-

zione. Nel 1262, Urbano IV formulò delle istruzioni minuziose, nel corso delle quali affermò nuovamente la necessità di consultare i vescovi in tutti i casi includenti la pena di morte o quella della prigionia perpetua, e ciò venne ripetuto da Clemente IV nel 1265. Parrebbe, tuttavia, che queste disposizioni siano state revocate da qualche atto posteriore, o che siano cadute in disuso, giacchè, nel 1273, Gregorio X, dopo aver alluso alla soppressione delle consultazioni fatta da Alessandro IV, prescrisse che gli inquisitori, allorchè avessero a pronunciare qualche sentenza, dovessero agire di comune accordo col consiglio dei vescovi o dei loro delegati, di guisa che, l'autorità vescovile, ebbe sempre una parte assai importante in decisioni di tanto interesse. Fino all'epoca di cui trattiamo, pare che l'Inquisizione sia stata considerata semplicemente come un espediente temporaneo, richiesto da particolari necessità, ed ogni papa, non appena saliva al trono, pubblicava una serie di bolle per rinnovare i poteri degli inquisitori. E tuttavia l'eresia si addimostrava singolarmente tenace; le popolazioni avevano accettata la novella istituzione, l'utilità della quale si era rivelata col cumulo dei servigi resi, anche fuori della conservazione della fede. Donde ne avvenne che la stessa incominciò ad esser considerata come un elemento essenziale dell'organizzazione della Chiesa, e, perciò, fu rispettata quasi ciecamente. La decisione di Gregorio riguardo all'unione tra il vescovo e l'inquisitore, in tutti i casi in cui si trattasse di appioppare una grave condanna, restava ormai in pieno vigore, e vedremo più avanti che, allorquando Clemente V si sforzò di porre un argine qualunque agli abusi scandalosi del potere inquisitoriale, andò a cercare il rimedio in un tenue aumento dei diritti di sorveglianza e della responsabilità dell'episcopato, imitando, con ciò, un tentativo che era stato fatto nello stesso senso da Filippo il Bello. E tuttavia, allorquando il vescovo e l'inquisitore andavano fra loro d'accordo, ed erano amici, la debole garanzia che in tal modo veniva offerta all'accusato si riduceva a zero, per il solo fatto che l'uno dava all'altro la facoltà di agire in suo nome, e si diedero dei casi in cui il vescovo agì in qualità di delegato dell'inquisitore, ed altri in cui l'inquisitore agì in qualità di delegato del vescovo. La questione, che consiste nel sapere se l'uno potesse dare, senza il concorso dell' altro, una sentenza valida di assoluzione, occupò molto i canonisti, e si sono citati molti nomi autorevoli in sostegno

dell'una e dell'altra opinione, ma pare che la maggioranza degli autori propendesse per l'affermativa (1).

Il diritto di sorveglianza di cui godevano i vescovi, venne notevolmente accresciuto, per lo meno in Italia, per ciò che riguarda la importante questione finanziaria, allorquando, nel 1288, Nicolò IV stabilì che tutte le somme che provenissero da multe e da confische, venissero depositate nelle mani di persone scelte di comune accordo dall'inquisitore e dal vescovo, e non potessero esser spese se non dietro consenso di quest'ultimo, al quale si dovevano rendere regolarmente i conti dell'amministrazione. Questo metteva un limite serio all'indipendenza dell'inquisitore, e non fu di lunga durata. I vescovi abusarono ben presto del loro diritto di sorveglianza per reclamare una parte delle spoglie, col pretesto di condurre essi stessi le investigazioni. La questione veniva assumendo delle proporzioni addirittura scandalose, e Benedetto XI, nel 1304, vi poneva un termine coll'abrogare le decisioni del suo predecessore. Ai vescovi venne proibito di chiedere acconti; ormai gli inquisitori non dovevano più dar scarico della loro amministrazione a nessuno, eccettuata la Camera apostolica ed i delegati speciali del papato (2).

Se esistevano delle esitazioni abbastanza naturali circa il modo con cui regolare le relazioni assai delicate che passavano tra le varie e competenti giurisdizioni, ogni incertezza scompariva quando si trattava dei rapporti tra l'Inquisizione e la società in generale. Anche in quegli anni primitivi, in cui essa versava ancora in uno stato embrionale, aveva reso tali servigi, sottomettendo l'eresia alle sanzioni delle leggi civili, che si fece tutto il possibile per

(1) Concil. Biterr. ann. 1246. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 7, 156; XXX, 107-9; XXXI, 149, 180, 216). — Vaissete, III, Pr. 479, 496-7. — Martene, Thes. I, 1045. — Ripoll. I, 190. — Innoc. PP. IV, Bull. Licet ex omnibus, 30 mag. 1254. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 24. — Alex. PP. IV, Bull. Licet ex omnibus, 20 genn. 1257; ejusd. Bull. ad capiendum, ann. 1257. — Clem. PP. IV, Bull. Licet ex omnibus, 17 sett. 1265. — Greg. PP. X, Bull. Prae cunctis mentibus, 20 apr. 1273. — Lib. sent. inq. Tol. passim. — C. 17 sexto v. 2. — Eymeric, Direct. inq. p. 580. — Alb. Repert. inq. v. Episcopus. Zanchini, Tract. de haer. XV. — Isambert, II, 847. — Pegnae, Commen. in Eymeric, p. 573.

(2) Waddingi, Annal. Min. ann. 1288, n. 17. — C. I, Extrav, Comm. v. III.

assicurarle un'organizzazione stabile, acciocchè potesse contribuire, con ancor maggior efficacia, alla scoperta ed alla punizione dei delitti religiosi. La morte di Federico II, avvenuta nel 1250, col far togliere il nemico principale del papato, forniva a quest'ultimo l'occasione di ripigliare in nome proprio, e di riconfermare a proprio profitto, gli editti rigorosi di quell'imperatore, ed è perciò che, il 15 maggio 1252, Innocenzo IV comunicò a tutti i principi d'Italia la famosa bolla *Ad extirpanda*, che conteneva una legislazione ponderata ed elaborata, fatta per erigere la persecuzione sistematica al grado di elemento essenziale dell'edifizio sociale in ciascun Stato ed in ciascuna città, quantunque il còmpito assai poco definito che vi veniva attribuito ai vescovi, agli inquisitori ed ai frati, stia a denotare quanto le loro rispettive provincie fossero ancora assai imperfettamente delimitate, e cioè, quanto fossero ancora imperfettamente precisati i limiti delle rispettive loro relazioni e doveri. Si ordinava a tutti i magistrati di mettere al bando del paese gli eretici i quali si equiparano ai maghi. Chiunque avesse scoperto un eretico, poteva impadronirsi della sua persona e dei suoi beni. Tutti i principali magistrati, nei tre giorni che susseguivano a quello in cui avevano rivestite le loro funzioni, dovevano designare, dietro le indicazioni del proprio vescovo e di due monaci di ciascuno degli Ordini mendicanti, dodici buoni cattolici, i quali, assistiti da due notai pubblici e da due o più famigliari, dovevano addossarsi il còmpito esclusivo di arrestare gli eretici, confiscarne i beni e consegnarli nelle mani del vescovo o de' suoi vicarii. Il loro mantenimento e le spese che erano annesse al compimento della loro missione, dovevano esser pagate dallo Stato, la loro testimonianza doveva esser accettata senza che fossero obbligati a prestar giuramento e non esisteva testimonianza che potesse prevalere contro la testimonianza di tre di loro. Restavano in carica per lo spazio di sei mesi, in sèguito erano rieleggibili, ed in ogni momento potevano esser deposti e sostituiti con altri, dietro richiesta del vescovo e dei monaci. Avevano diritto alla terza parte delle multe e delle confische inflitte agli eretici; erano esenti da ogni pubblico servizio che si trovasse incompatibile coll'esercizio delle loro funzioni, e non esisteva legge promulgata, o da promulgarsi, che potesse porre inciampo alla loro azione. Dietro loro richiesta, il capo del potere civile era obbligato a farli assistere dal suo assessore o da un cavaliere, ed ogni abitante

era pur obbligato ad assisterli, quando ne fosse richiesto, sotto pena di una grossa multa, qualora vi si rifiutasse. Allorchè gli inquisitori visitavano una parte del territorio sottoposto alla loro giurisdizione, dovevano esser accompagnati da un delegato del sovrano, scelto da essi stessi oppure dal vescovo. In ciascun paese da essi visitato, questo delegato doveva raccogliere tre uomini di buona riputazione, od anche tutti gli abitanti del vicinato, e costringerli, sotto le sanzioni del giuramento, a denunziare gli eretici, od a segnalare i beni degli eretici, ed ogni persona che tenesse delle adunanze segrete e vivesse in modo diverso da quello con cui viveva la generalità dei fedeli. Lo Stato era obbligato ad arrestare tutti coloro i quali venissero accusati, a conservarli in prigione, a rimetterli, sotto buona guardia, al vescovo od all'inquisitore, e ad eseguire, nello spazio di quindici giorni, conformemente agli editti di Federico II, ogni sentenza che venisse pronunziata, per fatto di eresia contro di loro. Inoltre, si esigeva dal magistrato, che infliggesse, dietro semplice richiesta, la tortura a coloro i quali si rifiutassero di denunziare tutti gli eretici che fossero a loro conoscenza. Se si opponeva resistenza a qualche arresto, tutto quanto il comune nel quale la stessa si effettuava, ne era dichiarato responsabile, e doveva pagare una multa enorme, a meno che, entro lo spazio di tre giorni, non consegnasse coloro che avevano opposto tale resistenza. Il potere esecutivo doveva ancora far redigere quattro liste di persone dichiarate infami oppure messe al bando per delitto di eresia; una di queste liste doveva esser letta in pubblico tre volte all'anno, un'altra doveva esser rimessa nelle mani del vescovo, la terza nelle mani dei Domenicani, e la quarta nelle mani dei Francescani; doveva altresì vigilare a che fossero rase al suolo le case nei dieci giorni susseguenti alla condanna, e che venissero riscosse le multe le quali erano state inflitte, nello spazio di tre mesi dalla promulgazione della stessa, e coloro che non potessero pagare, dovevano esser gettati in prigione e rimanervi finchè avessero pagato l'ultimo centesimo. Il prodotto delle multe, delle commutazioni di pena, e delle confische veniva diviso in tre parti uguali, una delle quali andava alla città, la seconda ai funzionarii preposti all'inchiesta, e la terza al vescovo ed agli inquisitori, che dovevano servirsene per dare uno sviluppo maggiore alla persecuzione degli eretici.

Si presero tutte le misure necessarie perchè queste feroci

istruzioni fossero ovunque applicate. Dovevano esser scritte per sempre in tutte le raccolte di statuti locali, unitamente a tutte le leggi che i papi avrebbero potuto promulgare in sèguito, sotto pena di scomunica per i funzionarii ricalcitranti e di interdetto per le città. Ogni tentativo fatto per portare qualche modificazione a queste leggi, veniva considerato come un delitto, l'autore del quale era passibile d'infamia perpetua, di un'ammenda e dell'esilio. I capi dell'autorità civile ed i loro funzionarii dovevano giurare di osservare queste leggi sotto pena della destituzione, ed ogni trascuranza portata nell' esecuzione delle stesse veniva punita, come lo spergiuro, coll'infamia perpetua, con una multa di duecento marchi e col sospetto di eresia, che portava seco la perdita delle cariche e l'incapacità ad occuparne altre per l'avvenire. Tutti coloro che tenessero qualche carica civile, erano obbligati, nello spazio di dieci giorni dacchè erano stati investiti delle loro funzioni, designare, dietro indicazione del vescovo o dei Mendicanti, tre buoni cattolici incaricati di sindacare, sotto giuramento, gli atti dei suoi predecessori, e procedere in merito ad ogni mancanza di obbedienza. Inoltre, ogni podestà, entrando in carica ed uscendone, aveva l'obbligo di far leggere pubblicamente la bolla in quel luogo pubblico che verrebbe designato dal vescovo e dagli inquisitori e radiare dal libro degli statuti della sua città tutte quelle leggi che potessero trovarsi in contraddizione colla bolla. Nello stesso tempo, Innocenzo dava delle istruzioni agli inquisitori, ordinando loro di ottenere, colla minaccia della scomunica, l'inserzione di questa bolla e degli editti di Federico II negli statuti di tutte le città e di tutti gli Stati, e poco tempo dopo conferiva loro il privilegio di interpretare, d'accordo coi vescovi, tutti i punti dubbi che si trovassero nelle leggi locali riguardo all'eresia.

Tutti questi provvedimenti non sono punto il prodotto di una immaginazione esaltata; sono il prodotto di una legislazione positiva, pratica, maturamente elaborata e compilata per effettuare una politica ben definita, ed il fatto che la stessa fu accettata universalmente quasi senza opporre resistenza, ci dimostra e caratterizza lo stato dell' opinione pubblica in quell'epoca. Prima della sua morte, avvenuta nel 1254, Innocenzo IV vi apportò alcune leggere modificazioni suggeritegli dall'esperienza fattane. Nel 1255, 1256 e 1257, Alessandro IV rivide la bolla, dissipò alcuni dubbi che erano sorti, insistette sulla necessità di no-

minare ovunque dei revisori i quali esaminassero gli atti dei magistrati che uscissero di carica, e finalmente nel 1259 ripubblicò la bolla, presa nel suo complesso. Nel 1265, Clemente IV la ripubblicò facendovi alcune varianti; la principale consisteva nell'aggiunta del termine "inquisitori", in quei passi in cui Innocenzo aveva designati i vescovi ed i monaci, dimostrando, così, che, in quell'intervallo di tempo l'Inquisizione era divenuta l'istrumento per eccellenza di cui la Chiesa si serviva nella persecuzione degli eretici, e l'anno seguente ripeteva con maggior forza l'ordine dato da Innocenzo agli inquisitori di far inserire, cioè, in tutti i libri di statuti, sotto pena di scomunica e d'interdetto, la sua legislazione e quella de' suoi predecessori. Il che sta a dimostrare che quella legislazione non era stata accettata con troppo entusiasmo, ma il piccolo numero di esempi di resistenze locali che si possono citare, attesta che la stessa venne accolta passivamente, senza mormorare, cosa del resto che avrebbe arrecato assai danno a coloro che avessero voluto opporre una resistenza aperta. Così nel 1256, Alessandro IV apprese che le autorità di Genova si addimostravano contrarie, ed egli prontamente le minacciò della censura e dell'interdetto se nello spazio di quindici giorni non avessero ottemperato a' suoi ordini; la stessa cosa dovette fare nel 1258 colle autorità di Mantova, mentre il semplice fatto che la bolla rimase inscritta negli statuti della città di Firenze fino alla revisione del 1355, malgrado che si trovasse in cozzo stridente colla legislazione di quella città, dimostra che gli ordini del papa erano stati eseguiti alla lettera per lo spazio di oltre un secolo (1).

---

(1) Innoc. PP. IV, Bull. ad extirpanda, ann. 1252 (Mag. Bull. Rom. I, 91). — Ejusd. Bull. Orthodoxae, 1252 (Ripoll. I, 208, cfr. VII, 28(. — Ejusd. Bull. ut commissum, 1254 (ibid. I, 250). — Ejusd. Bull. Volentes, 1254 (ib. I, 252). — Ejusd. Bull. Cum venerabilis, 1253 (Mag. Bull. Rom. I, 93-4). — Ejusd. Bull. Cum in constitutionibus, 1254 (Pegnae, app. p. 19). — Alex. PP. IV, Bull. Cum secumdum, 1255 (M. B. R. I, 106). — Ejusd. Bull. Exortis in agro, 1256 (Pegnae, app. p. 20). — Ejusd. Bull. Exortis in agris, 1256 (Ripoll. I, 297). — Ejusd. Bull. Delecti Filii, 1356 (Ripoll. I, 312). — Ejusd. Bull. Cum vos, 1256 (Ripoll. I, 324). — Ejusd. Bull. Foelicis recordationis, 1257 (M. B. R. I, 106). — Ejusd. Bull. Implacida, 1257 (M. B. R. I, 113). — Ejusd. Bull. Implacida, 1258 (Potthast, n. 17302). — Ejusd. Bull. Ad extirpanda, 1259 (Pegnae, app. p. 30). — Clem. PP. IV, Bull. Ad extirpanda, 1265 (M. B. R. I, 148-51). —

Questi provvedimenti fornirono, in Italia, all'Inquisizione un personale completamente organizzato e pagato dallo Stato, la qual cosa fece di essa una istituzione ammirabilmente armata per il raggiungimento de' suoi disegni. Non sappiamo se i papi facessero altri sforzi, perchè le loro bolle venissero applicate negli altri paesi, ma se tentarono di farlo, si vede che i loro sforzi furono vani, giacchè di là dalle Alpi queste prescrizioni non furono mai in vigore. Ma ciò importava assai poco, dal momento che per tanto tempo la legge, ossia lo spirito conservatore delle classi dirigenti e la pietà dei sovrani, faceva sì che il più grande dovere del cittadino di ogni grado fosse quello di aiutare in tutti i modi gli inquisitori, ed i pii monarchi si affrettavano ad inculcare ai loro sudditi tale dovere. Secondo il trattato di Parigi, tutti i pubblici funzionari erano in obbligo di aiutare l'Inquisizione e di arrestare gli eretici, e tutti gli abitanti maschi che avessero compiuti i quattordici anni, tutte le ragazze o donne superiori ai dodici anni, dovevano giurare di denunziare i colpevoli ai vescovi. Il concilio di Narbona del 1229, mise in vigore queste disposizioni; quello di Albi, nel 1254, fra coloro ai quali si dovevano denunziare gli eretici fece il nome degli inquisitori, e solennemente minacciò delle censure ecclesiastiche tutti quei signori temporali che fossero negligenti nell'assecondare l'Inquisizione, e nell'eseguire le sue sentenze di morte o di confisca. L'aiuto, così richiesto, veniva assai volentieri concesso, ed ogni inquisitore era armato di lettere reali che lo autorizzavano a fare appello a tutti i pubblici funzionarii per esserne protetto, scortato ed aiutato nell'esercizio delle sue funzioni. In una memoria portante la data dei 1317 circa, Bernardo di Gui dice che gli inquisitori, muniti di queste lettere, disponevano a loro agio del concorso dei balii, dei sergenti e degli altri officiali, tanto del re quanto dei signori, senza dei quali non avrebbero potuto fare gran che. Nè questo verificavasi solo in Francia, giacchè Eymeric, scrivendo in Aragona,

---

Ejusd. Bull. Ad extirpanda, 1266 (Pegnae, app. p. 43). — Archivio di Firenze, Riformagioni, classe II, Distinzione I, n. 14.

Verso il 1330, Bernardo Gui (Pract. P. iv. — Coll. Doat, XXX) cita le prescrizioni della bolla di Innocenzo IV, come se facessero parte dei privilegii degli inquisitori italiani.

ci informa che il primo atto dell'inquisitore, appena entrava in carica, era quello di presentarsi al re od al capo dell'autorità civile, chiedendogli con insistenza la concessione di lettere-patenti, e spiegandogli esser costretto a concederle in forza dei canoni, se voleva evitare le numerose pene minacciate dalle bolle *Ad abolendam* e *Ut inquisitionis.* Indi doveva mostrare queste lettere ai funzionarii e far loro giurare di obbedire meglio che potessero agli ordini che egli avrebbe loro impartito nell'esercizio delle sue funzioni. In tal modo, tutta quanta la potenza dello Stato veniva messa a disposizione del Sant'Ufficio. E non solo questo, ma ciascun individuo era tenuto a concorrervi del suo meglio, giacchè, ogni mancanza di zelo esponeva il reo ad essere scomunicato, quale fautore dell'eresia; misura, questa, mediante la quale, dopo un anno, poteva esser sottoposto all'accusa di eresia con tutte le formidabili conseguenze che ne derivavano, e che nessuno aveva il coraggio di affrontare (1).

Il diritto di abrogare tutte le leggi che ostacolassero in qualche modo il libero esercizio dell'Inquisizione, venne egualmente riconosciuto tanto al di qua, che al di là delle Alpi. Allorquando, nel 1257, Alessandro IV apprese con indignazione che Mantova aveva adottato un certo numero di statuti che impedivano l'assolutismo dell'Inquisizione, diede ordine immediato al vescovo di quella città di esaminare la faccenda ed annullare tutto ciò che potesse impacciare o ritardare le operazioni del Sant'Ufficio, autorizzandolo, in caso di resistenza, a scomunicare i magistrati ed a lanciare l'Interdetto sulla città. Questo non era che uno sviluppo della bolla *Ad extirpanda*, ma nel 1265, Urbano IV ripeteva quest'ordine e

---

(1) Bern. Guid. Gravamina (Coll. Doat, XXX, 90 sqq.). — Concil. Narb. ann. 1229, c. 1, 2. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 3, 5, 8. — Archives de l'inq. de Carcass. (Doat, XXX, 110-11, 127; XXXI, 240). — Vaissete, III, Pr. 528-9, 536. — Archivio di Napoli, registro e Lett. D., fol. 180. — Eymerici, Direct. inq. pp. 390-1, 560-1. — Bernard. Guid. Pract. P. iv. (Doat, YXX).

All'inquisitore qualche volta tornava assai difficile l'ottenere le lettere patenti reali. Allorquando, nel 1269, i francescani Bertrando de Roche e Ponce des Rives vennero nominati inquisitori a Forcalquier, furono costretti a recarsi innanzitutto a Palermo, ove risiedeva allora Carlo d'Angiò, e dove egli consegnò loro le lettere per il suo siniscalco e gli altri suoi funzionarii (4 agosto 1269). — Archivio di Napoli, registro 6, Lett. D, fol. 180. — Cfr. registro 20, Lett. B, fol. 91.

lo rendeva di applicazione universale, ordinando che venisse introdotto nel diritto canonico, come espressione dei diritti incontestati della Chiesa. La qualcosa fu causa che l'Inquisizione si proclamasse virtualmente suprema in tutti i paesi, e divenne assioma generale legislativo che tutti gli statuti i quali intralciassero in qualunque modo l'azione dell'Inquisizione, fosssero aboliti, e puniti coloro che li formulassero; laddove esistessero queste leggi, l'inquisitore aveva il diritto di chiedere che venissero cassate; ogni legge nuova, prima di esser promulgata doveva esser sottoposta al suo esame, e se egli trovava qualche obbiezione a farvi in questo senso, le autorità erano obbligate a ritirare la legge od a modificarla. Non fu colpa della Chiesa se un ardito monarca, come fu Filippo il Bello, ebbe il coraggio, quando se ne presentò l'occasione, di esporsi alla vendetta divina, col proteggere i diritti dei suoi sudditi (1).

Al di là delle Alpi non si ammetteva, come si ammetteva in Italia, che le spese dell'Inquisizione dovessero sopportarsi dallo Stato. Questo è un argomento che tratterò più innanzi; per ora basti il dire che la liberalità reale provvedeva ampiamente perchè l'organizzazione versasse in condizioni floride. D'altra parte, le spese dell'Inquisizione non erano molto grandi. I conventi domenicani le fornivano i locali necessarii per tenere i tribunali, e gli ufficiali pubblici erano obbligati, come abbiamo già visto, a renderle tutti quei servigi che essa credesse bene di reclamare da loro; il sospetto di eresia, poi, che cadeva sui ricalcitranti con tutte le pene formidabili che vi erano annesse, era un argomento sufficiente a renderli docili. Qualora i vescovi avessero trascurato il loro dovere di costruire e mantenere le prigioni, lo zelo reale si incaricava di assumersi tale bisogna. Nel 1317, apprendiamo che nel breve volgere di otto anni, il re aveva speso 630 lire tornesi pel mantenimento della sola prigione di Tolosa, ed aveva pure mantenuto regolarmente i carcerieri. Inoltre, gli inquisitori, se abbisognavano di aiuto o di consiglio, avevano il diritto di chiamare in loro aiuto i competenti, i quali non potevano disimpe-

---

(1) Mag. Bull. Rom. I, 118. — C. 9 sexto v. I. — Zanchini, Tract. de haer. c. XXXI. — Cfr. Eymerici, Direct. inq. p. 561. — Bern. Comens, Lucerna inq. v. Statutum.

gnarsi di obbedire ai loro ordini e dar loro il contributo dei proprii lumi e della propria esperienza. Tutta la coltura, tutta la scienza del regno ora così asservita al dovere supremo di combattere l'eresia ed era messa gratuitamente a disposizione dell'Inquisizione, e se qualche prelato esitava a prestare quel qualunque servizio di cui fosse stato richiesto, lo si minacciava, con modi tutt'altro che urbani, di tutta la forza della collera papale (1).

Che i poteri in tal guisa conferiti agli inquisitori fossero veramente qualche cosa di reale e non di teoretico, è quanto viene a scaturire nel 1269 dal caso di Capello di Chia, un potente signore della provincia romana, il quale si attirò addosso il sospetto di eresia, venne condannato, proscritto, e si vide confiscati tutti i suoi beni. Siccome rifiutava di sottomettersi, l'inquisitore fra Andrea invocò l'aiuto dei cittadini della vicina Viterbo, e questi gli obbedirono levando un esercito, alla testa del quale l'inquisitore potè assediare il Capello nel suo castello, di Colle-Casale. Ma il Capello, più furbo dell'inquisitore, aveva intestato i proprii beni ad un nobile romano chiamato Pietro Giacomo Surdi, e la pia impresa dell'inquisitore fu arrestata da un ordine del Senato di Roma che proibiva di fare violenza alla proprietà di un buon cittadino cattolico romano. Allora intervenne Alessandro IV, il quale ordinò al Surdi di disinteressarsi della questione, perchè i diritti da lui vantati su quel castello erano nulli. Ordinò pure al Senato di recedere dalla sua opposizione e ringraziò caldamente i cittadini di Viterbo per lo zelo ed il coraggio addimostrato nel venire in aiuto di frate Andrea. Ed infatti, frate Andrea non aveva fatto altro che esercitare il potere che Zanghino dichiara esser annesso alle funzioni di inquisitore, e cioè scatenare apertamente la guerra sugli eretici e sull'eresia (2).

Nell'esercizio di questa autorità quasi illimitata, gli inquisitori agivano, di per sè, senz'avere per lo più alcuna sorveglianza e senza quasi che venisse loro attribuita alcuna responsabilità. Perfino un legato papale non aveva il diritto di entrare nelle loro faccende, nè di occuparsi di eresia dentro i limiti del ter-

---

(1) Bern. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 107-9). — Alex. PP. IV, Bull. Cupientes, 15 apr. 1255; Ejusd. Bull. Exortis in agro, 15 mar. 1256.

(2) Pegnae, App. ad Eymeric. pp. 37-8. — Zanchini, Tract. de haer. c, XXXVII.

ritorio loro destinato. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, non potevano venir scomunicati nè esser sospesi nemmeno da un delegato della Santa Sede. Qualora si tentasse di scomunicarli o sospenderli, la scomunica e la sospensione era dichiarata nulla, a meno che non fosse stata pronunciata dietro un mandato speciale del papa. Già nel 1245, gli inquisitori ricevettero l'autorizzazione ad assolvere i loro famigli per gli eccessi che avessero potuto commettere nell'esercizio del loro mandato, e nel 1261 furono autorizzati ad assolversi l'un l'altro da qualunque scomunica nella quale avessero incorso; e siccome poi, in tal modo ciascun inquisitore aveva già ordinariamente un subordinato pronto ad assolverlo da tutto, con ciò ei diveniva assolutamente invulnerabile. Inoltre, gli inquisitori erano sciolti da ogni dovere di obbedienza riguardo ai loro provinciali ed ai loro generali, ai quali era pure proibito assolutamente di impartir loro qualunque ordine riguardante qualunque faccenda relativa alle loro funzioni, ed erano anche protetti contro qualunque tentativo fatto per minare il loro credito dinanzi alla curia, col privilegio riconosciuto di recarsi a Róma quando loro piacesse e di passarvi tutto quel tempo che reputassero necessario, nonostante la proibizione del provinciale o dei capitoli generali. In principio si ammise che il mandato degli inquisitori venisse a cadere colla morte del papa dal quale l'avevano ricevuto, ma dopo il 1267, questi mandati vennero dichiarati validi in perpetuo (1).

La questione dell'amovibilità degli inquisitori era in relazione

---

(1) Archiv. Nat. de Fran. J. 431, n. 23. — Innoc. PP. IV, Bull. Devotionis, 2 magg. 1245 (Coll. Doat, XXXI, 70). — Berger, registres d'Innoc. IV, n. 1963. — Ripoll. I, 132; II, 594, 610, 644. — Alex. PP. IV, Bull. Ut negotium, 5 mar. 1261. — Urbani PP. IV, Bull. Ut negotium, 4 agosto 1262. — Mag. Bull. Rom. I, 116, 120, 126, 139, 267, 420. C. 10 sexto v. 2. — Potthast, n. 13057, 18389, 18419, 19559. — Bern. Guid. Pract. P. iv. (Doat, XXX). — Eymeric. Direct. inq. pp. 136, 137.

È cosa abbastanza curiosa il constatare che la questione consistente nel sapere se il mandato di un inquisitore spirasse o no colla morte del papa che glielo aveva affidato, nel 1290 era ancora considerata come dubbia, ed in quell'epoca venne risolta in favore della tesi della perpetuità da Nicolò IV, colla bolla *Ne aliqui* (Potthast, n. 23, 302). In un'epoca antecedente, Alessandro IV, salendo al trono papale (1255) aveva creduto necessario di rinnovare il mandato di un inquisitore così distinto com'era Rainerio Saccone (Ripoll. I, 275).

diretta con quella della loro subordinazione e della loro indipendenza e fu oggetto di molte decisioni fra esse contradditorie. Quando il potere di designare gli inquisitori venne primamente conferito ai provinciali, ciò supponeva naturalmente il potere di destituirli, di trasferirli e di sostituirli, dopo aver consultati i membri discreti dell'Ordine; e nel 1244, Innocenzo IV dichiarò che i provinciali ed i generali degli Ordini mendicanti avevano pieni poteri per rimuovere e sostituire gli inquisitori, oppure trasferirli, purchè facessero parte del loro Ordine, anche quando avessero ricevuto il loro mandato direttamente dal papa. Circa dieci anni più tardi, la vacillante politica di Alessandro IV rivela un serio tentativo fatto dagli inquisitori per acquistarsi la più completa indipendenza. Nel 1256 egli confermò il potere che avevano i provinciali di sostituirli; il 5 luglio 1257 lo revocò, ed il 9 dicembre di quello stesso anno lo concesse nuovamente colla sua bolla *Quod super nullis,* che venne parecchie volte richiamata in vigore tanto da lui, quanto dai suoi successori. I papi che vennero in sèguito, diedero degli ordini contradditorii, fino a che, finalmente, Bonifacio VIII si pronunziò in favore del potere di traslocarli; ma gli inquisitori riescirono ad ottenere che questo potere non venisse esercitato se non dopo un processo regolare, il che, in pratica, riduceva a zero quel potere. È bensì vero che, secondo le riforme di Clemente V, dal momento che la scomunica *ipso facto* non poteva venir levata da altri fuorchè dal papa, era pronunziata per tre specie di delitti commessi dagli inquisitori: *a)* per persecuzioni ingiuste, motivate dal favore, dall'inimicizia personale o dall'avidità, e per la negligenza a perseguitare, dovuta a queste stesse cause; *b)* per le estorsioni di denaro; *c)* per la confisca dei beni di una Chiesa, in punizione delle colpe commesse dal prete, ma questi provvedimenti contro i quali protestò energicamente Bernardo di Gui, non facevano che indicare la condotta da tenersi e non si trovavano punto appoggiate da sanzioni pratiche. Finalmente, nel 1355, Innocenzo VI diede autorità ai provinciali domenicani ciascuno per la sua propria provincia di destituire o traslocare gli inquisitori del loro Ordine e di costringerli all'obbedienza servendosi delle censure ecclesiastiche (1).

(1) Coll. Doat, XXXI, 73; XXXII, 16, 105. — Alex. PP. IV, Bull. Odore suavi, 13 magg. 1256; Ejusd. Bull. Catholicae fidei, 15 lugl. 1257; Ejusd. Bull.

I Francescani fecero ogni possibile per ridurre i loro inquisitori all'obbedienza affidando loro dei mandati di breve durata. Così, nel 1320, il generale Michele da Cesena stabilì il termine di cinque anni, che sembra sia rimasto per lungo tempo il termine regolamentare, giacchè, infatti, nel 1375, vediamo che Gregorio XI pregò il generale dei Francescani di mantenere nelle sue funzioni di inquisitore a Roma fra Gabriele da Viterbo, allegando gli eminenti servigi da lui resi. Nel 1439, un mandato di inquisitore a Firenze, concesso a fra Francesco di Michele, perchè avesse effetto appena venisse a spirare il tempo in cui doveva rimanere in carica fra Jacopo della Biada, dimostra come le nomine fossero ancora fatte a tempo determinato, quantunque, nel 1432, Eugenio IV avesse conferito al generale francescano, Guglielmo da Casale, pieni poteri per nominare e revocare. Non sembra che i Domenicani abbiano adottato questo sistema; d'altra parte, ogni misura di tal genere si sarebbe trovata nell'impotenza di stabilire la subordinazione e la disciplina, di fronte all'intervento costante della Santa Sede che si poteva sempre ottenere da coloro che sapessero reclamarlo. I mandati di inquisitore venivano sempre concessi direttamente dal papa, e coloro che ne erano investiti, sembra non potessero esser revocati se non dal papa direttamente. Anche quando ciò non accadesse, poco importava che i papi riconoscessero in teoria ai Provinciali il diritto di rimuovere gli inquisitori del loro Ordine, dal momento che erano sempre pronti ad intromettersi per annullarne l'esercizio. Nel 1323, Giovanni XXII diede a fra Piero da Perugia, inquisitore di Assisi, delle lettere commendatizie che lo proteggevano, già prima di entrare in carica, contro ogni misura di sospensione o di remozione. Nel 1339, si parla di un tal Giovanni di Borgo, il quale venne destituito dal generale francescano e reintegrato nella sua carica da Benedetto XII. Ancor più fatale per la disciplina fu il caso di un tal Francesco di Sala, il quale venne nominato inquisitore dal provinciale di

---

Quod super nonnullis, 9 dic. 1257; Ejusd. Bull. Meminibus, 13 apr. 1258. — Clem. PP. IV, Bull. Licet ex ombibus, 30 sett. 1265. — C. 1, 2, Clem. v. 2. — Bern. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 114). — Innoc. PP. VI, Bull. Odore suavi, 9 giugn. 1355 (Bulario de la Orden de Santiago, T. III, fol. 550, in Archivio Nacional de España).

Aragona, fu destituito dal di lui successore, e reintegrato, nel 1419, da Martino V col privilegio dell'inamovibilità sì che nessun superiore del suo Ordine poteva toccarlo. E tuttavia, nel 1439 Eugenio IV, e nel 1474 Sisto V, rinnovarono le decisioni di Clemente IV, secondo le quali gli inquisitori potevano venir rimossi, tanto dal generale del loro Ordine quanto dal provinciale, e nel 1479, Sisto IV ordinò che tutte le lamentele che si sollevassero dagli inquisitori fossero portate dinanzi al generale del loro Ordine, al quale si doveva riconoscere il potere di punirli o di traslocarli (1).

Il risultato naturale di questa legislazione contradditoria fu questo, che gli inquisitori si ritennero responsabili verso i loro superiori, soltanto in quanto erano frati, ma non in quanto erano inquisitori; sotto quest'ultimo aspetto essi non credevano di dover dar conto a nessuno, fuorchè al papa, e ritenevano che non si potesse rimuoverli dalla loro carica, se non nel caso che si trovassero assolutamente impossibilitati di effettuare il còmpito loro addossato, e cioè quando si verificasse il caso di vecchiezza, di malattia oppure di ignoranza. Quanto ai loro vicarii o funzionarii subordinati, ritenevano di non dipendere da nessun'altra giurisdizione eccettuata la loro, e qualunque tentativo volesse fare un padre provinciale per rimuovere uno di codesti subordinati, doveva aver corso solo in sèguito ad un sospetto di eresia, come quello che costituiva un impedimento al buon funzionamento dell'Inquisizione, sospetto che occorreva fosse accompagnato da scomunica, nella quale, se il subordinato perseverava per lo spazio di un anno, dopo quel termine veniva processato per eresia. Non riesciva facile intervenire in faccende condotte da uomini armati in modo così terribile ed animati da una tale risolutezza di spirito. La vivacità con cui Eymeric tratta simile questione, lascia intravvedere qualche barlume del carattere di lotta che tanto ardentemente ed incessantemente si andava combattendo tra i provinciali e gli inquisitori e le conclusioni alle quali egli perviene, stanno ad indicarci le condizioni di spirito con cui gli inqui-

(1) Wadding. ann. 1323, n. 17; ann. 1327, n. 5; ann. 1339, n. 1; ann. 1347, n. 10, 11; ann. 1375, n. 30; ann. 1432, n. 10, 11; ann. 1474, n. 17-19. — Archivio di Firenze, Prov. conv. di S. Croce, 26 ott. 1439. — Ripoll. II, 324, 421, 570-1. — Sixti, PP. IV, Bull. Sacri, 16 lugl. 1479, & II.

sitori pretendevano alla loro indipendenza assoluta. I gravi abusi ed i gravi disordini a cui questo contegno diede la stura, costrinsero Giovanni XXIII ad intervenire dichiarando che gli inquisitori sarebbero sottomessi in tutto e per tutto ai loro superiori ai quali avrebbero dovuto prestare obbedienza assoluta. Ma il grande scisma d'occidente aveva indebolito parecchio l'autorità papale e Giovanni XXIII videsi poco ascoltato, di guisa che, appena riunita nuovamente la cristianità col concilio di Costanza, uno dei primi atti di Martino V fu quello di reiterare l'ordine dato dal suo predecessore, e prescrivere che si obbedisse implicitamente allo stesso. Ma per disgrazia, come era avvenuto per i casi di remozione, l'avidità insaziabile della curia romana, sempre contenta di lasciarsi corrompere, opponeva un ostacolo formidabile e fatale allo stabilimento della disciplina, giacchè non poteva aspettarsi che coloro i quali avevano ricevuto direttamente la loro nomina dal papa, si sottomettessero spontaneamente agli ordini dei funzionarii dei loro rispettivi Ordini (1).

Le osservazioni fatte da Eymeric dimostrano che l'inquisitore non doveva farsi alcuno scrupolo di perseguitare il proprio superiore. Infatti, la sua giurisdizione era quasi illimitata, giacchè la minaccia del sospetto di eresia, fatte ben poche eccezioni, metteva tutto il genere umano ad uno stesso livello, e questo sospetto potevasi tassativamente dedurre da quanto macchiasse la dignità od intralciasse gli scopi di coloro che esercitavano l'inquisizione. Perfino il diritto di asilo di cui godevano le chiese restava sospeso in favore di essa e le immunità di cui godevano gli Ordini mendicanti, non li mettevano al sicuro dalla giurisdizione della stessa. I re medesimi erano soggetti a questa terribile giurisdizione, quantunque Eymeric faccia discretamente osservare che, quando si tratta di personaggi di tal genere, è assai meglio avvertire il papa ed attendere le sue istruzioni. Non esisteva che un potere il quale fosse in grado di sfuggire alla tirannia dell'Inquisizione. L'ufficio vescovile conservava ancora, della sua antica ed eminente dignità, una porzione bastante per sottrarre colui che ne era investito agli artigli dell'inquisitore, a meno che

(1) Eymeric. pp. 540-9, 553. — Archivio di Firenze, Prov. del conv. di S. Croce, 16 ap. 1418

costui non si presentasse fornito di lettere pontificie concesse appositamente per quel caso particolare. Tuttavia, quando si desse il caso di qualche vescovo che lasciasse dubitare della sicurezza della sua fede, il dovere dell'inquisitore era quello di riunire con cura tutte le prove possibili e poi trasmetterle a Roma perchè venissero esaminate e si emettesse una decisione, dovere, questo, nell'esercizio del quale l'inquisitore aveva vasto campo di rendersi sgradito, ed anche pericoloso. Il collerico Giovanni XXII, nel 1327, ammise pure un'altra eccezione, motivata dall'insolenza dell'inquisitore siciliano Matteo di Pontigny, il quale aveva osato scomunicare Guglielmo di Balet, arcidiacono di Frejus, cappellano del papa e rappresentante del pontefice d'Avignone nella Campagna e nella Marittima. Il papa, infuriato, pubblicò una decretale, colla quale proibiva a tutti i giudici ed inquisitori di attaccarsi ai panni dei funzionarii e dei nunzii della Santa Sede senza lettere speciali che a ciò li autorizzassero, ma anche la sola audacia di Matteo dimostra a qual punto fosse pervenuta la fiducia e la presunzione dei membri del Sant'Ufficio. D'altra parte, il solo fatto che le persone colte, tra i laici, erano solite rivolgersi agli inquisitori, chiamandoli col titolo di " Vostra Maestà Religiosa " ci attesta fino a qual punto fosse arrivata l'impressione prodotta sullo spirito del popolo dalla loro onnipotenza irresponsabile (1).

Se i vescovi sfuggivano alle sanzioni dell'Inquisizione, non erano, però, dispensati dall'obbedire agli inquisitori. Nella commissione papale che questi ultimi ricevevano, si diceva che gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e tutti i prelati dovevano uniformarsi ai loro ordini in tutto ciò che potesse riguardare l'esercizio delle loro funzioni di inquisitori, sotto pena di scomunica, di interdetto e di sospensione. Che non si trattasse di una semplice formola, lo dimostra il tono arrogante col quale gli inquisitori impartivano gli ordini ai funzionarii vescovili. Quantunque il papa, quando

(1) Eymeric. Direct. inq. p. 559. — Greg. PP. X, Bull. 20 apr. 1273 (Martene, Thes. V, 1821). — Zanchini, de haer. c. viii. — Johann. PP. XXII, Bull. Ex Parte Vestra, 3 lugl. 1322 (Wadding. III, 291). — C. 16 sexto v. 2. — C. 3 extrav. Comm. v. 3. — Archiv. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 204).

doveva scrivere ad un vescovo, lo trattasse apparentemente col titolo di " venerabile fratello ", e rivolgendosi ad un inquisitore, lo chiamasse semplicemente col titolo di " caro figlio ", pure gli inquisitori sostenevano di essere superiori ai vescovi, in quanto erano delegati diretti della Santa Sede, e che se uno venisse chiamato contemporaneamente da un vescovo e da un inquisitore, doveva prima rispondere all'appello dell'inquisitore. Si doveva obbedire all'inquisitore in quello stesso modo con cui si sarebbe obbedito al papa in persona, ed il vescovo non poteva sottrarsi a tale obbedienza. Questa faceva parte della politica dei papi, giacchè l'inquisitore rappresentava precisamente lo strumento adatto a tenere in soggezione l'episcopato. Così, nel 1296, Bonifacio VIII, comandando ai vescovi di abolire taluni eremiti e mendicanti non autorizzati dalla Chiesa, inviò loro, nel medesimo tempo, copia della sua bolla diretta agli inquisitori, con ordine di stimolare lo zelo dei vescovi e di denunziargli coloro che si mostrassero trascurati. Tuttavia, malgrado la superiorità mediante la quale gli inquisitori affacciavano tante pretese, l'Inquisizione serviva assai spesso di piedestallo per arrivare sino all'episcopato. Non è facile stabilire dei limiti all'influenza enorme che la carica di inquisitore metteva fra le mani agli ambiziosi, i quali ne abusavano per assicurarsi una promozione nelle file della gerarchia. Gli esempi abbondano troppo, perchè possiamo fermarci a specificarne anche solo alcuni; per incominciare dai più antichi inquisitori, citiamo fra Aldobrandino Cavalcanti di Firenze, il quale divenne vescovo di Viterbo, mentre il suo successore, fra Ruggiero Calcagni, nel 1245, fu ricompensato col vescovado di Castro nella Maremma. Mi accontenterò di citare il caso di Firenze, nel 1343, in cui l'inquisitore fra Andrea da Perugia venne promosso all'episcopato ed ebbe per successore fra Pietro d'Aquila, il quale, nel 1346, divenne vescovo di Santangelo dei Lombardi. Ebbe per successore fra Michele di Lapo e, nel 1350, riscontriamo come la signoria chiedesse al papa che lo nominasse alla sede arcivescovile di Firenze, allora vacante. La carica di inquisitore offriva pure non poche opportunità di avanzamento anche in seno all'Ordine di cui l'inquisitore faceva parte, e tali occasioni non venivano trascurate. Così, in una lista dei Provinciali Domenicani della Sassonia, appartenente all'ultima metà del secolo XIV, tre frati che si succedettero in questa eminente posizione tra il 1369 ed il 1382, Walter Kerlinger,

Herman Helstede ed Heinrich von Albrecht, prima di salire a quella carica erano stati tutti inquisitori (1).

Non si deve pensare che questa gigantesca costruzione, la quale per tanto tempo pesò sul mondo cristiano, sia riescita a stabilirsi totalmente senza incontrare opposizione, nonostante tutto il favore a lei tributato da papi e re. Quando ci facciamo a studiare le particolarità di dettaglio della sua storia, ci imbattiamo in numerosi esempi di resistenza popolare, in lotte isolate e disperate rapidamente ed implacabilmente schiacciate, prima che la rivolta potesse estendersi in modo tale, da costituire un serio pericolo. Infatti, per levar la voce contro un inquisitore, per quanto crudele ed odiosa potesse essere la sua condotta, si richiedeva un coraggio a tutta prova. Stando al diritto canonico, chiunque osasse intralciare od ostacolare l'attività di un inquisitore, oppure si permettesse di dargli dei consigli, era *ipso facto* scomunicato. Qualora avesse passato un anno in questa condizione, veniva legalmente considerato come un eretico e consegnato, senz'altre formalità, al braccio secolare, il quale pietosamente lo abbruciava vivo senza giudizio nè speranza di misericordia. L'autorità spaventevole di cui, in tal modo, l'inquisitore rimaneva investito, s'andava ancor più aumentando per l'elasticità del delitto che era costituito dall' " ostacolare il Sant'Ufficio ", delitto assai mal definito ma che tuttavia veniva perseguitato con una tenacia degna di miglior causa. Se la morte pietosamente sottraeva l'accusato alle unghie adunche dell'inquisitore, questi si attaccava alla sua memoria e faceva gravare il peso della sua collera sui suoi figli e nipoti (2).

---

(1) Pegnae, app. ad. Eymeric. pp. 66-7. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXII, 143, 147). — Eymeric. Direct. inq. pp. 537-8. — Albert. Repert. inq. ed. 1494, s. v. Delegatus. — Franz Ehrle, Arch. für Litteratur und Kirchengschichte, 1886, p. 158. — Lami, Antichità Toscane, p. 583. — Archivio di Firenze, Riformagioni, classe V, n. 129, fol. 46, 62-70. — Martene, Ampl. Coll. VI, 344.

(2) MSS. bibl. nat. fonds latin, n. 4270, fol. 146. — All'epoca del processo di fra Bernardo Delicieux, avvenuto nel 1319, si ritenne che egli si fosse reso colpevole di resistenza all'Inquisizione, perchè aveva ampliati fino ad un certo punto i poteri degli agenti della città di Albi, onde poter appellare al papa Clemente contro il vescovo e l'inquisitore (ib. fol. 165).

Tutti gli sforzi disorganizzati della ribellione erano facilmente repressi. Se i vescovi si fossero uniti alla rivolta per opporre resistenza, avrebbero senza dubbio potuto opporsi in modo assai più efficace a tutte queste usurpazioni commesse sulla loro giurisdizione e nel loro campo d'influenza, ed avrebbero salvato il loro gregge dagli orrori di cui stava per esser vittima. Ma sgraziamente, i prelati non riescirono mai a mettersi d'accordo allo scopo di combinare un'azione comune. Alcuni di loro non erano se non degli onesti fanatici i quali salutarono con gioia il Sant'Ufficio e lo aiutarono in tutto e per tutto nel disbrigo delle sue faccende. Altri rimanevano indifferenti. La grande maggioranza, assorbita nelle preoccupazioni e nelle questioni profane, fu abbastanza contenta di liberarsi da un cumulo di penosi doveri, per l'adempimento dei quali non sentiva nè inclinazione, nè piacere, come non aveva scienza sufficiente. Se qualcuno, più degli altri avveduto, prevedeva dove quelle umili origini sarebbero andate a por capo, nessuno osava levare la sua voce contro una istituzione che, stando a quanto ne dicevano tutte le anime pie, corrispondeva ai bisogni più urgenti del tempo. Ancora; nessun dubbio che la generalità dell'episcopato mirasse con evidente sfavore questo nuovo genere di attività e di funzioni che veniva affidato agli Ordini mendicanti, ma la sua inevitabile gelosia non seppe rivelarsi altro che nella pretesa vana, avanzata da alcuni pochi, di coprire essi stessi quelle funzioni di cui erano stati investiti i Mendicanti. Gli è perciò che noi constatiamo un certo qual zelo nella caccia all'eretico, fatta dal vecchio sistema dei testimonii sinodali, al concilio di Tour, tenuto nel 1239, a quello di Béziers, tenuto nel 1246, ed a quello di Albi, tenuto nel 1254; mentre il concilio di Lilla (Venassino), tenuto nel 1251, fece uno sforzo assai più ardito per riconquistare il terreno perduto, non soltanto col dar ordine ai vescovi di procedere ad inchieste nelle loro diocesi, ma ancora col reclamare che l'Inquisizione rimettesse agli Ordinarii i suoi archivii; e siccome questa domanda non fu appagata, il concilio di Albi, tenuto nel 1254, fece un altro sforzo, riescito pure vano come il primo, per ottenere copia dei documenti. Non molto dopo il 1250, lo spirito di rivalità con cui questi tribunali vicendevolmente si rimiravano, si rivela nei lamenti di un inquisitore, il quale si lamentava che gli eretici si sentissero incoraggiati, ed anzi pigliassero ardi-

mento, in sèguito ai continui attacchi ai quali gli inquisitori andavano soggetti, in quanto che venivano accusati di negligenza, di lentezza, di incapacità a discernere gli innocenti dai rei, a condurre a termine qualunque questione. Queste calunnie, continua quel povero inquisitore, provengono da giudici civili ed ecclesiastici, i quali pure fanno professione di possedere un gran zelo per l'estirpazione dell'eresia, ma che, in realtà, desiderano sopra tutto di lasciarsi corrompere a prezzo d'oro, od inclinano di nascosto verso l'eresia, oppure fra gli eretici contano dei parenti o degli amici, o ne contano fra i sospetti di eresia. Evidentemente, tra la vecchia e la nuova organizzazione, esisteva ben poca cordialità (1).

Se, eccettuata la Germania, sorse di tanto in tanto qualche idea di una possibile opposizione combinata, ben presto cadeva trattandosi di cosa perfettamente impraticabile; la disfatta inflitta agli Ordini Mendicanti all'università di Parigi, che pure lottava sul suo proprio terreno, costituiva un vero ammaestramento per chiunque. Alle usurpazioni continue commesse dagli inquisitori sul terreno della di lui giurisdizione, l'episcopato non sapeva far altro che rispondere con questioncelle, le quali andavano sempre a finire dinanzi alla Santa Sede, chè, come era da aspettarsi, dava quasi sempre ragione ai monaci e torto ai vescovi. Nel 1330, l'inquisitore Enrico di Chamay si lamentava fortemente con Giovanni XXII, che il vescovo di Maguelonne gli suscitasse delle difficoltà a Montpellier, togliendogli la libertà di azione nell'esercizio delle sue funzioni ed allegando taluni privilegii pontificii che gli sarebbero stati concessi, al che il papa rispose di attendere al suo ufficio senza tener conto delle obbiezioni del vescovo. Una decisione di questo genere rappresentava una conclusione anticipata, come provarono a loro spese nel 1441, l'arcivescovo di Narbona e tutti i suoi suffraganei, quando trovarono modo di unirsi per rivolgersi ad Eugenio IV, lamentandosi delle esorbitanti pretese dell'Inquisizione e pregandolo di non pigliare decisione alcuna finchè essi non gli avessero inviato notizie più

---

(1) Concil. Turón. ann. 1239, c. 1. — C. Biterrenses, ann. 1256, c. 1. — C. Albiens. ann. 1254, c. 1, 21. — C. Insul. ann. 1251, c. 2. — Tract. de paup. de Lugduno (Martene, Thes. V, 1793).

particolareggiate. Ma il papa non volle aspettare e rispose che l'inquisitore li aveva già accusati di arrecargli impedimento nell'esercizio delle sue funzioni, che non esisteva questione più importante per la Chiesa di quella che riguardava l'estirpazione dell'eresia e che il mezzo più sicuro per meritarsi il suo favore, era quello di assecondare l'Inquisizione. L'Inquisizione era stata fondata per sollevare alquanto i vescovi dal loro peso ed il papa non vedrebbe senza dispiacere che si cercasse di attentare alla sua completa libertà d'azione. Nel caso attuale, poi, e per ristabilire la concordia, l'inquisitore ritirerebbe i suoi lamenti, ma rimaneva sottinteso che tutte le azioni le quali sarebbero per l'innanzi intentate dai vescovi, verrebbero considerate come non avvenute. Evidentemente, in ogni questione di simil genere, l'episcopato aveva a che fare con un avversario troppo forte, e perchè una lotta ben organizzata fosse possibile, troppo grave era il pericolo che dovevano affrontare coloro che avessero voluto intraprendere una tale opposizione. Quanto e come il papato considerasse l'Inquisizione quale strumento efficacissimo per far avanzare i suoi progetti di ingrandimento, lo si deduce dal fatto che sugli inizii del grande scisma occidentale, gli inquisitori erano obbligati a prestare giuramento di fedeltà, secondo la formola feudale, al papa e ai suoi successori, dal quale ricevevano il loro mandato (1).

In preda ad un freno minimo e ad uno stimolo massimo, in breve volger di tempo l'Inquisizione andò diffondendosi rapidamente nella maggior parte dei paesi della cristianità. Avrò altrove occasione di andarne tracciando le storiche vicissitudini nei centri principali in cui potè sviluppar la sua attività; basti, perciò, l'indicare sommariamente i limiti della sua estensione.

Per esser esposti alle aberrazioni della fede in un tempo in cui la supremazia papale trovava gli istrumenti suoi più utili negli inquisitori mendicanti, i popoli del nord si trovavano troppo lontani dal centro dell'eresia. Quindi non si può dire che l'Inquisizione pontificia siasi andata estendendo nelle isole Britanniche, in Danimarca ed in Scandinavia. Quivi gli editti di Federico II non ebbero alcuna applicazione, ed allorquando, nel 1277, Roberto

(1) Asch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXV, 85, 184). — Ripoll. II, 299, 311; III, 135.

Kilwarby, arcivescovo di Canterbury, ed i professori dell'università di Oxford denunziarono taluni errori, che scaturivano dalle dottrine di Averroè; allorquando, nel 1286, l'arcivescovo Pekham condannò l'eresia di fra Riccardo Copwel e, nel 1368, l'arcivescovo Langham denunziò come eretici trenta articoli delle speculazioni scolastiche anche se fossero esistite persone pronte a subire il martirio per le loro idee, non eranvi leggi per punirle, quantunque i giuristi avessero fatto sforzi considerevoli allo scopo di introdurre la pena del rogo, e quantunque la stessa fosse stata applicata nel 1222, da un concilio di Oxford ad un chierico che si era convertito al giudaismo. Vedremo più tardi come nell'affare dei Templari, l'Inquisizione pontificia fosse necessaria per ottenere una condanna, ma anche allora parve trovarsi tanto in contraddizione col carattere delle costituzioni inglesi, che fu deficientissima e scomparì presto collo scomparire dell'avvenimento che l'aveva fatta introdurre. Allorquando fece la sua apparizione Wikliff e venne poi seguìto dai Lollardi, l'idea che si avea in Inghilterra dei rapporti che passano tra la Chiesa e lo Stato era già tale, che nessuno pensò a chiedere a Roma un tribunale speciale per scongiurare il nuovo pericolo. Lo statuto del 25 maggio 1382 autorizza il re ad incaricare i suoi sceriffi di arrestare i predicatori ambulanti di Wikliff, ed i fautori e gli istigatori dell'eresia, ed a tenerli sotto buona custodia fino a che siansi pienamente giustificati *Selonc reson et la ley de seinte sglise*, e nel luglio seguente, lettere reali ordinavano alle autorità di Oxford di procedere ad un'inchiesta intorno alle tendenze eretiche manifestatesi in seno a quell'università. La debolezza di Riccardo II permise ai Lollardi di divenire un potente partito politico e religioso ad un tempo, ma le probabilità che essi avevano di trionfare scomparvero colla rivoluzione che collocava sul trono Enrico IV. L'aiuto della Chiesa rappresentava una necessità per la nuova dinastia, che non perdette tempo onde meritarsene la riconoscenza. Nel 1400, un ordine reale, confermato dal Parlamento, condannava al rogo Sawtre; poi lo statuto *De haeretico comburendo* stabiliva per la prima volta la pena di morte come castigo normale dell'eresia in Inghilterra. Lo statuto in questione proibiva la predicazione a qualunque persona che non fosse un curato beneficiato, o non vi fosse obbligato *ex officio*, proibiva la difffusione delle dottrine e dei libri eretici, autorizzava i vescovi ad arrestare

i rei ed a custodirli in prigione finchè si dimostrassero innocenti od avessero abiurato, ed ordinava ai vescovi di procedere contro coloro che fossero sospetti di eresia nei tre mesi susseguenti al loro arresto. Trattandosi di colpe più leggere, i vescovi potevano infliggere a piacer loro la prigione e la multa, ma la multa doveva esser versata al tesoro reale. Degli eretici ostinati o ricaduti, per i quali il diritto canonico prescriveva l'abbandono al braccio secolare, i vescovi ed i loro delegati erano i soli giudici; quando uno, condannato per fatti di questo genere, veniva consegnato alla giustizia civile, lo sceriffo del paese od il sindaco ed i sergenti della città più vicina dovevan abbruciarlo sopra un'altura alla presenza di tutto il popolo. Enrico V perseverò per questa via, e lo statuto del 1414 stabilisce per tutto il regno una specie di Inquisizione, mezzo civile e mezzo ecclesiastica, alla quale il sistema inglese delle grandi inchieste prestava delle singolari facilità. Durante questa legislazione i roghi si andarono moltiplicando in Inghilterra ed il Lollardismo venne rapidamente estirpato. Nel 1533, Enrico VIII revocò lo statuto del 1400, pur mantenendo quelli del 1382 e del 1414, nonchè la pena del rogo per gli eretici ostinati ed i recidivi, e la pericolosa mistura di politica e di religione, e viceversa, fece allora del rogo un vero e proprio strumento di dominio reale. Uno dei più antichi provvedimenti presi da Edoardo VI, fu l'abrogazione di questa legge, nonchè di quelle del 1382 e del 1414, e dell'atroce legislazione dei sei articoli. Colla reazione avvenuta sotto Filippo e Maria, le leggi implacabili emanate contro l'eresia, ritornarono in onore. Si era appena concluso il matrimonio spagnuolo, che un docile Parlamento richiamò in vigore la legislazione del 1382, del 1400 e del 1414, in nome delle quali, negli anni susseguenti, si accesero per tutta Inghilterra numerosi roghi. Ma il primo atto del primo Parlamento di Elisabetta, fu quello di revocare tutta quanta la legislazione di Filippo e di Maria, nonchè tutti gli antichi statuti da loro rimessi in vigore. Senonchè, lo statuto *De haeretico comburendo* era divenuto parte integrante della legislazione inglese e sopravvisse fino a che nel 1676, il desiderio del re Carlo II che, cioè, i cattolici fossero tollerati, ottenne che venisse abrogato, e riuscì a far sì che i tribunali ecclesiastici, quando si trattasse di " casi di ateismo, di bestemmia, di eresia, di scisma e simili altri delitti di indole religiosa perchè vertenti sopra

dottrine religiose „, si restringessero ai rimedi eclesiastici della " scomunica, della destituzione, della degradazione e simili altre censure ecclesiastiche, che non dovevano mai arrivare sino all'applicazione della pena di morte „. In questo sviluppo umanitario, la Scozia fu assai più tardiva dell'Inghilterra, ma l'ultima esecuzione che sia avvenuta per delitto di eresia nelle isole britanniche, fu quella di un giovane di diciotto anni, uno studente di medicina a nome Aikenhead, che fu impiccato ad Edimburg nel 1696 (1).

In Irlanda, l'umore bellicoso di un Francescano, Riccardo Ledred, vescovo di Ossory, l'impegnò in una lotta durata per lungo tempo con pretesi eretici, Lady Alice Kytelet, accusata di magia, ed i suoi complici. In Irlanda si era così poco a giorno delle leggi emanate contro l'eresia, che i funzionari laici dapprima si rifiutarono sdegnosamente di prestare il giuramento prescritto dai canoni e di assecondare gli inquisitori nell'esercizio delle loro mansioni, ma Ledred finì per costringerveli e nel 1325 ebbe la consolazione di abbruciare alcuni fra gli accusati. Male gliene incorse però, poichè essendosi attirate le ire dei principali personaggi dell'isola, venne egli stesso accusato di eresia e fu costretto a fuggire. Per alcuni anni dovette viversene in esilio e fu solamente nel 1354 che potè tranquillamente farsene ritorno nella sua diocesi, quantunque, fin dal 1335, papa Benedetto XII scrivesse ad Edoardo III per deplorare la mancanza, in Inghilterra, di una istituzione tanto utile come era l'Inquisizione, esortandolo perchè i suoi funzionari assecondassero il pio vescovo di Ossory nella lotta da lui ingaggiata cogli eretici, dei quali fa una pittura assolutamente esagerata. Anche Alessandro, arcivescovo di Dublino, nel 1347, fu denunziato come fautore dell'eresia, semplicemente perchè si era opposto alle violenze del Ledred, ed il suo successore, l'arcivescovo Giovanni, nel 1351, ricevette l'ordine di pigliare dei prov-

(1) D'Argentre, Coll. Judic. I, 1, 185. 234. — Harduin, Concil. VII, 1065-8, 1864. — Capgrave's, Chronicle, ann. 1286. — Nic. Trivetti, Chron. ann. 1222 (D'Achery, III, 188). — Bracton. Lib. III, tit. ii, c. 9, & 2. — Myrror of Justice, c. i, & 4, c. ii, & 22; c. iv, & 14. — 5 Rich. II, c. 5. — Rymer, Foedera, VII, 363, 447, 458. — 2 Henr. IV, c. 15. — Concil. Oxon. ann. 1408, c. 13. — 2 Henr. V, c. 7. — 25 Henri VIII, c. 14. — 1 Edw. XI, c. 12, & 3. — 1 Eliz. c. 1, & 15. — 29 Car. II, c. 9. — London Athenaeum, 31 magg. 1873; 29 novembre 1884.

vedimenti rigorosi per punire coloro che erano fuggiti da Ossory rifugiandosi nella sua diocesi (1).

È bensì vero che allorquando le turbolenze suscitate dagli Ussiti divennero qualche cosa di così allarmante da temere che l'infezione non si diffondesse, per avventura, fra le popolazioni del nord, Martino V, nel 1421, autorizzò il vescovo di Schleswig a designare un Francescano, frate Nicola Giovanni, quale inquisitore per la Danimarca, la Svezia e la Norvegia, ma della sua attività in quelle regioni non è rimasta alcuna traccia, e si può dire che colà l'Inquisizione non ha mai realmente esistito (2).

Siccome, nel medio evo, le missioni destinate alla conversione degli scismatici e degli eretici erano affidate esclusivamente ai Domenicani ed ai Francescani, così, le chiese da essi edificate furono sempre provviste dell'organizzazione necessaria per assicurare l'ortodossia dei nuovi convertiti, e noi sappiamo che in Africa ed in Asia esisteva l'Inquisizione. Il frate Raimondo Marzio viene onorato quale fondatore dell'Inquisizione in Tunisi ed al Marocco. Verso il 1370, Gregorio XI nominò inquisitore per l'oriente il frate Giovanni Gallo, il quale, di comune accordo con frate Elia Petit, a quanto ci si dice, riescì ad impiantare l'istituzione in Armenia, in Russia, nella Georgia, e nella Valacchia, mentre l'Armenia Superiore andò debitrice dello stesso beneficio a frate Bartolomeo Ponco. Alla morte di fra Gallo, Urbano VI, verso il 1378, prescrisse al generale domenicano di designare tre inquisitori, l'uno per l'Armenia e la Georgia, l'altro per la Grecia e la Tartaria, il terzo per la Russia e la Valacchia, e nel 1389, uno di questi, frate Andrea da Caffa, ottenne il privilegio di unirsi un associato per la sua immensa provincia della Grecia e della Tartaria. Sembra che nel secolo XIV, un inquisitore fosse considerato come un membro indispensabile di ogni missione religiosa. Perfino nel favoloso impero etiopico di prete Janni, si fa parola di una Inquisizione fondata in Abissinia dal domenicano S. Pantaleone, e di un'altra fondata nella Nubia da frate Bar-

---

(1) Wrigt, Proceedings against, Dame Alice Kyteler, Camden soc. 1843. — Wadding, Annal. ann. 1317, n. 56; ann. 1335, n. 5, 6. — Theiner, Monum. Hiber. et Scotor. n. 531-2, p. 269; n. 570-1, p. 286; n. 599, p. 299.

(2) Wadding, Annal. ann. 1421, n. 1.

tolomeo di Tybuli, il quale, in quel paese, si ebbe gli onori di un santo. Per quanto possa apparir ridicolo, non si può che rendere omaggio allo zelo disinteressato di uomini i quali si dedicarono in tal modo alla diffusione del Vangelo fra i barbari, e ci compiacciamo di credere che le Inquisizioni da loro fondate, siano state relativamente inoffensive, non essendo basate sugli editti terribili di un imperatore Federico II oppure di un re S. Luigi (1).

Perfino gli avanzi in piena decadenza del regno di Gerusalemme, prima di scomparire, vollero conoscere lo zelo indiscreto degli inquisitori. Per chi voglia prestar fede a papa Nicolò IV, il primo papa che uscisse dall'Ordine francescano, le sorti fortunose della guerra avevano sviluppato in quel regno i germi dell'eresia e del giudaismo. Perciò, nel 1290, egli concesse pieni poteri al suo legato Nicola, Patriarca di Gerusalemme, allo scopo di designarvi degli inquisitori, agendo di comune accordo coi provinciali dei Mendicanti. Fu fatto conformemente alla sua volontà, ma l'istituzione sorse soltanto più tardi. La presa di S. Giovanni d'Acri, avvenuta il 19 maggio 1291, cacciò finalmente in modo definitivo i cristiani dalla Terra Santa, e pose fine alla brevissima carriera dell'Inquisizione siriaca. Però, fu rinnovata nel 1375 da Gregorio XI, il quale autorizzò il provinciale francescano di Terra Santa a coprire la carica di inquisitore per la Palestina, la Siria e l'Egitto, allo scopo di opporre una diga alle tendenze verso l'apostasia che si andavano manifestando continuamente frammezzo ai pellegrini cristiani, i quali accorrevano ancora assai numerosi in quelle regioni (2).

Non bisogna supporre che il trionfo riportato dall'Inquisizione sui vescovi le abbia conferito il monopolio della persecuzione. La giurisdizione vescovile ordinaria restava ancora intatta. Verso il 1240, vediamo il vescovo di Tolosa, unitamente al suo prevosto, intraprendere, senza l'aiuto di un inquisitore, un'inchiesta per eresia

(1) Paramo, pp. 252-3. — Monteiro, Historia de santo inquisiçao, P. I, Lib. I, c. 59. — Ripoll. II, 299, 310; III, 9, 110.

(2) Wadding, ann. 1290, n. 2; ann. 1375, n. 27, 28.

È degno di nota che nel regno latino di Gerusalemme pare che l'eresia sia stata giudicata da un tribunale laico; il cavaliere eretico godeva del diritto di essere giudicato dai suoi pari (Assise di Gerusalemme, Alta Corte, c. 318, ed. Kfualer, Stutgart, 1838, p. 367-8).

in odio dei potenti signori del Niort. Vescovi così zelanti molto spesso si univano agli inquisitori nell'esaminare gli eretici e non di rado iniziavano delle inchieste per loro proprio conto. Così, ad Albi, nel 1299, tutta una serie di casi vennero giudicati nel palazzo vescovile, alla presenza del vescovo, assistito tal fiata da Nicola di Abbeville, inquisitore di Carcassona, tal'altra da Bertrando di Clermont, inquisitore di Tolosa, e qualche volta dall'uno e dall'altro insieme. Come abbiamo visto, dapprincipio l'inquisitore non era che l'ausiliario del vescovo, e quest'ultimo non si trovava affatto esonerato dall' adempimento de' suoi doveri di fronte al diffondersi dell'eresia, verso la quale conservava ancora tutta la sua responsabilità. Infatti, i vescovi designavano talvolta essi stessi gli inquisitori per operare con maggior efficacia, ed i nomi di codesti funzionarii, che agivano per incarico degli arcivescovi di Narbona, fanno la loro apparizione in non pochi documenti del 1251 e del 1325. Tuttavia non eravi nulla che potesse impedire ad un prelato zelante di accettare dal papa un mandato di inquisitore, per quanto si desse assai meno pensiero della dignità del suo ufficio che non dell'estirpazione dell'eresia, come fece Guglielmo Arnaud, vescovo di Carcassona, il quale, per tutto il tempo del suo episcopato, e cioè dal 1249 al 1255, presiedette il tribunale di Carcassona con una energia che i Domenicani avrebbero potuto invidiargli (1).

Tuttavia, siccome l'Inquisizione andava sempre più rendendosi indipendente dall'episcopato, tornava assai difficile che due giurisdizioni parallele potessero coesistere senza dar luogo ad attriti, anche nel caso migliore, che cioè, ambedue fossero animate da un sincero desiderio di camminare di conserva, in buona armonia; in un tempo in cui la gelosia e la rivalità erano cose troppo forti, diveniva inevitabile che insorgessero delle questioni. Si pretese ben presto che alcuni vescovi, desiderosi di salvare i loro amici dallo zelo intemperante di qualche inquisitore, lo citassero dinanzi al proprio tribunale per salvarlo dalla rigorosa imparzialità del

---

(1) Tresor des Chartes du roi en Carcassonne (Doat, XXI, 34-49). — Lib. Confess. inq. Albiae (MSS Bib. Nat. fonds latin, 11847). — Archives Nat. de France, J. 431, n. 22-29. — Vaissete, III, 446. — Coll. Doat, XXVII, 161. — Molnier, l'Inquisition dans le midi de la France, Paris, 1880, pp. 275-6.

Sant'Uffizio. Per troncare le corna al toro riguardo a simili difficoltà che si moltiplicavano continuamente, Urbano IV, nel 1262, autorizzò gli inquisitori a procedere, in tutti i casi che loro si presentassero, come parrebbe loro più conveniente, senza preoccuparsi di sapere se gli stessi fossero già stati sottomessi al giudizio del vescovo, e questo venne ripetuto nel 1265 e nel 1266 da Clemente IV, ingiungendo severamente agli inquisitori di non permettere che i loro processi venissero impediti dall'azione concorrente del vescovo. Nel 1273, Gregorio X enunciò lo stesso principio, il quale finì per passare nella pratica della Chiesa e nel diritto canonico; stando allo stesso, i tribunali ecclesiastici e quelli dell'Inquisizione potevano pigliare in esame simultaneamente ed indipendentemente l'uno dall'altro una stessa causa, coll'obbligo di comunicarsi di tanto in tanto i risultati del processo. Ma, per il giudizio finale, era necessaria una deliberazione comune, ed in caso di disaccordo, la questione doveva esser troncata dal papa. Ma anche quando procedeva da solo ed in virtù della sua giurisdizione ordinaria, il vescovo era tenuto ad assicurarsi il concorso di un inquisitore per pronunziare la sentenza (1).

Si può chiedere, non senza ragione, se in quest'epoca, la giurisdizione vescovile, per ciò che riguarda l'eresia, non si trovasse sospesa completamente per il fatto della collazione della stessa fatta dal papa ad un inquisitore onde potesse agire nella diocesi del vescovo. Gui Foucoix, che fu il più famoso giureconsulto di quell'epoca, nelle sue " *Quaestiones* ", che per lungo tempo fecero autorità nei tribunali dell'Inquisizione, risponde alla questione in senso affermativo e prova che i vescovi non erano più obbligati ad agire, in forza di una speciale delegazione che il papa veniva a concedere agli inquisitori. E tuttavia, quando Gui divenne papa, sotto il nome di Clemente IV, le sue bolle del 1265 e del 1266, da noi più sopra citate, dimostrano come avesse abbandonato le

(1) Mag. Bull. Rom. I, 122. — Wadding, Annal. ann. 1265, n. 3. — Archiv. de la Inq. de Carcass. (Coll. Doat, XXXII, 32). — Martene, Thes. V, 1818. — C. 17 sexto v. 2. — C. 2 extrav. comm. v. 3. — Eymeric. Direct. inq. pp. 539, 580-1. — C. 1, & 1, Clem. v. 3.

La bolla di Urbano del 1262 è sostanzialmente identica a quella del 1264, *Prae Cunctis*, che è stata stampata dal Boutaric, Saint-Louis et Alph. de Toulouse, pp. 443 sqq.

primiere posizioni e Gregorio X ebbe pure a dichiarare espressamente che la giurisdizione vescovile non veniva a soffrirne alcun detrimento. Tuttavia i dottori in diritto canonico nutrirono sempre dei dubbi e vi fu un periodo di tempo in cui parve che la giurisdizione vescovile, in queste materie, fosse rimasta annullata. Pochi prelati hanno potuto dirsi più attivi di Simone, arcivescovo di Bourges, che, dal 1284 al 1291, visitò in varie riprese le sue diocesi del mezzogiorno, Albi, Rodez, Cahors, ecc. Eppure, nei documenti in cui si fa parola di queste visite, non si riscontra nemmeno un'allusione ad un qualunque processo per eresia, eccettuato un caso capitatogli nel 1285, in cui costrinse taluni usurai di Gourdon a giurare che non si ritenevano tali, quantunque l'usura non cadesse sotto le sanzioni dell'Inquisizione, se non allorquando si trasformasse in un'eresia affacciando la pretesa di essere lecita. Tuttavia, verso il 1298, Bonifacio VIII richiamò in vigore le giurisdizioni vescovili, e noi vediamo allora Bernardo di Castanet, vescovo d'Albi, eccitare una rivolta tra i suoi fedeli col rigore con cui si diede a perseguitare gli eretici di Albi. Alcun tempo dopo, Clemente V estese maggiormente le funzioni dell'episcopato, allo scopo di opporre un argine alle atrocità dell'Inquisizione, ed i glossatori sostennero che il lavoro degli inquisitori non esonerava il vescovo dall'obbligo di combattere l'eresia nella sua diocesi e che la sua dignità era messa al coperto da qualunque attentato di questi ultimi; poteva, però, esser deposto dal papa, quando ponesse in non cale questa parte delle sue attribuzioni. Eppure, anche dopo la pubblicazione delle *Clementine*, Bernardo Gui dichiara esser poco conveniente che l'ordinario vescovile citi dinanzi al proprio tribunale una persona in precedenza citata davanti al tribunale dell'Inquisizione. Ancora; se il potere dei vescovi era stato limitato dall'obbligo di lavorare di comune accordo cogli inquisitori, era stato eziandio aumentato dall'autorizzazione concessagli di citare dei testimonii e degli accusati che si fossero rifugiati in altre diocesi. Però, il vescovo non soffriva meno, per questo, di una disuguaglianza che rendeva assai più difficile la sua posizione. Gli sforzi da lui fatti per assicurarsi una parte delle multe e delle confische allo scopo di coprire le spese giudiziarie, furono sempre vani. Gli si rispondeva che tanto lui, quanto i suoi funzionarii, percepivano, per l'esercizio delle loro incombenze ecclesiastiche, delle rendite che dovevano bastare a soddisfare la loro

attività. Alcuni logici arrivarono a sciogliere quest'obbiezione per ciò che riguardava il vescovo, quando agiva personalmente, ma essa conservava la sua forza per quello che si riferiva a' suoi funzionarii. A questi ultimi pareva cosa dura esser eccitati al lavoro e sopportarne persino le spese, quando l'Inquisizione, per lo meno in Italia, aveva il controllo delle confische senza esser obbligata a darne conto nemmeno al vescovo (1).

---

(1) Vaissete, III, 515. — Archidiac. Gloss. sup. c. 17, 20 sexto v. 2. — Harduin, VII, 1017-19. — C. 17, 19 sexto v. 2. — C. 1, Clem. v. 3. — Concil. Melodun. ann. 1300, n. 4. — Bern. Guid. Hist. Conv. Alb. (Bouquet, XXI, 767). — Albert. Repert. inq. v. Episcopus. — Guid. Fulcod. Quaest. I. — Ripoll. I, 313; VII, 53. — Joan. Andreae, Gloss. sup. c. 13 & 8 extra v. vii. — Eymeric. Direct. inq. pp. 626, 637, 650. — C. 1, extrav. comm. v. 3. — Bern. Guid. Pract P. iv. (Doat, XXX). — Bern. Comens. Lucerna inq. s. v. Bona Haereticorum.

Fin dal 1257 vediamo che l'Inquisizione aveva già estesa la sua giurisdizione sull'usura, considerata come una forma di eresia (Alex. PP. IV, Bull. Quod super nonnullis — archiv. de l'inq. de Carcass. Doat, XXXI, 244 — bolla che venne ripubblicata varie volte. V. Raynald, Annal. ann. 1258, n. 23; Potthast, regesta 17745, 18396; Eymeric. Direct. inq. ed. Pegnae, p. 133. Cfr. c. 8 & 5 sexto v. 2). Il concilio di Lione, tenuto nel 1274 (can. 26, 27), trattando dell'usura non allude se non alla repressione della stessa da farsi dagli ordinarii diocesani. Il concilio di Vienna, tenuto nel 1311, impone agli inquisitori di perseguitare coloro i quali sostenessero che l'usura non è un peccato (c. 1 & 2, Clem. v. 5); ma i canoni di questo concilio non vennero pubblicati se non nel 1317, cosa questa che forse viene a spiegare il perchè Astesanus che scriveva in quell'anno, dice (Summ. de casibus conscientiae, Lib. II, tit. LVIII, art. 8) che gli inquisitori non si devono inquietare per ciò che riguarda l'usura, e le conclusioni di questo scrittore vengono seguite da Eymeric (Direct. inq. p. 106) il quale richiama l'attenzione su di questa materia come quella che ha direttamente a che vedere colle faccende dell'Inquisizione. Zanchini pone per principio che uno può essere un pubblico usuraio od anche un bestemmiatore od anche un fornicatore, senza esser per questo un eretico, ma qualora, egli aggiunge, manifestasse del disprezzo per la religione col non ricevere i sacramenti, col non osservare i digiuni e le altre prescrizioni della Chiesa, allora esso diviene sospetto di eresia e può andar soggetto alle persecuzioni degli inquisitori (Zanchini, Tract. de haeres. c. XXXV).

Vedremo che l'usura divenne per l'Inquisizione un campo assai fecondo da sfruttare, all'epoca in cui il diminuire dell'eresia veniva a privarla del suo legittimo dominio. Siccome l'esame e la punizione di questo delitto apparteneva ai tribunali civili (V. Vaissete, IV, 164), non c'era realmente alcun motivo per sottoporlo alla giurisdizione spirituale.

Sotto l'impero della legislazione di Bonifacio VIII e di Clemente V, era inevitabile che il primo quarto del secolo XIV fosse testimone d'una rinascenza dell'Inquisizione vescovile. Anche in Italia, il concilio provinciale di Milano, tenuto a Bergamo nel 1311 sotto la presidenza dell'arcivescovo Gastone Torriani, organizzò un completo sistema di Inquisizione sul modello dell'Inquisizione pontificia. La potenza ognor crescente dei Visconti, ostile al papato, aveva paralizzato l'opera dei Domenicani; si tentò uno sforzo vigoroso onde sostituirla. In ogni città, l'arciprete od il prevosto furono invitati ad assoldare una truppa armata che dovesse esclusivamente occuparsi della ricerca degli eretici; essa era rivestita dei medesimi privilegi ed immunità di cui usufruivano gli aiutanti degli inquisitori domenicani; tutti i cittadini, dal signore al contadino, erano obbligati a prestare il loro concorso non appena ne fossero stati richiesti, sotto pena di minaccie assai persuasive. In Francia, alcuni processi, datati dal 1319 e dal 1320, a Béziers, Pamiers e Montpellier, stanno a dimostrare che i tribunali vescovili si trovavano allora in piena attività, talvolta coll'intervento di un inquisitore in qualità di assessore, o con un inquisitore vescovile fornito di pieni poteri dal vescovo stesso, poteri uguali a quelli di coloro che agivano in nome del papa. Infatti, nel 1322, troviamo uno di questi ultimi, rappresentante della diocesi di Auch, in atto di discutere con Bernardo di Gui a proposito di un prigioniero che l'uno e l'altro reclamavano. Ancora, allorquando, nel 1319, l'illustre avversario dell'Inquisizione, frate Bernardo Delicieux, doveva esser giudicato per aver ostacolato l'opera dell'Inquisizione, Giovanni XXII designò, a tale scopo, un'apposita commissione che comprendeva l'arcivescovo di Tolosa ed i vescovi di Pamiers e di S. Papoul, mentre uno degli inquisitori più esperimentati del suo tempo, Giovanni di Beaune di Carcassona, fungeva da accusatore e non da giudice (1).

Verso la stessa epoca, in Germania, si verificò uno sviluppo subitaneo di attività vescovile nella persecuzione degli eretici, mediante quella iniziata contro i Beguardi dal vescovo di Strasburgo

(1) Coll. Doat, XXVII, 7.; XXXIV, 87. — Concil. Bergamens. ann. 1311, Rub. I. — MSS. Bib. Nat. Coll. Moreau, 1274, fol. 1172. — Lib. sent. inq. Tol. pp. 268, 282, 301-2.

e dall'arcivescovo di Colonia, persecuzione che pose capo ad una lotta quasi aperta tra la gerarchia ed i Domenicani, all'epoca dell'affare di maestro Eckhart, fondatore della scuola mistica tedesca, il quale ebbe per discepoli Susone e Tauler. L'intero suo Ordine lo considerava, con orgoglio, come uno de' suoi membri più eminenti. Aveva insegnato con lode teologia all'università di Parigi; nel 1303, quando tutta la Germania si trovava divisa in due provincie, egli era stato il primo priore provinciale della Sassonia; nel 1307 il generale l'aveva nominato vicario per la Boemia. Nel 1326 lo troviamo che insegnava teologia alla scuola dei Domenicani di Colonia ed era divenuto sospetto di complicità con l'eresia dei Beguardi, contro i quali allora inseviva una persecuzione accanita. Il suo elevato misticismo aveva delle pericolose affinità col panteismo di costoro, ed è probabile che i Beguardi procurassero di mettersi all'ombra del gran nome del maestro Eckhart. Al capitolo generale del 1325 vi fu chi si era lamentato come laluni membri dell'Ordine insegnassero al popolo, in lingua volgare, delle dottrine che potevano indurre in errore gli incauti, e Gervasio, priore d'Angers, aveva ordinato che a questo proposito si aprisse un'inchiesta, mentre verso la stessa epoca, Giovanni XII, d'accordo con le persone più sagge dell'Ordine, conferiva a Nicola di Strasburgo, professore presso i Domenicani di Colonia, il grado di inquisitore per la provincia di Germania, con ordine di sorvegliare la vita e le credenze dei suoi confratelli. Così tutto doveva esser definito dentro i limiti dell'Ordine, in famiglia, come si direbbe oggi, ma l'arcivescovo era troppo eccitato dall'ardore della lotta da lui intrapresa contro i Beguardi. Evidentemente era assai irritato contro quegli zoccolanti, e nominò un'apposita commissione, composta di due commissarii vescovili, onde esaminare il caso di maestro Eckhart. Lo stesso Nicola di Strasburgo propendeva verso il misticismo; tutto lo induceva ad usare dei riguardi agli accusati e maestro Eckhart venne prosciolto dall'accusa, nel luglio del 1326. Gli inquisitori vescovili non furono punto soddisfatti di questo risultato, tanto più che uno degli inquisitori era un Francescano, ed intrapresero a fare incetta di prove che deponessero contro maestro Eckhart. Dopo sei mesi di lavoro, il 14 gennaio 1327, pregarono Nicola, conformemente al loro diritto, di comunicar loro il risultato del processo da lui istrutto. Nicola si presentò, accompagnato da dieci frati, non per obbedire

all'ingiunzione del commissario dell'arcivescovo, ma per protestare solennemente contro quanto accadeva, reclamando i suoi *apostoli*, ossia lettere di appello al papa, per la ragione che i Domenicani non eran soggetti all' inquisizione vescovile e che egli stesso era un inquisitore nominato dal papa con giurisdizione illimitata. È vero che Lucio III, sin dal 1184, aveva soppresso tutte le immunità degli Ordini monastici, quando si trattasse di casi di eresia, ma i Domenicani erano di fondazione più recente, avevano ricevuto dei privilegi speciali e rivendicavano questa immunità, quantunque non si trovassero in grado di provarla. Gli inquisitori vescovili si affrettarono a rispondere coll'istituire, in quello stesso giorno, un'azione contro Nicola in persona, il quale, il giorno dopo, interpose appello alla Santa Sede. Inoltre, essi citarono maestro Eckhart a comparire dinanzi al loro tribunale il 31 gennaio, ma il 24 di quello stesso mese, egli vi si recò, scortato da un buon nerbo di suoi partigiani, e protestò sdegnosamente, lamentandosi del ritardo portato in un processo che intaccava il suo buon nome, quando avrebbe potuto terminare sei mesi prima; aggiungeva, inoltre, che i suoi nemici si servivano, per contrariarlo, di alcuni Domenicani, famosi per i loro delitti. Eckhart chiese i suoi *apostoli* e designò il 4 maggio come data perentoria del suo appello a Roma. Per rispondere a questa domanda, gli inquisitori vescovili avevano, stando alla legge, trenta giorni di tempo. In questo intervallo, il 13 febbraio, fece dei passi extra-giudiziarii, tendenti a dimostrare quanto egli avesse sofferto nel suo buon nome causa questo processo, cosa che ha dato ansa alla voce che egli avesse ritrattati i suoi errori. Dopo aver predicato nella chiesa dei Domenicani, fece leggere uno scritto in cui si purgava, davanti al popolo, delle accuse di eresia state portate contro di lui, negando d'aver detto che il suo dito mignolo aveva creato tutte le cose, o che egli avesse nell'anima sua un principio increato ed increabile. Spirato il termine dei trenta giorni, l'arcivescovo, il 22 febbraio, per mezzo de' suoi inquisitori respinse come frivolo l'appello di Eckhart. Stanco di questa lunga questione, morì poco tempo dopo, ma il suo Ordine esercitò abbastanza influenza presso Giovanni XII per ottenere che il caso venisse rievocato ad Avignone. Quivi fu ammessa la regolarità della condotta dell' arcivescovo, ed il 27 marzo 1329, venne pronunciata la sentenza, la quale, nella dottrina di Eckhart, trovava diciasette articoli eretici ed undici

articoli sospetti di eresia. Quantunque la ritrattazione che gli veniva attribuita salvasse il suo corpo dall'esumazione, e dalla combustione, il risultato ottenuto non fu per questo, tale, da non giustificare pienamente l'arcivescovo. Una volta almeno l'antico ordine di cose aveva riportato vittoria sul nuovo. La giurisdizione vescovile si trovava confermata, imperocchè dichiarossi che l'eresia di maestro Eckhart era stata provata tanto dall'inquisizione dell'arcivescovo che aveva agito in virtù della sua giurisdizione ordinaria, quanto dall'inchiesta susseguente istituita ad Avignone dietro ordine del papa, e questa decisione finale fu tanto più significativa, in quanto che Giovanni XXII aveva, in quel tempo, dei serii motivi per compiacere i Domenicani, giacchè trovasi allora fortemente impegnato in lotte accannite con Luigi di Baviera e col partito intransigente dei Francescani (1).

In tal modo l'inquisizione vescovile veniva riconosciuta come una parte integrante dell'organizzazione ecclesiastica. Il concilio

---

(1) Preger, Meister Eckart und die inquisition, München, 1869. — Denifle, Archiv für Litteratur und Kirchengeschichte, 1886, pp. 616-640. — Raynald, ann. 1329, n. 70-2. — Gustav. Schmidt, Päbstliche Urkunden und regesten, Halle, 1866, p. 223. — Eymeric. Direct, Inq. pp. 453 sqq.

Il potere dell'Inquisizione sugli Ordini particolarmente privilegiati, quali erano gli Ordini Mendicanti, andò soggetto a molte variazioni a seconda del variare dei tempi. La giurisdizione le venne conferita nel 1254 da Innocenzo IV, mediante la bolla Ne Comissum Vobis (Ripoll. I, 252). Più tardi, circa due secoli dopo, Pio II pose i Francescani sotto la giurisdizione dei loro proprii ministri generali. Nel 1479, Sisto IV colla bolla d'oro Sacri Praedicatorum, & 12, proibì agli inquisitori di processare i membri dell'Ordine dei Predicatori (Mag. Bull. Rom. I, 420). Poco tempo dopo, Innocenzo VIII, proibì a tutti gli inquisitori di iniziare processo contro i frati Francescani; ma allorquando il Luteranismo prese a svilupparsi parve che questo provvedimento fosse pericoloso, e, nel 1530 Clemente VII soppresse tutte le esenzioni colla bolla Cum sicut, & 2, e rese tutti i monaci passibili di essere processati dall'Inquisizione (Mag. Bull. Rom. I, 681). Questo venne riconfermato da Pio IV colla bolla Pastoris aeterni, del 1562 (Eymeric. Direct. inq. app. p. 127; Pegnae, Commen. p. 557).

Un vescovo poteva procedere per eresia contro un inquisitore? Ecco una questione assai discussa, la quale, probabilmente, in pratica non ebbe mai una soluzione. Eymeric sostiene che il vescovo non lo può fare, ma deve riferirne al papa; ma il Pegna nei suoi commenti cita dei buoni autori, che la pensano ben diversamente (Eymeric, op. cit., p. 588-9),

di Parigi, tenuto nel 1350, parlò dell'obbligo di perseguitare gli eretici come se si trattasse di un dovere essenziale del vescovo, ed a questo scopo emanò delle istruzioni particolari agli Ordinarii, stabilendo in che cosa consistessero i diritti che essi avevano di arrestare i sospetti e di fare appello ai funzionarii civili, come se fossero stati nè più nè meno degli inquisitori. Un breve di Urbano V, in data del 1363, parla di un cavaliere e di cinque gentiluomini sospetti di eresia, che si trovavano allora sotto la custodia del vescovo di Carcassona e comanda che vengano giudicati dal vescovo o dall'inquisitore, o dai due uniti insieme e di comune accordo, e che il risultato finale del processo venga sottomesso all'approvazione della corte di Roma. Bastava che un vescovo avesse il coraggio di fare opposizione alle usurpazioni di un inquisitore, perchè fosse in grado di far rispettare i suoi diritti. Nel 1523, l'inquisitore di Carcassona recatosi ad Albi, fece prestare giuramento a due pubblici notai e ad alcuni subalterni, che dovevano procedere in suo nome; poi li incaricò di raccogliere delle prove relative ad un caso di cui andavasi allora occupando e fece giurare ai testimonii di conservare il segreto in modo tale che l'accusato sospettasse di nulla. Il vescovo di Albi se ne lamentò come di una usurpazione commessa a detrimento della sua giurisdizione. Dichiarò che gli impiegati non avrebbero dovuto prestar giuramento se non alla presenza de suo Ordinario o di un delegato dello stesso, ed aggiungeva che il segreto imposto ai testimonii era tale, da intralciare l'inchiesta da lui stesso intrapresa, perchè lo veniva a privare delle necessarie testimonianze nel caso che egli si fosse deciso ad occuparsi direttamente dell'affare. Simili questioni sono un esempio dell'attrito e delle rivalità che non potevano non esistere trattandosi di due giurisdizioni parallele, ma nel caso presente fu nominato in qualità di arbitro il vescovo di Carcassona, l'inquisitore riconobbe i suoi torti e revocò il suo atto, e per attestare l'accomodamento intervenuto, venne redatto un pubblico istrumento. E tuttavia, malgrado tale questione ed altre simili poco a poco, e nella pratica, si finì per adottare un *modus vivendi*. Eymeric, scrivendo verso il 1375, ci parla quasi sempre del vescovo e dell'inquisitore come di giudici che agiscono di comune intesa, non solamente nel dare le sentenze, ma anche nel corso del processo; evidentemente, egli si sforza di provare che l'Inquisizione

non invadeva per nulla la giurisdizione vescovile e non esonerava il vescovo dalla responsabilità annessa all'esercizio delle sue funzioni. Un secolo più tardi, Sprenger, discutendo la giurisdizione dell'Inquisizione dal punto di vista di un inquisitore, viene a collocarsi press'a poco sullo stesso terreno, ed i mandati rimessi agli inquisitori, contenevano, in linea generale, una clausola, mediante la quale si imponeva che la loro azione non dovesse arrecare alcun pregiudizio alla giurisdizione inquisitoriale degli Ordinarii. Data, però, l'abituale trascuratezza dei funzionarii vescovili, gli inquisitori avevano campo di ampliare i limiti del loro terreno, ed i lamenti sollevati da queste usurpazioni, continuarono a fioccare a Roma fino alla vigilia della Riforma (1).

Dal punto di vista della tecnica non eravi alcuna differenza tra l'inquisizione del vescovo e quella del papa. Il sistema equo di procedura improntato al Diritto romano, era stato rigettato dal tribunale degli Ordinarî, ed i vescovi si credettero autorizzati, ed anche incoraggiati, a seguire il sistema inquisitoriale che rappresentava una caricatura perenne della giustizia, la caricatura più iniqua, forse, che la crudeltà e l'arbitrio si fossero giammai sognati di immaginare. Narrando la storia di questa istituzione, non dobbiamo perciò fare alcuna differenza tra l'uno e l'altro sistema inquisitoriale, rami, ambedue di uno stesso albero; tanto gli atti dell'uno quanto quelli dell'altro devonsi considerare come il prodotto delle stesse tendenze, degli stessi metodi, miranti ambedue al medesimo fine e press'a poco con gli stessi mezzi (2).

Eppure, l'Inquisizione pontificia era uno strumento infinitamente più efficace per arrivare allo scopo che il papato si proponeva

---

(1) Coll. Paris, ann. 1350, c. 3, 4. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXV, 132). — Archives de l'eveché d'Albi (Doat, XXXV, 187) Eymeric, Direct. Inq. p. 259, — Sprengeri, Mall. Maleficar. P. III, O. I. — Ripoll. II, 311, 324, 351. — Cornel. Agrippae, de Vanitate Scientiarum, c. XCVI. — E tuttavia, una bolla di Nicolò indirizzata all'inquisitore di Francia nel 1451, pare che li rendesse indipendenti da ogni collaborazione vescovile (Ripoll. III, 301).

(2) C. 17 sexto V, 2. V. il Modus examinandi haereticos, edito dal Gretser (Mag. bib. Patrum, XIII, 341) che è stato redatto ad uso di un'Inquisizione vescovile tedesca.

di raggiungere. Per quanto un funzionario vescovile fosse zelante, i suoi sforzi erano pur sempre e necessariamente qualche cosa di isolato, di temporaneo e di intermittente. L'inquisizione papale, in quella vece, costituiva per tutta la parte occidentale dell'Europa, un vero e vasto labirinto di tribunali, sui quali sedevano uomini che d'altro non si occupavano. Non solamente, perciò, la loro azione rappresentava qualche cosa di continuato, come l'azione delle leggi della natura, il che pareva richiesto al raggiungimento dello scopo da raggiungersi, e agiva in modo che l'eretico non potesse nutrire alcuna fiducia di avere, col tempo, qualche respiro di libertà, ma collo scambio costante dei documenti e la mutua cooperazione, copriva tutta l'Europa e tutta la cristianità di una fitta rete la quale faceva sì che l'eretico non potesse nutrire alcuna speranza di sfuggire alle sue maglie. Questo, unitamente ad una perfetta manutenzione dei registri, fu causa che l'Inquisizione organizzasse un vero servizio di polizia internazionale in un'epoca in cui le comunicazioni da popolo a popolo erano ancora eccessivamente difettose. L'Inquisizione aveva le braccia lunghe, infallibile la memoria, e noi possiamo ben farci un'idea precisa del terrore misterioso dalla stessa ispirato tanto per il segreto delle sue operazioni, quanto per la sua quasi soprannaturale vigilanza. Quando voleva procedere pubblicamente, convocava tutt'i fedeli e loro comandava di scovare qualche eresiarca, loro promettendo la vita eterna e delle opportune ricompense temporali, ed ogni parroco di quel villaggio ove l'accusato poteva nascondersi, era costretto a far risuonare l'appello a tutte le orecchie dei suoi parrocchiani. Qualora avesse preferito lavorare segretamente ed avere informazioni celate, eranvi degli spioni ed altri subalterni che si adattavano a questo onorevole mestiere. La storia d'ogni famiglia di eretici si poteva esumare per il giro di parecchie generazioni dagli archivi dei varî tribunali. Una sola caccia fortunata, susseguita da una confessione strappata liberamente al paziente colla tortura, poteva lanciare i segugi dell'Inquisizione sulle tracce di centinaia di persone che fino a quel momento si erano credute al sicuro, ed ogni nuova vittima iniziava, per così dire, un nuovo ciclo di denunzie. L'eretico viveva, per così dire, sulla sommità di un vulcano che da un momento all'altro poteva aprire il suo cratere causa un'eruzione ed inghiottirlo. Durante la terribile persecuzione che fu diretta contro i Francescani spirituali nel 1317 e 1318, molte persone di cuore che

avevano prestato soccorso ai fuggitivi. ebbero il coraggio di schierarsi ai piedi del rogo e fare quanto stava in loro per consolare quelle povere vittime. Taluni, sapendo di essere sospettati, se ne erano fuggiti ed avevano mutato nome; altri rimasero standosene nell'ombra; tutti potevano credere che la faccenda fosse dimenticata. Quando, d'un tratto, qualche fortuita combinazione, nel 1325, mise l'Inquisizione sulle loro tracce. Più di una ventina di poveri disgraziati vennero gettati in prigione, dove rimasero un anno o due, per essere giudicati separatamente; l'un dopo l'altro confessò successivamente la propria colpa che aveva creduto fosse stata dimenticata, e tutti furono duramente puniti. Più significativo ancora fu il caso di Guglielmina di Maza, di Castres, la quale aveva perduto il marito nel 1302. Nel primo dolore della sua vedovanza erasi lasciata indurre ad ascoltare le prediche di due missionari Valdesi, le dottrine dei quali la riconfortarono alquanto. Costoro si recarono a visitarla due volte soltanto, sì che essa poteva dire benissimo di non conoscerli. Dopo aver passato venticinque anni di vita rigorosamente ortodossa, nel 1327 fu trascinata dinanzi all' inquisizione di Carcassona, confessò questo suo unico mancamento alla fede e se ne pentì sinceramente. Il Sant'Ufficio non sapeva nulla dimenticare, nulla perdonare, e nulla poteva sfuggire a' suoi occhi d'Argo. Così pure accadde ad una donna, Manenta Rosa, la quale venne tradotta dinanzi all' inquisizione di Carcassona come eretica recidiva; il motivo di quest'accusa formidabile era questo, che, cioè, dopo aver abiurato l'eresia dei Francescani spirituali, era stata scoperta mentre confabulava con un uomo sospetto e per mezzo suo aveva inviato due soldi ad una povera donna ammalata, egualmente sospetta (1).

La fuga era perfettamente inutile. Gli eretici che scomparivano, venivano ben presto segnalati per tutta Europa, e scovati ovunque si sospettasse che si fossero rifugiati; le autorità erano immediatamente poste sull'attenti, e consideravano minutamente ogni forestiero che avesse l'aria di condurre una vita diversa da quella della comune dei fedeli. Ogni nuova cattura di persone

---

(1) Coll. Doat, XXXVII, 7; XXIX, 5.

sospette era annunciata da un tribunale all'altro e la vittima infelice si trovava ben presto ricondotta nel paese e nella città dove la sua testimonianza poteva essere della massima efficacia per partire alla caccia di altre povere vittime. Nel 1287, l'arresto di un gruppo di eretici a Treviso, fece scoprire che alcuni di essi provenivan dalla Francia. Immediatamente gli inquisitori francesi li reclamarono e sopratutto uno di essi che fra i Catari copriva la carica di vescovo, giacchè costoro potevano rivelare il nome di altri eretici; Nicolò IV si affrettò ad ordinare a fra Filippo da Treviso di consegnare immediatamente i suoi prigionieri all'inviato dell'inquisizione francese, dopo aver estorto dagli stessi il maggior numero di indizi possibile ad estorcersi. L'ortodosso giustamente poteva immaginare che solo la mano di Dio, e l'eretico che solo la mano del diavolo, fossero atte a produrre dei risultati come quelli che ricadevano sulle spalle di quei poveri disgraziati. Per l'immaginazione umana, l'inquisizione pontificia godeva del privilegio dell'onniscienza, di quello dell'onnipotenza e di quello dell'ubiquità (1).

È vero, talvolta l'efficacia di questa organizzazione si vedeva indebolita dalle questioni e sopra tutto da quelle che venivano a scaturire dalla gelosia esistente fra Domenicani e Francescani, e tale gelosia talvolta era assolutamente inevitabile, con grave detrimento della mutua collaborazione. Ho già fatto allusione alle gravi turbolenze che per questa causa si verificarono a Marsiglia nel 1266 ed a Verona nel 1291. Un altro sintomo della mancanza di unità si verificò nel 1327, quando Pietro Trencavel, un ben noto spirituale, che era riescito ad evadere dalla prigione di Carcassona, venne catturato in Provenza, in compagnia di sua figlia Andrea, altra fuggitiva al par di lui. Era evidente che costoro dipendevano dal tribunale al quale erano riesciti a sottrarsi colla fuga, ma fra Michele, inquisitore francescano nella Provenza, si rifiutò di consegnarli ed il tribunale inquisitoriale di Carcassona fu costretto ad interporre appello a Giovanni XXII, il quale intimò a Michele l'ordine di restituire immediatamente i suoi prigionieri. Tuttavia, qualora si tenga debito conto dell'imperfe-

(1) Coll. Doat, XXX, 132; XXXII, 155.

zione della natura umana, bisogna convenire che, contestazioni di simil genere se ne verificarono di rado (1).

Per meglio governare e dirigere un'organizzazione così formidabile, dalla quale dipendevano la vita ed i beni di milioni di individui, sarebbero occorse una saggezza ed una virtù quasi superumane, e può essere pregio dell'opera il vedere quali fossero gli ideali che ispiravano coloro a cui venivano affidate le faccende del Sant'Ufficio. Bernardo di Gui, l'inquisitore più esperimentato del suo tempo, termina le sue minute istruzioni intorno alla procedura con alcuni consigli generali che riguardano la condotta ed il carattere. L'inquisitore, dic'egli, deve essere diligente e fervente nel suo zelo per la verità religiosa, per la salute delle anime e per l'estirpazione dell'eresia. Fra le difficoltà e gl'incidenti contrarî, deve conservare inalterata la sua calma, non deve cedere alla collera nè all'indignazione. Dev'essere fisicamente attivo, perchè l'abitudine dell'indolenza paralizza ogni azione vigorosa; intrepido, deve affrontare il pericolo fino alla morte, lavorare per la verità religiosa, nè mai retrocedere dinanzi al pericolo, ma non deve nemmeno precipitare il tutto con un'audacia irreflessiva. Dev'essere insensibile alle preghiere ed alle blandizie di coloro che vorrebbero amicarselo, ma non deve mai indurire il suo cuore sino al punto da rifiutare una proroga od un raddolcimento di pena a seconda delle circostanze di luogo e di tempo; non sarà debole o compiacente per il desiderio di rendersi gradito, perchè ciò arrecherebbe pregiudizio all'efficacia dell'opera sua. Nelle questioni dubbiose dev'essere assai circospetto, non prestare troppo facilmente fede a ciò che sembra probabile, giacchè non sempre ciò che così appare è vero; non deve nemmeno ostinatamente rigettare l'opinione contraria, giacchè, ciò che sembra improbabile, finisce assai spesso per essere la verità. Deve porgere ascolto, discutere ed esaminare con tutto il suo zelo, allo scopo di pervenire pazientemente alla luce. Come opera qualunque giudice equo, quando sarà costretto a pronunziare una sentenza che porti qualche pena corporale, il suo viso potrà testimoniare compassione, quantunque la sua decisione debba essere invincibile, allo scopo di evitare l'apparenza della collera che potrebbe farlo accusare di crudeltà. Quando dovrà imporre delle

(1) Coll. Doat, XXXV, 18.

pene pecuniarie, il suo volto conservi un'espressione severa, affinchè non sembri che agisca spinto dalla cupidigia. L'amore della verità e la pietà che devono sempre risiedere nel cuore di un giudice, brillino ne' suoi occhi, acciocchè le di lui decisioni non possano mai sembrare dettate da cupidigia o da crudeltà (1).

Per apprezzare esattamente l'opera dell'Inquisizione e la sua influenza, dobbiamo ora studiare un poco minutamente i suoi metodi e la sua procedura. In tal modo soltanto potremo comprendere appieno la sua azione, e le lezioni che trarremo da questa sfera di indagini, saranno forse le lezioni più importanti che la stessa possa insegnarci.

---

(1) Bern. Guid. Pract. P. IV. ad Finem (Doat, XXX). Trovo il medesimo ritratto del perfetto inquisitore in un Tractatus de inquisizione, manoscritto (Doat, XXXVI).

CAPITOLO VIII.

Organizzazione dell'Inquisizione.

Abbiamo visto come la Chiesa si fosse accorta che la persuasione era impotente ad arrestare il diffondersi dell'eresia. S. Bernardo, Folco di Neully, Durando di Huesca, S. Domenico, S. Francesco, successivamente avevano fatto sfoggio dell'eloquenza la più persuasiva, avevano fornito l'esempio della più sublime abnegazione, nella speranza di riescire a convertire gli eretici. Alla Chiesa non rimaneva più altro che la forza, e se ne servì senza misericordia. Soggiogò i popoli e con ciò costrinse l'eresia a ritirarsi dalla vita pubblica ed a nascondersi; indi, per raccogliere i frutti della sua vittoria, le sembrò fosse necessario organizzare una persecuzione sistematica, destinata a scoprire ed a punire l'errore nascosto, sperando, con ciò, di mettere al sicuro l'unità cattolica e preservare il gregge del Signore dal pericolo di esser sempre diviso. Per raggiungere questo scopo, l'Inquisizione si andò sviluppando in una istituzione fissa, posta nelle mani degli Ordini Mendicanti; dapprincipio era stata istituita per persuadere cogli argomenti e cogli esempi; in sèguito divenne il centro e l'esercizio di una forza brutale ed implacabile, colla quale si tentò di sopprimere l'eresia.

Semplice, ma efficace, era l'organizzazione dell'Inquisizione. Non si curava affatto di sbalordire gli spiriti colla magnificenza, cercava piuttosto di paralizzarli col terrore. La ricchezza delle vesti e gli splendori del culto, la solennità delle pittoresche processioni ed il lungo codazzo degli inservienti, eran cose che lasciava com-

pletamente ai prelati del clero secolare. L'inquisitore era rivestito dell'abito semplice del proprio Ordine. Quando faceva la sua comparsa in una città, era accompagnato, al massimo, da un piccolo gruppo di famigliari armati, una parte dei quali gli serviva di scorta per la sua personale sicurezza, e l'altra doveva eseguire i suoi ordini. Il principale teatro della sua attività trovavasi costituito dall'interno del Sant'Ufficio, da dove lanciava i suoi ordini e disponeva della sorte di intere popolazioni, avvolgendosi in un silenzio ed in un'aria di mistero che impressionavano la fantasia popolare ben maggiormente che nol potesse la magnificenza esteriore dei vescovi. In seno all'Inquisizione, tutto quanto si operava, veniva fatto in vista di un'utilità e non per apparenza. Era un edifizio elevato da uomini serî, risoluti, completamente dediti ad un'idea, da uomini che sapevano ciò che volevano, e tutto facevano convergere al raggiungimento di uno solo e stesso oggetto, rigettando implacabilmente lungi da sè tutto ciò che potesse in qualunque modo imbarazzare la loro attività, il raggiungimento di quell'ideale di giustizia nel quale consisteva tutta la loro missione.

Nei capitoli precedenti, abbiamo potuto contemplare la semplicità che contrassegnò le origini di questa istituzione, la quale era esclusivamente maneggiata da frati scelti con tutta cura per perquisire gli eretici e stabilire il loro grado di colpevolezza. I distretti affidati alla loro azione, in linea generale, erano regolati come le provincie degli Ordini Mendicanti, di cui i provinciali dovevano eleggere gli inquisitori, ed ogni provincia comprendeva non pochi vescovadi. Quantunque il capoluogo di ciascuna provincia colla propria casa dell'Ordine e le proprie prigioni, venisse tantosto considerato come sede dell'Inquisizione, pure l'inquisitore aveva il dovere di viaggiare continuamente alla ricerca degli eretici, di visitare continuamente quelle località in cui si sospettasse che l'eresia si fosse celata, di visitare il popolo, di raccoglierlo in varî luoghi, precisamente come in altri tempi facevano i vescovi durante i loro giri pastorali, e di promettere, inoltre, un'indulgenza variante dai venti ai quaranta giorni a tutti quelli che rispondessero al loro appello. È bensì vero che, in origine, gli inquisitori di Tolosa si stabilirono nella città e citavano dinanzi al loro tribunale chiunque volessero interrogare, ma questo sistema diede luogo a tali lamentele, che nel 1237 il legato Giovanni da Vienna ordinò agli inquisitori di recarsi in persona in

quelle località ove occorresse aprire un'inchiesta. Per obbedire a quest'ordine, noi vediamo che essi se ne andarono a Castelnaudary; il popolo li accolse assai male, per il semplice motivo che la gente si era accordata allo scopo di denunziare nessuno, di guisa che essi, allora, senz'essere attesi, si trasportarono a Puylaurens, dove, essendo entrati di sorpresa, poterono fare larga messe di testimonianze. Gli omicidi commessi ad Avignone, nel 1242, stanno a dimostrare come queste inchieste ambulanti non fossero sempre aliene da pericoli, eppure continuarono ad essere prescritte dal cardinal d'Albano verso il 1234 e dal concilio di Béziers nel 1246. Quantunque Innocenzo IV, nel 1247, autorizzasse gli inquisitori, in caso di pericolo, a radunare gli eretici ed i testimoni in qualche località più sicura, tuttavia, la teoria delle visite personali rimase pur sempre immutata. Le vediamo ordinate in Italia colle bolle *Ad extirpanda*; un inquisitore contemporaneo tedesco ne parla come di pratica allora in voga; nella Francia del nord abbiamo le formole usate nel 1278, da fra Simone Duval, per invitare le popolazioni alle riunioni; verso il 1330, Bernardo di Gui vi fa allusione, come si trattasse di uno dei privilegi speciali dell'Inquisizione, e verso il 1375, Eymerich descrive il modo con cui queste inchieste eran fatte, come si trattasse di una parte essenziale del sistema già in vigore da tempo immemorabile (1).

Non si potrebbe immaginare nulla di più efficace di tali visite, e sebbene, col decorrer del tempo, allorquando si perfezionò e venne ad occupare un' importanza maggiore il sistema delle spie e dei famigliari, o quando gli eretici eran stati quasi sterminati, esse venissero quasi a cadere in disuso, pure, per tutto il tempo in cui

---

(1) Greg. PP. IX, Bull. Ille humani generis, 20 magg. 1236 (Eymeric. app. p. 3). — Vaissete, II, 410-11. — Guill. Bod. Laur. c. 43. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 1. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 5. — Raynal, ann. 1243, n. 31. Innoc. PP. IV, Bull. Quia sicut, 19 nov. 1247 (Potthast, 12766. — Doat, XXXI, 112). — Ejusd. Bull. ad Extripanda, & 31. — Anon. Passav. (Mag. Bib. Pat. XIII, 308). — Doctrina et modo procedendi, Martene, Thes. V, 1809-11). — Alex. PP. IV, Bull. Cupientes, 4 mar. 1260 (Mag. Bull. Rom. I, 119). — Ripoll. I, 128. — Guill. Pelisso, Chron. ed. Moliner, p. 27. — Bern. Guid. Practica, P. IV (Doat, XXX). — Eymeric. Direct. Inq. pp. 407-9. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 220.

l'Inquisizione dovette lavorar molto, costituirono una parte importante delle sue funzioni. Alcuni giorni prima del di lui arrivo, l'inquisitore avvisava le autorità ecclesiastiche perchè ad una data ora dovessero radunare il popolo, annunziando le indulgenze che verrebbero concesse a coloro che si presentassero. Non di rado, a quest'ordine di convocazione gli inquisitori facevano seguire una sentenza di scomunica contro coloro che non si presentassero, ma ci si dice che questo non era se non un abuso di potere, e le scomuniche così lanciate non erano riconosciute come valide. Alla popolazione radunata, l'inquisitore teneva un sermone sulla purezza della fede, servendosi di tutta la sua eloquenza per eccitarli a difenderla; poi ordinava a tutti gli abitanti di un certo raggio della località, di presentarsi entro il termine di sei o dieci giorni e di rivelargli quanto potessero sapere intorno alle persone colpevoli di eresia, oppure sospettate di eresia, o che avessero parlato contro un articolo della fede, o che tenessero un genere di vita diverso da quello della grande maggioranza dei fedeli. Chi trascurasse di obbedire a questo suo comando, senz'altro, era inesorabilmente colpito da scomunica, dalla quale poteva esser assolto dal solo inquisitore; chi ubbidiva, invece, era ricompensato con un'indulgenza di tre anni. Contemporaneamente, l'inquisitore proclamava un tempo di grazia, che doveva variare tra i quindici e i trenta giorni, durante i quali ogni eretico che venisse a presentarsi spontaneamente, confessando i suoi errori, abiurandoli e dando le informazioni più complete che potesse riguardo a' suoi correligionarii, era assicurato dall'immunità. Tale immunità spesso variava, talvolta era senza riserva alcuna, tal'altra non si estendeva se non all'esenzione dalle pene più severe, come sarebbero la morte, la prigione, la confisca o l'esilio. Di quest'ultimo genere è la grazia di cui è cenno nella più antica allusione che si possegga circa questa pratica, datata col 1235, ed in una sentenza in data del 1237: un colpevole riescì a sfuggire alla pena che avrebbe dovuto scontare, mediante una penitenza che consisteva nell' intraprendere due brevi pellegrinaggi, coll'aiutare tutti i giorni un mendicante per tutto il resto della sua vita, e col pagare una multa di dieci lire *morlaas* all'Inquisizione " per amor di Dio ". Spirato il tempo di grazia, rimaneva sottinteso che non si sarebbe più perdonato a nessuno; durante questo tempo, l'inquisitore doveva rimanersene in casa, per essere pronto

a ricevere le denunzie e le confessioni, e per rendergli più facile ed espedito l'esame di coloro che si presentassero, furono redatti preliminarmente delle lunghe serie di interrogatorii. Ancora non più tardi del 1387, quando fra Antonio Secco attaccò gli eretici delle vallate valdesi, incominciò col pubblicare nella chiesa di Pinerolo una dichiarazione, secondo la quale, chiunque verrebbe a denunziarsi od a denunziare altri durante gli otto giorni del tempo di grazia, sfuggirebbe ad ogni pubblico castigo, eccettuato quello annesso al delitto di spergiuro commesso dinanzi all'Inquisizione, e tutti coloro che non si presenterebbero sarebbero denunziati come scomunicati (1).

Bernardo Gui ci assicura che tal modo di agire era quant'altri mai fecondissimo, non solo perchè provocava molte felici conversioni, ma anche perchè forniva informazioni riguardo ad eretici che altrimenti sarebbero rimasti ignoti, giacchè, chi si convertiva, era obbligato a denunziare tutti quegli eretici che egli conosceva o che sospettava fossero eretici, ed insiste con compiacenza particolare sull'efficacia di questo sistema per riescire a catturare i " *Perfetti* „ Catari, i quali avevano l'abitudine di starsene nascosti ed era assai difficile venissero traditi, a meno che ciò non accadesse da parte di persone nelle quali essi avessero riposta la loro fiducia. Così, è facile immaginarsi il terrore che invadeva una comunità appena l'inquisitore vi faceva la sua improvvisa comparsa e pubblicava il proprio manifesto. Non eravi nessuno che fosse in grado di sapere con esattezza quali chiacchiere circolassero sul proprio conto, chiacchiere che potevano facilmente venir esagerate dallo zelo fanatico di qualcheduno o da qualche suo nemico personale, il quale poteva servirsene per compromettere nell'opinione dell'inquisitore; in tal modo ne soffriva tanto l'ortodosso quanto l'eretico. Tutti gli scandali che avessero fatto il giro del paese, passando di bocca in bocca, era facilissimo

---

(1) Guill. Pod. Laur. c. 43. — Vaissete, III, 402, 403, 404; Pr. 386. — Raynald, ann. 1243, n. 31. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 1. — Concil. Biter. ann. 1246, app. *p.* 2, 5. — Angeli de Clavasio, Summa Angelica s. v. Inquisitor, & 9. — Arch. de l'inq. de Carcass. circa 1245 (Doat, XXXI, 5). — Guid. Fulcod. O. II. — Bern. Guid. Practica, P. iv. (Doat, XXX). — Eymeric. Direct. Inq. p. 407-9. — Practica sup. err. inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 227-8). — Archivio storico italiano, 1865, n. 38, p. 16-17.

venissero in luce. L'uomo cessava dall'aver confidenza nell'uomo. Rancori a lungo covanti sotto la cenere, potevano essere appagati con tutta sicurezza. Chi avesse nutrito qualche propensione per l'eresia, con ragione poteva tremare, egli non aveva più un momento di riposo giacchè era obbligato a pensare che una sola parola proferita a caso, poteva esser riportata da' suoi vicini e dagli amici suoi più cari; preso da questa ossessione, egli finiva per cedere alla paura e tradiva gli altri temendo di esser egli stesso tradito. Gregorio IX si compiaceva di citare simili casi in cui, in circostanze, i genitori denunziarono i loro figliuoli, i mariti le loro donne e le mogli i loro mariti. Possiamo ben prestar fede a Bernardo di Gui, quando ci dice che ogni rivelazione ne traeva seco altre, fino a che l'invisibile rete si stendeva in lungo ed in largo per tutto il paese, aggiungendo che le numerose confische alle quali questo sistema dava la stura, non rappresentavano l'interesse minore che se ne traeva (1).

Queste operazioni preliminari si compievano, in linea generale, dentro le mura del convento dell'Ordine al quale apparteneva l'inquisitore, se qualche convento di quell'Ordine si trovava in quella regione; caso contrario, si compievano nel palazzo vescovile. Altre volte si perquisivano a questo scopo la chiesa oppure gli edifici comunali, giacchè le autorità sì civili che ecclesiastiche erano tenute ad aiutare con tutti quei mezzi che avevano disponibili. Tuttavia, ogni inquisitore aveva necessariamente il suo quartiere generale, ove depositare — per essere poi riposte in luogo sicuro — le deposizioni degli accusatori e le confessioni dagli accusati, conducendo pure con sè quei prigionieri che aveva creduto doversi assicurare, traendoseli dietro con una scorta che le autorità civili eran obbligate a fornirgli. Quanto agli altri, purchè deponessero una cauzione sufficiente ad assicurarlo della loro puntualità, li lasciava a piede libero, citandoli a comparire dinanzi al suo tribunale per un dato tempo. Anticamente, la sede del tribunale dell'inquisitore era il convento dei Mendicanti, e le prigioni pubbliche o vescovili erano a sua disposizione per custodire al sicuro i prigionieri; in sèguito furono innalzati edificii speciali, provvisti di celle e delle necessarie prigioni, in cui quei

(1) B. Guid. l. c. — Ripoll. I, 46.

poveri infelici si trovavano continuamente sotto la sorveglianza dei loro futuri giudici; codeste celle erano fissate lungo il muro e si chiamavano " murus ", per distinguerle dalle prigioni propriamente dette, che si chiamavano " carcere ". È qui che, in generale, si istruiva la procedura giudiziaria, quantunque si faccia, riguardo a ciò, sovente il nome del palazzo vescovile, sopratutto in quei casi in cui il vescovo si addimostrasse zelante e cooperasse coll'inquisitore.

Per quanto può riguardare l'età minima dell'inquisitore, nei tempi primitivi dell'Inquisizione non vi fu alcun limite fisso; il provinciale poteva scegliere fra i membri del suo Ordine quelli che meglio gli sembrassero adatti alla bisogna. Donde ne avveniva che assai di frequente erano innalzati al grado di inquisitori dei giovani inesperti, come si può presumere dal modo con cui parla Clemente V, nel Breve con cui riformò il Santo Ufficio, Breve nel quale prescrive che l'età di quarant'anni venga considerata come il limite minimo dell'età di un inquisitore. Contro la quale misura protestò Bernardo Gui, dicendo che taluni di quelli i quali non hanno ancor raggiunto tale età, tuttavia sovente sono adattissimi a quell'ufficio, e che per i vescovi ed i loro Ordinarii, i quali esercitavano pure il potere inquisitoriale, non eravi età fissa, e non si esigeva fossero tanto vecchi. Però Clemente V tenne duro e la regola rimase in vigore. Nel 1422, il provinciale di Tolosa nominò ad inquisitore di questa città un certo fra Raimondo di Tilla, il quale non aveva che trentadue anni. Quantunque fosse stato riconfermato dal generale dell'Ordine, pure si ritenne che quella carica fosse rimasta vacante, fino a che, avendo sporto appello a Martino V, questi diede ordine al funzionario Alet di aprire un'inchiesta, e, dato il caso che quel frate ne fosse stato reputato degno, il canone emanato da Clemente V si poteva, a suo riguardo, considerare come sospeso (1).

Generalmente, il processo veniva fatto da un solo inquisitore, ma qualche volta anche da due insieme. Tuttavia uno solo bastava; in generale aveva degli aiutanti, i quali gli preparavano

---

(1) C. 2, Clem. v, iii. — B. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 117, 128). — Ripoll. II, 610. — Nel 1431, Eugenio IV fece un'eccezione in favore di un inquisitore che era stato nominato all'età di trentasei anni (Ripoll. III, 9).

i casi, e procedevano alle prime interrogazioni. Aveva il diritto di chiedere al provinciale quel dato numero di assistenti che egli reputasse necessarii; non aveva però il diritto di sceglierli da sè stesso. In certi casi, quando un vescovo era animato da zelo persecutivo, accettava egli stesso di adempire la funzione di assistente, ed ancor più frequente era il caso in cui tale funzione era esercitata dal priore domenicano del convento locale. Quando lo Stato sopperiva alle spese dell'Inquisizione, sembra avesse avuto un certo diritto di revisione sul numero degli assistenti. Così a Napoli, Carlo d'Angiò non fornì che un solo funzionario per ciaschedun inquisitore (1).

Codesti funzionarii di second'ordine, se l'inquisitore era assente, lo rappresentavano, e furono così equiparati ai commissarii che in sèguito divennero un elemento essenziale del Sant'Ufficio. Fin dal secolo XII, si stabilì che un delegato della Santa Sede potesse suddelegare le proprie facoltà, e nel 1246, il concilio di Béziers autorizzò l'inquisitore a nominare un delegato ogniqualvolta dovesse aprire un'inchiesta in una località nella quale egli si trovasse impossibilitato a recarsi. In altri casi si nominava una commissione speciale, come avvenne allorquando Pons de Pornac, inquisitore di Tolosa, autorizzò nel 1276 il priore domenicano di Montauban a procedere contro Bernardo di Solhac ed a trasmettergli poi ben sigillati gli interrogatorii da lui fatti.

Data la grande estensione del territorio abbracciato da ogni distretto inquisitoriale, la divisione di lavoro si imponeva assolutamente, sopra tutto durante il periodo primitivo, giacchè in esso gli eretici erano numerosissimi ed era necessario un gran numero di inquisitori. Tuttavia, il diritto formale di designare dei commissari forniti di pieni poteri, sembra non sia stato concesso agli inquisitori prima di Urbano IV (1262), e questo privilegio, verso la fine di quel secolo, dovette esser riconfermato da Bonifacio VIII. Codesti commissari, o vicari, differivano dai funzio-

(1) Concil. Biterr. ann. 1246, c. 4. — Molinier, pp. 129, 131, 281-2. — Haureau, Bernard Delicieux, p. 20. — Wadding, Ann. ann. 1861, n. 2. — Urbani PP. IV, Bull. Ne Catholicae Fidei, 26 ott. 1262. — Bern. Guid. Practica, p. iv. (Doat, XXX). — Eymeric, Direct. Inq. p. 557, 577. — Archivio di Napoli, MSS. Chioccarello, T. VIII; ib. Registro 6, Lett. D, fol. 35.

nari aggiunti, in ciò che venivano nominati e revocati dall'inquisitore stesso. Divennero, in sèguito, un elemento essenziale dell'istituzione e si occuparono degli affari da sbrigarsi nelle località più lontane dal tribunale principale; oppure, quando si desse il caso che l'inquisitore fosse assente oppure impedito, uno degli stessi poteva sostituirlo temporaneamente, od anche l'inquisitore poteva nominarsi un vicario generale. In sèguito alla riforma clementina del 1317, si stabilì che i commissari dovessero avere almeno l'età di quarant'anni come i loro principali e potevano disporre di tutti i poteri inquisitoriali, potevano citare, arrestare, far subire interrogatori ai testimoni ed ai sospetti, e perfino infliggere la tortura e condannare alla prigione. Si discuteva se avessero il diritto di pronunziare delle sentenze di morte, ed Eymeric esprime il suo parere secondo il quale questo potere formidabile dovesse sempre esser riservato all'inquisitore in persona; ma, come vedremo più avanti, i casi di Giovanna d'Arco e dei Valdesi di Arras stanno a dimostrare che questa riserva assai di rado veniva osservata. Uno dei limiti imposti ai loro poteri, era quello di non dover nominare dei loro delegati (1).

In epoca più recente, si vede comparire un altro funzionario che portava il titolo di " consigliere ". Nel 1370, l'Inquisizione di Carcassona affacciava delle pretese, d'avere, cioè, il diritto di designare tre persone che andassero esenti da ogni tassa locale. In un documento del 1423, chi fungeva da consigliere non era un Domenicano, ma portava il titolo di licenziato in diritto, ed è cosa certa che tale funzionario rendeva dei servigi eminenti al tribunale, quantunque la sua situazione officiale non fosse qualche cosa di ben definito. Zanghino ci dice che gli inquisitori, in linea

(1) C. 11, 19, 20 Extra I, 29. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 3. — Coll. Doat, XXV, 230. — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, 20 mar. 1262. — Guid. Fulcod. O. iv. — C. 11, sexto v. 2. — C. 2, Clem. v. 3. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Eymeric. Direct. pp. 403-6. — Zanchini, Tract. de haer. c. XXX.

Non si comprende troppo facilmente perchè, nel 1276, gli inquisitori lombardi fra Nicolò da Cremona e fra Daniele Giussano, riunirono a Piacenza dei periti per decidere se avessero o no il diritto di nominare dei delegati; la questione venne sciolta negativamente (Campi, Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza, P. II, p. 308-9).

generale, erano persone totalmente digiune in fatto di diritto. Nella maggior parte dei casi, ciò importava ben poco, giacchè la procedura era estremamente arbitraria e ben di rado un accusato osava lagnarsene, ma qualche volta si imbattevano in vittime che non amavano lasciarsi sgozzare senza opporre resistenza, ed allora era necessario interpellare una persona che fosse a giorno della legge e delle responsabilità che vi erano inerenti. Infatti, Eymeric raccomanda a ciascun commissario di assicurarsi il concorso di qualche discreto avvocato, per evitare errori che potrebbero recare nocumento al buon nome dell'Inquisizione, provocare l'ingerenza del papa e fors'anche costargli il posto che occupava (1).

Siccome il segreto assoluto divenne il carattere essenziale di tutti i processi dell'Inquisizione appena passato il primo periodo di incertezza e di incubazione, così fu regola universale che le testimonianze carpite tanto ai testimoni quanto agli accusati, non dovessero esser raccolte se non alla presenza di due testimoni imparziali, estranei all'Inquisizione, dopo aver giurato di mantenere il segreto. L'inquisitore poteva costringere quelle persone che meglio gli garbassero per compiere questa bisogna. Codesti rappresentanti del pubblico erano di preferenza dei membri del clero, generalmente dei domenicani, " uomini prudenti e religiosi ", i quali dovevano firmare, in unione al notaio, il processo verbale delle deposizioni per attestarne l'esattezza. Quantunque a questi funzionari non si faccia alcuna allusione nei canoni del concilio di Béziers tenuto nel 1246, pure, una deposizione raccolta nel 1244 sta a dimostrare che tale usanza era già passata nella pratica; e la frequente ripetizione di questa regola per parte dei papi successivi, ed il solo fatto che la stessa fu incorporata nel diritto canonico, dimostrano l'importanza che vi si annetteva, come mezzo onde impedire il verificarsi di ingiustizie e per dare alla procedura una certa qual parvenza di imparzialità. Però, in questa, come in tutte le altre cose, l'inquisitore faceva legge, e pigliavasi gioco come meglio credeva delle leggiere restrizioni che i papi avevano posto al suo potere. Citiamo uno dei rari casi in cui l'inquisitore perdette una vittima, per avere la

---

(1) Archives de l'évêché d'Albi (Doat, XXXV, 136, 187). — Zanchini, Tract. de Haer. c. XV. — Eymeric. Direct. p. 407.

stessa fatto appello a questa regola da lui trascurata. Nel 1325, un prete chiamato Pietro di Tornamire, essendo stato accusato di appartenere alla setta dei Francescani spirituali, venne trascinato morente dinanzi all'inquisizione di Carcassona. In quel momento l'inquisitore si trovava assente. Il suo delegato ed il suo notaio, alla presenza di tre laici, raccolsero la deposizione del povero prete, ma durante l'interrogatorio, il prete morì senza aver potuto così terminare la deposizione. Quando già aveva perduto la parola, due domenicani entrarono e senza assicurarsi se la deposizione fosse completa la testificarono come tale, apponendo la loro firma in calce alla deposizione stessa. Basandosi su questa procedura perfettamente irregolare, si procedette contro la memoria del povero Pietro, ma l'Inquisizione venne a trovarsi di fronte a' suoi eredi che volevano salvare i di lui beni dalla confisca. Per ben trentadue anni durò la lotta e quando, nel 1357, l'inquisitore si fece innanzi per chiedere all'assemblea degli esperti la conferma della sentenza, venticinque giuristi votarono contro, e solamente due domenicani osarono sostenerla. Poco tempo dopo, Eymeric s'incaricò di mostrare come fosse possibile farla in barba a questa regola, quando la stessa fosse d'impaccio; ciò si poteva effettuare coll'assicurarsi la presenza di due persone oneste *alla fine dell'interrogatorio*, dopo che la testimonianza fosse stata letta al suo autore. Nessun altro poteva assistere al processo, e per alcuni anni, verso la metà del secolo XIII, non si fecero eccezioni se non ad Avignone, dove i magistrati ottennero momentaneamente per loro e per alcuni signori il diritto di assistere ai dibattiti. In tutti gli altri paesi quei poveri infelici che difendevano la vita loro contro i loro carnefici in veste da giudici, si trovavano alla mercè dell'inquisitore e delle sue creature (1).

Il personale del tribunale dell'inquisitore era al completo colla persona del notaio, il quale, nel medio evo, era un funzionario assai considerevole per importanza e stimatissimo. Tutto il pro-

---

(1) Coll. Doat, XXII, 237 sqq. — Innoc. PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, 30 magg. 1254. — Bern. Guid. Pract. P. iv. (Doat, XXX). — Clem. PP. IV. Bull. Prae Cunctis, 13 febb. 1266. — C. 11 & 1 sexto v. 2. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 4. — Alex. PP. IV, Bull. Prae Cunctis, 9 nov. 1256. — Archives de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXIV. 11). — Molinier, L'inq. dans le midi de la France, pp. 219, 287. — Eymeric. Direct. Inq. p. 426.

cedimento dell'Inquisizione, tutte le domande e le risposte, tutto veniva consegnato allo scritto; ogni testimonio ed ogni accusato era obbligato a certificare la propria deposizione dopo esser stata letta alla loro presenza alla fine dell'interrogatorio, e allora il giudice pronunziava la sua sentenza in base alle testimonianze così raccolte. La funzione del notaio era faticosissima e per aiutarlo gli si davano qualche volta degli scrivani, ma tutti i documenti dovevano portare la sua firma per esser validi. Non solamente l'incarto si accumulava per il corso degli affari che si discutevano dinanzi al tribunale e per la necessità di trascrivere tutto allo scopo di poterlo deporre negli archivi dell'Inquisizione, ma le diverse Inquisizioni stesse, si comunicavano assai sovente e continuamente copie dei loro incarti, di guisa che questa carica aveva un lavoro assai esteso e faticoso. Come in tutto il resto, anche qui l'inquisitore aveva il diritto di esigere la collaborazione gratuita di qualunque persona gli piacesse associarsi a questo scopo, ma riesciva assai difficile affidare tutte quelle carte ad uomini che non avessero ricevuto un'educazione particolare e non avessero fatto pratiche speciali. Nei tempi più remoti si potevano esigere i servigi da qualunque notaio, dando la preferenza ad un domenicano il quale al secolo fosse stato notaio, ma se non si trovava disponibile alcun notaio, l'inquisitore aveva facoltà di designare due persone discrete che sostituissero l'opera del notaio mancante. La qual cosa dimostra che l'Inquisizione vagabonda non andava esente da difficoltà, ma nei centri ove risiedeva l'Inquisizione, il notaio era costituito da un funzionario regolare e salariato. Nel tentativo di riforma fatto da Clemente V, si prescrisse che questo notaio dovesse prestare giuramento dinanzi al vescovo e dinanzi all'inquisitore, ed a questa disposizione Bernardo Gui obbiettava che le esigenze del servizio richiedevano talvolta l'aumento momentaneo del numero dei notai, i quali venivano impiegati a due, a tre ed anche a quattro, e che in quei luoghi in cui non esistevano pubblici notai, l'inquisitore doveva farli sostituire da altre persone competenti scelte al momento, giacchè si dava sovente il caso che gli accusati confessassero se presi sull'istante, ma che ritirassero la loro confessione e facessero tutto il possibile per dissimulare la verità, qualora la loro testimonianza non fosse stata raccolta subito. Appar cosa abbastanza strana che il potere di scegliere i notai fosse rifiutato agli inquisitori. L'inquisitore, dice

Eymeric, può designare e proporre al papa tre o quattro nomi, fra i quali il papa può scegliere, ma questo sistema indispone in modo tale le autorità locali, che l'inquisitore agirà assai più saggiamente se si accontenterà dei notai dei vescovi o di quelli dei magistrati civili (1).

L'enorme ammasso di documenti redatti da queste innumerevoli mani, era oggetto di una sollecitudine troppo giusta. Se ne riconobbe l'importanza fin dai primi inizi dell'Inquisizione. Nel 1235 si fa parola di confessioni di penitenti che vengono accuratamente trascritte in appositi registri. In breve, questo divenne di uso generale e gli inquisitori ebbero ordine di conservare tutti i loro processi e l'andamento degli stessi, a partire dai primi interrogatori fino all'emanazione della sentenza, unitamente alla lista di coloro che ad uno ad uno avessero prestato giuramento di difendere la fede e di perseguitare l'eresia. L'importanza che si annetteva a questa bisogna, viene dimostrata dalla frequente reiterazione di questo comando, e dalla precauzione presa più tardi di copiare tutti i documenti, deponendone una copia in mani sicure, oppure nelle mani del vescovo del paese. Con qual cura gelosa gli inquisitori obbedissero a quest'ordine, è dimostrato dal Libro delle Sentenze dell'Inquisizione di Tolosa dal 1308 al 1323, stampato dal Limborch, sulla fine del quale sta un indice di 636 condannati, raggruppati in ordine alfabetico sotto la rubrica dei loro luoghi di residenza, colle citazioni delle pagine in cui si riscontrano i loro nomi, ed un breve accenno delle varie pene inflitte a ciascuno di essi e delle susseguenti modificazioni apportate a queste pene. In tal modo, il funzionario che fosse stato desideroso di avere

---

(1) Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, ann. 1262, && 7, 7, 8 (Mag. Bull. Rom. I, 122). — C. 1, & 3 Clem. v. 3. — Coll. Doat, XXX, 109-10. — Eymeric. Direct. Inq. p. 550.

L'importanza al tutto particolare annessa al notariato e la limitazione del numero dei notai vengono attestati dai privilegii pontificii che li riguardano. Così, il 27 novembre 1295, Bonifacio VIII autorizzò l'arcivescovo di Lione a nominarne cinque; il 28 gennaio 1296, permise al vescovo di Arras di nominarne tre; il 22 gennaio 1296 concesse al vescovo di Amiens il diritto di designarne due (Thomas, Registres de Boniface VIII, I, n. 640 bis, 660, 678 bis).

Nel 1286 il provinciale di Francia si lagnava presso Onorio IV della scarsezza dei notai nel regno, e venne autorizzato a nominarne due (Ripoll. II, 16).

degli schiarimenti sullo stato della popolazione di qualche borgo o villaggio, poteva subito sapere quali, fra gli abitanti di quel borgo, o villaggio, erano stati sospetti e che cosa si fosse deciso a loro riguardo. Un esempio tratto da questo libro dimostra quanto i registri antecedenti fossero esatti e completi. Nel 1316, una povera vecchia venne condotta dinanzi al tribunale; si scoprì allora che nel 1268, quasi mezzo secolo prima, aveva abiurata l'eresia e si era riconciliata colla Chiesa, e siccome ciò aggravava la sua colpa, così, quella povera infelice fu condannata a passare in catene il resto dei suoi giorni di prigionia. In tal modo, col decorrere del tempo, l'Inquisizione trovò di aver accumulato un tesoro di informazioni, le quali, non solamente andarono ad aumentare la sua potenza, ma fecero di lei un oggetto di terrore per tutti. Siccome i discendenti di eretici erano passibili di confische e potevano esser colpiti di incapacità civili, così i segreti di famiglia, conservati con tanta cura negli archivi dell'Inquisizione, permettevano a questa, quando lo reputasse opportuno, di molestare migliaia di poveri innocenti. D'altra parte, allo scopo di scoprire fatti spiacevoli a carico degli antenati di coloro che potevano incorrere nella di lei malvolenza e talvolta anche nella di lei cupidigia, l'Inquisizione possedeva un'abilità al tutto speciale ed infernale. Così, nel 1306, durante le turbolenze di Albi, quando il *viguier* reale, o governatore, prese a difendere la causa del popolo, l'inquisitore Goffredo d'Ablis rese di pubblica ragione d'aver riscontrato nei registri che il nonno del *viguier* era stato un eretico, e che perciò il nipote rimaneva colpito da incapacità a coprire la carica che copriva. In tal modo, tutta quanta la popolazione di quel disgraziato paese si trovava alla mercè dell'inquisitore (1).

La tentazione di falsificare i registri, quando si trattasse di colpire un avversario, era troppo forte, ed i nemici dell'Inquisizione non hanno mancato di affermare che la stessa ha ceduto

(1) Gugliel. Pelisso, Chron. ed. Molinier, p. 28. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 6. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 31, 37. — Concil. Albiens. ann. 1254, c. 21. — Alex. PP. IV, Bull. Licet Vobis, 7 dic. 1255. — Ejusd. Bull. Prae Cunctis, 9 nov. 1255, 13 dic. 1255. — Lib. sent. inq. Tol. pp. 198-9. — Coll. Doat, XXXIV, 104.

sovente a tale tentazione. Frate Bernardo Delicieux, parlando in nome di tutto l'Ordine francescano della provincia di Linguadoca, in un documento dell'anno 300, dichiara che i registri non soltanto non meritano alcuna fiducia, ma che in generale si possono considerare come fraudolenti. Vedremo in sèguito dei fatti che giustificano pienamente quest'asserzione, e la difidenza popolare veniva ancor aumentata dal fatto che ogni persona la quale fosse trovata in possesso di documenti relativi ai processi dell'Inquisizione od alle persecuzioni contro gli eretici, era passibile di scomunica. D'altra parte, coloro che si trovavano minacciati da questi registri, erano pure fortemente tentati di distruggerli, e si conoscono molti casi in cui lo tentarono realmente, il che dimostra l'importanza che vi si annetteva. Non più tardi del 1235, noi riscontriamo che i cittadini di Narbona si rivoltarono contro l'Inquisizione ed abbrucciarono i suoi registri ed i suoi libri. L'ordine dato nel 1254 dal concilio di Albi di prendere delle copie e deporle in luogo sicuro venne infallantemente motivato da un altro sforzo fatto nel 1248 dagli eretici di Narbona per distruggere gli archivi. Trovandosi una volta riuniti dei vescovi nella stessa città, due personaggi che erano latori a questi ultimi di carte in cui figuravano delle liste di eretici, furono attaccati ed uccisi, e si abbrucciarono i libri che essi portavano, dando la stura ad un cumulo di noiose questioni per le future persecuzioni e per quelle allora in corso. Verso il 1285, a Carcassona, i consoli di quella città e molti tra i principali ecclesiastici di quel clero, ordirono una congiura per distruggere gli archivi dell'Inquisizione. Riescirono a corrompere uno dei famigliari, Bernardo Garric, il quale acconsentì ad appiccarvi il fuoco, ma il complotto venne scoperto ed i suoi autori furono puniti. Uno di questi, un avvocato chiamato Garric, languì in prigione per ben trent'anni e non venne giudicato che molto tardi, nel 1321 (1).

I più modesti, i più umili fra i funzionari dell'Inquisizione, come gli apparitori, i messaggeri, le spie, i bravi, personaggi tutti noti

---

(1) Archiv de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXIV, 123). — Ripoll. I, 356, 396. — Vaissete, III, 406; Pr. 467. — Coll. Doat, XXXI, 105, 149. — Molinier, p. 35. Bern. Guid. Hist. conv. Carcass. (Bouquet, XXI, 743). — Lib. Sent. Inq. Tol. p. 282.

sotto il nome generico di famigliari, e come tali assai sospetti al popolo che aveva tutte le sue buone ragioni per odiarli, tutti costoro non erano i meno formidabili. Il servizio prestato da essi, non andava esente da pericoli e non possedeva alcuna attrattiva per le persone oneste e pacifiche, ma era assai promettente per i temerari ed i malvagi. Non solamente godevano del privilegio di esser esentati da ogni giurisdizione civile, privilegio, questo, che avevano in comune con tutti i figli della Chiesa, ma l'autorizzazione speciale concessa da Innocenzo IV, nel 1245, agli inquisitori di poter assolvere i loro famigliari colpevoli d'aver commesso atti di violenza sulle loro povere vittime, faceva sì che fossero indipendenti perfino dai tribunali ecclesiastici. Inoltre, siccome ogni molestia fatta ai servitori dell'Inquisizione veniva considerata come un ostacolo al libero esercizio delle sue funzioni ed assimilata, perciò, quasi al delitto di eresia, chiunque avesse avuto il coraggio di opporre resistenza ad un'aggressione di costoro diveniva passibile di persecuzione dinanzi al tribunale dell'aggressore. Forniti di questa specie di corazza, essi potevano esercitare impunemente la loro tirannia sopra inermi popolazioni, e si comprende facilmente a quali atti impuniti di estorsioni essi si abbandonassero, minacciando di arrestare o di denunziare questo o quello, giacchè dobbiamo pensare che si viveva in un'epoca in cui il cadere tra le mani dell'Inquisizione era considerato come la più grave disgrazia che potesse capitare, tanto ad un ortodosso quanto ad un eretico (1).

Si trattava di un vero e proprio flagello sociale, che venne ancor più aggravato quando codesti famigliari dell'Inquisizione furono autorizzati a portare armi. I massacri verificatisi ad Avignone, l'uccisione di Pietro Martire ed altri simili incidenti, parvero fornire una giustificazione al desiderio degli inquisitori di avere una guardia armata; d'altra parte, la ricerca e la cattura degli eretici non era scevra da pericoli; con tutto ciò, non si può però tralasciar di affermare come fosse questo un privilegio esorbitante per uomini che andavano virtualmente immuni da ogni repressione legale. In un'epoca così turbolenta come quella, in tutte le comunità pa-

(1) Paramo, De origine off. inq. p. 102. — Pegnae, Comm. in Eym. p. 584. — Archiv. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 70; XXXII, 143).

cifiche era rigorosamente proibito il portar armi. Sin dal secolo XI il porto d'armi era rigorosamente vietato a Pistoia, e nel 1228 a Verona. A Bologna i cavalieri ed i medici soltanto potevano andar armati e farsi accompagnare da un solo servitore pure armato. A Milano, nel 1386, uno statuto di Gian Galeazzo proibisce il porto d'armi, ma autorizza i vescovi a tener armati i servi che dimorano sotto il loro medesimo tetto. A Parigi, un'ordinanza del 1288 proibisce il porto di coltelli a punta, il porto di spada ed il porto di qualunque arma analoga. A Beaucaire, un editto del 1320 commina diverse pene, tra le altre l'amputazione della mano, a coloro che portassero armi, e soltanto si fa eccezione per coloro che debbono intraprendere un viaggio, ai quali si permette di portar spade e coltelli. Queste leggi avevano reso un servizio inestimabile alla causa della civiltà, ma furono quasi annullate quando l'inquisitore ebbe il diritto di armare chi meglio gli talentasse, conferendogli, per dippiù, i privilegi e le immunità del Santo Uffizio (1).

Non più tardi del 1249, gli scandali e gli abusi che risultarono a carico dell'Inquisizione per l'uso illimitato fatto dei famigliari e degli scribi che opprimevano e taglieggiavano il popolo provocarono una lettera indignata di Innocenzo IV, il quale volle se ne diminuisse il numero che non fosse strettamente richiesto dalle esigenze del servizio. Nei paesi in cui l'Inquisizione era mantenuta a spese dello Stato, gli abusi di questo genere non trovavano terreno troppo propizio. Così, a Napoli, Carlo d'Angiò restrinse a tre il numero dei famigliari armati di ciascun inquisitore e quando Bernardo Gui protestò contro le riforme di Clemente V, dipinse il contrasto che passava tra la Francia, in cui gli inquisitori dipendevano dai funzionari civili essendo costretti ad accontentarsi di alcuni servi, e l'Italia in cui godevano privilegi tali, che si potevano considerare come illimitati. Infatti, come vedremo, in Italia l'Inquisizione era indipendente e viveva delle sue proprie

(1) Statuta Pistoriens. c. 109 (Zachariae, Anecd. Med. Aevi, p. 23). — Lib. Juris civilis Veronae, ann. 1228, c. 104, 183 (Veronae, 1728). — Stat. crim. commun. Bononiae, ed. 1525, fol. 36 (cfr. Barbarano de' Mironi, Hist. Eccl. di Vicenza, II, 69). — Antiqua ducum Mediol. Decreta (ed. 1654, p. 95). — Stat. Crim. Mediol. Bergomi, 1594, c. 127. — Actes du Pall. de Paris, I, 257. — Vaissete, ed. Priv. X, Pr. 610.

risorse, perchè aveva parte nelle multe e nelle confische, ed era difficilissimo porle un freno qualunque. Clemente V proibì la moltiplicazione inutile dei funzionari e l'abuso del diritto di portar armi, ma questi suoi sforzi dettati da buone intenzioni, riescirono ben poco efficaci. Nel 1321, troviamo che Giovanni XXII biasimava gli inquisitori della Lombardia per aver provocato degli scandali e delle turbolenze a Bologna, ammettendo nel novero dei loro famigliari armati, uomini degni della prigione e della corda, i quali commettevano ogni genere di assassinî e molestavano gli abitanti. Nel 1337, il nunzio papale, Bertrando, arcivescovo d'Embrun, volle assicurarsi di presenza, se i permessi di porto d'armi, concessi dall'inquisitore, erano causa di turbolenze a Firenze e minacciavano la sicurezza dei cittadini, ed essendosi accertato della giustizia di queste lamentele, ordinò all'inquisitore di non conservare presso di sè se non dodici famigliari armati, assicurandolo che, in caso di bisogno, le autorità civili gli avrebbero forniti tutti quegli aiuti che fossero reputati necessari alla cattura degli eretici. E tuttavia, nove anni dopo, un nuovo inquisitore, fra Pietro d'Aquila, fu accusato d'aver venduto dei permessi di porto d'armi a più di duecento cinquanta individui, cosa, questa, che gli aveva dato occasione di incassare la bella somma di mille fiorini d'oro all'anno, con grave pregiudizio della pubblica pace. Venne allora emanata una nuova legge, colla quale il numero dei famigliari armati dell'inquisitore era ristretto a sei; il vescovo di Firenze poteva averne dodici, quello di Fiesole sei, ma tutti dovevano portar le armi in modo che tutti potessero scorgervi senza fatica le livree dei loro padroni. E tuttavia, la vendita del porto d'armi era una fonte così abbondante d'introiti, che il codice fiorentino del 1355 fu costretto a ricorrere ad altre prescrizioni per combattere questi abusi. Chiunque fosse sorpreso con armi indosso, e pretendesse d'aver comprato il diritto di portarle, veniva esiliato dal territorio della repubblica, e doveva impegnarsi, dietro sufficiente cauzione, a dimorare per lo spazio di un anno alla distanza di più di cinquanta miglia dalla città. Lo stesso podestà non poteva concedere porto d'armi, sotto pena di esser considerato come spergiuro e colpito da una multa di cinquecento lire. Questa legislazione costituiva una usurpazione commessa a danno dei privilegi della Chiesa e diede luogo ad uno dei lamenti di Gregorio IX, allorquando, nel 1376, volle scomunicare la repubblica; allorchè

poi, nel 1378, Firenze fu costretta a sottomettersi, una delle condizioni che le furono imposte, fu quella che un commissario pontificio dovesse avere il diritto di annullare tutte le leggi le quali fossero reputate abusive, contenute negli statuti della città. Eppure gli eccessi della milizia inquisitoriale eran tali che, nel 1386, si dovette ricorrere ad un altro mezzo per porvi un termine. Venne proibito ai due vescovi ed all'inquisitore di avere dei famigliari armati che fossero sottomessi all'imposta ed iscritti nel catalogo dei cittadini; coloro ai quali essi dessero delle autorizzazioni dovevano esser dichiarati loro famigliari dai Priori delle Arti, e questa dichiarazione occorreva fosse rinnovata tutti gli anni mediante un pubblico atto scritto. Questa legge, che poneva un limite al malanno, fu mantenuta nella revisione del codice fatta nel 1415. Senza dubbio, delle lotte simili a queste, ma di cui la storia non ci ha conservato traccia, si verificarono, verso la stessa epoca, nella maggior parte delle città italiane, desiderose di proteggere la pace dei loro cittadini dai sicari dell'Inquisizione. Questa necessità si fece sentire perfino in Venezia, ove tuttavia si conservò sempre l'Inquisizione sotto la tutela dello Stato; essa fu abbastanza saggia da porre al sicuro i suoi diritti, col sobbarcarsi alle spese di questa istituzione. Nell'agosto del 1450, con quattordici voti contro due, il Gran Consiglio di quella repubblica denunziò gli abusi di un inquisitore il quale, ad una dozzina di persone aveva venduto dei porto d'armi; i consiglieri dicevano che tale dispiegamento di forze era assolutamente superfluo, perchè l'Inquisizione poteva sempre reclamare il concorso del potere civile, e perciò, conformemente all'uso antico, egli doveva accontentarsi di quattro famigliari armati. Sei mesi più tardi, nel febbraio del 1451, dietro domanda del ministro generale dei Francescani, questa legislazione venne modificata, anzi abrogata; l'inquisitore potè tenere al suo soldo fino a dodici famigliari, a condizione, però, che fosse cosa accertata dalla polizia — dietro rapporto scritto dalla stessa — che costoro fossero veramente in funzione per i bisogni dell'Inquisizione. Eppure Eymeric ebbe a dichiarare che tutte le misure di tal genere erano perfettamente illegali, ed ogni magistrato civile, il quale impedisse ai famigliari dell'Inquisizione di portar armi, " poneva inciampo alla sua libera attività ", e doveva esser considerato come fautore dell'eresia. Bernardo Gui, dal canto suo, in termini egualmente violenti, afferma che spetta

all'inquisitore soltanto lo stabilire il numero dei famigliari di cui ha bisogno, e Zanghino ritiene che, il volerne limitare il numero, sia un delitto che l'inquisitore deve avere il diritto di reprimere a piacer suo (1).

Nel capitolo precedente, ho accennato di sfuggita al diritto sovente reclamato e pur sovente esercitato dagli inquisitori, di abrogare tutti quegli statuti locali che sembrassero impedire la libera espansione dell'Inquisizione, ed ho pure accennato all'obbligo da parte dell'autorità civile, di prestare il suo appoggio allorchè l'inquisitore lo richiedesse. Questo diritto venne riconosciuto ed applicato in modo tale, che l'organizzazione dell'Inquisizione abbracciò l'organizzazione stessa dello Stato, perchè tutte le risorse di questo erano messe a disposizione di quella. Il giuramento di obbedienza che l'inquisitore aveva il diritto di esigere, ed il dovere di imporre a chiunque fosse in possesso di una parte anche minima della pubblica autorità, non costituiva una semplice formalità. Chiunque si rifiutasse di prestarlo, era colpito di scomunica, e questa, in caso di ostinazione, portava seco l'accusa di eresia con tutte le pene, ed in caso di sottomissione, una penitenza umiliante. Di tanto in tanto furonvi inquisitori negligenti che trascurarono di esigerlo, ma altri ne fecero un imperioso dovere. Bernardo Gui, in tutti i suoi *autodafé*, l'amministrò solennemente a tutti i funzionarii reali ed a tutti i magistrati locali, e quando, nel maggio 1309, Giovanni di Maucochin, siniscalco reale del tolosano e dell'albigese, si rifiutò di prestare giuramento, si accorse ben presto d'aver commesso un grave sbaglio e fu costretto a sottomettersi entro il termine di un mese. Come abbiamo già visto,

---

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 81). — Archiv. di Nap. MSS. Chioccarello, T. VIII; Registro 3, Lett. A, f. 64; Reg. 6, Lett. D, f. 35. — Coll. Doat, XXX, 119-20, — C. 2 Clem. v. 3. — Joann. PP. XXII, Bull. Exegit Ordinis, 2 magg. 1321. — Archivio di Firenze, Riformagioni, Arch. Dipl. XXVII, LXXVIII-IX; Riform. class, II, Dist. I, n. 14. — Villani, Cronica, lib. XII. c. 58. — Arch. di Venezia, Misti, cons. X, vol. XIII, p. 192; vol. XIV, p. 29. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 374-5. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Zanchini, Tract. de Haer. c. XXXi. — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, 1262 (Mag. Bull. Rom. I, 123). — Bern. Comens. Lucerna Inquis. s. v. Inquisitores, n. 14.

Per ulteriori autorità su di quest'argomento, V. Farinacii, de Haeresi O. 182, n. 89-94.

Bernardo stesso ammette che tale aiuto, allorchè veniva chiesto, era puntualmente prestato, ed allorquando, nel 1329, Enrico di Chamay, inquisitore di Carcassona, chiese a Filippo di Valois di confermare i privilegii dell'Inquisizione, il monarca fu pronto a rispondere con un editto, in cui dichiarava che " tutti i duchi, tutti i conti, i baroni, i siniscalchi, i balivi, i prevosti, i *viguiers*, i castellani, i sergenti ed altri ammininistratori della pubblica giustizia del regno di Francia, erano tenuti ad obbedire agli inquisitori ed ai loro commissarii, catturando e mantenendo prigionieri tutti gli eretici e tutti i sospetti di eresia, come erano pur tenuti a fornire agli inquisitori ed ai loro commissarii e messaggeri, in tutta l'estensione della loro giurisdizione, salvacondotto, aiuto, protezione, in tutto ciò che avesse relazione coll'esecuzione del loro còmpito di inquisitori, ogniqualvolta ne fossero richiesti ". Se il pubblico funzionario esitava ad obbedire, si vedeva piombare prontamente addosso il castigo. Così, nel 1303, quando Bonrico di Rusca, vicario del podestà di Mendrisio, si rifiutò di concedere i suoi uomini ai rappresentanti dell'Inquisizione milanese, si vide subito condannato ad una multa di cento soldi imperiali che dovette pagare nello spazio di cinque giorni. Anche quando un funzionario fosse scomunicato e, perciò, colpito da incapacità temporanea, poteva esser costretto ad obbedire agli ordini di un inquisitore, perchè non lo si considerava come totalmente esonerato dai suoi doveri, sebbene avesse perduto tutti i privilegii annessi alla sua carica; si aveva però cura di avvertirlo che con ciò non si doveva credere autorizzato ad esercitare qualunque altro atto delle sue funzioni (1).

Più o meno completamente, l'Inquisizione aveva inoltre al proprio

---

(1) Concil. Alb. ann. 1254, c. 7. — Eymeric. Direct. Inq. 392-402. — Gloss. Hostiens. sup. cap. Excommunicamus & Moneamus. — Gloss. Joann. Andreae sup. eod. loc. — Lib. sent. inq. Tol. pp. 1, 7, 36, 39, 292. — Archiv. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 118). — Isambert, Anc. Loix Fran. IV, 364-5. — Ogniben-Andrea, I Guglielmiti del secolo XIII, Perugia, 1867, p. III. — Alex. PP. IV, Bull. Quaesivistis, 28 magg. 1260.

Siccome in Francia la carica di Balio si poteva comprare, ma colui che l'occupava non poteva venderla, si comprende com'ei temesse di perdere la sua carica, qualora non obbedisse alle ingiunzioni degli inquisitori. — Statuta Ludov. IX, ann. 1254, c. XXV, VII (Vaissete, ed. Priv. VIII, 1349).

servizio l'intera popolazione ortodossa, ed in modo particolare il clero. Ognuno era obbligato, sotto pena di essere considerato come fautore dell'eresia, a denunziare tutti gli eretici che egli, per avventura, conoscesse. Aveva altresì il dovere di arrestare egli stesso gli eretici, come esperimentò a sue spese Bernardo di Saint-Genais, allorquando, nel 1242, fu giudicato dall'Inquisizione di Tolosa per non aver arrestato alcuni eretici che avrebbe potuto arrestare, motivo per cui, in penitenza di tale suo peccato, fu costretto a visitare i santuarii di Puy, di Saint-Gilles, e di Compostella. Inoltre, i parroci, quando ne fossero richiesti, erano in obbligo di chiamare i loro parrocchiani e pubblicare tutte le sentenze di scomunica. E ciò dovevano fare, sia pubblicamente dal pulpito, quanto segretamente, girando di casa in casa. Avevano pure l'obbligo di sorvegliare i penitenti ed assicurarsi che le penitenze le quali erano state loro imposte, fossero puntualmente ed esattamente eseguite, e in proposito poi riferire all'inquisitore, sopratutto quando riscontrassero che qualcuno si mostrava trascurato. Un sistema metodico e completo di polizia locale, ispirato all'antica istituzione dei testimonii sinodali, venne compilato dal concilio di Béziers nel 1246, ed in conformità dello stesso, l'inquisitore era autorizzato a designare in ciascuna parrocchia un sacerdote, ed uno oppure due laici, i quali avevano l'obbligo di ricercare gli eretici, di visitare le case e sopratutto i luoghi di rifugio, di vegliare a che si eseguissero le penitenze e le diverse sentenze dell'Inquisizione. Un manuale pratico, redatto verso quest'epoca, autorizza, e quasi impone agli inquisitori l'obbligo di istituire ovunque tale sistema di inquisizione, o di polizia locale. Allora si potè dire con sicurezza che tutte le risorse di cui disponeva il paese, fossero pubbliche che private, venivano messe liberamente a disposizione del Santo Uffizio, di guisa che nulla ormai gli faceva più difetto nell'esercizio della sua santa missione per estirpar l'eresia (1).

Un punto importante della fisonomia dell'Inquisizione e della

(1) Zanchini, Tract. de Haer. c. 5. — Coll. Doat, XXI, 226, 308. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Concil Narb. ann. 1244, c. 8. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 34. Pract. sup. Inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, f. 223-4).

sua organizzazione, era costituito dal carattere dell'assemblea che doveva decidere della sorte dell'accusato. Teoricamente parlando, l'inquisitore non poteva pronunziare una sentenza da solo. Abbiamo visto come, dopo non poche fluttuazioni, si riconobbe esser indispensabile il concorso dei vescovi. Come in tutte le altre cose, anche qui l'inquisitore si faceva beffe dei limiti posti alla sua autorità e fu allora che Clemente V dichiarò come le sentenze pronunziate dagli inquisitori senza l'intervento dei vescovi, dovessero considerarsi nulle e come non avvenute, ma, poi, per evitare ritardi, permise che i vescovi potessero dare il loro consenso per iscritto, se, dopo otto giorni, non avevano ancor potuto combinare una radunanza. Se, per farsi un giudizio, si volesse stare ad alcuni saggi di tali consultazioni scritte che sono pervenute fino a noi, saremmo costretti a dire come le stesse fossero estremamente generiche e non erano in grado di opporre un serio ostacolo all'arbitrio dell'inquisitore. E tuttavia, Bernardo di Gui si lamenta amaramente anche di questa restrizione illusoria, il che dimostra quanto la regola che concerne il concorso dei vescovi, anteriormente non fosse stata troppo osservata, e per giustificare in qualche modo le sue critiche, aggiunge che un vescovo ritardò per due anni e più il giudizio di alcune persone della sua diocesi, mentre un altro fece differire per lo spazio di sei mesi la celebrazione di un *autodafé*. Per conto suo, però, osservò scrupolosamente la regola, tanto prima che dopo la promulgazione delle Clementine, e nei processi verbali degli *autos* ai quali egli presiedette a Tolosa, la partecipazione dei vescovi, o dei delegati vescovili degli accusati, vi si trova sempre accuratamente menzionata. Tuttavia, vediamo che lo stesso Bernardo di Gui accettò di esser delegato dei tre vescovi di Cahors, di Saint-Papoul e di Montauban, i quali lo autorizzarono a sostituirli all'*autodafé* del 30 settembre 1319. Questa pratica si fece sempre più frequente, e gli inquisitori non cessarono mai di rendere dei giudizii in virtù dei poteri che venivano loro conferiti dai vescovi, come avvenne nella persecuzione dei Valdesi in Piemonte nel 1387, ed in quella delle streghe del Canavese nel 1474. Accadeva, però, non di rado, che l'inquisitore facesse violenza ai vescovi, come si verificò quando, verso il 1318, sugli inizii della persecuzione di cui furono oggetto i Francescani spirituali, i vescovi della provincia di Narbona furono costretti ad acconsentire che venissero abbruciati alcuni poveri disgraziati,

perchè l'inquisitore aveva minacciato di denunziarli al papa, lo zelo del quale, per la persecuzione, era ben noto (1).

Questo concorso dei vescovi nel pronunziare la sentenza finale, era raggiunto per la necessità di consultare, prima di renderla, persone competenti. Siccome sugli inizii, nella scelta degli inquisitori si badava assai più allo zelo addimostrato nel difender la fede, che non alla cultura di cui fossero forniti, e siccome, in linea generale, erano ritenuti assai ignoranti, in breve fu necessario aggiunger loro, quando si trattasse di pronunziare una sentenza, delle persone versate nel diritto civile e canonico, scienze allora assai oscure, e tanto complicate, che, per divenire competenti, si reputava esser necessario studiare per tutta la vita. Gli è perciò che gli inquisitori furono autorizzati a raccogliere persone capaci di esaminare, unitamente ad essi, le testimonianze ed ascoltare il loro consiglio sulle sentenze che si dovevano pronunziare; e coloro poi che a tale scopo eran chiamati a consulto, non potevano rifiutarsi di servire gratuitamente, sebbene l'inquisitore, qualora lo reputasse opportuno, potesse in qualche modo retribuirli. Sembra che dapprincipio, la presenza di queste persone competenti, allorquando si trattava di giudicare qualche celebre eretico, si proponesse assai più di dare importanza alla solennità della deliberazione, che non di illuminare i giudici, e ciò si verificò, per esempio, nel 1237, quando si dovea condannare Alaman di Roaix a Tolosa, durante il qual processo videsi figurare nel consiglio il vescovo di Tolosa, l'abate di Moissac, i provinciali domenicani e francescani, ed un gran numero di persone notevoli. Infatti, l'enormità delle faccende compiute dall'Inquisizione della Linguadoca nel corso de' suoi primi anni di esistenza, sembra sia fatta apposta per escludere perfino la possibilità di ogni seria deliberazione o di consiglieri venuti dal di fuori che vi avrebbero preso parte, tanto più che, assai per tempo, si introdusse l'abitudine di riunire gli accusati in gruppi, la sorte dei quali veniva fissata e proclamata in un *sermo*

(1) C. 1, & 1, Clem. v. 3. — Eymeric. Direct. Inq. p. 580. — Coll. Doat, XXXI, 57. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Coll. Doat, XXX, 104. — Lib. sent. inq. Tol. Passim, sopratutto pp. 208-10. — Ib. p. 300. — Archivio storico italiano. n. 38, p. 26 sqq. — Curiosità di storia subalpina, 1874, p. 215.

od *autodafé* a cui si dava la maggior solennità possibile. Tuttavia le formalità vennero rispettate, e, nel 1247, all'epoca di una sentenza resa da Bernardo di Caux e da Giovanni di Saint-Pierre contro sette eretici recidivi, viene specificato che il giudizio è stato portato in consiglio " composto di numerosi prelati ed altre persone per bene „. Nella forma finale accettata da quei consiglieri, troviamo che la stessa era stata convocata per il venerdì, mentre il *sermo* non si poteva tenere che alla domenica. Quando il numero delle persone da giudicarsi era troppo grande, non si poteva certamente prendere una lunga deliberazione. Gli assessori dovevano esser tutti altrettanti giureconsulti e frati appartenenti agli Ordini mendicanti; venivano designati dall'inquisitore, il quale stabiliva quel numero che ritenesse necessario alla bisogna. Ognuno in particolare doveva giurare sui vangeli di mantenere il segreto, e di dare il suo consiglio secondo gli veniva dettato dalla coscienza, e conformemente ai lumi concessigli da Dio. In sèguito, l'inquisitore leggeva loro l'esposizione dello stato delle cose, omettendo talvolta il nome dell'accusato, ed essi rendevano una delle seguenti sentenze: " penitenza a piacere dell'inquisitore „ — " l'accusato deve essere imprigionato, oppure consegnato al braccio secolare „, e mentre essi davano la sentenza, i vangeli si trovavano disposti sul tavolo intorno al quale essi sedevano, acciocchè, si diceva, il loro giudizio fosse veramente ispirato da Dio ed i loro occhi mirassero veramente ed esclusivamente la giustizia (1).

Si può ammettere come regola generale, che questa procedura rappresentasse esclusivamente qualche cosa di formale. Non solamente l'inquisitore era libero di presentare ciascun caso sotto quell'aspetto nel quale appariva a lui stesso, ma divenne abitudine il convocare molte persone precisamente quando il numero delle cause da discutersi era tanto grande che era quasi impossibile

(1) Alex. PP. IV, Bull. Cupientes, 15 apr. 1255. — Ejusd. Bull. Prae Cunctis, 9 nov. 1256. — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, & 10, 1262 (Mag. Bull. Rom. I, 122). — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Zanchini, de Haer. c. XV. — Bern. Comens. Lucerna Inquis. s. v. Advocatus. — Coll. Doat, XXI, 143; XXVII, 156-62, 232; XXXI, 139. — Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V, 1795). — Tract. de Inq. (Doat. XXXVI). — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 205.

esaminarle partitamente e minutamente. In tal modo l'inquisitore di Carcassona, Enrico di Chamay, radunò a Narbona, il 10 dicembre 1328, quarantadue consiglieri, canonici, giuristi e persone laiche competenti, che tennero consiglio con lui e coll'Ordinario vescovile. Durante i due giorni di cui potè disporre, quella numerosa assemblea sbrigò trentaquattro casi; da ciò risulta che non potè esaminarli minutamente uno ad uno. Infatti, in due casi soltanto vi fu divergenza di opinioni, ed anche questi non erano casi di speciale importanza. L'8 settembre 1329, il medesimo inquisitore tenne un'altra adunanza a Carcassona, unitamente a quarantasette periti, i quali, in due giorni sbrigarono quaranta casi. E tuttavia non sempre, anche in queste assemblee, le cose passavano così liscie. Da Narbona, Enrico di Chamay si recò a Pamiers dove, il 7 gennaio 1329, convocò trentacinque periti unitamente al vescovo di Tolosa. Nel primo giorno, parecchi affari vennero rimandati ad una ulteriore deliberazione, di alcuni potè occuparsi, di altri no. Si ebbero importanti discussioni, e sembra che l'inquisitore, per avere una decisione, fosse costretto a mettere ai voti la questione, decidendo a semplice maggioranza. Costoro, evidentemente, comprendevano e volevano assumersi la responsabilità della loro decisione: eppure, l'impossibilità di discutere un numero di casi tanto forte, è provato dal fatto che si formò un sol gruppo di tutti gli eretici detti *credenti*, i quali vennero condannati in massa alla prigione, lasciando all'arbitrio dell'inquisitore la cura di stabilire le condizioni della prigionia di ciascheduno. Ciò che sembra abbastanza strano, è questo, che tale riunione si credette altresì in dovere di stabilire delle norme per la punizione dei falsi testimonii. Ma un esempio ancor più notevole delle deliberazioni che si facevano in codeste assemblee, ce lo offre una radunanza indetta da Enrico di Chamay a Béziers, il 19 maggio 1329, alla quale parteciparono trentacinque periti. Si trattava di un frate francescano, Pietro Giuliano, a proposito del quale tutti si accordarono nel dire che era recidivo, ma molti volevano che fosse trattato con clemenza. Dopo lunga discussione, l'inquisitore li pregò di radunarsi nuovamente alla sera e di pensare, in quel frattempo, se eravi mezzo di concedergli la grazia. Radunatisi nuovamente la sera, il dibattimento si fece più vivo che mai, e si decise, d'accordo, di procrastinare la sentenza, col pretesto che non rimaneva tempo per far intervenire un vescovo, allo scopo di passare alla

degradazione del frate. Finalmente i periti furono nuovamente invitati a dare il loro giudizio, questa volta per iscritto sotto pena di scomunica, ed i pareri andarono divisi tra l'imposizione di una semplice penitenza e l'abbandono al braccio secolare. Allora l'adunanza venne sciolta e si tenne una nuova consultazione alla quale presero parte solo alcuni tra i membri più eminenti di quell'assemblea, i quali furono d'avviso si dovesse ricorrere per consiglio ad Avignone, a Tolosa od a Montpellier, oppure si attendesse un *autodafé* che si doveva tenere a Carcassona, e ciò, prima di passare ad un nuovo esame (1).

Tuttavia, quantunque gli inquisitori facessero mostra di osservare fedelmente le formalità, abituati com'erano a non tenere in considerazione quanto poteva in un modo qualunque porre un limite alla loro più completa libertà d'azione, tenevano o non tenevano calcolo, a piacer loro, delle decisioni dei periti, ed agivano come meglio loro talentava. Nelle sentenze che susseguivano ai processi verbali di quelle assemblee, si fecero sovente i nomi dei condannati, fra i quali ne figurano molti di cui, nel processo, non si era fatto cenno. Per esempio, dopo l'adunanza di Pamiers, che diede prova di un raro spirito di iniziativa, venne emanata una sentenza colla quale venivano condannate a morte ben cinque persone, delle quali due solamente figurarono nel corso del dibattimento. In quella stessa occasione, un'altra colpevole, Ermessenda, figlia di Raimondo Monier, fu condannata per falsa testimonianza, al *murus largus*, o prigione semplice, ma l'inquisitore si incaricò di mutare questa pena in quella del *murus strictus*, che costituiva una pena essenzialmente diversa, in quanto con questa pena il reo doveva aver sempre la catena ai piedi. Infatti, una questione assai controversa era quella che consisteva nel sapere se l'inquisitore fosse obbligato ad uniformarsi assolutamente alle decisioni prese dall'assemblea, e quantunque Eymeric concluda per l'affermativa, Bernardo di Como dichiara invece esplicitamente ciò non potersi ammettere (2).

Dalla necessità legale di codeste consultazioni coi vescovi, è

(1) Coll. Doat, XXVII, 118, 140, 156, 162.

(2) Coll. Doat, XXVII, 118, 131, 133. — Eymeric. Direct. Inq. p. 630. — Bern. Comens. Lucerna Inquis. s. v. Advocatus.

facile comprendere qual fosse l'origine del così detto *sermo generalis* od *autodafé*. Evidentemente, era impossibile radunare tutti i giudici per sentenziare sopra ciascun caso particolare che veniva a presentarsi, e le convenienze rimanevan pur salve col lasciare che i casi si andassero accumulando e si organizzassero di tanto in tanto delle solennità tali, che fossero sufficienti a colpire di terrore gli eretici ed a rinfrançare il cuore dei fedeli. Durante lo stato rudimentale dell'inquisizione a Firenze nel 1245, quando l'inquisitore Ruggieri Calcagni ed il vescovo Ardingo si accordarono allo scopo di lavorare con zelo senza ricorrere ad alcuna riunione di periti, constatiamo che gli eretici venivano giudicati e condannati od assolti giorno per giorno, ora individualmente, ed ora a gruppi di due o tre, ma si era già adottata l'abitudine di raccogliere il popolo nella cattedrale e di leggergli la sentenza di condanna, facendola susseguire da un opportuno discorso intorno alla malvagità dei dissenzienti e sul dovere che aveva ogni buon cittadino di perseguitare i figli di satana. A Tolosa, il frammento di registro delle sentenze di Bernardo di Caux e di Giovanni di Saint-Pierre, che va dal marzo 1246 al giugno 1248, comprova il medesimo disprezzo per l'osservanza delle formalità. Gli *autos* o *sermoni* si succedono talvolta alla distanza di pochi giorni l'uno dall'altro — se ne contano cinque nel solo maggio 1246 — e sovente non si tratta che di uno o di due eretici, il che esclude la partecipazione del vescovo, tanto più, che nell'emanazione della sentenza di condanna, egli non viene mai nominato. Tuttavia, si constata sempre la presenza di qualche magistrato locale, civile od ecclesiastico e la cerimonia si tiene, in linea generale, nel chiostro della chiesa di S. Sernino, quantunque altre volte siano indicate altre località, come ad esempio, per ben due volte, l'*hôtel de ville*, cosa che attesta come l'ufficio divino non facesse ancora parte integrante della solennità (1).

Col decorrere del tempo, la cerimonia divenne sempre più imponente ed impressionante. A questo scopo fu riservata la domenica, e siccome in tal giorno non era permesso tenere altri ser-

(1) Lami, Antichità Toscane, pp. 557-9. — Coll. Doat, XXXI, 139. — MSS. Bib. fonds latin, n. 9992. — Alex. PP. IV, Bull. Prae Cunctis, & 15, 9 nov. 1256.

moni nella città, vennero escluse le domeniche dell'Avvento ed i giorni di grande solennità, nonchè le domeniche di Quaresima. Dall'alto di tutti i pulpiti, i sacerdoti invitavano il popolo ad acquistarsi, in quell'occasione, l'indulgenza di quaranta giorni. Nel centro della chiesa si erigeva una specie di palcoscenico, sul quale andavano a collocarsi i penitenti, circondati da funzionarii ecclesiastici e civili. L'inquisitore teneva il suo sermone, dopo il quale si deferiva il giuramento di obbedienza ai rappresentanti dell'autorità civile, e si emanava un solenne decreto di scomunica contro coloro che, in qualunque maniera, ostacolassero le operazioni del Santo Uffizio. In sèguito, il notaio dava lettura, in lingua volgare, delle confessioni degli accusati, e dopo la lettura di ciascuna confessione, chiedeva all'accusato se la riconosceva sincera, ma questa domanda non era rivolta se non a coloro che si sapeva esser penitenti sinceri, e non a quelli che avrebbero potuto provocare uno scandalo col negarlo. Dietro risposta affermativa dell'accusato, gli veniva chiesto se volesse pentirsi, oppure perdere l'anima ed il corpo insieme col persistere nell'eresia; egli esprimeva il desiderio di abiurare ed allora gli si leggeva la formola d'abiura ch'egli ripeteva parola per parola. Allora l'inquisitore lo dichiarava assolto dalla scomunica incorsa *ipso facto* per il semplice fatto di esser caduto nell'eresia e gli prometteva la grazia qualora si fosse diportato bene sotto l'influsso della sentenza che stava per pronunziare. Seguiva poi la sentenza, ed i penitenti si succedevano così l'un l'altro incominciando da coloro che erano incorsi nelle pene meno severe, per passare a quelli incorsi nelle pene più gravi. Coloro che dovevano esser " rilasciati „, ossia coloro che dovevano esser consegnati al braccio secolare, venivano ultimi, e la cerimonia che li riguardava, aveva il suo epilogo sulla pubblica piazza, ove era stata eretta, a questo scopo, una piattaforma o palco apposito, acciocchè la santità della Chiesa non venisse profanata con una sentenza che implicava l'effusione del sangue. Per lo stesso motivo, non si poteva eseguire in giorno di festa. Però, l'esecuzione non avveniva lo stesso giorno, bensì il giorno dopo, acciocchè i condannati avessero il tempo di potersi convertire ed acciocchè le anime loro non dovessero passare dalle fiamme temporali del rogo a quelle eterne dell'inferno. Si prendevano tutte le precauzioni possibili perchè non potessero avere alcuna relazione col popolo, temendo che le loro proteste

di innocenti condannati ingiustamente, non avessero a risvegliare fra il popolo qualche movimento di simpatia (1).

Possiamo facilmente figurarci l'impressione che queste terribili solennità producevano sullo spirito del popolo, giacchè dietro ordine dell'Inquisizione, tutti i grandi e tutti i potenti del paese dovevano trovarsi riuniti per prestare umilmente il giuramento di obbedienza e servire da testimonii all'esercizio della più alta e terribile espressione dell'umana autorità, che regolava i destini delle creature di Dio in questo mondo e nell'altro. Quando avvenne il grande *autodafé* tenuto da Bernardo Gui a Tolosa nell'aprile del 1310, la solennità durò dalla domenica 5, di quel mese, fino al giovedì 9. Dopo l'opera preliminare di raddolcire le pene inflitte ad alcune persone che sembravano degne di compassione, venti persone furono condannate a portar croci ed a fare lunghi pellegrinaggi, sessantacinque alla prigione perpetua, e fra queste, tre alla prigione dura colle catene ai piedi, e finalmente diciotto persone furono consegnate al braccio secolare ed abbruciate vive. Nell'*autodafé* dell'aprile 1312, cinquantun persone subirono la condanna di portar croci, ottantasei la prigionia perpetua, dieci che eran già morte vennero giudicate degne della prigione e i beni da loro lasciati ai loro eredi furono confiscati: di trentasei altre vennero esumate ed abbruciate le ossa, cinque condannate in contumacia. Una fede che poteva rassodarsi facendo sacrifizii di questo genere, dal momento che non poteva ispirare l'amore, era veramente tale da ispirare il terrore. Accadeva qualche volta che un eretico ostinato interrompesse l'ordine della cerimonia, come accadde nell'ottobre del 1309, quando Amiel de Perles, celebre dottore cataro, confessò apertamente e ad alta voce la sua eterodossia, e, appena avvenuto il suo arresto, si sottomise all'*endura*, rifiutando ogni specie di bevanda ed ogni specie di cibo. Temendo che in tal modo la sua vittima gli sfuggisse di mano, Bernardo affrettò il processo e fece ad Amiel l'onore di un *auto* speciale, nel quale egli fu la sola vittima. Un caso simile si verificò nel 1313, quando un certo Pietro Raimondo, che apparteneva al-

(1) Eymeric. Direct. Inq. pp. 503-12. — Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V, 1795-6). — Tract. de Paup. de Lugd. (ib. 1792). — Lib. Sent. Inq. Tolos. pp. 1, 6, 39, 98.

l'ordine cataro dei *credenti*, si era lasciato indurre ad abiurare ed a sollecitare la riconciliazione nell'*auto* del 1310. Condannato alla prigione perpetua, quando si trovò nel silenzio della sua cella, si pentì del passo fatto in conseguenza della sua debolezza. Le torture morali di quel povero infelice divennero tali, che finì per proclamarsi altamente recidivo, affermando che voleva vivere e morire nell'eterodossia, e che l'unico dispiacere che provava era quello di non potersi fare *ereticare* da qualche ministro della sua fede. Anch'egli si sottomise all'*endura*, e dopo sei giorni di digiuno vedeva avvicinarsi il giorno della fine tanto desiderata. In tutta fretta venne condannato, e si organizzò un *auto* per lui e per alcuni altri, affinchè il rogo non venisse privato dalla preda agognata (1).

Data l'esistenza di una organizzazione di simil genere, posta nelle mani di uomini abili, ardenti, zelanti, l'opposizione colla semplice resistenza dell'inerzia che verso di lei tennero degli eretici com'erano i Catari, appare qualche cosa di meraviglioso. Nè meno meravigliosa appare la forza d'animo dei Valdesi, che non si riescì mai a sterminare. L'efficacia di quella organizzazione non conosceva limiti di giurisdizione, e si trovava moltiplicata dalla cooperazione di tutta una rete di tribunali sparsi dappertutto e specialmente nell'Europa, di guisa che all'eretico non restava alcun luogo di rifugio, non rimaneva alcuno scampo nella fuga, ovunque esistesse un tribunale dell'Inquisizione. Invano egli mutava paese; aveva sempre alle calcagna i segugi dell'Inquisizione. Qualunque straniero suscitasse sospetti, era osservato ed in breve arrestato; si facevano delle indagini sul luogo d'origine, e non appena i messaggeri avessero potuto vincere la distanza che li separava dalla di lui patria, il Sant'Ufficio della sua residenza d'origine forniva tutti gli schiarimenti necessarii in proposito. Ed allora il venire giudicato sul posto, oppure il venir respinto al tribunale del suo paese, non era che questione di convenienza, giacchè ciascun tribunale inquisitoriale abbracciava nella propria giurisdizione, non solamente i delitti degli abitanti del distretto, ma anche quelli dei residenti stranieri. Allorquando Jacopo della Chiusa, uno degli assassini di S. Pietro martire, riescì a fuggire, vennero spedite fino all'In-

(1) Lib. Sent. Inq. Tolos. pp. 37, 39, 93, 99, 175, 178-9.

quisizione di Carcassona tutte quelle informazioni che potevano dar aiuto per assicurare la sua cattura. Com'è naturale, di tanto in tanto spuntavano delle difficoltà. Prima che l'Inquisizione fosse completamente organizzata, Giacomo I d'Aragona, nel 1248, ebbe fortemente a lamentarsi dell'inquisitore di Tolosa, Bernardo di Caux, perchè citava i suoi sudditi a comparire dinanzi a lui, ed Innocenzo IV allora prescrisse, senza però ottenere molto effetto, che si ponesse un termine a codesti abusi. E coll'aumentare delle attribuzioni e dell'importanza del Sant'Uffizio non è inverosimile che questi lamenti andassero pur aumentando. Si presentavano sovente dei casi in cui due tribunali reclamassero lo stesso accusato, ed allora generalmente si seguiva la regola stabilita dal concilio di Narbona nel 1244, secondo la quale l'accusato doveva venir giudicato dal tribunale che pel primo aveva proceduto contro di lui. Infatti, qualora si rifletta all'abbondanza delle cause di gelosia, e sopratutto alle amare rivalità che tenevano divisi i Domenicani ed i Francescani, non si potrà che stupirsi per il fatto che i casi di discordia fra inquisitori fossero relativamente pochi. Quando se ne verificava qualcuno, si faceva tutto il possibile per assopirlo e non lasciarlo trasparire esteriormente, sì che, fatte poche eccezioni, noi li troviamo tutti d'accordo e pieni di zelo nel lavorare attorno all'opera santa alla quale si erano dedicati (1).

Con quale implacabile energia l'Inquisizione si servisse di tutte le risorse che le erano offerte dalla sua mirabile organizzazione lo si constata chiaramente da due esempi, che lo dimostrano praticamente. Sotto il dominio Hohenstaufens, le due Sicilie avevano servito come luogo di rifugio per molti eretici, i quali fuggivano i rigori dell'Inquisizione nella Linguadoca, e Federico II, sempre implacabile quando vi trovasse il suo tornaconto, non era, però, ispirato, come lo era il Sant'Ufficio, dal furore della persecuzione continua. Lui morto, la guerra aperta scoppiata tra Man-

(1) Lib. Sent. Inq. Tolos. pp. 252-4. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, 11847, ad Finem. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 83, 94-5). — Guid. Fulcod. O. V. — Alex. PP. IV, Bull. Cupientes, 4 mar. 1260. — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, & II, 1262. — Ejusd. Bull. Prae Cunctis, 2 ag. 1264. — C. 2 sexto v. 2. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Zanchini, Tract. de Haer. c. viii. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 20. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 461-5.

fredi ed il papato, lasciò, senza dubbio, un respiro di libertà agli eretici, almeno un respiro relativo, ma quando Carlo d'Angiò conquistò quel reame in qualità di vassallo di Roma, dietro di lui si precipitarono gli inquisitori francesi, alla caccia di coloro che avevano deluse le loro aspettative colla fuga. Solamente sette mesi dopo l'esecuzione di Corradino, e cioè il 31 maggio 1269, Carlo rese pubbliche le sue lettere patentali, rivolte a tutti i nobili ed a tutti i magistrati, in cui si dichiarava che gli inquisitori della Francia stavano per venire in persona o per inviare i loro delegati allo scopo di impadronirsi degli eretici fuggitivi, ed ordinava a' suoi sudditi di prestar loro man forte ogni qualvolta ne fossero richiesti. Infatti, la giurisdizione degli inquisitori era tanto personale che locale, e li accompagnava ovunque fossero per recarsi. Allorquando, nel 1329, alcuni giudei convertiti e rinnegati se ne fuggirono dalla Provenza in Ispagna, Innocenzo IV autorizzò l'inquisitore provenzale, Bernardo di Puy, a seguirli, ad arrestarli, a giudicarli, a condannarli, a punirli ovunque si trovassero, invocando a questo scopo, il concorso di tutte le autorità civili, e scrisse contemporaneamente anche ai re d'Aragona e di Castiglia, perchè fornissero a Bernardo tutto quell'aiuto che egli reputasse necessario (1).

Il caso di Arnaldo Ysarn attesta come quello zelo instancabile e senza pietà si esercitasse anche sopra i soggetti più umili. Costui, nel 1309, all'età di quindici anni, fu condannato a Tolosa dopo essere stato in prigione per due anni a portare la croce ed a compiere taluni pellegrinaggi, giacchè l'unico delitto di cui fosse stato accusato, era quello di aver " adorato „ una volta un eretico, per obbedire all'ordine di suo padre. Portò le insegne del proprio disonore per più di un anno, poi, siccome queste gli impedivano di potersi guadagnare il pane, le depose, ed ottenne di essere impiegato come battelliere sulla Garonna, tra Moissac e Bordeaux. Vivendo nell'oscurità, poteva ritenersi al sicuro, ma aveva fatto i conti senza l'oste, giacchè la polizia dell'Inquisizione vègliava. Citato a comparire nel 1312, non ebbe il coraggio di presentarsi, malgrado le istanze di suo padre che gli fece balenare l'idea come

(1) Archivio di Napoli, Registro 3, Lett. A, f. 64. — Wadding, ann. 1359, n. 1-3.

potesse, cioè, venir graziato. Nel 1315 fu scomunicato in contumacia; l'anno seguente fu dichiarato eretico e condannato come tale nell'*autodafé* del 1319. Nel 1321, dietro ordine di Bernardo di Gui, fu fatto prigioniero a Moissac, fuggì durante il viaggio di ritorno, venne ripreso e condotto a Tolosa. Quantunque in quell'intervallo non avesse commesso alcun atto da eretico, l'essersi rifiutato di obbedire all'Inquisizione fu reputato un atto degno della pena di morte, e si credette di usargli clemenza condannandolo, nel 1322, alla prigionia perpetua a pane ed acqua. In tal modo, non soltanto l'Inquisizione stendeva ovunque i fili delle sue reti, ma non eravi preda, per quanto umile, che potesse saziare la sua avidità (1).

Al di lei servizio stava tutta quanta l'organizzazione della Chiesa. Nel 1255, un domenicano di Alessandria, fra Nicolò da Vercelli, confessò alcune credenze eretiche al suo sotto-priore, il quale si affrettò a scacciarlo. Entrò in un vicino convento di Cisterciensi, poi, temendo di essere perseguitato dall'Inquisizione, passò in tutta segretezza le Alpi e si rifugiò in un altro convento. Non parrebbe che un eretico il quale andavasi a seppellire in un convento di Cisterciensi dovesse ispirare timori, eppure, volontariamente, appena la cosa si seppe, papa Alessandro IV rivolse lettere a tutti gli abati cisterciensi, a tutti gli arcivescovi ed a tutti i vescovi per imporre loro di impadronirsi del malcapitato frate ed inviarlo all'inquisitore lombardo, che era allora Rainerio Saccone (2).

Perchè l'Inquisizione fosse uno strumento perfetto al riguardo all'opera che si proponeva di compiere, le mancava ancora una cosa, ed era quella di possedere un solo capo, che imponesse l'obbedienza assoluta a tutti i suoi agenti e dirigesse da solo tutta quanta l'organizzazione come se si trattasse di un unico corpo organico. Il papa avrebbe potuto compiere questa funzione, ma in modo assai imperfetto, perchè era sopraccarico da mille diverse occoupazioni ed aveva bisogno di tenersi accanto un ministro, il quale, come inquisitore generale, potesse dedicare tutta la sua attenzione alle innumerevoli questioni che sorgevano continuamente dal conflitto allora esistente tra l'ortodossia e l'eresia, e tra la

---

(1) Lib. Sent. Inq. Tol. pp. 350-1.
(2) Ripoll. I, 285.

supremazia papale e l'indipendenza vescovile locale. L'importanza di una misura o provvedimento di questo genere, sembra si facesse sentire presto, giacchè, sin dal 1262, Urbano si sforzò di appagare tale bisogno coll'ordinare agli inquisitori di inviare tutti i loro rapporti a Gaetano Orsini, cardinale del titolo di S. Nicolò *in carcere tulliano*, segnalandogli tutti gli ostacoli che si opponevano all'esercizio delle loro funzioni ed uniformandosi alle istruzioni che egli sarebbe per dar loro. Il cardinale Orsini parla di sè stesso come di un inquisitore generale, e lavorò parecchio allo scopo di sottomettere molti tribunali inquisitoriali alla sua diretta giurisdizione. Il 19 maggio 1273 diede ordine agli inquisitori italiani di fornire agli inquisitori della Francia delle facilità per la trascrizione di tutte le testimonianze degenti nei loro archivii, tanto di quelle che già ivi si trovavano, quanto di quelle che vi sarebbero entrate in futuro. L'emigrazione perenne dei Catari e dei Valdesi dalla Francia in Italia attribuiva un grande valore a queste informazioni, e gli inquisitori francesi gliele avevano già richieste, ma l'estrema prolissità dei documenti dell'Inquisizione faceva sì che questa impresa fosse spaventosamente lunga e costosa, e le espressioni medesime che il cardinale usava nello scrivere, dimostrano come non si aspettasse che le sue istruzioni fossero troppo seguite. Non sappiamo se si facessero ulteriori tentativi per effettuare questo progetto gigantesco che avrebbe immensamente accresciuto l'efficacia dell'Inquisizione, ma il semplice fatto di averlo tentato, dimostra che l'Orsini pigliava veramente sul serio i doveri inerenti alla sua carica, e faceva quanto stava in lui perchè l'Inquisizione divenisse un organismo centrale di prima forza. Un'altra sua lettera, in data 24 maggio 1273, diretta agli inquisitori di Francia, dimostra che, per un certo tempo, le istruzioni che eran dirette ai funzionarii del Sant'Ufficio emanavano veramente da lui (1).

Non siamo in possesso di prove ulteriori circa la di lui attività, ma la sua elevazione al papato, nel 1277, sotto il nome di Ni-

---

(1) Ripoll. I, 434. — Pegnae, Comm. in Eymeric. pp. 406-7. — Wadding, Annal. Regest, Nich. PP. III, n. 10. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXII, 1017). — Raym. ann. 1278, n. 78. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, f. 218.

colò III, sta probabilmente ad indicare che, in forza delle sue funzioni di inquisitore generale, si era acquistato una potenza formidabile, cosa che faceva sì che colui il quale ne fosse investito, fosse malvisto perchè la sua potenza diventava pericolosa, e fece occupare da suo nipote, il cardinal Latino Malebranca, il posto divenuto vacante in seguito alla sua elevazione al papato; motivo per cui sembra che il nuovo papa sentisse il bisogno di conservare nella sua famiglia questa potenza, allo scopo di assicurare la sua propria tranquillità e sicurezza. Malebranca era allora il decano del sacro collegio e la sua influenza apparì chiaramente allorquando, nel 1294, pose un termine alle lotte intestine verificatesi in seno al conclave, ottenendo che Pietro Morone venisse eletto papa sotto il nome di Celestino V. Non sopravvisse molto al breve pontificato di Celestino V, e l'orgoglioso e fiero Bonifacio VIII ritenne inutile ed anche impolitico il mantenere una funzione che poteva diventare tanto pericolosa, quando fosse caduta fra le mani di qualche ambizioso prelato di Santa Madre Chiesa. Essa restò vacante sotto i papi di Avignone, fino a che Clemente VI giudicò opportuno di rinnovarla, affidandola alle mani di Guglielmo, cardinale di S. Stefano *in Monte Celio*, il quale diede subito saggio del suo zelo col far bruciare parecchi eretici, nonchè per altri atti. Dopo la sua morte, il posto rimase vacante, e sembra che in nessuna epoca abbia realmente esercitato una grande influenza sullo sviluppo e sull'attività dell'Inquisizione (1).

(1) Paramo, De orig. offic. inq. pp. 124, 125. — Wadding, Annal. ann. 1294, n. 1. — Milman, Latin christianity, IV, 487.

CAPITOLO IX.

La procedura inquisitoriale.

In uno dei capitoli precedenti, abbiamo descritto quale fosse la procedura dei tribunali vescovili; questi erano basati sui principii del diritto romano e per quanto fossero gravi gli abusi verificatisi nella pratica, teoricamente parlando, quella procedura era normale e seguiva regole ben definite. Tutto questo scomparì completamente nell'Inquisizione, e se noi vogliamo apprezzarne giustamente i metodi giuridici, è necessario ci facciamo, avanti tutto, un'idea il più possibilmente esatta del modo secondo il quale l'inquisitore concepiva le relazioni che passavano fra lui e gli accusati che venivano deferiti al suo tribunale. Come giudice, difendeva il vangelo, ossia la fede com'egli la concepiva e vendicava le ingiurie fatte a Dio dai cattivi col delitto dell'eresia o della miscredenza. Ma egli era ancor più di un giudice, era pure un padre confessore che lottava per trarre a salvamento quelle anime che l'errore si sforzava di tirare a perdizione. In ambedue queste sue qualità, egli agiva rivestito di un'autorità di gran lunga superiore a quella di qualunque altro giudice terreno. Per compiere la sua santa missione, non si faceva alcuno scrupolo dei mezzi di cui potesse servirsi a questo scopo. Qualora il colpevole volesse che gli si usasse misericordia per questo delitto, il quale era considerato come imperdonabile, doveva incominciare dal far atto di sottomissione incondizionata al suo padre spirituale che lavorava per salvarlo dall'inferno. La prima cosa che si esigeva da lui quando si presentava dinanzi al tribunale dell' inquisitore, era

quella di prestare giuramento di obbedienza alla Chiesa, di rispondere con tutta sincerità ad ogni domanda che gli sarebbe rivolta, di denunziare tutti gli eretici che egli conoscesse e di sottomettersi ad ogni penitenza che gli venisse imposta; il rifiutarsi di prestare giuramento, equivaleva a dichiararsi da sè stesso eretico convinto ed impenitente (1).

Il dovere dell'inquisitore si distingueva ancora da quello del giudice ordinario, in ciò che il suo còmpito non consisteva esclusivamente nel constatare e comprovare dei fatti, ma nell'assicurarsi dei pensieri più segreti e delle più recondite opinioni del suo prigioniero. Per l'inquisitore, i fatti esterni non avevano valore, se non in quanto stavano ad indicare la credenza di colui che li aveva commessi, e quindi poteva accettarli oppure rifiutarli a piacer suo. Il delitto che egli perseguitava, era un delitto puramente mentale, e le azioni, per quanto fossero criminali, eccedevano la sua giurisdizione. In tal guisa, gli assassini di S. Pietro Martire furono perseguitati, non perchè erano assassini, ma semplicemente perchè erano fautori dell'eresia e nemici dell'Inquisizione. Colui che esercitava l'usura, non entrava sotto le sanzioni di questo tribunale, se non quando affermasse esplicitamente, oppure testificasse coi suoi atti, che egli non considerava l'usura

(1) Arch. de l'Inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 6, 103). — Zanchini, Tract. de Haer. c. ix.

Nell'Inquisizione cisalpina, pare che il giuramento preparatorio si limitasse ad impegnare l'accusato a dire la verità, tanto in rapporto a sè stesso, che in rapporto agli altri (Eymeric, p. 421). Tuttavia, in Italia, andava soggetto a tutte quelle minuzie che sono state descritte nel testo. Nel processo dei Guglielmiti, avvenuto a Milano nel 1300, gli accusati dovettero, per soprassello, acconsentire ad imporsi una cauzione da dieci a cinquanta lire imperiali, nel caso in cui violassero il giuramento prestato, dando a quest'uopo tutti i loro beni in pegno all'inquisitore. D'altra parte, questa multa non poteva mandarli esenti dalla pena canonica annessa al venir meno, dal canto loro, ai loro doveri. Tale era, io credo, in queste materie, l'usanza dell'Inquisizione lombarda. — Ognibene Andrea, I Guglielmiti del secolo XIII, Perugia, 1867, pp. 5, 6, 13, 27, 35, 37, ecc.

In alcuni processi per stregoneria, fatti in Piemonte nel 1474, il giuramento di dire la verità, venne corroborato dalla minaccia della scomunica e dei tratti di corde, e cioè della tortura detta Strappado, che si poteva applicare da dieci a venticinque volte, nonchè dalla minaccia di imporre delle grosse multe. — P. Vayra. Curiosità di storia subalpina, 1875, pp. 682, 693.

quale un delitto. Il mago non poteva esser giudicato dall'Inquisizione, se non quando i suoi incantesimi stavano a provare che egli si fidava assai più della potenza dei demonii, che non di quella di Dio, oppure che egli professava delle idee erronee sui sacramenti. Zanghino ci dice di aver assistito alla condanna di un prete concubinario, e che venne punito, non per i suoi cattivi costumi, ma perchè celebrava tutt'i giorni la messa in istato di impurità e si scusava col dire che credeva di purificarsi quando si vestiva degli abiti sacerdotali. Dal che si arguisce che perfino il dubbio veniva considerato come eresia; il credente doveva nutrire una fede incrollabile, ed uno dei còmpiti dell'inquisitore consisteva nel cerziorarsi che la fede dei fedeli non fosse incerta e vacillante (1). Le azioni esterne e le professioni verbali a nulla valevano. L'accusato poteva benissimo assistere regolarmente alla messa; poteva esser largo nelle sue offerte, confessarsi e comunicarsi puntualmente, e tuttavia esser eretico in cuor suo. Allorquando veniva condotto dinanzi al tribunale dell'inquisitore, poteva dichiarare sin che volesse di essersi sottomesso incondizionatamente alle decisioni della santa sede, poteva professare di ritenere la più stretta ortodossia dottrinaria, poteva manifestare il desiderio di sottoscrivere senza discutere a quanto l'inquisitore volesse da lui esigere, e tuttavia poteva essere, in segreto, un Cataro od un Valdese, degno della condanna al rogo. Infatti, coloro che ebbero il coraggio di confessare arditamente la loro fede dinanzi al tribunale dell'inquisitore, furono ben pochi, ed il còmpito di esplorare il segreto dei cuori, per un giudice coscienzioso ed assai desideroso di distruggere le volpi che si appiattavano nella vigna del Signore, era ben lungi dall'esser facile. Nessuna meraviglia, quindi, che egli, in breve, riescisse ad emanciparsi da tutti gli impicci della procedura ordinaria, i quali, impedendo che si commettessero delle ingiustizie, avrebbero rese sterili tutte le sue fatiche. E dobbiamo ancor meno meravigliarci di constatare come lo zelo fanatico, la crudeltà arbitraria e la cupidigia insaziabile, rivaleggiassero sovente fra loro per innalzare un sistema atroce al di là di ogni espressione concepibile. Solo una scienza infinita sarebbe stata capace di risolvere giustamente i problemi che quotidianamente venivano posti agli inquisitori; l'u-

(1) Zanchini, Tract. de Haer. c. ii.

mana fragilità, desiosa di raggiungere con tutti i mezzi lo scopo che voleva raggiungere, pose capo inevitabilmente alla conclusione pratica esser assai meglio, cioè, sacrificare cento innocenti, che permettere che un colpevole fuggisse.

In tal modo, delle tre forme di azioni criminali, l'accusa, la denunzia e l'Inquisizione, l'ultima divenne necessariamente la regola, invece di rimanere quale semplice eccezione, e si trovò, nel medesimo tempo, privata di tutte quelle garanzie in forza delle quali, quelle tendenze pericolose si sarebbero in qualche modo neutralizzate. Se un tale si presentava a deporre un'accusa formale, l'inquisitore era obbligato a scoraggiarlo, segnalandogli il pericolo della legge del taglione a cui si esponeva, col farsi apertamente accusatore, e, per consenso generale, questa forma di azione, generalmente veniva scartata, col pretesto che rappresentava qualche cosa di litigioso, e cioè offriva all'accusato la possibilità di difendersi. Che l'accusatore incorresse veramente in un pericolo grave, e che l'Inquisizione, in linea generale, sconsigliasse da processi di questo genere, venne dimostrato nel 1304, allorchè, un inquisitore, fra Landulfo, impose una multa di centocinquanta once d'oro alla città di Teate, perchè aveva officialmente accusato un uomo del reato di eresia, ed in sèguito non era stata in grado di portare le prove della sua accusa. L'azione dietro denunzia era, quindi, assai meno soggetta a critica, perchè allora l'inquisitore agiva *ex officio*, ma era cosa inusitata, e sui primordi dell'istituzione, la procedura inquisitoriale fu quasi esclusivamente del primo genere (1).

---

(1) Eymeric, Direct. Inq. pp. 413-17. — Archivio di Napoli, Reg. 138, Lett. F, fol. 105.

Per apprezzare giustamente il contrasto che passa tra la procedura dell'Inquisizione e quella dei tribunali civili, basta accennare alla pratica di questi ultimi a Milano nella prima metà del secolo XIV. Un accusatore il quale iniziasse un'azione penale, era tenuto ad inscriversi ed a fornire le più ampie garanzie che in caso di insuccesso, si sottoporrebbe alla pena prescritta ed indennizzerebbe l'accusato di tutte le sue spese; in mancanza di mezzi, doveva restarsene in prigione fino alla fine del processo. Inoltre, il giudice era obbligato a pronunziare la sentenza entro lo spazio di tre mesi.

Qualora il giudice procedesse per inchiesta, era tenuto a notificarla anticipatamente all'accusato. Costui aveva il diritto di farsi assistere da un avvocato e d'ottenere comunicazione dei nomi e delle deposizioni dei testimoni;

Come avremo campo di vedere più avanti, non solo si trovava soppressa ogni garanzia, ma l'accusato, *a priori*, veniva considerato quale colpevole. Verso il 1278, un inquisitore esperimentato enunziò il principio, dichiarandolo di uso generale, che nelle località fortemente sospette di eresia, ogni abitante dovesse essere citato a comparire, e fosse costretto ad abiurare l'eresia, ed a sottomettersi ad un interrogatorio minuto intorno a sè stesso ed intorno agli altri, interrogatorio in cui, qualunque mancanza di franchezza esponeva più tardi l'esitante alle pene terribili annesse alla qualità di recidivi. Che non si trattasse qui di una affermazione puramente teorica, lo dimostrano le grandi inchieste alle quali presiedettero, nel 1245 e 1246, Bernardo di Caux e Giovanni di Saint-Pierre, e i di cui processi verbali fanno parola di 230 interrogatorii degli abitanti della piccola città di Avignente, di cento interrogatorii a Fanjeaux, di 420 interrogatorii a Mas-Saintes-Ruelles (1).

Nessuno di coloro i quali avessero raggiunto l'età che la Chiesa reputava necessario avere per rispondere dei proprii atti, nessuno poteva sfuggire all'obbligo di rispondere alle domande ed alle esigenze dell'inquisitore. Ma in quale età l'uomo potevasi considerare responsabile dei proprii atti? Ecco una questione. I concilii di Tolosa, di Béziers e d'Albi, ammisero che quest'età dovesse esser quella dai quattordici anni in su per gli

---

il giudice era obbligato, sotto pena di una multa di cinquanta lire, ad aver condotto a termine la questione entro i trenta giorni. — Statuta criminalia Mediolani, e tenebris in lucem edita, Bergomi, 1594, c. 1-3, 153.

È bensì vero che, sotto l'influenza dell'Inquisizione, i tribunali laici s'indussero a trascurare queste utili precauzioni contro il pericolo di commettere un'ingiustizia; ma è cosa di non minore importanza il ricordare che siamo costretti a constatare il profondo mistero, le dilazioni interminabili, i continui dinieghi di giustizia che caratterizzarono i processi inquisitoriali. Si lamentava assai sovente la corruzione dei tribunali civili, sotto l'influenza degli esempi dati loro da quelli dell'Inquisizione. Nel 1329, i consoli di Béziers rappresentarono a Filippo di Valois che i suoi giudici trascuravano di ottenere dagli accusatori le necessarie garanzie, colle quali gli accusati, in caso di insuccesso, avessero a rimanere indennizzati del processo; il re si affrettò a portare un rimedio a quest'abuso con ordini perentorii. — Vaissete. ed. Priv. X, Pr. 687.

(1) Doctrina de modo procedendi, Martene, Thes. V, 1805. — Molinier, L'Inquis. dans le midi de la Fran. pp. 186-7.

uomini, e dai dodici anni per le donne, allorchè si trattasse di deferire il giuramento di abiura a tutta una popolazione, e questa regola venne addottata da parecchie autorità. Altri si accontentavano di dire che i ragazzi, per poter comprendere l'importanza di un giuramento, dovevano essere abbastanza avvanzati in età, mentre non mancarono persone rivestite di alta autorità, le quali ridussero tale età ai sette anni, ed altre che, con maggiore carità, la fissarono a nove anni e mezzo per le donne ed a dieci per gli uomini. È bensì vero che nei paesi latini dove la minorità legale durava fino ai venticinque anni, ogni individuo che non avesse raggiunto questa età non poteva comparire in giudizio, ma si evitava facilmente questo ostacolo, col designare un curatore, sotto il manto del quale egli poteva esser tormentato e condannato, ed allorquando ci si dice che era vietata la tortura per persone inferiore all'età di quattordici anni, ci è lecito congetturare che il minimo degli anni richiesti per essere responsabili del delitto di eresia, datava appunto dal quattordicesimo anno in su (1).

Nè il colpevole poteva esonerarsi, dal comparire, colla fuga. L'assenza veniva considerata come contumacia e non faceva che aumentare la presunzione di colpevolezza che già esisteva, con una nuova ed imperdonabile offesa; praticamente, poi, si considerava l'assenza come una confessione o semi-confessione. Infatti, prima che si pensasse a fondare veramente l'Inquisizione, nella giurisprudenza ecclesiastica si stabilì il processo inquisitoriale, appunto per giudicare dei casi di questo genere, come avvenne allorquando papa Innocenzo III degradò il vescovo di Coira, in base a testimonianze raccolte *ex parte* dai suoi commissari, perchè il vescovo si era rifiutato, a varie riprese, di comparire dinanzi a loro, e l'importanza di tale decisione è attestata dal fatto che Raimondo di Pennaforte l'incorporò nel diritto canonico, per provare che, nei casi di contumacia, la testimonianza raccolta in una *inquisitio* è valida per ottenere una condanna senza *litis contestatio*, e cioè, senza che intervenga il contradditorio fra l'accusato e la

(1) Concil. Tolos. ann. 1229, c. 10. — Concil. Biterr. ann. 1244, c. 31. — Conc. Alb. ann. 1254, c. 5. — Modus examinandi haer. (Mag. Bib. Pat. XIII, 341). — Joann. Andreae, Gloss. sup. c. 13 sexto v. 2. — Pegnae, Comm. in Eymeric. p. 490. — Bern. Comens., Lucerna inq. s. vv. Minor Torturae, n. 33.

difesa. Conformemente a tuttociò, quando una delle parti non compariva, dopo una regolare citazione resa di pubblica ragione nella sua Chiesa parrocchiale e dopo il lasso di tempo previsto dalla legge, non si esitava affatto a condannarlo *in absentia*; l'assenza dell'accusato veniva piamente dichiarata compensata dalla " presenza di Dio e dei vangeli ", dal momento in cui si pronunziava la sentenza. Infatti, l'assenza per contumacia era sufficiente per giustificare una condanna. Federico II, nel suo primo editto del 1220, seguendo il concilio lateranese del 1215, aveva dichiarato che il sospetto il quale nello spazio di un anno non avesse dimostrato la propria innocenza, doveva esser condannato come eretico, e tale disposizione fu applicata agli assenti, i quali dovevano esser condannati dopo un anno di scomunica, tanto possedendosi, quanto non possedendosi le prove contro di loro. Il semplice fatto di subire la scomunica per lo spazio di un anno, senza procurare in tutti i modi di farsi assolvere, era una prova di eresia sui sacramenti e sul potere delle chiavi, quando pure non vi fosse altro, ed alcune autorità, a tale riguardo si addimostrarono tanto severe, che il concilio di Béziers minacciò delle pene annesse all'eresia tutti coloro che se ne rimanessero scomunicati per quaranta giorni. Inoltre, non si tenne nemmeno conto dello spazio di dodici mesi accordato agli scomunicati, giacchè gli inquisitori, quando citavano gli assenti, avevano istruzioni di invitarli, non solo a presentarsi, ma a purgarsi entro uno spazio di tempo ben definito, trascorso il quale l'accusato era considerato come colpevole. Eppure, in tali casi, assai raramente si applicava l'estremo della pena, quello, cioè, della consegna al braccio secolare, e l'Inquisizione si accontentava, in linea generale, di condannare alla prigione quegli imputati a cui non si potessero addebitare altri delitti eccettuato quello della contumacia, a meno che, quando venissero arrestati, si rifiutassero di sottomettersi e di abiurare (1).

---

(1) C. 8, extra II, 14. Concil. Narb. ann. 1244, c. 19. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 8; app. c. 14. — Guid. Fulcod. Q. vi. — Coll. Doat, XXI, 143. — Eymeric. Direct. inq. pp. 382, 495, 528, 531. — Lib. Sent. Inq. Tol. pp. 175, 367-74. — Zanchini, Tract. de haer. c. ii, viii, ix. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, f. 221. — Bern. Comens. Lucer. inq. s. v.v. Contumax, Convin-

La morte stessa non offriva un rifugio sicuro. Poco importava che il peccatore fosse stato chiamato a render conto delle sue azioni dinanzi al tribunale di Dio, giacchè la fede doveva esser vendicata colla sua condanna, ed i fedeli edificati col suo castigo. Nel caso che egli non avesse meritato altro che la prigione od una pena leggera, l'inquisitore si accontentava di esumare le sue ossa e di spargerle al vento. Ma se la di lui eresia avesse meritato il rogo, le ossa dovevansi abbruciare con tutta la solennità possibile. Si permetteva un simulacro di difesa a' suoi discendenti ed eredi, nel caso si trovassero troppo pesantemente aggravati dalla confisca inerente a quest'atto e dalle incapacità personali che ne derivavano. Lo zelo intrattabile con cui si facevano talvolta questi processi postumi, è manifesto nel caso di Armanno Pongilupo di Ferrara, sui resti mortali del quale, per più di trentadue anni, il vescovo e l'inquisitore di Ferrara furono in lotta, a partire dal 1269, fino a che, nel 1301, questa lotta ebbe fine col trionfo dell'Inquisizione. In tali materie, la Chiesa non ammetteva nessuna prescrizione, come lo fece sentire agli eredi ed ai discendenti di Gherardo di Firenze, allorquando, nel 1313, l'inquisitore fra Grimaldi iniziò e condusse a buona fine un'azione penale inquisitoriale contro il loro antenato, morto anteriormente al 1250 (1).

Nella migliore delle ipotesi, la procedura inquisitoriale era eminentemente pericolosa, perchè l'accusatore vi si confondeva col giudice, di guisa che, allorquando, primamente venne introdotta nella giurisprudenza ecclesiastica, si sentì subito esser assolutamente indispensabile prendere delle misure opportune onde evitare degli abusi. Il pericolo aumentava a mille doppi, allorchè si trattava di un giudice istruttore fanatico, deciso *a priori* di non vedere ne' suoi accusati se non degli eretici *a priori*, che, ad ogni costo, dovevano esser convinti e condannati; nè il pericolo diminuiva, quando costui era semplicemente un uomo avido, cupido di assi-

---

citur. — Concil. Later. IV, ann. 1215, c. 28. — Hist. Dipl. Frid. II, T. II, p. 4. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 28. — Alex. PP. IV, Bull. Consultationis vestrae, 28 mag. 1260. — C. 13 extra v. 38 (cfr. Concil. Trid. sess. 25, de Reformat. c. 3). — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 83). — Bern. Comens. Luc. Inq. s. v. Procedere, n. 10.

(1) Muratori, Ant. Ital. diss. 60. — Zanchini, Tract. de haer. c. XXIV, XL. — Lami, Antichità Toscane, p. 497.

curarsi il benefizio delle multe e delle confische. Eppure, era teoria della Chiesa che l'inquisitore dovesse essere un padre spirituale imparziale, le funzioni del quale si proponessero la salute delle anime, e quindi non andassero soggette agli impacci di alcuna regola. Tutte le garanzie che l'umana esperienza aveva riconosciuto necessarie, anche nei processi giudiziarii di carattere più triviale, venivano deliberatamente soppresse quando si trattava della vita e della reputazione degli accusati e della destinazione dei loro beni per il corso di tre generazioni. Tutti i punti dubbi venivan sciolti in favore della fede. L'inquisitore, con interminabile tiritera, era autorizzato ed esortato a procedere sommariamente, a non curarsi tanto pel sottile delle formalità, a non permettere che coll'appellare alle regole giudiziarie gli venissero creati degli ostacoli, a non curarsi dei cavilli degli avvocati, ad abbreviare la procedura più che fosse possibile, togliendo all'accusato tutte le facilità ordinarie della difesa e rigettando tutti gli appelli e le eccezioni dilatorie. La validità della conclusione non poteva esser infirmata dall'omissione, avvenuta in qualunque stadio della procedura, delle forme state suggerite dall'esperienza dei secoli passati, allo scopo di scongiurare l'ingiustizia e far sentire al giudice il peso della sua responsabilità (1).

Qualora il processo si fosse fatto a porte aperte, l'infamia di questo sistema sarebbe stata certamente attenuata, ma l' Inquisizione si circondava del più profondo mistero fin dopo pronunciata la sentenza ed allora era pronta ad impressionare l'immaginazione popolare, facilmente impressionabile, mediante le solennità terribili dell'*autodafé*. Eccettuato il caso in cui la proclamazione fosse necessaria per l'assenza dell'accusato, perfino la citazione delle persone sospette di eresia avveniva con tutta segretezza. La conoscenza di ciò che accadeva all'accusato dopo essersi presentato al tribunale che doveva giudicarlo, era riservata

---

(1) Alex. PP. IV, Bull. Prae Cunctis. & 11; 9 nov. 1356. — Ejusd. Bull. Cupientes, 10 dic. 1257; 4 mar. 1264. — Urbani PP. IV, Bull. Licet ex Omnibus, 1262 (Mag. Bull. Rom. I, 122). — Ejusd. Bull. Prae Cunctis, 2 ag. 1264. — Clem. PP. IV, Bull. Prae Cunctis, 23 febb. 1266. — C. 20 sexto v. 2. — Joan. Andreae, Gloss. sup. eod. — C. 2, Clem. v. II. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Eymeric, Direct. Inq. p. 583.

ad un piccolo gruppo di uomini *discreti*, scelti dal giudice stesso, i quali dovevano prestar giuramento di non rivelar nulla a nessuno, ed al piccolo numero di periti chiamati all'uopo per essere interrogati circa il loro parere, i quali pure dovevano prestare lo stesso giuramento. Colla medesima cura si conservavano i segreti di questo lugubre tribunale, e sappiamo da Bernardo Gui che non si accordavano, se non a titolo di eccezione e colla più meticolosa discrezione, estratti dei processi verbali di questi tribunali. Paramo, questo strano pedante, che ebbe l'ingenuità di voler provare come Dio fosse il primo inquisitore e come la condanna di Adamo ed Eva fosse il modello della procedura inquisitoriale, osserva trionfalmente che Dio giudica i suoi colpevoli in segreto, dando così l'esempio che l'Inquisizione è obbligata a seguire, coll'evitare quelle sottigliezze per mezzo delle quali codesti delinquenti avrebbero cercato rifugio, per quel tanto che potevano esser consigliati dall'astuzia di satana. Se Dio, nei suoi giudizii, non cita dei testimonii, ciò avviene perchè gli accusati sono rei confessi, e Paramo cita alte autorità giuridiche per provare che queste confessioni di Adamo ed Eva erano sufficienti a giustificare il loro castigo. Se una bestemmia assurda come questa fa semplicemente sorridere, risveglia tuttavia in noi un sentimento di tristezza, giacchè sta ad indicarci il concetto che gli inquisitori stessi si facevano delle loro funzioni, nell'esercizio delle quali avevano l'audacia di paragonarsi a Dio, attribuendosi un potere scevro di responsabilità, di cui le passioni dovevano fare uno strumento di oppressione e di ingiustizie. Affrancata da ogni pubblicità e da ogni legale formalità, la procedura inquisitoriale, come confessa Zanghino, era puramente e semplicemente qualche cosa di arbitrario. Quanto al modo con cui gli inquisitori usavano servirsi dei loro poteri, avremo, più tardi, numerose occasioni di occuparcene (1).

Ed ora vediamo quale fosse ordinariamente il corso di un pro-

(1) Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V, 1811-12). — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 16. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 156, 162, 178). — Bern. Guid. Gravam. (Doat, 102). — Ejusd. Pract. (Doat, XXIX, 94). — Eymeric, Direct. Inq. pp. 631-33. — Jacob. Laudens. Orat. ad Concil. Const. (Von der Hardt III, 60). — Paramo, de origine off. S. inq. pp. 32-33. Zanchini, Tract. de haer. c. ix.

cesso dell' Inquisizione. Era il seguente. Un individuo veniva segnalato all'inquisitore come sospetto di eresia, oppure il suo nome veniva pronunziato da un prigioniero nel corso delle sue confessioni. Si iniziava subito una segreta inchiesta e si raccoglievano tutte le testimonianze possibili a suo riguardo. Indi, lo si invitava segretamente a comparire il tal giorno, alla tal ora, costringendolo a deporre una cauzione per assicurarsi che sarebbe comparso, e se sembrava disposto a fuggire, veniva improvvisamente arrestato, e tenuto sotto custodia finchè spuntasse il giorno in cui doveva comparire. Per procedere legalmente, erano necessarie tre citazioni, ma questa disposizione assai facilmente eludevasi col citare una volta sola, avvertendo che la stessa doveva surrogare le altre due; quando l'accusa si trovava basata sulle pubbliche dicerie, si cercavano a casaccio i testimoni, ed allorchè la massa delle congetture e delle chiacchiere — sfigurate a bella posta dai testimonii, i quali, quando non le ingrandissero, avrebbero avuto paura di incorrere nella taccia di favoreggiatori dell'eresia — sembrava sufficiente per motivare un'accusa, il colpo era scagliato freddamente ed istantaneamente. In tal modo, l'accusato era già giudicato prima di esser udito. Dal momento che veniva citato dinanzi al tribunale, consideravasi come colpevole, e, praticamente parlando, l'unica probabilità che gli aprisse una via di scampo, era quella di confessare la verità delle accuse portate contro di lui, abiurare l'eresia ed accettare qualunque penitenza gli venisse imposta. Il persistere nel negare la sua colpevolezza, e nel sostenere la sua perfetta ortodossia, quando a suo carico esistevano delle testimonianze, equivaleva a far sì che la sua situazione divenisse quella di un eretico ostinato ed impenitente, che doveva esser consegnato al braccio secolare ed abbruciato vivo. La procedura era adunque semplicissima, ed un inquisitore del secolo XV l'ha perfettamente delineata nel corso di un ragionamento destinato a provare come non si dovesse lasciar libero l'accusato dietro versamento di una cauzione. Se, dic'egli, un individuo confessa di essere un eretico e si dimostra impenitente, bisogna consegnarlo al braccio secolare e deve esser messo a morte; se si pente, occorre gettarlo in prigione per tutto il resto della sua vita, e quindi non si deve mettere in libertà dietro versamento di una cauzione; se nega e si trova convinto d'aver mentito mediante l'esame dei testimonii, viene considerato come

un impenitente, il quale deve essere consegnato al braccio secolare come si fa cogli impenitenti, e giustiziato (1).

Tuttavia, un cumulo di ragioni inducevano l'inquisitore a fare quanto stesse in lui onde ottenere il maggior numero possibile di confessioni. Si davano molti casi — non è lecito dubitare che questi rappresentassero la maggioranza — in cui i testimonii, quantunque fossero sufficienti — rigorosamente parlando — per motivare il sospetto a giustificare una condanna, erano rivestiti di un carattere troppo indeterminato e troppo vago, imperocchè, nell'istruzione si coglieva ogni rumore per quanto lieve, ogni parola men che considerata, ed il minimo pretesto rivestiva un'importanza particolare; quando si trattasse di dimostrare che l'inquisitore non aveva agito superficialmente, e sopratutto quando si trattasse di casi in cui si avessero in vista delle multe e delle confische che potes-

---

(1) Eymeric. Direct. Inq. pp. 413, 418, 423-4, 461-5, 521-4. — Zanchini, Tract. de haer. c. ix. — Bern. Comens. Lucern. Inq. s. v. Impoenitens. — Albertin, Repert. Inq. s. v. Cautio.

Il contrasto che passa tra questa procedura e la giurisprudenza civile del XIII secolo, si trova caratterizzata nella carta concessa da Alfonso di Poitiers alla città di Auzon (Alvernia) verso il 1260. Ogni individuo che fosse accusato di qualche delitto dalla pubblica opinione, poteva dimostrarsi innocente col suo proprio giuramento, appoggiato a quello di qualcuno che giurasse insieme a lui secondo le norme stabilite dalla legge, a meno che non ci fosse un attore od un accusatore legittimo; nessuno poteva essere giudicato, senza il suo consenso, dalla procedura inquisitoriale. — Chassaing, Spicilegium Brivatense, Paris, 1886, 92.

Quest'ultima disposizione accusa l'invasione graduale dei tribunali civili fatta dalla procedura inquisitoriale, che esercitava una irresistibile attrattiva sui giudici frettolosi ed amanti dell'arbitrario. Ma si diffidava e si faceva tutto il possibile per tenerla lontana, come lo dimostra la carta concessa nel 1276 da Giacomo d'Aragona ai suoi sudditi di Mallorque. Egli promette che non verrebbe mai applicata la procedura inquisitoriale senza che l'interessato ne fosse preavvisato; costui potrebbe deferire il giuramento a tutti i testimonii, ed avrebbe tutte le necessarie opportunità di difendersi (Villanueva, Viage litterario, XXII, p. 318). Anche sotto questa forma mitigata gli aragonesi rifiutarono questo sistema di procedura e chiesero che lo stesso non venisse messo in pratica se non in riguardo degli officiali reali colpevoli di delitti nell'esercizio delle loro funzioni. Tutte le altre azioni non dovevano essere impegnate se non dietro istanza di un accusatore (Observantia regni Aragonum, 1662, fol. 24, 37).

sero tornar utili alla fede. Anche quando le prove potevansi considerare sufficienti, vi erano altre ragioni assai forti che stimolavano l'inquisitore a trattare col suo prigioniero, allo scopo di ottenere che egli ritrattasse le sue negazioni e si rimettesse completamente alla pietà del tribunale. Lasciando da parte quei casi abbastanza rari in cui si trattasse di eretici che sfidassero apertamente i loro giudici, la confessione era sempre accompagnata dalla professione di volersi convertire e pentire. In tal modo, non solo si strappava un'anima a satana, ma il nuovo convertito era obbligato a dar prova della sincerità della sua conversione denunziando tutti coloro che sapeva essere eretici o che sospettava esser tali, aprendo così nuovi orizzonti alla persecuzione ed all'estirpazione dell'eresia.

Bernardo di Gui, copiando uno de' suoi predecessori, ci dice assai eloquentemente che, allorquando la prova esterna era insufficiente a produrre una convinzione, l'anima dell'inquisitore si trovava in preda alle ansie più crudeli. Infatti, da una parte la sua coscienza gli rimordeva se condannava una persona semplicemente sospetta che non avesse confessato e non fosse stata convinta del suo peccato; d'altra parte, invece, soffriva ancor più, conoscendo per esperienza la malizia degli uomini, qualora egli fosse costretto a lasciarseli sfuggire in grazia alla loro astuzia e con immenso danno della fede. In tali casi, gli eretici prendevano ansa, mentre divenivano più prudenti per l'avvenire, ed i laici rimanevano scandalizzati dell'impotenza dell'Inquisizione, presa in giro e giocata da persone ignoranti, l'Inquisizione alla quale il pubblico attribuiva una scienza tale che non eravi eretico il quale potesse sfuggirle, senza esser colpito oppure senza convertirsi. Da tutto questo è facile scorgere quanto l'amor proprio di inquisitore dovesse indurre inevitabilmente costui a convincere l'accusato di colpevolezza. In un altro passo, egli insiste ancor più sull'importanza che presentava, per la fede, la conversione degli eretici od accusati di eresia, non solamente perchè con ciò sarebbero stati costretti a denunziare i loro complici, i luoghi in cui avessero potuto per caso essersi nascosti, i siti in cui tenevano le loro conventicole tenebrose, ma anche perchè, coloro i quali fossero riesciti ad influenzare, erano quelli maggiormente disposti a riconoscere i loro errori ed a convertirsi alla loro volta. Verso il 1246, il Concilio di Béziers aveva segnalato l'utilità di queste

conversioni esortando perciò gli inquisitori a non tralasciar di fare qualunque sforzo pur di ottenerle, considerando questo come il primo dovere che incombesse ad una qualunque autorità religiosa. Inoltre, tutti gli autori che si sono occupati dell'Inquisizione si accordano nel riconoscere che l'indice indispensabile di una conversione sincera, consisteva precisamente nella denunzia dei complici. Senza di questa, l'eretico che si pentisse, invano ricorreva all'inquisitore per una riconciliazione o per il perdono; rifiutandosi di denunziare i suoi amici ed i suoi prossimi, il suo pentimento era considerato come una prova di falsità, e perciò veniva consegnato immediatamente al braccio secolare, precisamente in quello stesso modo con cui, nel diritto romano, un manicheo convertito che avesse comunicato coi Manichei senza denunziarli alle competenti autorità, era passibile della pena di morte. L'utilità pratica di questa orribile esigenza appare in modo evidente dal caso di Saurire Rigaud, la quale fece delle confessioni a Tolosa nel 1254; la confessione di questa povera disgraziata fu seguita da un catalogo di centosessantanove persone da lei accusate, i nomi delle quali vennero accuratamente segnati unitamente ai luoghi nei quali costoro risiedevano, allo scopo di agire senza por tempo in mezzo. Inoltre, quanto fosse rigoroso, in punto a questo, il dovere dell'eretico che si convertisse, è reso palese dalla sorte di Guglielmo Sicrede, avvenuta a Tolosa nel 1312. Costui aveva abiurato e si era riconciliato colla Chiesa nel 1262. Cinquant'anni dopo, nel 1311, egli si trovava al letto di morte di suo fratello il quale era stato ereticato; vi si era opposto energicamente ed invano, ma si era guardato bene dal fare delle denunzie. Il fatto venne a conoscenza del pubblico e quando gli fu chiesto per quali ragioni non lo avesse denunziato, rispose che non aveva voluto arrecar danno a' suoi nipoti, sui quali, con ciò, veniva a pesare una minaccia di confisca; venne quindi condannato alla prigionia perpetua. La delazione era tanto indispensabile all'Inquisizione, che, per provocarla, non rifuggiva nè dalle promesse di una ricompensa, nè dalle minaccie di castighi. Bernardo Gui ci dice che, coloro i quali si presentassero spontaneamente e dessero prova del loro zelo col denunziare i loro complici, non solamente dovevano godere del benefizio di una grazia completa, ma dovevano anche esser ricompensati per questo loro atto, da principi e prelati; la denunzia di un solo " perfetto " dava di-

ritto all'immunità, e, in molti casi, anche ad una particolare ricompensa (1).

Il desiderio ardente nutrito dall'inquisitore di ottenere delle confessioni, era ben fondato, non solamente per i motivi indicati più sopra, ma anche per la tranquillità della sua propria coscienza. Quando si trattasse di delitti comuni, il giudice, in linea generale, poteva esser certo che il delitto era stato commesso, e ciò prima di agire contro colui che fosse accusato di furto o di assassinio. Invece, in molti casi, per non dire nella grande maggioranza dei casi, l'inquisitore non poteva neppur esser certo che delitto vi fosse. Si poteva ragionevolmente sospettare di un uomo, semplicemente perchè era stato visto a conversare con altri che, più tardi, si rivelarono eretici; poteva esser sospettato semplicemente per aver loro fatto l'elemosina, o per averli aiutati in qualche modo; poteva esser sospettato per aver preso parte od aver assistito ad una riunione di eretici, ma tutto questo non impediva che egli cessasse di essere buon ortodosso, come poteva anche essere un eretico ostinato, pur senz'aver lasciato nulla trapelare. Non valeva la sua professione di essere, cioè, personalmente ortodosso, non valeva la sua volontà espressa di sottoscrivere senza reticenze alla fede di Roma, imperocchè l'esperienza aveva dimostrato che la maggior parte degli eretici eran disposti a tutto, e che la persecuzione aveva loro insegnato a dissimulare le loro credenze sotto la maschera di una ortodossia rigorosa. La confessione di eresia diveniva, in tal modo, una questione vitale, e per ottenerla, non vi fu sforzo che venisse giudicato troppo grande, non vi fu mezzo che venisse reputato troppo infame. L'estorcere una confessione, diventò, per così dire, il centro di tutta la procedura inquisitoriale, ed è necessario sostare alquanto su questa, non solamente in forza di ciò che stiamo per dire, ma anche per l'enorme e deplorevole influenza che tali pratiche hanno esercitato per più di cinque secoli sopra tutto quanto il sistema giudiziario dell'Europa Centrale.

---

(1) Bern. Guid. Pract. P. iv., v (Doat, XXX). — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 16. — Tract. de Paup. Lugd. (Martene, Thes. V, 1791-4). — Anon. Passav. (Mag. Bibl. Pat. XIII, 308). — Const. xvi, cod. I, v. — Molinier, L'inq. dans le midi de la Fran. p. 240. — Lib. Sent. Inq. Tol. p. 147. — Epist. Pet. Card. Alban. (Doat, XXXI, 5). — Bern. Guid. Grav. (Doat, XXX, 114).

Il primo mezzo, mezzo più facile, onde ottenere una confessione, consisteva naturalmente nell'interrogare l'accusato. Per raggiungere tale scopo, l'inquisitore si preparava a fare l'interrogatorio, col riunire e studiare tutte le testimonianze contradditorie che fosse stato in grado di procurarsi, lasciando il prigioniero nella ignoranza più possibilmente completa circa le accuse che gli venivano mosse. L'abilità nell'interrogare, rappresentava, per l'inquisitore, una qualità essenziale della di lui carica, e taluni frati competenti in questa materia, avevano redatto dei manuali ad uso dei principianti, manuali che contenevano serie di questioni applicabili agli eretici delle varie sètte. L'educazione continua e costante andò, in tal modo, sviluppando una classe di spiriti acuti e penetranti, pratici nel leggere il pensiero degli accusati, abilí nel tendere loro dei lacci, versati in tutte quelle arti con cui l'accusato viene confuso, con cui si scorgono tutte le ambiguità, con cui si trae profitto dalle esitazioni o dalle contraddizioni in cui l'accusato può cadere. Fin dagli inizii dell'istituzione, i consoli di Narbona si lamentarono con quelli di Nîmes che gli inquisitori facessero uso, nei loro interrogatorii, di una dialettica mista di sofismi, la quale aveva molta affinità con quella di cui si servivano gli studenti nei loro esercizii scolastici. E tuttavia, non vi è nulla che sia più ridicolmente odioso del lamento di alcuni veterani dell'Inquisizione, i quali si lagnavano della doppiezza delle loro vittime, denunziando l'astuzia e gli sforzi, talora coronati da successi, con cui questi poveri disgraziati tentavano di non accusarsi da sè stessi: eppure gli inquisitori non avevano alcun freno! Essi spiegavano questa resistenza delle loro vittime, col dire che eranvi dei cattivi preti i quali insegnavano agli eretici a servirsi di equivoci in questioni di fede (1).

Un inquisitore esperimentato, volendo aiutare i suoi successori, scrisse un modello di interrogatorio da farsi subire all'eretico, mettendo in luce le astuzie e le tergiversazioni che dovevan esser

---

(1) Bern. Guid. Pract. P. v (Doat, XXX). — Modus examinan. haer. (Mag. Bib. Pat. XIII, 342). — Tract. de Paup. Lugd. (Martene, Thes. V, 1793-4). — MSS. Vatic., n. 8668 (Ricchini, Prolog. ad Monet. p. xxiii). — Anon. Passav. (Mag. Bib. Pat. XIII, 301). — Molinier, L'inq. dans le mid. de la Fran. p. 234. — Alex. PP. IV, Bull. Quod super nonnullis, & 10, 15 dic. 1258.

pronte ad affrontare al cospetto di quelli che non professavano apertamente i loro errori, rinnegando la fede. La fedeltà di tale atto; ci viene attestata da Bernardo Gui, il quale, cinquant'anni dopo, lo inserì nella sua *Practica*, e non tralasciamo di introdurlo qui, perchè è un esempio troppo caratteristico di ciò che avveniva tutti i giorni, ogni qualvolta, cioè, un inquisitore preparato alla bisogna da lunghi studi, veniva a trovarsi di fronte ad un ignorante contadino, il quale era costretto a lottare armato della sua giurisprudenza istintiva per porre in salvo la propria vita e la propria coscienza.

" Quando un eretico viene condotto per la prima volta dinanzi ad un tribunale onde esser esaminato, per dar segno ch'egli è innocente assume un contegno fiducioso. Io gli domando allora, perchè sia stato trascinato dinanzi a me. Cortese e col sorriso sulle labbra, egli mi risponde che sarebbe ben lieto di saperne da me la ragione.

" Io. Siete stato accusato di essere un eretico, siete stato accusato di credere ed insegnare agli altri delle cose che la santa Chiesa non crede.

" Accusato (levando gli occhi al cielo, come in atto di chiamarlo fortemente in testimonio della sua fede). Signore, sapete che sono innocente, e che non ho mai avuto altra fede all'infuori di quella che è la vera fede cristiana.

" Io. Voi dite che la vostra è la vera fede cristiana, semplicemente perchè considerate la nostra come falsa ed eretica. Ma io vi domando se aveste mai, per avventura, accettato una credenza diversa da quella che la Chiesa romana considera come la vera fede.

" A. Io credo ciò che crede la Chiesa romana, e che voi apertamente ci insegnate.

" Io. Forse voi avete a Roma qualcheduno, nella vostra sètta, che chiamate col titolo di Chiesa romana. Quando io predico, dico non poche cose che sono comuni tanto a noi che a voi, come sarebbe, ad esempio, questa, che Dio esiste, e voi credete solo ad una parte di ciò che io predico. Ma potete essere un eretico, col rifiutarvi di credere ad altre cose che vanno credute.

" A. Io credo tutto ciò che deve credere un cristiano.

" Io. Conosco il vostro metodo. Voi pensate che ciò che deve credere un cristiano, sia ciò che credono i membri della vostra

sètta. Ma perdiamo il tempo in vane discolpe. Rispondete semplicemente: credete voi in Dio Padre, nel suo Figliuolo e nello Spirito Santo?

" A. Credo.

" Io. Credete voi in Gesù Cristo, nato dalla vergine, che ha patito, è risuscitato, ed è salito al Cielo?

" A. (Rapidamente) Credo.

" Io. Credete voi che il pane ed il vino di cui i sacerdoti si servono per celebrare la messa si trasmuti veramente, per virtù divina, nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo?

" A. Non devo forse crederlo?

" Io. Non vi domando se dobbiate credervi, ma se vi crediate.

" A. Io credo tutto ciò che voi e gli altri buoni dottori mi insegnate che debbo credere.

" Io. Questi buoni dottori sono quelli della vostra sètta; se io sono con loro d'accordo, voi mi credete, se no, no.

" A. Io credo ben volentieri quanto voi mi insegnate, se mi insegnate ciò che per me è bene.

" Io. Voi considerate come buono per voi tutto ciò che io insegno d'accordo coi vostri dottori. Benissimo; ditemi se credete veramente che il corpo di nostro Signore Gesù Cristo si trova realmente sull'altare.

" A. (Prontamente). Credo.

" Io. Voi sapete che sull'altare vi è un corpo e che tutti i corpi sono di nostro Signore. Vi domando se il corpo che si trova sull'altare è veramente quello del Signore che nacque dalla Vergine, che fu crocifisso, risuscitò, salì al cielo, ecc.

" A. E voi, signore, non credete tutto ciò?

" Io. Perfettamente.

" A. Lo credo anch'io.

" Io. Voi credete che io ciò credo, ma non è di questo che si tratta, non è questo che vi chiedo; vi chiedo se lo credete.

" A. Se volete interpretare quanto io dico in modo tutt'affatto diverso da quel significato semplice e chiaro che io vi annetto, allora io non mi so più che dire. Sono un uomo semplice ed ignorante. Vi prego di non tentarmi con giochi di parole.

" Io. Se siete semplice, rispondete semplicemente e non in maniera evasiva.

" A. Lo faccio ben volentieri.

" Io. Allora, volete voi prestare giuramento di non aver mai appreso nulla che sia contrario alla fede che noi consideriamo come vera?

" A. (Impallidendo). Se debbo giurare, lo farò ben volentieri.

" Io. Non chiedo se dovete giurare, ma se volete giurare.

" A. Se mi comandate di giurare, giurerò.

" Io. Non vi obbligo a giurare, giacchè dal momento che credete che il giurare sia cosa illecita, voi rigettereste il peccato su di me che vi avrei costretto; ma se volete prestare giuramento, io riceverò il vostro giuramento.

" A. E perchè dovrei io prestare giuramento, se voi non me lo comandate?

" Io. Per allontanare da voi il sospetto di eresia.

" A. Non saprei come farlo, se voi non mi insegnate.

" Io. Se dovessi giurare, alzerei la mano colle dita distese e direi: Chiamo Dio in testimonio che non ho mai appreso l'eresia, nè ho mai creduto cosa che fosse contraria alla vera fede.

" Allora egli si mette a balbettare, come se non fosse in grado di ripetere la formola del giuramento, e sembra che parli in nome di un altro, di guisa che, non presta veramente un giuramento, e tuttavia vuol far sembianze di prestarlo. Talvolta, trasforma il giuramento in una specie di preghiera, come ad esempio: " Dio mi è testimone che non sono un eretico „, e simili affermazioni, e se gli vien chiesto se abbia giurato, egli risponde: " non avete udito? „. Pressato più davvicino, fa appello alla pietà del giudice e dice: " se ho peccato, son contento di fare la penitenza, ma aiutatemi a purgarmi d'un'accusa ingiusta e maligna, della quale io non ho colpa veruna „. Però, un inquisitore energico non deve permettere che la cosa passi così liscia, ma deve procedere con vigore, finchè abbia ottenuto che il sospetto confessi il suo errore, od almeno lo abiuri pubblicamente, di guisa che, qualora, più tardi, si venisse a scoprire com'egli sia stato spergiuro, possa venir consegnato al braccio secolare, senza ulteriore interrogatorio. Se un accusato acconsente a giurare di non essere un eretico, io gli dico: " se volete giurare semplicemente per isfuggire al rogo, allora sappiate che un semplice giuramento non mi basta, come non me ne bastano nè dieci, nè cento, nè mille, poichè voi siete abituati a concedervi, a vicenda, la dispensa per un certo numero di giuramenti, prestati forzatamente ossia per necessità; allora sarei

costretto ad esigerne un numero infinito. Inoltre, se io possiedo contro di voi, come credo veramente di possederle, delle testimonianze le quali siano contrarie a quanto voi dite, i vostri giuramenti non vi impediranno di esser abbruciato. Non farete altro che macchiare la vostra coscienza, senza riescir a sfuggire alla morte. Ma se volete semplicemente confessare il vostro errore, potrete esser trattato con misericordia „. Sotto quest'incubo pauroso, ho visto non pochi uomini confessare i loro errori „ (1).

In merito a ciò, quello stesso inquisitore cita un esempio che sta ad indicare in modo evidente l'abilità con cui quei poveri sempliciotti sapevano deludere i furbi interrogatori dei segugi del Sant'Ufficio. Si tratta di una povera donna di servizio, la quale, per parecchi giorni, seppe deludere tutte le interrogazioni mossele da scelti esaminatori, e sarebbe riuscita a sfuggire a tutte le loro astuzie, se non si fosse trovata in possesso del frammento di un osso d'un eretico, che da poco era stato bruciato; secondo deposero alcune sue compagne, che con lei avevano raccolte le ossa del martire, essa ne avrebbe conservato uno come reliquia. Ma quell'inquisitore non ci dice quanti milioni di cattolici, confusi dal tremendo giogo al quale dovevano sottostare, disorientati dalle minute complicazioni della teologia scolastica, non sapendo cosa rispondere ad un cumulo di domande insidiose, spaventati dalle minaccie del rogo qualora continuassero a persistere nelle loro denegazioni, presi dalla disperazione, confessarono il delitto di cui con tanta sicumera venivano accusati, e confermarono la loro conversione narrando un cumulo di favole a carico dei loro vicini, senza con ciò evitare di espiar i pretesi loro torti religiosi colla confisca dei loro beni e la prigione perpetua.

Eppure, in questa lotta terribile di spirito, accadeva sovente che l'innocenza o l'astuzia dell'accusato trionfassero di tutta l'astuzia dell'inquisitore. Ma anche in tali casi, le risorse di cui disponeva l'inquisitore, non rimanevano affatto esaurite, e qui veniamo a toccare uno dei capitoli più repugnanti di tutta questa storia. La di lei incoerenza, ne' suoi molteplici sviluppi, non è mai apparsa sotto una luce più sfavorevole di quella che si constatò nel

(1) Tract. de Paup. de Lugd. (Martene, Thes. V, 1792). — Cfr. Bern. Guid. Pract. P. v. (Doat, XXX).

corso delle istruzioni trasmesse, a questo riguardo, ai giovani fratelli dai veterani del Sant'Uffizio — istruzioni che non dovevano esser comunicate a nessuno, eccetto che agli iniziati, istruzioni che, perciò, erano scritte colla più perfetta chiarezza. Educati da una lunga esperienza a sapere con quanti mezzi si può muovere il cuore umano; resi abili, non solo a scoprire le sottigliezze dello spirito di discussione, ma a ricercare ed a trovare il punto più sensibile attraverso il quale poter attaccare il cuore e la coscienza; senza pietà nell'infliggere i più orribili strazî dell'agonia al corpo ed al cervello, sia col puzzo della segreta in cui lo sfortunato veniva rinchiuso per lo spazio, talvolta, di parecchi anni, che coi dolori più vivi della camera della tortura, nonchè con un freddo sfruttamento delle più naturali affezioni; servendosi, con schifoso cinismo, di tutte le invenzioni della frode e dell'inganno verso quei poveri disgraziati che già fossero indeboliti dalla fame, i consigli che costoro permettevansi di dare, si potrebbero rassomigliare alle suggestioni di altrettanti demonî, esultanti per il potere illimitato loro affidato circa lo sfogo delle più vergognose passioni sopra infelici senza difesa. Eppure, attraverso a tutti gli orrori di quei processi, brilla la convinzione evidente da cui costoro erano animati di lavorare, cioè, per la causa di Dio. Non eravi fatica che loro paresse troppo pesante, onde poter strappare un'anima alla dannazione; nessuna impresa sembrava loro troppo ripugnante quando si trattava di indurre una creatura umana a riconoscere i suoi torti, a cancellarli con un sincero pentimento che la strappasse dalla servitù del peccato; non eravi pazienza che loro apparisse troppo lunga allo scopo di evitare la condanna di un innocente. Tutta quella dotta schermaglia che avveniva tra il giudice ed il colpevole, tutte quelle frodi, tutte quelle torture inflitte al corpo ed allo spirito, messe in opera in modo tanto crudele per strappare delle confessioni, non avevano come scopo necessario quello di procurare delle vittime all'Inquisizione; all'inquisitore si insegnava ad esser serio, ad esser coscienzioso, tanto di fronte ai ricalcitranti contro i quali egli possedeva testimonianze sufficienti per condannarli, quanto in fronte a semplici sospetti, il delitto dei quali egli non era in grado di provare. Trovandosi coi primi, faceva tutto quanto poteva onde salvare un'anima che correva pericolo di andar perduta, trascinata dall'orgoglio della sua ostinazione; coi secondi, faceva ogni possibile per salvare il resto del

gregge, col non ridare la libertà ad una pecora ammalata, che avrebbe potuto comunicare la sua infezione a tutto il resto del gregge. Alla vittima importava certamente poco che fossero questi piuttosto che quelli i motivi i quali facevano agire il suo persecutore, giacchè, la crudeltà riflessiva, è sovente assai più fredda e più calcolatrice, più implacabile e più efficace che non la collera appassionata, ma lo storico imparziale deve riconoscere che, se molti inquisitori furono dei balordi i quali si uniformarono meccanicamente ad una regola che loro faceva le veci di vocazione, se altri furono tiranni avidi o sanguinarî, stimolati all'azione unicamente dall'interesse o dall'ambizione, ve ne furono, però, altri ancora, e molti altri, i quali credettero di applicarsi ad una missione elevata e santa, tanto quando consegnavano alle fiamme un eretico impenitente, quanto allorchè, servendosi di mezzi di una bassezza tale che non si riescirebbe convenientemente a qualificare, salvavano dagli artigli di Satana un'anima che egli calcolava già esser sua. Veniva loro insegnato esser assai meglio lasciare che un colpevole sfuggisse alla pena meritata, piuttosto che condannare l'innocente, e perciò, era per loro necessario ottenere, o delle testimonianze decisive, oppure la confessione da parte degli accusati. In mancanza di prove assolute, la stessa sua coscienza di giudice faceva sì che egli sentisse esser suo dovere fare ogni possibile onde strappare all'accusato una confessione, e la colpa non era sua, ma del sistema di cui egli non era che uno strumento (1).

Le risorse delle quali l'inquisitore disponeva per estorcere le confessioni all'accusato, si possono dividere in due categorie: la frode e la tortura, l'ultima delle quali, abbraccia le diverse specie di sofferenze fisiche e morali di cui i colpevoli, o presunti colpevoli, eran vittime, qualunque fosse il modo con cui venivano inflitte. Ambedue queste classi di risorse erano messe in opera con tutta libertà e senza scrupolo alcuno, e costituivano una grande varietà adattata alla sincrasia di tutti i giudici e di tutti gli accusati.

Probabilmente, uno dei mezzi più dolci per sorprendere l'incauto prigioniero e strappargli delle confessioni, consisteva in ciò, che l'esaminatore doveva sempre considerare il fatto della colpevolezza dell'eretico come fatto positivo il quale egli doveva procurare in

---

(1) Pract. Super Inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 221).

tutt' i modi di provare, ed a questo scopo doveva interrogare l'accusato sulle particolarità dettagliate, domandandogli, per esempio: " Quante volte avete voi fatta professione di eresia? In quale camera della vostra casa avete ricevuto gli eretici? „. Facendo ancora un passo innanzi, l'inquisitore, durante l'interrogatorio che fa subire al paziente, viene consigliato a sfogliare le pagine del suo incarto, come se lo andasse consultando, eppoi dichiarare arditamente all' accusato che egli non dice la verità, perchè la verità è questa o quella; può ancora usare di un' altra astuzia, scegliere, cioè, a caso una carta e pretendere di leggervi " tutto ciò che può servire ad ingannare l'accusato „; oppure, può anche dirgli che taluni dottori della sua sètta, nelle loro rivelazioni, hanno fatto apertamente il suo nome „.

Per rendere più efficaci queste frodi, il custode delle carceri aveva ordine di insinuarsi nella fiducia del prigioniero, di fingere di prendersi per lui dell'interesse e della compassione, di esortarlo a confessare senza por tempo in mezzo, giacchè l'inquisitore è un uomo clemente che avrà certamente pietà di lui. In sèguito, l'inquisitore doveva pretendere di possedere delle testimonianze irrecusabili, e che, qualora l'accusato volesse confessare il suo errore e denunziare coloro che ve l'avevano indotto, verrebbe immediatamente rimesso in libertà, e simili altri mezzi dolci, capaci di strappare delle confessioni. Un laccio assai più complicato consisteva nel trattare il prigioniero colla dolcezza invece di trattarlo con rigore; nell'inviare nella cella in cui languiva, degli agenti esperimentati che si accaparrassero la sua fiducia, e l'eccitassero a fare delle confessioni mediante promesse di clemenza e di intercessione in suo favore. Al momento opportuno, nella cella del prigioniero compariva l'inquisitore in persona, il quale riconfermava le sue promesse, con la restrizione mentale che tutto ciò che si può fare per la conversione degli eretici è opera di misericordia, che le penitenze sono altrettante carità ed altrettanti rimedî spirituali, di guisa che, allorquando quel povero infelice reclamava pietà per le fatte rivelazioni, lo si tranquillizzava col rispondergli che per lui verrebbe fatto ancor più di quanto egli chiedeva „ (1).

---

(1) Tract. Paup. de Lugd. (Martene, Thes. V, 1793). — Eymeric, p. 434. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 150).

In omaggio ad un sistema come questo, era inevitabile che le spie occupassero un posto assai importante. Gli agenti esperimentati che penetravano nelle celle dei prigionieri, avevano ordine di tirarli di confessione in confessione, fino a che, senza che questi ultimi se ne accorgessero, ne avessero tratto quanto poteva bastare per avere il materiale di una legittima accusa. Ci si narra come, a questa bisogna, erano particolarmente acconci gli eretici convertiti. Uno si recava a far visita all'accusato e gli diceva che egli aveva soltanto simulato di convertirsi perchè spaventato, e dopo avergli fatto parecchie visite, un bel giorno gli accadeva di fermarsi più del consueto, sì che la porta si rinchiudeva dietro di lui. Fra le tenebre, si impegnava allora una conversazione confidenziale, ma dietro la porta, ben nascosti nell'ombra, se ne stavano dei testimoni, assistiti da un notaio, i quali raccoglievano tutte le parole della vittima, che parlava ignara del tranello tesole. Ogni qual volta ciò fosse possibile, l'inquisitore si serviva, a tale scopo, dei compagni di prigione dell'accusato, i quali venivano ricompensati per i servizi resi. Nella sentenza emanata il 17 gennaio 1329 contro un mònaco carmelitano, colpevole degli atti più infami di magia, vien detto, a titolo di circostanza attenuante, che trovandosi in prigione in compagnia di altri eretici, aveva contribuito a far sì che gli stessi confessassero, ed aveva rivelato importanti segreti che gli erano stati confidati, con grande benefizio dell'Inquisizione che nutriva fiducia di trarne vantaggi ancor maggiori.

Questi artifizi erano intermezzati con atti di violenza. Una volta che l'eretico fosse stato convinto, od anche semplicemente sospetto, non poteva più affacciare alcun diritto. Il suo corpo si trovava alla mercè della Chiesa, e se la più dolorosa tribolazione della carne poteva costringerlo a riconoscere i suoi errori, non si provava alcuno scrupolo nel farlo soffrire, pur di salvare l'anima sua e far progredire la fede. Fra i miracoli, in forza dei quali S. Francesco venne canonizzato, si narra quello di un certo Pietro d'Assisi, il quale venne gettato in prigione, a Roma, sotto l'imputazione di eresia, e venne affidato al vescovo di Todi, che, per preparare la sua conversione, incominciò col caricarlo di catene, e lo mise a pane ed acqua in fondo ad un'oscura prigione. Indotto, così, dalle sofferenze al pentimento, alla vigilia di S. Francesco, fra torrenti di lacrime invocò l'aiuto del santo. Commosso dal suo zelo, S. Francesco gli apparve, ed ordinò al prigioniero di uscire.

Le sue catene caddero infrante e le porte della prigione si aprirono, ma il povero disgraziato era così stupefatto per l'improvviso appagamento delle sue preghiere, che si attaccò alle porte, emettendo alte grida le quali svegliarono i custodi della prigione. Il pio vescovo vi si recò in tutta fretta, s'inchinò dinanzi alla potenza divina ed inviò al Sant'Uffizio le infrante catene, quale prova palmare del miracolo. Ancor più strepitoso e meglio autenticato, è il fatto narrato con grandi segni di compiacenza dal Nidder, che si sarebbe verificato all'epoca in cui egli copriva la carica di professore all'università di Vienna. Un sacerdote eretico, gettato in prigione dal suo vescovo, si sarebbe mostrato ostinato, ed i più eminenti teologi che lavorarono alla sua conversione, confessarono che egli, nella disputa, possedeva un'abilità simile alla loro. Ritenendo che le sofferenze illuminassero lo spirito, finirono per metterlo alla catena, attaccato solidamente ad un pilastro. Le corde, penetrando nella carne viva, produssero alla vittima tali dolori, che quando si recarono a fargli visita il giorno dopo, l'infelice supplicò ardentemente lo si facesse uscire per essere abbruciato. Ciò gli si rifiutò ostinatamente e fu lasciato così attaccato ancora per lo spazio di ventiquattro ore, acciocchè durante quel lasso di tempo, le sofferenze fisiche e l'esaurimento, spezzassero il suo spirito. Giunto tale momento, la di lui ostinazione era vinta, abiurò, si ritirò in un convento paolita e vi condusse, d'allora in poi, una vita esemplare (1).

Si può facilmente credere che l' Inquisizione non si facesse alcuno scrupolo di usare dei mezzi più energici per domare la costanza del prigioniero che si rifiutasse di fare delle confessioni o di ritrattare. Se esisteva qualche speranza di raggiungere lo scopo per le vie della dolcezza e delle affezioni famigliari, si permetteva che sua moglie ed i suoi figli entrassero nella di lui cella, sperando che le lacrime ed i lamenti di queste persone care riescissero a far breccia nei suoi sentimenti ed a rovesciare le di lui convinzioni. Minaccie e carezze si alternavano continuamente; il prigioniero veniva ritirato dalla prigione infetta in cui era stato gettato, per essere installato in una comoda camera, dove riceveva un buon nutrimento e veniva trattato con una bontà

(1) Wadding, Annal. ann. 1228, n. 45. — Nideri Formicr. Lib. III, c. 10.

apparente, onde indebolire la sua risoluzione colla continua alternativa della speranza e della disperazione. Padrone dell'arte di manipolare il cuore umano, l'inquisitore che si trovava all'altezza della sua missione, non lasciava intentato alcun mezzo che potesse assicurargli la vittoria sulla sua vittima, nella lotta ineguale ingaggiata tra lui ed un infelice abbandonato, senza difesa, nelle sue mani. Uno dei mezzi più efficaci che egli aveva a sua disposizione era quello della tortura lenta, dei rinvii indefiniti. Il prigioniero che si rifiutasse di confessare, oppure che facesse delle confessioni le quali sembrassero incomplete, era rinviato nella sua cella, ed abbandonato al peso della solitudine e delle tenebre. Fatte ben poche eccezioni, nei calcoli dell'Inquisizione il tempo contava poco o nulla, e si poteva sempre aver pazienza ed aspettare. Probabilmente, nello spazio di poche settimane o di pochi mesi, sarebbe arrivato finalmente il momento in cui il prigioniero avrebbe chiesto di esser nuovamente ascoltato. Se non si decideva a farne richiesta, si potevano lasciar passare sei mesi prima di interpellarlo nuovamente. Se rimaneva ostinato, sarebbe stato nuovamente rinviato. E così i mesi davano luogo agli anni e gli anni si trasmutavano in decadi, ed il prigioniero rimaneva sempre nella stessa posizione di spirito, senza speranza alcuna ed in preda alla disperazione. Se la morte non veniva pietosamente a liberarlo, era quasi sicurò che la terribile pazienza dell'inquisitore avrebbe finito per trionfare della sua ostinazione, e tutti gli autori cadono d'accordo sull'efficacia del metodo di rimandare il giudizio definitivo alle calende greche. Ecco come si spiega ciò che altrimenti sarebbe inesplicabile, l'enorme durata, cioè, di molti di quei processi inquisitoriali che sono pervenuti fino a noi. Capitava assai sovente che, tra il primo interrogatorio dell'accusato e la sua condanna finale, passassero tre, cinque o dieci anni, nè mancano gli esempi di protrazioni ancora più lunghe. Bernalda, moglie di Guglielmo di Montaigu, venne gettata in prigione a Tolosa nel 1297 e fece delle confessioni quello stesso anno, eppure non fu definitivamente condannata alla prigione perpetua se non all'epoca dell'*autodafé* del 1310. Ho già accennato al caso di Guglielmo Garric, il quale venne condotto a Carcassona, per fare delle confessioni, solamente nel 1321, e cioè dopo trent'anni di reclusione. Nell'*autodafé* tenuto a Tolosa nel 1319, venne condannato un certo Guglielmo Salavert, che aveva fatto delle confessioni — giudicate insufficienti — nel

1299, ed altre nel 1316; e vi si era mantenuto fedele in maniera tanto ostinata che, finalmente, Bernardo Gui, convinto della sua ostinazione, lo rimise in libertà, imponendogli solamente la penitenza di portare delle croci, in considerazione della sua prigionia di vent'anni, durante la quale non si pervenne a convincersi circa la sua colpevolezza. In quello stesso *autodafé*, vennero condannati altri dieci infelici, che da poco erano morti in prigione, due dei quali avevan fatto la loro prima confessione nel 1305, uno nel 1306, due nel 1311 ed uno nel 1315. Nè questa abbominevole tortura era metodo esclusivo di qualche particolar tribunale soltanto. Guglielmo Salavert fu uno di coloro che vennero implicati nei torbidi di Albi del 1299, in sèguito ai quali, molti tra gli accusati furon giudicati rapidamente e condannati dal vescovo Bernardo di Castenet e da Nicola d'Abbeville, inquisitore di Carcassona, ma ad alcuni degli stessi toccò una sorte assai più crudele, quella del carcere senza giudizio. Si chiese l'intervento del papa, e, nel 1310, Clemente V scrisse al vescovo ed all'inquisitore, dando loro il nome di dieci infelici fra i quali figuravano, tra i reclamanti, alcuni fra i più notevoli cittadini di Albi che languivano in prigione — in attesa di essere giudicati — da diciott'anni e più; parecchi fra essi gemevano incatenati in celle strette ed oscure. Il papa ordinò venissero immediatamente giudicati, ma non fu obbedito, ed in una lettera susseguente disse che molti di costoro erano morti e rinnovò le sue istruzioni onde si decidesse della sorte di quelli che avevano sopravvissuto. Ma l'inquisitore non riconosceva sopra di sè alcuna legge, ed anche questa volta disobbedì alla volontà del papa. Nel 1319, oltre Guglielmo Salavert, due altri, e cioè, Guglielmo Calverie ed Isarn Colli, vennero tratti dalla prigione in cui languivano e ritrattarono le confessioni che erano loro state strappate colla tortura. Calverie figura con Salavert nell'*auto* di Tolosa, celebrato in quello stesso anno. Non sappiamo quando Colli venisse giudicato, ma nei resoconti di Arnaldo Assalit, commissario regio delle confische per il 1322-23, si trova fatta menzione di una proprietà di *Isaurus Collis comdemnatus*, cosa che dimostra quale fosse la sua sorte finale. Nell'*auto* del 1319, si riscontrano pure i nomi di due cittadini di Cordes, Durando Boissa e Bernardo Ouvrier (allora morto), le confessioni dei quali, datavano dal 1301 e dal 1300; senza dubbio costoro appartenevano al medesimo gruppo di infelici stati

costretti a lacerarsi il cuore a brani, nella disperazione e nella miseria, per lo spazio di una ventina d'anni (1).

Quando si desiderava affrettare il corso troppo lento della tortura, si raggiungeva assai facilmente lo scopo voluto, col rendere intollerabilmente dura la condizione del prigioniero. Come vedremo più avanti, le segrete dell'Inquisizione erano, in linea generale, degli spaventevoli abituri, ma quando il farlo poteva procurare qualche interesse, eravi modo di aumentarne a mille doppi l'orrore. Il *durus carcer et arcta vita* — condizione nella quale un prigioniero si trovava incatenato come una belva feroce e mezzo morto di fame in un foro senz'aria — era ritenuto un mezzo eccellente con cui strappare delle confessioni. Ci imbatteremo più innanzi in un atroce esempio di questo trattamento, inflitto ad un testimonio nel 1263, quando si tentava in tutt'i modi di rovinare la grande casa di Foix. Riflettevasi che una giudiziosa diminuzione portata nel nutrimento, indeboliva la volontà, mentre indeboliva anche il corpo, e faceva sì che il prigioniero divenisse sempre meno adatto a resistere alle minaccie di morte continuamente alternate colle promesse di clemenza. E difatti, la fame era considerata come uno dei mezzi leciti, e particolarmente efficaci, onde indurre testimoni ed accusati ad una composizione ed a sottomettersi alla volontà dell'inquisitore. Nel 1306 Clemente V, dopo un'inchiesta officiale, ebbe a dichiarare che a Carcassona i prigionieri venivano ordinariamente costretti a fare delle confessioni mediante le sofferenze che loro erano inflitte in prigione, come sarebbe col farli dormire sulla nuda terra, col far mancar loro il cibo e mediante la tortura (2).

(1) Eymeric, Direct. Inq. 514, 522. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 17. — Innoc. PP. IV, Bull. Illius vicis, 12 nov. 1247. — Lib. Confess. Inq. Alb. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, 11847). — Bern. Guid. Pract. P. v (Doat, XXX). — Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V, 1795). — Molinier, L'inq. dans le midi de la France, pp. 330. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 7 sqq.). — Lib. Sent. Inq. Tol. pp. 22, 76, 102, 118-50, 158-62, 184, 216-18, 220-1, 228, 244-8, 266-7, 282-5. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXIV, 89). — Arch. de l'hôtel-de ville d'Albi (Doat, XXXIV, 45). — Coll. Doat, XXXIV, 189.

(2) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 57). — Vaissete, III, Pr. 551-3. — Tract. de Paup. Lugd. (Martene, Thes. V, 1787). — Joann. Andreae Gloss. sup. c. 1, Clem. v. 3. — Bern. Guid. Pract. P. v. (Doat, XXX). — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXIV, 45).

Avendo già disponibili tutti questi mezzi di cui facevano uso senza scrupolo alcuno, parrebbe ci dovessimo meravigliare come gli inquisitori credessero bene dover ricorrere agli apparecchi più volgari e più grossolani della camera della tortura. L'uso del cavalletto e della corda, infatti, trovavasi così brutalmente in urto, non solo coi principî più elementari del cristianesimo, ma persino colle tradizioni della Chiesa, che l'adozione di questi mezzi fatta dall'Inquisizione, per propagare e ristabilire la fede, viene a costituire una delle più tristi anomalìe di questa epoca lugubre. Ho già dimostrato altrove con quanta insistenza la Chiesa siasi opposta all'uso della tortura, così che, nella piena barbarie del secolo XII, Graziano viene a dichiarare esser regola comune del diritto canonico, che non si debba estorcere coi tormenti nessuna confessione. Inoltre, se si eccettuano i Visigoti, i barbari che gettarono le fondamenta della civiltà europea, ignorarono la tortura, ed i loro sistemi di legislazione si erano sviluppati indipendentemente da questa mostruosa abitudine. I legisti incominciarono a sentire il bisogno della tortura come mezzo espeditivo di informazione, solamente allorquando lo studio del diritto romano fu rimesso in auge, ed allorquando il concilio lateranese, nel 1215, proibì le ordalie. Gli esempi più antichi nei quali mi sono imbattuto, si riscontrano nel Codice veronese del 1228 e nelle costituzioni siciliane di Federico II del 1231, ma in ambedue questi corpi di leggi, si vede assai chiaramente che la tortura veniva messa in opera con tutta riserva e non senza esitazione. Lo stesso Federico II, ne' suoi feroci editti emanati dal 1220 al 1239, non vi fa nessuna allusione, ma in ciò d'accordo con i decreti di Verona di Lucio III, prescrive le modalità già in vigore della purgazione canonica per l'esame di coloro che fossero sospetti d'eresia. Però, l'idea della tortura fece rapido cammino in Italia, ed allorquando Innocenzo IV, nel 1252, pubblicò la bolla *ad extirpanda*, ne approvò l'uso applicato alla scoperta dell'eresia. Tuttavia, un rispetto troppo legittimo per gli antichi pregiudizi della Chiesa, non gli permise di autorizzare gli inquisitori od i loro aiutanti ad applicare essi stessi la tortura ai sospetti di eresia. Furono le autorità civili che ricevettero l'ordine di costringere tutti gli eretici prigionieri a fare delle confessioni ed a denunziare i loro complici, col mezzo di torture che potevano mettere in pericolo la vita e l'integrità del corpo dei torturati, " a quella stessa

guisa che i ladri ed i briganti sono obbligati a confessare i loro delitti e ad accusare i loro complici „. Infatti, i canoni della Chiesa tuttora in vigore, proibivano agli ecclesiastici di prender parte a quelle esecuzioni e perfino di assistervi, cosicchè l'inquisitore il quale, spinto troppo dal suo zelo, si facesse spettatore delle sofferenze della sua vittima, prima di riprendere le sue funzioni, doveva " purificarsi „, siccome col semplice assistervi incorreva nella irregolarità. Ma tutto questo non conveniva troppo alla polizia dell'istituzione. Forse, nei paesi fuori d'Italia, in cui la tortura era ancora pressochè sconosciuta, essa provò qualche difficoltà ad assicurarsi il concorso dei pubblici funzionari; ovunque era un lamento generale che la complicazione della procedura compromettesse il segreto assoluto, necessario alla regolarità ed all'efficacia delle sue operazioni. E così, verso il 1256, e cioè quattro anni dopo la bolla di Innocenzo IV, Alessandro IV soppresse ipocritamente la difficoltà allora esistente, coll'autorizzare gli inquisitori ed i loro aiutanti ad assolversi vicendevolmente ed a concedersi, l'un l'altro, delle dispense per tutte le irregolarità nelle quali avessero potuto incorrere durante l'esercizio delle loro funzioni. Questo permesso, rinnovato a varie riprese, fu considerato come qualche cosa che rimovesse ogni difficoltà nell'uso della tortura, purchè questa venisse applicata sotto la sorveglianza diretta dell'inquisitore e dei suoi aiutanti. A Napoli, ove l'Inquisizione non era se non assai debolmente organizzata, troviamo che la stessa si è servita dei funzionari pubblici fin sullo scorcio del secolo XIII, ma altrove, ben presto gli inquisitori avocarono a sè stessi ed ai loro aiutanti quest'ufficio. Pure a Napoli, fra Tomaso d'Aversa, nel 1305, inflisse le torture più brutali ai Francescani spirituali, e, quando si accorse dell'impossibilità di indurli con questi mezzi ad accusarsi, ricorse all'ingegnoso espediente di privare, per alcuni giorni, di ogni nutrimento uno dei frati più giovani, dandogli poi a bere una quantità di aceto; quando quel povero infelice fu ubbriaco, non fu difficile persuaderlo che egli stesso ed i suoi quaranta compagni erano eretici (1).

(1) Superstition and force, 4 ed. 1892, pp. 477-8 (V. traduzione italiana, Piacenza). — Lib. Jur. civ. Veronae, ann. 1228, c. 75. — Const. Sicul. Lib. i, tit. 27. — Frid. II, edict. 1220 & 5. — Innoc. PP. IV, Bull. ad Extirpanda, & 26. —

La tortura evitava le spese e le noie di una lunga prigionia; era un metodo quant'altri mai speditivo ed efficace, allo scopo di ottenere le rivelazioni che si desiderava ottenere e rapidamente s'acquistò il favore dell'Inquisizione anche in quel tempo in cui la giurisprudenza civile non era troppo proclive ad addottarla. Nel 1260, la carta concessa da Alfonso di Poitiers alla città d'Auzon, dice espressamente che gli accusati non devono venir sottoposti alla tortura, qualunque possa essere il delitto loro imputato. Questo sta a dimostrare come quell'usanza andasse rapidamente diffondendosi, e già fin dal 1291, Filippo il Bello credette necessario limitarne l'abuso; nelle lettere indirizzate al siniscalco di Carcassona, fa allusione espressa al metodo di tortura introdotto recentemente dall'Inquisizione, con questo risultato che, cioè, gli innocenti son condannati, e che gli scandali e la desolazione regnano per tutto il paese. Egli non era in grado di intervenire nell'organizzazione interna del Sant'Uffizio, ma procurava di attenuarne il male col proibire che si procedesse ad arresti semplicemente in base a domanda degli inquisitori. Come si poteva prevedere, questa misura non fu che un palliativo; l'indifferenza incallita per le umane sofferenze ingrandite coll'abitudine, e lo abuso di questo metodo infame di investigazione, non fecero che aumentare di continuo. Allorquando le grida disperate dei popoli indussero Clemente V ad ordinare un' inchiesta sulle iniquità dell'Inquisizione di Carcassona, i cardinali inviati in quella città nel 1306, furono preavvertiti che le torture inflitte agli accusati erano qualche cosa di così orribile, che non lasciavano altra alternativa eccettuata la morte, e difatti, nell'inchiesta operata di-

---

Concil. Autissiod, ann. 578, c. 33. — Concil. Matiscon. II, ann. 585, c. 19. — Alex. PP. IV, Bull. ut Negotium, 7 lugl. 1256 (Doat, XXXI, 196); Ejusd. Bull. ne Inquisitionis, 19 apr. 1259. — Urban. PP. IV, Bull. ut Negotium, 1260, 1262 (Ripoll. I, 430; Mag. Bull. Rom. I, 132). — Clem. PP. IV, Bull. ne Inquisitionis, 13 genn. 1266. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Pegnae, Comm. in Eymeric. p. 593. — Archivio di Napoli, MSS. Chioccarello, T. VIII. — Historia Tribulationum (Archiv für Litt. und Kirchengeschichte, 1886, p. 324).

La più antica allusione che si trovi fatta all'uso della tortura nella Linguadoca, risale al 1254, allorquando S. Luigi proibì di applicarla dietro testimonianza di un solo testimonio, anche quando si trattasse di un povero. Vaissete, ed. Priv. VIII, 1348.

nanzi ai commissari pontificî, si fa tante volte menzione della tortura così che non è lecito porre in dubbio come la stessa fosse di uso comune. È un fatto degno di nota che, nei frammenti inquisitoriali giunti fino a noi, le allusioni che si fanno circa l'uso della tortura, sono singolarmente rare. Parrebbe, a prima vista, che col far menzione di tale uso, si indebolisce il valore delle testimonianze raccolte a prezzo di sangue e di lacrime. Così, nel caso di Isarn Colli e di Guglielmo Calverie, di cui ci siamo occupati più sopra, vien detto che essi ritrattarono le confessioni loro strappate colla tortura, ma nei processi verbali delle loro stesse confessioni, non si fa alcuna particolare menzione a questa. Nelle 636 sentenze contenute nel registro di Tolosa dal 1309 al 1323, la sola allusione che venga fatta all'uso della tortura, si riscontra nella narrazione del caso di Calverie, mentre vengono forniti numerosi esempi di indizi dati da condannati destituiti di ogni speranza di salute, indizi che evidentemente non possono esser stati estorti se non mediante la tortura. Bernardo Gui, che in quell'epoca era a capo dell'Inquisizione di Tolosa, ha insistito troppo calorosamente sulla di lei utilità quale mezzo di far parlare, non solamente gli accusati, ma anche i testimoni, perchè noi possiamo revocare in dubbio la sua prontezza nel farvi ricorso (1).

L'inchiesta ordinata da Clemente V nel 1306, portò ad un tentativo di riforma che, nel 1311, venne approvato dal Concilio di Vienna, ma colla sua abituale apatia, Clemente V differì la pubblicazione dei canoni addottati dal Concilio fino alla sua morte, e non vennero pubblicati se non nell'ottobre del 1317 dal suo successore Giovanni XXII. Fra gli abusi che egli fece tutto il possibile di frenare, v' ha annoverato quello della tortura, ed a questo scopo prescrisse che la stessa non potesse esser amministrata se non col consenso del vescovo, qualora quest'ultimo si potesse consultare nello spazio di otto giorni. Bernardo Gui protestò calorosamente perchè con ciò si veniva a mettere un

(1) Chassaing, Spicilegium Brivatense, p. 92. — Vaissete, IV, Pr. 97-8. — Archives de l'hôtel-de ville d'Albi (Doat, XXXIV, 45 sqq.). — Lib. Confess. Inq. Alb. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, 11847). — Lib. Sent. Inq. Tol. pp. 46-78, 132, 169-74, 180-2, 266-7. — Bern. Guid. Pract. P. iv, v (Doat, XXX).

freno alla efficacia dell'Inquisizione, e propose di sostituire la redazione del papa con un'altra, perfettamente insignificante, stando alla quale la tortura non dovevasi applicare se non " dopo matura e seria deliberazione ", ma il suo suggerimento restò senza effetto, e le regole Clementine divennero e rimasero la legge della Chiesa (1).

Tuttavia, gli inquisitori erano troppo poco abituati alla disciplina per stare sottomessi a lungo a questa restrizione dei loro privilegi. È vero che la disobbedienza faceva sì che il processo fosse nullo, e l'infelice che era stato sottoposto ad orribili torture senza l'approvazione del vescovo, rimaneva libero di appellare al papa, ma questo non lo indennizzava dei tormenti sofferti; Roma era lontana, e la maggior parte delle vittime dell'Inquisizione eran troppo povere, troppo impotenti per far ricorso a tale irrisoria tutela. Nella *Practica* di Bernardo Gui, scritta probabilmente verso il 1328-1330, non si parla d'altro che dell'obbligo di consultare persone competenti e non vien fatta alcuna menzione dei vescovi; Eymeric aderisce alle Clementine, ma le istruzioni da lui emanate riguardo a ciò che si deve fare nel caso in cui queste regole vengano violate, sta a provare come le stesse fossero anzi comunemente violate; quanto a Zanghino, egli afferma con tutta sicurezza che quel canone deve essere interpretato nel senso che autorizzi la tortura quando siavi il consenso di un vescovo o di un inquisitore. In alcuni processi intentati contro i Valdesi del Piemonte nel 1387, se gli accusati non confessavano i loro errori al primo interrogatorio, si scriveva che l'inquisitore non ne era rimasto contento, ed al prigioniero venivano concesse ventiquattr'ore per completare la sua deposizione; in quest' intervallo era sottomesso alla tortura per rendere più pieghevole la sua volontà, poi, la mattina del giorno dopo, qualora egli si mostrasse docile, si scriveva che la sua confessione era stata ottenuta senza la tortura, e fuori della camera riservata a questo scopo. Inoltre, i sottili casuisti riescirono a scoprire che Clemente aveva parlato soltanto della tortura in genere e non aveva espressamente fatto menzione dei testimoni, concludendone, perciò, che

(1) C. 1, & 1, Clem. v, 3. — Bern. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 100, 120). — Eymeric. Direct. Inq. 422. — Zanchini, Tract. de haer. c. xv.

la tortura dei testimoni — uno degli abusi più schifosi del loro sistema — era riservata alla discrezione degli inquisitori, cosa, questa, che finì per essere accettata come regola. Ancora un passo, e si veniva ad ammettere come, una volta che l'accusato fosse stato convinto con testimonianze, oppure dietro sua confessione, egli diveniva pure un testimonio, di fronte alla colpevolezza dei suoi amici, e che, perciò, gli si poteva applicare, pur che lo si volesse, la tortura, allo scopo di ottenere delle denunzie. Anche quando le Clementine erano rispettate, le dilazioni di otto giorni che esse ammettevano, permetteva all'inquisitore di agire a modo proprio dopo aver lasciato trascorrere il tempo prescritto (1).

Ammesso universalmente che si potessero sottoporre alla tortura i testimonî che supponevasi avessero tenuta nascosta la verità, sorse discussione, fra i legisti, sul grado di evidenza sfavorevole che potesse esser richiesto per giustificare l'uso del cavalletto riguardo all' accusato. Evidentemente, a meno che apparissero delle ragioni plausibili per credere che il delitto di eresia fosse stato commesso, l'uso di un simile mezzo di informazioni era assolutamente inescusabile. Eymeric ci dice che quando esistono due testimonî a carico, un uomo di buona riputazione può venir sottoposto alla tortura, mentre se gode cattiva fama, può esser condannato immediatamente e torturato in base alla deposizione anche di un solo testimonio. D'altra parte, Zanghino afferma che anche la testimonianza di una sola persona stimata è sufficiente per autorizzare la tortura, qualunque sia la reputazione dell'accusato; invece, Bernardo di Como arriva fino ad affermare, essere sufficiente anche il solo " rumore pubblico ". Col decorrer del

(1) Eymeric. Direct. Inq. pp. 453 5. — Bern. Guid. Pract. P. v (Doat, XXX). — Zanchini, Tract. de haer. c. ix, xiv. — Processus contra Waldenses (Archivio storico italiano, n. 38, pp. 20,22, 24, ecc.). — Pauli de Leazariis, Gloss. sup. c. 1, Clem. v. 3. — Silvestri Prieriat. de strigimag. Mirand. Lib. iii, 1. — Bern. Comens, Lucer. Inq. s. vv. Jejunia, torturae.

Che le Clementine fossero praticamente cadute in disuso è ciò che dimostrò, nel 1506, Carlo III di Savoia, allorchè ottenne da Giulio II, a titolo di speciale privilegio, che gli inquisitori non imprigionassero e non condannassero nessuno senza il concorso degli ordinarii vescovili; Leone X, nel 1515, impose che questi ultimi dovessero dare il loro consenso a tutti gli arresti. — Sclopis, Antica legislazione del Piemonte, p. 484.

tempo, vennero formulate delle istruzioni dettagliate in punto a questo, ad uso degli inquisitori, ma si riconosceva come fossero inutili, perchè la decisione finale era lasciata all'arbitrio del giudice. Per giustificare l'esercizio di questa discrezione del giudice, occorreva certo ben poco, giacchè i legisti pensavano che un motivo sufficiente a giustificarla, fosse rappresentato dal fatto che l'accusato, nel suo interrogatorio, manifestasse segni di paura, balbettasse oppure desse delle risposte diverse, pur non essendovi contro di lui alcuna testimonianza positiva esterna (1).

Nell'amministrazione della tortura, le regole adottate dall'Inquisizione, divennero pur quelle dei tribunali civili di tutto il mondo cristiano, e meritano, perciò, di esser indicate con una certa qual precisione. Eymeric, le di cui istruzioni a tale riguardo, sono le più minute che noi possediamo in materia, ammette come la questione sollevi difficoltà gravissime, la soluzione delle quali è incertissima. La tortura doveva esser moderata evitando accuratamente ogni effusione di sangue; ma allora che cosa si intendeva per moderazione? Eranvi dei prigionieri tanto deboli che, al primo giro di ruota, confessavano quanto si voleva confessassero; altri, invece, erano così ostinati, che eran pronti a sopportare qualunque cosa piuttosto che confessare la verità. Coloro che avessero già subìto varie volte queste esperienze, potevano esser divenuti, gli uni più resistenti, gli altri più deboli, giacchè, se le braccia di alcuni si erano indurite, quelle di molti altri si erano per sempre indebolite. Breve; la discrezione del giudice era la sola regola che potesse darsi in materia.

Tanto il vescovo quanto l'inquisitore, avevano il diritto di esser presenti. Si facevano vedere al prigioniero gli istrumenti della tortura e lo si esortava a confessare. Se si rifiutava, veniva spogliato dalle sue vesti e legato dagli esecutori, poi lo si esortava di nuovo a parlare con promessa di clemenza per tutti quei casi in cui di clemenza si potesse far uso. Spesso, questo bastava a produrre l'effetto voluto, e noi siamo autorizzati a credere che l'efficacia della tortura non consistesse tanto ne' suoi effetti diretti, quanto nello spaventoso terrore che ispirava alla moltitudine delle

(1) Eymeric, pp. 480, 592, 614. — Zanchini, Tract. de haer. c. ix. — Bern. Comens, Lucern. Inq. s. vv. Indicium, torturae, n. 19, 25.

anime deboli, timore prossimo o remoto, il quale paralizzava ogni risoluzione coll'agonia dell'aspettativa. Ma qualora tale prova riescisse inefficace, la tortura veniva applicata con una severità che cresceva gradualmente. Quando si trattasse di soggetti eccessivamente ostinati, si mettevano innanzi nuovi istrumenti di supplizio e si preveniva la vittima che gli verrebbero applicati ad uno ad uno. Se costei anche allora non perdeva nulla del suo coraggio, veniva slegata, e si rimandava al giorno dopo od al terzo giorno la continuazione di quella barbarie. Stando alla regola, la tortura non si poteva applicare se non una volta sola, ma essa, come tutte le altre regole fatte per la protezione degli accusati, veniva facilmente delusa. Era semplicemente necessario ordinare, non la ripetizione, ma la continuazione della tortura, e qualunque fosse l'intervallo passato tra la prima e la seconda esecuzione, quei rispettabili casuisti potevano promulgarla indefinitamente, oppure potevano anche pretendere che nuovi testimoni fossero prodotti e che esigessero, perchè si potesse fare maggior luce, una nuova seduta di tortura. Durante quell'intervallo, si facevano all'accusato nuove sollecitazioni perchè confessasse, e se tali sollecitazioni rimanevano sterili, e andavano ad infrangersi contro l'ostinazione della vittima, alla stessa venivano inflitte le medesime torture od anche torture ancor più crudeli. Nel caso in cui tutti gli sforzi rimanessero frustranei dopo i tormenti giudicati sufficienti dai giudici, alcuni autori ritenevano che quei poveri infelici dovessero esser rimessi in libertà mediante una dichiarazione che provasse come nulla si era potuto trovare a loro carico; altri invece sostenevano che dovessero rimanere in prigione. Il processo di Bernardo Delicieux, avvenuto nel 1319, sta a rivelare l'uso di un'altra abilità per eludere la proibizione delle torture ripetute, conciossiachè, gli esaminatori potevano, in qualunque punto della loro inchiesta, ordinare la tortura, onde soddisfare la loro curiosità sopra un punto solo, e continuare indefinitamente per poter dilucidare in particolare tutti i punti connessi.

Ogni confessione ottenuta nella camera della tortura doveva essere confermata dopo. In generale, la tortura veniva applicata fino a che l'accusato manifestasse il desiderio di parlare e confessare, ed allora era slegato e portato in una sala vicina, ove si raccoglievano le sue deposizioni. Qualora, però, la confessione fosse stata fatta nella camera della tortura, veniva letta, in sèguito, al

prigioniero e gli si chiedeva se fosse veridica; infatti, esisteva una regola che prescriveva un intervallo di ventiquattro ore tra la tortura e la confessione, oppure la riconferma della confessione, ma questa regola comunemente non veniva osservata. Ritenevasi, solitamente che chi tacesse, acconsentisse, e la durata del silenzio era lasciata all'apprezzamento del giudice, il quale trovavasi in obbligo di tener conto dell'età, del sesso e della condizione fisica o morale del prigioniero. In ogni caso, la confessione era registrata, indicando come la stessa fosse stata ottenuta liberamente, ossia spontaneamente, senz'alcuna pressione di forza o di timore. Qualora la confessione venisse ritrattata, l'accusato poteva esser nuovamente sottomesso alla tortura — continuata, non rinnovata, si pigliano la briga di dichiararci — salvo il caso in cui si reputasse di averlo già torturato più che a sufficienza (1).

La ritrattazione delle confessioni fatte, sollevava una difficile questione che divise i giuristi ed in pratica non fu risolta in modo uniforme. Essa collocava l'inquisitore in una posizione assai poco gradevole, data la natura dei mezzi di cui erasi servito per ottenere le confessioni, e bisognava evidentemente prendere delle misure rigorose onde prevenirla. Sonvi degli autori i quali fanno distinzione fra le confessioni spontanee e quelle estorte coll'uso della tortura oppure con altre minaccie, ma in pratica, questa distinzione non era osservata. L'opinione più pietosa è quella emessa da Eymeric, secondo il quale, quando la tortura fosse stata insufficiente, l'accusato che persistesse a ritrattare quanto aveva confessato, doveva esser posto in libertà. Ma l'opinione di Eymeric si trova sola fra tutte le altre. Altri chiedono che si costringa

---

(1) Eymeric, Direct. Inq. pp. 480-2. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 4270, fol. 101, 146. — Responsa Prudentum (Doat, XXXVII, 83 sqq. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. vv. Confessio, torturae.

La cura colla quale gli inquisitori procuravano di tener celati i mezzi con cui ottenevano delle confessioni, viene ad apparire chiaramente nel caso di Guglielmo Salavert, nel 1303. Venne costretto a dichiarare che la sua confessione, fatta l'anno precedente, era veridica, ottenuta senza violenza ne' tormenti, ecc. " esse veram, non factam vi tormentorum, amore, gratia, odio, timore, vel favore alicujus, non subornatus, nec inductus minis vel blanditiis, seu seductus per aliquem, non amens, nec stultus, sed bona mente ", ecc. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 11847). Ora, lo Salavert apparteneva ad un gruppo di vittime che, come vedremo più sotto, vennero senz'altro poste alla tortura.

l'accusato a ritirare la propria ritrattazione, sottoponendolo nuovamente alla tortura. Altri ancora si accontentano di dire che la ritrattazione costituisce un ostacolo all'inquisizione, e che, perciò, occorre sia reputata degna della scomunica, della quale devono pure esser colpiti i notai che contribuiscono a redigere la ritrattazione. Questa scomunica, sia resa di pubblica ragione da tutti i parroci ed in ogni *autodafé* che si tenga. In generale, la legge presumeva che la confessione fosse veridica e che la ritrattazione rappresentasse uno spergiuro, il quale stava ad indicare che l'accusato era un eretico impenitente e recidivo, degno di esser consegnato, senza processo ulteriore, al braccio secolare per gli effetti di legge. Sarebbe stato un recidivo, dopo aver confessato i suoi errori e dopo aver chiesto di farne la debita penitenza. È bensì vero che, nel caso di Guglielmo Calverie, condannato in tal modo nel 1319 da Bernardo Gui per aver ritrattata la confessione fatta antecedentemente ed estorta colla violenza, l'accusato fu beneficiato di un lasso di tempo di quindici giorni onde ritornare sui suoi passi e disdire la sua ritrattazione, ma a questo proposito si può affermare, senza tema di errare, che si trattò di un semplice atto di bontà usatogli dall'inquisitore, e non di un'abitudine dell'Inquisizione. Fino a qual punto si osservasse rigorosamente la regola che considerava la revoca della ritrattazione quale un caso di recidività, ce lo dimostra l'osservazione fatta da Zanghino, secondo la quale, se un uomo ha confessato, ha abiurato, e, una volta rimesso in libertà coll'obbligo di fare una penitenza, pretende sostenere pubblicamente d'aver abiurato, semplicemente perchè indottovi dalla paura, deve considerarsi come un eretico impenitente ed ostinato, suscettibile di essere abbruciato come si faceva coi recidivi. Vedremo più tardi, e cioè quando ci faremo a narrare il martirio dei Templari, quanta importanza rivestisse l'osservazione di questo inquisitore. Ma un'altra questione non meno delicata veniva a presentarsi, allorquando la confessione ritirata lasciava scoperto, oltre l'accusato, anche qualche terza persona, nominata nella confessione stessa; in tal caso, coloro che inclinavano ad una soluzione più benigna, ritenevano che, se non si poteva prestar fede a questa testimonianza contro quella persona, per lo meno l'autore della confessione doveva esser punito in quel modo con cui si punivano allora i falsi testimonî. Siccome non eravi confessione che fosse ritenuta suffi-

ciente quando non facesse il nome dei complici del colpevole, quegli inquisitori che non ardivano considerare come recidivi coloro i quali ritrattavano, potevano pigliarsi la loro rivincita col condannare alla prigione perpetua costoro, come rei di falsa testimonianza (1).

La procedura inquisitoriale essendo così perfetta e completa, ritenevasi sicura che la sua vittima non le sarebbe sfuggita. Nessuno di coloro che il giudice desiderava condannare, era in grado di sfuggirgli. La forma che questo genere di procedura rivestiva quando entrava a far parte della giurisprudenza civile, era meno arbitraria e meno efficace, e tuttavia Sir Giovanni Fortescue, cancelliere di Enrico VI, che ebbe mille opportunità di osservarla durante il suo esilio, dichiarò come la stessa ponesse la vita di ogni uomo alla mercè d'un nemico qualunque che potesse riescire a comprare due testimonî sconosciuti allo scopo di accusarlo (2).

---

(1) Eymeric, Direct. Inq. p. 481. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. vv. Confessio, impoenitens, torturae, n. 48. — Responsa prudentnm (Doat, XXXVII, 83 sqq. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 126; XXXII, 251). — Lib. Sent. Inq. Tol. pp. 266-7. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxiii.

(2) Fortescue, de Laudibus Legum Angliae, c. xxvii.

CAPITOLO X.

La prova.

Abbiamo visto, nel capitolo precedente, quale fosse la tendenza inevitabile della procedura inquisitoriale, la quale consisteva nel rivestire il carattere di un vero e proprio duello tra l'accusato ed il giudice, in cui il giudice faceva da assalitore. Questo deplorevole risultato non era che la conseguenza necessaria del sistema e del còmpito imposto all'inquisitore. Egli doveva scrutare gli impenetrabili recessi del cuore umano, gli si imponeva di sindacare l'imperscrutabile, ed il suo orgoglio professionale quanto il suo zelo per la fede, lo spingevano a dimostrare con tutti i mezzi possibili, e che gli capitavano sottomano, come dinanzi al suo tribunale non si lascierebbe ingannare dalle mene sfortunate che gli venivano poste dinanzi.

In una lotta simile, fatta in tali condizioni, le testimonianze erano destinate ad avere ben poco valore, e sovente servivano di pretesto per procedere a qualche arresto ed iniziare un processo, od anche come mezzi adatti ad intimorire l'accusato, facendogli brillare dinanzi agli occhi un cumulo ignoto di prove che militassero contro di lui; a questo scopo davasi peso anche ai più leggieri rumori della piazza, nonchè a quelli emananti da persona notoriamente portata alla calunnia, la quale potevasi sempre evitare di far comparire in qualità di testimonio (1). Il vero campo di battaglia era la coscienza dell'individuo e la sua confessione

---

(1) Bern. Comens. Lucer. Inq. s. vv. Infamia inquisitores, n. 7.

rappresentava veramente il prezzo della vittoria. E tuttavia, l'argomento delle prove testimoniali, quali erano messe in opera dall'Inquisizione, vale la pena sia alquanto esaminato, giacchè ivi si vede come l'idea preconcetta da cui l'inquisitore partiva, di far tutto convergere, cioè, all'interesse della fede, diede la stura alla peggiore giurisprudenza che un uomo abbia mai potuto inventare, e per risultato abituale, aveva le più abbominevoli ingiustizie. Il modo semplicissimo, e quant'altri mai franco, con cui le regole più distruttive dei principii più elementari di equità venivano enunciate da uomini sulla onestà dei quali, in altre circostanze della vita, non è lecito dubitare, ci fornisce una lezione salutare circa gli effetti degradanti che scaturiscono dal fanatismo, il quale riesce a corrompere e pervertire anche le intelligenze più elette.

Tutto questo non viene affatto a scaturire da una qualunque rilassatezza pratica che siasi verificata nei tribunali ecclesiastici ordinarii. Che anzi, la procedura di questi tribunali, basata sulla legge civile, accettava e metteva in vigore le regole accolte da questa, per ciò che riguarda l'accettabilità delle testimonianze, e riconosceva che il dovere di produrre la prova spettava all'accusatore. Innocenzo III, nelle norme da lui formulate risguardanti i Catari De La Charité, ricordava alle autorità locali come un cumulo di forti presunzioni non costituisse una prova e non bastasse a motivare delle condanne in una materia tanto grave, regola, questa, che venne incorporata nel diritto canonico, diventando così, per gli inquisitori, semplicemente un pretesto a ricercare la certezza, coll'estorcere delle confessioni mediante la violenza. Fino a qual punto essi si sentissero superiori ad ogni riserva, rimane dimostrato dalle seguenti considerazioni di Bernardo Gui: " Gli accusati non devono esser condannati, a meno che non confessino, oppure non siano convinti con testimonii, quantunque ciò non avvenga in conformità delle leggi ordinarie, come si verifica per tutti gli altri delitti, ma in conformità delle leggi particolari e dei privilegi concessi dalla Santa Sede agli inquisitori, giacchè esistono non poche cose le quali sono assolutamente particolari all'Inquisizione " (1).

(1) Fournier, Les officialités au moyen-âge, p. 117-8. — C. 14 Extra, ii, 23. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX).

A partire pressochè dagli inizii del Sant'Uffizio, si fece qualche sforzo per definire in che consistesse la prova di eresia, ma il Concilio di Narbona, tenuto nel 1244, termina l'enumerazione delle diverse indicazioni in punto a ciò, dichiarando esser sufficiente che l'accusato sia convinto d'aver manifestato " con qualunque segno o parola, d'aver fiducia negli eretici o di considerarli come uomini per bene (*bos homes*) ". Il genere di testimonianze che veniva ammesso, era altrettanto frivolo ed impalpabile quanto lo era il fatto che con le stesse si voleva comprovare. Nelle serie voluminose di interrogazioni e di deposizioni che ci si conservarono negli archivi dell'Inquisizione, noi vediamo come i testimonii venissero autorizzati, e persino esortati, a dire quanto loro frullasse per il cervello. Si annetteva una grande importanza alle pubbliche dicerie dell'opinione popolare, e, allo scopo di constatare quale fosse quest'opinione, si accettava incondizionatamente quella del testimonio, anche qualora si riscontrasse esser basata sopra un pregiudizio personale, sopra dei semplici *si dice*, sopra dei rumori vaghi, sopra di una impressione generale, o sopra chiacchiere da donnicciuole. Ed infatti, tutto ciò che potesse recare nocumento all'accusato, era ricercato con avidità, e scrupolosamente messo in iscritto. Nel 1140, quando si facevano tutti gli sforzi possibili onde rovinare i signori del Niort, su cento ottanta testimonii che vennero ascoltati, ve ne fu uno solo in grado di riferire, come costatazione personale, un atto qualunque a carico degli accusati. Nel 1254, Arnaldo Baud di Montréal venne dichiarato " sospetto di eresia " perchè aveva continuato a far visita a sua madre e ad aiutarla nei suoi bisogni, dopo che la stessa era stata ereticata, quantunque null'altro si potesse allegare contro di lui; ciò bastava, giacchè sarebbe stato dovere di Arnaldo il denunziare sua madre onde venisse abbruciata. E difatti, si finì per innalzare al grado di principio legale come, cioè, un marito od una moglie, qualora sapesse che il suo coniuge fosse eretico, era obbligato a denunziarlo entro il termine di un anno, e se non lo denunziava veniva considerato come un complice, e, senza ulteriore esame, condannato alle pene annesse al delitto di eresia (1).

(1) Concil. Narb. ann. 1244, c. 29. — Trésor des chartes du roi en Carcassonne (Doat, XXI, 34). — Molinier, L'inquisition dans le midi de la Franc. p. 432. — Livres de Justice et de Plet, Liv. i, tit. iii, & 7.

Naturalmente, l'inquisitore coscienzioso sapeva benissimo di aggirarsi in un circolo vizioso, e faceva quanto era in suo potere per tranquillizzarsi, pensando che forse riescirebbe a scoprire tali segni infallibili da giustificare le sue conclusioni in favore dell'eresia dell'accusato. Gli autori ne enumerano un gran numero. Così, per quanto riguarda i Catari, bastava dimostrare come l'accusato avesse venerato un *Perfetto* e gli avesse chiesta la sua benedizione, avesse mangiato oppure conservato del pane da lui benedetto, avesse volontariamente preso parte ad una ereticazione, fosse entrato a far parte di una *convenansa*, allo scopo di essere ereticato quando si trovasse sul letto di morte, ecc. Riguardo ai Valdesi, i segni distintivi erano questi, che, cioè, si confessavano ad uno che non era stato regolarmente ordinato da un vescovo ortodosso, accettandone da lui la penitenza; che avevano pregato secondo il rito valdese, colle ginocchia piegate sopra un banco; che avevano assistito alla messa valdese e ricevuto dai preti valdesi la " pace " col pane benedetto. Ecco un cumulo di indizii facili a catalogarsi, ma al di là di questi, esisteva tutta una regione di dubbii che davano la stura ad una grande divergenza di opinioni. Il concilio di Albi del 1254, ebbe a dichiarare che il solo fatto di aver messo piede in una casa in cui si sapesse abitare un eretico, convertiva il semplice sospetto in un sospetto grave, e Bernardo Gui afferma che agli occhi di alcuni inquisitori, il semplice fatto di far visita a qualche eretico, di soccorrerlo, di fargli da guida in un viaggio, ecc., era sufficiente a motivare una condanna, ma conviene con Gui Foucoix nel non ammettere questa opinione, giacchè tuttociò può accadere come risultante dall'affezione carnale oppure dal salario che se ne viene a percepire. Il cuore dell'uomo, aggiunge egli, è profondo ed impenetrabile, ma l'inquisitore procura in tutti i modi di fornire a sè stesso una soddisfazione, tentando l'impossibile, asserendo come tutto ciò che non si può spiegare favorevolmente deve esser considerato qual prova contraria. È degno di nota che nelle lunghe serie di interrogatorii fatti, si cercherebbe invano una sola questione relativa alle credenze di colui che fa la sua confessione. Tutta l'energia dell'inquisitore si trovava rivolta ad ottenere delle informazioni sugli atti esterni dell'accusato. Necessariamente ne scaturiva che quasi tutto veniva abbandonato alla discrezione dell'inquisitore e che la sentenza finale, dipendeva assai più dal suo

umore personale che non dalle prove ch'egli potesse avere circa la sua colpevolezza oppure circa la sua innocenza. Un solo esempio basterà a dimostrare quanto fossero fragili gli indizii dai quali bene spesso dipendeva la vita di un uomo. Nel 1234, Accursio Aldobrandini, negoziante fiorentino residente a Parigi, fece là conoscenza di alcuni stranieri con cui si trovò parecchie volte in discussione e che salutava (in sèguito) per dovere di educazione, imbattendosi con loro, ed un giorno arrivò sino al punto di dare dieci soldi ad un loro domestico. Quest'ultimo atto, veniva allora considerato quale una venerazione, il che stava a dimostrare il delitto di eresia in colui che lo commetteva, e quand'egli venne a scoprire come quelle sue nuove conoscenze fossero degli eretici, si sentì perduto. Si affrettò, quindi, a partire per Roma, ove sottopose la questione al giudizio di Gregorio IX, il quale esigette da lui una cauzione, ed incaricò il vescovo di Firenze di aprire un'inchiesta sui precedenti di Accursio. Il rapporto fatto fu esaminato dai cardinali di Ostia e di Preneste, e riconosciuto assolutamente favorevole alla sua più perfetta ortodossia, di guisa che, Accursio potè trarsi d'imbarazzo con una penitenza impostagli dal penitenziere pontificio; Raimondo di Pennafort e Gregorio, scrissero agli inquisitori di Parigi di lasciarlo tranquillo. Con un simile sistema, il cattolico anche più devoto non poteva sentirsi sicuro nemmeno per un istante della sua vita (1).

Eppure, malgrado tutti gli sforzi fatti per definire l'indefinibile, in un gran numero di casi, era nella natura stessa della cosa che la confessione soltanto potesse indurre alla certezza assoluta. A tale scopo, onde evitare la disgrazia di rimettere in libertà coloro che non potevansi indurre a fare delle confessioni, fu necessario immaginare un nuovo delitto, quello del " sospetto di eresia ". Ciò apriva un vasto campo alle sottigliezze infinite di cui allora si compiacevano i giuristi della scuola, facendo sì che la loro pretesa scienza del diritto, divenisse una scienza rivale della teologia scolastica. In tal modo, si incominciò dal dividere i sospetti in tre categorie, designate coi nomi di sospetti leggieri,

(1) Concil. Alb. ann. 1254, c. 27. — Guid. Fulcod. Q. ix. — Bern. Guid. Pract. P. iv. (Doat, XXX). — Lib. Confess. inq. Alb. (MSS. Bib. Nat., fonds latin, 11847). — Ripoll, I, 72.

forti e violenti, ed i glossatori collocarono tutte le loro compiacenze nel definire la quantità e la qualità dei testimonii necessarii ad autorizzare ciascuno di questi tre generi di sospetto, ponendo capo al risultato previsto, che, cioè, in pratica, la decisione finale veniva rilasciata alla discrezione del giudice o del tribunale. Che un uomo, contro il quale non esiste alcuna prova positiva, possa essere punito semplicemente in base ad un sospetto, parrà certamente ai moderni una concezione abbastanza strana della giustizia; ma, agli occhi dell'inquisitore, il lasciarsi sfuggire senza castigarla una persona, l'ortodossia della quale non era assolutamente provata, appariva come una ingiuria a Dio ed agli uomini. Come tante altre dottrine professate dall'Inquisizione, anche questa riescì ad insediarsi nel diritto penale di tutti i paesi e contribuì non poco, per lo spazio di molti secoli, a pervertirlo (1).

Si ammetteva, in linea generale, che due testimonii fossero necessarii per poter condannare un uomo di buona reputazione, quantunque alcuni autori ne richiedessero un numero maggiore. Tuttavia, allorquando si presentava qualche caso che minacciava di sfumare per mancanza di prove, la discrezione dell'inquisitore rappresentava l'arbitro supremo, e si ammetteva allora, che, se non si potevano invocare due testimonii onde provare lo stesso fatto, potevano bastare due testimonii isolati, ciascuno dei quali attestasse un fatto analogo. Quando non si poteva trovare che un solo testimonio, l'accusato veniva ammesso alla purgazione canonica. In vista di rimuovere tutti gli ostacoli che potessero presentarsi allorchè trattavasi di provare la colpevolezza dell'accusato, qualora un testimonio revocasse la propria testimonianza e questa si dichiarasse favorevole all'accusato, la stessa veniva ritenuta nulla, ma se la testimonianza gli era sfavorevole, allora la ritrattazione fatta consideravasi come non avvenuta (2).

---

(1) Eymeri c. Direct. Inq. pp. 376-81. — Zanchini, Tract. de haer. c. iii.

(2) Archidiaconi Gloss. sup. c. xi, & I, sexto v. 2. — Joann. Andreae, Gloss. sup. c. xiii, & 7, extra v. 7. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 445, 615-16. — Guid. Fulcod. Q. xiv. — Zanchini, Tract. de haer. c. xiii, xiv. — Ber. Guid. Pract. P. IV (Doat, XXX).

Dinanzi ai tribunali civili, qualora uno dei testi affermasse l'innocenza dell'accusato, ed in seguito si ritrattasse, la prima testimonianza passava per

La stessa predisposizione a pigliar tutto nel senso che meglio risultava favorevole alla fede, presiedeva pure all'ammissibilità dei testimonii che non godessero buona fama. Il diritto romano rifiutava la testimonianza dei complici e la Chiesa aveva adottato questa regola. Nelle false decretali si era stabilito che nessun uomo sarebbe ammesso in qualità di accusatore, qualora fosse eretico, mago, indovino, sospetto di eresia, rapitore, adultero, falso testimonio, scomunicato, omicida, ladro, assassino, oppure consultatore di maghi e di indovini. Eppure, quando si trattò di perseguitare l'eresia, tutte queste sagge proibizioni furono obliate. Fin dai tempi di Graziano, i testimonii eretici od infami venivano accettati quando si trattasse di eresia. Gli editti di Federico II, negarono agli eretici il diritto di presentarsi in qualità di testimonii, ma questa incapacità veniva a cadere quando si trattasse di deporre contro gli eretici. A questo riguardo, però, vi fu qualche esitazione, come ci è dato constatare nell'Inquisizione legatina tenuta a Tolosa nel 1229, dove si dice che Guglielmo Solier, un eretico convertito, venne riabilitato allo scopo di poter deporre validamente contro i suoi antichi correligionarii, ed ancora verso il 1260, Alessandro IV si trovò costretto a rassicurare gli inquisitori francesi, dichiarando che potevano benissimo servirsi, senza timore alcuno, della testimonianza degli eretici; in breve però, questo principio venne ammesso universalmente, fu incorporato nel diritto canonico e riconfermato da una pratica costante. Senza di esso, infatti, l'Inquisizione si sarebbe vista privata di una delle sue risorse più feconde per poter scoprire e perseguitare gli eretici. Così deve dirsi degli scomunicati, degli spergiuri, delle persone infami, degli usurai, delle pubbliche meretrici, e di tutti coloro i quali, nella giurisprudenza penale comune di quei tempi, consideravansi come colpiti di incapacità a prestare testimonianza, giacchè costoro, nella procedura dell'Inquisizione, venivano ammessi a deporre contro gli eretici. Fra tutte le eccezioni legali che si potevano fare all'audizione di un teste, una solo lo rendeva nullo, quella dell'inimicizia mortale (1).

---

valida, la seconda per nulla; in quella vece, nei processi per eresia, le testimonianze sfavorevoli erano sempre ben accolte e considerate. — Ponzinibii, de Lamiis, c. 84.

(1) C. 17 cod. ix. il (Honor. 423). — Pseudo-Julii, Epist. ii, c. 18 (Gratiani

Nel diritto penale, comunemente in vigore in Italia, nessuno che non avesse raggiunto l'età di vent'anni, poteva fungere da testimonio, ma, quando si trattava di eresia, le deposizioni dei testimonii di età inferiore erano ammesse, e, sebbene non fossero legali, bastavano a giustificare la tortura. In Francia sembra che il limite dell'età fosse fissato con minor rigore, ed in questa, come in tante altre materie, la decisione era rilasciata alla discrezione dell'inquisitore. Siccome il concilio di Albi aveva fissato a sette anni l'età in cui i ragazzi erano tenuti a frequentare la Chiesa, ad imparare il Credo, il Pater noster, la Salutazione Angelica, ecc., si ammetteva che al di sotto di questa età, la loro testimonianza non potesse esser valida. Nei processi verbali dell'Inquisizione che sono giunti fino a noi, assai raramente è indicata l'età dei testimonii, ma io mi sono imbattuto in un caso, verificatosi nel 1244, dopo l'espugnazione di quel nido di eretici che era Montsegur, in cui si parla di un testimonio, Arnaldo Olivier, che aveva soltanto l'età di dieci anni. Confessò di essere stato un *credente* Cataro dopo che aveva raggiunto l'uso della ragione, e perciò diveniva responsabile tanto per sè stesso, quanto per gli altri. La sua testimonianza viene seriamente citata contro suo padre, sua sorella e circa settanta altre persone; egli fa il nome di sessanta persone le quali, circa un anno prima, avevano assistito al sermone di un vescovo cataro. Non si legge che la memoria straordinaria di un ragazzo così giovane motivasse alcun sospetto, e così, la deposizione di un fanciullo dovette sembrare decisiva contro quegli infelici che egli aveva designato, giacchè, a chi

---

Decret. P. ii caus. v. Q. 3. c. 5. — (Pseudo-Eutichiani, Epist. ad episc. Siciliae. — Gratiani, Comm. in decret. P. ii, caus. ii, O. 7, c. 22; caus. vi, O. I, c. 19. — Hist. Dipl. Erid. II, T. IV, pp. 299-300. — Guill. Pod. Laur. c. 40. — Alex. PP. IV. Bull. Consuluit, 6 magg. 1260 (Doat, XXXI, 205); Ejusd. Bull. Quod super non nullis, 9 dic. 1257; 15 dic. 1258. — C. 6 sexto, v. 2. — Concil. Biterr. ann. 1246 c. 12. — Jacob. Laudun. Orat. in concil. Constan. (von der Hardt, III, 60). — MSS. Bib. Nat., fonds latin, n. 14930, fol. 221. — Zanchini, Tract. de Haer. c. xii, xiii. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 602-6.

Stando alle leggi inglesi di quel tempo, i deliquenti ed i loro complici non potevano deporre in qualità di testimonii, nemmeno nei casi di alto tradimento (Bracten, Lib. iii, tract. ii, c, 3, n. I).

voglia prestar fede a quella deposizione, consta che tutti avevano " venerato " il loro capo spirituale (1).

Le mogli, i figli e le persone di servizio degli accusati non potevano deporre in favore, ma se deponevano contro, la loro deposizione veniva accettata con piacere e le si attribuiva una forza particolarmente probatoria. Egualmente accadeva degli eretici, i quali, come abbiamo visto, erano ammessi quali testimonii a carico, ma venivan rifiutati come tali, in senso contrario, ossia a difesa. Breve; l'unica eccezione che si potesse fare all'audizione di un testimonio, era quella di malignità. Se egli era un nemico mortale del prigioniero, si presumeva che la sua testimonianza fosse dettata dall'odio che nutriva per l'accusato, assai più che dallo zelo per la fede, e si chiedeva venisse rigettata. Quando si trattava di un processo intentato ad un morto, la testimonianza del prete che l'aveva confessato e gli aveva amministrato il viatico, contava per nulla, ma se quello stesso prete deponeva come il defunto avesse confessato la propria eresia, si fosse ritrattato ed avesse ricevuto l'assoluzione, le sue ossa non venivano esumate ed abbruciate, ma i di lui eredi dovevano sottomettersi a pagare la multa od a subire la confisca che sarebbero state inflitte al morto se avesse vissuto ancora (2).

Naturalmente, non eravi testimonio che potesse rifiutarsi di fare la propria deposizione. Non esisteva privilegio, o voto, o giuramento che potesse esonerarlo dall'adempimento di questo dovere. Qualora lo facesse di mala voglia, oppure esitasse, o facesse dei giochi di parole, là vicino trovavasi la gentile persuasione della camera della tortura, la quale pietosamente accampava le sue dubbiezze, ed i di lei istrumenti, come già abbiamo visto, venivano messi in opera con eguale liberalità tanto contro i testimonii, quanto contro gli accusati. Essa rappresentava lo strumento abbastanza comodo con cui

---

(1) Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Testis, n. 14. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 18. — Cell. Doat, XXII, 237 segg.

Secondo la legge feudale tedesca, nessuno era ammesso a deporre in qualità di testimonio che fosse al di sotto dei diciotto anni. Sächs Misches, Lehenrechtbuch. c. 49 (Daniel, Berlin, 1863, p. 113).

(2) Eymeric. Direct. Inq. pp. 611-13. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 25. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 14. — Arch. de l'inq. de Barcass. (Doat, XXXI, 149).

si riesciva ad aver ragione di tutti i dubbii che si potessero nutrire riguardo alla sincerità dei testimonii, e se questo terribile strumento rimase per tanto tempo in vigore nel diritto penale di tutta l'Europa, dobbiamo esserne grati all'Inquisizione che ne fu la causa. Negli sforzi fanatici fatti dagli inquisitori onde ottenere tutte le informazioni possibili sul conto degli eretici, non veniva rispettato neppure il segreto del confessionale. Il sigillo sacramentale della confessione non si poteva violare apertamente, ma si perveniva al medesimo risultato per via indiretta. Allorquando un confessore apprendeva in confessione qualche cosa che riguardasse l'eresia, doveva pigliarne nota e sforzarsi di indurre il suo penitente a rivelare tutto alle competenti autorità. Qualora non riescisse a convincerlo in proposito, doveva, senza far nomi, consultare uomini " esperimentati e tementi Dio ", per sapere che cosa gli restasse a fare. Si indovina assai facilmente ove andassero a por capo tali consultazioni, giacchè, il solo fatto di chiedere consiglio in simili emergenze, dimostra che l'obbligo stesso del segreto non veniva considerato come assoluto (1).

Dopo avere, in tal modo, gettato uno sguardo generale sulla procedura inquisitoriale riguardante la natura dei testimonii, ben volontieri ci sentiamo di prestar fede ai legisti quando affermano, con tutta sicurezza, che una condanna per eresia era assai più facile ad ottenersi di quella che riguardasse qualunque altro delitto, e che agli inquisitori si insegnava come anche una testimonianza di poco momento, potesse bastare a provare il delitto di eresia: *probatur quis haereticus ex levi causa*. Eppure, per quanto abbominevole tale sistema possa apparire, eravi ancor di peggio,

(1) Guid. Fulcod. Q. viii. — Pegnae, Comm. in Eymeric. p. 601. — Zanchini, Tract. de haer. c. xiii. — Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V. 1802).

Naturalmente, l'eresia costituiva un caso riservato per il quale la comune dei confessori non poteva dare l'assoluzione. Così, uno di Realmont nell'Albigese, che si era pentito di avere assistito ad una conventicola di Catari, andò a trovare un francescano e si confessò da lui, accettando la penitenza ordinaria che consisteva in alcuni piccoli pellegrinaggi ed in alcuni altri atti di contrizione. Ma, di ritorno, venne arrestato dall'Inquisizione, giudicato e gettato in prigione: la penitenza che aveva fatta era considerata come nulla e non avvenuta. Vaissete. IV, 41.

giacchè l'infamia suprema dell'Inquisizione, consisteva nel negare agli accusati di conoscere i nomi dei testimonii che deponevano contro di loro. Nei tribunali ordinarii, anche in quelli in cui la procedura era inquisitoriale, i nomi dei testimonii venivano comunicati all'accusato, unitamente al tenore delle loro deposizioni, ed a questo proposito dobbiamo rammentarci che, allorquando il legato Romano, nel 1229, iniziò un'inchiesta a Tolosa, gli accusati lo seguirono fino a Montpellier, supplicandolo di dir loro i nomi di quelli che avevan deposto contro di essi; il cardinale riconobbe il loro buon diritto, ma riescì a trarsi d'impiccio col mostrar loro soltanto la lunga lista di tutti i testimonii i quali erano comparsi dinanzi all'incaricato dell'inchiesta, adducendo come scusa del suo rifiuto circa il comunicar loro partitamente tali nomi, il fatto del pericolo al quale quei testimonii trovavansi esposti di fronte a coloro che da essi erano stati accusati. Non si può negare che quelli i quali cercavano, in tal modo, di recar danno ai loro prossimi, corressero un certo pericolo; gli inquisitori ed i cronisti narrano varii casi di assassinii causati da questo fatto, sei dei quali avvennero a Tolosa tra il 1301 ed il 1310. Ciò che dovrebbe recar meraviglia, sarebbe precisamente se si fosse verificato il contrario, e forse il timore di tali selvagge rappresaglie avrebbe potuto servire di utile ammaestramento capace di porre un freno alla sicurezza delle malevoli delazioni. Ma il fatto di addurre una scusa tanto futile, e di addurla sistematicamente, dimostra soltanto come la Chiesa riconoscesse che negava la giustizia ed avesse vergogna di confessarlo, giacchè in qualunque altra questione penale, non sarebbe mai stata necessaria una precauzione di tal genere. Già fin dal 1244 e dal 1246, i concilii di Narbona e di Béziers fecero formale proibizione agli inquisitori di far il nome dei testimonii in nessun caso, adducendo quale motivo di questa proibizione il desiderio "*prudente*" della Santa Sede, giacchè, nelle istruzioni del cardinale d'Albano è fatta espressa menzione di questa clausola circa l'evitare qualunque pericolo. Allorquando Innocenzo IV ed i suoi successori vollero regolare la procedura inquisitoriale, la proibizione di rendere pubblici i nomi dei testimonii, nel timore di esporli a rappresaglie, qualche volta si trova espressa e qualche volta si trova omessa, ed allorquando Bonifacio VIII incorporò nel diritto canonico la regola di non svelare i nomi dei testimonii, esortò espres-

samente i vescovi e gli inquisitori ad agire, a tale riguardo, con purezza di intenzioni, a non tacere i nomi quando il renderli pubblici non presentasse alcun pericolo, a comunicarli ed a rivelarli qualora il pericolo comunque cessasse. Nel 1299, i Giudei di Roma si lamentarono con Bonifacio che gli inquisitori loro tenessero celato i nomi degli accusatori e dei testimonii. Ad essi il papa scrisse che, quantunque i Giudei fossero molto ricchi, pure si trovavano senza difesa e non dovevano trovarsi esposti all'oppressione ed all'ingiustizia che venivano a risultare da quel modo di procedere di cui essi si lamentavano. Infallantemente, costoro pagarono una forte somma, ma, alla fine, ottennero ciò che chiedevano. Però, altrove era un fatto ammesso universalmente che un velo di ipocrisia copriva l'ingiustizia, giacchè è indiscutibile che gli inquisitori non facevano alcun conto delle esortazioni di Bonifacio, a quel modo che i concilii di Narbona e di Béziers avevano tenuto in non cale delle istruzioni analoghe emanate dal cardinal d'Albano. Quantunque nei manuali ad uso degli inquisitori si trovi fatta menzione della riserva così detta del pericolo, tuttavia i dettami riguardanti l'istruzione dei processi, ammettevano sempre come cosa evidente che il prigioniero ignorasse il nome dei testimonii che l'accusavano. Fin dai tempi di Gui Foucoix, questo legista considera la dissimulazione del nome dei testimonii quale una pratica generale; un manoscritto manuale quasi contemporaneo di Gui segnala quest'abitudine come si trattasse di una regola; più tardi, Eymeric e Bernardo da Como affermano, ambedue, che i casi i quali non presentassero alcun pericolo per i testimonii erano rari, che il pericolo è grande allorchè si tratta di un accusato ricco e potente, ma ancor più grande quando è povero e che i suoi amici hanno nulla da perdere. Evidentemente, Eymeric stima esser assai più conveniente il rifiutare recisamente di fare i nomi, di quanto lo sia l'adottare l'espediente a cui facevano ricorso alcuni inquisitori troppo coscienziosi, i quali prendevano per modello il cardinal Romano, e che consisteva, cioè, nel presentare i nomi dei testimonii scritti sopra un foglio di carta speciale, in un ordine cosiffatto, da rendere impossibile l'attribuire questa o quella testimonianza al tale piuttosto che al tal altro, oppure di mescolare i nomi dei testimonii con altri nomi, in modo che la difesa si trovasse nell'impossibilità di riconoscere quelli dei testimonii. Di tanto in tanto veniva adottato un sistema un po'

meno sleale, ma egualmente efficace, il quale consisteva nel deferire il giuramento ad una parte dei testimonii alla presenza dell'accusato, esaminando gli altri quand'egli si trovava assente. All'epoca del processo di Giovanni Huss, nel 1414, vien detto che (ad un dato momento) furono introdotti nella sua cella quindici testimonii, che prestarono giuramento alla di lui presenza (1).

Il rifiuto circa il comunicare i nomi dei testimonii, non era che un primo passo verso la negazione della prova, ossia della facoltà di prova, ed in breve si venne ad altri passi. In verità, tutto quanto il processo si trovava così pienamente rimesso all'arbitraria discrezione del giudice, e l'accusato era così completamente posto fuori della legge, che, qualunque cosa poteva sembrar utile all'inquisitore per il servizio degli interessi della fede. Infatti, ci si narra che se un testimonio d'accusa ritrattava la sua deposizione, l'accusato non doveva saperlo, giacchè ciò gli avrebbe servito di incoraggiamento nella sua difesa; tuttavia si raccomandava al giudice di non dimenticare quest'incidente allorquando fosse sul punto di pronunciare la sentenza. La sollecitudine che l'Inquisizione si prendea per la sicurezza dei testimonii, arrivava fino al punto che l'inquisitore, qualora lo ritenesse opportuno, poteva perfino rifiutarsi di comunicare all'accusato una copia della testimonianza. Libero da ogni sorveglianza, e, in pratica, da ogni pericolo d'appello, l'inquisitore sospendeva od abrogava, a suo bell'agio, tutte quelle leggi tutelari della difesa, che la legge aveva sanzionate, quando

(1) Bern. Comens. Lucern. Inq. s. v. Probatio, n. 3. — Archidiac. Gloss. sup. c. xi & I sexto v. 2. — Guill. Bod. Laur. c. 40. — Bern. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 102). — Concil. Nerb. ann. 1244, c. 22. — Concil. Biter. ann. 1246, c. 4, 10. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI; 5). — Innoc. PP. IV. Bull. Cum negotium, 9 mar. 1254; ejusd. Bull. Ut commissum, 21 giugn. 1254. — Alex. PP. IV, Bull. Licet vobis, 7 dic. 1255; ejusd. Bull. Prae cunctis, & 6, 9 nov. 1256; ejusd. Bull. Super extirpatione, &, 9, 1258. — Clem. PP. IV, Bull. Licet ex omnibus, 17 sett. 1265. — Ejusd. Bull. Prae cunctis, 23 febb. 1266. — Guid. Fulcod. Q. xv. — MSS. Bib. Nat. fonds latin. n. 14930, fol. 221. — C. 20 sexto v. 2. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Responsa Prudentum (Doat, XXXVII). — Eymeric. Direct. Inq. pp. 450, 610, 614, 626, 627. — Cfr. Pegnae, Comm. pp. 627-8. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 4270. — Bern. Comens., Lucer. Inq. s. v. Nomina. — Mladenovic Relatio (Palacky Documenta Joannis Hus, pp. 252-3).

ciò paresse esser richiesto dalle esigenze della religione in pericolo (1).

Fra i malanni innumerevoli che scaturivano da questa dissimulazione, la quale esonerava testimonii ed accusatore da ogni responsabilità, il minore non era certamente lo stimolo che con ciò ne derivava alla delazione, nè la tentazione che assaliva le anime vili, desiose di appagare il loro odio. Anche senza nutrire alcun desiderio speciale di nuocere altrui, un infelice, la di cui volontà era spezzata dalle sofferenze e dalla tortura, poteva, nel momento della sua tardiva confessione, rivestire la sua storia di un certo interesse introducendovi i nomi di tutte quelle persone che egli conosceva, dichiarando che anch'esse avevano assistito a conventicole e ad ereticazioni. Nessun dubbio che la missione dell'inquisitore non siasi di molto accresciuta mediante la protezione che, in tal modo, accordava ai delatori ed ai calunniatori, divenendo così il docile strumento di un cumulo enorme di falsi testimonii. Gli inquisitori avevano coscienza di questo pericolo e prendevano sovente delle precauzioni, avvertendo un testimonio delle pene annesse allo spergiuro, obbligandolo a dichiarare che vi si sottometteva anticipatamente, interrogandolo con domande stringenti onde persuadersi se fosse stato da altri comprato. Inoltre, di tanto in tanto, ci imbattiamo in qualche giudice coscienzioso, come Bernardo Gui, il quale esamina accuratamente tutte le testimonianze, le paragona, vi ricerca minuziosamente tutte quelle contraddizioni che possono provare come o l'uno o l'altro abbia mentito. Ciò egli fece un paio di volte, nel 1312 e nel 1316, ed il primo di questi casi ci si mostra sotto un aspetto interessante e tutto particolare. Un certo Pons Arnaud si presentò spontaneamente ed accusò suo figlio Pietro di aver tentato di farlo ereticare durante una malattia che sembrava mortale. Il figlio negò recisamente. Bernardo, allora, fece per conto suo un'indagine, e scoprì che il Pons (all'epoca indicata) non era stato ammalato e che nella località designata dal padre non esistette mai alcun eretico. Forte di queste informazioni, egli costrinse l'accusatore a confessare di aver inventato tutta quella storiella allo scopo

(1) Responsa prudentum (Doat, XXXVII). — Bern. Comens. Lucer. Inquis. v., tradere. — Zanchini, Tract. de haer. c. ix.

di perdere suo figlio. Se questa faccenda fa onore all'inquisitore, dimostra però, anche troppo chiaramente, da quali artificii fosse allora circondata la vita dell'uomo; nè meno significativo è un caso verificatosi nel 1329. Enrico di Chamay, inquisitore di Carcassona, scoprì, a suo tempo, una vera e propria cospirazione ordita a bella posta per perdere un innocente, ed ebbe la soddisfazione di riescire a convincere cinque falsi testimonii di aver giurato il falso. Tuttavia, tali rari esempi offrivano un ben tenuo palliativo ai vizii inerenti a tutto quanto il sistema, e sebbene la falsa testimonianza fosse severamente punita, pure essa si verificava assai frequentemente perchè era difficilissimo poterla scoprire. La sicurezza colla quale era dato commetterla, faceva sì che si sentisse affrancata da quei pochi casi in cui poteva esser scoperta; così, nei rarissimi documenti che pervennero fino a noi, è fatta menzione di sei falsi testimonii (tra i quali due preti ed un chierico) condannati all'epoca di un *autodafé* tenuto a Pamiers nel 1323; quattro vennero condannati a Narbona nel dicembre del 1328, uno a Pamiers, poche settimane dopo; quattro altri a Pamiers nel gennaio 1329, e sette altri, tra i quali uno era notaio, a Carcassona, nel settembre di quello stesso anno. Quindi, a noi è lecito concludere che, se gli archivii dell'Inquisizione, nel loro complesso, ci fossero stati accessibili, la lista dei falsi testimonii ci apparirebbe di una lunghezza spaventevole, ed implicherebbe un numero prodigioso di errori giudiziarii, commessi ogniqualvolta i falsi testimonii non poterono essere smascherati a tempo. Non abbiamo bisogno di apprendere da Eymeric che i testimonii cospiravano assai spesso alla rovina dell'innocente, ma ci è lecito dubitare parecchio dell'assicurazione che egli ci fa, che, cioè, un esame rigoroso permettesse sempre all'inquisitore di venir a conoscere la frode. Nell'aforisma di Zanghino, secondo il quale un testimonio che ritratti una deposizione contraria deve esser punito come reo di falsa testimonianza, ma tuttavia la sua deposizione occorre sia ritenuta come veridica e deve gravare con tutto il suo peso sulla sentenza, in quest'aforisma, non si può probabilmente riscontrare nulla, eccettuata la logica dell' Inquisizione, spinta fino alle sue conseguenze estreme (1).

(1) Lib. Confess. Inq. Alb. (MSS. Bib. Nat, fonds latin, 11847). — Lib sent. inq. Tol. pp. 96-7, 180, 393. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 118,

Quando si veniva a scoprire una falsa testimonianza, il testimone falso era trattato con tutta quella severità con cui si trattava un eretico. Quali simboli del suo delitto, quattro pezzi di stoffa rossa, tagliati in forma di lingua, gli venivano attaccati, due sul petto e due sulla schiena, ed era condannato a portare tali simboli della sua infamia per quanto tempo dovesse vivere. Alla domenica, durante il servizio religioso, veniva presentato alla pubblica curiosità sulle porte della chiesa, collocato sopra un palco, e, generalmente, doveva languire in prigione per tutto il resto della sua vita. Nel 1322, un certo Guglielmo Maurs fu condannato per aver falsato, coll'aiuto di alcuni complici, delle lettere dell'Inquisizione, che permettevano di lanciare delle citazioni per delitto di eresia e di estorcere danaro da coloro che si trovavano così minacciati. A Maurs si inflisse la condanna di portare sul petto e sulla schiena, non più delle pezze di stoffa rossa in forma di lingua, ma delle lettere rosse. D'altronde, col variare della gravità del delitto, variava pure la severità della pena. Quel genere di falsi testimonii che vennero condannati a Pamiers nel 1323, non si puniva colla prigione. I quattro che si condannarono a Narbona nel 1328, furono considerati come particolarmonte colpevoli, perchè eransi lasciati comprare dai nemici personali dell'accusato, e perciò, si condannarono alla prigione perpetua a pane ed acqua, colla catena alle mani ed ai piedi. L'assemblea di periti, tenuta a Pamiers all'epoca dell'*auto* del 1329, decise che i falsi testimonii dovessero subire, non solamente la prigione, ma riparare i danni che avevano arrecato agli accusati, a seconda della gravità dell'accusa portata contro gli stessi. Questo si avvicinava assai alla così detta legge del taglione, e tale principio si applicò in modo ancor più completo nel 1518 da Leone X, in un rescritto indirizzato all'Inquisizione di Spagna, col quale autorizzava quella stessa Inquisizione a consegnare al braccio secolare quei falsi testimonii che fossero riesciti ad arrecare un danno notevole alle loro vittime. Le espressioni di cui fa uso il papa, dimostrano che questo delitto era ancora assai frequente. Zanghino ci dice che, al tempo suo, non eravi penalità ben definita e che i falsi

---

33, 140, 149, 178, 204-16). — Eymeric. Direct. Inq. p. 521. — Zanchini, Tract. de haer. c. xiv.

testimonii dovevano esser puniti a volontà dell'inquisitore; ecco un nuovo esempio della tendenza che domina tutta quanta la procedura inquisitoriale, tendenza che consisteva nell'imporre ai tribunali meno impacci che fosse possibile, nel rivestirli di un potere discrezionale, nel fidare in Dio, nel nome e per la gloria del quale essi lavoravano, acciocchè Egli si degnasse di ispirar loro la sapienza necessaria all'adempimento della loro missione, la quale, con ciò, era esentata da ogni responsabilità (4).

---

(1) Lib. sent. Inq. Tolos. pp. 297, 393. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 119, 133, 140, 241). Pegnae Comm. in Eymeric. p. 625. — Zanchini, Tract. de haer. c. xiv.

CAPITOLO XI.

La Difesa.

Da quanto abbiamo già detto nel capitolo precedente risulta che la procedura dell'Inquisizione restringeva in modo particolarissimo i già scarsi diritti e le già scarse facilità di difesa che il Sant'Ufficio concedeva. Tutta l'istruttoria preliminare, per la natura stessa della procedura inquisitoriale, era segreta, ed avveniva senza che l'accusato ne sapesse nulla. L'incarto del suo processo era fatto prima che egli fosse arrestato, e lo si sottoponeva ad esame, lo si esortava a confessare, tenuto in prigione per lo spazio di parecchi anni e sottoposto alla tortura, prima che gli fosse concesso di sapere quali accuse gravavano sopra di lui. Solamente quando gli era stata estorta una confessione, oppure quando l'inquisitore disperava di ottenerla, solamente allora gli si facevano conoscere le testimonianze che esistevano contro di lui, sopprimendo ordinariamente i nomi dei testimoni. Questo metodo brutale di procedura, si trova in istridente contraddizione colla cura illuminata di evitare l'ingiustizia che ispiravano in quei tempi i tribunali vescovili. A tale proposito, i canoni del concilio lateranese stabiliscono come l'accusato debba esser presente all'inchiesta che si va facendo a suo carico, a meno che non si trovi in istato di contumacia; gli si devono far conoscere tutte le accuse che gli vengono mosse, acciocchè possa essere in grado di difendersi; devonsi pubblicare i nomi dei testimoni unitamente alle loro deposizioni, ammettendo tutte le legittime ecce-

zioni che possano esser fatte, imperocchè, la soppressione dei nomi dei testimoni, non farebbe altro che dare ansa alle calunnie, ed il rigetto delle eccezioni non farebbe che lasciare libero campo alle false testimonianze (1). Ben diversa era la sorte di colui che fosse sospetto di eresia. L'inquisitore non faceva alcun sforzo onde evitare l'ingiustizia, ma solo ne faceva per costringere l'accusato a confessare la sua colpa ed a chiedere di essere riconciliato colla Chiesa. Per raggiungere più facilmente questo scopo, le opportunità della difesa venivano sistematicamente ridotte ad un *minimum*.

È bensì vero che, nel 1246, il concilio di Béziers stabilì la regola che l'accusato avesse tutte le facilità per difendersi, non escluse le necessarie dilazioni, l'ammissione delle eccezioni ed il diritto di rispondere, ma se queste regole si proponevano di diminuire il carattere arbitrario che distingueva già la procedura inquisitoriale, è certo che in pratica vennero messe completamente in disparte. In primo luogo, il segreto del tribunale permetteva al giudice di fare quanto gli sembrasse meglio. In secondo luogo, per rendere ancor più assoluto questo carattere arbitrario, fu rifiutato all'accusato il diritto di farsi assistere da un avvocato. Allora, come oggi, l'estrema complicazione delle formole legali rendeva indispensabile, a chiunque venisse tradotto dinanzi ad un tribunale, l'assistenza di un esperimentato legale; i laici, ignari dei loro diritti e del modo di farli valere, trovavansi perfettamente in balìa del giudice. E questa la era cosa tanto ammessa universalmente, che nei tribunali, non di rado, esisteva l'abitudine di fornire degli avvocati gratuiti a coloro che fossero troppo poveri per pagarli, e, nella carta concessa nel 1212 da Simone di Montfort ai nuovi territori da lui conquistati sull'eresia, sta detto che la giustizia sarà sempre gratuita, e che i conventi i quali versassero in istato di indigenza, verranno assistiti a spese del tribunale. La medesima disposizione si riscontra nel diritto spagnuolo di quell'epoca. Dal momento, quindi, che questo diritto della difesa era ammesso

(1) Concil. Later. IV, ann. 1215, c. 8.

Così, nel 1254, S. Luigi diede ordine che in tutti quei casi penali in cui fosse in uso la procedura inquisitoriale, la procedura stessa dovesse esser sottoposta all'accusato. — Vaissete, ed. Priv. VIII, 1348.

nei casi di minore importanza, sembrava tanto enorme il rifiutarlo a coloro che lottavano per mettere in salvo la loro vita dinanzi ad un tribunale in cui l'accusatore era anche il giudice, che dapprincipio la Chiesa provò qualche scrupolo a negarlo, ma raggiunse i suoi fini seguendo una via indiretta. Innocenzo III, in una decretale che fu poi incorporata nel diritto canonico, aveva proibito agli avvocati ed agli scrivani di prestare l'opera loro a pro di eretici e di fautori di eresia, o di difendere la loro causa dinanzi ai tribunali. Questa proibizione, nello spirito del papa, non riguardava certamente se non gli eretici ostinati, riconosciuti veramente come tali, ma ben presto fu estesa anche ai semplicemente sospetti di eresia, i quali lottavano per stabilire la loro innocenza, giacchè il delitto era sempre presupposto a priori. I concilî di Valenza e di Albi, tenuti nel 1248 e nel 1254, mentre ingiungevano agli inquisitori di non lasciarsi imporre dalle vane quisquiglie degli avvocati, richiamarono in vigore, in modo significativo, la disposizione della legge canonica, dichiarando che la stessa si poteva applicare a quell'avvocato che ardisse difendere un eretico. Che questo modo di considerare la cosa divenisse un principio fisso e riconosciuto universalmente, rimane dimostrato dall'asserzione di Bernardo Gui, stando alla quale, quegli avvocati che avessero il coraggio di difendere gli eretici, dovevansi considerare come colpevoli del delitto di complicità nell'eresia, ed è cosa nota come l'esser fautori o complici dell'eresia, equivalesse pienamente ad essere considerati come eretici, qualora nello spazio di un anno, non si fosse data piena soddisfazione all'inquisitore. Che se noi, a tutto questo, aggiungiamo le continuamente rinnovate esortazioni fatte agli inquisitori di procedere, cioè, senza curarsi delle formole legali e delle astuzie degli avvocati, nonchè l'avvertimento dato ai notai che, cioè, il semplice atto di redigere la ritrattazione di una confessione già fatta importava il fatto che essi venissero considerati quali complici dell'eresia, si comprenderà facilmente come non fosse necessario rifiutare formalmente agli accusati il diritto di farsi assistere da un avvocato; praticamente parlando, poi, il credere che un eretico fosse innocente e sforzarsi di dimostrar questo, mentre non arrecava nessuna utilità all'accusato, non poteva impedire che l'avvocato difensore incorresse nelle pene annesse all'atto di pigliar le difese di un eretico. Eymeric si prende la briga di dire che un accusato ha il diritto di farsi difendere e

che, qualora ciò gli venisse vietato, ha il diritto di appellare, ma afferma altresì che l'inquisitore ha il diritto di procedere contro un avvocato od un notaio che prenda a difendere la causa di un eretico, ed un secolo più tardi, un manuale manoscritto ad uso degli inquisitori, ingiunge loro di procedere inesorabilmente — trattandoli quali fautori d'eresia — contro quegli avvocati che accettassero il patrocinio di qualche eretico, aggiungendo che, se questi avvocati fossero membri del clero, dovrebbero esser privati in perpetuo dei loro benefizî. Nessuna meraviglia, quindi, che gli inquisitori finissero per accettare come regola di non permettere che gli avvocati partecipassero ai dibattimenti inquisitoriali. E finalmente, col decorrere del tempo, divenne principio riconosciuto di diritto canonico che l'avvocato di un eretico dovesse essere sospeso dalle sue funzioni e colpito per sempre d'infamia civile. Però, questa ingiustizia aveva un certo qual compenso, giacchè il ricorrere ad un avvocato, poteva riescire pericoloso tanto all'accusato quanto al suo difensore, imperocchè, l'Inquisizione aveva il diritto di assicurarsi di tutte le informazioni possibili e poteva citare l'avvocato come testimonio, costringerlo a rilasciargli tutti i documenti che possedeva ed obbligarlo a rivelare quanto fosse avvenuto fra lui ed il suo cliente. Tuttavia, queste considerazioni non possiedono se non un valore teoretico, giacchè è lecito dubitare che un avvocato qualunque siasi mai presentato dinanzi ad un tribunale inquisitoriale, per lo meno nel corso ordinario dei tribunali inquisitoriali, lasciando da parte le poche ed onorevoli eccezioni che possono essersi verificate. Il terrore che questo tribunale sapeva ispirare è chiaramente comprovato dal fatto seguente. Nel 1300, fra Bernardo Delicieux fu accusato dal provinciale francescano di aver preso le difese della memoria di Castel Fabbri. Nicola d'Abbeville, inquisitore di Carcassona, gli rifiutò brutalmente l'udienza da lui chiesta; allora Bernardo non riescì a trovare in tutta la città un solo notaio che gli prestasse il suo concorso per redigere una protesta legale; tutti avevano paura di essere arrestati e perseguitati, qualora si opponessero, in qualunque modo, alla tirannia del terribile inquisitore, e Bernardo fu costretto ad aspettare dieci o dodici giorni, fino a che potè avere un notaio da una lontana città, per compiere una semplice formalità. I funzionarî locali, a ragione temevano la collera di Nicola, giacchè, solo alcuni anni prima, costui non aveva esitato

a far imprigionare un notaio per aver egli osato redigere un appello degli abitanti di Carcassona al re di Francia (1).

Tutto questo non è che un interessante illustrazione di quello spirito che animava tutti gli atti dell'Inquisizione, giacchè, in realtà, nessun avvocato poteva prestare verun aiuto materiale all'accusato, salvo in pochissimi casi che si presentano quali semplici eccezioni. Coloro che organizzarono il Sant'Uffizio, sapevano benissimo cosa volessero per lasciare la porta aperta alle possibili avidità ed alle astuzie degli avvocati, ed era ammesso universalmente, quale fatto positivo, che non vi fosse scampo se non nel togliere ogni valore ai testimoni d'accusa. Abbiamo già visto come un testimonio potesse essere squalificato soltanto quando nutrisse rancore mortale verso l'accusato, ma perchè questo rancore rivestisse veramente tale carattere, era necessario si fosse verificata effusione di sangue, od almeno una questione, tra le parti, abbastanza grave da poter condurre a questo risultato, oppure un'altra causa sufficiente a far presumere che l'uno attentasse alla vita dell'altro. Qualora, perciò, la cosa si presentasse sotto tale aspetto, la testimonianza veniva rigettata ed il processo cadeva. Siccome questo era l'unico mezzo che avesse la difesa per sfuggire ad un processo sempre disastroso, è evidente quanto fosse crudele l'abitudine, fattasi quasi generale, di tener nascosto all'accusato i nomi de' suoi accusatori, ossia dei testimoni che venivano portati a suo carico. L'infelice era costretto a brancicar fra le tenebre, ricercando a tastoni quali persone avessero potuto metterlo in istato d'accusa. Qualora riuscisse, per caso, a designare quale suo mortale nemico qualcuno dei testimoni, veniva interrogato sulle cause della sua inimicizia; l'inquisitore esaminava e ponderava i

---

(1) Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 8. — Concil. Campinacens. ann. 1238, c. 14. — Contre le franc-Alleu sans titre, Paris, 1629, p. 216. — Fournier, Les officialités, ecc. p. 289. — C. II, extra v. 7. — Concil. Valent. ann. 1248, c. II. — Concil. Alb. Ann. 1254, c. 23. — Bern. Guid. Practica P. iv. (Doat. XXX). — Eymeric. Direct. Inq. pp. 446, 452, 565, 568. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 220. — Bern. Com. Lucer. Inq. s. vv. advocatus, defensor. — C. 13, & 7, extra v. 7. — Alex. PP. IV, Bull. Cupientes, 4 mar. 1260. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat. XXXIV, 123). — Vaissete, IV, 72. Fuero real de España, lib. I, tit. IX, leg. 1. — Angeli de Clavasio, Summa Angelica, s. v. Haereticus, § 29.

fatti che avevano dato origine alla questione, e decideva se gli stessi fossero o non fossero veramente tali da invalidare la deposizione di quel testimonio. Ma se egli non riesciva a scoprire nemmeno in un sol testimonio un di lui mortale nemico, questo fatto decideva della sua colpevolezza. Vi furono dei legisti coscienziosi come Gui Foucoix e degli inquisitori come Eymeric, i quali manifestarono il desiderio che i giudici stessi indagassero quale valore si dovesse annettere ai testimoni, scartando inesorabilmente tutti coloro che sembrassero ispirati dall'odio, ma troppo numerosi eran quelli che facevano tutto il possibile onde strappare all'infelice l'ultima àncora di salvezza. Una delle loro astuzie consisteva nel chiedere, quasi a caso, all'imputato, verso la fine dell' interrogatorio, se non sapesse di avere nemici abbastanza accaniti, capaci di deporre falsamente contro di lui senza temere la giustizia di Dio, e se, preso così alla sprovvista, egli rispondeva negativamente, da sè stesso annullava ogni ulteriore difesa, sì che non poteva più muovere l'eccezione dei testimoni per odio; talora si sceglievano quelle testimonianze che riescivano maggiormente dannose all'accusato, gli si chiedeva se le conoscesse, e se rispondeva di no, non poteva, più tardi, far valere il diritto di eccezione. È facile immaginare con quali altre astuzie un inquisitore esperimentato poteva evitare la noia di dover ammettere l'accusato anche a quella semplice ironia di difesa che era l'unica a cui avesse diritto. Quanto al concedergli di citare dei testimoni a scarico — parlando della generalità dei casi — e non si potesse muovere l'eccezione della inimicizia personale, non era neppure il caso di pensarvi. In virtù di una finzione legale, si supponeva che l'inquisitore esaminasse l'uno e l'altro aspetto della questione, e si pigliasse la briga, tanto della difesa che dell'accusa. Breve; qualora l'accusato non giungesse ad indovinare il nome de' suoi nemici ed a togliere ogni peso alle loro testimonianze, potevasi considerare come inevitabilmente condannato (1).

---

(1) Guid. Fulcod. Q. xv. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 446, 450, 607, 610, 614. — Zanchini, Tract. de haer. c. ix., xli. — Litt. Pet. Alban. (Doat, XXXI, 5).

Nel registro dell'Inquisizione di Carcassona, dal 1249 al 1258, il Molinier ha rilevato due casi in cui l'accusato è riuscito a far intervenire dei testimoni a scarico. In uno di questi, G. Vilaniere invoca due testimoni per provare

In Inghilterra, sotto l'impero del costume barbaro della *pena forte e dura*, un prigioniero il quale rifiutasse di sostenersi colpevole od innocente, era torturato finchè ne seguisse la morte, perchè non si poteva fare il processo, se non dietro confessione oppure denegazione. Per quanto tale espediente possa apparir crudele, tuttavia era ispirato da un sentimento virile della giustizia, la quale fondava la sua procedura sul principio che, il più vile dei felloni, doveva essere in grado di stabilire la propria innocenza. Di gran lunga peggiore era il sistema dell'Inquisizione, giacchè, grazie ad esso, era cosa certa che i suoi accusati non avevano alcun mezzo di sfuggire alla condanna col rifiutare di difendersi. In tali casi, essa non si faceva alcuno scrupolo di fare il processo, e l'ostinazione dell'accusato non faceva che semplificare la questione. Il suo rifiuto circa il difendersi, era considerato come un atto di contumacia che equivaleva al rifiuto di presentarsi, oppure come l'equivalente di una confessione, ed il prigioniero ostinato veniva immediatamente consegnato al braccio secolare quale eretico impenitente, carne soltanto da rogo. Però l'uso della tortura faceva sì che tali casi fossero abbastanza rari (1).

La incommensurabile semplicità di cui rivestivasi, così, il processo inquisitoriale per l'assoluta assenza di avvocati e delle necessarie opportunità pratiche di difesa, probabilmente non si può meglio illustrare che con un paio di esempi. Il 19 giugno 1252, P. Morret venne citato dinanzi all'inquisizione di Carcassona, e gli si chiese se desiderasse difendersi dalle accuse mosse contro di lui e contenute nell'istruzione redatta a suo carico. Egli non potè dir altro se non che sapeva di avere dei nemici, e ne nominò cinque. Effettivamente non era riescito a designare nemmeno uno solo de' suoi accusatori, giacchè, in sèguito, gli venne data lettura delle testimonianze o deposizioni portate a suo carico, e gli si chiese per tre volte se avesse qualche cosa da aggiungere. Al che egli rispose di aver nulla, e si stabilì che il giorno 29 gennaio verrebbe data la sentenza. Due anni dopo, nel 1254, a Carcas-

---

l'alibi; nell'altro, Guglielmo Negro produce una lettera di riconciliazione e di penitenza. In ambedue i casi, la difesa vinse la causa (L'Inq. dans le midi de la Franc. p. 346).

(1) Coll. Doat, XXXI, 149. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Taciturnitas.

sona, un certo Bernardo Pons fu più fortunato, giacchè gli occorse di indovinar giusto, designando la propria moglie quale sua nemica mortale, e noi possediamo l'inchiesta che a questo proposito venne aperta onde sapere se l'inimicizia in questione fosse veramente mortale. Si esaminarono tre testimonî, i quali tutti giurarono che quella donna era di cattivi costumi; uno di essi depose che la stessa fu sorpresa in flagrante adulterio dal marito; un altro depose che in quell'occasione l'aveva percosso, ed un terzo disse di averla udita una volta ad affermare come avrebbe voluto che suo marito fosse morto, per sposare un certo Pug Oler, e che, pur di raggiungere questo suo scopo, sarebbe stata contenta di essersi ammalata di lebbra. Questo poteva sembrare più che sufficiente, ma il povero Pons, pare non sia sfuggito alle strette dell'Inquisizione. Infatti, l'accusato che voleva difendersi, aveva così poca speranza di riescirvi, che assai frequentemente vi rinunciava sin dapprincipio. Il 26 agosto 1252, a Carcassona, Arnaldo Fabbri si rifiutò di ricevere una copia delle testimonianze che venivano portate contro di lui, quantunque l'inquisitore gliele offrisse. Le sentenze contenevano spesso una formola nella quale si diceva che l'accusato aveva avuto modo di difendersi ed aveva rifiutato di valersene, il che sta a provare come questa rinunzia a difendersi, rappresentasse per nulla un caso eccezionale, ma fosse divenuta la regola comune, perchè tanto e tanto la difesa era resa impossibile (1).

Quando si trattava di iniziare un processo contro persone morte, i figli o gli eredi del defunto erano scrupolosamente citati a comparire ed a difendere la di lui memoria, come quelli che erano direttamente interessati nella faccenda per tutto quel cumulo di inabilità e di confische, conseguenze naturali di una condanna. In tutte le chiese si annunciava che coloro i quali fossero, in un modo o nell'altro, interessati nella cosa, sia perchè si trovavano in possesso dei beni del defunto, sia per qualunque altro motivo, erano invitati a presentarsi dinanzi al tribunale, e finalmente si avvertiva per la terza ed ultima volta che, se venuto il

---

(1) Registres de l'inq. de Carcass. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, nouv. acquis. 139, f. 33, 44, 62). — Practica super inquisitione. (MSS. Bib. Nat., fonds latin, n. 14930, fol. 212).

giorno fissato non si fosse presentato alcun testimonio, non per questo si sarebbe tralasciato di pronunziare la sentenza. Così, nel 1327, Giovanni Duprat, inquisitore di Carcassona, diede ordine ai parroci di tutte le parrocchie di cui erano composte le diocesi di Carcassona, di Narbona e di Alet, di passare a tali pubblicazioni durante le funzioni sacre, tutte le domeniche e gli altri giorni festivi, fino alla data che verrebbe fissata per il processo e di fargli tenere un certificato, redatto per mano di notaio, come qualmente quelle pubblicazioni fossero state fatte. Le sentenze che venivano emanate contro i defunti, ricordano sempre accuratamente tutte queste formalità; tuttavia, malgrado la pompa affettata di equità, la procedura in odio di un morto, non era una minor caricatura della giustizia di quanto lo fosse la procedura in cui la vittima era rappresentata da un vivente. Che così si passassero davvero le cose, appare chiaramente dall'*autodafé* tenuto a Tolosa nel 1309, dove vennero condannati quattro defunti; ci si dice che allora, in uno dei quattro casi, si presentò nessuno, e negli altri tre, gli eredi si presentarono sì, ma rinunziarono a sostenere qualunque difesa. Nel caso di Castel Fabri, a cui abbiamo accennato più sopra, nel quale l'eredità del defunto era piuttosto rilevante, gli eredi si presentarono, ma l'inquisitore Nicola di Abbeville, rifiutò loro ogni possibilità di difesa, ed in quello di Pietro Tornamire, gli eredi riuscirono finalmente a far annullare la sentenza, causa le gravi irregolarità in cui la procedura era caduta, ma, come abbiamo già visto, questo risultato non si potè ottenere se non dopo una lotta di trentadue anni, durante il qual tempo i beni del defunto rimasero sequestrati. Qualche volta, quando si trattava di ereticazione avvenuta sul letto di morte, i figli opponevano l'eccezione del *non compos*, che, dapprincipio, era ritenuto come valido, ma siccome le sole persone ammesse alla prova testimoniale dovevano essere di un'ortodossia impeccabile ed estranee alla famiglia del defunto, così, si comprenderà facilmente perchè i casi di vittoria, in questioni di tal genere, fossero assai rari, per non dire rarissimi (1).

(1) Condil. Bicerr. ann. 1246, app. c. 18. — Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V, 1813). — Coll. Doat, XXVII, 97-8; XXIX, 27; XXXIV. 123; XXXV, 61; XXXVIII, 166. — Lib. sent. inq. tol. pp. 33-4. — Molinier, L'inq.

Praticamente parlando, colui che sgraziatamente cadesse tra gli artigli dell'Inquisizione, non vedevasi più aperta alcuna via di scampo. Teoricamente parlando, l'accusato aveva il diritto, come negli altri casi penali, di ricusare il suo giudice, ma si trattava di una prova assai pericolosa a tentarsi, e non abbiamo alcuna difficoltà a prestar fede a Bernardo da Como, quando ci assicura che ciò non capitava mai. L'ignoranza non era una difesa, giacchè, come dice Bernardo Gui, l'ignorante deve condividere la condanna inflitta al suo maestro, il padre della menzogna. Colui che negasse persistentemente il delitto di cui veniva accusato, pur dichiarandosi pronto a confessare pubblicamente la sua fede e ad obbedire in tutto e per tutto alla Chiesa, veniva considerato come un ostinato ed un impenitente, e perciò indegno di pietà. Perfino il suicidio commesso in prigione, equivaleva ad una confessione della colpa di cui si era accusati, mancava soltanto il pentimento. È bensì vero che la pazzia, oppure l'ubbriachezza, potevansi invocare come circostanze attenuanti a proposito di parole eretiche state pronunziate, e ciò mitigava alquanto la sentenza, purchè l'accusato facesse onorevole ammenda della sua colpa colla contrizione, e cercasse di essere riconciliato colla Chiesa; a qualunque punto però, il processo fosse già arrivato, l'accusato doveva incominciare dal piegar la testa dinanzi alla conclusione a cui l'inquisitore fosse pervenuto, e caso nicchiasse a farlo, veniva immediatamente consegnato al braccio secolare (1).

Bernardo Délicieux, un frate che non aveva peli sulla lingua, non asserì se non la verità, allorquando, trovandosi alla presenza di Filippo il Bello e di tutta la sua corte, scattò a dire che, se S. Pietro e S. Paolo venissero accusati di adorare degli eretici, e fossero perseguitati secondo i metodi dell'Inquisizione de' suoi tempi, non troverebbero aperta alcuna via di scampo. Interrogati sulla loro fede, risponderebbero come altrettanti maestri in teologia e dottori della Chiesa, ma quando loro si dicesse che avevano ado-

dans le midi de la Fran. p. 287. — Alex. PP. IV, Bull. Olim ex parte, 24 sett.; 13 ott. 1258; Urbani PP. IV, Bull. Idem, 21 ag. 1262 (Mag. Bull. Rom. I, 117).

(1) Bern. Comens. Lucer. inq. s. v. Recusatio. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Zanchini, Tract. de haer. c, ii, vii. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 26. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 9. — Eymeric. Direct. Inq. p. 572.

rato degli eretici, ed essi chiedessero: " Quali? ", verrebbero loro citati alcuni abitanti del paese, senza tuttavia entrare in alcuna particolarità. E quando essi chiedessero maggiori schiarimenti sulle circostanze di luogo e di tempo, non ne sarebbe loro data alcuna; se poi si chiedessero i nomi dei testimoni, questi verrebbero loro rifiutati. In qual maniera, dunque, chiede Bernardo, potrebbero essi, i santi apostoli, difendersi, sopratutto allorchè se qualcuno li aiutasse, questi sarebbe, a sua volta, accusato quale fautore di eresia? Pur troppo era vero. La vittima si trovava avviluppata in una rete tale, che non poteva riescire a districarsene, e tutti gli sforzi suoi, non facevano altro che allacciarla vieppiù nelle maglie incorruttibili (1).

Teoricamente parlando, infatti, era permesso sporgere appello dal Sant'Uffizio al papa, come dal vescovo al metropolitano, per negazione di giustizia od irregolarità di procedura, ma tale appello doveva esser sporto prima che fosse pronunziata la sentenza, la quale era sempre definitiva. È probabile che questo diritto di appello abbia prodotto una certa qual influenza moderatrice sopra quei pochi vescovi che esercitavano la loro giurisdizione inquisitoriale. Ma quando si trattava di inquisitori, dipendeva dal loro capriccio l'accordare od il rifiutare le *Apostoli*, o lettere dimissorie, che rinviavano la questione al giudizio della Santa Sede, e cioè, essi potevano concedere tanto delle lettere affermative (reverenziali), quanto delle lettere negative. Le prime ammettevano l'appello, le seconde lasciavano la questione nelle mani dell'inquisitore, a meno che il papa non la avocasse formalmente a sè. La qual cosa, puossi affermare con tutta sicurezza, accadeva assai di rado, ed una procedura di questo genere, data la sua estrema complicatezza, non poteva esser esaminata se non da uomini di una rara competenza. Un accusato come maestro Eckart, sostenuto dall'intero Ordine dei Domenicani, poteva certo farvi ricorso, quantunque, tutto sommato, Giovanni XXII non lo abbia trattato meglio dell'arcivescovo di Colonia. Così, allorquando, nel 1323, il Sire di Parthenay, uno dei signori più influenti del Poitou, fu accusato di eresia da frate Maurizio, inquisitore di Parigi, e rinchiuso da Carlo il Bello nella prigione del Tempio, appellò da

(1) MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 4270, fol. 139.

Maurizio, adducendo la ragione dell'inimicizia personale che per lui nutriva il giudice. Il re Carlo l'inviò, sotto buona scórta, al papa Giovanni XXII ad Avignone. Il papa, dapprincipio, si rifiutò d'ammettere l'appello, ma poi, dietro le vivissime istanze degli amici del Parthenay, acconsentì a designare alcuni vescovi quali assessori dell'inquisitore, e ne risultò che, dopo una lunga procedura, il Parthenay fu rimesso in libertà. Ma casi di simil genere erano assolutamente eccezionali, giacchè ben diversa era la sorte dei poveri e degli uomini della piccola borghesia che rigurgitavano nelle prigioni dell'Inquisizione e figuravano ne' suoi *autodafé*. I manuali ad uso degli inquisitori non si fanno alcuno scrupolo di insegnare agli inquisitori stessi tutte quelle astuzie e quegli inganni a cui ricorrere per eludere tutti i tentativi d'appello, allorquando una qualunque infrazione portata nelle leggi che governavano l'istituzione, li esponeva ad uno di tali accidenti (1).

Eravi però un'altra categoria di casi in cui l'intervento del papa si rendeva di tanto in tanto necessario, giacchè il carattere della Santa Sede era completamente autocratico ed a tempo debito sapeva porre da parte tutte le regole. La curia sempre abbisognava di denaro, e fuori d'Italia non partecipava ad alcuna confisca che l'Inquisizione facesse. Si comprende, quindi, assai facilmente come, allorquando si trattava di persone ricche, di cui tutta la sostanza si trovava in ballo, esse acconsentissero a dividerla colla corte pontificia, purchè questa accordasse il suo onnipotente intervento. Non più tardi del 1245, i vescovi della Linguadoca si erano lamentati a papa Innocenzo IV che non pochi eretici riescivano, in tal guisa, a sfuggire al castigo meritato dai loro delitti. Le lettere concesse dai penitenzieri pontifici, accordavano l'immunità, non solamente a coloro i quali trovavansi già sotto processo, ma anche a quelli che temevano di esser citati, agli scomunicati in contumacia, a coloro che già erano stati legittimamente condannati, i quali, con ciò, sfuggivano alla giurisdizione dell'Inquisizione. Riscontrai non pochi casi che stanno ad indicare

(1) Pegnae, Comm. in Eymeric. p. 675. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxix. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 453-55. — Grandes Chroniques ann. 1323. — Guill. Nangiac. cont. ann. 1323. — Chron. de Jean de S. Victor, cont. ann. 1323, — Ben. Comens. Lucer. Inq. s. vv. Appellatio, exceptio, n. 2.

questa intromettenza della Santa Sede nelle faccende del Sant'Uffizio; uno di questi, almeno, accenna agli argomenti cui si faceva ricorso pur di provocarla. Con lettera in data 28 dicembre 1248, il penitenziere pontificio Algesio ordina siano rimessi immediatamente in libertà, senza confisca, sei prigionieri dell'Inquisizione, che avevano confessato la loro eresia, ed uno dei motivi da lui addotti per giustificare questa misura, era quello delle liberali elargizioni fatte dai prigionieri stessi in favore di Terra Santa. Nessuna meraviglia, che, qualche volta, gli inquisitori siansi ribellati, e che qualcheduno desse apertamente una lezione alla curia. Nel 1249, alcuni abitanti di Limoux, essendo stati condannati a portar delle croci ed a subire delle gravi penitenze, ottennero da Innocenzo IV una ordinanza che equivaleva ad una grazia parziale, ed allora gli inquisitori, per esternare la loro stizza, accordarono a quei penitenti l'assoluzione completa. Innocenzo si affrettò a far rinnovare la sentenza di condanna di guisa che, quei poveri infelici perdettero il frutto dei loro sforzi. Meno indiscreto fu l'intervento di Alessandro IV, nel 1255, nel caso Aymeric di Bressols di Castel-Sarrazin, il quale era stato condannato per atti di eresia commessi trent'anni prima. Fece osservare come lo stesso avesse ormai compiuta la maggior parte della sua penitenza, e come la sua povertà e la sua tarda età gli impedissero di condurre a termine il resto, sulle quali considerazioni il papa autorizzò gli inquisitori a commutare il rimanente della pena in opere pie. Nel 1298 riscontriamo che Bonifacio VIII fece scomparire le incapacità legali di cui erano affetti i nipoti ed i pronipoti di Clavagemma di Milano, ereticato sul letto di morte; furono loro restituite le rovine della casa loro la quale era stata rasa al suolo; egualmente, però, non si può dire riguardo ai beni che erano stati loro confiscati. Un caso non meno degno di nota accadde nel 1371, allorquando Gregorio XI autorizzò l'inquisitore di Carcassona a rimettere in libertà Bidon di Puy-Guillelm, il quale era stato condannato alla prigione perpetua e si era pentito, motivando il suo intervento coll'addurre la ragione non esservi alcun'altra potenza che fosse in grado di commutare la pena (1).

---

(1) Vaissete, III, 462; Pr. 447. — Coll. Doat, XXXI, 152, 169, 283; XXXII, 69; XXXV, 134. — Potthast, n. 10292, 10311, 10317, 18723, 18896. — Ripoll.

Tuttavia, questo intervento pontificio era contrario alla legge e rappresentava qualche cosa di eccezionale, per il qual motivo esiste nessuna ragione per cui se ne debba tener conto, se si considerano gli effetti della procedura inquisitoriale. Questi effetti erano poi tali, che la condanna, sotto l'una o l'altra forma, potevasi considerare inevitabile. Nel registro di Carcassona, che va dal 1249 al 1258, e comprende circa duecento casi, non si riscontra nemmeno un solo esempio di un prigioniero il quale sia stato riconosciuto innocente e come tale rimesso in libertà. È bensì vero che l'interrogatorio di Alizais Debax, avvenuto il 27 marzo 1249, è seguìto da questa nota: " essa non venne ascoltata una seconda volta perchè fu considerata come innocente ", ma tale apparente eccezione rimane annullata dalla seconda nota in cui si dice della stessa: *cruce signata est*, e cioè essa era stata condannata alla pubblica infamia col portare delle croci, probabilmente per addimostrare al popolo che l'Inquisizione era infallibile. Un uomo contro il quale non esistessero prove e che non volesse confessare una colpa immaginaria, veniva tenuto indefinitamente in prigione alla discrezione dell' inquisitore; finalmente, se la prova che militava contro di lui era solamente incidentale e non diretta, ed il sospetto era lieve, poteva esser rimesso in libertà, purchè prestasse cauzione, con ordine di starsene alla porta dell' Inquisizione dall'ora di colazione fino a quella del pranzo, e, dopo il pranzo, fino all'ora di cena, attendendo che una nuova testimonianza venisse a sorgere contro di lui, e che l'inquisitore fosse in grado di provare la di lui colpevolezza prima ammessa come cosa certa. Al nord delle Alpi, era regola ammessa universalmente che nessuno fosse rimesso in libertà. Tutto quanto la giustizia inquisitoriale poteva fare, allorchè lo stato d'accusa cadeva completamente, era di emanare un verdetto di assoluzione per mancanza di prove. Si dichiarava semplicemente che le accuse non erano state provate, e gli inquisitori si studiavano in tutti i modi di non lasciar trasparire come l'uomo fosse veramente innocente e facevano in modo di non incagliare un processo ulteriore nel caso che nuove prove venissero ad emergere. Tuttavia, in Italia, nel secolo XIV, è pro-

I. 287. — Digard, Registres de Boniface VIII, T. II, p. 121, n. 2577. — Coll. Doat, XXXV, 134.

babile che questa regola cadesse in disuso, giacchè Zanghino ci dà una formola di liberazione basata — cosa abbastanza significativa — sulla evidente malignità delle deposizioni dei testimoni (1).

Clemente V riconobbe le ingiustizie che venivano consumate all'ombra di questo sistema, allorquando fece incorporare nel diritto canonico una dichiarazione, stando alla quale gli inquisitori avrebbero abusato, a detrimento dei fedeli, delle sagge prescrizioni emanate per la difesa della fede; allorquando proibì loro di condannare ingiustamente, o di agire pro o contro di un accusato per semplice favoritismo, per odio o per cupidigia, minacciandoli della pena di scomunica da incorrersi *ipso facto* e da non poter esser assolta se non dalla Santa Sede. Bernardo Gui alza caldamente la voce contro queste accuse che taccia di false, e che, secondo lui, sono identiche a quelle che gli eretici lanciavano contro il Sant'Ufficio, con grave danno dell'Inquisizione. Accusare di eresia un innocente, dice egli, è un atto degno di condanna, ma non lo è meno quello di calunniare il Sant'Uffizio. Malgrado, aggiunge, tutte le confutazioni delle accuse dirette contro questo, il canone di Clemente ne ammette alcune come ben fondate, e ricolma di gioia il cuore degli eretici. Se gli eretici avessero veramente esultato, avrebbero avuto torto; imperocchè l'Inquisizione continuava per la propria strada ed i ben intenzionati sforzi di Clemente rimasero lettera morta, ottenendo frutto veruno (2).

L'erezione del sospetto di eresia al grado di delitto, facilitava singolarmente l'abitudine del Sant' Uffizio circa il non conceder mai la libertà assoluta a nessuno degli accusati. Questa pratica aveva le sue origini nei costumi dei barbari e nei codici del medioevo, secondo i quali l'accusato contro cui si iniziava un processo per delitto probabile, era obbligato a dimostrare la propria innocenza sia col mezzo dell'ordalia, che con quello della purgazione — la quale era chiamata in Inghilterra col titolo di *Wager*

---

(1) Molinier, L'inquisition dans le midi de la France, pp. 332-33. — Responsa prudentum (Doat, XXXVII). — Bern. Guid. Pract. P. v. (Doat, XXX). — Eymeric. Direct. Inq. p. 474. — Zanchini, Tract. de haer. c. xli.

(2) C. I Clem. v. 3. — Bern. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 112).

of law — e cioè, coll'ottenere che un certo numero di amici si presentassero a giurare con lui che l'accusa era mal fondata. Stando all'editto di incoronazione di Federico II, coloro che fossero sospetti di eresia erano invitati a purgarsi in questo modo, qualora la Chiesa lo esigesse, sotto pena di esser messi al bando della legge, e se rimanessero in quello stato per lo spazio di un anno, sotto pena di esser condannati come eretici. Questa disposizione conferiva un aspetto sinistro al sospetto di eresia, e venne sfruttata con tutta la cura immaginabile e possibile. Il sospetto poteva nascere in diversi modi, ma sopratutto dal rumore pubblico. Bastava non aver prestato a tempo il giuramento di abiura dell'eresia imposto a tutti gli abitanti della Linguadoca, o d'aver trascurato di denunziare degli eretici, od anche di possedere delle opere di eretici. L'intricata questione a cui dava la stura questa amplificazione della reità, trovasi bellamente illustrata nella discussione di un inquisitore, la quale rivela le nuove complicazioni che ne derivavano. Egli voleva sapere se coloro che prestavano ascolto alle istruzioni dei Valdesi, " non mentivano, non giuravano, non commettevano fornicazione, se davano ad ognuno il fatto proprio, se si recavano alla chiesa, se pagavano le decime, e tutte le altre tasse dovute ai preti „; coloro che prestassero ascolto a questi saggi consigli e ne approvassero il tenore, potevano esser considerati come sospetti di eresia? E quell'inquisitore dopo aver tutto ben ponderato, risponde che debbonsi veramente considerare tali e come tali debbono assoggettarsi alla purgazione canonica. Il cancelliere Gerson aveva compreso benissimo qual forza rivestissero le difficoltà che presentava l'attuazione pratica di codeste intangibili speculazioni; egli raccomandò di non perdere di vista la grande diversità di abitudini, proprie dei diversi tempi e dei diversi luoghi, ecc., ma l'inquisitore ordinario aveva ben pochi scrupoli di simil genere. Riesciva assai più facile il trattare i sospetti come se fossero veri e proprî delinquenti; classificare il sospetto nei tre gradi in cui si divideva la sua maggiore o minore leggerezza, e cioè, sospetto lieve, veemente, e gravissimo; era molto più facile il punir gli individui in ragione dello stesso, infliggendo al sospetto ed ai suoi discendenti tutte quelle incapacità nelle quali si incorreva per delitto diretto di eresia. Si rinunciò persino — come si rinuncia ad una cosa impossibile ad effettuarsi — a definire i tre gradi in cui dividevasi il sospetto, e si abbandonò all'arbi-

traria discrezione dell'inquisitore la cura di classificare man mano i casi individuali che potessero presentarsi. Nulla si può immaginare che maggiormente condanni tutto questo sistema, della spiegazione che ne dà Eymeric, il quale afferma che coloro i quali sono sospetti, non sono eretici, che gli stessi non debbonsi condannare per delitto di eresia, e che, perciò, il loro castigo dev'essere più leggiero; fa eccezione soltanto per i casi di sospetto gravissimo. Contro quest'ultimo genere di sospetti, non eravi difesa possibile, non si ammetteva alcuna prova. L'accusato poteva benissimo non essere un eretico, poteva benissimo non esser in balìa di alcun errore nella sua fede, ma qualora si rifiutasse di abiurare l'eresia, di dare soddisfazione, e cioè di confessare implicitamente l'esistenza di un delitto immaginario, doveva essere consegnato al braccio secolare; che se confessava e chiedeva di essere riconciliato colla Chiesa, allora veniva gettato in prigione per tutto il resto della sua vita (1).

Quando si trattasse di un sospetto leggero o veemente, l'accusato era tenuto a presentare persone che attestassero, con lui, mediante giuramento, la sua innocenza. Queste persone che si prestavano a giurare in di lui compagnia, dovevano appartenere alla sua medesima classe sociale, conoscerlo personalmente e giurare, avanti tutto, che essi lo ritenevano ortodosso, indi che ritenevano veridico il giuramento che egli prestava per iscolparsi. Il loro numero variava a piacere dell'inquisitore ed a seconda della gravità

(1) Hist. Dipl. Frid. II, T. II, p. 4. — Concil. Tol. ann. 1229, c. 18. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 16. — Concil. Terraconens. ann. 1242. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 376-8, 380-4, 494-5, 500. — Concil. Biterr. ann. 1246, App. c. 31, 36. — Zanchini, Tract. de haer. v, vii, xx. -- Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V, 1802). — Gersonis, de protestatione, consid. xii. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Praesumptio, n. 5. — Isambert, Anc. loix fran. IV, 364.

È abbastanza curioso il vedere Cornelio Agrippa sostenere che la legge proibisce all'Inquisizione di impacciarsi di quei casi in cui è in ballo semplicemente un sospetto, od il fatto d'aver difeso, accolto oppure soccorso degli eretici (De vanitate scientiarum, c. xcvi). — Un suo contemporaneo, il dotto Ponzinibio, fa osservare, in quella vece, ed in modo esplicito, che il semplice sospetto, anche se non autorizzato dalla voce popolare, basta a giustificare il processo per eresia, ma non basta per altri delitti (Ponzinibbio, De Lamiis, c. 88).

del sospetto che pesava sopra l'accusato, potevano essere tra i venti ed i trenta ed anche di più. Tuttavia, quando si trattasse di stranieri che non conoscessero nessuna persona del paese, l'inquisitore doveva accontentarsi di poche persone. Non era questa una cerimonia sterile; come d'abitudine, tutto cospirava contro l'accusato. Qualora egli non riescisse a raggruppare il numero richiesto di persone pronte a prestar giuramento con lui, oppure trascurasse di farlo entro lo spazio di un anno, allora entrava in vigore la legge di Federico II; generalmente egli veniva condannato al rogo come si faceva cogli eretici; però, certi inquisitori sostenevano che tutto questo costituiva puramente e semplicemente una prova presuntiva, non una prova assoluta, e che la persona sospetta poteva sfuggire al rogo col confessare ed abiurare, per subire, poi, si sottintende, la penitenza della prigione perpetua. Se riesciva a purgarsi colla procedura delle persone che prestassero giuramento in sua compagnia, non per questo veniva ancora rimesso in libertà. Se il sospetto che pesava sopra di lui fosse veemente, poteva ancora essere punito; anche se il sospetto era leggiero, il solo fatto di essere stato sospettato, lo colpiva per sempre d'infamia. Con quella curiosa incoerenza logica che caratterizzava la procedura inquisitoriale, lo si costringeva ad abiurare l'eresia, dopo esser stato riconosciuto innocente; questa abiura macchiava la sua vita così, che lo faceva segnare a dito, e nel caso di una nuova accusa, il fatto di essersene già una volta liberato, era annoverato fra le prove che stavano a dimostrare la sua colpevolezza. Se la purgazione antecedente fosse avvenuta per un sospetto lieve, ora la sua pena trovavasi aumentata, e se fosse avvenuta in sèguito ad un sospetto veemente, veniva ora considerato quale recidivo, indegno di pietà e consegnato, senza ulteriore processo, al braccio secolare. Nella pratica, questa enorme ingiustizia è sopratutto interessante perchè rivela quale fosse lo spirito dell'Inquisizione; i suoi metodi erano troppo rigorosamente esatti perchè il ricorso al metodo della purgazione si rendesse frequente. Zanghino, quando tratta quest'argomento, è costretto a spiegarlo come se fosse questione di un costume poco diffuso. Tuttavia, noi ne conosciamo per lo meno un'applicazione degna di essere qui riportata. Nel 1336, ad Angermünde, il frate inquisitore Giordano ammise alla prova della purgazione un certo numero di persone state accusate di professare la misteriosa

eresia luciferiana; quattordici tra uomini e donne, non essendo riusciti a raggranellare quel numero necessario di persone che prestassero con loro giuramento, furono abbruciati vivi (1).

In tutti quei casi, poi, in cui l'accusato era ammesso a riconciliarsi colla Chiesa, l'abiura dell'eresia rappresentava una formalità indispensabile. Eranvi diverse formole di abiura, a seconda che il sospetto era leggiero, o veemente, oppure gravissimo, a seconda, altresì, che le persone le quali venivano ammesse alla purgazione, erano, o meno, confesse e pentite. La cerimonia si faceva in pubblico, in un *autodafé*; in punto a questo, eranvi ben poche eccezioni, e queste verificàvansi specialmente quando, trattandosi di ecclesiastici, il farla in pubblico avrebbe potuto ingenerare dello scandalo nei fedeli; alla stessa andava unita assai sovente una pena pecuniaria, destinata ad assicurare l'osservanza degli impegni che venivano sottoscritti. Il punto essenziale da osservarsi era questo, che il penitente era obbligato ad abiurare l'eresia in genere, ed in ispecie quella eresia di cui era stato accusato. Fatto ciò, se si desse il caso che ricadesse nell'errore, poteva sempre venir consegnato al braccio secolare senza processo, eccettuato quel caso in cui l'abiura fosse stata motivata semplicemente per sospetto leggiero. Si comprende quindi facilmente, quanto fosse necessario far abiurare l'eresia in genere, giacchè, se il colpevole si fosse addimostrato trascurato, se, per esempio, dopo aver abiurato l'eresia catarina, avesse adottata l'eresia valdese, poteva benissimo non esser considerato come recidivo e godere del privilegio di una nuova purgazione. In pratica, il caso era assai difficile si verificasse, ma il semplice fatto che gli inquisitori l'hanno previsto, dimostra fino a qual punto essi si curassero della forma, pur manifestando un profondo disprezzo per tutto ciò che noi chiamiamo col nome di giustizia. L'importanza che si attribuiva all'abiura, trovasi magnificamente illustrata in un caso successo a Tolosa, e cioè nel tribunale dell'Inquisizione di quella città, nel 1310. Sibilla,

---

(1) Concil. Tarracon. ann. 1242. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 376-8, 475-6. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. w. Practica, purgatio. — Albertini, Repert. Inq. s. v. Deficiens. — Greg. PP. XI Bull. Ecommunicamus, 20 ag. 1229. — Zanchini, Tract. de haer. c. vii, xvii. — Martini, App. ad Mosheim de Beghardis, p. 537.

moglie di Bernardo Borell, era stata costretta a confessarsi e ad abiurare nel 1305. Avendo persistito nelle sue pratiche eretiche, venne nuovamente arrestata nel 1309 e costretta ad una nuova confessione. Nella sua qualità di eretica recidiva, essa era destinata, in modo irrevocabile, al rogo, ma, fortunatamente per lei, negli archivi del Sant'Uffizio non si potè trovare la sua prima abiura, e, quantunque tutto il resto dell'istruzione avvenuta nel 1305 fosse perfettamente accessibile, pure il processo non si potè fare che per un solo delitto e non fu condannata se non alla prigione perpetua (1).

Quando si trattasse di persone sospette di eresia che dimostravano la loro innocenza mediante la *compurgazione*, ossia col far giurare seco loro quel numero di persone stabilito dall'inquisitore, l'abiura, com'è naturale, comprendeva punto la confessione. Invece, nelle accuse per eresia avvenute con deposizioni di testimonî a carico, nessuno poteva essere ammesso ad abiurare, se prima non confessava il delitto per cui era stato accusato. Il rifiuto a confessare, si considerava come un segno di indurimento e di ostinazione nell'eresia, e, con questo titolo, il reo veniva punito col rogo. La confessione rappresentava la condizione primaria da adempirsi per essere ammessi all'abiura. Nei casi ordinarî in cui si faceva uso abbondante della tortura, la confessione avveniva quasi sempre. Però, si davano dei casi straordinarî, come quello di Giovanni Huss a Costanza, in cui la tortura era risparmiata, oppure dei casi in cui l'accusato rifiutava tutte le accuse di errore mosse contro di lui. Ed allora, e cioè in quei casi, se noi vogliamo comprendere tutta l'importanza delle conseguenze che ne derivavano, dobbiamo ben guardarci dal perdere di vista, anche per un sol momento, la necessità della confessione prima di essere ammessi all'abiura.

(1) Concil. Narb. ann. 1244 c. 6, 12. — Muratori, Antiq. Ital. Dissert. lx. — Doctrina de modo procedendi (Martene Thes. V, 1800-1). — Eymeric. Direct. Inq. pp. 376, 486-7, 492-8. — Lib. sent. inq. Tol. pp. 67, 215.

CAPITOLO XII.

La Sentenza.

La funzione penale dell'Inquisizione trovavasi basata sopra una funzione di diritto che noi dobbiamo procurare di comprendere nel miglior modo possibile se vogliamo apprezzare giustamente una parte della sua azione. Teoreticamente parlando, essa non avea la missione di infliggere delle pene. La di lei missione consisteva nel salvare delle anime; la di lei missione consisteva nel rimetterle sulla via della salute, e nell'infliggere delle penitenze salutari a coloro che ricercassero questa via, come fa un confessore co' suoi penitenti. Le di lei sentenze, perciò, non erano, come quelle di tutti gli altri tribunali temporali, delle vendette esercitate dalla società civile sui colpevoli, oppure degli esempi destinati ad impedire, mediante il terrore che ispiravano, la diffusione del delitto; esse venivano imposte semplicemente per il bene delle anime fuorviate, onde fossero cancellati oppure riscattati i peccati. Gli stessi inquisitori, in linea generale, parlano del loro ufficio in questo senso. Quando condannavano un povero disgraziato alla prigione perpetua, la formola fissata fin dagli inizii del Sant'Uffizio, consisteva in un semplice comando rivolto al colpevole di andare in carcere e di rinchiudervisi, standosene a quel regime di pane ed acqua che doveva essere il complemento della penitenza, ammonendolo che non uscirebbe di prigione sotto pena di essere scomunicato e considerato quale eretico spergiuro ed impenitente. Se egli riesciva a spezzare le proprie catene ed a fuggirsene, la domanda di estradizione che rivolgevasi a quella straniera giurisdi-

zione sotto le sanzioni della quale il fuggiasco era andato a cadere, con uno spirito abbastanza strano ed inqualificabile lo dichiarava quale un pazzo che avesse rigettata la medicina salutare statagli offerta onde guarisse, e come avesse sdegnato l'olio ed il vino offertigli per curare le sue ferite (1).

Teoreticamente parlando dunque, il numero delle pene che l'inquisitore poteva infliggere, era assai limitato. Egli non doveva mai condannare a morte; non faceva altro che ritirare puramente e semplicemente la protezione della Chiesa al peccatore indurito ed impenitente che non lasciava più sperare nella sua conversione, oppure al recidivo che, colla sua ricaduta, non dava più alcun serio affidamento circa la sincerità della sua conversione. Fatta eccezione dell'Italia, egli, altrove, non confiscava mai i beni dell'eretico; si limitava a constatare l'esistenza di un delitto il quale, conformemente alle leggi civili, era causa che colui che l'aveva commesso fosse colpito di incapacità a possedere. Tutt'al più, poteva imporre come penitenza una multa, da adibirsi ad opere buone. Il suo tribunale era essenzialmente un tribunale spirituale che giudicava esclusivamente i peccati e stabiliva quali fossero i rimedi dello spirito più convenienti a guarirli, seguendo l'ispirazione dei vangeli, una copia dei quali si trovava sempre aperta davanti a lui. Per lo meno, tale era la teoria della Chiesa e occorre averla sempre presente alla memoria se si vuol comprendere ciò che altrimenti sembra tanto illogico ed incoerente, sopratutto per quello che riguarda la libertà lasciata all'inquisitore circa i suoi rapporti coi penitenti. Egli era giudice nel *forum* della coscienza, e come tale non era tenuto o vincolato da nessun codice, da nessuna regola; coloro che venivano citati dinanzi al suo tribunale, erano letteralmente alla sua mercè, e non esisteva potere, eccet-

---

(1) Guid. Fulod. Quaestt. xiii, xv. (Ripoll, I, 254. — Archiv. de l'inquisition de Carcass. Doat, XXXI, 139). — Archives de l'évêché d'Albi, (Doat, XXXV, 69). — Lib. sent. inq. Tolos. p. 32. — Eymeric, Direct. Inq. pp. 465, 643. — Zanchini, Tract, de haer. c. xx.

Nelle sentenze di Bernardo di Caux, 1246-8, quantunque la prigione venga considerata come una penitenza, pure il modo con cui se ne fa parola è assai più imperativo che non nella procedura posteriore (MSS. Bib. Nat. fonds latin, 9992).

tuato quello della Santa Sede, atto a portare qualche modificazione a qualunque suo decreto (1).

Da ciò derivava talvolta una indulgenza che riuscirebbe altrimenti inesplicabile, come nel caso degli uccisori di San Pietro martire. Pietro Balsamo, più noto sotto il nome di Carino, uno dei prezzolati sicari, venne colto in flagrante delitto, e la sua fuga dalla prigione, ottenuta mediante la corruzione, sollevò una rivolta popolare a Milano. Eppure, essendo stato ripreso ed essendosi pentito, gli fu perdonato e gli si permise di entrare nell'ordine dei Domenicani, dove morì in pace, in odore di *beato*, e quantunque la Chiesa non abbia mai riconosciuto officialmente alla sua memoria qualunque diritto a meritarsi un culto pubblico, pure, in uno degli stalli della Chiesa dedicata al martire S. Eustorgio, egli appariva col titolo di beato Acerinus, in un chiaroscuro del 1505, fra i santi Domenicani. Diffatti, non uno degli uccisori sembra sia stato messo a morte, ed il principale istigatore del delitto, Stefano Gonfalonieri di Aliate, eretico e fautore notorio d'eretici, non fu imprigionato se non nel 1295, e cioè quarantatre anni dopo il fatto, ed in sèguito a continue abiure e ricadute. Così pure avvenne quando, poco tempo dopo, l'inquisitore francescano Pietro da Bracciano fu assassinato e quando Manfredo di Sesto, che aveva armato il braccio degli assassini, fu tradotto dinanzi a Ranerio Saccone, inquisitore di Milano. Egli confessò il suo delitto ed altri misfatti commessi a favore dell'eresia, ma ricevette soltanto l'ordine di presentarsi dinanzi al papa per sentirsi imporre da lui una penitenza. Siccome fu contumace nell'obbedire, Innocenzo IV si accontentò di dar ordine ai magistrati di tutta Italia di arrestarlo e di gettarlo in prigione, ovunque potesse venir rintracciato (2).

---

(2) Arch. de l'evech. d'Albi, (Doat, XXXV, 69). — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 232). — Concil. Narb. ann. 1234, c. 5. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 29. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 596-7. — Zanchini, Tract. de haer. c. XVI. — Guid. Fulcod. Q. xv.

(3) Tamburini, Istoria dell'Inquisizione, I, 492-502. — Bern. Corio, Hist. di Milano, ann. 1252. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat., XXXI, 201). Ripoll. I, 244, 280, 389. Quantunque Cesare Cantù (Eretici d'Italia, III, 514-16) abbia dimostrato abbastanza che L' " Istoria dell'Inquisizione „ è destituita di ogni carattere eretico, e ricolma di falsità, il dotto Pietro Tamburini ritenne abbia qualche valore.

Ma questa dottrina che faceva della Chiesa una madre amorosa, la quale castigava con dispiacere e nel solo interesse dell'anima de' suoi figli disordinati, non serviva che a rendere più implacabili le operazioni del Sant'Uffizio. Coloro che facessero opposizione a' suoi sforzi benefici, si rendevano colpevoli di ingratitudine e di disobbedienza, ed allora l'ingratitudine e la disobbedienza erano quanto di peggio potesse esistere. Costoro venivan considerati come parricidi, indegni di clemenza, ai quali si usava ancora carità quando li si colpiva, ed i loro peccati non si potevano espiare che colle più dure penitenze. Abbiamo visto quanto poco l'inquisitore si preoccupasse delle umane sofferenze, nei tentativi che faceva per scoprire e per punire gli eretici, nè si deve supporre che più tenero fosse il modo con cui trattava le anime ammalate che gli chiedevano l'assoluzione e la penitenza. E colui che si presentava dinanzi al suo tribunale per essere punito, era solamente il penitente che avesse confessato il suo delitto e si fosse pentito. Tutti gli altri venivano abbandonati al braccio secolare.

Ma ciò che dimostra quanto questa teoria fosse vana, si è che la giurisdizione inquisitoriale non pesava sugli eretici soltanto, ma anche su coloro che avessero volontariamente errato in materia di fede. I fautori ed i difensori degli eretici, coloro che agli stessi concedessero asilo, facessero l'elemosina, oppure accordassero una protezione qualunque, coloro che trascurassero di denunziarli alle autorità, o di impadronirsi di essi quando potessero farlo, tutti costoro, per quanto rigida potesse essere la loro ortodossia, incorrevano nel sospetto di eresia. Così pure deve dirsi di quei magistrati che trascurassero di applicare le leggi emanate contro la eresia. Essi incorrevano nel sospetto di eresia, semplice, veemente oppure violento. Se il sospetto era violento, equivaleva alla eresia; se era veemente oppure semplice, abbiamo già visto a quali pericoli fosse esposto colui che ne era vittima, il quale, se non riesciva a purgarsi oppure ricadeva, veniva considerato come un vero e proprio eretico ed inoltre quale recidivo, motivo per cui incorreva nelle più gravi pene, che si estendevano fino a quella di essere consegnato al braccio secolare. Nè meno concludente per l'importanza vera dell'organizzazione inquisitoriale, è l'argomento di Zanghino, secondo il quale, se un eretico si pente, si confessa al suo parroco ed accetta ed eseguisce la penitenza che gli viene

imposta, ricevendo per ultimo l'assoluzione, può senza dubbio essere liberato dall'inferno e lavato da' suoi peccati agli occhi di Dio, ma non deve andare esente dai castighi temporali, e quindi deve rimaner esposto a quanto l'Inquisizione crede dover eseguire contro di lui. Questa non voleva abbandonare la sua preda, pur non potendo impugnare l'efficacia del sacramento della penitenza, e tutte le difficoltà che potevano insorgere, venivano messe da parte col proibire ai sacerdoti di ricevere le confessioni degli eretici, essendo esse riservate ai vescovi ed agli inquisitori (1).

Le penitenze che generalmente imponeva l'Inquisizione, erano relativamente poco numerose. Esse consistevano, avanti tutto, in pratiche pie, come sarebbe la recita di preghiere, la frequenza delle chiese, l'uso della disciplina, i digiuni, i pellegrinaggi, le multe inflitte a profitto di opere pie, cose tutte, queste, che un confessore qualunque poteva imporre a' suoi penitenti ordinarii. Tutto ciò bastava per le offese di piccola importanza. Venivano poi le *Pœnæ conbusibiles*, ossia penitenze umilianti e degradanti, la più grave delle quali consisteva nel portare delle croci gialle cucite sulle vesti del penitente, e finalmente, la più severa tra tutte queste pene che venivano inflitte dal Sant'Uffizio, era quella del *murus* ossia prigione. Come ho già detto, la confisca non era che un incidente, e, come il rogo, si infliggeva dalle autorità civili; quantunque però l'una e l'altra andassero soggette al controllo dell'inquisitore, tuttavia è molto più conveniente considerarle separatamente, come faremo in due dei capitoli susseguenti. I concilî di Narbona e di Béziers prescrissero la pena dell'esilio, sia perpetuo che temporaneo, ma sembra che la stessa fosse così raramente applicata, che è appena necessario il farne cenno, quantunque sia stata talvolta menzionata nelle sentenze più antiche e venga enumerata fra le penitenze alle quali acconsentivano a sottomettersi gli eretici che si pentivano (2).

---

(1) Concil. Terrac. ann. 1242. — Innoc. PP. IV, Bull. Noverit universitas, 1254 (Mag, Bull. Rom. I, 103). — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Eymeric. Direct. Inq. pp. 368-72, 876-8. — Zanchini, de haer. c. xxxiii.

(2) Concil. Narb. ann. 1244, c. 3. — Concil. Bitterr. ann. 1246, app. c. 28. — Coll. Doat, XXI, 200. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992.

Il peccato di eresia era troppo grave per essere espiato semplicemente colla contrizione e col ritorno al bene. Quantunque la Chiesa professasse di accogliere con gioia nel suo seno materno i di lei figliuoli traviati e pentiti, la via che i colpevoli dovevano seguire era assai dura ed i loro peccati non potevano essere lavati se non a costo di penitenze abbastanza severe, per attestare il fervore della conversione. Prima che si fondasse l'Inquisizione, verso il 1208, San Domenico, il quale allora militava sotto gli ordini del legato Arnaud, convertì un Cataro chiamato Pons Roger e gli prescrisse di fare una penitenza, la formola della quale è giunta fino a noi. La stessa ci fornisce una chiara idea di ciò che allora la Chiesa riteneva rappresentasse le condizioni ragionevoli di una riconciliazione, in una epoca in cui, quella, metteva in piede di guerra tutte le risorse di cui potesse disporre per riconquistare gli eretici, e non aveva ancora fatto ricorso, salvo rare eccezioni, ai mezzi della violenza. Per tre domeniche di sèguito, il penitente doveva essere denudato fino alla cintola, e bastonato dal prete a partire dalla porta della città fino alla porta della Chiesa. Doveva astenersi per sempre dall'uso della carne, delle uova e del formaggio, fatta eccezione delle feste di Pasqua, di Pentecoste e di Natale, ed in tali giorni doveva cibarsi di questi alimenti, per addimostrare di aver rinunziato agli errori manichei. Per lo spazio di due quaresime di quaranta giorni ciascuna, all'anno, doveva astenersi dal mangiar pesci; durante tre giorni per ogni settimana non doveva nè mangiar pesce, nè bere vino, nè olio, e digiunare completamente, quando ciò gli fosse permesso dalle sue occupazioni e dalle condizioni della di lui salute. Doveva vestire indumenti monastici, con una croce cucita sopra ciascun pettorale. Se gli fosse possibile, ascolterebbe la messa tutti i giorni, e nei festivi assisterebbe ai vespri. Sette volte al giorno doveva recitare le ore canoniche; il *Pater Noster*, poi, doveva dirlo dieci volte al giorno e venti volte durante la notte. Doveva osservare la più assoluta castità. Ogni mese era tenuto a presentare al parroco la carta nella quale stava notata la di lui penitenza, ed il parroco vegliava perchè rigorosamente fosse praticata, e doveva perseverare in questo genere di vita, fin quando il legato stimasse esser venuto il tempo di sollevarnelo. Ogni infrazione della penitenza statagli imposta, avrebbe fatto di lui uno spergiuro, od un eretico, la qual

cosa lo esponeva ad essere messo al bando dalla comunità dei fedeli (1).

Questo dimostra quanto le diverse forme di penitenza si intrecciassero a piacere del padre spirituale. La stessa caratteristica si osserva in una sentenza indulgentissima emanata nel 1258, dall'inquisitore di Carcassona contro Raymond Maria, che aveva confessato diversi atti di eresia commessi venti o trent'anni prima, e che, anche per altre ragioni, affacciava titoli seriissimi ad esser trattata con indulgenza. Vigeva anche l'uso di riscattarsi dal dovere di dedicarsi a pratiche pie, pagando una somma in denaro. Raymond, doveva digiunare dal primo venerdì dopo la festa di S. Michele fino a Pasqua, e non mangiare carne in venerdì; ma erale concesso liberarsi dall'obbligo di questo digiuno col dare ogni volta un denaro ad un povero. Doveva recitare sette volte al giorno il *Pater Noster* e l'*Ave Maria*. Entro il termine di tre anni era tenuta a visitare i santuari di Saint-Marie de Roche-Amour, di Saint-Roux d'Aliscamps, di Saint-Gilles de Vauverte, di Saint-Guillaume du Dezert e di S. Giacomo di Compostella, riportando ogni volta delle attestazioni di visita fatta, rilasciate dal rettore di ciascuna Chiesa. Come compenso per altre penitenze impostele, pagava sei lire tornesi al vescovo di Albi per aiutarlo a costruire una cappella. Doveva ascoltare la messa tutte le domeniche e gli altri dì festivi, ed astenersi in quei giorni da ogni lavoro. Un'altra penitenza del medesimo genere si inflisse ad un monaco certosino di la Loubatière, colpevole di francescanismo spirituale. Per tre anni, egli non doveva uscire dall'abbazia, e nemmeno parlare, eccettuato il caso di estrema necessità. Per lo spazio di un anno, doveva confessare alla presenza de' suoi confratelli che Giovanni XXII era il vero papa con diritto di essere obbedito, inoltre doveva sottostare a taluni digiuni e recitare alcune parti della liturgia e del salterio. Le penitenze di tal genere, potevano variare all'infinito a piacere dell'inquisitore (2).

In tutto questo non si fa alcuna menzione della flagellazione, ma essa era un elemento tanto comune della penitenza, che assai

(1) Paramo, de orig. off. Inq. Lib. II, tit. i. c. 2, & 6. — Martene, Thes. I, 802. — Coll. Doat, XXXI, 1.

(2) Archiv. de l'inq. de Carcass. (Doat. XXXI, 255). — Coll. Doat, XXVII, 136.

spesso si sottintendeva quando si prescrivevano pellegrinaggi oppure visite alle chiese. Abbiamo visto come Raimondo di Tolosa vi si sottomettesse, e, per quanto agli occhi nostri questa pratica possa apparire ripugnante, bisogna pur convenire che in quei tempi non si concepiva, a suo riguardo, l'idea degradante che vi si annette oggi. I concilii di Narbona e di Béziers, tenuti nel 1244 e nel 1246, nonchè quello di Tarragona del 1242, annoverano la disciplina fra le penitenze leggiere che venivano imposte ai convertiti volontari, i quali si fossero confessati spontaneamente durante il *tempo di grazia*. Tuttavia si trattava d'una penitenza seria. Nudo per quel tanto che lo permetteva la decenza e la temperatura dell'aria, con un bastone in mano, il penitente si presentava tutte le domeniche al sacerdote, nel tempo che passa tra l'epistola ed il vangelo, durante la celebrazione della messa; il sacerdote lo colpiva di colpi raddoppiati alla presenza di tutti i fedeli convenuti per ascoltare la messa, e questo serviva di intermezzo abbastanza strano nella celebrazione del servizio religioso. Alla prima domenica di ogni mese, il penitente doveva, terminata la messa, passare per tutte le case in cui avesse visto gli eretici e ricevervi la stessa accoglienza, nella medesima foggia doveva accompagnare tutte le processioni solenni e ricevere dei colpi ad ogni stazione ed alla fine. Anche se la città era stata colpita d'interdetto, anche se egli fosse stato scomunicato, la di lui penitenza doveva fare il suo corso, e durava finchè fosse piaciuto all'inquisitore; sovente, fino alla morte del paziente. Che non si trattasse di una penitenza breve, risulta assai chiaramente dalle notizie precise e dettagliate che riscontransi in una formola dataci da Bernardo Gui, verso il 1330, la quale prescriveva venissero rimessi in libertà quei penitenti prigionieri, che, colla pazienza e coll'umiltà di cui avessero dato prova in prigione, si fossero meritata una diminuzione della loro pena; una formola quasi identica fu messa in vigore subito dopo che l'Inquisizione venne organizzata (1).

I pellegrinaggi, che venivano annoverati tra le penitenze più leg-

(1) Concil. Sarrac. ann. 1242. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 1. — Concil. Bitter. ann. 1246, app. c. 6. — Bern. Guid. Pract. (Doat, XXIX, 54). — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 214.

giere, erano tali, comparati però alle altre penitenze. Si camminava a piedi nudi, ed il numero prescritto di tali pellegrinaggi era, spesso, tanto forte che poteva assorbire parecchi anni della vita di un uomo. Durante quegli anni, la famiglia del pellegrino si trovava esposta al pericolo di morire di fame. Uno degli inquisitori più moderati, Pietro Çella, prescriveva assai spesso, tra gli altri pellegrinaggi, anche quello a San Giacomo di Compostella ed a Canterbury, con eventuali fermate ai più rinomati luoghi di devozione che incontravansi lungo il cammino, e noi abbiamo sott'occhio un caso in cui, un uomo più che nonagenario, è obbligato a recarsi a Compostella, semplicemente per aver conversato con alcuni eretici. Codesti pellegrinaggi non andavano immuni da pericoli e da gravi fatiche, quantunque la ospitalità che lungo la via veniva concessa ai pellegrini dai numerosi conventi che si trovavano disseminati sulle strade principali, permettesse fossero compiuti anche dai pellegrini poveri. Ancora; i pellegrinaggi rappresentavano un elemento tanto essenziale della fisonomia di tutto il medio-evo, ed erano tanto prescritti anche nelle penitenze ordinarie, che l'Inquisizione non poteva esimersi dall'imporli. In un'epoca in cui il desiderio di salvare l'anima propria era tale, che a quanto ci si dice, a Roma si videro arrivare fino a 20.000 pellegrini al giorno durante il giubileo del 1300, quel penitente che sfuggiva a qualche cosa di peggio, a prezzo di viaggi pedestri, poteva ritenersi trattato con indulgenza (1).

I pellegrinaggi penitenziali dell'Inquisizione erano divisi in due classi, i maggiori ed i minori. Nella Linguadoca, i pellegrinaggi maggiori che di consueto si prescrivevano, erano quattro, quello a Roma, quello a Compostella, quello a S. Tommaso di Canterbury e quello ai tre re di Colonia. I minori erano in numero di diciannove, a partire dai Santuari locali, sino a quelli di Parigi e di Boulogne-sur-Mer. I casi in cui si prescrivevano questi pellegrinaggi son simili a questo: Nel 1322 Bernardo Gui era contro tre accusati rei di questo solo delitto, che cioè, circa quindici o vent'anni prima, avevano *veduto* dei dottori valdesi nelle case dei loro padri senza sapere chi fossero costoro. Per espiare questo loro grave

(1) Coll. Doat, XXI, 222. — Wadding, annal. ann. 1300, n. 1. — Cfr. Molinier, L'inq. dans le midi de la Franc. pp. 400-1.

peccato, nello spazio di tre mesi quei penitenti dovevano compiere diciassette pellegrinaggi minori, tra Bordeaux e Vienna, riportando, secondo l'uso, da ciascun Santuario, un attestato della loro presenza. In questo caso particolare è specificato come gli stessi non fossero obbligati a portare croci e ritengo che ciò li dispensasse dalla flagellazione alla quale i penitenti con croce venivano naturalmente sottoposti ogni qualvolta si presentassero ad una delle chiese, mèta dei loro pellegrinaggi. Nel 1308, un condannato fu dispensato dal pellegrinaggio; data la sua avanzata età e la debolezza della sua costituzione, l'inquisitore si accontentò di imporgli che facesse due visite all'anno a delle chiese che si trovavano dentro le mura stesse della città di Tolosa. Esempi di umanità simili a questo, riscontransi però troppo raramente negli annali della Inquisizione, perchè non si senta la tentazione di citarli, quando ci si trova di fronte a qualcuno di essi (1).

Sugli inizii dell'Inquisizione, il pellegrinaggio che veniva sempre prescritto agli uomini era quello di Terra Santa, ove dovevano recarsi in qualità di crociati. Infatti, il legato, cardinale Romano, l'impose a tutti quelli che fossero sospetti di eresia. Sembra si sentisse che la più proficua penitenza da imporsi all'eretico, il quale volesse sfuggire alla sanzione delle leggi emanate contro l'eresia, fosse quella di far sì che egli accorresse alla difesa di Terra Santa, e tale penitenza era infinitamente pericolosa e dura a compiersi. Nel periodo aureo della persecuzione degli eretici in Linguadoca, il numero di codesti crociati involontarii aumentò tanto, che si temette costoro avessero a corrompere la fede in quegli stessi paesi in cui essa stava nascendo, e verso il 1242 o il 1243, il papa proibì si reclutassero i crociati fra gli eretici, tanto per allora, quanto in futuro. Nel 1246, il concilio di Béziers abbandonò alla discrezione degli inquisitori la cura di decidere se i penitenti che si presentavano, dovessero servire in persona al di là dei mari, oppure mandare in loro vece, un uomo armato di tutto punto, ovvero combattere per la fede in luoghi più vicini al loro paese, contro gli eretici od i saraceni. La durata del servizio veniva pure fissata dagli inquisitori, e questa era ordinariamente da due a tre

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXVII, II). — Lib. sent. Inq. Tolos. pp. I, 340-1.

anni, in via eccezionale di sette od otto, e coloro che si recavano in Palestina, se erano tanto fortunati da poter tornare in patria a raccontare le loro avventure, eran costretti a fornirsi di attestati, firmati dal patriarca di Gerusalemme o di S. Giovanni d'Acri. Allorquando il conte Raimondo, dopo averlo a lungo procrastinato, stava allestendosi per effettuare il suo voto di crociato, ottenne, nel 1247, una bolla di Innocenzo IV colla quale il papa autorizzava l'Arcivescovo di Auch ed il Vescovo di Agen a commutare in pellegrinaggio d'oltremare la penitenza delle croci temporanee e della prigione, od anche di quelle penitenze state inflitte in perpetuo, qualora vi acconsentisse l'inquisitore che fosse stato autore delle sentenze. L'anno seguente, quella stessa misura si estese ai dominii del conte di Montfort. Sotto questo impulso si videro nuovamente non pochi penitenti servire in qualità di crociati. Esiste una notifica fatta dagli inquisitori di Carcassona, il 5 ottobre 1251, nella chiesa di S. Michele, a coloro che portavano dette croci o che avevano cessato di portarle, in cui viene loro ordinato di mantenere la fatta promessa e di metter vela per Terra Santa colla prima spedizione, e nel registro di Carcassona, si trova imposto assai spesso ai penitenti l'ordine di partire per Terra Santa. I risultati disastrosi delle campagne intraprese da S. Luigi, nonchè la caduta del regno di Gerusalemme, influirono non poco a rendere disusata questa forma di penitenza, la quale, però, continuò, di tanto in tanto, ad esser imposta. Non più tardi del 1321, vediamo ancora Guglielmo Garric condannato a passare i mari colla prima spedizione in partenza per quei paesi, ed a dovervi rimanere fino a che l'inquisitore lo richiamasse; in caso di legittimo impedimento (cosa troppo naturale a prevedersi, giacchè era vecchio ed aveva imputridito in prigione per lo spazio di trent'anni), poteva inviare, in vece sua, un uomo armato, forte e destro, e se tralasciasse di far questo o di partire egli stesso, sarebbe condannato alla prigione perpetua. Inoltre, questa sentenza ci offre un esempio assai raro di esilio, giacchè Guglielmo ricevette ordine, nel caso andasse egli stesso oppure si facesse sostituire, di fissare la sua residenza in un luogo da designarsi, ove avrebbe dovuto restare finchè fosse piaciuto all'inquisitore (1).

(1) Wadding, Annal. ann. 1238, n. 7. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 2. — Concil. Bitter. ann. 1246, app. c. 26, 29. — Berger, Les registres d'Innocent IV,

Queste penitenze non toccavano la posizione sociale o la buona reputazione del penitente. Assai più grave era, apparentemente, la semplice penitenza di portare delle croci, conosciuta come una *poena confusibilis*, ossia una posizione umiliante. Abbiamo visto che, fin dal 1208, S. Domenico ordinò agli eretici convertiti di portare sul petto delle piccole croci, in segno di peccato e di pentimento. Sembra una contraddizione che l'emblema della redenzione, così fieramente portato dai crociati e dagli ordini militari, fosse divenuto, per il convertito, una pena quasi insopportabile, ma si comprenderà facilmente come, quando la Chiesa volle che lo stesso divenisse un segno di peccato e di disgrazia, ben pochi castighi sembrassero più gravi di questo. Le due piccole croci imposte da S. Domenico, divennero, in breve, due grandi pezzi di stoffa dipinti in color zafferano, di cui le due braccia avevano due pollici e mezzo di larghezza, due spanne e mezzo di altezza, due spanne di lunghezza ed una era cucita sul petto e l'altra sulla schiena, quantunque talvolta si concedesse di far portare una croce sul petto soltanto. Qualora, nel corso del suo processo, il convertito avesse commesso uno spergiuro, vi si aggiungeva, in alto, un secondo braccio trasversale, e se era stato un eretico perfetto, un terzo braccio era aggiunto al suo cappuccio.

Altre volte si trattava di un martello; doveva esser portato da ogni prigioniero che fosse stato rimesso in libertà sotto cauzione; abbiamo già parlato delle lingue rosse imposte ai falsi testimonii, senza accennare ad altri emblemi umilianti che potevano essere inventati dalla fantasia dell'inquisitore. Queste stigmate non dovevano mai essere deposte, nè in casa nè fuori, e quando erano sdruscite, dovevansi rimettere a nuovo, a spese del penitente. Durante l'ultima metà del secolo XIII, coloro che se ne andavano crociati oltre mare, potevano abbandonare le loro croci durante il tempo della spedizione, a condizione, però, di riprenderle appena fossero di ritorno. Nei primi giorni dell'Inquisizione, si fissava generalmente per questa umiliazione la durata di un tempo

n. 3508, 3677, 3866. — Coll. Doat, XXXI, 17. — Vaissete, III, Pr. 468. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, nouv. acq. 139, fol. 8. — Molinier, l'inq. dans le midi de la Franc. pp. 408-9. — Lib. sent. inq. tol. pp. 284-5. — Coll. Doat, XXI, 185, 186, 217.

che variava da un anno ad otto, ma, in sèguito, la penitenza fu sempre inflitta vita natural durante, sebbene l'inquisitore avesse la potestà di rimetterla onde compensare una " buona condotta „. Così, all'epoca dell'*autodafé* del 1309, Bernardo Gui permise a Raimonda, moglie di Stefano Got, di deporre le croci che quarant'anni prima era stata condannata a portare dagli inquisitori d'allora, Pons di Poyet e Stefano di Gatine (1).

Il concilio di Narbona del 1229 prescrisse che tutti coloro i quali rinunziassero volontariamente all'eresia, dovessero portare queste croci per provare come detestassero tutti i loro errori passati e volontariamente avessero fatto ritorno alla fede. Apparentemente, parve che questa penitenza fosse assai dura e si fece tutto il possibile per sottrarvisi, giacchè gli statuti di Raimondo nel 1234, ed il concilio di Béziers di quello stesso anno, minacciarono di confisca tutti coloro che si rifiutassero di portare tali segni del loro errore, o che facessero il possibile onde dissimularli. Varii concilii posteriori rinnovarono quest'obbligo e l'estesero a tutti quelli che si riconciliassero colla Chiesa; nel 1248, il concilio di Valenza decise che i refrattari, implacabilmente fossero costretti ad emendarsi, e che in caso di recidiva si trattassero come si trattavano coloro che fuggivano di prigione, applicando loro tutte le pene applicabili agli eretici impenitenti. Nel 1251, un penitente che si preparava a partire per la crociata, credette di poter deporre le sue croci prima della partenza, e perciò fu giudicato; venne condannato a recarsi a Carcassona, la prima domenica di ogni mese, a piedi nudi, vestito di una semplice camicia e d'un paio di pantaloni, inoltre, a visitare ogni volta tutte le chiese della città, sottomettendosi alla flagellazione. Tale penitenza non doveva terminare se non il giorno in cui si sarebbe imbarcato (2).

---

(1) C. Biterr. ann. 1246, app. c. 26. — Lib. sent. inq. Tol. pp. 8, 13, 130, 228. Pare che in Italia la croce fosse di stoffa rossa (Archiv. di Firenze, provv. S. Maria Novella, 31 ott. 1327).

In epoca più antica non si trova che un'allusione ad un'altra " poena confusibilis „ che consisteva in un collare di legno che veniva portato dal penitente. Ne trovo fatto cenno nel La Charité, nel 1233 ma non ho ritrovato alcun altro accenno (Ripoll, I, 46).

(2) Concil. Narb. ann. 1229, c. 10. — Statut. Raymon. ann. 1234 (Harduin. VII, 205). — Concil. Biterr. ann. 1234, c. 4. — Concil. Tarrac. ann. 1242. —

Quantunque queste penitenze fossero considerate come un atto di clemenza in confronto della prigione, pure non erano facili ad eseguirsi, e possiamo facilmente farci un'idea del rigore a cui si doveva ricorrere per essere obbediti. Nelle sentenze di Pietro Cella, non vengono prescritte se non per casi assai gravi, e la loro durata è limitata soltanto ad un certo numero di anni che variano da uno a cinque, quantunque più tardi vengano inscritte per tutti i casi e per un lasso illimitato di tempo. In tal modo, l'infelice penitente trovavasi esposto agli scherni di tutti e soverchiamente impacciato in ogni sforzo che volesse fare onde guadagnarsi il pane materiale della vita. Anche nei tempi più antichi dell'Inquisizione, allorquando la grande maggioranza della popolazione della Linguadoca si componeva di eretici e coloro i quali erano stati condannati a portar croci eran tanto numerosi che la loro presenza in Palestina incuteva timore, il concilio di Béziers del 1246 si vide costretto ad avvertire il popolo di fare buon viso ai penitenti; proibì che venissero messi in ridicolo, e che si rifiutasse d'aver commercio con essi, poichè l'accettazione rassegnata della penitenza, doveva essere per tutti i fedeli argomento di contentezza e motivo di felicitazione. Quantunque i penitenti si trovassero sotto la speciale protezione della Chiesa, questa, per riescire a regolare i sentimenti popolari verso coloro che essa stigmatizzava, aveva predicato con troppo zelo l'odio per l'eresia. Un lieve indice di questo sentimento popolare, lo possiamo riscontrare nel caso di Raimonda Manifacier, la quale, nel 1252, venne citata dinanzi all'Inquisizione di Carcassona per aver deposto le sue croci; si scusò come meglio potè col dire che il suo mantello era troppo sdruscito ed essa era troppo povera per potersene fare uno nuovo, e per quanto riguardava la croce che avrebbe dovuto portare sul bavero, asserì che la padrona presso la quale erasi collocata in qualità di servente, le aveva proibito di portarla e le aveva dato un bavero senza croce. Un caso ancor più significativo è quello di Arnaud Isarn, già citato, il quale, dopo aver fatto l'esperienza di un anno, dovette convincersi che, fin quando avesse

---

Concil. Narb. ann. 1244, c. I. — Concil. Valent. ann. 1248, c. 13. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 4. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, nouv. acq. 139, fol. 2.

portato quel segno della sua degradazione, gli sarebbe riescito impossibile guadagnarsi di che vivere (1).

L'Inquisizione non si dissimulava che la condizione dei penitenti era veramente crudele, e talvolta aveva la bontà di diminuire le penitenze. Così, nel 1250, a Carcassona, Pietro Pelha ottenne il permesso di abbandonare momentaneamente le sue croci durante un viaggio che era costretto ad intraprendere in Francia. Bernardo Gui ci assicura che le giovani venivano sovente dispensate dal portarle, perchè le croci avrebbero loro ostacolato il matrimonio. Una delle formole contenute nel suo libro " *practica* „ con cui esonerava i penitenti dall'obbligo di portar croci, enumera i diversi motivi che, generalmente, si ammettevano come legittimi per concedere tale dispensa come sarebbe, ad esempio, l'età, oppure la malattia (senza dubbio perchè i vecchi e gli ammalati non avrebbero potuto tenere a debita distanza coloro che li insultavano), od anche il fatto che il penitente aveva dei figliuoli i quali non potrebbe così mantenere, delle figlie che non prenderebbero marito. Ancor più significative sono le formole colle quali si minacciava pubblicamente, con manifesti, di procedere penalmente — siccome rei d'aver ostacolato l'Inquisizione nell'esercizio delle sue funzioni e quindi condannandoli alla pena di portare delle croci — tutti coloro che schernissero i penitenti, li cacciassero od impedissero loro, in qualsiasi modo, di seguire la loro vocazione; ma l'insufficienza di queste minaccie è provata dalla forma degli ordini rivolti ai magistrati civili, a cui veniva imposto di non tollerare simili abusi. Si verificò pure, di tanto in tanto, che istruzioni di questo genere andassero a far parte persino degli *autodafé*, il che sta a provare come il portare la croce, il portare il simbolo stesso del cristianesimo, fosse considerato quale uno dei castighi più duri. Il noto *Sanbenito* dell'Inquisizione spagnuola moderna, deriva dallo scapolare con croce di colore zafferano che era portato dai condannati alla prigione allorquando, in occasione di certe feste, venivano esposti alle porte della Chiesa, acciocchè la loro miseria e la loro umiliazione servissero di avvertimento al popolo (2).

(1) Coll. Doat, XXI, 185 sgg. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 6. — Molinier, L'Inq. dans le midi de la Franc., p. 412. — Lib. sent. inq. Tol. p. 350.

(2) Molinier, op. c. p. 404, 414, 415. — Bern. Guid. Grav. (Doat, XXX, 115).

I lettori ricorderanno che, sul principio, si era abbastanza incerti se gli inquisitori avessero la facoltà di infliggere delle multe. Il voto di povertà e di rinunzia al denaro, emesso dagli Ordini mendicanti ai quali fu affidato il Sant'Uffizio, non era ancora caduto così in disuso da potersi rassegnare, senza scandalizzarsi, a vedere come questi Ordini s'arricchissero con l'uso o l'abuso dei poteri quasi illimitati di cui erano stati investiti, imponendo multe e servendosi delle conseguenti somme di denaro. Ma che non tardassero molto a dimenticare i loro voti, è dimostrato da una sentenza, già citata del 1237, stando alla quale Pons Gtimoardi, un eretico convertitosi volontariamente, ebbe ordine di pagare all'Inquisizione dieci lire *Morlaas*, mentre nel 1245, in Firenze, un giudizio pronunziato dall'infaticabile inquisitore Ruggieri Calcagni attesta che, in quel tribunale, le multe erano già divenute penitenze abituali. Non per nulla, quindi, il concilio di Narbona, nel 1244, nelle istruzioni dallo stesso emanate agli inquisitori, li obbliga a non imporre pene pecuniarie, tanto nell'interesse dell'onore dell'Ordine al quale essi appartengono, quanto perchè devono dedicarsi all'adempimento di ben altri doveri. L'Ordine stesso, sentiva profondamente che queste osservazioni erano troppo giuste, e siccome gli inquisitori non erano, almeno in teoria, emancipati ancora dall'autorità dei loro superiori, il capitolo provinciale di Montpellier, già sin dal 1242, aveva cercato di rimettere in vigore le regole dell'Ordine, proibendo in avvenire, agli inquisitori, di infliggere multe e di percepire quelle che avessero precedentemente imposte. Ma tali decisioni furono così poco rispettate, che, nel 1245, papa Innocenzo IV si sentì costretto a promulgare una bolla mediante la quale il papa, desiderando salvare la riputazione degli inquisitori, stabilì che tutte le multe fossero versate nelle mani di due persone designate dai vescovi e dagli inquisitori, acciocchè il prodotto delle stesse servisse alla costruzione delle prigioni inquisitoriali ed al mantenimento dei prigionieri. Per uniformarsi alla bolla di Innocenzo, il concilio di Béziers, nel 1246, abbandonò le posizioni prese dal concilio di Narbona, e concesse che le multe si adibissero alla costruzione

— Ejusd. Pract. P. ii, (Doat, XXIX, 75). Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXVII, 107. 135, 149). — Eymeric. Direct. Inq. pp. 496-99.

delle prigioni ed a coprire le spese necessarie all'Inquisizione. Infallantemente, quei buoni vescovi presero tale decisione per evitare di dover essi stessi contribuire a pagare queste spese fatte per la giurisdizione vescovile. In un manuale inquisitoriale di quel tempo, la destinazione delle multe inflitte, trovasi precisata in questo modo, ma gli abusi di potere non tardarono molto a verificarsi, e, fin dal 1249, Innocenzo IV rimproverava duramente agli inquisitori il loro fiscalismo commesso in danno dei convertiti, a vergogna della Santa Sede ed a scandalo universale dei fedeli. Ma pare che questa lettera non sortisse alcun effetto, giacchè nel 1251, il papa proibì assolutamente agli inquisitori di imporre delle multe ogniqualvolta fosse possibile usare altri metodi di penitenza. Tuttavia, gli inquisitori finirono per trionfare ed ottennero il diritto di infliggere pene pecuniarie a piacer loro. Si capisce che le somme le quali venivano in tal modo raccolte, dovevano servire ad opere pie, in cui erano comprese le spese dell'Inquisizione, e siccome si versavano nelle mani degli inquisitori stessi, è probabile che non servissero se non a ciò che a loro garbasse destinarle, distribuendole " decentemente e senza provocare scandali ai laici ", secondo la raccomandazione di Eymeric. Nelle sentenze emanate da fra Antonio Secco contro i montanari delle vallate valdesi nel 1387, la penitenza, che consisteva nel portare delle croci, nella maggior parte dei casi, era accompagnata da una multa da cinque a dieci fiorini d'oro puro, che dovevano esser pagati all'Inquisizione " per compensare le spese di processo ". Lo Stato fece quanto potè per avere la sua parte, ma le di lui pretese furono respinte in una riunione di periti tenuta a Piacenza nel 1276 dagli inquisitori lombardi, fra Nicolò da Cremona e fra Daniele da Giussano. Pietro Cella, il primo inquisitore di Tolosa, spesso imponeva delle pene pecuniarie, le quali erano destinate in modo assai più accettabile; oltre i pellegrinaggi ed altre penitenze, il condannato doveva assumersi l'obbligo di mantenere, talvolta per lo spazio di alcuni anni, altra volte per tutta la vita, ora un prete, ed ora un povero del suo paese (1).

---

(1) Vaissete, III, Pr. 386. — Lami, Antc. Tosc. p. 560. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 17. — Innoc. PP. IV, Bull. Quia te, 19 genn. 1245 (Doat. XXXI, 71).

In un periodo posteriore dell'Inquisizione, fu dimostrato che il principio delle multe era inammissibile, perchè, si diceva, qualora l'accusato fosse stato un eretico, tutti i suoi beni dovevano essere confiscati, e se innocente, non doveva essere punito. Al che gli inquisitori rispondevano che, oltre agli eretici, eranvi i fautori ed i difensori dell'eresia, persone ree dell'unico delitto di aver pronunziato delle parole poco ponderate, per le quali potevano e dovevano esser colpite da multe, e così, l'abuso continuò a farsi strada, semplicemente perchè tornava utile all'Inquisizione (1).

Riesce assai difficile separare dall'imposizione di multe, le commutazioni di pena che si concedevano dietro sborsamento di una convenuta somma in denaro. Se riflettiamo quanto fosse diffusa e lucrosa l'abitudine di commutare i voti dei crociati, troveremo essere stato inevitabile che un abuso consimile intaccasse le relazioni che passavano tra la Chiesa ed i penitenti messi dall'Inquisizione a portata de' suoi colpi. Una scusa abbastanza facile si trovò subito asserendo che le somme le quali venivano così percepite, sarebbero adibite ad usi pii, e la cosa più pia era quella di soddisfare alle necessità di coloro che lavoravano con tanto zelo a conservare la purezza della fede. In ciò, la Santa Sede poteva servire di esempio. Si è già visto come, nel 1248, Algisio, penitenziere pontificio, diede ordine, in nome di Innocenzo IV, di rimettere in libertà dieci prigionieri che confessarono la loro eresia, per la ragione semplicissima che avevano dato delle somme considerevoli a favore di Terra Santa. In quello stesso anno, Innocenzo autorizzò formalmente Algisio a commutare le pene da cui erano stati colpiti taluni eretici, senza consultare l'inquisitore, e concesse pieni poteri all'arcivescovo di Auch di convertire in " sussidi " le penitenze state imposte ad eretici riconciliati. In quel tempo,

---

— Molinier, op. c. pp. 23, 390. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 27. — Pract. sup. Inquis. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 222). — Innoc. PP. IV, Bull. Cum a quibusdam, 14 magg. 1249 (Doat, XXXI. 81, 116). — Coll. Doat, XXXIII, 198. — Ripoll, I, 194. — Eymeric. Direct. Inq. pp. 648-9, 653. — Zanchini, Tract. de haer. c. xix, xx, xli. — Archivio stor. Ital. n. 38, pp. 27, 42. — Campi, dell'Istor. eccl. di Piacenza, P. ii, p. 309. — Coll. Doat, XXI, 185 sgg.

(1) Bern. Comens. Lucern. Inquis. s. v. poenam.

Raimondo si preparava alla crociata, e la scusa sembrava buona. Gli eretici non chiedevano che di salvarsi a prezzo dei loro beni e sembrava che quel progetto dovesse riescire assai proficuo. Nel 1249, Algisio venne, a questo scopo, inviato nella Linguadoca, armato dei pieni poteri di convertire le penitenze inquisitoriali in multe destinate ai bisogni della Chiesa e di Terra Santa, e di concedere tutte le dispense necessarie, qualunque fossero per essere i privilegi dell'Inquisizione. Non si deve supporre che gli inquisitori si lasciassero sfuggire l'occasione che loro era porta da un simile esempio. Naturalmente, nei casi giunti fino a noi, si specifica un'opera pia alla quale devolvere i fondi che si potesse raccogliere, e così, nel 1255, gli inquisitori di Tolosa rimisero le loro penitenze a dodici tra i principali cittadini eretici di Lavaur, a condizione che pagassero certe date somme, necessarie alla costruzione della chiesa, che, più tardi, divenne la cattedrale di quella città, e nel 1258 fecero altrettanto in favore della chiesa di Najac, concedendo a molti di quegli abitanti di redimere in tal modo le loro penitenze. I ponti erano considerati come opere di pubblica utilità, e perciò, con una concezione alquanto elastica, si fece entrare la costruzione dei ponti nel novero delle " opere pie ". Così, nel 1310, a Tolosa, Mathieu Aychard fu dispensato dal portar croci e dal compiere taluni pellegrinaggi purchè pagasse un tributo di quaranta lire tornesi destinate alla costruzione del ponte di Tonneins; in una formola apposita per le transazioni di questo genere, fornitaci da Bernardo Gui, si dice che l'assoluzione e la dispensa dai pellegrinaggi e da altre simili penitenze viene concessa in considerazione del pagamento di quaranta lire per la costruzione di un dato ponte, o di una data Chiesa, oppure " per essere dispensate in opere pie a piacer nostro ". Quest'ultima clausola dimostra che le commutazioni non servivano sempre ad oggetti di pubblica utilità, ed in realtà, molto spesso ridondavano a benefizio di coloro che le avevano concesse. Un saggio di questo l'abbiamo nelle lettere dell'inquisitore di Narbona, nel 1264, il quale concede l'assoluzione a Guglielmo di Puy in considerazione del dono di cento cinquanta lire tornesi da lui fatto all'Inquisizione. Questa somma considerevole indica quanto i penitenti fossero desiderosi di tirarsi d'impiccio, ed il potere enorme di estorsione di cui godeva l'inquisitore. Se costui era un uomo integro ed onesto, poteva

darsi resistesse alla tentazione, ma se era avido, aveva innumerevoli opportunità di taglieggiare gli infelici che si trovavano pienamente in sua balìa. Questo sistema, si mantenne sino alla fine. Sotto Nicolo V, Fra Miguel, inquisitore dell'Aragona, offese mortalmente taluni alti dignitarii coll'uniformarsi alle istruzioni pontificie, motivo per cui costoro lo maltrattarono e lo tennero in prigione per lo spazio di nove mesi. Si trattava di un caso evidente di ostacolazione al libero esercizio dei poteri inquisitorali, e nel 1458, Pio II ordinò all'arcivescovo di Sarragozza di esumare le ossa di uno dei colpevoli e spedirle alla Santa Sede per essere giudicate, ma aggiunse che l'arcivescovo poteva, a piacer suo, sostituire a questa procedura l'imposizione di una multa, destinata alla guerra contro i Turchi, multa che doveva essere pagata alla Camera Pontificia. Si capisce che la pena di morte non era mai commutabile (1).

Allorquando un penitente moriva prima di aver compiuto la sua penitenza, si presentava un'occasione assai propizia per transazioni di questo genere. La morte, come abbiamo visto, non metteva gli uomini al riparo della giurisdizione inquisitoriale, e indeboliva per nulla il rigore de' suoi processi. In pratica, poteva darsi qualche distinzione tra coloro che morivano compiendo umilmente la loro penitenza prima di averla completamente terminata, e coloro che volontariamente avessero trascurato di compierla, ma, legalmente, il non aver fatto una penitenza, adduceva seco la condanna per eresia, tanto se si trattasse di un vivo, quanto se si trattasse di un morto. Per esempio, nel 1329, l'Inquisizione di Carcassona ordinò fossero esumate ed abbruciate le ossa di sette persone, le quali, non avendo terminato le penitenze da lei imposte, erano morte in istato di eresia, la qual cosa, com'è naturale, traeva seco la confisca dei beni di quelle persone, e, per i loro discendenti, oltre alla rovina,

---

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 152). — Archives Nationales de France, J. 430, n. 1. — Berger, Les registres d'Innoc. IV, n. 4093. — Vaissette, III, 460, 462. — Molinier, op. cit. pp. 173, 283-4, 391, 396, 397. — Lib. sent. Inq. Tol. p. 40. — Bern. Guid. Pract. (Doat, XXIX, 83). — Coll. Doat, XXXI, 292. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXV, 192) — Zanchini, Tract. de haer. c. xix.

anche talune di quelle incapacità delle quali ci siamo occupati più sopra. I concilii di Narbona e di Albi imposero agli inquisitori di esigere una soddisfazione dagli eredi di coloro che fossero morti prima di esser stati giudicati, qualora la sentenza da cui avrebbero dovuto essere colpiti, fosse stata quella della condanna a portare croci, nonchè dagli eredi di coloro che si fossero confessati e fossero stati condannati, ma non avessero vissuto abbastanza per dar principio alle loro penitenze e terminarle. Gui Foucoix esprime il parere che in tal caso il penitente vada in purgatorio e decide che nulla si debba esigere dai suoi eredi, ma quest'autorità non prevalse contro la dottrina assai più lucrosa dei Concilii ed un manuale di quel tempo prescrive agli inquisitori di esigere una congrua soddisfazione. Nella rapacia che perseguitava, in tal modo, anche oltre tomba tutti coloro che si erano umilmente confessati, e che, pentiti, eran stati ricevuti in seno alla Chiesa, vi è qualche cosa che ripugna profondamente, ma l'Inquisizione era implacabile ed esigeva sino all'ultimo soldo. Per esempio, l'inquisitore di Carcassona aveva prescritto un pellegrinaggio di cinque anni in Terra Santa a Giovanni Vidal, il quale morì prima di averlo potuto compiere. Il 21 marzo 1252, i suoi eredi, debitamente citati, giurarono che tutti i beni da lui lasciati arrivavano appena a venti lire e prestarono cauzione come qualmente si sarebbero uniformati alla decisione dell'inquisitore. La quale venne pubblicata nel prossimo agosto, ed esigeva dagli eredi venti lire, e cioè tutta la sostanza del defunto. Ed ecco ancora un altro esempio: Raimonda Barbaira morì prima d'aver effettuato taluni pellegrinaggi con porto di croci ai quali era stata condannata. Fatto l'inventario de' suoi beni, l'incaricato constatò che questi consistevano in un letto, in alcune vesti, in un armadio, in pochi armenti ed in quattro soldi che erano stati divisi tra i suoi più prossimi parenti, ma sopra questa miseranda eredità, l'inquisitore, il 7 marzo 1256, reclamò quaranta soldi, pei quali gli eredi dovettero impegnarsi, col prestar cauzione di pagare a Pasqua. Tali particolari piccini e volgari, illuminano di luce sinistra lo spirito crudele ed i procedimenti brutali dell'Inquisizione, nonchè l'oppressione che la stessa esercitava sopra quelle misere popolazioni le quali si trovavano alla mercè dei suoi capricci. Anche quando si trattasse solamente di pretesi fautori non eretici, gli eredi di costoro

erano costretti a subire l'odiosa pena pecuniaria stata inflitta ai defunti (1).

Una fonte più legittima di proventi, ma che, tuttavia, in breve, divenne anch'essa argomento di abusi infiniti, era l'abitudine di esigere delle cauzioni. È naturale che questa potesse essere abbandonata dall'accusato e veniva in tal modo a costituire una forma irregolare di commutazione. Quest'abitudine, datava fin dagli inizii dell'Inquisizione, ed era praticata per tutto il corso del processo, a partire dalla prima citazione, fino alla sentenza finale, ed anche dopo, giacchè accadeva che si mettessero in libertà dei prigionieri a condizione che prestassero cauzione di ritornare. Il convertito assolto dopo aver abiurato, doveva pure prestare cauzione, promettendo di non ricadere nei suoi errori. Così, nel 1234, noi vediamo un nobile milanese, Lantelmo, costretto a deporre una somma di due mila lire, e due negozianti fiorentini per i quali i loro amici prestarono una cauzione di due mila marchi d'argento. Ancora; nel 1244, i Baroni di Firenze promisero, con cauzione di mille lire, di obbedire agli ordini della Chiesa, e nel 1252, un certo Guglielmo Roger si obbligò, mediante un deposito di cento lire, ad imbarcarsi per i paesi d'oltre mare col primo naviglio in partenza, ed a rimanervi per lo spazio di due anni. La garanzia doveva sempre essere prestata in denaro, e l'inquisitore aveva ordine di non accettarla da mani eretiche, perchè il delitto degli eretici implicava sempre la confisca di tutti i loro beni, ma questa regola non fu sempre osservata, ed in certi casi speciali, gli amici dell'accusato fornivano le necessarie cauzioni. Una cauzione abbandonata, doveva esser versata nelle mani dell'inquisitore, ora direttamente, ed ora per l'intermediario dei vescovi, e servir doveva alle spese dell'Inquisizione. La forma usuale della cauzione, impegnava tutta la sostanza del principale interessato e di coloro che di lui si rendevano garanti, tanto individualmente che in solido; in linea generale, potevasi sempre prestare cauzione, eccettuato soltanto quei casi in cui l'accusa apparisse

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 236). — Concil. Narb. ann. 1244, c. 19. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 25. — Guido Fulcod. Q. vii. — Pract. sup. Inquis. (MSS. Bib. Nat. fonds latin., n 14930, fol. 221-2). — Molinier, op. c., pp. 365, 392. — Bern. Com. Lucer. Inq. s. v. Inquisitores, n. 18.

troppo grave, od allorquando il reo si trovava nella impossibilità di fornirla (1).

Era certamente impossibile che tutti questi diversi modi di batter causa a spese delle sentenze dell'Inquisizione, non finissero per ingenerare una corruzione universale. Per esser ammessi a prestar cauzione, occorreva acquistarsi il favore dell'inquisitore, la procedura del quale era tanto segreta, che egli, mettendo a prezzo i suoi favori, non correva alcun pericolo. Un delitto tanto segreto come questo, non dobbiamo certamente credere abbia lasciato dietro di sè delle tracce, eccettuato quei pochi casi in cui si sa che la corruzione non riescì, ma casi come questi ultimi, ne esistono sufficientemente per dimostrare che i tribunali dell'Inquisizione trovavansi circondati da uomini i quali mettevano a prezzo l'influenza, reale o presunta, che godevano presso i giudici. Allorchè costoro erano incorruttibili, le faccende andavano più o meno malaccio, ma quando non erano insensibili al tintinnìo dell'oro, si vedevano aperto dinanzi un campo immenso di guadagni illeciti, un campo che essi lavoravano senza scrupolo alcuno nè alcun limite, fra le popolazioni loro soggette, tanto colla subordinazione e per via indiretta, quanto coll'estorsione e mediante le vie dirette. Se si pone mente che chiunque avesse compiuto i sette anni era soggetto al sospetto di eresia, macchia indelebile che poteva essere inflitta da una pura e semplice citazione, si comprenderà facilmente qual vasto campo si aprisse dinanzi alla cupidigia dell'inquisitore, delle sue spie e de' suoi adepti. Si poteva evitare l'arresto, come si poteva ottenere la liberazione, purchè colasse l'oro. Che queste fonti di guadagno fecondo e facile

---

(1) Concil. Narb. ann. 1244, c. 17. — C. Biterr. ann. 1246, App. c. 15. — Innoc. PP. IV, Bull. Cum venerabilis, 29 giugn. 1253; Bull. Cum per nostras, 30 genn. 1253; Bull. Super extirpatione, 30 magg. 1254. — Alex. PP. IV, Bull. Super extirpatione, 13 nov. 1258, 20 sett. 1259; Bull. Ad audientiam, 23 gennaio 1260. — Berger, registres d'Innoc. IV, n. 3904. — Ripoll, 1, 69, 71, 223-4, 247. — Lami, Ant. Tosc. p. 576. — MSS. Bib. Nat fonds latin, nouv. acq. 139, fol. 43. — Eymeric. Direct. Inq. p. 638. — Zanchini, Tract. de haer. c. xix. — Bern. Guid. Pract. P. v. (Doat, XXX). — Albert. Repert. inq. s. v. Cautio.

Il diritto di prestare cauzione, eccettuato il caso di un'accusa capitale, era formalmente riconosciuto dal diritto civile. V. per esempio, Isambert, Anc. loix Fran. III, 57.

non fossero sfruttate, sarebbe cosa perfettamente incredibile, anche quando mancassero le prove; che dire poi, con le prove abbondanti che possediamo? Nel 1302, Bonifacio VIII, scrisse al Provinciale Domenicano della Lombardia di aver ricevuto delle forti lagnanze contro gli inquisitori francescani di Padova e di Vicenza, colpevoli d'aver estorto enormi somme di denaro da uomini e da donne, sottomettendoli a mille vessazioni. Il papa aggiunge poi ingenuamente, per aggravare la loro condizione, che non hanno disposto i loro illeciti guadagni a favore del Sant'Uffizio, nè della Chiesa romana, nè del loro proprio Ordine, il che prova come in non pochi casi si chiudesse un occhio, ed anche tutti e due, sopra tali estorsioni, purchè il prodotto delle stesse venisse giudiziosamente distribuito. Egli inviò, quindi, Gui, vescovo di Saintes, per aprire un'inchiesta, e siccome le accennate lamentele si riconobbero realmente fondate, così diede ordine al Provinciale di sostituire i colpevoli con inquisitori Domenicani (1). Questa mutazione non fu guari proficua ai poveri oppressi, giacchè, un anno dopo, Mascate de' Mosceri, giureconsulto di Padova, appellò a papa Benedetto e gli denunziò il nuovo inquisitore domenicano, fra Benigno, che procedeva contro di lui col solo scopo di estorcergli denaro, e nel 1304, Benedetto si vide costretto rivolgere un avvertimento assai serio agli inquisitori di Padova e di Vicenza, in forza dei lamenti che da tutte le parti arrivavangli da buoni cattolici, fraudolentemente perseguitati coll'aiuto di falsi testimonii. Si comprende assai facilmente il motivo per cui i Francescani più severi si lamentassero perchè gli inquisitori del loro Ordine percorrevano il paese a cavallo invece di andarsene a piedi nudi, come prescriveva la loro regola. In quello stesso tempo, inoltre, i Domenicani della Linguadoca erano oggetto delle medesime accuse, da parte delle popolazioni e delle comunità loro soggette. In questo caso, Roma tardò parecchio ad intervenire, ma finalmente l'inchiesta ordinata e fatta da Clemente V, lo convinse dell'esattezza

(1) Queste critiche mosse ai Francescani continuarono fino al 1477, allorquando Sisto IV, dietro preghiera del doge Andrea Vendramino, revocò il decreto di Bonifacio VIII, e nominò inquisitore a Padova ed a Vicenza il francescano Giovanni da Clugia (Arch. Vatic. Sisto IV, reg. T. i fol. 108).

dei fatti annunziati, ed al concilio di Vienna, tenuto nel 1311, il papa fece addottare dei canoni, che vennero incorporati nel diritto canonico, mediante i quali si vedeva chiaramente ciò che i popoli sapevano già fin troppo, che, cioè, l'ufficio inquisitoriale serviva spesso ad estorcere denaro agli innocenti ed a lasciare i colpevoli in libertà, purchè pagassero. Allo scopo di punire questi delitti, Clemente stabilì che coloro i quali li commettessero, incorressero *ipso facto* nella scomunica, ma Bernardo Gui trova che questa misura era eccessiva, giacchè la scomunica invaliderebbe tutti gli atti del colpevole, tanto i buoni quanto i cattivi; e queste osservazioni di Bernardo Gui, non servono che a rendere più palese l'immenso circolo vizioso nel quale tutta quanta la questione si aggirava. Eppure il risultato non fu tale da giustificare, nè le speranze del papa, nè i timori dell'inquisitore. Gli inquisitori continuarono ad arricchirsi e le popolazioni a soffrire per la loro tirannia. Nel 1338, il papa dovette procedere ad una inchiesta sopra un mercato scandaloso concluso dalla città di Albi, che aveva pagato all'inquisitore di Carcassona una grossa somma di denaro onde ottenere venissero messi in libertà alcuni suoi cittadini accusati di eresia. Nel 1837, Benedetto XII ordinò al suo nunzio d'Italia, Bertrando, arcivescovo d'Embrun, di verificare i lamenti che da tutte le regioni della penisola venivano emessi contro le estorsioni degli inquisitori, contro la venalità con cui accettavano doni, contro il modo col quale compiacentemente si prestavano a lasciar sfuggire i colpevoli purchè pagassero, autorizzandolo anche a destituire tutti quegli inquisitori che credesse opportuno dover destituire, ed il modo con cui Bertrando si servì di queste straordinarie facoltà, dimostra che realmente quelle lamentele erano fondate ed il male profondo. Ma gli effetti di queste misure non furono duraturi. Nel 1346, tutta quanta la repubblica di Firenze insorse contro il suo inquisitore Pietro d'Aquila, da lei accusato di diversi misfatti, tra i quali quello di estorsioni. Egli fuggì, nè volle ritornare per tutto il tempo che l'inchiesta durò, quantunque gli venisse offerto un salvacondotto. Un solo testimone fece conoscere, sotto giuramento, sessanta casi di estorsione, e, secondo una lista parziale che venne conservata, le somme indebitamente percepite variano da venticinque a mille settecento fiorini d'oro, dimostrando ciò, quanto fossero illimitati gli utili che tentavano coloro che non conoscevan scrupoli. Il

Villani ci assicura che in due anni quel bel tipo aveva ammassato la somma di oltre 7.000 fiorini, somma enorme, in quel tempo; egli afferma pure nel modo più assoluto che allora a Firenze non eranvi eretici, e che i delitti i quali arricchirono tanto rapidamente l'inquisitore, furono l'usura e la bestemmia involontaria. Per ciò che riguarda l'usura, Alvaro Pelavo ci dice che i vescovi della Toscana erano i primi a darne l'esempio, e prestavano ad interesse i fondi delle Chiese, ma gli inquisitori si guardavano bene dal toccare i prelati. Quanto alle bestemmie sappiamo dallo stesso Eymeric quanto fosse facile scoprire l'eresia in una semplice imprecazione. Infallantemente, il Boccaccio aveva dinanzi fra Pietro, quando descriveva l'inquisitore di Firenze il quale, come tutti i suoi confratelli, aveva occhi di lince per scoprire l'eresia dei ricchi ed estorceva una forte somma ad un cittadino colpevole d'aver detto di possedere del vino così buono, che Cristo stesso ben volentieri ne avrebbe bevuto. Il caso di Maria di Canne, cambiavalute a Chambrai nel 1403, dimostra con quale astuzia l'Inquisizione seppe trar profitto di tutte le possibili risorse, collo snaturare le azioni più semplici allorchè l'eresia andava diminuendo. Citata dinanzi all'Ordinario, essa espresse, senza malizia alcuna, l'opinione di non essere obbligata a deporre con giuramento contro il proprio interesse ed il proprio onore. Per questo semplice fatto, l'inquisitore delegato fra Nicola di Peronne, la processò e la condannò a diverse pene, compresa quella che dovesse tralasciare il suo commercio per nove anni, ed il pagamento di ottanta corone d'oro onde coprire le spese del processo (1).

---

(1) Molinier op. cit. 299-302. — Arch. de l'Inq: de Carcass. (Doat, XXXIV. 5). È forse cosa degna di nota che il Ripoll, stampando questa bolla di Bonifacio VIII, t. ii, p. 61, ha soppresso con discrezione le particolarità dei delitti commessi dagli inquisitori. — Grandjean, registres de Benoit, XI, n. 169, 509. — Chron. Girardi de Fracheto, cont. ann. 1303) D. Bouquet, XXI, 22-3. — (Articuli trangressionem) Archiv. für Litt. und Kirchengeschichte, 1887, p. 104. — C. I, & 4, c. 2, Clem. v. 3. — Bern. Guid. Grav. (Doat, XXX, 118-19). — Coll. Doat, XXXV. 113. — Ripoll, VII, 61. — Archivio di Firenze, Riformagioni, classe XI, Distinz. I, p. 39. — Villani, Cronica, XII, 58. — Alvar. Pel. de Planct. Eccl. Lib. ii, art. vii. — Eymeric. Direct, Inq. p. 332. — Decamerone, Giorn. I, nov. 6. — Arch. Administr. de Reims, III, 641.

La severità colla quale venivano interpretati i canoni contro l'usura viene

Gli abusi dell' Inquisizione non conoscevano limite. Cornelio Agrippa ci dice che gli inquisitori avevano preso l'abitudine di commutare le pene corporali in multe e perfino di imporre delle tasse annuali quale pagamento della loro indulgenza. Trovandosi verso il 1315 nel milanese, fu testimonio di una sommossa prodotta dalla rapacità di costoro, i quali erano riesciti ad estorcere delle grosse somme da alcune donne di nobile lignaggio; essendosene finalmente accorti i mariti, gli inquisitori furono abbastanza fortunati di poter salvare la loro pelle (1).

Mi soffermo alquanto sopra questa fisonomia che ci presenta la Inquisizione, perchè sino ad oggi se n'è tenuto troppo poco conto, nonostante tutto il male ed il cumulo di dolori che ne scaturirono. Il rogo non faceva, relativamente, se non poche vittime. Per quanto orribili potessero essere le prigioni nelle quali l'Inquisizione ammassava i suoi martiri, essa faceva regnare una disperazione ed un terrore ancor maggiore colla minaccia perenne di spogliazioni che, quale spada di Damocle, teneva continuamente sospesa sulla testa di tutti. I rigori delle prime possono essere stati esagerati, ma le seconde no. Essa fu sempre instancabile nel vegliare attentamente per piombare una famiglia ricca o benestante, dall'agiatezza nella più estrema miseria. Le vittime ben di rado avevano il coraggio di far sentire il loro grido di dolore, ed ancor più raramente le loro grida erano ascoltate,

---

messa in rilievo da un caso sottoposto all'università di Parigi nel 1490. La facoltà teologica venne consultata sopra un contratto, stando al quale una certa chiesa aveva acquistato per la somma di trecento lire una rendita annua di venti lire fornite da alcune terre, con diritto di reclamare il prezzo di compra dietro preavviso di due mesi; una convenzione particolare riconosceva al proprietario del fondo il diritto di riscatto entro il termine di nove anni. Era questo uno dei tanti modi di procedere ai quali si ebbe fatto ricorso in un'epoca in cui il commercio e l'industria erano ancora sotto sviluppo per evitare la proibizione del prestito ad interesse. Questo contratto rimase in vigore per lo spazio di ben ventisei anni, prima di esser colpito da sospetto e denunziato all'università. Venne nominata una commissione di dodici dottori in teologia, i quali discussero la questione e decisero, con undici voti contro uno, che quel contratto era usurario e che il pagamento annuale si doveva considerare come un rimborso parziale del prezzo d'acquisto (D'Argentré, Coll. Jud. de nov. err. I, ii, 323).

(1) Cornelio Agrippa, de vanit. scient. c. xcvi.

ma è noto un numero di casi particolari i quali sono più che sufficienti per dimostrare fino a qual punto il Sant'Uffizio, colla sola sua potenza spogliatrice, fosse divenuto il flagello delle popolazioni che lo subivano. Fin dai tempi più remoti, i ricchi si accorsero esser abile politica il conciliarsi il favore di uomini che possedevano armi tanto terribili. Nel 1244, il capitolo domenicano di Cahors si sentì in dovere di intervenire, ed ordinò ai suoi inquisitori di non permettere che i loro confratelli ricevessero donativi, i quali potessero danneggiare il buon nome dell'Ordine; ma questi scrupoli in breve svanirono, e si vide un uomo di carattere così elevato, come fu Eymeric, sostenere che gli inquisitori potevano accettare regali, quantunque, salvo casi eccezionali, fosse doveroso rifiutare quelli di persone tradotte dinanzi al loro tribunale. Siccome l'Inquisizione non era tenuta a render conto a nessuno, eccettuata la Camera Apostolica, i suoi funzionarii non potevano temere, nè un'inchiesta, nè una denuncia. Nè maggiormente temevano la collera divina, giacchè le loro stesse funzioni assicuravano loro un'indulgenza plenaria per tutti i delitti che confessassero e dei quali si pentissero. Protetti, in tal modo, contro ogni sanzione in questo mondo e nell'altro, si trovavano liberi di agire come meglio loro piacesse, e senza essere trattenuti da alcuno scrupolo (1).

Di tutte le penalità temporali, una sola era di competenza della Inquisizione, quella di designare le case che si dovevano distruggere, siccome macchiate dall'eresia. Non è facile tracciare l'origine di questa curiosa abitudine. Secondo la legge imperiale romana, quegli edificii in cui convenissero degli eretici, col consenso del proprietario, non si dovevano radere al suolo, ma confiscarli a profitto della Chiesa. E tuttavia, non appena l'eresia divenne una potenza formidabile, si constata che la distruzione delle case era ordinata dalle autorità civili con una singolare unanimità. L'esempio più antico che riscontrai circa l'applicazione di questa legge, data dal 1166, epoca in cui le assise di Clarendon stabilirono che tutte le case in cui fossero ricevuti degli eretici,

---

(1) Molinier, op. cit. p. 307. — Eymeric. Direct. Inq. p. 650, 685.

sarebbero rase al suolo. Questo esempio fu imitato dall'imperatore Enrico VI, nel 1194 (editto di Prato), da Ottone IV nel 1210, da Federico II nel 1232 (editto di Ravenna), il quale rese in tal modo completo il suo editto dell'incoronazione (1220), in cui questa prescrizione era stata omessa. Già il Codice di Verona del 1228 l'aveva adottata per tutti quei casi in cui il proprietario, dopo otto giorni di avviso, avesse trascurato di espellere i locatarii eretici; alcuni anni più tardi la si riscontra negli statuti della città di Firenze, e figura nelle bolle pontificie che definiscono la procedura dell'Inquisizione. In Francia, il concilio di Tolosa del 1229, decretò che ogni casa in cui fosse stato ricevuto un eretico venisse distrutta ed il conte Raimondo, nel 1233, diede forza di legge a questa decisione. Essa riapparve naturalmente, e diede una fisonomia tutta sua propria nella legislazione dei Concilii posteriori che regolarono la procedura inquisitoriale e fu adottata da S. Luigi. Infatti, sembra che la Castiglia sia stata il solo paese in cui non la si osservò, grazie, certamente, all'influenza diretta del diritto romano sulla legislazione di quella regione della Spagna, giacchè nelle *paridas* sta detto che le case le quali diano ospitalità agli eretici, debbano essere puramente e semplicemente consegnate alla Chiesa. Ovunque, esse venivano totalmente rase al suolo, e l'area da esse occupata, in quanto era considerata come maledetta, doveva essere un recettacolo di lordure, troppo indecente per divenire abitazione umana, ma i materiali della demolizione potevano essere adibiti ad usi pii, a meno che la sentenza dell'inquisitore non ne prescrivesse la distruzione. Tale sentenza era indirizzata al curato della parrocchia, il quale era obbligato a pubblicarla durante le sacre funzioni, per tre domeniche di seguito (1).

---

(1) Const. v, viii, & 3, cod. 1, v. — Assis. Clarendon, art. 21. — Lami, Ant. Tosc. p. 124. — Hist. Dipl. Frid. II, T. IV, pp. 299-300. — Lib. Juris civilis Veronae, C. 156, (ed. 1728, p. 117). — Alex. PP. IV, Bull. Ad extirpanda, & 21. — Concil. Tol. ann. 1229, c. 6. — Stat. Raym. ann. 1234 (Harduin, VII, 203). — Vaissetta III, Pr. 370-1. — Concil. Biterr. ann. 1246, App. c. 35. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 6. — Établissements, liv. i, c. 36. — Siete Partidas, P, vii. tit. xxvi, l. 5. — Bern. Guid. Pract. (Doat, XXIX, 89). — Lib. sent. Inq. Tol. pp. 4, 80-1, 168,

In Francia, gli ufficiali reali preposti alle confische finirono col protestare contro la distruzione di proprietà, talvolta considerevoli, giacchè il castello del signore, trovavasi esposto non meno della povera capanna del contadino. Nel 1329, l'inquisitore di Carcassona, Enrico di Chamay, ottenne da Filippo di Valois la conferma della regola, e nel medesimo anno, in un *auto* tenuto nel settembre, ebbe la soddisfazione di ordinare la distruzione di quattro case e di una fattoria, i proprietarii delle quali erano stati ereticati sul loro letto di morte. Ma mezzo secolo più tardi, sorse, in proposito, una discussione assai vivace tra i rappresentanti del re e gli inquisitori del Delfinato, con ben diverso risultato. Carlo V, detto il Savio, dopo aver consultato il papa, il 19 ottobre 1378 pubblicò delle lettere, stando alle quali veniva abolita la pena della distruzione degli immobili. Lo spirito di indipendenza che ha sempre caratterizzato la Germania del nord, si manifestò medesimamente, ed il *Sachsenspiegel* prescrisse che non si distruggesse alcuna casa, eccettuato quando vi si fosse commesso un ratto. In Italia, l'abitudine rimase, per la ragione che le confische non si facevano a profitto del principe, ma si ammise che il possessore potesse conservare la propria casa, qualora non fosse a giorno del cattivo uso che se ne faceva. Tuttavia, i giureconsulti discutevano se fosse lecito rifabbricare sul luogo prima occupato da una casa rasa al suolo per motivo di eresia, e gli uni sostenevano che quando un cattolico possedesse per lo spazio di quarant'anni il terreno, il possesso gli dava il diritto di innalzarvi una nuova casa; altri sostenevano che la sentenza inquisitoriale aveva creato una schiavitù perenne ed imprescrittibile. Col decorrere del tempo, gli inquisitori si arrogarono il diritto di concedere delle autorizzazioni a costruire sopra terreni maledetti, ed esercitarono tale diritto a tutto loro profitto, quantunque, qualora avessero voluto dimostrare di averne l'autorità necessaria, si sarebbero trovati molto imbarazzati (1).

---

(1) Isambert, Anc. loix fran. IV, 364; V, 491. — Ripoll, 1, 252. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 248). — Sachsenspiegel, Buch. iii, art. 1. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxxix., xl.

Un esempio del potere pressochè illimitato di cui erano forniti gli inquisitori, in materia di penitenze, si può dedurlo anche da un'altra penitenza temporale. Allorquando, nel 1321, il borgo di Cordes, già da lungo tempo ribelle al suo vescovo ed al suo inquisitore, fece la propria sottomissione, la penitenza che gli venne imposta da Bernardo Gui e da Giovanni di Beaune, consistette nell'obbligo di erigere una cappella — le dimensioni della quale dovevano determinarsi di comune accordo — in onore di S. Pietro Martire, di S. Lucia, di S. Luigi e di S. Domenico, colle statue di questi santi in legno od in pietra sopra gli altari, e perchè l'umiliazione della città fosse ancor più completa, il portone doveva essere ornato delle statue del vescovo e de' suoi inquisitori; il tutto, poi, doveva esser condotto a termine fra due anni, sotto pena di una multa di cinquecento lire tornesi, da raddoppiarsi dopo un nuovo spazio di due anni. Gli abitanti di Cordes si affrettarono a fabbricare la cappella, ma esitarono a glorificare in tal modo gli oppressori, giacchè vent'anni dopo, e cioè, nel 1348, noi vediamo che le autorità municipali di quella città furono citate dinanzi all'Inquisitore di Tolosa e furon costrette a prestare cauzione per il compimento immediato del portone e l'esecuzione delle statue degli inquisitori (1).

La penitenza più severa che gli inquisitori potessero imporre direttamente, era quella della prigione. Secondo teorie care agli inquisitori, questa, in realtà, non era una punizione, ma un mezzo concesso al penitente per ottenere, mediante il regime a pane ed acqua, il perdono de' suoi delitti, mentre una attiva sorveglianza lo manteneva contemporaneamente sul retto sentiero, e lo impossibilitava a contaminare il resto del gregge, tenendolo da questo segregato. Si capisce che tale penitenza era imposta solamente ai convertiti. L'eretico ribelle che persistesse nella disobbedienza, che rifiutasse ostinatamente di confessare la sua eresia, ed affermasse la propria innocenza, non poteva venir ammesso alla penitenza ed era consegnato al braccio secolare, e cioè al patibolo (2).

Stando alla bolla *excommunicamus* del 1229 di Gregorio IX,

---

(1) Lib. sent. inq. tol. 280. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXV, 122).
(2) Zanchini, Tract. de haer. c. x.

tutti coloro i quali, dopo esser stati arrestati, ritornassero alla fede col timore della morte, dovevano venir incarcerati per tutto il resto della loro vita, e compiere così la penitenza meritata dai loro peccati. Quasi simultaneamente, il concilio di Tolosa emanò un ordine consimile, aggiungendo come si dovesse impedire che i convertiti involontarii corrompessero gli altri. Il decreto di Ravenna di Federico II del 1232, adottò la stessa regola e ne stabilì una disposizione legale duratura. Il concilio di Arles del 1234, richiamò l'attenzione sulle continue ricadute di quelli che si erano convertiti per forza e raccomandò caldamente ai vescovi di vegliare severamente a che venisse loro applicata la pena della prigione perpetua. In quel tempo, i recidivi non si consideravano ancora come irremissibilmente perduti, nè erano abbandonati al braccio secolare, e quindi venivano gettati in prigione per non uscirne più (1).

L'Inquisizione, nei suoi primordii, trovò questa regola già tradotta in pratica e non fece che applicarla con quell'implacabile energia che essa portava nell'esercizio delle sue funzioni. Era, si diceva, una grazia concessa a coloro che avevano perduto ogni diritto alla pietà degli uomini. Non si davano eccezioni. Il concilio di Narbona del 1244 dichiarò espressamente, che, a meno non intervenisse un'indulgenza speciale della Santa Sede, non dovevasi mai risparmiare un marito in vista di sua moglie, nè una moglie in vista di suo marito, nè un padre in considerazione dei figliuoli di cui egli era l'unica risorsa; per un raddolcimento di pena non si poteva neppure invocare l'età o lo stato cagionevole di salute. Chiunque non si fosse presentato durante quel tempo che appellavasi il tempo di grazia, a confessare il suo

---

(1) Greg. PP. IX, Bull. Excommunicamus, 20 agost. 1229. — Concil. Narb. ann. 1229, c. 9. — Hist. Dipl. Frid. II, T. IV, p. 300. — Concil. Arelat. ann. 1234, c. 6. — Vaissette, III, Priv. 314.

La bolla di Gregorio, la quale venne chiamata a far parte del diritto canonico, condanna alla prigione perpetua coloro i quali " Redire noluerint " (C. 15, & 1, extra v. vii), e quest'ultima parola evidentemente è un errore di stampa che sta per " voluerint ", giacchè gli eretici ostinati venivano consegnati al braccio secolare. Inoltre, il decreto di Ravenna, pubblicato poco tempo dopo da Federico II, fa osservare che la prigionia perpetua per i convertiti è conforme ai canoni della Chiesa.

delitto e denunziare i suoi complici, era passibile di questa pena che doveva sempre infliggersi a vita. Spaventati dall'attività dell'inquisitore, coloro che avevano lasciato trascorrere il tempo di grazia, si presentavano in folla dinanzi al suo tribunale supplicando di essere ammessi alla riconciliazione. Vista la diffusione dell'eresia nella Linguadoca, quella folla divenne sovente tanto numerosa, che i buoni vescovi si dichiararono impotenti a nutrire tanta gente in prigione, e perfino a trovare tante pietre e tanta calce quanto ne eran necessarie per costruire tante prigioni sufficienti a rinchiuderli tutti. Si prescrisse, quindi, agli inquisitori di differire l'incarcerazione dei convertiti, a meno che esistesse pericolo di impenitenza, di apostasia o di fuga, fino a quando si fosse ottenuto il parere del papa, appositamente interpellato. Pare che Innocenzo IV non si sentisse troppo disposto ad usare misericordia, giacchè, nel 1246, il concilio di Béziers ordinò di incarcerare tutti coloro che avessero lasciato trascorrere il tempo di grazia, consigliando, però, di commutare la pena, quando la stessa esponesse al pericolo di morte i genitori od i figliuoli. E così la prigione divenne la pena ordinaria, a meno che si trattasse di eretici ostinati, i quali venivano abbruciati. In una sola sentenza, pronunziata il 19 febbraio 1237 a Tolosa, si condannarono, in tal modo, da venti a trenta persone, che dovevano essere rinchiuse in una casa, finchè venisse il loro turno per la prigione dell'Inquisizione. In un frammento che ci è stato conservato nel registro delle sentenze dell'Inquisizione di Tolosa, dal 1246 al 1248, che abbraccia 192 casi, di cui 43 riguardano persone contumaci, la pena che viene inflitta è sempre quella della prigione. Di tutte queste persone, cento e ventisette furono condannate alla prigione perpetua, sei a dieci anni e sedici ad una prigionia di durata indefinita, secondo sarebbe parso conveniente alla Chiesa. Soltanto assai più tardi l'Inquisizione si uniformò alla decisione del concilio di Narbona e la condanna fu sempre a vita. In un periodo più recente, avvenne qualche raddolcimento, giacchè non tutti gli inquisitori erano dotati della stessa tempra del feroce Bernardo di Caux, il quale teneva allora nelle sue mani il Sant'Uffizio a Tolosa, ma, finchè durò l'Inquisizione, la prigione perpetua fu la penitenza per antonomasia, quantunque i decreti di Federico II ed i canoni del concilio di Tolosa, nonchè di quello di Narbona, non si considerassero come

applicabili a coloro che avessero abiurato di " tutto cuore „ dopo il loro arresto (1).

Nelle sentenze pervenute sino a noi e che appartengono ad un periodo più recente, sovente è assai difficile comprendere perchè un colpevole sia stato incarcerato, mentre un altro, accusato degli stessi delitti, fosse rimesso in libertà con l'obbligo di portare delle croci. Probabilmente, devesi dire si facesse distinzione tra coloro che si convertivano con gioia e coloro che sembrava si convertissero per forza. Il primo aveva diritto ad esser trattato con maggiore mitezza ed il secondo veniva invece trattato con maggior rigore, e quindi la ragione di tale diversità di trattamento, si può credere consistesse in qualche cosa che non ci rivelano i ricordi storici i quali ci furono conservati. Un solo esempio, scelto fra i tanti, dimostrerà con quanta crudeltà un uomo come Bernardo Gui, che appartiene al gruppo degli inquisitori migliori, potesse applicare quella legge terribile di cui la Chiesa lo aveva armato. Un tal Pietro Raimondo Domenico, citato a comparire nel 1309, era fuggito ed era stato colpito da scomunica; venne perciò condannato, nel 1315, quale eretico contumace, ed egli si presentò volontariamente nel 1321, dietro promessa che avrebbe salva la vita. I suoi atti di eresia non apparivano troppo evidenti, ed egli scusava il fatto di aver preso la fuga, col dire che aveva sulle spalle la moglie con sette figli, e che, mancando lui, sarebbero morti di fame. Tuttavia fu incarcerato per tutto il resto della sua vita. Perfino l'austero Bernardo di Caux non fu sempre così implacabile. Nel 1246, vediamo come egli condannasse Bernardo Sabatier, eretico recidivo, alla prigione perpetua, aggiungendo però, che il padre del colpevole era un buon cattolico, vecchio e malaticcio, e quindi il figlio poteva restare presso di lui, finchè lo stesso fosse in vita, onde mantenerlo, a condizione che portasse delle croci (2).

---

(1) Concil. Tarrac. ann. 1242. — Concil. Narb. ann. 1244, c. 9, 19. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 20. — Coll. Doat, XXI, 152. — MSS. Bib. Nat. fonds latin n. 9992. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX).

(2) Lib. sent. inq. tol. Passim, pp. 347-9. — Eymeric, Direct. Inq. p. 507. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992. — Pract. sup. Inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 222).

Eranvi due specie di prigione, il regime raddolcito " *murus largus* ", ed il regime stretto e rigoroso, che era chiamato " *murus strictus* ", o " *durus* ", od anche " *arctus* ". Ma tanto nell'uno quanto nell'altro, il prigioniero veniva nutrito a pane ed acqua, secondo la regola, doveva starsene solo soletto — ogni penitente avendo una cella separata — con proibizione assoluta di comunicare cogli altri prigionieri, temendo che, siccome egli era corrotto, riescisse a corrompere anche gli altri; tuttavia, quest'ultima regola non fu sempre applicata con tutto rigore, e verso il 1306, Goffredo d'Ablis, segnalò quale un abuso l'abitudine delle visite fatte ai prigionieri dai chierici e dai laici di ambedue i sessi. Al marito ed alla moglie si permetteva di vedersi, nel caso che uno dei due si trovasse in prigione; ed in epoca più recente, verso la fine del secolo XIV, Eymeric concede che i cattolici zelanti possano avere il permesso di visitare i prigionieri, ma proibisce queste visite alle donne ed alle persone semplici del volgo, giacchè, egli dice, i convertiti sono facilissimi alle ricadute, adattissimi ad infettare gli altri, e, generalmente, finiscono sempre sul rogo (1).

Le persone sottomesse al regime carcerario più mite, ossia al " *murus largus* ", qualora si diportassero bene, potevano prendere un po' d'aria nei corridoi, dove, talvolta, si presentava loro l'occasione di scambiare qualche parola e di riprendere contatto col mondo. I cardinali che visitarono le prigioni di Carcassona e prescrissero delle misure per attenuarne i rigori, ordinarono che questo privilegio fosse specialmente accordato ai vecchi ed agli ammalati. I condannati al " *murus strictus* " erano gettati, colle catene ai piedi, in una cella stretta ed oscura e qualche volta incatenati al muro. Questa penitenza si infliggeva specialmente a coloro le di cui colpe fossero state scandalose, oppure a quelli che erano diventati spergiuri col fare delle confessioni incomplete; tutto poi, dipendeva dalla discrezione dell'inquisitore. Riscontrai un caso, avvenuto nel 1328, di un eretico che era stato falso testimonio; fu condannato al " *murus strictissimus* ", con catene ai piedi ed alle mani. Allorquando un eretico apparteneva a qualche Ordine religioso, la punizione, gene-

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXIII, 143). — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 23, 25. Eymeric. Direct. Inq. p. 507.

ralmente, si teneva segreta, ed il condannato era imprigionato in un convento del proprio Ordine. Siccome tutti i conventi, in linea generale, erano provvisti di celle, così, probabilmente, il prigioniero non aveva nulla a guadagnare. Nel caso di Giovanna, vedova di B. de La Tour, monaca di Lespenasse, che nel 1246 era stata accusata d'aver partecipato alle eresie dei Catari e dei Valdesi, e che nella sua confessione aveva prevaricato, la sentenza emanata in quello stesso anno, la condannava alla prigionia da scontarsi in una cella del suo convento, ove non doveva penetrare nessuno, ove nessuno doveva vederla, costretta a ricevere il cibo da una piccola apertura praticata appositamente a questo scopo; ecco la tomba dei vivi, che ci è nota sotto il nome di " *in pace* " (1).

Ho già accennato a varii metodi di trattamento a cui si sottoponevan coloro che non erano ancor stati giudicati. Allorquando non esisteva alcuna ragione di trattarli con crudeltà, è probabile che la prigionia si andasse raddolcendo per quanto fosse possibile. Così, da varii indizii sparsi qua e là nelle procedure, appare che i prigionieri mantenevano relazioni abbastanza continuate, tanto fra loro, quanto col mondo esterno, nonostante s'imponesse ai guardiani di proibire qualunque comunicazione che potesse indurire i detenuti, o distoglierli dal fare una confessione completa dei loro peccati (2).

---

(1) Arch. de l'hotel de ville d'Albi (Doat, XXXIV, 45). — Bern. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 100). — Lib. sent. Inq. Tol. pp. 32, 200, 287. — Arch. de l'Inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 136, 356). — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992.

La crudeltà del sistema di imprigionamento monastico, detto " In pacem " e " Vade in Pacem ", era tale che coloro i quali si sottomettevano non tardavano troppo a morire nell'agonia della disperazione. Nel 1350, l'arcivescovo di Tolosa pregò re Giovanni di farne raddolcire il rigore, e costui emanò, perciò, un'ordinanza stando alla quale il superiore del convento doveva, due volte al mese, fare una visita al prigioniero e consolarlo; quest'ultimo, inoltre, doveva avere il diritto di chiedere, due volte al mese, la compagnia d'un monaco. Questa leggiera attenuazione di pratiche tanto barbare, parve tanto scandalosa ai Domenicani ed ai Francescani, che si rivolsero a papa Clemente VI, perchè la revocasse ripristinando il vecchio stato di cose, ma invano. — Chron. Bardin, ann. 1350 (Vaissette, IV. Pr. 29).

La legge inglese di quell'epoca proibiva il vergognoso abuso di incatenare i detenuti (Bracton, Lib. III, tract. i, c. 6).

(2) Lib. sent. inq. tol. pp. 102, 153, 231, 252-4, 301. — Muratori, Ant. diss. lx (T. XII, p. 519). — Bern. Guid. Pract. P. v (Doat, XXX). — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 7).

Le prigioni stesse, poi, non erano tali da rendere meno terribile la pena della detenzione. Nella migliore delle ipotesi, le prigioni del medio-evo erano spaventevoli tane, ricettacolo di ogni miseria. I signori giustizieri e le città che dovevano mantenere i prigionieri, consideravano quest' ultimi come un peso assai gravoso, di cui si sarebbero ben volentieri esonerati. Allorquando un debitore veniva gettato in prigione, sebbene la legge limitasse a quaranta giorni la di lui prigionia ed ordinasse di nutrirlo convenientemente, queste regole, in linea generale, erano obliate, giacchè, quanto più, si pensava, fosse trattato male, e più avrebbe fatto sforzi per liberarsi. Ai delinquenti poi, non si passava loro che pane ed acqua, e qualora morissero di fame, ciò consideravasi quale una spesa di meno che andava ad aggravare l'erario. I prigionieri che possedessero denaro ed amici, potevano, naturalmente, esser trattati meglio, purchè non lesinassero troppo, ma questo metodo diveniva quasi impossibile cogli eretici, giacchè i beni di costoro si confiscavano ed il mostrar loro qualche interessamento, poteva, da un momento all'altro, esser pericoloso per colui che lo desse a divedere (1).

Il numero enorme di prigionieri che fu la conseguenza immediata delle vigorose operazioni dell'Inquisizione nella Linguadoca, pose sul tappeto la questione, assai difficile a risolversi, della costruzione e del mantenimento di nuove prigioni. Dapprincipio, quest'onere incombeva ai vescovi — la mollezza dei quali, riguardo agli eretici, era stata compensata dall'energia dei monaci inquisitori — ed i vescovi lo riconobbero nel 1229, al concilio di Tolosa, ma fecero la riserva che il mantenimento degli eretici ricchi dovesse esser a carico di coloro che approfittavano della confisca dei loro beni. Tuttavia, quel fardello divenne inaspettatamente così pesante, che, come abbiamo già visto, al concilio di Narbona

(1) Beaumanoir, coutumes du Beauvoisis. c. 51, n. 7. — G. B. de Lagreze, La Navarre Fran. II, 339.

Nei resoconti dal siniscalcato di Tolosa per l'anno 1337, si trova un cenno di 30 soldi spesi nel novembre 1333 per fornire della paglia ai prigionieri, allo scopo di impedire che morissero di freddo nel corso dell'inverno. Altre somme, per un totale di 83 soldi ed 11 denari, vennero destinate a riparare le catene e le manette che assicuravano il rigore del regime cellulare. Vaissette, ed. priv. X, pr. 798-89.

del 1244, proposero si adibissero alla costruzione ed al servizio delle prigioni quei penitenti i quali, senza il recente decreto del papa, avrebbero dovuto partire per la crociata. " Giacchè, essi dicevano, era a temersi che i prelati non fossero troppo aggravati di convertiti poveri, e, per la loro moltitudine, nell'impossibilità di mantenerli „. Due anni dopo, a Béziers, dichiararono che la costruzione ed il mantenimento delle prigioni doveva incombere a coloro che approfittavano delle confische, e che, a questi fondi si poteva aggiungere il prodotto delle multe imposte dagli inquisitori. Ciò era ragionevolissimo, ma i monaci da quest'orecchio ci sentivano poco, e nel 1249, Innocenzo IV affermò nuovamente che questa era una faccenda la quale spettava ai vescovi, rimproverò ai monaci di venir meno ai loro doveri, ed ordinò che venissero costretti ad adempierli. Finalmente, nel 1254, il concilio di Albi decise, in modo definitivo, che coloro i quali detenessero i beni stati confiscati agli eretici, dovessero provvedere alla prigione ed al mantenimento dei loro precedenti possessori, e che, allorquando gli eretici si trovassero senza risorse, le città od i signori sui territori dei quali erano stati arrestati, fossero costretti a sopportare le spese, sotto minaccia di scomunica. E tuttavia, la responsabilità che incombeva ai vescovi era così evidente, che taluni zelanti inquisitori parlavano di processarli come fautori di eresia, in forza della loro negligenza nel costruire prigioni, ma Gui Foucoix sconsigliò prudentemente tal metodo di procedura e suggerì di sottoporre i casi di simil genere, quando si presentassero, al giudizio della Santa Sede (1).

Si comprende facilmente quanto dovesse essere miserabile la sorte dei prigionieri, allorchè i loro oppressori e spogliatori mercanteggiavano sul costo del mantenimento del pane e dell'acqua chè eran loro necessarii. Evidentemente, era equo che coloro i quali approfittavano delle enormi confische — conseguente risultato della persecuzione — pensassero a provvedere le prigioni che abbisognavano ed a mantenere le infelici vittime del loro

(1) Concil. Tol. ann. 1229, c. 11. — Concil. Valent. ann. 1234, c. 5. — Concil. Narb. ann. 1244. c. 4. — Coll. Doat, XXXI, 157. — Concil. Biterr. ann, 1246, app. c. 23, 27. — Innoc. PP. IV, Bull. Cum sicut, 1 mar. 1249 (Doat, XXXI, 114). — Concil. Alb. ann. 1254, c. 24. — Guid. Fulcod. Q. x,

fanatismo e della loro avidità, e S. Luigi, al quale, in forza del trattato di Parigi, vennero ceduti i territori degli eretici, che godevano largamente delle confische operantesi in quei territorii, riconobbe come gli utili di cui usufruiva, gli imponessero pure dei doveri. Nel 1233, incominciò a provvedere di prigioni le città di Tolosa, di Carcassona e di Béziers. Nel 1246, diede ordine al suo siniscalco di mettere a disposizione degli inquisitori delle convenienti prigioni a Carcassona ed a Béziers, e di fornire ai detenuti la loro razione quotidiana di pane e di acqua. Nel 1258, prescrisse al suo siniscalco di Carcassona di prontamente terminare le prigioni allora in costruzione; sapeva benissimo che i prelati ed i baroni sui territorii dei quali gli eretici erano stati imprigionati, dovevano provvedere al loro mantenimento, ma, per evitare maggiori difficoltà, acconsentì che le spese necessarie a questo scopo fossero sostenute dal tesoro reale, salvo il farsele poi rifare dai signori locali. Alla morte di Alfonso e di Giovanna di Tolosa, nel 1272, tutti i territori in cui infieriva l'Inquisizione e, fatte poche eccezioni, tutte le confische, andarono devolute al re di Francia. Da quel momento, il mantenimento delle prigioni, unitamente al salario dei secondini, venne sostenuto dalla corona, fatta, probabilmente, eccezione di Albi, in cui il vescovo che aveva parte nelle spoglie delle confische, sembra abbia anche partecipato alle spese. Fra le domande di Enrico di Chamay, le quali vennero esaudite da Filippo di Valois nel 1239, figura anche questa, che, cioè, la prigione inquisitoriale di Carcassona sia riparata a spese del re e che tutti coloro i quali ebbero parte nelle confische, vi contribuiscano in proporzione di ciò che hanno avuto, *pro rata*. Gli è per ciò che il siniscalco tassò il conte di Foix di 302 lire, 11 soldi e 9 denari, ma costui si rifiutò di pagare, e ricorse in appello al re. Con quale risultato, non si sa. Da una decisione emanata nel 1304 dal Parlamento di Parigi, appare che la sovvenzione reale, fatta per il mantenimento di ciaschedun prigioniero, si elevasse alla somma di tre denari al giorno, il che, sembra, dovesse essere sufficiente, quantunque Giacomo di Polignac, che aveva l'appalto della prigione di Carcassona, e che venne punito per i suoi peculati, mettesse in conto otto denari per ogni prigioniero. Questa forte spesa non costituiva un precedente, e nel 1337 si fa nuovamente menzione di una spesa di tre de-

nari. Per gli accusati che scontavano il carcere preventivo ed erano in attesa di essere giudicati, probabilmente pagava l'Inquisizione stessa, a meno che l'accusato non avesse dei beni coi quali provvedere al proprio mantenimento. In Italia, dove i proventi delle confische venivano divisi in tre parti, l'Inquisizione sopperiva essa stessa alle spese, senz'aver bisogno dei principi. A Napoli, servivano le prigioni reali, ma perchè una persona fosse incarcerata occorreva un ordine reale (1). Tuttavia, e per la Francia ancora nel 1458, si parlava di un eretico rinchiuso nelle prigioni di Utrecht, il quale, essendo povero, si guadagnava il vitto facendo il tintore.

Sebbene la pena prescritta per i prigionieri fosse il regime a pane ed acqua, pure l'Inquisizione, con insolita gentilezza, permetteva talvolta che i prigionieri ricevessero dai loro amici qualche contributo di cibo, vino, denaro, vesti, e nei documenti pervenuti sino a noi, si fa sovente menzione di questa tolleranza, che puossi considerare come un'abitudine. Fra coloro i quali segretamente inclinavano all'eresia, si facevano spesso delle collette allo scopo di migliorare la condizione dei fratelli prigionieri, e, quando si pensi ai pericoli formidabili a cui si esponevano quelli che, con ciò, potevano incorrere nell'accusa di fautori dell'eresia, non si può che ammirare lo zelo disinteressato di chi aveva il coraggio di stendere la mano ai poveri perseguitati (2).

Naturalmente, le prigioni eran costruite in ossequio al maggior risparmio possibile di spesa e di spazio, senza preoccuparsi nè della salute, nè della comodità dei loro ospiti. Il papa era tenuto al corrente del modo con cui le prigioni si costruivano; egli aveva ordinato che dovessero constare di celle piccole, strette ed oscure,

---

(1) Molinier, op. cit. p. 435. — Vaissette, III, Pr. 536. — Vaissette, ed. Priv. VIII, 1206, — Arch. de l'hotel de ville de Albi (Doat, XXXIV, 45). — Bern. Guid. Grav. (Doat. XXX, 109). — Isambert, Anc. loix fran. IV, 364. — Vais sette, ed. Priv. X. Pr. 693-4, 813-14. — Les olim, III, 148. — Haureau, Bern. Delicieux, p. 19. — Fredericq, Corpus document. inq. Neerlànd. I, 339. — Archivio di Napoli, reg. 113, Lett. A, fol. 385; reg. 154, lett. C, fol. 81; MSS. Chioccarello, T. VIII.

(2) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 14, 16). — Muratori, Ant. diss. lx. T. XII, pp. 500, 507, 529, 535). — Lib. sent. inq. tol. pp. 252-4, 307. — Tract. de haer. paup. de Lugd. (Martene, Thes. V, 1786).

capaci, ognuna, di contenere un solo prigioniero, procurando soltanto che l'*enormis rigor* della detenzione non fosse tale da estinguere la vita del prigioniero. La descrizione fatta da M. Monsieur Molinier riguardo alla Torre dell'Inquisizione a Carcassona, adibita ad uso di prigione inquisitoriale, dimostra come le istruzioni venute da Roma fossero fedelmente eseguite. Si trattava di un luogo orribile, composto di un gran numero di piccole celle, prive di aria e di luce, nelle quali gli infelici penitenti passavano lunghi anni di inenarrabile miseria, ben peggiore della breve agonia del rogo. In quei ricettacoli della disperazione, essi si trovavano completamente alla mercè dei carcerieri, e dei loro famigli. A nulla valeva il lamentarsi; qualora un prigioniero dichiarasse di esser stato vittima di qualche violenza, gli si rifiutava sdegnosamente il diritto di deporre con giuramento, mentre accettavasi senza difficoltà veruna quello dei funzionari della prigione. Le istruzioni date nel 1282, da fra Giovanni Galande, inquisitore di Carcassona, al custode Raoul ed a sua moglie Bertranda, gettano una fosca luce sul regime di tali stabilimenti inquisitoriali. Sembra che la condotta di questi carnefici di prigionieri, fosse più che rilassata. Vengono minacciati di irrevocabile destituzione se, per l'avvenire, presteranno ancora denaro ai prigionieri, oppure riceveranno dagli stessi dei regali; vien loro proibito di conservare il denaro od oggetti d'uso di coloro che muoiono; si inibisce loro di lasciare a piede libero i prigionieri, o di permettere che varchino la prima porta, come loro si vieta di mangiare in compagnia degli stessi, di servirsi dei servi della prigione per le loro faccende private, o per inviarli qua o colà, di giocare con essi, di permettere che essi si divertano giocando fra loro (1).

È evidente che un prigioniero il quale avesse posseduto del denaro, poteva ottenere dagli onesti coniugi Raoul degli illeciti favori, ma queste prescrizioni non fanno alcuna menzione degli abusi più scandalosi che disonoravano le prigioni, come la confisca, fatta dai guardiani, del denaro e del cibo inviato ai condannati dai loro amici. Naturalmente, le frodi di ogni genere aumentavano in modo

(1) Pract. sup. Inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 222). — Molinier, op. cit. p. 449. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXII, 125 XXXVII, 83).

spontaneo fra coloro che avevano a che fare colle infelici creature le quali gemevano in quelle oscure tane. Nel 1304, Ugolino da Polignac, custode della prigione reale di Carcassona, fu processato per aver distorta una buona parte delle sovvenzioni concesse dal re, per aver mantenuto sui registri, durante alcuni anni, e dopo che eran morte, i nomi di alcune persone, e per aver ritenuto del denaro inviato da alcuni amici a diversi prigionieri; ma le testimonianze raccolte non parvero sufficienti per motivare una condanna. I cardinali che, poco tempo dopo, furono incaricati da Clemente V di aprire un'inchiesta intorno agli abusi dell'Inquisizione in Linguadoca, denunziarono sommariamente le frodi abituali scoperte, obbligando i nuovi custodi da loro nominati, a giurare di consegnar fedelmente nelle mani di ciascun prigioniero quelle sovvenzioni che il re destinasse a questo scopo, nonchè tutte quelle che gli venissero inviate dagli amici, senza diminuzione alcuna sotto qualunque pretesto, e tale intimazione fu riconfermata dalle decretali di Clemente V. Il rapporto fatto dai cardinali dinota tutto l'orrore da cui si sentirono invasi di fronte ai fatti da essi purtroppo constatati. A Carcassona strapparono addirittura la direzione delle prigioni di mano all'inquisitore Goffredo d'Ablis e la rimisero nelle mani del vescovo, ordinando si riparassero immediatamente tutte le celle del piano superiore, acciocchè vi si potessero trasportare i prigionieri vecchi od ammalati; ad Albi, liberarono i prigionieri stretti da catene, ordinarono venissero rischiarate le celle, e che se ne costruissero delle migliori nello spazio di un mese; nè il loro malcontento fu minore a Tolosa. Ovunque, tutti i condannati si lamentavano della scarsezza del cibo, della mancanza di letti, dell'eccessiva frequenza della tortura. Le misure di riforme intraprese dai cardinali delegati, consistettero sopratutto nel dividere le responsabilità tra il vescovo e l'inquisitore, l'accordo dei quali era stato dichiarato necessario per poter pronunziare una sentenza di condanna alla prigione, ed ognuno di costoro doveva nominare un carceriere, ciascun carceriere doveva possedere una chiave per ogni cella e giurare di non parlar mai ad un detenuto, se non alla presenza del suo collega. Questi furono i rimedî insufficienti adottati da Clemente, e non è certo possibile ritenere producessero effetti salutari. Bernardo Gui si lamenta amaramente che il papa abbia coperto di vergogna l'Inquisizione, dichiarando come, nel regime dei prigio-

nieri si facesse uso della frode e della violenza, ed ebbe l'audacia di asserire che i nuovi regolamenti erano inapplicabili. Per quanto tenue potesse essere il freno imposto, in tal modo, agli inquisitori, possiamo star certi che non venne applicato a lungo. Pochi anni dopo, Bernardo Gui, nella sua *practica*, ammette come cosa certa che all'inquisitore unicamente appartiene il diritto di imprigionare una persona; cita con disprezzo, e soltanto col suo titolo il nome di Clemente, e cita pure, poi, come si trattasse di legge ancora in vigore, una bolla di Clemente IV, che attribuiva ogni autorità all'inquisitore, senza neppur far parola del vescovo. Infatti, prima della fine del secolo, Eymeric considerava i canoni Clementini come indegni di essere inseriti nel suo lavoro, perchè, egli dice, nessuno li osserva stante gli inconvenienti ai quali dànno luogo. Però, verso il 1500, Bernardo di Como riconosce potersi seguire la regola Clementina quando si tratti di una detenzione penale conseguente ad una sentenza, ma sostiene pure che solo l'inquisitore ha il controllo della prigione e di coloro che vi sono rinchiusi prima e dopo il processo (1).

Con custodi di questo genere, è probabile che le evasioni, le quali si verificavano abbastanza frequentemente, fossero dovute alla facilità con cui i carcerieri si lasciavano corrompere. Altri le attribuiscono ad uno spiegamento di forze per parte degli evasi, ma ciò appare, anche a prima vista, improbabile. Sovente accadeva riescissero ad evadere anche quei prigionieri i quali erano carichi di catene. Ma ciò che, più di qualunque altra cosa, poneva assai sovente un termine alle sofferenze di quelle povere vittime, era la pietà della morte, la quale, spesso, diveniva il prodotto delle

(1) Les olim, III, 148. — Arch. de l'hôtel de ville de Albi, (Doat, XXXIV, 45). — Bern. Guid. Grav. (Doat, XXX, 105-8). — Ejusd. P. iv, c. I. — Eymeric. Direct. Inq. p. 587. — Bern. Comens. Lucer, Inq. s. v. Carcer.

Il passo della pratica al quale si allude si ritrova in un MSS. della Bib. Nat. fonds latin, n. 14579, fol. 253. L'allusione alle Clem. non si ritrova nel MSS. stampato dal Douais, Paris, 1885, p. 179.

Nel 1325, il vescovo Richard Ledred di Ossery si servì di un canone Clementino per rivendicare il diritto di sorvegliare William Outlaw, ch'egli gettò in prigione nel castello di Kilkenny, come fautore di magia, giacchè pare che allora non ci fossero ancora prigioni vescovili. — Wright's Proceedings against Dame Alice Kyteler, Camden Soc. 1843, p. 31.

sozzure e dell'indicibile squallore delle prigioni, giacchè in esse si verificava una mortalità eccessiva. E tuttavia, come abbiamo già visto, esistevano poveri disgraziati che riescivano a protrarre per anni ed anni la loro prigionia, e noi conosciamo il caso di una povera donna che venne graziata e rimessa in libertà a condizione portasse delle croci, dopo aver passato nella prigione di Tolosa la bellezza di trentacinque anni. In linea generale, però, possiamo concludere che le speranze di vivere a lungo in quel martirio, erano lievissime. Per stabilire una media degli anni di esistenza che rimanevano ai condannati a vita, non abbiamo dati sufficienti, ma negli *autodafé*, le sentenze pronunziate contro prigionieri, morti prima che si facesse il loro processo, sono troppo frequenti, e questo indica quanto facilmente la morte diradasse le file dei prigionieri dell'Inquisizione. Questi casi sbrigavansi alla spiccia. Quando avvenne a Tolosa l'*auto* del 1310, si fa menzione di dieci persone morte dopo aver confessato la loro eresia, e prima che fosse pronunziata la loro sentenza; in quello del 1319, si annoverano otto casi del medesimo genere. Sembra che la prigione di Carcassona fosse un luogo di mortalità pressochè simile a quello di Tolosa. Nell'*auto* del 1325, si annoverano parecchie sentenze pronunziate contro persone morte in prigione, ed in quello del 1328, se ne annoverano cinque. Siccome è probabile non si tenessero registri, possiamo farci un'idea, per quanto sbiadita, della spaventevole condizione sanitaria in cui versavano le prigioni dell'Inquisizione, soltanto seguendo ed indagando questi indizi (1).

La prigione, com'è naturale, era la pena che gli inquisitori infliggevano con maggior frequenza. Nei registri delle sentenze pronunziate da Bernardo Gui, che abbracciano le sue operazioni inquisitoriali dal 1308 al 1322, si parla di 636 condanne, che si possono ripartire come segue:

---

(1) Lib. sent. Inq. Tol. pp. 8, 13, 14, 19, 25, 26, 29, 158-62, 246-8, 255-61. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 1, 131; XXVIII, 164).

Persone consegnate al braccio secolare e bruciate vive	40
Ossa esumate ed abbruciate	67
Condanne alla prigione	300
Ossa esumate di persone che sarebbero state condannate alla prigione	21
Condanne a portar croci	138
Condanne a compiere pellegrinaggi	16
Esilii in Terra Santa	1
Fuggitivi	36
Condanna del Talmud.	1
Case da distruggersi	16
Totale . .	636.

Questo quadro si può considerare come una buona pietra di paragone per giudicare circa la frequenza delle punizioni che venivano imposte, e che erano allora in uso.

Nelle sentenze inquisitoriali, rimane ancora a segnalarsi una particolarità. Tutte terminavano sempre con una formola, la quale riservava il potere discrezionale di modificare, di mitigare, di aggravare e di rinnovare la pena. Fin dal 1244, il concilio di Narbona impone agli inquisitori di riservarsi sempre tale potere, e questa divenne, col decorrer del tempo, una regola invariabile. Nel 1245 Innocenzo IV, anche senza questa formale espressione, conferì agli inquisitori — coll'obbligo di agire di comune accordo coi vescovi dei varii penitenti — il diritto di modificare la penitenza imposta. Ed infatti i vescovi, in generale, cooperavano a tali modificazioni delle sentenze, ma Zanchini ci dice che il consenso del vescovo non rappresentava qualche cosa di essenziale, se non quando si trattava di membri appartenenti al clero. Tuttavia, l'inquisitore non poteva rimettere totalmente la pena, privilegio, questo, che apparteneva esclusivamente al papa. Il delitto di eresia era talmente indelebile, che solo il rappresentante di Dio aveva autorità sufficiente per cancellarlo (1).

Questo potere di attenuare le sentenze, veniva esercitato assai

(1) Concil. Narb. ann. 1244, c. 7. — Innoc. PP. IV, Bull. Ut commissum, 20, genn. (Doat, XXXI, 68). — Vaissette, III, Pr. 468. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 20. — Zanchini, Tract, de haer, c. xxi, xxxviii.

spesso. Serviva quasi di stimolo ad ottenere dai penitenti delle testimonianze più esplicite, delle prove più spiccate circa la sincerità della loro conversione, e forse anche a diminuire l'eccessivo affollamento delle prigioni. Così, nei registri delle sentenze di Bernardo Gui, si riscontrano 119 casi di persone state rimesse in libertà, coll'obbligo di portare delle croci, e di questi 119, in 51 casi le persone vennero, più tardi, esonerate dall'obbligo persino di portare delle croci. Inoltre, si riscontrano ancora 87 casi di persone condannate a portare croci alle quali fu rimessa la pena. Questa indulgenza non era esclusiva dell'Inquisizione di Tolosa. Con una sola sentenza, nel 1328, ventitrè prigionieri di Carcassona furono rimessi in libertà, essendo stata loro commutata la prigionia mediante l'obbligo di portare delle croci, con quello di intraprendere alcuni pellegrinaggi e con diverse opere. Un'altra sentenza di commutazione avvenne nel 1329 a Carcassona, in cui si rimisero in libertà dieci penitenti, fra i quali il barone di Montreal. Si impose loro di portare delle croci gialle, vita natural durante, nonchè di intraprendere e condurre a termine ventun pellegrinaggi, fatti a diversi santuari equidistanti da Roma, e cioè Compostella, Canterbury e Colonia. Dovevano ascoltare la messa tutte le domeniche e gli altri giorni festivi di precetto, per tutta la loro vita dovevano presentarsi al prete che funzionava, muniti di verghe, e ricevere la disciplina alla presenza dei fedeli; dovevano altresì prender parte a tutte le processioni e subire la disciplina alla stazione finale. Date queste condizioni, la vita diveniva appena appena tollerabile, e la morte si doveva considerare quale una liberazione (1).

Come le sentenze di condanna, queste sentenze di mitigazione della pena riservavano espressamente il diritto di modificazione e di rinnovazione, tanto con ragione quanto senza ragione. Allorchè l'Inquisizione riesciva a porre gli artigli addosso ad un disgraziato, non abbandonava più la preda, e la grazia suprema che costui potesse ottenere, non era che un equivalente dell'*exeat* di un liberato dai lavori forzati. Siccome non si dava mai alcun verdetto di perfetta innocenza, così il concilio di Béziers, nel 1246 prima, poi, Innocenzo IV nel 1247, ordinarono agli inquisitori che, allorquando

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 2, 192).

rilasciassero libero un prigioniero, dovessero avvertirlo che al primo motivo di sospetto, verrebbe punito senza pietà, e che si riservavano il potere di incarcerarlo nuovamente senza le formalità di un altro processo, e di un'altra sentenza, qualora ciò fosse richiesto dall'interesse della religione. Queste condizioni venivano conservate nei formulari e prescritte nei manuali. Il penitente non poteva ignorare che la libertà di cui godeva, era sottomessa alla discrezione ed all'arbitrio di un giudice, il quale, ad ogni istante, poteva farlo ricondurre in prigione e caricarlo di catene, e nel suo giuramento di abiura, prestava cauzione per la sua persona e per tutti i suoi beni, impegnandosi a comparire non appena venisse chiamato. Se Bernardo Gui, nel suo *Formolario*, ci dà il testo di una decisione di grazia, colla quale si rimetteva ogni penitenza personale, ogni incapacità che potesse colpire gli eredi dell'accusato, avverte però, che questa formola non devesi mai usare, oppure usare solo in alcuni casi rarissimi. Allorquando si trattasse di raggiungere una cosa veramente di grande importanza, come per esempio, la cattura di un eminente dottore dell'eresia, gli inquisitori potevano promettere piena ed intera remissione di ogni penitenza a' suoi discepoli, onde ottenere che egli fosse denunziato, promesse che lo stesso Gui si compiace affermare come rimangano vane, sempre frustanee, e cioè non mantenute. Qualora si fossero imposte delle penitenze speciali, dopo che le stesse eran state compiute, l'inquisitore poteva dichiarare il penitente quale uomo di vita integra e di buoni costumi, ma questo non veniva affatto a cancellare la riserva contenuta nella sentenza primitiva. La clemenza dell'Inquisizione non arrivava mai fino al perdono, ma solo ad accordare una dilazione, *dum bene se gesserit*, e l'uomo che fosse stato una volta sola oggetto di una sentenza, poteva sempre temere di esser richiamato a subirla nuovamente, od a sentirsene infliggere una più terribile della prima, Quando uno fosse stato dichiarato reo, tutta la sua vita apparteneva, da quel momento, al giudice silenzioso e misterioso, che, da un momento all'altro, poteva spezzarla, senza nè ascoltarlo nè dare delle ragioni circa il di lui modo di agire. Da quel momento viveva sottomesso perennemente alla sorveglianza della polizia dell'Inquisizione, composta del parroco della parrocchia, dei monaci, del clero, della popolazione tutta quanta, che riceveva l'ordine di denunziare qualunque rilassatezza nell'esecuzione della pe-

nitenza, ogni parola od ogni atto sospetto, cose tutte che assoggettavano *ipso facto* il misero alle pene più terribili, emanate contro eretici recidivi. Nulla di più facile, per un nemico personale, del distruggere un uomo che versi in queste condizioni, tanto più che il denunziante sapeva benissimo come non si sarebbe mai fatto il suo nome. Sentiamo giustamente pietà per le vittime del rogo e della prigione, ma il loro destino era forse da compiangersi meno di quello che attendeva questa moltitudine di uomini e di donne divenuti gli schiavi della Inquisizione, dopo aver goduto della sua ipocrita clemenza, e la di cui esistenza trascorreva attraverso ad un cumulo di incessanti ansietà e senza che potessero avere alcuna speranza di riposo (1).

La morte stessa delle vittime non disarmava il braccio implacabile dell'Inquisizione. Abbiamo accennato già parecchie volte alla esumazione delle ossa di coloro che, con una morte misericordiosa, sembrava avessero preferito la vendetta di Dio a quella degli uomini, e qui è solo necessario accennare come la sorte che attendeva i morti, fosse ancor più dura di quella che attendeva i vivi. Se l'accusato moriva dopo essersi confessato e pentito, il castigo che gli si infliggeva, era quello che gli sarebbe toccato qualora avesse continuato a vivere, giacchè l'esumazione violenta, faceva le veci della prigione, ed i suoi eredi erano costretti a subire od a riscattare una penitenza leggiera; ma se egli non si era confessato ed esistevano tracce della sua eresia, allora era annoverato fra gli eretici impenitenti, le sue ossa venivano consegnate al braccio secolare, ed i suoi beni irremissibilmente confiscati. Quest'ultima disposizione, spiega il fenomeno della frequenza delle esecuzioni di simil genere, che si riscontra nella statistica più sopra citata. Qualora le autorità civili si fossero mostrate esitanti a far eseguire l'esumazione delle ossa del colpevole, si costringevano colla minaccia della scomunica (2).

---

(1) Lib. sent. Inq. Tol. pp. 40, 118, 122, 137, 139, 146, 147. — Bern. Guid. Pract. (Doat, XXIX, 85). — Ejusd. P. v. (Doat, XXX). — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 21, 22. — Vaissette, III, Pr. 467. — Pract. Inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 222, 224). — Pegnae, Comm. in Eymeric, p. 509. — Zanchini, Tract. de haer. c. xx.

(2) Concil. Arelat. ann. 1234, c. II. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 26. — Lib. sent. inq. Toll. pp. 162-7, 203, 246-7, 251-2. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxvii.

Il medesimo furore di persecuzione si esercitava sui discendenti delle vittime immediate. Secondo il diritto romano, il delitto di tradimento era punito con un rigore implacabile, e le disposizioni di questo diritto invocavansi di continuo dagli avvocati del diritto canonico, quali norme *a priori* per il castigo dell'eresia, aggiungendo che, il tradire la fede giurata a Dio, è mille volte più delittuoso che non il tradire la fede giurata ad un sovrano temporale. Sembrava al tutto naturale che l'uomo di Chiesa, nell'ardore con cui prendeva a difendere il regno di Dio, seguisse e sorpassasse l'esempio dato dagli imperatori romani, e questo giova a spiegare, se non a giustificare, molti dei tratti odiosi della procedura inquisitoriale, che altrimenti rimarrebbero inesplicabili. Nel codice di Giustiniano, la pena che va annessa al delitto di tradimento, è per di più aggravata da una disposizione particolare, in forza della quale, i figli del colpevole son dichiarati incapaci di esercitare qualunque pubblica funzione e di succedere nelle eredità che loro potessero provenire in linea collaterale. Il concilio di Tolosa del 1229, ebbe a dichiarare ineleggibili a qualunque funzione tutti quegli eretici che si fossero convertiti spontaneamente. Era quindi naturale che Federico II applicasse all'eresia il diritto romano, e ne estendesse l'efficacia fino ai nipoti dei colpevoli. Questa aggravante, come tutta quanta la legislazione di Federico II, fu adottata e rinsaldata dalla Chiesa. Occorre dire però, ad onor del vero, che Alessandro IV, in una bolla del 1257 molte volte richiamata in vigore dai suoi successori, spiegò come tutto questo non si potesse applicare a quei casi in cui il colpevole avesse fatta onorevole ammenda della sua colpa, ed avesse compiuta la penitenza impostagli, e Bonifacio VIII andò ancor più lungi, giacchè arrivò fino a sopprimere l'incapacità, riguardo ai nipoti dei colpevoli, per parte della madre di coloro che erano morti in eresia. E la legge di Federico II, con questo emendamento, rimase inscritta permanentemente nel corpo del diritto canonico (1).

---

(1) Const. 5 cod. ix. viii. — Concil. Tol. ann. 1229, c. 10. — Hist. Dipl. Frid. II, T. IV, p. 8, 402. — Innoc. PP. IV, Bull. Ut commissum, 21 giugn. 1254. — Alex. PP. IV, Bull. Quod super nonnullis, 9 dic. 1257 (Doat, XXXI, 244). — Raynal. Annal. ann. 1258, n. 23. — Potthast, n. 17745, 18396. — Eymeric. Direct. Inq. p. 123. — C. 15, sexto v. ii.

L'Inquisizione dipendeva in modo tale, ed aveva tale bisogno del concorso del potere civile, che, fino ad un certo punto, si può scusarla d'aver procurato di escludere dall'esercizio delle civili funzioni, tutti coloro che potessero nutrire qualche simpatia per gli eretici. Ma a quella guisa che non eravi prescrizione di tempo capace di impedirle di procedere contro i morti, così non ve n'era neppure per sospendere la sua azione in confronto della posterità dell'eretico, e gli archivi dell'Inquisizione divennero, in tal modo, una fonte inesauribile di continue vessazioni dirette contro coloro che, davvicino o da lontano, avessero avuto commercio con qualche eretico. E difatti, nessuno poteva esser sicuro che non si scoprissero o non si fabbricassero, un giorno o l'altro, testimonianze contro questo o quel suo parente od antenato, morto chissà da quanto tempo, e ciò bastava per rovinare per sempre la di lui carriera. Il suo albero genealogico, era per lui fonte di continui timori, specie quando avesse dei nemici. Nel 1228, Filippo il Bello scriveva al siniscalco di Carcassona che Raimondo Vitale di Avignone esercitava il pubblico officio di notaio in quella città, quantunque di Rogero Isarn, nonno suo di parte materna, si dicesse fosse stato abbruciato come eretico. Ordinava quindi al siniscalco di appurare la cosa, e quando ciò risultasse vero, il siniscalco doveva privare il notaio della sua carica. Nel 1292, Guiraud d'Auterive, sergente d'armi del re, fu oggetto di un'inchiesta basata sopra un motivo analogo; Guglielmo di Saint-Seine, inquisitore di Carcassona, fornì al procuratore del re dei documenti, secondo i quali, nel 1256, il padre e la madre di Guiraud avevano confessato di aver commesso degli atti di eresia, inoltre, nel 1276, suo zio, Raimondo Carbonnel, era stato abbruciato come eretico *perfetto*. In questi casi, il potere reale veniva invocato per ottenere la destituzione di un funzionario, ma la dottrina dell'Inquisizione attribuiva all'inquisitore stesso il diritto di privare della sua carica qualunque persona, di cui il padre od il nonno fossero stati eretici oppure fautori di eresia. Allo scopo di evitare questioni di simil genere, quando un penitente aveva compiuto la propria penitenza, i suoi figliuoli si pigliavano sovente la precauzione di ottenere un attestato formale che loro permettesse di poter aspirare, più tardi, a qualche pubblica carica. In taluni casi speciali, l'inquisitore aveva il diritto di annullare le incapacità che pesavano sui discendenti degli eretici, ma, come la remissione della penitenza,

quella non era se non una sospensione di pena, la quale, da un momento all'altro, poteva venir cassata, al minimo sospetto di tendenze verso l'eresia (1). Il potere papale di dispensare, era esercitato sopratutto riguardo a quelle leggi del diritto canonico che fossero di qualche impedimento alla curia. In tal modo, poteva darsi benissimo che discendenti di eretici occupassero qualche carica ecclesiastica. Si narra di un monaco di Cluny il quale studiava a Parigi precisamente in quell'epoca in cui i suoi genitori vennero condannati per eresia; egli affermò di ignorare i loro errori e, per essere ammesso agli Ordini, ricorse al penitenziere pontificio. Il priore fu avvisato di ammetterlo all'ordinazione, se la sua vita ed i suoi costumi provassero che ne era veramente degno. Quando uno fosse stato ordinato sacerdote e provvisto di un beneficio ecclesiastico prima della condanna dei propri genitori, la legge non aveva effetto retroattivo (2).

La base di tutte le sentenze dell'Inquisizione, si può dire fosse quella sulla quale poggiava tutta la di lei potenza, e cioè la sentenza di scomunica. In teoria, le censure dell'Inquisizione erano identiche a quelle di qualunque altra autorità ecclesiastica, e cioè, privavano l'uomo che ne era colpito, della salute eterna, ma il clero era divenuto così scandaloso, che l'anatema, in bocca di preti nè temuti, nè rispettati, aveva perduto, almeno nell'epoca di cui ci occupiamo, la maggior parte della sua forza. Invece, le censure dell'Inquisizione erano armi poste in mano di una piccola schiera di uomini, scelti per la loro energia e verso i quali nessuno poteva impunemente mancare di rispetto. D'altra parte, le autorità civili avevan l'obbligo di mettere al bando della legge ogni individuo scomunicato dall'inquisitore come eretico o come fautore di eresia e di confiscargli tutti i suoi beni. Infatti, gli inquisitori si vantavano, e non senza ragione, che la loro maledizione fosse, nientemeno che per quattro motivi, assai più potente di quella del clero secolare. Innanzi tutto, essi potevano costringere le autorità

(1) Eymeric. Direct. Inq. p. 571. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXII, 156). — Registr. curiae Franciae de Carcass. (Doat, XXXII, 241). — Bern. Com. Lucer. Inq. s. v. Inquisitores, n. 19. — Lib. sent. inq. Tol. index. — Wadding, Regest. Nich. PP. III, n. 10.

(2) Formulary of the papal Penitentiary, Filadelfia 1892, Rubr. xli, xlii.

civili a mettere lo scomunicato fuori della legge; poi, potevano costringerle a confiscargli i beni; in terzo luogo, erano liberi di condannare per eresia chiunque se ne restasse scomunicato per lo spazio di un anno; per ultimo, avevano facoltà di infliggere la scomunica maggiore a chiunque si conservasse in relazione con qualche scomunicato (1). In tal modo, l'Inquisizione otteneva si obbedisse senza esitazione alcuna alle sue citazioni, e che tutti si sottomettessero alle penitenze le quali a lei fosse piaciuto imporre. Perchè le sue sentenze si eseguissero, asserviva a sè l'autorità civile; rendeva nulli tutti quegli statuti e quelle leggi che si opponessero in qualsiasi modo alla di lei procedura; provava che il regno di Dio da essa rappresentato, era superiore a tutti i regni della terra. Di tutte le scomuniche che potessero venire inflitte dalle varie autorità della Chiesa, quella dell'inquisitore era la più formidabile ed anche i più arditi non avevano il coraggio di riderne, perchè sapevano come la stessa sarebbe seguita ben presto da una vendetta quant'altre mai terribile.

---

(1) Ripoll, I, 208, 394. — Tractatus de inquisitione (Doat, XXXVI). — Bern. Guid. Practica, P. iv (Doat, XXX). — Eymeric. Diret. Inquis. 360-1,

CAPITOLO XIII.

La confisca.

Quantunque, come vedremo, la confisca non sia, in gran parte, se non una piccola porzione dell'opera tutta propria dell'Inquisizione, le distinzioni che a questo riguardo si potrebbero fare, sarebbero più nominali che reali. Difatti, anche in quei tempi ed in quei luoghi in cui l'inquisitore non si pronunciava direttamente per la confisca, essa era naturalmente considerata quale un risultato della sua sentenza. Costituiva, perciò, una delle più terribili penalità di cui l'inquisitore disponesse e la larghezza dei risultati ottenuti, le attribuisce una importanza che è pregio dell'opera il rilevare alquanto minutamente.

Qui, come altrove, occorre ricercarne l'origine nel diritto romano. È bensì vero che gli editti emanati dagli imperatori contro gli eretici, per quanto fossero crudeli, non si spingevano sino a punire, per via indiretta, degli innocenti. Anche quando condannavano a morte i Manichei, tanto detestati, non ne confiscavano loro i beni se non nel caso in cui anche gli eredi dei colpevoli fossero eretici. Se i figliuoli erano ortodossi, succedevano di pieno diritto ai loro genitori nell'eredità, anche se questi fossero eretici, e costoro, in forza della loro eresia, non potevano, per questo semplice fatto, nè far testamento, nè diseredare. La cosa correva diversamente quando si trattasse di delitti comuni. Qualunque condanna che avesse per conseguenza la deportazione od i lavori forzati nelle miniere, implicava la confisca, sebbene la moglie del condannato avesse diritto alla sua dotazione, ed a tutti quei doni che essa

possedeva prima che fosse stato commesso il delitto, ed altrettanto erano in diritto di reclamare i figli emancipati dalla *patria potestas*. Tutto il resto si devolveva al fisco. In caso di lesa maestà, oppure di tradimento, il colpevole poteva essere condannato anche dopo la sua morte, ed allora la condanna implicava la confisca di tutti i suoi beni che si reputava appartenessero al fisco, dal giorno in cui il delitto era stato concepito. Queste leggi del basso-impero furono l'arsenale di guerra a cui attinsero i papi ed i rè, allo scopo di rendere più attraente e proficua la persecuzione dell'eresia (1).

Re Ruggero, che tenne il trono delle due Sicilie nella prima metà del secolo XII, sembra fosse il primo ad applicare il diritto romano decretando la confisca verso coloro i quali apostatassero dalla fede cattolica, per andare, sia alla Chiesa greca, che alla religione dei Mussulmani, nonchè a quella dei Giudei. E tuttavia, la Chiesa non può sgravarsi dalla responsabilità che è tutta sua circa l'aver introdotta questa pena in tutte le legislazioni d'Europa, quale punizione per i delitti di opinione. Il grande concilio di Tours tenuto da Alessandro III nel 1163, comandò a tutti i principi secolari di gettare in prigione gli eretici e di confiscarne i beni. Lucio III, nella sua decretale di Verona del 1184, fece quanto stava in lui per ottenere alla Chiesa il benefizio delle confische di cui ancora una volta minacciava gli eretici. Uno dei primi atti di Innocenzo III, nella sua doppia qualità di principe temporale e di capo della Chiesa, fu quello di rivolgere ai suoi sudditi di Viterbo una decretale in cui si legge questo passo:

" In tutti i territori che sono soggetti alla nostra giurisdizione temporale, ordiniamo che i beni degli eretici siano confiscati; negli altri paesi, noi ordiniamo che la stessa misura venga presa e messa in pratica dai principi civili, sotto pena di incorrere nelle censure ecclesiastiche; non si restituiranno i beni agli eretici che rinunzino all'eresia, a meno che all'inquisitore non piaccia aver di loro pietà. Giacchè, siccome, stando alla legge, i colpevoli di lesa maestà vengono puniti di morte, e loro si confiscano i beni, essendo lasciata, per grazia ai loro figliuoli, la vita soltanto, così, e

(1) Const. 13, 15, 17, cod. i, v; 2, 3, 4, 7, 8, 9 cod. ix, xlix; 5, 6 cod. ix, viii.

con assai maggior ragione, coloro che si allontanano dalla fede ed offendono il Figlio di Dio debbono essere staccati dal Cristo e privati dai loro beni, poichè è un delitto assai più grave l'attentato alla maestà spirituale, di quanto lo sia l'attentato alla maestà temporale „ (1).

Questa decretale, che venne ben presto incorporata nel diritto canonico, è importantissima, come quella che riassume tutta la dottrina della Chiesa intorno alla punizione da infliggersi agli eretici. Ad imitazione della legge romana sul delitto di lesa maestà, i beni dell'eretico si consideravano come perduti per lui, a partire dal momento in cui commetteva un atto di eresia, ossia dal momento in cui diveniva eretico. Se si ritrattava, questi beni non gli venivano restituiti se non a titolo di grazia. Quando i tribunali ecclesiastici dichiarassero, od avessero dichiarato, che egli era stato, od era eretico, la confisca avveniva, per così dire, spontaneamente; l'atto con cui s'impadroniva dei beni dell'eretico, doveva esser compiuto dal potere civile, e da lui solo dipendeva il risparmiare la fortuna dell'accusato, mediante un atto di clemenza che equivaleva ad un dono. Qualora si desideri comprendere con sufficiente esattezza taluni particolari che sono spesso male interpretati, non bisogna dimenticar nulla di quanto precede.

La decretale di Innocenzo sta, inoltre, a provare quest'altro fatto, che, cioè, sugli inizi della lotta ingaggiata contro l'eresia, la principale difficoltà incontrata dalla Chiesa in materia di confisca, consisteva nel persuadere o nel costringere le potenze temporali a

(1) Const. sicul. Lib. I, tit. 3. — Concil. Turon. ann. 1163, c. 4. — Lucii PP. III Epist. 171. — Innoc. PP. III, reg. ii, I. — Cap. 10 extra v. 7.

Si fu probabilmente in omaggio al canone di Tours che i beni di Pietro Mauran di Tolosa vennero confiscati, nel 1178, a vantaggio del conte; gli venne permesso di riscattarli a prezzo di una multa di 500 lire d'argento (Roger Hoveden, Annal. ann. 1178).

Il decreto di Alfonso II d'Aragona contro i Valdesi, nel 1194 (Pegnae, Comm. 39, in Eymeric, p. 281) pronunzia la confisca contro i fautori dell'eresia, ma non si hanno prove che la stessa venisse applicata, come non si hanno prove che venissero applicati i canoni susseguenti del concilio di Gerona del 1197 (Aguirre, V, 102-3). Altrettanto si può dire degli editti di Enrico VI, nel 1194, rinnovati da Ottone IV nel 1310 (Lami, Ant. Tosc. p. 574).

fare il loro dovere coll'impadronirsi dei beni degli eretici. Questa fu una delle principali offese che Raimondo VI dovette espiare tanto duramente, come gli spiegò Innocenzo nel 1210. Suo figlio seppe evitare tale rimprovero. Ne' suoi statuti del 1234, d'accordo coll'ordinanza emanata da Luigi VIII nel 1226 e da Luigi IX nel 1229, pronunziò la confisca, non solo contro gli eretici, ma anche contro tutti coloro i quali, in qualsiasi modo, avessero favorito gli eretici e si fossero rifiutati ad aiutare la loro cattura, ma la sua politica non sempre si trovò d'accordo colla sua legislazione, e più di una volta fu necessario stimolare il di lui zelo. Più tardi, tuttavia, quando scomparve il pericolo di una resistenza armata, i principi, in generale, si addimostrarono zelantissimi nell'aumentare le loro magre rendite colle confische, e tutta quanta la legislazione dell'Europa consacrò il principio della spogliazione degli eretici, sebbene la Chiesa sentisse, di tanto in tanto, il bisogno di stimolare lo zelo degli spogliatori e di ripetere, riguardo dell'indulgenza oppure alla negligenza, le sue ingiunzioni e le sue abituali minaccie (1). Furonvi però sempre delle regioni che si mostrarono assai renitenti ad obbedirle.

Le relazioni che passavano tra l'Inquisizione ed i beni così con-

---

(1) Innoc. PP. III, Regest. xii, 154 (cap. 16 extra v. xl.). — Isambert, Anc. loix fran. I, 228, 232. — Harduin, VII, 203-8. — Vaissette, III, Pr. 385), — Concil. Alb. ann. 1254, c. 26. — Innoc. PP. IV, Bull. Cum fratres, ann. 1252. Mag. Bull. Rom. 1, 90.

Nel medio evo, la confisca rappresentava una fonte ordinaria dei bilanci dello Stato. In Inghilterra, dopo i tempi di Alfredo, il tradimento aveva per conseguenza naturale la perdita della vita e di beni (Alfred's Dooms 4. — Thorpe 1, 63), pena che fece parte della legislazione inglese fino al 1870 (Low and Pulling's, Dictionary of English history, p. 469). — In Francia, l'assassinio, la falsa testimonianza, la fellonia, l'omicidio e la violenza venivano puniti colla morte e colla confisca (Beaumanoir, coutumes de Beauvoisis, xxx, 2-5). — Secondo il diritto feudale tedesco, uno poteva perdere il suo feudo in sèguito a diverse offese, ma si faceva una distinzione: se l'offesa riguardava il signore, il feudo passava agli eredi del colpevole (Feudor. Lib. i, tit. xxiii, xxiv). In Navarra, la confisca avveniva di diritto, quando si trattasse di suicidio, di assassinio, di tradimento e perfino di colpi e ferite, purchè l'attentato fosse avvenuto in un luogo in cui dimorassero la regina ed i figli reali. Si fa parola di uno i beni del quale vennero confiscati perchè aveva percosso un altro ad Olite, località distante una lega da Tafalla, dove per caso in quel momento risiedeva la regina (G. B. Lagreze, La Navarre Fran. ii, 335).

fiscati, variarono a seconda dei tempi e dei luoghi. In Francia, per esempio, il principio derivato dal diritto romano, era ammesso universalmente: il titolo di proprietà diveniva proprietà del fisco, non appena il delitto fosse stato commesso. E perciò, a questo proposito, all'inquisitore non rimaneva nulla a fare. Egli constatava soltanto la colpa dell'accusato, eppoi lasciava allo Stato la cura di agire in conformità della colpa. Così, Gui Foucoix si occupa delle confische, come di una questione che esorbita perfettamente dalle competenze dell'inquisitore, il quale, tutt'al più, può permettersi di dare un consiglio alle autorità civili, od intromettersi allo scopo di ottenere una grazia; del resto egli pensa vadano esenti da confisca solamente coloro i quali si presentino spontaneamente e confessino prima che sia stata raccolta contro di loro alcuna testimonianza. Gli è per ciò che le sentenze dell'Inquisizione francese non alludono, in generale, menomamente alla confisca, quantunque noi conosciamo, per caso, taluni fatti speciali, i quali sono menzionati nei resoconti dei *Procureurs des encours*, in cui alcuni dominii privati furono venduti a benefizio del fisco, sebbene la sentenza non facesse alcuna menzione di confisca. Nelle condanne pronunziate contro assenti o persone morte, la confisca veniva talvolta decretata come se lo Stato, in quei casi, avesse bisogno di qualche avviso particolare, ma anche allora la pratica era ben lungi dall'essere uniforme. In una sentenza emanata da Guglielmo Arnaud e da Stefano di Saint-Thibery, il 24 novembre 1241, contro due assenti, i costoro beni vengono abbandonati a chi di diritto. Il registro di Bernardo di Caux (1246-1248) presenta, da una parte, trentadue casi di contumacia, in cui la confisca si trova enunciata nella sentenza, e dall'altra, nove casi simili in cui la stessa si trova omessa. Vi si riscontrano ancora centocinquantanove casi di condanne alla prigione in cui la stessa fu infallantemente operativa. Una sentenza della Inquisizione di Carcassona, in data 12 dicembre 1328, riguardante cinque defunti che sarebbero stati senza dubbio gettati in prigione se avessero ancor vissuto, sulla fine ha quanto segue: " *et consequenter bona ipsorum dicimus confiscanda* ". Invece, una sentenza anteriore, in data 24 febbraio 1325, riguardante quattro defunti, contiene per nulla una formola simile. Infatti, strettamente parlando, si ammetteva che l'inquisitore non avesse il diritto di rimettere delle confische senza l'autorizzazione del fisco, e l'abitudine

di fare grazia a coloro che si presentassero spontaneamente e confessassero, era fondata sopra una concessione stabilita, a questo scopo, nel 1235 da Raimondo di Tolosa a favore dell'Inquisizione della Linguadoca. Non appena un individuo sospetto di eresia veniva citato od arrestato, i funzionari civili sequestravano i suoi beni, e notificavano questa misura ai di lui debitori. Senz'altro, quando era stata pronunziata la condanna, l'inquisitore ne dava avviso a chi di diritto, ma, in generale, non sembra siasi tenuto nota di questo avviso negli archivi del Sant'Uffizio, quantunque un manuale assai antico, specifichi, fra i doveri dell'inquisitore, anche quello di vegliare perchè la confisca si effettui. In un periodo più recente, e cioè nel 1328, nel processo verbale di una riunione di periti tenuta a Pamiers, si parla della presenza di Arnaud Assalit, *procureur royal des encours* a Carcassona, il che dà probabilmente ragione di supporre come in quell'epoca, il funzionario in questione, avesse preso l'abitudine di assistere alle deliberazioni, allo scopo di essere rapidamente informato delle sentenze che avrebbero dovuto motivare, in qualche modo, il suo intervento (1).

In Italia, prima che si potesse adottare una regola fissa, occorse del tempo. Nel 1252, una bolla di Innocenzo IV prescrisse alle autorità civili della Lombardia, del Trevisano e della Romagna, di confiscare i beni di tutti gli scomunicati per eresia, riconoscendo in tal guisa che la confisca era cosa di competenza dell'autorità civile. Ma in breve, l'autorità papale riescì a farsi aggiudicare una parte delle spoglie, e ciò, non solo negli Stati della Chiesa, ma anche fuori di essi, come lo dimostrano le bolle *ad extirpanda* di Innocenzo IV ed Alessandro IV, ed ormai l'Inquisizione ebbe un interesse diretto nelle spogliazioni. In tal modo, al di là dei monti, l'indifferenza dei tribunali francesi non

---

(1) Guid. Fulcod. Q. xv. — Coll. Doat, XXI, 154; XXXIII, 207; XXXIV, 189; XXXV, 68. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992. — Coll. Doat, XXVIII, 131, 164. — Respons. Prudentum, (Doat, XXXVII, 83). — Grandes chroniques, ann. 1323. — Les Olim, T. I, p. 556. — Guill. Pelisso chron. ed. Molinier, p. 27. — Practica sup. Inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 224). — Coll. Doat, XXVII, f. 118.

Nel 1460, allorquando l'Inquisizione di Francia, allora quasi estinta, si trovò rinfocolata nella persecuzione contro le streghe di Arras, la confisca fu una delle punizioni pronunziate. — Memoires de Jacques du Clerc, Liv. iv, ch. 4.

trovò molti imitatori, e la parte che, tutto sommato, spettava all'inquisitore, era veramente tale, da indurlo a partecipare vivamente al processo col mezzo del quale poteva assicurarsela. Ma nella pratica andò soggetta a molte variazioni. Zanghino ci dice che dapprincipio, negli Stati della Chiesa, le confische erano pronunziate dal giudice ecclesiastico, e negli altri luoghi, dall'autorità civile, ma che, fin dal tempo suo (verso il 1320), in tutta l'Italia questa materia era divenuta di competenza della giurisdizione dei tribunali vescovili ed inquisitoriali, senza che le autorità civili vi avessero alcunchè a vedere; aggiunge però, che la confisca è prescritta dalla legge nei casi in cui si tratti di eresia e che l'inquisitore non ha il diritto di rimetterla, se non nel caso di convertiti volontari e col consenso del vescovo. Quantunque, però, il delitto di eresia implicasse la confisca, *ipso facto*, questa non diveniva esecutiva se non in sèguito ad un'apposita sentenza. Gli è per ciò che, nelle condanne emananti dall'Inquisizione italiana, la confisca era formalmente prescritta e le autorità civili non dovevano intervenire se non quando fossero state invitate (1).

Sin dai primi tempi dell'Inquisizione, gli inquisitori italiani, in alcune città, ebbero la pretesa, non solo di stabilire, ma anche di regolare la confisca. Verso il 1245, l'inquisitore fiorentino Ruggieri Calcagni condannò come recidivo un cataro di nome Diotaiuti e gli inflisse una multa di cento lire. Ruggieri accusò ricevuta di questa somma che doveva essere versata nelle mani del papa, oppure impiegata per la propagazione della fede, e nel medesimo tempo concesse il resto dei beni dell'eretico a sua moglie Jacoba, addimostrando così di considerarsi come il proprietario di tutti i beni del Diotaiuti. Tuttavia, questo concetto non riescì ad imporsi, giacchè nel 1283 ci troviam di fronte ad una sentenza del podestà di Firenze, secondo la quale l'inquisitore fra Salomone da Lucca aveva avvertito che la vedova Ruvinosa, morta da poco tempo, era spirata in istato di eresia ed i suoi beni dovevano esser confiscati, e perciò il podestà ordinava che essi fossero venduti, acciocchè il prodotto si potesse ripartire giusto le costituzioni pontificie. Tuttavia, col decorrere del tempo, gli inquisitori divennero interamente padroni

(1) Coll. Doat, XXXI, 175. — Zanchini, Tract. de haer. c. xviii, xxv, xxvi, xli. — Archivio storico italiano, n. 38, p. 29.

del prodotto delle confische. Nel 1327, le autorità municipali di Firenze rimisero nelle mani dei Domenicani una casa confiscata, e l'atto specifica che ciò avvenne col consenso dell'inquisitore. Anche in Napoli vediamo come il re Roberto, nel 1324, ordinasse agli inquisitori di pagare cinquanta once d'oro, quale parte che gli spettava per confische fatte, al priore della Chiesa di S. Domenico di Napoli, onde condurre a termine quella chiesa (1).

In Germania, la dieta di Worms del 1231, sta a dimostrare la grande confusione che regnava nello spirito feudale tra l'eresia ed il tradimento, giacchè diede il suo assenso perchè le terre allodiali e la proprietà personale del condannato passassero a' suoi eredi, mentre i feudi dello stesso venivano confiscati in favore del sovrano. Se si trattava di un servo, i suoi beni dovevano esser confiscati a favore del proprio padrone, ma dal complesso dei beni confiscati, deducevansi le spese dell' esecuzione del proprietario sul rogo ed i diritti di giustizia che spettavano al signore-giustiziere. Due anni più tardi, nel 1233, il concilio di Magonza protestò contro l'ingiustizia — rivelatasi assai per tempo in Germania come altrove — consistente nel considerare ogni accusato come un colpevole e nel trattare i suoi beni quali beni di un condannato. Ordinò che le possessioni dell'accusato rimanessero intatte fin quando fosse stata pronunziata la sentenza, minacciando di scomunica chiunque, in quell' intervallo, si permettesse di rendersene padrone o di alienarli. Costui, poi, doveva rimanere scomunicato, fino a che non avesse fatta intera restituzione, o non avesse dato, comunque, una soddisfazione. Ma, finalmente, allorquando l'imperatore Carlo IV fece quanto stava in lui per introdurre l'Inquisizione in Germania, e ciò avvenne nel 1369, adottò l'usanza italiana ed ordinò che il terzo dei beni confiscati fosse consegnato nelle mani dell'inquisitore (2).

È impossibile stabilire con esattezza quale grado di colpa si richiedesse per pronunziare la confisca. Anche in quegli stati in cui

---

(1) Lami, Antichità Toscane, 560, 588-9. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxvi. — Arch. di Firenze. Prov. S. Maria Novella, 18 nov. 1327. — Arch. di Napoli, reg. 253, Lett. A, fol. 63.

(2) Hist. Dipl. Frid. II, T. III, p. 466. — Kaltner, Konrad v. Marburg u. die Inquisition, Prag 1882, p. 147. — Mosheim, de Beghardis, p. 347.

l'Inquisizione, teoreticamente parlando, non entrava affatto in questa misura, il potere sovrano con cui disponeva dell'accusato, in pratica, la rendeva padrona di tutti i suoi beni, e la notifica che la stessa faceva della propria sentenza alle autorità civili, equivaleva ad una decisione senza appello. È probabile che i costumi variassero col variar dei tempi e del temperamento dei diversi inquisitori. Abbiamo visto come Innocenzo III prescrisse la confisca in tutti i casi di eresia, ma non era facile stabilire con esattezza in che consistesse l'eresia. Gli statuti di Raimondo prevedono la confisca, non solamente per gli eretici, ma anche per i fautori dell'eresia. Il concilio di Béziers del 1233 chiede venga applicata a tutti i convertiti riconciliati, che non siano stati condannati a portare delle croci, e quello di Béziers del 1246, e di Albi del 1254, la prescrivono per tutti coloro che dagli inquisitori fossero condannati alla prigione. Ancora; in una sentenza del 19 febbraio 1237, nella quale gli inquisitori di Tolosa condannarono da venti a trenta penitenti alla prigione perpetua, la confisca è minacciata nel caso soltanto in cui i condannati non scontassero la loro pena. Tuttavia, la prigione si considerò dai legisti come una prova invariabile, ma S. Luigi, allorquando nel 1259 mitigò la sua ordinanza del 1229, ordinò che la confisca si applicasse, non solo ai condannati alla prigione, ma anche a quelli che si mostrassero contumaci nell'obbedire alle citazioni dell'Inquisizione, nonchè a coloro nelle case dei quali si riscontrassero degli eretici; i suoi funzionari dovevano assicurarsi dagli inquisitori, prima che venisse pronunziata la sentenza, se l'accusato meritava la prigione, e, in caso affermativo, impadronirsi dei suoi beni. Più tardi, con un atto che fu considerato quale atto di clemenza, egli decise che gli eredi potessero essere rimessi in possesso dei beni del condannato, purchè costui offrisse di convertirsi prima di essere stato colto dalla citazione, od allorquando fosse entrato in un ordine religioso morendovi in odore di santità; ed ecco come queste riserve dimostrano quanto la confisca fosse universalmente praticata, e con quale implacabile rigore si ammettesse il principio che un solo atto di eresia sopprimeva qualunque diritto di proprietà. Infatti, fin presso alla fine del secolo XV, era regola ammessa universalmente che la confisca si operasse di pieno diritto, mentre il ridonare i suoi beni al penitente riconciliato

consideravasi quale misura graziosa che esigeva una espressa dichiarazione (1).

Perciò, anche pigliando la legge nel suo senso migliore e più benigno, l'imprigionamento di un convertito riconciliato portava seco la confisca dei suoi beni, ed a quel modo che la prigione perpetua era la penitenza ordinaria, così la confisca era la penitenza generale. Tuttavia, può darsi benissimo vi fossero eccezioni. I dieci prigionieri rimessi in libertà da Innocenzo IV, nel 1248, si trovavano già da lungo tempo in prigione — alcuni ivi languivano da quattr'anni e molto tempo dopo aver confessato la loro eresia — e tuttavia, le forti donazioni da loro fatte per Terra Santa allo scopo di ottenere la grazia, stanno a dimostrare che i loro amici, se non essi personalmente, potevano ancor disporre di importanti risorse, a meno che, i fondi necessari per quella donazione, non siansi ottenuti mediante un'ipoteca sui loro beni, da pagarsi appena gli stessi si riavrebbero. Così pure, allorquando Alamanno de Roaix fu condannato alla prigione da Bernardo di Caux, nel 1248, la sentenza prescriveva si pagasse una pensione annua ad una persona designata ed una indennità per le rapine di cui il condannato si era reso colpevole, il che starebbe ad indicare com'egli fosse ancora in possesso di alcuni beni, ma siccome già da dieci anni era fuggiasco in istato di contumacia, si deve ammettere che queste somme venissero percepite sui suoi beni stati confiscati dallo Stato. Le eccezioni di tal genere, più apparenti che reali, spiegano benissimo — ed il complesso della procedura inquisitoriale indica abbastanza chiaramente e con precisione — che la prigione e la confisca agivano strettamente unite. Qualche volta, pure, nelle sentenze emanate contro i morti, vien detto che gli stessi sono giudicati degni della prigione, al solo scopo di privare gli eredi della loro successione. In un'epoca posteriore, è vero, Eymeric, il quale si occupò brevemente di tali questioni come se non riguardassero l'inquisitore, si esprime in modo da lasciar credere che la confisca avvenisse solamente quando un

(1) Harduin, VII, 203. — Concil. Bitter. ann. 1233, c. 4; ann. 1246, app. c. 35. — Concil. Albiens. ann. 1254, c. 26. — Coll. Doat, XXI, 151. — Guid. Fulcod. Q. xv. — Isambert, Anc. loix fran. I, 257. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 263). — Bern. Com. Lucer. Inq. s. v. Filii.

eretico non si pentiva, e non si ritrattava dinanzi al giudice, e prima della sentenza, ma il suo commentatore, Pegna, prova con abbastanza facilità esser questo un errore. Zanghino considera come cosa stabilita che l'eresia porti seco la perdita dei beni dell'accusato, ed aggiunge che non si possono imporre delle pene pecuniarie per la ragione semplicissima che il condannato è privo di tutti i beni proprî, quantunque, in proposito, gli si possa usare indulgenza col consenso del vescovo, ed il semplice sospetto di eresia non debba avere per conseguenza la confisca (1).

I persecutori, nello slancio primitivo del loro zelo, non risparmiarono certamente le confische, ma, nel 1237, Gregorio IX ammise che la dote delle mogli cattoliche, in taluni casi dovesse rimanere immune, e nel 1247, Innocenzo IV stabilì la regola che la dote fosse restituita alla moglie e non compresa nelle ulteriori confische, quantunque l'eresia non venisse a giustificare il divorzio, e, nel 1258, S. Luigi accettò questa regola. Tuttavia, essa andava soggetta a gravi delimitazioni, giacchè, secondo il diritto canonico, la moglie non poteva reclamare nulla se, al momento del suo matrimonio, avesse avuto cognizione dell'eresia del marito, ed anche, stando ad alcuni autori, allorchè avesse con lui convissuto dopo averla conosciuta, oppure se avesse tralasciato di informare chi di diritto, nei quaranta giorni susseguenti a quello in cui ne era venuta a cognizione. D'altra parte, siccome i figliuoli erano incapaci di ereditare, così la moglie non conservava il possesso della sua dote se non per il tempo in cui durava la sua vita, e, lei morta, passava al fisco (2).

Sebbene, per principio, la confisca fosse affare di Stato, pure la ripartizione delle spoglie non obbediva ad una regola invariabile. Prima che l'Inquisizione si trovasse saldamente organizzata, al tempo in cui vennero abbruciati i Valdesi di Strasbourg, ci si

---

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 152). — Berger, Registres d'Innoc. IV, n. 1844. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992. — Lib. sent. Inq. Tol. pp. 158-62. — Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXVII, 98). — Eymeric. Direct. Inq. pp. 663-5. — Zanchini, Tract. de haer. c. xviii, xix, xxv.

(2) Arch. de l'évêché de Beziers, (Doat, XXXI, 35). — Potthast, n. 12743. — Isambert, I, 257. — C. 14 sexto v. 2. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxv. — Livres de Jostice et de Plet, liv. I, tit. iii, & 7.

dice che i loro beni furono divisi in parti uguali tra la Chiesa e le autorità civili. Come abbiamo già visto, Lucio III fece tutto il possibile per assicurare alla Chiesa il beneficio esclusivo delle confische. Ne' suoi Stati tale monopolio appariva come cosa naturale, ed Innocenzo IV, nella sua bolla *Ad extirpanda* del 1262, addimostrò un certo qual disinteresse, consacrando tutto il bottino delle spogliazioni all'incoraggiamento delle persecuzioni ulteriori. Un terzo delle spoglie veniva consegnato alle autorità locali, un terzo ai funzionari dell'Inquisizione, il resto al vescovo ed all'inquisitore, i quali non dovevano servirsene se non per meglio dar la caccia agli eretici. E questi provvedimenti furon mantenuti nelle posteriori redazioni di quella stessa bolla, fatta da Alessandro IV e Clemente IV; le cauzioni scadute si devolvevano totalmente agli inquisitori. Ma poco dopo si credette che la regola suesposta si potesse applicare solamente agli Stati indipendenti d'Italia, giacchè, nel 1260, vediamo che Alessandro IV ordinò agli inquisitori di Roma e di Spoleto di vendere i beni stati confiscati agli eretici e di consegnarne il prodotto nelle mani del papa stesso, ed una transazione dell'anno seguente, 1261, ci parla di papa Urbano IV che ricevette trecentoventi lire quale prodotto delle confische fatte a Spoleto (1).

Coll'andar del tempo però, tanto negli Stati della Chiesa quanto in tutti gli altri paesi d'Italia, si stabilì la regola di ripartire i prodotti delle confische tra il comune, l'Inquisizione e la camera pontificia e riguardo a quest'ultima, il motivo era quello che ci viene esposto da Benedetto XI, che cioè, i vescovi si appropriavano la parte loro rimessa, in vista di perseguitare l'eresia; con ciò anch'essi dividevansi le spoglie del morto. Un documento fiorentino del 1283 sta a dimostrare come tale sistema fosse accettato universalmente in quell'epoca, ed altri atti che datano col mezzo secolo seguente, ci attestano che la repubblica fiorentina aveva l'abitudine di designare dei mandatari che ricevessero in suo nome i beni

---

(1) Hoffmann, Geschichte der Inquisition, II, 370. — Lucii PP. III, Epist. 171. — Innoc. PP. IV, Bull. Ad extirpanda, & 34. — Ejusd. Bull. Super extipatione, 30 magg. 1254 (Ripoll, I. 247). — Alex. PP. IV, Bull. Discretioni (Mag. Bull. Rom, I, 120). — Potthast, n. 18200.

confiscati. Nel 1319, donò la parte spettantele da dieci anni a favore della costruzione della chiesa di Santa Reparata. Che quelle somme non fossero lievi, lo si può arguire da una petizione rivolta dagli inquisitori alla repubblica nel 1299, in cui dicevano che il Sant'Uffizio aveva bisogno di denaro per pagare i suoi funzionari e chiedeva perciò il permesso di collocare in fondi stabili le somme che man mano andava raccogliendo, onde poter sopperire in modo sicuro, per l'avvenire, alle spese dell'opera. La loro domanda fu accettata fino alla concorrenza di mille lire, colla riserva che sarebbe rimasta intatta la parte di spettanza della città. Quest'ultima precauzione attesta la poca fiducia che avevasi nell'integrità degli inquisitori, e si hanno fondate ragioni di credere che tale sfiducia fosse giustificata. In quell'epoca, i venditori si erano magnificamente impadroniti del tempo, sì che era loro quasi impossibile restare onesti in un momento in cui, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la persecuzione erasi venuta trasformando in una feconda speculazione, la quale era stata eretta al grado di materia di fede. Quell'uomo dalla lingua senza peli, che fu il francescano Alvaro Pelayo, vescovo di Sylva, scriveva, verso il 1335, rimproverando amaramente a quelli tra i suoi confratelli che coprivano le funzioni di inquisitori, gli abusi di cui si rendevano colpevoli servendosi a modo loro dei fondi del Sant'Uffizio. Diceva apertamente che la divisione dei frutti in tre parti, com'era stata prescritta dal papa, non veniva osservata; che gli inquisitori si impadronivano di tutto, e dispensavano il frutto delle confische a seconda del loro interesse personale, oppure ne facevan dono ai parenti. Il caso ci trasmise, negli archivi fiorentini, alcuni documenti che sono una mirabile riconferma di quest'accusa. Sembra che, nel 1343, Clemente VI riescisse ad avere la prova che gli inquisitori di Firenze e di Lucca defraudavano la Camera apostolica del terzo delle multe e delle confische che le spettavano, e, per sincerarsi della cosa, inviò a Pietro Vitale, primicerio di Lucca, l'ordine di farsi pagare le somme arretrate e di processare i frodatori. Non sappiamo come questa faccenda andasse a finire, ma non sembra che la Camera ne ricavasse molto utile. Pietro d'Aquila, francescano di grande considerazione, fu nominato a Firenze, in sostituzione di uno dei ladri, ma nel breve volgere di due anni aveva così bene appreso il suo mestiere, che fu costretto a prender la fuga, e fu oggetto di due processi, uno intentatogli dal primicerio e l'altro

intentatogli dalla repubblica, i quali l'accusavano di estorsione di fondi (1).

A Napoli, sotto la dominazione della casa d'Angiò, allorquando primamente si stabilì l'Inquisizione, Carlo d'Angiò si assicurò il monopolio delle confische con quella stessa rapacità che aveva caratterizzato i re di Francia. Fin dal marzo 1270, egli scrisse ai suoi agenti del principato di Ultra, che da poco tempo a Benevento si erano abbruciati tre eretici, i beni dei quali dovévansi ancora esaminare ed inventariare. Tuttavia, nel 1290, Carlo II ordinò che le multe e le confische fossero divise in tre parti, una per il fisco reale, un'altra per la propagazione della fede, e la terza per l'Inquisizione. Facevasi però eccezione per i dominii feudali, che dovevano esser consegnati intatti alla corona, od al sovrano immediato (2).

A Venezia, la convenzione intervenuta nel 1289 tra la Signoria e Nicolò IV, mediante la quale la repubblica dava al papa il permesso di introdurre l'Inquisizione, stabiliva che tutti gli introiti del Sant'Uffizio andassero a benefizio dello Stato, e pare che questa disposizione sia stata osservata. In Piemonte, le confische furono divise in parti eguali tra l'Inquisizione e lo Stato, fino a che, nella seconda metà del secolo XV, Amedeo IX rivendicò tutto al fisco, non concedendo al Sant'Uffizio altro che il rimborsamento delle spese del processo (3).

In altri Stati d'Italia, la Curia pontificia si accorse ben presto come la parte che le veniva consegnata fosse insufficiente, e se ne accorse non appena cessò la necessità di accaparrarsi la collaborazione dello Stato col concedergli la terza parte delle spoglie. I giureconsulti non sono d'accordo sull'epoca in cui avvenne questo cambiamento, e sul modo con cui si effettuò: ma è cosa certa che durante il primo quarto del secolo XIV, la Chiesa riescì ad accaparrarsi tutto quanto il prodotto delle confische, che venne

(1) Nich. PP. IV, Bull. Habet vestrae, 3 ott. 1290. — Raynals. ann. 1438, n. 24. — Lami, Ant. Tosc. pp. 588-9. — Alv. Pelag. de planctu eccl. Lib. ii, art. 67. — Archiv. di Fir. Riformag. class. v. n. 110; clas. xi, distinz. I, n. 39.

(2) Arch. di Nap. reg. 9, lett. C, fol. 90; reg. 51, lett. A, fol. 9; reg. 98, lett. B, fol. 13; reg. 113, lett. A, fol. 194; MSS. Chioccarelli, T. VIII.

(3) Albizio, Risposta al P. Paolo Sarpi, p. 25. — Sclopis, Ant. legisl. del Piemonte, p. 485.

diviso in parti uguali tra l'Inquisizione e la Camera apostolica. La rapacità colla quale questa fonte di entrate fu sfruttata, è assai bene illustrata in un caso verificatosi a Pisa nel 1304. L'inquisitore Angelo da Reggio aveva condannato la memoria di un cittadino defunto, Loterio Bonamici, e ne aveva confiscato i beni, una parte dei quali fu consegnata a lui stesso, ed una parte fu venduta a prezzi che la Curia pontificia stimò insufficienti. Perciò, Benedetto XI ordinò al vescovo di Ostia, non di punire l'inquisitore, ma di servirsi con tutta libertà delle censure ecclesiastiche, di ricercare i detentori dei beni venduti e di ritoglierli loro. Finalmente, nel 1438, restituì generosamente ai vescovi quella parte che avrebbe dovuto esser devoluta alla Camera pontificia, allo scopo di stimolare il loro zelo contro gli eretici. In quei luoghi in cui il vescovo era anche principe temporale, le confische dovevano essere ripartite in parti eguali fra lui e l'inquisitore. Tuttavia, Bernardo da Como, scrivendo nel 1300, afferma che tutto il prodotto delle confische appartiene di diritto all'inquisitore, il quale può disporne come meglio gli piaccia, ma più avanti riconosce che la questione è quant'altre mai aggrovigliata, sopratutto per le contraddizioni che si riscontrano nelle decisioni pontificie e nella giurisprudenza dei diversi paesi (1).

In Ispagna si ammise la regola che, qualora l'eretico fosse un membro del clero, oppure un vassallo laico della Chiesa, questa si appropriasse i beni che a costui venissero confiscati; quando si trattasse di persone d'altro genere, dovevano essere devoluti al signore temporale (2).

---

(1) Zanchini, Tract. de haer. c. xix, xxvi, xli. Cfr. Pegnae, Comm. in Eymeric, p. 659. — Grandjean, Registre de Benoît XI, n. 299. — Raynald. ann. 1438, n. 24. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Bona haereticorum, n. 6, 8. — Fin dal 1387, nelle sentenze di Antonio Secco contro i Valdesi delle valli Alpine si dichiara che le confische devono esser fatte esclusivamente a favore dell'Inquisizione (Arch. stor. it. n. 38, p. 29, 36, 50).

Ad onor del vero, bisogna dire che Benedetto XI nel 1304, autorizzò fra Simone, inquisitore di Roma, a restituire i beni ingiustamente confiscati dai suoi predecessori e ad attenuare le pene inflitte dagli stessi qualora egli le ritenesse eccessivamente severe (Grandjean, n. 474).

(2) Alonsi de Spina, Fortalicii Fidei, lib. ii, consid. xi (f. 74 ed. 1594).

Questo zelo nello spogliare le vittime infelici della persecuzione, diviene particolarmente odioso quando esso parte dalla Chiesa, e l'esempio dato da questa, può, fino ad un certo punto, scusare quegli Stati civili che lo imitarono in quei paesi laddove possedevano autorità sufficiente. Le minaccie di coercizioni, dapprima necessarie per stimolare i principi temporali a confiscare i beni dei loro sudditi eretici, divennero ben presto superflue, e la storia umana ha ben pochi esempi che possano gareggiare con quello dato dagli avvoltoi dell'Inquisizione, i quali vegliavano per satollarsi delle miserie dei loro simili. Non vi è nulla che possa eguagliare, neppure lontanamente, l'ingordigia dell'Inquisizione.

Nella Linguadoca, essa, fin dapprincipio, fece quanto stava in lei per impadronirsi del prodotto delle confische allo scopo di servirsene per la costruzione ed al mantenimento delle prigioni inquisitoriali; ma non vi riescì. Secondo il sistema feudale, le confische dovevano devolversi ai signori gran giustizieri. La rapidità colla quale la giurisdizione reale si estese in Francia, nella seconda metà del secolo XIII, finì col far sì che il re divenisse il benefiziario quasi esclusivo dei beni confiscati. In sèguito al trattato di Parigi del 1229, S. Luigi, concedendo dei feudi nei territori recentemente conquistati alla corona sull'eresia, parrebbe abbia voluto troncare la questione, riservandosi le confische avvenute per motivi di eresia. Si scorse, in breve, che egli era stato assai bene ispirato. I Marescialli di Mirepoix, membri di una famiglia di avventurieri che avevano seguìto Montfort, reclamarono i beni mobili di tutti gli eretici compresi nei loro dominii, anche nel caso che questi beni si trovassero sotto la giurisdizione del re; nel 1269, il Parlamento di Parigi rigettò la loro domanda. I vescovi reclamarono tutti i beni degli eretici che vivessero sotto la loro giurisdizione, ed al concilio di Lilla (Contado Venosino), tenuto nel 1251, minacciarono di scomunicare chiunque avesse la pretesa di contestare questa loro domanda, la quale non aveva alcun fondamento, e questo appare da un accomodamento concluso nel dicembre 1229, sotto gli auspici del legato romano, tra il vescovo di Béziers ed il re. In esso si riconobbe come incontestabile il diritto del re sui beni confiscati, ed al vescovo si concesse tale diritto solamente nel caso in cui questi beni fossero dei feudi; e qualora il re nuovamente fosse per concederlo, verrebbero sottoposti ai diritti signorili del vescovo; se poi il re credesse, invece, doverseli appropriare, il

vescovo riceverebbe qualche compenso per i suoi diritti di sovrano. Questo dinota la legittimità di un lamento assai generale, giacchè, allorquando qualche feudo appartenente ad eretici cadeva in possesso della corona, i vescovi che sugli stessi potessero vantare diritti di sovranità, trovavansi lesi, piuttosto che approfittarne, causa lo stesso zelo con cui si dedicavano alla estirpazione dell'eresia. Onde mettere d'accordo gli interessi sempre in lotta in tale questione incessante dei beni confiscati agli eretici, si fecero varii tentativi. Da una transazione in data 1234, risulta che il re erasi impegnato a ripartire i beni confiscati a proprio profitto, nello spazio di un anno ed un giorno. Il concilio di Béziers del 1246 emise perciò un canone, il quale non ebbe alcun esito pratico, e finalmente, verso il 1255, S. Luigi si indusse ad accettare un compromesso, stando al quale, tutto il territorio sottoposto al vescovo e che venisse confiscato, doveva ripartirsi in due porzioni uguali, col diritto, da parte del vescovo, di riscattar entro il termine di due mesi la parte reale ad un prezzo da fissarsi dagli arbitri; se questo diritto non si esercitasse, il re era tenuto, entro lo spazio di un anno ed un giorno, a cedere quei territori a persona che versasse in condizioni analoghe a quelle del possessore precedente, e quest'ultimo doveva prestare gli stessi servizi del primo, ma si ammise che tutti i beni mobili dovessero appartenere alla corona. Sotto un regime di tal genere, i beni temporali dei vescovi erano destinati ad aumentare immensamente. Anteriormente alle crociate, abbiamo visto che i vescovi di Tolosa vivevano in uno stato di povertà apostolica; durante il secolo seguente, quel paese fu ridotto nella più squallida miseria, e le città soffrirono crudelmente, eppure, quando, nel 1317, Giovanni XXII spezzò nuovamente quella diocesi, sezionandola in sei nuovi vescovati, per far ciò addusse quale motivo l'enormità delle rendite di quel vescovo, che si elevavano alla rispettabilissima somma di 40.000 lire tornesi all'anno, quantunque la diocesi fosse già stata privata dalla metà del suo territorio da Bonifacio VIII, all'epoca della formazione della diocesi di Pamiers (1).

---

(1) MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 13930, f. 224. — Livres de Jostice et de Plet, liv. i, tit. iii, & 7. — Vaissette, III, 391. Les olim, I, 317. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 11847. — Concil. Insul. ann. 1251, c. 3. — Teulet, Lavettes,

In questi saturnalia di saccheggio, i vescovi di Albi furono molto attivi e fortunati. Approfittando della confusione creata dalla guerra, riescirono ad usurpare varii diritti, compresi quelli dell'*alta giustizia* e della confisca, cosa questa, che li invescò in una serie di discussioni interminabili, le quali durarono per ben trent'anni, coi rappresentanti della corona. Diedero prova di uno zelo straordinario nel perseguitare gli eretici, persecuzione che loro sembrava altrettanto per essi fruttuosa quanto utile alla fede, e degna di lode. Nel 1247, il vescovo Bertrand ottenne da Innocenzo IV dei poteri inquisitoriali al tutto speciali, e ciò senza dubbio per riescire ad appoggiare le sue rivendicazioni temporalesche, e l'anno seguente fece degli affari veramente brillanti mediante la vendita, ad alcuni condannati e ad alcuni eretici pentiti, di alcune commutazioni di pena, espediente assai più lucroso che non regolare, e ben se n'accorse nel 1253, allorquando Alfonso di Poitiers, volendo arricchire col medesimo metodo, fu arrestato nel bel mezzo delle sue speculazioni dall'arcivescovo di Narbona e dal vescovo di Tolosa, i quali dichiararono che questi abusi scandalizzavano i fedeli e minacciavano di distruggere la religione. Finalmente, per porre un termine ai reclami del vescovo in fatto di confische, nel dicembre del 1264, S. Luigi venne ad una convenzione con Bernardo di Combret, titolare della sede vescovile di Albi, convenzione che fu tosto riconfermata da papa Urbano IV, mediante la quale, quel prelato doveva percepire la metà dei beni che venissero confiscati

---

II, 165. — Concil. Bitter. ann. 1246, c. 4. — Vaissette, ed. priv. VIII, 975. — Baluz. Concil. Narb. app. pp. 96-99. — Coll. Doat, XXXV, 48. — Cfr. Berger, Registres d'Innoc. IV, n. 1543-4, 1547-8. — Vaissette, IV, 170. — Baudouin, Lettres inedites de Philippe le Bel, Paris, 1886, p. xl.

Nonostante i sentimenti di equità manifestati generalmente da S. Luigi, non si mostrò punto indifferente agli acquisti fatti con quei mezzi che erano giustificati dallo spirito del suo tempo. Nel 1246 avvenne una specie di razzia diretta contro gli Ebrei di Carcassona, i quali vennero gettati in prigione. Nel luglio di quello stesso anno, S. Luigi scrisse al suo siniscalco esser suo fermo proposito di spillare da quegli ebrei quanto più denaro fosse stato possibile; perciò, essi dovevano esser tenuti in grandi ristrettezze, ed il re chiedeva di essere informato della somma di denaro che si sarebbe potuto spillare da loro. Nell'agosto scrisse nuovamente dicendo che la somma che si era chiesta era troppo debole ed il siniscalco veniva incaricato di spillare quanto più denaro gli fosse stato possibile. Vaissette, ed. Priv. VIII, 1191-2.

nella sua diocesi, con quest'altro vantaggio, che, cioè, la parte dei beni immobili destinata al re, ritornava al vescovo, qualora non fosse stata alienata entro lo spazio di un anno e diveniva sua proprietà assoluta, se non la si vendesse fra tre anni. Gli è per ciò che, nei resoconti dei *procureurs des encours* reali di Carcassona, vediamo sempre le confische fatte ad Albi, divise in parti eguali tra il re ed il vescovo. Sebbene la parte del vescovo, in contanti, non siasi mai elevata al di sopra delle 160 lire in tutto il tempo che corre tra il San Giovanni 1322 ed il San Giovanni 1323, pure vi furono degli anni in cui il prodotto di questo cespite di entrata fu assai più rilevante. Verso il 1300, il vescovo Bernardo di Castenet abbandonò generosamente alla Chiesa domenicana di Albi ciò che gli spettava dei dominii di due cittadini, Guglielmo Aymeric e Giovanni Castanet, condannati dopo esser morti. Quella somma era superiore alle mille lire tornesi. Si può comprendere facilmente come gli accomodamenti conclusi colla corona dessero la stura a numerosi conflitti. Invano Filippo il Bello, nel 1307, insistette sul rispetto delle convenzioni chiedendo venissero restituite le somme percepite in più. Nel 1316, il vescovo di Albi reclamava delle proprietà che non erano state vendute nello spazio di tre anni, alla quale domanda, Arnaud Assalit, procuratore reale, rispose esser stato impedito di passare alla vendita per cause giuste e legittime; finalmente, il siniscalco Aymeric di Croso, decise che gli impedimenti sorti erano veramente giusti e legittimi e che, perciò, la corona non era ancora decaduta da' suoi diritti (1).

Ma queste non erano le sole questioni occasionate da codeste spogliazioni collettive che fornivano ampia materia agli avvocati. Un processo intentato dai vescovi di Rodez per alcune terre confiscate a diversi eretici e venute in possesso della corona, si protrasse per lo spazio di trent'anni ed arrivò finalmente al parlamento di Parigi, il quale annullò puramente e semplicemente tutta quanta la procedura per la semplicissima ragione che coloro i quali avevano sostenuto i diritti della corona, non erano investiti del neces-

(1) A. Molinier (Vaissette, ed. priv. VII, 284-94; VIII, 910). — Coll. Doat, XXXIV, 131, 135, 189; XXXV, 93. — Urbani PP. IV, Epist. 62 (Martene, Thes. II, 94). — Bern. Guid. Hist. Conv. Alb. — Vaissette, III, Pr. 467, 500. — Arch. de l'inquis. de Carcass. (Doat, XXXI, 143, 146).

sario mandato. Prolisso press'a poco come questo, ed altrettanto confuso, fu un altro affare intervenuto tra il re ed Eleonora di Montfort, contessa di Vendôme, riguardo ai beni di Giovanni Baudier e di Raimondo Calverie. La confisca datava dal 1300; nel 1327, il processo era ancora pendente e finalmente terminò, mediante un compromesso, nel 1335 (1).

A vero dire, non tutti i prelati eran rapaci come quelli di Albi, uno dei quali, ancora nel 1328, si lamenta delle astuzie di cui si servivano le povere vittime per conservare un pezzetto di pane alle loro famiglie; ma i principi ed i loro rappresentanti erano senza pietà quando si trattava di pigliare qualche cosa. Ho già detto come, non appena un uomo sospetto fosse citato dinanzi all'Inquisizione, i suoi beni venivano sequestrati, e si avvisavano tutti i di lui debitori di versare nel tesoro del re quelle somme che dovevano, nonchè tutto ciò che appartenendogli, essi conservavano. Carlo d'Angiò introdusse questa pratica a Napoli, dove un ordine del re, col quale nel 1269 si ordinava l'arresto di sessantanove eretici, imponeva si mettessero le mani sui loro beni, che dovevano passare al re stesso. I funzionari reali erano *a priori* così convinti che il processo terminerebbe con una condanna, che non ne aspettavano l'esito, ma davan mano subito alla confisca. Questo abuso datava dalle origini stesse dell'Inquisizione. Nel 1237, Gregorio IX se ne lagnò e lo proibì, ma invano. Nel 1246, il concilio di Béziers lo condannò nuovamente, facendo però eccezione per quei casi in cui l'accusato avesse scientemente aderito a persone notoriamente eretiche, nel qual caso, almeno apparentemente, veniva sanzionato. Allorquando, nel 1259, S. Luigi mitigò alquanto i rigori della confisca, proibì pure implicitamente ai suoi funzionari di agire precipitatamente in questi casi, ogni qual volta un accusato non fosse stato ancora condannato alla prigione, ordinando agli stessi di ammettere tanto lui, quanto i suoi eredi, a reclamare i beni sequestrati, ma se esisteva sospetto di eresia, allora quei beni non si dovevano restituire senza una cauzione che garantisse come gli stessi sarebbero passati allo Stato qualora, nello spazio di cinque anni, si fornisse la prova di eresia; durante quel tempo non potevansi alienare. E tuttavia, le confische preventive

(1) C. Molinier, L'Inquisition dans le midi de la France, p. 101. — Les olim, III, 1126-9, 1440-2. V. pure I, 920.

continuarono ad essere in voga, tanto che Bonifacio VIII credette dover inserire, nel corpo del diritto canonico, una nuova proibizione di tal furto. Ma anche questo non vi pose un termine. L'Inquisizione era talmente riescita a diffondere l'idea che nell'accusato si dovesse vedere un colpevole, il quale una volta caduto nelle sue mani non potesse più sfuggirle, che i funzionarii ritenevansi al sicuro da ogni pericolo, agendo in base ad una semplice presunzione. Per una coincidenza abbastanza strana, possediamo la data, fornitaci da diverse parti, di un caso simile, che puossi considerare come un caso veramente tipico. Nel 1300, all'epoca delle persecuzioni di Albi, un certo Giovanni Baudier fu interrogato per la prima volta il 20 gennaio; confessò niente. Ascoltato una seconda volta, il 5 febbraio, confessò degli atti di eresia e venne condannato il 7 marzo seguente. Ma i suoi beni, confiscati subito, erano stati venduti fin dal 29 gennaio, non solamente prima della sentenza, ma anche prima che avesse confessato. Guglielmo Garric, accusato di complicità nel complotto ordito allo scopo di distruggere i registri dell' Inquisizione di Carcassona nel 1284, non fu condannato, se non nel 1319; ma, fin dal 1301, il conte di Foix e gli ufficiali reali, si disputavano il possesso del suo castello di Monteirat, confiscatogli (1).

La rapacia feroce con cui gli inquisitori si dedicavano a questa opera di confisca, è eloquentemente testificata da un rapporto di Giovanni d'Arsis, siniscalco di Rouergde, ad Alfonso di Poitiers, ed è un esempio assai eloquente dello zelo col quale egli si prendeva a cuore gli interessi del suo sovrano. Il vescovo di Rodez aveva allora intrapreso una vigorosa campagna vescovile inquisitoriale contro gli eretici, ed a Najac aveva consegnato al braccio secolare un certo Ugo Paraire, che il siniscalco si affrettò di dare al rogo, raccogliendo, dalla confisca dei beni dello stesso, una somma superiore alle mille lire tornesi. Apprendendo che il vescovo aveva citato dinanzi al suo

---

(1) Arch. de l'évêché d'Albi (Doat, XXXV, 83). — Les olim, I, 556. — Arch. di Nap. reg. 4, lett. B, fol. 47. — Arch. de l'évêché de Béziers (Doat, XXXI, 35). — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 3. — Isambert, Anc. loix fran. I, 257. — C. 19 sexto v. 2. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 11847. — Coll. Doat, XXXV, 68. — Molinier, l'Inq. dans le midi de la Fran. p. 102. — Vaissette, ed. Priv. X, pr. 370 sgg.

tribunale di Rodez sei altri cittadini di Najac, s'affrettò a recarsi nella città ove aveva residenza, per assicurarsi che i diritti del suo signore non fossero lesi. Il vescovo gli disse che costoro erano veramente eretici, e che, confiscando i loro beni, egli avrebbe fatto guadagnare al conte cento mila soldi, ma d'accordo co' suoi assessori, pregò il siniscalco a voler permettere che una parte di quell'immensa fortuna rimanesse in possesso dei figli degli accusati. Quel leale servitore rifiutò l'accordo. Allora il vescovo, mal consigliato e con grave detrimento degli interessi del conte, tanto si arrabattò da evitare la confisca, condannando invece gli eretici ad alcune leggiere penitenze. Ma il siniscalco volle mantenere intatti i diritti del suo signore, ed a questo scopo si impadronì, senza por tempo in mezzo, dei beni degli eretici, ed anche dopo averne lasciato alcune particelle ai penitenti ed ai loro figliuoli, potè versare nella cassa del conte la somma di circa mille lire, concludendo col consigliare il conte, qualora avesse voluto evitare di rimaner ingannato, a designare qualcuno il quale fosse investito dell'ufficio di sorvegliare, in seguito, tutte le azioni del vescovo. D'altra parte, i vescovi si lamentavano amaramente che gli ufficiali di Alfonso permettessero agli eretici, purchè pagassero profumatamente, di conservare una parte dei loro beni, condannando al rogo degli infelici che non lo meritavano, per potersi impadronire di ciò che possedevano. Questi infami abusi divennero così intollerabili, che nel 1254 gli ufficiali di Alfonso, compreso Gui Foucoix, cercarono rimediarvi col pubblicare un regolamento generale, ma la materia era tale che, per natura, loro riesciva assai malagevole il riformarla. Tuttavia, Alfonso, malgrado tutta la sua cupidigia, acconsentì a dividere il frutto delle rapine con quelli che le esercitavano, e che, con ciò, gliele assicuravano, e noi conosciamo molti esempi di queste liberalità, di un disinteresse più che dubbio. In data del 1268 esiste una sua lettera colla quale assegnava all'Inquisizione una rendita di cento lire da percepirsi sui beni confiscati ad un eretico, ed in data del 1270 ne esiste un'altra colla quale autorizzava la costruzione di una cappella, prelevando i fondi da una sorgente dello stesso genere (1).

(1) Boutari, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, Paris, 1870, pp. 455-6. — Douais, Les sources de l'histoire de l'Inquis. (Revue des questions historiques, oct. 1881, p. 436). — Coll. Doat, XXXII, 51, 64,

Nulla di più minuzioso della cura straordinaria con cui gli spogliatori andavano a caccia di ragioni che potessero motivare una confisca. Il registro contenente le collette delle confische operate tra il 1302 ed il 1313 dai *procureurs des encours* di Carcassona, ci fu conservato in manoscritto e dimostra con quanta cura riscotevansi i crediti dei condannati, anche quando si trattava di pochi soldi dovuti per una misura di grano. Nel caso di un ricco prigioniero, a nome Guglielmo di Fenasse, occorsero da otto a dieci anni per poter realizzare tutto il suo attivo, compresi 859 crediti, i più piccoli dei quali ammontavano alla somma di cinque denari. Invece, non è mai fatta parola del pagamento dei debiti dell'accusato, ed in tal modo, applicando rigorosamente il principio in forza del quale l'eretico non poteva validamente contrarre impegni, si spogliavano spudoratamente i suoi creditori; in questa riscossione di debiti, i nobili rivendicavano a sè stessi il diritto di reclamare in loro favore tutta la somma dovuta da uno dei loro vassalli ad un eretico, ma Filippo di Valois, nel 1329, decise che, allorquando i debiti fossero pagabili al domicilio dell'accusato, l'ammontare degli stessi dovesse esser sborsato al fisco reale, senza tener conto del titolo di vassallo del debitore. Un'altra prova dell' implacabile avidità degli spogliatori ci è fornita da un processo che venne fatto dal Parlamento di Parigi nel 1302. Essendo morto il cav. Guglielmo Prunelle nonchè sua moglie Isabella, la tutela degli orfani doveva esser affidata, per legge, al loro parente più prossimo, il cav. Bernardo de Montesquieu, ma costui era stato consegnato al rogo alcuni anni prima, come reo di eresia, ed i suoi beni confiscati. Il siniscalco di Carcassona pretendeva che i beni degli orfanelli rappresentassero un acquisto postumo di Bernardo, e perciò se ne impossessò. Ma un nipote, che era pure un Bernardo di Montesquieu, attaccò questa decisione, e riuscì a farla annullare (1).

Una cura non minore si poneva nel ricuperare le proprietà state alienate. Siccome, secondo il diritto romano della *majestas*, incorrevasi nella pena allorchè si era imputati del delitto di eresia, così reputavasi che l'eretico rimanesse inabilitato a trasmettere

---

(1) Arch. de l'évêché d'Albi (Doat, XXXII, 207-72). — Coll. Doat, XXXV, 93. — Les olim, II, III.

un titolo qualunque, e quindi ogni vendita, ogni donazione da lui fatta era considerata come nulla, anche nel caso in cui l'oggetto alienato fosse passato per molte mani. Il detentore era obbligato a rimetterlo senza pretendere alcuna indennità, a meno che, il prezzo della transazione non fosse menzionato nel novero dei beni dell'eretico. Da un caso verificatosi nel 1272 si può apprezzare lo zelo che ponevasi nel far applicare questo diritto; Carlo d'Angiò scrisse da Napoli al suo Viguier ed al suo sotto Viguier a Marsiglia, onde renderli informati che certa Maria Roberta, prima di esser condannata alla prigione come colpevole di eresia, aveva venduto una sua casa, che andava soggetta a confisca; loro dava ordine di impadronirsene, di venderla all'incanto, e di fargliene avere il prezzo ricavato. Ma costoro trascurarono di obbedirgli. Ed allora furono sostituiti da altri funzionari, ai quali Carlo d'Angiò reiterò i suoi ordini, rendendoli personalmente responsabili della loro esecuzione. Nel medesimo tempo scrisse al suo siniscalco imponendogli di sorvegliare tale faccenda, alla quale egli affermava di annettere molta importanza (1).

La crudeltà di questi processi di confisca era ancor aumentata dal modo implacabile con cui venivano condotti a termine. Non appena una persona veniva arrestata come sospetta di eresia, i suoi beni si sequestravano e si consegnavano ai pubblici funzionarii, i quali non dovevano restituirglieli se non nell'ipotesi, assai poco verosimile, che le prove della sua colpevolezza fossero dichiarate insufficienti. Questa regola era osservata in tutto il suo rigore, si faceva un inventario di tutti i più minuti oggetti che potessero trovarsi in casa sua, nonchè di tutta la di lei fortuna reale (2). In tal guisa, innocente o colpevole, tutta la sua famiglia veniva get-

---

(1) Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Bona haereticor. — Archid. Gloss. sup. c. 19 sexto v. 2. — Arch. di Napoli, reg. 15, lett. C, fol. 77, 78.

La legge inglese sulla fellonia era egualmente retroattiva e tutte le alienazioni che erano posteriori al delitto erano considerate come nulle (Bracton, lib. III, tract. II, c. 13, n. 8).

In Ispagna, Maestro Jacopo de las Seyes, nei suoi "flores de las leyes", dedicati ad Alfonso X, stabilisce come una norma di semplice equità che i beni confiscati devono esser presi unitamente ai debiti di cui potessero essere gravati (Memorial Historico Español 1851, t. ii, p. 219).

(2) Coll. Doat, XXXII, 253.

tata sul lastrico, costretta a morir di fame od a ricorrere alla carità altrui, carità più che precaria, conciossiachè, coloro che le facessero carità, correvano pericolo di essere perseguitati e condannati per aver dato segni di simpatia riguardo ad un eretico. Sarebbe difficile valutare la somma di umane sofferenze che fruttò anche soltanto questa procedura.

In simile caos di depredazioni, possiamo facilmente immaginare che coloro i quali vi si dedicavano, procuravano, avanti tutto, di incominciare a provvedere per sè stessi, mettendosi da parte una porzione delle loro spogliazioni. Nel 1304, a carico di Giacomo di Polignac, che per vent'anni fu preposto alla custodia delle prigioni inquisitoriali di Carcassona, nonchè a carico di molti funzionarii preposti alle confische, si venne a scoprire come avessero stornato una grande quantità di beni confiscati, fra i quali si annoverava un castello, molte fattorie ed altre terre, dei vigneti, dei giardini e dei mobili; Giacomo di Polignac ed i funzionari accennati furono condannati a restituire tutto al re, ed a subire quel castigo che a quest'ultimo fosse piaciuto loro imporre (1).

Si sente il bisogno di torcere alquanto lo sguardo da tutto questo cumulo di orrori, per occuparci di un caso che suscitò grande interesse in Fiandra, in un tempo nel quale, in questo paese l'Inquisizione divenne così poco attiva, che la pratica della confisca cadde pressochè in disuso. Il vescovo di Tournai ed il vicario dell'Inquisizione, condannarono a Lilla un certo numero di eretici, che furono abbruciati vivi. Ne confiscarono i beni, reclamando i mobili per la Chiesa e per l'inquisitore, ed abbandonando il resto al fisco. I magistrati di Lilla intervennero coraggiosamente, dichiarando come una franchigia della loro città stabilisse che nessun borghese poteva essere privato, ad un tempo, della vita e dei beni. Poi, in nome dei figli di una delle vittime, appellarono al papa. I consiglieri del sovrano, Filippo il Buono di Borgogna, reclamavano per l'insieme dei beni di quest'ultimo stati confiscati, mentre gli ecclesiastici pretendevano di stabilire come regola fissa che i beni del condannato, sia mobili che immobili, in qualunque modo fossero stati alienati, dovevano esser retrocessi soltanto alla Chiesa e una sola parte potevasi devolvere

(1) Les olim, II, 147. — Doat, XXVI, 253.

a benefizio del fisco dello Stato. La grave questione in cui tre personalità giuridiche erano in gioco, minacciava di andare per le lunghe e di aggravarsi di spese eccessive, ond'è che, finalmente, tutte le parti interessate accordaronsi di sottomettere la questione alla decisione del duca stesso. Con una sapienza assai rara, costui, nel 1430, troncò la disputa con soddisfazione generale, decidendo che la sentenza di confisca si dovesse considerare come non avvenuta, ed i beni dei condannati passassero ai loro eredi dichiarando, in modo espresso, che i diritti della Chiesa, dell'Inquisizione, della città e dello Stato dovevano rimanere perfettamente inalterati, qualunque fosse il caso che sorger potesse in futuro, caso che, egli diceva, era tutt'altro che prevedibile. Quel duca però, non addimostrò egual disinteresse nel 1460, all'epoca delle terribili persecuzioni iniziate contro le streghe di Arras, in cui i beni mobili degli sventurati perseguitati furono aggiudicati al tesoro vescovile ed i loro beni immobili si confiscarono, nonostante tutti i reclami avvanzati dalla città, e che si basavano sopra antichi e riconosciuti privilegi della stessa (1).

Ma non solo queste confische in massa costringevano ad una miseria altrettanto crudele quanto immeritata; migliaia di donne e di fanciulli trovavansi così esposti alla mercè di tutti, ridotti alla più completa mendicità; ciò paralizzava la vita pubblica e tutte le relazioni e le faccende quotidiane in modo tale, che è assai difficile concepire. Nelle transazioni commerciali veniva a mancare ogni elemento di sicurezza. Non eravi creditore o compratore il quale potesse esser certo della perfetta ortodossia di colui col quale doveva contrattare. Ma vi ha di più, giacchè il principio secondo il quale il delitto di eresia faceva perdere ogni diritto alla proprietà e l'abitudine di procedere contro i morti dopo un numero illimitato di anni, erano causa che nessuno si sentisse

(1) Archives générales de Belgique, papiers d'état, v. 405. — Mémoires de Jacques du Clerc, lib. iv, ch. 4, 14.

Ad Arras, una carta del 1335, confermata da Carlo V, proteggeva i borghesi dalla confisca nel caso di una condanna per delitto pronunziata da un tribunale competente. — Duverger, La Vauderie dans les états de Philippe le Bon, Arras, 1225, p. 60.

sicuro del domani, che nessuno potesse godere della fortuna ammassata colle sue fatiche o di quella che gli fosse pervenuta in via ereditaria.

Teoreticamente parlando, la prescrizione che si poteva affacciare contro la Chiesa, doveva essere almeno di quarant'anni; la prescrizione poi, che si poteva affacciare contro la Chiesa di Roma, doveva essere di un secolo, e la stessa incominciava a decorrere, non dal momento in cui il delitto era stato commesso, ma dal momento in cui lo stesso era stato scoperto. Quantunque vi fossero dei giuristi i quali reputassero che la procedura contro i morti dovesse principiare entro cinque anni dalla morte del defunto, ve n'erano altri i quali affermavano che tale procedura non aveva limiti di tempo e potevasi iniziarla in qualunque momento, e la pratica dell'Inquisizione sta a provare che quest'ultima concezione era quella che prevaleva. Ordinariamente, la prescrizione che i buoni cattolici affacciavano per il possesso dei loro beni di fronte alle pretese della Chiesa, era limitata a quarant'anni, ma per poter far ciò, necessitava che il possessore dei beni in questione stabilisse come il proprietario precedente non fosse mai stato sospettato di eresia, e che costui era morto con una reputazione immacolata di ortodossia. In caso diverso, i titoli di proprietà andavano soggetti a contestazione (1).

Come abbiamo visto, i processi intentati ai defunti, non erano se non una parodia della giustizia, in cui la difesa diveniva assolutamente impossibile e la confisca assolutamente inevitabile. Come il colpo potesse piombare inaspettato tra capo e collo alle famiglie, si può arguire dal caso toccato a Gherardo di Firenze. Era costui assai ricco e potente, membro di una delle più nobili ed antiche famiglie della città, nel 1218 aveva coperto la carica di console. Segretamente eretico, venne come tale condannato sul

---

(1) C. 6, 8, 9, 14, sexto xii, 26. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Bona haeret. — Eymeric. Direct. Inquis. pp. 570-2. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxix. — J. F. Ponzinibbii, de Lamiis c. 76.

Per quanto in quel tempo il diritto inglese potesse essere severo contro la fellonia, aveva almeno questo lato giusto che esigeva la condanna del fellone se era ancor nel mondo dei vivi; qualora fosse venuto a morte prima di essere condannato, i suoi beni venivano risparmiati (Bracton, lib. iii, tract. ii, c. 13, n. 17).

letto di morte, tra il 1246 ed il 1250, ma la questione non divenne palese sin verso il 1313 in cui fra Grimaldo, inquisitore di Firenze, intentò un processo contro la sua memoria e vinse la causa. Nella condanna che ne fu la conseguenza, si trovavano implicati anche i suoi figliuoli, Ugolino, Cante, Nerlo, Bertuccio, i suoi nipoti Goccia, Coppo, fra Giovanni, Gherardo priore di S. Quirico, Goccino, Baldino e Marco, i quali tutti furon privati dei loro beni e colpiti dell'incapacità che veniva a pesare sulla posterità degli eretici. In un'epoca come questa, in cui le infamie di simil genere erano considerate e lodate quali contrassegni meravigliosi di zelo religioso, nessuno poteva considerarsi sicuro delle sue sostanze, tanto se le aveva avute in eredità, quanto se le aveva acquistate col sudore della sua fronte (1).

Un esempio alquanto diverso, ma non meno istruttivo, ci viene fornito dal caso toccato a Geraud di Puy-Germer. Suo padre era stato condannato per eresia all'epoca di Raimondo VII di Tolosa, il quale gli aveva generosamente restituiti i beni statigli confiscati. Ma venti anni dopo la morte del conte, e cioè nel 1268, gli zelanti agenti di Alfonso se ne impadronirono come se fossero ancora passibili di confisca. Allora Geraud sporse appello ad Alfonso, il quale ordinò si facesse un' inchiesta, ma noi ignoriamo quale ne sia stato il risultato (2).

Non soltanto tutto ciò che un eretico avesse venduto si to-

---

(1) Lami, Ant. Tosc. pp. 497, 536-7. — È bensì vero che allorquando Enrico di Chamay, inquisitore di Carcassona, inviò nel 1335, alla Corte pontificia le deposizioni avvenute contro la memoria di diciotto persone accusate di aver commesso atti eretici tra il 1284 ed il 1290, il papa rispose non esser necessario annettere importanza a delle contradditorie chiacchere di persone che non facevano se non ripetere dei propositi avuti parecchi anni innanzi. Ma bisogna por mente che quegli individui eran già stati oggetto di tre infruttuose inchieste, e perciò i consiglieri pontificii non credettero di dover insistere. — Vaissette, ed. Priv. IX, 401.

Nel 1247, Guglielmo Pietro di Vintrou si lagnava a S. Luigi che il Siniscalco di Carcassona si era impadronito dei beni che egli aveva ereditati da sua madre, semplicemente perchè suo nonno, diciassette anni prima di morire, era stato accusato di eresia. Un fatto come questo sta a dimostrarci fino a qual punto si applicava il sistema della confisca. S. Luigi ordinò che si esaminasse la faccenda e che gliene fosse riferito in proposito. Vaissette, ed. Priv. VIII, 1196.

(2) Vaissette, ed. Priv. VIII, 1641.

glieva a coloro che avessero comprato, ma erano anche considerati come nulli tutti i debiti contratti, tutte le ipoteche e le obbligazioni assunte. Così, ogni relazione d'affari che uno potesse contrarre con altri, era sempre soggetta a cauzione. Anche quando S. Luigi attenuò il rigore delle confische in Linguadoca, tutto quanto potè concedere si limitò a che i debitori rimanessero pagati per i debiti contratti dall'eretico avanti il suo primo atto di eresia; gli obblighi contratti posteriormente a questo primo atto, che quasi sempre era impossibile precisare, si consideravano come nulli. Siccome nessuno poteva reputarsi perfettamente sicuro dell'ortodossia del suo vicino, così si comprende facilmente quanto le transazioni commerciali si trovassero intralciate e paralizzate nel loro libero sviluppo. Si può ben immaginare quale influenza deleteria dovesse esercitare tale sistema sullo sviluppo del commercio e dell'industria, se si pon mente che ciò avveniva specialmente in quel tempo in cui il movimento commerciale ed industriale dell'Europa lasciava intravvedere quale sarebbe la cultura moderna. L'Inquisizione non fece solo ogni sforzo per soffocare le aspirazioni intellettuali del secolo XIII; essa ha anche contribuito potentemente a ritardare lo sviluppo dei progressi materiali. Fra gli altri innumerevoli incidenti della persecuzione iniziata dalla Chiesa, anche questo contribuì parecchio a distruggere la civiltà così promettente della Francia meridionale, ed a trasferire in Inghilterra e nei Paesi Bassi, in cui l'Inquisizione si trovava relativamente impotente, quel primato commerciale ed industriale che aperse la via alla ricchezza, alla potenza, alla libertà, ed al progresso in quei nordici paesi (1).

Le intelligenti repubbliche italiane, che allora si trovavano sull'inizio del loro sviluppo commerciale, non tardarono ad inquietarsi dei danni che l'Inquisizione loro arrecar poteva. A Firenze si procurò di portarvi un rimedio, coll'esigere da colui che volesse vendere un fondo, una garanzia contro la possibilità di una con-

---

(1) Zanchini, Tract. de haer. c. xxvii. — Isambert, Anc. loix fran. I, 257. Eppure nel 1269 si diede il caso di un creditore di eretici, il quale ebbe l'ardire di rivolgersi ad Alfonso di Poitier per esser rimborsato sui beni confiscati; Alfonso ordinò un'inchiesta sulle circostanze in cui il prestito era stato fatto. — Vaissette, ed. priv. VIII, 1682.

fisca inquisitoriale; in generale, questa garanzia veniva fornita da un terzo, il quale, tuttavia, a sua volta, poteva essere spogliato per la stessa cagione, il che rendeva assai difficile il trovare chi si sentisse di prestare garanzie di questo genere. Anche nei contratti di persona, si esigeva sovente e si dava questa garanzia. Ma, tutto ben considerato, non si trattava se non di sostituire un male ad un altro, ed in breve si sentì quanto questa condizione di cose fosse intollerabile. La Repubblica si rivolse solennemente a Martino V, fornendogli un quadro degli scandali che eransi già verificati e di quelli che minacciavano di accadere ancor in sèguito alle confische di beni di eretici, operate in danno di compratori *bona fide*, ed il papa, lasciatosi convincere, con bolla speciale in data 22 novembre 1283, ordinò agli inquisitori fiorentini di astenersi, per l'avvenire, dalle confische di tal genere (1).

I principi che avevano parte negli utili delle confische, riconoscevano di contrarre il correlativo dovere di concorrere alle spese dell'Inquisizione; d'altronde, anche solo il loro interesse personale sarebbe stato un incentivo sufficiente perchè concorressero a mantenere viva una istituzione che riesciva loro tanto proficua. Teoreticamente parlando, non si poteva negare che i vescovi fossero obbligati a sostener le spese che comportava la guerra indetta dalla Chiesa all'eresia, e sulle prime, gli inquisitori della Linguadoca si adoperarono a tutto potere presso i vescovi onde ottenere dagli stessi i fondi necessarii, chiedendo che, per lo meno, le penitenze pecuniarie e le multe che si infliggevano in vista di usi pii, si devolvessero alla retribuzione dei notai e dei commessi dell'Inquisizione. Ma furono sforzi vani, giacchè, come fa osservare Gui Foucoix (Clemente IV), le mani dei vescovi erano troppo tenaci e troppo ben custodite le loro casse forti, e siccome era perfettamente inutile il ricorrere ad essi per avere soccorsi in denaro, così egli è di parere che le penitenze pecuniarie imposte ai penitenti, si devolvessero a questo scopo, purchè ciò si potesse fare con decenza e senza scandolezzar il popolo. Nell'Italia settentrionale e centrale, l'Inquisizione, grazie alle multe ed alle confische, riu-

(1) Lami, Ant. Tosc. p. 593. — Arch. di Fir. Riformag. clas. v. n. 110.

sciva egregiamente a coprir le spese, e gli inquisitori erano avidi di fare affari dai quali potessero trarre un buon utile pecuniario. A Venezia, lo Stato faceva le spese e percepiva i benefizii. A Napoli, i monarchi angioini adottarono il medesimo sistema; essi confiscavano a proprio profitto i beni degli eretici, ma provvedevano al mantenimento dei prigionieri e inoltre pagavano a ciascun inquisitore un *augustal*, e cioè il quarto di un'oncia d'oro, al giorno, per le sue spese personali, o, come si direbbe oggi, per i suoi minuti piaceri, per quelli del suo collega, del suo notaio, e de' suoi tre famigli, coi loro cavalli. Queste somme si prelevavano sulle dogane napoletane, che colpivano il ferro, la pece ed il sale; si pagavano generalmente a rate semestrali e dovevano essere rinnovate; ma tra un pagamento e l'altro, passava sovente molto tempo, e gli inquisitori se ne lagnavano non senza motivo, quantunque, in caso di ritardato pagamento, i funzionarii reali fossero minacciati di multe. Tuttavia, nel 1272, trovo una lettera indirizzata a fra Matteo di Castellamare, inquisitore, colla quale gli viene attribuito un salario di un intero anno, da pagarsi anticipato di sei mesi. Allorquando, come ho detto più sopra, Carlo II, nel 1290, seguendo le prescrizioni del papa, stabilì che le spoglie si dividessero, non per questo egli cessò di contribuire alle spese, sebbene in misura ridotta. Con lettere del 16 maggio 1294, dà ordine di pagare a fra Bartolomeo d'Aquila la somma di quattro *tareni per diem* (il tareno rappresentava la trentesima parte di un'oncia d'oro), ed il 7 luglio di quello stesso anno, destina cinque once al mese per il mantenimento del personale dell'inquisitore (1).

Circa la responsabilità delle spese inerenti ad una persecuzione dell'eresia, in Francia, dapprincipio, vi fu qualche esitazione. Il dovere dei vescovi, come appariva chiaramente, era tale, che essi non potevano rifiutarsi di sostenere almeno una parte delle spese. Prima che l'Inquisizione fosse regolarmente fondata, questo

---

(1) MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 228. — Guid. Fulcod. Q. iii. — Arch. di Nap. reg. 6 lett. B, fol. 35; reg. 10, lett. B. fol. 6, 7, 96; reg. II, lett. C, fol. 40; reg. 13, lett. A, fol. 212; reg. 51, lett. A, fol. 9; reg. 71 lett. M, fol. 382, 385, 440; reg. 98, lett. B, fol. 13; reg. 113, lett. A, fol. 194; reg. 253, lett. A, fol. 63; MSS. Chioccorello, T. VIII.

peso consisteva quasi esclusivamente nel mantenimento dei convertiti che languivano in fondo alle segrete dell'Inquisizione, ed al concilio di Tolosa i vescovi acconsentirono ad assumersi il mantenimento di quei prigionieri che non avessero mezzi da provvedere a sè stessi, mentre coloro che possedevano dei beni i quali si potessero confiscare, dovevano essere mantenuti a spese dei principi, che usufruivano della confisca. Questa proposizione, come quella che venne fatta più tardi dal concilio di Albi, nel 1254, andava soggetta a molte complicazioni e difatti fu assai male applicata. Nel 1204, gli statuti di Raimondo spiegarono minutamente tutto ciò che poteva riguardare le confische, ma non stabilirono alcun provvedimento per dotare la nuova Inquisizione dei fondi necessarii, e la questione rimase sempre sul tappeto. Nel 1237, riscontriamo che Gregorio IX si lagna amaramente che i funzionari reali pagano nulla per il mantenimento dei prigionieri dei quali essi hanno confiscato i beni. Allorquando, nel 1246, si riunì il concilio di Béziers, il cardinale legato d'Albano ricordò ai vescovi esser loro dovere pagare le spese, conformemente alle decisioni del concilio di Montpellier, i processi verbali del quale non sono arrivati fino a noi. Ma quei buoni vescovi non erano troppo disposti a porgervi ascolto. Come abbiamo già visto, essi chiedevano che le prigioni fossero costrutte a spese di coloro i quali percepivano i frutti delle confische, e proponevano che le multe servissero al mantenimento delle prigioni ed al mantenimento degli inquisitori. Tuttavia, la pietà di S. Luigi non potè accomodarsi a vedere una così utile istituzione sprovvista di mezzi; come tutti gli altri principi, assai più di lui mondani, noi possiamo presumere egli pensasse che il denaro da pagarsi agli inquisitori fosse denaro ben impiegato. Nel 1248 vediamo com'egli accetti di fare le spese dell'Inquisizione in tutti i territorii della corona, ed abbiamo già visto più sopra come si incaricasse del mantenimento delle prigioni e dei loro inquilini; ma vi ha di più, giacchè nel 1246, diede ordine al suo siniscalco di Carcassona di pagare agli inquisitori dieci soldi al giorno sul prodotto delle confische. Si può ritenere senza tema di errare che il conte Raimondo contribuisse di mala voglia al mantenimento di una istituzione a cui egli sempre dovette opporsi ogni qual volta volle lottare per la salute de' suoi sudditi, ma allorquando, nel 1249, gli succedettero Giovanni, ed Alfonso di Poitiers, quest'ul-

timo, avido ed astuto com'era, trovò essergli di tornaconto lo stimolar lo zelo di coloro che l'arricchivano colle loro spogliazioni. Non solamente egli fece le spese dei tribunali fissi, ma diede ordine a' suoi siniscalchi di provvedere ai bisogni degli inquisitori e dei loro famigli nei viaggi che gli stessi imprendevano attraverso a' suoi dominii. La di lui sollecitudine si estendeva fino alle più minute particolarità. Nel 1268, vediamo che Guglielmo di Montreuil, inquisitore di Tolosa, l'informa d'aver stipendiato un notaio coll'ammontare di sei denari al giorno, ed un servo per quattro denari giornalieri, ed Alfonso, benignamente ordinò che quei salarii fossero pagati in suo nome. Non meno avido di lui, Carlo d'Angiò, trovava il tempo, frammezzo alle numerose distrazioni che gli procurava l'Italia, di vegliare acciocchè i suoi siniscalchi di Provenza e di Forcalquier contribuissero alle spese dell'Inquisizione, secondo gli stessi principii dai quali era ispirato il re ne' suoi dominii reali (1).

Qualunque potesse essere l'utile che il fisco ricavava dalle confische, ossia dall'industria degli inquisitori, questi ultimi propendevano a ritenere che tale industria rendesse molto e quindi facevano delle spese che, a loro volta, sembravano troppo elevate a coloro che avevano l'onore di pagarle. Già fin dal 1242 e dal 1244, allorquando i principi non avevano ancor preso alcun provvedimento per il mantenimento del Sant'Uffizio, e che i vescovi reclamavano energicamente per sè stessi le multe, il lusso e la stravaganza che usarono alcuni inquisitori furono biasimati del loro proprio Ordine, come si arguisce dai capitoli provinciali tenuti dai Domenicani a Montpellier e ad Avignone. Sarebbe certamente ingiusto coinvolgere tutti gli inquisitori nel medesimo biasimo, ma è pure cosa certa che molti di essi lo meritarono ed avevano a loro disposizione una quantità di mezzi, legittimi o meno, per far denaro.

---

(1) Concil. Tol. ann. 1229, c. 9. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 24. — Harduin, VII, 415. — Archives de l'évêché de Béziers (Doat, XXXI, 35). — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 22. — D. Bouquet, T. XXI, p. 262, 264, 266, 278, ecc. — Vaissette, ed. priv. VIII, 1206, 1573. — Archives de l'inquisition de Carcassonne (Doat, XXXI, 250). — Archivio di Napoli, registr. 20, lett. B, fol. 91.

La cura colla quale Alfonso reclamava il prodotto delle confische viene ad apparire in una lettera da lui diretta al suo Siniscalco, Giacomo de Bois, al quale chiede dei conti (25 mar. 1268, Vaissette, Privat, VIII, 1274).

Si desidererebbe tanto sapere, per esempio, in qual modo Bernardo di Caux, che presiedette sino alla morte, avvenuta nel 1252, il tribunale di Tolosa e che, nella sua qualità di domenicano, non poteva possedere una sostanza personale, trovò mezzo di essere un munifico benefattore del convento di Agen, fondato nel 1249. Perfino Alfonso di Poitier finì per sentirsi stanco ed annoiato dalle esigenze di coloro che rendevano tuttavia tanti servigi alla sua cupidigia. In una lettera confidenziale del 1268, si lamenta delle enormi spese fatte dagli inquisitori di Tolosa, Pons de Poyet e Stefano de Gatine, e consiglia il suo agente a fare tutto il possibile onde persuaderli ad andarsene a Lavaur, ove sperava sarebbero divenuti meno stravaganti. Egli si offriva di mettere a loro disposizione il castello di Lavaur, o qualunque altro castello che loro sembrasse adatto per servire ad un tempo, da tribunale, da loro dimora e da prigione, e così scriveva loro direttamente, spiegando come, allo scopo di metterli sempre più in grado di estendere le loro operazioni, fosse disposto a conceder loro il possesso di un vasto castello (1).

Indicazioni curiosissime circa le spese dell'Inquisizione, fatte tra la festa di S. Giovanni del 1322 e quella del 1323, ci son pure fornite dai resoconti di Arnaldo Assalit, *procureur des encours* di Carcassona e di Béziers, resoconti che, per fortuna, ci pervennero. Col prodotto delle confische, il procuratore pagava tutte le spese dell'Inquisizione, quali sarebbero il mantenimento dei prigionieri, la ricerca dei testimoni, la cattura dei fuggitivi, le spese degli *autodafé*, compresi i banchetti per le adunanze dei periti ed il drappo color zafferano con cui fare le croci destinate ai penitenti. Da tali resoconti apprendiamo come il salario dell'inquisitore si elevasse a cinquanta lire annue le quali si pagavano assai irregolarmente. Fra Otbert, nominato nella quaresima del 1316, non aveva ancora, nel 1322, percepito nulla; allora, in sèguito ad una lettera del re Carlo il Bello, gli si sborsò tutt'intero il salario di sei anni, che ammontava a novecento lire. Quantunque il provento delle confische, in quell'epoca incominciasse già

(1) Molinier, L'Inquis. dans le midi de la France, p. 308. — Bern. Guid. Fundat. Convent. Praed. (Martene, Thesaur. VI, 481). — Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, pp. 456-7.

a declinare, era tuttavia ancora abbastanza rilevante. Assalit ammette d'aver riscosso durante l'annata la somma di lire 2219, sette soldi e dieci denari, mentre durante questo tempo, le sue spese, comprese quelle giudiziarie abbastanza gravi, ed il pagamento straordinario fatto ad Otbert, si elevarono a lire 1168, undici soldi e quattro denari, lasciando alla corona un benefizio netto di lire 1050 (1).

È cosa indiscutibile che la persecuzione, in quanto rappresentava una politica regolare e continuata, era basata essenzialmente sulla confisca. Solamente la confisca alimentava incessantemente lo zelo per la fede, zelo che miserabilmente illanguidiva non appena le rendite della confisca diminuivano. Allorquando il Catarismo scomparve sotto i colpi brillanti portatigli da Bernardo Gui, allora incominciò il declinare dell'Inquisizione, declinare che da quel momento si accrebbe sempre, quantunque di tanto in tanto si operassero delle confische sulle quali, re, prelati e nobili questionavano fra loro quali cani mastini che si contendono l'osso. Gli altri eretici, come gli Spirituali, i Dulcinisti, i Fraticelli, non erano se non dei mendicanti che avevano in orrore la proprietà; i Valdesi erano poveri contadini o poveri pastori; solo di tanto in tanto qualche mago o qualche usuraio forniva una preda più grassa. Tuttavia, fino al 1337, l'ufficio del balio delle confische per eresia a Tolosa, era ancora abbastanza lucroso perchè trovasse degli appaltatori, data l'abitudine di mettere all'incanto quell'ufficio; e le somme raccolte l'anno precedente, ammontavano ancora alla cifra di lire 640 e sei soldi (2).

L'intima connessione che passa tra l'attività dello zelo religioso nel perseguitare gli eretici per la salvezza della fede, ed i risultati materiali che dallo stesso si attendevano, è resa chiaramente manifesta dall'insuccesso cui andò soggetto il primo tentativo fatto allo scopo di introdurre l'Inquisizione nella Franca-Contea.

---

(1) Coll. Doat, XXXIV, 189. — Nel 1317, i profitti erano stati assai minori. Possediamo la cifra di quanto ricavò il tesoriere reale di Carcassona, Lottario Blanc, il quale consegnò il reddito ad Assal il 24 settembre 1317; il ricavo netto, dedotte le spese di salario ed altre spese diverse, non fu se non di 495 lire, sei soldi ed undici denari (Doat, XXXIV, 141).

(2) Doat, XXXV, 79, 100. — Vaissette, ed. Priv. X, pr. 705, 777, 783.

Giovanni, conte di Borgogna, nel 1248, fece noto ad Innocenzo IV che l'eresia valdese si diffondeva rapidamente nella provincia di Besançon, e lo supplicò di intervenire onde reprimerla. Evidentemente, o lo zelo di Giovanni non fu tale da indurlo a pagare le spese necessarie al mantenimento dell'Inquisizione, oppure i frutti che se ne ricavarono furono troppo magri, giacchè nel 1255, Alessandro IV annuì alla preghiera dei monaci incaricati della bisogna, i quali lo pregavano di esonerarli dal loro ufficio, in cui eransi invano esauriti per mancanza di denaro. Questo pure si deve concludere constatando la vanità degli sforzi fatti onde stabilire l'Inquisizione nel Portogallo. Allorquando, nel 1376, Gregorio XI impose al vescovo di Lisbona di nominare un inquisitore francescano per tutto quel regno, stipulò il patto che il titolare dovesse ricever duecento fiorini d'oro all'anno, da prelevarsi sulle sedi vescovili in proporzione del contributo forzato che portavano alla camera apostolica. La forza d'inerzia che oppose agli ordini pontificii, fu semplicemente un frutto della malevolenza dei vescovi, i quali non volevano essere così tassati, ed altrettanto siamo costretti a pensare se vogliamo spiegare l'insuccesso toccato a Bonifacio VIII, allorquando nominò Fray Vicente di Lisbona inquisitore di Spagna, ed ordinò che le spese inerenti venissero sostenute dai prelati del paese (1).

Però, probabilmente, il tentativo meno scrupoloso che venisse mai fatto per provvedere al mantenimento dell'Inquisizione, è stato quello dell'imperatore Carlo IV, allorquando, nel 1369, fece tutto il possibile per stabilire solidamente l'Inquisizione in Germania. Quivi gli eretici non erano nè numerosi, nè ricchi, e la confisca dei loro beni non prometteva se non un alimento assai precario allo zelo di Kerlinger e de' suoi compagni; più avanti vedremo come le case degli ortodossi, alla pari di quelle degli innocui Beguardi e delle innocue Beguine, siano state sommariamente confiscate allo scopo di fornire alloggio e prigioni ai signori inquisitori, mentre le città erano invitate a pigliarsi la loro parte in questi, che si possono veramente chiamare col nome di furti, sperando di accaparrarsi in tal guisa e con misure tanto odiose il favore del

(1) Potthast, n. 13000, 15995. — Monteire, Historia de Sante Inquisicae, P. I, lib. ii, c. 34, 35.

popolo; vedremo pure come questo tentativo sia fallito di fronte all'invincibile ripugnanza che il Sant'ufficio ispirava, in Germania, al popolo ed ai prelati (1).

Eymeric, che scriveva in Aragona verso il 1375, dice che il provvedere al mantenimento dell'Inquisizione è una questione dibattuta già da lungo tempo, ma che non venne mai stata risolta in modo chiaro. L'opinione più diffusa tra gli uomini di Chiesa era questa, che il peso del mantenimento della stessa dovesse essere a carico dei principi temporali, i quali, traendo profitto dalle confische, erano pur obbligati ad accettarne i pesi; ma al giorno d'oggi, aggiunge egli melanconicamente, sonvi ben pochi eretici ostinati, meno ancora recidivi e niente affatto eretici ricchi, di guisa che i principi, avendo ormai poco più a guadagnare, si sentono pur poco propensi a sopportare le spese. Occorrerebbe escogitare qualche altro mezzo, ma tutti quelli che furon proposti, urtarono in obbiezioni troppo penose; e conclude lagnandosi che una istituzione tanto salutare e tanto necessaria alla cristianità, sia pure così incerta della sua esistenza (2).

È probabile che mentre Eymeric così si lagnava, la questione si presentasse altrove sotto il suo aspetto più prosaico. Fino al 1337, i resoconti dei siniscalchi di Tolosa contengono l'enumerazione delle spese fatte per un *autodafé,* per la riparazione degli immobili dell'Inquisizione, per i salarii dell'inquisitore e de' suoi aiutanti, nonchè per il mantenimento dei prigionieri. Ma la confusione e la miseria che furono il risultato immediato della guerra dei cent'anni sostenuta cogli inglesi, fecero ben presto scomparire queste spese dal bilancio. Nel 1375, Gregorio XI persuase re Federico di Sicilia ad autorizzare l'inquisitore a percepire i beni confiscati, onde all'opera della salute non venissero a mancare i mezzi di vivere. Nello stesso tempo fece uno sforzo vigoroso per sterminare i Valdesi che andavansi moltiplicando nel Delfinato. Occorreva costruire molte prigioni ed eravi una folla di prigionieri da mantenere; ed il papa diede ordine che queste spese si sostenessero dai prelati i quali, colla loro trascuratezza, avevano lasciato che l'eresia crescesse a suo bell'agio. Ma quantunque egli

(1) Mosheim, de Beghardis, pp. 356-63.
(2) Eymeric, Direct. Inquis. pp. 652-3.

minacciasse i recalcitranti di scomunica, sembra che le borse dei vescovi amassero rimanersene sempre chiuse, in barba agli ordini papali, giacchè poco tempo dopo, vediamo che gli inquisitori reclamavano una parte delle confische, per la ragione che non esistevano altri mezzi di sopperire ai loro bisogni. I funzionarii reali insistettero per conservare tutto, e da ciò sorse una questione bollente che venne finalmente sottoposta al giudizio di re Carlo il Savio. Questo monarca incominciò dal conferire debitamente con la Santa Sede, e, nel 1378, pubblicò un *ordonnance* mediante la quale riservava a sè stesso tutto il prodotto delle confische ed assegnava ad ogni inquisitore un salario annuo di centonovanta lire tornesi (il medesimo salario che veniva passato ai tribunali di Tolosa e di Carcassona), col quale essi dovevano sottostare a tutte le spese dell'Inquisizione. Il re aggiungeva però, che qualora questo salario non venisse regolarmente pagato, l'inquisitore avrebbe potuto soddisfarsi da sè stesso deducendo ciò che gli era dovuto dalle confische che facessero. Infallantemente, per un certo tempo questo concordato fu mantenuto, ma frammezzo ai terribili disordini che avvennero in conseguenza della pazzia cui andò soggetto re Carlo IV, tale convenzione cessò di essere osservata.

Nel 1409, Alessandro V abbandonò al suo legato la cura di decidere se l'inquisitore del Delfinato dovesse ricevere, o meno, trecento fiorini d'oro all'anno da ciascun vescovo della sua provincia, la quale era assai vasta, o, infine, se i vescovi fossero obbligati a mantenere lui ed i suoi famigli, durante i giri che andava facendo nei vari paesi. Ma queste risorse, già da sè stesse precarie, scomparvero completamente nella confusione che seguì la guerra civile e l'invasione che mancò poco non rovesciasse totalmente la monarchia.

Nel 1432, fra Pietro Fabbri, inquisitore d'Embrun, essendo stato invitato a prender parte al concilio di Basilea, rispose di non poter intervenirvi, sia in causa degli impicci che gli creavano i Valdesi, quanto in causa della sua estrema povertà, imperocchè, egli diceva, " dalla Chiesa di Dio non guadagno mai un soldo, nè percepisco alcuno stipendio da nessuna altra parte „ (1).

(1) Vaissette, ed. Priv. X, pr. 791-2, 802. — Raynald. ann. 1375, n. 26. — Wadding, ann. 1375, n. 21, 22; 1409, n. 13. — Isambert, Anc. loix fran. V, 491. — Martene, Ampl. Coll. VIII, 161-3.

Sarebbe evidentemente ingiusto l'affermare che la cupidigia e la sete di saccheggio fossero le forze motrici, originarie dell'Inquisizione, ma non si può assolutamente negare che queste basse passioni ne assicurassero la durata e l'estensione. Ricordiamo, a tale proposito, i lamenti formulati, in nome degli interessi del fisco, contro l'immunità che veniva promessa a tutti quelli che si presentassero a confessare il loro peccato durante il *tempo di grazia*; ricordiamo la risposta data da Bernardo di Gui, colla quale affermava che i penitenti avevano l'obbligo di denunziare i loro complici, e che, quindi, purchè si avesse pazienza, anche quella indulgenza sarebbe riuscita proficua al fisco. Con ciò vediamo che coloro i quali spingevano alla persecuzione, non persero mai di vista l'interesse delle confische (1).

Possiamo, quindi, asserire con tutta sicurezza, che se non fosse stato in vista del guadagno che scaturiva dalle multe e dalle confische, l'opera dell'Inquisizione sarebbe stata assai meno completa e proficua, e ben presto sarebbe caduta in disuso non appena si fosse dileguato alquanto più quel fanatismo primitivo che la fece sorgere. Questo zelo, e con esso l'Inquisizione, poteva durare, tutt'al più quanto una generazione, poi avrebbe subìto un periodo di relativa inazione, finchè avrebbe avuto una nuova spinta di ripresa col rinascere e col rincrudire nuovamente dell'eresia.

Qualora il Catarismo fosse stato soggetto ad una serie di attacchi spasmodici, sì, ma intermittenti, avrebbe forse potuto sfuggire ad una completa distruzione. Invece, mediante le leggi di confisca, gli eretici erano costretti a fornire da sè stessi all'Inquisizione, i mezzi con cui questa poteva portarli all'ultima distruzione. L'avarizia porse la mano al fanatismo religioso, e così uniti, questi due potenti fattori delle umane miserie, durante un secolo manifestarono una potente forza motrice per una persecuzione feroce, continua, senza quartiere, la quale conseguì il fine de' suoi disegni, estinguendosi lentamente, soltanto per mancanza di vittime da colpire.

---

(1) Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX).

CAPITOLO XIV.

Il rogo.

Come la confisca, la pena di morte era annoverata fra quelle misure alle quali l'Inquisizione, in teoria, pretendeva rimaner estranea. Ad essa bastava aver fatto tutto il possibile per ricondurre l'eretico in seno alla Chiesa. Qualora egli si addimostrasse ostinato, oppure la conversione apparisse evidentemente finta, essa non poteva fare di più. In quanto non era cattolico, sfuggiva alla giurisdizione della Chiesa che egli si rifiutava di riconoscere, e questa non poteva far altro che dichiararlo eretico ritirandogli la sua protezione. Adunque, nel periodo più antico, la sentenza era soltanto una condanna per eresia, accompagnata da scomunica, od anche era semplicemente la dichiarazione che il colpevole non consideravasi più oltre sottomesso alla giurisdizione della Chiesa. Talvolta si dichiarava inoltre che lo stesso veniva abbandonato ai tribunali secolari o civili, che veniva " rilasciato „, secondo l'eufemismo terribile col quale annunciavasi semplicemente che il colpevole era liberato dalla giurisdizione della Chiesa, la quale non si pigliava più di lui alcuna cura. Col decorrere del tempo, le formole si andarono perfezionando, ed allora si riscontra frequentemente quella esplicativa, secondo la quale la Chiesa non poteva più far nulla per cancellare le macchie del colpevole, e abbandonandolo al braccio secolare, aggiungeva questa frase assai significativa: " *Debita animadversione puniendum* „, il che significa " perchè venga punito

a seconda dei suoi meriti „. La forma ipocrita colla quale l'Inquisizione scongiurava le autorità civili di risparmiare la vita ed il corpo del reo, non si riscontra affatto nelle sentenze più antiche e non divenne mai completamente generale (1).

L'inquisitore Pegna non ha alcuna difficoltà di riconoscere che questo appello, rivolto alla pietà, rappresentasse semplicemente qualche cosa di formale, e spiega come si sia ricorso a tal ripiego acciocchè non apparisse che gli inquisitori acconsentivano all'effusione del sangue umano, giacchè ciò avrebbe costituito una irregolarità canonica. Però, la Chiesa vegliava perchè lo spirito della sua preghiera non si interpretasse in senso contrario a' suoi desideri, per non dire a' suoi voleri. Imperocchè insegnava che ogni pietà era perfettamente inutile, qualora l'eretico non si convertisse e non desse prova della sua sincerità col denunziare tutti i suoi complici. La logica inesorabile di S. Tommaso d'Aquino prova fino all'evidenza che l'autorità civile non poteva non sottrarsi all'obbligo di mettere a morte gli eretici, e che solo alla bontà illimitata della Chiesa era dato arrivare fino al punto di avvertire per ben due volte i rei, prima di consegnarli all'autorità civile onde subissero il meritato castigo. A questo riguardo, gli inquisitori stessi non provavano alcun rimorso, e mai desistettero dal sostenere che un eretico il quale fosse stato da loro condannato, doveva esser mandato a morte. E questo loro concetto dimostrarono col fatto provvedendo perchè le sentenze di morte non si pronunziassero dentro le porte di una Chiesa, giacchè una condanna tale, avrebbe bollato la Chiesa stessa: queste sentenze si pronunziavano sulla pubblica piazza, ove eseguivasi pure l'atto estremo dell'*autodafé*. Uno dei loro dottori del secolo XIII, copiato da Bernardo Gui nel secolo XIV, argomenta in tal modo: “ Il fine dell'Inquisizione consiste nella

---

(1) Coll. Doat, XXI, 143. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992. — Doctrina de modo procedendi (Martene, Thesaur. V, 1807). — Lami, Ant. Tosc., pp. 557, 559. — Lib. sent. inq. Tol. pp. 2, 4, 36, 208, 254, 265, 289, 380. — Eymeric, Direct. Inq. pp. 510-12. La “debita animadversio „ viene chiaramente definita da Angelo da Chivasso, morto verso il 1485: “ ista animadversio est poena ignis de consuetudine, licet de jure sit poena mortis „ (Summ. Angelica, v. Haereticus, § 16). Bernardo da Como: “ Poena animadversionis est poena quae evertit animam a corpore „ V. Lucer. Inq. s. v. Excutio, n. 4).

distruzione dell'eresia. Ma l'eresia non si può annientare se non distruggendo gli eretici; gli eretici non si possono sopprimere senza sopprimere con essi i difensori ed i fautori dell'eresia, e ciò può avverarsi in due modi: colla loro conversione alla vera fede cattolica, oppure, quando, abbandonati al braccio secolare, vengano corporalmente bruciati „. Un secolo dopo, Fray Alonso de Spina, fa osservare che gli eretici non devonsi condannare all'ultimo sterminio se non dopo averli ammoniti due volte, a meno che, aggiunge egli, essi non minaccino di turbare la Chiesa, nel qual caso occorre sopprimerli senza por tempo in mezzo e senza esame.

Sotto l'influenza di queste dottrine, le autorità civili credevano naturalmente che, consegnando al rogo gli eretici, non facessero che obbedire agli ordini dell'Inquisizione. In una istruzione rivolta da Filippo il Buono di Borgogna, il 9 novembre 1431, ai suoi pubblici funzionarii, acciocchè si affrettassero ad obbedire a frate Kalteisen, nominato inquisitore di Lilla e di Cambrai, si dice che uno dei loro doveri consiste nel punire gli eretici " in quel modo che fosse prescritto dall'inquisitore e conformemente alle usanze „. Nei resoconti dei reali *procureurs des encours*, si fa parola delle spese di esecuzioni in Linguadoca come si trattasse di un capitolo delle spese dell'Inquisizione, messe di fronte ai beneficii che provenivano dalle confische, il che dimostra come le stesse non fossero considerate quali incidenti ordinarii della giustizia penale da prelevarsi sugli introiti ordinarii, ma come misure prese per conto dell' Inquisizione, di cui i funzionarii reali non erano che ministri. L'Inquisitore Springer, non si faceva alcuno scrupolo di alludere alle povere vittime che egli faceva bruciare " *quas incinerari fecimus* „. Infatti, la Chiesa riteneva essere un atto eminentemente pio l'abbruciare un eretico e concedeva l'indulgenza plenaria a coloro che portassero legna per erigere il rogo, accettando, in tal modo, tutta la responsabilità dell'esecuzione e prodigando il tesoro dei " meriti di Gesù Cristo „, allo scopo di attizzare la ferocia popolare. Moderna è la pretensione secondo la quale la Chiesa non sarebbe responsabile di queste atrocità e ciò è reso evidente nel secolo XVII, quando, il dotto cardinale Albizio, polemizzando con fra Paolo circa l'alta sorveglianza esercitata dalla repubblica di Venezia sull'Inquisizione, non si faceva alcuno scrupolo di asserire che " gli inquisitori,

coll'istruire i processi, pongono capo regolarmente alla sentenza, e questa, quando sia una sentenza di morte, viene immediatamente e necessariamente eseguita dal doge e dal senato „ (1).

Abbiamo già visto come la Chiesa fosse responsabile della legislazione feroce che puniva l'eresia colla pena di morte, e come la stessa intervenisse con atti dell'autorità, allo scopo di annullare ogni legge civile che potesse opporre qualche ostacolo all'applicazione pronta ed efficace della pena. Così, prendeva pure delle misure assai severe contro quei magistrati che le sembrasse dessero prova di tiepidezza o di trascuranza nell'esecuzione delle sentenze emanate dall'Inquisizione. Secondo la credenza unanime di quel tempo, la Chiesa, agendo in tal modo, non faceva altro che compiere i doveri suoi più elevati e più evidenti. Bonifacio VIII, allorquando incorporò nel diritto canonico il provvedimento col quale si ingiungeva alle autorità civili, sotto pena di scomunica, di punire prontamente e giustamente tutti coloro che venissero loro consegnati dagli inquisitori, non faceva che formulare la pratica allora universale. La scomunica poi, diveniva eresia, se colui che ne era colpito lasciava trascorrere un anno senza interessarsi di farsi assolvere, e gli inquisitori avevano ordine di procedere rigorosamente contro tutti quei magistrati i quali si addimostrassero ricalcitranti, mentre venivano avvertiti di parlare

---

(1) Pegnae, Comm. xx, in Eymeric. p. 124. — Tract. de Paup. Lugd. (Martene, Thes. V, 1792). — S. Thom. Aquin. Summ. sec. Q. xi, art. 3. — Eymeric, Direct. Inq. pp. 510-12. — Tract. de Inq. (Doat, XXX). — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — A. de Spina, Fortalic. Fidei, ed. 1494, fol. 76a. — MSS. Bib. Nat. fonds Moreau, n. 444, fol. 10. Cfr. Arch. di Nap. reg. 6, lett. D. fol. 39; reg. 13, lett. A, fol. 139. — Coll. Doat, XXXIV, 189. — Malleus Maleficarum, P. ii, Q. i, c. 2. — Albizio, Risposte al P. Sarpi, p. 30. Formulary of the papal penitentiary, Filadelfia 1892, rubr. xlii. — Jacob a Graffiis, de cis. aureae casuum conscientiae, P. II, lib. ii, c. 19, n. 53.

Gregorio IX non si fece alcuno scrupolo d'asserire esser dovere della Chiesa lo spargere il sangue degli eretici. In un breve del 1234, indirizzato all'arcivescovo di Sens, dice: " Nec enim decuit Apostolicam Sedem in oculis suis, cum Madianita coeunte Judeo, manum suam a sanguine prohibere, ne si secus ageret non custodire populum Israel... videretur „. Ripoll. I, 66.

Frate Heinrich Kaleyser era un famoso dottore in teologia, ed in seguito fu inquisitore a Colonia (Nider, Formicar. v. viii).

soltanto dell'esecuzione " della legge „, senza far menzione della penalità, sempre allo scopo di evitare l' " irregolarità „, e tutto questo, sebbene il castigo dell'eresia che la Chiesa reputava essere all'eresia condegno, fosse solamente la pena del rogo. Dato anche il caso che un magistrato civile fosse scomunicato e quindi incapace di esercitare legalmente qualsiasi altra funzione, non andava, per ciò, esente dall'obbligo di punire gli eretici, perchè questo consideravasi come un dovere supremo, dinanzi al quale veniva a cadere ogni altro genere di considerazioni. Furonvi perfino degli autori i quali arrivarono al punto di affermare che, qualora un inquisitore fosse costretto ad eseguire da sè stesso la sua sentenza, ciò facendo, non incorrererebbe nella " irregolarità „ (1).

In vista di simili reiterate ingiunzioni, non dobbiamo però pensare che le autorità civili si mostrassero ripugnanti nel compiere questo loro terribile dovere. Per quanto potesse sorgere anche il minimo dubbio sulla legittimità della repressione, gli ammaestramenti della Chiesa si erano infiltrati troppo profondamente nelle anime dei fedeli. Come abbiamo veduto più sopra, le leggi di tutti gli Stati d'Europa condannavano gli eretici ad essere abbruciati vivi, e perfino le libere repubbliche dell'Italia, nell'inquisitore, riconoscevano un giudice le cui sentenze occorreva fossero eseguite ciecamente. Lo stesso Raimondo di Tolosa, nell'eccesso di pietà da cui fu preso poco prima della sua morte, nel 1249, fece abbruciare vivo a Berlaiges, poco lontano da Agen, ottanta eretici che avevano confessato la loro eresia alla sua presenza, senza lasciar loro nemmeno il tempo di ritrattarsi. Stando alle sentenze contemporanee di Bernardo di Caux, è verosimile che, se quegli infelici fossero stati giudicati dall'inquisitore, nessuno di essi sarebbe stato condannato al rogo come impenitente. A questo proposito, non è meno significativa l'accusa intentata dal maresciallo di Mirepoix contro il si-

(1) C. 18 sexto v. 2. — Concil. Alb. ann. 1254, c. 22. — Eymeric, Direct. Inq. pp. 372, 662. — Pegnae, Comm. in Eymeric, p. 564. — Guid. Fulcod. O. X. — Alex. PP. IV Bull. Ad audientiam, 1260 (Eymeric, app. p. 34). — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Alex. PP. IV Bull. Quaesivisti, 1260 (Ripoll, I, 393). — Wadding, Annal. ann. 1288, n. 20. — Zanchini, Tract. de haer. c. xviii. — Fortalicii Fidei fol. 74b. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Executio, n. I, 8.

niscalco di Carcassona, perchè costui si era fatto lecito di ostacolare il diritto che il maresciallo credeva di vantare, di abbruciare egli stesso, cioè, tutti coloro, fra i suoi sudditi, che fossero dichiarati eretici dall'Inquisizione. Nel 1269, il parlamento di Parigi diede ragione al Mirepoix, motivo per cui, il 18 marzo 1270, il siniscalco permise che le ossa di sette uomini e di tre donne de' suoi dominii, recentemente abbruciati a Carcassona, gli si restituissero solennemente, riconoscendo così i suoi diritti. Oppure, caso fosse impossibile riconoscere ed identificare queste ossa, dovevano essere sostituite con dieci sacchi ripieni di paglia, da consegnarsi agli uomini del maresciallo. Parrà incredibile, eppure tale schifosa cerimonia si verificò veramente due giorni dopo, ed il ricordo della stessa fu conservato mediante atto notarile. Ciò posto, quantunque i De Levis di Mirepoix andassero orgogliosi del titolo di *Maresciallo della fede*, non ci è lecito supporre che il loro zelò, in tale circostanza, fosse semplicemente il prodotto di un fanatismo sanguinario, giacchè quello a cui sopratutto teneva il sig. Giustiziere, era di conservare l'integrità della sua giurisdizione. Una questione consimile scoppiò nel 1309, allorquando il conte di Foix reclamò il diritto di abbruciare l'eresiarca cataro Giacomo Autier, nonchè una donna chiamata Guglielmina Cristola, condannati ambedue da Bernardo Gui, semplicemente perchè costoro erano suoi sudditi, ma i funzionarii del re sostennero il privilegio del loro signore e la conseguenza fu una lite che ancor pendeva nel 1326. Così pure, a Narbona, si dibattè una lunga questione tra l'arcivescovo ed il visconte intorno alla giurisdizione propria a ciascheduno di essi, ed allorquando l'arcivescovo nel 1319, d'accordo coll'inquisitore Giovanni di Beaume, rilasciò tre eretici, reclamò al suo tribunale il diritto di abbruciarli. Il comune, che rappresentava il visconte, protestò, e per calmare la questione fu necessario l'intervento del rappresentante del re, il quale eseguì egli stesso l'operazione. Tuttavia, costui, ciò facendo, ebbe gran cura di dichiarare che non intendeva di portare, in verun modo, pregiudizio ad alcuna delle parti contendenti, e l'arcivescovo continuò a reclamare contro ciò che egli considerava come una usurpazione de' suoi diritti (1).

(1) Guill. Pod. Laur. c. 48. — Les olim, I, 317. — Vaissette, ed. Priv. VIII, 1674. — X, Pr. 484. 659. — Baluz. et Mansi, II, 257.

Nondimeno, qualora, per un motivo o per l'altro, le autorità civili si fossero addimostrate esitanti nell'eseguire la condanna di un eretico, la Chiesa interveniva tosto, senza complimenti, armata di tutti i suoi fulmini onde costringere al dovere i ricalcitranti. Allorquando, per esempio, a Tolosa si vinse la prima resistenza e l'Inquisizione riuscì ad insediarsi in quella città, gli inquisitori, nel 1237, condannarono quegli eretici, sei persone tra uomini e donne, ma i consoli della città ed il *viguier* si rifiutarono di " ricevere " i condannati, di confiscare i loro beni e di fare di essi " ciò che si era soliti fare riguardo agli eretici ", e cioè abbruciarli vivi. Immediatamente, gli inquisitori, dopo essersi consultati col vescovo, coll'abate di Mas, col prevosto di S. Stefano e col priore di La Dorade, nella cattedrale di S. Stefano scomunicarono solennemente i magistrati ricalcitranti. Nel 1288, Nicolò IV deplorava la negligenza ed il mal volere di cui davan segno indubbio, in molte città, le autorità civili, che procuravano di sbarazzarsi dell'esecuzione dei condannati dall'Inquisizione, e stabilì che i colpevoli fossero scomunicati e destituiti dalle cariche che coprivano, e che venisse lanciato l'interdetto sulle città in cui comandavano.

Nel 1458, a Strasbourg, il borgomastro Hans Drachenfels, ed i suoi colleghi, si rifiutarono, dapprincipio, di far abbruciare il missionario ussita Federico Reiser e la sua donna di servizio Anna Weiler, ma la loro resistenza fu schiacciata e la Chiesa li costrinse ad eseguire la sentenza. Trent'anni dopo, e cioè nel 1486, i magistrati di Brescia si rifiutarono di abbruciare alcuni maghi dei due sessi condannati dall'Inquisizione, a meno che non venissero autorizzati a rivedere il processo. Questa domanda, che faceva onore a quei magistrati, venne considerata quale un atto di ribellione. In realtà, furonvi dei giureconsulti, i quali avevano tentato di provare che le civili autorità avevano il diritto di vedere l'incarto del processo, ma gli inquisitori riescirono a far rifiutare questa pretesa. Innocenzo VIII si affrettò a dichiarare che la domanda avanzata dai magistrati di Brescia era ingiuriosa per la fede, ed ordinò venissero scomunicati, se, nello spazio di sei giorni, non eseguissero la sentenza degli inquisitori, dichiarando nulla e senza efficacia qualunque legge municipale esistente in contrario. In base a questa decisione, l'Inquisizione si ritenne autorizzata a concedere ai magistrati civili lo spazio di sei giorni per l'esecuzione della sentenza da essa emanata.

Una lotta ancor più grave si verificò nel 1521, quando l'Inquisizione faceva ogni sforzo per purgare la diocesi di Brescia e quella di Bergamo dai maghi da cui ritenevasi che ambedue fossero infestate. Di comune accordo, l'inquisitore e l'Ordinario diocesano procedettero vigorosamente contro questi infelici, ma la signorìa di Venezia si interpose e sporse appello a Leone X, il quale incaricò il suo nunzio a Venezia di passare in revisione il processo. Quest'ultimo, delegò i poteri di cui era investito al vescovo di Giustinopoli, il quale, accompagnato dall'inquisitore e dall'Ordinario, si recò in Valcamonica, in quel di Brescia, dove si credeva che i pretesi eretici fossero assai numerosi, e ne condannò parecchi ad essere consegnati al braccio secolare. Ma il senato di Venezia non si dichiarò soddisfatto di tal modo di procedere, e proibì al governo di Brescia di eseguire queste sentenze e di permettere fossero eseguite, nonchè di pagare le spese della procedura, ordinandogli di inviare tutto l'incarto a Venezia e di costringere il vescovo di Giustinopoli a comparire al cospetto del senato, il che si verificò. Ma l'indignazione del papa raggiunse il limite estremo. Leone X assicurò energicamente l'inquisitore ed i funzionarii vescovili che essi avevano piena ed intera giurisdizione sui colpevoli, che le loro sentenze dovevano essere eseguite senza esser rivedute, nè ulteriormente esaminate, e che erano autorizzati a far valere i loro diritti servendosi di tutte le censure della Chiesa. Ma lo spirito di quel tempo propendeva verso l'indisciplina, e Venezia si era sempre mostrata indocile di fronte al Sant'Uffizio. Vedremo più tardi come il Consiglio dei dieci rimanesse ostinato nel sostenere la sua tesi, ed affermasse la superiorità della propria giurisdizione con una audacia che, fino a quel punto, non aveva avuto precedenti (1).

Se noi teniamo presente questo sistema invariato di politica seguito dalla Chiesa nel corso dei tre secoli che andiamo esaminando ed ancora per un secolo e mezzo dopo, possiamo giu-

---

(1) Vaissette, III, 410. — Wadding, Annal. ann. 1288, n. xix. — Hoffmann, Geschichte der Inquisition, III, 391. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Executio, n. 6. — Innoc. PP. VIII, Bull. Dilectus Filius, 1486 (Pegnae app. ad Eymeric, p. 84). — Leo PP. X, Bull. Honestis, 1521 (Mag. Bull. Rom. I, 617). — Albizio, Risposte al P. Paolo Sarpi, pp. 64-70.

dicare quale debba essere il valore di una affermazione dello storico cattolico più recente dell'Inquisizione. " La Chiesa, egli dice, non prese mai parte attiva nel castigo corporale degli eretici. Coloro che miserabilmente perirono, furono semplicemente puniti pei loro delitti, e vennero condannati da giudici investiti della giurisdizione reale. La storia ha conservato il ricordo degli eccessi a cui si abbandonarono gli eretici di Bulgaria, gli Gnostici ed i Manichei, e la pena di morte si inflisse solamente a delinquenti che confessarono di aver commesso furti, omicidii e violenze. Gli Albigesi furon trattati con eguale indulgenza..... ; la Chiesa cattolica deplora qualunque atto di vendetta, per quanto grave possa essere stata la provocazione lanciata alla Società da queste masse di faziosi ". Ecco un giudizio della storia *ad usum delphini*.

In realtà, la Chiesa era tanto convinta esser suo dovere il far abbruciare tutti gli eretici, che al concilio di Costanza, l'articolo 18 di eresia che venne imputato a Giovanni Huss, diceva come costui, nel suo trattato *De ecclesia*, avesse insegnato che nessun eretico si doveva consegnare al braccio secolare per esser punito colla morte. Se nella difesa di sè stesso Huss medesimo ammette che allorquando fosse impossibile ricondurre in seno alla Chiesa un eretico colla dolcezza, lo stesso doveva andare soggetto a pene corporali, e allorchè si diede lettura di un passo contenuto nel suo libro in cui sta detto che coloro i quali abbandonano al braccio secolare un eretico che nega occorre paragonarli agli Scribi ed ai Farisei che consegnarono Gesù nelle mani di Pilato, quell'augusta assemblea scoppiò in un grido di protesta, nel quale si sentiva il cardinale Pietro d'Ailly gridare: " Davvero che coloro i quali hanno formulato questi articoli furono moderatissimi, giacchè gli scritti di costui sono veramente qualche cosa di abbominevole " (1).

L'insegnamento continuato della Chiesa, aveva fatto sì che anche i suoi uomini migliori considerassero l'atto dell'abbruciare un eretico, quale atto di evidente giustizia, ed ogni reclamo in favore della tolleranza, quale atto della più condannabile eresia. Per-

---

(1) Rodrigo, Historia Verdadera de la Inquisition, Madrid, 1876, I. 176-77. Von der Hardt, IV, 317-18.

fino il gran cancelliere Gerson non vedeva aperta alcun'altra via d'uscita di fronte a coloro che aderivano ostinatamente all'errore, anche in materie che oggi non sono per nulla articoli di fede (1). Il fatto è questo, che, cioè, non solamente la Chiesa definì il grado di colpevolezza e costrinse a punire, ma creò perfino il delitto. Come vedremo più tardi, sotto Nicolò IV e Celestino V, i Francescani stretti, erano certamente ortodossi, ma allorquando Giovanni XXII stigmatizzò come eretica la sentenza secondo la quale Cristo avrebbe vissuto nella più assoluta povertà, trasformò i Francescani in nemici della Chiesa che i funzionarî civili erano obbligati di portare al rogo, sotto pena di esser trattati essi stessi quali eretici.

Esisteva, in tal modo, un *consensus* generale di opinione, secondo il quale verso l'eretico nulla rimaneva a fare, eccettuato l'abbruciarlo. Colui che appariva veramente tale al cospetto delle leggi, sì civili che ecclesiastiche, era quello che non solo ammetteva di ritenere delle credenze ereticali, ma le difendeva e si rifiutava di abiurare. Costui veniva considerato come ostinato ed impenitente; la Chiesa non poteva più avere nulla di comune con lui, e non appena il legislatore civile stabiliva che dovevasi punire la sua colpa collo spaventoso castigo del rogo, non esitava affatto a consegnarlo nelle mani del giustiziere perchè subisse la pena decretata. Sopra questo punto, tutti gli autori sono d'accordo, ed in tutti gli annali voluminosi dell'Inquisizione si cercherebbe invano una sola eccezione. Eppure questa era considerata dall'inquisitore come una risorsa estrema. Astrazion fatta dalla salute dell'anima, un convertito il quale denunziasse i suoi correligionari, si riteneva fosse per la Chiesa assai più utile che non un cadavere arrostito, e, come abbiamo già visto, non si risparmiavano sforzi allo scopo di ottenere una ritrattazione. L'esperienza aveva dimostrato che gli Zelanti molto spesso provavano la sete del martirio, e desideravano di essere prontamente abbruciati, ma l'inquisitore aveva punto voglia di appagare i loro desideri. Egli era conscio che quest'ardore cedeva spesso sotto l'azione del tempo e delle sofferenze, e perciò era solito conservare l'eretico ostinato nella solitudine della prigione, ben incatenato, per lo spazio

(1) Von der Hardt, III, 50-1.

di sei mesi od anche di un anno, nel qual tempo sperava che un esercito di teologi o di legisti potesse agire sul di lui spirito, mentre sul cuore avrebbero procurato di agire la moglie ed i figli. Veniva, poi, " rilasciato „ solo quando, invano, si fossero tentati tutti questi sforzi. Ma anche allora l'esecuzione era ritardata di un giorno perchè avesse campo di pensare ad una ritrattazione, cosa, questa, del resto, che verificavasi assai di rado, giacchè coloro che avevano resistito fino a quel momento, in generale erano invincibili. Qualora, però, all'ultimo istante, la sua resistenza fosse stata rotta ed avesse manifestato il desiderio di pentirsi, si presumeva che la di lui conversione fosse effetto del timore e non della grazia, e lo si lasciava in prigione fino alla morte, che non tardava troppo a liberarlo dalle sue sventure. Anche quando già si trovava sul rogo, non si dovevano rifiutare le offerte che egli facesse di abiurare, quantunque, a questo riguardo, non esistsse regola fissa, e si potesse ritenere che ben di rado tali conversioni fossero sincere. Eymeric narra un caso avvenuto a Barcellona, ove si abbruciavano tre eretici. Uno di costoro, che era prete, vinto dal dolore orribile prodottogli in quella parte del suo corpo già lambita dalle fiamme, gridò di volersi ritrattare. Fu fatto scendere ed abiurò, ma, quattordici anni dopo, si scoprì che aveva perseverato nella sua eresia, non solo, ma che l'aveva anche comunicata ad altri, e l'Inquisizione si affrettò ad abbruciarlo (1).

Ma la vittima destinata inevitabilmente al rogo, non era solamente l'eretico che preferiva il martirio all'apostasia. La legislazione civile aveva stabilito questo metodo di punizione per l'eresia; lasciava però alla Chiesa la cura di definire in che consistesse veramente l'eresia. Ed in breve, la definizione trovossi singolarmente ampliata, fornendo un'abile sanatoria a tutte le deficienze del processo inquisitoriale. Quando le prove testimoniali erano giudicate insufficienti, il semplice rifiutarsi di confessare, non faceva che aggravare la posizione dell'accusato, al quale nulla serviva la più completa professione di ortodossia.

---

(1) Concil. Arelat. ann. 1234, c. 6. — Concil. Tarrac. ann. 1242. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 17. — Bern. Guid. Pract. P. IV (Doat, XXX). — Eymeric, Direct. Inq. pp. 514-16. — Anon. Pass. c. ix (Mag. Bib. Pat. XIII, 308). — Zanchini, Tract. de haer. c. xviii. — Lib. sent. inq. tol. p. 6.

Qualora due testimonii giurassero d'aver visto uno ad " adorare " un eretico *perfetto*, ciò bastava, l'infelice era perduto; nulla gli valeva la dichiarazione di esser pronto a sottoscrivere ciecamente tutti i dogmi di Roma, se non confessasse un peccato, che, in molti casi, era immaginario e che non esisteva se non nel cervello dell'inquisitore; se non abiurasse, e non accettasse di fare quella penitenza che all'Inquisizione sarebbe piaciuto imporgli. Costui era eretico, e doveva essere implacabilmente abbruciato. Similmente accadeva al contumace che si rifiutasse di obbedire alle ingiunzioni dell'Inquisizione. Anche colui che non volesse prestare giuramento, veniva considerato e punito come eretico, e quindi condannato al rogo. Allorquando non esisteva alcuna prova, anche il semplice sospetto si trasformava, d'officio, in eresia, se il sospettato non riescisse a " purgarsi " trovando persone che giurassero con lui, e rimaneva in questa condizione per un anno. Qualora si trattasse di sospetto violento, il rifiuto di abiurare faceva sì, al termine di un anno, che il sospettato fosse considerato come eretico. Colui che ritrattasse una confessione già fatta, veniva pur considerato quale eretico, e quindi abbruciato. Insomma, il rogo suppliva a tutte le lacune che potessero verificarsi nel processo inquisitoriale. Esso rappresentava l'*ultima ratio*, e sebbene non siano giunti fino a noi molti esempi di esecuzioni motivate dalle cause che siamo venuti esponendo, la è cosa tuttavia indiscutibile che i provvedimenti di tal genere erano della massima utilità pratica, ed il terrore che ispiravano, riuscì a strappare non poche confessioni, vere o false che fossero, a bocche le quali, senza questo mezzo estremo, sarebbero rimaste per sempre chiuse, e avrebbero mai apportato alcuna utilità all'Inquisizione (1).

Ma eravi un'altra categoria di casi che preoccupavano fortemente gli inquisitori, ed a proposito dei quali, la loro procedura fu quanto mai lenta a fissarsi. Le innumerevoli conversioni forzate, ottenute colla prigione o col timore del rogo, non facevano altro che far rigurgitare le prigioni ed il paese di una quan-

(1) Concil. Narb. ann. 1244, c. 26. — Concil. Biterr. ann. 1246, c. 9. — Eymeric, Direct. Inq. pp. 376-77, 521-4. MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992. — Lib. sent. inq. tol. pp. 379-80. — Zanchini, Tract. de haer. c. xxiii.

tità enorme di persone, che, in cuor loro, rimanevano pur sempre eretiche, come lo erano prima della conversione. Ho già accennato alla polizia sempre vigilante del Sant'Uffizio, allo spionaggio continuo esercitato su vasta scala in dànno dei convertiti, la liberazione dei quali non era, in realtà, che condizionale, sottoposti come venivano, ad una particolare sorveglianza. Era quindi inevitabile che i recidivi, o pretesi recidivi, fossero assai numerosi. Perfino nelle prigioni era impossibile isolare completamente i prigionieri, e si fa parola molto spesso di lupi in veste d'agnelli che corrompevano i loro compagni di prigionia ancora innocenti. Colui che avesse fatto una conversione evidentemente menzognera, non poteva più ispirare alcuna fiducia. Egli consideravasi quale eretico incorreggibile, e la Chiesa disperava ormai di riconquistarlo. Era inutile usargli qualunque pietà, e l'unica medicina era il rogo. Bisogna però dire, a lode dell'Inquisizione, che per tradurre nella pratica l'orribile teoria risguardante i recidivi, la quale andiamo ora esponendo, occorse non poco tempo.

Non più tardi del 1184, il decreto di Verona di Lucio III prescriveva che tutti i recidivi, e cioè, tutti coloro i quali, dopo aver abiurato, fossero ricaduti nell'eresia, venissero consegnati ai tribunali civili, senza essere nemmeno ascoltati. L'editto di Ravenna di Federico II, nel 1232, imponeva di mettere a morte tutti coloro i quali, essendo recidivi, dimostrassero come la loro conversione fosse stata solamente una finzione, allo scopo di sfuggire alle sanzioni annesse al delitto di eresia. Nel 1244, il concilio di Narbona fa allusione al gran numero di questi casi che allora si verificavano, e, uniformandosi alle istituzioni di Lucio III, ordina che i colpevoli sian consegnati al braccio secolare, senza neppur istruire un nuovo processo. Ma queste inesorabili prescrizioni non venivano sempre letteralmente osservate. Nel 1233, vediamo che Gregorio IX si accontenta di condannare i recidivi — che egli afferma essere numerosissimi — alla prigione perenne. In una sola sentenza emanata il 19 febbraio 1237, gli inquisitori di Tolosa condannano alla prigione perenne ben diciassette eretici recidivi. Al concilio di Tarragona, tenuto nel 1242, Raimondo di Penaforte allude alla grande diversità di opinioni a questo riguardo, e si pronunzia per la pena della prigione, e nel 1246, il concilio di Béziers, rinnovando analoghe istruzioni già emanate, dichiara che le stesse concordano perfettamente coi mandati apo-

stolici. Spesso, non si spingeva la severità nemmeno fino a questo punto. Nel 1242, Pietro Cella si accontenta di imporre dei pellegrinaggi e l'obbligo di portare delle croci, ed in un caso verificatosi a Firenze nel 1245, vediamo che fra Ruggieri Calcagni impone al reo, soltanto una multa la quale non sembra neppur esagerata (1).

Che farne di tutta questa moltitudine di falsi convertiti? Ecco, evidentemente, una questione che teneva assai incerta la Chiesa, e, come sempre, si trovò una soluzione momentanea, col lasciare le cose alla discrezione degli inquisitori. Rispondendo alle dimande rivoltegli dal Sant'Uffizio Lombardo, verso il 1245, il cardinale d'Albano ordina agli inquisitori di prescrivere quelle penitenze che loro sembrino più convenienti. Nel 1248, Bernardo di Caux sottopose la medesima cosa all'arcivescovo di Narbona, il quale gli rispose che, stando alle istruzioni apostoliche, coloro i quali facessero una seconda volta ritorno alla Chiesa, in tutta umiltà ed obbedienza, potevano essere assolti, condannandoli semplicemente alla prigione perenne, mentre, coloro i quali si mantenessero disobbedienti, dovevano essere consegnati senz'altro al braccio secolare. Secondo queste istruzioni, la pratica era assai varia, ed ora portava vittoria la clemenza, ora il rigore, ma è consolante il poter dire che, nella grande maggioranza dei casi, gli inquisitori inclinavano per la clemenza. Perfino un inquisitore così zelante quale fu Bernardo di Caux, non abusò della libertà accordatagli in proposito. Nei registri che contengono le sentenze da lui emanate tra il 1246 ed il 1248, si contano sessanta casi di recidivi, e fra questi non ve ne ha uno che sia stato punito con una pena più severa della prigione perenne. La stessa relativa indulgenza si osserva nelle sentenze che furono emanate durante i dieci anni susseguenti, sia da parte sua, quanto da parte di altri inquisitori. Tuttavia, fatta una sola eccezione, i manuali di procedura che portano la data di quest'epoca, insegnano che il recidivo deve

(1) Lucii PP. III, Epist. 171. — Hist. Dipl. Frid. II, T. IV, p. 300. — Concil. Narb. ann. 1244, c. II. — Greg. PP. IX Bull. Ad capiendas (Vaissette, III, pr. 364). — Epistt. Saeculi XIII, n. 514 (Mon. Germ. Hist.). — Ripoll, I, 55. — Concil. Tarrac. ann. 1242. — Doctrina de modo procedendi (Martene, Thes. V, 1800). — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 20. — Coll. Doat, XXI, 148, 292. — Lami, Ant. Tosc. p. 560.

essere sempre consegnato al braccio secolare, senza neppur dargli agio di difendersi. L'eccezione da noi segnalata, è quella di un compilatore, secondo il quale, il recidivo deve esser punito, ora colla prigione perenne, ed ora col rogo. L'usuraio recidivo subiva la pena più leggera che esistesse. Il fatto è questo che, cioè, nella Linguadoca, sotto il regime creato col trattato di Parigi, il giuramento di abiura veniva deferito ogni due anni a tutti gli uomini i quali avessero compiuto i quattordici anni ed a tutte le donne che avessero compiuto i dodici, ed ogni atto susseguente di eresia, consideravasi perciò, come una ricaduta. Questo, probabilmente, è quanto spiega l'indecisione degli inquisitori di Tolosa. Evidentemente, era impossibile punire tutti questi casi col rogo (1).

Qualunque ne potesse essere la causa, è a ritenersi che gli inquisitori fossero assai dubbiosi riguardo alla pena da infliggersi ai recidivi e noi dobbiamo dire, a loro lode, che in ciò essi furono assai più pietosi dell'opinione pubblica allora vigente. Giovanni di Saint-Pierre, collega e poi successore di Bernardo di Caux, seguì il suo esempio, condannando sempre i recidivi alla prigione ed allorquando, alla morte di Bernardo, avvenuta nel 1252, frate Rinaldo di Chartres si unì come coinquisitore a Giovanni, si continuò ad osservare la stessa norma. Tuttavia frate Rinaldo, si accorse con orrore che i giudici civili non tenevano calcolo del raddolcimento della sentenza ed abbruciavano senza misericordia le infelici vittime, cosa, questa, che si era già verificata sotto i suoi predecessori. Per giustificare il loro modo di agire, le autorità civili si scusarono col dire che altrimenti facendo, non si sarebbe mai potuto purgare il paese dagli eretici, e che l'indulgenza faceva sì che l'eresia ripullulasse continuamente. Frate Rinaldo comprese che non poteva seguire, in ciò, l'esempio datogli da' suoi predecessori e chiudere gli occhi sopra queste crudeltà. Si

---

(1) Arch. de l'inq. de Carcass. (Doat, XXXI, 5, 139, 149). — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992. — Martene, Thes. I, 1045. — Vaissette, III, Pr. 479. — Molinier, L'inq. dans le midi de la Fran. pp. 387-8, 418. — Anon. Passav. (Mag. Bib. Pat. XIII, 308). — Tract. de paup. de Lugd. (Martene, Thes. V. 1791). — Doct. de modo procedendi (ib. 1807). — Pract. sup. Inq. (MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 14930, fol. 206, 212, 213, 222, 223). — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 33.

rivolse, quindi, ad Alfonso di Poitiers, narrandogli quanto accadeva ed informandolo che si proponeva di sottoporre la questione al Papa, e che, in attesa della risposta da Roma, egli avrebbe preso sotto la sua protezione i prigionieri contro la violenza brutale dei funzionari civili (1).

Noi possiamo soltanto congetturare quale fosse la risposta del Papa, ma senza dubbio abbiamo le nostre buone ragioni per credere che il Pontefice approvasse assai più la barbarie dei funzionari di Alfonso, che non la mitezza di Rinaldo, giacchè, è precisamente verso quest'epoca che Roma impose nettamente che tutti i recidivi fossero abbandonati al braccio secolare. Non ho potuto scoprire la data precisa di tale decisione. Nel 1254, ed in un caso gravissimo di recidivi verificatosi a Milano, Innocenzo IV si accontentò di ordinare una distruzione di case, e delle pubbliche penitenze; ma nel 1258, l'abbandono dei recidivi al braccio secolare, è menzionato da Alessandro IV come si trattasse di una pratica irrevocabilmente fissata, forse in sèguito al consiglio chiesto da Rinaldo. Pare che gli inquisitori siano rimasti alquanto sorpresi della feroce decisione di Roma, giacchè, per alcuni anni, essi continuarono ad annoiarla chiedendo come potesse conciliarsi questa massima con quell'altra, ammessa universalmente, secondo la quale la Chiesa non si rifiuta mai di accogliere nel suo seno quei figli che se ne fossero allontanati. A tale domanda, si dava questa spiegazione abbastanza sorprendente, che, cioè, la Chiesa non chiudeva le sue braccia ai recidivi che si pentissero, giacchè, anche sul rogo, potevano sempre ricevere i sacramenti, ma che non per ciò, dovevano sfuggire alla morte. In questa formola, la decisione pontificia fu incorporata del diritto canonico e costituì un articolo della dottrina ortodossa nella *Somma* di S. Tommaso d'Aquino. La promessa di concedere al reo che potesse ricevere i sacramenti, trovasi assai spesso espressa nel corpo stesso della sentenza e la vittima veniva sempre accompagnata fino al rogo da alcune sante persone che si sforzavano di salvare l'anima sua. Però, si consigliava all'inquisitore di non manifestare in tal modo il suo zelo, perchè si temeva, e non senza un fonda-

(1) Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, pp. 453-4.

mento di ragione, che la sola sua vista dovesse esser tale da indurire il cuore della vittima, invece di rammollirlo (1).

Quantunque riguardo a simili questioni si continuasse a lasciare molta libertà alla discrezione degli inquisitori, e quantunque questi non inviassero sempre tutti i recidivi al rogo, pure, non è per questo men certo che il delitto, vero oppure supposto, di ricaduta, a partire da quel momento, divenne la causa più frequente di esecuzioni. Gli eretici assetati di martirio erano relativamente pochi, ma eranvi molte anime deboli, le quali non si sentivano di rinunziare, in coscienza, agli errori che un tempo erano loro stati cari ed invano speravano, dopo di esser sfuggiti una volta alla morte, poter nascondere più facilmente la loro colpa (2). Tutto questo attribuisce un'importanza novella alla definizione legale del delitto di recidività e provocò mille controversie e sottigliezze. Fu allora necessario stabilire, con una certa qual precisione, allorquando il colpevole non poteva nemmeno farsi ascoltare, il grado di colpevolezza inerente al primo ed al secondo delitto, l'insieme dei quali avrebbe giustificata una condanna per impenitenza. In quei casi in cui la stessa colpevolezza era sovente qualche cosa di impalpabile e di indimostrabile, il còmpito, per chi era incaricato di misurarla, non riesciva certamente cosa facile ad eseguirsi.

Si davano non pochi casi in cui, un primo processo non aveva fatto altro che stabilire semplicemente un sospetto senza prova alcuna, e sembrava cosa dura il condannare a morte un uomo per una seconda offesa presunta, quand'egli non erasi ancora convinto della prima. Trovandosi esitanti dinanzi ad enormità di questo genere, gli inquisitori si rivolsero ad Alessandro IV che diede loro una risposta assai recisa. Allorchè si trattasse, diceva egli, di un sospetto grave, basandosi sopra una finzione legale, dovevasi considerare il sospetto stesso come una prova legale della colpevolezza e l'accusato doveva, perciò, essere condannato. Allorchè il sospetto, invece, fosse leggiero, il colpevole

(1) Ripoll, I, 254. — C. 4 sexto v. 2. — Potthast, n. 17845. — S. Thom. Aquin. sec. sec. Q. xi, art. 4. — Eymeric. Direct. Inq. p. 331, 512. — Lib. sent. inq. Tol. p. 36. — Zanchini, Tract. de haer. c. xvi.

(2) Lib. sent. inq. Tol. pp. 2-4, 22, 48, 63, 76, 81-90, 122, 142, 149, 150, 198-99, 230, 232, 287-88.

verrebbe punito in modo più severo di quanto lo sarebbe stato se si fosse trattato di una prima condanna, ma non gli si doveva applicare l'integralità delle pene portate contro i recidivi. D'altra parte, le prove che si richiedevano per poter provare la seconda offesa, erano debolissime; bastava aver avuto relazione con un eretico od avergli addimostrata qualche amicizia. Tale decisione fu variamente ripetuta, tanto da Alessandro stesso che dai suoi successori, e con un'insistenza la quale sta a provare quanto fossero discussi i fatti considerati nella stessa, ma la regola secondo la quale i recidivi dovevansi condannare, finì per essere incorporata nel diritto canonico e divenne la legge inalterabile della Chiesa. Tutti gli autori, fatta eccezione di Zanghino, concordano nel dire che in tali casi non si dava più adito alla pietà (1).

Oltre questi enigmi di una gravità maggiore, ne esistevano altri riguardanti certe colpe che si presentavano sotto un aspetto meno grave. Così, il modo con cui si sarebbero dovuti trattare quelli che fossero recidivi nel delitto di favoreggiamento, diede la stura ad una considerevole divergenza di vedute. Il concilio di Narbona tenuto nel 1244, opinava che i recidivi di simil genere di delitti fossero inviati al Papa per chiedergli l'assoluzione e ricevere da lui una penitenza, ma questa procedura parve troppo complicata e incontrò il favore pressochè di nessuno. Durante il periodo di mezzo dell'Inquisizione, gli autori, compreso Bernardo Gui, pure senza arrivare sino al punto da abbandonare il colpevole al braccio secolare, raccomandano di imporgli una penitenza severa, onde ispirare agli altri un salutare terrore, mentre verso la fine del secolo XIV, Eymeric opina che i fautori recidivi vengano consegnati al braccio secolare, senza nemmeno esser ascoltati. Stando rigorosamente al diritto, coloro che fossero stati pubblicamente accusati di eresia, se recidivi, dovevano essere trattati alla stessa stregua, ma questa misura apparve tanto esorbitante, che lo stesso Eymeric propose che

---

(1) Alex. PP. IV, Bull. Quod super nonnullis, 9 dic. 1257, 15 dic. 1258, 10 genn. 1260. — Urbani PP. IV, Bull. Quod super nonnullis, 21 ag. 1262. — C. 8 sexto v. 2. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Eymeric. Direct. Inq. p. 331. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Relapsus. — Zanchini, Tract. de haer. c. xvi.

tutti i casi di tal genere venissero sottoposti al giudizio della Santa Sede (1).

Eravi inoltre un'altra categoria di delinquenti che causavano noie infinite agli inquisitori, ed a proposito dei quali riesciva assai malagevole stabilire delle norme invariabili; questa categoria era costituita da coloro che evadevano dalle prigioni, oppure trascuravano di compiere le penitenze loro imposte. Tecnicamente parlando, tutti i penitenti non erano altro che dei convertiti alla vera fede, i quali accettavano con gioia la penitenza prescritta loro, come quella che rappresentava l'unica speranza di salute che loro rimanesse. Quindi, rigettandola poi, ciò comprovava che la loro conversione era stata finta, oppure che l'anima loro, troppo volubile, aveva fatto ritorno agli antici errori, giacchè, altrimenti, la disciplina amorosa di quella madre benigna che è la Chiesa, non sarebbe mai stata disprezzata. Gli è per ciò che, fin dapprincipio, questi ribelli considararonsi come recidivi. Nel 1248, il concilio di Valenza prescrisse che costoro godessero del benefizio di una prima ammonizione, dopo la quale, se persistessero nella disobbedienza, verrebbero trattati come si trattavano gli eretici induriti; questa decisione si trova qualche volta indicata nel corpo stesso della sentenza, con una formola che minaccia, a colui che trascurasse le osservanze imposte, la sorte riservata agli eretici spergiuri ed impenitenti. Tuttavia, ancora nel 1260, Alessandro IV pare si trovi assai imbarazzato nel prescrivere agli inquisitori una regola applicabile a questi casi, e si accontenta di parlare in modo assai vago di scomunica, di reimposizione di penitenze, coadiuvati in ciò, qualora il caso lo richiedesse, dalle autorità civili. Press'a poco verso la stessa epoca, Gui Foucoix si pronuncia in favore della pena di morte, per la semplice ragione che il mancare alla parola data equivarrebbe ad un contrassegno di eresia impenitente; ma Bernardo Gui ritiene che questa misura sia troppo severa, e consiglia di rimettere i colpevoli alla discrezione dell'inquisitore, discrezione di cui egli stesso non esitava a dare

(1) Concil. Narb. ann. 1244, c. 13. — Doctrina de modo procedendi (Martene Thesaur., V, 1802, 1808). — Bern. Guid. Pract. Inq. P. iv (Doat, XXX). — Eymeric, Direct. Inq. p. 386.

l'esempio. I due generi di colpa che più frequentemente si verificavano, eran quelli consistenti nel deporre la croce e nell'evadere dalla prigione. Ch'io mi sappia, la prima non era mai stata punita colla morte, quantunque fosse passibile di pene abbastanza severe allo scopo di ispirare un terrore tale, da evitare la recidività. La seconda, qualora si voglia prestar fede agli inquisitori di un'epoca più recente, era considerata quale un delitto capitale, ed il prigioniero evaso si considerava come un eretico recidivo, e doveva essere abbruciato vivo senza ulteriore processo. Eranvi giuristi i quali ritenevano che un convertito il quale non denunziasse tutti gli eretici di sua conoscenza, dopo aver giurato di farlo, doveva considerarsi come recidivo, ma Bernardo Gui pensa che anche questo sia assolutamente eccessivo. Il rifiutarsi assolutamente di compiere una penitenza stata imposta, era, naturalmente, il contrassegno di una eresia ostinata e conduceva dritto dritto al rogo. I casi di tal genere erano, però, abbastanza rari, giacchè la penitenza veniva imposta soltanto a coloro che avessero confessato, avessero detto di volersi convertire, e chiesto di essere riconciliati; esiste, tuttavia, l'esempio di una donna, la quale, nella seconda metà del secolo XV, fu condannata ad una penitenza dall'Inquisizione di Cartagena, si rifiutò di sottomettervisi e venne abbruciata viva (1).

Malgrado tali enormi dimensioni che aveva preso la pena di morte, io sono convinto che il numero delle vittime le quali dovettero perire sul rogo, è assai minore di quello che ordinariamente si creda. Il fatto dell'abbruciare volontariamente sul rogo un essere umano, semplicemente perchè lo stesso crede in modo diverso da noi, costituisce un'atrocità tanto drammatica e va a colpire in modo così tremendo la fantasia, che nello stesso, col decorrere del tempo, si finì per iscorgere la fisonomia caratteristica dell'In-

(1) Concil. Narb. ann. 1244, c. 13. — Concil. Biterr. ann. 1246, app. c. 33. — Concil. Valent. ann. 1248, c. 13. — Arch. de l'évêché d'Albi. (Doat, XXXV, 69). — Alex. PP. IV, Bull. Ad audientiam, 1260 (Mag. Bull. Rom. I, 118). — Guid. Fulcod. Q. XIII. — Bern. Guid. Pract. P. iv (Doat, XXX). — Lib. sent. inq. Tol. pp. 177, 199, 350, 393. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, nouv. acquis. n. 139, fol. 2. — Eymeric, Direct. Inq. p. 643. — Zanchini, Tract. de haer. c. x. — Bern. Comens. Lucer. Inq. s. v. Fuga, n. 5. — Albertini, Repert. Inq. v. Deficiens, Impoenitens.

quisizione allorchè si trovava nella sua piena attività. E quindi, per quanto sia certo che ricorrevasi frequente al rogo, bisogna tuttavia far osservare che, fra tutti i mezzi di repressione di cui l'Inquisizione si servì nelle sue sentenze, il rogo fu relativamente quello meno usato. I ricordi di quei tempi terribili sono in gran parte scomparsi, ed oggi è assolutamente impossibile stabilire dei quadri statistici, ma se ciò si potesse fare, io ritengo si rimarrebbe meravigliati nel riscontrare che, fra tante altre penitenze, più o meno tremende, le esecuzioni per mezzo del fuoco, furono relativamente poche, certo assai inferiori di numero a quelle che vennero immaginate dalla fantasia popolare. L'immaginazione del popolo si lasciò facilmente infiammare dalle molteplici iniquità del Sant'Uffizio, e si addimostrò facile ad accettare, senza benefizio d'inventario, tutto quel cumulo di esagerazioni che divennero abituali. È certo che nessuno potrà tacciare di leggerezza o di preconcetto il dotto Dom. Brial, eppure costui, nella prefazione da lui apposta al volume XXI del *Recueil des historiens des gaules* (pag. XXIII), cita come degna di fede un'asserzione secondo la quale, Bernardo Gui, durante tutto il tempo in cui fu inquisitore di Tolosa, e cioè dal 1308 al 1323, fece abbruciare seicentotrentasette eretici. Ora, questa cifra, come abbiamo già visto, è quella che rappresenta il complesso delle sentenze pronunziate da questo tribunale nel lasso di tempo enunziato, e, fra tutte queste sentenze, solo quaranta parlano di morte, e sessantasette prescrivono l'esumazione e la cremazione delle ossa di eretici defunti, perchè non erano più in grado di abiurare. Non havvi inquisitore che abbia lasciato fama di un'attività e di uno zelo maggiore di quello spiegato da Bernardo di Caux, il quale ebbe a combattere l'eresia in un momento in cui la stessa si manifestava in tutta la sua violenza. Bernardo Gui lo considera come " un persecutore ed un martello degli eretici, uomo santo e pieno di Dio....., ammirabile per la sua vita, ammirabile per la sua scienza, ammirabile per il modo con cui lavorò all'estirpazione dell'eresia " ; tuttora in vita, operò dei miracoli, e nel 1281, ventott'anni dopo la sua morte, ritrovossi il suo corpo ancora intatto, eccettuata l'estremità del naso, segno evidente della sua purezza e della sua santità. Non è possibile pensare che un uomo simile peccasse di eccessiva tenerezza verso gli eretici, eppure nel registro delle sentenze da lui

emanate tra il 1246 ed il 1248 non si riscontra un sol caso di persona colpevole — fatta eccezione dei contumaci che venivano sempre equiparati agli eretici — che sia stata da lui consegnata al braccio secolare. È certo che i contumaci i quali così condannavansi, potevano essere abbruciati dalla giustizia civile, ma in pratica, loro si offriva il mezzo di poter sfuggire a quella esecuzione col fare la loro sottomissione, il che rimane luminosamente provato da tutto l'insieme di quei registri da cui stralciamo un solo esempio. A Tolosa non eravi eretico che fosse più pericoloso di Alamanno di Roaix. Costui apparteneva ad una delle più nobili famiglie della città, e questa famiglia aveva fornito alla Chiesa eretica, nella quale si sospettava che Alamanno occupasse il posto di vescovo, un gran numero di aderenti. Nel 1229, il legato Romano l'aveva condannato ad andarsene crociato in Terra Santa, ed egli giurò sempre di obbedire senza mai mantenere la parola. Nel 1237, i primi inquisitori, Guglielmo Arnam e Stefano di Saint-Thibery, ebbero nuovamente ad occuparsi di lui; egli proteggeva attivamente gli eretici, diffondeva l'eresia, spogliava, feriva, ed uccideva preti ed altri membri del clero, e stavolta fu condannato *in absentia*. Divenne un fuggitivo, un proscritto, che viveva continuamente colla spada alla mano, esercitando il brigantaggio a spese degli ortodossi. Non potevasi immaginare un caso più grave di eresia ostinata e di persistenza contumace, e tuttavia, quando Alamanno si decise a riconoscere i proprii errori, il che avvenne il 16 gennaio 1248, quando risolse di convertirsi e sollecitò una penitenza, vent'anni dopo la sua prima conversione, fu condannato semplicemente alla prigione perenne (1).

Infatti, come abbiamo già visto, gli inquisitori si preoccupavano assai più di ottenere delle conversioni, con le conseguenti denunzie e confische, che non d'aumentare il catalogo dei martiri. Di tanto in tanto si pronunziava qualche condanna al rogo, e questa manteneva fra le popolazioni un terrore salutare. Dando alle fiamme quaranta individui nello spazio di quindici anni, Bernardo Gui riuscì a schiacciare definitivamente le ultime convulsioni del-

(1) Bern. Guid. Fund. conv. Praed. (Martene, Thes. VI, 481-3). — Coll. Doat, XXI, 143, 146. — MSS. Bib. Nat. fonds latin, n. 9992. — Molinier, L'inq. dans le midi de la France, pp. 73-4.

l'eresia Catara, a tenere in iscacco i Valdesi, ed a reprimere lo zelo intempestivo dei Francescani spirituali. Le armi veramente efficaci del Sant'Uffizio, quelle armi colle quali riusciva davvero a raggiungere lo scopo che si proponeva, come altresì tutti quei flagelli che esso scatenava sulle popolazioni, furono le infette prigioni, le confische in massa, le penitenze umilianti, finalmente quella invisibile polizia mediante la quale paralizzava lo spirito ed il cuore di ogni uomo che avesse la disgrazia di cadere anche una sola volta fra le sue zanne.

Sull'argomento abbastanza ripugnante dell'esecuzione, considerata in sè stessa, basteranno poche parole. Quando la canaglia della piazza era radunata per assistere all'agonia del martire, si evitava qualunque segno di compassione che potesse mitigare alquanto tutto quell'enorme ammasso di fanatismo. Contrariamente a ciò che avveniva negli ultimi tempi dell'Inquisizione spagnuola, il colpevole prima di essere gettato sul rogo, non era strangolato; l'invenzione della polvere non aveva ancora suggerito quell'espediente meno umano che consisteva nell'attaccare al collo del colpevole un sacchetto di questo esplodente, allo scopo di abbreviare le sue torture nel momento in cui le fiamme sarebbero arrivate a lambirlo. L'infelice veniva legato ancor vivo ad un palo che sortiva al di sopra della pira di legno, abbastanza elevato perchè tutti i fedeli potessero contemplare ogni atto della tragedia. Alcuni sant'uomini l'accompagnavano sino alla fine, allo scopo di strappare l'anima sua a satana; se non era un recidivo, poteva ancora, all'ultimo momento, salvare il suo corpo, come abbiamo visto più sopra. Ma persino in questi supremi preparativi, abbiamo un esempio della singolare incoerenza colla quale la Chiesa si immaginava di poter eludere la terribile responsabilità de' suoi assassinii. Ai frati che accompagnavano la vittima, era espressamente proibito di esortarla a morire senza resistenza, od a salire con passo sicuro la scala che conduceva al palo fatale, od a consegnarsi coraggiosamente nelle mani del carnefice; conciossiachè, col dargli dei consigli di questo genere, essi potevano contribuire ad affrettare la sua fine, e, perciò, potevano commettere una irregolarità. Scrupolo assai edificante, dobbiamo riconoscerlo, ed assai attagliato a persone che avevano già commesso un assassinio giudiziario. In generale, l'esecuzione veniva fatta in giorno festivo, acciocchè più numerosa potesse essere

la folla e più efficace l'ammaestramento; per impedire, poi, lo scandalo, si imponeva il silenzio al paziente, temendo che le sue parole potessero suscitare nell'animo di coloro che assistevano alla di lui agonia, dei sentimenti di pietà oppure di simpatia (1).

Circa le particolarità di second'ordine, esse ci sono note perchè ci furono tramandate da un testimonio oculare che assistette all'esecuzione di Giovanni Huss a Costanza, nel 1415. Si costrinse l'infelice ad inginocchiarsi sopra un mucchio di fascine, e venne solidamente legato con corde al palo; le corde lo tenevano strettamente avvinto alle caviglie, sotto le ginocchia, sopra le ginocchia, all'inguine, alla cintola e sotto le braccia. Gli si passò altresì una catena attorno al collo. Poi, gli esecutori s'accorsero che il suo volto era rivolto verso oriente, il che non era cosa conveniente per un eretico, e lo si voltò colla faccia verso occidente. Attorno a lui si ammucchiò della legna commista a paglia, fino all'altezza del mento. Allora, il conte palatino Luigi, il quale sorvegliava l'esecuzione, si avvicinò in compagnia del maresciallo di Costanza ed invitò per l'ultima volta Huss a ritrattarsi. Essendosi egli rifiutato, si ritirarono e batterono le mani; questo era il segnale convenuto coi carnefici che attendevano per dar fuoco al rogo. Quando tutto fu dal fuoco consumato, si procedette all'operazione ributtante di distruggere completamente il corpo carbonizzato, il quale venne fatto a pezzi, le ossa furono spezzate, ed i frammenti e le viscere buttati nuovamente sopra il rogo. Allorquando, come avvenne nel caso di Arnaldo da Brescia, si sospettava che gli assistenti volessero conservare come reliquie gli avanzi del martire, dopo l'estinzione del fuoco, avevasi gran cura di raccogliere diligentemente le ceneri e gettarle nell'acqua corrente. Oltre che per Arnaldo da Brescia, ciò avvenne per alcuni francescani spirituali, per Huss e per il Savonarola (2).

Vi è qualche cosa che ha del grottesco, qualche cosa che ha dell'orribile, nella stridente contraddizione che passa tra l'estremo

---

(1) Eymeric, Direct. Inq. p. 512. — Tract. de paup. de Lugd. (Martene, Thes. V. 1792.

(2) Mladenowic, Narrat. (Palacky Monument, J. Huss II, pp. 321-4. — Landucci, Diar. fiorent. p. 178.

della malvagità umana ed il freddo calcolo delle spese che dovevansi sostenere dall'autorità civile. Nei resoconti di Arnaldo Assalit, evvi una nota delle spese sostenute per la cremazione di quattro eretici a Carcassona, il 24 aprile 1323.

Eccola:

Per legna grossa	55 soldi e 6 denari.
Per sermenti	21 " " "
Per paglia	22 " " "
Per quattro pali	10 soldi e 9 denari.
Per corde	4 soldi e 7 denari.
Per gli esecutori a 20 soldi a testa	80 soldi.
TOTALE .	8 lire, 14 soldi, 7 denari.

Così si vede come, tutto sommato, ogni eretico abbruciato veniva a costare più di due lire (1).

Allorquando l'eretico, col morire, evitava ai suoi carnefici il piacere di tormentarlo — ed allora si ordinava che le sue ossa fossero dissotterrate ed abbruciate — la cerimonia, com'è naturale, diveniva assai meno emozionante, ma non si trascurava alcun mezzo per renderla terrificante. Non più tardi del 1237, un contemporaneo, Guglielmo Pelisson, narra in qual modo si esumasse a Tolosa un gran numero di nobili e di altre persone morte. Le loro ossa ed i loro cadaveri, tutt'ora puzzolenti, si trascinarono per le vie, preceduti da una staffetta che gridava: " *Qui aytal fara, aytal perira* " — chi imiterà costoro, come costoro perirà — e finalmente vennero abbruciati " a maggior gloria di Dio, della Beata Maria sua Madre, e del Beato Domenico suo servo ". Questa formula fu mantenuta per tutto il tempo in cui durò l'Inquisizione, quantunque, economicamente parlando, fosse assai costosa. Dai resoconti di Assalit si deduce che essa costava cinque lire, diciannove soldi e sei denari, nel 1323, e bastava appena per coprire le spese di disseppellimento delle ossa di tre eretici, comprare un sacco in cui riporle, una corda per chiuderlo, due cavalli per trascinarlo alla Grève, ed il combustibile necessario alla cremazione del giorno seguente (2).

(1) Coll. Doat, XXXIV, 189.
(2) Guill. Pelisse, Chron. ed. Molinier, p. 45. — Coll. Doat, XXXIV, 189.

L'Inquisizione era pur solita invocare, in suo soccorso, il fuoco per purgare il paese dagli scritti " pestilenziali ed eretici „ che lo rendevano infetto, questione, questa, di non scarso interesse, come quella che segnala la prima attività dell'Inquisizione stessa in ciò che, poi, divenne la censura della stampa. L'abitudine di consegnare alle fiamme i libri che spiacessero all'autorità, rimontava ad una rispettabile antichità. Come abbiamo già visto, Costantino esigette, sotto pena di morte, che ognuno consegnasse a' suoi agenti tutte le opere uscite da penne ariane. Nel 435, Teodosio II e Valentiniano III ordinarono che fossero abbruciati tutti i libri nestoriani, e con un'altra lettera minacciarono di morte tutti coloro che non consegnassero le opere dei Manichei. Giustiniano condannò la *secunda editio*, sotto la quale designazione i glossatori riconoscevano il Talmud. Durante il seguente periodo di barbarie, questo modo di reprimere le licenze dello spirito umano fu naturalmente assai poco applicato; tuttavia, nel 681, il re visigoto Erivig, proibì agli ebrei di leggere libri contrarii alla fede cristiana, e tra questi il Talmud. Ma non appena lo spirito umano incominciò a svegliarsi, si ricorse a misure ancor più energiche. Nel 1210, all'epoca in cui l'università di Parigi si trovava agitata dagli errori di Amaury, si ordinò di abbruciare tutti gli scritti del suo collega, Davide Dinant, nonchè la *Fisica* e la *Metafisica* di Aristotele, dichiarate responsabili dell'eresia. Abbiamo già alluso alle traduzioni-romanze della scrittura fatte da Giacomo I d'Aragona, ai canoni del concilio di Narbona del 1229, che proibivano ai laici di tenere presso di loro una parte qualunque della scrittura, ed alla cremazione del libro di Guglielmo di Sant'Amore, *De periculis*. Però, i libri ebraici, e sopra tutti il Talmud, causa le allusioni blasfeme al Salvatore ed alla Vergine in essi contenute, erano oggetto di un odio particolare e la Chiesa non lasciò intentato alcuno sforzo per distruggerli. Verso la metà del secolo XII, Pietro il Venerabile si accontentò di studiare il Talmud e di denunziare al pubblico disprezzo certe strane fantasticherie che abbondano in quel libro, strano amalgama di sublime e di ridicolo. Ma il suo metodo puramente dialettico, mal si confaceva allo spirito tempestoso ed impaziente del secolo XIII, il quale aveva incominciato a trattare i miscredenti molto più rigorosamente e la persecuzione della letteratura ebraica seguì tantosto quella degli Albigesi e dei Valdesi. Fu provocata da un con-

vertito ebreo, Nicola de Rupella, il quale, verso il 1236, richiamò l'attenzione di Gregorio IX sulle bestemmie contenute nei libri giudaici, ed in particolare nel Talmud. Nel giugno del 1239, Gregorio scrisse ai re d'Inghilterra, di Francia, di Navarra, d'Aragona, di Castiglia, di Portogallo, nonchè a tutti i prelati di questi regni, ordinando loro, che, nel sabato della vicina quaresima, mentre i giudei si trovavano raccolti nelle loro sinagoghe, loro togliessero tutti i libri che possedevano e li consegnassero ai frati Mendicanti. Ci venne conservata una relazione dell'esame di questi libri, così sequestrati, eseguito a Parigi. Ciò dimostra quanto fosse facile lo scoprire negli scritti dei Giudei molte cose che potessero offendere le orecchie di persone pie, quantunque i rabbini che ebbero il coraggio di presentarsi per difenderli, facessero ogni sforzo per spiegarle diversamente, e contestassero l'esistenza di bestemmie all'indirizzo del Messia Cristiano, della Vergine e dei Santi. Il processo fu protratto per alcuni anni, e la sentenza non venne pronunziata se non il 13 maggio 1248, e subito i parigini rimasero edificati dalla pubblica cremazione di quattordici carri di libri in una sol volta, seguita dalla cremazione di altri sei carri. Simile al *Luz* od all'*Os Coccygis*, che i rabbini ritenevano fosse indistruttibile, il Talmud, non per questo, cessò di esistere. Nel 1255, S. Luigi, nelle istruzioni da lui impartite ai siniscalchi del Narbonese, ne ordinò nuovamente la distruzione di tutti gli esemplari, nonchè quella di tutti quei libri che contenessero qualche bestemmia; mentre nel 1267, Clemente IV (Gui Foucoix) ordinò all'arcivescovo di Taragona di imporre ai Giudei che consegnassero agli inquisitori i loro Talmud ed altri scritti, perchè fossero esaminati; quelli che non contenevano alcuna bestemmia, dovevano essere restituiti, ma gli altri sarebbero sigillati e posti in luogo sicuro. Alfonso il Savio di Castiglia, si mostrò assai più indulgente di quello d'Aragona, se, come ci viene assicurato, ordinò di tradurre il Talmud, acciocchè il pubblico fosse in grado di giudicare gli errori che vi erano contenuti. La resistenza passiva dei fedeli ebrei, non potè esser vinta, e nel 1299, Alfonso denunziò l'incessante moltiplicazione delle copie del Talmud ed impose ai suoi giudici di prestarsi con tutte le loro forze per distruggerle. Dieci anni dopo, e cioè nel 1309, si parla ancora di tre carri di libri ebraici abbruciati pubblicamente sulla città di Parigi. La vanità di tutti questi sforzi appare chiaramente da una sentenza pronunziata da

Bernardo Gui all'epoca dell'*autodafé* del 1319. Sotto la spinta dell'Inquisizione, i funzionarii reali si dedicarono nuovamente a ricerche assai minuziose e riuscirono a raccogliere tutti gli esemplari del Talmud sui quali poterono mettere le mani. Varii competenti in lingua ebraica, appositamente reclutati, ne esaminarono attentamente il contenuto, e, dopo maturo esame e lunga deliberazione passata tra inquisitori e legisti, si decise che quei libri, ammonticchiati sopra due carri, fossero trascinati per tutte le vie della città di Tolosa, mentre gli ufficiali reali proclamerebbero ad alta voce che la loro soppressione non era se non il castigo meritato dalle bestemmie in essi contenute contro il Signore Gesù, sua Madre, la Santissima Vergine ed il nome cristiano: dopo queste formalità d'uso, vennero solennemente abbruciati. Questo è l'unico esempio di cremazione di libri che ci si dice venne eseguito durante il tempo in cui stette in carica Bernardo Gui, ed il semplice fatto che nel 1319 necessitarono due carri per trasportare gli scritti condannati, prova come questa biblioteca fosse il frutto di ricerche assai prolungate e sistematiche. Che l'inquisitore annettesse una grande importanza alla distruzione di tali libri, è provato dal fatto che nella sua collezione di formole se ne trova una colla quale si impone a tutti i preti di pubblicare, per tre domeniche consecutive, l'ingiunzione di consegnare all'inquisitore tutti i libri giudaici, compreso il " Talmud ", e ciò sotto pena di scomunica. La lotta contro questo libro tanto detestato, continuò ancora per parecchio tempo. L'anno seguente, 1320, Giovanni XXII ordinò di sequestrarne ed abbruciarne tutte le copie che si potessero trovare. Nel 1409, Alessandro V cessò per un momento di scagliare i fulmini apostolici contro i papi suoi rivali, onde rinnovare lo stesso comando. È nota la lotta provocata dal Talmud al tempo del Rinascimento delle lettere, lotta che ebbe per campione Pfefferkorn e Reuchlin, e nonostante tutti gli sforzi degli umanisti, la distruzione del Talmud fu nuovamente decretata. Ancora nel 1554, Giulio III rinnovò l'ordine dell'Inquisizione; i Giudei vi vengono invitati, sotto pena di morte, a consegnare tutti quei loro libri in cui il Cristo è bestemmiato, prescrizione che fu incorporata nel diritto canonico e che vi ha continuato a sussistere fino al giorno d'oggi. La censura dell'Inquisizione non si limitava a combattere gli errori giudaici; ma lasciamo, per ora,

di parlare in merito a genere di attività, che potrà assai meglio esser studiato altrove (1).

Non è qui il luogo di esaminare l'influenza esercitata dall'Inquisizione nei varii suoi rami, ma mentre è ancor viva nella memoria la di lei procedura, non sarà forse fuor di posto gettare uno sguardo sopra alcuni effetti che risultarono dal modo con cui essa si diportò verso coloro che giudicava, che condannava oppure proscioglieva.

I metodi da lei preconizzati od inventati, esercitarono sulla Chiesa un'influenza quant'altre mai nefasta. I tribunali ecclesiastici ordinari se ne servirono verso gli eretici, ed in breve s'accorsero che la violenza e l'arbitrio di quei metodi eran cose troppo efficaci perchè essi non la estendessero, in altri modi, in tutto il campo della loro giurisdizione. In pochi anni, i tribunali ecclesiastici seguirono i metodi dell'Inquisizione. Già fin dal 1317, Bernardo Gui parla della tortura, come di un mezzo assai comune nei tribunali spirituali, e, protestando contro le restrizioni delle Clementine, domanda perchè mai i diritti dei vescovi dovrebbero esser limitati nell'uso della tortura contro gli eretici, mentre potevano usufruirne liberamente verso altri accusati (2).

---

(1) Sozomen. H. E. II, 20. — Constt. vi, xvi & I, cod. i, 5. — Auth. Novel. cxlvi c. I. — Concil. Tolet. XII, ann. 681, c. ix. — Rigord, de gest. Philip. Augusti, ann. 1210. — Petri Vener. Tract. contra Judaeos, c. iv. — D'Argentre, Coll. Judicior. de nov. error. I, i, 132, 146-56, 349. — Potthast, n. 10759, 10767, 11376. — Ripoll, I, 487-88. — Pelayo, Heterodoxos españoles, I, 509. — Coll. Doat, XXXVII, 125, 246. — Harduin, Concil. VII, 485. — S. Martial, Chron. ann. 1309 (Bouquet, XXI, 813). — Lib. sent. inq. tol. pp. 273-4. — Bern. Guid. Pract. (Doat, XXIX, 246). — Raynald. ann. 1320, n. 23. — Wadding, ann. 1409, n. 12. — C. I in septemo, v. 4.

Nel 1248 a Parigi si condannava il Talmud; or bene, in quella condanna si specifica solo il Talmud, quantunque nell'esame si faccia pure menzione della glossa di Salomone di Troyes, e di un'altra opera che, a quanto se ne dice, pare che fosse La Toldos Jeschu, ossia storia di Gesù, che eccitò in modo tale le ire di un certosino, Ramon Marti, da indurlo a parlarne nel suo "Pugio Fidei„, e di tutti i cristiani che vennero dopo (Cfr. Wagenseilii, Tela ignea Satanae, Altdorf, 1681). Nessun può leggere questa strana narrazione della vita di Gesù, fatta da un punto di vista giudaico, senza meravigliarsi che una sola copia di quella narrazione abbia potuto sopravvivere ed arrivare sino ai tempi moderni.

(2) Bern. Guid. Gravam. (Doat, XXX, 112).

Abituata in tal modo ad una procedura assolutamente implacabile, la Chiesa divenne sempre più dura e crudele e sempre meno cristiana. I papi più cattivi del secolo XII e XIII non avrebbero avuto il coraggio di scandalizzare il mondo con un atto come quello, mediante il quale, Giovanni XXII lasciò scoppiare tutto l'odio che nutriva verso Ugo Gerold, vescovo di Cahors. Giovanni era figlio di un povero operaio di quella città ed è verosimile abbia nutrito contro Ugo qualche vecchio rancore. Certo si è che, non appena eletto papa, non perdette un momento e rivolse tutta la sua rabbia contro il di lui nemico. Il 4 maggio 1317, l'infelice prelato fu solennemente degradato ad Avignone e condannato alla prigione perenne. Ma ciò non bastava all'odio di quel papa cristianissimo. Col pretesto che Ugo avrebbe ordito una congiura contro la vita del papa, fu consegnato al braccio secolare, e, nel luglio di quello stesso anno, venne scorticato vivo, ed in questo stato tradotto al rogo e consegnato alle fiamme (1).

Le cose andarono tant'oltre, e fu tale lo spettacolo di ferocia ributtante dato dalla Chiesa in quei tempi, che si videro perfino prelati che occupavano cariche elevatissime, sciogliere le loro questioni con un accanimento tale, da far vergognare una banda di masnadieri. Allorquando, nel 1385, sei cardinali furono accusati di aver cospirato contro la vita di Urbano VI, il pontefice, inferocito, li fece prendere mentre uscivano dal concistoro e gettare in una cisterna abbandonata del castello di Nocera, ove allora si trovava di residenza, e quella cisterna era tanto stretta, che il cardinale di Sangro, assai alto e grasso, non vi si poteva nemmeno stendere. A questi infelici si applicarono i metodi messi in onore dall'Inquisizione. Tormentati dalla fame, dal freddo, dagli insetti, dovevano pur subire le sollecitazioni delle genti del papa, il quale prometteva loro la grazia purchè confessassero. Essendosi rifiutati, il vescovo di Aquila fu sottoposto alla tortura e si riescì ad estorcergli una confessione che accusava anche tutti gli altri. Ma costoro non vollero riconoscersi colpevoli, e vennero, a loro volta, torturati nei giorni seguenti. Tutto ciò che si potè ottenere dal cardinale di Sangro fu, che egli soffriva giustamente,

(1) Extrav. Commun. Lib. v, tit. viii, c. I. — Amalrici Augerii, Vit. Pont. ann. 1316-17. — Bern. Guid. Vit. Joann. XXII.

in punizione dei mali da lui inflitti, dietro ordine di papa Urbano, ad arcivescovi, vescovi ed altri prelati. Quando venne la volta del cardinal di Venezia, Urbano affidò la bisogna ad un antico pirata, da lui nominato priore dell'ordine di S. Giovanni in Sicilia, comandandogli di far subire alla vittima la tortura, fino a quando il papa udisse le sue urla; il supplizio durò dalle prime ore del mattino fino all'ora di pranzo, e durante questo tempo, il papa passeggiava in giardino, sotto la finestra della camera della tortura, leggendo il suo breviario a voce alta, di guisa che, il suono della sua voce, ricordava all'esecutore le istruzioni che gli erano state date. Ma invano il pirata ricorse alla strappata ed al cavalletto; quantunque la vittima fosse già in età avanzata e per giunta ammalata, non fu possibile strapparle altro che un grido: " Cristo ha sofferto per noi ". Gli accusati vennero rinchiusi nella loro immonda prigione fino a che Urbano, assediato in Nocera da Carlo Durazzo, riuscì a fuggire colle sue vittime. Durante la fuga, il vescovo di Aquila, indebolito dalla tortura e montando un cavallo piccolo e cattivo, faceva vani sforzi per tener dietro alla truppa, ed Urbano, imbarazzato nella fuga da questo ostacolo, lo fece uccidere e lasciò il suo corpo sulla strada, senza sepoltura. Gli altri sei cardinali, di lui meno fortunati, furono trasportati, per mare, fino a Genova e rinchiusi in una prigione tanto infetta, che le autorità cittadine supplicarono venisse loro concessa la grazia. Il cardinale Aston, di nazionalità inglese, fu rimesso in libertà dietro le energiche rimostranze di Riccardo II, ma gli altri scomparvero misteriosamente. Si disse da alcuni che Urbano avesse loro fatto tagliare la testa, da altri che vennero imbarcati per la Sicilia e gettati in mare durante la traversata, da altri ancora che furon sepolti vivi in una fossa ricolma di viva calce, scavata nella scuderia dal papa in persona. Il competitore di Urbano, noto sotto il nome di Clemente VII, non era meno sanguinario. Essendo ancor legato di Gregorio IX e chiamandosi ancora Roberto da Ginevra, si mise alla testa di una banda di assassini per appoggiare le rivendicazioni territoriali del papa. L'impresa sua più nobile, fu il terribile massacro di Cesena, ma altra impresa non meno caratteristica di questo miserabile, fu la minaccia da lui fatta ai cittadini di Bologna " di volersi lavare le mani ed i piedi nel loro sangue ". Ecco l'influenza retroattiva dell'Inquisizione sulla Chiesa, la quale aveva generato quella per ridurre a mal partito gli eretici. Quando Ber-

nabò e Galeazzo Visconti facevano arrostire a fuoco lento degli ecclesiastici, questa crudeltà non era di loro invenzione; essi non facevano che trar profitto dalle belle e sante lezioni che la Chiesa stessa si era incaricata di dar loro (1).

Ma l'Inquisizione esercitò un'influenza ancor peggiore sullo sviluppo della giurisprudenza civile. Essa venne alla luce in un'epoca in cui l'antico ordine di cose tendeva a scomparire, in cui le vecchie usanze dei barbari, in cui le ordalie, il duello giudiziario, la compensazione pecuniaria cadevano lentamente in disuso in sèguito al progresso generale delle intelligenze, in un'epoca in cui, un diritto nuovo si andava elaborando sotto l'influenza del diritto romano nuovamente rinvigorito, in un'epoca in cui la giurisdizione del signore feudale veniva rapidamente assorbita dalla giurisdizione sempre più estesa dell'autorità reale. Tutto quanto il sistema giudiziario delle monarchie europee trovavasi in via di trasformazione, ed il benessere delle future generazioni stava per dipendere dal carattere delle novelle istituzioni che allor allora spuntavano. Se, in questa generale riorganizzazione, i lineamenti più brutti di tutta la legislazione imperiale, sopra tutti la procedura inquisitoriale e la tortura, non solamente furono adottati con ardore, ma quasi esclusivamente; se si trascurarono tutte quelle garanzie colle quali Roma aveva procurato di restringerne l'abuso, esagerandone a piacere la malizia; se, infine, tutte queste usanze ributtanti divennero e rimasero per lo spazio di cinque secoli, le essenziali caratteristiche della giurisprudenza penale dell'Europa, se tutti quegli scandali si sono verificati, noi siamo costretti ad attribuirli, senza dubbio, al fatto che tali pratiche, enormemente lesive per l'umanità avevano ricevuto la sanzione più alta che potessero ricevere dalla Chiesa. Protetti da questa impenetrabile corazza della raccomandazione chiesastica, esse penetrarono in tutti quei posti in cui riescì ad infiltrarsi l'Inquisizione. Invece, quelle nazioni in cui questa o non riuscì a penetrare, oppure, penetratavi, non riuscì a piantarvi profonde radici, conser-

---

(1) Theod. a Niem. de schismat. Lib. i, c. 42, 45, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 60. — Gobelin, Personae Cosmodrom. Act. vi, c. 78. — Chronik des J. v. Königshofen (Chron. der Deutschen Städte, IX, 598). — Raynald. ann. 1362, n. 13; 1372, n. 10. — Poggii, Hist. Fiorent. Lib. ii, ann. 1376.

varono più a lungo i costumi dei loro antenati e li andarono sviluppando in modo affatto indipendente, venendo così a formare costumi nuovi, i quali, per noi, abituati alle concezioni penali delle legislazioni moderne, sono, certamente, ancora rigorosissimi, ma nei quali si ha almeno la fortuna di non imbattersi in quelle mostruose atrocità che caratterizzano tutte le divagazioni penali che furon proprie di tutti quei paesi in cui l'Inquisizione potè installarsi o dominare (1).

Di tutti i flagelli che l'Inquisizione riescì a scatenare e si trasse dietro al suo carro trionfale, questo fu forse il peggiore; nella maggior parte dell'Europa, incominciando dagli inizii dell'Inquisizione scendendo sino alla fine del secolo XVIII, la procedura inquisitoriale, sviluppatasi allo scopo di distruggere l'eresia, divenne il metodo ordinario di cui le autorità civili si servivano di fronte ad ogni genere di accusati. Il giudice civile considerava l'accusato, in forza di questo sistema, come fosse un uomo messo al bando della legge, la di cui reità dovevasi sempre presumere e dal quale, coll'astuzia oppure colla forza, era necessario ottenere, a qualunque

---

(1) Ho trattato abbastanza a lungo quest'argomento in un trattato sulla tortura (Superstition and force, 3 ed. 1877, v. l'ed. italiana), e posso perciò dispensarmi dall'entrar qui in più minute particolarità. Coloro i quali fossero desiderosi di conoscere quali forme rivestisse, in epoche posteriori, la procedura inquisitoriale, possono consultare con profitto Brunnemann (Tractatus Juridicus de inquisitionis processu, ed. octava, Francfort, 1704), il quale ne fa risalire l'origine alla legge mosaica (Deuteron. xiii, 12; xvii, 4) e la preferisce di gran lunga alla procedura per " accusationem ". Infatti, in quei casi in cui l'Accusatio cadeva oppure minacciava di venire a cadere, poteva esser ripresa dall'Inquisitio (op. cit. c. i, n. 2, 15-18). — Questo metodo veniva a colmare tutte le lacune e veniva a fornire al giudice un potere quasi illimitato di condannare.

Un editto di Milano, reso nel 1393, dimostra fino a qual punto ed in qual modo l'autorità civile si fosse sentita indotta ad adottare gli abusi che erano proprii dell'Inquisizione. I magistrati di quella città ebbero ordine di servirsi della procedura inquisitoriale contro i malfattori " summari et de plano sine strepitu et figura juditii ", completando " ex certa scientia " ciò che poteva mancare nel loro sistema di informazioni (Antiq. Ducum Mediol. Decreta, Mediolani, 1654, p. 188). Paragonando questo sistema colla giurisprudenza milanese di sessant'anni prima, da noi citata a pag. 402 (testo inglese), si scorge con quale rapidità, in questo breve lasso di tempo, la forza aveva usurpato il posto che dovrebbe competere alla giustizia.

costo, delle confessioni. Perfino i testimonii venivan trattati alla stessa guisa, e quel povero disgraziato che sotto l'influenza orribile della tortura si lasciava scappare delle confessioni, era poi nuovamente sottoposto alla tortura, per costringerlo, in tal modo, a denunziare tutti quegli altri rei, che egli potesse conoscere. Così, ancora, il delitto di " sospetto „ nella pratica ordinaria si trovò modellato sull'Inquisizione, e qualora non era possibile convincere l'accusato del delitto imputatogli, poteva andar soggetto ad una punizione, semplicemente perchè il chiarissimo signor pubblico, o la reverenda Inquisizione, aveva semplicemente sospettato fosse reo, però non lo si puniva in base a penalità legalmente previste, ma secondo il capriccio del signor giudice. Impossibile sarebbe l'enumerare tutto quel cumulo di sofferenze inaudite, immeritate e crudeli che si inflissero, secondo questo capo d'accusa, partendo dagli inizii dell'Inquisizione e venendo fino al secolo nostro, ad esseri sprovvisti di qualunque arma di difesa; di tutte queste miserie, la responsabilità risale direttamente ed innegabilmente ai metodi arbitrarii e violenti di cui sembrava che l'Inquisizione si fosse acquistata la privativa, metodi che furono adottati dai giureconsulti di tutti i paesi dell'Europa continentale, i quali ne fissarono la giurisprudenza criminale.

Ecco un sistema che potevasi benissimo considerare quale invenzione del demonio, e si può affermare senza timore che sir John Fortescue non esagerasse affatto quando asseriva come lo stesso fosse la " via che conduceva all'inferno „ (1).

---

(1) Fortescue, De laudibus legum Angliae, c. xxii. Ancora nel 1823, un tribunale della Martinica condannò un uomo ai lavori forzati perpetui perchè era " violentemente sospetto „ d'essere un mago (Isambert, Anc. loix Françaises, XI, 253).

APPENDICI

I.

Argomenti con cui i Catari giustificavano l'attribuire che facevano l'antico testamento allo spirito del male.

(Archivio dell'Inquisizione di Carcassona, XXXVI, 91).

La letteratura catara fu tanto distrutta che, qualunque cosa, anche se piccola, venga attribuita a questa setta, riesce sempre interessante. Il brano seguente, stralciato da un trattato polemico, e che con molta probabilità risale alla fine del secolo XIII, puossi considerare come un bell'epitome delle ragioni colle quali la setta credeva poter provare che il Creatore, Jehovah, fosse Satana. Tra questo estratto e quello dato dal Moneta (*Adversus Catharos,* lib. II, c. VI), esiste abbastanza affinità per dimostrare come questi fossero, in certo qual modo, gli argomenti officiali che comunemente gli eretici adducevano. Ometto gli argomenti di quello scrittore che generalmente segue il Moneta, quantunque spesso, egli ragioni in modo indipendente.

Primo igitur objicitur illud, Geneseos tertio: Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est. Hoc dicit Deus de Adam postquam peccavit, et constat quod dicit verum aut falsum; si verum, ergo Adam factus erat similis ei qui loquebatur et eis cum quibus loquebatur. Sed Adam post peccatum factus erat peccator; ergo malus; si dixit falsum, ergo est mendax, ergo sic dicendo peccavit, et sic fuit malus.

Item ad idem. Deus ille dicit, Geneseos primo: *videte ne forte sumat de ligno vitae,* etc. Deus autem novi testamenti dicit, Apocalipsis primo: *vin-*

centi dabo edere de ligno vitae. Ille prohibet, iste promittit: ergo contrarii sunt ad invicem.

Item ad idem, Geneseos primo: *tenebrae erant super facie abyssi; dixitque Deus: fiat lux.* Ergo Deus veteris testamenti incepit a tenebris et finivit in lucem; ergo est tenebrosus, ergo est malus qui prius fecit tenebras quam lucem.

Item ad idem, Geneseos tertio: Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen mulieris. Ecce Deus veteris testamenti seminator est discordiae et inimicitiae. Deus autem novi testamenti dator est pacis et solutor inimicitiarum, sicut legitur Coloss. primo: Quoniam in ipso placuit omnem plenitudinem deitatis habitare, et per ipsum reconciliari omnia in ipsum, sive quae in coelis, sive quae in terris sunt. Ecce ille seminat inimicitias, iste vult omnia reconciliare et pacificare in se; ergo sunt contrarii sibi.

Item, Geneseos tertio: Maledicta terra in opere tuo. Ecce Deus veteris testamenti maledicit terram quam Deus novi testamenti benedicit, psalmo: Benedixisti, Domine, terram tuam; ergo sunt contrarii.

Item Genesi: Omnis anima quae circumcisa non fuerit peribit de populo suo. Apostolus autem e contra prohibet Galatis: Si circumcidimini Christo nihil vobis prodest; ergo iste contrarius illi.

Item ad idem, Exodi undecimo: Postulet unusquisque a vicino suo et unaquaeque a vicina sua vasa aurea et argentea. Ecce Deus veteris testamenti praecipit rapinam. Deus autem novi testamenti non rapinam arbitratus est, ut dicit apostolus; ergo sunt contrarii.

Item ad idem, Matthaei quinto: Dictum est antiquis: diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum. Sed constat quod hoc dictum est a Deo veteris testamenti. Deus autem novi testamenti dicit: diligite inimicos vestros. Igitur contrariantur sibi invicem.

Item ad idem, Matthaei quinto: Dictum est antiquis: oculum pro oculo, etc. Ergo autem dico vobis non resistere malo, sed si quis percusserit, etc. Ecce ille Deus vindictam, iste veniam imperat; ergo sunt contrarii.

Item ad idem, Exodi vigesimo primo, dicit Deus veteris testamenti: Si occiderit quispiam proximum suum dabit animam pro anima. Deus autem novi testamenti dicit apud Lucam: non veni animas perdere sed salvare.

Item, Johannis primo: Deum nemo vidit unquam, et ad Timoteum: Quem nullus hominum vidit. At e contra Deus veteris testamenti dicit, Deut. tertio: Si quis fuerit inter vos propheta, etc.; et paulo post: at non talis est servus meus Moyses, etc.; et infra: ore ad os loquitur ei, et palam non per aenigmata et figuras Deum vidit.

Item ad idem, Levitici vigesimo sexto: " Persequimini inimicos vestros "; at e contra Matthaei quinto: " Beati qui persecutionem patiuntur " et

iterum: " cum vos persecuti fuerint in unam civitatem, fugite in aliam „. Ille praecipit persequi inimicos, iste fugere; ergo, etc.

Item, Deus veteris testamenti praecipit sibi immolari animalia, et in illis delectatur sacrificiis; Deus autem novi testamenti, secundum aliam traslationem, dicit in psalmo. " ostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi; holocaustomata pro peccato tibi non placuerunt „. Ille Deus talia praecipit, iste respuit; ergo, etc.

Item ad idem, Deuteron. decimo tertio: " si surrexerit de medio tuo propheta, etc., et ita interficietur „, et iterum, " si tibi voluerit persuadere frater tuus, etc. „; et infra, " non parcet oculus tuus ut miserearis et occultes eum, sed statim interficies „. Deus autem novi testamenti, e contra dicit, " estote misericordes, etc. „. Hic praecipit misereri, ille non misereri; ergo, etc.

Deus veteris testamenti dicit, " crescite et multiplicamini „, Geneseos octavo. Deus autem novi testamenti dicit, Lucae decimo octavo, " Vae praegnantibus et nutrientibus in diebus illis „; et in eodem vigesimo, " Beatae steriles quae non genuerunt „. Item Matthaei quinto, " Qui viderit mulierem ad concupiscendam eam, etc. „. Ecce ille praecipit coitum, iste prohibet omnem coitum, tam uxoris quam mulieris alterius; igitur sunt sibi contrarii.

Item Matthaei vigesimo, Lucae vigesimo secundo, " scitis quoniam principes gentium dominantur eorum, et qui majores sunt, etc. „, " et non ita erit inter vos, sicut inter gentes „. Ecce iste reprobat principatus et dominationes, ille probat.

Item, Deuteron. decimo quinto, multis gentibus concedit hic usuram; Deus autem novi testamenti prohibet in Lucae sexto, " date mutuum nihil inde sperantes „; ergo sunt contrarii.

Tentavit Deus veteris testamenti Abraham, Deus novi testamenti neminem tentat; Jac. primo, " ipse intentator malorum est „; ergo sunt contrarii.

Item ad idem, Deus veteris testamenti dicit, " veniam ad te in caliginem nubis „; Deus autem novi testamenti habitat " lucem inaccessibilem „ ut legitur Haebraeos, primo; ergo sunt contrarii.

Item ad idem, Matthaei quinto, " Dictum est antiquis, non perjurabis, reddes autem Deo juramenta tua; ego autem dico vobis non jurare omnino „; quod ille concedit, iste prohibet; ergo, etc.

Item, Exodi vigesimo primo, " maledictus omnis qui pendet in ligno „, sed Paulus dicit Galat. quarto, " Christus nos redemit de maledictione legis, factus pro nobis maledictus „; ergo Deus veteris testamenti, quem dicis patrem Christi, maledixit Christum, sed constat quod pater non maledicit filium, ergo ille non est pater eius, imo est malus et contrarius cui maledicit.

Item ad idem, Deus veteris testamenti promittit terram ut ibi: " dabo

vobis terram fluentem lac et mel „ ; ecce deliciae terrenae. Deus autem novi testamenti promittit regnum coelorum, requiem aeternam, delicias coelestes, ut ibi, " invenietis requiem animabus vestris „. Ergo ipsi sunt diversi et contrarii.

Item ad idem, Deus novi testamenti dicit Matthaei sexto, " Jugum meum suave est et onus meum leve „. Deus autem veteris testamenti imponit jugum importabile, Deuteronomii vigesimo octavo, ubi maledixit illos qui non servaverunt illa quae praeceperat, de quo jugo dicit Petrus: " Cur vos imponere tentatis nobis jugum quod nec vos nec patres vestri portare potuistis? „. Ergo sunt contrarii; ille enim malus est et iste bonus.

Item ad idem, exodi quarto, " si dixerint mei quod est nomen ejus qui misit me, etc., respondit Dominus: sic dices ad eos, qui est misit me ad vos „. Ecce Deus veteris testamenti translator est, qui non vult nomen ejus manifestare; sed dicit " qui est, etc. „. Ita enim asinus et bos est qui est. Deus autem novi testamenti nomen suum manifestat per angelum suum, Lucae secundo, " et vocabis nomen ejus Jesum „.

Deus veteris testamenti dicit Geneseos sexto, " Poenitet me fecisse hominem „. Ecce qualis Deus quem poenitet de opere suo; ergo mutatur. Praeterea poenitentia est de peccato, ergo si poenitet peccavit; ergo malus fuit.

Item ad idem, exodi trigesimo secundo, postquam filii Israel adoraverunt vitulum, dicit Deus ille Moysi, " dimitte me ut irascatur furor meus contra eos „, et infra, " placatusque est Deus ne faceret malum quod locutus fuerat adversus populum suum „. Ecce quod mutatus est Deus veteris testamenti; Deus autem novi testamenti (non) immutatur, iuxta illud Jacobi primo, " omne datum est, etc. „ ; et infra, " apud quem non est immutatio, etc. „.

Item ad idem, exodi vigesimo, Deus veteris testamenti dicit, " non moecaberis „, et idem Deus dicit Numerorum duodecimo. " Ecce ego suscitabo super te malum de domo tua, et tollam uxorem tuam et dabo proximo tuo, id est, filio tuo „. Ecce non solum moecationis quam ibi prohibuit, sed etiam incestus est procurator; ille Deus ergo malus est et mutabilis.

Item ad idem, exodi vigesimo primo, " non facies tibi sculptile nec aliquam similitudinem „, et infra, vigesimo quinto, " facies duo cherubim aurea „. Ecce quanta mutabilitas, " facies „ et " non facies „.

Qualis est Deus ille qui tot millia hominum submersit in diluvio, etc., habetur Geneseos sexto; et in mari rubro, Exodi decimo quinto; et in deserto, et in multis aliis locis. Si dicis quod non est crudelitas punire malos, etc., quaero, si erat omnipotens et omnisciens, sciebat omnes peccaturos et futuros malos, et propter hoc damnandos, quare ergo fecerat eos? Nonne crudelis est qui homines ad hoc facit ut perdat?

Item ad idem, Exodi trigesimo secundo, " Hoc dicit Dominus „; et infra " ponat vir gladium super femur suum „; et infra, " et occiderunt in illa die viginta tria millia „. Ecce qualis Deus quos habet clericos et ministros siquidem totius crudelitatis. Deus autem novi testamenti ministros pietatis; unde Johannes in canonica, " qui diligit Deum diligit et fratrem suum „. Iste praecipit diligi fratrem, ille occidi.

Item ad idem, Numeror. trigesimo quarto, Deus veteris testamenti dixit filiis Israel de gentibus illis qui erant in terra Cham, " Si nolueritis occidere eos, erunt clavi in oculis vestris et lanceae in lateribus „. Ecce crudelis Deus qui non vult injurias dimitti. Deus autem novi testamenti dicit Matthaei sexto, " si non dimiseritis hominibus, nec pater vester coelestis dimittet vobis peccata vestra „.

Item ad idem, Geneseos decimo nono, ubi Deus veteris testamenti justum simul et impium occidit, sicut patet in submersione Soddomae et Gomorrae, ubi parvulos et adultos simul extinxit.

Item ad idem, Judicum vigesimo legitur quod cum filii Israel vellent pugnare contra filios Beniamin propter scelus quod commiserant in uxorem cujusdam fratris sui, consuluerunt dominum si pugnandum esset contra eos, et qui esset dux belli, et expressit illis Judas, et quod pugnandum esset; unde sub hac fiducia inierunt bellum et occiderunt ex eis in primo conflictu viginti duo millia, in secundo octodecim millia, in tertio pauciores. Ecce quam crudelis et deceptor Deus, qui sic eos decepit ut perirent.

Item, exodi quinto, dicit Deus veteris testamenti, " ondurabo cor Pharaonis et non dimittet populum „; ecce crudelis Deus qui indurat ut occidat. Item, mendax Deus qui dicit " non dimittet „, et postea dimisit.

Item ad idem, Numerorum decimo quinto, Deus ille lapidare praecepit quendam colligentem ligna in sabbato, consultus super hoc a Moysy et Aaron. Deus autem novi testamenti excusat discipulos fricantes spicas sabbato; ecce quam contrarii iste et ille.

In Genesi promisit Deus ille se daturum terram Chabbam Abrahae, nec tamen dedit, ergo fuit mendax..... Quod autem objiciunt de illis qui egressi sunt de Aegypto, quibus et promisit per Moysem terram illam, et tamen omnes prostrati sunt in deserto.

Ad idem, Exodi tricesimo secundo, " Domine, ostende mihi faciem tuam „ et Dominus respondit, " ego ostendam tibi omne bonum „, et postea ostendit ei omnia posteriora, id est, turpitudinem. Ecce qualis Deus.

Ad idem, Geneseos undecimo de Gigantibus qui aedificabant turrim, dixit ille Deus, " non desistent a cogitationibus suis donec eas opere compleverint „; et tamen sequitur ibidem, " et cessaverunt aedificare „. Ecce quam mendax Deus.

Ad idem, Geneseos XXXII, dicit angelus Dei ad Jacob, " nequaquam

vocaberis ultra Jacob, sed Israel erit nomen tuum „. Et postea dicit in Exodo, “ Ego sum Deus Abraham, Isaac et Jacob „; et ita sibi contradicit; mendax est igitur ille Deus.

Dicit ille Deus, “ Quis decipiet nobis Achab ?..... Ego ero spiritu mendax in ore omnium prophetarum..... Egredere et fac, decipies enim et praevalebis..... Dedit Deus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum „. Ecce qualis Deus; si esset Deus veritatis constat quod non diceret, “ quis decipiet, etc. „.

II.

Bolla di Gregorio IX
colla quale viene fondata l'Inquisizione vescovile.

(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, XXXII, fol. 103).

Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus suffraganeis ecclesiae Bisuntinensis salutem et apostolicam benedictionem. Ad capiendas vulpes parvulas, haereticos videlicet qui molliuntur in partibus Burgundiae tortuosis anfractibus vineam Domini demoliri, et penitus eliminandas ab ipsa suscepti cura regiminis nos hortatur. Ad nostram siquidem audientiam, noveritis pervenisse quod quidam haeretici in vestris diocesibus constituti, qui metu mortis false ad ecclesiam catholicam revertentes nec non et plures alii de haeretica pravitate convicti, ad errorem pravitatis eiusdem, quam a se abdicasse penitus videbantur, ut gravius scindere valeant catholicam unitatem saepius revertuntur. Ne igitur per tales sub falsa conversionis specie catholicae fidei professores corrumpere contingat, universitati vestrae per apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatinus hujusmodi pestilentes, postquam fuerint de jam dicta pravitate convicti, si aliter puniti non fuerint, ita quod quilibet vestrum in suo diocesi ut ipsis det vexatio intellectum, in perpetuo carcere recludatis, de bonis ipsorum, si qua fortassis habent, sibi vitae necessaria prout consuevit talibus ministrantes; alioquin noveritis nos venerabili fratri nostro archiepiscopo Bisuntino nostris dedisse litteris in mandatis ut vos ad id auctoritate nostra, sublato cujuslibet appellationis impedimento, compellat. Datum Laterani, sexto kalendas junii, pontificatus nostri anno septimo (27 maggio 1234).

III.

Bolla colla quale si dispensano gli inquisitori dall'obbedienza.
(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, XXXII, fol. 15).

Clemens episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis fratribus ordinum praedicatorum et minorum inquisitoribus haereticae pravitatis per diversas Burgondiae et Lotharingiae partes auctoritate apostolica deputatis et in posterum deputandis, salutem et apostolicam benedictionem. Catholicae fidei negotium quod plurimum insidet cordi nostro in vestris prosperari manibus ut de bono in melius procedere cupientes, ac volentes omne ab eo impedimentum et omne obstaculum removeri, praesentium vobis auctoritate mandamus quatinus in eodem negotio de divino et apostolico favore et omni humano timore postposito, constanter ac intrepide procedentes circa extirpandam haereticam pravitatem tam de Burgondia quam de Lotharingia cum omni vigilantia omnique studio laboretis, et si forsitan magister et minister generalis, aliique priores et ministri provinciales, ac custodes seu guardiani aliquorum locorum vestrorum ordinum praetextu quorumcumque privilegiorum seu indulgentiarum ejusdem sedis dictis ordinibus concessorum ac concedendorum in posterum, vobis vel vestrum alicui seu aliquibus injunxerint seu quoquo modo praeceperint, ut quoad tempus et quoad certos articulos certasve personas negotio supersedeatis eidem, nos vobis universis et singulis auctoritate apostolica districtius inhibemus ne ipsis obedire in hac parte vel intendere quomodolibet praesumatis. Nos etiam privilegia seu indulgentias hujusmodi ad hunc articulum tenore praesentium revocantes, omnes excommunicationis, interdicti et suspensionis sententias, si quas in vos vel vestrum aliquos hac occasione ferri contigerit, irritas prorsus decernimus et inanes.......... Non enim aliqua eis super hujusce modi inquisitionis negotio vobis immediate a praedicta sede commissa et committenda facultas vel jurisdictio attribuitur seu potestas. Datum Viterbii, idus Julii, pontificatus nostri anno tertio (15 luglio 1267).

IV.

Eugenio IV all'arcivescovo di Narbona.
(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, XXXV, fol. 184).

Eugenius Episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopo Narbonensi et ejus suffraganeis Carcassonae, Sancti Pontii Thome-

riarum, Agathensi et Aletensi episcopis, salutem et apostolicam benedictionem. Scripsit vobis vestra fraternitas dilectum filium fratrem Petrum de Turelule, inquisitorem haereticae pravitatis in provincia narbonensi, intendere a nobis aliqua suum officium inquisitionis et jurisdictionem vestra tangentia petere et impetrare, supplicastisque ut eum in brevi de eo et exorbitantiis suis a jure intenderetis sedem apostolicam informare, nollemus interea quicquam praedicto in vestrum et praelatorum provinciae praejudicium facere aut concedere; ad quae respondentes fatemur praedictum inquisitorem aliquando significasse justam sibi fore quaerimoniam adversus nonnullos vestrum se in suo inquisitionis officio injuste perturbantes, atque etiam pro viribus impedientes, petens sibi per nos viam et modum ostendi quibus taliter in posterum exercere possit officium, ut cum honore Dei et sui officii integritati valeret lites, jurgia, et contentiones ordinariorum effugere et declinare. Cum itaque sit nostrae intentionis prout ex officio pastoralis curae nobis incumbere non ignoratis, et vos et ipsum inquisitorem in vestris et suis juribus confovere, et lites et controversias quae fortassis inter vos vigerent cum justitia tollere ac terminare, hortamur in Domino vestram fraternitatem ut attente considerantes quod hujusmodi inquisitores ab ecclesia fuerint instituti ad relevandum ordinarios parte sollicitudinis incumbente illis in favorem et augmentum fidei catholicae, enervationemque et extirpationem haereticae pravitatis, contenti esse velitis in hac materia dispositionibus et institutis sacrorum canonum, et ad negotium hoc haeresum quo nullum in ecclesia habetur majus praedictis inquisitoribus assistere favoribus opportunis. Nam sic gratum erit nobis et summe acceptum quicquid favoris, commodi et adjumenti praedictis a fraternitatibus vestris juxta spem nostram praestabitur, ita molestias et illata eorum laudabili exercitio disturbia cum displicentia audiremus; pro bono autem concordiae, volumus ut gravaminibus propter quae ab ipso inquisitore per vos extitit appellatum ab eodem revocatis, lites quae hodie inter vos pendent indecisae sopiantur penitus et extinguantur, prout nos illas auctoritate apostolica in eventum revocationis antedictae ad nos advocantes, tenore praesentium extinguimus, cassamus, et pro extinctis et cassatis haberi volumus et mandamus. Datum Florentiae, anno incarnationis Dominicae MCCCC quadragesimo primo kalendas julii pontificatus nostri anno undecimo.

V.

Incapacità dei discendenti di eretici.

(Registrum curiae Franciae Carcassonae, XXXII, fol. 241).

Noverint universi praesentes litteras inspecturi quod nos fratrer Guillelmus de Sancto Sequano ordinis fratrum praedicatorum, inquisitor hae-

reticae pravitatis in regno Franciae auctoritate apostolica deputatus attendentes quod secundum merita personarum debent distribui officia dignitatum, et quia expedit crimina nocentium esse nota, praesertim illa per quae extenditur ultio non solum in autores scelerum sed in progeniem dampnatorum, ideo nos ad instantiam procuratoris dominis regis in senescallia Carcassonae de infrascriptis sibi copiam fieri postulantis, ad honorem dei et fidei munimentum per nos ipsos exquisivimus et per discretum virum dominum Raimundum rectorem ecclesiae de Monteclaro, publicum notarium inquisitionis nostrae perquiri et inspici fecimus diligenter in libris et actis publicis inquisitionis praedictae, et invenimus quod anno Domini MCC quinquagesimo sexto Guiraldus de Altarippa quondam de Graoleto qui dicitur fuisse pater Guiraldi de Altarippa servientis armorum domini regis, confessus fuit in judicio coram domino Bernardo de Monte Atono tunc inquisitore haereticae pravitatis, quod viderat haereticos et verba eorum audiverat. Item invenimus quod Lombarda uxor dicti Guiraldi, quae dicitur fuisse mater praefati Guiraldi de Altarippa servientis armorum domini regis, coram eodem inquisitore et eodem tempore confessa fuerit, quod multotiens in diversis locis vidit haereticos et eos pluries adoravit misitque eis panem et poma et credidit eos esse bonos homines et quod posset salvari in fide eorum. Item invenimus in eiedem libris quod Raimundus Carbonelli de Graoleto, qui dicitur fuisse avunculus dicti Guiraldi servientis domini regis fuit haereticus perfectus et per fratrem Stephanum Gastinensem et Hugonem de Boniolis tunc inquisitores haereticae pravitatis, et tanquam haereticus curia saeculari relictus et per ministros curiae domini regis Carcassonae publice, ut haereticus et relapsus, combustus anno domini MCC septuagesimo sexto. De quibus omnibus de nostris libris et actis publicis extractis fideliter dicto procuratori domini regis copiam fecimus, et omnibus quorum interest per ipsum fieri volumus, non ad suggillationem vel injuriam alicujus sed propter bona quae agit vel excipit vel propter posteros in quos parentum praefati criminis sceleratorum proserpit infamia, ne contra constitutiones domini regis vel sanctiones canonicas ad honores vel officia publica ullatenus admittantur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum, praesentibus duximus apponendum. Datum Carcassonae decimo septimo kalendas julii, anno domini MCC nonagesimo secundo.

VI.

Esemplare di un'assemblea di periti.

(Doat, XXVII, fol. 118).

Anno domini MCCC vicesimo octavo, indictione undecima, die veneris in festo S^ctae^. Leocadiae virginis, intitulata quinto idus decembris, pontificatus sanctissimi Domini nostri Domini Johannis divina providentia papae XXII, anno decimo tertio, venerabiles religiosi et discreti viri frater Henricus de Chamayo ordinis praedicatorum in regno Franciae auctoritate regia et Germanus de Alanhano archipresbyter narbonensii, rector ecclesiae Capitistagni in civitate et diocesi narbonensi auctoritate ordinaria, inquisitores pravitatis haereticae deputati, volentes in negotio fidei de consilio discretorum et peritorum procedere, convocarunt in aula seu palatio majori archiepiscopali Narbonae dominos canonicos, juris consultos, peritos saeculares, et religiosos infrascriptos (sequuntur nomina 42) qui omnes superius nominati juraverunt ad sancta dei evangelia dare bonum et sanum consilium in agendis, unusquisque secundum Deum et conscientiam suam, prout ipsis a Domino fuerit ministratum et tenere omnia sub secreto, donec fuerint publicata, et ibidem praestito juramento, lectis et recitatis culpis personarum infrascriptarum, petierunt praefati domini inquisitores consilium ab eisdem consiliariis quid agendum de personis praedictis, et divisim et singulariter de qualibet, ut sequitur:

Super culpa fratris P. de Arris ordinis cartusiensis monasterii de Lupateria, diocesis Carcassonensis omnes et singuli consiliarii supradicti, tam saeculares quam religiosi consilium dando concorditer dixerunt, contemplatione ordinis sui, quod assignetur sibi pro carcere perpetuo claustrum et ecclesia monasterii supradicti, et etiam camera una, necnon et injungantur sibi certae poenitentiae, sicut orationes et jejunia, et alia quae non repugnant observantiae sui ordinis, et regulae supradictae, et quod non puniatur in sermone publico sed in secreto, praesentibus paucis personis.

Item de personis infra proximos nominatis, auditis eorum culpis dixerunt eas judicandas fore ut sequitur:

Richardum de Narbona, nulla poena puniendum.

Guillelmum Mariae de Honosio arbitrarie puniendum, cruces simplices, peregrinationes minores.

Favressam matrem praedicti Guillelmi arbitrarie puniendam, sine crucibus, poenitentias minores.

Guillelmum Chatalani seniorem, Guillelmum ejus filium, Raymundum Veysiani, Bernardum Baronis, P. Lunati, tanquam impeditores officii, cruces et poenitentias minores.

Guillelmum Espulgue de Capitestagno, immurandum.

Perretam de Flassacho valdensem impenitentem fore exhumandum.

P. Guillelmi Canorgue de Capitestagno immurandum.

Vincentium Rayses de Caberia mortuum, si viveret immurandum.

Gregorium Bellonis apostatam monachum, mortuum impoenitentem, exhumandum.

Guillelmum Boccardi Bourserium de Agenno habitatorem Narbonae, mortuum, si viveret, immurandum.

Arnaudam uxorem Pontii de Biterris de Capitestagno immurandum.

Amicam uxorem P. Gaycons, ad murum.

Habitum fuit hoc consilium anno, indictione, die, loco, et pontificatu praedictis, praesentibus Arnaldo Assaliti procuratore incursuum haeresis domini regis, testibus et notariis qui hoc praedictum consilium scripserunt, etc.

VII.

Innocenzo IV ordina che gli inquisitori diminuiscano le loro ritenute ed evitino le esazioni.

(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, Doat, XXXI, fol. 116).

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis inquisitoribus haereticae pravitatis in terris nobilis viri domini Comitis Tholosani et Albiensis constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a quibusdam intellexerimus fide dignis quod vos occasione inquisitionis vobis commissae contra haereticam pravitatem superfluos scriptores aliosque familiares pro vestrae libito voluntatis et graves exationes fiunt a conversis ab eadem ad fidem et converti volentibus pravitate ad infamiam apostolicae sedis et scandalum plurimorum, praesentium vobis auctoritate praecipiendo mandamus quatinus scriptorum et aliorum familiarium multitudinem onerosam ad necessarium numerum protinus reducentes, a gravibus exationibus per quas infamia potest et scandalum generari, vos et familiam vestram taliter compescatis, quod honestatis vestrae titulus conservetur illaesus, et nos discretionis vestrae prudentiam merito commendare possumus. Datum Lugduni secundo idus maii, pontificatus nostri anno sexto (14 maggio 1249).

VIII.

Abusi verificatisi in Firenze nel numero dei famigli armati.

(Archivii di Firenze, Riformagioni, arch. Diplom. XXVII).

Bertrandus miseratione divina archiepiscopus Ebredunensis apostolicae sedis nuncius circumspectis et religiosis viris inquisitoribus haereticae pravitatis qui in civitate et dioc. flor. sunt et fuerint in futurum salutem in salutis autore. Quia quidam potestate sibi tradita abutentes et concessis a jure forma et modis debitis non utentes interdum favore seu alias concedunt aliqua ex quibus dampna proveniunt et scandala generantur, oportet talium abusus debito juris limitibus coartari. Cum igitur fide digna relatione ad nostram audientiam sit deductum et nos fide probavimus oculata quod quidam inquisitores qui in civitate et dioc. florentin. praedictis vos in inquisitonis officio precesserint immoderatum et excessivum numerum consiliariorum notariorum et aliorum officialium ac familiarium licet non indigerunt eisdem sibi assumere curaverunt passim eisdem et aliis sub familiaritatis vel officii titulo diversis quaesitis coloribus portandi arma offensibilia et defensibilia licentiam concedendo ex quibus multa provenerunt scandala et multis data fuit occasio aliis qui arma portare non poterant offendendi, Nos juxta commissam nobis circa reformationem officii inquisitionis sollicitudinem hujusmodi scandalis et quibusvis fraudibus occurrere cupientes et volentes praefatum inquisitionis officium sic laudabiliter et feliciter servatis eodem suis privilegiis gubernari quod propterea non offendatur justitia nec ex ausu privilegiorum aliis praejudicium generetur, autoritate apostolica qua in hac parte fungimur decernimus et statuendo tenore praesentium ordinamus quod inquisitor florentinus qui est vel pro tempore fuerit possit duntaxat quatuor consiliarios seu assessores, duos notarios, et duos custodes carcerum et duodecim alios inter officiales et familiares sibi eligere et assumere et non ultra quibus possit dare licentiam arma prout consuetum est deferendi hoc salvo quod si urgens necessitas pro inquisitionis officio immineret, possit in hujusmodi necessitatis articulo arma portandi licentiam impertiri. Illud autem praesenti ordinationi ex superabundantia duximus inserendum quod ne ex limitatione praedicta inquisitionis detrahatur officio et in executione ipsius dispendium patiatur potestas ac priores artium florentini teneantur prout etiam sunt de jure stricti inquisitori qui est, vel erit pro tempore fideles et diligentes existere et familiarios et etiam alios cum armis omni difficultate sublata tradere quoties pro capiendis malfactoribus et suspectis et aliis

officium inquisitionis tangentibus exequendis per inquisitorem hujusmodi fuerint requisiti. In quorum testimonium praesentes literas fieri fecimus et nostri sigilli appensione muniri. Datum in Castro Scarpariae florentin. dioc. die secunda maii sub anno Domini MCCCXXXVII indict. V pontificatus III Domini nostri summi pontificis.

IX.

Regole date dal Consilio di Venezia per i famigli armati.

(Archivio di Venezia, Misti-consilio, X, vol. XIII, pag. 192; vol. IV, pag. 29).

1450, 19 agosto.

Cum facta sit conscientia quod inquisitor haereticorum qui stat Venetiis dat licentiam XII personis portando arma et illam vendit per pecuniam, quod non est bene factum quod duodecim persone pro inquisitore portent arma per civitatem quam ad capiendos haereticos datur super talibus inquisitoribus auxilium brachii secularis, videlicet per dominos de nocte et per capita, et propterea vadit pars quod inquisitores de cetero non possint dare licentiam nisi quatuor personis tantum sicut per consuetudinem anticam solebant, quos quatuor quilibet inquisitor faciat presentari capitibus hujus concilii ut cognita condictione personarum possint provvidere sicut fuerit opus.

De parte — 14. De non — 2. Non sinceri — 0.

1450 (1451), 17 februarii.

Quod ad complacentiam generalis minorum qui supplicavit ne inquisitori haeretice pravitatis in civitate Venetiarum in suo tempore fiat novitas super custodibus et officialibus suis quos antiquitus inquisitores habuerunt. Vadit pars quod concedatur eidem quod non obstante parte capta in isto concilio die 9 augusti 1450 mandetur officialibus de nocte quod pro honore officii observet inquisitori consuetudinem antiquam cum hac conditione videlicet. Quod ipsi officiales associent inquisitorem ad officium faciendum et aliter sicut fuerit opus et sicut antiquitus faciebant; et propterea dentur in nota officio de nocte et capitibus sexteriorum ut videatur si actualiter faciant officium vel non, ita tamen quod non excedant numerum XII.

De parte — 10. De non — 5. Non sinceri — 1.

X.

Estradizione di prigionieri dall'Italia alla Francia.

(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, Doat, XXXII, fol. 155).

Nicholaus episcopus servus servorum Dei dilecto filio fratri Philippo ordinis fratrum praedicatorum inquisitori haereticae pravitatis in Marchia Trevisana auctoritate sedis apostolicae deputato salutem et apostolicam benedictionem. Significarunt nobis dilecti filii Hugo de Boniolis et Petrus Arsini ordinis fratrum praedicatorum, inquisitores haereticae pravitatis in regno Franciae auctoritate sedis apostolicae deputati, quod dudum in diocesi veronensi quamplures haeretici de mandato tuo capti fuerunt et adhuc eos facis detinere captivos, quorum aliqui fore dicuntur de regno Franciae oriundi, et unus eo in dicto regno pro episcopo haereticorum ipsorum secundum eorundem haereticorum usum habetur. Cum autem, sicut habeat eorundem inquisitorum assertio, firma spes habeatur quod eorundem haereticorum dicti regni praesentia in illis partibus erit plurimum ortodoxae fidei fructuosa, pro eo quod si contingat eorum aliquos divina gratia operante redire ad ipsius fidei unitatem, per ipsos multorum qui sunt in eodem regno praedictae pravitatis fermento aspersi, occultata nequitia detegi poterit, et haberi plena notitia eorundem. Nos qui tenemur exaltationem ipsius fidei totis viribus procurare, discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatinus tam illum qui, ut praedictum est, episcopus reputatur, quam alios haereticos supradictos ejusdem regni praefatis inquisitoribus per eorum certum nuncium ad te propter hoc specialiter destinandum, qui sumptibus ministrandis ab inquisitoribus supradictis sub fida custodia haereticos ducat eosdem, deinceps sub ipsorum inquisitorum cura et jurisdictione mansuros, prius tamen diligentius inquisitis ab eisdem haereticis ad praefatos fratres inquisitores ut praemittitur destinandis, quae ad utilitatem ejusdem fidei et utiliorem executionem commissi tibi officii videris inquirenda transmittas. Nos enim praedictis inquisitoribus nostris damus litteris in mandatis, ut eosdem haereticos ad ipsos per te taliter destinandos diligenter et fideliter faciant custodiri, facturi nihilominus circa illos libere in eos commissum sibi contra haereticos officium exequendo, prout secundum Dei honori et commodo ejusdem orthodoxae fidei viderint expedire. Datum Romae apud Sanctum Petrum quarto idus februarii, pontificatus nostri anno primo (10 febbraio 1289).

XI.

Ordine dell'inquisitore generale di fare la trascrizione delle memorie.

(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, Doat, XXXII, fol. 101).

Joannes miseratione divina Sancti Nicolai in carcere tulliano diaconus cardinalis, religiosis viris in Christo sibi dilectis fratribus ordinis praedicatorum et minorum inquisitoribus pravitatis haereticae in Citamontanis partibus auctoritate sedis apostolicae deputatis, salutem in Domino nostro. Nil majus accedit affectui quam quod fidei catholicae puritas ubique terrarum ad Dei gloriam valeat ampliari, et maculas pravitatis haereticae de locis illis quae infecisse dinoscitur virtutis divinae cooperante subsidio per nostrae ac vestrae sollicitudinis ministerium penitus deleatur. Cum igitur hujusmodi cura negotii sit nobis ab apostolica sede commissa nos dilectorum nobis in Domino inquisitorum pravitatis ejusdem in regno Franciae condignis desiderii annuentes, universitati vestrae auctoritate qua in hac parte fungimur, in virtute obedientiae districtae praecipiendo mandamus quatenus depositiones testum super pravitate ipsa jam receptorum a vobis vel recipiendorum in posterum, quia negotium inquisitionis in praedicto regno Franciae inquisitoribus commissum eosdem contingere dinoscitur, in eo scilicet quod depositiones hujusmodi faciunt ad instructionem sibi commissi negotii ut per eas de statu personarum praefati regni habere possunt notitiam pleniorem, eisdem vel ipsorum certo et fido nuntio ad transcribendum sine difficultatis obstaculo assignetis, ut iidem inquisitores depositionibus ipsis pro loco et tempore uti possint contra personas praedicti regni, quae per depositiones ipsas apparebunt de haeresi culpabiles vel suspectae. Datum apud urbem veterem, decimo quarto kalendas julii, anno Domini MCC septuagesimo tertio, pontificatus Domini Gregorio papae decimi anno secundo.

XII.

Bolla di Alessandro IV colla quale gli inquisitori vengono autorizzati ad assolversi l'un l'altro

(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, Doat, XXXI, fol. 196).

Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis filiis fratribus ordinis praedicatorum, inquisitoribus haereticae pravitatis in Tholosa et aliis terris

nobilis viri A. comitis pictavensis, salutem et apostolicam benedictionem. Ut negotium fidei valeatis liberius promovere, vobis auctoritate praesentium indulgemus ut si vos excommunicationis sententiam et irregularitatem incurrere aliquibus casibus ex humana fragilitate contingat vel recolatis etiam incurrisse, quia propter vobis injunctum officium ad priores vestros super hoc recurrere non potestis, mutuo vobis super hiis absolvere juxta formam ecclesiae, ac vobis cum auctoritate vestra dispensare possitis, prout in hac parte prioribus ab apostolica sede concessum est. Nulli ergo omnino hominum liceat, etc........ Datum Anagniae nonis julii pontificatus nostri anno secundo (7 luglio 1256).

XIII.

Casi di falsa testimonianza.

(Doat, XXVII, fol. 204).

Bernardus Pastoris de Marcellano mercator, habitator Pedenacii diocesis Agathensis, sicut per ipsius confessionem, sub anno Domini MCCCXXIX, mense maii XIX die factam et processum inde habitum apparet, veniens spontanea voluntate, nec vocatus nec citatus per episcopum nec inquisitorem, sed per aliquos complices suos inductus, in domo episcopali Biterris, ubi tunc nos, frater Henricus de Chamayo, ordinis praedicatorum, inquisitor Carcassonae, eramus, quandam papiri cedulam scriptam nobis presentari et tradi per aliquos de familiaribus dicti Domini episcopi procuravit et fecit, cujus tenor sequitur in hec verba: significatur religiose majestati domini inquisitoris heretice pravitatis in senescallia Carcassonae, seu ejus locumtenentis, quod cum eo anno Beguini heretici et de heresi dampnati fuissent combusti juxta castrum de Pedenaco, mandato domini nostri regis e domini inquisitoris, mandato summi pontificis e domini episcopi Agathensis; hinc est quod quidam perverso spiritu imbutus, adherens heretice pravitati, perversum animum suum ad fidem heresis perversis operibus ac hereticis et dampnosis suasionibus immittens, eorum perversa opera sequendo, quadam die post combustionem hereticorum et specialiter post combustionem cujusdam vocati Formayro et ejus sociorum, Raimundus Barseti, notarius, catholice fidei spernens doctrinam, et mandata apostolica et domini nostri regis, et dicti domini Agathensis episcopi, si potuisset, impugnando, et, quod deterius est, si adherentes habuisset, contra fidem catholicam infringendo, accessit ad locum ubi dictum Formayro et aliis superius nominati sunt combusti, et flexis genibus tanquam adoraret eorum nequitiam, accepit de ossibus dictorum hereticorum combustorum et de

heresi dampnatorum et pro heresi, justo mandato domini nostri summi pontificis et domini nostri regis legittime combustorum et ipsa ossa in pállio sive sindone involvens cum multa reverentia ac si essent reliquiae sanctorum, accepit ac secum asportavit, et cum per quosdam supervenientes peteretur quid faciebat ibi ipse Raimundus respondit: " ego colligo de ossibus istorum combustorum, vere martirum quia pro certo ipsi erant sanioris fidei quam illi qui eos fecerant comburi, et de hoc habeo fidem meam, et ipsi erant optimi christiani, et cum magno prejudicio et contra jus sunt combusti, et credo eos martyres et eorum fidem laudo et credo quod sunt in paradiso „. Sic tunc testes infrascripti ejus vesaniam et incredulitatem ac etiam hereticam pravitatem increpantes, dixerunt dicto Raimundo: " ut quid talia facitis et talia dicitis ac asseritis rebellionem catholicae fidei, quia certe nos credimus quod quidquid fit per sanctam ecclesiam, digne et juste fiat, quia si non essent reperti heretici et pro heresi dampnati, jam non devinissent ad taliam sententiam „. Ad quod respondens dictus Raymundus Barseti dixit hec verba vel similia: " deberent teneri pro bonos christianos et veros martyres, et hic non possem non credere quod non sint boni christiani „, et nihil aliud posset sibi dari intellegi contra suam opinionem predictam. Quare supplicatur vestre magnifice dignitati ut ex vestro officio super premissis per vos adhibeatur remedium opportunum, et ad informandum vos nominantur testes, Imbertus de Ruppefixa, domicellus, Joannes Maurendi. Qua quidem cedula ut premittitur presentata et per nos recepta, dictum Bernardum ad nostram presentiam fecimus evocari, qui in judicio constitutus, juratus de veritate dicenda postmodum recognovit se fecisse fieri et dictari eamdem per magistrum Guillelmum Lombardi clericum et procuratorem Pedenacii habitatorem et scribi per Petrum clericum magistri Arnaudi Vasconis notarii dicti loci ad instantiam et instructionem Guillelmi Masconis de Pedenacio apotecarii, qui ipsam cedulam seu substantiam facti super quo formata fuit, conscientibus aliquibus aliis complicibus inferius nominandis primitus scripsit manu propria in vulgari, et postmodum eam sic in vulgari scriptam fecerunt formari et transcribi in forma predicta. Vocatis autem Joanne Maurendi, Guillelmo Masconis, Imberto de Ruppefixa, Durando de Podio, Guillelmo de Casulis, a quibus idem Bernardus primo asserebat se audivisse narrari factum in dicta cedula expressum, et quod a principio, ut dixit, credebat esse verum, et coram nobis inquisitore predicto, uno post alium singulariter in judicio constitutis ac medio juramento interrogatis, si sciebant factum, prout in ipsa cedula continebatur fuisse verum, et primo respondentibus se nihil scire de ipso facto, nisi per auditum dici alienum, excepto dicto Joanne Maurendi, qui asseruit ipsum factum fore verum et deposuit de scientia et de visu, tandem prefatis Joanne Maurendi et Imberto de Ruppefixa in dicti Bernardi presentia affrontatis, et in judicio

constitutis, et de veritate dicenda juratis, negaverunt unus post alium se dixisse predicto Bernardo factum predictum, et aliquid scire de ipso facto, excepto dicto Imberto qui, cum dicto Joanne Maurendi, finaliter asseruit se scire et vidisse, prout in culpa sua inferius postea recitanda plenius est expressum. Quibus omnibus premissis sic actis, habita suspicione per nos, inquisitorem predictum, ex verisimilibus conjecturis, et circumstantiis in eisdem tunc notatis, de consilio discretorum ibi presentium, eosdem Bernardum, Joannem, Guillelmum et Imbertum in carcere fecimus detineri; qui omnes sic detenti et in carcere reclusi, per paucos dies apud Bitterim fuerunt auditi, interrogati et super premissa cedula plenius examinati, tandemque post multas exortaciones, interrogationes et requisitiones, eis factas, falsitatem et machinationem per eos factam inimicabiliter et dolose contra dictum Raimundum aperuerunt, unus post alium, non tamen ex toto nec clare donec fuerunt in dicto carcere per dies multos detenti et apud Carcassonam adducti. Dictus tamen Imbertus fuit primus qui predictam falsitatem et machinationem apperuit et detexit, non tamen ex integro donec predicti quatuor, scilicet Bernardus Pastoris, Joannes Maurendi, Imbertus et Guillelmus fuerunt apud Carcassonam adducti et in ipso muro detenti. Demum vero dictus Bernardus post multas exortaciones, inductiones et deductiones, effusis lacrymis, modum et seriem totius tractatus et machinationis predicte, falsitatis et cedule fabricationis et consentie in eis, corde gemebundo detexit ac confessus fuit, quod, licet a principio dixisset se credere contenta in ipsa cedula fore vera, prout ab ipsis Joanne Maurendi, Guillelmo Masconis, et Imberto predictis se audivisset asseruerat, finaliter tamen bene perpendit ex dictis predictorum et ex circumstanciis in dicto tractatu abitis, et firmiter credidit quod predicta omnia in ipsa cedula contenta prout contra dictum Raymundum Berseti proposita erant non essent vera sed falsa et eidem Raymundo imposita falso et mendaciter, per malevolentiam et inimicitiam quam ipse et alii predicti et quidam alii de Pedenacio quos nominat querebant vel habebant contra vel apud istum Raymundum Berseti ex causa quas in sua confessione expressit, et hoc etiam credebat et perpendebat antequam redderet cedulam predictam, sicut dixit, quodque in itinere dum ipse qui loquitur et dictus Joannes Maurendi ibant apud Bitterim ad reddendam cedulam predictam dixit ipse loquens dicto Joanni: " Pectus multum me sollicitat non reddere istam cedulam ", et dictus Joannes Maurendi respondit quod bene redderet eam nisi esset ibi pro teste scriptus; et hoc audito, dictus Bernardus respondit: " Melius est quod estis testes et ego ipsam presentabo, quia quando sunt plures testes melius probabitur factum predictum ". Item, quando fuerunt Biterrim, ipse Bernardus Pastoris fecit dictum Joannem Maurendi recedere et reverti postmodum, ne, si videretur per dominum inquisitorem esset suspectus quod se ingereret in testem, non vocatus nec citatus, et postea

fecit eum cum aliis citari et eisdem citatis, ministravit expensas in cena, non tamen de pecunia sua aliorum consentientium in predictis. Item, quandam informationem seu inquestam quae fiebat in curia regia seu vicarii regii Bitterris contra dictum Raimundum Berseti super quibusdam casibus officium inquisitionis minime tangentibus, tam ad expensas proprias quam aliorum, prosequebatur pro viribus et ducebat in odium et malum dicti Raimundi Berseti, non obstanti quod crederet contenta in ipsa cedula non esse vera, et quod etiam dixisset Joanni Maurendi et Guillelmo Masconi predictis se non credere ea fore vera nec adhibere fidem dictis eorundem, et quod etiam sibi respondissent: " vos, si est verum aut non, solus debetis ferre testimonium ". Interrogatus quare ergo reddebat dictam cedulam, ex quo sciebat eam continere falsitatem, respondit quod propter suum malum et suam ruinam et quod volebat quod propter illa ipse Raimundus Berseti haberet inde malum et dampnum. Interrogatus quare credebat inde malum eventurum dicto Raimundo Berseti, si ipsa cedula vel contenta in ea probarentur, respondit se nescire modum curie domini inquisitoris, tamen sciebat, ut dixit, eadem contenta in ipsa cedula esse hereticalia, et quod dictus Raimundus propter hoc caperetur et in carcere poneretur et detineretur et postmodum remitteretur domino episcopo Biterrensi et quod ipse episcopus posset de ipso Raimundo facere inquestam, sciens tum, ut dixit, quod dictus dominus episcopus portabat tunc eidem Raimundo Berseti malam voluntatem, et quod non fecisset illi nisi malum et dampnum, credens tunc ut dixit, et desiderans quod ipse Raimundus condempnaretur ad perdendum officium suum, scilicet notariatus, et quod perderet magnam vel majorem partem bonorum suorum, et quod hoc sibi dixerant aliqui de complicibus predictis et aliis, quod talia erant in dicta cedula que, si probarentur, et causa bene duceretur, dictus Raimundus perderet magnam partem bonorum suorum committens predicta. Dixit se penitere de predictis.

XIV.

Inutilità della difesa.

(Mss. Bibl. Nat. fonds latins, nouvelles acquisitions, 139, fol. 33).

Anno quo supra XIIII kal. februarii (19 gennaio 1252) P. Morret comparuit coram magistris inquisitoribus apud Carcassonam et requisitus si volebat se defendere de hiis quae in instructione inventa sunt contra eum et si volebat ea recipere dixit quod non. Item requisitus dixit quod habebat inimicos, videlicet B. de Beo et sorores ejus pro eo quod habuit causam

cum eis, tamen postmodum fuit pacificatus cum eis. Item B. Seguini est inimicus suus. Item Savrina est inimica sua quia ipsa dicebat quod rem habuerat cum filia sua. Et requisitus si aliud volebat dicere vel proponere ad defensionem suam, dixit se nihil aliud scire, et fuerunt sibi publicata dicta testium in inquisitione contra ipsum inita in praesentia domini episcopi et dictorum inquisitorum. Et facta publicatione iterum fuit requisitus semel, secundo et tertio si volebat aliquid aliud dicere ad defensionem suam vel aliquas legittimas exceptiones proponere, dixit quod non, nisi sicut dixerat; et fuit sibi assignata dies super hiis quae inventa sunt contra eum in inquisitione et sibi publicatis in praesentia predictorum..... ad audiendam deffinitionem suam in octava Sancti Vincentii 29 Januarii in burgo. (Registre de l'inquisition de Carcassonne).

XV.

Bolla di Gregorio XI colla quale si " rilascia „ un Pexariach.

(Doat, XXXV, fol, 134).

Gregorius episcopus servus servorum Dei dilecto filio inquisitori heretice pravitatis in partibus carcassonensibus, auctoritate apostolica deputato, salutem et apostolicam benedictionem. Humilibus supplicum votis libenter annuimus eaque favore prosequimur opportuno; sane petitio pro parte Bidonis de Podio Guillelmi, laici, Burdegalensis diocesis, nobis nuper exhibita, continebat quod ipse qui dudum cum nonnullis dampnatis societatibus per regnum Francie discurrentibus, qui de Pexariacho nuncupabantur, et de heresi fuerunt vehementer suspecte, per heresim hujusmodi quam secundum quod testes contra eum super hoc producti deposuerunt, confessus, extiterat ad perpetuum carcerem condempnatus et in eo ex tunc continue stetit, suam poenitentiam humiliter faciendo, et vere poenitens et a predicta heresi discedens ad gremium et unitatem sancte matris ecclesiae redire desiderat quamplurimum et affectat; quodque illi qui eum propter hujusmodi heresim auctoritate apostolica condemnarunt, liberando eum ab hujusmodi carceribus quamvis sit contritus et redire velit, ut perfertur, nullam habent potestatem, quare pro parte dicti Bidonis nobis fuit humiliter supplicatum ut providere ei in premissis de benignitate apostolica dignaremur: nos hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue prefatum Bidonem si in judicio conscientiae tue tibi videatur, quod ad hoc ipsius Bidonis merita suffragantur, liberandi a predicto carcere et sibi alias penitentias salutares auctoritate apostolica imponendi, hujusmodi heresi per eum primitus abjurata, tibi tenore presentium concedimus facultatem.

Datum apud pontem Sorgie, Avenionensis diocesis secundo idus maii, pontificatus nostri anno primo (14 maggio 1371).

XVI.

Ammonimento dato nel 1329 dall'arcivescovo di Narbona allo scopo di proteggere coloro che portavan croci.

(Doat, XXVII, fol. 107).

Quoniam illis qui poenitentiam sibi impositam propter crimen haeresis agunt improperia abloquentium vel detrahentium quandoque dant materiam retrahendi a via veritatis et poenitentias facere omittendi potissime quando de crucibus vel de poenitentiis aliis sibi impositis irrisiones et detractiones eis inferuntur, idcirco nos archiepiscopus episcopi, inquisitores et commissarii antedicti volentes talium obloquentium detrahentium et deridentium verbositatibus et malitiis obviare, et eos penitentiatos in suo bono proposito confovere, monemus canonice semel secundo et tertio ac peremptorie omnes et singulos utriusque sexus cujuscumque conditionis aut status, existant et nihilominus in virtute sanctae obedientiae eisdem auctoritate apostolica inhibemus ne quis cujuscumque conditionis aut status existat audeat vel presumat dictis personis poenitentiatis vel crucesignatis occasione predicti criminis improperium dicere vel dictum crimen retrahere vel quomodolibet imputare, intimantes omnibus tenore praesentis edicti quod eisdem detractoribus improperatoribus, irrisoribus et oblocutoribus, si qui fuerint et de transgressione hujus edicti nostri legitime constiterit, cruces similes imponemus et alias procedemus contra eos secundum quod de jure et provincialibus conciliis praelatorum extiterit procedendum. Monemus insuper dictos crucesignatos et poenitentiatos ut dictas cruces eis impositas humiliter continuo infra domum et extra portent, et sine ipsis crucibus infra domum vel extra ullatenus incedant, intimantes eisdem quod si eorum aliqui sine dictis crucibus prominentibus et apparentibus infra domum vel extra praesumpserint ipsos tanquam haereticos et impoenitentes reputabimus et eos puniemus animadversione debita prout in Valentino et Biterrensibus conciliis est ordinatum.

XVII.

Giuramento che veniva deferito al carceriere dell'Inquisizione.

(Archivii dell'Inquisizione di Carcassona, Doat, XXXII, fol. 125).

Anno Domini MCC octuagesimo secundo, sexta feria (vel) sabbato infra octavas apostolorum Petri et Pauli (3 luglio 1282), fuit injunctum et

districte mandatum et per juramentum Radulpho custodi immuratorum et Bernardae uxori suae per fratrem Joannem Galandi inquisitorem, in praesentia fratris P. regis prioris, fratris Joannis de Falgosio et fratris Archembaudi quod de cetero non teneat scriptorem aliquem in muro nec equos, nec ab aliquo immuratorum mutuum recipiant nec donum aliquod. Item nec pecuniam illorum qui in muro decedunt, retineant, nec aliquid aliud, sed statim inquisitoribus denuncient et reportent. Item quod nullum incarceratum et inclusum extrahat de carcere. Item quod immuratos pro aliqua causa extra primam portam muri nullo modo extrahat nec domos intrent nec cum eo comedant. Item nec servitores qui deputati sunt ad serviendum aliis occupent in operibus suis, nec eos nec alios mittant ad aliquem locum sine speciali licentia inquisitorum. Item quod dictus Radulphus non ludat cum eis ad aliquem ludum, nec sustineat quod ipsi inter se ludant, et si in aliquo de praedictis inveniantur culpabiles ipso facto incontinenter de custodia muri perpetuo sint expulsi. Actum coram predicto inquisitore in testimonio predictorum et mei Pontii praepositi notarii, qui haec scripsi.

XVIII.

Lettere reali intorno alla confisca ad Albi.

(Doat, XXIV, fol. 131).

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus Textor, notarius Domini regis, tenens locum nobilis viri domini Raynaldi de Nusiacho domini nostri regis militis, ejus que vicarii Albie et Albigesii, salutem et presentibus dare fidem. Noveritis nos vidisse, tenuisse et diligenter inspexisse quasdam patentes litteras excellentissimi principis et Domini clare memorie Sancti Ludovici Dei gratia Francorum regis, ejus sigillo cereo viridi et filis sericis viridibus et rubeis in pendenti sigillatas, inter caetera continentes quoddam capitulum cujus de verbo ad verbum tenor sequitur: “ in hunc modum est sciendum quod immobilia que nobis et successoribus nostris devenient de heresibus et faidamentis hereticorum debemus nos et successores nostri et tenemur vendere vel alienare infra annum, talibus personis que facient episcopo et ecclesie Albiensi et successoribus suis servicium et alia quae tenebantur facere ei veteres possessores pro rebus iisdem; si vero nos vel successores nostri non vendiderimus vel alienaverimus infra annum immobilia hujusmodi, episcopus Albiensis vel successores sui in secundo anno et in tertio accipiet auctoritate propria illa immobilia et possidebit et faciet fructus suos, et si nos vel successores nostri infra tertium annum non vendiderimus vel alienaverimus predicta ut dictum est, episcopus

Albiensis et successores sui ex tunc habeant et retineant auctoritate propria possessionem et proprietatem omnium predictorum pleno jure „. In cujus visionis et inspectionis testimonium, nos dictus locumtenens dicti domini vicarii sigillum autenticum curie Albie domini nostri regis huic presenti vidimus in pendenti duximus apponendum. Datum Albie, die veneris post festum beati Vincentii Martyris, anno Domini MCCCIII (23 gennaio 1304).

Philippus Dei gratia Francorum rex seneschallo Tholosano vel ejus locumtenenti salutem. Ex parte dilecti et fidelis noster episcopi Albiensis nobis fuit expositum quod super incursibus et faidimentis condemnatorum de heresi, inter sanctum Ludovicum avum nostrum et dictum episcopum quedam ordinatio facta fuit, quod nos medietatem bonorum immobilium ipsorum condemnatorum ad manum nostram devenientium tenemur extra manum nostram ponere infra annum, et si infra primum et secundum annum haec bona non fuerint vendita, idem episcopus in tertio anno dictorum bonorum fructus facit suos, et si bona hujusmodi condemnatorum in tertio anno vendita non fuerint, in quarto annotam in possessione quam in proprietate dictus episcopus bonorum ipsorum efficitur dominus in solidum, et habet idem episcopus electionem dicta bona retinendi pro pretio, pro quo alii venderentur, prout in litteris inde confectis et sigillo regio in cera viridi sigillatis dicitur plenius contineri, et quod gentes et nonnulli officiarii vestri seneschallie vestre et quidam alii dictam ordinationem que retroactis temporibus servata fuit, infringunt et infringere ac contra eam venire nituntur indebite et de novo, quare mandamus vobis quatinus si, vocatis procuratore nostro et aliis evocandis, vobis constiterit ita esse, dictam ordinationem juxta dictarum litterarum continentiam faciatis ratione previa firmiter observari, ea que contra ipsius ordinationis tenorem in dicti episcopi prejudicium indebite et de novo facta fuisse inveneritis ad statum debitum taliter reducentes quod super hoc ad nos non reperitur querela. Actum apud novum mercatum, die decima septima augusti, anno Domini MCCCVI.

(Doat, XXXV, fol. 94).

Philippus Dei gratia Francorum rex Tholosae et Carcassonae Seneschallie aut eorum locumtenentibus salutem. Exposuerunt nobis nostri super incursibus heresis seneschalli Carcassonae et episcopi Albiensis procuratores quod, cum incursus heresis civitatis Albies et districtus ejusdem ad nos et ad dictum episcopum equis partibus pertineant, nonnullique dicte civitatis pro heresis crimine fuerint condempnati, et per hujusmodi condempnationem bona ipsorum nobis et dicto episcopo confiscata, nihilominus tamen nostri et episcopi procuratores predicti debita que per nonnullas personas

diversorum locorum dictis condempnatis debebantur, quorum obligationes in dicta civitate celebrate fuerunt et ibidem exolvi promisse, voluerunt exigere et nostri et episcopi, ut decet, rationibus applicare, quidam barones, nobiles et prelati quibus dicti debitores sunt subditi, nitentes dicta debita per dictos suos subditos contracta, sibi applicare dicentes quod ad eos pertineat confiscatio ipsorum debitorum, dictos procuratores in exatione debitorum hujusmodi impedire nituntur indebite, cum in dicta civitate contracta et solvi promissa, ut predicitur, fuerint, sicut dicunt; quare mandamus vobis et vestrum cuilibet, ut pertinebit ad eum quatinus si vocatis evocandis, summarie et de plano constiterit de premissis, dictos barones, nobiles et prelatos ab impedimento predicto opportunis remediis desistere compellentes, predicta talia debita per dictos procuratores pro nobis et dicto episcopo levari et exigi, et debitores ad ea solvendum compelli permittatis et faciatis, ac ipsa exacta nobis et dicti episcopi rationibus applicari; et cum vos propter debitum hujusmodi de predictis debitis plura per manum nostram ut superiorem, levari et exigi fecisse dicamini, de quibus ipso episcopus partem ipsum contingentem non habuit, ut dicit; si premissa vera sint, de hac parte episcopum ipsum contingente, eidem expeditionem fieri faciatis. Datum Parisius, decima sexta die Martii, anno Domini MCCCXXIX.

XIX.

Donazione stralciata dalle confische e fatta all'inquisitore.
(Doat, XXXI, fol. 171).

Alfonsus filius regis Franciae, Pictavensis et tholosanus comes, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Notum facimus quod nos libere et pie concedimus et donamus Egidio clerico, inquisitori de heresi in partibus Tholosae de cujus servitio nos laudamus, intuitu pietatis, centum solidos Tholosanos annui redditus, in terra Raimundi de Vaure, militis, diocesis tholosane, sita in territorio sancti Felicis, et in feodo, que terra devenit ad nos incursa, pro crimine heretice pravitatis, tenenda ab eodem et etiam possidenda, quamdiu vixerit pacifice et quiete ita tamen quod post ejus decessum ad nos seu successores nostros libere revertatur, et si inveniretur quod plus valeret tempore date presentium litterarum, illud non intelligimus concessisse nec donasse, ita tamen quod illam terram vel redditum alienare non possit sine nostra licentia speciali. In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum, salvo jure quolibet alieno. Actum apud hospitale juxta Corbolium, anno Domini MCCLI, mense Julii.

XX.

Insistenza di Carlo D'Angiò per le proprietà confiscate.

(Archivio di Napoli, anno 1272, Reg. 15, Lettera C. fol. 77).

Scriptum est seneschallo provincie, etc. Olim vicario et subvicario quandam Massillie dedisse dicimur in mandatis ut cum Maria Roberta de Massillia mulier accusata de crimine heresis antequam ad carcerem occasione predicti criminis finaliter condempnaretur, quandam domum suam predicti criminis occasione ad nostram curiam legitime devolvendam vendiderit fraudulenter, ipsi vel eorum alter inquirerent de premissis diligentius veritatem, et si rem invenirent ita esse, dictam domum ad opus nostre curie revocantes facerent ipsam publice subastari, rescripturi nobis quantum de ipsa poterat inveniri; ipsi vero mandatum nostrum in hac parte ducentes penitus in contemptum id facere non curarunt. Unde nos presenti vicario et subvicario Massillie sub obtentu gratie nostre districte precipimus ut ipsi vel alter eorum super premissis inquisita diligenter veritate si eamdem domum invenerint ad nostram curiam occasione hujusmodi pertinere ipsam ad opus ipsius curie nostre revocantes ipsam subastari faciant rescripturi nobis quantum de ea poterit inveniri. Quia tamen ipsum negotium plurimum nobis cordi extitit, volumus et fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus in premissis committi non patiatis negligentiam vel defectum, et si forsan procurator curie nostre in provincia occupatus aliis hiis interesse nequiverit alium qui degat Massillie statuas ut executioni predictorum omnium intersit prout de jure fuerit et utilitati nostre curie videatur expedire. Datum Capue XIIII Januarii prime indictionis.

(Nel foglio che segue si ritrova un'altra lettera consimile rivolta al Viguier ed al sotto-Viguier).